Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/143/701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/143/701

GAZZETTA UFFICIALE, (PS 5A)
(JULY, AUG. 1945); OCT., NOV. 1945

14071

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 29 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorrono il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1 2 40 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 334 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 720.

Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani. Pag. 1886

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 721.

Norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli. Pag. 1887

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722.

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. Pag. 1888

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 723.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici finanziari di Isernia, Venafro e Piedimonte d'Alife. Pag. 1893

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 724.

Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria . Pag. 1894

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1945, n. 725.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1945.

Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Macerata . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 14 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Commercial Union Assurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna . . . . . Pag. 1896

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1896

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1896

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1896

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1897

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1898

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1899

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-286 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 250; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorrono il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1 2 3 6 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 334 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 720.

Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani. Pag. 1886

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 721.

Norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli. Pag. 1887

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722.

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. Pag. 1888

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 723.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici finanziari di Isernia, Venafro e Piedimonte d'Alife. Pag. 1893

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 724.

Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria . Pag. 1894

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 725.

Erezione in ente morale della fondazione «Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana», con sede in Niscemi (Caltanissetta) ed approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 1894

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 726.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri ed approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1945.

Verificazioni periodiche dei terremoti in provincia di Macerata . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Commercial Union Assurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna . . . . . Pag. 1896

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1896
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1896
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1896
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1897
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1898
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1899

Ministero dell'interno: Ruoli di anzianità del personale. Pag. 1900

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei . . Pag. 1900

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1900

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1946, n. 720.

Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, approvato con R. decreto 1° maggio 1941, n. 529;

Visto il regolamento per l'applicazione dello statuto predetto, approvato con decreto interministeriale 10 dicembre 1941;

Visto il regolamento della Cassa per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza dei giornalisti anziani, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1942;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 l'assegno integrativo del trattamento di quiescenza spettante ai giornalisti anziani ai sensi del decreto interministeriale 1° giugno 1942 è fissato nella misura di L. 18.000 annue.

Tale misura vale anche agli effetti dell'applicazione del comma 2° dell'art. 12 del decreto predetto.

Ai giornalisti predetti, che siano titolari di pensione di qualunque specie, l'assegno integrativo di cui al 1° comma del presente articolo è ridotto di un importo pari all'ammontare delle pensioni stesse. Ai giornalisti medesimi non sono dovuti gli assegni integrativi delle pensioni, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'assegno integrativo, di cui al decreto interministeriale

Il contributo si applica sui vari elementi della retribuzione e fino ai limiti di essa stabiliti agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari ai giornalisti secondo le norme di cui all'art. 7 del presente decreto. Esso è versato, a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, unitamente ai contributi dovuti all'Istituto stesso per la corresponsione degli assegni familiari e secondo le modalità da esso stabilite.

La parte di contributo a carico dei giornalisti è trattenuta dalle imprese sulla retribuzione ad essi corrisposta.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° aprile 1945.

Nessun contributo è dovuto per i giornalisti suindicati per gli assegni integrativi delle pensioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Per mettere in grado la Cassa per gli assegni integrativi ai giornalisti di far fronte alle più urgenti necessità connesse con l'erogazione degli assegni stessi, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, alla Cassa medesima e per essa all'Istituto nazionale dei giornalisti italiani, una anticipazione di L. 500.000, e ad iscrivere, con proprio decreto, detta somma nel bilancio della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1944-45.

La restituzione al Tesoro dell'anticipazione di lire 500.000 verrà effettuata dalla Cassa suddetta in unica rata e senza gravame di interessi, entro l'esercizio finanziario 1945-46.

La restituzione nel termine suindicato della somma anticipata è garantita dallo cutrale e dal patrimonio dell'Istituto.

Art. 4.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro, possono essere variati tanto la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 quanto quella del contributo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Con effetto dal 1° aprile 1945 è abrogata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1940 tra l'Ente italiano audizioni radiofoniche e l'Istituto.

In conseguenza cessa di far parte del Comitato direttivo del collegio dei revisori della Cassa per gli assegni integrativi, disciplinati rispettivamente dall'articolo 3 e dall'art. 8 del regolamento della Cassa stessa, il rappresentante dell'ente predetto.

Art. 6.

A decorrere dal 10 agosto 1944, gli assegni familiari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 720.

Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, approvato con R. decreto 1° maggio 1941, n. 529;

Visto il regolamento per l'applicazione dello statuto predetto, approvato con decreto interministeriale 10 dicembre 1941;

Visto il regolamento della Cassa per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza dei giornalisti anziani, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1942;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 l'assegno integrativo del trattamento di quiescenza spettante ai giornalisti anziani ai sensi del decreto interministeriale 1° giugno 1942 è fissato nella misura di L. 18.000 annue.

Tale misura vale anche agli effetti dell'applicazione del comma 2° dell'art. 12 del decreto predetto.

Ai giornalisti predetti, che siano titolari di pensione di qualunque specie, l'assegno integrativo di cui al 1° comma del presente articolo è ridotto di un importo pari all'ammontare delle pensioni stesse. Ai giornalisti medesimi non sono dovuti gli assegni integrativi delle pensioni, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'assegno integrativo, di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1942 e al precedente articolo, si provvede con un contributo:

a) nella misura del 2 % della retribuzione a carico dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali;

b) nella misura del 1 % della stessa retribuzione a carico delle imprese predette.

nalisti secondo le norme di cui all'art. 7 del presente decreto. Esso è versato, a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, unitamente ai contributi dovuti all'Istituto stesso per la corresponsione degli assegni familiari e secondo le modalità da esso stabilite.

La parte di contributo a carico dei giornalisti è trattenuta dalle imprese sulla retribuzione ad essi corrisposta.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° aprile 1945.

Nessun contributo è dovuto per i giornalisti sindacati per gli assegni integrativi delle pensioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Per mettere in grado la Cassa per gli assegni integrativi ai giornalisti di far fronte alle più urgenti necessità connesse con l'erogazione degli assegni stessi, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, alla Cassa medesima e per essa all'Istituto nazionale dei giornalisti italiani, una anticipazione di L. 500.000, e ad iscrivere, con proprio decreto, detta somma nel bilancio della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1944-45.

La restituzione al Tesoro dell'anticipazione di lire 500.000 verrà effettuata dalla Cassa suddetta in unica rata e senza gravame di interessi, entro l'esercizio finanziario 1945-46.

La restituzione nel termine suindicato della somma anticipata è garantita dalle entrate e dal patrimonio dell'Istituto.

Art. 4.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro, possono essere variati tanto la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 quanto quella del contributo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Con effetto dal 1° aprile 1945 è abrogata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1949 fra l'Ente italiano audizioni radiofoniche e l'Istituto.

In conseguenza cessa di far parte del Comitato direttivo del collegio dei revisori della Cassa per gli assegni integrativi, disciplinati rispettivamente dall'articolo 3 e dall'art. 8 del regolamento della Cassa stessa, il rappresentante dell'ente predetto.

Art. 6.

A decorrere dal 16 agosto 1944, gli assegni familiari dovuti ai giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali sono corrisposti nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella A allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307. Con la stessa decorrenza ai lavoratori predetti spettano anche gli assegni straordinari di carovita nella misura indicata dalla tabella medesima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Il contributo per gli assegni familiari posti a carico delle imprese editoriali nella misura del 10 % del contratto collettivo 2 agosto 1941, è calcolato, a decorrere dal 16 agosto 1941, sulla retribuzione percepita dal giornalista fino al limite di L. 5000 per ogni mensilità, avendo riguardo ai vari elementi della retribuzione soggetti a contributo, secondo le norme generali vigenti in materia.

Tanto la misura del contributo quanto il limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione possono essere modificati con decreto Luogotenenziale, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti di cui all'art. 2 del contratto collettivo 25 novembre 1940 è presieduto dal presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani ed è composto:

1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) da un rappresentante del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

3) da un rappresentante dei giornalisti;

4) da un rappresentante delle imprese editoriali.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.

Le mansioni di controllo sulla gestione degli assegni familiari ai giornalisti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei giornalisti.

Art. 9.

Chiunque omette in tutto o in parte il versamento dei contributi previsti dal presente decreto è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 721.

Norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di conferimento di determinati cereali, dell'olio di oliva e della barbabietola da zucchero nell'annata 1945-46;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'alimentazione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'alimentazione, è autorizzato a stabilire i quantitativi di grano, segale, orzo, granoturco, risone e di olio di oliva che i produttori sono obbligati a conferire ai centri di raccolta, non che quelli di barbabietola da zucchero da consegnare agli stabilimenti industriali di trasformazione.

Tali quantitativi devono, di norma, corrispondere almeno al 60% di quelli che ciascun produttore ha, nel quadriennio 1939-1942, in media conferito agli ammassi, per i cereali e per l'olio d'oliva, e consegnati agli stabilimenti industriali, per la barbabietola da zucchero.

Ai produttori è riconosciuto il diritto di disporre liberamente dei quantitativi di cereali sopraindicati, di olio di oliva e di barbabietola saccarifera che risultassero in eccedenza a quelli fissati a norma del comma precedente, e di ogni altro diverso prodotto ottenuto nell'azienda.

Art. 2.

Dall'obbligo di cui all'art. 1 sono esonerati i produttori che, nel quadriennio anzidetto, abbiano in media conferito ai centri di raccolta o consegnati agli stabilimenti industriali quantitativi non superiori ai seguenti:

per il grano	q.li	20
per la segale e l'orzo	»	20
per il granoturco e risone	»	30
per l'olio di oliva	Hl.	1
per la barbabietola	q.li	50

Art. 3.

Gli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura (U.C.S.E.A.) sotto la direzione ed il controllo dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dal 16 agosto 1944, sulla retribuzione percepita dal giornalista fino al limite di L. 5000 per ogni mensilità, avendo riguardo ai vari elementi della retribuzione soggetti a contributo, secondo le norme generali vigenti in materia.

Tanto la misura del contributo quanto il limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione possono essere modificati con decreto Luogotenenziale, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti di cui all'art. 2 del contratto collettivo 25 novembre 1940 è presieduto dal presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani ed è composto:

1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) da un rappresentante del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

3) da un rappresentante dei giornalisti;

4) da un rappresentante delle imprese editoriali.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.

Le mansioni di controllo sulla gestione degli assegni familiari ai giornalisti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei giornalisti.

Art. 9.

Chiunque ometta in tutto o in parte il versamento dei contributi previsti dal presente decreto è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 45. — PRESTI

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di conferimento di determinati cereali, dell'olio di oliva e della barbabietola da zucchero nell'annata 1945-46;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'alimentazione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'alimentazione, è autorizzato a stabilire i quantitativi di grano, segale, orzo, granturco, risone e di olio di oliva che i produttori sono obbligati a conferire ai centri di raccolta, nonchè quelli di barbabietola da zucchero da consegnare agli stabilimenti industriali di trasformazione.

Tali quantitativi devono, di norma, corrispondere almeno al 60% di quelli che ciascun produttore ha, nel quadriennio 1940-1943, in media conferito agli ammassi per i cereali e per l'olio d'oliva, e consegnati agli stabilimenti industriali, per la barbabietola da zucchero.

Ai produttori è riconosciuto il diritto di disporre liberamente dei quantitativi di cereali sopradicati, di olio di oliva e di barbabietola saccarifera che risultassero in eccedenza a quelli fissati a norma del comma precedente, e di ogni altro diverso prodotto ottenuto nelle aziende.

Art. 2.

Dall'obbligo di cui all'art. 1 sono esonerati i produttori che, nel quadriennio anzidetto, abbiano in media conferito ai centri di raccolta o consegnati agli stabilimenti industriali quantitativi non superiori ai seguenti:

per il grano	q.li	20
per la segale e l'orzo	»	20
per il granoturco e risone	»	30
per l'olio di oliva	Hl.	1
per la barbabietola	q.li	50

Art. 3.

Gli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura (U.C.S.E.A.) sotto la direzione ed il controllo dei Comitati provinciali dell'agricoltura, stabiliranno, all'inizio dell'annata agraria, sentito l'interessato, la specie e la quantità dei prodotti sopradetti, per i quali ciascun produttore deve ritenersi impegnato al conferimento o alla consegna.

Avverso la determinazione dell'U.C.S.E.A. il produttore ha facoltà di ricorrere entro otto giorni dalla fat-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tagli comunicazione, al Comitato comunale dell'agricoltura e avverso la decisione del medesimo, nel termine di quindici giorni, al Comitato provinciale dell'agricoltura, che pronunzia in ultimo grado.

Il Comitato provinciale ha facoltà, sentito l'interessato, di promuovere, entro il quindicesimo giorno da quello in cui siano divenute definitive, la riforma della determinazione dell'U.C.S.E.A. e della decisione del Comitato comunale, qualora le reputasse non conformi alle direttive da esso emanate.

Art. 4.

Il produttore, che non adempie all'obbligo di conferire o di consegnare i prodotti nella specie e quantità nei suoi confronti stabilite in applicazione dell'art. 3, è punito con l'ammenda pari al quintuplo del loro valore.

I prodotti ottenuti in luogo di quelli prescritti sono confiscati.

Art. 5.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato o in mancanza dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — MOLÈ — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722.

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 370;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale di ruolo dei gruppi *A*, *B*, *C* e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo art. 13;

sono aumentate come appresso indicato:

del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde;

del 120 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde;

del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde;

dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde;

del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti commi si opera l'arrotondamento come segue:

a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento;

b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta;

c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a una lira;

d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi.

Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

1040
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Comitato provinciale di [illegible], [illegible] sato, di promuovere, entro il quindicesimo giorno da quello in cui siano divenute definitive, la riforma della determinazione dell'U.C.S.E.A. e della decisione del Comitato comunale, qualora le reputasse non conformi alle direttive da esso emanate.

Art. 4.

Il produttore, che non adempie all'obbligo di conferire o di consegnare i prodotti nella specie e quantità nei suoi confronti stabilite in applicazione dell'art. 3, è punito con l'ammenda pari al quintuplo del loro valore.

I prodotti ottenuti in luogo di quelli prescritti sono confiscati.

Art. 5.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato o in mancanza dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — MOLÈ — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722.

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Art. 1.

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale di ruolo dei gruppi *A*, *B*, *C* e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo art. 13;

sono aumentate come appresso indicato:

del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde;

del 120 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde;

del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde;

dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde;

del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come segue:

a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento;

b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta;

c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a una lira;

d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi.

Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

Art. 2.

A favore dei personali indicati nel precedente art. 1 è istituita un'indennità mensile di carovita di L. 5000 lorde.

Nei riguardi del personale celibe o nubile di età inferiore a 30 anni che conviva con il padre non inabile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al lavoro l'importo della predetta indennità di carovita è di L. 4000 mensili lorde.

Nei riguardi del personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'importo di detta indennità di carovita è di L. 2000 lorde se celibe o nubile o vedovo senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 e di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennità di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione.

Nei riguardi del personale per il quale si verifichino ambedue le condizioni di cui ai precedenti comma secondo e terzo l'importo dell'indennità di carovita predetta è di L. 1500 mensili lorde.

Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennità di cui sopra è aumentata di una quota complementare di L. 600 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni.

Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio della indennità di cui ai precedenti comma del presente articolo (anche se quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale), nè dei figli minorenni coniugati, nè dei figli minorenni che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a L. 5000 mensili, nè infine dei figli minorenni ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare.

Al dipendente che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed i cui genitori siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde.

Art. 3.

Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma del precedente art. 2 per la prole minorenne quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato ficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari di cui al citato quinto comma soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento le risorse stesse non bastino.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di L. 4000 mensili e per il mantenimento della prole un ulteriore reddito di L. 3000 mensili per ciascun figlio minorenne.

Art. 4.

Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati.

Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 5.

L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:

del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti e non più di 499.999;

del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 399.999;

del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;

dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;

del 12 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;

del 14 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

del 16 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;

del 18 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più di 29.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5000 abitanti e non più di 9.999;

di carovita è di L. 2000 lorde se celibe o nubile o vedovo senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 e di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennità di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione.

Nei riguardi del personale per il quale si verifichino ambedue le condizioni di cui ai precedenti comma secondo e terzo l'importo dell'indennità di carovita predetta è di L. 1500 mensili lorde.

Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennità di cui sopra è aumentata di una quota complementare di L. 900 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni.

Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio della indennità di cui ai precedenti comma del presente articolo (anche se quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale), nè dei figli minorenni coniugati, nè dei figli minorenni che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a L. 3000 mensili, nè infine dei figli minorenni ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare.

Al dipendente che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed i cui genitori siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde.

Art. 3.

Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma del precedente art. 2 per la prole minorenne quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nonchè per il marito quando questo sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Se il marito permanentemente inabile al lavoro, è provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficiente per il proprio mantenimento, ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di L. 1000 mensili e per il mantenimento della prole un ulteriore reddito di L. 300 mensili per ciascun figlio minorenne.

Art. 4.

Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati.

Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 5.

L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:

del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti e non più di 499.999;

del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 399.999;

del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;

dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;

del 12 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;

del 14 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

del 16 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;

del 18 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più di 29.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5000 abitanti e non più di 9.999;

del 25 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5000 abitanti; ed è aumentato:

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6.

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari derivante dall'applicazione degli articoli 2 a 5 è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

Si intende per indice base quello medio accertato per ciascuno dei trimestri successivi al 30 settembre 1945, dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti.

L'importo dell'indennità di carovita sarà aumentato o diminuito dall'inizio di ciascun trimestre della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nel trimestre precedente rispetto a quello accertato dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre luglio-settembre 1945 che si considera uguale a 100. In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

Art. 7.

La indennità mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico:

a) non può eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto è provvisto ai sensi del precedente art. 1. Da tale limitazione sono permesse esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato 111 alla legge 20 aprile 1939, n. 591, i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè i sottufficiali graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno;

b) è ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione ed è ridotta alla metà durante la sospensione cautelare di cui all'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento;

d) è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni

in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli e del successivo art. 9.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dell'art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel predetto art. 1, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette.

Art. 9.

Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi:

a) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed estensioni e la indennità di caroviveri prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 707, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

b) l'integrazione temporanea concessa con il Regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni ed estensioni;

c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera *b*) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni;

d) l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Nei confronti dei Corpi militarizzati ai quali per effetto di mobilitazione ancora in atto compete l'aumento dell'indennità militare di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, l'aumento stesso è soppresso.

La maggiorazione del 15 per cento o del 20 per cento prevista dalle disposizioni vigenti sugli assegni di sede e sulla indennità di prima sistemazione del personale all'estero in relazione alla composizione della famiglia formerà oggetto di successivo provvedimento.

Nulla è innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennità o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento, non con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cedente.

Art. 6.

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari derivante dall'applicazione degli articoli 2 a 5 è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

Si intende per indice base quello medio accertato per ciascuno dei trimestri successivi al 30 settembre 1945, dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti.

L'importo dell'indennità di carovita sarà aumentato o diminuito dall'inizio di ciascun trimestre della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nel trimestre precedente rispetto a quello accertato dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre luglio-settembre 1945 che si considera uguale a 100. In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

Art. 7.

La indennità mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico:

a) non può eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto è provvisto ai sensi del precedente art. 1. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 501, i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè i sottufficiali graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno;

b) è ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione ed è ridotta alla metà durante la sospensione cautelare di cui all'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento;

d) è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 39 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381.

Art. 8.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli e del successivo art. 9.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dell'art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel predetto art. 1, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette.

Art. 9.

Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi:

a) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed estensioni e la indennità di carovita prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

b) l'integrazione temporanea concessa con il Regio decreto-legge 6 dicembre 1942, n. 18/B, e successive modificazioni ed estensioni;

c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera *b*) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni;

d) l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Nei confronti dei Corpi militarizzati ai quali per effetto di mobilitazione ancora in atto compete l'aumento dell'indennità militare di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, l'aumento stesso è soppresso.

La maggiorazione del 15 per cento o del 20 per cento prevista dalle disposizioni vigenti sugli assegni di sede e sulla indennità di prima sistemazione del personale all'estero in relazione alla composizione della famiglia formerà oggetto di successivo provvedimento.

Nulla è innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennità o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento, non contemplati nei precedenti articoli e nei commi precedenti del presente articolo.

Art. 10.

Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni spetta una sola indennità mensile di carovita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il limite di cui all'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è elevato da L. 15.000 a L. 60.000.

La retribuzione da corrispondere in aggiunta alla pensione ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante.

Art. 11.

Al personale che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2300 mensili lorde per il personale sprovvisto di razione viveri in natura o di L. 1700 mensili lorde per il personale che ne fruisca o dei minori importi corrispondenti ad una mensilità lorda dello stipendio, o retribuzione, o paga, o salario, quale risulterà dopo l'applicazione del precedente articolo 1, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere le indicate somme di L. 2300 o L. 1700 o i cennati minori importi. Si prescinde dalla sopraindicata limitazione relativa all'importo della mensilità di stipendio, o retribuzione, o paga, o salario nei riguardi dei personali indicati nella lettera *a*) del precedente art. 7. Al personale che fruiva degli assegni indicati nel precedente art. 9, ora soppressi, con esenzione dalle ritenute erariali e che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 900 mensili netto è attribuito un assegno mensile netto ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicata somma di L. 900 netto. Gli assegni personali di cui sopra sono riassorbibili nei successivi aumenti che si verifichino per qualsiasi motivo nel trattamento economico previsto dagli articoli precedenti.

Nei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, ad eccezione dell'aumento temporaneo dell'indennità militare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, e annessa tabella.

Art. 12.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

b) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni; nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;

c) del personale che presta servizio alle dipendenze dei prefetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

d) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

e) del personale aggregato delle carceri;

f) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

g) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100;

h) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonchè degli incaricati provvisori;

i) del personale degli uffici del lavoro;

l) dei soldati, caporali e caporali maggiori del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime, particolarmente quando detto personale abbia altri cespiti derivanti da lavoro o sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere accordati alle Amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, numero 211.

Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso però il trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed altri assegni di carattere fondamentale e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

è elevato da L. 15.000 a L. 60.000.

La retribuzione da corrispondere in aggiunta alla pensione ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante.

Art. 11.

Al personale che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2300 mensili lorde per il personale sprovvisto di razione viveri in natura o di L. 1700 mensili lorde per il personale che ne fruisca o dei minori importi corrispondenti ad una mensilità lorda dello stipendio, o retribuzione, o paga, o salario, quale risulterà dopo l'applicazione del precedente articolo 1, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere le indicate somme di L. 2300 o L. 1700 o i cennati minori importi. Si prescinde dalla suindicata limitazione relativa all'importo della mensilità di stipendio, o retribuzione, o paga, o salario nei riguardi dei personali indicati nella lettera *a*) del precedente art. 7. Al personale che fruiva degli assegni indicati nel precedente art. 9, ora soppressi, con esenzione dalle ritenute erariali e che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 900 mensili nette è attribuito un assegno mensile netto ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicata somma di L. 900 nette. Gli assegni personali di cui sopra sono riassorbibili nei successivi aumenti che si verifichino per qualsiasi motivo nel trattamento economico previsto dagli articoli precedenti.

Nei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, ad eccezione dell'aumento temporaneo dell'indennità militare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, e annessa tabella.

Art. 12.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 13.

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico:

a) del personale non di ruolo — insegnante o non insegnante — delle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado;

nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;

c) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

d) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

e) del personale aggregato delle carceri;

f) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

g) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100;

h) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonchè degli incaricati provvisori;

i) del personale degli uffici del lavoro;

l) dei soldati, caporali e caporali maggiori del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime, particolarmente quando detto personale abbia altri cespiti derivanti da lavoro o sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere accordati alle Amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, numero 244.

Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso però il trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita risultante dall'applicazione del 2° comma del presente articolo e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, potrà eccedere del venti per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita del personale statale derivante dall'appli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cazione del presente decreto per il grado gerarchico al quale il personale degli Enti di cui al presente articolo può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente e alle funzioni esercitate.

A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sarà determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

L'ultimo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernente il trattamento economico del personale degli enti parastatali e di diritto pubblico, è sostituito, con effetto dal 16 febbraio 1945, dal seguente:

« In nessun caso il trattamento economico complessivo del personale di cui al precedente comma per effetto dei miglioramenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di L. 3000 lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato della indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sull'assegno di razione viveri e successivamente sull'aumento dell'integrazione temporanea, sull'integrazione temporanea, sull'aggiunta di famiglia ed, occorrendo, sullo stipendio, o paga, o retribuzione ».

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, è autorizzato, nei casi di riconosciuta necessità, a disporre direttamente od a mezzo dei prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni ».

Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci provinciali e comunali e delle anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

E' abrogato l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 16.

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commis- [illegible] dei funzionari civili

del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 32.000 annue lorde fino a lire 48.000;

del 50 per cento sulla quota eccedente le lire 48.000 annue lorde.

Nelle pensioni ed assegni aumentati ai sensi del precedente comma resta assorbita l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del presente articolo, le frazioni della pensione o dell'assegno annuo inferiori a L. 50 si arrotondano, per eccesso, a L. 50; l'importo annuo lordo della pensione o assegno risultante dall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

Art. 17.

Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 16, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe, o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Nelle stesse misure previste dal primo comma del precedente art. 16 sono elevate le pensioni tabellari dei militari di truppa relative a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, nonchè le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nei precedenti comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

L'importo annuo lordo delle pensioni e assegni di cui al primo e secondo comma va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

L'aumento della indennità una volta tanto in luogo di pensione previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, non spetta nei casi di cessazione dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, fatta eccezione per gli iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sarà determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

L'ultimo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernente il trattamento economico del personale degli enti parastatali e di diritto pubblico, è sostituito, con effetto dal 16 febbraio 1945, dal seguente:

« In nessun caso il trattamento economico complessivo del personale di cui al precedente comma per effetto dei miglioramenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di L. 3000 lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato della indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sull'assegno di razione viveri e successivamente sull'aumento dell'integrazione temporanea, sull'integrazione temporanea, sull'aggiunta di famiglia ed. occorrendo, sullo stipendio, o paga, o retribuzione ».

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, è autorizzato, nei casi di riconosciuta necessità, a disporre direttamente od a mezzo dei prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni ».

Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci provinciali e comunali e delle anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

E' abrogato l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 16.

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, sono aumentati:

del 100 per cento sulle prime lire 16.000 annue lorde;

del 90 per cento sulla quota eccedente le lire 16.000 annue lorde fino a lire 32.000;

[illegible] comma [illegible] l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del presente articolo, le frazioni della pensione o dell'assegno annuo inferiori a L. 50 si arrotondano, per eccesso, a L. 50; l'importo annuo lordo della pensione o assegno risultante dall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

Art. 17.

Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 16, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe, o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Nelle stesse misure previste dal primo comma del precedente art. 16 sono elevate le pensioni tabellari dei militari di truppa relative a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, nonchè le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nei precedenti comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

L'importo annuo lordo delle pensioni e assegni di cui al primo e secondo comma va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

L'aumento della indennità una volta tanto in luogo di pensione previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, non spetta nei casi di cessazione dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, fatta eccezione per gli iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i quali l'aumento suddetto continuerà temporaneamente a trovare applicazione.

Art. 18.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dal quinto

comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono elevati:

da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni ed assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti;

da L. 8400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilità.

Gli assegni di caroviveri, annessi alle pensioni tabellari, stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del citato decreto n. 41 e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del suddetto decreto n. 116, sono aumentati da L. 3000 a L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da L. 2400 a L. 3600 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

I limiti di pensione stabiliti per la concessione dell'assegno di caroviveri dal penultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono abrogati.

Relativamente al presente articolo ed ai precedenti articoli 16 e 17 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 19.

L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente:

« L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto ».

« L'assistenza è dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto ».

« Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennità di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende ».

« Tale contributo può essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

« Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente ».

Art. 20.

Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza dei pensionati civili e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 10 della

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

I benefici previsti per i pensionati dagli articoli 19 e 18 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 729.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici finanziari di Isernia, Venafro e Piedimonte d'Alife.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, relativo alla ricostituzione della provincia di Caserta;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 22, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte e degli uffici del registro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Capriati al Volturno, Cerriano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica e Pratella appartenenti, attualmente, alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isernia (Campobasso) e a quella dell'Ufficio del registro di Venafro (Campobasso) sono aggregati alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte e a quello dell'Ufficio del registro di Piedimonte d'Alife

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti;

da L. 8400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilità.

Gli assegni di caroviveri, annessi alle pensioni tabellari, stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del citato decreto n. 41 e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del suddetto decreto n. 116, sono aumentati da L. 3600 a L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da L. 2400 a L. 3600 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

I limiti di pensione stabiliti per la concessione dell'assegno di caroviveri dal penultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono abrogati.

Relativamente al presente articolo ed ai precedenti articoli 16 e 17 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 19.

L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente:

« L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto ».

« L'assistenza è dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto ».

« Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennità di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende ».

« Tale contributo può essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

« Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente ».

Art. 20.

Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza dei pensionati civili e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591, è ripartito in parti uguali fra l'Amministrazione ed il dipendente.

Art. 21.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

I benefici previsti per i pensionati dagli articoli 16 e 18 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 52. — FRONZA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 723.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici finanziari di Isernia, Venafro e Piedimonte d'Alife.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, relativo alla ricostituzione della provincia di Caserta;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 22, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte e degli uffici del registro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Capriati al Volturno, Cerriano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica e Pratella appartenenti, attualmente, alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isernia (Campobasso) e a quella dell'Ufficio del registro di Venafro (Campobasso) sono aggregati alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte e a quella dell'Ufficio del registro di Piedimonte d'Alife (Caserta).

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 724.

Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623, contenente norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 595, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, contenente modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche per il personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' temporaneamente istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per la finanza straordinaria.

Sono ad essa assegnati i servizi dell'avocazione dei profitti di regime e di confisca dei beni, quelli relativi di ruolo da assumere a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, fino al numero massimo che sarà fissato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale comandato e quello non di ruolo potrà essere assegnato anche alle Intendenze di finanza ed agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 2.

Il numero dei posti di cui alla tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, riguardante il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze è aumentata come segue:

direttore generale (grado 4° del gruppo A) 1 posto;
ispettore generale (grado 5° del gruppo A) 1 posto.

Art. 3.

La Direzione generale di cui all'art. 1 sarà soppressa dalla data che verrà stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per le finanze.

Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui all'art. 2. I funzionari che per effetto dell'anzidetta soppressione risultino in eccedenza ai posti di organico, saranno considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 725.

Erezione in ente morale della fondazione « Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana », con sede in Niscemi (Caltanissetta) ed approvazione del relativo statuto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOMMARIVA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 721.

Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623, contenente norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, contenente modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche per il personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' temporaneamente istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per la finanza straordinaria.

Sono ad essa assegnati i servizi dell'avocazione dei profitti di regime e di confisca dei beni, quelli relativi alla imposizione straordinaria sui profitti di guerra, nonchè quelli inerenti ad ogni altro tributo straordinario in materia di imposizione diretta.

Alle relative esigenze si provvede con personale del Ministero, con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali, nella posizione di comando, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, e con personale non concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale comandato e quello non di ruolo potrà essere assegnato anche alle Intendenze di finanza ed agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 2.

Il numero dei posti di cui alla tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, riguardante il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze è aumentato come segue:

direttore generale (grado 4° del gruppo A) 1 posto;
ispettore generale (grado 5° del gruppo A) 1 posto.

Art. 3.

La Direzione generale di cui all'art. 1 sarà soppressa dalla data che verrà stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per le finanze.

Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui all'art. 2. I funzionari che per effetto dell'anzidetta soppressione risultino in eccedenza ai posti di organico, saranno considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOMMARIVA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 725.

Erezione in ente morale della fondazione «Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana», con sede in Niscemi (Caltanissetta) ed approvazione del relativo statuto.

N. 725. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana», con sede in Niscemi (provincia di Caltanissetta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 726.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri ed approvazione del relativo statuto.

N. 726. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1945.

Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 agosto 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

Distretto di RECANATI

1) Montefano
2) Montelupone
3) Porto Recanati
4) Potenza Picena
5) Recanati.

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di MACERATA

1) Apiro
2) Cingoli

Distretto di SAN SEVERINO

1) Esanatoglia
2) Gagliole
3) Matelica
4) San Severino Marche

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di TOLENTINO

1) Belforte del Chienti
2) Caldarola
3) Camporotondo di Fiastrone
4) Colmurano
5) Tolentino
6) Urbisaglia

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di SAN GINESIO

1) Cessapalombo
2) Gualdo
3) Loro Piceno
4) Monte San Martino
5) Penna San Giovanni
6) Ripe San Ginesio
7) San Ginesio
8) Sant'Angelo in Pontano
9) Sarnano

Distretto di CAMERINO

1) Camerino
2) Castelraimondo
3) Fiuminata
4) Muccia
5) Pioraco
6) Sefro
7) Serrapetrona
8) Serravalle di Chienti

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di CAMERINO

1) Acquacanina
2) Bolognola
3) Castelsantangelo
4) Fiastra
5) Fiordimonte
6) Monte Cavallo
7) Pievebovigliana
8) Pieve Torina
9) Ussita
10) Visso

Roma, addì 7 agosto 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Commercial Union Assurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGNIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1945.

Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 agosto 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1946)

Distretto di MACERATA

1) Appignano
2) Civitanova Marche
3) Corridonia
4) Macerata
5) Mogliano
6) Montecassiano
7) Montecosaro
8) Monte San Giusto
9) Morrovalle
10) Petriolo
11) Pollenza
12) Treia

(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di MACERATA

1) Apiro
2) Cingoli

Distretto di SAN SEVERINO

1) Esanatoglia
2) Gagliole
3) Matelica
4) San Severino Marche

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di TOLENTINO

1) Belforte del Chienti
2) Caldarola
3) Camporotondo di Fiastrone
4) Colmurano
5) Tolentino
6) Urbisaglia

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di SAN GINESIO

1) Cessapalombo
2) Gualdo
3) Loro Piceno
4) Monte San Martino
5) Penna San Giovanni
6) Ripe San Ginesio
7) San Ginesio
8) Sant'Angelo in Pontano
9) Sarnano

Distretto di CAMERINO

1) Camerino
2) Castelraimondo
3) Fiuminata
4) Muccia
5) Pioraco
6) Sefro
7) Serrapetrona
8) Serravalle di Chienti

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di CAMERINO

1) Acquacanina
2) Bolognola
3) Castelsantangelo
4) Fiastra
5) Fiordimonte
6) Monte Cavallo
7) Pievebovigliana
8) Pieve Torina
9) Ussita
10) Visso

Roma, addì 7 agosto 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2078)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Commercial Union Assurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Commercial Union Assurance Company, Limited», con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1106;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Commercial Union Assurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio in data 29 gennaio 1945, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria della Cassa predetta;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mazzotti è nominato presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del pre-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 novembre 1945, relativo alla costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, ove è detto il nominativo del consigliere di amministrazione *Nisi dott. rag. Bruno* deve dire: *Nori dott. rag. Nerio.*

(2089)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-II, serie 22, n. 450, di L. 10.000; serie 35, n. 41, di L. 20.000, e del buono del Tesoro novennale 4 % 1951-II, serie *A* 10, n. 11, di L. 40.000, intestati a Falica Maria fu Filippo, moglie di Fiore Giuseppe, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Palermo, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della titolare.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: Conti

(1561)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39160 — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Spadione Fidia di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10610 — Data: 15 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Canestri Trotti Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vasile Francesco fu Santo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. A — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Commercial Union Assurance Company, Limited», con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio in data 29 gennaio 1945, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria della Cassa predetta;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mazzotti è nominato presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2098)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 novembre 1945, relativo alla costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, ove è detto il nominativo del consigliere di amministrazione *Aisi dott. rag. Bruno* deve dire: *Nisi dott. rag. Nello*.

(2099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-II, serie 22, n. 130, di L. 10.000; serie 24, n. 41, di L. 20.500, e del buono del Tesoro novennale 5 % 1951-II, serie A 10, n. 11, di L. 50.000, intestati a Fulica Maria fu Filippo, moglie di Fiore Giuseppe, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Palermo, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della titolare.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: COSTI

(1501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29169 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Spallone Fidia di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16610 — Data: 15 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Canestri Proti Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vasile Francesco fu Santo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. *A* — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Fugazza Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 mod. *A* — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Notte Benedetto fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 mod. A — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Borgognone Tomaso fu Bruno — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 mod. A — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Insetti Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 257.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 mod. A — Data: 24 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Buonocore Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 350,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 30 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Calanna Santa e Caponetto Antonino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lanzafame Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % serie I, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Manganaro Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % serie I, al portatore 2 — Capitale: L. 10,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 6 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Sapitelli Oreste di Sabatino — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. A — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Garofalo Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 88,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 18, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 25.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	477603	Canonicati 1° e 3° del Rosario nella Cattedrale di Gallese (Roma)	3,50
Id.	296294	Beneficio Corale Pepe nella Cattedrale di Civita Castellana (Roma)	112 —
Id.	227469	Canonicato, 5° di 1ª erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	611925	Bertolini Camilla di Stefano	1.169 —
Id.	430398	Cavalla Anna Maria fu Giuseppe, dom. a Santena (Torino)	350 —
Id.	384534	Lovvy Laura di Gottlieb, dom. a Torino	1.673 —
Id.	49803	Palumbo Melchiorre fu Antonio, dom. a Napoli	3,50
Id.	324376	Congregazione di carità di Novi di Modena rappresentata dal suo presidente pro-tempore	73,50
Id.	403104	Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Dimiro Carmine, dom. in Furnazzano (Campobasso)	52,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Insetti Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 357.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 mod. *A* — Data: 24 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Buonocore Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 350,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 30 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Calanna Santa e Caponetto Antonino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lanzafame Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % serie *I*, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Sgattelli Oreste di Sabatino — Titoli del Debito pubblico: quietanze mattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. *A* — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Garofalo Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 262,50.

A termini dell'art. 239 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il direttore generale: Conti

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 8

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita nominale di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	477663	Canonicati 1° e 3° del Rosario nella Cattedrale di Gallese (Roma)	Lire 3,50
Id.	296294	Beneficio Corale Pope nella Cattedrale di Civita Castellana (Roma)	112 —
Id.	227409	Canonicato, 5° di I erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	611925	Bartolini Camilla di Stefano	1.169 —
Id.	430398	Cavalla Anna Maria fu Giuseppe, dom. a Santena (Torino)	350 —
Id.	384534	Lovvy Laura di Gottlieb, dom. a Torino	1.673 —
Id.	49803	Palumbo Melchiorre fu Antonio, dom. a Napoli	3,50
Id.	321376	Congregazione di carità di Novi di Modena rappresentata dal suo presidente pro-tempore	73,50
Id.	463204	Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Dinito Carmine, dom. in Furnazzano (Campobasso)	52,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 12 novembre 1945

(2086)

Il direttore generale: Conti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5%	107318	Carpi Pancari Rosina di Filippo, moglie di Terranova Turlato Giovanni di Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	3000 —
Id.	109394	Leoni Ambretta fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Volterra Gilda fu Gustavo, ved. Leoni, dom. a Firenze	170 —
Id.	167507	Maragliano Rosa di Antonino, moglie di Grillo Angelo, dom. a Licata (Agrigento), vincolata	660 —
Id.	13947	Urso Angelina fu Giuseppe, nubile, interdetta sotto la tutela di Navarra Carlo, dom. in Licata (Girgenti)	0,660 —
Id.	31628	Urso Angela fu Giuseppe, ecc. come sopra	060 —
Cons. 3,50 % (1906)	852818	Ferrara Elisa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli	140 —
Id.	313337	Conforti Evelina di Alessandro, nubile, dom. in Firenze, vincolata	250 —
Pr. Red. 3,50 %	250834	Asilo infantile di Mazara del Vallo (Trapani)	70 —
Id.	464618	Russo Angela di Gaetano, moglie di Falcone Raffaele, dom. a Littoria, vincolata	458,50
Id.	299026	De Benedictis Carmela di Antonio, moglie di Chironna Giuseppe, dom. ad Altamura (Taranto)	269,50
Id.	162359	Panena Giulia di Giovanni, moglie di Crescenzo Eugenio, dom. a Napoli	1120 —
Id.	236925	Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta)	175 —
Id.	151921	Palermo Pulera Eleonora fu Benedetto, moglie di Rosario Granozzi, dom. a Partanna (Trapani), vincolata	1816,50
Rend. 5%	114265	Martini Benedetta di Angelantonio, dom. a Frosinone, vincolata	2500 —
Id.	138279 Per la proprietà	Luciani Antonio di Francesco, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arena Laura fu Guglielmo, ved. Luciani	1250 —

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	107318	Caspi Pancari Rosina di Filippo, moglie di Terranova Tarlato Giovanni di Giovanbattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	8000 —
Id.	109394	Leoni Ambretta fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Volterra Gilda fu Gustavo, ved. Leoni, dom. a Firenze	170 —
Id.	107507	Maragliano Rosa di Antonino, moglie di Grillo Angelo, dom. a Licata (Agrigento), vincolata	600 —
Id.	13947	Urso Angelina fu Giuseppe, nubile, interdetta sotto la tutela di Navarra Carlo, dom. in Licata (Girgenti)	10,000 —
Id.	31628	Urso Angela fu Giuseppe, ecc. come sopra	600 —
Cons. 3,50 % (1906)	853818	Ferrara Elisa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli	140 —
Id.	313437	Conforti Evelina di Alessandro, nubile, dom. in Firenze, vincolata	250 —
Pr. Red. 3,50 %	256834	Asilo infantile di Mazara del Vallo (Trapani)	70 —
Id.	404618	Russo Angela di Gaetano, moglie di Falcone Raffaele, dom. a Littoria, vincolata	358,50
Id.	299326	De Benedictis Carmela di Antonio, moglie di Chironna Giuseppe, dom. ad Altamura (Taranto)	269,50
Id.	402959	Panetta Giulia di Giovanni, moglie di Crescenzo Eugenio, dom. a Napoli	1120 —
Id.	236925	Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta)	175 —
Id.	154921	Palermo Patera Eleonora fu Benedetto, moglie di Rosario Granozzi, dom. a Partanna (Trapani) vincolata	1816,50
Rend. 5 %	114265	Martini Benedetta di Angelantonio, dom. a Frosinone, vincolata	2500 —
Id.	138279 Per la proprietà e usufrutto	Luciani Antonio di Francesco, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arena Laura fu Guglielmo, ved. Luciani	1250 —
Id.	138280 Come sopra	Guglielmo Leone fu Ruggero, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	1250 —
Id.	167696	Fondazione Unione Militare per il 12º Corpo di armata sede in Palermo	3280 —
Id.	194443	Ferrone Mario fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco, ved. Ferrone, dom. a Capua (Napoli)	600 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	6963	Cassa scolastica del Regio liceo «Torquato Tasso» di Salerno	430 —
Id.	6964	Come sopra	25 —
Id.	6969	Come sopra	1300 —
Id.	6976	Come sopra	300 —
Id.	6977	Come sopra	670 —
Id.	6978	Come sopra	75 —
Id.	6980	Come sopra	50 —
Id.	6971	Cassa scolastica del Regio liceo «Tasso» di Salerno . .	700 —
Id.	123828	Cassa scolastica del Regio liceo «T. Tasso» di Salerno .	250 —
Id.	141227	Pallocchi Liliana fu Quirino, minore sotto la patria potestà della madre Belenchia Stella, ved. Pallocchi, dom. a Roma	700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il direttore generale: Corti

(1554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1945 - N. 248

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3.50 % 1965	105,10
Id. 3.50 % 1902	96,50
Id. 3 % lordo	87,10
Id. 5 % 1935	99 —
Redimibile 3.50 % 1934	98 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1945 - N. 249

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3.50 % 1965	105,075
Id. 3.50 % 1902	96 —
Id. 3 % lordo	88,15
Id. 5 % 1935	98,925
Redimibile 3.50 % 1934	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del debito	della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	6963	Cassa scolastica del Regio liceo « Torquato Tasso » di Salerno	430 —
Id.	6964	Come sopra	25 —
Id.	6969	Come sopra	1200 —
Id.	6976	Come sopra	300 —
Id.	6977	Come sopra	670 —
Id.	6978	Come sopra	75 —
Id.	6980	Come sopra	20 —
Id.	6971	Cassa scolastica del Regio liceo « Tasso » di Salerno . .	700 —
Id.	123828	Cassa scolastica del Regio liceo « T. Tasso » di Salerno .	280 —
Id.	141227	Pallocchi Liliana fu Quirino, minore sotto la patria potestà della madre Belenchia Stella, ved. Pallocchi, dom. a Roma	700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il direttore generale: COSTI

(1554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1945 - N. 248

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3.50 % 1906	105,10
Id. 3.50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	99 —
Redimibile 3.50 % 1934	92 —
Id. 5 % 1936	98,625
Obbligaz. Venezie 3.50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949) . . .	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950) . . .	98,375
Id. 5 % (15 settembre 1950) . .	98,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,45
Id. 4 % (15 settembre 1951) . . .	91,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . .	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) . .	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1945 - N. 249

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3.50 % 1906	105,075
Id. 3.50 % 1902	99 —
Id. 3 % lordo	88,15
Id. 5 % 1935	98,925
Redimibile 3.50 % 1934	91,875
Id. 5 % 1936	98,70
Obbligaz. Venezie 3.50 %	97,175
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,30
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . .	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . . .	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) . . .	99 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1945.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2160)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI MODENA.

Facoltà di giurisprudenza:

Economia politica.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica dermosifilopatica.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Botanica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333, è stato escluso dalla esecutorietà nelle provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 7 agosto 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 333.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nel territorio dell'Italia liberata.

(2115)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 27 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-235 51-554

14071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 600; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo . il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2 % per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.60 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola», con sede in Sassari . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Entrata in vigore del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Roma . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 30 dicembre 1941 e 13 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana «Films Paramount», con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione «Bevington Vaizey and Foster, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 29 settembre 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita Ikonia, con sede in Milano . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Revoca del decreto 25 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo «Werner Fratelli», con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Revoca dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 1872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 27 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 6
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1945.
Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola», con sede in Sassari . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.
Entrata in vigore del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Roma . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.
Revoca dei decreti interministeriali 30 dicembre 1941 e 13 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana «Films Paramount», con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.
Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione «Bevington Vaizey and Foster, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro. Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.
Revoca del decreto interministeriale 16 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Alliance Assurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.
Revoca del decreto interministeriale 29 settembre 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita Ikonta, con sede in Milano . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.
Revoca del decreto 25 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo «Werner Fratelli», con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.
Revoca dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.
Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 1872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, riguardante i prezzi dei pneumatici per bicicletta e per furgoncini . . . . . Pag. 1873

Riassunto del provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945 riguardante i prezzi delle tariffe di pubblici servizi . . . . . Pag. 1873

Riassunto del provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, riguardante il prezzo della pirite e il prezzo del perfosfato . . . . . Pag. 1874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1874

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 14 dal 16 al 31 luglio 1945 . . . . . Pag. 1875

Ministero della pubblica istruzione:

Revoca di trasferimento di professori universitari. Pag. 1880

Diffide per smarrimento di diploma di laurea. Pag. 1880

Ministero del tesoro:

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita . . . . . Pag. 1881

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1881

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1882

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1883

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1884

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1884

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 27 NOVEMBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Novembre 1945 (Fascicolo n. 3).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio u. s., numero 57, col quale, in relazione all'attività giornalistica in favore del fascismo svolto durante la guerra dal giornale « L'Isola » di Sassari, veniva nominato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari, il dott. Ettore Pino, vice intendente di finanza;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'incarico attribuito al dott. Ettore Pino, per agevolargli lo svolgimento dei compiti di pubblico funzionario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Sassari.

Roma, addì 15 novembre 1945

PARRI

(2977)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Entrata in vigore del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Mentana, Monterotondo del distretto delle imposte di Roma, Colleferro (sezione Colleferro) del distretto delle imposte di Segni, Guidonia-Montecelio (sezione Marco Simone) del distretto delle imposte di Tivoli, tutti appartenenti alla provincia di Roma;

Decreta:

Il nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1946 per i comuni di Mentana, Monterotondo del distretto delle imposte di Roma, Colleferro (sezione Colleferro) del distretto delle imposte di Segni, Guidonia-Montecelio (sezione Marco Simone) del distretto delle imposte di Tivoli, tutti appartenenti alla provincia di Roma.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2978)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 30 dicembre 1941 e 13 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Revoca di trasferimento di professori universitari. Pag. 1880
Diffide per smarrimento di diploma di laurea. Pag. 1880
Ministero del tesoro:
Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita . . . . . Pag. 1881
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1881
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1882
Modifiche dei cambi dei titoli . . . . . Pag. 1883
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1884

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1884

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 27 NOVEMBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Novembre 1945 (Fascicolo n. 3).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio u. s., numero 57, col quale, in relazione all'attività giornalistica in favore del fascismo svolto durante la guerra dal giornale « L'Isola » di Sassari, veniva nominato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari, il dott. Ettore Pino, vice-intendente di finanza;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'incarico attribuito al dott. Ettore Pino, per agevolargli lo svolgimento dei compiti di pubblico funzionario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ubaldo Nieddu è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari, in sostituzione del dott. Ettore Pino.

Il dott. Ubaldo Nieddu eserciterà i medesimi poteri già attribuiti al dott. Ettore Pino, col precitato decreto presidenziale del 30 aprile 1945.

Roma, addì 15 novembre 1945

PARRI

(2977)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Entrata in vigore del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1932, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Mentana, Monterotondo del distretto delle imposte di Roma, Colleferro (sezione Colleferro) del distretto delle imposte di Segni, Guidonia-Montecelio (sezione Marco Simone) del distretto delle imposte di Tivoli, tutti appartenenti alla provincia di Roma;

Decreta:

Il nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1946 per i comuni di Mentana, Monterotondo del distretto delle imposte di Roma, Colleferro (sezione Colleferro) del distretto delle imposte di Segni, Guidonia-Montecelio (sezione Marco Simone) del distretto delle imposte di Tivoli, tutti appartenenti alla provincia di Roma.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2928)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 30 dicembre 1941 e 15 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1941, con il quale la Società anonima italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1940, n. 756;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il successivo decreto interministeriale 13 maggio 1942, con cui la società anzidetta è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti di cui sopra e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere liberamente le sue operazioni;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 20 settembre 1941 e 13 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che a norma del 2° comma dell'articolo 3 della predetta legge 17 luglio 1942, n. 1100, dovranno riprendere l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2966)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Revington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Revington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Revington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 16 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited » con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2948)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 29 settembre 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 settembre 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti di cui sopra e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere liberamente le sue operazioni;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 30 settembre 1941 e 13 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che a norma del 2° comma dell'articolo 3 della predetta legge 17 luglio 1942, n. 1100, dovranno riprendere l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2966)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Revington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Revington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Revington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2947)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 16 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited » con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited » con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2948)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 29 settembre 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 settembre 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 29 settembre 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

anni London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2945)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita Ikonta, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita Ikonta (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, corso Italia n. 8, con la nomina a sequestratario dell'avv. Piero Valtolina il quale ha dichiarato di non poter accettare l'incarico;

Ritenuto che occorre sostituire il predetto avv. Piero Valtolina con altra persona nell'incarico stesso;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita Ikonta (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, l'ing. Belloni Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2962)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Revoca del decreto 25 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, via Brigli n. 5, a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 25 ottobre 1945, n. 1569/171 della Regia prefettura di Milano e 10 ottobre 1945, n. 17785, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro in quanto i titolari della suindicata società sono cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Revoca dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929 e modificato con propri decreti 18 agosto 1938, 23 dicembre 1940 e 2 luglio 1941;

Decreta:

Il rag. Domenico De Riis è revocato dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929 e modificato con propri decreti 18 agosto 1938, 23 dicembre 1940 e 2 luglio 1941;

Decreta:

Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

(2065) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita Ikonta, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita Ikonta (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, corso Italia n. 8, con la nomina a sequestratario dell'avv. Piero Valtolina il quale ha dichiarato di non poter accettare l'incarico;

Ritenuto che occorre sostituire il predetto avv. Piero Valtolina con altra persona nell'incarico stesso;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita Ikonta (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, l'ing. Belloni Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

(2082) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Revoca del decreto 25 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, via Brigi n. 5, a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 25 ottobre 1945, n. 1569/171 della Regia prefettura di Milano e 10 ottobre 1945, n. 17785, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro in quanto i titolari della suindicata società sono cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 agosto 1945 con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1945

(2068) *Il Ministro*: Ricci

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929 e modificato con propri decreti 18 agosto 1938, 23 dicembre 1940 e 2 luglio 1941;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è revocato dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(2094)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929 e modificato con propri decreti 18 agosto 1938, 23 dicembre 1940 e 2 luglio 1941;

Decreta:

Il dott. ing. Imbriani Longo è nominato direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(2095)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, riguardante i prezzi dei pneumatici per biciclette e per furgoncini.

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, ha stabilito i prezzi di vendita al pubblico che, in conformità delle autorizzazioni concesse ai produttori, sono stati consentiti fino a diversa disposizione:

a) *pneumatici per biciclette:*

coperture tipo normale e unificate:		
misura 24-26 pollici	L. 303	ciascuna
misura 28 pollici	» 313	»
camere d'aria normali senza valvola misura unificate, 24-26-28 pollici	» 75	»

b) *pneumatici per furgoncini a pedale e ciclomotori:*

coperture tipo normale a cerchietti misura 26 x 1 3/4 pollici	» 539	»
coperture tipo rinforzato a cerchietti misura 26 x 1 3/4 pollici	» 570	»
camere d'aria normali senza valvola misura 26 x 1 3/4 pollici	» 101	»
camere d'aria rinforzate senza valvola misura 26 x 1 3/4 pollici	» 183	»

Nelle provincie dell'Italia centro-meridionale è consentita una maggiorazione di L. 50 per ogni copertura e di L. 20 per ogni camera d'aria per rimborso delle spese di trasporto dall'origine fino ai depositi di distribuzione delle case fabbricanti.

I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a consentire, nei limiti strettamente indispensabili, un'ulteriore maggiorazione nelle spese di trasporto per le vendite nei centri in cui non esista un deposito delle case produttrici.

(2981)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945 riguardante i prezzi delle tariffe di pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945, ha disposto quanto appresso:

I. — TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società per l'industria e l'elettricità «Terni»* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° agosto 1945-31 luglio 1946, salvo proroga.

b) *La Società Ofantina Lucana di elettricità* - Napoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 275 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo che assorbe quello del 107 % precedentemente autorizzato, si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Impresa per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

d) *L'Impresa Salernitana di elettricità* - Salerno è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Impresa per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

e) *La Società Selt-Valdarno* - Firenze è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *La Società elettrica Maremmana* - Firenze è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

g) *La Società forze idrauliche dell'Appennino centrale* - Pistoia è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

h) *La Società Casaria di elettricità di Tocco Casauria* (Pescara) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello autorizzato con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1945, salvo proroga.

i) *L'Impresa elettrica Sabino Visconti di Scafati* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto al prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 15 del 12 maggio 1945 sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Impresa per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

l) *La Società elettrica dell'Alto Savio* - Rimini è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 275 % sui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, riguardante i prezzi dei pneumatici per biciclette e per furgoncini.

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, ha stabilito i prezzi di vendita al pubblico che, in conformità delle autorizzazioni concesse ai produttori, sono stati consentiti fino a diversa disposizione:

a) *pneumatici per biciclette:*

coperture tipo normale e unificato:		
misura 26/26 pollici	L. 393	ciascuna
misura 28 pollici	» 313	»
camere d'aria normali senza valvola misure unificate, 24-26-28 pollici .	» 79	»

b) *pneumatici per furgoncini a pedale e ciclomotori:*

copertura tipo normale a cerchietti misura 26 x 1 3/4 pollici	» 520	»
copertura tipo rinforzato a cerchietti misura 26 x 1 3/4 pollici	» 570	»
camere d'aria normali senza valvola misura 26 x 1 3/4 pollici	» 101	»
camere d'aria rinforzate senza valvola misura 26 x 1 3/4 pollici	» 183	»

Nelle provincie dell'Italia centro-meridionale è consentita una maggiorazione di L. 50 per ogni copertura e di L. 20 per ogni camera d'aria per rimborso delle spese di trasporto dall'origine fino ai depositi di distribuzione delle case fabbricanti.

I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a consentire, nei limiti strettamente indispensabili, un'ulteriore maggiorazione nelle spese di trasporto per le vendite nei centri in cui non esista un deposito delle case produttrici.

(2081)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945 riguardante i prezzi delle tariffe di pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945, ha disposto quanto appresso:

I. — TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società per l'industria e l'elettricità «Terni»* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° agosto 1945-31 luglio 1946, salvo proroga.

b) *La Società Ofantina Lucana di elettricità* - Napoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 275 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

c) *L'Impresa elettrica ing. Coccoli di Castellabate* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato sulle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

d) *L'Impresa Salernitana di elettricità* - Salerno è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

e) *La Società Sett-Valdarno* - Firenze è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *La Società elettrica Maremmana* - Firenze è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

g) *La Società forze idrauliche dell'Appennino centrale* - Pistoia è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

h) *La Società Casauria di elettricità di Tocco Casauria* (Pescara) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello autorizzato con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1945, salvo proroga.

i) *L'Impresa elettrica Sabino Visconti di Scafati* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 15 del 12 maggio 1945 sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Impresa per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

l) *La Società elettrica dell'Alto Savio* - Rimini è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 275 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato sulle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

m) *L'Impresa elettrica F.lli Giordano & C. di Frosolone* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo tem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

raneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *La S. A. Elettrica del Verrino Agnone* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

c) *La S. A. per impianti elettrici di Salcito* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo 1° agosto 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

II. — TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

a) *Il Consorzio Barbuta* - Roma è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione e altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dal Consorzio per il periodo 1° agosto 1945-31 luglio 1946, salvo proroga.

b) *L'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese* - Bari è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 10 del 27 marzo 1945, si applica ai prezzi di vendita dell'acqua, ai canoni di manutenzione degli impianti e dei contatori, ai canoni per manutenzione degli allacciamenti; alle reti di fognature e all'addizionale ai prezzi dell'acqua per la gestione fognature in vigore al 31 dicembre 1942 mentre ne sono esclusi i diritti fissi di garanzia e nolo contatori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il periodo 1° settembre 1945-31 agosto 1946, salvo proroga.

c) *La ditta Vincenzo Giudice* « *Acque del Caforo* » *Paternò* (Catania) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 270 % sui prezzi di vendita dell'acqua, bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto comunale di Montecatini Terme* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'acqua, bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per il nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il canone del corrente anno, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto comunale di Cutigliano* (Pistoia) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui [illegible]

III. — TARIFFE DEL GAS

a) *La Società italiana gas Esercizio Toscana gas* è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 8,60 al mc. per la vendita del gas in Firenze, per il periodo 1° luglio-31 agosto 1945.

Rimangono inalterati i diritti fissi per nolo contatore.

(2087)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, riguardante il prezzo della pirite e il prezzo del perfosfato.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, ha disposto quanto appresso:

I. — PREZZO DELLE PIRITI

I prezzi massimi di vendita delle piriti franco vagone partenza miniera sono stabiliti come segue:

a) piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura . . . . L. 1000 a tonn.

b) piriti destinate ad altri usi . . . . . . » 1500 »

Per il rilievo delle ceneri di piriti, i produttori di piriti dovranno corrispondere ai compratori un compenso di L. 100 per tonnellata di ceneri.

II. — PERFOSFATO MINERALE

I prezzi del perfosfato minerale per le vendite dal produttore restano immutati sulla base di L. 35 per unità di anidride fosforica in esso contenuta per merce insaccata franco fabbrica, resa su mezzo di trasporto, escluso il costo dell'imballaggio, come stabilito con circolare n. 9 del 20 marzo corrente anno.

Le altre disposizioni contenute nella predetta circolare per la distribuzione del perfosfato vengono sostituite come appresso:

I prezzi di vendita al consumo sono fissati localmente dai Comitati provinciali, aggiungendo al prezzo di vendita del produttore le seguenti maggiorazioni:

a) imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % per i vari passaggi;

b) la spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione ai magazzini di vendita;

c) il calo delle sfrido della merce in ragione del 2 % del prezzo del perfosfato comprensivo della maggiorazione di cui ai paragrafi precedenti;

d) compenso massimo di L. 15 al q.le di perfosfato per gli Enti distributori centrali (Federazione dei Consorzi agrari o Associazioni di categoria) e di L. 30 al q.le per i distributori della Provincia (Consorzi agrari, Cooperative, ecc.).

(2083)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Il preavviso riguardante il sorteggio delle obbligazioni 6 %, 6 % Telefonica e 5,50 % Società Edison — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 corrente n. 137, alla pag. 1818, prima colonna — da effettuarsi il 1° dicembre p. v. è stato erroneamente posto con l'intestazione « *Consorzio di credito per le opere pubbliche* », e pertanto s'intende rettificato nel modo seguente:

ISTITUTO DI CREDITO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1076

emesse dall'Impresa per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *La S. A. Elettrica del Verrino Agnone* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

c) *La S. A. per impianti elettrici di Salcito* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Impresa per il periodo 1° agosto 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

II — TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

a) *Il Consorzio Barbuta* - Roma è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione e altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dal Consorzio per il periodo 1° agosto 1945-31 luglio 1946, salvo proroga.

b) *L'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese* - Bari è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 16 del 27 marzo 1945, si applica ai prezzi di vendita dell'acqua, ai canoni di manutenzione degli impianti e dei contatori, ai canoni per manutenzione degli allacciamenti alle reti di fognature e all'addizionale ai prezzi dell'acqua per la gestione fognature in vigore al 31 dicembre 1942, mentre ne sono esclusi i diritti fissi di garanzia e nolo contatori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il periodo 1° settembre 1945-31 agosto 1946, salvo proroga.

c) *La ditta Vincenzo Giudice* « *Acque del Cafaro* » *Paternò* (Catania) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 370 % sui prezzi di vendita dell'acqua, bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto comunale di Montecatini Terme* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'acqua, bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per il nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il canone del corrente anno, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto comunale di Cutigliano* (Pistoia) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100 % sui canoni ordinari e del 200 % sulle eccedenze, rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto sul prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il canone del corrente anno, salvo proroga.

(2087)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, riguardante il prezzo della pirite e il prezzo del perfosfato.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, ha disposto quanto appresso:

I — PREZZO DELLE PIRITI

I prezzi massimi di vendita delle piriti franco vagone partenza miniera sono stabiliti come segue:

a) piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura . . . . L. 1600 a tonn.

b) piriti destinate ad altri usi . . . . . . » 1500 »

Per il rilievo delle scorie di piriti, i produttori di pirite dovranno corrispondere ai compratori un compenso di L. 100 per tonnellata di ceneri.

II — PERFOSFATO MINERALE

I prezzi del perfosfato minerale per le vendite dai produttori restano immutati sulla base di L. 25 per unità di anidride fosforica in esso contenuta per merce insaccata franco fabbrica, reso su mezzo di trasporto, escluso il costo dell'imballaggio, come stabilito con circolare n. 5 del 20 marzo corrente anno.

Le altre disposizioni contenute nella predetta circolare per la distribuzione del perfosfato vengono sostituite come appresso:

I prezzi di vendita al consumo sono fissati localmente dai Comitati provinciali, aggiungendo ai prezzi di vendita del produttore le seguenti maggiorazioni:

a) imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % per i vari passaggi;

b) la spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione ai magazzini di vendita;

c) il calo dello sfrido della merce in ragione del 2 % del prezzo del perfosfato comprensivo della maggiorazione di cui ai paragrafi precedenti;

d) compenso massimo di L. 15 al q.le di perfosfato per gli Enti distributori centrali (Federazione dei Consorzi agrari o Associazioni di categoria) e di L. 30 al q.le per i distributori della Provincia (Consorzi agrari, Cooperative, ecc.).

(2083)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Il preavviso riguardante il sorteggio delle obbligazioni 6 %, s.o. Telefonica e 5,50 % Società Edison — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 corrente n. 137, alla pag. 1818, prima colonna — da effettuarsi il 1° dicembre p. v. è stato erroneamente posto con l'intestazione « *Consorzio di credito per le opere pubbliche* », e pertanto s'intende rettificato nel modo seguente:

ISTITUTO DI CREDITO
PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA'

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª *emissione*), *obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica »* (1ª, 2ª e 3ª *emissione*), *ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison »*.

(2092)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 14
dal 16 al 31 luglio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Palo	B	—	1
Id.	Santeramo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	1	1
Cagliari	Dolianova	B	—	1
Id.	Nurminis	O	—	3
Id.	San Gavino Monreale	O	—	1
Id.	Serdiana	B	—	1
Catania	Ramacca	B	—	1
Catanzaro	Curinga	O	—	1
Id.	Briatico	B	—	1
Id.	Petrizzi	O	—	2
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	O	1	3
Id.	Torremaggiore	Cap	2	—
Id.	Roseto Valfortore	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	1	—
Id.	Serracapriola	O	1	—
Frosinone	Trevigliano	B	1	—
Id.	Castelliri	O	—	2
L'Aquila	l'Aquila	O	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	—	1
Milano	Rescaldina	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	—	1
Nuoro	Orotelli	C	—	1
Roma	Manziana	Cap	1	—
Salerno	Bellosguardo	B	—	1
Id.	San Gregorio Magno	O	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	B	—	1
Id.	Battipaglia	A	—	1
Sassari	Ploaghe	O	1	—
Torino	San Mauro Torinese	B	—	1
Id.	Monastero Lanzo	B	—	2
Terni	Terni	BE	—	1
Trapani	Mazzara del Vallo	B	—	—
Viterbo	Canepina	E	1	—
			12	33
	Carbonchio sintomatico			
Cagliari	Teulada	B	—	1
Nuoro	Orroli	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	1	—
			1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Avellino	Calitri	B	—	—
Id.	Mirabella Eclano	B	10	—
Id.	Savignano	B	1	—
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Canosa	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Gravina di Puglia	B	1	—
Id.	Molfetta	B	5	1
Id.	Polignano	B	4	—
Id.	Putignano	B	6	—
Id.	Sammichele	B	1	—
Id.	Santeramo	B	10	—
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cagliari	Arbus	B	1	1
Id.	Baressa	BO	15	—
Id.	Cabras	S	—	4
Id.	Cagliari	S	—	1
Id.	Capoterra	B	6	—
Id.	Carbonia	B	—	4
Id.	Gonnosfanadiga	OS	4	—
Id.	Id.	B	4	—
Id.	Gonnostramatza	B	—	1
Id.	Iglesias	BO	—	15
Id.	Musei	B	—	1
Id.	Narcao Palfilonis	BOS	8	—
Id.	Palmas	B	—	
Id.	San Gavino Monreale	B	—	1
Id.	Santadi	BOS	58	—
Id.	Teulada	B	—	—
Id.	Tuili	Cap	1	—
Id.	Villamassargia	BOS	15	15
Id.	Dolianova	B	—	1
Id.	Nuraminis	O	—	3
Campobasso	Castropignano	B	—	1
Id.	Pescopennataro	B	6	1
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	19	1
Id.	San Pietro Avellana	B	1	—
Id.	Capracotta	B	2	—
Id.	Petacciato	B	3	1
Id.	Pietracatella	B	—	7
Id.	Campomarino	B	5	—
Id.	San Giuliano del Sannio	B	—	5
Id.	Gambatesa	B	—	5
Id.	Termoli	B	4	—
Id.	Campobasso	B	1	—
Id.	Sepino	B	2	—
Id.	Trivento	B	2	1
Id.	Fossalto	B	—	3
Id.	Casacalenda	B	2	—
Id.	Agnone	B	1	2
Id.	Lupara	B	—	[illegible]
Id.	Cercepiccola	B	—	[illegible]
Id.	Vinchiaturo	B	3	[illegible]
Catanzaro	Caccuri	B	—	[illegible]
Id.	Carfizzi	B	—	11
Id.	Casino	B	—	—
Id.	Cirò	BOS	13	—
		BOS	1	—

Bollettino bimensile del bestiame n. 14
dal 16 al 31 luglio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Palo	B	—	1
Id.	Santeramo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	1	1
Cagliari	Dolianova	B	—	1
Id.	Nuraminis	O	—	3
Id.	San Gavino Monreale	O	—	1
Id.	Serdiana	B	—	1
Catania	Ramacca	B	—	1
Catanzaro	Curinga	O	—	1
Id.	Briatico	B	—	1
Id.	Petrizzi	O	—	2
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	O	1	3
Id.	Torremaggiore	Cap	2	—
Id.	Roseto Valfortore	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	1	—
Id.	Serracapriola	O	1	—
Frosinone	Triviligano	B	1	—
Id.	Castelliri	O	—	2
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	—	1
Milano	Roscaldina	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	—	1
Nuoro	Orotelli	C	—	1
Roma	Manziana	Cap	—	1
Salerno	Bellosguardo	B	1	—
Id.	San Gregorio Magno	O	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	B	—	1
Id.	Battipaglia	A	—	1
Sassari	Ploaghe	O	—	1
Torino	San Mauro Torinese	B	1	—
Id.	Monastero Lanzo	B	—	1
Terni	Terni	BE	—	2
Trapani	Mazzara del Vallo	E	—	1
Viterbo	Canepina	E	1	—
			12	35
Carbonchio sintomatico				
Cagliari	Teulada	B	—	1
Nuoro	Orroli	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	1	—
			1	2
Afta epizootica				
Ascoli Piceno	Acquasanta	OB	—	2
Id.	Folignano	SBB	—	2
Avellino	Altavilla Irpina	BBS	15	—
Id.	Ariano Irpino	B	9	—
Id.	Calabritto	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Avellino	Celiri	B	—	
Id.	Mirabella Eclano	B	10	[illegible]
Id.	Savignano	B	1	—
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Canosa	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Gravina di Puglia	B	1	—
Id.	Molfetta	B	6	1
Id.	Polignano	B	4	—
Id.	Putignano	B	6	—
Id.	Sammichele	B	1	—
Id.	Santeramo	B	10	—
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cagliari	Arbus	B	1	1
Id.	Baressa	BO	15	—
Id.	Cabras	S	—	4
Id.	Cagliari	S	—	1
Id.	Capoterra	B	6	—
Id.	Carbonia	B	—	4
Id.	Gonnosfanadiga	OS	4	—
Id.	Id.	B	4	—
Id.	Gonnostramatza	B	—	1
Id.	Iglesias	BO	—	15
Id.	Musei	B	—	1
Id.	Narcao Pabillonis	BBS	8	—
Id.	Palmas	B	—	
Id.	San Gavino Monreale	B	—	1
Id.	Santadi	BBS	8	—
Id.	Teulada	B	—	—
Id.	Tuili	Cap	1	—
Id.	Villamassargia	BBS	15	15
Id.	Dolianova	B	—	1
Id.	Nuraminis	O	—	2
Campobasso	Castropignano	B	—	1
Id.	Pescopennataro	B	6	1
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	19	1
Id.	San Pietro Avellana	B	1	—
Id.	Capracotta	B	2	—
Id.	Petacciato	B	3	1
Id.	Pietracatella	B	—	1
Id.	Campomarino	B	5	—
Id.	San Giuliano del Sannio	B	—	3
Id.	Gambatesa	B	—	6
Id.	Termoli	B	4	—
Id.	Campobasso	B	1	—
Id.	Sepino	B	2	—
Id.	Trivento	B	2	1
Id.	Fossalto	B	—	3
Id.	Casacalenda	B	2	—
Id.	Agnone	B	1	2
Id.	Lupara	B	—	1
Id.	Cercepiccola	B	—	1
Id.	Vinchiaturo	B	3	5
Catanzaro	Caccuri	B	—	8
Id.	Carfizzi	B	—	11
Id.	Casino	B	—	
Id.	Cirò	BBS Cap	13	
Id.	Crotone	BBS Cap	1	—
Id.	Crucoli	BBS Cap	1	2
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Magisano	B	—	15
Id.	Melissa	BS	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Catanzaro	Pallagorio	B	—	8
Id.	Savelli	B	5	—
Id.	Sersale	B	—	30
Id.	San Nicola dell'Alto	B	—	2
Id.	Strongoli	BS	3	2
Id.	Taverna	B	—	3
Id.	Umbriatico	B	—	12
Id.	Verzino	B	—	10
Id.	Zagarise	B	—	6
Chieti	Chieti	B	5	—
Id.	Torino di Sangro	B	8	—
Id.	Archi	B	—	2
Id.	Altino	B	—	2
Id.	Bucchianico	O	—	1
Id.	Casoli	B	—	9
Id.	Civitella	B	—	7
Id.	Lama dei Peligni	B	—	6
Id.	Montenerodomo	B	—	1
Id.	Palena	B	—	1
Id.	Palmoli	B	—	2
Id.	Palombaro	B	—	2
Id.	Santeusanio	B	—	2
Id.	Torricella	B	—	1
Id.	Villa Santa Maria	B	—	5
Cosenza	Acquaformosa	BO	4	—
Id.	Acri	B	16	—
Id.	Altomonte	BO	2	—
Id.	Belsito	SUS	14	—
Id.	Bisignano	B	20	—
Id.	Buonvicino	B	1	—
Id.	Calopezzati	B	10	—
Id.	Caloveto	B	7	—
Id.	Campana	B	7	—
Id.	Cassano al Jonio	B	10	—
Id.	Castrovillari	B	15	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	15	—
Id.	Crosia	B	8	—
Id.	Firmo	B	3	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Montalto Uffugo	B	10	—
Id.	Oriolo	B	—	3
Id.	Papasidero	BO	12	—
Id.	Rende	B	8	—
Id.	Rose	B	10	—
Id.	Id.	Stel	10	—
Id.	San Basile	B	5	—
Id.	San Demetrio Corone	B	18	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	28	—
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	17	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	[illegible]	—
Id.	San Pietro in Guarano	BO	10	—
Id.	San Vincenzo	B	12	—
Id.	Scalea	BO	13	—
Id.	Spezzano della Sila	B	5	—
Id.	Vaccarizzo	B	8	—
Foggia	Cerignola	BS	1	—
Id.	San Severo	O	2	—
Id.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Foggia	San Paolo Civitate	B	2	—
Id.	Torre Maggiore	S	1	—
Id.	Vico Garganico	B	—	1
Id.	Volturara Appula	BO	—	1
Id.	Volturino	O	—	1
Frosinone	Trevi nel Lazio	B	5	—
Id.	Sora	B	—	2
Id.	Pallano	O	—	3
L'Aquila	Ajelli	B	—	1
Id.	Avezzano	B	—	1
Id.	Barisciano	B	1	—
Id.	Capestrano	B	1	—
Id.	Caporciano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	2	1
Id.	Cagnano Amiterno	B	1	—
Id.	Celano	B	1	—
Id.	Collepietro	B	1	—
Id.	Introdacqua	B	1	—
Id.	L'Aquila	B	3	—
Id.	Ocre	B	—	1
Id.	Ortucchio	B	—	1
Id.	Ovindoli	B	—	1
Id.	Pereto	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—
Id.	Pizzoli	B	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	B	—	1
Id.	Scanno	B	—	1
Id.	Tagliacozzo	B	—	1
Id.	Trasacco	B	—	1
Latina	Latina	B	—	1
Macerata	Castel Sant'Angelo	BO	2	5
Id.	Fiastra	BO	10	6
Id.	Montecavallo	BS	16	4
Id.	Pievebovigliana	BO	4	2
Id.	Pieve Torina	SUS	2	4
Id.	Serravalle di Chienti	BO	7	3
Id.	Ussita	BO	2	7
Id.	Visso	BO	4	3
Matera	Matera	B	1	1
Id.	Pernalda	B	1	1
Id.	Montescaglioso	B	1	—
Id.	Pisticci	B	2	2
Id.	San Giorgio Lucano	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Id.	Pompei	B	—	2
Nuoro	Gairo	BO	—	4
Id.	Jerzu	BO	—	2
Id.	Nuri	O	—	1
Id.	Orroli	B	—	1
Id.	Osini	BO	—	2
Id.	Tertenia	BO	—	2
Id.	Ulassai	BO	—	2
Rieti	Rieti	B	6	8
Id.	Cottanello	B	1	—
Id.	Forano	B	1	—
Id.	Poggio Nativo	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: *Afta epizootica*

Provincia	Comune	Specie	Rimasti da quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catanzaro	Pallagorio	B	—	8
Id.	Savelli	B	5	—
Id.	Sersale	B	—	30
Id.	San Nicola dell'Alto	B	—	2
Id.	Strongoli	BS	3	2
Id.	Taverna	B	—	9
Id.	Umbriatico	B	—	12
Id.	Verzino	B	—	10
Id.	Zagarise	B	—	9
Chieti	Chieti	B	5	—
Id.	Torino di Sangro	B	8	—
Id.	Archi	B	—	2
Id.	Altino	B	—	2
Id.	Bucchianico	O	—	1
Id.	Casoli	B	—	9
Id.	Civitella	B	—	7
Id.	Lama dei Peligni	B	—	4
Id.	Montenerodomo	B	—	1
Id.	Palena	B	—	1
Id.	Palmoli	B	—	2
Id.	Palombaro	B	—	2
Id.	Santeusanio	B	—	2
Id.	Torricella	B	—	1
Id.	Villa Santa Maria	B	—	5
Cosenza	Acquaformosa	BO	4	—
Id.	Acri	B	16	—
Id.	Altomonte	BO	2	—
Id.	Belalto	BB	14	—
Id.	Bisignano	B	20	—
Id.	Buonvicino	B	1	—
Id.	Calopezzati	B	10	—
Id.	Caloveto	B	7	—
Id.	Campana	B	7	—
Id.	Cassano al Jonio	B	10	—
Id.	Castrovillari	B	15	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	15	—
Id.	Crosia	B	8	—
Id.	Firmo	B	3	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Montalto Uffugo	B	10	—
Id.	Oriolo	B	—	3
Id.	Papasidero	BO	12	—
Id.	Rende	B	8	—
Id.	Rose	B	10	—
Id.	Id.	mst	10	—
Id.	San Basile	B	5	—
Id.	San Demetrio Corone	B	18	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	28	—
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Lorenzo Pellizzi	B	17	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	[illegible]	—
Id.	San Pietro in Guarano	BO	10	—
Id.	San Vincenzo	B	12	—
Id.	Sanlea	BO	13	—
Id.	Spezzano della Sila	B	5	—
Id.	Vaccarizzo	B	8	—
Foggia	Cerignola	BS	1	—
Id.	San Severo	O	2	—
Id.	Lucera	BS	2	—
Id.	Monte Sant'Angelo	dal	24	—
Id.	Roseto Valfortore	B	2	5
Id.	San Ferdinando di Puglia	B	2	—
Id.	San Marco in Lamis	B	—	1
Id.	Troia	SB	1	—
Id.	Cagnano Varano	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

Provincia	Comune	Specie	Rimasti da quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	San Paolo Civitate	B	2	—
Id.	Torre Maggiore	S	1	—
Id.	Vico Garganico	B	—	1
Id.	Volturara Appula	BO	—	1
Id.	Volturino	O	—	1
Frosinone	Trevi nel Lazio	B	5	—
Id.	Sora	B	—	2
Id.	Pallano	O	—	3
L'Aquila	Ajelli	B	—	1
Id.	Avezzano	B	—	1
Id.	Barisciano	B	1	—
Id.	Capestrano	B	1	—
Id.	Caporciano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	2	1
Id.	Cagnano Amiterno	B	1	—
Id.	Celano	B	1	—
Id.	Collepietro	B	1	—
Id.	Introdacqua	B	1	—
Id.	L'Aquila	B	3	—
Id.	Ocre	B	—	1
Id.	Ortucchio	B	—	1
Id.	Ovindoli	B	—	1
Id.	Pereto	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—
Id.	Pizzoli	B	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	B	—	1
Id.	Scanno	B	—	1
Id.	Tagliacozzo	B	—	1
Id.	Trasacco	B	—	1
Latina	Latina	B	—	1
Macerata	Castel Sant'Angelo	BO	2	5
Id.	Fiastra	BO	10	6
Id.	Montecavallo	BS	16	4
Id.	Pievebovigliana	BO	4	4
Id.	Pieve Torina	BB	2	4
Id.	Serravalle di Chienti	BO	27	3
Id.	Ussita	BO	2	7
Id.	Visso	BO	4	3
Matera	Matera	B	1	1
Id.	Bernalda	B	1	1
Id.	Montescaglioso	B	1	—
Id.	Pisticci	B	2	2
Id.	San Giorgio Lucano	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Id.	Pompei	B	—	2
Nuoro	Gairo	BO	—	4
Id.	Jerzu	BO	—	2
Id.	Nurri	O	—	1
Id.	Orroli	B	—	1
Id.	Osini	BO	—	2
Id.	Tertenia	BO	—	2
Id.	Ulassai	BO	—	2
Rieti	Rieti	B	6	8
Id.	Cottanello	B	1	—
Id.	Forano	B	1	—
Id.	Poggio Nativo	B	1	—
Id.	Longone	B	2	—
Id.	Rivodutri	B	2	—
Id.	Roccasinibalda	B	—	3
Id.	Posta	B	—	2
Id.	Borbona	B	—	1
Id.	Amatrice	B	—	2
Id.	Cittaducale	B	—	4
Roma	Campagnano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Roma	Carpineto	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Capena	B	3	—
Id.	Gorga	Cap	—	1
Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Licenza	BO	—	9
Id.	Mandela	B	2	—
Id.	Manziana	B	5	1
Id.	Nerola	B	2	—
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	B	2	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Vicovaro	B	5	—
Salerno	Nocera Inferiore	B	2	—
Id.	Pontecagnano	B	—	1
Teramo	Elsenti	B	—	1
Id.	Canapiti	B	—	1
Id.	Penna Sant'Andrea	B	—	5
Id.	Teramo	B	2	1
Id.	Arsita	S	—	1
Terni	Ferentillo	BO	—	20
Viterbo	Barbarano Romano	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	3	—
Id.	Viterbo	BS	1	—
			780	414
	Matrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	1	1
Id.	Alliano Nitta	S	2	—
Id.	Fosco Marengo	S	—	1
Id.	Cassine	S	—	1
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Murisengo	S	2	—
Id.	Oddalengo Grande	S	2	—
Id.	Villadeati	S	1	—
Ancona	Agugliano	S	2	—
Aosta	Masino	S	—	1
Id.	Salerano	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Montalto delle Marche	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	San Martino Valle Caudina	S	—	5
Catanzaro	Falerna	S	—	1
L'Aquila	Carsoli	S	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	S	1	—
Id.	S. Demetrio ne' Vestini	S	1	1
Id.	Sante Marie	S	1	—
Id.	Sulmona	S	—	1
Id.	Tagliacozzo	S	1	—
Macerata	Loro Piceno	S	—	1
Id.	Potenza Picena	S	—	2
Id.	San Severino Marche	S	11	1
Matera	Pernaldia	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Matrossino dei suini*			
Torino	Moncalieri	S	1	—
Id.	Vinovo	S	1	1
Id.	Torino	S	—	1
Teramo	Teramo	S	1	4
Treviso	Motta di Livenza	S	—	2
Id.	Susegana	S	—	1
Id.	Sarmede	S	—	1
Id.	Preganziol	S	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	S	2	—
Id.	Codega Sant'Urbano	S	1	—
Udine	Turcento	S	1	—
Id.	Codroipo	S	2	—
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Martignacco	S	3	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	3	—
Id.	Spilimbergo	S	6	—
Id.	Azzano Decimo	S	1	1
Id.	Casarsa	S	2	—
Id.	Sequals	S	2	—
Id.	Tarvisio	S	—	9
Vercelli	Vercelli	S	1	7
Verona	Casaleone	S	—	2
Id.	Cerea	S	—	2
Vicenza	Agugliaro	S	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1
Id.	Noventa Vicentina	S	—	3
Id.	Valdagno	S	—	1
Id.	Sandrigo	S	—	2
Viterbo	Vetralla	S	—	1
			54	69
	Peste e setticemia dei suini			
Alessandria	Cellamonte	S	1	—
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Ancona	S	4	3
Id.	Loreto	S	—	3
Id.	Senigallia	S	2	3
Id.	Serra San Quirico	S	1	—
Apuania	Pontremoli	S	17	—
Id.	Aulla	S	1	6
Arezzo	Bibbiena	S	2	—
Id.	Bucine	S	—	2
Id.	Cortona	S	1	1
Id.	Chiusi della Verna	S	—	2
Id.	Montevarchi	S	7	1
Id.	Poppi	S	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	1	4
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	1
Id.	Arquata del Tronto	S	—	1
Id.	Carassai	S	2	—
Id.	Castel di Lama	S	2	1
Id.	Montalto delle Marche	S	6	2
Id.	Montegranaro	S	4	3
Id.	Monte Vidon Combatte	S	4	1
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Petritoli	S	5	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Altavilla	S	—	10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		Specie	Rimasti quindici giorni precedenti	Nuove denunce
	Segue: Afta epizootica			
Roma	Carpineto	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Capena	B	3	—
Id.	Gorga	Cap	—	1
Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Licenza	BO	—	9
Id.	Mandela	B	2	—
Id.	Manziana	B	5	1
Id.	Nerola	B	2	—
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	B	2	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Vicovaro	B	3	—
Salerno	Nocera Inferiore	B	2	—
Id.	Pontecagnano	B	—	1
Teramo	Elsenti	B	—	1
Id.	Canapili	B	—	1
Id.	Penna Sant'Andrea	B	—	5
Id.	Teramo	B	2	1
Id.	Arsita	S	—	1
Terni	Ferentillo	BO	—	20
Viterbo	Barbarano Romano	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	3	—
Id.	Viterbo	BGS	1	—
			780	414
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	1	1
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Bosco Marengo	S	—	1
Id.	Cassine	S	—	1
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Murisengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Id.	Villadeati	S	1	—
Ancona	Agugliano	S	2	—
Aosta	Masino	S	—	1
Id.	Salerano	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Montalto delle Marche	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	San Martino Valle Caudina	S	—	5
Catanzaro	Falerna	S	—	1
L'Aquila	Carsoli	S	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	S	1	—
Id.	S. Demetrio ne' Vestini	S	1	1
Id.	Sante Marie	S	1	—
Id.	Sulmona	S	—	1
Id.	Tagliacozzo	S	1	—
Macerata	Loro Piceno	S	—	1
Id.	Potenza Picena	S	—	2
Id.	San Severino Marche	S	11	1
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	2	—
Id.	San Mauro Forte	S	5	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Milano	Lissone	S	—	1
Id.	Terranuova dei Passerini	S	—	1
Rovigo	Taglio di Po	S	2	—
Id.	Trecenta	S	3	—
Id.	Villadose	S	2	—
Torino	Poirino	S	1	1
Id.	Carmagnola	S	1	—

		Specie	Rimasti quindici giorni precedenti	Nuove denunce
	Segue: Malrossino dei suini			
Torino	Moncalieri	S	1	—
Id.	Vinovo	S	1	1
Id.	Torino	S	—	1
Teramo	Teramo	S	1	4
Treviso	Motta di Livenza	S	—	2
Id.	Susegana	S	—	1
Id.	Sarmede	S	—	1
Id.	Preganziol	S	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	S	6	—
Id.	Codega Sant'Urbano	S	1	—
Udine	Tarcento	S	1	—
Id.	Codroipo	S	6	—
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Martignacco	S	3	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	3	—
Id.	Spilimbergo	S	6	—
Id.	Azzano Decimo	S	1	1
Id.	Casarsa	S	2	—
Id.	Sequals	S	2	—
Id.	Treviso	S	—	9
Vercelli	Vercelli	S	—	2
Verona	Castleone	S	—	2
Id.	Ceren	S	—	1
Vicenza	Agugliaro	S	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1
Id.	Noventa Vicentina	S	—	1
Id.	Valdagno	S	—	9
Id.	Sandrigo	S	—	1
Viterbo	Vetralla	S	—	
			64	49
	Peste e setticemia dei suini			
Alessandria	Cellamonte	S	1	—
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Ancona	S	4	3
Id.	Loreto	S	—	3
Id.	Senigallia	S	2	3
Id.	Serra San Quirico	S	1	—
Apuania	Pontremoli	S	17	—
Id.	Aulla	S	—	6
Arezzo	Bibbiena	S	2	—
Id.	Bucine	S	—	2
Id.	Cortona	S	1	1
Id.	Chiusi della Verna	S	—	3
Id.	Montevarchi	S	7	1
Id.	Poppi	S	1	—
Id.	Terranuova Bracciolini	S	1	4
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	1
Id.	Arquata del Tronto	S	—	1
Id.	Carassai	S	2	—
Id.	Castel di Lama	S	2	1
Id.	Montalto delle Marche	S	6	2
Id.	Montegranaro	S	4	3
Id.	Monte Vidon Combatte	S	4	1
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Petritoli	S	3	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Altavilla	S	—	10
Id.	Avella	S	—	2
Id.	San Martino Valle Caudina	S	20	3
Id.	Sant'Angelo a Scala	S	—	2
Cagliari	Gonnosfanadiga	S	—	1
Campobasso	Agnone	S	1	10
Id.	Casacalenda	S	10	3
Id.	Fresolone	S	—	1
Id.	Boiano	S	1	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	1	1
Id.	Fossalto	S	—	3
Catanzaro	Magisano	S	—	10
Chieti	Schiavi	S	—	5
Id.	Vasto	S	—	1
Id.	Bucchianico	S	—	1
Id.	Gissi	S	—	3
Cosenza	Altilia	S	7	—
Firenze	Vernio	S	—	1
Id.	Figline	S	—	2
Foggia	Volturino	S	1	—
Frosinone	Pontecorvo	S	—	3
L'Aquila	L'Aquila	S	2	1
Id.	S. Demetrio nei Vestini	S	1	3
Id.	Sulmona	S	—	1
Macerata	Loro Piceno	S	—	4
Milano	Segrate	S	—	1
Napoli	Ottaviano	S	—	1
Id.	Pozzuoli	S	—	5
Id.	Roccamonfina	S	—	1
Nuoro	Gavoi	S	—	1
Id.	Orotelli	S	—	2
Id.	Tortolì	S	—	4
Pesaro Urbino	Montelabbate	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	2
Rieti	Rieti	S	5	6
Id.	Antrodoco	S	—	10
Rovigo	Adria	S	—	1
Id.	Guarda Veneta	S	—	3
Id.	Polesella	S	70	350
Id.	Pontecchio Polesine	S	1	1
Sassari	Bessude	S	—	3
Id.	Illorai	S	1	—
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Taranto	Castellaneta	S	1	1
Torino	Moncalieri	S	—	1
Id.	Torino	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	1
Terni	Acquasparta	S	3	—
Id.	Amelia	S	2	2
Id.	Monte Castrilli	S	1	—
Treviso	Motta di Livenza	S	8	4
Id.	Preganziol	S	4	3
Udine	Casarsa	S	1	—
Varese	Varese	S	1	—
Vercelli	Pezzana	S	—	2
Id.	Candelo	S	—	4
Id.	Desana	S	—	6
Id.	Gattinara	S	—	2
Id.	Pertengo	S	—	7
Id.	Ronsecco	S	—	12
Id.	Santhià	S	—	37
Id.	Tricerro	S	—	23
Id.	Vercelli	S	—	205
Verona	Bonavigo	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Farcino criptococcico				
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Cagliari	Oristano	E	—	1
Caltanissetta	Marianopoli	E	—	1
Id.	Vallelunga	E	1	—
Catania	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
Id.	Nicolosi	E	1	—
Foggia	Roseto Valfortore	E	1	1
Napoli	Napoli	E	6	3
Id.	Maddaloni	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	4	—
Id.	Siracusa	E	2	—
Trapani	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Camporeale	E	1	1
Id.	Partanna	E	—	1
Id.	Marsala	E	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Vedelago	E	—	1
Verona	Legnago	E	—	1
			36	12
Rabbia				
Ascoli Piceno	Spinetoli	Can	—	1
Catania	Adrano	Can	—	1
Id.	Catania	Can	—	1
Id.	Licodia Eubea	Can	—	1
Chieti	Chieti	Can	—	1
Foggia	San Severo	Can	—	1
Napoli	Afragola	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	1
Pesaro Urbino	Urbania	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	3
Salerno	Polla	Can	1	—
Id.	Campagna	Can	1	—
Id.	San Gregorio Magno	Can	1	—
Id.	Nocera Inferiore	Can	1	—
Id.	Contursi	Can	—	1
Teramo	Teramo	Can	1	1
Terni	Orvieto	O	—	2
Id.	Amelia	Can	—	1
Id.	Ferentillo	Can	1	—
Id.	Giove	Can	1	—
Id.	Terni	Can	1	—
Viterbo	Vetralla	Can	2	—
			10	17
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	7	—
Aosta	Cuorgnè	O	—	2
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	3	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	[illegible] Peste e [illegible]emia dei suini			
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	1	1
Id.	Fossalto	S	—	3
Catanzaro	Magisano	S	—	10
Chieti	Schiavi	S	—	5
Id.	Vasto	S	—	1
Id.	Bucchianico	S	—	1
Id.	Gissi	S	—	3
Cosenza	Alifona	S	7	—
Firenze	Vernio	S	—	1
Id.	Figline	S	—	2
Foggia	Volturino	S	1	—
Frosinone	Pontecorvo	S	—	3
L'Aquila	L'Aquila	S	2	1
Id.	S. Demetrio nei Vestini	S	1	3
Id.	Sulmona	S	—	1
Macerata	Loro Piceno	S	—	4
Milano	Segrate	S	—	1
Napoli	Ottaviano	S	—	1
Id.	Pozzuoli	S	—	5
Id.	Roccamonfina	S	—	1
Nuoro	Gavoi	S	—	1
Id.	Orotelli	S	—	2
Id.	Tortolì	S	—	4
Pesaro Urbino	Montelabbate	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	2
Rieti	Rieti	S	5	6
Id.	Antrodoco	S	—	10
Rovigo	Adria	S	—	1
Id.	Guarda Veneta	S	—	3
Id.	Polesella	S	70	350
Id.	Pontecchio Polesine	S	1	1
Sassari	Lssaule	S	—	3
Id.	Illorai	S	1	—
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Taranto	Castellaneta	S	1	1
Torino	Moncalieri	S	—	1
Id.	Torino	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	1
Terni	Acquasparta	S	3	—
Id.	Amelia	S	2	2
Id.	Monte Castrilli	S	1	—
Treviso	Motta di Livenza	S	8	4
Id.	Preganziol	S	4	3
Udine	Casarsa	S	1	—
Varese	Varese	S	1	—
Vercelli	Penna	S	—	2
Id.	Candelo	S	—	4
Id.	Desana	S	—	6
Id.	Gattinara	S	—	2
Id.	Pertengo	S	—	7
Id.	Ronsecco	S	—	12
Id.	Santhià	S	—	37
Id.	Tricerro	S	—	23
Id.	Vercelli	S	—	205
Verona	Bonavigo	S	—	2
	Isola Rizza	S	—	1
	Zevio	S	—	1
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	1
Id.	Castegnero	S	—	1
Id.	Nanto	S	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1
Viterbo	Arlena di Castro	S	1	—
			210	539

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico			
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Cagliari	Oristano	E	—	1
Caltanissetta	Marianopoli	E	—	1
Id.	Vallelunga	E	1	—
Catania	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
Id.	Nicolosi	E	1	—
Foggia	Roseto Valfortore	E	1	1
Napoli	Napoli	E	6	3
Id.	Maddaloni	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	4	—
Id.	Siracusa	E	2	—
Trapani	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Camporeale	E	1	1
Id.	Partanna	E	—	1
Id.	Marsala	E	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Vedelago	E	—	1
Verona	Legnago	E	—	1
			36	12
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Spinetoli	Can	—	1
Catania	Adrano	Can	—	1
Id.	Catania	Can	—	1
Id.	Licodia Eubea	Can	—	1
Chieti	Chieti	Can	—	1
Foggia	San Severo	Can	—	1
Napoli	Afragola	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	1
Pesaro Urbino	Urbania	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	3
Salerno	Polla	Can	1	—
Id.	Campagna	Can	1	—
Id.	San Gregorio Magno	Can	1	—
Id.	Nocera Inferiore	Can	1	—
Id.	Contursi	Can	—	1
Teramo	Teramo	Can	1	1
Terni	Orvieto	O	—	2
Id.	Amelia	Can	—	1
Id.	Ferentillo	Can	1	—
Id.	Giove	Can	1	—
Id.	Terni	Can	1	—
Viterbo	Vetralla	Can	2	—
			10	17
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	7	—
Aosta	Cuorgnè	O	—	2
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	3	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gravina	O	4	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Cosenza	San Lorenzo Bellizzi	O	5	—
Id.	Belsito	O	3	—
Id.	Calopezzati	O	10	—
Id.	Cropalati	O	1	—
Id.	Pietrapaola	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Brucellosi*				
Cosenza	Rossano	O	3	—
Id.	Sella Celi	O	4	—
Foggia	San Severo	O	1	—
Frosinone	Anitio	O	30	—
Id.	Frosinone	O	15	—
Id.	Alatri	O	15	—
Id.	Alvito	O	—	50
Id.	Arcidosso	O	8	—
Grosseto	Castell'Azzara	O	6	—
Id.	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Seggiano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Abeli	O	1	—
Id.	Pareto	O	1	—
Id.	Rocca	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castelfidardo	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ortona	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Raiano	O	1	—
Id.	Rocca Casale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Matera	Acquacalina	O	1	—
Id.	Fiordimonte	O	2	—
Id.	Flastra	O	7	—
Id.	Montecavallo	O	3	1
Id.	Ussita	O	10	—
Id.	Visso	O	4	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Stigliano	O	—	1
Id.	Allumiere	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Brucellosi*				
Roma	Laurento	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	5	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Poli	O	5	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	13	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	2	—
Id.	Sant'Oreste	O	5	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Terni	Amelia	O	3	—
Id.	Terni	E	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Udine	Paularo	E	—	1
Id.	Aquileja		419	58
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Roma	Gorga	Cap	2	—
Id.	Carpineto Romano	Cap	1	—
Id.	Frascati	Cap	1	—
Id.	Palombara Sabina	Cap	1	—
			5	—
Aborto epizootico				
Alessandria	Castellazzo Bormida	B	—	1
Udine	Aquileja	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Palmanova	O	1	—
			12	1
Tubercolosi bovina				
Bari	Molfetta	B	—	3
Trapani	Erice	B	—	1
			—	4
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	1	—
Id.	Forano	O	—	3
Id.	Francavilla Fontana	O	—	5
Id.	Ostuni	O	3	3
			4	11
Morbo coitale maligno				
Treviso	Treviso	E	—	1
Udine	Udine	E	1	—
			1	1
Difterite aviaria				
Sassari	Sassari	P	—	1
			—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Cosenza	Rossano	O	3	—
Id.	Scala Celi	O	4	—
Foggia	San Severo	O	1	—
Frosinone	Acuto	O	30	—
Id.	Frosinone	O	15	—
Id.	Alatri	O	15	—
Id.	Alvito	O	—	20
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	0	—
Id.	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Seggiano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Gorlano Sicoli	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Raiano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Scontrone	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Macerata	Acquacanina	O	1	—
Id.	Fiordimonte	O	2	—
Id.	Fiastra	O	3	—
Id.	Montecavallo	O	3	1
Id.	Ussita	O	10	—
Id.	Visso	O	4	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Stigliano	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Carpineto	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Roma	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	5	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	13	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Terni	Amelia	O	2	—
Id.	Terni	O	3	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Udine	Pasiano	E	1	—
Id.	Aquileja	E	—	1
			419	58
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Roma	Gorga	Cap	2	—
Id.	Carpineto Romano	Cap	1	—
Id.	Frascati	Cap	1	—
Id.	Palombara Sabina	Cap	1	—
			5	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Castellazzo Bormida	B	—	1
Udine	Aquileja	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Palmanova	O	1	—
			12	1
	Tubercolosi bovina			
Bari	Molfetta	B	—	3
Trapani	Erice	B	—	1
			—	4
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	1	—
Id.	Forano	O	—	3
Id.	Francavilla Fontana	O	—	5
Id.	Ostuni	O	3	3
			4	11
	Morbo coitale maligno			
Treviso	Treviso	E	—	1
Udine	Udine	E	1	—
			1	1
	Difterite aviaria			
Sassari	Sassari	P	—	1
			—	1
	Colera dei polli			
Cagliari	Cagliari	P	—	2
Rovigo	Adria	P	—	2
Id.	Casaleone	P	—	1
Verona	Cerea	P	—	1
			—	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Peste aviaria			
Ancona	Senigallia	P	—	
Aosta	Pedanea	P	—	1
Ascoli Piceno	Montefortino	P	3	—
Foggia	Deliceto	P	2	—
Pesaro Urbino	Pesaro	P	—	2
Id.	Urbino	P	—	4
Rovigo	Adria	P	—	1
Id.	Castelmassa	P	24	—
Id.	Guarda Veneta	P	11	—
Id.	Polesella	P	2	—
			42	10
	Laringo trachelite infettiva dei polli			
Alessandria	Roccamarengo	P	3	—
Id.	Cuccio Monferrato	P	—	4
Id.	Castellazzo Bormida	P	1	—
Id.	Tortona	P	—	1
Ancona	Ancona	P	1	2
Aosta	Aosta	P	—	1
Avellino	Conza Campania	P	40	23
Id.	Forino	P	—	10
Id.	Roccabascerana	P	—	4
Catanzaro	Mussomeli	P	—	90
Chieti	Palmoli	P	—	1
L'Aquila	L'Aquila	P	3	—
Id.	Salmona	P	1	—
Salerno	Salerno	P	1	—
Id.	Campagna	P	—	2
Siracusa	Buscheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Floria	P	1	—
Id.	Palazzolo Acreide	P	—	1
Vercelli	Oldenico	P	—	200
			45	339

RIEPILOGO
dal 16 al 31 luglio 1945 - N. 14

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	18	37	47
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	23	219	1194
4	Malrossino dei suini	19	66	153
5	Peste e setticimia dei suini	35	69	749
6	Farcino criptococcico	12	18	48
7	Rabbia	11	22	27
8	Rogna	15	96	477
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	4	6
10	Aborto epizootico	2	8	13
11	Tubercolosi bovina	2	2	4
12	Vaiuolo ovino	1	4	15
13	Morbo coitale maligno	2	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	3	4	6
16	Peste aviaria	6	10	32
17	Laringo trachelite infettiva dei polli	10	22	334

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollina; Can. canina; Fel. felina.

(1933)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del sottoindicato professore nella Facoltà e per la cattedra a fianco indicata:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Guido Guerrini, patologia generale, Bologna.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Grifi di Vincenzo, nato ad Altamura il 14 agosto 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Camerino il 10 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Camerino.

(2050)

Il dott. Gino Rizzi di Carlo, nato a Rovigo il 9 luglio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		Specie	Rimasti dal quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Peste aviaria			
Ancona	Senigallia	P	—	
Aosta	Pedanea	P	—	1
Ascoli Piceno	Montefortino	P	3	—
Foggia	Deliceto	P	2	—
Pesaro Urbino	Pesaro	P	—	2
Id.	Urbino	P	—	4
Rovigo	Adria	P	—	1
Id.	Castelmassa	P	24	—
Id.	Guarda Veneta	P	11	—
Id.	Polesella	P	2	—
			42	10
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Boscomarengo	P	3	—
Id.	Casale Monferrato	P	—	4
Id.	Castelnuovo Bormida	P	1	—
Id.	Tortona	P	—	1
Ancona	Ancona	P	1	2
Aosta	Aosta	P	—	1
Avellino	Cesinali Campania	P	10	23
Id.	Torino	P	—	10
Id.	Roccalaseerana	P	—	4
Caltanissetta	Mussomeli	P	—	90
Chieti	Palmoli	P	—	1
L'Aquila	L'Aquila	P	2	—
Id.	Sulmona	P	1	—
Salerno	Salerno	P	1	—
Id.	Campagna	P	—	2
Siracusa	Rucchieri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Ferla	P	1	—
Id.	Palazzolo Acreide	P	—	1
Vercelli	Oldenico	P	—	200
			55	339

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero dei focolai	Numero dei casi	Numero dei capi colpiti
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	18	37	47
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	23	210	1194
4	Malrossino dei suini	19	60	153
5	Peste e setticimia dei suini	35	49	749
6	Farcino criptococcico	12	18	48
7	Rabbia	11	22	27
8	Rogna	15	96	477
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	4	6
10	Aborto epizootico	2	8	13
11	Tubercolosi bovina	2	2	4
12	Vaiuolo ovino	1	4	15
13	Morbo coitale maligno	2	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	3	4	6
16	Peste aviaria	6	10	32
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	10	22	304

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fel. felina.

(1933)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del sottonotato professore nella Facoltà e per la cattedra a fianco indicata:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Guido Guerrini, patologia generale, Bologna.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2032)

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Griffi di Vincenzo, nato ad Altamura il 14 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Camerino il 10 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Camerino.

(2050)

Il dott. Gino Rizzi di Carlo, nato a Rovigo il 9 luglio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso la Regia università di Bologna il 14 febbraio 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(2051)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50% (1906)	375780	Cattaneo Rosa di Leopoldo moglie di Colombo Akhero-Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano, vincolata	350 —
Id.	271791	Monte di Pietà di Cassine (Alessandria)	70 —
Id.	545186	Scaglione Domenico fu Carlo, dom. in Morbello (Alessandria), ipotecata	17,50
Id.	247701	Cambi Luigi, Francesco, Ottavio, Silverio, Vittoria moglie di Pasqui Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zabagli Maddalena fu Lorenzo ved. di Cambi Vincenzo, eredi indivisi del detto fu Cambi Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	140 —
Id.	145497	Cappellania Masserizia Maraffi nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	109245	Cappellania Corle di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	14 —
Id.	116906	Opera Pia Calzolari eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	3,50
Id.	373045	Legato don Tommaso Accattini nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	17,50
Id.	415804	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	21 —
Id.	208426	Ponzoni Ernesta di Angelo, moglie di Migliavacca Rodolfo, dom. in Milano, vincolata	70 —
Id.	127761	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Pontecorvo (Caserta)	21 —
Id.	409144	Confraternita delle Cinque Piaghe e Maria Santissima Addolorata, in Pontecorvo (Caserta)	17,50
Id.	509814	Resignani Alberto di Pacifico, dom. a Bologna	152,50
Id.	680490	Come sopra	119 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

seppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Ruscitti Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Perrella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nomina-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50% (1906)	375786	Cattaneo Rosa di Leopoldo moglie di Colombo Aldiero Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano, vincolata	350 —
Id.	271791	Monte di Pietà di Casine (Alessandria)	70 —
Id.	515486	Scaglione Domenico fu Carlo, dom. in Morbello (Alessandria), ipotecata	17,50
Id.	247701	Cambi Luigi, Francesco, Ottavio, Silverio, Vittoria moglie di Pasqui Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zabagli Maddalena fu Lorenzo ved. di Cambi Vincenzo, eredi indivisi del detto fu Cambi Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	140 —
Id.	145497	Cappellania Masserizia Maratti nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	109215	Cappellania Corle di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	14 —
Id.	116966	Opera Pia Calzolari eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	3,50
Id.	373015	Legato don Tommaso Accattini nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	17,50
Id.	415504	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	21 —
Id.	208126	Ponzoni Ernesta di Angelo, moglie di Miglavacca Rodolfo, dom. in Milano, vincolata	70 —
Id.	127701	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Pontecorvo (Caserta)	21 —
Id.	406141	Confraternita delle Cinque Piaghe e Maria Santissima Addolorata, in Pontecorvo (Caserta)	17,50
Id.	509814	Resignani Alberto di Pacifico, dom. a Bologna	122,50
Id.	680490	Come sopra	119 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 160 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: Conti

(1082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 — Data: 30 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Istituto nazionale della previdenza sociale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 114.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24550 — Data: 17 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Della Pica Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Ruscitti Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 361 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Perrella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 56.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 Mod. A Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Intaglietta Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 735.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 28 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di finanza di Livorno — Intestazione: Chellini Bianca fu Lionello — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 3011,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81. — Data: 30 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Bignardelli Ignazio fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 20 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tuccimei Ignazio fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data: 9 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lombardi Pietro fu Vito Donato — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: Conti

(1774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nella indicazione data dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	63555	2650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5430 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Estra *Costanza-Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Estra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	600 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853521	140 —	Ferrara *Angela, Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica, Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	326951	35 —	Pattisi Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	114867	199,50	Gaglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Gaglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	149047	115 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl. Ferr. 3 %	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22195	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

30 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Bignardelli Ignazio fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 26 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tuccimei Ignazio fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 47.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data: 9 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Bignardelli Ignazio fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 26 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tuccimei Ignazio fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 47.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data: 9 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Bignardelli Ignazio fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 21.

Ai sensi dell'art. 107 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLE RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	63555	2650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5430 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	900 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3.50 % (1906)	553821	140 —	Ferrara *Angela, Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica, Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	320851	35 —	Buttsu Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3.50 %	114807	199,50	Gaglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Gaglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	149947	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obb. Ferr. 3 %	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22195	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 107 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1498)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	299736	280 —	Cirillo *Ermina* fu Ignazio, nubile dom. a Cosenza	Cirillo *Marianna - Petronilla - Ermina - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
Rendita 5 % 1944	207137	9300 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elina* fu *Gio-Batta-Pietro*, dom. in Genova
P. R. 3,50 % (1934)	36118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico, dom. a Massa Lubrense (Napoli)	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro
Id.	487407	462 —	De Biasio Filomena di Raffaele, nubile, dom. a Villa Volturno (Napoli), con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Teresa* fu Pasquale, dom. a Villa Volturno (Napoli)	Come contro, con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Maria-Teresa* fu Pasquale, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1944) Serie speciale	281	Cap. nom. 93500 —	Brian Anna-Maria fu Alessio, dom. a Milano, con usufrutto a favore di *Bonanati Giuseppina* fu Alessandro, ved. Brian, dom. a Torino	Come contro, con usufrutto a favore di *Bonanati Alessandrina - Giuseppina - Federica - Antonietta* fu Alessandro, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CORTI

(1777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 novembre 1945 - N. 246

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87583	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,80
Id. 3,50 % 1902	97,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	91,975
Id. 5 % 1936	98,875

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 novembre 1945 - N. 247

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87583	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,025
Id. 3,50 % 1902	96,70
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,975
Redimibile 3,50 % 1934	91,975
Id. 5 % 1936	98,85

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	390736	280 —	Cirillo *Erminia* fu Ignazio, nubile dom. a Cosenza.	Cirillo *Marianna - Petronilla - Erminia - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
Rendita 5 % 1944	207137	9300 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elina* fu *Gio-Batta-Pietro*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	38118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico dom. a Massa Lubrense (Napoli).	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	487107	402 —	De Biasio Filomena di Raffaele, nubile, dom. a Villa Volturno (Napoli), con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Teresa* fu Pasquale, dom. a Villa Volturno (Napoli).	Come contro, con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Maria-Teresa* fu Pasquale, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1944) Serie speciale	351	Cap. nom. 93500 —	Brian Anna-Maria fu Alessio, dom. a Milano, con usufrutto a favore di *Bananati Giuseppina* fu Alessandro, ved. Brian, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di *Bananati Alessandrina - Giuseppina - Federica - Antonietta* fu Alessandro, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CINTI

(1777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 novembre 1945 - N. 246

Argentina	20,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canada	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,80
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	91,975
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 novembre 1945 - N. 247

Argentina	20,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canada	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,625
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,975
Redimibile 3,50 % 1934	91,975
Id. 5 % 1936	98,55
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 22

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 15 agosto 1945 dei seguenti buoni del Tesoro novennali 5 % - 1949:

serie *F* n. 20 di L. 100.000, intestato a Romano Domenica di Natale;

serie *H* n. 6 di L. 200.000, intestato a Romano Domenica di Natale;

serie *H* n. 184 di L. 1000, intestato a Giaquinta Cono fu Rosario;

serie *H* n. 185 di L. 1500, intestato a Giaquinta Rosario fu Rosario;

serie *H* n. 186 di L. 500, intestato a Giaquinta Rosario fu Rosario;

serie *I* n. 180 di L. 1500, intestato a Giaquinta Cono fu Rosario;

serie *I* n. 181 di L. 3500, intestato a Giaquinta Cono fu Rosario;

serie *N* n. 143 di L. 4000, intestato a Giaquinta Rosario fu Rosario.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1927, n. 360, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il direttore generale: COSTI

(2084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 3 novembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione dei sottoindicati decreti Luogotenenziali nn. 680 e 681, già resi esecutivi con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate rispettivamente nei numeri 136 e 138 della *Gazzetta Ufficiale*, anno 1945.

In data 20 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1945, N. 680.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 OTTOBRE 1945, N. 681.

Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

(2088)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 24 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 1 200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 300; » trimestrale » 150; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo . Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorre aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1854

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1945, n. 719.
Amnistia per reati politici antifascisti . . . Pag. 1856

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946 . . . . . Pag. 1856

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Tariffe postali con l'estero . . . . . Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Acciaierie Ruhrstahl S. A.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Variazione dell'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° giugno 1944 - 31 maggio 1945 . . . . . Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.
Assegnazione di un segretario comunale di grado 4° al comune di Ravanusa (Agrigento) . . . . . Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Brechler e Jehrind, con sede in Castello (Firenze), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.
Apertura di una propria filiale in Medolla della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena) . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1860

14071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 24 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1 200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 500; » semestrale » 300; » trimestrale » 180; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorrono il 2 % per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1854

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1945, n. 719.
Amnistia per reati politici antifascisti . . . Pag. 1856

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946 . . . . . Pag. 1856

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Tariffe postali con l'estero . . . . . Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Acciaierie Ruhrstahl S. A.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Variazione dell'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° giugno 1944 - 31 maggio 1945 . . . . . Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.
Istituzione di un Collegio sindacale presso il Commissariato generale anticoccidico di Catania . . . Pag. 1858

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.
Apertura di una dipendenza nella piazza di Grotte (Agrigento) della Banca agricola cooperativa di Canicattì. Pag. 1858

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia . Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.
Assegnazione di un segretario comunale di grado 4° al comune di Ravanusa (Agrigento) . . . . . Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.
Apertura di una propria filiale in Medolla della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena) . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1861

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Lavorazione cere «Tana», con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1861

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1861

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Idromeccanica italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945
Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino. Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1945.
Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai. Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina) . . . . . Pag. 1863

Avviso di rettifica: (decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672) . . . . . Pag. 1863

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie vacanti da coprire mediante trasferimento di titolari da altri Atenei . . . . . Pag. 1863

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1863
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . . Pag. 1864
Medie dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 1865

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina . . . . . Pag. 1866

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimenti di notai. Pag. 1866

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di epidemiologia. Pag. 1866

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1867

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1868;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

CROCE DI GUERRA

Cagnetta Pietro di Giovanni e di D'Ella Luigia, nato a Terlizzi (Bari) il 26 maggio 1919, sergente elettricista, matricola 43953. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Lisciotto Antonino di Olivio, nato a Ganzirri (Messina) il 25 giugno 1918, marinaio, matr. 71589. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Rodiglio Giordaniano fu Gualtiero e fu Nicolini Jone, nato a Pordenone (Udine) il 2 maggio 1915, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Suffi Giuseppe fu Martino e di Formanich Maria, nato a Fiume il 13 marzo 1908, tenente del G. N. (d.m.). — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Tosi Fernando di Amerigo e di Lani Celia, nato a Fiesano Massa (Apuania) il 17 dicembre 1918, sottocapo silurista, matr. 63613. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Carletti Gastone fu Gioatta e di Sassaro Luigia, nato a Montecelli Conte Otto (Vicenza) il 10 settembre 1922, sottonocchiere, matr. 58231;

Lazzari Antonio di Giuseppe e di Donadeo Giuseppa, nato a Castro (Lecce) il 13 giugno 1923, sottonocchiere, matr. 53176;

Biscardi Giuseppe di Antonio e di Giangiulio M. Giuseppa, nato a S. Agata dei Goti (Benevento) il 1° aprile 1921, sottocapo elettricista, matr. 54234;

Fassina Renzo fu Michele e di Vedovato Marcellina, nato a Mestre (Venezia) il 7 dicembre 1912, sottocapo elettricista, matr. 76713;

Fasan Luigi fu Geremia e di Claut Elbe, nato a Livenza (Treviso) il 19 agosto 1922, sottocapo cannoniere armiere, matricola 51821;

Bocchi Remo di Italo e di Galli Oralia, nato a Bussero (Parma) il 3 settembre 1920, sottocapo cannoniere O., matricola 5890;

Borsari Attilio di Carlo e di Preti Ardena, nato a Sermide (Mantova) il 15 giugno 1920, sottocapo fuochista O., matr. 51901;

Gavinelli Mario di Agostino e di Marchi Cristina, nato a Bellinzago (Novara) il 28 ottobre 1920, sottocapo fuochista O., matr. 9418;

Arena Francesco di Nicola e di Rando Giovanni, nato a Ganzirri (Messina) il 10 dicembre 1920, nocchiere, matr. 526;

Colaps Ernesto di Pietro Paolo e di Di Stefano Carolina, nato a Gragnano (Napoli) il 13 gennaio 1921, marò, matricola 55163;

Mazzella Giovanni di Ciro e di Mazzella Lucia, nato a Ischia (Napoli) il 17 aprile 1920, marò, matr. 19630;

Rivetti Oreste di Pietro e di Quaglia Margherita, nato a Biella (Vercelli) il 28 aprile 1920, cannoniere armiere, matricola 9888;

Fabbri Antonio di Luigi e di Diani Domenica, nato a Lugo (Ravenna) il 9 maggio 1920, cannoniere O., matr. 8673;

Ferrabue Adriano di Giacomo e di Bacchi Giuseppina, nato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1861

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Idromeccanica italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino. Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1945.
Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai. Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina) . . . . . . Pag. 1863

Avviso di rettifica: (decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672) . . . . Pag. 1863

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie vacanti da coprire mediante trasferimento di titolari de altri Atenei . . . . Pag. 1863

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . Pag. 1863
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . Pag. 1864
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1865

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina . . . . Pag. 1866

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimenti di notai. Pag. 1866

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di epidemiologia. Pag. 1866

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1867

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 24 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Roma.

(1147)

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1908;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

CROCE DI GUERRA

Caysella Pietro di Giovanni e di D'Elia Luigia, nato a Terlizzi (Bari) il 26 maggio 1919, sergente elettricista, matricola 4860. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Liaciotta Antonino di Olivio, nato a Ganzirri (Messina) il 25 giugno 1918, marinaio, matr. 71569. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Boviglio Giandamiano fu Gualtiero e fu Nicolini Jone, nato a Pordenone (Udine) il 2 maggio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Suffi Giuseppe fu Martino e di Fornasiech Maria, nato a Fiume il 13 marzo 1908, tenente del G. N. (d.m.). — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Toni Fernando di Amerigo e di Lani Clelia, nato a Tresano Massa (Apuania) il 17 dicembre 1918, sottocapo silurista, matr. 65972. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Carletti Gastone fu Giobatta e di Sassaro Luigia, nato a Monticelli Conte Otto (Vicenza) il 10 settembre 1922, sottonocchiere, matr. 59241;

Lazzari Antonio di Giuseppe e di Donadeo Giuseppa, nato a Castro (Lecce) il 13 giugno 1923, sottonocchiere, matr. 53376;

Biscardi Giuseppe di Antonio e di Gianquinto M. Giuseppa, nato a S. Agata dei Goti (Benevento) il 1° aprile 1922, sottocapo elettricista, matr. 54224;

Fassina Renzo fu Michele e di Vedovato Marcellina, nato a Mestre (Venezia) il 7 dicembre 1919, sottocapo elettricista, matr. 78713;

Fasan Luigi fu Geremia e di Ciani Ebe, nato a Livenza (Treviso) il 19 agosto 1922, sottocapo cannoniere armiere, matricola 51881;

Boccia Remo di Italo e di Galli Orailia, nato a Busseto (Parma) il 3 settembre 1920, sottocapo cannoniere O., matricola 5260;

Borsari Attilio di Carlo e di Preti Aolena, nato a Sermide (Mantova) il 15 giugno 1920, sottocapo fuochista O., matr. 23404;

Gattinelli Mario di Agostino e di Marchi Cristina, nato a Bellinzago (Novara) il 28 ottobre 1920, sottocapo fuochista O., matr. 9418;

Arena Francesco di Nicola e di Bando Giovanna, nato a Ganzirri (Messina) il 10 dicembre 1920, nocchiere, matr. 3505;

Colapo Ernesto di Pietro Paolo e di Di Stefano Carolina, nato a Gragnano (Napoli) il 13 gennaio 1921, marò, matricola 55163;

Mazzella Giovanni di Ciro e di Mazzella Lucia, nato a Ischia (Napoli) il 17 aprile 1920, marò, matr. 19629;

Rivetti Oreste di Pietro e di Quaglia Margherita, nato a Biella (Vercelli) il 28 aprile 1920, cannoniere artiere, matricola 9888;

Fabbri Antonio di Luigi e di Dirani Domenica, nato a Lugo (Ravenna) il 9 maggio 1920, cannoniere O., matr. 8578;

Ferrabue Adriano di Giacomo e di Bacchi Giuseppina, nato a Marcaria (Mantova) il 1° ottobre 1921, cannoniere O., matricola 5022;

Gualagno Salvatore di Giuseppe e di Miele Filomena, nato a Napoli il 5 ottobre 1920, cannoniere O., matr. 19686;

Valle Francesco di Luigi e di Pastorino Maddalena, nato a Voltri (Genova) il 18 settembre 1920, cannoniere armiere, matr. 20472;

Zaccagni Pierino di Giuseppe e di Fauchetti Maria, nato a Marcaria (Mantova) il 18 febbraio 1920, cannoniere O., matricola 56131;

Concato Ottorino di Giuseppe e di Frighetto Luigia, nato a Arzignano (Vicenza) il 14 novembre 1920, fuochista O., matricola 35863;

Morgari Carlo di Giovanni e di Scalazzi Lidia, nato a Frassonaito (Alessandria) il 5 gennaio 1921, fuochista A., matricola 67715;

Eretta Giuseppina di Giovanni e di Spano Maria, nato a Olbia (Sassari) il 13 marzo 1921, fuochista O., matr. 41554;

Abbondanza Renato di Carlo e di Leoni Lucia, nato a Milano Adriatico (Forlì) il 20 novembre 1920, fuochista A., matricola 17247;

Bergamasco Francesco di Pietro e di Valle Natalina, nato ad Asti il 23 dicembre 1920, fuochista A., matr. 22380;

Chiaradia Gino fu Giuseppe e di Martinuzzi Luigia, nato a Spilimbergo (Udine) il 26 settembre 1920, fuochista A., matricola 5137. — (*Determinazione dell'11 giugno 1945*).

Rosina Stefano di Pietro e di Stecca Innocenza, nato a Moncalieri (Torino) l'8 aprile 1921, sergente meccanico, matricola 54640;

Cocchi Ignazio di Gaetano e di Mazzucchelli Desolina, nato a Castelmaggiore (Bologna) l'11 novembre 1921, sottocapo fuochista, matr. 69140;

Gasparini Luigi di Giovanni e di Velinti Fortunata, nato a Porto Recanati (Macerata) il 15 dicembre 1920, sottocapo nocchiere, matr. 38070;

Bonanno Giuseppe fu Giuseppe e di Musicò Maria, nato a Villaggio Paga (Messina) il 30 marzo 1920, nocchiere, matricola 36581. — (*Determinazione del 12 giugno 1945*).

Di Mauro Lorenzo fu Francesco e di Catania Natalia, nato a Catania il 2 ottobre 1920, fuochista A., matr. 3891;

Giovannelli Sirio di Gino e di Poli Velia, nato a Livorno l'8 aprile 1921, nato s.v., matr. 40285;

Giovanni Piero di Giuseppe e di Olizia Goffredo, nato a Porto S. Stefano (Grosseto) il 30 novembre 1919, mario cuoco, matr. 90143;

Perini Turiddu fu Amedeo e di Bonzo Pierina, nato a Chioggia (Venezia) il 18 giugno 1920, nocchiere, matr. 8785;

Orsenigo Angelo di Giuseppe e di Orsenigo Teresa, nato a Figino (Como) il 30 maggio 1920, fuochista O., matr. 10306;

Lo Presti Francesco fu Antonio e di Mannino Maria, nato a Palermo il 6 agosto 1920, elettricista, matr. 12810;

Giunino Sebastiano di Sebastiano e di Tommaso Giuseppina, nato ad Augusta il 30 gennaio 1920, fuochista O., matricola 7197;

Castorina Carmelo di Salvatore e di Scandurra Anna, nato a Catania il 15 febbraio 1920, fuochista O., matr. 3863. — (*Determinazione del 13 giugno 1945*).

Bianchini Antonio di Carlo e di Ghinelli Pasquina, nato a Savignano sul Rubicone (Forlì) il 22 gennaio 1921, sergente torpediniere, matr. 56320;

Cappelletti Enrico di Luigi e di Galli Adele, nato a Erba (Como) il 13 dicembre 1918, sottocapo silurista, matr. 67832. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Filosa Pasquale di Giuseppe e di Del Gaudio Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 4 marzo 1918, sergente M.N., matr. 16547. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Mamberti Pietro di Antioco e di Murtas Lucia, nato ad Alghero (Sassari) il 9 aprile 1920, 2ª nocchiere, matr. 42307. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Nuti Giovanni di Giuseppe e di Crisoforetti Angela, nato a Livorno il 22 febbraio 1904, capo elettricista di 2ª classe, matricola 98029. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Talamonti Vittorio di Giobatta e fu Pompei Casilde, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 26 giugno 1917, sergente M.N., matr. 31418. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Scaldione Antonio di Guglielmo e di Natalina Franceschini, nato a Rimini (Forlì) il 6 gennaio 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 15 giugno 1945*).

Cinque Attilio di Giuseppe e di Anna De Criscofaro, nato a Napoli il 5 dicembre 1920, sottocapo R.T., matr. 52651. — (*De*

Mogni Giorgio fu Giuseppe e di Mogni Delfina, nato a Savezzano il 13 maggio 1915, sottotenente di vascello;

Del Prete Gennaro di Michele e di Del Prete Giuseppina nato a Frattamaggiore (Napoli) il 7 ottobre 1914, 2º capo silurista, matr. 36234. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Lanfredi Angelo di Giacomo e di Morchi Teresa, nato a Pagnoli Mella (Brescia) il 2 dicembre 1920, sottocapo silurista, matr. 11233. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Peretto Ettore di Annibale e di Giovannini Maria, nato a Sarzana (La Spezia) il 28 settembre 1918, sottocapo silurista, matr. 56012. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Antonucci Enrico di Michele e di Elisabetta Miccoli, nato a Francavilla a Mare (Chieti) il 4 gennaio 1917, sottocapo M.N., matr. 31006. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Guidobaldi Ennio di Nicola e di Pavoni Lavinia, nato a Tortoreto (Teramo) il 23 febbraio 1917, sergente M.N., matricola 31417. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Colaianni Antonio fu Giuseppe e di Carbone Concetta, nato a Ugento (Lecce) il 4 novembre 1921, furiere S., matricola 48830. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Stanopulo Carlo fu Simeone e di Lakos Maria, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 17 giugno 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Nunziato Massimino fu Luigi e fu Albano Felicia, nato a Scafati (Salerno) il 20 dicembre 1900, capo M.N. di 1ª classe, matr. 61268. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Donatelli Ettore di Ettore e di Tucci Concetta, nato a Napoli il 23 novembre 1923, sottocapo silurista, matr. 54001. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Cannizzo Giovanni fu Salvatore e fu Pantano Giuseppina nato a Ispica (Siracusa) il 23 maggio 1907, capo R.T. R.D.T. di 2ª classe, matr. 4584. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Rolla Giacomo fu Giacomo e fu Bruno Costanza, nato a Porto Maurizio (Imperia) il 5 agosto 1896, tenente di vascello — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Maggio Salvatore di Francesco e fu Maria Sciortino, nato a Salerno il 2 luglio 1912, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Mauri Bruno fu Federico e di Nider Maddalena, nato a Trieste il 27 giugno 1908, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Carrara Alberto di Melchiorre e di Aloja Angela, nato a Trapani l'8 gennaio 1917, 2º capo segnalatore, matr. 40463. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Licer Raffaele fu Antonio e di Clerinda Sabato, nato a Napoli il 1º gennaio 1908, capo R.T. di 1ª classe, matr. 1194. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Francisco Domenico fu Giovanni e di Matessi Domenica nato a Lussinpiccolo (Pola) il 30 settembre 1908, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Caso Giuseppe di Salvatore e di Cafiero Rosalia, nato a Meta di Sorrento il 22 maggio 1918, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 18 novembre 1944*).

Isola Tindaro di Giuseppe e di Manfrica Marianfonia, nato a Spadafora (Messina) il 4 settembre 1919, sottocapo segnalatore, matr. 81962. — (*Determinazione del 12 dicembre 1944*).

Guerra Guerrino di Lorenzo e di Nicoli Zefferina, nato ad Anzio il 17 settembre 1919, sottocapo R.T., matr. 87047. — (*Determinazione del 6 febbraio 1945*).

Falchi Mario di Salvatore e di Luisa Cavallini, nato a Trieste il 4 settembre 1920, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 6 febbraio 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Frau Giuseppino di Giovanni e di Spano Maria, nato a Ollia (Sassari) il 13 marzo 1921, fuochista O., matr. 41554;

Abbondanza Renato di Carlo e di Leoni Lucia, nato a Milano Adriatico (Forlì) il 20 novembre 1920, fuochista A., matricola 17347;

Bergamasco Francesco di Pietro e di Valle Natalina, nato ad Asti il 23 dicembre 1920, fuochista A., matr. 22385;

Chiaradia Gino fu Giuseppe e di Martinuzzi Luigia, nato a Sidilimbarz (Udine) il 26 settembre 1920, fuochista A., matricola 5137. — (*Determinazione dell'11 giugno 1945*).

Rosina Stefano di Pietro e di Stessa Innocenza, nato a Mondalieri (Torino) l'8 aprile 1921, sergente meccanico, matricola 54640;

Cocchi Ignazio di Gaetano e di Mazzucchelli Desolina, nato a Castelmaggiore (Bologna) l'11 novembre 1921, sottocapo fuochista, matr. 69149;

Gasparini Luigi di Giovanni e di Velloni Fortunata, nato a Porto Recanati (Macerata) il 15 dicembre 1920, sottocapo nocchiere, matr. 59070;

Bondino Giuseppe fu Giuseppe e di Musicò Maria, nato a Villaggio Pace (Messina) il 20 marzo 1920, nocchiere, matricola 38581. — (*Determinazione del 12 giugno 1945*).

Di Mauro Lorenzo fu Francesco e di Catania Natalia, nato a Catania il 2 ottobre 1920, fuochista A., matr. 3861;

Giancarelli Sirio di Gino e di Poli Vella, nato a Livorno l'8 aprile 1921, marò sv., matr. 10285;

Giustini Piero di Giuseppe e di Olizia Loffredo, nato a Porto S. Stefano (Grosseto) il 30 novembre 1919, marò cuoco, matr. 90133;

Perini Turiddu fu Amedeo e di Renzo Pierina, nato a Chioggia (Venezia) il 18 giugno 1920, nocchiere, matr. 8785;

Orsenigo Angelo di Giuseppe e di Orsenigo Teresa, nato a Figino (Como) il 16 maggio 1920, fuochista O., matr. 10305;

Lo Presti Francesco fu Antonio e di Mannino Maria, nato a Palermo il 6 agosto 1920, elettricista, matr. 12810;

Giunino Sebastiano di Sebastiano e di Tommaso Giuseppina, nato ad Augusta il 30 gennaio 1920, fuochista O., matricola 7097;

Castorina Carmelo di Salvatore e di Scandurra Anna, nato a Catania il 15 febbraio 1920, fuochista O., matr. 3861. — (*Determinazione del 13 giugno 1945*).

Bianchini Antonio di Carlo e di Ghinelli Pasquina, nato a Savignano nel Rubicone (Forlì) il 23 gennaio 1921, sergente torpediniere, matr. 56320;

Cappelletti Enrico di Luigi e di Galli Adele, nato a Erba (Como) il 15 dicembre 1918, sottocapo silurista, matr. 67612. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Filosa Pasquale di Giuseppe e di Del Gaudio Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 4 marzo 1918, sergente M.N., matr. 46517. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Mamberti Pietro di Anzani e di Murras Lucia, nato ad Alghero (Sassari) il 9 aprile 1920, 2° nocchiere, matr. 42207. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Nuti Giovanni di Giuseppe e di Cristoforetti Angela, nato a Livorno il 22 febbraio 1904, capo elettricista di 2ª classe, matricola 88029. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Talamonti Vittorio di Giobatta e fu Pompei Casilda, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 26 giugno 1917, sergente M.N., matr. 31518. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Scaldaone Antonio di Guglielmo e di Natalina Franceschini, nato a Rimini (Forlì) il 6 gennaio 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 15 giugno 1945*).

Cinque Attilio di Giuseppe e di Anna De Cristofaro, nato a Napoli il 5 dicembre 1920, sottocapo R.T., matr. 53681. — (*Determinazione del 15 giugno 1945*).

Pippo Rosario fu Pasquale e fu Pippo Pasqualina, nato a Villanova del Battista (Avellino) il 10 gennaio 1921, sergente nocchiere, matr. 53905. — (*Determinazione del 15 giugno 1945*).

Iannelli Luigi di Donato e di Panzera Concetta, nato a Casalpoto (Benevento) il 5 marzo 1914, capo R.T. di 3ª classe, matr. 32128. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Pasquero Secondo fu Costanzo e di De Maria Teresa, nato a Torino il 29 maggio 1920, silurista, matr. 13612. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Bagnoli Mario (Brescia) il 2 dicembre 1920, sottocapo silurista, matr. 11233. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Peritto Ettore di Annibale e di Giovannoni Maria, nato a Sarzana (La Spezia) il 28 settembre 1918, sottocapo silurista, matr. 66012. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Antonucci Enrico di Michele e di Elisabetta Miccoli, nato a Francavilla a Mare (Chieti) il 4 gennaio 1917, sottocapo M.N., matr. 31006. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Guidobaldi Enrico di Nicola e di Ravoni Lavinia, nato a Torlonto (Teramo) il 25 febbraio 1917, sergente M.N., matricola 31417. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Colaianni Antonio fu Giuseppe e di Carbone Concetta, nato a Ugento (Lecce) il 4 novembre 1921, furiere S., matricola 68830. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Stampalia Carlo fu Simone e di Lakos Maria, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 17 giugno 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Nunziato Massimino fu Luigi e fu Albano Felicia, nato a Sekfati (Salerno) il 29 dicembre 1900, capo M.N. di 1ª classe, matr. 61268. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Donatelli Ettore di Ettore e di Tucci Concetta, nato a Napoli il 23 novembre 1923, sottocapo silurista, matr. 54061. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Cannizzo Giovanni fu Salvatore e fu Paolano Giuseppina, nato a Ispica (Siracusa) il 23 maggio 1907, capo R.T., R.D.T. di 2ª classe, matr. 4484. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Bella Giacomo fu Giacomo e fu Bruno Costanza, nato a Porto Maurizio (Imperia) il 5 agosto 1890, tenente di vascello. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Maggio Salvatore di Francesco e fu Maria Sciortino, nato a Salerno il 2 luglio 1912, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Mauri Bruno fu Federico e di Nider Maddalena, nato a Trieste il 27 giugno 1906, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Carrara Alberto di Melchiorre e di Aloja Angela, nato a Trapani l'8 gennaio 1917, 2° capo segnalatore, matr. 40463. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Liccardi Raffaele fu Antonio e di Clorinda Sabato, nato a Napoli il 1° gennaio 1908, capo R.T. di 1ª classe, matr. 1194[illegible]. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Francisco Domenico fu Giovanni e di Matessi Domenica, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 30 settembre 1908, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Coso Giuseppe di Salvatore e di Caffero Rosalia, nato a Meta di Sorrento il 27 maggio 1918, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 18 novembre 1944*).

Iaria Teodoro di Giuseppe e di Manfrica Mariantonia, nato a Spadafora (Messina) il 4 settembre 1919, sottocapo segnalatore, matr. 81962. — (*Determinazione del 12 dicembre 1944*).

Guerra Guerrino di Lorenzo e di Nicci Zeffirina, nato ad Anzio il 17 settembre 1919, sottocapo R.T., matr. 85017. — (*Determinazione del 6 febbraio 1945*).

Falchi Mario di Salvatore e di Luisa Cavallini, nato a Trieste il 4 settembre 1920, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 6 febbraio 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 128.

(1838)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1945, n. 719.

Amnistia per reati politici antifascisti.

Relazione del Ministro Guardasigilli sul decreto Luogotenenziale 17 novembre 1945, riguardante l'amnistia per reati politici antifascisti.

Lo qui schema di decreto s'inquadra, in senso largo, nel complesso di disposizioni e di provvedimenti emanati dopo la caduta del fascismo al fine di rimuovere norme di legge, pronunziati giurisdizionali o effetti di sentenze penali di condanna ripugnanti alla reintegrata coscienza democratica del Paese.

Esso, quindi, più che inteso ad elargire un beneficio a chi si è macchiato di reato va guardato come un atto di giustizia riparatoria di cui la società è debitrice nei confronti di chi è incorso nel rigore della legge per contrastare la tirannia fascista.

Così inteso il provvedimento si affianca a quello del 5 aprile 1944, n. 96, e lo completa.

La precedente amnistia, per quanto attiene ai reati politici antifascisti, poneva come criterio di individuazione il fine di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.

Essa, quindi, non può correttamente applicarsi se non limitandola ai reati commessi nell'ultimo periodo della lotta antifascista essendo evidente che colui il quale ha combattuto contro il fascismo fin dalle origini non può avere avuto il fine di restituire al popolo libertà soppresse, ma avrà avuto quello di evitare la soppressione delle libertà stesse.

Restavano così fuori del provvedimento proprio i casi dei più meritevoli che non attesero per entrare in lotta col fascismo di vederne realizzati tutti gli scopi nefasti.

Similmente inidoneo appariva la formulazione del precedente decreto a comprendere i casi di coloro che avevano agito non in vista di un fine specifico, qual'è quello della restituzione al popolo di libertà soppresse, ma del fine generico di opporsi al fascismo, di difendersi dalle persecuzioni fascisti e di sottrarsi ad esse.

Alla esigenza, imperiosamente presente al nostro spirito, di far cessare almeno gli effetti penali di giudicati presi in odio a quelli commisero il fatto-reato per combattere il fascismo sovviene l'attuale provvedimento che ha la massima latitudine per comprendere qualsiasi fatto criminoso trovi il suo movente immediato e diretto nell'azione antifascista.

Si ha, pertanto, ragione di prevedere che della presente amnistia, attraverso una esatta interpretazione del testo del provvedimento, potranno giovarsi tutti quelli che dell'avere lottato contro il fascismo ancora subiscono le dolorose conseguenze.

TOGLIATTI

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non risulti sufficientemente stabilito che il fatto è compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti dispone la Corte Suprema di Cassazione se innanzi ad essa pende ricorso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, l'anzidetto decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 dello schema di decreto legislativo Luogotenenziale relativo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, presentato il 28 aprile 1945 al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64;

Visto il decreto Ministeriale n. 293775 in data 30 giugno 1945, con il quale venne autorizzato l'emissione dei buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° luglio al 31 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481, che approva lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946;

Determina:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1945, n. 719.

Amnistia per reati politici antifascisti.

Relazione del Ministro Guardasigilli sul decreto Luogotenenziale 17 novembre 1945, riguardante l'amnistia per reati politici antifascisti.

L'unito schema di decreto s'inquadra, in senso largo, nel complesso di disposizioni e di provvedimenti emanati dopo la caduta del fascismo al fine di rimuovere norme di legge, pronunziati giurisdizionali o effetti di sentenze penali di condanna ripugnanti alla reintegrata coscienza democratica del Paese.

Esso, quindi, più che inteso ad elargire un beneficio a chi si è macchiato di reato va guardato come un atto di giustizia riparatoria di cui la società è debitrice nei confronti di chi è incorso nel rigore della legge per contrastare la tirannia fascista.

Così inteso il provvedimento si affianca a quello del 5 aprile 1944, n. 96, e lo completa.

La precedente amnistia, per quanto attiene ai reati politici antifascisti, poneva come criterio di individuazione il fine di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dalla dittatura fascista.

Essa, quindi, non può correntemente applicarsi se non limitandola ai reati commessi nell'ultimo periodo della lotta antifascista essendo evidente che colui il quale ha combattuto contro il fascismo fin dalle origini non può avere avuto il fine di restituire al popolo libertà soppresse, ma avrà avuto quello di evitare la soppressione delle libertà stesse.

Restavano così fuori del provvedimento proprio i casi dei più clamorosi che non attesero per entrare in lotta col fascismo di vederne realizzati tutti gli scopi nefasti.

Secondariamente inidonea appariva la formulazione del precedente decreto a comprendere i casi di coloro che avevano agito non in vista di un fine specifico, qual'è quello della restituzione al popolo di libertà soppresse, ma del fine generico di opporsi al fascismo, di difendersi dalle persecuzioni fasciste e di sottrarsi ad esse.

Alla coscienza, imperiosamente presente al nostro spirito, di far cessare almeno gli effetti penali di giudicati presi in odio a quanti commisero il fatto-reato per combattere il fascismo sovviene l'attuale provvedimento che fra la massima latitudine per comprendere qualsiasi fatto criminoso trovi il suo movente immediato e diretto nell'azione antifascista.

Si ha, pertanto, ragione di prevedere che della presente amnistia, attraverso una esatta interpretazione del testo del provvedimento, potranno giovarsi tutti quelli che dell'avere lottato contro il fascismo ancora subiscono le dolorose conseguenze.

TOGLIATTI

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati che, prima del 28 ottobre 1922 o durante il regime fascista, sono stati commessi in lotta contro il fascismo o per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse.

Sono esclusi dall'amnistia coloro che, alla data del presente decreto, sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Se dalla sentenza e dagli atti del procedimento non risulta sufficientemente stabilito che il fatto è compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti dispone la Corte Suprema di Cassazione se innanzi ad essa pende ricorso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, l'anzidetto decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 dello schema di decreto legislativo Luogotenenziale relativo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, presentato il 28 aprile 1945 al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64;

Visto il decreto Ministeriale n. 203775 in data 30 giugno 1945, con il quale venne autorizzata l'emissione dei buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° luglio al 31 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481, che approva lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946;

Determina:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nel detto decreto n. 203775 del 30 giugno 1945, è autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi, a decorrere dal 1° settembre 1945 al 30 giugno 1946, nei tagli di cui all'art. 2 ed ai saggi di cui all'art. 3 del menzionato decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Tariffe postali con l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 34 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Ayres il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. II del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 94 del 22 marzo 1945, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 in data 9 maggio 1945;

Riconosciuta l'opportunità di determinare le nuove tariffe per servizi postali con l'estero di cui è prossimo il ripristino;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'invio all'estero di pieghi di carte manoscritte, di stampe, di campioni di merci e di carte punteggiate ad uso dei ciechi, nonchè per il recapito per espresso sono stabilite nelle seguenti misure:

a) *carte manoscritte*:
fino a 250 grammi . . . . . L. 5 —
per ogni 50 grammi in più . . . . » 1,50

b) *stampe*:
per ogni 50 grammi . . . . . » 1,50

c) *campioni di merci*:
fino a 100 grammi . . . . . » 3 —
per ogni 50 grammi in più . . . . » 1 —

d) *carte punteggiate per i ciechi* (Braille):
per ogni 1000 grammi . . . . . » 0,80

e) *recapito per espresso*:
sopratassa di . . . . . » 10 —

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 790/49, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Acciaierie Ruhrstahl S. A. »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », rappresentanza per l'Italia della Ruhrstahl Aktiengesellschaft, Witten (commercio di acciai), con sede in Milano, via C. Flaminio n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Umberto Zanchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2071)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Variazione dell'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° giugno 1944 - 31 maggio 1945.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1942;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, numero 03/20429, col quale il prezzo suddetto veniva nuovamente variato, con decorrenza 1° gennaio corrente anno;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Tariffe postali con l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 24 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Ayres il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. 11 del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 94 del 22 marzo 1945, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 in data 9 maggio 1945;

Riconosciuta l'opportunità di determinare le nuove tariffe per servizi postali con l'estero di cui è prossimo il ripristino;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'invio all'estero di pieghi di carte manoscritte, di stampe, di campioni di merci e di carte punteggiate ad uso dei ciechi, nonchè per il recapito per espresso sono stabilite nelle seguenti misure:

a) *carte manoscritte*:

fino a 250 grammi	L.	5 —
per ogni 50 grammi in più	»	1,50

b) *stampe*:

per ogni 50 grammi	»	1,50

c) *campioni di merci*:

fino a 100 grammi	»	3 —
per ogni 50 grammi in più	»	1 —

d) *carte punteggiate per i ciechi* (Braille):

per ogni 1000 grammi	»	0,80

e) *recapito per espresso*:

sopratassa di	»	10 —

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SERAGIA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2056)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 790/49, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Acciaierie Ruhrstahl S. A. »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », rappresentanza per l'Italia della Ruhrstahl Aktiengesellschaft, Witten (commercio di acciai), con sede in Milano, via C. Flaminio n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Umberto Zanchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2071)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Variazione dell'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° giugno 1944 - 31 maggio 1945.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1922, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, numero 03/20429, col quale il prezzo suddetto veniva nuovamente variato, con decorrenza 1° gennaio corrente anno;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Considerata la necessità di stabilire le aliquote di imposta sui fiammiferi di nuovo tipo A.M.G. (Allied Military Governement) e d'importazione alleata - Svedesi U.S.A. e Minerva U.S.A. - in relazione ai prezzi di vendita praticati;

Viste le proposte della Commissione tecnico amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Determina:

Art. 1.

Le aliquote di imposta sui sottonotati tipi di fiammiferi estratti dalle fabbriche a sud della linea Lucca-Rimini dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1945, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

	I Periodo dal 1-6-1944 al 31-12-1944	II Periodo dal 1-1-1945 al 15-3-1945	III Periodo dal 16-3-1945 al 31-5-1945
Fiammiferi di cera:			
1) scatola di cartone con 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo . .	— 1.8614	0.0184	3.7784
Fiammiferi di legno paraffinato:			
2) scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale.	— 0.8215	0.1185	1.9095
3) scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	— 0.6192	0.2908	2.1708
4) bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	— 0.5910	0.1610	1.6650
5) doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . .	— 0.6518	0.5702	3.0142
Fiammiferi di legno solforati:			
6) astuccio gamella o busta con 100 solforati normali . .	— 2.0000	— 1.0609	0.8191
Di nuova istituzione:			
7) bustina A.M.G. con 40 fiammiferi di cartoncino con sesquisolfuro di fosforo . . .	— 2.6165	— 1.4883	0.7675
L'importazione affetta:			
8) bustina con 20 fiammiferi di carta al sesquisolfuro di fosforo	0.6139	0.5770	1.7050
9) scatola con 40 fiammiferi di legno paraffinati del tipo svedese	—	—	1.7170

Art. 2.

Con successivi decreti ed in relazione ad analoghe proposte della Commissione tecnico-amministrativa, prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, saranno stabilite le aliquote d'imposta di fabbricazione:

1) per i tipi di fiammiferi estratti da tutte le fabbriche del Regno a decorrere dal 1° giugno 1945 al 31 maggio 1946;

2) per i tipi di fiammiferi estratti dalle sole fabbriche poste a nord della linea Lucca-Rimini a decorrere dal 1° giugno 1946 al 31 maggio 1947.

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.

Istituzione di un Collegio sindacale presso il Commissariato generale anticoccidico di Catania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1930 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1930, n. 72), con il quale si è dichiarata obbligatoria la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella Sicilia e in Calabria, stabilendo che alla direzione della lotta stessa avrebbe provveduto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un Commissariato generale;

Considerato che la gestione del predetto Commissariato generale anticoccidico ha ormai assunto, sopratutto per la notevole entità delle somme amministrate, importanza tale da rendere opportuno e necessario un periodico frequente controllo cui può proficuamente provvedersi soltanto attraverso un Collegio sindacale all'uopo nominato;

Decreta:

La gestione del Commissariato generale, istituito con sede in Catania, per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia e in Calabria, è sottoposta alla revisione di un Collegio sindacale così composto: due membri effettivi ed uno supplente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati; per i loro compiti ed attribuzioni valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Codice civile per ciò che concerne i sindaci delle società per azioni.

Roma, addì 16 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Apertura di una dipendenza nella piazza di Grotte (Agrigento) della Banca agricola cooperativa di Canicattì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 set-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Rimanendo dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1945, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

	I Periodo dal 1-6-1944 al 31-12-1944	II Periodo dal 1-1-1945 al 15-3-1945	III Periodo dal 16-3-1945 al 31-5-1945
Fiammiferi di cera:			
1) scatola di cartone con 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo . .	— 1.8616	0.0184	3.7784
Fiammiferi di legno paraffinato:			
2) scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale	— 0.8215	0.1185	1.9935
3) scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	— 0.6452	0.2908	2.1708
4) bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	— 0.5910	0.1610	1.6650
5) doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . .	— 0.6518	0.5762	3.0142
Fiammiferi di legno solforati:			
6) astuccio gamella o busta con 100 solforati normali . .	— 2.0000	— 1.0606	0.8191
In nuova istituzione:			
7) bustina A.M.G. con 40 fiammiferi di cartoncino con sesquisolfuro di fosforo . . .	— 2.6165	— 1.4883	0.7675
L'importazione alleata:			
8) bustina con 20 fiammiferi di carta al sesquisolfuro di fosforo	0.0130	0.5770	1.7050
9) scatola con 50 fiammiferi di legno paraffinati del tipo svedese	—	—	1.7170

Art. 2.

Con successivi decreti ed in relazione ad analoghe proposte della Commissione tecnico-amministrativa, prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, saranno stabilite le aliquote d'imposta di fabbricazione:

1) per i tipi di fiammiferi estratti da tutte le fabbriche del Regno a decorrere dal 1° giugno 1943 al 31 maggio 1944;

2) per i tipi di fiammiferi estratti dalle sole fabbriche poste a nord della linea Lucca-Rimini a decorrere dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1945;

3) per i tipi di fiammiferi estratti da tutte le fabbriche del Regno a decorrere dal 1° giugno 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2044)

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1930 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1930, n. 72), con il quale si è dichiarata obbligatoria la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella Sicilia e in Calabria, stabilendo che alla direzione della lotta stessa avrebbe provveduto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un Commissariato generale;

Considerato che la gestione del predetto Commissariato generale anticoccidico ha ormai assunto, soprattutto per la notevole entità delle somme amministrate, importanza tale da rendere opportuno e necessario un periodico frequente controllo cui può proficuamente provvedersi soltanto attraverso un Collegio sindacale all'uopo nominato;

Decreta:

La gestione del Commissariato generale, istituito con sede in Catania, per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia e in Calabria, è sottoposta alla revisione di un Collegio sindacale così composto: due membri effettivi ed uno supplente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati; per i loro compiti ed attribuzioni valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Codice civile per ciò che concerne i sindaci delle società per azioni.

Roma, addì 16 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Apertura di una dipendenza nella piazza di Grotte (Agrigento) della Banca agricola cooperativa di Canicattì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agricola cooperativa di Canicattì, con sede in Canicattì (Agrigento);

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

La Banca agricola di Canicattì, con sede in Canicattì (Agrigento), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza nella piazza di Grotte (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1963)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel dicembre 1944, dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, il dott. Alberto Apponi venne nominato commissario della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Decreta:

I signori dott. Alberto Apponi e Remo Rossini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1959)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Assegnazione di un segretario comunale di grado 4ª al comune di Ravanusa (Agrigento).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

avente 14.677 abitanti alla data del 31 dicembre 1941, in base alla tabella A annessa alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la domanda del 3 dicembre 1942 dell'Amministrazione comunale di Ravanusa, con cui si chiedeva la rettifica dell'errore di calcolo commesso dalla stessa Amministrazione comunale, la quale in occasione del precedente censimento del 21 aprile 1936, aveva erroneamente segnalato, come quantitativo di popolazione residente, allora in 14.555 abitanti, quello della popolazione presente di 13.868 abitanti, con uno scarto in meno di 687 abitanti sulla popolazione legale;

Vista la nota n. 31415 del 12 febbraio 1943 dell'Istituto centrale di statistica, da cui risulta che il Comune predetto aveva, al 31 dicembre 1941, 15.165 abitanti;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e la tabella A annessa alla detta legge;

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, al comune di Ravanusa (Agrigento), è assegnato un segretario comunale di grado 4ª.

Ai soli effetti del trattamento economico del segretario comunale, tale assegnazione avrà effetto con decorrenza dal 1º novembre 1945.

Il Prefetto di Agrigento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1945

p. Il Ministro: VICEPOMINI

(2017)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 31;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), via Pontorno n. 1, esercente fabbrica manufatti per l'infanzia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), è sottoposta a sequestro ed è nomi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1963)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel dicembre 1944, dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, il dott. Alberto Apponi venne nominato commissario della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Decreta:

I signori dott. Alberto Apponi e Remo Rossini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1959)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Assegnazione di un segretario comunale di grado 4° al comune di Ravanusa (Agrigento).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1943, relativo all'approvazione dell'elenco dei Comuni e dei Consorzi dei comuni, ai quali sono assegnati segretari comunali dei gradi 5°, 6°, 7° ed 8°, dal quale decreto risulta che al comune di Ravanusa (Agrigento) veniva assegnato un segretario di grado 5°, perchè

Vista la domanda del segretario comunale di Ravanusa, con cui si chiedeva la rettifica dell'errore di calcolo commesso dalla stessa Amministrazione comunale, la quale in occasione del precedente censimento del 21 aprile 1936, aveva erroneamente segnalato, come quantitativo di popolazione residente, allora in 14.555 abitanti, quello della popolazione presente di 13.868 abitanti, con uno scarto in meno di 687 abitanti sulla popolazione legale;

Vista la nota n. 31415 del 12 febbraio 1943 dell'Istituto centrale di statistica, da cui risulta che il Comune predetto aveva, al 31 dicembre 1941, 15.165 abitanti;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e la tabella A annessa alla detta legge;

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, al comune di Ravanusa (Agrigento), è assegnato un segretario comunale di grado 4ª.

Ai soli effetti del trattamento economico del segretario comunale, tale assegnazione avrà effetto con decorrenza dal 1° novembre 1945.

Il Prefetto di Agrigento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1945

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2017)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), via Pontorno n. 1, esercente fabbrica manufatti per l'infanzia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Targioni Vincenzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2018)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni presentate in data 28 luglio 1945 dal sig. agr. Aroldo Donati, presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, occorre provvedere alla sua sostituzione nell'anzidetta carica;

Decreta:

Il sig. rag. Agostino Bianchi fu Erminio è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.

Apertura di una propria filiale in Medolla della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mi-

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, piazza Dante n. 10/3, esercente impianto forni e accessori per officine, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. D'Arco Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2019)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C°, con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 89 (ferramenta ed utensili), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C°, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Bettetini Piero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni presentate in data 28 luglio 1945 dal sig. agr. Aroldo Donati, presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, occorre provvedere alla sua sostituzione nell'anzidetta carica;

Decreta:

Il sig. rag. Agostino Bianchi fu Erminio è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

(1977) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.

Apertura di una propria filiale in Medolla della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, è autorizzata ad aprire una propria filiale in Medolla (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1945

(1962) *Il Ministro*: Ricci

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, piazza Dante n. 10/3, esercente impianto forni e accessori per officine, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. D'Arco Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1945

(2019) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C°, con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 89 (ferramenta ed utensili), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C°, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Bettelini Piero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

(2021) *Il Ministro*: Ricci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, via Cesarea 9/9 (esercente commercio e lavorazione di olii e grassi per usi industriali), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Penco Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, via Pietro Maestri n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, viale Bianca di Savoia n. 19 (commissioni e rappresentanze di ferramenta, ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Vincenzo Testa.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

(2039) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, via Grasselli n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, via Cesarea 9/9 (esercente commercio e lavorazione di olii e grassi per usi industriali), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Penco Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, via Pietro Maestri n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Angeletti Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2040)

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, viale Bianca di Savoia n. 19 (commissioni e rappresentanze di ferramenta, ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Vincenzo Testa.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

(2039) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, via Grasselli n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottore Guido Severgnini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

(2038) *Il Ministro*: Ricci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Idromeccanica Italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Idromeccanica italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, via Donatello n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Idromeccanica italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Marino Francesco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2070)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina di commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Visto il decreto in data 15 agosto 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, con il quale l'ing. Remo Garosci è stato nominato commissario unico per la intera gestione della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, i signori:

Fercollo rag. Pietro, revisore ufficiale dei conti.

Sono nominati sindaci supplenti:

Ruggeri dott. rag. Sergio;

Reitano dott. rag. Augusto.

I sindaci effettivi e supplenti, attualmente in carica nella suddetta Società e non confermati con il presente decreto, decadono dall'ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Torino.

Roma addì 14 novembre 1945

Il Ministro: GROSCHI

(2028)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Società anonima refrattari S.A.R. » con sede in Genova, via Giacomo di Carignano n. 13, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Società anonima refrattari S.A.R. », con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Umberto Sorrentino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2069)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Idromeccanica italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, via Donatello n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Idromeccanica italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Marino Francesco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2070)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina di commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Visto il decreto in data 15 agosto 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, con il quale l'ing. Remo Garosci è stato nominato commissario unico per la intera gestione della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, i signori:

Ferroglio rag. Pietro, revisore ufficiale dei conti, presidente del Collegio sindacale;

Conigliani avv. Giorgio, revisore ufficiale dei conti;

D'Aquino dott. rag. Giuseppe, revisore ufficiale dei conti;

Giannini dott. Arnoldo, revisore ufficiale dei conti;

Monet dott. rag. Mario, revisore ufficiale dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Torino.

Roma addì 14 novembre 1945

Il Ministro: Grosceni

(2028)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Società anonima refrattari S.A.R. » con sede in Genova, via Giacomo di Carignano n. 13, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Società anonima refrattari S.A.R. », con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Umberto Sorrentino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai, recanti il fascio littorio, devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1946 i notai che esercitano nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca e in quello del comune di Ancona, restituiti all'amministrazione del Governo italiano con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 454, non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 17 novembre 1945

(2037) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 3 maggio 1942, con il quale il dott. Pietro Giacopelli venne nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto liquidatore, perchè trasferitosi in altra residenza;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Giacopelli, il signor Filippo Lo Turco fu Sebastiano è nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina) ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

(2075) *Il Ministro*: RICCI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 673, concernente diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e dei

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie vacanti da coprire mediante trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto processuale civile.

REGIA UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

Letteratura italiana.

REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

Economia e politica agraria.

REGIA UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia.

Clinica pediatrica.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza.

Procedura finale.

Facoltà di lettere e filosofia.

Etruscologia e archeologia italica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2033)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(*3ª pubblicazione*). Avviso n. 40.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 21 luglio 1945, n. 175, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sandiippo Giulia fu Carmelo, domic. in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 548, rilasciata dalla Sezione di Roma tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1944, a favore di Sandiippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, per l'importo di L. 2000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Apuania, Lucca e in quello del comune di Ancona, restituiti all'amministrazione del Governo italiano con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 451, non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 17 novembre 1945

(2057) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 3 maggio 1942, con il quale il dott. Pietro Giacopelli venne nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto liquidatore, perchè trasferitosi in altra residenza;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Giacopelli, il signor Filippo Lo Turco fu Sebastiano è nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

(2075) *Il Ministro*: RICCI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, concernente diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1945, n. 131, a pag. 1714, tabella d, titolo I, n. 3, alla colonna scritturazione ove è stampato + — devesi leggere + 6 — e a pag. 1715 della stessa tabella, titolo III, n. 4, alla colonna scritturazione, dove è stampato + — devesi leggere + 3 —

Alla tabella d, pag. 1714, nella colonna Annotazioni, in corrispondenza al titolo I, n. 1, ove è detto: « ... conservazione del nuovo catasto terreni » devesi leggere: « ... conservazione del catasto terreni. ».

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie vacanti da coprire mediante trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:
Diritto processuale civile.

REGIA UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:
Letteratura italiana.

REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:
Economia e politica agraria.

REGIA UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia.
Clinica pediatrica.

REGIA UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza.
Procedura finale.

Facoltà di lettere e filosofia.
Etruscologia e archeologia italica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2033)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 21 luglio 1923, n. 174, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sandilippo Giulia fu Carmelo, domic. in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 542, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1944, a favore di Sandilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, per l'importo di L. 2000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli in essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1553)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 25.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	102858	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccasecca (Caserta).	7 —
Id.	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	166635	Arcipretura della Collegiata di Roccasecca, rappresentata dall'arciprete *pro tempore* (Caserta)	7 —
Id.	166637	Arcipretura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco *pro tempore*	42 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	143,50
Id.	180151	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccasecca (Caserta), ipotecata	161 —
Id.	45921	Cappella del SS.mo Rosario di Caprile, di Roccasecca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa	49 —
Id.	49557	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, comune di Roccasecca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore *pro tempore*	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento, eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore *pro tempore*, ipotecata	31,50
Id.	49762	Seminario della diocesi di Aquino in Roccasecca, rappresentato dal suo rettore *pro tempore*	84 —
Id.	49905	Arcipretura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete *pro tempore*	3,50
Id.	54156	Congrega del Rosario di Caprile, quartiere di Roccasecca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore *pro tempore*	28 —
Id.	54554	Congrega del Rosario di Caprile, borgata di Roccasecca, rappresentata dal priore *pro tempore*	17,50
Id.	52948	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco *pro tempore*	91 —
Id.	54993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori *pro tempore*	24,50
Id.	30499	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	344341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta)	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, sotto il titolo di Santa Maria in Cielo Assunta	7 —
Id.	55176	Capitolo della Cattedrale di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dall'amministratore *pro tempore*	3,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	102338	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccasecca (Caserta)	7 —
Id.	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	106685	Arcipretura della Collegiata di Roccasecca, rappresentata dall'arciprete *pro tempore* (Caserta)	7 —
Id.	106687	Arcipretura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco *pro tempore*	42 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	143,50
Id.	186151	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccasecca (Caserta), ipotecata	101 —
Id.	45621	Cappella del SS.mo Rosario di Caprile, di Roccasecca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa	49 —
Id.	49557	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, comune di Roccasecca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore *pro tempore*	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore *pro tempore*, ipotecata	31,50
Id.	49762	Seminario della diocesi di Aquino in Roccasecca, rappresentato dal suo rettore *pro tempore*	84 —
Id.	49905	Arcipretura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete *pro tempore*	3,50
Id.	54155	Congrega del Rosario di Caprile, quartiere di Roccasecca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore *pro tempore*	28 —
Id.	54354	Congrega del Rosario di Caprile, borgata di Roccasecca, rappresentata dal priore *pro tempore*	17,50
Id.	52948	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco *pro tempore*	91 —
Id.	54993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori *pro tempore*	24,50
Id.	39499	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	344341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta)	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, sotto il titolo di Santa Maria in Cielo Assunta	7 —
Id.	55174	Capitolo della Cattedrale di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentata dall'amministratore *pro tempore*	3,50
Id.	244190	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	14 —
Id.	222142	Seminario di Aquino (Caserta)	7 —
Id.	262799	Canonicato Pascarella nella Collegiata di Piedimonte S. Germano (Caserta)	10,50
Id.	26185	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta)	28 —
Id.	254012	Badia curata di S. Martino, in Villa S. Lucia (Caserta)	130,50
Id.	79100	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, in Roccasecca (Sora)	7 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	490176	Congregazione del SS.mo e Pietà, del Castello di Roccasecca (Caserta), ipotecata	3,50
Id.	481848	Canonicato curato della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	7 —
Id.	424545	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Piedimonte S. Germano (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita, in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Folco, in Santopadre (Caserta), e per essa al parroco *pro tempore*	35 —
Id.	310575	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia, in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	292741	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pico (Caserta)	210 —
Id.	274937	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	21 —
Id.	635947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	3,50
Id.	248367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id.	221115	Parrocchia di S. Folco, nel comune di Santo Padre (Caserta)	70 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei comparitimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione nel presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, al termine dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: Conti

(1058)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 novembre 1945 - N. 244

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,225
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,55
Redimibile 3,50 % 1934	91,675
Id. 5 % 1936	98,175

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 novembre 1945 - N. 245

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,017	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,10
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	91,775
Id. 5 % 1936	98,325
[illegible] 3,50 %	97,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del debito	della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	496176	Congregazione del SS.mo e Pietà, del Castello di Roccasecca (Caserta), ipotecata	3,50
Id.	481848	Canonicato curato della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	7 —
Id.	424545	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Piedimonte S. Germano (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita, in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Folco, in Santopadre (Caserta), e per essa al parroco *pro tempore*	35 —
Id.	310575	Fabriceria della Chiesa di Santa Lucia, in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	292741	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pico (Caserta)	210 —
Id.	274987	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	21 —
Id.	635947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	3,50
Id.	548367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id.	221115	Parrocchia di S. Folco, nel comune di Santo Padre (Caserta)	70 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1055)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 novembre 1945 - N. 241

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,225
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,00
Id. 5 % 1935	98,55
Redimibile 3,50 % 1934	91,675
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 novembre 1945 - N. 245

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,10
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,00
Id. 5 % 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	91,775
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina

Con decreto Ministeriale 13 novembre 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, il rag. Giuseppe Lombardo.

(2931)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto Ministeriale 24 novembre 1945:

Il sig. Sciascia Emanuele, notaio residente nel comune di Comofuri, distretto notarile di Reggio Calabria, è traslocato nel comune di Favara, distretto notarile di Agrigento.

Il sig. Mainelli Antonio, notaio residente nel comune di Macchiagodena, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Cantalupo nel Sannio, dello stesso distretto.

Il sig. Marini Maffia, notaio residente nel comune di Guarcino, distretto notarile di Frosinone, è traslocato nel comune di Frosinone.

Il sig. Marchese Egidio, notaio residente nel comune di Forgia, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma.

(2887)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di epidemiologia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 18, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1935, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni al pubblico impiego e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1365, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 416, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello ed a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e conterrà l'elencazione dei singoli documenti allegati e di titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di medico chirurgo o diploma di laurea in medicina e in chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguiti entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificati di regolare condotta morale, politica e civile rilasciati dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di revisione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible]

Con decreto Ministeriale 13 novembre 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, il rag. Giuseppe Lombardo.

(2031)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto Ministeriale 24 novembre 1945:

Il sig. Sciascia Emanuele, notaio residente nel comune di Condofuri, distretto notarile di Reggio Calabria, è traslocato nel comune di Favara, distretto notarile di Agrigento.

Il sig. Mainelli Antonio, notaio residente nel comune di Macchiagodena, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Cantalupo nel Sannio, dello stesso distretto.

Il sig. Morini Marta, notaio residente nel comune di Guarcino, distretto notarile di Frosinone, è traslocato nel comune di Frosinone.

Il sig. Marchese Egidio, notaio residente nel comune di Formia, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma.

(2057)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di epidemiologia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico in prova (gruppo A grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto [illegible] assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati e di titoli prodotti, nonché l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di medico chirurgo o diploma di laurea in medicina e in chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguiti entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificati di regolare condotta morale, politica e civile rilasciati dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti,

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di batteriologia, parassitologia ed immunologia.
2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica della autopsia degli animali da esperimento.
2. Microscopia e tecnica microscopica.
3. Tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Le malattie infettive.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 3/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 30/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 3/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 3/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;
4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BONOMI

(2007)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 20 ottobre 1945, entrino in vigore, ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1994)

Dato che l'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945 disponeva che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 settembre 1945 e, tra questi, il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, entrassero in vigore ed avessero piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, avesse ricevuto dal Governo Militare Alleato una copia della stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il suddetto decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530 (Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65) abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dal 16 settembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di batteriologia, parassitologia ed immunologia.
2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica della autopsia degli animali da esperimento.
2. Microscopia e tecnica microscopica.
3. Tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C. — PROVA ORALE:

1. Coltura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Le malattie infettive.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1395.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;
4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;
nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(2007)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 20 ottobre 1945, entrino in vigore, ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1904)

Dato che l'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945 disponeva che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 settembre 1945 e, tra questi, il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, entrassero in vigore ed avessero piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, avesse ricevuto dal Governo Militare Alleato una copia della stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il suddetto decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530 (Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65) abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dal 16 settembre 1945.

In data 16 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2052)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dal 1° maggio 1945.

In data 17 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 SETTEMBRE 1944, N. 237.
Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso.

(2055)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 31 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2053)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 9 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina, soggette al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 MARZO 1945, N. 213.
Miglioramenti economici di carattere temporaneo in favore del clero.

(2054)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8	All'Estero	Abb. annuo L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8	All'Estero	Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo L. 400 —; semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo L. 800 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 714.

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 . . . . Pag. 1846

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 715.

Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari . . . . Pag. 1846

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716.

Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo . . . . Pag. 1847

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 717.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . . . . Pag. 1847

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 718.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) . . . . Pag. 1849

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « Desiderio », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della « Kaloderma » società in accomandita, di gr. uff. V. Combalti e C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale del 21 agosto 1945 che sottoponeva a sequestro la società in nome collettivo « Ney e Tuckos », con sede in Milano . . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del sequestro della Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza . . . Pag. 1851

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del decreto 5 agosto 1945 con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida veniva sottoposta a sequestro . . . . Pag. 1851

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 22 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo » L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 6
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sortegaio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo: Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorre aggiungere il 2 % per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 714.

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 . . . . . Pag. 1846

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 715.

Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari . . . . . Pag. 1846

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716.

Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo . . . . Pag. 1847

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 717.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . . . Pag. 1847

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 718.

Determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari . . . . . Pag. 1848

DECRETO LUOGOTENEZIALE 2 agosto 1945

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brindisi . . . . . Pag. 1848

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Istituzione del Comitato consultivo del Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . . Pag. 1848

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) . . . . . Pag. 1849

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. «Desiderio», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della «Kaloderma» società in accomandita, di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale del 24 agosto 1945 che sottoponeva a sequestro la società in nome collettivo «Ney e Tockus», con sede in Milano . . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del sequestro della Società in accomandita «Rasoificio di Milano», con sede in Monza . . . Pag. 1851

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del decreto 5 agosto 1945 con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida veniva sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1851

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della S. A. «Iniex», con sede in Milano . . . . . Pag. 1851

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma . . . . . Pag. 1851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa . . . . . Pag. 1851

Ministero dell'industria e del commercio: Convalida di licenziamenti di personale dell'Ente nazionale acquisti importazione pellicole estere . . . . . Pag. 1851

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1852

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1852

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1852

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 714.

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, col quale fu approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente norme per la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato per le singole classi elementari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato nelle singole classi elementari, sono abrogate.

Art. 2.

Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 3.

Fino a due anni dopo la cessazione dello Stato di guerra, i testi scolastici, con annessi disegni delle illustrazioni relative, possono essere presentati per l'approvazione in copia dattilografata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 715.

Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Stato per la grazia e giustizia, d'accordo col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni è dovuta una indennità di L. 250, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Tale indennità non è soggetta alla riduzione del 12 %, stabilita dal R. decreto-legge 11 aprile 1931, n. 561.

Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 8°.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della provincia di Pisa . . . . . Pag. 1851

Ministero dell'industria e del commercio: Convalida di licenziamenti di personale dell'Ente nazionale acquisti importazione pellicole estere . . . . . Pag. 1851

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1852

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1852

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: *Concorso per trasferimento di notai* . . . . . Pag. 1852

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 714.

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, col quale fu approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente norme per la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato per le singole classi elementari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato nelle singole classi elementari, sono abrogate.

Art. 2.

Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 3.

La tassa di cui alla lettera *b*) dell'art. 204 del testo unico citato è elevata a L. 300 e analogamente il compenso di cui al primo comma dell'art. 210 dello stesso testo unico è fissato in L. 170.

Fino a due anni dopo la cessazione dello Stato di guerra, i testi scolastici, con annessi disegni delle illustrazioni relative, possono essere presentati per l'approvazione in copia dattilografata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 715.

Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1800;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Stato per la grazia e giustizia, d'accordo col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni è dovuta una indennità di L. 250, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Tale indennità non è soggetta alla riduzione del 12 %, stabilita dal R. decreto-legge 14 aprile 1931, n. 561.

Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 8°.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana avrà effetto dal giorno che sarà fissato dal Governo Militare Alleato ed in mancanza dalla data di restituzione di detti territori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716.

Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Tale facoltà può essere esercitata, a prescindere dalla

Per il trattamento di quiescenza si applica il disposto degli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257; 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179; 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2; 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo, non è ammesso alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 717.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 586;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione italiana avrà effetto dal giorno che sarà fissato dal Governo Militare Alleato ed in mancanza dalla data di restituzione di detti territori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716.

Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Tale facoltà può essere esercitata, a prescindere dalla pendenza o dall'esaurimento del giudizio di epurazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e per i dipendenti che si trovino nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, entro sessanta giorni dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Il provvedimento può essere preso anche su domanda dell'interessato.

Restano salve, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257; 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179; 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2; 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo, non è ammesso alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 717.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 586;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Lo stanziamento del cap. n. 18 « Spese per la assistenza ai patrioti, ai reduci, ai prigionieri di guerra, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-1946 è aumentato di sei miliardi e cinquecento milioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 39. — FRASCA.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 718.

Determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 667, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, è fissato nei riguardi sia degli impiegati che degli operai, nella misura seguente:

per le retribuzioni riferite a mese, L. 2600;
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 1300;
per le retribuzioni riferite a settimana, L. 600;
per le retribuzioni riferite a giornata L. 114.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi pel triennio 1944-1946 i signori:

Lazzarini dott. Alfredo, medico chirurgo;
De Pace dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Zambrano prof. dott. Elio, pediatra;
Grataqui rag. Raffaele, esperto in materia amministrativa;
Carlucci sig. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro n. 8, foglio n. 275

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945

Istituzione del Comitato consultivo del Ministero dell'assistenza post-bellica.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 425, è composto:

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) di un rappresentante del Ministero dell'interno;
c) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) di un rappresentante del Ministero della guerra;
e) di un rappresentante del Ministero della marina;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 718.

Determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, è fissato nei riguardi sia degli impiegati che degli operai, nella misura seguente:

per le retribuzioni riferite a mese, L. 3600;

per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 1800;

per le retribuzioni riferite a settimana, L. 900;

per le retribuzioni riferite a giornata L. 144.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 36. — FRASCA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 110;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi pel triennio 1944-1946 i signori:

Lazzarini dott. Alfredo, medico chirurgo;

De Pace dott. Giuseppe, medico chirurgo;

Zambrano prof. dott. Elio, pediatra;

Granapei rag. Raffaele, esperto in materia amministrativa;

Carlucci sig. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro n. 8, foglio n. 275

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945

Istituzione del Comitato consultivo del Ministero dell'assistenza post-bellica.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 425, è composto:

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) di un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) di un rappresentante del Ministero della guerra;

e) di un rappresentante del Ministero della marina;

f) di un rappresentante del Ministero dell'aeronautica;

g) di un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;

h) di un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

i) di un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l) di un rappresentante della Associazione della Croce Rossa Italiana;

m) di un rappresentante dell'Ente Distribuzione Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.);

n) di un rappresentante della Delegazione italiana presso l'U.N.R.R.A.;

o) di un rappresentante di ciascuno degli enti che seguono:

Opera nazionale invalidi di guerra;

Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

Opera nazionale per i combattenti,

Associazione nazionale combattenti;

Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Associazione nazionale dei Partigiani d'Italia (A.N.P.I.);

Associazione nazionale delle Famiglie caduti in guerra.

Del Comitato consultivo, inoltre, possono far parte il Capo di Gabinetto del Ministero dell'assistenza post bellica, i capi dei servizi ed uffici previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale suddetto e il direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero stesso.

Il Comitato consultivo è presieduto dal Ministro per l'assistenza post-bellica o, in sua assenza, da uno dei Sottosegretari di Stato.

Art. 2.

Il presidente convoca normalmente il Comitato mediante costituzioni di speciali Commissioni per l'esame di singole questioni. In tal caso chiama a far parte delle Commissioni quei componenti del Comitato che rappresentano le amministrazioni o gli enti interessati agli affari che devono essere esaminati.

Può convocare il Comitato in adunanza plenaria quando ciò sia richiesto dalla importanza degli affari in esame o questi siano di interesse generale.

Art. 3.

Il presidente quando la materia lo richieda può chiamare ad intervenire alle adunanze plenarie del Comitato o alle riunioni delle Commissioni speciali rappresentanti di Ministeri, di enti e di organizzazioni assistenziali diversi da quelli indicati nell'art. 1. Può inoltre chiamare persone, anche estranee all'Amministrazione statale, in ragione della loro particolare competenza.

Art. 4.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'assistenza post bellica, su designazione dei Ministri competenti e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica quanto ai componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* dell'art. 1 ed organizzazioni che hanno compiti simili, e in genere esprime il proprio avviso sulle questioni e sui provvedimenti che vengono sottoposti al suo esame.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
LUSSU

(2035)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

m) di un rappresentante dell'Ente Distribuzione Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.);

n) di un rappresentante della Delegazione italiana presso l'U.N.R.R.A.;

o) di un rappresentante di ciascuno degli enti che seguono:

Opera nazionale invalidi di guerra;

Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

Opera nazionale per i combattenti;

Associazione nazionale combattenti;

Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Associazione nazionale dei Partigiani d'Italia (A.N.P.I.);

Associazione nazionale delle Famiglie caduti in guerra.

Del Comitato consultivo, inoltre, possono far parte il Capo di Gabinetto del Ministero dell'assistenza post-bellica, i capi dei servizi ed uffici previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale suddetto e il direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero stesso.

Il Comitato consultivo è presieduto dal Ministro per l'assistenza post-bellica o, in sua assenza, da uno dei Sottosegretari di Stato.

Art. 2.

Il presidente convoca normalmente il Comitato mediante costituzioni di speciali Commissioni per l'esame di singole questioni. In tal caso chiama a far parte delle Commissioni quei componenti del Comitato che rappresentano le amministrazioni o gli enti interessati agli affari che devono essere esaminati.

Può convocare il Comitato in adunanza plenaria quando ciò sia richiesto dalla importanza degli affari in esame o questi siano di interesse generale.

Art. 3.

Il presidente quando la materia lo richieda può chiamare ad intervenire alle adunanze plenarie del Comitato o alle riunioni delle Commissioni speciali rappresentanti di Ministeri, di enti e di organizzazioni assistenziali diversi da quelli indicati nell'art. 1. Può inoltre chiamare persone, anche estranee all'Amministrazione statale, in ragione della loro particolare competenza.

Art. 4.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, su designazione dei Ministri competenti e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica quanto ai componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'articolo 1; e sentite le rispettive organizzazioni quanto ai componenti di cui alle lettere *l*), *m*), *n*), *o*) dello stesso articolo.

Art. 5.

Il Comitato consultivo esamina il piano generale dell'assistenza post-bellica; formula proposte relative all'estenzione dei compiti di assistenza, alle modalità delle prestazioni, ai rapporti con altre amministrazioni sui provvedimenti che vengono sottoposti al suo esame.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
LUSSU

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1923 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1976)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « Desiderio », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « Desiderio », con sede in Milano, via Brera n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « Desiderio », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il ingegniere Corsi Arnaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, via Calabritto n. 6 (parrucchiere per signora), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della « Kaloderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Kaloderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, via S. Antonio n. 20 (laboratori chimici farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Kaloderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Cisotti Fausto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale del 24 agosto 1945 che sottoponeva a sequestro la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 23 ottobre 1945, n. 1544/202, della Regia prefettura di Milano e 8 ottobre 1945, n. 17788, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro in quanto i titolari della suindicata società risultano cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « Desiderio », con sede in Milano, via Brera n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « Desiderio », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il ragioniere Corsi Arnaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, via Calabritto n. 6 (parrucchiere per signora), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. D'Avino Rodolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2023)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Kalodermo » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, via S. Antonio n. 20 (laboratori chimici farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Kalodermo » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Cisotti Fausto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale del 24 agosto 1945 che sottoponeva a sequestro la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 23 ottobre 1945, n. 1544/203, della Regia prefettura di Milano e 8 ottobre 1945, n. 17788, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro in quanto i titolari della suindicata società risultano cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 24 agosto 1945, cui la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2024)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del sequestro della Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1945, con cui la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Vista la nota 30 ottobre scorso, n. 19940, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata azienda, in quanto i titolari risultano essere cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 agosto 1945, con cui la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del decreto 5 agosto 1945 con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida, con sede in Castelldelpiano (Grosseto), è stata sottoposta a sequestro a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 24 settembre 1945, n. 1985, della Regia prefettura di Grosseto e 23 ottobre 1945, n. 24187, dell'Intendenza di finanza di Grosseto;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata società, in quanto i titolari risultano in possesso della cittadinanza italiana e nella stessa non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 5 agosto 1945, con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida, è stata sottoposta a sequestro.

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della S. A. « Inlex », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 12 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la S. A. « Inlex », industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, via Francesco Melzi n. 22, con la nomina a sequestratario del dott. Dino Colò;

Vista la lettera 3 ottobre scorso con la quale il dottore Dino Colò ha comunicato di non poter accettare l'incarico conferitogli;

Ritenuto che occorre nominare sequestratario altra persona, in sostituzione del predetto dott. Dino Colò;

Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Decreta:

E' nominato sequestratario della S. A. « Inlex », industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, l'ing. Capelli Vincenzo Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Carlo Ferrari è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

(1988)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Giovanni Gronetti è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

(1989)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1945, con cui la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Vista la nota 20 ottobre scorso, n. 19310, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata azienda, in quanto i titolari risultano essere cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 agosto 1945, con cui la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del decreto 5 agosto 1945 con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida, con sede in Castelldipiano (Grosseto), è stata sottoposta a sequestro a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 24 settembre 1945, n. 1985, della Regia prefettura di Grosseto e 23 ottobre 1945, n. 21187, dell'Intendenza di finanza di Grosseto;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata società, in quanto i titolari risultano in possesso della cittadinanza italiana e nella stessa non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 5 agosto 1945, con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2041)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 12 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la S. A. « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, via Francesco Melzi n. 22, con la nomina a sequestratario del dott. Dino Colò;

Vista la lettera 3 ottobre scorso con la quale il dottore Dino Colò ha comunicato di non poter accettare l'incarico conferitogli;

Ritenuto che occorre nominare sequestratario altra persona, in sostituzione del predetto dott. Dino Colò;

Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della S. A. « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, l'ing. Capelli Vincenzo Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2043)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Carlo Ferrari è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

(1988)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Giovanni Gromelli è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

(1989)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Convalida di licenziamenti di personale dell'Ente nazionale acquisti importazione pellicole estere

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1945 viene parzialmente convalidato il licenziamento disposto sotto l'impero del soltanto governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale acquisti importazione pellicole estere.

(2030)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1945 - N. 242

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canada	99,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	22,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,50
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	91,575
Id. 5 % 1936	98,425
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1945 - N. 243

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canada	99,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	22,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,175
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	91,775
Id. 5 % 1936	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 - II, serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti; n. 167, di L. 500, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 155, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 159, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 183, di L. 500, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 500, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1499)

(2ª pubblicazione). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 - II, serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti; n. 167, di L. 500, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 155, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 159, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 183, di L. 500, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 500, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1500)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1954, modificato con l'art. 23 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, i due posti di notaio vacanti in Livorno sono messi a concorso fra notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di sessanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale* regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,50
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	91,875
Id. 5 % 1936	98,125
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1945 - N. 243

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,175*
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	91,775
Id. 5 % 1936	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, serie 4 13, nn. 91, 92, 93 e 94, di L. 10.000 ciascuno, intestati quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico, della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1499)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1936 - II, serie 29, n. 138, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, n. 157, di L. 500, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti, serie 35, n. 125, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 129, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 163, di L. 500, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 500, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1500)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1938, n. 1952, modificato con l'art. 23 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, i due posti di notaio vacanti in Livorno sono messi a concorso fra notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(2035)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 17 novembre 1945

ESPEDIZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 61-364

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo . il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.60 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 26-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1022

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 708.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati . . . . . Pag. 1023

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1945, n. 709.
Provvedimenti per i mutui fondiari ed edilizi garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra . . Pag. 1025

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 710.
Autorizzazione della spesa straordinaria di lire un miliardo e cinquecento milioni per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova . . . . . Pag. 1026

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 711.
Compenso per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 1026

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento . . . . . Pag. 1028

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Approvazione del terzo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione. Pag. 1028

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.
Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e conferma del vice commissario della Società medesima. Pag. 1028

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.
Costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.
Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.
Soppressione di Tribunali militari divisionali. Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.
Soppressione dell'Ufficio per l'industria ittica con sede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 17 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorre aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1822

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 708.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati . . . . . Pag. 1823

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 709.
Provvedimenti per i mutui fondiari ed edilizi garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra . . Pag. 1825

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 710.
Autorizzazione della spesa straordinaria di lire un miliardo e cinquecento milioni per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova . . . . . Pag. 1825

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 711.
Compenso per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 1826

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.
Approvazione del bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945 . . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.
Determinazione del contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella ricostituita provincia di Caserta. Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento . . . . . Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.
Approvazione del terzo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione. Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.
Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e conferma del vice commissario della Società medesima. Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.
Costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.
Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.
Soppressione di Tribunali militari divisionali. Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.
Soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano . . . . . Pag. 1830

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano . . . . Pag. 1830

Avviso di rettifica (decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1945, n. 329) . . . . . Pag. 1830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento d'ufficio di società cooperativa . Pag. 1831
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa. Pag. 1831

Ministero dell'interno: Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945 . . . . Pag. 1831

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Apuania. Pag. 1831

Ministero dell'industria e del commercio: Incarico temporaneo di reggenza della Divisione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . Pag. 1831

Ministero del tesoro:
Errata-corrige . . . . Pag. 1831
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1831
Avviso di rettifica . . . . Pag. 1832

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Concorso per esami a 10 posti di vice preparatore. Pag. 1832
Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di biologia . Pag. 1834

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1834

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 11 ottobre 1930, n. 1669;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Bellinghieri Francesco di Gerardo e di Bernabò Brea Maria, nato a Genova il 20 febbraio 1922, guardiamarina;

Garrone Angelo di Giuseppe e di Castagnone Eva, nato a Voghera il 15 giugno 1920, sottotenente R. E. (fanteria);

De Angelis Andrea fu Alcide e di Martini Nerina, nato a Roma il 15 maggio 1922, aspirante guardiamarina;

Giorgi Corrado fu Cincinnato e fu Pazzoni Ermenegilda,

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Cogia di S. Ortola Luigi fu Diego e di Lucernari Lucrezia, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 5 marzo 1918, tenente di vascello;

Cardinali Pietro di Domenico e di Bettinelli Amelia, nato a Genova 18 gennaio 1921, tenente di vascello;

Manisco Girolamo di Armando e di Grece Elvira, nato a Taranto il 31 agosto 1917, guardiamarina;

Garrone Angelo di Giuseppe e di Castagnone Eva nato a Voghera il 15 giugno 1920, sottotenente R. E. (fanteria);

Zoppis Luigi di Giuseppe e di Patola Maria, nato a Valduggia (Vercelli) il 22 agosto 1919, capo meccanico di 2ª classe, matr. 17313;

Fanchin Vittorio di Giulio e di Filippi Lucia, nato a Villa Mariana (Brasile) il 25 settembre 1900, maresciallo R. E. (fanteria);

Bartelloni Aligi fu Arsede e d'Iletto Firminia, nato a Viareggio (Lucca) il 16 novembre 1917, 2° capo cannoniere O., matr. 12453;

Spaco Filippo di Battista e di Foruggia Carmela, nato ad Alessandria d'Egitto il 13 novembre 1919, sergente R. T., matricola 42408;

Ferrera Ciro fu Ciro e di Fenza Antonietta, nato a Taranto il 3 gennaio 1924, sottocapo infermiere, matr. 61298;

Gattorno Luigi fu Giovanni e di Serva Maria, nato a Genova il 12 febbraio 1924, sottocapo M. N., matr. 61998;

Fiorentino Guglielmo fu Andrea e fu Guglielmi Rosa, nato a Sorrento (Napoli), maro, matr. 38543;

Riccio Armando di Vincenzo e di Frenna Emilia, nato a Napoli il 26 luglio 1921, maro, matr. 49709;

Campora Luigi di Francesco e di Paredi Giovanna, nato a Milano il 25 febbraio 1921, cannoniere P., matr. 53777;

De Polo Angelo di Marco e fu Mastronuzzi Aurora, nato a Taranto il 6 dicembre 1907, caporale R. E.;

Costoni Giovanni di Antonio e di Benei Giovanna, nato a Pola (Pola) il 24 aprile 1918, geniere, matr. 696. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Loise Gino di Giovanni e di Mozzato Speranza, nato a Marcellago (Venezia) il 23 aprile 1913, capo M. N. di 3ª classe, matr. 2992;

Tinebra Renzo di Pietro e fu Ponzoni Teresa, nato a Como il 31 luglio 1921, sergente M. N., matr. 5098;

Piccinelli Gualtiero di Enrico e di Pasquini Ester, nato a Fano il 16 luglio 1916, sergente silurista, matr. 2299;

Olivari Umberto di Giovanni e di Galafolo Solferina, nato a Porto S. Stefano il 17 novembre 1917, sergente nocchiere, matr. 4968;

Marcolini Evelino di Umberto e di Zeni Teresa, nato a Verona il 4 giugno 1923, sottocapo palombaro, matr. 70821;

Zampini Attilio fu Ambrogio e fu Moltegni Maria, nato a Tradate (Varese) il 28 settembre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 9175;

Barezzi Aristodemo fu Attilio e di Polezzari Irene, nato a Cremona il 3 agosto 1922, elettricista 8739;

Dell'Aquila Salvatore di Emanuele e fu Garbetta Grazia, nato a S. Margherita di Savoia (Foggia) il 1° giugno 1923, secondo segnalatore, matr. 67882;

Bonaccorsi Antonio di Giuseppe e di Landi Fortunata, nato a Viareggio il 20 settembre 1923, R. T., matr. 93577;

Cecchi Flavio di Virgilio e di Biagini Teresa, nato a Viareggio il 1° dicembre 1923, R. T., matr. 13487;

Delfino Giuseppe di Antonio e di Fepino Caterina, nato a Torino il 22 novembre 1921, M. N., matr. 4952;

Giamberini Girolamo fu Giuseppe e di Cremona Carolina,

cietà cooperativa di consumo Apuana con sede in [illegible] Pag. 1831

Ministero dell'interno: Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945 . . . . Pag. 1831

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Apuania. Pag. 1831

Ministero dell'industria e del commercio: Incarico temporaneo di reggenza della Divisione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . Pag. 1831

Ministero del tesoro:

Errata-corrige . . . . Pag. 1831

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 1831

Avviso di rettifica . . . . Pag. 1832

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Concorso per esami a 10 posti di vice preparatore. Pag. 1832

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di biologia . Pag. 1834

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1836

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1898;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Berlinghieri Francesco di Giorgio e di Bernabò Brea Maria, nato a Genova il 20 febbraio 1925, guardiamarina;

Carzone Angelo di Giuseppe e di Castagnone Eva, nato a Voghera il 15 giugno 1920, sottotenente R. E. (fanteria);

De Angelis Andrea fu Alcide e di Martini Nerina, nato a Roma il 15 maggio 1922, aspirante guardiamarina;

Gianni Corrado fu Cincinnato e fu Pagani Ermenegilda, nato a Gallarate (Varese) il 2 luglio 1919, sottonocchiere, matr. 49133;

Perrecca Ciro fu Ciro e di Fenza Antonietta, nato a Taranto il 3 gennaio 1924, sottocapo infermiere, matr. 61236;

Montanino Giuseppe di Giuseppe e di Giugliariello Raffaela, nato a Palma Campania (Napoli) il 3 gennaio 1922, sottocapo R. T., matr. 52748;

Malcitto Antonio fu Carlo e fu Giustini Angela, nato a La Spezia il 4 settembre 1913, soldato di fanteria. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

Carminati Pietro di Domenico e di Bettinelli Amelia, nato a Genova il 2 gennaio 1921, tenente di vascello;

Muniscu Girolamo di Armando e di Greco Elvira, nato a Taranto il 31 agosto 1917, guardiamarina;

Garzone Angelo di Giuseppe e di Castagnone Eva, nato a Voghera il 15 giugno 1920, sottotenente R. E. (fanteria);

Zoppis Luigi di Giuseppe e di Patola Maria, nato a Valduggia (Vercelli) il 22 agosto 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 17313;

Fanchin Vittorio di Giulio e di Filippi Lucia, nato a Villa Marumba (Brasile) il 25 settembre 1905, maresciallo R. E. (fanteria);

Bistigliani Aligi fu Araldo e d'Elcio Firmina, nato a Viareggio (Lucca) il 16 novembre 1917, 2° capo cannoniere O., matr. 1555;

Sguco Filippo di Battista e di Feruggia Carmela, nato ad Alessandria d'Egitto il 14 novembre 1919, sergente R. T., matricola 3502;

Perrecca Ciro fu Ciro e di Fenza Antonietta, nato a Taranto il 3 gennaio 1924, sottocapo infermiere, matr. 61236;

Gattorno Luigi fu Giacomo e di Serva Maria, nato a Genova il 12 febbraio 1924, sottocapo M. N., matr. 61648;

Fiorentino Guglielmo fu Andrea e fu Guglielmi Inca, nato a Sorrento (Napoli), marò, matr. 26548;

Rocca Armando di Vincenzo e di Fraona Emilia, nato a Napoli il 26 luglio 1921, marò, matr. 49706;

Campora Luigi di Francesco e di Paroli Giovanna, nato a Milano il 24 febbraio 1921, cannoniere P., matr. 53777;

De Polo Angelo di Marco e fu Mastromauzi Aurora, nato a Taranto il 6 dicembre 1907, caporale R. E.;

Codori Giovanni di Antonio e di Benci Giovanna, nato a Pola (Pola) il 24 aprile 1918, geniere, matr. 698. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Loise Gino di Giovanni e di Mozzato Speranza, nato a Marcellago (Venezia) il 23 aprile 1918, capo M. N. di 3ª classe, matr. 23062;

Timoteo Renzo di Pietro e fu Ponzoni Teresa, nato a Como il 31 luglio 1921, sergente M. N., matr. 50985;

Piccinelli Gualtiero di Enrico e di Pasquicci Ester, nato a Fano il 16 luglio 1916, sergente silurista, matr. 24591;

Olivari Umberto di Giovanni e di Galardo Solferina, nato a Porto S. Stefano il 27 novembre 1917, sergente nocchiere, matr. 48660;

Marcolini Evelino di Umberto e di Zeni Teresa, nato a Verona il 4 giugno 1923, sottocapo palombaro, matr. 82691;

Zampini Attilio fu Ambrogio e fu Mottezzani Maria, nato a Tradate (Varese) il 28 settembre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 91275;

Barezzi Aristodemo fu Attilio e di Pelezzari Irene, nato a Cremona il 4 agosto 1922, elettricista 96789;

Dell'Aquila Salvatore di Emanuele e fu Garbetta Grazia, nato a S. Margherita di Savoia (Foggia) il 1° giugno 1921, secondo segnalatore, matr. 67893;

Bonaccorsi Antonio di Giuseppe e di Landi Fortunata, nato a Viareggio il 20 settembre 1923, R. T., matr. 96577;

Cervelli Vinicio di Virgilio e di Biagini Teresa, nato a Viareggio il 1° dicembre 1923, R. T., matr. 19487;

Delfino Giuseppe di Antonio e di Lepino Caterina, nato a Torino il 22 novembre 1921, M. N., matr. 47862;

Giamberini Girolamo fu Giuseppe e di Cremona Carolina, nato a Malnate (Varese) il 19 settembre 1923, cannoniere A., matr. 15800;

Gagliano Cirino di Antonio e di Satera Rosa, nato a Signa (Firenze) il 23 ottobre 1922, nocchiere, matr. 35225;

Vasquez Renzo di Giulio e di Traversa Maria, nato a S. Benedetto dei Marzi (Aquila) il 13 novembre 1922, sottonocchiere, matr. 65907;

Mazzola Umberto di Romeo e di Pagani Rosa, nato a Boviso (Milano) il 21 gennaio 1921, cannoniere P. M., matricola 85133;

Crumelli Tarcisio fu Federico e di Mascheretti Maria, nato a Colognola al Piano (Bergamo) il 17 gennaio 1913, silurista, matr. 53826;

Grassi Carlo di Alfonso e di Cintelli Carolina, nato a Signa (Firenze) il 25 aprile 1923, cannoniere A., matr. 122355;

Rocca Giuseppe di Natale e di Collcone Teresa, nato a Comasco d'Adda (Bergamo) il 30 settembre 1909, M. N., matricola 63171;

Caratta Salvatore di Pietro e di Cito Cesarina, nato a Taranto il 19 giugno 1922, M. N., matr. 85902. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE QUARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Registro Marina n. 4, foglio n. 11.

(1891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 708.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che costituisce una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dal capo servizio addetto al Fondo;

da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori rispettivamente per le categorie della agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali competenti.

L'ufficio di segreteria del Comitato è composto da un funzionario di gruppo A del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni addetto al Fondo.

Art. 2.

Spetta al Comitato:

1) fare proposte per l'emanazione di provvedimenti occorrenti per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

2) dare parere sulle questioni sorgenti dall'applicazione del Regio decreto-legge suddetto, del presente decreto e delle altre eventuali norme successive;

3) fare proposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per quanto attiene al funzionamento del Fondo;

4) controllare la regolarità dei versamenti effettuati dai datori di lavoro per l'accantonamento delle indennità, e la loro rispondenza alle norme di legge e dei contratti collettivi;

5) esprimere parere, ove ne sia richiesto dall'Istituto gestore, sui pagamenti da effettuarsi dal Fondo a' sensi degli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto, e sulle questioni relative;

6) decidere in via amministrativa sui ricorsi degli interessati riguardanti:

a) le determinazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni concernenti l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti al Fondo e la misura di tali versamenti;

b) le contestazioni in sede di conguaglio dei versamenti stessi;

c) la misura e il pagamento dell'indennità nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

d) le liquidazioni dell'indennità integrative di cui all'art. 4 e seguenti del presente decreto;

e) ogni altra contestazione fra il Fondo e le parti interessate.

Le decisioni del Comitato debbono essere emesse entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e sono vincolative per l'Istituto gestore, salvo ricorso da parte dell'Istituto e degli interessati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale decide in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti alle autorità giudiziarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Orsi Carlo di Alfonso e di Clementi Carolina, nato a Signa (Firenze) il 25 aprile 1923, cannoniere A., matr. 17835;

Bocca Giuseppe di Natale e di Colleone Teresa, nato a Colusco d'Adda (Bergamo) il 30 settembre 1919, M. N., matricola 63171;

Caratta Salvatore di Pietro e di Cito Cesarina, nato a Taranto il 12 giugno 1922, M. N., matr. 85662. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Registro Marina n. 4, foglio n. 11.

(1891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 708.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che costituisce una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto stesso, ed è composto:

da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori rispettivamente per le categorie della agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali competenti.

L'ufficio di segreteria del Comitato è composto da un funzionario di gruppo *A* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni addetto al Fondo.

Art. 2.

Spetta al Comitato:

1) fare proposte per l'emanazione di provvedimenti occorrenti per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

2) dare parere sulle questioni sorgenti dall'applicazione del Regio decreto-legge suddetto, del presente decreto e delle altre eventuali norme successive;

3) fare proposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per quanto attiene al funzionamento del Fondo;

4) controllare la regolarità dei versamenti effettuati dai datori di lavoro per l'accantonamento delle indennità, e la loro rispondenza alle norme di legge e dei contratti collettivi;

5) esprimere parere, ove ne sia richiesto dall'Istituto gestore, sui pagamenti da effettuarsi dal Fondo ai sensi degli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto, e sulle questioni relative;

6) decidere in via amministrativa sui ricorsi degli interessati riguardanti:

a) le determinazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni concernenti l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti al Fondo e la misura di tali versamenti;

b) le contestazioni in sede di conguaglio dei versamenti stessi;

c) la misura e il pagamento dell'indennità nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

d) le liquidazioni dell'indennità integrative di cui all'art. 4 e seguenti del presente decreto;

e) ogni altra contestazione fra il Fondo e le parti interessate.

Le decisioni del Comitato debbono essere emesse entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e sono vincolative per l'Istituto gestore, salvo ricorso da parte dell'Istituto e degli interessati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale decide in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 3.

L'interesse che il «Fondo per l'indennità agli impiegati» deve corrispondere, all'atto del conguaglio annuale, ai datori di lavoro, a norma della lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è fissato nella misura del 4 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

L'indennità integrativa prevista dalla lettera b) dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è dovuta quando l'impiegato non abbia raggiunto il decimo anno di servizio, nei seguenti casi:

1) per morte dell'impiegato;

2) per licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente.

Si considera invalido permanente l'impiegato che, per menomazione fisica o mentale intervenuta durante il periodo del rapporto di impiego in atto, non sia in grado di disimpegnare le proprie mansioni e venga, per tali ragioni, esonerato dal servizio.

Art. 5.

Nel caso di cui al n. 1 dell'art. 4 l'indennità è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego determinata da una delle cause che danno diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento, o di altra analoga indennità.

Art. 6.

Hanno diritto alla indennità integrativa il coniuge e i figli minori e, se viventi a carico, i figli maggiorenni, i genitori e gli altri parenti entro il 2° grado.

La ripartizione è fatta in parti uguali.

Art. 7.

L'indennità integrativa viene calcolata con le stesse norme con cui si determina l'indennità di licenziamento; il suo ammontare è commisurato al numero degli anni mancanti per il raggiungimento dell'anzianità di servizio di dieci anni.

Se l'impiegato muoia lasciando più di tre figli minori, la indennità stessa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo. Tale aumento ha luogo anche nel caso di licenziamento dell'impiegato per sopraggiunta invalidità permanente.

In ogni caso l'indennità integrativa, con l'aggiunta della indennità dovuta dal datore di lavoro, non può superare quanto sarebbe spettato all'impiegato al compimento del 65° anno di età.

Art. 8.

L'indennità integrativa non spetta qualora l'impiegato non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età.

Nel caso che l'impiegato nel decennio antecedente alla morte o allo stato di invalidità permanente abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro in virtù di successivi contratti d'impiego, per la determinazione del diritto alla indennità integrativa e del suo ammontare si cumulano le varie anzianità di ser-

Il Fondo può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia; in caso di contestazione la decisione è demandata ad un collegio composto di tre medici, uno designato dal Fondo, uno dall'impiegato e il terzo di comune accordo o, in difetto, il medico provinciale del luogo di residenza dell'impiegato.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Le spese e gli onorari per i componenti del collegio medico sono a carico del Fondo. Ove però l'invalidità non sia riconosciuta, metà delle spese e degli onorari suddetti sono a carico dell'impiegato.

Art. 10.

Ogni datore di lavoro tenuto ai versamenti al Fondo deve presentare a questo, entro il mese di gennaio di ogni anno, la denuncia del personale impiegatizio in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando, per ciascuno impiegato, il cognome, il nome, la paternità, l'anzianità di servizio al 31 dicembre predetto, nonchè l'ammontare dell'indennità calcolata come se la risoluzione del rapporto fosse avvenuta a quella data.

I datori di lavoro che per effetto degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, non sono tenuti al versamento al Fondo, devono darne comunicazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, indicandone il motivo.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può, caso per caso, esonerare i datori di lavoro dall'obbligo della denuncia.

Art. 11.

Il presente decreto è applicabile anche per le liquidazioni d'indennità integrative riferentisi a risoluzioni di rapporti d'impiego avvenute successivamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è dovuta quando l'impiegato non abbia raggiunto il decimo anno di servizio, nei seguenti casi:

1) per morte dell'impiegato;

2) per licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente.

Si considera invalido permanente l'impiegato che, per menomazione fisica o mentale intervenuta durante il periodo del rapporto di impiego in atto, non sia in grado di disimpegnare le proprie mansioni e venga, per tali ragioni, esonerato dal servizio.

Art. 5.

Nel caso di cui al n. 1 dell'art. 4 l'indennità è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego determinata da una delle cause che diano diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento, o di altra analoga indennità.

Art. 6.

Hanno diritto alla indennità integrativa il coniuge e i figli minori e, se viventi a carico, i figli maggiorenni, i genitori e gli altri parenti entro il 2° grado.

La ripartizione è fatta in parti uguali.

Art. 7.

L'indennità integrativa viene calcolata con le stesse norme con cui si determina l'indennità di licenziamento; il suo ammontare è commisurato al numero degli anni mancanti per il raggiungimento dell'anzianità di servizio di dieci anni.

Se l'impiegato muoia lasciando più di tre figli minori, la indennità stessa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo. Tale aumento ha luogo anche nel caso di licenziamento dell'impiegato per sopraggiunta invalidità permanente.

In ogni caso l'indennità integrativa, con l'aggiunta della indennità dovuta dal datore di lavoro, non può superare quanto sarebbe spettato all'impiegato al compimento del 65° anno di età.

Art. 8.

L'indennità integrativa non spetta qualora l'impiegato non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età.

Nel caso che l'impiegato nel decennio antecedente alla morte o allo stato di invalidità permanente abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro in virtù di successivi contratti d'impiego, per la determinazione del diritto alla indennità integrativa e del suo ammontare si cumulano le varie anzianità di servizio maturate nel decennio per le quali non si verifica un'interruzione superiore a sei mesi.

Art. 9.

Lo stato di invalidità permanente, di cui all'art. 4 del presente decreto, deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato.

di tre medici, uno designato dal datore di lavoro, uno dall'impiegato e il terzo di comune accordo o, in difetto, il medico provinciale del luogo di residenza dell'impiegato.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Le spese e gli onorari per i componenti del collegio medico sono a carico del Fondo. Ove però l'invalidità non sia riconosciuta, metà delle spese e degli onorari suddetti sono a carico dell'impiegato.

Art. 10.

Ogni datore di lavoro tenuto ai versamenti al Fondo deve presentare a questo, entro il mese di gennaio di ogni anno, la denuncia del personale impiegatizio in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando, per ciascuno impiegato, il cognome, il nome, la paternità, l'anzianità di servizio al 31 dicembre predetto, nonchè l'ammontare dell'indennità calcolata come se la risoluzione del rapporto fosse avvenuta a quella data.

I datori di lavoro che per effetto degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, non sono tenuti al versamento al Fondo, devono darne comunicazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, indicandone il motivo.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può, caso per caso, esonerare i datori di lavoro dall'obbligo della denuncia.

Art. 11.

Il presente decreto è applicabile anche per le liquidazioni d'indennità integrative riferentisi a risoluzioni di rapporti d'impiego avvenute successivamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventa esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 31. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 709.

Provvedimenti per i mutui fondiari ed edilizi garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Ritenuta la necessità per lo stato di guerra, di emanare disposizioni le quali permettano agli Istituti di credito fondiario di differire, se del caso, la riscossione di semestralità dovute per mutui garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra;

Visto l'art. 2855 del Codice civile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le ipoteche iscritte a garanzia di mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sopra immobili che, per fatti di guerra siano stati distrutti o danneggiati in modo da avere subito la diminuzione di almeno un quarto del reddito, garantiscono, con la stessa efficacia del grado ad esse spettante, in aggiunta all'importo della iscrizione, tutte le semestralità in scadenza dalla data della dichiarazione di guerra sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra ed i relativi interessi di mora.

Nei casi in cui la garanzia del mutuo risulti costituita da più immobili, la precedente disposizione è applicabile quando il reddito complessivo di essi abbia subito una diminuzione di almeno un quarto.

Art. 2.

Gli Uffici del genio civile sono tenuti a rilasciare su richiesta degli Istituti mutuanti, una dichiarazione, esente da bollo, attestante la distruzione o il danneggiamento ai sensi del precedente articolo.

I Comuni aventi un proprio ufficio tecnico diretto da un ingegnere o da un architetto, o da un geometra, sono parimenti tenuti a rilasciare tale dichiarazione, relativamente agli immobili esistenti nei rispettivi ter-

c) al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

d) alla Sezione autonoma per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 novembre 1930;

e) all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

f) al Consorzio per sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dell'eruzione del Vesuvio del 1906;

e a tutti gli altri enti e istituti presso i quali, per la concessione dei mutui, è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti il credito fondiario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 710.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire un miliardo e cinquecento milioni per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Ritenuta la necessità per lo stato di guerra, di emanare disposizioni le quali permettano agli Istituti di credito fondiario di differire, se del caso, la riscossione di semestralità dovute per mutui garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra;

Visto l'art. 2855 del Codice civile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le ipoteche iscritte a garanzia di mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sopra immobili che, per fatti di guerra siano stati distratti o danneggiati in modo da avere subito la diminuzione di almeno un quarto del reddito, garantiscono, con la stessa efficacia del grado ad esse spettante, in aggiunta all'importo della iscrizione, tutte le semestralità in scadenza dalla data della dichiarazione di guerra sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra ed i relativi interessi di mora.

Nei casi in cui la garanzia del mutuo risulti costituita da più immobili, la precedente disposizione è applicabile quando il reddito complessivo di essi abbia subito una diminuzione di almeno un quarto.

Art. 2.

Gli Uffici del genio civile sono tenuti a rilasciare su richiesta degli Istituti mutuanti, una dichiarazione, esente da bollo, attestante la distruzione o il danneggiamento ai sensi del precedente articolo.

I Comuni aventi un proprio ufficio tecnico diretto da un ingegnere o da un architetto, o da un geometra, sono parimenti tenuti a rilasciare tale dichiarazione relativamente agli immobili esistenti nei rispettivi territori. Tale dichiarazione farà piena fede nei confronti dei terzi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche:

a) agli Istituti di credito fondiario in liquidazione;

b) all'Istituto nazionale di credito edilizio;

c) all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto del 30 novembre 1930;

e) all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

f) al Consorzio per sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906;

e a tutti gli altri enti e istituti presso i quali, per la concessione dei mutui, è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti il credito fondiario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 710.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire un miliardo e cinquecento milioni per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

marina, per i trasporti, per la ricostruzione e per il lavoro e la previdenza sociale:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo cinquecento milioni per la esecuzione dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire trecentomilioni annui a decorrere dall'esercizio 1945-46 fino al 1949-50 incluso.

Art. 2.

La somma annua di lire trecentomilioni di cui al capoverso dell'art. 1, sarà accreditata all'inizio dell'esercizio finanziario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova in una contabilità speciale da istituirsi a nome del Consorzio stesso presso la Sezione della Tesoreria provinciale di Genova.

Il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

Il predetto Consorzio, al fine di accelerare la esecuzione dei lavori, è autorizzato ad erogare, annualmente, una somma anche maggiore a quella di lire trecentomilioni, provvedendo alla eventuale maggiore spesa con operazioni finanziarie a carico del proprio bilancio.

Art. 3.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.

L'approvazione dei progetti da parte dell'ispettore generale del Genio civile, revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio, sarà sufficiente ai fini dell'appalto e dell'inizio dei lavori.

I progetti saranno successivamente rimessi al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, in via definitiva, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto sono estesi alle operazioni ed atti del Consorzio i benefici di cui all'art. 38 del R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 5.

Con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i trasporti, per la ricostruzione e per il lavoro e la previdenza sociale potranno essere emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — SCOCCIMARRO — RICCI — DE COURTEN — LA MALFA — RUINI — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 32. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 711.

Compenso per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 817, concernente le notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette;

Visto il decreto 31 gennaio 1938, del Ministro per le finanze che determina il compenso per le notifiche degli atti di accertamento delle tasse e imposte indirette sugli affari e dei provvedimenti degli Intendenti di finanza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il compenso dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli uffici finanziari esecutivi per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, è fissato in L. 2 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo cinquecento milioni per la esecuzione dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire trecentomilioni annui a decorrere dall'esercizio 1945-46 fino al 1949-50 incluso.

Art. 2.

La somma annua di lire trecentomilioni di cui al capoverso dell'art. 1, sarà accreditata all'inizio dell'esercizio finanziario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova in una contabilità speciale da istituirsi al nome del Consorzio stesso presso la Sezione della Tesoreria provinciale di Genova.

Il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

Il predetto Consorzio, al fine di accelerare la esecuzione dei lavori, è autorizzato ad erogare, annualmente, una somma anche maggiore a quella di lire trecentomilioni, provvedendo alla eventuale maggiore spesa con operazioni finanziarie a carico del proprio bilancio.

Art. 3.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.

L'approvazione dei progetti da parte dell'Ispettore generale del Genio civile, revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio, sarà sufficiente ai fini dell'appalto e dell'inizio dei lavori.

I progetti saranno successivamente rimessi al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, in via definitiva, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto sono estesi alle operazioni ed atti del Consorzio i benefici di cui all'art. 38 del R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 5.

Con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i trasporti, per la ricostruzione e per il lavoro e la previdenza sociale potranno essere emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora la Liguria, a quel giorno, non sia stata ancora restituita all'Amministrazione italiana, il decreto dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — SCOCCIMARRO — RICCI — DE COURTEN — LA MALFA — BRUSI — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 32. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 711.

Compenso per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 817, concernente le notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette;

Visto il decreto 31 gennaio 1938, del Ministro per le finanze che determina il compenso per le notifiche degli atti di accertamento delle tasse e imposte indirette sugli affari e dei provvedimenti degli Intendenti di finanza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il compenso dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli uffici finanziari esecutivi per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, è fissato in L. 2 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in L. 4 negli altri casi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate per l'esercizio in corso le necessarie modifiche nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione del bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il bilancio di previsione del comune di Roma per l'esercizio 1945, deliberato dalla Giunta municipale con atto 19 ottobre 1945, regolarmente pubblicato a norma di legge;

Ritenuta la necessità di provvedimenti eccezionali per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio stesso;

Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 21 agosto 1944, n. 211, e 17 novembre 1944, n. 426;

Decreta:

Art. 1.

Il bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945, è approvato nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA.

Entrate effettive . .	L. 1.044.310.837	
Movimento di capitali	» 55.865.870	
Contabilità speciali .	» 477.482.285	
		L. 1.577.658.992

SPESA.

Disavanzo d'ammin.	L. 3.855.358	
Spese effettive . . .	» 2.387.362.332	
Movimento di capitali	» 57.986.601	
Contabilità speciali .	» 477.482.285	
		» 2.926.626.556
Disavanzo economico . . .		L. 1.348.967.564

Art. 3.

Per l'integrazione del suindicato disavanzo economico di L. 1.348.967.564 è autorizzata:

a) l'assegnazione — da parte dello Stato — di un contributo in capitale di L. 808.967.564;

b) l'assunzione — da parte del Comune — di un mutuo di L. 540.000.000 con uno degli Istituti designati coi decreti 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, col concorso dello Stato in ragione del 50 % della rata di ammortamento fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Al pagamento del predetto contributo in capitale di L. 808.967.564 al netto delle anticipazioni per complessive L. 574.500.000 disposte con i decreti interministeriali 30 gennaio, 23 febbraio, 12 aprile e 30 giugno 1945, verrà provveduto con mandato di L. 234.567.564 tratto sul capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, a favore del comune di Roma, esigibile, con quietanza-bolletta del tesoriere dell'Ente, presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Determinazione del contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, con il quale è stata ricostituita la provincia di Caserta;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Caserta è determinato nella sigla « CE ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione del bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il bilancio di previsione del comune di Roma per l'esercizio 1945, deliberato dalla Giunta municipale con atto 19 ottobre 1945, regolarmente pubblicato a norma di legge;

Ritenuta la necessità di provvedimenti eccezionali per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio stesso;

Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 17 novembre 1944, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

Il bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945, è approvato nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA.

Entrate effettive . .	L. 1.044.310.837	
Movimento di capitali »	55.865.870	
Contabilità speciali . »	477.482.285	
		L. 1.577.658.992

SPESA.

Disavanzo d'ammin. L.	3.855.318	
Spese effettive . . . »	2.287.302.332	
Movimento di capitali »	57.986.601	
Contabilità speciali . »	477.482.285	
		» 2.826.626.556

Disavanzo economico . . . L. 1.318.967.564

Art. 2.

E' autorizzata l'applicazione delle sovrimposte alle imposte erariali sui terreni e fabbricati con le aliquote massime di legge, ed è consentita l'eccedenza di L. 24.444.284 di spese facoltative sul limite del 5 % stabilito dall'art. 314 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

contributo in capitale di L. 808.967.564;

b) l'assunzione — da parte del Comune — di un mutuo di L. 540.000.000 con uno degli Istituti designati coi decreti 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, col concorso dello Stato in ragione del 50 % della rata di ammortamento fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Al pagamento del predetto contributo in capitale di L. 808.967.564 al netto delle anticipazioni per complessive L. 574.000.000 disposte con i decreti interministeriali 30 gennaio, 23 febbraio, 12 aprile e 30 giugno 1945, verrà provveduto con mandato di L. 234.967.564 tratto sul capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, a favore del comune di Roma, esigibile, con quietanza-bolletta del tesoriere dell'Ente, presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Determinazione del contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, con il quale è stata ricostituita la provincia di Caserta;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Caserta è determinato nella sigla « CE ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1945

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per i trasporti
LA MALFA

(1951)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Considerate le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Decreta:

L'avv. Enrico Rossi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento, in sostituzione del dott. Giovanni Visco.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: GULLO

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Approvazione del terzo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il terzo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra, che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo.

Provincia di Ancona: Chiaravalle.

Provincia di Bologna: Bazzano - Castelvecchio di Reno - Castel S. Pietro - Malalbergo - Pianoro - S. Lazzaro di Savena - Sasso Marconi - Vergato.

Provincia di Cagliari: S. Antioco.

Provincia di Campobasso: Boiano - Capracotta - Isernia - S. Angelo del Pesco - Venafro.

Provincia di Frosinone: S. Ambrogio sul Garigliano - Vitticuso.

Provincia di Grosseto: Monte Argentario (piano parziale limitatamente alle frazioni Porto S. Stefano e Port'Ercole) - Orbetello (capoluogo e frazione di Talamone).

Provincia di Latina: Minturno.

Provincia di Livorno: Piombino - Portoferraio.

Provincia di Macerata: Macerata - Porto Civitanova.

Provincia di Napoli: Mugnano - S. Pietro Infine.

Provincia di Pesaro: Fano (piano parziale limitatamente alla zona compresa tra la ferrovia, via Garibaldi,

Provincia di Rieti: Rieti (piano parziale limitatamente al Borgo S. Antonio).

Provincia di Roma: Grottaferrata.

Provincia di Sassari: Alghero - Olbia.

Provincia di Terni: Terni.

Provincia di Viterbo: Civita Castellana - Orte (piano parziale limitatamente alla frazione Orte Scalo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

p. *Il Ministro*: BRUSO

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e conferma del vice commissario della Società medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 stesso mese, con il quale l'on. Enrico Dugoni ed il dott. Ilario Melchiorri furono nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con sede in Roma;

Vista la lettera in data 3 novembre 1945, n. 4131, con cui il vice commissario della suindicata Società partecipa che l'on. Dugoni è deceduto il 2 c. m.;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario straordinario della S.A.I.B., ed alla conferma in carica dell'attuale vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Temistocle Bogiankino è nominato commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con tutti i poteri che il citato decreto Ministeriale 12 marzo 1945 conferiva al precedente commissario on. Enrico Dugoni ora deceduto.

Art. 2.

Il dott. Ilario Melchiorri è confermato nella carica di vice commissario della Società anzidetta col compito di coadiuvare, nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Considerate le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Decreta:

L'avv. Enrico Rossi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento, in sostituzione del dott. Giovanni Visco.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: GULLO

(1936)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Approvazione del terzo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 151;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il terzo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra, che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo.

Provincia di Ancona: Chiaravalle.

Provincia di Bologna: Bazzano - Casalecchio di Reno - Castel S. Pietro - Malalbergo - Pianoro - S. Lazzaro di Savena - Sasso Marconi - Vergato.

Provincia di Cagliari: S. Antioco.

Provincia di Campobasso: Boiano - Capracotta - Isernia - S. Angelo del Pesco - Venafro.

Provincia di Frosinone: S. Ambrogio sul Garigliano - Vitticuso.

Provincia di Grosseto: Monte Argentario (piano parziale limitatamente alle frazioni Porto S. Stefano e Port'Ercole) - Orbetello (capoluogo e frazione di Talamone).

Provincia di Latina: Minturno.

Provincia di Livorno: Piombino - Portoferraio.

Provincia di Macerata: Macerata - Porto Civitanova.

Provincia di Napoli: Miguano - S. Pietro Infine.

Provincia di Pesaro: Fano (piano parziale limitatamente alla zona compresa tra la ferrovia, via Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Montevecchio, via del Cassero, via Roma e ferrovia) - Fossombrone (piano parziale limitatamente alla borgata alta detta « Cittadella ») - Pesaro (piano parziale limitatamente ai quartieri Pantano e Soria).

Provincia di Potenza: Potenza (piano parziale limitatamente ai rioni Addione, Seminario e Scale di Rossano).

Provincia di Teramo: Teramo.

Provincia di Viterbo: Civita Castellana - Orte (piano parziale limitatamente alla frazione Orte Scalo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

p. *Il Ministro*: BERSO

(1935)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e conferma del vice commissario della Società medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 stesso mese, con il quale l'on. Enrico Dugoni ed il dott. Ilario Melchiorri furono nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con sede in Roma;

Vista la lettera in data 3 novembre 1945, n. 1131, con cui il vice commissario della suindicata Società partecipa che l'on. Dugoni è deceduto il 2 c. m.;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario straordinario della S.A.I.B., ed alla conferma in carica dell'attuale vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Temistocle Bogiankino è nominato commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con tutti i poteri che il citato decreto Ministeriale 12 marzo 1945 conferiva al precedente commissario on. Enrico Dugoni ora deceduto.

Art. 2.

Il dott. Ilario Melchiorri è confermato nella carica di vice commissario della Società anzidetta col compito di coadiuvare, nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1978)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER I TRASPORTI

E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduta la legge 21 maggio 1928, n. 1350, costitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 275, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali organi deliberativi e di controllo dell'Istituto suddetto;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, sono costituiti per un quadriennio come appresso:

sig. avv. Giustice Giovan Battista, presidente;
sig. Ayazzi Bruno, consigliere;
sig. Battaglia dott. Salvatore, consigliere;
sig. Fiorini ing. Vezio, consigliere;
sig. Florillo ing. Angelo, consigliere;
sig. Ladoni dott. prof. Nicola, consigliere;
sig. Nisi dott. rag. Bruno, consigliere;
sig. Simone dott. Francesco, consigliere;
sig. Taraffi Dante, consigliere;
sig. Gaudioso dott. Vincenzo, sindaco effettivo;
sig. Gentile dott. Antonio, sindaco effettivo;
sig. Serini rag. Ambrogio, sindaco effettivo;
sig. Brilli Umberto, sindaco supplente;
sig. Fadda dott. Francesco, sindaco supplente;
sig. Ruta dott. Mario, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio del 14 luglio 1945, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione anzidetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, è costituita come segue:

1) dott. Lombardo Ivan Matteo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;

2) dott. ing. Casoccia Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) tenente colonnello di porto Cannilleri Domenico, in rappresentanza del Ministero della marina, Direzione generale della Marina mercantile;

4) dott. Chimenti Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) dott. Monro Benedetto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Cuschiama Mario, primo segretario del Ministero dell'industria e commercio, coadiuvato dal dott. Allegra Mario, segretario del Ministero stesso.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, i seguenti funzionari del Ministero industria e commercio:

1) prof. ing. Gerbella Luigi, direttore generale dell'Industria e delle miniere;

2) rag. dott. Ricci Benvenuto, ispettore generale, direttore capo della Ragioneria;

3) dott. Parise Guido, capo divisione Combustibili liquidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro: GROSSO

(2969)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER I TRASPORTI

E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduta la legge 31 maggio 1928, n. 1350, costitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali organi deliberativi e di controllo dell'Istituto suddetto;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, sono costituiti per un quadriennio come appresso:

sig. avv. Giudice Giovan Battista, presidente;
sig. Ayazzi Bruno, consigliere;
sig. Battaglia dott. Salvatore, consigliere;
sig. Fiorini ing. Vezio, consigliere;
sig. Florillo ing. Angelo, consigliere;
sig. Laloni dott. prof. Nicola, consigliere;
sig. Nisi dott. rag. Bruno, consigliere;
sig. Simone dott. Francesco, consigliere;
sig. Tarulli Dante, consigliere;
sig. Gaudioso dott. Vincenzo, sindaco effettivo;
sig. Gentile dott. Antonio, sindaco effettivo;
sig. Serini rag. Ambrogio, sindaco effettivo;
sig. Brilli Umberto, sindaco supplente;
sig. Padda dott. Francesco, sindaco supplente;
sig. Ruta dott. Mario, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per i trasporti
LA MALFA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1979)

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1937, n. 166, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio del 14 luglio 1945, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione anzidetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, è costituita come segue:

1) dott. Lombardo Ivan Matteo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;

2) dott. ing. Casnecia Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) tenente colonnello di porto Cannilleri Domenico, in rappresentanza del Ministero della marina, Direzione generale della Marina mercantile;

4) dott. Chimenti Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) dott. Moiro Benedetto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Cascianini Mario, primo segretario del Ministero dell'industria e commercio, coadiuvato dal dott. Allegra Mario, segretario del Ministero stesso.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, i seguenti funzionari del Ministero industria e commercio:

1) prof. ing. Gerbella Luigi, direttore generale dell'Industria e delle miniere;

2) rag. dott. Ricci Benvenuto, ispettore generale, direttore capo della Ragioneria;

3) dott. Parise Guido, capo divisione Combustibili liquidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro: GROSCHI

(2009)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Soppressione di Tribunali militari divisionali.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 196;

Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 44 del 22 aprile 1945;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 45 del 13 aprile 1945;

Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 46 del 13 aprile 1945;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 aprile 1945, n. 370;

Decreta:

A decorrere dal 16 novembre 1945 sono soppressi i Tribunali militari divisionali istituiti presso i Comandi dei gruppi di combattimento « Friuli », « Folgore », « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno ».

I procedimenti pendenti presso i predetti Tribunali militari divisionali alla data della loro soppressione saranno rimessi ai Tribunali militari territoriali competenti secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: JACINI

(1880)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e 1, comma secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, per effetto dei quali è data facoltà al Ministro per l'alimentazione di modificare o sopprimere uffici ed enti operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerata la opportunità di semplificare i procedimenti per la distribuzione del riso e dei sottoprodotti attraverso la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni, opportunamente snellite e decentrate, all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso l'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

La liquidazione del predetto Ufficio e la redazione del bilancio finale è affidata ad un commissario, nominato dal Ministro per l'alimentazione. Il commissario liquidatore è assistito da un tecnico finanziario designato dal Ministero del tesoro ed, ove occorra, da un

Art. 3.

Le attribuzioni relative alle assegnazioni del risone e alla distribuzione del riso finito e di tutti i sottoprodotti, per le quali operava l'Ufficio per l'industria risiera, sono devolute all'Ente Nazionale Risi con sede in Milano.

I fondi conseguiti con le maggiorazioni di prezzo sul risone, sul riso e sottoprodotti pei servizi di assegnazione e di distribuzione sono amministrati dall'Ente Nazionale Risi.

Le attrezzature di ufficio e gli atti di archivio dell'Ufficio per l'industria risiera, attinenti all'espletamento delle attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti all'Ente Nazionale Risi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 9 novembre 1945

Il Ministro per l'alimentazione
MORÈ

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1945, con il quale è disposta la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Il dott. comm. Anselmo Ranponi fu Saulle, è nominato commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera, con sede in Milano.

Roma, addì 10 novembre 1945

Il Ministro: MORÈ

(2002)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 46 del 13 aprile 1945;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 319;

Decreta:

A decorrere dal 16 novembre 1945 sono soppressi i Tribunali militari divisionali istituiti presso i Comandi dei gruppi di combattimento « Friuli », « Folgore », « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Pinerolo ».

I procedimenti pendenti presso i predetti Tribunali militari divisionali alla data della loro soppressione saranno rimessi ai Tribunali militari territoriali competenti secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: Jacini

(1980)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e 1, comma secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, per effetto dei quali è data facoltà al Ministro per l'alimentazione di modificare o sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerata la opportunità di semplificare i procedimenti per la distribuzione del riso e dei sottoprodotti attraverso la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni, opportunamente snellite e decentrate, all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Art. 1.

È soppresso l'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

La liquidazione del predetto Ufficio e la redazione del bilancio finale è affidata ad un commissario, nominato dal Ministro per l'alimentazione. Il commissario liquidatore è assistito da un tecnico finanziario designato dal Ministero del tesoro ed, ove occorra, da un esperto nei Servizi dell'alimentazione, nominati entrambi dal Ministro per l'alimentazione.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ufficio per l'industria risiera, durante la gestione di liquidazione, è composto da tre membri, nominati dal Ministro per l'alimentazione.

e alla distribuzione del riso nitto e di tutti i sottoprodotti, per le quali operava l'Ufficio per l'industria risiera, sono devolute all'Ente Nazionale Risi con sede in Milano.

I fondi conseguiti con le maggiorazioni di prezzo sul risone, sul riso e sottoprodotti pei servizi di assegnazione e di distribuzione sono amministrati dall'Ente Nazionale Risi.

Le attrezzature di ufficio e gli atti di archivio dell'Ufficio per l'industria risiera, attinenti all'espletamento delle attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti all'Ente Nazionale Risi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 9 novembre 1945

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1945, con il quale è disposta la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Il dott. comm. Anselmo Ramponi fu Saulle, è nominato commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera, con sede in Milano.

Roma, addì 10 novembre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(2002)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 392, contenente variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 30 giugno 1945, nella tabella C a pag. 24, relativamente l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, all'articolo n. 4, 1ª colonna, 2ª linea, ove si legge: L. 20.000, deve leggersi L. 90.000.

Nella stessa tabella C, pag. 24, 5ª colonna, all'art. n. 4, linea 5ª, ove si legge: L. 1.315.160,50, deve leggersi lire 1.315.169,50.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo con sede in Quarata, non avendo per oltre due anni compiuti atti di amministrazione o di gestione, e non avendo adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali in detto periodo, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine citato.

(1850)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data [illegible] 1945, si prorogano al 30 aprile 1946 i poteri conferiti al comm. Iginio Pellegrino, commissario della Società cooperativa di consumo Apuana, con sede in Massa.

(1957)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli Istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministro per il tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicato, pel pareggio del bilancio 1945:

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Arezzo, importo del mutuo L. 15.500.000;

decreto interministeriale 27 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, importo del mutuo lire 15.000.000;

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. 17.000.000;

decreto interministeriale 11 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Nuoro, importo del mutuo L. [illegible];

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, importo del mutuo lire 16.000.000;

decreto interministeriale 12 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Rieti, importo del mutuo L. 13.000.000;

decreto interministeriale 25 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Siracusa, importo del mutuo L. 14.700.000.

(2008)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Incarico temporaneo di reggenza della Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Con decreto Luogotenenziale in data 3 maggio 1945, il dott. ing. Leone Ambron, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato temporaneamente incaricato di assolvere le funzioni di direttore generale dell'Istituto, con tutti i poteri che la legge e lo statuto demandano al direttore stesso.

(2009)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Errata-corrige

Nella parte 1ª del Bollettino n. 6 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 19 marzo 1945, relativo alla 10ª estrazione di cartelle speciali 3,75 %, di Credito comunale e provinciale, sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

	Errata		Corrige
pag. n. 2 - colonna n. 9 - titolo n.	29[illegible]	—	29[illegible]
» n. 2 - » n. 10 - » n.	[illegible]	—	[illegible]
» n. 3 - » n. 6 - » n.	[illegible]	—	[illegible]
» n. 4 - » n. 5 - » n.	10[illegible]	—	11[illegible]
» n. 4 - » n. 9 - » n.	11.[illegible]	—	11[illegible]

Il titolo poi n. [illegible], inscritto nella colonna n. 9 della pagina n. 2 fra i nn. [illegible] e [illegible], deve intendersi inscritto nella colonna n. 10 fra i nn. [illegible] e [illegible].

Nella parte 2ª del suddetto bollettino si devono invece apportare le seguenti rettifiche:

a pag. 9, il titolo n. [illegible] deve intendersi estratto nel febbraio del 1942 con cessazione degli interessi dal 1° aprile 1942, anziché nel febbraio 1943 con cessazione degli interessi dal 1° aprile 1943;

a pag. 11 deve inserirsi, fra i titoli quintupli, il n. [illegible] sorteggiato nel febbraio 1942 ed erroneamente omesso.

Il direttore generale: PALLESCHI

(1991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 novembre 1945 - N. 237

Argentina	24,778	Nuova Zelanda	325,12
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,319		

Rendita 3,50 % 1906	104,15
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,15

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo con sede in Quarata, non avendo per oltre due anni compiuti atti di amministrazione o di gestione e non avendo adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali in detto periodo, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi trascorso un mese dalla presente pubblicazione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine citato.

(1950)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1945, si prorogano al 30 aprile 1946 i poteri conferiti al comm. [illegible] Pellerito, commissario della Società cooperativa di consumo Apuana, con sede in Massa.

(1951)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli Istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministro per il tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicato, pel pareggio del bilancio 1945:

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Arezzo, importo del mutuo L. 15.800.000;

decreto interministeriale 22 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, importo del mutuo lire 7.000.000;

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. 17.000.000;

decreto interministeriale 13 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Nuoro, importo del mutuo L. 10.500.000;

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, importo del mutuo lire 15.000.000;

decreto interministeriale 12 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Rieti, importo del mutuo L. 13.000.000;

decreto interministeriale 25 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Siracusa, importo del mutuo L. 14.700.000.

(2008)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Apuania.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, il sig. Romualdo Del Papa, è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Apuania.

(1986)

[MINISTERO] DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Incarico temporaneo di reggenza della Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Con decreto Luogotenenziale in data 3 maggio 1945, il dott. ing. [illegible] Ambron, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato temporaneamente incaricato di assolvere le funzioni di direttore generale dell'Istituto, con tutti i poteri che la legge e lo statuto demandano al direttore stesso.

(2009)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Errata-corrige

Nella parte 1ª del Bollettino n. 6 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 29 marzo 1945, relativo alla 29ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale, sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

	Errata		Corrige
pag. n. 2 - colonna n. 9 - titolo n.	2502	—	2502
» n. 2 - » n. 10 - » n.	3231	—	1223
» n. 3 - » n. 6 - » n.	5473	—	7473
» n. 4 - » n. 5 - » n.	10125	—	11625
» n. 4 - » n. 9 - » n.	11378	—	11368

Il titolo del n. 7171, inserito nella colonna n. 9 della pagina n. 2 fra i nn. 3088 e 3030, deve intendersi inserito nella colonna n. 10 fra i nn. 3237 e 3271.

Nella parte 2ª del suddetto bollettino si devono invece apportare le seguenti rettifiche:

a pag. 9 il titolo n. 2857 deve intendersi estratto nel febbraio del 1942 con cessazione degli interessi dal 1º aprile 1942, anzichè nel febbraio 1943 con cessazione degli interessi dal 1º aprile 1943;

a pag. 11 deve inserirsi, fra i titoli quintupli, il n. 1453 sorteggiato nel febbraio 1943 ed erroneamente omesso.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 novembre 1945 - N. 237

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,12
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canada	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,312		

Rendita 3,50 % 1906	104,15
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	91,50
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 novembre 1945 - N. 238

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0173	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,50
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	91,80
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,075

Media dei cambi e dei titoli del 15 novembre 1945 - N. 239

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0173	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,05
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	92,05
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a 10 posti di vice preparatore

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a dieci posti di vice preparatore in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori dell'Istituto superiore di sanità, così suddivisi: quattro posti per i Laboratori di batteriologia e biologia, due posti per il Laboratorio di chimica, tre posti per il Laboratorio di ingegneria sanitaria ed un posto per il Laboratorio di fisica, con l'annuo stipendio iniziale al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

I vincitori saranno nominati vice preparatori in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuti idonei dall'Amministrazione, conseguiranno la nomina di vice preparatore dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo d'età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei cambi e dei titoli del 14 novembre 1945 - N. 238

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,067
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	27,87853	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,22
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,319		

Rendita 3,50 % 1906	104,50
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	91,80
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Media dei cambi e dei titoli del 15 novembre 1945 - N. 239

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,067
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	27,87853	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,22
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,319		

Rendita 3,50 % 1906	104,65
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87,75
Id. 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	92,05
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1945, n. 129, i numeri di iscrizione riferentisi ai nominativi Iacontini Ines fu Giuseppe e Filippone Antonino di Giovanni, debbono intendersi rettificati: il primo in 197390 anzichè 195590 ed il secondo in 365331 anzichè 365331, come è stato erroneamente pubblicato.

(1920)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a 10 posti di vice preparatore

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il R. decreto 31 novembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 96, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1941, n. 862, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1285, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 447, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a dieci posti di vice preparatore in prova (gruppo C grado 12, del ruolo del personale comune ai vari laboratori dell'Istituto superiore di sanità, così suddivisi: quattro posti per i Laboratori di batteriologia e biologia, due posti per il Laboratorio di chimica, tre posti per il Laboratorio di ingegneria sanitaria ed un posto per il Laboratorio di igiene) con l'annuo stipendio lordo al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

I vincitori saranno nominati vice preparatori in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuti idonei dall'Amministrazione, conseguiranno la nomina di vice preparatore dopo un periodo di prova non inferiore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 10, l'innanzi in parola è concesso in aggiunta a quello ed a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 35 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità, (viale Regina Margherita, 299) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè l'indicazione precisa del programma su cui si vuole sostenere l'esame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatta sulla prescritta carta bollata e munite delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) licenza di scuola media inferiore o titolo di studio corrispondente ai termini del R. decreto 6 maggio 1935, n. 805, oppure licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che danno titolo di preferenza nell'atto della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli suddetti si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

Gli esami di concorso constano di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale, secondo i programmi particolareggiati annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 8.

Ciascuna prova non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in ciascuna prova.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina dei vincitori ai posti messi a concorso.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti a norma di legge.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

Programma di esame di concorso per quattro posti di vice preparatore nei laboratori di batteriologia e di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Preparazione dei mezzi nutritivi e delle soluzioni coloranti. Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio. Preparazione di animali da sottoporre ad operazione e ad autopsia. Tenuta dei relativi registri e protocolli.

2. Preparazione della camera operatoria, montaggio ed uso dei più comuni apparecchi da laboratorio.

3. Tecnica delle disinfezioni e delle disinfestazioni.

4. Tecnica del prelevamento, conservamento e trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti di laboratorio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/END No. 785016

[illegible] i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) licenza di scuola media inferiore o titolo di studi corrispondente ai termini del R. decreto 6 maggio 1940, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto legge;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomare l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che danno titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna sostituzione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

Gli esami di concorso consistono di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale, secondo i programmi particolareggiati annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

a) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 5°, presidente;

b) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 6°;

c) da un professore d'università scelto fra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta, pratica ed orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e provvede alla nomina dei vincitori ai posti messi a concorso.

Art. 10.

Il Direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti a norma di legge.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per quattro posti di vice preparatore nei laboratori di batteriologia e di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Preparazione dei mezzi nutritivi e delle soluzioni coloranti. Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio. Preparazione di animali da sottoporre ad operazione e ad autopsia. Tenuta dei relativi registri e protocolli.

2. Preparazione della camera operatoria, montaggio ed uso dei più comuni apparecchi da laboratorio.

3. Tecnica delle disinfezioni e delle disinfestazioni.

4. Tecnica del prelevamento, condizionamento e trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti di laboratorio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica. — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945.

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Distillazione a pressione normale e a pressione ridotta. Distillazione frazionata. Cristallizzazione di prodotti. Determinazione del punto di fusione. Pesata di precisione. Preparazione dei reattivi più comuni. Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio. Tenuta dei relativi registri e protocolli.

2. Montaggio e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio.

3. Tecnica del prelevamento di campioni e preparazione di essi per l'analisi.

4. Determinazioni analitiche semplici per via volumetrica.

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzioni dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 19 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per un posto di vice preparatore nel laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Rilievo quotato di un pezzo di macchina (disegno).
2. Costruzione, dietro disegno quotato, di un pezzo di macchina.
3. Prova di aggiustaggio.
4. Smontaggio e montaggio di un apparecchio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 19 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità addetto ai lavori di opere murarie ed al coordinamento dei vari impianti.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Disegno schematico di un impianto da eseguirsi, compreso le opere murarie.
2. Messa in funzione di un impianto.
3. Manovre di sezionamento di una parte di un impianto, mantenendo in servizio i rimanenti.
4. Prova di collaudo di materiali da costruzione.

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 19 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per un posto di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità addetto ai lavori di

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 19 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(2003)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di biologia

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente medico in prova (gruppo A grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre competenze previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se ritenuto idoneo a giudizio dell'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo non inferiore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 10. Il limite in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per un posto di vice preparatore nel laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Rilievo quotato di un pezzo di macchina (disegno).
2. Costruzione, dietro disegno quotato, di un pezzo di macchina.
3. Prova di aggiustaggio.
4. Smontaggio e montaggio di un apparecchio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità addetto ai lavori di opere murarie ed al coordinamento dei vari impianti.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Disegno schematico di un impianto da eseguirsi, comprese le opere murarie.
2. Messa in funzione di un impianto.
3. Manovre di sezionamento di una parte di un impianto, mettendolo in servizio i rimanenti.
4. Prova di collaudo di materiali da costruzione.

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per un posto di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità addetto ai lavori di meccanica ed elettricità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Disegno schematico di una parte di un impianto.
2. Costruzione su disegno quotato, di un pezzo di macchina o di impianto.
3. Prove di aggiustaggio.
4. Montaggio e smontaggio di un apparecchio.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(2903)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di biologia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento giuridico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1926, n. 48, che dà norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1158, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 808, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1256, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 536, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico in prova (grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità, con l'anno stipendio lordo, al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni sulla eventuale assegnazione di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, confermato in ruolo di assistente dopo un periodo non inferiore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° gennaio 1946, n. 16. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 35 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di sanità, (viale Regina Margherita, 29) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione nelle lingue estere nelle quali il candidato intenda eseguire le prove prescritte.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di medico o diploma di laurea in medicina, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2389.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o ufficiale oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possono menomare l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un anno minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che danno titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso di

I. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di fisiologia e fisiopatologia.
2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

II. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica nelle autopsie degli animali da esperimento.
2. Microscopia e tecnica microscopica.
3. Tecnica fondamentale di fisiologia e di farmacologia.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Fisiologia umana, biologia, farmacologia.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 3/30 del giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 3/30 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, previo in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 3/30. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione di 3/30 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i titolari delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali del Dicastero di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e comprendere l'elencazione dei singoli documenti allegati e dei titoli prodotti, anche l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere le prove prescritte.

Art. 4

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e munita delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di medico o diploma di laurea in medicina, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i benefici che danno titolo di preferenza agli effetti della graduatoria al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Il brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica delle autopsie degli animali da esperimento.
2. Microscopia e tecnica microscopica.
3. Tecnica fondamentale di fisiologia e di farmacologia.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Fisiologia umana, biologia, farmacologia.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1924, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1365.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 2/30 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 2/30 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 20/30. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione del 2/30 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente un eventuale di lingua straniera per la prova di lingua estera.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1955

L'Alto Commissario: BERGAMI

(2004)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 681 (Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2013)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 23 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* nel eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 19 ottobre 1945 (Determinazione dei prezzi degli olii di oliva per la campagna 1945-1946), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale decreto è escluso dalla esecutorietà e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 10 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2014)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 25 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2015)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2016)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 681 (Ocarlo delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2013)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 23 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 19 ottobre 1945 (Determinazione dei prezzi degli olii di oliva per la campagna 1945-1946), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) tale decreto è escluso dalla cercatoriera e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 10 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2014)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 25 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2015)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato.

(2016)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 20 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 6

All'Estero: Abb. anno . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 6

All'Estero: Abb. anno . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. anno . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. anno . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento si aggiunge il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,10 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 712.

Temporanee agevolazioni doganali per le merci importate ed esportate . . . . . Pag. 1839

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 713.

Modificazione del titolo «Italica Gens» in «Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani» e approvazione del nuovo statuto . . . . . Pag. 1839

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Segre Leciano, presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1839

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano . . . . . Pag. 1839

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1840

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1945.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni . Pag. 1840

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia . . . . . Pag. 1841

Ministero del tesoro:

Medio dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1841

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5% (1969). Pag. 1841

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria. Pag. 1841

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di batteriologia. Pag. 1843

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1844

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 20 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . » 8

All'Estero: Abb. anno . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . » 8

All'Estero: Abb. anno . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. anno . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. anno . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorrono il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.10 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 712.
Temporanee agevolazioni doganali per le merci importate ed esportate . . . . . Pag. 1838

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 713.
Modificazione del titolo «Italica Gens» in «Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani» e approvazione del nuovo statuto . . . . . Pag. 1839

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Segre Luciano, presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1839

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano . . . . . Pag. 1839

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1840

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena in Gavorrano Scalo . . . . . Pag. 1840

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.
Apertura di agenzie della Cassa di risparmio di Modena in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia. Pag. 1840

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1945.
Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni . Pag. 1840

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia . . . . . Pag. 1841

Ministero del tesoro:
Medio dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1841
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1841

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria. Pag. 1841
Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di batteriologia. Pag. 1843

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1844

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 139 DEL 20 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Modena. (1146)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 20 NOVEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1945. — **Amministrazione provinciale di Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1945. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1945. — **Unione esercizi elettrici, soc. anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cotonificio Legler, soc. per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1945. — **Comune di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ippolito e Pisani, società anonima, in Isola del Liri:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società bolognese di elettricità, soc. per azioni, in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società delle cartiere meridionali, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri - S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1945. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 712.

Temporanee agevolazioni doganali per le merci importate ed esportate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 13 aprile 1927, n. 473 e successive modificazioni;

per l'industria ed il commercio, per l'agricoltura e foreste e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a contraria disposizione le importazioni delle merci e dei materiali di qualsiasi provenienza che risultino essere stati destinati o che saranno destinati all'armamento, all'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle Forze armate delle Nazioni Alleate in Italia, ovvero all'uso delle organizzazioni assistenziali delle Forze armate Alleate, sono esenti da diritti doganali.

La medesima esenzione è stabilita altresì:

a) per le merci che, in base a certificato delle competenti Autorità Alleate, siano state o siano da esse importate in Italia per essere gratuitamente distribuite, a titolo di soccorso, alla popolazione civile;

b) per le merci nazionali che, in base a dichiarazione delle Autorità Alleate, siano state o siano esportate dall'Italia, a cura delle stesse Autorità, con destinazione a dicasteri dei Governi Alleati.

Art. 2.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere con proprio decreto, quando ne sia riconosciuta la necessità di concerto con le altre Amministrazioni interessate, l'esonero totale o parziale dai diritti doganali che fossero dovuti:

a) sulle merci che, in base a dichiarazione delle competenti Autorità Alleate, risultino importate nel Regno per la vendita, attraverso gli Enti e nei modi stabiliti dalle disposizioni in vigore, al fine dell'approvvigionamento alimentare e del soddisfacimento dei bisogni più essenziali della popolazione civile;

b) sulle merci e sui materiali che risultino importati dalle Amministrazioni dello Stato per la vendita alla popolazione civile attraverso gli Enti da esse delegati, ovvero per l'impiego nella ricostruzione di industrie e di immobili o, comunque, nel ripristino di attività economiche nazionali.

Sono esclusi dalle facilitazioni tributarie autorizzate col presente articolo i generi di monopolio dello Stato, il caffè, il cacao, la cioccolata e gli altri generi coloniali compresi nelle voci 52 a 63 della vigente tariffa dei dazi doganali.

Resta ferma, inoltre, la riscossione delle sovrimposte di confine, corrispondenti alle imposte interne di fabbricazione, sui prodotti che vi sono soggetti a sensi delle leggi in vigore anche se ammessi alla importazione con esonero totale o parziale degli altri diritti. Dalla sovrimposta sugli spiriti potranno tuttavia essere esonerati i prodotti farmaceutici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20 novembre 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso o pel conferimento di premi n. 28: **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1945. — **Amministrazione provinciale di Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1945. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 24 luglio 1945. — **Unione esercizi elettrici, soc. anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cotonificio Legler, soc. per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1945. — **Comune di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ippolito e Pisani, società anonima, in Isola del Liri:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società bolognese di elettricità, soc. per azioni, in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società delle cartiere meridionali, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri - S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1945. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 712.

Temporanee agevolazioni doganali per le merci importate ed esportate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1124;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro,

Art. 1.

Fino a contraria disposizione le importazioni delle merci e dei materiali di qualsiasi provenienza che risultino essere stati destinati o che saranno destinati all'armamento, all'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle Forze armate delle Nazioni Alleate in Italia, ovvero all'uso delle organizzazioni assistenziali delle Forze armate Alleate, sono esenti da diritti doganali.

La medesima esenzione è stabilita altresì:

a) per le merci che, in base a certificato delle competenti Autorità Alleate, siano state o siano da esse importate in Italia per essere gratuitamente distribuite, a titolo di soccorso, alla popolazione civile;

b) per le merci nazionali che, in base a dichiarazione delle Autorità Alleate, siano state o siano esportate dall'Italia, a cura delle stesse Autorità, con destinazione a dicasteri dei Governi Alleati.

Art. 2.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere con proprio decreto, quando ne sia riconosciuta la necessità di concerto con le altre Amministrazioni interessate, l'esonero totale o parziale dai diritti doganali che fossero dovuti:

a) sulle merci che, in base a dichiarazione delle competenti Autorità Alleate, risultino importate nel Regno per la vendita, attraverso gli Enti e nei modi stabiliti dalle disposizioni in vigore, ai fini dell'approvvigionamento alimentare e del soddisfacimento dei bisogni più essenziali della popolazione civile;

b) sulle merci e sui materiali che risultino importati dalle Amministrazioni dello Stato per la vendita alla popolazione civile attraverso gli Enti da esse delegati, ovvero per l'impiego nella ricostruzione di industrie e di immobili o, comunque, nel ripristino di attività economiche nazionali.

Sono esclusi dalle facilitazioni tributarie autorizzate col presente articolo i generi di monopolio dello Stato, il caffè, il cacao, la cioccolata e gli altri generi coloniali compresi nelle voci 52 a 63 della vigente tariffa dei dazi doganali.

Resta ferma, inoltre, la riscossione delle sovrimposte di confine, corrispondenti alle imposte interne di fabbricazione, sui prodotti che vi sono soggetti a sensi delle leggi in vigore anche se ammessi alla importazione con esonero totale o parziale degli altri diritti. Dalla sovrimposta sugli spiriti potranno tuttavia essere esonerati i prodotti farmaceutici.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — DE GASPERI — RICCI — GROSCHI — GULLO — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 713.

Modificazione del titolo «Italica Gens» in «Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani» e approvazione del nuovo statuto.

N. 713. Decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, col quale sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'interno, il titolo «Italica Gens» — Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani — viene mutato in «Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani» e se ne approva il nuovo statuto.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Segre Luciano, presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda con la quale il sig. Segre Luciano fu Enrico Elia chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni [illegible]

Il sig. Segre Luciano fu Enrico Elia è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Segre abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 301.

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 42/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1945 il sig. Pelli Enrico fu Salvatore è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Porto Santo Stefano e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale, di cui al precedente art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — DE GASPERI — RICCI — GROSCHI — GULLO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 713.

Modificazione del titolo «Italica Gens» in «Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani» e approvazione del nuovo statuto.

N. 713. Decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, col quale sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'interno, il titolo «Italica Gens» — Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani — viene mutato in «Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani» e se ne approva il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Segre Luciano, presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 373, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 813;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 288;

Vista la domanda con la quale il sig. Segre Luciano fu Enrico Elia chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni imposteglì in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Vista la lettera 6 settembre 1945, n. 13165/F, con la quale la Commissione Alleata ha dichiarato di non avere nulla in contrario alla riassunzione nella carica del sig. Segre;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Segre abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 301.

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/R, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1945 il sig. Pelli Enrico fu Salvatore è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Porto Santo Stefano e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 11 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale, di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla retribuzione dei lavoratori inscritti alla Compagnia predetta, maggiorata del 30 %.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(2012)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 73;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), piazza Carlo Alberto n. 4, esercente commercio stoffe e tessuti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Salchi Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena in Gavorrano Scalo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.

Apertura di agenzie della Cassa di risparmio di Modena in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, è autorizzata ad aprire proprie agenzie in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1945.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, concernente la nomina di commissari straordinari a enti parastatali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, approvato con R. decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, e concernente la costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente;

Viste le designazioni dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, per gli esercizi finanziari 1944 e 1945, è composto come segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), piazza Carlo Alberto n. 4, esercente commercio stoffe e tessuti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Saleldi Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena in Gavorrano Scalo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire e far funzionare in Gavorrano Scalo, nel solo giorno del mercato settimanale, uno sportello staccato dipendente dalla propria filiale di Gavorrano Centro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1960)

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, è autorizzata ad aprire proprie agenzie in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1945.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, concernente la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, approvato con R. decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, e concernente la costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente;

Viste le designazioni dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, per gli esercizi finanziari 1944 e 1945, è composto come segue:

a) dott. Umberto Cirioni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) rag. Paolo Emiliani, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

c) ing. Filippo Garofani, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro.

Roma, addì 4 novembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1942)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia l'avv. Nello Migliorini.

(1987)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 novembre 1945 - N. 240

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	322,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,906	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,34		

Rendita 3,50 % 1906	105,225
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	92 —
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 novembre 1945 - N. 241

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	322,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,906	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,375
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(3ª pubblicazione) Avviso n. 2.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 2ª emissione, serie 28ª, n. 257 di L. 500, e serie 30ª, n. 227 di L. 50.000, intestati a Lestrea Anna-Maria di Pasquale, moglie di Staffiano Guido, vincolati per dote col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, e dell'citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il direttore generale: Cocci

(1980)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 809, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia, l'avv. Nello Migliorini.

(1987)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 novembre 1945 - N. 240

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	322,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,34		

Rendita 3,50 % 1906	105,225
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	92 —
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 novembre 1945 - N. 241

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	322,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,375
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	91,875
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

(3ª pubblicazione) Avviso n. 2.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 2ª emissione, serie 28ª, n. 247 di L. 500, e serie 30ª, n. 227 di L. 50.000, intestati a Lezzza Anna-Maria di Pasquale, moglie di Stazitano Guido, vincolati per dote col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, e del citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il direttore generale: CONTI

(1050)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova (gruppo A grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se

riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di ingegnere o diploma di laurea in ingegneria, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto legge;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali e di coordinamento tra le diverse opere occorrenti per progetti riferentisi ai seguenti argomenti:

Opere idrauliche, opere marittime, viabilità, edilizia, materiali da costruzione, elettrotecnica, macchine, fisica tecnica, opere igieniche varie.

2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di ingegneria. (È consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Calcoli e disegni schematici di particolari costruttivi di opere riguardanti gli acquedotti e la potabilizzazione delle acque.

2. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi alle fognature ed alla depurazione delle acque di rifiuto.

3. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi a locali di isolamento, stagni di disinfezione, cimiteri, mercati, silani regolatori, ecc.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Organizzazione del lavoro.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 26 dicembre 1935, n. 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1053.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 35/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;
4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 16. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello ed a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di ingegnere o diploma di laurea in ingegneria, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

I. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali e di coordinamento fra le diverse opere occorrenti per progetti riferentisi ai seguenti argomenti:

Opere idrauliche, opere marittime, viabilità, edilizia, materiali da costruzione, elettrotecnica, macchine, fisica tecnica, opere igieniche varie.

2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di ingegneria. (E' consentito l'uso del vocabolario).

II. — PROVE PRATICHE:

1. Calcoli e disegni schematici di particolari costruttivi di opere riguardanti gli acquedotti e la potabilizzazione delle acque.

2. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi alla fognatura ed alla depurazione delle acque di rifiuto.

3. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi a locali di isolamento, stazioni di disinfezione, cimiteri, macelli, piani regolatori, ecc.

III. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Organizzazione del lavoro.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1927, n. 1765.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 20/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, e da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso,

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno assolte da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

111071

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(2005)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di batteriologia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 18, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1935, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 866, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1369, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente veterinario in prova (gruppo A grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia (sezione veterinaria) dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale assegnato di famiglia a norma di legge.

decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 19. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e conterrà l'elencazione dei singoli documenti allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguito entro il 31 dicembre 1924, e conseguito entro il 1° dicembre 1925 da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2960.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali sia equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomare il regolare servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale, politica e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: [illegible]

(2065)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di batteriologia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1934, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente veterinario in prova (gruppo A grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia (sezione veterinaria) dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non inferiore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi delle eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale, politica e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di batteriologia, parassitologia ed immunologia.

2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica della autopsia degli animali da esperimento;
2. Microscopia e tecnica microscopica;
3. Tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Le malattie infettive.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1295.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;
4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: Bergami

(2026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con l'ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405.
Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

(2025)

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di batteriologia, parassitologia ed immunologia.
2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica della autopsia degli animali da esperimento;
2. Microscopia e tecnica microscopica;
3. Tecniche e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Titoli gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Le malattie infettive.

Art. 8.

Per lo svolgimento della prova di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1355.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 3/30 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 3/30 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 3/30. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 3/30 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;
4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione compressiva.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale, e procede alla nomina dei vincitori del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1945

L'Alto Commissario: Ruggeri

(2006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con l'ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944, N. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

(2025)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 9 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale 350; trimestrale 200; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestr. 700; trimestr. 400; Un fascicolo 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale 500; trimestrale 300; Un fascicolo 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; semestrale 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; semestrale 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 601.
Reclutamento straordinario in soprannumero di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza riservato ai combattenti della guerra di liberazione . . . . Pag. 1550

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 602.
Gestione dei servizi provinciali della provincia di Caserta e concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000 . . . . Pag. 1551

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 603.
Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . Pag. 1552

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 604.
Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo . . . . Pag. 1552

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 605.
Provvidenze per favorire la ripresa dell'attività industriale . . . . Pag. 1553

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 606.
Stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 1554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 set-

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 609.
Modificazione di alcuni articoli dello statuto del Centro italiano di studi americani . . . . Pag. 1557

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 610.
Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di « Filettino » . Pag. 1558

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 611.
Modificazione della denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi » . . . . Pag. 1558

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1945, n. 612
Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del debito Consolidato 3 per cento lordo . Pag. 1559

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 613.
Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . Pag. 1559

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.
Revoca del decreto presidenziale 28 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo . . . . Pag. 1560

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1945.
Proroga della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici » . . . . Pag. 1560

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Modificazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 relativo alla misura della retribuzione da assegnarsi al commissario straordinario della Compagnia portuale di Palermo . . . . Pag. 1560

4110

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI GENERALI

Roma - Martedì, 9 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 601.

Reclutamento straordinario in soprannumero di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza riservato ai combattenti della guerra di liberazione . . . . . Pag. 1550

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 602.

Gestione dei servizi provinciali della provincia di Caserta e concessione di un contributo straordinario di L. 16.000.000 . . . . . Pag. 1551

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 603.

Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 1552

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 604.

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo . . . . . Pag. 1553

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 605.

Provvidenze per favorire la ripresa dell'attività industriale . . . . . Pag. 1553

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 606.

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 1554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 607.

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario 1945-46 Pag. 1556

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 608.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46. Pag. 1557

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 609.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto del Centro italiano di studi americani . . . . . Pag. 1557

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 610.

Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di «Filettino» . . Pag. 1558

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 611.

Modificazione della denominazione della frazione «S. Agata» in «S. Agata sui due Golfi» . . . . Pag. 1558

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 612

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del debito Consolidato 5 per cento lordo. Pag. 1559

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 613.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1559

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto presidenziale 28 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia» di Palermo . . . . . Pag. 1560

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società per azioni «Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici» . . . . . Pag. 1560

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Modificazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 relativo alla misura della retribuzione da assegnarsi al commissario straordinario della Compagnia portuale di Palermo . . . . . Pag. 1560

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Istituzione dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta . . . . . Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Schmidt e Dupont», con sede in Napoli, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.
Convalida dei provvedimenti per la cessazione dal servizio del personale dell'Ente del Tessile Nazionale. Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Nomina del sig. Zei Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Conferimento della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in Napoli. Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia). Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.
Revoca della nomina del sig. Angelo Ruffa da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze. Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.
Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza . . . . . Pag. 1564

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini stessi dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1564

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1564

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 9 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1° emissione) ed obbligazioni 5 %.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 601.

Reclutamento straordinario in soprannumero di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza riservato ai combattenti della guerra di liberazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo Corpo di polizia con la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione legislativa, ad effettuare un arruolamento straordinario in soprannumero, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato esclusivamente ai combattenti della guerra di liberazione per i seguenti posti:

1) brigadieri . . . . . n. 200
2) vicebrigadieri . . . . . » 300
3) guardie scelte . . . . . » 500
4) guardie . . . . . » 2000

Qualora all'arruolamento risulti idoneo un numero di aspiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, è in facoltà del Ministero dell'interno di arruolare tutti gli idonei fino al doppio dei posti messi a concorso per ciascun grado.

Agli effetti di questo decreto per combattente della guerra di liberazione s'intendono:

a) partigiani;

b) appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

curazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti per la cessazione dal servizio del personale dell'Ente del Tessile Nazionale. Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Zei Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Conferimento della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in Napoli. Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia). Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Revoca della nomina del sig. Angelo Butta da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze. Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1945.

Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza . . . . . Pag. 1564

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1564

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1564

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 9 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 601.

Reclutamento straordinario in soprannumero di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza riservato ai combattenti della guerra di liberazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo Corpo di polizia con la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione legislativa, ad effettuare un arruolamento straordinario in soprannumero, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato esclusivamente ai combattenti della guerra di liberazione per i seguenti posti:

1) brigadieri . . . . . n. 200
2) vicebrigadieri . . . . . » 300
3) guardie scelte . . . . . » 500
4) guardie . . . . . » 2000

Qualora all'arruolamento risulti idoneo un numero di aspiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, è in facoltà del Ministero dell'interno di arruolare tutti gli idonei fino al doppio dei posti messi a concorso per ciascun grado.

Agli effetti di questo decreto per combattente della guerra di liberazione s'intendono:

a) partigiani;

b) appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

d) patrioti civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera *c*).

Art. 2.

Gli aspiranti, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare alla Prefettura della provincia nella quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

risiedono domanda su carta da bollo da L. 8, corredata dei seguenti documenti in carta semplice e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di 35 anni;

2) certificato di un medico militare o di un medico provinciale o di un ufficiale sanitario dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di statura non inferiore a metri 1,65;

3) stato di famiglia (all'arruolamento possono partecipare i coniugati);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato penale generale;

6) certificato di buona condotta;

7) foglio di congedo militare o esito di leva;

8) licenza della 5ª classe elementare per le guardie;

9) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i giovani minori di 21 anni;

10) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti che egli non è iscritto a nessun partito politico, o, in contrario, che s'impegna all'atto della nomina a dimettersi dal partito cui è iscritto;

11) documenti comprovanti la qualifica di combattente della guerra di liberazione, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Qualora, per effetto della distruzione degli uffici o relativi registri, non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, gli aspiranti potranno supplirvi con atti notori ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254.

Art. 3.

I posti di guardie scelte possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo 2, abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di caporal maggiore o abbiano esercitato analoga funzione di comando nelle formazioni partigiane.

Art. 4.

I posti di vice brigadiere possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente art. 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di sergente;

b) abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

c) siano in possesso della licenza di una scuola media inferiore.

Art. 5.

I posti di brigadiere possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente art. 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di sergente maggiore;

b) [illegible] analoghe funzioni di comando

da un funzionario in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza avente funzioni di capo divisione, da un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore all'ottavo eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per l'esame dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di combattente della guerra di liberazione, sono aggregati alla Commissione due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati idonei all'arruolamento dalla Commissione di cui al precedente art. 6 sono nominati, con decreto Ministeriale, allievi nei diversi gradi e vengono inviati alla Scuola di polizia per compiervi un corso d'istruzione della durata massima di tre mesi.

Le guardie scelte ed i sottufficiali che nell'esame finale non fossero riconosciuti idonei per il grado ove sono stati provvisoriamente inquadrati, ma che siano riconosciuti eventualmente idonei per i gradi inferiori potranno, a richiesta, essere inquadrati nel grado per cui è stata riconosciuta l'idoneità.

I non idonei, in qualsiasi grado, saranno licenziati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — JACINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 96 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 602.

Gestione dei servizi provinciali della provincia di Caserta e concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di 25 anni;

2) certificato di un medico militare o di un medico provinciale o di un ufficiale sanitario dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di statura non inferiore a metri 1,65;

3) stato di famiglia (all'arruolamento possono partecipare i coniugati);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato penale generale;

6) certificato di buona condotta;

7) foglio di congedo militare o esito di leva;

8) licenza della 5ª classe elementare per le guardie;

9) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i giovani minori di 21 anni;

10) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti che egli non è iscritto a nessun partito politico, o, in contrario, che s'impegna all'atto della nomina a dimettersi dal partito cui è iscritto;

11) documenti comprovanti la qualifica di combattente della guerra di liberazione, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Qualora, per effetto della distruzione degli uffici e relativi registri, non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, gli aspiranti potranno supplirvi con atti notori ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 251.

Art. 3.

I posti di guardie scelte possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo 2, abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di caporal maggiore o abbiano esercitato analoga funzione di comando nelle formazioni partigiane.

Art. 4.

I posti di vice brigadiere possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente art. 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di sergente;

b) abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

c) siano in possesso della licenza di una scuola media inferiore.

Art. 5.

I posti di brigadiere possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente art. 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di sergente maggiore;

b) abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

c) siano in possesso dell'ammissione all'ultimo anno di una scuola media superiore.

Art. 6.

L'esame delle domande di arruolamento è demandato ad una Commissione composta da un prefetto che la presiede, dal capo divisione Forze armate di polizia, designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore all'ottavo eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per l'esame dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di combattente della guerra di liberazione, sono aggregati alla Commissione due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati idonei all'arruolamento dalla Commissione di cui al precedente art. 6 sono nominati, con decreto Ministeriale, allievi nei diversi gradi e vengono inviati alla Scuola di polizia per compervi un corso d'istruzione della durata massima di tre mesi.

Le guardie scelte ed i sottufficiali che nell'esame finale non fossero riconosciuti idonei per il grado ove sono stati provvisoriamente inquadrati, ma che siano riconosciuti eventualmente idonei per i gradi inferiori potranno, a richiesta, essere inquadrati nel grado per cui è stata riconosciuta l'idoneità.

I non idonei, in qualsiasi grado, saranno licenziati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — JACINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 98 — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 602.

Gestione dei servizi provinciali della provincia di Caserta e concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma restando la data 1° settembre 1945, stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, per la ricostituzione della provincia di Caserta, la gestione dei servizi provinciali sul territorio da restituire alla detta provincia, da quelle di Napoli, Benevento e Campobasso sarà rispettivamente continuata da queste ultime provincie fino al 31 dicembre 1945.

I rapporti finanziari fra le predette Amministrazioni provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso e quella di Caserta, in dipendenza della suindicata gestione provvisoria, verranno regolati con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373.

Art. 2.

Per l'attuazione dei primi provvedimenti di cui all'art. 2 del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale concernente la ricostituzione della provincia di Caserta, è autorizzata la concessione, da parte dello Stato, di un contributo di L. 10.000.000 da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 95. — FERRACI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 663.

Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Arma dei carabinieri Reali comprende:

1 comando generale;
3 comandi di divisione;
6 comandi di brigata;
21 comandi di legioni territoriali;
1 scuola centrale;
1 legione allievi carabinieri;
4 comandi di raggruppamento di battaglioni mobili;
12 battaglioni mobili.

Comprende inoltre:

alle dipendenze della legione territoriale dei carabinieri Reali di Roma:

1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
1 squadrone guardie del Re.

alle dipendenze della legione allievi carabinieri Reali:

1 banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

La forza organica dell'Arma dei carabinieri Reali è fissata in 65.000 unità, compresi gli ufficiali.

Art. 3.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

marescialli maggiori	2.396
marescialli capi / marescialli d'alloggio	3.737
brigadieri	4.573
vice brigadieri	3.164
appuntati	6.636
carabinieri	39.651
allievi carabinieri	3.451
Totale	63.238

In detto organico non sono compresi i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma impiegati presso i vari Ministeri ed enti dipendenti.

Il personale indicato nel comma precedente, il cui fabbisogno sarà stabilito dalle amministrazioni interessate, di concerto con i Ministeri del tesoro e della guerra, sarà collocato nella posizione di fuori organico, gravando la relativa spesa sul bilancio delle stesse amministrazioni interessate.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando la data 1° settembre 1945, stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, per la ricostituzione della provincia di Caserta, la gestione dei servizi provinciali sul territorio da restituire alla detta provincia, da quelle di Napoli, Benevento e Campobasso sarà rispettivamente continuata da queste ultime provincie fino al 31 dicembre 1945.

I rapporti finanziari fra le predette Amministrazioni provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso e quella di Caserta, in dipendenza della suindicata gestione provvisoria, verranno regolati con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373.

Art. 2.

Per l'attuazione dei primi provvedimenti di cui all'art. 2 del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale concernente la ricostituzione della provincia di Caserta, è autorizzata la concessione, da parte dello Stato, di un contributo di L. 10.000.000 da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 603.

Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1929, n. 128, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 445, col quale gli organici dell'Arma dei carabinieri Reali sono aumentati di 10.000 unità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Arma dei carabinieri Reali comprende:

1 comando generale;
3 comandi di divisione;
6 comandi di brigata;
21 comandi di legioni territoriali;
1 scuola centrale;
1 legione allievi carabinieri;
4 comandi di raggruppamento di battaglioni mobili;
12 battaglioni mobili.

Comprende inoltre:

alle dipendenze della legione territoriale dei carabinieri Reali di Roma:

1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
1 squadrone guardie del Re.

alle dipendenze della legione allievi carabinieri Reali:

1 banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

La forza organica dell'Arma dei carabinieri Reali è fissata in 65.000 unità, compresi gli ufficiali.

Art. 3.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

marescialli maggiori	2.396
marescialli capi	3.757
marescialli d'alloggio	
brigadieri	4.573
vice brigadieri	3.164
appuntati	6.636
carabinieri	39.651
allievi carabinieri	3.151
Totale	63.258

In detto organico non sono compresi i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma impiegati presso i vari Ministeri ed enti dipendenti.

Il personale indicato nel comma precedente, il cui fabbisogno sarà stabilito dalle amministrazioni interessate, di concerto con i Ministeri del tesoro e della guerra, sarà collocato nella posizione di fuori organico, gravando la relativa spesa sul bilancio delle stesse amministrazioni interessate.

Art. 4.

I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili di cui all'art. 1 del presente decreto ed i dipendenti battaglioni mobili avranno sede nelle località che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la guerra.

Le formazioni organiche dei comandi, enti e reparti di cui allo stesso art. 1 sono stabilite da tabelle gra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

duali e numeriche approvate con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 5.

I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili dipenderanno dai comandi di brigata della sede in cui verranno a trovarsi.

Art. 6.

Le stazioni sono comandate da sottufficiali o da appuntati all'uopo abilitati.

Art. 7.

Con successivo provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali le variazioni riduttive conseguenti alla organizzazione dell'Arma stessa prevista dal presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni che hanno autorizzato aumenti temporanei negli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 604.

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 605.

Provvidenze per favorire la ripresa dell'attività industriale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, e per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, gli Istituti di credito e le Aziende di credito possono essere autorizzati, entro il limite complessivo di tre miliardi di lire, ad effettuare anticipazioni, rimborsabili come all'articolo seguente, a favore delle imprese industriali, che non dispongano di mezzi per provvedere alle improrogabili erogazioni occorrenti per la gestione delle rispettive aziende, in considerazione anche delle particolari esigenze inerenti alle attività delle industrie per i bisogni civili del Paese, ed in quanto non possano avvalersi in tutto o in parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili dipenderanno dai comandi di brigata della sede in cui verranno a trovarsi.

Art. 6.

Le stazioni sono comandate da sottufficiali o da appuntati all'uopo abilitati.

Art. 7.

Con successivo provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali le variazioni riduttive conseguenti alla organizzazione dell'Arma stessa prevista dal presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni che hanno autorizzato aumenti temporanei negli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 604.

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROSTIA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 605.

Provvidenze per favorire la ripresa dell'attività industriale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, e per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, gli Istituti di credito e le Aziende di credito possono essere autorizzati, entro il limite complessivo di tre miliardi di lire, ad effettuare anticipazioni, rimborsabili come all'articolo seguente, a favore delle imprese industriali, che non dispongano di mezzi per provvedere alle improrogabili erogazioni occorrenti per la gestione delle rispettive aziende, in considerazione anche delle particolari esigenze inerenti alle attività delle industrie per i bisogni civili del Paese, ed in quanto non possano avvalersi in tutto o in parte delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365.

Art. 2.

Nei decreti di cui all'articolo precedente saranno stabiliti il tasso d'interesse e la durata massima dell'anticipazione, nonchè l'obbligo da parte dello Stato di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rimborsare direttamente l'ente finanziatore in caso di insolvenza dell'azienda, fino a concorrenza del sessanta per cento.

L'assunzione dell'anzidetto obbligo è subordinata alla condizione che abbia luogo a favore dello Stato l'acquisizione di una congrua copertura, quale la costituzione in pegno di titoli azionari, la cessione fiduciaria di azioni privilegiate di nuova emissione, la iscrizione di ipoteche o la prestazione di altra garanzia riconosciuta idonea dal Ministro per il tesoro e da quelli per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

E' istituito un Comitato di coordinamento e vigilanza che ha il compito di esaminare le domande e stabilirne l'ordine di priorità, di proporre le anticipazioni, fissarne l'impiego e le forme di copertura.

Il Comitato può chiedere alle imprese e alle aziende di credito tutti gli elementi necessari all'istruttoria delle domande.

Esso è composto:

di due rappresentanti del Ministero del tesoro;

di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri seguenti: Finanze, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale;

di un rappresentante della Banca d'Italia;

di un rappresentante per ciascuno dei seguenti Istituti: Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto mobiliare italiano, Istituto per la ricostruzione industriale;

di un rappresentante per ognuna delle seguenti banche: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, si provvederà alla nomina dei componenti il Comitato, nonchè a quant'altro occorra per il suo funzionamento.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà applicazione per un periodo di sei mesi. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 666.

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, che ha istituito il Ministero per la Costituente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Costituente, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 9. — Spese postali e telegrafiche.

Cap. n. 15. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 11 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

condizione che abbia luogo a favore dello Stato l'acquisizione di una congrua copertura, quale la costituzione in pegno di titoli azionari, la cessione fiduciaria di azioni privilegiate di nuova emissione, la iscrizione di ipoteche o la prestazione di altra garanzia riconosciuta idonea dal Ministro per il tesoro e da quelli per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

E' istituito un Comitato di coordinamento e vigilanza che ha il compito di esaminare le domande e stabilirne l'ordine di priorità, di proporre le anticipazioni, fissarne l'impiego e le forme di copertura.

Il Comitato può chiedere alle imprese e alle aziende di credito tutti gli elementi necessari all'istruttoria delle domande.

Esso è composto:

di due rappresentanti del Ministero del tesoro;

di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri seguenti: Finanze, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale;

di un rappresentante della Banca d'Italia;

di un rappresentante per ciascuno dei seguenti Istituti: Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto mobiliare italiano, Istituto per la ricostruzione industriale;

di un rappresentante per ognuna delle seguenti banche: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, si provvederà alla nomina dei componenti il Comitato, nonchè a quant'altro occorra per il suo funzionamento.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà applicazione per un periodo di sei mesi. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GROSSI — BARBARESCHI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 100 — PERICA

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, che ha istituito il Ministero per la Costituente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Costituente, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concesso al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 9. — Spese postali e telegrafiche.

Cap. n. 15. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concesso al Governo la facoltà di cui all'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 105 — PERICA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI — N. progr.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo (*Spese fisse*)	110.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	1.500.000 —
3	Assegni e indennità di missione al personale addetto al Gabinetto del Ministro	50.000 —
4	Spese di viaggio e indennità di missione	500.000 —
5	Indennità e diarie a componenti di commissioni. Compensi ad estranei incaricati di speciali studi nell'interesse dell'Amministrazione	15.000.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale	300.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in deroga alle norme di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182 e successive disposizioni modificative ed integrative (art. 12 - secondo comma - del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 461)	*per memoria*
8	Spese per l'impianto degli uffici, per cancelleria, riscaldamento ed illuminazione e varie	1.000.000 —
9	Spese postali e telegrafiche (*Spese obbligatorie*)	200.000 —
10	Fitto, adattamento e manutenzione locali	250.000 —
11	Spese per pubblicazioni, stampa, propaganda e per sovvenzioni ad istituti di studi costituzionali	19.000.000 —
12	Sussidi agli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Ministero	350.000 —
13	Spese per trasporti di persone e cose per i servizi del Ministero	700.000 —
14	Spese casuali	1.500.000 —
15	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro (*Spese obbligatorie*)	20.000 —
	Totale	40.520.000 —

CAPITOLI — N. progr.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	

Visto, Fondi di S. A. R. il Luogotenente generale del R.

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...ato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente ...r l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
Spese generali	
...ti ed altri assegni fissi al personale di ruolo ...*fisse*)	110.000—
...zioni ed altri assegni fissi al personale non di ...	1.500.000—
...e indennità di missione al personale addetto al ...etto del Ministero	90.000—
...di viaggio e indennità di missione	500.000—
...tte e diarie a componenti di commissioni, comi... ...ad estranei incaricati di speciali studi nell'inte... dell'Amministrazione	15.000.000—
...di operosità e di rendimento al personale	300.000—
...di operosità e di rendimento al personale in de... ...alle norme di cui al R. decreto 12 febbraio 192... ...e successive disposizioni modificative ed inte... ...we (art. 12 - secondo comma - del decreto legge... ...o Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 581)	*per memoria*
per l'impianto degli uffici, per cancelleria, riscal... ...ato ed illuminazione e varie	1.000.000—
...postali e telegrafiche (*Spese obbligatorie*)	200.000—
...ntattamento e manutenzione locali	250.000—
per pubblicazioni, stampa, propaganda e per sov... ...zioni ad istituti di studi costituzionali	19.000.000—
...gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio ...o il Ministero	350.000—
per trasporti di persone e cose per i servizi del Mi... ...ro	700.000—
...casuali	1.500.000—
per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli ...ni sul lavoro (*Spese obbligatorie*)	20.000—
Totale	40.520.000—

CAPITOLI — Numero	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	40.520.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1285

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 443, che ha istituito il Ministero per la Consulta nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. de-

[illegible]
aiche.

Cap. n. 14. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero per la Consulta nazionale:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 106. — FRASCA

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo (*Spese fisse*)	110.000 —
2	Retribuzione ed indennità varie al personale avventizio ed indennità di licenziamento al personale licenziato (art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1925, n. 319 e art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46)	1.000.000 —
3	Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	60.000 —
4	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato incaricato di studi e lavori di speciale importanza (art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320). Indennità e diarie ai componenti di Commissioni	400.000 —
5	Spese di viaggio ed indennità di missione	150.000 —
6	Premi di operosità e rendimento al personale avventizio ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestar servizio presso il Ministero per la Consulta nazionale	150.000 —
7	Premi di operosità e rendimento al personale in deroga alle norme di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, numero 182 e successive disposizioni modificative ed integrative (art. 12, 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481)	*per memoria*
8	Sussidi al personale in servizio	70.000 —
9	Spese per l'impianto, il riscaldamento e l'illuminazione degli uffici - Spese per cancelleria e stampati	1.500.000 —
10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spese obbligatorie*)	100.000 —
11	Spese per trasporti di persone e di cose per i servizi del Ministero	300.000 —
12	Spese per pubblicazioni e stampa, acquisto di libri, giornali e riviste	300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 607.

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 443, che ha istituito il Ministero per la Consulta nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero per la Consulta nazionale:

Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 14. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero per la Consulta nazionale:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 106 — FRASCA

...visione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale ...rcizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
...EGORIA I. — Spese effettive	
Spese generali.	
...altri assegni fissi al personale di ruolo ...e)	110.000 —
...ed indennità varie al personale avventi... ...ennità di licenziamento al personale licen... ...1 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319 ...del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46].	1.000.000 —
...ndennità di missione per gli addetti al Ga...	60.000 —
...al personale estraneo all'Amministrazione ...incaricato di studi e lavori di speciale im... ...(art. 47 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ...del decreto legislativo Luogotenenziale ...1945, n. 396). Indennità e diarie ai compo... ...Commissioni	400.000 —
...aggio ed indennità di missione	150.000 —
...perosità e rendimento al personale avventi... ...quello di altre Amministrazioni dello Stato ...o a prestar servizio presso il Ministero per la ...nazionale	150.000 —
...perosità e rendimento al personale in deroga ...e di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, nu... ...e successive disposizioni modificative ed ...o (art. 12, 2° comma, del decreto legislativo ...enziale 10 agosto 1945, n. 481)	per memoria
...personale in servizio	70.000 —
...l'impianto, il riscaldamento e l'illuminazione ...ci - Spese per cancelleria e stampati	1.500.000 —
...ali, telegrafiche e telefoniche (Spese obbli...	100.000 —
...trasporti di persone e di cose per i servizi ...istero	300.000 —
...pubblicazioni e stampa, acquisto di libri ...e riviste	330.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Compet. per l'es. finanz. dal 1° lu… al 30 giu…
13	Spese casuali	1.6
14	Spese per le assicurazioni obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	
15	Spese per la requisizione di locali per alloggio dei consultori e per l'impianto e l'esercizio di una mensa .	18.0
16	Indennità di seduta ai consultori	16.0
17	Indennità ai consultori residenti fuori Roma a titolo di rimborso di spese di viaggio e di permanenza in Roma	15.5
18	Rimborso alle ferrovie dello Stato delle spese di viaggio dei consultori	
		54.

RIASSUNTO

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — *spese effettive*

Spese generali	54

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **608**.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 62 « Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-1946 è aumentato di lire sei miliardi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **609**.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto del Centro italiano di studi americani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, relativo all'istituzione del Centro italiano di studi americani in Roma ed alla approvazione dello statuto dell'Ente anzidetto;

Visto il R. decreto 8 aprile 1940, n. 168, relativo alla modifica degli articoli 12, 13, 15 e 16 dello statuto dell'Ente predetto;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Numero	Denominazione	
13	Spese casuali	1.000.000 —
14	Spese per le assicurazioni obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro (*Spese obbligatorie*)	20.000 —
15	Spese per la requisizione di locali per alloggio dei consultori e per l'impianto e l'esercizio di una mensa .	18.000.000 —
16	Indennità di seduta ai consultori	16.000.000 —
17	Indennità ai consultori residenti fuori Roma a titolo di rimborso di spese di viaggio e di permanenza in Roma	15.000.000 —
18	Rimborso alle ferrovie dello Stato delle spese di viaggio dei consultori	500.000 —
		54.660.000 —

RIASSUNTO

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese generali	54.660.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **608**.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 62 « Assegnazione ... per spese relative a servizi e prestazioni

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **609**.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto del Centro italiano di studi americani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, relativo all'istituzione del Centro italiano di studi americani in ... lo statuto dell'Ente ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità di apportare allo statuto del Centro italiano di studi americani alcune modifiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comma 3 e 4, dell'art. 5 dello statuto del Centro italiano di studi americani in Roma, approvato con R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, sono abrogati.

Art. 2.

I comma 4, 5 e 6 dell'art. 21 dello statuto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Lo stesso Ministro provvede all'annullamento d'ufficio, con decreto Ministeriale, delle deliberazioni illegittime per violazione di legge o regolamento, e allo scioglimento del Consiglio quando ne riconosca la necessità.

Con lo stesso provvedimento il Ministro nomina uno o più commissari per la gestione straordinaria.

L'Amministrazione disciolta deve essere ricostituita entro il termine di sei mesi ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 610.

Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Frosinone, in adunanza 21 settembre 1944, con la deliberazione n. 1261;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1763, è abrogato.

Il comune di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 611.

Modificazione della denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Massalubrense, in provincia di Napoli, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 31 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Napoli, in adunanza 23 marzo 1945, con la deliberazione n. 64;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

Riconosciuta la necessità di apportare allo statuto del Centro italiano di studi americani alcune modifiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comma 3 e 4, dell'art. 5 dello statuto del Centro italiano di studi americani in Roma, approvato con R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, sono abrogati.

Art. 2.

I comma 4, 5 e 6 dell'art. 21 dello statuto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« La stesso Ministro provvede all'annullamento d'ufficio, con decreto Ministeriale, delle deliberazioni illegittime per violazione di legge o regolamento, e allo scioglimento del Consiglio quando ne riconosca la necessità.

Con lo stesso provvedimento il Ministro nomina uno o più commissari per la gestione straordinaria.

L'Amministrazione disciolta deve essere ricostituita entro il termine di sei mesi ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 610.

Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1703;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 16 settembre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del comune « Filettino »;

Vista la deliberazione n. 1205;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1703, è abrogato.

Il comune di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 611.

Modificazione della denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Massalubrense, in provincia di Napoli, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 31 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Napoli, in adunanza 23 marzo 1945, con la deliberazione n. 64;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione « S. Agata » del comune di Massalubrense, in provincia di Napoli, è autorizzata a modificare la propria denominazione in « S. Agata sui due Golfi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 612

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del debito Consolidato 3 per cento lordo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, ed il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1740, con il quale furono apportate modificazioni alle norme relative al pagamento degli interessi sui titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo;

Veduto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, con il quale venne elevata, dal 20 per cento al 24 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1944, l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile, per i redditi di puro capitale, cui è soggetto il pagamento degli interessi relativi ai titoli del debito suddetto;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, con il quale detta aliquota venne elevata, dal 24 per cento al 30 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1945;

Ritenuto che, in dipendenza di tali aumenti, anzichè procedere all'allestimento di nuovi fogli tagliandi, con l'indicazione dell'importo netto da pagarsi, e all'unione di essi ai titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo in circolazione, sia preferibile ripristinare il sistema di pagamento, di cui all'art. 111 del menzionato regolamento generale sul Debito pubblico;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli nominativi considerati nel precedente articolo, recanti il foglio di ricevute, attualmente in circolazione, verranno muniti di un foglio di compartimenti semestrali, dopo la scadenza della rata di interessi relativa all'ultima ricevuta annessa ai titoli medesimi.

Nel frattempo le semestralità di interessi, a cominciare da quella di scadenza al 1° ottobre 1945, saranno corrisposte con l'osservanza delle modalità, di cui all'art. 111 del regolamento generale sul Debito pubblico, e la Sezione di tesoreria provinciale, all'atto del pagamento, apporrà sulla ricevuta, relativa alla rata pagata, che resterà unita al titolo, il bollo a calendario, con la leggenda «pagato» e con la indicazione della città ove ha luogo il pagamento.

Analogo procedimento sarà seguito per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi, che verranno emessi, in dipendenza di operazioni ordinarie, dalla Direzione generale del debito pubblico, muniti di foglio di ricevute, sino a che non siano allestiti i nuovi stampati col foglio di compartimenti semestrali.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, verranno stabilite le caratteristiche dei fogli di compartimenti semestrali, di cui saranno a suo tempo muniti i titoli nominativi del Consolidato 3 % lordo, attualmente in circolazione, e quelle dei nuovi stampati per i titoli medesimi da allestirsi, in relazione alla norma stabilita dal precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 613.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 613. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 612.

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del debito Consolidato 3 per cento lordo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, ed il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1740, con il quale furono apportate modificazioni alle norme relative al pagamento degli interessi sui titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo;

Veduto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, con il quale venne elevata, dal 20 per cento al 24 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1944, l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile, per i redditi di puro capitale, cui è soggetto il pagamento degli interessi relativi ai titoli del debito suddetto;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, con il quale detta aliquota venne elevata, dal 24 per cento al 30 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1945;

Ritenuto che, in dipendenza di tali aumenti, anzichè procedere, all'allestimento di nuovi fogli tagliandi, con l'indicazione dell'importo netto da pagarsi, e all'unione di essi ai titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo in circolazione, sia preferibile ripristinare il sistema di pagamento, di cui all'art. 111 del menzionato regolamento generale sul Debito pubblico;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sistema di pagamento, previsto dall'art. 111 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, è ripristinato nei riguardi degli interessi relativi ai titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo.

[Art. 2.]

[A tale scopo i titoli suddetti, nonchè quelli di nuova emiss]ione, verranno muniti di un foglio di compartimenti semestrali, dopo la scadenza della rata di interessi relativa all'ultima ricevuta annessa ai titoli medesimi.

Nel frattempo le semestralità di interessi, a cominciare da quella di scadenza al 1° ottobre 1945, saranno corrisposte con l'osservanza delle modalità, di cui all'art. 111 del regolamento generale sul Debito pubblico, e la Sezione di tesoreria provinciale, all'atto del pagamento, apporrà sulla ricevuta, relativa alla rata pagata, che lascerà unita al titolo, il bollo a calendario, con la leggenda « pagato » e con la indicazione della città ove ha luogo il pagamento.

Analogo procedimento sarà seguito per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi, che verranno emessi, in dipendenza di operazioni ordinarie, dalla Direzione generale del debito pubblico, muniti di foglio di ricevute, sino a che non siano allestiti i nuovi stampati col foglio di compartimenti semestrali.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, verranno stabilite le caratteristiche dei fogli di compartimenti semestrali, di cui saranno a suo tempo muniti i titoli nominativi del Consolidato 3 % lordo, attualmente in circolazione, e quelle dei nuovi stampati per i titoli medesimi da allestirsi, in relazione alla norma stabilita dal precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 613.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 613. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di una raccolta di periodici per la biblioteca della clinica ostetrico-ginecologica, del valore di L. 27.600, disposta in suo favore dal comm. prof. Alessandro Bertino.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto presidenziale 28 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale veniva nominato un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo;

Considerato che, dalle informazioni fornite dall'Alto Commissario per la Sicilia, si è accertato non sussistere nei confronti del « Giornale di Sicilia » le condizioni richieste per l'assoggettamento di aziende giornalistiche a regime commissariale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di revocare il decreto di nomina del commissario alla Società anonima editrice « Giornale di Sicilia »;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale l'avv. Enrico Merlo veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Palermo.

Roma, addì 17 settembre 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
ARPESANI

(1710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto Presidenziale 16 aprile 1945, che nomina il commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare la temporanea gestione commissariale per consentire la partecipazione all'assemblea di almeno una parte dei soci residenti all'estero;

Sentito il Ministro per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1945 la durata della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 1° ottobre 1945

PARRI

(1711)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Modificazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 relativo alla misura della retribuzione da assegnarsi al commissario straordinario della Compagnia portuale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 587, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1933, n. 1413, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1945 relativo alla nomina del signor Musmeci Pietro a commissario straordinario per la Compagnia portuale di Palermo;

Considerata l'opportunità di assegnare al predetto commissario straordinario una indennità giornaliera, pari alla retribuzione dei lavoratori iscritti alla Compagnia portuale, maggiorata del 50 %;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Proroga della gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale veniva nominato un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo;

Considerato che, dalle informazioni fornite dall'Alto Commissario per la Sicilia, si è accertato non sussistere nei confronti del « Giornale di Sicilia » le condizioni richieste per l'assoggettamento di aziende giornalistiche a regime commissariale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di revocare il decreto di nomina del commissario alla Società anonima editrice « Giornale di Sicilia »;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale l'avv. Enrico Merlo veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Palermo.

Roma, addì 17 settembre 1945

P. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
ARTESANI

(1710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto Presidenziale 16 aprile 1945, che nomina il commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici »;

Considerato che le difficoltà di comunicazione con numerosi Paesi esteri dove risiede una parte notevole degli azionisti della Società ostacolano tuttora la convocazione di una assemblea degli azionisti sufficientemente rappresentativa per la elezione degli organi amministrativi centrali della Società stessa;

residenti all'estero;

Sentito il Ministro per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1945 la durata della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 1° ottobre 1945

PARRI

(1711)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Modificazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 relativo alla misura della retribuzione da assegnarsi al commissario straordinario della Compagnia portuale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 597, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4 B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1945 relativo alla nomina del signor Musmeci Pietro a commissario straordinario per la Compagnia portuale di Palermo;

Considerata l'opportunità di assegnare al predetto commissario straordinario una indennità giornaliera, pari alla retribuzione dei lavoratori iscritti alla Compagnia portuale, maggiorata del 50 %;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto interministeriale 4 giugno 1945, citato nelle premesse al presente decreto, è così modificato:

« Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla retribuzione dei lavoratori iscritti alla Compagnia predetta, maggiorata del 50 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La modifica di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1945.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1714)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Istituzione dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, che ricostituisce la provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2127, relativo alla circoscrizione degli uffici metrici del Regno;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1945, è istituito l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1679)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Prefetto di Napoli del 27 maggio 1944, n. 5390, emanato ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

... interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Osvino Ventrella.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, piazza Cavour n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giulio Pas.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti per la cessazione dal servizio del personale dell'Ente del Tessile Nazionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1714)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Istituzione dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, che ricostituisce la provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2127, relativo alla circoscrizione degli uffici metrici del Regno;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1945, è istituito l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1679)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Prefetto di Napoli del 27 maggio 1944, n. 5390, emanato ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emessi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont » (gioielleria e argenteria), con sede in Napoli, piazza Trieste e Trento n. 48, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti

Decreta:

La Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Osvino Ventrella.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, piazza Cavour n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giulio Bas.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1526)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti per la cessazione dal servizio del personale dell'Ente del Tessile Nazionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti alla vigilanza e alla tutela dello Stato;

Considerato che l'Ente del Tessile Nazionale è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio ai sensi del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 1057;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione di convalida n. 8 in data 5 dicembre 1944 dell'attuale commissario, dalla quale rilevasi che l'Ente ebbe a procedere, dopo l'8 settembre 1943, a licenziamento di alcuni impiegati non di ruolo, in relazione alle diminuite necessità di lavoro;

Considerato che l'Ente non ha ancora ripreso pienamente la sua attività e che il personale attualmente in ruolo è sufficiente per assicurare la regolarità del servizio;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti concernenti la cessazione dal servizio adottati dall'Ente del Tessile Nazionale sotto l'impero del sedicente governo fascista repubblicano dopo l'8 settembre 1943 nei riguardi del personale già dipendente dall'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Zei Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Zei Ettore di Corrado;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Denominazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/*F* del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zei Ettore di Corrado è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1537)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione di convalida n. 8 in data 5 dicembre 1944 dell'attuale commissario, dalla quale rilevasi che l'Ente ebbe a procedere, dopo l'8 settembre 1943, a licenziamento di alcuni impiegati non di ruolo, in relazione alle diminuite necessità di lavoro;

Considerato che l'Ente non ha ancora ripreso pienamente la sua attività e che il personale attualmente in ruolo è sufficiente per assicurare la regolarità del servizio;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti concernenti la cessazione dal servizio adottati dall'Ente del Tessile Nazionale sotto l'impero del sedicente governo fascista repubblicano dopo l'8 settembre 1943 nei riguardi del personale già dipendente dall'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Zei Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Zei Ettore di Corrado;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Denominazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/*F* del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zei Ettore di Corrado è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1537)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Nasi Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Gherra Renato di Massimo;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Denominazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/*F* del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gherra Renato di Massimo è nominato rappresentante del sig. Nasi Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1538)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Conferimento della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, concertati, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

... alle diminuite necessità di lavoro;

Considerato che l'Ente non ha ancora ripreso pienamente la sua attività e che il personale attualmente in ruolo è sufficiente per assicurare la regolarità del servizio;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti concernenti la cessazione dal servizio adottati dall'Ente del Tessile Nazionale sotto l'impero del sedicente governo fascista repubblicano dopo l'8 settembre 1943 nei riguardi del personale già dipendente dall'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Zei Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Zei Ettore di Corrado;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/F del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zei Ettore di Corrado è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Nasi Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Gherra Renato di Massimo;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. ... del ... agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gherra Renato di Massimo è nominato rappresentante del sig. Nasi Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Conferimento della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1927;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1675)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Art. 2.

Il dott. Aldo Rossi fu Gualtiero è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Revoca della nomina del sig. Angelo Butta da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Ritenuto che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza, caduti temporaneamente nelle disponibilità di tutti dei predetti organi durante il periodo dell'occu-

gito il luglio 1945 del notaio Gili di Torino, ha rinunziato al mandato a suo tempo conferitogli dal signor Costa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 5 aprile 1925, n. 275;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Angelo Butta fu Giovanni da rappresentante alle grida del sig. Angelo Corte fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 27 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1715)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Ritenuto che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza, caduti temporaneamente nelle disponibilità di tutti dei predetti organi durante il periodo dell'occu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 23 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Art. 2.

Il dott. Aldo Rossi fu Gualtiero è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Revoca della nomina del sig. Angelo Buffa da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1940, con il quale il sig. Angelo Buffa fu Giovanni fu nominato rappresentante del sig. Angelo Corte fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la nota n. 12304 del 15 settembre 1945, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino comunica che il predetto sig. Buffa, con ricorso al mandato a suo tempo conferitogli dal signor Corte;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 273;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Angelo Buffa fu Giovanni da rappresentante alle grida del sig. Angelo Corte fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 27 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1713)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco, con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Ritenuto che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1742)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza distrutti a seguito degli eventi bellici.

Alla ricostituzione degli archivi si procede d'ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli uffici giudiziari di Vicenza si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del su citato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 24 febbraio 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali del comune di Mazzarino (Caltanissetta).

La nuova decorrenza è stata stabilita dal 20 settembre 1945.

(1719)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 ottobre 1945 - N. 208

Australia	L. 323,70
Belgio	2,2845
Canada	90,909
Danimarca	20,8763
Egitto	415 —
Francia	2,0175
Gran Bretagna	400 —
India (Bombay)	30,349
Nuova Zelanda	325,42
Olanda	37,7415
Portogallo	4,057
Spagna	9,13
Stati Uniti America	100 —
Svezia	23,845
Svizzera	23,31
Turchia	77,52
Unione Sud A.	403,50
Rendita 3,50 % 1906	107,75
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 3 % lordo	81,50
Id. 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	90,95
Id. 5 % 1936	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	98,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,675

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . » 6

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1790

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 697.
Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari . . . . . Pag. 1790

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 698.
Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista . . . . . Pag. 1791

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati . . . . . Pag. 1791

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.
Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice . . . . Pag. 1793

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 703.
Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato . Pag. 1797

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 704.
Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù italiana del Littorio all'estero e nuova denominazione di «Fondazione Figli degli Italiani all'Estero» . . . . . Pag. 1798

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società «Fiumana» di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della «Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie» di Genova . . . . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.
Revoca dei decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 13 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 300; » trimestrale » 360; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1799

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 697.
Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari . . . . . Pag. 1790

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 698.
Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista . . . . . Pag. 1791

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati . . . . . Pag. 1791

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.
Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice . . . . Pag. 1793

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 701.
Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'assistenza post-bellica . . . Pag. 1793

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 702.
Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private . . . . . Pag. 1794

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 703.
Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato . Pag. 1797

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 704.
Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù italiana del Littorio all'estero e nuova denominazione di «Fondazione Figli degli Italiani all'Estero» . . . . . Pag. 1798

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società «Fiumana» di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della «Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie» di Genova . . . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.
Revoca dei decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, era stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione . . . . . Pag. 1800

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita «Il Mondo», ad elevare il capitale massimo assicurabile in forma popolare . . . . . Pag. 1800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1945.
Nomina del commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto . . . . Pag. 1800

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.
Approvazione di modifiche apportate allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale - con sede in Milano . . . . . Pag. 1801

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1801

Ministero del tesoro:
Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 . . . . . Pag. 1801
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1802
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) in liquidazione coatta . . . . . Pag. 1803
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1803

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1944 . . . . . Pag. 1803

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1804

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1804

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 13 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Rieti. (913)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1438;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capitano di corvetta *Cacciani Alessandro* di Massimiliano e di Arricone Ippolita, nato a Mantova il 21 giugno 1911.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine delle guerre).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 697.

Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048;
Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 397;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo per gli assegni famigliari è dovuto, sull'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta ai lavoratori, fino alla concorrenza dell'importo che sarà determinato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale importo potrà essere variato con l'osservanza delle formalità predette.

Esso è fissato sulla base della retribuzione riferita a mese e ragguagliata, per le retribuzioni corrisposte a quindicina o quattordicina, a settimana e a giornata, secondo il rapporto rispettivamente, di 1:2, 1:4, e 1:25.

Gli emolumenti corrisposti con riferimento ad un periodo di tempo superiore ad un mese, sono ragguagliati ai periodi di pagamento della retribuzione normale cui essi si riferiscono e sono, per la quota che ne risulta, computati ai fini dell'applicazione del contributo insieme con gli altri elementi della retribuzione fino all'importo stabilito a norma dei commi precedenti.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi, valgono, in tutti i casi, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Sono abrogati i comma 2 e 3 dell'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 397.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.
Approvazione di modifiche apportate allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale - con sede in Milano . . . . . Pag. 1801

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1801

Ministero del tesoro:
Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1909 . . . . . Pag. 1801
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1802
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) in liquidazione coatta . . . . . Pag. 1803
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1803

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1944 . . . . . Pag. 1803

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1801

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1804

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 13 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ricti.

(913)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1806;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capitano di corvetta *Cavriani Alessandro* al Massimiliano e di Arrigone Ippolita, nato a Mantova il 21 giugno 1911.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 110.

(1865)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 687.

Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048;
Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo per gli assegni famigliari è dovuto, sull'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo che sarà determinato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale importo potrà essere variato con l'osservanza delle formalità predette.

Esso è fissato sulla base della retribuzione riferita a mese e ragguagliata, per le retribuzioni corrisposte a quindicina o quattordicina, a settimana e a giornata, secondo il rapporto rispettivamente, di 1:2, 1:4, e 1:25.

Gli emolumenti corrisposti con riferimento ad un periodo di tempo superiore ad un mese, sono ragguagliati ai periodi di pagamento della retribuzione normale cui essi si riferiscono e sono, per la quota che ne risulta, computati ai fini dell'applicazione del contributo insieme con gli altri elementi della retribuzione fino all'importo stabilito a norma dei comma precedenti.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi, valgono, in tutti i casi, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Sono abrogati i comma 2 e 3 dell'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato e, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 698.

Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la marina, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato, salvo quanto viene disposto nell'art. 6, sono revocabili quando risulti:

a) che siano state accordate per il favore del partito fascista o in esse abbiano comunque concorso elementi di malcostume fascista;

b) che i titolari di esse siano persone condannate pei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ovvero si trovino nelle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, ovvero abbiano dato prova di faziosità fascista o si siano iscritti al partito fascista repubblicano o abbiano collaborato con il governo illegittimo.

Art. 2.

Il provvedimento di revoca deve essere emesso non oltre il 30 giugno 1946.

Art. 3.

[illegible] passa all'Amministrazione, questa, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari a tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Art. 4.

La Commissione chiamata ad esprimere il parere sulla revoca delle concessioni è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al 4°, che la presiede, di un rappresentante designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo scelto tra cittadini di provata probità e competenza in materia amministrativa, del rappresentante del Ministero delle finanze e dei rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati.

Art. 5.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato a termini dell'art. 26 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 6.

Il presente decreto non è applicabile alle concessioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per le quali sarà provveduto con separato provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — ROMITA — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Barbareschi — Ricci

Visto, *il Guardasigilli:* Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 25. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 698.

Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la marina, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato, salvo quanto viene disposto nell'art. 6, sono revocabili quando risulti:

a) che siano state accordate per il favore del partito fascista o in esse abbiano comunque concorso elementi di malcostume fascista;

b) che i titolari di esse siano persone condannate pei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ovvero si trovino nelle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, ovvero abbiano dato prova di faziosità fascista o si siano iscritti al partito fascista repubblicano o abbiano collaborato con il governo illegittimo.

Art. 2.

Il provvedimento di revoca deve essere emesso non oltre il 30 giugno 1946.

Art. 3.

La revoca è disposta con decreto del Ministro che ha accordato la concessione o dal quale dipende l'ufficio concedente, d'intesa con gli altri Ministri interessati e su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 4.

La revoca non dà diritto ad indennizzo. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili la cui proprietà al termine della concessione denza fissata. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Art. 4.

La Commissione chiamata ad esprimere il parere sulla revoca delle concessioni è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al 4°, che la presiede, di un rappresentante designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo scelto tra cittadini di provata probità e competenza in materia amministrativa, del rappresentante del Ministero delle finanze e dei rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati.

Art. 5.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato a termini dell'art. 26 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 6.

Il presente decreto non è applicabile alle concessioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per le quali sarà provveduto con separato provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Scoccimarro — Romita — De Courten — Cevolotto — Gronchi

Visto, *il Guardasigilli:* Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 20. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;

Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 2.

L'indennità attualmente spettante agli ufficiali giudiziari a titolo di aggiunta di famiglia è raddoppiata.

Art. 3.

L'importo dell'integrazione temporanea di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, esteso agli ufficiali giudiziari con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sarà applicato sul totale lordo mensile risultante dalle nuove misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e dall'assegno temporaneo di guerra.

E' estesa agli ufficiali giudiziari la modifica apportata con l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, al l'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 4.

In aggiunta alle competenze in vigore, è concesso agli ufficiali giudiziari un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, e non è corrisposto agli ufficiali giudiziari in congedo straordinario, sospesi dalle funzioni o che trovansi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 5.

Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, l'aumento del 50 % della retribuzione mensile dovuta ai commessi medesimi alla data del 31 gennaio 1945.

Detta nuova misura è utile ai fini della determinazione dell'importo della integrazione temporanea di cui agli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

Art. 7.

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti, in aggiunta alle competenze in vigore e salvo rimborso da parte dell'Erario, un assegno a titolo di razione viveri, nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è corrisposto ai commessi autorizzati che trovansi in una posizione la quale, a norma delle disposizioni vigenti, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 8.

L'importo dell'assegno di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto va ridotto del 10 % per il personale che abbia la sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 % nei riguardi del personale con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

Art. 9.

Sull'importo annuo lordo di ciascuno emolumento risultante all'applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a L. 5 e aumentando a L. 10 le frazioni superiori a L. 5 ma inferiori a L. 10.

Art. 10.

Il pagamento delle somme dovute dall'Erario agli ufficiali giudiziari a norma del presente decreto è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Art. 11.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1198, e quella di disagiatissima residenza di cui agli articoli 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, 3 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 2.

L'indennità attualmente spettante agli ufficiali giudiziari a titolo di aggiunta di famiglia è raddoppiata.

Art. 3.

L'importo dell'integrazione temporanea di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, esteso agli ufficiali giudiziari con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sarà applicato sul totale lordo mensile risultante dalle nuove misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e dall'assegno temporaneo di guerra.

E' estesa agli ufficiali giudiziari la modifica apportata con l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, al l'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 4.

In aggiunta alle competenze in vigore, è concesso agli ufficiali giudiziari un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, e non è corrisposto agli ufficiali giudiziari in congedo straordinario, sospesi dalle funzioni o che trovansi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 5.

Per la durata dell'attuale stato di guerra le percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato in base ai campioni sono aumentate del 75 %.

La tassa del 10 % dovuta all'Erario sulle percentuali medesime è soppressa.

Detta nuova misura è utile ai fini della determinazione dell'importo della integrazione temporanea di cui agli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

Art. 7.

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti, in aggiunta alle competenze in vigore e salvo rimborso da parte dell'Erario, un assegno a titolo di razione viveri, nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è corrisposto ai commessi autorizzati che trovansi in una posizione la quale, a norma delle disposizioni vigenti, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 8.

L'importo dell'assegno di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto va ridotto del 10 % per il personale che abbia la sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 % nei riguardi del personale con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

Art. 9.

Sull'importo annuo lordo di ciascuno emolumento risultante all'applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a L. 5 e aumentando a L. 10 le frazioni superiori a L. 5 ma inferiori a L. 10.

Art. 10.

Il pagamento delle somme dovute dall'Erario agli ufficiali giudiziari a norma del presente decreto è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Art. 11.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1198, e quella di disagiatissima residenza di cui agli articoli 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, 3 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sono soppresse.

Art. 12.

Per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto ha effetto dal 16 feb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

braio 1945, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 5, che hanno invece effetto dal 1° maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito con disposizioni del Governo Militare Alleato. In mancanza di tali disposizioni esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'Amministrazione italiana.

Per gli ufficiali giudiziari e i commessi con sede normale di servizio nelle provincie a nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — SOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.

Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 701.

Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1361, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi concernenti l'ordinamento e le funzioni della Corte dei conti, e sentita la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 389, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Militare Alleato. In mancanza di tali disposizioni esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'Amministrazione italiana.

Per gli ufficiali giudiziari e i commessi con sede normale di servizio nelle provincie a nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 180.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.

Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 14 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è sostituito dal seguente:

« L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista, il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 701.

Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1361, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi concernenti l'ordinamento e le funzioni della Corte dei conti, e sentita la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti del Ministero dell'assistenza post-bellica, istituito con decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, e degli uffici dipendenti, è istituita presso il Ministero stesso una delegazione della Corte dei conti.

La delegazione è costituita dal consigliere delegato per il controllo e da un primo referendario o referendario preposto all'apposito ufficio di riscontro oltre ad un congruo numero di funzionari e di impiegati che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Art. 2.

Ai servizi della delegazione può essere adibito, nella posizione di comando, anche personale di gruppo *B* e *C* di altre Amministrazioni dello Stato nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 3.

Il presidente di Sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione della delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma secondo del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tener fermo il rifiuto del visto, trasmette gli atti al Presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, se del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 702.

Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo appartengano, aventi grado superiore all'8° o parificato della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista o perchè nominati all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 7° sono esenti da procedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave faziosità fascista o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo successivo.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se non esiste, è deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano, in cui incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943:

a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;

b) aderito al partito repubblicano fascista;

c) prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo della sedicente repubblica sociale italiana, o, col grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;

d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni som-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

degli archivi dipendenti, è istituita presso il Ministero stesso una delegazione della Corte dei conti.

La delegazione è costituita dal consigliere delegato per il controllo e da un primo referendario o referendario preposto all'apposito ufficio di riscontro oltre ad un congruo numero di funzionari e di impiegati che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Art. 2.

Ai servizi della delegazione può essere adibito, nella posizione di comando, anche personale di gruppo *B* e *C* di altre Amministrazioni dello Stato nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 3.

Il presidente di Sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione della delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma secondo del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tener fermo il rifiuto del visto, trasmette gli atti al Presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, se del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 22. — FRAGA

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo appartengano, aventi grado superiore all'8° o parificato della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista o perchè nominati all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 7° sono esenti da procedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave faziosità fascista o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo successivo.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se non esiste, è deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano, la cui incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943:

a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;

b) aderito al partito repubblicano fascista;

c) prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo della sedicente repubblica sociale italiana, o, col grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;

d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni sommarie e di condanna ordinate dai capi fascisti o svolto opera di delazione a favore di questi ultimi;

e) esercitato funzioni di capo della provincia o di questore per nomina del sedicente governo della repubblica sociale, ovvero di presidente, di pubblico accusatore, o di membro dei tribunali speciali o straordinari istituiti dal detto governo,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f) abbandonato la propria sede per seguire e servire il governo fascista;

g) svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi o con la sedicente repubblica sociale italiana.

Non si fa luogo a dispensa quando le attività dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coercizione o allo scopo di danneggiare l'azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva.

Art. 3.

Chi dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi può essere esente dalla dispensa.

Art. 4.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 è dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:

a) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni centrali o gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette Amministrazioni od Enti; restano ferme le facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

b) dalle Commissioni provinciali di epurazione istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed i suoi delegati provinciali invigilano sullo svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando è necessario, prendono l'iniziativa del deferimento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.

Art. 5.

L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la dispensa dal servizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatibilità a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è dato ricorso, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

Il dipendente dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo precedente, è ammesso al trattamento di quie-

Art. 7.

I dipendenti sottoposti a procedimento di epurazione ai sensi dell'art. 4 possono essere sospesi dall'ufficio, in pendenza del giudizio, con deliberazione dell'Amministrazione competente.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale dipendente dagli istituti pubblici o di interesse nazionale, da imprese o da aziende private concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica funzione o un servizio di pubblica utilità.

Il giudizio di epurazione è di competenza delle Commissioni provinciali di epurazione previste dal 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non siano costituite apposite commissioni presso gli istituti e le aziende suddette.

La dispensa dal servizio è deliberata dal capo dell'Istituto per i dipendenti da istituti pubblici o di interesse nazionale, e dal Prefetto della provincia, in cui l'impresa o l'azienda ha la sua sede, per il personale dipendente dalle imprese e dalle aziende private indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Entro il 31 marzo 1946 i capi delle singole pubbliche Amministrazioni possono, per ragioni di opportunità politica o morale, disporre il trasferimento di funzionari, anche se inamovibili, ad altra sede e, comunque per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 10.

Sono cancellati dagli albi gli iscritti che per faziosità o malcostume fascista si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere.

Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi.

Art. 11.

Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera *a)* dell'art. 4 il dipendente dispensato può ricorrere, anche per il merito, ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato, composta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed integrata da due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Non si fa luogo a dispensa quando le attività dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coercizione o allo scopo di danneggiare l'azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva.

Art. 3.

Chi dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi può essere esente dalla dispensa.

Art. 4.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 è dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:

a) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni centrali o gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette Amministrazioni od Enti; restano ferme le facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

b) dalle Commissioni provinciali di epurazione istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed i suoi delegati provinciali invigilano sullo svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando è necessario, prendono l'iniziativa del deferimento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.

Art. 5.

L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la dispensa dal servizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatibilità a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è dato ricorso, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

Il dipendente dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo precedente, è ammesso al trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi di particolare gravità la Commissione di epurazione può pronunciare la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Anche quando sia stata disposta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, spetta all'impiegato dispensato la restituzione dei contributi da lui eventualmente versati al fondo di previdenza.

in pendenza del giudizio, con deliberazione dell'Amministrazione competente.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale dipendente dagli istituti pubblici o di interesse nazionale, da imprese o da aziende private concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica funzione o un servizio di pubblica utilità.

Il giudizio di epurazione è di competenza delle Commissioni provinciali di epurazione previste dal 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non siano costituite apposite commissioni presso gli istituti e le aziende suddette.

La dispensa dal servizio è deliberata dal capo dell'Istituto per i dipendenti da istituti pubblici o di interesse nazionale, e dal Prefetto della provincia, in cui l'impresa o l'azienda ha la sua sede, per il personale dipendente dalle imprese e dalle aziende private indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Entro il 31 marzo 1946 i capi delle singole pubbliche Amministrazioni possono, per ragioni di opportunità politica o morale, disporre il trasferimento di funzionari, anche se inamovibili, ad altra sede e, comunque per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 10.

Sono cancellati dagli albi gli iscritti che per faziosità o malcostume fascista si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere.

Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi.

Art. 11.

Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera *a*) dell'art. 4 il dipendente dispensato può ricorrere, anche per il merito, ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato, composta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed integrata da due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Ministro da cui dipende o alla cui vigilanza è sottoposta l'Amministrazione alla quale appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa, nell'ufficio dal quale il ricorrente dipende o, direttamente, nella segreteria della Sezione speciale del Consiglio di Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La Sezione speciale decide in camera di consiglio senza l'osservanza delle ordinarie norme di procedura e al procedimento si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 12.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali il dipendente dispensato può ricorrere ad una commissione istituita presso la Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione di prima istanza. La Commissione d'appello, costituita con decreto del primo presidente della Corte di Appello, è composta di un magistrato o di un funzionario della pubblica Amministrazione, anche a riposo, di grado non inferiore al quinto, con funzioni di presidente e di due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale tra i funzionari dell'Amministrazione cui appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 13.

Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi e dalla retrocessione, irrogate con decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio di appello sono giudicati dagli organi di secondo grado previsti dagli articoli 11 e 12.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono soppresse.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alle Commissioni di primo grado proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai nuovi organi previsti dall'art. 10 con l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le sospensioni dall'ufficio disposte in via cautelare sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti di grado ottavo ed inferiori, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 2; in tutti gli altri casi la revoca della sospensione può essere disposta, anche in pendenza del giudizio, dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le sospensioni di fatto comunque disposte.

Art. 14.

Fermo l'effetto dei termini già scaduti alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, sono abrogate in quanto non compatibili col presente decreto.

TITOLO II.

Art. 16.

Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli institori di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di lire, i quali:

1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;

2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo medesimo;

3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

4) abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e vice segretario del partito, membro del gran consiglio, componente del direttorio nazionale, ispettore del par-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 12.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali il dipendente dispensato può ricorrere ad una commissione istituita presso la Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione di prima istanza. La Commissione d'appello, costituita con decreto del primo presidente della Corte di Appello, è composta di un magistrato o di un funzionario della pubblica Amministrazione, anche a riposo, di grado non inferiore al quinto, con funzioni di presidente e di due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale tra i funzionari dell'Amministrazione cui appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 13.

Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi e dalla retrocessione, irrogate con decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio di appello sono giudicati dagli organi di secondo grado previsti dagli articoli 11 e 12.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dalle Commissioni di revisione degli albi e tuttora soggette a ricorso, anche quando il relativo giudizio sia pendente davanti alle Commissioni centrali, sono soggette a revisione da parte dei nuovi organi previsti dall'art. 10.

La Commissione centrale di epurazione e le Commissioni per la revisione degli albi, istituite con il decreto [illegible] primo grado proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai nuovi organi previsti dall'art. 10 con l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le sospensioni dall'ufficio disposte in via cautelare sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti di grado ottavo ed inferiori, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 2; in tutti gli altri casi la revoca della sospensione può essere disposta, anche in pendenza del giudizio, dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le sospensioni di fatto comunque disposte.

Art. 14.

Fermo l'effetto dei termini già scaduti alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, sono abrogate in quanto non compatibili col presente decreto.

TITOLO II.

Art. 16.

Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli institori di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di lire, i quali:

1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;

2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo medesimo;

3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

4) abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e vice segretario del partito, membro del gran consiglio, componente del direttorio nazionale, ispettore del partito, segretario federale, deputato fascista, consigliere nazionale e senatore dichiarato decaduto.

Art. 17.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste dal n. 4 dell'articolo precedente non si applica la disposizione prevista dallo stesso articolo quando posseggano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

una comprovata capacità tecnica ed amministrativa e ricorra per essi una delle circostanze seguenti: si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali senza esercitare effettiva attività politica.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale e composta di un presidente designato dalla delegazione provinciale dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e di quattro membri di cui due designati dalla Camera del Lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La competenza della Commissione è determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio.

Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione provinciale, può nominare con gli stessi criteri una o più sezioni della detta Commissione.

Se è presentato il ricorso di cui sopra il licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale.

La decisione della Commissione deve essere comunicata al datore di lavoro.

Art. 18.

Il datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nei confronti del quale si sia verificata la risoluzione del rapporto, non appena scaduto il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente se non è stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario, non appena abbia ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto ovvero non appena siano divenuti definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro che contravviene al disposto del comma precedente è punito coll'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

Nel caso di rapporto a tempo determinato è dovuta, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del [illegible] indennità che sarebbe

Al dipendente licenziato, nei casi previsti nel comma precedente, spetta la restituzione dei contributi da lui versati al fondo di previdenza.

E' fatto salvo quanto spetta al licenziato in dipendenza delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — REINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CIRIOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 30 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 703.

Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;
Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 6 dicembre 1928, n. 2744, modificata con le successive leggi 24 marzo 1932, n. 273, e 29 giugno 1940, n. 802, sono apportate le seguenti altre modifiche:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali senza esercitare effettiva attività politica.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale e composta di un presidente designato dalla delegazione provinciale dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e di quattro membri di cui due designati dalla Camera del Lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La competenza della Commissione è determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio.

Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione provinciale, può nominare con gli stessi criteri una o più sezioni della detta Commissione.

Se è presentato il ricorso di cui sopra il licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale.

La decisione della Commissione deve essere comunicata al datore di lavoro.

Art. 18.

Il datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nei confronti del quale si sia verificata la risoluzione del rapporto, non appena scaduto il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente se non è stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario, non appena abbia ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto ovvero non appena siano divenuti definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro che contravviene al disposto del comma precedente è punito coll'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

Nel caso di rapporto a tempo determinato è dovuta, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennità che sarebbe dovuta ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennità di licenziamento e le eventuali indennità pattuite nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

E' fatto salvo quanto spetta al licenziato in dipendenza delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEROLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 39 — FRAGNI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 703.

Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;
Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 6 dicembre 1928, n. 2744, modificata con le successive leggi 24 marzo 1932, n. 273, e 29 giugno 1940, n. 802, sono apportate le seguenti altre modifiche:

1) Il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma, è assoggettato al pagamento delle imposte e delle tasse ed è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) per lo svolgimento della sua attività e per la produzione dei lavori ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2) L'art. 6, modificato con la legge 24 marzo 1932, n. 278, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio di undici membri i quali sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e possono essere impiegati dello Stato purchè di grado non inferiore al 6°.

« Il Consiglio anzidetto è costituito: da un Presidente, da un membro del Consiglio di Stato designato dal Presidente dello stesso, dal Provveditore generale dello Stato, dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, da quattro funzionari designati rispettivamente dai Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè da due altri Consiglieri in rappresentanza del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

« Il Provveditore generale dello Stato non può essere nè presidente del Consiglio di amministrazione, nè consigliere delegato o amministratore delegato.

« Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni triennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che sono stati nominati durante il triennio in sostituzione di altri ».

3) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Il Collegio, composto di cinque sindaci effettivi e di due supplenti, è costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente, da cinque funzionari civili dello Stato e da un rappresentante del personale dell'Istituto con funzioni di sindaco effettivo.

« I Sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

4) L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Il Provveditorato generale dello Stato eserciterà, a propria cura e spesa, a mezzo di propri funzionari, il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare e quello sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso controllo.

« Tale disposizione lascia impregiudicato quanto si riferisce alla competenza della Direzione generale del Tesoro e della Banca d'Italia nei riguardi della vigilanza e del controllo sui biglietti di banca e di Stato ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 708, e successive disposizioni ».

Art. 2.

Le denominazioni: Ministero delle finanze e Ministro per le finanze in quegli articoli della legge 6 dicem-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 29 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 704.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù italiana del Littorio all'estero e nuova denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, che approva lo statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero (G.I.L.E.);

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di modificare lo statuto della Fondazione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 10 (comma 1°) dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero approvato con R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — E' istituita una Fondazione denominata « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero » avente per fine l'assistenza fisica e spirituale dei figli degli italiani all'estero.

La Fondazione ha sede in Roma.

Art. 4. — La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione assistito da due revisori di conti nominati uno dal Ministro per gli affari esteri e l'altro dal Ministro per il tesoro.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il direttore generale degli Italiani all'estero, presidente;

b) un delegato del Ministero dell'interno, membro;

c) un delegato del Ministero della pubblica istru-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio di undici membri i quali sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e possono essere impiegati dello Stato purchè di grado non inferiore al 6°.

« Il Consiglio anzidetto è costituito: da un Presidente, da un membro del Consiglio di Stato designato dal Presidente dello stesso, dal Provveditore generale dello Stato, dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, da quattro funzionari designati rispettivamente dai Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè da due altri Consiglieri in rappresentanza del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

« Il Provveditore generale dello Stato non può essere nè presidente del Consiglio di amministrazione, nè consigliere delegato o amministratore delegato.

« Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni triennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che sono stati nominati durante il triennio in sostituzione di altri ».

3) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Il Collegio, composto di cinque sindaci effettivi e di due supplenti, è costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente, da cinque funzionari civili dello Stato e da un rappresentante del personale dell'Istituto con funzioni di sindaco effettivo.

« I Sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

4) L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Il Provveditorato generale dello Stato eserciterà, a propria cura e spesa, a mezzo di propri funzionari, il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare e quello sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso controllo.

« Tale disposizione lascia impregiudicato quanto si riferisce alla competenza della Direzione generale del Tesoro e della Banca d'Italia nei riguardi della vigilanza e del controllo sui biglietti di banca e di Stato ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 598, e successive disposizioni ».

Art. 2.

Le denominazioni: Ministero delle finanze e Ministro per le finanze in quegli articoli della legge 6 dicembre 1928, n. 2714, e successive modificazioni che riguardano norme tuttora applicabili, sono sostituite dalle seguenti: Ministero del tesoro e Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 29 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **704**.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù italiana del Littorio all'estero e nuova denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, che approva lo statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero (G.I.L.E.);

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di modificare lo statuto della Fondazione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 16 (comma 1°) dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero approvato con R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — E' istituita una Fondazione denominata « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero » avente per fine l'assistenza fisica e spirituale dei figli degli italiani all'estero.

La Fondazione ha sede in Roma.

Art. 4. — La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione assistito da due revisori di conti nominati uno dal Ministro per gli affari esteri e l'altro dal Ministro per il tesoro.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il direttore generale degli Italiani all'estero, presidente;

b) un delegato del Ministero dell'interno, membro;

c) un delegato del Ministero della pubblica istruzione, membro;

d) due delegati del Ministero degli affari esteri, membri, uno dei quali dovrà essere il funzionario preposto all'Ufficio scuole Direzione generale degli Italiani all'estero.

I revisori esercitano la loro funzione secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, in quanto applicabili; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10. — E' istituito altresì un Comitato permanente di amministrazione composto dal presidente, da uno dei due delegati del Ministero degli affari esteri e dal delegato del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 21. — FRESCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede in Roma, esercita un'attività d'interesse generale essendo concessionaria di servizi marittimi pubblici di trasporto;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di funzionare per l'assenza e per la dispersione dei suoi amministratori tanto che le riunioni del Consiglio sono andate deserte;

Considerato che per cause interdipendenti anche le riunioni della assemblea degli azionisti sono andate deserte tanto in prima che in seconda convocazione;

Visti gli articoli 1, n. 1, 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il prof. Lorenzo Gandolfo è nominato commissario governativo per la gestione della suddetta Società per la durata di mesi sei.

Art. 3.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.

Art. 4.

Il commissario ha la rappresentanza della Società sociale, salvo la facoltà del Ministro per la marina di provvedere in tutto o in parte alla sua sostituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 3 novembre 1945

PARRI

(1952)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera dell'8 ottobre 1945, della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 10 impiegati disposti dalla Cassa stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti non furono determinati da motivi di carattere politico, ma dalla necessità di ridurre il personale in relazione alla diminuita attività dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei sottoindicati impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, disposti da detta Cassa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza dal 31 marzo 1944:

Cesaratto Narcisa - Stefanini Rina - Sobrero Vittoria - Natale Salvatore - Camerini Riccardo.

Con decorrenza dal 31 agosto 1944:

Borghesi Ignazio - Bricito Angelo - Olivieri Ernesto - Lignori Nicola - Talamanca Salvatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1946)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

uno dei due delegati del Ministero degli affari esteri e dal delegato del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 21. — FRESCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede in Roma, esercita un'attività d'interesse generale essendo concessionaria di servizi marittimi pubblici di trasporto;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di funzionare per l'assenza e per la dispersione dei suoi amministratori tanto che le riunioni del Consiglio sono andate deserte;

Considerato che per cause interdipendenti anche le riunioni della assemblea degli azionisti sono andate deserte tanto in prima che in seconda convocazione;

Visti gli articoli 1, n. 1, 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il prof. Lorenzo Gandolfo è nominato commissario governativo per la gestione della suddetta Società per la durata di mesi sei.

Art. 3.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.

Art. 4.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2336 e seguenti del Codice civile.

Art. 5.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le proprie funzioni anche durante la gestione commis-

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 3 novembre 1945

PARRI

(1952)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera dell'8 ottobre 1945, della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 10 impiegati disposti dalla Cassa stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti non furono determinati da motivi di carattere politico, ma dalla necessità di ridurre il personale in relazione alla diminuita attività dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei sottoindicati impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, disposti da detta Cassa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza dal 31 marzo 1944:

Cesaratto Narcisa - Stefanini Rina - Schartoli Vittoria - Natale Salvatore - Camerini Riccardo.

Con decorrenza dal 31 agosto 1944:

Borghesi Ignazio - Bricito Angelo - Olivieri Ernesto - Lignori Nicola - Talamanca Salvatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: BARBAMASCHI

(1940)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera 1° ottobre 1945, n. 34578, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 785016

l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, ai quali è stata data effettiva esecuzione;

Considerato che tali licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla necessità di ridurre il personale alle effettive esigenze dei servizi, restando quindi escluso qualsiasi motivo di carattere politico;

Tenuto presente che le esigenze che diedero luogo ai provvedimenti di licenziamento sono tuttora sussistenti e che, inoltre, l'Istituto non ha attualmente la possibilità di riassumere il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente eseguiti, i provvedimenti di licenziamento adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, era stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 gennaio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 5 febbraio detto anno, n. 29, con il quale la Società Americana President Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 16 ottobre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 25 novembre stesso anno, n. 279, con cui la società anzidetta è stata posta in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che per disposizione del Comando Militare Alleato l'azienda è già stata dal sequestratario-liquidatore in carica consegnata al rappresentante legale dell'American President Lines, come risulta dal verbale 8 giugno 1945;

Ritenuta la opportunità di convalidare il dissequestro già disposto, affinchè la posizione giuridica della predetta azienda venga regolarizzata anche nei confronti dei terzi;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Il Mondo », ad elevare il capitale massimo assicurabile in forma popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Il Mondo », con sede in Milano, allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica;

Decreta:

La Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Il Mondo », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: GROSCHI

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 969, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1945, con il quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati nominati commissari liquidatori anche di un gruppo di Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione predetta;

Considerata l'opportunità di affidare la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto ad un apposito commissario liquidatore;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esclusivamente dalla necessità di ridurre il personale alle effettive esigenze dei servizi, restando quindi escluso qualsiasi motivo di carattere politico;

Tenuto presente che le esigenze che diedero luogo ai provvedimenti di licenziamento sono tuttora sussistenti e che, inoltre, l'Istituto non ha attualmente la possibilità di riassumere il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente eseguiti, i provvedimenti di licenziamento adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, era stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 gennaio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 5 febbraio detto anno, n. 29, con il quale la Società Americana President Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 16 ottobre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 25 novembre stesso anno, n. 279, con cui la società anzidetta è stata posta in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che per disposizione del Comando Militare Alleato l'azienda è già stata dal sequestratario-liquidatore in carica consegnata al rappresentante legale dell'American President Lines, come risulta dal verbale 8 giugno 1945;

Ritenuta la opportunità di convalidare il dissequestro già disposto, affinchè la posizione giuridica della predetta azienda venga regolarizzata anche nei confronti dei terzi;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro e quindi messa in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1931)

---

forma popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Il Mondo », con sede in Milano, allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica;

Decreta:

La Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Il Mondo », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: GROSSERI

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 969, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1945, con il quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati nominati commissari liquidatori anche di un gruppo di Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione predetta;

Considerata l'opportunità di affidare la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto ad un apposito commissario liquidatore;

Decreta:

L'ing. Poinelli Mario è nominato commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto, già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali.

Roma, addì 29 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1937)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione di modifiche apportate allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale - con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941 e 24 agosto 1942;

Vedute le modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria dei soci del predetto Istituto di credito, tenuta in Milano il 6 ottobre 1945, come risulta da copia autentica del verbale relativo all'assemblea medesima;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da un vice presidente, assistito da un segretario designato dagli intervenuti. »;

2) il testo dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge annualmente fra i propri membri un presidente, uno o due vice presidenti e un segretario che può essere estraneo al Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti presiede l'amministratore più anziano di età. »;

3) il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. »;

4) il secondo comma dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Nel numero dei componenti il comitato sono compresi, come membri di diritto, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati. »;

5) la lettera *a*) dell'art. 39 è sostituita come segue:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto Ministeriale 5 ottobre 1945, relativo alle norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina (*Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1945, n. 123) aggiungere « e del patrimonio dei dipendenti consorzi ».

(1970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1944 sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

Cartelle 1ª emissione - 7ª estrazione

Unitarie: 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 936 - 937 - 938 - 1191 - 1192 - 1193 - 1194 - 1195.
Quintuple: 736 - 737 - 758 - 759 - 760 - 1396 - 1397 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 - 1570.
Decuple: 310 - 311 - 312 - 349 - 350 - 351 - 1405 - 1409 - 1410 - 1486 - 1487 - 1488.
Ventuple: 353 - 354 - 421 - 422 - 941 - 977 - 978 - 1079 - 1080 - 1293 - 1294 - 1323 - 1324.
Cinquantuple: 168 - 218 - 667 - 684 - 791 - 849 - 925 - 169 - 1050 - 1453 - 1511 - 1617.

Cartelle 2ª emissione - 6ª estrazione

Unitarie: 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835.
Quintuple: 2146 - 2147 - 2148 - 2149.
Decuple: 2196 - 2197 - 2198.
Ventuple: 1817 - 1818 - 2171 - 2172
Cinquantuple: 1848 - 1868 - 1901 - 1968.

Cartelle 3ª emissione - 4ª estrazione

Unitarie: 2335 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535
Quintuple: 3027 - 3028 - 3029 - 3040
Decuple: 2841 - 2842 - 2843
Ventuple: 2341 - 2869 - 2870 - 2967 - 2968
Cinquantuple: 2333 - 2968 - 2979

Cartelle 4ª emissione - 3ª estrazione

Unitarie: 3221 - 3222 - 3223.
Quintuple: 3337 - 3338.
Decuple: 3285 - 3286.
Ventuple: 3065 - 3073 - 3074.
Cinquantuple: 2939 - 3046 - 3062 - 3119.

Il rimborso del capitale avrà luogo in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941 e 24 agosto 1942;

Vedute le modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria dei soci del predetto Istituto di credito, tenuta in Milano il 6 ottobre 1945, come risulta da copia autentica del verbale relativo all'assemblea medesima;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da un vice presidente, assistito da un segretario designato dagli intervenuti. »;

2) il testo dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge annualmente fra i propri membri un presidente, uno o due vice presidenti e un segretario che può essere estraneo al Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti presiede l'amministratore più anziano di età. »;

3) il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. »;

4) il secondo comma dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Nel numero dei componenti il comitato sono compresi, come membri di diritto, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati. »;

5) la lettera *a*) dell'art. 39 è sostituita come segue:

« per la direzione centrale e per tutte le sedi, succursali e agenzie, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nonchè i direttori centrali e quegli altri funzionari a cui sia stata delegata tale facoltà ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1943)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto Ministeriale 5 ottobre 1945, relativo alle norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina (*Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1945, n. 123) aggiungere « e del patrimonio dei dipendenti consorzi ».

(1970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1944 sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

Cartelle 1ª emissione - 7ª estrazione

Unitarie: 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 936 - 937 - 938 - 1191 - 1192 - 1193 - 1194 - 1195.
Quintuple: 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 896 - 897 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 - 1570.
Decuple: 310 - 311 - 312 - 349 - 350 - 35. - 1486 - 1409 - 1410 - 1486 - 1487 - 1488.
Ventuple: 353 - 354 - 421 - 422 - 941 - 997 - 998 - 1079 - 1080 - 1293 - 1294 - 1323 - 1324.
Cinquantuple: 168 - 218 - 667 - 684 - 791 - 830 - 935 - 969 - 1050 - 1453 - 1511 - 1617.

Cartelle 2ª emissione - 6ª estrazione

Unitarie: 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835.
Quintuple: 2146 - 2147 - 2148 - 2149.
Decuple: 2196 - 2197 - 2198.
Ventuple: 1817 - 1818 - 2171 - 2172.
Cinquantuple: 1848 - 1868 - 1961 - 2068.

Cartelle 3ª emissione - 4ª estrazione

Unitarie: 2336 - 2331 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535.
Quintuple: 3037 - 3038 - 3039 - 3040.
Decuple: 2841 - 2842 - 2843.
Ventuple: 2341 - 2869 - 2870 - 2967 - 2968.
Cinquantuple: 2333 - 2368 - 2679.

Cartelle 4ª emissione - 3ª estrazione

Unitarie: 3221 - 3222 - 3223.
Quintuple: 3337 - 3338.
Decuple: 3285 - 3286.
Ventuple: 3065 - 3073 - 3074.
Cinquantuple: 2939 - 3040 - 3062 - 3118.

Il rimborso del capitale avrà luogo in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate o direttamente a questa Direzione generale in via Goito, n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo delle Intendenze di finanza (Uffici provinciali del Tesoro) se risiedono nelle altre provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Roma, addì 5 novembre 1945

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1966)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pres. Naz. 5 %	12961	Calabrò Vincenzo, dom. a Napoli	90 —
Id.	35914	Salnitro Giosuè di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	73 —
Id.	36772	Salnitro Vincenzo di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Rend. 5 %	31864	Pesarmona Olga di Giovanni, moglie di Faralli Arturo, dom. ad Arezzo	1400 —
Id.	163526	Taluniello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10880 —
Id.	183069	Come sopra	20 —
Pres. Red. 5 %	4184	Come sopra	200 —
Rend. 5 %	39670	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Pisani Ermanno, dom. in Città S. Angelo (Pescara), vincolata	2500 —
Id.	521947	Come sopra	1750 —
Id.	520219	Come sopra	1750 —
Id.	706670 solo per la proprietà	Tortorici Filippo fu Michele, con usufrutto a Chiaramonti Marianna Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	182 —
Id.	177583 solo per la proprietà	Come sopra	702 —
Id.	135700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favara (Agrigento), vincolata . . .	154 —
Id.	524077	La Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata . .	500 —
Id.	144344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata . .	28 —
Id.	115351	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma) . .	84 —
Id.	21908	Mitra Mariano fu Pietro, dom. a Castelnuovo (Salerno)	250 —
Id.	21083	Come sopra	91,50
Id.	86941	Come sopra	350 —
Id.	39671	Come sopra	2500 —
Id.	39672	Come sopra	2500 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Naz. 5%	12961	Calabrò Vincenzo, dom. a Napoli	20 —
Id.	35914	Salnitro Giosuè di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Id.	36772	Salnitro Vincenzo di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Rend. 5%	31864	Pescarmona Olga di Giovanni, moglie di Faralli Arturo, dom. ad Arezzo	1400 —
Id.	163526	Tulumello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10880 —
Id.	183909	Come sopra	20 —
Prest. Red. 3%	4184	Come sopra	200 —
Rend. 5%	39670	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Pisani Ermanno, dom. in Città S. Angelo (Pescara), vincolata	2500 —
Id.	521947	Come sopra	1750 —
Id.	520219	Come sopra	1750 —
Id.	708679 solo per la proprietà	Tortorici Filippo fu Michele, con usufrutto a Cimiotucci Marianna Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	182 —
Id.	177583 solo per la proprietà	Come sopra	763 —
Id.	115700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favara (Agrigento), vincolata	154 —
Id.	524977	Lo Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata	500 —
Id.	444344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata	35 —
Id.	116351	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma)	81 —
Id.	21908	Mitra Mariano fu Pietro, dom. a Castelbuono (Salerno)	350 —
Id.	21083	Come sopra	94,50
Id.	80941	Come sopra	350 —
Id.	39671	Come sopra	2500 —
Id.	39672	Come sopra	2500 —
Id.	72763	De Virgilio Maria Eugenia fu Leopoldo, moglie di Cantilena Mario, dom. a Fondi (Caserta)	1785 —
Cons. 3,50% (1902)	35332	Schettini Rubino Michelina di Gerardo, minore emancipata sotto la curatela del marito Pesce Francesco di Carmine, dom. a Trecchina (Potenza), vincolato	350 —
Cons. 3,50% (1906)	340153	Congregazione di carità di Forchia (Benevento)	24,50
Id.	822637	Papa Elvira fu Alessandro, moglie di Muccioli Antonio, dom. a Potenza, vincolata	105 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Rel. 3,50 %	520218 solo per l'usufrutto	Bianchi Gioconda di Armando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Bernarelli Clotilde fu Domenico, moglie di Mossina Francesco, dom. a Palermo	1750 —
Id.	521348 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523677 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523676	Bianchi Clotilde di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra . .	1750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: Conti

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 25 agosto 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara), l'ing. Augusto Nini è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752 e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236.

(1964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1945 - N. 234

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	29,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	91,85

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 novembre 1945 - N. 235

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	29,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,175
Redimibile 3,50 % 1934	91,65
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1951)	97,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del debito	della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	529218 solo per l'usufrutto	Bianchi Gioconda di Armando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Raffaelli Clotilde fu Domenico, moglie di Messina Francesco, dom. a Palermo	1750 —
Id.	521943 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	52307 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523076	Bianchi Clotilde di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra . .	1750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: Conti

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 26 agosto 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara), l'ing. Augusto Nini è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 9 dicembre 1942, n. 1752 e con il decreto legislativo Luogotenenziale 15 settembre 1944, n. 226.

(1964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1945 - N. 234

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	325,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,340		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	91,85
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id. 5 % (15 settembre 1951)	92 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 novembre 1945 - N. 235

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	325,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,340		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,175
Redimibile 3,50 % 1934	91,65
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1944.

Con decreto interministeriale in data 18 settembre u. s. è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Messina, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, a contrarre, per il pareggio del bilancio 1944, un mutuo di L. 14.000.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

(1949)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1, commi 1° e 2°, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il posto di notaio vacante in Firenze è messo a concorso fra i notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1942, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che con ordinanza in data 27 settembre 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, è stato disposto che i benefici derivanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 192, decorressero dalla data stabilita nel decreto stesso;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della suddetta ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i benefici derivanti dal summenzionato decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, decorrano dal 1° maggio 1945.

In data 5 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1972)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione dei sottoindicati decreti nn. 626, 625 e 623, già resi integralmente o parzialmente esecutivi con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate rispettivamente nei numeri 123, 126, 132 della *Gazzetta Ufficiale*, anno 1945.

Tuttavia il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 621, è escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato.

In data 5 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 536, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 625

Modificazione alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 SETTEMBRE 1945, N. 624

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

(1973)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Luogotenenziale n. 680 del 14 settembre 1945 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 3 novembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1974)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1, commi 1° e 2°, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il posto di notaio vacante in Firenze è messo a concorso fra i notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che con ordinanza in data 27 settembre 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, è stato disposto che i benefici derivanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 193, decorressero dalla data stabilita nel decreto stesso;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della suddetta ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i benefici derivanti dal summenzionato decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, decorrano dal 1° maggio 1945.

In data 5 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1972)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Governo Militare Alleato, ricevera dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione dei sottoindicati decreti nn. 626, 625 e 623, già resi integralmente o parzialmente esecutivi con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate rispettivamente nei numeri 123, 126, 132 della *Gazzetta Ufficiale*, anno 1945.

Tuttavia il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 621, è escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato.

In data 5 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 436, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 354, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 625.

Modificazione alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 SETTEMBRE 1945, N. 621.

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

(1973)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Luogotenenziale n. 680 del 14 settembre 1945 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 3 novembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1974)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

14071 BS

VII - VIII
INDICE DEI MESI
DI LUGLIO E AGOSTO 1945

IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

2343	- Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	L. 150
2343/A	- Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944	» 350
2343/B	- Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945	» 150
2343/C	- Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	» 250
2343/D	- Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	» 250
694/bis	- Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1930*)	» 500
949/bis	- Legislazione sui lavori pubblici - 1ª Appendice (*edizione 1932*)	» 200
2000/bis	- Codice sanitario - Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*)	» 600
2062	- Farmacopea ufficiale	» 400
2225	- Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio)	» 200
—	- Nuovo dizionario dei Comuni	» 300
—	- Raccolta delle disposizioni in materia di Imposta Generale sull'Entrata (*Edizione* Nuova Rivista Tributaria)	» 220

(*Ai suddetti prezzi aggiungere L. 20 per spese di spedizione oltre il 2 % per Imposta sull'Entrata*)

2210/A	- Norme di attuazione del Codice civile	L. 50
2210/B	- Relazione sul nuovo Codice civile	» 100
2230	- Codice di procedura civile (Testo, Relazioni, Disposizioni per l'attuazione)	» 150
2270	- Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici	» 150
2365	- Legislazione italiana sulle borse valori	» 50
2367	- Ricuperi di autoveicoli e loro parti abbandonati o illegittimamente detenuti	» 20
2375	- Norme sull'esercizio degli ascensori	» 40
2376	- Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi	» 30
2377	- Norme sui fondi rustici e contratti agrari	» 30
2378	- Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato	» 30
—	- Programmi didattici per le scuole elementari e materne (Supplemento ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 agosto 1945)	» 30
—	- Guida pratica per Avvocati e Procuratori (*Edizione* Centro Studi Giuridici - *Roma*)	» 100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VII - VIII

INDICE DEI MESI

DI LUGLIO E AGOSTO 1945

IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

2343	– Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	L. 150
2343/A	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944	» 350
2343/B	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945	» 150
2343/C	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	» 250
2343/D	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	» 250
694/bis	– Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1930*)	» 500
949/bis	– Legislazione sui lavori pubblici – 1ª Appendice (*edizione 1932*)	» 200
2000/bis	– Codice sanitario – Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*)	» 600
2062	– Farmacopea ufficiale	» 400
2225	– Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio)	» 200
—	– Nuovo dizionario dei Comuni	» 300
—	– Raccolta delle disposizioni in materia di Imposta Generale sull'Entrata (*Edizione* Nuova Rivista Tributaria)	» 220

(*Ai suddetti prezzi aggiungere L. 20 per spese di spedizione oltre il 2 % per Imposta sull'Entrata*)

2210/A	– Norme di attuazione del Codice civile	L. 50
2210/B	– Relazione sul nuovo Codice civile	» 100
2230	– Codice di procedura civile (Testo, Relazioni, Disposizioni per l'attuazione)	» 150
2270	– Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici	» 150
2365	– Legislazione italiana sulle borse valori	» 50
2367	– Ricuperi di autoveicoli e loro parti abbandonati o illegittimamente detenuti	» 20
2375	– Norme sull'esercizio degli ascensori	» 40
2376	– Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi	» 30
2377	– Norme sui fondi rustici e contratti agrari	» 30
2378	– Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato	» 30
—	– Programmi didattici per le scuole elementari e materne (Supplemento ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 agosto 1945)	» 30
—	– Guida pratica per Avvocati e Procuratori (*Edizione* Centro Studi Giuridici – *Roma*)	» 100

(*Ai suddetti prezzi aggiungere L. 20 per spese di spedizione oltre il 2 % per Imposta sull'Entrata*) 1161

Inviare richieste alla Libreria dello Stato - Roma versando l'importo sul conto postale 1/2640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO

OPERE DI GABRIELE D'ANNUNZIO

Pubblicazioni della Fondazione "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"

I – *Versi d'amore e di gloria*

IL VERSO E' TUTTO - L'Isotèo (1886) - La Chimera (1888).

MAIA (1903) - Delle Laudi - Libro I.

ELETTRA (1904) - Delle Laudi - Libro II.

MEROPE (1911-1912) - Delle Laudi - Libro IV.

CANTI DELLA GUERRA LATINA (1914-1918).

II – *Prose di romanzi*

LE PRIMAVERE DELLA MALA PIANTA - (Terra vergine (1882) - Giovanni Episcopo (1891).

IL PIACERE (1889).

LE VERGINI DELLE ROCCE (1895).

FORSE CHE SI FORSE CHE NO (1910).

III – *Tragedie, misteri e sogni*

I SOGNI DELLE STAGIONI: Sogni di un mattino di primavera (1897) - Sogno d'un tramonto d'autunno (1899).

LA NAVE (1908).

LE MARTYRE DE SAINT SEBASTIEN (1911).

IV – *Prose varie*

LA VITA DI COLA DI RIENZO (1905).

IL LIBRO ASCETICO DELLA GIOVANE ITALIA (1923).

PER LA PIU' GRANDE ITALIA (1915).

LE DIT DU SOURD ET MUET QUI FUT MIRACULÉ EN L'AN DE GRACE MCCLXVI (1930-1936).

TENEO TE AFRICA (1935-1936) - La seconda guerra d'oltremare.

PREZZO DI CIASCUN VOLUME L. **100** (Aggiungere L. **20** per spese postali oltre al **2** % per imposta sull'entrata)

Versare l'importo sul c/c postale 1/2640 intestato all'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Abitati da consolidare.

Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 441: Inclusione dell'abitato di Belotana, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . 86

Accademie e istituti culturali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 379: Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali 82

Acido borico. — Vedi: « Prezzi ».

Acque minerali.

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi » 84

Acquedotti. — Vedi anche: « Prezzi ».

ACQUEDOTTO PUGLIESE. — Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389: Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese 86

Aeronautica. — Vedi: « Associazioni ».

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti consolari stranieri.

Concessioni di « exequatur » 103

Agricoltura. — Vedi anche: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

Decreto Ministeriale 14 maggio 1945: Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura 80

Albi nazionali. — Vedi: « Imposte dirette ».

Alloggi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332: Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi 79

Alloggi cooperativi. — Vedi: « Cooperative edilizie ».

Numero della Gazzetta

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 371: Dichiarazione di servizio speciale di guerra dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra 85

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 414: Delegazioni della Corte dei conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna 91

Decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417: Istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 91

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 428: Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna 95

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446: Ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 99

Amnistia e indulto.

Decreto luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 452: Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944 100

Anagrafe.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 383: Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica 86

Anticipazioni statali. — Vedi: « Aziende industriali dello Stato ».

Appalti. — Vedi: « Opere pubbliche ».

Apparecchi accenditori. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Architetti. — Vedi: « Ingegneri e architetti ».

Archivi notarili.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 361: Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo 81

Assegni. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Assegni familiari.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1945: Applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali 87

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Abitati da consolidare.

Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 431: Inclusione dell'abitato di Bolotana, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . 90

Accademie e istituti culturali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 maggio 1945, n. 359: Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali 23

Acido borico. — Vedi: « Prezzi ».

Acque minerali.

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi » 84

Acquedotti. — Vedi anche: « Prezzi ».

ACQUEDOTTO PUGLIESE. — Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389: Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese 86

Aeronautica. — Vedi: « Associazioni ».

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti consolari stranieri.

Concessioni di « exequatur » 105

Agricoltura. — Vedi anche: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

Decreto Ministeriale 14 maggio 1945: Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura 80

Albi nazionali. — Vedi: « Imposte dirette ».

Alloggi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 392: Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi 79

Alloggi cooperativi. — Vedi: « Cooperative edilizie ».

Alti Commissariati.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 377: Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna 81

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945: Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci 84

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 371: Dichiarazione di servizio speciale di guerra dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra 85

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 414: Delegazioni alla Corte dei conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna 91

Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417: Istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 91

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 428: Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna 95

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 456: Ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 99

Amnistia e indulto.

Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455: Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944 100

Anagrafe.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 383: Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica 86

Anticipazioni statali. — Vedi: « Aziende industriali dello Stato ».

Appalti. — Vedi: « Opere pubbliche ».

Apparecchi accenditori. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Architetti. — Vedi: « Ingegneri e architetti ».

Archivi notarili.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 361: Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo 83

Assegni. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Assegni familiari.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1945: Applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali 87

Assicurazioni private.

Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945: Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private . . . 80

Decreto Ministeriale 26 giugno 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Decreto luogotenenziale 16 giugno 1945: Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private . . . 86

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 87

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 87

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 89

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 89

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione « L'Abeille » ad apportare alcuni aumenti nelle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore 92

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 1945: Nomina del commissario unico per la gestione della Società fiorale mutua di assicurazione, con sede in Torino 101

Assicurazioni sociali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 303: Coordinamento dei sussidi temporanei a favore degli orfani dei salariati dello Stato con le pensioni a favore dei superstiti disposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia 88

Assistenza e beneficenza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 471: Estensione alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282 103

Associazioni. — Vedi anche: « Croce Rossa » e « Enti economici dell'agricoltura ».

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 340: Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo . . . 85

Avviso di rettifica concernente le tariffe dei contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione 101

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI. — Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945: Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale com-

Numero della Gazzetta

Autori ed editori. — Vedi: « Ente italiano diritto di autore ».

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 30 aprile 1945: Estensione alle autovetture, ai motocicli e alle motocarrozzette immatricolati ad uso privato, della revisione per l'anno 1945 87

Decreto Ministeriale 18 luglio 1945: Estensione alle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio . . 92

Avventizi. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 23 luglio 1945: Nomina dei componenti la Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma . . . 92

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, e nomina del sequestratario 92

Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, e nomina del sequestratario 92

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 97

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 97

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 97

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società italiana Bistera, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Voigtlander, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Weise Söhne, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 98

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Estensione alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario, del sequestro disposto a carico della Società dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni e Assoli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private 86

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 87

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 87

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima vita », con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 89

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 89

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione « L'Abeille » ad apportare alcuni aumenti nelle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore 92

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 1945: Nomina del commissario unico per la gestione della Società fiscale mutua di assicurazione, con sede in Torino 104

Assicurazioni sociali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 398: Coordinamento dei sussidi temporanei a favore degli orfani dei salariati dello Stato con le pensioni a favore dei superstiti disposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia 88

Assistenza e beneficenza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 471: Estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282 103

Associazioni. — Vedi anche: « Croce Rossa » e « Enti economici dell'agricoltura ».

Decreto Luogotenenziale 19 maggio 1945, n. 340: Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo . 80

Avviso di rettifica concernente le tariffe dei contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione 104

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI. — Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945: Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti 82

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 419: Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana delle Suore della carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma 102

Associazioni Sindacali. — Vedi: « Assegni familiari ».

di autore ».

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 30 aprile 1945: Estensione alle autovetture, ai motorini e alle motocarrozzette immatricolati ad uso privato, della revisione per l'anno 1945 87

Decreto Ministeriale 18 luglio 1945: Estensione alle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio 92

Avventizi. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 23 luglio 1945: Nomina dei componenti la Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma 92

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, e nomina del sequestratario 82

Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della società di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, e nomina del sequestratario 82

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . 97

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 97

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 97

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società italiana Riefera, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Voigtlander, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Weiss Sohne, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 98

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Estensione alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario, del sequestro disposto a carico della Società dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - ultrazione centrale in Narni e stabilimenti in Narni e Ascoli Piceno - con decreto 20 marzo 1945 98

Decreto Ministeriale 8 agosto 1945: Estensione all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale costituito dalla « Gorla-Siama S. A. - fabbriche riunite apparecchi elettromedici », con sede in Milano, del provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1945 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Detmag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . 100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca dei decreti interministeriale 27 gennaio 1942 e 9 maggio 1942, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, veniva sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Winkelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca del decreto Ministeriale 20 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Cristiliana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Otto Hurma, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società chimico-farmaceutica Hermann Dentelepacher, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 161

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerlardi, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 20 agosto 1945: Revoca del decreto interministeriale 6 agosto 1940 col quale venne sottoposta a sequesto, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Degewop Organon, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della società di fatto « Riccardo Escher & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Numero della Gazzetta

Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.).

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 368: Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I. 25

Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca « Fratelli Iraco » nel Banco di Napoli 79

Decreto Ministeriale 9 luglio 1945: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina) 85

Decreto Ministeriale 4 luglio 1945. — Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica « S. Gaetano » di Agrigento 87

Decreto Ministeriale 13 agosto 1945. — Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo) 104

Biblioteche.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1945. — Soppressione della carica di segretario generale nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro 90

Decreto Ministeriale 9 luglio 1945. — Autorizzazione al Banco di Napoli ad aprire una propria dipendenza in Alberobello (Bari) 90

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945. — Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) . . . 102

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945. — Convalida della cessione di azioni effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori a favore della Banca nazionale dell'agricoltura 103

Decreto Ministeriale 3 agosto 1945. — Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento 104

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 206. — Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea 82

Biglietti di banca. — Vedi: « Istituti di emissione ».

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 352. — Aumento dei limiti per acquisti a minute spese . . . 31

Errata-corrige 91

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 411. — Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46. 98

Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 412. — Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1945-46 98

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481. — Stato di previsione dell'entrata e stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Interministeriale 27 gennaio 1945 e 3 maggio 1945, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, veniva sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Winkelman & Crida, con sede in Castelderpiano (Grosseto), e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca del decreto Ministeriale 20 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Cristiliana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Sabaika Ermenia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Otto Harms, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Ottone Gerstang, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società chimico-farmaceutica Hermann Deutelspacher, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 20 agosto 1945: Revoca del decreto Interministeriale 6 agosto 1940 col quale venne sottoposta a sequesto, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata Degewop Organon, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 103

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della società di fatto « Riccardo Fischer & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario 104

Aziende industriali dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365: Autorizzazione alla concessione di anticipazioni per un miliardo di lire a favore delle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato 84

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 368: Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I. 85

Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca « Fratelli Iraci » nel Banco di Napoli 79

Decreto Ministeriale 9 luglio 1945: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina) 85

Decreto Ministeriale 4 luglio 1945. — Sostituzione di un membro nel Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica « S. Gaetano » di Agrigento 87

Decreto Ministeriale 13 agosto 1945. — Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo) 104

Biblioteche.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1945. — Soppressione della carica di segretario generale nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro 90

Decreto Ministeriale 9 luglio 1945. — Autorizzazione al Banco di Napoli ad aprire una propria dipendenza in Alberobello (Bari) 90

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945. — Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) . . . 102

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945. — Convalida della cessione di azioni effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori a favore della Banca nazionale dell'agricoltura 103

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945. — Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento 104

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 356. — Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea 82

Biglietti di banca. — Vedi: « Istituti di emissione ».

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto Luogotenenziale 24 giugno 1945, n. 352. — Aumento dei limiti per acquisti a minute spese . . . 81

Errata-corrige 91

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 441. — Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46 . 98

Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 442. — Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1945-46 98

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) 104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 483. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 484. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 485. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 486. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946. (*Supplemento*). . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 487. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 488. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 489. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 490. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 491. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 493. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 494. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 495. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 496. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 476: Provvista di fondi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . 104

Xenofobia.

Numero della Gazzetta

Borse valori.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Elevazione del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli . . . 86

Decreto Luogotenenziale 29 maggio 1945: Reintegrazione nella carica di agente di cambio del sig. Tedeschi Gastone . . . 87

Decreto Ministeriale 12 luglio 1945: Revoca della nomina del sig. Garulli Costantino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . 87

Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli . . . 88

Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1945: Ammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Ciminelli Benedetto di Eugenio . . . 91

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Torino e Genova . . . 100

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945 . . . 101

Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1945: Calendario venatorio per il periodo 15 agosto-2 settembre 1945 . . . 89

Calendario venatorio. — Vedi: « Caccia ».

Cambiali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 420: Norme sul graduale pagamento delle passività cambiarie . . . 99

Camere di commercio.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1945: Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e Pisa . . . 91

Decreto Ministeriale 19 luglio 1945: Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno . . . 98

Avviso di rettifica concernente la nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze . . . 99

Decreto Ministeriale 30 luglio 1945: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni . . . 98

Canapa. — Vedi: « Enti nazionali ».

Carabinieri Reali. — Vedi: « Esercito ».

Carburanti. — Vedi: « Combustibili liquidi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stero del trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 484. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 485. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 486. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, (*Supplemento*). . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 487. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 488. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 489. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 490. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 491. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 493. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 494. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 495. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 496. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) .

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 476: Provvista di fondi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . . . .

Bonifiche.

Approvazione della proposta di ripartizione provvisoria della spesa a carico dei proprietari interessati per le opere complementari della bonifica di Romorva (Sassari) . . . . . .

Borace. — Vedi: « Prezzi ».

numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli 86

Decreto Luogotenenziale 29 maggio 1945: Riassunzione nella carica di agente di cambio del sig. Tedeschi Gaetano 87

104 Decreto Ministeriale 12 luglio 1945: Revoca della nomina del sig. Garulli Costantino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. 87

Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli 104 88

Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1945: Riassunzione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Chiodelli Benedetto di Eugenio 105 90

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Torino e Genova 104 100

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945 . . . . . 104 105

Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1945: Calendario venatorio per il periodo 15 agosto-2 settembre 1945 . . . 104 87

Calendario venatorio. — Vedi: « Caccia ».

Cambiali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 480: Norme sul graduale pagamento delle passività cambiarie. 104 91

Camere di commercio.

Decreto Ministeriale 19 luglio 1945: Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e Pistoia 104 90

Decreto Ministeriale 19 luglio 1945: Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno 90

Avviso di rettifica concernente la nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze 90

104 Decreto Ministeriale 30 luglio 1945: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni 90

104 **Canapa.** — Vedi: « Enti nazionali ».

Carabinieri Reali. — Vedi: « Esercito ».

104 **Carburanti.** — Vedi: « Combustibili liquidi ».

Carovita. — Vedi: « Infortuni sul lavoro ».

Carta pirofoica. — Vedi: « Imposte e tasse ».

87 **Carte da giuoco.** — Vedi: « Imposte e tasse ».

Cascami di gomma. — Vedi: « Prezzi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Case economiche e popolari.

Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Norme esecutive per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 135, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato. 86

Case editrici.

Avviso di rettifica concernente la nomina dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori » 97

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 agosto 1945: Nomina dell'avv. Giovanni Zappalà, durante l'assenza dell'avv. Mario Glazione, pel periodo 16 agosto-30 settembre 1945, a vice-commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero » 104

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 agosto 1945: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945, col quale si nominava un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze 101

Case popolari. — Vedi: « Istituti ».

Cassa depositi e prestiti. — Vedi: « Credito comunale e provinciale ».

Casse nazionali di previdenza.

Decreto Ministeriale 19 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 80

Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa . . 83

Decreto Ministeriale 25 luglio 1945: Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa 92

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale 81

Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Mariannopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre 87

Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale Cassel S. Nicolò, in Prato di Strada (Arezzo) 82

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) 84

Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ul-

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 15 luglio 1945: Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, della gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Petrella Tifernina e di Toro (Campobasso) 96

Decreto Ministeriale 15 luglio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Campomaggiore (Potenza); Castelsaraceno (Potenza); Rivello (Potenza) ed altre 97

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro) 102

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) . . . 102

Decreto Ministeriale 19 agosto 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina) 103

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze 87

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona) 95

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Nomina del sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo 96

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Conferma di un sindaco effettivo della Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna 96

Casse scolastiche.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 342: Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » Catania 89

Catasto.

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ragusa. (*Supplemento*) 80

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siracusa. (*Supplemento*) 81

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 357: Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 16 ottobre 1944, n. 395 82

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Teramo. (*Supplemento*) 82

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Trapani. (*Supplemento*) 84

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siena. (*Supplemento*) 86

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di red-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato. 81

Case editrici.

Avviso di rettifica concernente la nomina dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori » 97

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 agosto 1945: Nomina dell'avv. Giovanni Zappalà, durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone, pel periodo 16 agosto-30 settembre 1945, a vice-commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero » 104

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 agosto 1945: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945, col quale si nominava un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze 104

Case popolari. — Vedi: « Istituti ».

Cassa depositi e prestiti. — Vedi: « Credito comunale e provinciale ».

Casse nazionali di previdenza.

Decreto Ministeriale 10 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 80

Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa . . . 81

Decreto Ministeriale 25 luglio 1945: Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa 93

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale 81

Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre 82

Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale Castel S. Nicolò, in Prato di Strada (Arezzo) 84

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Rivona (Agrigento) 85

Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza) 87

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo) 95

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazzara del Vallo (Trapani) 95

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento) . . . 95

nina e di Toro (Campobasso) . . .

Decreto Ministeriale 15 luglio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Campomaggiore (Potenza); Castelsaraceno (Potenza); Rivello (Potenza) ed altre 97

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro) 102

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) . . 102

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti Messina) 103

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze 87

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona) 95

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Nomina del sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo 95

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Conferma di un sindaco effettivo della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne 98

Casse scolastiche.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 312: Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » Catania 80

Catasto.

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ragusa. (*Supplemento*) 80

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siracusa. (*Supplemento*) 81

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 357: Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 304 82

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Teramo. (*Supplemento*) 82

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Trapani. (*Supplemento*) 84

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siena. (*Supplemento*) 86

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote per i Comuni della provincia di Savona. (*Supplemento*). 88

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote per i Comuni della provincia di Perugia. (*Supplemento*). 90

Decreto Ministeriale 1° giugno 1945: Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni 90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Prospetto delle tariffe di reddito domenicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Cosenza. (*Supplemento*) 97

Prospetto delle tariffe di reddito domenicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di Lucca. (*Supplemento*) 99

Prospetto delle tariffe di reddito domenicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Livorno. (*Supplemento*) 101

Centri di studio.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente « Centro italiano di studi mediterranei » 91

Cereali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 354: Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo 88

Cimiteri militari.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 maggio 1945: Cessione al Governo francese di un'area in Roma, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia 91

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 428: Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra. 95

Codice della navigazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 336: Abrogazione del 2° comma dell'art. 1297 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio 86

Colonie perpetue del Veliterno.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 335: Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno 89

Combattenti. — Vedi: « Associazione nazionale combattenti ».

Combustibili liquidi.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1945: Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti 93

Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Comitato olimpico nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945: Nomina di un vice-commissario del

Numero della Gazzetta

Comuni e Provincie. — Vedi anche: « Consorzio di credito per le opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373: Ricostituzione della provincia di Caserta . 85

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 384: Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno) 86

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 385: Ricostituzione del comune di Molo della Civitella 86

Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Designazione di Istituti di credito per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211 98

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 470: Ricostituzione dei comuni di Sorbo Serpico e Petruro 103

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 479: Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di « Comunanza » 104

Concessioni di exequatur. — Vedi: « Agenti consolari stranieri ».

Concorsi.

MINISTERO FINANZE. — Annullamento del concorso per il conferimento di rivendita di generi di monopolio ai grandi invalidi di guerra o per la causa fascista indetto con avviso del 10 marzo 1943 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 88, del 16 aprile 1943 95

REGIE PREFETTURE. — Regia prefettura di Cuneo: varianti alla graduatoria del concorso a 32 posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo 84

Confederazioni. — Vedi: « Banche, ecc. ».

Confraternite.

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 408: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno) 89

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 1945: Convalida di provvedimenti relativi al personale del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 87

Consorzi.

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria 81

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1945: Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.S.F.I. - Ufficio vendite S. A. 88

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabilite per i Comuni della provincia di Lucca. (*Supplemento*) 93

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Livorno. (*Supplemento*) 101

Centri di studio.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente « Centro italiano di studi mediterranei » 91

Cereali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 354: Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo 82

Cimiteri militari.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 maggio 1945: Cessione al Governo francese di un'area in Roma, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia 91

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429: Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra. 93

Codice della navigazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 336: Abrogazione del 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio 80

Colonie perpetue del Veliterno.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 335: Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno 80

Combattenti. — Vedi: « Associazione nazionale combattenti ».

Combustibili liquidi.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1945: Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti 94

Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Comitato olimpico nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1945: Nomina di un vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) . 97

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945: Nomina di un vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) . . 97

Commissari straordinari. — Vedi: « Enti », « Imprese editoriali » e « Società ».

Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 373: Ricostituzione della provincia di Caserta . . 85

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 384: Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno) 86

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 385: Ricostituzione del comune di Moio della Civitella 86

Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Designazione di Istituti di credito per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 611 98

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 470: Ricostituzione dei comuni di Sorbo Serpico e Petruro 103

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 479: Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di « Comunanza » 104

Concessioni di exequatur. — Vedi: « Agenti consolari stranieri ».

Concorsi.

MINISTERO FINANZE. — Annullamento del concorso per il conferimento di rivendita di generi di monopolio ai grandi invalidi di guerra o per la causa fascista indetto con avviso del 10 marzo 1943 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 88, del 16 aprile 1943 95

REGIE PREFETTURE. — Regia prefettura di Cuneo: varianti alla graduatoria del concorso a 32 posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo 84

Confederazioni. — Vedi: « Banche, ecc. ».

Confraternite.

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 408: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno) 99

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 1945: Convalida di provvedimenti relativi al personale del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 87

Consorzi.

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria 81

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1945: Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A. 82

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la temporanea gestione del Consorzio fra le cooperative Pugliesi, con sede in Bari 87

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 11 luglio 1945: Convalida di licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma 85

Decreto Ministeriale 13 luglio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti 89

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 1° agosto 1945: Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena 96

CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in provincia di Siracusa 81

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania 81

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945 93

Elenco di amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1945 96

Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Conferma della destinazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1941, n. 211 98

Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1945 di alcuni Comuni 99

Decreto Ministeriale 22 maggio 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1944 di alcuni Comuni 99

Decreto Ministeriale 4 aprile 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a somministrare i due terzi su alcuni mutui precedentemente autorizzati per il pareggio dei bilanci 1944 delle Amministrazioni provinciali 101

Consulta nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422: Integrazione della composizione della Consulta nazionale 93

Contabilità generale dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 447: Deroga alle disposizioni vigenti della legge di contabilità generale per il pagamento della indennità per il maggior prezzo del pane e della pasta . . 99

Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 448: Modificazione all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 99

Contributi statali. — Vedi: « Enti nazionali ».

Cooperative. — Vedi anche: « Consorzi » e « Opere pubbliche ».

Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanis- 87

Revoca della nomina del commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico moto pescherecci, con sede in Ancona 92

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuania, con sede in Massa 92

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Agira 100

Decreto Ministeriale 19 agosto 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento) 103

Cooperative edilizie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413: Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie 91

Corte dei conti. — Vedi anche: « Alti Commissariati » e « Provveditorati alle opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430: Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della Corte dei conti 95

Corti di appello e di assise. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi 102

Credito agrario. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. » e « Casse di risparmio ».

Credito comunale e provinciale.

Cartelle ordinarie 4% sorteggiate nella 92ª estrazione del novembre 1943. (*Supplemento*) 86

Croce Rossa Italiana.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388: Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra 86

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 397: Finanziamenti in valuta estera alla Croce Rossa italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra 88

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 giugno 1945, n. 405: Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa 89

Debito pubblico.

Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1941, concernente la istituzione della Commissione istituita per la alima-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1269

fondiario per irrigazioni e acque Cardinale, per la provincia di Siracusa 81

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 e 48 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania 81

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945 92

Elenco di amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1945 92

Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Conferma della designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211 98

Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1945 di alcuni Comuni 99

Decreto Ministeriale 22 maggio 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1944 di alcuni Comuni 99

Decreto Ministeriale 4 aprile 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a somministrare i due terzi su alcuni mutui precedentemente autorizzati per il pareggio dei bilanci 1944 delle Amministrazioni provinciali 101

Consulta nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422: Integrazione della composizione della Consulta nazionale 92

Contabilità generale dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 447: Deroga alle disposizioni vigenti della legge di contabilità generale per il pagamento della indennità per il maggior prezzo del pane e della pasta . 99

Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 448: Modificazione all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 99

Contributi statali. — Vedi: « Enti nazionali ».

Cooperative. — Vedi anche: « Consorzi » e « Opere pubbliche ».

Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) 87

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli e frutivendoli », con sede in Roma 87

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro « Guglielmo Oberdan », con sede in Napoli 87

Conferma in carica del commissario della Società cooperativa « Unione cooperativa Italia di consumo o previdenza di Scandicci », con sede in Scandicci 90

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Azira 100

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Canicattì (Agrigento) 102

Cooperative edilizie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413: Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie 91

Corte dei conti. — Vedi anche: « Alti Commissariati » e « Provveditorati alle opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430: Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della Corte dei conti 95

Corti di appello e di assise. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi 102

Credito agrario. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. » e « Casse di risparmio ».

Credito comunale e provinciale.

Cartelle ordinarie 4% sorteggiate nella 93ª estrazione del novembre 1943 (*Supplemento*) 86

Croce Rossa Italiana.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388: Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra 86

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 397: Finanziamenti in valuta estera alla Croce Rossa italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra 88

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 giugno 1945, n. 405: Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa 89

Debito pubblico.

Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Modificazioni al decreto Ministeriale 26 marzo 1941, concernente la istituzione della Commissione istituita per la eliminazione dei titoli e atti di debito pubblico e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile 87

BUONI DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363: Estensione alle provincie del Nord Italia della sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5%, a premi - 1° aprile 1950 - emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70 34

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Autorizzazione per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi 88

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 463: Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia 101

Diffide di smarrimento di buoni, ricevute, ecc. 79

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro 79

Gazzetta Ufficiale nn. 79 - 80 - 85 - 86 - 90 - 100 - 104.

CERTIFICATI, QUIETANZE DI TITOLI VARI, ECC. (Diffide per smarrimento, rinnovazione, ecc.):

Avviso di rettifica 81

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Consolidato 3,50 % (1906) - Capitolo cattedrale di Venafro (Campobasso) 82

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Calcagno Annunziata 82

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 15: Innocenti Eugenio 87

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Scialabba Giuseppe 85

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 27: Teresi Salvatore 88

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico - Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, in Roccasecca (Caserta) 82

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative 87

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita - Cattaneo Rosa 87

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Posadino Michele 87

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906) - Avviso n. 17: Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia (Firenze) 91

Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) - Avviso n. 18: Ditta Marimpietri Andrea 91

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Parrella Emilio 91

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Deprima Domenico 91

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Posadino Michele 100

Avviso di rettifica 100

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali - Avviso n. 5: Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Archimede » di Siracusa 100

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Cotsoli Giuseppina 100

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 2: Calogero Giovanna 91

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 2: Calogero Giovanna-Maria-Concetta . . . 101

Demanio. — Vedi: « Usi civici ».

Numero della Gazzetta

Diploma di laurea.

Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . 85

Id. 90

Id. 91

Diritto d'autore. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».

Distillatori di spiriti. — Vedi: « Consorzi ».

Distintivi onorifici. — Vedi: « Patrioti ».

Dollari. — Vedi: « Valuta estera ».

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Edilizia popolare ed economica. — Vedi: « Cooperative edilizie ».

Elettorato.

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi 96

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 luglio 1945, n. 436: Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età e lo compiano entro il 31 dicembre 1945 (*Supplemento*) . . . 96

Energia elettrica. — Vedi: « Prezzi ».

E.N.I.M.S. — Vedi: « Enti nazionali ».

Enti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 366, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale 86

Decreto Ministeriale 8 agosto 1945: Nomina del commissario liquidatore dell'Ente economico delle fibre tessili 97

Decreto Ministeriale 16 luglio 1945: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » 98

ENTE ITALIANO DIRITTO DI AUTORE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433: Modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in quella di « Società Italiana degli Autori ed Editori » (S.I.A.E.) . . 96

ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA. Vedi anche: « Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura ». — Decreto Ministeriale 13 luglio 1945. Convalida dei provvedimenti di licenziamento di el-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mesi 88
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 463: Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, 19 aprile 1944, nelle provincie del Nord Italia 101
Diffide di smarrimento di buoni, ricevute, ecc. 73
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro 79
Gazzetta Ufficiale nn. 79 - 80 - 85 - 86 - 90 - 100 - 104.
CERTIFICATI, QUIETANZE DI TITOLI VARI, ECC. (Diffide per smarrimento, rinnovazione, ecc.):
Avviso di rettifica 84
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Consolidato 3,50 % (1906) - Capitolo cattedrale di Venafro (Campobasso) 80
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Calcagno Annunziata 82
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 15: Innocenti Eugenio 83
Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Scialaia Giuseppe 85
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 27: Teresi Salvatore 86
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico - Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, in Roccaseca (Caserta) 87
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative 89
Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita - Cattaneo Rosa 85
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Posadino Michele 87
Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906) - Avviso n. 17: Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia (Firenze) 91
Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) - Avviso n. 18: Ditta Marinoletti Andrea 91
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Parrella Emilio 92
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Deprima Domenico 91
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 22: Posadino Michele 100
Avviso di rettifica 104
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali - Avviso n. 5: Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Archimede » di Siracusa 100
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Consoli Giuseppina 104
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 2: Calogero Giovanna 91
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 2: Calogero Giovanna-Maria-Concetta . . 104

Demanio. — Vedi: « Usi civici ».

Detenuti. — Vedi: « Istituti di prevenzione e di pena ».

Difesa nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 345: Istituzione del Comitato di difesa 81

Diritto d'autore. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».

Distillatori di spiriti. — Vedi: « Consorzi ».

Distintivi onorifici. — Vedi: « Patrioti ».

Dollari. — Vedi: « Valuta estera ».

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Edilizia popolare ed economica. — Vedi: « Cooperative edilizie ».

Elettorato.

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi 96
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 luglio 1945, n. 496: Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945 (*Supplemento*) . . . 96

Energia elettrica. — Vedi: « Prezzi ».

E.N.I.M.S. — Vedi: « Enti nazionali ».

Enti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale 86
Decreto Ministeriale 8 agosto 1945: Nomina del commissario liquidatore dell'Ente economico delle fibre tessili 97
Decreto Ministeriale 16 luglio 1945: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » 98
ENTE ITALIANO DIRITTO DI AUTORE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 30 luglio 1945, n. 433: Modificazione della denominazione dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in quella di « Società Italiana degli Autori ed Editori » (S.I.A.E.) . . . 96
ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA. Vedi anche: « Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura ». — Decreto Ministeriale 12 luglio 1945: Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura (Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti) 94
ENTI LOCALI. Vedi: « Comuni e provincie ».
ENTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Modificazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 13 giugno 1940, n. 863 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 396: Modificazioni alla misura dei contributi e delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico . . .	84
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412: Soppressione dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.)	91
Decreto Ministeriale 26 luglio 1945: Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose	2
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 468: Concessione all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di L. 50.000.000 per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione	102
Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 469: Provvedimento per il personale dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa .	102
Delibera n. 108 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso	105

Epurazione. — Vedi anche: « Accademie e istituti culturali » e « Profitti di regime ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 410: Modificazione dell'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 2, sulle sanzioni contro il fascismo	90
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 427: Proroga del termine per il deferimento a giudizio di epurazione	97
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472: Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private	102
Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 464: Norme per la dichiarazione di giuridica inesistenza delle sentenze penali, prevedute nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo	102

Esami. — Vedi: « Istruzione pubblica » e « Segretari comunali ».

Esattori delle imposte dirette. — Vedi: « Imposte dirette ».

Esercito.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 444: Anzianità da attribuire agli ufficiali del servizio sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario, vincitori del concorso straordinario per il reclutamento di 1500 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo delle varie armi e

Famiglie bisognose dei patrioti. — Vedi anche: « Patrioti ».

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 369: Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	85

Fascio littorio. — Vedi: « Notariato ».

Ferrovie.

FERROVIE DELLO STATO. - Vedi anche: « Infortuni sul lavoro ». — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 330: Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato	79
Decreto Ministeriale 31 maggio 1945: Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato	91
FERROVIE SECONDARIE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 314: Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione	81
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402: Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto	89

Fiammiferi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393: Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi	87

Fogli degli annunzi legali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945: Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma	81
Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 390: Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie	86

Fondazioni.

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 426: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Emanuele Paternò » presso l'Istituto superiore di sanità, con sede in Roma	94

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 345: Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale	81

Giappone. — Vedi: « Guerra ».

Giustizia penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 406: Competenza a giudicare dei reati di cui al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 maggio 1945, n. 412: Soppressione dell'Ente Nazionale per l'insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) 91

Decreto Ministeriale 26 luglio 1945: Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose 9

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 468: Concessione all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di L. 50.000.000 per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione 102

Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 340: Provvedimento per il personale dell'Ente economico libro tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa . . 101

Delibera n. 169 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso 103

Epurazione. — Vedi anche: « Accademie e istituti culturali » e « Profitti di regime ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 419: Modificazione dell'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 2, sulle sanzioni contro il fascismo 9

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 427: Proroga del termine per il deferimento a giudizio di epurazione 97

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472: Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private 102

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 461: Norme per la dichiarazione di giuridica inesistenza delle sentenze penali, prevedute nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo 102

Esami. — Vedi: « Istruzione pubblica » e « Segretari comunali ».

Esattori delle imposte dirette. — Vedi: « Imposte dirette ».

Esercito.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 444: Anzianità da attribuire agli ufficiali del servizio sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del servizio veterinario, vincitori del concorso straordinario per il reclutamento di 1500 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo delle varie armi e servizi del Regio esercito 99

CARABINIERI REALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 445: Aumento dell'organico dell'Arma dei carabinieri Reali 99

Esportazioni. — Vedi: « Consorzi » ed « Importazioni ed esportazioni ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 maggio 1945, n. 329: Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi 85

Fascio littorio. — Vedi: « Notariato ».

Ferrovie.

FERROVIE DELLO STATO. - Vedi anche: « Infortuni sul lavoro ». — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 330: Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato 79

Decreto Ministeriale 31 maggio 1945: Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato 93

FERROVIE SECONDARIE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344: Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione 81

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402: Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 95

Fiammiferi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 381: Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi 87

Fogli degli annunzi legali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945: Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma 81

Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 390: Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie 86

Fondazioni.

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 426: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Emanuele Paterno » presso l'Istituto superiore di sanità, con sede in Roma 94

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 346: Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale 81

Giappone. — Vedi: « Guerra ».

Giustizia penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 404: Competenza a giudicare dei reati di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario 89

Governo Militare Alleato.

Disposizioni e comunicati: G. U. nn. 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Granai del popolo. — Vedi anche: « Cereali ».

Decreto Ministeriale 22 luglio 1945: Assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti di cereali ai Granai del popolo 83

Decreto Ministeriale 18 agosto 1945: Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai « Granai del popolo » 99

Guerra.

Comunicato concernente lo stato di guerra con il Giappone 96

TERRITORI ITALIANI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 454: Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 99

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al popolo italiano 100

Igiene. — Vedi: « Alti Commissariati ».

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi anche: « Reduci di guerra ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1945: Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali 83

Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 449: Trasferimento di personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato 99

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 451: Provvedimenti a favore del personale impiegatizio in servizio presso la Regia zecca 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462: Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale 101

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473: Proroga del periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali 105

Importazione ed esportazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370: Norme circa le importazioni e le esportazioni 85

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Uffici finanziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386: Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata 86

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394: Modificazioni alla legge per le tasse sulle carte da giuoco 87

Numero della Gazzetta

IMPOSTE DIRETTE. — Decreto Ministeriale 9 luglio 1945: Approvazione della nuova tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette 87

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 425: Provvedimenti in materia di imposte dirette 195

Decreto Ministeriale 9 luglio 1945: Modificazioni alla costituzione della Commissione speciale per la tenuta degli atti nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette 98

Imprese editoriali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1945: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945 col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » 100

Imprese private. — Vedi anche: « Epurazione » e « Reduci di guerra ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1945: Proroga delle gestioni commissariali delle imprese Igliori Ulisse, Società anonima impresa Fudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia 86

Indulto. — Vedi: « Amnistia ».

Infermiere della C.R.I. — Vedi: « Scuole professionali per infermiere ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi anche: « Agricoltura » e « Istituti nazionali ».

Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 361: Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 50 al 100 % liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . 93

Ingegneri ed architetti.

Decreto Ministeriale 3 agosto 1945: Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti 95

Decreto Ministeriale 21 aprile 1945: Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri 97

Istituti.

Decreto Ministeriale 1° luglio 1945: Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti 102

Decreto Ministeriale 16 agosto 1945: [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Granai del popolo. — Vedi anche: « Cereali ».

Decreto Ministeriale 22 luglio 1945: Assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti di cereali ai Granai del popolo 80

Decreto Ministeriale 1° agosto 1945: Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai « Granai del popolo » 93

Guerra.

Comunicato concernente lo stato di guerra con il Giappone 95

TERRITORI ITALIANI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 454: Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 60

Proclami del Presidente del Consiglio dei Ministri al popolo italiano 100

Igiene. — Vedi: « Alti Commissariati ».

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi anche: « Reduci di guerra ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1945: Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 339, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali 82

Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 449: Trasferimento di personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato 99

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 451: Provvedimenti a favore del personale impiegatizio in servizio presso la Regia zecca 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462: Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale 101

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473: Proroga del periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali 102

Importazione ed esportazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370: Norme circa le importazioni e le esportazioni 83

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Uffici finanziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386: Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 324: Modificazioni alla legge per le tasse sulle carte da giuoco . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 390: Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 478: Diritto fisso erariale sugli apparecchi accenditori a carta piroforica e sulla carta piroforica impiegata negli apparecchi stessi 103

1945: Approvazione della nuova tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette 87

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424: Provvedimenti in materia di imposte dirette 194

Decreto Ministeriale 9 luglio 1945: Modificazioni alla costituzione della Commissione speciale per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette 98

Imprese editoriali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1945: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945 col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » 100

Imprese private. — Vedi anche: « Epurazione » e « Reduci di guerra ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1945: Proroga delle gestioni commissariali delle imprese Izzori Ulisse, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Ella 80

Indulto. — Vedi: « Amnistia ».

Infermiere della C.R.I. — Vedi: « Scuole professionali per infermiere ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi anche: « Agricoltura » e « Istituti nazionali ».

Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 323: Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 50 al 100 %, liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . 99

Ingegneri ed architetti.

Decreto Ministeriale 3 agosto 1945: Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti 95

Decreto Ministeriale 21 aprile 1945: Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri 97

Istituti.

Decreto Ministeriale 1° luglio 1945: Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti 102

Decreto Ministeriale 14 agosto 1945: Convalida, alla data in cui sono stati adottati, dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto coloniale italiano per il personale dell'Ufficio di Roma 104

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI. — Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona 81

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno . . . 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 587: Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti 86

ISTITUTI DI CREDITO - Vedi: « Banche e Istituti di credito ».

ISTITUTI CULTURALI - Vedi: « Epurazione ».

ISTITUTI DI EMISSIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 396: Autorizzazione al Ministro per il tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca 92

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 411: Modificazione alla composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti, prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547 91

ISTITUTI NAZIONALI - Vedi anche: « Ufficio italiano dei cambi ». — Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 87

Decreto Luogotenenziale 25 giugno 1945: Nomina di un membro effettivo nel Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti 93

Decreto Ministeriale 25 luglio 1945: Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Bonadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 104

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945: Nomina del professor avv. Alberto Canaletti Gaudenti a presidente dell'Istituto centrale di statistica pel quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949 104

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO. — Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano 85

ISTITUTO FROEBELIANO. — Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 351: Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli 81

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1945: Modificazioni allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato 101

Istruzione pubblica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 338: Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica 83

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 439: Istituzione di alcuni nuovi corsi completi presso degli istituti tecnici 97

Decreto Luogotenenziale

Numero della Gazzetta

ISTRUZIONE SUPERIORE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 340: Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza 81

ISTRUZIONE TECNICA. — Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 458: Autorizzazione alla Casa del Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Pitagora » di Taranto ad accettare una donazione 100

Lavoratori. — Vedi: « Assegni familiari ».

Leguminose. — Vedi: « Grani del popolo ».

Libera docenza. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Lotterie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353: Istituzione di una lotteria nazionale a favore del « Fondo di solidarietà nazionale » 92

Decreto Ministeriale 3 luglio 1945: Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia » 93

Lubrificanti. — Vedi: « Combustibili liquidi ».

Malattie professionali. — Vedi: « Infortuni sul lavoro ».

Marina mercantile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334: Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra 80

Marina militare.

Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . 80

Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Esperia » e del motopeschereccio « Fiera del Levante » 81

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372: Utilizzazione del naviglio mercantile 85

Materiali ferrosi. — Vedi: « Prezzi ».

Metalli.

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi 82

Milizia. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 387: Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti 86

ISTITUTI DI CREDITO. - Vedi: « Banche e Istituti di credito ».

ISTITUTI CULTURALI. - Vedi: « Epurazione ».

ISTITUTI DI EMISSIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 396: Autorizzazione al Ministro per il tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con rd. decreto 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca . . . 88

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 411: Modificazione alla composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti, prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547 91

ISTITUTI NAZIONALI. - Vedi anche: « Ufficio italiano dei cambi ». — Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 87

Decreto Luogotenenziale 25 giugno 1945: Nomina di un membro effettivo nel Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti 93

Decreto Ministeriale 25 luglio 1945: Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Bonadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 104

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945: Nomina del professor avv. Alberto Canaletti Gaudenti a presidente dell'Istituto centrale di statistica pel quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949 85

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO. — Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano 81

ISTITUTO FROEBELIANO. — Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 351: Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli 101

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1945: Modificazioni allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato 97

Istruzione pubblica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358: Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica 83

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 439: Istituzione di alcuni nuovi corsi completi presso Regi istituti tecnici 100

ISTRUZIONE ELEMENTARE. — Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 450: Programmi per le scuole elementari e materne 100

ISTRUZIONE MEDIA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 348: Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami 81

Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349: Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza 81

ISTRUZIONE TECNICA. — Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 458: Autorizzazione alla Cassa del Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Pitagora » di Taranto ad accettare una donazione 100

Lavoratori. — Vedi: « Assegni familiari ».

Leguminose. — Vedi: « Granai del popolo ».

Libera docenza. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Lotterie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 352: Istituzione di una lotteria nazionale a favore del « Fondo di solidarietà nazionale » 92

Decreto Ministeriale 3 luglio 1945: Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia » 91

Lubrificanti. — Vedi: « Combustibili liquidi ».

Malattie professionali. — Vedi: « Infortuni sul lavoro ».

Marina mercantile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334: Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 366, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra 80

Marina militare.

Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . 86

Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Esperia » e del motopeschereccio « Fiera del Levante » 81

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372: Utilizzazione del naviglio mercantile 85

Materiali ferrosi. — Vedi: « Prezzi ».

Metalli.

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi 82

Milizia. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato, ecc. ».

Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 456: Attuazione dell'art. 11, comma terzo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione presso i Ministeri . . . 100

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474: Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477: Ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione 104

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425: Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica 94

MINISTERO PER LA CONSULTA NAZIONALE. — Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 433: Istituzione, attribuzioni e ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale 98

MINISTERO DELLA COSTITUENTE. — Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435: Istituzione e attribuzioni del Ministero per la Costituente 98

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 432: Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle attribuzioni già assegnate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti 99

MINISTERO DELL'INTERNO. — Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 418: Soppressione di alcune Direzioni generali del Ministero dell'interno 92

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 591: Soppressione del Ministero dell'Italia occupata 86

MINISTERO DELLA RICOSTRUZIONE. — Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 424: Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione 95

SOTTOSEGRETARIATI DI STATO. — Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416: Soppressione dei Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi 91

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Dimissioni e nomine di Ministri e Sottosegretari di Stato 90

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro 98

Missioni e trasferimenti di sede. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Monopoli. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 353: Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata 79

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 238: Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . 80

Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta 84

Numero della Gazzetta

Monte dei Paschi di Siena. — Vedi: « Istituti di credito ».

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Sostituzione del presidente e conferma in carica del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento) 95

Motocicli e motocarrozzette. — Vedi: « Autoveicoli ».

Mutui. — Vedi: « Assistenza e beneficenza » e « Comuni e provincie ».

Mutui agrari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 303: Autorizzazione dei prestiti agrari di esercizio e delle rate dei mutui per miglioramenti agrari scadute e non pagate in dipendenza degli eventi bellici . . . 81

Naviglio mercantile. — Vedi: « Marina militare ».

Notariato. — Vedi anche: « Fascio littorio ».

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 84

Cessazione di notaro dall'esercizio 89

Accreditamento di notaio 95

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai 91

Cessazioni di notaro dall'esercizio 91

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 96

Cessazione di notaro dall'esercizio 99

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 101

Oleari del popolo.

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 aprile 1945, n. 66: Istituzione di un servizio speciale per il controllo degli oleari del popolo 83

Olivicoltura.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475: Divieto di abbattimento di alberi di olivo . . . 101

Opera nazionale per i figli degli aviatori.

Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 407: Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una eredità 80

Opere pubbliche. — Vedi anche: « Provveditorati alle opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 427: Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche 95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425: Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica 94

MINISTERO PER LA CONSULTA NAZIONALE. — Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 448: Istituzione, attribuzioni e ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale 98

MINISTERO DELLA COSTITUENTE. — Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435: Istituzione e attribuzioni del Ministero per la Costituente 98

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 452: Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle attribuzioni già assegnate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti 10

MINISTERO DELL'INTERNO. — Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 418: Soppressione di alcune Direzioni generali del Ministero dell'interno 92

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391: Soppressione del Ministero dell'Italia occupata 86

MINISTERO DELLA RICOSTRUZIONE. — Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422: Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione 95

SOTTOSEGRETARIATI DI STATO. — Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416: Soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi 91

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato 90

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro 98

Missioni e trasferimenti di sede. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Monopoli. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 331: Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata 79

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 338: Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . 86

Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta 84

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 362: Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione stessa 87

Decreto Ministeriale 15 giugno 1945: Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi agli esercenti le industrie e le altre attività economiche a prezzi speciali 88

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Sostituzione del presidente e conferma in carica del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento) 95

Motocicli e motocarrozzette. — Vedi: « Autoveicoli ».

Mutui. — Vedi: « Assistenza e beneficenza » e « Comuni e provincie ».

Mutui agrari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 402: Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio e delle rate dei mutui per miglioramenti agrari scadute e non pagate in dipendenza degli eventi bellici . . 89

Naviglio mercantile. — Vedi: « Marina militare ».

Notariato. — Vedi anche: « Fascio littorio ».

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 84

Cessazione di notaro dall'esercizio 84

Accreditamento di notaio 86

Decreto Ministeriale 26 luglio 1945: Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai 91

Cessazioni di notaro dall'esercizio 91

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 90

Cessazione di notaro dall'esercizio 90

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 101

Oleari del popolo.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 400: Istituzione di un servizio speciale per il controllo degli oleari del popolo 89

Olivicoltura.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475: Divieto di abbattimento di alberi di olivo . . . 101

Opera nazionale per i figli degli aviatori.

Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 407: Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una eredità 89

Opere pubbliche. — Vedi anche: « Provveditorati alle opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 427: Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche 95

Ordinamento giudiziario.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Ritorno in sede del Tribunale della procura del Regno di Foggia (Corte di appello di Bari) 90

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 434: Istituzione delle Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa 96

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Orfani dei salariati dello Stato. — Vedi: « Assicurazioni sociali ».	
Organizzazioni fasciste.	
Decreto Ministeriale 31 luglio 1945: Convalida dei provvedimenti relativi al personale delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana	98
Orzo. — Vedi: « Cereali ».	
Ostetricia.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 369: Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia	83
Pane e pasta. — Vedi anche: « Contabilità generale dello Stato ».	
Decreto Ministeriale 1° agosto 1945: Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, riguardante i prezzi del pane e della pasta nelle provincie dell'Emilia che saranno restituite all'Amministrazione del Governo italiano	93
Parrocchie.	
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 341: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina)	86
Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 396: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa) .	87
Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 409: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari) .	89
Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1945, n. 430: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania)	101
Pasta. — Vedi: « Pane, ecc. ».	
Pastine glutinate.	
Decreto Ministeriale 20 luglio 1945: Riduzione della percentuale delle sostanze proteiche stabilita per le pastine glutinate	88
Pensioni ed assegni.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 242: Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %	81
Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 461: Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri	101
Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945: Nomina del prof. Mario Gallo e del dott. Franco Fortini del Giglio a componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta m.v.s.n., in sostituzione del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, dimissionari	104
Pesca.	
Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . .	82
Decreto Ministeriale 23 aprile 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca del lago Trasimeno	82
Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno	84
Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno	87
Decreto Ministeriale 22 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno	87
Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno	85
Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno	90
Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Proroga dei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942 concernenti disposizioni sulla pesca del pesce persico nel lago Trasimeno	97
Porti.	
Decreto Ministeriale 19 giugno 1945: Modificazione dell'art. 5, comma 2°, del decreto Ministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, sull'ordinamento delle maestranze portuali	92
Decreto Ministeriale 26 giugno 1945: Composizione dei Consigli del lavoro portuale e delle Commissioni aggregate agli uffici del lavoro portuale	92
Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Infortuni sul lavoro ».	
Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Cessazione di validità dei francobolli per il recapito per espresso e per la posta pneumatica	83
Precedenze a Corte.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, [illegible] Abolizione dei titoli di [illegible]	89

Organizzazioni fasciste.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1945: Convalida di provvedimenti relativi al personale delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . . . . .

Orzo. — Vedi: « Cereali ».

Ostetricia.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360: Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia 83

Pane e pasta. — Vedi anche: « Contabilità generale dello Stato ».

Decreto Ministeriale 1° agosto 1945: Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, riguardante i prezzi del pane e della pasta nelle province dell'Emilia che saranno restituite all'Amministrazione del Governo italiano 101

Parrocchie.

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 341: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina) 80

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 386: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa) 87

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 462: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari) 88

Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1945, n. 496: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania) 101

Pasta. — Vedi: « Pane, ecc. ».

Pastine glutinate.

Decreto Ministeriale 29 luglio 1945: Riduzione della percentuale delle sostanze proteiche stabilita per le pastine glutinate 88

Patrioti. — Vedi anche: « Famiglie bisognose » e « Reduci di guerra ».

Decreto Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350: Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti « Volontari della Libertà » 81

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421: Concessione di premi di solidarietà nazionale ai patrioti combattenti e alle loro famiglie . . . 93

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 342: Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 % 82

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 501: Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri 101

Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945: Nomina del prof. Mario Gallo e del dott. Franco Fortini del Giglio a componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta m.v.s.n., in sostituzione del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, dimissionari 104

Pesca.

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . 82

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca del lago Trasimeno 82

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 84

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 87

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 87

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 88

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 90

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Proroga dei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942 concernenti disposizioni sulla pesca del lesce persico nel lago Trasimeno 93

Porti.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Modificazione dell'art. 5, comma 2°, del decreto Ministeriale 19 aprile 1939, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1937, n. 196, sull'ordinamento delle maestranze portuali 91

Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Composizione dei Consigli del lavoro portuale e delle Commissioni aggregate agli uffici del lavoro portuale 92

Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Infortuni sul lavoro ».

Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Cessazione di validità dei francobolli per il recapito per espresso e per la posta pneumatica 83

Precedenze a Corte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 406: Abolizione del titolo di eccellenza 89

Premi di operosità e rendimento. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Previdenza. — Vedi: « Casse nazionali di previdenza », « Enti nazionali », « Ferrovie secondarie » e « Istituti nazionali ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Prezzi. — Vedi anche sotto le voci dei singoli soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 20 riguardante i criteri per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati, zolfi greggi siciliani, vetri greggi, ossido di carbonio prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana, acido borico e borace 88

Riassunto del provvedimento prezzi n. 19 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti 91

Riassunto del provvedimento prezzi n. 21 del 26 luglio 1945 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi 91

Avviso di rettifica al riassunto del provvedimento prezzi n. 19, riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti 94

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Aumento di prezzo dei prodotti sintetici Italchina e Alchrina 95

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 465: Modificazione alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347. 102

Riassunto del provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1945 riguardanti il prezzo del metano, il prezzo dei materiali non ferrosi e il prezzo dei cascami di di gomma, delle suole, dei tacchi e delle lastre di gomma per calzature 104

Prigionieri di guerra. — Vedi: « Reduci di guerra ».

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti conservati. — Vedi: « Tonno ».

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1945: Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denuncia e del blocco 90

Prodotti sintetici. — Vedi: « Prezzi ».

Profitti di regime. — Vedi anche: « Ministeri (Finanze) ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime 84

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 458: Proroga del termine per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sull'avocazione e la confisca dei profitti del regime 97

Numero della Gazzetta

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440: Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 98

Provincie. — Vedi: « Comuni ».

Provveditorati agli studi.

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362: Norme concernenti i provveditori agli studi 81

Provveditorati alle opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355: Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche 82

Pubblica sicurezza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 361: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti 86

Pubblici servizi. — Vedi: « Prezzi ».

Pubblici servizi di trasporti. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Raffinerie. — Vedi: « Società ».

Reddito dominicale. — Vedi: « Catasto ».

Reduci di guerra. — Vedi anche: « Alti Commissariati ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 455: Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 507: Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione 102

Registro pubblico automobilistico. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Requisizioni. — Vedi: « Alloggi ».

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Vedi: « Debito pubblico ».

Revisori dei conti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Riassunto del provvedimento prezzi n. 20 riguardante i criteri per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati, zolfi greggi siciliani, vetri greggi, ossido di carbonio prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana, acido borico e borace . . . . . .

Riassunto del provvedimento prezzi n. 19 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti . . . . . .

Riassunto del provvedimento prezzi n. 21 del 26 luglio 1945 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi . . . . . .

Avviso di rettifica al riassunto del provvedimento prezzi n. 19, riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti . . . . . .

Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Aumento di prezzo dei prodotti alimentici Italchina e Atebrina . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 465: Modificazione alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347

Riassunto del provvedimento prezzi n. 22 del 30 agosto 1945 riguardanti il prezzo del metano, il prezzo dei materiali non ferrosi e il prezzo dei cascami di di gomma, delle suole, dei tacchi e delle lastre di gomma per calzature . . . . . .

Prigionieri di guerra. — Vedi: « Reduci di guerra ».

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti conservati. — Vedi: « Tonno ».

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1945: Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denuncia e del blocco . . . . . .

Prodotti sintetici. — Vedi: « Prezzi ».

Profitti di regime. — Vedi anche: « Ministeri (Finanze) ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438: Proroga del termine per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sull'avocazione e la confisca dei profitti del regime . . . . . .

Profughi di guerra. — Vedi: « Alti Commissariati ».

Proprietà intellettuale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 327: Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 . . . . . .

Provincie. — Vedi: « Comuni ».

Provveditorati agli studi.

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 382: Norme concernenti i provveditori agli studi . . . . . .

Provveditorati alle opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355: Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche . . . . . .

Pubblica sicurezza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1945, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti . . . . . .

Pubblici servizi. — Vedi: « Prezzi ».

Pubblici servizi di trasporti. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Raffinerie. — Vedi: « Società ».

Reddito dominicale. — Vedi: « Catasto ».

Reduci di guerra. — Vedi anche: « Alti Commissariati ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 455: Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467: Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione . . . . . .

Registro pubblico automobilistico. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Requisizioni. — Vedi: « Alloggi ».

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Vedi: « Debito pubblico ».

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Jona Luciano . . . . . .

Decreto Ministeriale 17 agosto 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Manni Giorgio . . . . . .

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 1945: Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Ricompense al valor militare.

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. 97

Sali. — Vedi: « Monopoli ».

Sanità militare.

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 359: Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale 80

Sanità pubblica. — Vedi anche: « Alti Commissariati ».

Decreto Luogotenenziale 3 maggio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina 81

Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1945 83

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1945 86

Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1945 87

Bollettino bimensile del bestiame n. 6 dal 16 al 31 marzo 1945 89

Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1945 96

Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 16 al 30 aprile 1945 100

Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Avellino 103

Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo 104

Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza 105

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso 105

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cagliari 104

Saponi da bucato.

Numero della Gazzetta

Scuole professionali per infermiere.

Decreto Ministeriale 22 maggio 1945: Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana 82

Segretari comunali.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Assegnazione di un segretario comunale di grado 6° al comune di Sinopoli (Reggio Calabria) 92

Diario degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle provincie dell'Italia del Nord 94

Società. — Vedi anche: « Assicurazioni private », « Case editrici », « Cooperative », « Imprese private ».

Decreto Ministeriale 11 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M. S.A.) della sede di Roma 98

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Terzu 100

Solidarietà nazionale. — Vedi: « Patrioti ».

Sottosegretari di Stato. — Vedi: « Ministri, ecc. ».

Sterline. — Vedi: « Valuta estera ».

Tabacchi. — Vedi: « Monopoli ».

Tariffe di assicurazione. — Vedi: « Assicurazioni private » e « Istituti nazionali ».

Terreni. — Vedi: « Catasto ».

Territori italiani restituiti all'amministrazione italiana. — Vedi: « Guerra ».

Titolo di eccellenza. — Vedi: « Precedenze a Corte ».

Tonno.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1945: Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione in data 27 aprile 1945, riguardante la disciplina della produzione e la immissione al consumo del tonno e dei sottoprodotti conservati per la campagna 1945 104

Tramvie. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Trasporti pubblici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . 97

Sali. — Vedi: « Monopoli ».

Sanità militare.

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 359: Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale 50

Sanità pubblica. — Vedi anche: « Alti Commissariati ».

Decreto Luogotenenziale 3 maggio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina 81

Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1945 81

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1945 86

Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1945 87

Bollettino bimensile del bestiame n. 6 dal 16 al 31 marzo 1945 89

Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1945 96

Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 16 al 30 aprile 1945 100

Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Avellino 99

Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo 104

Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia 105

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca 105

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso 105

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cagliari 106

Saponi da bucato.

Decreto Ministeriale 14 agosto 1945: Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato 100

Scambi di valute e commercio dell'oro.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 400: Modificazioni alla legge 28 luglio 1939, n. 1097, recante disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro 101

Decreto Ministeriale 22 maggio 1945: Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana 82

Segretari comunali.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Assegnazione di un segretario comunale di grado 6° al comune di Sinopoli (Reggio Calabria) 93

Diario degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle provincie dell'Italia del Nord 92

Società. — Vedi anche: « Assicurazioni private », « Case editrici », « Cooperative », « Imprese private ».

Decreto Ministeriale 11 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M. S.A.) della sede di Roma 98

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Terzu 100

Solidarietà nazionale. — Vedi: « Patrioti ».

Sottosegretari di Stato. — Vedi: « Ministri, ecc. ».

Sterline. — Vedi: « Valuta estera ».

Tabacchi. — Vedi: « Monopoli ».

Tariffe di assicurazione. — Vedi: « Assicurazioni private » e « Istituti nazionali ».

Terreni. — Vedi: « Catasto ».

Territori italiani restituiti all'amministrazione italiana. — Vedi: « Guerra ».

Titolo di eccellenza. — Vedi: « Precedenze a Corte ».

Tonno.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1945: Abregazione del decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione in data 27 aprile 1945, riguardante la disciplina della produzione e la immissione al consumo del tonno e dei sottoprodotti conservati per la campagna 1945 88

Tramvie. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Trasporti pubblici. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Tribunali. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Uffici finanziari.

Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: Modificazioni alla circoscrizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro di Crotone e Cirò (Catanzaro) 88

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Ufficiali. — Vedi: « Esercito ».

Ufficio italiano dei cambi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331: Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero 70

Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 397: Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione . . 87

Decreto Ministeriale 27 luglio 1945: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura 91

Università.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 437: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare un legato 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 450: Aumento del contributo alla Scuola d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma . . 100

Revoca dei trasferimenti dei professori universitari disposti d'iniziativa del Ministro, senza il voto delle Facoltà interessate 101

Numero della Gazzetta

Usi civici.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 401: Modificazioni alle norme relative alla liquidazione dei compensi in favore degli incaricati di operazioni demaniali 90

Valuta estera.

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 luglio 1945, n. 455: Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata « Dollaro timbro giallo » e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority » 91

Decreto Ministeriale 31 luglio 1945: Modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, concernente la cessione obbligatoria delle valute estere . 99

Valute. — Vedi: « Scambi di valute e commercio dell'oro ».

Vetri greggi. — Vedi: « Prezzi ».

100 **Zecca (Regia).** — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

101 **Zolfi greggi.** — Vedi: « Prezzi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 e di quelli del 1945 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale »
dal 1° gennaio al 31 agosto 1945

Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta
Raccolta 1944		463	23	17	19	86	39	155	53	224	61	293	73
		464	23	18	21	87	39	156	53	225	62	294	73
396	1	465	23	19	21	88	39	157	53	226	62	295	73
397	1	466	23	20	21	89	39	158	53	227	62	296	73
398	1	467	24	21	22	90	39	159	54	228	62	297	73
399	2	468	24	22	22	91	39	160	54	229	62	298	73
400	2	469	24	23	22	92	39	161	54	230	62	299	73
401	3	470	25	24	22	93	39	162	54	231	62	300	74
402	3	471	25	25	22	94	39	163	54	232	62	301	74
403	4	472	25	26	22	95	39	164	54	233	62	302	74
404	4	473	25	27	23	96	40	165	55	234	62	303	74
405	5	474	25	28	23	97	41	166	55	235	62	304	75
406	5	475	25	29	23	98	41	167	55	236	62	305	75
407	4	476	25	30	23	99	41	168	55	237	62	306	75
408	5	477	27	31	23	100	41	169	55	238	63	307	75
409	5	478	27	32	23	101	41	170	55	239	64	308	75
410	5	479	27	33	23	102	41	171	56	240	64	309	75
411	5	480	28	34	23	103	42	172	56	241	64	310	76
412	5	481	28	35	23	104	42	173	56	242	64	311	76
413	6	482	28	36	23	105	42	174	56	243	65	312	76
414	6	483	28	37	23	106	42	175	56	244	65	313	76
415	6	484	28	38	26	107	42	176	56	245	65	314	76
416	6	485	29	39	27	108	42	177	57	246	65	315	76
417	6	486	29	40	27	109	42	178	57	247	65	316	76
418	7	487	29	41	27	110	42	179	57	248	65	317	76
419	7	488	29	42	27	111	42	180	57	249	65	318	77
420	8	489	29	43	29	112	42	181	57	250	65	319	77
421	8	490	29	44	29	113	42	182	57	251	65	320	77
422	8	491	29	45	30	114	43	183	57	252	65	321	78
423	8	492	30	46	30	115	43	184	57	253	65	322	78
424	8	493	30	47	30	116	43	185	57	254	65	323	78
425	9	494	30	48	31	117	43	186	57	255	65	324	78
426	9	495	30	49	31	118	43	187	57	256	66	325	78
427	9	496	30	50	31	119	43	188	57	257	66	326	78
428	10	497	31	51	32	120	43	189	57	258	66	327	78
429	11	498	31	52	32	121	43	190	57	259	66	328	78
430	11	499	31	53	32	122	43	191	58	260	66	329	78
431	12	500	31	54	32	123	44	192	58	261	66	330	79
432	13	501	32	55	32	124	44	193	58	262	66	331	79
433	14	502	32	56	32	125	44	194	58	263	66	332	79
434	14	503	32	57	32	126	44	195	58	264	66	333	79
435	15	504	32	58	33	127	45	196	58	265	67	334	80
436	16	505	36	59	33	128	45	197	58	266	67	335	80
437	16	506	43	60	33	129	45	198	59	267	68	336	80
438	16	507	45	61	33	130	46	199	59	268	68	337	80
439	16	508	67	62	35	131	46	200	59	269	68	338	80
440	17	509	73	63	35	132	47	201	59	270	68	339	80
441	17	510	73	64	36	133	47	202	59	271	68	340	80
442	17	511	73	65	36	134	47	203	59	272	68	341	80
443	17			66	36	135	47	204	59	273	68	342	80
444	17			67	37	136	47	205	59	274	68	343	81
445	17	Raccolta 1945		68	36	137	47	206	59	275	69	344	81
446	19			69	36	138	48	207	59	276	69	345	81
447	20	1	4	70	36	139	48	208	59	277	69	346	81
448	20	2	4	71	36	140	48	209	59	278	69	347	81
449	20	3	9	72	36	141	49	210	59	279	69	348	81
450	20	4	11	73	36	142	49	211	60	280	70	349	81
451	21	5	11	74	36	143	50	212	60	281	70	350	81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta
Raccolta 1944		463	23	17	19	86	39	155	53	224	61	293	73
		464	23	18	21	87	39	156	53	225	62	294	73
396	1	465	23	19	21	88	39	157	53	226	62	295	73
397	1	466	23	20	21	89	39	158	53	227	62	296	73
398	1	467	24	21	22	90	39	159	54	228	62	297	73
399	2	468	24	22	22	91	39	160	54	229	62	298	73
400	2	469	24	23	22	92	39	161	54	230	62	299	73
401	3	470	25	24	22	93	39	162	54	231	62	300	74
402	3	471	25	25	22	94	39	163	54	232	62	301	74
403	4	472	25	26	22	95	39	164	54	233	62	302	74
404	4	473	25	27	23	96	40	165	55	234	62	303	74
405	4	474	25	28	23	97	41	166	55	235	62	304	75
406	4	475	25	29	23	98	41	167	55	236	62	305	75
407	4	476	25	30	23	99	41	168	55	237	63	306	75
408	5	477	25	31	23	100	41	169	55	238	63	307	75
409	5	478	25	32	23	101	41	170	55	239	64	308	75
410	5	479	25	33	25	102	41	171	56	240	64	309	75
411	5	480	28	34	25	103	42	172	56	241	64	310	76
412	5	481	28	35	25	104	42	173	56	242	64	311	76
413	6	482	28	36	25	105	42	174	56	243	65	312	76
414	6	483	28	37	25	106	42	175	56	244	65	313	76
415	6	484	28	38	25	107	42	176	56	245	65	314	76
416	6	485	29	39	27	108	42	177	57	246	65	315	76
417	6	486	29	40	27	109	42	178	57	247	65	316	76
418	7	487	29	41	27	110	42	179	57	248	65	317	76
419	7	488	29	42	27	111	42	180	57	249	65	318	77
420	8	489	29	43	29	112	42	181	57	250	65	319	77
421	8	490	29	44	29	113	42	182	57	251	65	320	77
422	8	491	29	45	30	114	43	183	57	252	65	321	78
423	8	492	30	46	30	115	43	184	57	253	65	322	78
424	8	493	30	47	30	116	43	185	57	254	65	323	78
425	9	494	30	48	31	117	43	186	57	255	65	324	78
426	9	495	30	49	31	118	43	187	57	256	66	325	78
427	9	496	30	50	31	119	43	188	57	257	66	326	78
428	10	497	31	51	32	120	43	189	57	258	66	327	78
429	11	498	31	52	32	121	43	190	57	259	66	328	78
430	11	499	31	53	32	122	43	191	58	260	66	329	78
431	12	500	31	54	32	123	44	192	58	261	66	330	79
432	13	501	32	55	32	124	44	193	58	262	66	331	79
433	14	502	32	56	32	125	44	194	58	263	66	332	79
434	14	503	32	57	32	126	44	195	58	264	66	333	79
435	15	504	32	58	33	127	45	196	58	265	67	334	80
436	16	505	36	59	33	128	45	197	58	266	67	335	80
437	16	506	43	60	33	129	45	198	59	267	68	336	80
438	16	507	45	61	33	130	46	199	59	268	68	337	80
439	16	508	67	62	35	131	46	200	59	269	68	338	80
440	17	509	73	63	35	132	47	201	59	270	68	339	80
441	17	510	73	64	36	133	47	202	59	271	68	340	80
442	17	511	73	65	36	134	47	203	59	272	68	341	80
443	17			66	36	135	47	204	59	273	68	342	80
444	17			67	37	136	47	205	59	274	68	343	81
445	17	**Raccolta 1945**		68	36	137	47	206	59	275	69	344	81
446	19			69	36	138	48	207	59	276	69	345	81
447	20	1	4	70	36	139	48	208	59	277	69	346	81
448	20	2	4	71	36	140	48	209	59	278	69	347	81
449	20	3	9	72	36	141	49	210	59	279	69	348	81
450	20	4	11	73	36	142	49	211	60	280	70	349	81
451	21	5	11	74	36	143	50	212	60	281	70	350	81
452	21	6	12	75	37	144	50	213	60	282	70	351	81
453	21	7	13	76	37	145	50	214	60	283	70	352	81
454	21	8	15	77	37	146	51	215	60	284	70	353	82
455	21	9	16	78	37	147	51	216	60	285	70	354	82
456	21	10	17	79	37	148	51	217	60	286	71	355	82
457	22	11	17	80	37	149	51	218	60	287	71	356	82
458	22	12	17	81	38	150	52	219	60	288	71	357	82
459	22	13	17	82	38	151	52	220	60	289	72	358	83
460	22	14	17	83	38	152	52	221	61	290	72	359	83
461	22	15	17	84	38	153	52	222	61	291	72	360	83
462	22	16	18	85	39	154	53	223	61	292	73	361	83

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Indice numerico dal 1° gennaio al 31 agosto 1945

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
362	83	382	86	402	89	422	93	442	98	462	101	482	104
363	84	383	86	403	89	423	93	443	98	463	101	483	104
364	84	384	86	404	89	424	94	444	99	464	102	484	104
365	84	385	86	405	89	425	94	445	99	465	102	485	104
366	84	386	86	406	89	426	94	446	99	466	102	486	104
367	85	387	86	407	89	427	95	447	99	467	102	487	104
368	85	388	86	408	89	428	95	448	99	468	102	488	104
369	85	389	86	409	89	429	95	449	99	469	102	489	104
370	85	390	86	410	90	430	95	450	100	470	103	490	104
371	85	391	86	411	91	431	95	451	100	471	103	491	104
372	85	392	87	412	91	432	95	452	100	472	103	492	104
373	85	393	87	413	91	433	96	453	100	473	103	493	104
374	85	394	87	414	91	434	96	454	100	474	103	494	104
375	85	395	87	415	91	435	96	455	100	475	104	495	104
376	85	396	88	416	91	436	96	456	100	476	104	496	104
377	85	397	88	417	91	437	97	457	100	477	104		
378	85	398	88	418	92	438	97	458	100	478	104		
379	85	399	88	419	92	439	97	459	100	479	104		
380	85	400	89	420	93	440	98	460	101	480	104		
381	86	401	89	421	93	441	98	461	101	481	104		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

362	83	382	86	402	89	422	93	442	98	462	101	482	104
363	84	383	86	403	89	423	93	443	98	463	101	483	104
364	84	384	86	404	89	424	94	444	99	464	102	484	104
365	84	385	86	405	89	425	94	445	99	465	102	485	104
366	84	386	86	406	89	426	94	446	99	466	102	486	104
367	85	387	86	407	89	427	95	447	99	467	102	487	104
368	85	388	86	408	89	428	95	448	99	468	102	488	104
369	85	389	86	409	89	429	95	449	99	469	102	489	104
370	85	390	86	410	90	430	95	450	100	470	103	490	104
371	85	391	86	411	91	431	95	451	100	471	103	491	104
372	85	392	87	412	91	432	96	452	100	472	103	492	104
373	85	393	87	413	91	433	96	453	100	473	103	493	104
374	85	394	87	414	91	434	96	454	100	474	103	494	104
375	85	395	87	415	91	435	96	455	100	475	104	495	104
376	85	396	88	416	91	436	96	456	100	476	104	496	104
377	85	397	88	417	91	437	97	457	100	477	104		
378	85	398	88	418	92	438	97	458	100	478	104		
379	85	399	88	419	92	439	97	459	100	479	104		
380	85	400	89	420	93	440	98	460	101	480	104		
381	86	401	89	421	93	441	98	461	101	481	104		

(210857) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 10 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 3		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2 % per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile. Pag. 1771

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 687.

Annullamento delle nomine senza concorso effettuate dal 1935 al 1943 nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica governativi . . . . . Pag. 1776

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 688.

Disposizioni sulla stampa periodica . . . . Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945. Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 690.

Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione . . . . . Pag. 1778

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.

Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.

Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino . . . . . Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 695.

Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo . . . . . Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 696.

Autorizzazione alla frazione Ponte Ciano del comune di Lucca a riprendere l'antica denominazione di Ponte a Moriano . . . . . Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.

Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1782

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 10 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile. Pag. 1774

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 687.
Annullamento delle nomine senza concorso effettuate dal 1935 al 1943 nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica governativi . . . . . Pag. 1776

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 688.
Disposizioni sulla stampa periodica . . . . Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.
Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945. Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 690.
Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione . . . . . Pag. 1778

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 691.
Istituzione transitoria di un posto di segretario di sezione di prima classe, nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 1779

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 692.
Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari . . . . . Pag. 1780

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.
Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.
Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino . . . . . Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 695.
Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo . . . . . Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 696.
Autorizzazione alla frazione Ponte Ciano del comune di Lucca a riprendere l'antica denominazione di Ponte a Moriano . . . . . Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.
Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1782

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1784

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima «La Dominica», società immobiliare con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1784

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Revoca del decreto Ministeriale 7 aprile 1945, col quale la Società anonima «San Giorgio», industrie alimentari Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro . Pag. 1785

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.
Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », società per azioni, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro . . . Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.
Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma. Pag. 1785

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934) . . Pag. 1786
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1787
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1788

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1788
Ministero delle finanze: Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46 . . . . Pag. 1788

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 10 NOVEMBRE 1945.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

N. A. R. il Luogotenente Generale del Regno, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 5 ottobre 1945, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.

Alla memoria di **SILVESTRI Vincenzo**, sergente maggiore, il 12 maggio 1942 in Barce (Africa Settentrionale).

Si slanciava in mare nel generoso intento di salvare un soldato che, avventuratosi in acqua su di una zattera rudimentale, era stato spinto al largo dalla corrente e correva

D'ACIERNO Attilio, comandante dei vigili del fuoco di Messina, negli anni 1941-1943 in Messina.

Comandante dei vigili del fuoco di Messina, durante la guerra, in numerose occasioni dava prova di alto sentimento del dovere, di perizia e di ardire. Di esempio ai suoi uomini, accorreva, durante l'imperversare di bombardamenti aerei, nelle località più duramente colpite, svolgendo efficace opera di soccorso e di salvataggio; ne estraeva, più volte, a prendere il mare onde contribuire allo spegnimento di gravi incendi sviluppatisi a bordo delle navi.

SECHI Antonio Giuseppe, vigile del fuoco, il 10 gennaio 1943 in Macomer (Nuoro).

Sviluppatosi un violento incendio nella cabina di un cinematografo, nel cui interno quattro giovani correvano grave pericolo, abbattuta la porta con una spallata, riusciva a trarre all'aperto i quattro disgraziati già gravemente ustionati, uno dei quali, dopo alcune ore, perdeva la vita. Alla fine della sua opera generosa cadeva al suolo semiasfissiato dalle esalazioni venefiche.

BRUNORI Salvatore, manovale delle Ferrovie dello Stato, il 4 giugno 1943 in Grottaglie (Taranto).

Durante un'incursione aerea, avvertito che un passaggio al livello era rimasto aperto, mentre un treno stava per transitare, esponendosi al pericolo, onde evitare qualche sciagura, accorreva a manovrare le leve di chiusura; ma, nel mentre ritornava verso la stazione, veniva colpito da una scheggia di granata e, gravemente ferito, doveva essere amputato del braccio destro.

S. E. Mons. **Guido BENTIVOGLIO**, Vescovo di Avellino, il 14 settembre 1943 in Avellino.

Durante l'imperversare di bombardamenti aerei, con stanco interno ed esalto accorreva nei luoghi più duramente colpiti per recare soccorso ai feriti ed assistenza ai moribondi. Al susseguirsi delle incursioni non abbandonava la città e, benchè travolto dal crollo del Seminario, per gravemente ferito, non abbandonava la sua alta missione dando prova di serena, intrepida ardire.

D'ANIELLO dott. **Ennio**, medico chirurgo, il 14-17 settembre 1943 in Serre (Salerno).

In occasione di numerosi bombardamenti aerei, esponendosi a grave pericolo, si prodigava, con alto senso del dovere, nell'opera di soccorso e nella cura di numerosi feriti, alcuni dei quali salvava da morte sicura. Rimaneva fermo al suo posto di lavoro anche nei momenti più tragici finchè, colpita la sala di medicazione da una bomba veniva travolto dalla macerie e riportava varie ferite.

Alla memoria di **CANTELLA Gaetano**, il 26 settembre 1943 in Catania.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, datosi alla fuga lungo una via cittadina, costituiva un grave pericolo per i passanti e, afferrato per la testiera, tentava di fermarlo. Vinto però dall'impeto dell'animale e gettato al suolo riportava gravi ferite e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

ROMANINI Giuseppe, operaio, il 29 settembre 1944 in Serra San Quirico (Ancona).

Scorto un carro che, mentre guadava il fiume « Esino », sorpreso da una piena improvvisa stava per essere travolto con grave rischio del conducente e di due donne che si trovavano sul veicolo, benchè inesperto del nuoto si slanciava in acqua e, raggiunti i pericolanti, riusciva, per mezzo di una corda, a salvare il conducente e due delle donne, mentre l'altra, trasportata dalla corrente, miseramente annegava.

IACAZZI Pio, capo stazione Ferrovie dello Stato, il 31 dicembre 1944 in Battipaglia (Salerno).

Sviluppatosi un incendio in un carro merci carico di fusti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », società per azioni, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro . . . Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma. Pag. 1785

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934) . . Pag. 1786

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 1787

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1788

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . Pag. 1788

Ministero delle finanze: Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46 . . . . Pag. 1788

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 10 NOVEMBRE 1945.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 5 ottobre 1945, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.

Alla memoria di **SILVESTRI Vincenzo**, sergente maggiore, il 12 maggio 1942 in Barce (Africa Settentrionale).

Si slanciava in mare nel generoso intento di salvare un soldato che, avventuratosi in acqua su di una zattera rudimentale, era stato spinto al largo dalla corrente e correva grave pericolo; ma, dopo sforzi sovrumani, vinto anche egli dalle onde, perdeva la vita, vittima del suo nobile ardire.

Alla memoria di **ARCANGELI Mario**, soldato, il 13 agosto 1942 in Gallipoli (Lecce).

Si slanciava in mare in soccorso di due militari che stavano per annegare; ma, mentre tentava di trarre a riva uno dei pericolanti, colto da improvviso malore e vinto da una forte ondata, perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso ed eroico.

Alla memoria di [...] Messina, negli anni 1941-1943 in Messina.

Comandante dei vigili del fuoco di Messina, durante la guerra, in numerose occasioni dava prova di alto sentimento del dovere, di perizia e di ardire. Di esempio ai suoi uomini, accorreva, durante l'imperversare di bombardamenti aerei, nelle località più duramente colpite, svolgendo efficace opera di soccorso e di salvataggio; ne esitava, più volte, a prendere il mare onde contribuire allo spegnimento di gravi incendi sviluppatisi a bordo delle navi.

SECHI Antonio Giuseppe, vigile del fuoco, il 10 gennaio 1943 in Macomer (Nuoro).

Sviluppatosi un violento incendio nella cabina di un cinematografo, nel cui interno quattro giovani correvano grave pericolo, abbattuta la porta con una spallata, riusciva a trarre all'aperto i quattro disgraziati già gravemente ustionati, uno dei quali, dopo alcune ore, perdeva la vita. Alla fine della sua opera generosa cadeva al suolo semiasfissiato dalle esalazioni venefiche.

BRUNORI Salvatore, manovale delle Ferrovie dello Stato, il 4 giugno 1943 in Grottaglie (Taranto).

Durante un'incursione aerea, avvertito che un passaggio al livello era rimasto aperto, mentre un treno stava per transitare, esponendosi al pericolo, onde evitare qualche sciagura, accorreva a manovrare le leve di chiusura; ma, nel mentre ritornava verso la stazione, veniva colpito da una scheggia di granata e, gravemente ferito, doveva essere amputato del braccio destro.

S. E. Mons. **Guido BENTIVOGLIO**, Vescovo di Avellino, il 14 settembre 1943 in Avellino.

Durante l'imperversare di bombardamenti aerei, con slancio paterno ed eroico accorreva nei luoghi più duramente colpiti per recare soccorso ai feriti ed assistenza ai moribondi. Al susseguirsi delle incursioni non abbandonava la città e, benchè travolto dal crollo del seminario, pur gravemente ferito, non abbandonava la sua alta missione dando prova di sereno intrepido ardire.

D'ANIELLO dott. **Ennio**, medico chirurgo, il 14-17 settembre 1943 in Serre (Salerno).

In occasione di numerosi bombardamenti aerei, esponendosi a grave pericolo, si prodigava, con alto senso del dovere, nell'opera di soccorso e nella cura di numerosi feriti, alcuni dei quali salvava da morte sicura. Rimaneva fermo al suo posto di lavoro anche nei momenti più tragici finchè, colpita la sala di medicazione da una bomba veniva travolto dalle macerie e riportava varie ferite.

Alla memoria di **CANTELLA Gaetano**, il 26 settembre 1943 in Catania.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, datosi alla fuga lungo una via cittadina, costituiva un grave pericolo per i passanti e, afferra[t]olo per la testiera, tentava di fermarlo. Vinto però dall'impeto dell'animale e gettato al suolo riportava gravi ferite e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

ROMANINI Giuseppe, operaio, il 29 settembre 1944 in Serra San Quirico (Ancona).

Scorto un carro che, mentre guadava il fiume « Esino », sorpreso da una piena improvvisa stava per essere travolto con grave rischio del conducente e di tre donne che si trovavano sul veicolo, benchè inesperto del nuoto si slanciava in acqua e, raggiunti i pericolanti, riusciva, per mezzo di una corda, a salvare il conducente e due delle donne, mentre l'altra, trasportata dalla corrente, miseramente annegava.

IACAZZI Pio, capo stazione Ferrovie dello Stato, il 21 dicembre 1944 in Battipaglia (Salerno).

Sviluppatosi un incendio in un carro merci carico di fusti contenenti residui di benzina, coadiuvato da un dipendente procedeva, con ammirevole ardire allo sganciamento del carro in fiamme dagli altri componenti il treno, alcuni dei quali contenevano esplosivi evitando così, con le successive opportune manovre, un disastro maggiore.

Alla memoria di **GAROFALO Giuseppina**, il 13 febbraio 1945 in Monselice (Padova).

Colpito l'abitato da bombe incendiarie e rimasta miracolosamente incolume, penetrava nella propria casa in fiamme onde rintracciare e salvare una sua bambina di appena un anno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Riuscito vano il tentativo lo ripeteva una seconda volta ancora infruttuosamente e già gravemente ustionata al viso, si slanciava di nuovo fra le fiamme riportando scottature gravissime, in seguito alle quali perdeva la vita, vittima del suo sublime ed eroico amore materno.

RACCHINI dott. **Antonio**, procuratore del registro, il 18 settembre 1944 in Morciano di Romagna (Forlì).

Durante gli ultimi combattimenti anglo-tedeschi, per la liberazione di Morciano, scorto un uomo che, colpito da una scheggia di granata, era caduto gravemente ferito, nonostante l'infuriare dei bombardamenti accorreva in suo soccorso. Sfiorato da un proiettile, non desisteva dall'opera pietosa e, con l'aiuto di altri valorosi sopraggiunti, traeva in luogo più sicuro il disgraziato ormai in fin di vita.

Nella medesima udienza S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

SANTORO Napoleone, sottocapo trombettiere Regia marina, il 31 luglio 1941 in Brindisi.

Scorto un individuo che, nell'attraversare un binario, stava per essere investito da un treno merci, non esitava a slanciarsi in soccorso del pericolante ed afferratolo riusciva a trascinarlo fuori delle rotaie ed a salvarlo.

QUERCIOLA Gasperino, operaio, il 18 settembre 1941 in Pizzo (Catanzaro).

Si slanciava in mare, vestito com'era, in soccorso di una bagnante che stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato ed impedito nei movimenti, riusciva, con tenaci sforzi a salvarla.

ROTONNELLI Giovanni, il 10 gennaio 1942 in Minturno (Latina).

Si slanciava in mare in aiuto di un bagnante che, spintosi troppo al largo stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, benchè avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva a trarlo in salvo.

CAROPRESO Alfredo, guardia scelta di P. S., il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

Durante un violento bombardamento aereo sulla città, si prodigava esponendosi a grave pericolo, nelle operazioni di soccorso dei feriti e di salvataggio dei sepolti dalle macerie.

LONGO Francesco, studente, il 20 aprile 1942 in Termini Imerese (Palermo).

Benchè poco esperto nel nuoto non esitava a slanciarsi senz'altro nelle acque del porto in soccorso di un bambino che, cadutovi, stava per annegare, raggiuntolo, riusciva, con generosi sforzi, a salvarlo.

EVANGELISTA Umberto, studente, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Si slanciava in mare in soccorso di un compagno che stava per annegare, ma, raggiuntolo sott'acqua a nuoto, veniva fortemente avvinghiato ed impedito nei movimenti e, mentre tentava di risalire alla superficie, visto sfuggire il pericolante ed ormai esausto, doveva desistere dalla rischiosa impresa.

PUGLIESE Mario, marinaio, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Nonostante gli infruttuosi tentativi di altri valorosi, non esitava a tuffarsi in mare in aiuto di un bagnante che stava per annegare e, raggiunto nel fondo, il corpo esanime del disgraziato, riusciva, con generosi sforzi a riportarlo alla riva dove le cure tosto prodigategli non valevano peraltro a richiamarlo in vita.

SALZANO Vincenzo, vigile del fuoco
OLIVA Luigi, vigile del fuoco — il 17 luglio 1942 in Napoli.

rimanendo riversa sui respingenti, saliva con un salto sul predellino della vettura e, con pericolosa ardita manovra, afferrava la giovane, riusciva a trarla a sè ed a farla salire sulla vettura salvandola da sicura morte.

PRIVITERA Giovanni, sottotenente 2° gruppo art. c. a. del 4° reggimento art. c. a., l'11 settembre 1942 in Olbia (Sassari).

Si slanciava in mare in soccorso di una donna e di una bambina che stavano per annegare e, raggiuntele, tentava di trarle a riva. Avvinghiato dalle pericolanti ed impedito nei movimenti, correva egli stesso grave rischio e poteva condurre a termine l'arduo salvataggio mercè l'aiuto di un barcaiolo sopraggiunto.

PELELLA Luigi, vigile del fuoco
GIORDANO Ciro, vigile del fuoco — l'11 dicembre 1942 in Napoli.

Durante un bombardamento aereo accorrevano con una squadra di vigili in una località gravemente colpita e si prodigavano nell'opera di salvataggio. Superando difficoltà e crolli non lievi, si distinguevano particolarmente nel trarre dalle macerie una bimba che, fra le braccia della madre, già morta, invocava soccorso.

MULLER Eugenia, assuntrice di casello ferroviario, il 22 gennaio 1943 in Licata (Agrigento).

Di guardia ad un casello ferroviario, durante il passaggio di un treno sottoposto da parte di aerei a violenta azione di mitragliamento ed a lancio di bombe, conscia del pericolo che minacciava lei stessa ed i suoi numerosi figlioletti, manteneva il suo posto e, fermatosi il convoglio per le avarie riportate, accorreva in soccorso del personale rimasto fortunatamente incolume.

SCOGLIO Antonio, operaio
GERACI Mario, insegnante
UTANO Antonio, operaio
ZAPPA Francesco — il 30 gennaio 1943 in Messina.

Durante un bombardamento aereo sulla città, accorrevano nei pressi di un edificio gravemente colpito e, con pronta generosa azione, esponendosi a non lievi pericoli, riuscivano a trarre in salvo dalle macerie alcuni feriti e le salme delle vittime.

TAGLIAFERRI Guido, aiuto macchinista FF. SS.
CONFORTI Ciro, macchinista FF. SS. — il 14-15 febbraio 1943 in Cinisi Terrasini (Palermo).

In seguito al mitragliamento di un treno si prodigavano in soccorso di due compagni rimasti gravemente feriti. Compiuto il generoso intento si offrivano volontariamente per portare a destinazione il treno composto di cisterne di benzina, rimasto privo di conducenti. Davano così prova di ammirevole attaccamento al dovere e di ardimento.

CARNEMOLLA Giuseppe, pescatore
CARNEMOLLA Giovanni, pescatore
CARNEMOLLA Ignazio, pescatore
PUMA Giorgio, pescatore — il 15 marzo 1943 in Pozzallo (Ragusa).

Nonostante le cattive condizioni del mare, accorrevano con una barca, in soccorso di alcuni aviatori precipitati in acqua col loro apparecchio, ma, dopo un breve tragitto, a causa del cattivo tempo e della oscurità notturna dovevano abbandonare l'ardita impresa. Sulla via del ritorno, sospintasi la barca sugli scogli e precipitati in acqua, potevano a stento salvarsi dopo lunga lotta con le onde.

MORREALE Calogero, vigile del fuoco, il 20 aprile 1943 in Sciacca (Agrigento).

In seguito ad un grave incidente aviatorio che aveva provocato l'incendio di un apparecchio carico di bombe, accorreva con alcuni compagni per l'opera di spegnimento. Caduto, a causa dell'oscurità notturna, in una trincea e rimasto gravemente contuso, non desisteva dal generoso proposito fin-...

sublime ed eroico amore materno.

RACCHINI dott. **Antonio**, procuratore del registro, il 15 settembre 1944 in Moreiano di Romagna (Forlì).

Durante gli ultimi combattimenti anglo-tedeschi per la liberazione di Moreiano, scorto un uomo che, colpito da una scheggia di granata, era caduto gravemente ferito, nonostante l'infuriare dei bombardamenti accorreva in suo soccorso. Sfiorato da un proiettile, non desisteva dall'opera pietosa e, con l'aiuto di altri valorosi sopraggiunti, traeva in luogo più sicuro il disgraziato ormai in fin di vita.

Nella medesima udienza S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

SANTORO Napoleone, sottocapo trombettiere Regia marina, il 31 luglio 1941 in Brindisi.

Scorto un individuo che, nell'attraversare un binario, stava per essere investito da un treno merci, non esitava a slanciarsi in soccorso del pericolante ed afferratolo riusciva a trascinarlo fuori delle rotaie ed a salvarlo.

QUERCIOLA Gasperino, operaio, il 18 settembre 1941 in Pizzo (Catanzaro).

Si slanciava in mare, vestito com'era, in soccorso di una bagnante che stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato ed impedito nei movimenti, riusciva, con tenaci sforzi a salvarla.

ROTONNELLI Giovanni, il 10 gennaio 1942 in Minturno (Latina).

Si slanciava in mare in aiuto di un bagnante che, spintosi troppo al largo stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, benchè avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva a trarlo in salvo.

CAROFRESO Alfredo, guardia scelta di P. S., il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

Durante un violento bombardamento aereo sulla città, si prodigava esponendosi a grave pericolo, nelle operazioni di soccorso dei feriti e di salvataggio dei sepolti dalle macerie.

LONGO Francesco, studente, il 20 aprile 1942 in Termini Imerese (Palermo).

Benchè poco esperto nel nuoto non esitava a slanciarsi sommerso nelle acque del porto in soccorso di un bambino che, caduto vi, stava per annegare, raggiuntolo, riusciva, con generosi sforzi, a salvarlo.

EVANGELISTA Umberto, studente, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Si slanciava in mare in soccorso di un compagno che stava per annegare, ma, raggiuntolo sott'acqua a nuoto, veniva fortemente avvinghiato ed impedito nei movimenti e, mentre tentava di risalire alla superficie, vistosi sfuggire il pericolante ed ormai esausto, doveva desistere dalla rischiosa impresa.

PUGLIESE Mario, marinaio, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Nonostante gli infruttuosi tentativi di altri valorosi, non esitava a tuffarsi in mare in aiuto di un bagnante che stava per annegare e, raggiunto nel fondo, il corpo esanime del disgraziato, riusciva, con generosi sforzi a riportarlo alla riva dove le cure fatte prodigargli non valevano peraltro a richiamarlo in vita.

SALZANO Vincenzo, vigile del fuoco
OLIVA Luigi, vigile del fuoco
CIOFFI Ciro, vigile del fuoco
— il 17 luglio 1942 in Napoli.

Apertasi, in una via della città un'ampia voragine, nella quale erano caduti due passanti, non esitavano a calarsi in soccorso dei malcapitati che riuscivano a trarre al sicuro appena in tempo per sottrarsi, con i salvati, al crollo di un vicino edificio.

VALENTE Alfredo, agente imposte di consumo, l'11 agosto 1942 in Sanseverino Rota (Salerno).

Scorta una viaggiatrice che, nel tentare di scendere da un treno già in moto, era andata a cadere tra un vagone e l'altro

PRIVITERA Giovanni, sottotenente 2° gruppo art. c. a. del 4° reggimento art. c. a., l'11 settembre 1942 in Olbia (Sassari).

Si slanciava in mare in soccorso di una donna e di una bambina che stavano per annegare e, raggiuntele, tentava di trarle a riva. Avvinghiato dalle pericolanti ed impedito nei movimenti, correva egli stesso grave rischio e poteva condurre a termine l'arduo salvataggio mercè l'aiuto di un barcaiolo sopraggiunto.

PELELLA Luigi, vigile del fuoco
GIORDANO Ciro, vigile del fuoco
— l'11 dicembre 1942 in Napoli.

Durante un bombardamento aereo accorrevano con una squadra di vigili in una località gravemente colpita e si prodigavano nell'opera di salvataggio. Superando difficoltà e disagi non lievi, si distinguevano particolarmente nel trarre dalle macerie una donna che, fra le braccia della madre, era morta, invocava soccorso.

MULLER Eugenia, assuntrice di casello ferroviario, il 22 gennaio 1943 in Licata (Agrigento).

Di guardia ad un casello ferroviario, durante il passaggio di un treno sottoposto da parte di aerei a violenta azione di mitragliamento ed a lancio di bombe, conscia del pericolo che minacciava lei stessa ed i suoi numerosi figlioletti, manteneva il suo posto e, fermatosi il convoglio per le avarie riportate, accorreva in soccorso del personale rimasto fortunatamente incolume.

SCOGLIO Antonio, operaio
GERACI Mario, insegnante
UTANO Antonio, operaio
ZAPPA Francesco
— il 30 gennaio 1943 in Messina.

Durante un bombardamento aereo sulla città accorrevano nei pressi di un edificio gravemente colpito e, con pronta generosa azione, esponendosi a non lievi pericoli, riuscivano a trarre in salvo dalle macerie alcuni feriti e le salme delle vittime.

TAGLIAFERRI Guido, aiuto macchinista FF. SS.
CONFORTI Ciro, macchinista FF. SS.
— il 14-15 febbraio 1943 in Ciaiei Terrasini (Palermo).

In seguito al mitragliamento di un treno si prodigavano in soccorso di due compagni rimasti gravemente feriti. Conseguito il generoso intento si offrivano volontariamente per portare a destinazione il treno composto di cisterne di benzina, rimasto privo di conducenti. Davano così prova di ammirevole attaccamento al dovere e di ardimento.

CARNEMOLLA Giuseppe, pescatore
CARNEMOLLA Giovanni, pescatore
CARNEMOLLA Ignazio, pescatore
PUMA Giorgio, pescatore
— il 10 marzo 1943 in Pozzallo (Ragusa).

Nonostante le cattive condizioni del mare, accorrevano con una barca, in soccorso di alcuni aviatori precipitati in acqua col loro apparecchio, ma, dopo un breve tragitto, a causa di mal tempo e della oscurità notturna dovevano abbandonare l'ardita impresa. Sulla via del ritorno, squarciatasi la barca, scogli e precipitati in acqua, potevano a stento salvarsi dopo lunga lotta con le onde.

MORREALE Calogero, vigile del fuoco, il 20 aprile 1943 in Sciacca (Agrigento).

In seguito ad un grave incidente aviatorio che aveva provocato l'incendio di un apparecchio carico di bombe, accorreva con alcuni compagni per l'opera di spegnimento. Caduto, a causa dell'oscurità notturna, in una trincea e rimasto gravemente contuso, non desistava dal generoso proposito finchè, in seguito allo scoppio di alcune bombe, riportava una grave ferita.

Suor **Giovanna LA CAVA**, agosto-settembre 1943 in Catanzaro.

Nonostante le ripetute incursioni aeree si rifiutava di abbandonare la città onde non privare delle sue cure numerosi ricoverati di uno Ospizio di mendicità. Rimasta ferita in seguito ad un bombardamento proseguiva nella sua opera pietosa, dando prova di alto senso di carità cristiana e di generoso ardimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIBAUDO Benedetto, vicebrigadiere dei carabinieri Reali, il 1° novembre 1943 in Terrasini Inerese (Palermo).

Accorreva nei pressi di un edificio in preda alle fiamme e, con ardita pericolosa manovra, riusciva a trarre in salvo da un balcone una donna che, avendo precluse ogni via di scampo, invocava soccorso.

FRANCHI Silvano, carabiniere scelto
SPINELLA Filippo, carabiniere richiamato
} il 22-23 dicembre 1943 in Maletto (Catania).

Informati che un aeroplano inglese si era abbattuto sulle falde dell'Etna ad un'altitudine superiore ai 2000 metri e che alcuni feriti, esposti alla bufera, correvano gravissimo pericolo, iniziavano lunghe e difficili ricerche e, rintracciati al loro 1° disgraziati, due dei quali erano già morti dal freddo, soccorrevano i sopravvissuti a trascorrendo accanto ad essi una intera nottata, riuscivano a salvarli, con l'aiuto di altri soccorsi sopraggiunti.

MAYER Vincenzo, vigile del fuoco, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di una grave incursione aerea, mentre partecipava alle operazioni di soccorso, benchè ferito al sopraggiungere di una seconda ondata di bombardamento, soccorreva e trasportava un compagno più gravemente colpito, sino all'arrivo di ulteriori soccorsi.

TICCONI Mario, vigile del fuoco volontario, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di un bombardamento aereo, sorpreso da una ondata e gettato a terra dallo scoppio di alcune bombe, raggiungeva la caserma per ritornare volontariamente a prestare opera di soccorso nella stessa località rimanendo gravemente ferito dal bombardamento di una terza formazione di aerei.

Alla memoria di **STAZI Tommaso**, tenente Regia aeronautica, l'8 aprile 1944 in Jenne (Roma).

Sviluppatosi un incendio in un bosco, accorreva con altri volenterosi ed in terreno scosceso ed impervio, si prodigava nello spegnimento delle fiamme. Spintosi, con generoso ardire in un punto assai pericoloso, precipitava in un profondo burrone e perdeva la vita.

COLANTONIO Vincenzo, vigile urbano, il 14 aprile 1944 in Torre del Greco (Napoli).

Scorta una bambina che, mentre attraversava una via, stava per essere investita da un autocarro, si slanciava in soccorso della piccina ed afferratala riusciva a salvarla. Veniva però egli stesso urtato da un parafango e, gettato al suolo, riportava lievi escoriazioni.

CASU Leonardo, guardia scelta di P. S., il 22 maggio 1944 in Roma.

Affrontava un mulo che, trainando un carro, erasi dato alla fuga lungo una via molto frequentata ed affrettatosi per lo redini tentava di fermarlo. Gettato al suolo e rimasto contuso, non desisteva dal generoso proposito riuscendo in fine a domare il quadrupede imbizzarrito e ad evitare probabili disgrazie.

BICCHIERI Giovanni, studente, il 3 agosto 1944 in Villafranca Tirrena (Messina).

Si slanciava generosamente in mare in soccorso di due giovanette che stavano per annegare e, raggiunta una delle pericolanti, riusciva a salvarla. Si tuffava quindi di nuovo in mare, ma non ritracciava il corpo dell'altra giovane che, poi, solo riusciva a raggiungere ormai cadavere, ed a portare a riva a mezzo di una barca.

PANELLI Fernando, impiegato, l'8 novembre 1944 in Roma.

Vano di trasportare in luogo più sicuro un ferito, accorrevano ed esponendosi a non lieve pericolo, per il continuo scoppio di proiettili, riuscivano ad allontanare l'infelice ormai in fin di vita.

MORFALE Mario, manovale Ferrovie dello Stato, il 31 dicembre 1944 in Battipaglia (Salerno).

Sviluppatosi un incendio in un carro merci, carico di fusti contenenti residui di benzina, seguendo l'esempio di un suo superiore procedeva allo sganciamento del carro in fiamme dagli altri componenti il treno, alcuni dei quali contenevano esplosivi ed evitare così, con successive opportune manovre, un disastro maggiore.

MANNUCCI Giorgio, carabiniere Reale, il 28 gennaio 1945 in Atelata (Aquila).

Nonostante i rigori invernali, non esitava a slanciarsi, completamente vestito, nelle acque del Sangro, in atto di una donnina che stava per annegare e, raggiunta a nuoto la piccina, riusciva, con notevoli sforzi, a salvarla.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

SCALIA Orazio, aiuto macchinista delle Ferrovie dello Stato, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 aprile 1942 in Lentini (Siracusa).

POGGI Natale, macchinista delle Ferrovie dello Stato, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 aprile 1942 in Lentini (Siracusa).

TRAVERSA Vincenzo, barcaiuolo, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 luglio 1942 in Napoli.

GIANCALEONE Armando, soldato, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 agosto 1942 in Gallipoli (Lecce).

ABELA Gaetano, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 agosto 1942 in Gela (Caltanissetta).

SCHILIRO' Salvatore Carmelo, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 settembre 1942 in Cesarò (Messina).

GENTILE Salvatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 novembre 1942 in Siracusa.

SALVATERRA Virgilio, portiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 22 maggio 1944 in Roma.

DE SOCIO prof. **Giuseppe**, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 luglio 1944 in Melizzano (Benevento).

BARTOLINI Giovanni, cantoniere comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 dicembre 1944 in Pescia (Pistoia).

(1969)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 687.

Annullamento delle nomine senza concorso effettuate dal 1935 al 1943 nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica governativi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con ardite pericolosa manovra, riusciva a trarre in salvo da un balcone una donna che, avendo preclusa ogni via di scampo, invocava soccorso.

FRANCHI Silvano, carabiniere ausiliario
SPINELLA Filippo, carabiniere richiamato
} il 22-23 dicembre 1943 in Maletto (Catania).

Informati che un aeroplano inglese si era abbattuto sulle balze dell'Etna ad un'altitudine superiore ai 2000 metri e che alcuni feriti, celati alla bufera, correvano gravissimo pericolo, iniziavano lunghe e difficili ricerche e, rintracciati alfine i disgraziati, due dei quali erano già morti dal freddo, soccorrevano i sopravvissuti e, trascorrendo accanto ad essi una intera notte, riuscivano a salvarli, con l'aiuto di altri soccorsi sopraggiunti.

MAYER Vincenzo, vigile del fuoco, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di una grave incursione aerea, mentre partecipava alle operazioni di soccorso, benchè ferito al sopraggiungere di una seconda ondata di bombardamento, soccorreva e trasportava un compagno più gravemente colpito, sino all'arrivo di ulteriori soccorsi.

TICCONI Mario, vigile del fuoco volontario, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di un bombardamento aereo, sorpreso da una ondata e gettato a terra dallo scoppio di alcune bombe, raggiungeva la caserma per ritornare volontariamente a prestare opera di soccorso nella stessa località rimanendo gravemente ferito dal bombardamento di una terza formazione di aerei.

Alla memoria di **STAZI Tommaso**, tenente Regia aeronautica, l'8 aprile 1944 in Jenne (Roma).

Sviluppatosi un incendio in un bosco, accorreva con altri volenterosi ed in terreno scosceso ed impervio, si prodigava molto specialmente nelle fiamme. Spintosi, con generoso ardire in un punto assai pericoloso, precipitava in un profondo burrone e perdeva la vita.

COLANTONIO Vincenzo, vigile urbano, il 14 aprile 1944 in Torre del Greco (Napoli).

Scorta una bambina che, mentre attraversava una via, stava per essere investita da un autocarro, si slanciava in soccorso della piccina ed afferratala riusciva a salvarla. Veniva però egli stesso urtato da un parafango e, gettato al suolo, riportava lievi contusioni.

CASU Leonardo, guardia scelta di P. S., il 22 maggio 1944 in Roma.

Affrontava un mulo che, trainando un carro, erasi dato alla fuga lungo una via molto frequentata ed affollata per le reiniti tentava di fermarlo. Gettato al suolo e rimasto contuso, non desistiva dal generoso proposito riuscendo in fine a fermare il quadrupede imbizzarrito e ad evitare probabili disgrazie.

BICCHIERI Giovanni, studente, il 3 agosto 1944 in Villafranca Tirrena (Messina).

Si slanciava generosamente in mare in soccorso di due giovanetti che stavano per annegare e, raggiunta una delle persone, riusciva a salvarla. Si tuffava quindi di nuovo in acqua, ma non rintracciava il corpo dell'altra giovane che, più tardi riusciva a raggiungere ormai cadavere, ed a portare a riva a mezzo di una barca.

FANELLI Fernando, impiegato, l'8 novembre 1944 in Roma.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, trainando un carro, si era dato alla fuga lungo una via cittadina e, con sforzi tenaci, riusciva a fermarlo dopo essere stato trascinato per un tratto non breve.

MASCAGNI Celso, caposquadra Poste e telegrafi
MASI don Domenico, sacerdote
SARTI Emilio, cementista
} il 13 settembre 1944 in Morciano di Romagna (Forlì).

Durante gli ultimi combattimenti anglo-tedeschi per la liberazione di Morciano, scorto altro valoroso che tentava in di vita.

MORTALE Mario, manovale Ferrovie dello Stato, il 31 dicembre 1944 in Battipaglia (Salerno).

Sviluppatosi un incendio in un carro merci, entro di tutti contenenti residui di benzina, seguendo l'esempio di un suo superiore procedeva allo sganciamento del carro in fiamme dagli altri componenti il treno, alcuni dei quali contenevano esplosivi ed evitare così, con successive opportune manovre, un disastro maggiore.

MANNUCCI Giorgio, carabiniere Reale, il 28 gennaio 1945 in Atelata (Aquila).

Nonostante i rigori invernali non esitava a slanciarsi, completamente vestito, nelle acque del Sangro, in aiuto di una bambina che stava per annegare e, raggiunta a nuoto la piccina, riusciva, con notevoli sforzi, a salvarla.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, ha quindi premiato, con attestato di pubblica benemerenza:

SCALIA Orazio, aiuto macchinista delle Ferrovie dello Stato, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 aprile 1942 in Lentini (Siracusa).

POGGI Natale, macchinista delle Ferrovie dello Stato, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 aprile 1942 in Lentini (Siracusa).

TRAVERSA Vincenzo, barcaiuolo, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 luglio 1942 in Napoli.

GIANCALLONE Armando, soldato, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 agosto 1942 in Gallipoli (Lecce).

ABELA Gaetano, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 agosto 1942 in Gela (Caltanissetta).

SCHILIRO' Salvatore Carmelo, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 settembre 1942 in Cesarò (Messina).

GENTILE Salvatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 novembre 1942 in Siracusa.

SALVATERRA Virgilio, portiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 22 maggio 1944 in Roma.

DE SOCIO prof. **Giuseppe**, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 luglio 1944 in Melizzano (Benevento).

BARTOLINI Giovanni, cantoniere comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 dicembre 1944 in Pescia (Pistoia).

(1969)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 687.

Annullamento delle nomine senza concorso effettuate dal 1935 al 1943 nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica governativi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le nomine degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione tecnica, avvenute dopo l'emanazione del R. decreto-legge 29 giugno 1935, n. 1070, in applicazione del 1° comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono dichiarate nulle, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, quando risulti che esse non furono conferite per cattedre di materie tecniche di carattere speciale e nei confronti di persone di riconosciuta singolare perizia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà costituita una commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un professore universitario e da un ispettore centrale, la quale esaminerà la posizione e i titoli degli insegnanti di cui all'art. 1 al fine di accertare per quali di essi ricorrono i motivi di nullità di cui allo stesso art. 1.

Art. 3.

Il personale insegnante la cui nomina è annullata per effetto del presente decreto legislativo può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti propri di tale categoria fino a non oltre la data in cui la cattedra relativa sarà conferita ad insegnante di ruolo. Il servizio prestato prima dell'annullamento della nomina sarà considerato agli effetti del trattamento di quiescenza, come prestato a titolo di incarico nel caso che successivamente l'interessato ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Il personale insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in istituti governativi è restituito alla cattedra prima occupata: il servizio da esso prestato in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici di carriera e di quiescenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 688.

Disposizioni sulla stampa periodica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, contenente norme sull'albo professionale dei giornalisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'editore di giornali o di altre pubblicazioni periodiche, il quale assume come professionista o pubblicista persona cancellata dall'albo o sospesa dall'esercizio professionale per misura di epurazione, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire centomila.

Il direttore o il redattore responsabile del giornale o della pubblicazione periodica, il quale si vale dell'opera del professionista o del pubblicista che si trova nelle condizioni indicate nel comma precedente, incorre, senza pregiudizio dell'azione penale nel caso di concorso nel reato commesso dall'editore, nella sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non inferiore a due mesi, e, se ricade nella violazione, è cancellato dall'albo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 10. — FRISA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Le nomine degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione tecnica, avvenute dopo l'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, in applicazione del 1° comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono dichiarate nulle, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, quando risulti che esse non furono conferite per cattedre di materie tecniche di carattere speciale e nei confronti di persone di riconosciuta singolare perizia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà costituita una commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un professore universitario e da un ispettore centrale, la quale esaminerà la posizione e i titoli degli insegnanti di cui all'art. 1 al fine di accertare per quali di essi ricorrono i motivi di nullità di cui allo stesso art. 1.

Art. 3.

Il personale insegnante la cui nomina è annullata per effetto del presente decreto legislativo può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti propri di tale categoria fino a non oltre la data in cui la cattedra relativa sarà conferita ad insegnante di ruolo. Il servizio prestato prima dell'annullamento della nomina sarà considerato agli effetti del trattamento di quiescenza, come prestato a titolo di incarico nel caso che successivamente l'interessato ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Il personale insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in istituti governativi è restituito alla cattedra prima occupata: il servizio da esso prestato in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici di carriera e di quiescenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 7. — PRESCA

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1928, n. 384, contenente norme sull'albo professionale dei giornalisti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'editore di giornali o di altre pubblicazioni periodiche, il quale assume come professionista o pubblicista persona cancellata dall'albo o sospesa dall'esercizio professionale per misura di epurazione, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire centomila.

Il direttore o il redattore responsabile del giornale o della pubblicazione periodica, il quale si vale dell'opera del professionista o del pubblicista che si trova nelle condizioni indicate nel comma precedente, incorre, senza pregiudizio dell'azione penale nel caso di concorso nel reato commesso dall'editore, nella sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non inferiore a due mesi, e, se ricade nella violazione, è cancellato dall'albo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 10. — PRESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 251, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette dei territori liberati successivamente al 28 febbraio 1945, che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945 non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 290 per cento per le esattorie aventi nel febbraio 1945 un carico di oltre cinque milioni, ed al 310 per cento per quelle con carico fino a cinque milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Gli esattori che con l'integrazione di cui all'art. 1 non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura dell'integrazione sia determinata in base a rendiconto.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori, che nel 1945 abbiano avuto carichi e realizzate riscossioni inferiori al 30 per cento rispetto a quelli del 1943, la integrazione sia concessa esclusivamente su presentazione di rendiconto.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri indicati negli articoli precedenti, è estesa, nei territori di cui all'art. 1, l'applicazione dell'addizionale istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Nello stabilire la misura di tale addizionale è trascurata la frazione sino a centesimi cinquanta ed arrotondata a lira intera quella superiore.

Gli esattori sono autorizzati a liquidare e riscuotere detta addizionale su tutte le bollette della riscossione su cui compete l'aggio, qualunque sia l'annualità cui si riferiscono le quote riscosse, con effetto dal 16 ottobre 1945 e fino al 31 dicembre 1945, e possono trattenere provvisoriamente l'addizionale medesima, con l'osservanza delle norme stabilite nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 5.

La concessione dell'integrazione di aggio prevista dall'art. 1 è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente; quella stabilita con gli articoli 2 e 3 [illegible] con le norme

Art. 7.

Sono estese ai territori ai quali è applicabile il presente decreto le norme dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, circa la reimposizione delle somme anticipate dall'Erario, e quelle dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, circa le variazioni della integrazione di aggio ed addizionale per il 1946.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 43. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 690.

Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie indeprogabili, secondo un piano organico predisposto per facilitare i problemi della ricostruzione, con particolare riguardo alla riparazione dei danni di guerra, e per fronteggiare la disoccupazione;

Riconosciuta altresì l'opportunità di assumere a carico dello Stato l'esecuzione di opere di Enti locali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette dei territori liberati successivamente al 28 febbraio 1945, che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945 non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 290 per cento per le esattorie aventi nel febbraio 1945 un carico di oltre cinque milioni, ed al 310 per cento per quelle con carico fino a cinque milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Gli esattori che con l'integrazione di cui all'art. 1 non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura dell'integrazione sia determinata in base a rendiconto.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori, che nel 1945 abbiano avuto carichi o realizzate riscossioni inferiori al 30 per cento rispetto a quelli del 1943, la integrazione sia concessa esclusivamente su presentazione di rendiconto.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri indicati negli articoli precedenti, è estesa, nei territori di cui all'art. 1, l'applicazione dell'addizionale istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Nello stabilire la misura di tale addizionale è trascurata la frazione sino a centesimi cinquanta ed arrotondata a lira intera quella superiore.

Gli esattori sono autorizzati a liquidare e riscuotere detta addizionale su tutte le bollette della riscossione su cui compete l'aggio, qualunque sia l'annualità cui si riferiscono le quote riscosse, con effetto dal 16 ottobre 1945 e fino al 31 dicembre 1945, e possono trattenere provvisoriamente l'addizionale medesima, con l'osservanza delle norme stabilite nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 5.

La concessione dell'integrazione di aggio prevista dall'art. 1 è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente; quella stabilita con gli articoli 2 e 3 è concessa dal Ministro per le finanze con le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 6.

Ai ricevitori provinciali dei territori indicati all'articolo 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, circa la reimposizione delle somme anticipate dall'Erario, e quelle dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, circa le variazioni della integrazione di aggio ed addizionale per il 1946.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 24 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 690.

Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili, secondo un piano organico predisposto per facilitare i problemi della ricostruzione, con particolare riguardo alla riparazione dei danni di guerra, e per fronteggiare la disoccupazione;

Riconosciuta altresì l'opportunità di assumere a carico dello Stato l'esecuzione di opere di Enti locali che rivestano carattere di particolare importanza ed urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per la ricostruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Enti locali.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata col precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni, nei sottoindicati limiti:

a) per l'esecuzione di opere relative alla viabilità statale	L.	7.100.000.000
b) per la concessione di contributi a privati per i lavori di riparazione e ricostruzione di alloggi danneggiati dalla guerra, ai sensi del testo unico 9 giugno 1945, n. 365 . .	»	9.500.000.000
c) per l'esecuzione di opere di navigazione interna e per la concessione di contributi in base alle disposizioni vigenti	»	520.000.000
d) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario	»	19.870.000.000
Totale . . .	L.	37.000.000.000

Art. 3.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti locali si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 agosto 1945, n. 517.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire su proposta dei Provveditorati alle opere pubbliche che la esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, sempre che essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso i Provveditorati alle opere pubbliche, a mezzo degli Uffici del genio civile, limiteranno il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROSSITA — RICCI — SCOCCIMARRO — RUINI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 ottobre 1945, n. 691.

Istituzione transitoria di un posto di segretario di sezione di prima classe, nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 270, concernente il riordinamento dei servizi del Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 232, concernente il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato è istituito transitoriamente un posto di « segretario di sezione di prima classe » - grado sesto, gruppo *A* - da riassorbire con la prima vacanza che si verificherà nel grado stesso.

Sino a quando non sarà avvenuto il riassorbimento previsto dal precedente comma, deve essere tenuto vacante un posto nel grado iniziale del ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Enti locali.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata col precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni, nei sottoindicati limiti:

a) per l'esecuzione di opere relative alla viabilità statale	L.	7.100.000.000
b) per la concessione di contributi a privati per i lavori di riparazione e ricostruzione di alloggi danneggiati dalla guerra, ai sensi del testo unico 9 giugno 1945, n. 305 . .	»	9.500.000.000
c) per l'esecuzione di opere di navigazione interna e per la concessione di contributi in base alle disposizioni vigenti	»	530.000.000
d) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario	»	19.870.000.000
Totale . . .	L.	37.000.000.000

Art. 3.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti locali si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire su proposta dei Provveditorati alle opere pubbliche che la esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, sempre che essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso i Provveditorati alle opere pubbliche, a mezzo degli Uffici del genio civile, limiteranno il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Gli stanziamenti che a chiusura dell'esercizio finanziario risultino esuberanti rispetto agli impegni assunti saranno portati in economia.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 691.

Istituzione transitoria di un posto di segretario di sezione di prima classe, nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 270, concernente il riordinamento dei servizi del Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332, concernente il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato è istituito transitoriamente un posto di « segretario di sezione di prima classe » - grado sesto, gruppo A - da riassorbire con la prima vacanza che si verificherà nel grado stesso.

Sino a quando non sarà avvenuto il riassorbimento previsto dal precedente comma, deve essere tenuto vacante un posto nel grado iniziale del ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 11. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 692.

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 397, concernente l'istituzione di assegni familiari supplementari di carovita, la normalizzazione di quelli ordinari e la determinazione del relativo contributo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del calcolo dei contributi dovuti in applicazione della legge sugli assegni familiari, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Pertanto, nella determinazione della retribuzione in aggiunta al salario e allo stipendio:

A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;

2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;

3) di premio di indennità o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di località, come gli assegni variabili e le competenze accessorie, le indennità chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per ricupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennità di linea, di vago, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennità similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennità di residenza, di località disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili;

4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilità e le settimane eccedenti le normali, come la 13ª e la doppia mensilità e la 53ª settimana, escluse

6) di compenso per ferie o festività nazionali godute;

7) di assegno temporaneo di guerra;

8) di indennità agli ex combattenti;

9) di indennità di penatica in ragione del 40% della somma per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo;

10) di indennità di famiglia;

11) di indennità di presenza, di premio di assiduità, operosità e simili e di carovita, comunque denominati, anche se esclusi da disposizioni di legge o di contratto.

B) non debbono computarsi le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di anzianità e natalità e di trattamento di richiamo alle armi;

2) di compenso per ferie o festività nazionali non godute;

3) di mancia;

4) di indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità;

5) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;

6) di indennità vestiario;

7) di indennità per rischio di guerra.

Art. 2.

Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennità di cui alla lettera *A*) dell'articolo precedente venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Art. 3.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 4.

Nei lavori retribuiti a cottimo e a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo delle provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

Art. 5.

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi e convenzionali questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, concernente l'istituzione di assegni familiari supplementari di carovita, la normalizzazione di quelli ordinari e la determinazione del relativo contributo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del calcolo dei contributi dovuti in applicazione della legge sugli assegni familiari, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Pertanto, nella determinazione della retribuzione in aggiunta al salario e allo stipendio:

A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura e la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;

2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;

3) di premio di indennità o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di località, come gli assegni variabili e le competenze accessorie, le indennità chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per ricupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennità di linea, di varo, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennità similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennità di residenza, di località disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili;

4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilità e le settimane eccedenti le normali, come la 13ª e la doppia mensilità e la 53ª settimana, escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavoro;

5) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 40% del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi a piè di lista come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

9) di indennità di panatica in ragione del 40% della somma per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo;

10) di indennità di famiglia;

11) di indennità di presenza, di premio di assiduità, operosità e simili e di carovita, comunque denominati, anche se esclusi da disposizioni di legge o di contratto.

B) non debbono computarsi le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialità e natalità e di trattamento di richiamo alle armi;

2) di compenso per ferie o festività nazionali non godute;

3) di mancia;

4) di indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità;

5) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;

6) di indennità vestiario;

7) di indennità per rischio di guerra.

Art. 2.

Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennità di cui alla lettera *A*) dell'articolo precedente venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Art. 3.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esso è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 4.

Nei lavori retribuiti a cottimo e a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo delle provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

Art. 5.

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi e convenzionali questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Art. 6.

E' abrogato l'art. 14 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2232.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore con l'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 8 — PASSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.

Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura, rispetto alla retribuzione, del 5 % a carico dei datori di lavoro e del 2,50% a carico dei lavoratori di tutte le categorie, escluse quelle indicate dall'articolo seguente.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 agosto 1945.

l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per i rispettivi datori di lavoro, con i decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 1 comma *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale precitato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 9 — PASSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.

Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1931, n. 1846;

Vista la domanda con la quale il sindaco di S. Severino Rota, in provincia di Salerno, in esecuzione della propria deliberazione n. 59 del 21 dicembre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare la antica denominazione del comune « Mercato S. Severino »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Salerno in adunanza 29 maggio 1945, con la deliberazione n. 413;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

verno Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 8 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.

Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura, rispetto alla retribuzione, del 5 % a carico dei datori di lavoro e del 2,50 % a carico dei lavoratori di tutte le categorie, escluse quelle indicate dall'articolo seguente.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà determinato:

a) per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia e per i rispettivi datori di lavoro con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

b) per i lavoratori soggetti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione generale per ziale precitato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 9 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.

Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1931, n. 1846;

Vista la domanda con la quale il sindaco di S. Severino Rota, in provincia di Salerno, in esecuzione della propria deliberazione n. 59 del 21 dicembre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare la antica denominazione del comune « Mercato S. Severino »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Salerno in adunanza 29 maggio 1945, con la deliberazione n. 413;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 16 ottobre 1931, n. 1846, è abrogato.

Il comune di S. Severino Rota, in provincia di Salerno, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Mercato S. Severino ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 15. — TOSCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 695.

Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515;
Vista la deliberazione n. 1, in data 5 gennaio 1945, con la quale il sindaco di Tortoreto (Teramo) chiede l'autorizzazione a ristabilire in Tortoreto Alto la sede comunale;
Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Teramo, in adunanza 22 febbraio 1945, con la deliberazione n. 7;
Visto l'art. 256 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515 è abrogato.
Il comune di Tortoreto, in provincia di Teramo, è autorizzato a fissare la sua sede in Tortoreto Alto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì [illegible]

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 696.

Autorizzazione alla frazione Ponte Ciano del comune di Lucca a riprendere l'antica denominazione di Ponte a Moriano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la domanda con la quale il sindaco di Lucca, in provincia di Lucca, in esecuzione della propria deliberazione del 1° giugno 1945, chiede l'autorizzazione a riportare la frazione di « Ponte Ciano » all'antica denominazione di « Ponte a Moriano »;
Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Lucca, in adunanza 10 luglio 1945, con la deliberazione n. 362/1939;
Visto l'art. 256 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione « Ponte Ciano » del comune di Lucca, in provincia di Lucca, è autorizzata a riprendere l'antica denominazione di « Ponte a Moriano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 17. — TOSCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.

Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 589, recante norme regolamentari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 685.

Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515;

Vista la deliberazione n. 4, in data 5 gennaio 1945, con la quale il sindaco di Tortoreto (Teramo) chiede l'autorizzazione a ristabilire in Tortoreto Alto la sede comunale;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Teramo, in adunanza 22 febbraio 1945, con la deliberazione n. 7;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515 è abrogato.

Il comune di Tortoreto, in provincia di Teramo, è autorizzato a fissare la sua sede in Tortoreto Alto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 686.

Autorizzazione al comune di Lucca a riprendere l'antica denominazione di Ponte a Moriano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Lucca, in provincia di Lucca, in esecuzione della propria deliberazione del 1° giugno 1945, chiese l'autorizzazione a riportare la frazione di « Ponte Ciano » all'antica denominazione di « Ponte a Moriano »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Lucca, in adunanza 10 luglio 1945, con la deliberazione n. 362/1939;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione « Ponte Ciano » del comune di Lucca, in provincia di Lucca, è autorizzata a riprendere l'antica denominazione di « Ponte a Moriano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.

Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 559, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, concernente l'assegnazione dei Consultori alle Commissioni della Consulta Nazionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione di alcune delle Commissioni anzidette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I seguenti Consultori cessano di far parte delle Commissioni alle quali sono stati assegnati con il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, e sono rispettivamente assegnati alle Commissioni sotto indicate:

Anatucci Francesco, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Andreotti Giulio, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'istruzione e belle arti;

Angeletti Bruno, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bardini Vittorio, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Baroncini Fernando, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bellotti Pietro, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Bergmann Giallo, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Boggiano Pico Antonio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Boneschi Mario, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Bottoni Pietro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bresciani Carlo, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Bruni Alessandro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Brusasca Giuseppe, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Cadarco Guglielmo, dalla Commissione per la giustizia, a quella per l'istruzione e belle arti;

Caneva Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Carbonari Luigi, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per gli affari politici e amministrativi;

Carignani Giovanni, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari politici e amministrativi;

Corbino Epicarmo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Damo Aldo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per la difesa nazionale;

Della Giusta Piero, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Ducos Marziale, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per l'istruzione e belle arti;

Facchinetti Cipriano, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Fantoni Luciano, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Faranda Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Filippini Giuseppe, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Floritto Domenico, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Frassati Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per le finanze e tesoro;

Gallesio Carlo Alberto, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Gilardoni Annibale, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Giovannini Alberto, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per l'industria e commercio;

Graziadei Corrado, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Guarienti Ugo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Gululani Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per le finanze e tesoro;

Larcelliuta Eugenio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Lavatelli Alfredo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Leone Francesco, dalla Commissione per la difesa nazionale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Lombardo Pellegrino Ettore, dalla Commissione per la giustizia a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Longo Luigi, dalla Commissione per la difesa nazionale a quella per gli affari esteri;

Lucatello Guido, dalla Commissione per gli affari politici e amministrativi a quella per l'istruzione e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I seguenti Consultori cessano di far parte delle Commissioni alle quali sono stati assegnati con il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, e sono rispettivamente assegnati alle Commissioni sotto indicate:

Amatucci Francesco, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Andreotti Giulio, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'istruzione e belle arti;

Angeletti Bruno, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bardini Vittorio, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Baroncini Fernando, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bellotti Pietro, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Bergmann Giulio, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Boggiano Pico Antonio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Bonoschi Mario, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Bottoni Pietro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bresciani Carlo, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Bruni Alessandro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Brusasca Giuseppe, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Calarco Guglielmo, dalla Commissione per la giustizia, a quella per l'istruzione e belle arti;

Canepa Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Carbonari Luigi, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per gli affari politici e amministrativi;

Carignani Giovanni, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari politici e amministrativi;

Carmagnola Luigi, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per l'industria e commercio;

Cocco Ortu Francesco, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari politici e amministrativi;

Colonnetti Gustavo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'istruzione e belle arti;

Damo Aldo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per la difesa nazionale;

Della Giusta Piero, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Ducos Marziale, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per l'istruzione e belle arti;

Facchinetti Cipriano, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Fantoni Luciano, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Faranda Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Filippini Giuseppe, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Floritto Domenico, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Frassati Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per le finanze e tesoro;

Gallesio Carlo Alberto, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Gilardoni Annibale, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Giovannini Alberto, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per l'industria e commercio;

Graziadei Corrado, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Guarienti Ugo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Guindani Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per le finanze e tesoro;

Larrechiuta Eugenio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Lavadelli Alfredo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Leone Francesco, dalla Commissione per la difesa nazionale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Lombardo Pellegrino Ettore, dalla Commissione per la giustizia a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Longo Luigi, dalla Commissione per la difesa nazionale a quella per gli affari esteri;

Lucatello Guido, dalla Commissione per gli affari politici e amministrativi a quella per l'istruzione e belle arti;

Lupis Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Manes Carlo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari politici e amministrativi;

Marlotti Attilio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Montasti Piero, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'industria e commercio;

Minoletti Quarello Virginia, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Molinelli Guido, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per le finanze e tesoro;

Mondovì Arturo, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per l'industria e commercio;

Montagnana Mario, dalla Commissione per gli affari esteri a quella per la difesa nazionale;

Monteforte Salvatore, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Morelli Luigi, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'industria e commercio;

Moscatelli Vincenzo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Paggi Mario, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pertini Alessandro, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per la giustizia;

Petrone Carlo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pizzoni Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari esteri;

Rodinò Giulio, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Roneo Nino, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Savoretti Giovanni, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Sereni Emilio, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per l'industria e commercio;

Signorelli Giuseppe, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Spano Velio, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Stampacchia Vito Mario, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Terranova Raffaele, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Traina Giuseppe, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Urbinati Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Registro Consulta n. 1, foglio n. 14 — FERRARI

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, via Fontana n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1911)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Molinelli Guido, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per le finanze e tesoro;

Mondovi Arturo, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per l'industria e commercio;

Montagnana Mario, dalla Commissione per gli affari esteri a quella per la difesa nazionale;

Monteforte Salvatore, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Morelli Luigi, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'industria e commercio;

Moscatelli Vincenzo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Paggi Mario, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pertini Alessandro, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per la giustizia;

Petrone Carlo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pizzoni Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari esteri;

Rodinò Giulio, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Ronco Nino, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Savoretti Giovanni, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Sereni Emilio, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per l'industria e commercio;

Signorelli Giuseppe, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Spano Velio, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Stampacchia Vito Mario, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Terranova Raffaele, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Traina Giuseppe, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Urbinati Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Valiani Leo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Virdis Gaetano, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per l'istruzione e belle arti;

Zavattaro Renato, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Zoccoli Angelo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per gli affari politici e amministrativi.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Registro Consulta n. 1, foglio n. 14. — FERRARI

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, via Fontana n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

(1911) *Il Ministro:* RICCI

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima «La Dominica», società immobiliare con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultata che la Società anonima «La Dominica», società immobiliare con sede in Milano, via Fontana n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nella azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

(1910) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 7 aprile 1945, con cui la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, con sede in Roma, via Lucullo n. 8, venne sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario, con la quale è stata proposta la revoca del sequestro, in quanto la società non svolge più alcuna attività in Italia, avendo gli stabilimenti in Addis Abeba ora occupati dal Governo etiopico;

Vista la nota 4 settembre 1945, n. 18232/165, del Ministero degli affari esteri;

Ritenuta l'opportunità di addivenire al dissequestro della suddetta società per le considerazioni avanti esposte;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

(1929) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

cuciriini, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Ercole Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

(1932) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », società per azioni, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 208 del 5 settembre successivo, con il quale è stata sottoposta a sequestro la « Italiana Marconi », società per azioni con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento succitato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi » — società per azioni — con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

(1912) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

è nominato sequestratario il prof. ing. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

(1910) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 7 aprile 1945, con cui la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, con sede in Roma, via Lucullo n. 8, venne sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario, con la quale è stata proposta la revoca del sequestro, in quanto la società non svolge più alcuna attività in Italia, avendo gli stabilimenti in Addis Abeba ora occupati dal Governo etiopico;

Vista la nota 4 settembre 1945, n. 18232/165, del Ministero degli affari esteri;

Ritenuta l'opportunità di addivenire al dissequestro della suddetta società per le considerazioni avanti esposte;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

(1929) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), via Circonvallazione n. 48, esercente industria e commercio di tinti-ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Ercole Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

(1932) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », società per azioni, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 208 del 5 settembre successivo, con il quale è stata sottoposta a sequestro la « Italiana Marconi », società per azioni con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento sincitato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », — società per azioni — con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

(1912) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 208 del 5 settembre successivo, con il quale è stato sottoposto a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima » con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento suecitato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

Sono stati prodotti a quest'Amministrazione per la rinnovazione i seguenti certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934) acquisiti in seguito al [illegible], intestati come appresso:

n. 4980 di L. 3,50 e n. [illegible] di L. 59,50, Parrocchia di S. Giacomo in Caltagirone (Catania); n. 5615 di L. 3,50, Chiesa dello Spirito Santo in Licodia Eubea (Catania); n. 22476 di L. 325,50 e n. 27743 di L. 7, Arciconfraternita del SS. Sacramento in Mineo (Catania); n. 33250 di L. 469, parroco pro tempore della Chiesa di S. Agrippina in Mineo (Catania); n. 46700 di L. 49, Parrocchia di S. Pietro in Mineo (Catania); n. 107257 di L. 80, Parrocchia di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 77326 di L. 35, parrocchiale Chiesa di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 105297 di L. 42, Chiesa madre di Vizzini (Catania) sotto il titolo di S. Gregorio Magno; n. 118744 di L. 115 e n. 209814 di L. 990, Congregazione delle Anime Sante del Purgatorio in Militello (Catania); n. 28796 di L. 45,50, Confraternita del SS. Sacramento in Mineo (Catania); n. 177169 di L. 143, Chiesa di S. Lucia filiale della parrocchia di S. Margherita in Licodia Eubea (Catania); n. 129218 di L. 14, n. 208809 di L. 3,50, n. 218496 di L. 10,50 e n. 237217 di L. 3,50, Confraternita del SS. Crocifisso in Mineo (Catania); n. 133746 di L. 10,50, n. 229267 di L. 3,50 e n. 281309 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Militello Val di Catania (Catania); n. 208085 di L. 80,50, parrocchia di S. Nicolò in Militello Val di Catania (Catania); n. 153751 di L. 35 e n. 289842 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale di S. Maria della Stella in Militello Val di Catania (Catania); n. 168879 di L. 24,50 e n. 368856 di L. 10,50, Chiesa Caltagirone (Catania), n. 174532 di L. 269,50 e n. 182919 di L. 378, parrocchia di S. Giorgio in Caltagirone (Catania); n. 176727 di L. 126, parrocchia di S. Agrippina in Mineo (Catania); numero 186677 di L. 7, Chiesa ex Matrice di Caltagirone; n. 187132 di L. 364 e n. 375363 di L. 584,50, Chiesa parrocchiale ex Matrice di S. Maria del Monte in Caltagirone (Catania); n. 196124 di L. 176,50, Beneficio parrocchiale di S. Michele in Grammichele (Catania); n. 198570 di L. 77 e n. 322941 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Caltagirone (Catania); n. 201709 di L. 42, n. 214913 di L. 3,50, n. 215488 di L. 175 e n. 272248 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 205368 di L. 175, parroco pro tempore della Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 205150 di L. 24,50 e n. 268820 di L. 10,50, parrocchia di S. Maria del Monte (ex Matrice) in Caltagirone (Catania); n. 211499 di L. 168, n. 211991 di L. 14, n. 323135 di L. 3,50 e n. 323374 di L. 28, Beneficio parrocchiale di S. Rocco in Scordia (Catania); n. 222920 di L. 10,50, Chiesa di S. Leonardo in Grammichele (Catania); n. 236645 di L. 7, O.P. S.S. Crocifisso di Mineo (Catania); n. 241056 di L. 7, Chiesa di S. Agata di Vizzini (Catania); n. 242283 di L. 3,50, Chiesa madre S.S. Salvatore in Militello V. C. (Catania); n. 244801 di L. 24,50 e n. 305125 di L. 7, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 247391 di L. 721, parrocchia madre S. Nicolò S.S. Salvatore di Militello in Val di Catania; n. 258803 di L. 980, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 259066 di L. 721, Congregazione del S.S. Crocifisso al Calvario in Militello Val di Catania; n. 266665 di L. 3,50, parrocchia di S. Nicolò S.S. Salvatore in Militello (Catania); n. 266666 di L. 84, Cappella di S. Leonardo nella chiesa omonima di Militello (Catania); numero 266667 di L. 3,50, parrocchia di S. Maria della Stella in Militello (Catania); n. 282948 di L. 17,50, n. 285532 di L. 3,50 e n. 288869 di L. 3,50, Chiesa di Maria S.S. della Neve in Caltagirone (Catania); n. 274361 di L. 3,50 e n. 315118 di L. 21, Chiesa di Maria S.S. delle Grazie di Caltagirone (Catania); n. 276263 di L. 3,50, Chiesa di S. Onofrio in Caltagirone (Catania); numero 276392 di L. 3,50 e n. 389112 di L. 45,50, Chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Caltagirone (Catania); n. 282143 di L. 45,50, Chiesa S. Giuseppe in Caltagirone (Catania); n. 285[illegible] di L. 10,50, n. 409242 di L. 3,50 e n. 401850 di L. 126, parrocchia di S. Rocco in Scordia (Catania); n. 286840 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 288841 di L. 3,50, Chiesa di S. Leonardo in Militello (Catania); numero 289244 di L. 3,50, Chiesa Maria S.S. delle Grazie in Mirabella (Catania); n. 289866 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 289847 di L. 3,50, Chiesa di S. Nicolò di Bari in Vizzini (Catania); n. 289848 di L. 3,50 e n. 365757 di L. 17,50, Chiesa di S. Maria della Stella in Caltagirone (Catania); n. 294060 di L. 52,50, Opera Pia S.S. Crocefisso al Calvario in Militello Val Catania (Catania); n. 295378 di L. 3,50, Chiesa di S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 297385 di L. 7, Chiesa S. Caterina in Caltagirone (Catania); n. 321309 di L. 24,50 e n. 348544 di L. 10,50, Chiesa di S. Sofia in Caltagirone (Catania); n. 330776 di L. 17,50, parrocchia ex Matrice di Caltagirone (Catania); n. 332980 di L. 10,50, Opera Pia S.S. Crocefisso in Mineo (Catania); n. 344076 di L. 150,50 e n. 358361 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di parrocchia di S. Maria delle Grazie in Giarratana (Catania); n. 360721 di L. 17,50, Beneficio parrocchiale S. Nicolò e S.S. Salvatore in Militello Val Catania (Catania); n. 358860 di L. 28, parrocchia S. Nicolò in Militello Val Catania (Catania); n. 372034 di L. 3,50, Chiesa di S. Eligio di Vizzini (Catania).

Poichè ai certificati P. R. 3,50 %, nn. 288848, 289842, 299379, 298078 e 305125 manca il tagliando di ricevuta semestrale n. 21 (semestre 1° gennaio 1945); a quelli nn. 389112, 289866 e 409242 mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 23 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945 e 1° luglio 1946); a quelli nn. 4980, 5615, 22476, 27743, 28796, 33250, 46700, 77326, 118744 e 401850 mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 23 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945 e 1° gennaio 1946) ed a tutti gli altri certificati su descritti mancano i tagliandi numeri 21 e 22 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945), si comunica che ai termini degli articoli 2 del R. decreto 19 febbraio 1925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento succitato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì, 25 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

Sono stati prodotti a quest'Amministrazione per la rinnovazione i seguenti certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934) semidistrutti in seguito ad incendio, intestati come appresso:

n. 4926 di L. 3,50 e n. 282565 di L. 75,50, Parrocchia di S. Giacomo in Caltagirone (Catania); n. 5615 di L. 3,50, Chiesa dello Spirito Santo in Licodia Eubea (Catania); n. 22476 di L. 125,50 e n. 27743 di L. 7, Arciconfraternita del SS. Sacramento in Mineo (Catania); n. 33260 di L. 469, parroco pro tempore della Chiesa di S. Agrippina in Mineo (Catania); n. 46750 di L. 49, Parrocchia di S. Pietro in Mineo (Catania); n. 102127 di L. 63, Parrocchia di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 77436 di L. 35, parrocchiale Chiesa di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 106397 di L. 42, Chiesa madre di Vizzini (Catania) sotto il titolo di S. Gregorio Magno; n. 118744 di L. 112 e n. 309817 di L. 560, Congregazione delle Anime Sante del Purgatorio in Militello (Catania); n. 28796 di L. 45,50, Confraternita del SS. Sacramento in Mineo (Catania); n. 123160 di L. 133, Chiesa di S. Lucia filiale della parrocchia di S. Margherita in Licodia Eubea (Catania); n. 129216 di L. 14, n. 208629 di L. 3,50, n. 319495 di L. 10,50 e n. 331217 di L. 3,50, Confraternita del S.S. Crocefisso in Mineo (Catania); n. 133566 di L. 10,50, n. 25685 di L. 3,50 e n. 281079 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Militello Val di Catania (Catania); n. 208685 di L. 80,50, parrocchia di S. Nicolò in Militello Val di Catania (Catania); n. 133591 di L. 35 e n. 288842 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale di S. Maria della Stella in Militello Val di Catania (Catania); n. 128879 di L. 24,50 e n. 326236 di L. 10,50, Chiesa del S.S. Crocifisso sotto il titolo di S. Filippo Neri in Caltagirone (Catania); n. 167445 di L. 248,50 e n. 328658 di L. 14, Congregazione del S.S. Crocefisso al Calvario in Militello Val di Catania; n. 167528 di L. 38,50, n. 273524 di L. 7, n. 273525 di L. 7, n. 273526 di L. 10,50, n. 273527 di L. 7, n. 279229 di L. 7, n. 288830 di L. 7, n. 288835 di L. 24,50 e n. 293822 di L. 21, Chiesa Maria S.S. degli Angeli in Caltagirone (Catania); n. 170425 di L. 3,50 e n. 261058 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale della Matrice (o Chiesa madre) di S. Nicolò S.S. Salvatore in Militello Val Catania; n. 17730 di L. 21, parrocchiale Chiesa di S. Giacomo in Caltagirone, numero 186697 di L. 7, Chiesa ex Matrice di Caltagirone, n. [illegible] di L. 255 e n. 373363 di L. 584,50, Chiesa parrocchiale ex Matrice di S. Maria del Monte in Caltagirone (Catania); n. 190125 di L. 170,50, Beneficio parrocchiale di S. Michele in Grammichele (Catania); n. 198,70 di L. 77 e n. 322915 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Caltagirone (Catania); n. 201396 di L. 42, n. 211098 di L. 3,50, n. 215462 di L. 175 e n. 322978 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 207598 di L. 175, parroco pro tempore della Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 205150 di L. 31,50 e n. 268899 di L. 10,50, parrocchia di S. Maria del Monte (o ex Matrice) in Caltagirone (Catania); n. 215629 di L. 168, n. 311691 di L. 42, n. 323135 di L. 3,50 e n. 378374 di L. 28, Beneficio parrocchiale di S. Rocco in Scordia (Catania); n. 222350 di L. 10,50, Chiesa di S. Leonardo in Grammichele (Catania); n. 239645 di L. 7, O.P.S.S. Crocifisso di Mineo (Catania); n. 241056 di L. 7, Chiesa di S. Agata di Vizzini (Catania); n. 242283 di L. 3,50, Chiesa madre S.S. Salvatore in Militello V. C. (Catania); n. 244911 di L. 24,50 e n. 305122 di L. 7, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 247501 di L. 721, parrocchia madre S. Nicolò S.S. Salvatore di Militello in Val di Catania; n. 248987 di L. 980, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 250086 di L. 721, Congregazione del S.S. Crocefisso al Calvario in Militello Val di Catania; n. 260565 di L. 3,50, parrocchia di S. Nicolò S.S. Salvatore in Militello (Catania); n. 260566 di L. 84, Cappella di S. Leonardo nella chiesa omonima di Militello (Catania); numero 260567 di L. 3,50, parrocchia di S. Maria della Stella in Militello (Catania); n. 262148 di L. 17,50, n. 275323 di L. 3,50 e n. 289820 di L. 3,50, Chiesa di Maria S.S. della Neve in Caltagirone (Catania); n. 276284 di L. 3,50 e n. 315116 di L. 21, Chiesa di Maria S.S. delle Grazie di Caltagirone (Catania); n. 276285 di L. 3,50, Chiesa di S. Onofrio in Caltagirone (Catania); numero 276286 di L. 3,50 e n. 320162 di L. 52,50, Chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Caltagirone (Catania); n. 282243 di L. 15,50, Chiesa S. Giuseppe in Caltagirone (Catania); n. 283087 di L. 10,50, n. 400242 di L. 3,50 e n. 401850 di L. 126, parrocchia di S. Rocco in Scordia (Catania); n. 283810 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 286831 di L. 3,50, Chiesa di S. Leonardo in Militello (Catania); numero 288844 di L. 3,50, Chiesa Maria S.S. delle Grazie in Mirabella (Catania); n. 288846 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 288847 di L. 3,50, Chiesa di S. Nicolò di Bari in Vizzini (Catania); n. 288848 di L. 3,50 e n. 266227 di L. 17,50, Chiesa di S. Maria della Stella in Caltagirone (Catania); n. 294269 di L. 73,50, Opera Pia S.S. Crocefisso al Calvario in Militello Val Catania (Catania); n. 295778 di L. 3,50, Chiesa di S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 321398 di L. 7, Chiesa S. Caterina in Caltagirone (Catania); n. 321569 di L. 24,50 e n. 348514 di L. 10,50, Chiesa di S. Sofia in Caltagirone (Catania); n. 330770 di L. 17,50, parrocchia ex Matrice di Caltagirone (Catania); n. 332099 di L. 10,50, Opera Pia S.S. Crocefisso in Mineo (Catania); n. 334075 di L. 100,50 e n. 358161 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale (o parrocchia) di S. Maria delle Grazie in Giardinello (Catania); n. 340733 di L. 17,50, Beneficio parrocchiale S. Nicolò e S.S. Salvatore in Militello Val Catania (Catania); n. 358861 di L. 126, parrocchia S. Nicolò in Militello Val Catania (Catania); n. 375934 di L. 3,50, Chiesa di S. Eligio di Vizzini (Catania).

Poichè ai certificati P. R. 3,50 % nn. 286848, 226627, 294269, 236578 e 305125 manca il tagliando di ricevuta semestrale n. 23 (semestre 1° gennaio 1945); a quelli nn. 288142, 208685 e 308142 mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 23 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945 e 1° luglio 1946); a quelli nn. 4926, 5615, 22476, 27743, 28796, 33260, 46750, 77436, 118744 e 401850 mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 23 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1943 e 1° gennaio 1944) ed a tutti gli altri certificati su descritti mancano i tagliandi, numeri 21 e 22 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945), si comunica che ai termini degli articoli 5 del R. decreto 19 febbraio 1925, n. 206, e 385 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi insoluti sulle rendite stesse.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il direttore generale: Conti

(1914)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 18 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 10, si notifica che ai termini dell'art. 72 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Comuni di Sicilia	10598	Calcagno Annunziata detta Nunziarina di Giovanni, moglie di Cocuzza Giuseppe-Giovanbattista fu Salvatore, dom. a Udine	58,99
Rendita 5 %	93621	D'Addezio Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Melfi (Potenza), vincolata per dote	4500 —
Id.	14478	Ciaramella Rosa fu Salvatore, moglie di Maru Giovanni, dom. a Catania	135 —
Id.	108268	Opera Pia Brunetti in Castignano (Ascoli Piceno), amministrata dal locale Ente comunale di assistenza	6270 —
Cons. 3,50 % (1906)	395915	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Mussomeli (Caltanissetta)	161 —
Id.	563774	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote	63 —
Id.	612888	Come sopra	175 —
Id.	610945	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo	35 —
Id.	676946	Come sopra	35 —
Id.	844281	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Gaffano Salvatore di Giovanni, dom. a Trapani, vincolata per dote	1050 —
Pr. Red. 3,50 %	402505	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Gaffano Salvatore dom. a Partanna (Trapani), vincolata per dote	1251,50
Id.	501177	Napolitano Maria di Michelangelo, moglie di Giunta Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote	1750 —
Id.	169406	Perroni Maria di Massimo, moglie di Pizzancasa Michele, domic. a Orsagna (Chieti), vincolata per dote	1400 —
Id.	450572	Forte Anna fu Giuseppa, moglie di Turrisi Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo), vincolata per dote	1057,50
Id.	185083	Veneziano Pietro fu Vincenzo, dom. a Corleto (Potenza), ipotecata	17,50
Id.	223457	Farneti Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Musumeci Giuseppe, dom. a Catania	84 —
Id.	281873	Capitolo Cattedrale di Venafro (Campobasso), per la Missione Aiella	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	77471	Legato della Santa Missione in Venafro (Isernia)	3,50
Id.	549140	Prebenda dell'Organo in Venafro	7 —
Id.	784128	Castillo Nunziata di Pasquale, moglie di Ambrosio Raffaele, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), dotale	510 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 72 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Comuni di Sicilia	10508	Calzagno Annunziata detta Nunziatina di Giovanni, moglie di Cocuzza Giuseppe-Giovambattista fu Salvatore, dom. a Udine	58,99
Rendita 5 %	93621	D'Addezio Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Melfi (Potenza), vincolata per dote	4500 —
Id.	14478	Ciaramella Rosa fu Salvatore, moglie di Marti Giovanni, dom. a Catania	155 —
Id.	108268	Opera Pia Branotti in Castignano (Ascoli Piceno), amministrata dal locale Ente comunale di assistenza	6270 —
Cons. 3,50 % (1906)	395915	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Mussomeli (Caltanissetta)	161 —
Id.	568773	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote	63 —
Id.	612986	Come sopra	175 —
Id.	610945	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo	35 —
Id.	610946	Come sopra	35 —
Id.	844281	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Gulfano Salvatore di Giovanni, dom. a Trapani, vincolata per dote	1050 —
Pr. Red. 3,50 %	492565	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Gulfano Salvatore dom. a Partanna (Trapani), vincolata per dote	3231,50
Id.	501177	Napolitano Maria di Michelangelo, moglie di Giunta Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote	1750 —
Id.	169406	Perrotti Maria di Massimo, moglie di Pizzacasa Michele, domic. a Orsogna (Chieti), vincolata per dote	1400 —
Id.	456372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrini Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo), vincolata per dote	1052,50
Id.	185083	Veneziano Pietro fu Vincenzo, dom. a Genosimo (Potenza), ipotecata	17,50
Id.	223457	Furaci Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Musumeci Giuseppe, dom. a Catania	84 —
Id.	281873	Capitolo Cattedrale di Venafro (Campobasso), per la Missione Aiella	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	77474	Legato della Santa Missione in Venafro (Isernia)	3,50
Id.	849140	Prebenda dell'Organo in Venafro	7 —
Id.	784128	Castillo Nunziata di Pasquale, moglie di Ambrosio Raffaele, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), dotale	210 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il direttore generale: CONTI

(1021)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1945 - N. 232

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2815	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,575
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	92,20
Id. 5 % 1936	98,525
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 novembre 1945 - N. 233

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2815	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,50
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 35	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	92,075
Id. 5 % 1936	98,425
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1, commi 1° e 2°, del R. decreto 15 novembre 1926, n. 1953, il posto di notaio vacante in Roma è messo a concorso fra i notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale* regolare domanda, in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credono utili ai fini della decisione del concorso.

(1936)

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1945, registro finanze n. 4, foglio n. 914, che indice per l'anno scolastico 1945-46 un concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale presso la Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1945 registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1945, registro finanze n. 5, foglio n. 297, che apporta modificazioni al decreto Ministeriale suddetto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale n. 655 del 11 settembre 1945, che apporta modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di età stabilito dall'art. 2, lettera a) del decreto Ministeriale 15 marzo 1945, che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 46° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma, è elevato da anni 23 ad anni 25.

Tale limite di età non deve essere superato alla data del 31 ottobre 1945.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione della domanda, fissato dall'art. 3, paragrafo 2°, del decreto Ministeriale 15 marzo 1945 suddetto, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

L'esame scritto di cultura stonica, oltre che nelle sedi stabilite dall'art. 4 del decreto Ministeriale in data 30 maggio 1945, si svolgerà anche nella sede di Milano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1945 - N. 232

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2815	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,340		

Rendita 3,50 % 1906	104,575
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	92,20
Id. 5 % 1936	98,525
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 novembre 1945 - N. 233

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2815	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,340		

Rendita 3,50 % 1906	104,70
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	92,075
Id. 5 % 1936	98,425
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,775
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1, commi 1° e 2°, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il posto di notaio vacante in Roma è messo a concorso fra i notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale* regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credono utili ai fini della decisione del concorso.

(1936)

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46

IL MINISTRO FIN. EL. FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945, (registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 214), che indice per l'anno scolastico 1945-46 un concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale presso la Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1945, registro Finanze n. 5, foglio n. 267), che apporta modificazioni al decreto Ministeriale suddetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 852 del 21 settembre 1945, che apporta modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di età stabilito dall'art. 2, lettera *g*), del decreto Ministeriale 13 marzo 1945, che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 46° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma, è elevato da anni 22 ad anni 26.

Tale limite di età non deve essere superato alla data del 31 ottobre 1945.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande, fissato dall'art. 3, paragrafo 2°, del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 suddetto, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

L'esame scritto di cultura storica, oltre che nelle sedi stabilite dall'art. 7 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945, si svolgerà anche nella sede di Milano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1945

Il Ministro: SOLERI

(1968)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SILVI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 6 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo. . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 900 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1742

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 682.
Revisione dei giudizi medico-legali emessi nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, riguardanti i personali dipendenti dalle Amministrazioni militari . . Pag. 1742

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 683.
Creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra . . Pag. 1745

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 684.
Autorizzazione all'anticipazione di tre duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra. Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad effettuare la somministrazione dei due terzi dei mutui assunti a favore di alcuni Comuni per il pareggio dei bilanci 1944 . . . . . Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « Agfa-Foto », con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « H. Krull », con sede in Treviso, e nomina del sequestratario. Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Peter

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 6 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1742

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 682.

Revisione dei giudizi medico-legali emessi nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, riguardanti i personali dipendenti dalle Amministrazioni militari . . Pag. 1742

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 683.

Creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra . . Pag. 1745

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 684.

Autorizzazione all'anticipazione di lire duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra. Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad effettuare la somministrazione dei due terzi dei mutui assunti a favore di alcuni Comuni per il pareggio dei bilanci 1944 . . . . . Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Norme per l'approvvigionamento della popolazione civile delle carni ovine e del formaggio pecorino . . Pag. 1747

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Marsala. Pag. 1747

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società per azioni «Agfa-Foto», con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima «H. Krull», con sede in Treviso, e nomina del sequestratario. Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, e nomina del sindacatore. Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 22 novembre 1941, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società per azioni «La Radio Nazionale», con sede in Roma. Pag. 1749

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° al 15 luglio 1945 . . . . Pag. 1750

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dal l'esercizio . . . . Pag. 1750

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1756

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1756

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 6 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Reggio Calabria.

(912)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1896;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor indicate ai seguenti militari sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Leone Salvatore fu Orazio e di Lo Giudice Carmela, nato a Taormina l'8 aprile 1916, sergente palombaro, matr. 16369. — (*Determinazione del 19 maggio 1945*).

A VIVENTI

Puccagnini Damos di Agostino e di Capocchi Cellide, nato a Montalcino (Siena) l'8 aprile 1913, 2° capo palombaro, matricola 29640;

Pucini Dino di Orazio e di Sgualdrozzi Ede, nato a Terminanno (Padova) il 9 marzo 1922, sottocapo palombaro, matricola 50295. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

Favale Luciano di Nicola e di Crocefisso Maanelia, nato a Monteroni (Lecce) il 13 dicembre 1920, sottocapo palombaro, matr. 50349. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

Guglielmo Giuseppe fu Federico e di Silo Maria, nato a Belluno il 17 marzo 1920, sottocapo palombaro, matr. 50253. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

Budassi Giorgio fu Giuseppe e di Graglielo Irma, nato a Graz (Austria) il 17 settembre 1916, tenente di vascello;

Pesel Carlo di Celo e di Pasele Caterina, nato a Lamanna (Fiume) il 21 febbraio 1918, sottocapo palombaro, matr. 67281;

Feroldi Giuseppe di Vittorio e di Gilberti Maria, nato a Remedello (Brescia) il 21 gennaio 1920, sottocapo palombaro, matr. 52719;

Pammolli Colombo di Agostino e fu Babbucci Anna, nato a Piancastagnaio (Siena) il 28 febbraio 1922, sottocapo palombaro, matr. 54898. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Notarbartolo Di Villarosa Pietro di Luigi e di Donegani Maria, nato a Livorno il 4 luglio 1910, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

CROCE DI GUERRA

Zanetti Michele fu Armando e di De Paolo Caterina, nato a Pieve di Cadore (Belluno) il 2 aprile 1920, sergente elettricista, matr. 45856. — (*Determinazione del 29 maggio 1945*).

Concialini Antonio di Arturo, nato a Milano il 29 dicembre 1911, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 29 maggio 1945*).

Sandrini Mario di Luigi e di Ravenoldi Antonia, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 26 dicembre 1921, sottonocchiere, matr. 52007. — (*Determinazione del 29 maggio 1945*).

Gian Mario fu Guido e di Woelmer Anna, nato a Trostberg (Germania) il 10 dicembre 1914, 2° capo meccanico, matr. 26481;

Scarso Alessandro di Marcello e di Turolla Maria, nato a Padova il 28 aprile 1920, sergente meccanico, matr. 42958;

Casoppa Licia di Igino e Zardi Maria Rosa, nato a Parma il 19 febbraio 1918, sottocapo fuochista A., matr. 59015;

Stella Antonino di Leonardo e di Ingargiola Giuseppa, nato a Castelvetrano (Trapani) il 4 aprile 1920, sottocapo fuochista A., matr. 26952;

Trecisin Mario di Giacomo e di Borello Maria, nato a Pola il 15 agosto 1920, fuochista M. N., matr. 19909;

Poma Arturo di Pietro e di Caselli Carla, nato a Zanica (Bergamo) il 21 settembre 1920, fuochista O., matr. 20463;

Mandas Natale di Rodolfo e di Steri Assunta, nato a Cagliari il 1° gennaio 1920, fuochista O., matr. 12053;

Morgan Alessandro di Stefano e di Visentin Tranquilla, nato a Trieste il 13 marzo 1920, cann. A., matr. 4779;

Sbrascini Ulderico di Angelo e di Casalini Elvira, nato a Civitanova Marche il 6 gennaio 1920, cann. O., matr. 30601;

Palazzolo Angelo di Mario e di Massimino Rosa, nato ad Acireale (Catania) il 13 novembre 1920, cann. O., matr. 30650;

D'Emanuele Francesco fu Giuseppe e di Previti Domenica, nato a Catania il 3 ottobre 1920, cann. O., matr. 2846;

Annese Vincenzo di Giuseppe e di Lionti Vacca, nato a Molfetta (Bari) il 5 gennaio 1920, sottonocchiere, matr. 16616;

Zinni Angelo di Antonio e di Zinni Annunziata, nato a Islonio (Chieti) il 4 novembre 1920, marinaio, matr. 2299. — (*Determinazione del 24 maggio 1945*).

Camboni Giovanni di Luigi e di Arcidiacono Anna, nato a Cagliari il 25 novembre 1916, tenente di vascello. — (*Determinazione del 25 maggio 1945*).

Santucci Antonio di Alessandro e di Petri Annamaria, nato a Monterotondo (Roma) il 20 febbraio 1918, 2° capo R.T., matr. 42507;

Fiore Benedetto di Vito e fu De Fonte Maria, nato a Bari il 6 gennaio 1912, 2° capo M.N., matr. 13326;

Luccarelli Michele fu Angelo e di Pucci Assunta, nato a Taranto il 21 settembre 1918, 2° capo R.T., matr. 50816;

Piscopiello Luigi di N. N. e di Stricchi Filomena, nato a Tricase (Lecce) il 7 dicembre 1920, marinaio, matr. 15295. — (*Determinazione del 25 maggio 1945*).

Carneglia Leopoldo di Vincenzo e di Vitale Maddalena, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 20 novembre 1919, sergente cannoniere P.S., matr. 55138. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Esercizio . . . . Pag. 1756

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1756

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1756

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 6 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Reggio Calabria.

(912)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1806;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Leone Salvatore fu Orazio e di Lo Giudice Carmela, nato a Taormina l'8 aprile 1916, sergente palombaro, matr. 16369. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

A VIVENTI

Paccagnini Damos di Agostino e di Canocchi Celide, nato a Montalcino (Siena) l'8 aprile 1913, 2° capo palombaro, matricola 29640;

Varini Dino di Orazio e di Sgarbozza Ede, nato a Termigiano (Padova) il 9 marzo 1922, sottocapo palombaro, matricola 56285. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

Favale Luciano di Nicola e di Crocerisso Magnolia, nato a Monteroni (Lecce) il 13 dicembre 1920, sottocapo palombaro, matr. 53349. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

Guglielmo Giuseppe fu Federico e di Silo Maria, nato a Belluno il 17 marzo 1920, sottocapo palombaro, matr. 56283. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

Bodessi Giorgio fu Giuseppe e di Gragnetto Irma, nato a Graz (Austria) il 17 settembre 1916, tenente di vascello;

Arena Guido di Gaetano e di Ricò Ines, nato a Catania il 3 giugno 1919, tenente G. N.;

Morello Agostino fu Angelo e fu Allon Giovanna, nato a Torino il 24 aprile 1920, sottotenente A. N.;

Rotà Oreste di Palmiro e di Nanardi Adelaide, nato a Cremona il 29 luglio 1914, 2° capo infermiere, matr. 30910;

Cocchi Ferdinando di Gaetano e di Malagoni Clotilde, nato a Modena il 13 luglio 1919, sottocapo palombaro, matricola 56286;

[illegible] a Piancastagnaio (Siena) il 18 febbraio 1922, sottocapo palombaro, matr. 54898. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Notarbartolo Di Villarosa Pietro di Luigi e di Donegani Maria, nato a Livorno il 7 luglio 1910, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

CROCE DI GUERRA

Zuanetti Michele fu Armando e di De Paolo Caterina, nato a Pieve di Cadore (Belluno) il 2 aprile 1920, sergente elettricista, matr. 43846. — (*Determinazione del 26 maggio 1945*).

Concialini Antonio di Arturo, nato a Milano il 29 dicembre 1911, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 26 maggio 1945*).

Sandrini Mario di Luigi e di Bavenoldi Antonia, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 26 dicembre 1921, sottonocchiere, matr. 52907. — (*Determinazione del 29 maggio 1945*).

Cian Mario fu Guido e di Wuchterer Anna, nato a Trepalach (Germania) il 19 dicembre 1914, 2° capo meccanico, matr. 26484;

Scarso Alessandro di Marcello e di Turolla Maria, nato a Padova il 28 aprile 1920, sergente meccanico, matr. 42558;

Casappa Livio di Igino e Zardi Maria Rosa, nato a Parma il 19 febbraio 1918, sottocapo fuochista A., matr. 58115;

Stella Antonino di Leonardo e di Ingargiola Giuseppa, nato a Castelvetrano (Trapani) il 4 aprile 1920, sottocapo fuochista A., matr. 29862;

Trevisan Mario di Giacomo e di Burello Maria, nato a Pola il 15 agosto 1920, fuochista M. N., matr. 19989;

Poma Arturo di Pietro e di Castelli Carla, nato a Zanica (Bergamo) il 21 settembre 1920, fuochista O., matr. 29661;

Mundas Natale di Rodolfo e di Sterl Assunta, nato a Cagliari il 1° gennaio 1920, fuochista O., matr. 12652;

Morgon Alessandro di Stefano e di Vischin Tranquilla, nato a Trieste il 13 marzo 1920, cann. A., matr. 4775;

Sbrazzini Ulderico di Angelo e di Casalini Elvira, nato a Civitanova Marche il 6 gennaio 1920, cann. O., matr. 29006;

Palazzolo Angelo di Mario e di Massimilo Rosa, nato ad Acireale (Catania) il 13 novembre 1920, cann. O., matr. 30049;

D'Emanuele Francesco fu Giuseppe e di Previti Domenica, nato a Catania il 3 ottobre 1920, cann. O., matr. 3840;

Annese Vincenzo di Giuseppe e di Laura Vacca, nato a Molfetta (Bari) il 5 gennaio 1920, sottonocchiere, matr. 10915;

Zinni Angelo di Antonio e di Zinni Annunziata, nato a Istonio (Chieti) il 4 novembre 1920, marinaio, matr. 2299. — (*Determinazione del 24 maggio 1945*).

Camboni Giovanni di Luigi e di Arcidiacono Anna, nato a Cagliari il 25 novembre 1916, tenente di vascello. — (*Determinazione del 25 maggio 1945*).

Santucci Antonio di Alessandro e di Petti Annamaria, nato a Monterotondo (Roma) il 20 febbraio 1918, 2° capo R.T., matr. 43707;

Fiore Benedetto di Vito e fu De Fonte Maria, nato a Bari il 6 gennaio 1912, 2° capo M.N., matr. 34436;

Luccarelli Michele fu Angelo e di Pucci Assunta, nato a Taranto il 21 settembre 1918, 2° capo R.T., matr. 50816;

Piscopiello Luigi di N. N. e di Strichi Filomena, nato a Tricase (Lecce) il 7 dicembre 1920, marinaio, matr. 15225. — (*Determinazione del 25 maggio 1945*).

Carneglia Leopoldo di Vincenzo e di Vitale Maddalena, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 29 novembre 1919, sergente cannoniere P.S., matr. 52138. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

Sola Alfonso di Giuseppe e di Mellia Maria Catena, nato a Mussomeli (Caltanissetta) il 27 giugno 1921, sergente R.T., matr. 50728. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

Silvestrini Alberto di Romeo e di Castagnara Adelaide, nato a Fontanelice (Bologna) l'11 agosto 1921, sergente nocchiere, matr. 51657. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

De Bonis Ottorino di Samuele e di Paoloni Liberata, nato a S. Polo dei Cavalieri (Roma) il 5 marzo 1920, sergente elettricista, matr. 42331. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Berti Licio di Marino e di Giuliani Umberlina, nato a Fano il 6 ottobre 1918, sottocapo M. N., matr. 4990. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Bocca Attilio fu Bocca Orsola, nato a Torino l'8 luglio 1890, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Quintiliani Nicola fu Giuseppe e di Marchiagiana Sabia, nato a Pescara l'11 febbraio 1917, sergente nocchiere, matricola 4533. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Iannelli Luraschi Marcello di Luraschi Elisa, nato a Venezia il 6 giugno 1904, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Carlini Egidio fu Gerolamo e di Prigneti Benedetta, nato a Riva Trigoso (Genova) il 5 settembre 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Vasilovich Mario fu Mariano e di Maria Dergnaz, nato a Fiume il 10 settembre 1916, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Iannucci Marino fu Giovanni e di Laura Barile, nato a Castro dei Volsci (Frosinone) il 15 aprile 1900, capitano di vascello. — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Spanò Annunziato di Ferdinando e di Cosentino Anna, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 1° gennaio 1916, 2° capo cannoniere P.S., matr. 30101. — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Tozzini Ubaldo fu Guido e fu Nardelli Maria, nato a Rio Marina (Livorno) il 22 luglio 1897, tenente C.R.E.M. (S.M.). — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Dotti Filippo di Pietro e di Salbene Maria, nato a Cernobbio (Como) il 12 settembre 1920, sergente meccanico, matricola 32863;

Oggiano Mario di Antonio e di Pierotti Maria, nato a Genova il 5 novembre 1920, fuochista A., matr. 19657. — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Giampaolo Angelo fu Angelo e di Castiglione Rosaria, nato a Trapani l'11 novembre 1918, nocchiere, matr. 7102. — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Leonardi Gaetano di Ottavio e di Zito Domenica, nato a Catona (Reggio Calabria) il 5 giugno 1921, sergente furiere, matricola 4877. — (*Determinazione dell'8 giugno 1945*).

Randina Pietro di Francesco e di Tarantino Pasqualina, nato a Lacedonia (Avellino) il 26 marzo 1921, sergente cannoniere P.M., matr. 54955;

Costa *Nazzareno* fu Gregorio e di Anna Lorigio, nato a Vibo Valentia il 29 maggio 1920, fuochista A., matr. 17190. — (*Determinazione dell'8 giugno 1945*).

Roncolato Olivo di Vittorio e di Serecchi Ginevra, nato a Firenze il 29 agosto 1919, sergente cannoniere P.M., matricola 48277;

Iatea Delio di Serra Luigia, nato a S. Gavino (Cagliari) il 18 ottobre 1919, sottocapo cannoniere O., matr. 75790. — (*Determinazione dell'8 giugno 1945*).

Meschi Brunetto di Tommaso e di Filippi Assunta, nato a Livorno il 22 novembre 1893, capitano del G.N. (D.M.). — (*Determinazione dell'8 giugno 1945*).

Visaggi Egidio fu Gioacchino e di Bonadies Grazia, nato a Terlizzi (Bari) il 20 luglio 1920, sergente M.N., matr. 42066. — (*Determinazione del 25 marzo 1944*).

La Nasa Marino di Antonino e di Amalia Massaro, nato a Napoli il 12 marzo 1922, guardiamarina;

Cremona Achille di Amedeo e di Colombani Angela, nato a Milano il 22 luglio 1923, sottotenente G.N. (D.M.);

Faria Antonio di Alfredo e di Vincenzina Maida, nato a Napoli il 5 marzo 1919, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 21 maggio 1945*).

Mariani Mario fu Giobatta e di Lucarelli Coressa, nato a La Spezia il 19 gennaio 1911, capo M.N. di 3ª cl., matr. 26875.

Pitisi Giovanni fu Francesco e di Ghidetti Maria Egeria, nato a Palermo il 5 gennaio 1916, 2° capo M.N., matr. 26715;

Di Costa Giuseppe di Paolo e di Forone Filippina, nato a Celico (Cosenza) il 25 settembre 1921, sergente nocchiere, matr. 16325;

Torchio Lorenzo di Francesco e di Croce Giulia, nato a Cisa Scapaccino (Asti) il 29 settembre 1922, sottocapo M.N., matr. 60705;

Cornola Leonardo di Felice e di Anna Maria De Felice, nato a Molfetta (Bari) il 1° gennaio 1923, sottocapo segnalatore, matr. 60668;

Macchi Giorgio di Luigi e di Ottaria Ghisleri, nato a Milano il 7 febbraio 1924, sottocapo R.T., matr. 75181;

Amato Gaetano di Antonio e di Frisciano Vincenza, nato a Avola (Siracusa) il 16 aprile 1922. — (*Determinazione del 21 maggio 1945*).

Tomba Bruno fu Rinaldo e di Giuseppina Lanes, nato a Venezia il 9 luglio 1907, capo elettricista di 1ª classe, matricola 8619. — (*Determinazione del 2 giugno 1945*).

Franco Aniello di Raffaele e fu Fazio Maria, nato a Sarno (Salerno) il 22 gennaio 1906, capo meccanico di 3ª classe, matr. 8892. — (*Determinazione del 2 giugno 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1945.
Registro Marina n. 8, foglio n. 147.

(1837)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 682.

Revisione dei giudizi medico-legali emessi nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, riguardanti i personali dipendenti dalle Amministrazioni militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure medico legali da seguirsi negli accertamenti circa la dipendenza o meno da causa di servizio, delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, sulla liqui-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1890, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 6 giugno* 1945).

Quinlinani Nicola fu Giuseppe e di Mardinglana Sabia, nato a Pescara l'11 febbraio 1917, sergente nocchiere, matricola 45353. — (*Determinazione del 6 giugno* 1945).

Iennelli Luraschi Marcello di Luraschi Elce, nato a Venezia il 6 giugno 1921, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno* 1945).

Carloni Egidio fu Gerolamo e di Frugnetti Benedetta, nato a Riva Trigoso (Genova) il 5 settembre 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno* 1945).

Nacinovich Mario fu Mariano e di Maria Bergnaz, nato a Fiume il 10 settembre 1916, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno* 1945).

Iannucci Marino fu Giovanni e di Laura Barile, nato a Castro dei Volsci (Frosinone) il 15 aprile 1900, capitano di vascello. — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Spanò Annunziato di Ferdinando e di Coscutino Anna, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il * gennaio 1916, 2° capo cannoniere P.S., matr. 30101. — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Tozzini Ubaldo fu Guido e fu Nardelli Maria, nato a Rio Marina (Livorno) il 22 luglio 1897, tenente C.R.E.M. (S.M.). — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Dalli Filippo di Pietro e di Sallene Maria, nato a Cernobbio (Como) il 12 settembre 1920, sergente meccanico, matricola 53883;

Oggiano Mario di Antonio e di Pierotti Maria, nato a Genova il 5 novembre 1920, fuochista A., matr. 19667. — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Giacquinto Angelo fu Angelo e di Castiglione Rosaria, nato a Trapani l'11 novembre 1918, nocchiere, matr. 71402. — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Leonardi Gaetano di Ottavio e di Zito Domenica, nato a Catona (Reggio Calabria) il 5 giugno 1921, sergente furiere, matricola 40857. — (*Determinazione dell'8 giugno* 1945).

Renditna Pietro di Francesco e di Tarantino Pasqualina, nato a Lacedonia (Avellino) il 26 marzo 1921, sergente cannoniere P.M., matr. 54061;

Costa Nazzareno fu Gregorio e di Anna Loriglo, nato a Vibo Valentia il 25 maggio 1921, fuochista A., matr. 17190. — (*Determinazione dell'8 giugno* 1945).

Roncolato Olivo di Vittorio e di Serrecchi Ginevra, nato a Firenze il 29 agosto 1919, sergente cannoniere P.M., matricola 45277;

Indeo Delio di Serra Luigia, nato a S. Gavino (Cagliari) il 18 ottobre 1919, sottocapo cannoniere O., matr. 75763. — (*Determinazione dell'8 giugno* 1945).

Meschi Brunello di Tommaso e di Filippi Assunta, nato a Livorno il 22 novembre 1903, capitano del G.N. (D.M.). — (*Determinazione dell'8 giugno* 1945).

Visaggi Egidio fu Gioacchino e di Bonaduce Grazia, nato a Terlizzi (Bari) il 20 luglio 1920, sergente M.N., matr. 43300 — (*Determinazione del 25 marzo* 1944).

La Rosa Marino di Antonino e di Amalia Massaro, nato a Napoli il 12 marzo 1922, guardiamarina;

Cremona Achille di Angelo e di Colombani Angela, nato a Milano il 22 luglio 1922, sottotenente G.N. (D.M.);

Faria Antonio di Alfredo e di Vincenzina Manda, nato a Napoli il 5 marzo 1919, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 21 maggio* 1945).

Mariani Mario fu Giobatta e di Lucarelli Coressa, nato a La Spezia il 19 gennaio 1911, capo M.N. di 3ª cl., matr. 26878;

Santangelo Tarito fu Antonio e di Capocci Maria, nato a Gaeta il 28 febbraio 1915, 2° capo silurista, matr. 35239;

Boni Trento di Alberto e fu Fernanda Mazzicchi, nato a Pietrasanta (Lucca) il 3 settembre 1915, 2° capo R.T., matricola 29338;

Sambry Giovanni di Michele e di Bagazzini Adelaide, nato a Modigliana (Forlì) il 12 febbraio 1915, 2° capo elettricista, matr. 26148. — (*Determinazione del 21 maggio* 1945).

Quarta Marcello di Raffaele e di Rizzo Addolorata, nato a Campi Salentina (Lecce) il 7 giugno 1916, 2° capo silurista, matr. 40286;

matr. 46525;

Torchio Lorenzo di Francesco e di Croce Giulia, nato a Cisa Scapaccino (Asti) il 29 settembre 1922, sottocapo M.N., matr. 60765;

Cornacchia Leonardo di Felice e di Anna Maria De Felice, nato a Molfetta (Bari) il 1° gennaio 1923, sottocapo segnalatore, matr. 60098;

Macchi Giorgio di Luigi e di Ottaria Ghisleri, nato a Milano il 7 febbraio 1924, sottocapo R.T., matr. 59184;

Amato Gaetano di Antonio e di Frisciano Vincenza, nato a Avola (Siracusa) il 10 aprile 1922. — (*Determinazione del 21 maggio* 1945).

Tomba Bruno fu Rinaldo e di Giuseppina Lanes, nato a Venezia il 9 luglio 1907, capo elettricista di 1ª classe, matricola 9619. — (*Determinazione del 2 giugno* 1945).

Franco Aniello di Raffaele e fu Fazio Maria, nato a Sarno (Salerno) il 22 gennaio 1906, capo meccanico di 3ª classe, matr. 8892. — (*Determinazione del 2 giugno* 1945).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1945.
Registro Marina n. 8, foglio n. 137.

(1837)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 682.

Revisione dei giudizi medico-legali emessi nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, riguardanti i personali dipendenti dalle Amministrazioni militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure medico legali da seguirsi negli accertamenti circa la dipendenza o meno da causa di servizio, delle ferite, lesioni ed infermità del personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, sulla liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 28 giugno 1933, n. 704, sulle norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, approvato con R. decreto 11 marzo 1926, n. 397;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi Marittimi, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, la grazia e giustizia, il tesoro, la marina e l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sottoposti a revisione i giudizi medico-legali emessi, nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, relativi:

1) all'accertamento della permanente inabilità al servizio incondizionato degli ufficiali del servizio permanente e delle categorie in congedo e dei sottufficiali di carriera delle Forze Armate dello Stato, nonchè del personale civile, di qualsiasi categoria, dipendente dalle amministrazioni militari;

2) all'accertamento della temporanea inabilità al servizio che abbia comportato o che comporterebbe provvedimenti di stato riguardanti gli ufficiali del servizio permanente e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, nonchè il personale civile di ruolo dipendente dalle Amministrazioni militari;

3) al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di ferite, lesioni, infermità, riportate, contratte od aggravate durante la prestazione del servizio e alla assegnazione di categoria di pensione ordinaria privilegiata, che riguardino il personale militare e quello civile, di qualsiasi categoria, dipendente da Amministrazioni militari.

In sede di revisione, il servizio prestato in territorio occupato dal nemico, dall'8 settembre 1943 alla liberazione del territorio stesso, deve essere considerato valido, agli effetti del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, esclusivamente per coloro che risultino discriminati.

Art. 2.

Le Commissioni mediche ospedaliere del Regio esercito ed i corrispondenti organi sanitari della Regia marina e della Regia aeronautica si avvarranno a tale scopo dei verbali e delle documentazioni annessevi, in loro possesso, redatti a suo tempo dalle Commissioni mediche che comunque abbiano funzionato sotto il controllo nemico dopo l'8 settembre 1943, richiedendo, se del caso, il rinnovo di un supplemento dell'istruttoria.

Nei casi in cui il giudizio di primo grado sia stato emesso prima dell'8 settembre 1943, e quello di secondo grado sia stato invece emesso da organo sanitario funzionante sotto il controllo nemico, la revisione sarà eseguita dal competente organo di secondo grado, anzichè dalla Commissione medica di primo grado.

In deroga al citato regolamento, nei casi che non si prestino a dubbi e limitatamente alle pratiche di dipendenza da causa di servizio, le Commissioni mediche ospedaliere del Regio esercito ed i corrispondenti organi sanitari della Regia marina e della Regia aeronautica potranno giudicare in base ai soli documenti.

Art. 3.

Quando dall'esito del giudizio di revisione risulti che l'invalidità non ha alcun rapporto di dipendenza da evento di servizio, o non sussiste, ovvero che è stata assegnata a categoria di pensione privilegiata ordinaria superiore a quella dovuta, il Ministro competente provvede alla revoca o modifica della concessione della pensione od assegno privilegiato ordinario.

La concessione è pure revocata quando il titolare non si presenta senza giustificato motivo alla eventuale visita medica di revisione o si rifiuti di assoggettarvisi.

Il decreto di revoca o modifica della concessione avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreva il provvedimento revocato o modificato: non sarà però provveduto al recupero delle mensilità di pensione o assegno pagate nel periodo intercorso tra il provvedimento di concessione e quello di revoca, salvo che gli interessati abbiano diritto per il periodo stesso al trattamento economico di attività. Nel caso di modifica della pensione sono abbonati i maggiori assegni eventualmente percepiti.

Avverso il provvedimento di revoca o modifica potrà dall'interessato essere presentato ricorso alla Corte dei conti nei termini di rito.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione Italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il testo unico sull'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi Marittimi, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, la grazia e giustizia, il tesoro, la marina e l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sottoposti a revisione i giudizi medico-legali emessi, nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, relativi:

1) all'accertamento della permanente inabilità al servizio incondizionato degli ufficiali del servizio permanente e delle categorie in congedo e dei sottufficiali di carriera delle Forze Armate dello Stato, nonchè del personale civile, di qualsiasi categoria, dipendente dalle amministrazioni militari;

2) all'accertamento della temporanea inabilità al servizio che abbia comportato o che comporterebbe provvedimenti di stato riguardanti gli ufficiali del servizio permanente e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, nonchè il personale civile di ruolo dipendente dalle Amministrazioni militari;

3) al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di ferite, lesioni, infermità, riportate, contratte od aggravate durante la prestazione del servizio o alla assegnazione di categoria di pensione ordinaria privilegiata, che riguardino il personale militare e quello civile, di qualsiasi categoria, dipendente da Amministrazioni militari.

In sede di revisione, il servizio prestato in territorio occupato dal nemico, dall'8 settembre 1943 alla liberazione del territorio stesso, deve essere considerato valido, agli effetti del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, esclusivamente per coloro che risultino discriminati.

Art. 2.

Le revisioni di cui al precedente articolo saranno iniziate d'ufficio dalle Commissioni mediche ospedaliere del Regio esercito e dai corrispondenti organi sanitari della Regia marina e della Regia aeronautica mediante nuovi accertamenti sanitari e seguendo per i giudizi di prima e seconda istanza la procedura stabilita dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

scopo dei verbali e delle documentazioni annessevi, in loro possesso, redatti a suo tempo dalle Commissioni mediche che comunque abbiano funzionato sotto il controllo nemico dopo l'8 settembre 1943, richiedendo, se del caso, il rinnovo di un supplemento dell'istruttoria.

Nei casi in cui il giudizio di primo grado sia stato emesso prima dell'8 settembre 1943, e quello di secondo grado sia stato invece emesso da organo sanitario funzionante sotto il controllo nemico, la revisione sarà eseguita dal competente organo di secondo grado, anzichè dalla Commissione medica di primo grado.

In deroga al citato regolamento, nei casi che non si prestino a dubbi e limitatamente alle pratiche di dipendenza da cause di servizio, le Commissioni mediche ospedaliere del Regio esercito ed i corrispondenti organi sanitari della Regia marina e della Regia aeronautica potranno giudicare in base ai soli documenti.

Art. 3.

Quando dall'esito del giudizio di revisione risulti che l'invalidità non ha alcun rapporto di dipendenza da evento di servizio, o non sussiste, ovvero che è stata assegnata a categoria di pensione privilegiata ordinaria superiore a quella dovuta, il Ministro competente provvede alla revoca o modifica della concessione della pensione od assegno privilegiato ordinario.

La concessione è pure revocata quando il titolare non si presenta senza giustificato motivo alla eventuale visita medica di revisione o si rifiuti di assoggettarvisi.

Il decreto di revoca o modifica della concessione avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreva il provvedimento revocato o modificato; non sarà però provveduto al recupero delle mensilità di pensione o assegno pagate nel periodo intercorso tra il provvedimento di concessione e quello di revoca, salvo che gli interessati abbiano diritto per il periodo stesso al trattamento economico di attività. Nel caso di modifica della pensione sono abbuonati i maggiori assegni eventualmente percepiti.

Avverso il provvedimento di revoca o modifica potrà dall'interessato essere presentato ricorso alla Corte dei conti nei termini di rito.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — TOGLIATTI — RICCI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 3. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 683.

Creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero della ricostruzione, nell'interesse e per conto del Tesoro dello Stato, una Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti.

Art. 2.

Nell'adempimento dei suoi compiti l'Azienda seguirà le direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale ha anche il compito di coordinare le richieste delle Amministrazioni interessate.

Art. 3.

L'Azienda è amministrata da un Consiglio d'amministrazione nominato dal Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per l'esame delle forme di migliore utilizzazione dei residuati e per lo studio delle norme di vendita di essi; ai Comitati potranno essere chiamate persone estranee al Consiglio.

Le norme per il funzionamento dei Comitati tecnici sono di spettanza del Consiglio, il quale potrà ad essi delegare, sotto la sua responsabilità, talune delle proprie attribuzioni.

Art. 5.

L'Azienda, per le necessità della sua gestione, si varrà delle Ferrovie dello Stato, che metteranno a sua disposizione, a rimborso di spesa, il personale e gli im-

Art. 6.

Per la gestione dell'Azienda saranno date disposizioni con successivo provvedimento. Spetta intanto al Ministro per il tesoro, e per esso alla Ragioneria generale dello Stato, di esercitare, con modalità da stabilirsi, il riscontro finanziario e contabile della gestione, anche mediante apposito ufficio da costituirsi presso l'Azienda. All'emanazione delle suddette disposizioni, l'Azienda compilerà e presenterà al Ministero del tesoro, per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto delle operazioni eseguite.

Art. 7.

L'Azienda non procederà alla alienazione dei beni, di cui sia venuta in possesso a norma dell'art. 1, fino a quando non saranno state emanate disposizioni sulla tutela di eventuali diritti di terzi sui beni stessi.

Tuttavia l'Azienda può procedere senz'altro alla alienazione, quando si tratti:

a) di beni per i quali esista difficoltà per la custodia o la conservazione, o, in ogni caso, di automezzi;

b) di beni che, per le loro caratteristiche o per lo stato di confusione in cui si trovano con altri materiali, non possano essere identificati, ai fini del riconoscimento di diritti di terzi;

c) di beni che, per le loro caratteristiche, risultino come già appartenenti ad Amministrazioni alleate o nemiche.

I diritti dei terzi sui beni indicati nella lettera *a*) possono essere fatti valere soltanto sul prezzo realizzato con la vendita, detratta ogni spesa che la pubblica Amministrazione abbia comunque sostenuto in relazione al bene alienato.

Art. 8.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sarà provveduto alla emanazione delle norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero della ricostruzione, nell'interesse e per conto del Tesoro dello Stato, una Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti.

Art. 2.

Nell'adempimento dei suoi compiti l'Azienda seguirà le direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale ha anche il compito di coordinare le richieste delle Amministrazioni interessate.

Art. 3.

L'Azienda è amministrata da un Consiglio d'amministrazione nominato dal Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per l'esame delle forme di migliore utilizzazione dei residuati e per lo studio delle norme di vendita di essi; ai Comitati potranno essere chiamate persone estranee al Consiglio.

Le norme per il funzionamento dei Comitati tecnici sono di spettanza del Consiglio, il quale potrà ad essi delegare, sotto la sua responsabilità, talune delle proprie attribuzioni.

Art. 5.

L'Azienda, per le necessità della sua gestione, si varrà delle Ferrovie dello Stato, che metteranno a sua disposizione, a rimborso di spesa, il personale e gli impianti.

La direzione dell'Azienda sarà affidata ad un funzionario del grado primo dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Azienda è, inoltre, autorizzata ad assumere direttamente personale secondo norme da stabilire dal proprio Consiglio d'amministrazione, con l'approvazione del Ministro per il tesoro.

firsi, il riscontro finanziario e contabile della gestione, anche mediante apposito ufficio da costituirsi presso l'Azienda. All'emanazione delle suddette disposizioni, l'Azienda compilerà e presenterà al Ministero del tesoro, per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto delle operazioni eseguite.

Art. 7.

L'Azienda non procederà alla alienazione dei beni, di cui sia venuta in possesso a norma dell'art. 1, fino a quando non saranno state emanate disposizioni sulla tutela di eventuali diritti di terzi sui beni stessi.

Tuttavia l'Azienda può procedere senz'altro alla alienazione, quando si tratti:

a) di beni per i quali esista difficoltà per la custodia o la conservazione, o, in ogni caso, di automezzi;

b) di beni che, per le loro caratteristiche o per lo stato di confusione in cui si trovano con altri materiali, non possano essere identificati, ai fini del riconoscimento di diritti di terzi;

c) di beni che, per le loro caratteristiche, risultino come già appartenenti ad Amministrazioni alleate o nemiche.

I diritti dei terzi sui beni indicati nella lettera *a*) possono essere fatti valere soltanto sul prezzo realizzato con la vendita, detratta ogni spesa che la pubblica Amministrazione abbia comunque sostenuto in relazione al bene alienato.

Art. 8.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sarà provveduto alla emanazione delle norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — RICCI — LA MALFA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 4. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 684.

Autorizzazione all'anticipazione di lire duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla istituzione presso il Ministero della ricostruzione di una Azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto col Ministro per il tesoro,

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata una anticipazione da parte dello Stato di lire duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra per provvedere ad acquisti di materiali residuati di guerra esistenti dagli Alleati.

La somministrazione dei fondi di cui al comma precedente potrà essere effettuata anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando il controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 5. — ERRICA

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad effettuare la somministrazione dei due terzi dei mutui assunti a favore di alcuni Comuni per il pareggio dei bilanci 1944.

autorizzati ad assumere, per il pareggio dei rispettivi bilanci, per l'esercizio 1944, i seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche:

comune di:

Canicattì (Agrigento)	L.	1.000.000
Licata (Id.)	»	1.100.000
Porto Empedocle (Id.)	»	1.000.000
Sciacca (Id.)	»	1.100.000
Altamura (Bari)	»	480.000
Andria (Id.)	»	2.000.000
Barletta (Id.)	»	1.800.000
Bisceglie (Id.)	»	800.000
Bitonto (Id.)	»	600.000
Canosa di Puglie (Id.)	»	1.000.000
Corato (Id.)	»	1.400.000
Gioia del Colle (Id.)	»	750.000
Gravina di Puglie (Id.)	»	600.000
Molfetta (Id.)	»	1.500.000
Santeramo in Colle (Id.)	»	600.000
Terlizzi (Id.)	»	680.000
Trani (Id.)	»	1.000.000
Iglesias (Cagliari)	»	400.000
Acireale (Catania)	»	550.000
Corigliano Calabro (Cosenza)	»	600.000
Rossano Calabro (Id.)	»	650.000
Leonforte (Enna)	»	600.000
Piazza Armerina (Id.)	»	1.050.000
Valguarnera (Id.)	»	500.000
Priverno (Littoria)	»	500.000
Milazzo (Messina)	»	500.000
Bagheria (Palermo)	»	800.000
Corleone (Id.)	»	400.000
Monreale (Id.)	»	500.000
Termini Imerese (Id.)	»	500.000
Comiso (Ragusa)	»	600.000
Ispica (Id.)	»	400.000
Modica (Id.)	»	2.000.000
Vittoria (Id.)	»	1.000.000
Eboli (Salerno)	»	400.000
Cava dei Tirreni (Id.)	»	1.000.000
Augusta (Siracusa)	»	850.000
Lentini (Id.)	»	800.000
Noto (Id.)	»	1.100.000
Alcamo (Trapani)	»	1.500.000
Castelvetrano (Id.)	»	1.000.000
Erice (Id.)	»	500.000
Marsala (Id.)	»	7.000.000
Mazara del Vallo (Id.)	»	2.000.000
Sulmona (L'Aquila)	»	1.648.000
Montesarchio (Benevento)	»	720.000
San Bartolomeo in Galdo (Id.)	»	400.000
Carbonia (Cagliari)	»	1.400.000
Cisterna (Littoria)	»	510.000
Cori (Id.)	»	480.000
Formia (Id.)	»	1.700.000
Minturno (Id.)	»	900.000
Terracina (Id.)	»	2.000.000
[illegible] (Id.)	»	500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 682, relativo alla istituzione presso il Ministero della ricostruzione di una Azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata una anticipazione da parte dello Stato di lire duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra per provvedere ad acquisti di materiali residuati di guerra ceduti dagli Alleati.

La somministrazione dei fondi di cui al comma precedente potrà essere effettuata anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando il controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad effettuare la somministrazione dei due terzi dei mutui assunti a favore di alcuni Comuni per il pareggio dei bilanci 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 11 gennaio 1945, n. 51;

Visti i decreti interministeriali 23 gennaio e 15 marzo 1945, con i quali i sottoindicati comuni sono stati

Canicattì (Agrigento)	L.	1.000.000
Licata (Id.)	»	1.108.000
Porto Empedocle (Id.)	»	1.000.000
Sciacca (Id.)	»	1.100.000
Altamura (Bari)	»	480.000
Andria (Id.)	»	2.000.000
Barletta (Id.)	»	1.800.000
Bisceglie (Id.)	»	800.000
Bitonto (Id.)	»	600.000
Canosa di Puglia (Id.)	»	1.000.000
Corato (Id.)	»	1.100.000
Gioia del Colle (Id.)	»	750.000
Gravina di Puglia (Id.)	»	600.000
Molfetta (Id.)	»	1.500.000
Santeramo in Colle (Id.)	»	600.000
Terlizzi (Id.)	»	680.000
Trani (Id.)	»	1.000.000
Iglesias (Cagliari)	»	100.000
Acireale (Catania)	»	550.000
Corigliano Calabro (Cosenza)	»	600.000
Rossano Calabro (Id.)	»	650.000
Leonforte (Enna)	»	600.000
Piazza Armerina (Id.)	»	1.050.000
Vulgaramera (Id.)	»	500.000
Priverno (Littoria)	»	500.000
Milazzo (Messina)	»	500.000
Bagheria (Palermo)	»	800.000
Corleone (Id.)	»	400.000
Monreale (Id.)	»	500.000
Termini Imerese (Id.)	»	500.000
Comiso (Ragusa)	»	600.000
Ispica (Id.)	»	400.000
Modica (Id.)	»	2.000.000
Vittoria (Id.)	»	1.000.000
Eboli (Salerno)	»	400.000
Cava dei Tirreni (Id.)	»	1.000.000
Augusta (Siracusa)	»	850.000
Lentini (Id.)	»	800.000
Noto (Id.)	»	1.140.000
Alcamo (Trapani)	»	1.500.000
Castelvetrano (Id.)	»	1.000.000
Erice (Id.)	»	500.000
Marsala (Id.)	»	7.400.000
Mazara del Vallo (Id.)	»	2.000.000
Salmona (L'Aquila)	»	1.048.000
Montesarchio (Benevento)	»	720.000
San Bartolomeo in Galdo (Id.)	»	460.000
Carbonia (Cagliari)	»	1.000.000
Cisterna (Littoria)	»	510.000
Cori (Id.)	»	480.000
Formia (Id.)	»	1.700.000
Minturno (Id.)	»	900.000
Terracina (Id.)	»	2.000.000
Castelforte (Id.)	»	500.000
Fondi (Id.)	»	500.000
Sezze (Id.)	»	1.200.000
Gaeta (Id.)	»	1.350.000
Caserta (Napoli)	»	4.190.000
Capua (Id.)	»	850.000
Castellammare di Stabia (Id.)	»	2.170.000
Acerra (Id.)	»	500.000
Ischia (Id.)	»	1.780.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Genzano (Roma)	L.	640.000
Albano Laziale (Id.)	»	570.000
Subiaco (Id.)	»	470.000
Marino (Id.)	»	500.000
	L.	70.188.000

Ritenuta la necessità e l'urgenza della somministrazione, da parte dell'Istituto mutuante, nelle more del concretamento delle garanzie dei mutui anzidetti, di una somma pari ai due terzi dell'importo dei mutui stessi;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare, a ciascuno dei suindicati comuni, la somministrazione dei due terzi dei mutui che dovranno, come sopra, essere assunti con l'Istituto medesimo per il pareggio economico dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza dei relativi contratti di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Roma, addì 16 aprile 1945

p. *Il Ministro per l'interno*
Molè

Il Ministro per il tesoro
Soleri

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Norme per l'approvvigionamento della popolazione civile delle carni ovine e del formaggio pecorino.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in carni ovine e formaggio pecorino;

Decreta:

Art. 1.

Il commercio ed il movimento del bestiame ovino da macello, di volta in volta che avrà da effettuare trasporti dovrà richiedere alla Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia di destinazione o a quella di acquisto apposita bolletta di accompagnamento da cui risulti il numero dei capi da trasportare, la località di partenza e quella di destinazione rientranti nella zona indicata nell'autorizzazione predetta.

Art. 2.

I detentori di greggi ovini per un numero superiore a cinque capi in produzione di latte debbono conferire per ogni pecora lattara un kg. di formaggio stagionato o equivalente quantitativo di prodotto in pasta oppure di latte, nel caso in cui il produttore non proceda per proprio conto alla completa lavorazione del formaggio.

Il compito della determinazione dell'equivalenza del prodotto in pasta o del latte al formaggio stagionato, è affidato alla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Tutto il prodotto raccolto rimane a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota assegnata alle provincie di conferimento e quella destinata alla esportazione nelle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Art. 3.

E' demandato al prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministero dell'alimentazione di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi ai prezzi e alle modalità per le consegne obbligatorie di formaggio.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1945

Il Ministro: Molè

Zone nell'ambito delle quali può essere effettuato il movimento degli ovini destinati al macello a scopo di commercio.

1ª Zona: Apuania, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena.

2ª Zona: Grosseto, Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Aquila

... (18) . . . . » 500.000

L. 70.488.000

Ritenuta la necessità e l'urgenza della somministrazione, da parte dell'Istituto mutuante, nelle more del concretamento delle garanzie dei mutui anzidetti, di una somma pari ai due terzi dell'importo dei mutui stessi;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare, a ciascuno dei suindicati comuni, la somministrazione dei due terzi dei mutui che dovranno, come sopra, essere assunti con l'Istituto medesimo per il pareggio economico dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza dei relativi contratti di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie succennate.

Roma, addì 16 aprile 1945

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Norme per l'approvvigionamento della popolazione civile delle carni ovine e del formaggio pecorino.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in carni ovine e formaggio pecorino;

Decreta:

Art. 1.

Il commercio ed il movimento del bestiame ovino da macello sono liberi, purchè effettuati nei limiti di ciascuna zona di cui all'annessa tabella ed a condizione che l'acquirente sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia di destinazione o da quella di acquisto.

Per legittimare il movimento del bestiame ovino da macello vivo o già macellato acquistato, ogni acquirente, munito dell'autorizzazione di cui al precedente comma, richiede apposita bolletta di accompagnamento da cui risulti il numero dei capi da trasportare, la località di partenza e quella di destinazione rientranti nella zona indicata nell'autorizzazione predetta.

Art. 2.

I detentori di greggi ovini per un numero superiore a cinque capi in produzione di latte debbono conferire per ogni pecora lattara un kg. di formaggio stagionato o equivalente quantitativo di prodotto in pasta oppure di latte, nel caso in cui il produttore non proceda per proprio conto alla completa lavorazione del formaggio.

Il compito della determinazione dell'equivalenza del prodotto in pasta o del latte al formaggio stagionato, è affidato alla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Tutto il prodotto raccolto rimane a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota assegnata alle provincie di conferimento e quella destinata alla esportazione nelle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Art. 3.

E' demandato al prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministero dell'alimentazione di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi ai prezzi e alle modalità per le consegne obbligatorie di formaggio.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1945

Il Ministro: MOLÈ

Zone nell'ambito delle quali può essere effettuato il movimento degli ovini destinati al macello a scopo di commercio.

1ª Zona: Apuania, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena.

2ª Zona: Grosseto, Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Aquila.

3ª Zona: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Pescara, Chieti, Teramo.

4ª Zona: Campobasso, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Caserta, Foggia, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

5ª Zona: Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.

6ª Zona: Emilia e le regioni del Nord Italia che verranno successivamente restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Il Ministro: MOLÈ

(1920)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Marsala.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1944, con il quale il sig. Casubolo Giuseppe venne nominato commissario straordinario per la Compagnia di lavoratori portuali di Marsala;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti al sig. Casubolo Giuseppe, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Marsala, sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 1° agosto 1945.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « Agfa-Foto », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Agfa-Foto », società per azioni prodotti fotografici, con sede in Milano, via C. Merli (ex General Govone) n. 65, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Agfa-Foto » società per azioni prodotti fotografici, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, via Durini n. 25, esercente disegni dei progetti per costruzione impianti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. ing. Queirazza Rodolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « H. Krall », con sede in Treviso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « H. Krall », Società anonima Trevigiana, con sede in Treviso, esercente industria spazzole ed affini, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « H. Krall », Società anonima Trevigiana con sede in Treviso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piazza Leonida.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1944, con il quale il sig. Casubolo Giuseppe venne nominato commissario straordinario per la Compagnia di lavoratori portuali di Marsala;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti al sig. Casubolo Giuseppe, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Marsala, sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 1° agosto 1945.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « Agfa-Foto », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Agfa-Foto », società per azioni prodotti fotografici, con sede in Milano, via C. Merli (ex General Govone) n. 65, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Agfa-Foto », società per azioni prodotti fotografici, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Tortorella Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1892)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni Gutehoffnungshutte - Schloemann, con sede in Milano, via Durini n. 25, esercente disegni dei progetti per costruzione impianti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni Gutehoffnungshutte - Schloemann, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. ing. Quaiazza Rodolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « H. Krull », con sede in Treviso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « H. Krull », Società anonima Trevigiana, con sede in Treviso, esercente industria spazzole ed affini, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « H. Krull », Società anonima Trevigiana con sede in Treviso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piazza Leonida.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1824)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), esercente lavorazione ardesie, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Ramazzotti Aldo fu Giacomo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1873)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, corso Cassale n. 46, esercente incisione metalli, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Romeo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1874)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, corso Tassoni n. 61, esercente mestiere armaiolo, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Romeo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 22 novembre 1941, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società per azioni « La Radio Nazionale », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre successivo n. 305, con il quale è stata sottoposta a sequestro e messa in liquidazione la Società per azioni « La Radio Nazionale » con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 gennaio 1940, numero 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società riacquisti la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 22 novembre 1941, con il quale la Società per azioni « La Radio Nazionale », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della pres-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), esercente lavorazione ardesie, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Ramazzotti Aldo fu Giacomo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1873)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, corso Casale n. 46, esercente incisione metalli, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. rag. Borelli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1874)

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, corso Tassoni n. 61, esercente mestiere armaiolo, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Romeo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 22 novembre 1941, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società per azioni « La Radio Nazionale », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre successivo n. 305, con il quale è stata sottoposta a sequestro e messa in liquidazione la Società per azioni « La Radio Nazionale » con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 gennaio 1940, numero 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società riacquisti la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 22 novembre 1941, con il quale la Società per azioni « La Radio Nazionale », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1914)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 13
dal 1° al 15 luglio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Andria	B	—	1
Id.	Santeramo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	—	1
Id.	Sandonaci	Cap	—	1
Cagliari	Sant'Antioco	Cap	—	1
Id.	Siurgus Donigala	Cap	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Torremaggiore	Cap	—	2
Id.	Roseto Valfortore	O	—	1
Id.	Pietramontecorvino	Cap	—	1
Id.	Serra capriola	O	—	1
Frosinone	Trivigliano	O	30	—
Id.	Id.	B	—	1
L'Aquila	L'Aquila	O	—	1
Matera	Matera	B	—	1
Modena	Concordia	B	1	—
Nuoro	Orotelli	C	—	1
Id.	Villagrande Strisaili	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	O	—	1
Roma	Roma	E	—	1
Salerno	Tramonti	B	1	—
Id.	Eboli	B	1	—
Id.	Pellezzano	B	—	1
Sassari	Nulvi	E	1	—
Torino	San Mauro Torinese	B	—	1
Trapani	Erice	B	—	1
Treviso	San Vendemiano	B	—	1
Vicenza	Gallio	B	—	2
Id.	Asiago	B	—	1
Viterbo	Canepina	E	—	1
Id.	Vignanello	O	1	—
			35	27
	Carbonchio sintomatico			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	—	1
Grosseto	Scansano	B	—	1
Modena	Frassinoro	B	—	2
Nuoro	Orroli	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	—	1
Vicenza	Enego	B	—	2
			—	9
	Alla episootica			
Avellino	Sant'Angelo Esca	B	7	—
Id.	San Martino Valle Caudine	B	6	—
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Barletta	B	1	—
Id.	Canosa	O	2	—
Id.	Casalnuovo	B	1	—
Id.	Cassano	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Gravina di Puglia	B	—	1
Id.	Molfetta	B	—	6
Id.	Noci	B	6	—
Id.	Polignano a Mare	B	3	1
Id.	Putignano	B	6	—
Id.	Sammichele	B	1	—
Id.	Sant'Eramo	B	9	1
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	B	1	—
Id.	Castelfranco in Miscano	B	3	2
Id.	Sassinoro	B	2	—
Id.	Pontelandolfo	B	1	4
Id.	Morcone	B	2	—
Id.	Pietraloina	B	—	2
Id.	Pago Veiano	B	—	1
Id.	San Lupo	B	—	1
Cagliari	Ales	B	5	—
Id.	Arbus	B	—	1
Id.	Assemini	B	2	—
Id.	Paressa	B	3	35
Id.	Id.	O	2	11
Id.	Burcei	BO	2	—
Id.	Capoterra	BS	8	1
Id.	Collinas	BO	6	—
Id.	Donori	B	2	—
Id.	Gonnosfanadiga	BOS	—	8
Id.	Nurcao	B	1	9
Id.	Pabillonis	BOS	66	—
Id.	Santadi	B	—	75
Id.	Id.	OES	—	57
Id.	Sant'Antioco	E	—	1
Id.	Santulussurgiu	B	5	—
Id.	Senis	B	—	1
Id.	Sinnai	B	3	—
Id.	Teulada	B	—	10
Id.	Tuili	Cap	—	5
Id.	Villamassargia	BOS	—	13
Campobasso	Torella del Sannio	B	1	—
Id.	Sepino	B	4	2
Id.	Petacciato	B	8	—
Id.	Termoli	B	4	—
Id.	Campomarino	B	2	3
Id.	Guardiaregia	B	—	1
Id.	Trivento	B	2	1
Id.	Capracotta	B	2	—
Id.	Pescopennataro	B	1	5
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	1	18
Id.	Agnone	B	—	1
Id.	Casacalenda	B	2	—
Id.	Ercolone	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 13
dal 1° al 15 luglio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Andria	B	—	1
Id.	Santeramo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	—	1
Id.	Sandonaci	Cap	—	1
Cagliari	Sant'Antioco	Cap	—	1
Id.	Siurgiu Donigala	Cap	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Torremaggiore	Cap	—	1
Id.	Roseto Valfortore	O	—	3
Id.	Pietramontecorvino	Cap	—	1
Id.	Serracapriola	O	—	1
Frosinone	Trivigliano	O	—	1
Id.	Id.	O	30	—
L'Aquila	L'Aquila	B	—	1
Matera	Matera	O	—	1
Modena	Concordia	B	—	1
Nuoro	Orotelli	C	1	—
Id.	Villagrande Strisaili	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	O	—	1
Roma	Roma	E	—	1
Salerno	Tramonti	B	1	—
Id.	Eboli	B	1	—
Id.	Pollosguardo	B	—	1
Sassari	Nulvi	E	1	—
Torino	San Mauro Torinese	B	—	1
Trapani	Erice	B	—	1
Treviso	San Vendemiano	B	—	1
Vicenza	Gallio	B	—	2
Id.	Asiago	B	—	1
Viterbo	Campiana	E	—	1
Id.	Vignanello	O	1	—
			35	27
	Carbonchio sintomatico			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	—	1
Grosseto	Scansano	B	—	2
Modena	Frassinoro	B	—	2
Nuoro	Orroli	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	—	1
Vicenza	Enego	B	—	2
			—	9
	Afta epizootica			
Avellino	Altavilla Irpina	BOS	7	8
Id.	Ariano Irpino	B	11	—
Id.	Calabritto	B	4	—
Id.	Mirabella Eliano	B	4	8
Id.	Id.	SO	1	6
Id.	Montemarano	B	11	3
Id.	Savignano	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Avellino	Sant'Angelo Esca	B	7	—
Id.	San Martino Valle Caudine	B	6	—
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Barletta	B	1	—
Id.	Canosa	O	2	—
Id.	Casalnuovo	B	1	—
Id.	Cassano	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Gravina di Puglia	B	—	1
Id.	Molfetta	B	—	6
Id.	Noci	B	6	—
Id.	Polignano a Mare	B	3	1
Id.	Putignano	B	6	—
Id.	Sannicandro	B	1	—
Id.	Sant'Eramo	B	9	1
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	B	1	—
Id.	Castelfranco in Miscano	B	3	2
Id.	Sassinoro	B	2	—
Id.	Pontelandolfo	B	1	4
Id.	Morcone	B	2	—
Id.	Pietraroia	B	—	2
Id.	Paupo Telano	B	—	1
Id.	San Lupo	B	—	1
Cagliari	Ales	B	5	—
Id.	Arbus	B	—	1
Id.	Assemini	B	2	—
Id.	Carbonia	B	2	35
Id.	Id.	O	2	11
Id.	Burcei	BO	2	—
Id.	Capoterra	BS	8	1
Id.	Villasor	BO	6	—
Id.	Donori	B	2	—
Id.	Gonnosfanadiga	BOS	—	8
Id.	Nurcao	B	4	9
Id.	Pabillonis	BOS	66	—
Id.	Santadi	B	—	75
Id.	Id.	BES	—	67
Id.	Sant'Antioco	B	—	1
Id.	Sanluissurgiu	B	6	—
Id.	Senis	B	—	1
Id.	Sinnai	B	3	—
Id.	Teulada	B	—	10
Id.	Tuili	Cap	—	5
Id.	Villamassargia	BOS	—	13
Campobasso	Torello del Sannio	B	1	—
Id.	Sepino	B	1	2
Id.	Petacciato	B	8	—
Id.	Termoli	B	4	—
Id.	Campomarino	B	2	3
Id.	Guardiaregia	B	—	1
Id.	Trivento	B	2	1
Id.	Capracotta	B	2	—
Id.	Pescopennataro	B	1	5
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	1	18
Id.	Agnone	B	—	1
Id.	Casacalenda	B	2	—
Id.	Frosolone	B	—	1
Id.	Santa Croce di Magliano	B	—	1
Id.	Bonefro	B	—	1
Catanzaro	Cirò	Cap	27	17
Id.	Crotone	BO	1	—
Id.	Crucoli	B	2	2
Id.	Mesoraca	SB	—	1
		B		

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Alta epizootica*			
Catanzaro	Savelli	B	4	1
Id.	Soveria Mannelli	B	—	2
Id.	Strongoli	B	13	—
Id.	Verzino	B	1	—
Chieti	Chieti	B	2	3
Id.	Poggiofiorito	B	1	—
Id.	Torino di Sangro	BO	5	3
Id.	Vasto	B	2	—
Cosenza	Acquaformosa	BO	1	3
Id.	Acri	B	16	—
Id.	Altomonte	BO	—	2
Id.	Belsito	B	7	—
Id.	Id.	OS	7	—
Id.	Bisignano	B	—	20
Id.	Buonvicino	B	—	1
Id.	Calopezzati	B	10	—
Id.	Caloveto	B	7	—
Id.	Campana	B	7	—
Id.	Cassano al Ionio	B	10	—
Id.	Castrovillari	B	15	—
Id.	Cerchiara d. Calabria	B	15	—
Id.	Crosia	B	8	—
Id.	Firmo	B	3	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Lungro	BO	2	2
Id.	Montalto Uffugo	B	10	—
Id.	Papasidero	BO	—	12
Id.	Rende	B	8	—
Id.	Rose	B	19	—
Id.	Id.	Cap S	10	—
Id.	Rossano	BO	8	—
Id.	San Basile	B	5	—
Id.	San Demetrio Corone	B	18	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	28	—
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	17	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	6	—
Id.	San Pietro in Guarano	B	7	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	San Vincenzo	B	12	—
Id.	Scalea	BO	—	13
Id.	Spezzano Sila	B	5	—
Id.	Vaccarizzo	B	8	—
Foggia	Cerignola	BS	3	1
Id.	San Severo	O	1	2
Id.	Orta Nova	B	1	—
Id.	Foggia	B	4	—
Id.	Lucera	BS	4	2
Id.	Manfredonia	B	2	—
Id.	Monte Sant'Angelo	Cap B	5	24
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	—
Id.	Orsara di Puglia	B	1	—
Id.	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Rignano Garganico	B	1	—
Id.	Accadia	B	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	2	—
Id.	Troia	SB	4	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Alta epizootica*			
L'Aquila	Capestrano	B	1	—
Id.	Caporciano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	1	1
Id.	Cagnano Amiterno	B	—	1
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Celano	B	1	—
Id.	Collepietro	B	—	1
Id.	Introdacqua	B	1	—
Id.	L'Aquila	B	2	1
Id.	Massa d'Albe	B	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Pescasseroli	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—
Id.	Pizzoli	B	1	—
Id.	Pereto	B		1
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Id.	Rivisondoli	B	1	—
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	B	1	—
Id.	Scoppito	B	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Pontinia	B	5	—
Macerata	Castel Sant'Angelo	BO	—	2
Id.	Fiastra	BO	2	8
Id.	Montecavallo	BOS	7	9
Id.	Pievebovigliana	BO	—	4
Id.	Pieve-Torina	BOS	—	2
Id.	Serravalle	BO	—	27
Id.	Ussita	BOS	2	—
Id.	Visso	BO	—	4
Matera	Matera	O	1	—
Id.	Bernalda	B	—	1
Id.	Montescaglioso	B	—	1
Id.	Pisticci	B	—	1
Nuoro	Baunei	BOC	—	8
Id.	Cuglieri	B	—	1
Id.	Gairo	BO	—	9
Id.	Ierzu	BO	—	9
Id.	Orroli	B	—	4
Id.	Posada	BOCS	—	27
Id.	Sadali	BO	—	6
Id.	Siniscola	BOCS	—	24
Id.	Tertenia	B	—	5
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Torpè	BOS	—	21
Id.	Triei	B	—	3
Id.	Ulassai	BO	—	9
Id.	Urzulei	BS	—	6
Perugia	Campello	BO	2	—
Id.	Cerreto di Spoleto	O	1	—
Id.	Foligno	B	1	1
Id.	Gualdo Cattaneo	B	—	1
Id.	Monteleone di Spoleto	O	—	1
Id.	Poggiodomo	O	—	1
Id.	Sellano	O	1	—
Id.	Todi	O.B	—	2
Id.	Trevi	O	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		Specie	Rimasti quindic. preced.	Nuove denunz.
Segue: Alta epizootica				
Catanzaro	Savelli	B	4	1
Id.	Soveria Mannelli	B	—	2
Id.	Strongoli	B	13	—
Id.	Verzino	B	1	—
Chieti	Chieti	B	2	3
Id.	Poggiofiorito	B	1	—
Id.	Torino di Sangro	B O	5	3
Id.	Vasto	B	2	—
Cosenza	Acquaformosa	B O	1	3
Id.	Acri	B	16	—
Id.	Altomonte	B O	—	2
Id.	Belsito	B	7	—
Id.	Id.	O S	7	—
Id.	Bisignano	B	—	20
Id.	Buonvicino	B	—	1
Id.	Calopezzati	B	10	—
Id.	Caloveto	B	7	—
Id.	Campana	B	7	—
Id.	Cassano al Jonio	B	10	—
Id.	Castrovillari	B	15	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	15	—
Id.	Crosia	B	8	—
Id.	Firmo	B	3	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Lungro	B O	2	2
Id.	Montalto Uffugo	B	10	—
Id.	Papasidero	B O	—	12
Id.	Rende	B	8	—
Id.	Rose	B	10	—
Id.	Id.	[illegible] S	10	—
Id.	Rossano	B O	8	—
Id.	San Basile	B	5	—
Id.	San Demetrio Corone	B	18	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	28	—
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	17	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	6	—
Id.	San Pietro in Guarano	B	7	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	San Vincenzo	B	12	—
Id.	Scalea	B O	—	13
Id.	Spezzano Sila	B	5	—
Id.	Vaccarizzo	B	8	—
Foggia	Cerignola	B S	3	1
Id.	San Severo	O	1	2
Id.	Orta Nova	B	1	—
Id.	Foggia	B	4	—
Id.	Lucera	B S	4	2
Id.	Manfredonia	B	2	—
Id.	Monte Sant'Angelo	[illegible] B	5	24
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	—
Id.	Orsara di Puglia	B	1	—
Id.	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Rignano Garganico	B	1	—
Id.	Accadia	B	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	2	—
Id.	Troia	S B	4	1
Id.	San Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	B O S	3	—
Id.	Anzano di Puglia	B	1	1
Id.	San Paolo Civitate	B	—	2
Id.	Roseto Valfortore	B	—	2
Id.	Torremaggiore	S	—	1
Frosinone	Trevi nel Lazio	B	—	5
L'Aquila	Barisciano	B	1	—
Segue: Alta epizootica				
L'Aquila	Capestrano	B	1	—
Id.	Caporciano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	1	1
Id.	Cagnano Amiterno	B	—	1
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Celano	B	1	—
Id.	Collepietro	B	—	1
Id.	Introdacqua	B	1	—
Id.	L'Aquila	B	2	1
Id.	Massa d'Alba	B	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Pescasseroli	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—
Id.	Pizzoli	B	1	—
Id.	Pereto	B	—	1
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Id.	Rivisondoli	B	1	—
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	B	1	—
Id.	Scoppito	B	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Pontinia	B	5	—
Macerata	Castel Sant'Angelo	B O	—	2
Id.	Fiastra	B O	2	8
Id.	Montecavallo	B O S	7	9
Id.	Pievebovigliana	B O	—	4
Id.	Pieve-Torina	B O S	—	2
Id.	Serravalle	B O	—	27
Id.	Ussita	B O S	2	—
Id.	Visso	B O	—	4
Matera	Matera	O	1	—
Id.	Bernalda	B	—	1
Id.	Montescaglioso	B	—	1
Id.	Pisticci	B	—	1
Nuoro	Baunei	B O C	—	8
Id.	Cuglieri	B	—	1
Id.	Gairo	B O	—	9
Id.	Jerzu	B O	—	9
Id.	Orroli	B	—	4
Id.	Posada	B O C S	—	27
Id.	Sadali	B O	—	6
Id.	Siniscola	B O C S	—	24
Id.	Tortolì	B	—	5
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Torpè	B O S	—	21
Id.	Triei	B	—	3
Id.	Ulassai	B O	—	9
Id.	Urzulei	B S	—	6
Perugia	Campello	B O	2	—
Id.	Cerreto di Spoleto	O	1	—
Id.	Foligno	B	1	1
Id.	Gualdo Cattaneo	B	—	1
Id.	Monteleone di Spoleto	O	—	1
Id.	Poggiodomo	O	—	1
Id.	Sellano	O	1	—
Id.	Todi	O B	—	2
Id.	Trevi	O	1	—
Rieti	Pescorocchiano	B	1	—
Id.	Fiamignano	B	1	—
Id.	Castel Sant'Angelo	B	1	—
Id.	Rieti	B	11	—
Id.	Cottanello	B	3	—
Id.	Forano	B	1	—
Id.	Poggio Nativo	B	5	1
Id.	Longone	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Rieti	Frasso Sabino	B	1	—
Id.	Montopoli	B	1	—
Id.	Rivodutri	B	2	—
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—
Id.	Carpineto Romano	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Capena	B	3	—
Id.	Gallicano	B	2	—
Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Licenza	BO	—	9
Id.	Mandela	B	3	—
Id.	Manziana	B	2	3
Id.	Nerola	B	—	2
Id.	Roccagiovine	B	3	—
Id.	Percile	B	2	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Vicovaro	B	5	—
Salerno	Eboli	B	2	—
Id.	Nocera Inferiore	B	—	2
Sassari	Alghero	B	1	—
Id.	Porto Torres	B	1	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	2	—
Id.	Tempio	B	1	—
Taranto	Taranto	BO	4	1
Teramo	Arsita	B	12	1
Id.	Teramo	B	—	2
Id.	Tortoreto	B	—	1
Id.	Torricella	B	—	10
Id.	Bisenti	S	1	2
Terni	Acquasparta	B	1	—
Viterbo	Barbarano Romano	B	—	1
Id.	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Capranica	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	3	3
Id.	Corchiano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	1	—
Id.	Viterbo	BO	1	1
			742	674
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	3	—
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Marisengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Id.	Villadeati	S	—	1
Ancona	Agugliano	S	1	1
Id.	Osimo	S	3	—
Id.	Ancona	S	2	3
Id.	Senigallia	S	1	1
Id.	Serra San Quirico	S	—	1
Id.	Ancona	S	2	1
Aosta	Salerano	S	—	2
Id.	San Vincenzo Fonte	S	1	—
Id.	Borgomasino	S	4	—
Id.	Acquasanta	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini			
L'Aquila	San Demetrio ne' Vestini	S	1	—
Id.	Santa Maria	S	1	—
Id.	Tagliacozzo	S	—	1
Macerata	Esanatoglia	S	—	2
Id.	Montecassiano	S	—	1
Id.	Petriolo	S	—	1
Id.	San Severino Marche	S	6	5
Matera	Pernaldo	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	5	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Modena	Castelfranco dell'Em.	S	—	6
Id.	Cavezzo	S	—	2
Id.	San Cesario	S	—	3
Perugia	Montefalco	S	1	—
Id.	Perugia	S	2	2
Pesaro Urbino	Mondolfo	S	—	2
Id.	Mantelabate	S	—	1
Id.	Pesaro	S	1	1
Rovigo	San Martino di Venezze	S	1	—
Id.	Villadose	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	2	—
Id.	Trecenta	S	2	—
Teramo	Castilenti	S	—	5
Id.	Teramo	S	2	1
Terni	Narni	S	2	—
Torino	Carmagnola	S	—	1
Id.	Moncalieri	S	—	1
Id.	Vinovo	S	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	S	—	6
Id.	Godega di S. Urbano	S	—	1
Id.	Gorgo al Monticano	S	1	—
Id.	Mansuè	S	1	—
Id.	Moser	S	1	—
Id.	Ormelle	S	1	—
Id.	Preganziol	S	—	1
Id.	Riese	S	2	—
Udine	Tarcento	S	1	—
Id.	Cedrolpo	S	6	—
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Martignacco	S	1	2
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	1	2
Id.	Spilimbergo	S	2	4
Id.	Azzano Decimo	S	—	1
Id.	Caserta	S	2	—
Id.	Sequals	S	—	2
Varese	Varese	S	1	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	3
Id.	Lonigo	S	—	2
Id.	Altavilla Vicentina	S	—	1
Id.	Arzignano	S	—	7
			95	87
	Peste e setticemia del suini			
Alessandria	Cellamonte	S	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Rieti	Frasso Sabino	B	1	—
Id.	Montopoli	B	1	—
Id.	Rivodutri	B	2	—
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—
Id.	Carpineto Romano	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Capena	B	3	—
Id.	Gallicano	B	2	—
Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Licenza	E.O.	—	9
Id.	Mandela	B	3	—
Id.	Manziana	B	2	3
Id.	Nerola	B	—	2
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	E	2	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Vicovaro	B	5	—
Salerno	Eboli	B	2	—
Id.	Nocera Inferiore	B	—	2
Sassari	Alghero	B	1	—
Id.	Porto Torres	B	1	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	2	—
Id.	Tempio	B	1	—
Taranto	Taranto	B.O.	4	1
Teramo	Arsita	B	12	1
Id.	Teramo	B	—	12
Id.	Torricella	B	—	1
Id.	Torricella	E	—	10
Id.	Bisenti	S	1	2
Terni	Acquasparta	B	1	—
Viterbo	Barbarano Romano	B	—	1
Id.	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Capranica	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	3	3
Id.	Corchiano	B	1	—
Id.	Veiano	B	1	—
Id.	Viterbo	B.O.	1	1
			742	674
Malrossino dei suini				
Alessandria	Alessandria	S	3	—
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Murisengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Id.	Villadeati	S	—	1
Ancona	Arcugliano	S	1	1
Id.	Osimo	S	3	—
Id.	Ancona	S	2	3
Id.	Senigallia	S	1	1
Id.	Serra San Quirico	S	—	1
Id.	Ancona	S	2	1
Aosta	Salerano	S	—	2
Id.	San Vincenzo Fonte	S	1	—
Id.	Borgomasino	S	4	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Amandola	S	3	—
Id.	Ascoli Piceno	S	2	1
Avellino	Calabritto	S	12	—
Id.	Lioni	S	—	3
Id.	Volturara	S	2	—
Campobasso	Vinchiaturo	S	—	3
Id.	Belmonte del Sannio	S	—	1
Cosenza	Aprigliano	S	2	—
L'Aquila	Carsoli	S	—	1
Id.	Rocca di Mezzo	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Malrossino dei suini				
L'Aquila	San Demetrio ne' Vestini	S	1	—
Id.	Sante Marie	S	1	—
Id.	Tagliacozzo	S	—	1
Macerata	Esanatoglia	S	—	2
Id.	Montecassiano	S	—	1
Id.	Petriolo	S	—	1
Id.	San Severino Marche	S	6	5
Matera	Pernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	5	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Modena	Castelfranco dell'Em.	S	—	6
Id.	Cavezzo	S	—	2
Id.	San Cesario	S	—	2
Perugia	Montefalco	S	1	—
Id.	Perugia	S	2	2
Pesaro Urbino	Mondolfo	S	—	2
Id.	Montelabate	S	—	1
Id.	Pesaro	S	—	1
Rovigo	San Martino di Venezze	S	1	—
Id.	Villadose	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	2	—
Id.	Trecenta	S	2	—
Teramo	Castilenti	S	—	5
Id.	Teramo	S	5	1
Terni	Narni	S	2	—
Torino	Carmagnola	S	—	1
Id.	Moncalieri	S	—	1
Id.	Vinovo	S	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	S	—	6
Id.	Godega di S. Urbano	S	—	1
Id.	Gorgo al Monticano	S	1	—
Id.	Mansuè	S	1	—
Id.	Maser	S	1	—
Id.	Ormelle	S	1	—
Id.	Preganziol	S	—	1
Id.	Riese	S	2	—
Udine	Tarcento	S	1	—
Id.	Codroipo	S	6	—
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Martignacco	S	1	2
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	1	2
Id.	Spilimbergo	S	2	4
Id.	Azzano Decimo	S	—	1
Id.	Casarza	S	2	—
Id.	Sequals	S	—	2
Varese	Varese	S	1	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	3
Id.	Lonigo	S	—	2
Id.	Altavilla Vicentina	S	—	1
Id.	Arzignano	S	—	7
			93	87
Peste e setticemia dei suini				
Alessandria	Cellamonte	S	2	—
Id.	Ginrole	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Amandola	S	3	—
Id.	Carassai	S	3	1
Id.	Castel di Lama	S	—	2
Id.	Comunanza	S	2	—
Id.	Maltignano	S	1	—
Id.	Montalto delle Marche	S	3	5
Id.	Montefiore Aso	S	1	—
Id.	Montegranaro	S	2	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Monte Vidon Combatte	S	2	2
Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	Petritoli	S	4	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	Calitri	S	12	2
Id.	Lioni	S	—	3
Id.	Salza Irpina	S	11	—
Id.	S. Martino Valle Caudina	S	18	5
Id.	Summonte	S	2	4
Bari	Bitonto	S	1	—
Id.	Toritto	S	4	—
Benevento	Apollosa	S	—	7
Id.	Vitulano	S	—	5
Id.	Foglianise	S	—	4
Id.	Ceppaloni	S	—	5
Cagliari	Cunnostanadiga	S	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	—	1
Id.	Agnone	S	—	1
Id.	Cammalenda	S	12	4
Chieti	San Buono	S	—	1
Id.	Furci	S	—	1
Id.	Carpineto	S	—	1
Cosenza	Albidona	S	7	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Foggia	Volturino	S	—	1
Id.	Chieuti	S	2	—
Id.	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	San Severo	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	3	—
Id.	Celenza Valfortore	S	1	—
Id.	San Paolo Civitate	S	2	—
Id.	Anzano di Puglia	S	1	—
Id.	Deliceto	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	1	—
L'Aquila	L'Aquila	S	2	—
Id.	Sulmona	S	—	1
Modena	Castelnuovo Rangone	S	1	—
Id.	Modena	S	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	S	4	—
Id.	Montelabate	S	2	—
Id.	Pergola	S	2	—
Rieti	Rieti	S	—	5
Rovigo	Polesella	S	—	60
Id.	Pontecchio Polesine	S	—	1
Sassari	Illorai	S	—	1
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Taranto	Castellaneta	S	—	1
Teramo	Teramo	S	—	1
Terni	Acquasparta	S	2	3
Id.	Amelia	S	—	2
Id.	Montecastrilli	S	—	1
Id.	Montegabbione	S	2	—
Id.	Narni	S	5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Morva				
Foggia	Cerignola	E	2	—
Vicenza	Thiene	E	—	1
Id.	Chiuppano	E	—	1
			2	2
Farcino criptococcico				
Avellino	Volturara Irpina	E	1	—
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Putignano	E	1	—
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Vallelunga	E	—	1
Catania	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
Id.	Nicolosi	E	1	—
Catanzaro	Nicastro	E	1	—
Foggia	Lucera	E	2	—
Id.	Roseto Valfortore	E	—	1
Nuoro	Aritzo	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	1
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	3	1
Id.	Siracusa	E	2	—
Trapani	Marsala	E	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	—	1
			31	7
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	7	—
Aosta	Castiglione Dora	E	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	E	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	1	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	4	—
Id.	Noci	O	1	—
Chieti	Montenerodomo	O	3	—
Id.	Roio del Sangro	O	5	—
Id.	Vasto	O	2	—
Cosenza	Belsito	O	3	—
Id.	Calopezzati	O	1	—
Id.	Corigliano Calabro	O	4	—
Id.	Cropalati	O	1	—
Id.	Pietrapaola	O	1	—
Id.	Roggiano Gravina	O	3	—
Id.	Rossano	O	7	—
Id.	Scala Celi	O	4	—
Foggia	San Severo	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	O	5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie domestica	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Monte Vidon Combatte	S	2	2
Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	Petritoli	S	4	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	Calitri	S	12	2
Id.	Lioni	S	—	3
Id.	Salza Irpina	S	11	—
Id.	S. Martino Valle Candina	S	18	5
Id.	Summonte	S	2	4
Bari	Bitonto	S	1	—
Id.	Toritto	S	4	—
Benevento	Apollosa	S	—	7
Id.	Vitulano	S	—	5
Id.	Foglianise	S	—	4
Id.	Ceppaloni	S	—	5
Cagliari	Connosfanadiga	S	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	—	1
Id.	Agnone	S	—	1
Id.	Casacalenda	S	12	4
Chieti	San Buono	S	—	1
Id.	Furci	S	—	1
Id.	Carpineto	S	—	1
Cosenza	Altidona	S	7	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Foggia	Volturino	S	—	1
Id.	Chieuti	S	2	—
Id.	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	San Severo	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	2	—
Id.	Celenza Valfortore	S	1	—
Id.	San Paolo Civitate	S	2	—
Id.	Anzano di Puglia	S	1	—
Id.	Deliceto	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	1	—
L'Aquila	L'Aquila	S	2	—
Id.	Sulmona	S	—	1
Modena	Castelnuovo Rangone	S	1	—
Id.	Modena	S	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	S	4	—
Id.	Monteiabate	S	3	—
Id.	Pergola	S	2	—
Rieti	Rieti	S	—	5
Rovigo	Polesella	S	—	60
Id.	Pontecchio Polesine	S	—	1
Sassari	Illorai	S	—	1
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Taranto	Castellaneta	S	—	1
Teramo	Teramo	S	—	1
Terni	Acquasparta	S	2	3
Id.	Amelia	S	—	2
Id.	Montecastrilli	S	—	1
Id.	Montegabbione	S	2	—
Id.	Narni	S	5	—
Torino	Torino	S	—	1
Treviso	Motta di Livenza	S	—	8
Id.	Preganziol	S	2	4
Udine	Casarsa	S	—	1
Varese	Varese	S	1	1
Id.	Leggiuno Sangiano	S	1	—
Vercelli	Lignana	S	—	12
Vicenza	Noventa Vicentina	S	—	2
Id.	Sossano	S	—	1
Viterbo	Arlena di Castro	S	—	1
			136	171

PROVINCIA	COMUNE	Specie domestica	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Morva				
Foggia	Cerignola	E	2	—
Vicenza	Thiene	E	—	1
Id.	Chioppano	E	—	1
			2	2
Farcino criptococcico				
Avellino	Vallata Irpina	E	1	—
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Putignano	E	1	—
Id.	Sammicandro di Bari	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Vallelunga	E	—	1
Catania	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
Id.	Nicolosi	E	1	—
Catanzaro	Nicastro	E	1	—
Foggia	Lucera	E	2	—
Id.	Rosato Valfortore	E	—	1
Nuoro	Aritzo	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	3	1
Id.	Siracusa	E	2	—
Trapani	Marsala	E	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	E	—	1
			31	7
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	7	—
Aosta	Castiglione Dora	E	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	E	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	1	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	4	—
Id.	Noci	O	1	—
Chieti	Montenerodomo	O	3	—
Id.	Roio del Sangro	O	5	—
Id.	Vasto	O	2	—
Cosenza	Belsito	O	3	—
Id.	Calopezzati	O	1	—
Id.	Corigliano Calabro	O	4	—
Id.	Crepalati	O	1	—
Id.	Pietrapaola	O	1	—
Id.	Roggiano Gravina	O	3	—
Id.	Rossano	O	7	—
Id.	Scala Coeli	O	4	—
Foggia	San Severo	O	—	—
Id.	San Marco in Lamis	O	5	—
Id.	Rignano Garganico	O	2	—
Id.	Chieuti	O	2	—
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	3	—
Id.	Troia	O	3	—
Id.	Deliceto	O	2	1
Frosinone	Acuto	O	15	20
Id.	Frosinone	O	15	15
Id.	Alatri	O	—	15
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castellazzara	O	50	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Bologna*			
Grosseto	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Seggiano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Alelli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Capparlocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Jeri	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Prata D'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Pretta	O	1	—
Id.	Raiano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	San Demetrio	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Scurcola	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Torninparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Bologna*			
Modena	Fanano	O	4	—
Perugia	Campello	O	1	—
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Fossato di Vico	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	8	—
Id.	Nocera Umbra	O	2	—
Id.	Norcia	O	1	—
Id.	Spello	O	4	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Id.	Trevi	O	4	—
Reggio Calabria	Roccaforte del Greco	O	6	—
Id.	Roccella Jonica	O	1	—
Rieti	Castel di Tora	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	1	—
Id.	Bracciano	O	8	—
Id.	Campagnano di Roma	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	4	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	—	1
Id.	Carpineto Romano	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	5	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Poli	O	5	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Pignano Flaminio	O	12	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	2	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Salerno	Montecorvino Rovella	O	2	—
Id.	Rocca d'Aspide	O	1	—
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	—	—
Id.	Capaccio	O	1	—
Terni	Amelia	O	—	2
Id.	Orvieto	O	2	—
Id.	Terni	O	—	3
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Udine	Pasiano	E	1	—
			472	85
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Acquasanta	E	—	1
Id.	Acquaviva Picena	Can	—	1
Id.	Appignano del Tronto	Can	—	1
Id.	Fermo	Can	—	1
Id.	Monte Vidon Combatte	Can	—	1
Id.	Castelfiorentino	Can	—	1
Firenze	Tortorici	Can	—	1
Messina				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie Reg.	Rimasti dall'anno precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Grosseto	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Seggiano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Alelli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Jeri	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescosostanzo	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Prata D'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Piazza	O	1	—
Id.	Italano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	San Demetrio	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Scurcola	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Macerata	Acquacanina	O	—	1
Id.	Elastra	O	—	3
Id.	Fiordimonte	O	—	2
Id.	Fiuminata	O	—	1
Id.	Monte Cavallo	O	—	3
Id.	Usita	O	5	5
Id.	Visso	O	2	2
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie Reg.	Rimasti dall'anno precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Modena	Fanano	O	4	—
Perugia	Campello	O	1	—
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Fossato di Vico	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	2	—
Id.	Nocera Umbra	O	6	—
Id.	Norcia	O	2	—
Id.	Spello	O	1	—
Id.	Spoleto	O	4	—
Id.	Trevi	O	1	—
Reggio Calabria	Roccaforte del Greco	O	4	—
Id.	Roccella Jonica	O	6	—
Rieti	Castel di Tora	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Carpineto Romano	O	—	1
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	5	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Riguano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	12	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	3	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Salerno	Montecorvino Rovella	O	1	—
Id.	Rocca d'Aspide	O	2	—
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	1	—
Id.	Capaccio	O	1	—
Terni	Amelia	O	—	2
Id.	Orvieto	O	2	—
Id.	Terni	O	—	3
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Udine	Pasiano	E	1	—
			452	85
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Acquasanta	E	—	1
Id.	Acquaviva Picena	Can	—	1
Id.	Appignano del Tronto	Can	—	1
Id.	Fermo	Can	—	1
Id.	Monte Vidon Combatte	Can	—	1
Firenze	Castelfiorentino	Can	—	1
Mesolina	Tortorici	Can	—	1
Perugia	Perugia	Can	—	4
Id.	Piegaro	Can	—	1
Salerno	Polla	Can	—	1
Id.	Campagna	Can	—	1
Id.	San Gregorio Magno	Can	—	1
Id.	Nocera Inferiore	Can	—	1
Teramo	Teramo	Can	1	1
Terni	Attigliano	Can	1	—
Id.	Ferentillo	Can	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rabbia			
Terni	Giov.	Can	—	1
Id.	Terni	Can	—	1
Viterbo	Civita Castellana	Can	1	—
Id.	Tuscania	E	1	—
Id.	Vetralla	Can	—	2
			5	22
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Matera	Accettura	O	1	—
Id.	Montalbano Jonico	O	1	—
Roma	Gorga	Cap	2	—
Id.	Carpineto Romano	Cap	—	1
Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			6	1
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Lucca	Gaspanori	B	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Vercelli	Casanova Elvo	B	—	4
			13	4
	Brucellosi			
Udine	Palmanova	O	1	—
			1	—
	Adenite equina			
Trapani	Marsala	E	—	7
			—	7
	Anemia infettiva			
Vercelli	San Germano Vercellese	E	—	1
			—	1
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	—	1
Id.	Carovigno	O	2	—
Id.	Ostuni	O	3	2
Id.	Sandonaci	O	1	—
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	3	—
			9	
	Colera dei polli			
Ancona	Osimo Vetere	P	1	—
Catania	Ramacca	P	1	—
			2	—
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Montefiore	P	10	—
Id.	Ripatransone	P	3	—
Firenze	Firenze	P	—	1
Id.	Id.	P	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Laringo trachetite infettiva dei polli			
Alessandria	Bosco Marengo	P	4	—
Id.	Casale Monferrato	P	2	—
Id.	Castellazzo Bormida	P	—	1
Ancona	Ancona	P	—	1
Avellino	Conza Campania	P	—	43
L'Aquila	Sulmona	P	2	3
Id.	L'Aquila	P	—	1
Matera	Grassano	P	1	—
Modena	Modena	P	—	1
Salerno	Rutino	P	1	—
Id.	Pellezzano	P	1	—
Id.	Salerno	P	—	1
Siracusa	Bucchieri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	—	1
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Ferla	P	1	—
Torino	Poirino	P	—	3
Treviso	Treviso	P	2	3
			17	38

RIEPILOGO

dal 1° al 15 luglio 1945 - N. 13

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	18	26	62
2	Carbonchio sintomatico	6	8	9
3	Afta epizootica	25	230	1116
4	Malrossino dei suini	21	77	180
5	Peste e setticemia dei suini	27	76	107
6	Morva	2	3	4
7	Farcino criptococcico	13	25	28
8	Rogna	21	143	257
9	Rabbia	8	22	27
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	6	7
11	Aborto epizootico	4	9	17
12	Brucellosi	1	1	1
13	Adenite equina	1	1	7
14	Anemia infettiva	1	1	1
15	Vaiuolo ovino	2	6	12
16	Colera dei polli	2	2	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rabbia			
Terni	Giov.	Can.	—	1
Id.	Terni	Can.	—	1
Viterbo	Civita Castellana	Can.	1	—
Id.	Tuscania	E	1	—
Id.	Vetralla	Can.	—	2
			5	22
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Matera	Accettura	O	1	—
Id.	Montalbano Jonico	O	1	—
Roma	Gorga	Cap.	2	—
Id.	Carpineto Romano	Cap.	—	1
Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			6	1
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Vercelli	Casanova Elvo	B	—	4
			13	4
	Brucellosi			
Udine	Palmanova	O	1	—
			1	—
	Adenite equina			
Trapani	Marsala	E	—	7
			—	7
	Anemia infettiva			
Vercelli	San Germano Vercellese	E	—	1
			—	1
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	—	1
Id.	Carovigno	O	2	—
Id.	Ostuni	O	3	2
Id.	Sandonaci	O	1	—
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	3	—
			9	
	Colera dei polli			
Ancona	Osira Vetere	P	1	—
Catania	Ramacca	P	1	—
			2	—
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Montefiore	P	10	—
Id.	Ripatransone	P	3	—
Firenze	Firenze	P	—	1
Id.	Id.	P	—	4
Foggia	Deliceto	P	—	2
Pesaro Urbino	Pesaro	P	—	2
Rovigo	Adria	E	1	—
Id.	Castelmassa	P	24	—
Id.	Gaiarda Veneta	P	11	—
Id.	Polesella	P	2	—
			51	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Laringo trachelite infettiva dei polli			
Alessandria	Rosco Marengo	P	4	—
Id.	Casale Monferrato	P	2	—
Id.	Castellazzo Bormida	P	—	1
Ancona	Ancona	P	—	1
Avellino	Conza Campania	P	—	43
L'Aquila	Sulmona	P	2	3
Id.	L'Aquila	P	—	1
Matera	Grassano	P	1	—
Modena	Modena	P	—	1
Salerno	Rutino	P	1	—
Id.	Pellezzano	P	1	—
Id.	Salerno	P	—	1
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	—	1
Id.	Cassaro	E	1	—
Id.	Ferla	P	1	—
Torino	Poirino	P	—	3
Treviso	Treviso	P	2	3
			17	58

RIEPILOGO

dal 1° al 15 luglio 1945 - N. 13

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle aziende	Numero dei capi	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	18	26	62
2	Carbonchio sintomatico	6	6	9
3	Afta epizootica	25	230	1416
4	Malrossino dei suini	21	77	180
5	Peste e setticemia dei suini	27	70	107
6	Morva	2	3	4
7	Farcino criptococcico	13	25	78
8	Rogna	21	143	337
9	Rabbia	8	22	27
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	6	7
11	Aborto epizootico	4	6	17
12	Brucellosi	1	1	1
13	Adenite equina	1	1	7
14	Anemia infettiva	1	1	1
15	Vaiuolo ovino	2	5	12
16	Colera dei polli	2	2	2
17	Peste aviaria	5	9	60
18	Laringo trachelite infettiva dei polli	10	19	75

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(1758)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 26 ottobre 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Aidala Giovanni, residente nel comune di Bronte, del distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 novembre 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 38 del R. decreto 15 novembre 1926, n. 1953.

(1935)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 ottobre 1945 - N. 229

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	225,42
Australia	321,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,4 7	Spagna	9,13
Canada	90,900	S. U. America	190 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,875
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	97,675
Redimibile 3,50 % 1934	90,675
Id. 5 % 1936	97,95
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C. B. E., M. C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1922)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C. B. E., M. C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1923)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 8 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1766

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 685.

Cancellazione dai ruoli dei sottufficiali di carriera delle Forze armate e del personale raffermato o vincolato a ferma speciale, che abbiano cooperato dal 13 ottobre 1943 con forze armate combattenti contro l'Italia . Pag. 1762

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 686.

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate . . . . . Pag. 1763

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno). Pag. 1766

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata (Agrigento) . . . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Riapertura della liquidazione della Banca artigiana di Bari, con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore e di membri del Comitato di sorveglianza . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti «S. Nicolò di Bari» di S. Stefano Quisquina (Agrigento) . . . . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento) . . . . . Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara . Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Nomina e conferma in carica di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Massafra (Taranto), S. Severino Rota (Salerno), Picciano (Pescara), Campolattaro (Benevento) ed altre . . . . . Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA — GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 8 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 6

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.60 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1758

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 685.

Cancellazione dai ruoli dei sottufficiali di carriera delle Forze armate e del personale raffermato o vincolato a ferma speciale, che abbiano cooperato dal 13 ottobre 1943 con forze armate combattenti contro l'Italia . Pag. 1762

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 686.

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate . . . . . Pag. 1763

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno). Pag. 1766

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1945.

Pena pecuniaria inflitta al liquidatore della Cassa agraria cooperativa «Avvenire agricolo» con sede in Butera (Caltanissetta) . . . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata (Agrigento) . . . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Riapertura della liquidazione della Banca artigiana di Bari, con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore e di membri del Comitato di sorveglianza . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti «S. Nicolò di Bari» di S. Stefano Quisquina (Agrigento) . . . . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento) . . . . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara . Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Nomina e conferma in carica di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Massafra (Taranto), S. Severino Rota (Salerno), Picciano (Pescara), Campolattaro (Benevento) ed altre . . . . . Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del mutuo di L. 5.000.000 concesso dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti . . . . . Pag. 1770

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano (Macerata) . . . . . Pag. 1770

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.
Istituzione di una dipendenza del Banco di Sicilia in Polizzi Generosa (Palermo) . . . . Pag. 1771

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1771

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1771

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1772

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimento di professori universitari . . . . Pag. 1772

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL L'8 NOVEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 7 al 24 agosto 1945. — **Cantina sociale cooperativa di Gattinara:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1945. — **Lanificio Sella & C., società anonima, in Campore di Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1945. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945. — **Industria e commercio prodotti zootecnici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1945. — **Frank Industria nazionale dei succedanei al caffè, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1945. — **« Guidovia » Santuario della Guardia, società per azioni, in Genova - Serro San Quirico:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **S. A. Caproni aeronautica Bergamasca (già Cantieri aeronautici Bergamaschi), in Ponte S. Pietro:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1945. — **Comune di Mantova:** 54ª estrazione di obbligazioni del prestito civico 1858. — **Comune di Albino (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945.

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare *alla memoria* dell'elettricista *Fumiarini Arduino*, matr. 5981, di Domenico e di Mariarosa Patriarca, nato a Osoppo (Udine) il 24 agosto 1918.

(Per necessità di tutela del segreto militare la motivazione sarà resa nota al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1945.
Registro Marina n. 8, foglio n. 169.

(1867)

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(Gruppo CC. TT. Vivaldi).

Carminati Renato di Carminati Luigia, da Venezia, sottocapo meccanico. — *(Determinazione del 21 agosto 1945).*

A VIVENTI

(Comando IX Divisione navale).

Caraciotti Stanislao fu Alessandro e di Giribaldi Dania, nato a Roma l'11 dicembre 1897, contrammiraglio;

Migera Giuseppe di Raffaele e di Vastarini Anna, nato a L'Aquila il 14 dicembre 1905, capitano di fregata;

Lello Giuseppe fu Gaetano e di Giandini Antonietta, nato a Caltavuturo (Palermo) il 26 novembre 1899, tenente colonnello G. N. (D. M.). — *(Determinazione del 17 agosto 1945).*

Del Cima Adone di Pellegro e di Ghilarducci Paolina, nato a Viareggio il 7 giugno 1898, capitano di vascello;

Cableri Ferruccio di Antonio e di Kranelli Antonia, nato a Trieste il 15 aprile 1907, capitano di fregata;

Pilo Bruno di Pasistrato e di Pinnelli Ida, nato a Venezia il 6 maggio 1904, capitano di fregata;

Giugni Luigi di Oliviero e di Fracchia Elvira, nato ad Alessandria il 1° febbraio 1910, capitano di corvetta;

Milloni Andrea di Giov. Battista e di Berlesi Caterina, nato ad Acqui l'8 gennaio 1912, capitano di corvetta;

Dini Mario di Giuseppe e di Corsini Maria, nato a Siena il 18 aprile 1905, maggiore G. N.;

Melanich Belimiro Danilo fu Domenico e di Sauli Antonia, nato a Firenze il 27 maggio 1912, tenente di vascello. — *(Determinazione del 18 agosto 1945).*

(Gruppo CC. TT. Vivaldi).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1771

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1771

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1772

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimento di professori universitari . . . . Pag. 1772

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL L'8 NOVEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 7 al 24 agosto 1945. — **Cantina sociale cooperativa di Gattinara:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1945. — **Lanificio Sella & C., società anonima, in Campore di Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1945. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945. — **Industria e commercio prodotti zootecnici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1945. — **Frank Industria nazionale dei succedanei al caffè, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1945. — **« Guidovia » Santuario della Guardia, società per azioni, in Genova - Serro San Quirico:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **S. A. Caproni aeronautica Bergamasca (già Cantieri aeronautici Bergamaschi, in Ponte S. Pietro:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1945. — **Comune di Mantova:** 54ª estrazione di obbligazioni del prestito civico 1868. — **Comune di Albino (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945.

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(Per necessità di tutela del segreto militare la motivazione sarà resa nota al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1945.
Registro Marina n. 8, foglio n. 169.

(1867)

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1698;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(Gruppo CC. TT. Vivaldi).

Carminati Renato di Carminati Luigia, da Venezia, sottocapo meccanico. — *(Determinazione del 21 agosto 1945).*

A VIVENTI

(Comando IX Divisione navale).

Caracciolo Stanislao fu Alessandro e di Giribaldi Emma, nato a Roma l'11 dicembre 1897, contrammiraglio;

Migeca Giuseppe di Raffaele e di Vasturini Anna, nato a L'Aquila il 14 dicembre 1905, capitano di fregata;

Lello Giuseppe fu Gaetano e di Giamlini Antonietta, nato a Caltavuturo (Palermo) il 26 novembre 1898, tenente colonnello G. N. (D. M.). — *(Determinazione del 17 agosto 1945).*

Del Cima Adone di Pellegro e di Ghilarducci Paolina, nato a Viareggio il 7 giugno 1898, capitano di vascello;

Cablen Ferruccio di Antonio e di Krancili Antonia, nato a Trieste il 15 aprile 1907, capitano di fregata;

Pili Bruno di Pasistrato e di Pianelli Ida, nato a Venezia il 6 maggio 1904, capitano di fregata;

Giugni Luigi di Oliviero e di Fraccina Elvira, nato ad Alessandria il 1° febbraio 1910, capitano di corvetta;

Milloni Andrea di Giov. Battista e di Berlesi Caterina, nato ad Acqui l'8 gennaio 1912, capitano di corvetta;

Dini Mario di Giuseppe e di Cosini Maria, nato a Siena il 18 aprile 1905, maggiore G. N.;

Melanich Delmiro Danilo fu Domenico e di Sauli Antonia, nato a Firenze il 27 maggio 1912, tenente di vascello. — *(Determinazione del 18 agosto 1945).*

(Gruppo CC. TT. Vivaldi).

Valdambrini Pio di Bernardino e fu Venturi Antonietta, nato a Roma il 17 agosto 1903, capitano di fregata. — *(Determinazione del 21 agosto 1945).*

A VIVENTI

(Comando IX Divisione navale).

Scotto Michele di Domenico, nato a La Spezia il 28 maggio 1920, aspirante guardiamarina.

Lepori Giuseppe di Gerolamo e di Intrezzi Rosa, capo elettricista di 2ª classe, matr. 18251;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Balloglini Gino di Gerardo, nato a Pieve a Nievole (Pistoia), 2° capo segnalatore, matr. 41442;

Bertaso Alessandro di Isidoro, nato a Verona il 22 maggio 1922, sottocapo furiere O. matr. 67986;

Madelli Pietro, da Abbazia (Fiume), cann. O. matr. 146809. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

(*Comando IX Divisione navale*).

Petroni Manlio di Arnaldo e di Francisci Maria, nato a Roma il 25 agosto 1906, capitano di fregata. — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Calerini Mario di Carlo e di Gasperini Gina, sottotenente di vascello;

Fois Salvatore di Bachisio e di Baldino Anna Maria, nato a Sorso (Sassari) il 4 giugno 1909, capo silurista di 2ª classe;

Di Paola Francesco di Giuseppe, da Barletta (Bari), nocchiere, matr. 90670;

Bratovich Anco, da Parenzo (Pola), allievo meccanico;

Capomuoda Luigi, da Colobraro (Matera), fochista. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

A DISPERSI

(*Comando IX Divisione navale*).

Liannazza Luigi fu Mariano e di Bardelloni Angelina, nato a Brescia il 10 agosto 1902, capitano di fregata;

Ricci Mario di Luigi e di Filippini Maddalena, nato a Sarzana (La Spezia) il 16 agosto 1905, capitano di fregata;

Giannini Mario di Gualtiero e di Nasi Amalia, nato ad Ancona l'8 maggio 1901, tenente colonnello R.A.;

Sironi Luigi fu Giosuè e di Ravagnati Elena, nato a Milano il 6 settembre 1909, capitano di corvetta;

Valloscino Corrado di Pasquale e di Mazzoneschi Francesca, nato a Roma il 22 agosto 1910, maggiore G.N.;

Soni Olinto di Eugenio e fu Fumei Giustina, nato a Pieve di Cadore (Belluno) il 7 gennaio 1886, maggiore G. N. c. macch. garanzia C.R.D.A.;

Bac... Calcedonio di Giuseppe e di Molinari Giuseppa, nato a Napoli il 27 ottobre 1903, maggiore Regia aeronautica;

Bosco Marco di Eraldo, nato nel settembre 1914, tenente di vascello;

Demini Giovanni fu Antonio e di Bucich Giovanna, nato a Fiume il 22 settembre 1912, tenente di vascello;

Uncini Ettore di Luigi Giulio e di Granata Adele, nato a Porto Civitanova (Macerata) il 1° gennaio 1917, tenente di vascello;

Salvia Gallozzi Vittorio di Carlo e di Javarelli Antonietta, nato a Roma il 3 febbraio 1918, tenente di vascello;

Simonelli Pietro di Giulio e di Castellano Estella, nato a Taranto il 23 dicembre 1919, tenente di vascello;

Gentini Licio di Pietro e di Corti Livia, nato a Livorno il 26 giugno 1912, tenente di vascello;

Massa Mario di Giuseppe e di Properzi Curti Annina, nato a La Spezia il 10 febbraio 1919, tenente di vascello;

Contestabile Natale di Domenico, nato nell'ottobre 1919, tenente di vascello;

Pompei Giovanni fu Osvaldo e di Crosa Linda, nato a Napoli il 13 aprile 1919, tenente di vascello;

Gemmo Giobatta di Achille e di Serra Giuseppina, nato ad Augusta il 26 aprile 1910, tenente di vascello;

Manna Vincenzo di Giovanni, nato a Salerno il 5 dicembre 1912, capitano G.N.;

Schiaroli Guido di Ercole e di Gargiulo Almerinda, nato a Rimini il 3 novembre 1917, capitano G.N.;

Ferretti Giulio di Eugenio e di Gattara Lucia, nato a Roma il 7 febbraio 1910, capitano G.N. (D.M.);

Levato Ubaldo di Adolfo e di Zulema Villa, nato a Genova il 1° ottobre 1912, capitano A.N.;

A VIVENTI

(*Comando IX Divisione navale*).

Leboffe Arturo fu Enrico, nato a Gaeta il 3 giugno 1914, tenente di vascello;

Megna Giuseppe di Antonio, nato ad Urbino (Pesaro) il 7 gennaio 1912, tenente di vascello;

Lorenzini Alberto fu Rodolfo, nato ad Ancona il 25 ottobre 1902, capitano medico;

Negrozzo Giustino fu Cosimo, nato a Porto Salvo (Gaeta) il 16 aprile 1891, tenente C.R.E.M.;

Meneghini Antonio di Carlo e di Sedea Linda, nato a Padova il 28 luglio 1921, guardiamarina;

Coro Egidio di Antonio e di Polo Riva Santa, nato a Venezia il 14 aprile 1909, capo elettricista di 2ª classe, matr. 11646;

Morabito Lino fu Francesco e di La Boccetta Angelina, nato a Reggio Calabria il 10 febbraio 1916, capo cannoniere armaiolo di 3ª classe, matr. 14793. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

Bottiglieri Sabato fu Felice e fu Franchini Corinna, nato a Salerno il 20 novembre 1896, capitano di vascello;

Giovannini Adalberto di Mario e di Marsi Giovanna, nato a Capodistria (Pola) il 12 agosto 1901, capitano di fregata;

Moletta Giuseppe fu Luigi e fu Lipartiti Angela, nato a Torre Maggiore (Foggia) il 15 novembre 1902, maggiore G.N.;

Clemente Giovanni di Francesco e di Fregola Sara, nato a Napoli il 3 ottobre 1909, maggiore A.N.;

Nobilei Giuseppe di Ernesto e di Giardullo Concetta, nato a Salerno il 1° gennaio 1913, capitano G.N.;

Capozzi Giuseppe di Domenico e di Fraccalvieri Marina, nato a Sammichele in Colle (Bari) il 25 aprile 1908, capo meccanico di 1ª classe, matr. 27136. — (*Determinazione del 19 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Piccione Francesco di Annibale e di Ca Angela, nato a Ostiano (Cremona), cannoniere P.M., matr. 88516. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Mamone Filippo di Antonio, da Palermo, classe 1919, sottonocchiere, matr. 82727;

Galia Michele di Nicolò, da Trapani, classe 1925, silurista;

Gatto Francesco, da Siracusa, elettricista;

De Vico Sebastiano di Salvatore, da Siracusa, classe 1922, marinaio;

Giuffrè Sante di Antonio, da Messina, cannoniere P.S., matr. 55757;

Di Giulio Franco da Brindisi, cannoniere P.M.;

Grazzini Giuseppe di Luigi, da Lentini (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 10236;

Pagliaro Francesco di Bernardo, da Mondragone (Napoli), cannoniere O., matr. 52351;

Filpo Luigi di Andrea, da Arenzano (Genova) cannoniere O., matr. 10972;

Tiozzo Argentino, da Sottomarina (Chioggia), nocchiere;

Trezza Emanuele, da Salerno, nocchiere. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

A DISPERSI

(*Comando IX Divisione navale*).

Milani Paolo di Giorgio e di Banti Lina, nato a Firenze il 2 novembre 1919, sottotenente di vascello;

De Giacomo Francesco di Giacomo e di De Amicis Bianca, nato a Napoli il 4 marzo 1922, tenente G.N.;

Palo'ano Pietro di Francesco e di Fortunata Valente, nato a Gaeta il 20 agosto 1917, tenente G.N. (D.M.);

Cicala Enrico di Enrico e di Del Frate Maria, nato ad Augusta il 23 gennaio 1917, tenente A.N.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Modelli Pietro, da Abbazia (Fiume), cann. O. matr. 19089. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

(*Comando IX Divisione navale*).

Petroni Manlio di Arnaldo e di Francisci Maria, nato a Roma il 25 agosto 1906, capitano di fregata. — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Caterini Mario di Carlo e di Gasperini Gina, sottotenente di vascello;

Fois Salvatore di Bachisio e di Paldino Anna Maria, nato a Sorso (Sassari) il 4 giugno 1922, capo silurista di 3ª classe.

Di Paola Francesco di Giuseppe, da Forletta (Bari), nocchiere, matr. 99679;

Bratovich Anco, da Parenzo (Pola), allievo meccanico;

Capuarnola Luigi, da Colobraro (Matera), fuochista. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

A DISPERSI

(*Comando IX Divisione navale*).

Lannazzo Luigi fu Mariano e di Bardelloni Angelina, nato a Brescia il 10 agosto 1902, capitano di fregata;

Ricci Mario di Luigi e di Filippini Maddalena, nato a Sarzana (La Spezia) il 16 agosto 1905, capitano di fregata;

Giannini Mario di Gualtiero e di Nesa Amalia, nato ad Ancona l'8 maggio 1901, tenente colonnello R.A.;

Stroni Luigi fu Giosuè e di Ravagnoli Elena, nato a Milano il 6 settembre 1900, capitano di corvetta;

Valloscuro Corrado di Pasquale e di Mazzoneschi Francesca, nato a Roma il 28 agosto 1909, maggiore G.N.;

Sant Ottavio di Eugenio e fu Funiel Giustina, nato a Pieve di Cadore (Belluno) il 7 gennaio 1886, maggiore G. N. c°. mecc., garanzia C.R.D.A.;

Bac…lo Calcedonio di Giuseppe e di Mellusti Giuseppa, nato a Napoli il 27 ottobre 1903, maggiore Regia aeronautica;

Bosca Marco di Eraldo, nato nel settembre 1914, tenente di vascello;

Demini Giovanni fu Antonio e di Baesch Giovanna, nato a Fiume il 22 settembre 1912, tenente di vascello;

Uncini Ettore di Luigi Giulio e di Granata Adele, nato a Porto Civitanova (Macerata) il 1° gennaio 1917, tenente di vascello;

Salvia Gallozzi Vittorio di Carlo e di Javarelli Antonietta, nato a Roma il 3 febbraio 1918, tenente di vascello;

Sansonetti Pietro di Giulio e di Castellano Estella, nato a Taranto il 23 dicembre 1912, tenente di vascello;

Gentini Livio di Pietro e di Corti Livia, nato a Livorno il 26 giugno 1912, tenente di vascello;

Massa Mario di Giuseppe e di Properzi Curti Annina, nato a La Spezia il 10 febbraio 1919, tenente di vascello;

Contestabile Natale di Domenico, nato nell'ottobre 1919, tenente di vascello;

Pompei Giovanni fu Osvaldo e di Crosa Linda, nato a Napoli il 13 aprile 1919, tenente di vascello;

Giammo Giobatta di Achille e di Serra Giuseppina, nato ad Augusta il 26 aprile 1916, tenente di vascello;

Manna Vincenzo di Giovanni, nato a Salerno il 5 dicembre 1912, capitano G.N.;

Schiavoli Guido di Ercole e di Gargiulo Almerinda, nato a Rimini il 3 novembre 1917, capitano G.N.;

Ferretti Giulio di Eugenio e di Gattara Lucia, nato a Roma il 7 febbraio 1910, capitano G.N. (D.M.);

Lecato Alfredo di Adolfo e di Zulema Villa, nato a Genova il 1° ottobre 1912, capitano A.N.,

Centola Francesco di Giovanni e di Ricciardi Clorinda, nato a Salerno il 1° maggio 1915, capitano A.N.,

Rizza Gaetano di Ettore e di Colla Calvo Giovanna, nato ad Avola (Siracusa) il 12 aprile 1914, capitano commissario;

Felici Aldo di Leone e di Boscagli Isola, nato a Salerno il 24 giugno 1915, capitano Regia aeronautica. — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

Marangio Antonio, mar° s.v., matr. 47279. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

Megna Giuseppe di Antonio, nato ad Urbino (Pesaro) il 7 gennaio 1912, tenente di vascello;

Lorenzini Alberto fu Rodolfo, nato ad Ancona il 25 ottobre 1912, capitano medico;

Negrozzo Giustino fu Cosimo, nato a Porto Salvo (Gaeta) il 16 aprile 1891, tenente C.R.E.M.;

Meneghini Antonio di Carlo e di Sedea Linda, nato a Padova il 28 luglio 1921, guardiamarina;

Corò Egidio di Antonio e di Polo Riva Santa, nato a Venezia il 14 aprile 1909, capo elettricista di 2ª classe, matr. 11642;

Marabito Lino fu Francesco e di La Boccetta Angelina, nato a Reggio Calabria il 10 febbraio 1910, capo cannoniere armiere di 3ª classe, matr. 14793. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

Battaglieri Sabato fu Felice e fu Franchini Corinna, nato a Salerno il 30 novembre 1896, capitano di vascello;

Giovannini Adalberto di Mario e di Marsi Giovanna, nato a Capodistria (Pola) il 12 agosto 1905, capitano di fregata;

Moletta Giuseppe fu Luigi e fu Lipartiti Angela, nato a Torre Maggiore (Foggia) il 15 novembre 1903, maggiore G.N.;

Clemente Giovanni di Francesco e di Fregola Sara, nato a Napoli il 3 ottobre 1900, maggiore A.N.;

Naddei Giuseppe di Ernesto e di Giordullo Concetta, nato a Salerno il 1° gennaio 1913, capitano G.N.;

Capozzi Giuseppe di Domenico e di Fraccalvieri Marina, nato a Sannicandro in Colle (Bari) il 25 aprile 1898, capo meccanico di 1ª classe, matr. 37136. — (*Determinazione del 19 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Piccione Francesco di Annibale e di Ce Angela, nato a Botenisco (Cremona), cannoniere P.M., matr. 88416. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Mamone Filippo di Antonio, da Palermo, classe 1919, sottonocchiere, matr. 85725;

Galia Michele di Nicolò, da Trapani, classe 1925, silurista;

Gallo Francesco, da Siracusa, elettricista;

De Vito Sebastiano di Salvatore, da Siracusa, classe 1922, marinaio;

Giuffrè Sante di Antonio, da Messina, cannoniere P.S., matr. 35782;

Di Giulio Franco da Brindisi, cannoniere P.M.;

Grazzini Giuseppe di Luigi, da Lentini (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 102216;

Pagliaro Francesco di Bernardo, da Mondragone (Napoli), cannoniere O., matr. 57551;

Firpo Luigi di Andrea, da Arenzano (Genova) cannoniere O., matr. 10072;

Trezzo Argentino, da Sottomarina (Chioggia), nocchiere;

Trezza Emanuele, da Salerno, nocchiere. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

A DISPERSI

(*Comando IX Divisione navale*).

Milani Paolo di Giorgio e di Banti Lina, nato a Firenze il 2 novembre 1919, sottotenente di vascello;

De Giacomo Francesco di Giacomo e di De Amicis Bianca, nato a Napoli il 4 marzo 1922, tenente G.N.;

Pataiano Pietro di Francesco e di Fortunata Valente, nato a Gaeta il 29 agosto 1917, tenente G.N. (D.M.);

Cicala Enrico di Enrico e di Del Frate Maria, nato ad Apuania il 23 gennaio 1917, tenente A.N.;

Faggioni Mario di Francesco e di Mori Maria, nato a La Spezia il 27 luglio 1896, tenente C.R.E.M.;

Buonocore Emilio di Augusto e di Riccardi Assunta, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 2 aprile 1895, tenente C.R.E.M.;

Fabozzi Mario di Giuseppe e di Ferrelli Silvia, nato a Napoli l'1 febbraio 1894, tenente C.R.E.M.;

Orecchia Germano di Felice e di Gallina Teresa, nato a Torino il 4 giugno 1914, tenente Regia aeronautica,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Palomba Stanislao di Mario e di Caput Emilia, nato a Cagliari il 5 maggio 1921, sottotenente di vascello;

Romano Francesco di Giuseppe e di Gisalda Tedeschi, nato a Roma il 6 febbraio 1919, sottotenente di vascello;

Codognola Franco fu Giovanni Battista e di Cancellieri Maria, nato a Milano il 13 agosto 1919, sottotenente di vascello;

Venturoli Vito fu Umberto e di Daniele Antonietta, nato a Malalbergo (Bologna) il 30 settembre 1919, sottotenente di vascello;

Provenzano Luigi fu Alfredo e di Almzrun Giuseppina, nato a S. Pietro Vernotico il 17 agosto 1914, tenente G.N.;

Righini Renato di Olimpio e di Busetto Margherita, nato a Pola il 9 settembre 1920, tenente G.N.;

Gandolfi Ernesto di Edoardo e di Olga Somigli, nato a La Spezia il 12 agosto 1921, guardiamarina;

Tropea Italo di Nicola, nato il 2 maggio 1921, guardiamarina;

Gotelli Armando di Paloan Vanina, nato il 10 gennaio 1922, guardiamarina;

Dalbesio Attilio di Cesare e di Dalla Monta Rita, nato a Cervarese S. Croce (Padova) il 28 febbraio 1917, sottotenente A.N.;

Cerabolini Giuseppe di Enrico e di Imberti Maria, nato a Milano il 12 marzo 1917, sottotenente medico;

Saccares Vincenzo di Gabriele e di Schiano di Zenise Maria Eg[illegible], nato a Trapani il 23 ottobre 1922, sottotenente commissario;

Brodolini Danilo di Raffaele e di Cordellini Giulia, nato a Roccaraso (Aquila) il 23 maggio 1900, sottotenente C.R.E.M.;

Pezzella Vincenzo di Angelo e di Liquori Lucia, nato a Napoli il 1° aprile 1892, sottotenente C.R.E.M.;

Korompay Guido di Carlo e di Federighi Celestina, nato a Venezia il 6 giugno 1896, sottotenente C.R.E.M.;

Zedda Alberto fu Bachisio e di Pintor Albina, nato ad Illi (Nuoro) il 21 novembre 1896, sottotenente C.R.E.M. — (*Determinazione del 18 agosto* 1945).

Spuzo Piero di Pasquale, nato a Venezia il 24 ottobre 1918, sottotenente di vascello;

Morucci Enrico di Alfredo e di Fali Giulia, nato il 10 marzo 1921, sottotenente di vascello;

Monti Luigi di Corrado, nato il 19 novembre 1921, sottotenente di vascello;

Favorke Elout di Gustav, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 10 luglio 1918, sottotenente di vascello;

La Calzo Giovanni di Eugenio e di Diomede Crescenza, nato a Bari il 1° dicembre 1919, tenente commissario;

De Calice Caio di Angelo e di Filippucci Ida, nato a Chieti l'11 ottobre 1893, tenente C.R.E.M.;

Aloigini Lorenzo di Antonio, nato il 7 ottobre 1924, guardiamarina;

Benini Raffaele di Giuseppe e di Danesi Velia, nato a Livorno il 17 maggio 1918, sottotenente commissario. — (*Determinazione del 17 agosto* 1945).

A VIVENTI

(*Comando IX Divisione navale*).

Mellioli Franco di Epaminonda Dino e di Arnoldi Rosa, nato a Milano il 21 giugno 1920, sottotenente di vascello;

Castracane Degli Antelminelli Francesco di Guido e di Mei Gentilucci Anna Maria, nato a Castelfidardo (Ancona) il 27 settembre 1917, tenente G.N.;

Biraco Domenico fu Giuseppe e di Candullo Francesca, nato a Catania il 2 ottobre 1915, tenente C.R.E.M.;

Vannucci Neri di Guglielmo e fu Bini Ottavia, nato a San Marcello Pistoiese (Pistoia) il 27 marzo 1895, tenente C.R.E.M.;

Mani Mario fu Daniele e fu Bianchi Lucia, nato a Genova il 20 dicembre 1897, tenente C.R.E.M.;

Falone Vincenzo di Giovanni e fu Manenti Giuseppina, nato a Scicli (Ragusa) il 22 novembre 1891, tenente C.R.E.M.;

Russino Pasquale fu Salvatore e fu Piredda Maria, nato a Tempio Pausania (Sassari) il 6 gennaio 1893, tenente C.R.E.M.;

Nocerino Vincenzo fu Giacomo, da Somma Vesuviana (Napoli), capo cannoniere P.S. di 3ª classe, matr. 2606;

Panelli Natale di Valentino, da Torino, capo cannoniere A., matr. 2903;

Padiglioni Giovanni di Romeo, da Asolo (Treviso), capo cannoniere A. di 1ª classe, matr. 5249;

Mastromarino Carlo di Leo, da Gioia del Colle (Bari), capo cannoniere A., di 3ª classe, matr. 22353;

Brandino Giovanni fu Battista, da La Morra (Cuneo), capo cannoniere di 3ª classe, matr. 32317;

Magnoni Walter di Gaetano, da Vignola (Modena), 2° capo cannoniere P.M., matr. 41065;

Fassio Giacomo di Vincenzo, da Vallamadama (Alessandria), 2° capo cannoniere P.S., matr. 23656;

Curiola Tullio di Luigi, da Ponte nelle Alpi (Belluno), 2° capo M.N., matr. 28052;

Sergente Franco di Filippo, da Bitonto (Bari), 2° capo cannoniere A., matr. 33529;

Mandirola Domenico di Mario, da Bosco Marengo (Alessandria), 2° capo cannoniere P.S., matr. 35491;

Mariotti Nino di Luigi, da Ostiglia (Mantova), 2° capo elettricista, matr. 36158;

Iannotta Alfonso di Paolo, da S. Agata dei Goti (Benevento), 2° capo cannoniere P.S., matr. 25482;

Scaglione Gerolamo di Ignazio, da Alcamo (Trapani), sergente cannoniere P.M., matr. 44156;

Spagnolo Antonio di Giuseppe, da Novoli (Lecce), sergente cannoniere S.T., matr. 43172;

Guerrini Bernardino fu Vito, da Calzate (Bergamo), sergente cannoniere P.M., matr. 46670;

Emiliani Marcello di Giuseppe, da Vetralla (Viterbo), sergente cannoniere P.M., matr. 1276;

Pace Ennio fu Giovanni Battista, da Torre di Quartesolo, sottocapo S.D.T., matr. 59472;

Formentin Armando di Angelo, da Murano (Venezia), sottocapo cannoniere A., matr. 63142;

Agostini Tarcisio fu Domenico, da Campo S. Martino (Padova), sottocapo cannoniere A., matr. 63146;

Mazzi Marino di Giovanni, da Modena, sottocapo cannoniere armiere, matr. 51818;

Favano Pierino fu Michele, da Bari, sottonocchiere, matricola 25736;

Messere Enrico di Angelo, da Gaeta, sottocapo cannoniere P.S., matr. 58866;

Cavalleri Bruno di Giovanni, da Muragone (Alessandria), sottocapo cannoniere S.T., matr. 58563;

Varrone Enrico fu Francesco, da S. Remo (Imperia), sottocapo S.D.T., matr. 87712;

Chiantella Beniamino di Alfredo, da Pescara, sottocapo meccanico, matr. 60823;

Benedetti Andrea di Giuseppe, da Dalmine (Bergamo), sottocapo cannoniere arm., matr. 60670;

Pasolini Amedeo di Giuseppe, da Città di Castello (Perugia), sottocapo cannoniere P.M., matr. 55206;

Lombardi Angelo di Giuseppe, da Cremona, sottocapo cannoniere P.M., matr. 56225;

Cedola Pierino di Carmine, da Avezzano (Aquila), sottocapo cannoniere P.S., matr. 57456;

Marazzotta Salvatore di Orazio, da Butera (Caltanissetta), sottocapo M.N., matr. 56281;

Testoni Salvatore di Francesco, da Tissi (Sassari), sottocapo cannoniere P.M., matr. 54375;

Annunziata Giovanni di Vincenzo, da Castellammare di Stabia (Napoli), sottocapo cannoniere arm., matr. 57676;

Amato Giovanni di Francesco, da Torre Annunziata (Napoli), sottocapo elettricista, matr. 87712;

Cavalieri Francesco di Cavalieri Annunziata, da Licusati (Salerno), sottocapo cannoniere P.M., matr. 50811;

Caldari Giuseppe di Gioacchino, da Pellaro, sottocapo cannoniere P.M., matr. 56104;

Cei Narciso di Attilio, da Cascina (Pisa), sottocapo cannoniere P.M., matr. [illegible];

1362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Maria, nato a Milano il 18 agosto 1919, sottotenente di vascello;

Venturoli Vito fu Umberto e di Daniele Antonietta, nato a Malalbergo (Bologna) il 29 settembre 1919, sottotenente di vascello;

Frascinano Luigi fu Alfredo e di Almerum Giuseppina, nato a S. Pietro Vernotico il 17 agosto 1914, tenente G.N.;

Bighini Renato di Olimpio e di Busetto Margherita, nato a Pola il 9 settembre 1920, tenente G.N.;

Giddolli Ernesto di Edoardo e di Olga Scaniglì, nato a La Spezia il 12 agosto 1921, guardiamarina;

Fropsa Italo di Nicola, nato il 2 maggio 1921, guardiamarina;

Gelelli Armando di Padoan Vantua, nato il 10 gennaio 1922, guardiamarina;

Dainese Attilio di Cesare e di Dalla Monta Rita, nato a Cevarese S. Croce (Padova) il 28 febbraio 1917, sottotenente A.N.;

Cerabolini Giuseppe di Enrico e di Inderli Maria, nato a Milano il 13 marzo 1917, sottotenente medico;

Saccares Vincenzo di Gabriele e di Soldano di Zena Maria Egizia, nato a Trapani il 23 ottobre 1921, sottotenente commissario;

Bordoloni Docilio di Raffaele e di Coriellini Giulia, nato a Bocciraso (Aquila) il 23 maggio 1900, sottotenente C.R.E.M.;

Pezzella Vincenzo di Angelo e di Liquori Lucia, nato a Napoli il 1° aprile 1902, sottotenente C.R.E.M.;

Kummfay Guido di Carlo e di Federighi Celestina, nato a Venezia il 6 giugno 1896, sottotenente C.R.E.M.;

Zedda Alberto fu Bachisio e di Pinlor Albina, nato ad Isili (Nuoro) il 24 novembre 1896, sottotenente C.R.E.M. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

Sguso Piero di Pasquale, nato a Venezia il 24 ottobre 1918, sottotenente di vascello;

Marzucci Enrico di Alfredo e di Fali Giulia, nato il 19 marzo 1921, sottotenente di vascello;

Monti Luigi di Corrado, nato il 19 novembre 1921, sottotenente di vascello;

Favorke Ernst di Gustav, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 10 luglio 1916, sottotenente di vascello;

Lo Calzo Giovanni di Eugenio e di Diomade Crescenza, nato a Bari il 1° dicembre 1919, tenente commissario;

De Calice Caio di Angelo e di Filippucci Ida, nato a Chieti l'11 ottobre 1893, tenente C.R.E.M.;

Alegini Lorenzo di Antonio, nato il 7 ottobre 1921, guardiamarina;

Benini Raffaele di Giuseppe e di Danesi Velia, nato a Livorno il 17 maggio 1918, sottotenente commissario. — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

A VICENZA

(*Comando IX Divisione navale*).

Mattoli Franco di Epaminonda Dino e di Armanni Rosa, nato a Milano il 21 giugno 1920, sottotenente di vascello;

Castracane Degli Antelminelli Francesco di Guido e di Mei Gentilucci Anna Maria, nato a Castelfidardo (Ancona) il 27 settembre 1917, tenente G.N.;

Ilriaco Domenico fu Giuseppe e di Condullo Francesca, nato a Catania il 2 ottobre 1914, tenente C.R.E.M.;

Vannucci Neri di Guglielmo e fu Biai Ottavia, nato a San Marcello Pistoiese (Pistoia) il 27 marzo 1895, tenente C.R.E.M.;

Moni Mario fu Daniele e fu Bianchi Lucia, nato a Genova il 29 dicembre 1897, tenente C.R.E.M.;

Fidone Vincenzo di Giovanni e fu Manenti Giuseppina, nato a Scicli (Ragusa) il 22 novembre 1891, tenente C.R.E.M.;

Bussinu Pasquale fu Salvatore e fu Piredda Maria, nato a Tempio Pausania (Sassari) il 6 gennaio 1892, tenente C.R.E.M.;

Pucca Torelli Marcello di Giuseppe e di Petroni Maria Enrica, nato a Napoli il 5 agosto 1920, guardiamarina;

Catalano Gonzaga di Cirella Arturo di Gaetano, nato il 18 ottobre 1921, guardiamarina;

Carini Vincenzo di Luigi e di Santi Erina, nato a Apuania Massa il 25 febbraio 1921, guardiamarina;

Rossi Wladimiro fu Remo e di Magnani Linda, nato a Macerata il 27 gennaio 1922, guardiamarina;

Monticone Paolo di Giuseppe, da Asti, capo cannoniere P.S. di 3ª classe, matr. 1941;

cannoniere A. di 1ª classe, matr. [illegible];

Mastromarino Carlo di Leo, da Gioia del Colle (Bari), capo cannoniere A., di 3ª classe, matr. 22253;

Brandino Giovanni fu Battista, da La Morra (Cuneo), capo cannoniere di 3ª classe, matr. 32317;

Magnani Walter di Gaetano, da Vignola (Modena), 2° capo cannoniere P.M., matr. 41065;

Fasolo Giacomo di Vincenzo, da Vallamadama (Alessandria), 2° capo cannoniere P.S., matr. 25616;

Caviola Tullio di Luigi, da Pieve Eribbano (Belluno), 2° capo M.N., matr. 29662;

Sorgente Franco di Filippo, da Bitonto (Bari), 2° capo cannoniere A., matr. 38529;

Mandirola Domenico di Mario, da Bosco Marengo (Alessandria), 2° capo cannoniere P.S., matr. 25781;

Mariotti Nino di Luigi, da Ostiglia (Mantova), 2° capo elettricista, matr. 36158;

Iannotta Alfonso di Paolo, da S. Agata dei Goti (Benevento), 2° capo cannoniere P.S., matr. 35182;

Scaglione Gerolamo di Ignazio, da Alcamo (Trapani), sergente cannoniere P.M., matr. 41156;

Spagnolo Antonio di Giuseppe, da Novoli (Lecce), sergente cannoniere S.T., matr. 43172;

Guerrini Bernardino fu Vito, da Calzate (Bergamo), sergente cannoniere P.M., matr. 42079;

Emiliani Marcello di Giuseppe, da Vetralla (Viterbo), sergente cannoniere P.M., matr. 41297;

Pisa Ennio fu Giovanni Battista, da Torre di Quartesolo, sottocapo S.D.T., matr. 29172;

Formentin Armando di Angelo, da Murano (Venezia), sottocapo cannoniere A., matr. 62142;

Agostini Tarcisio fu Domenico, da Campo S. Martino (Padova), sottocapo cannoniere A., matr. 63146;

Mazzi Marino di Giovanni, da Modena, sottocapo cannoniere armiere, matr. 51818;

Favano Pierino fu Michele, da Bari, sottonocchiere, matricola 95716;

Messore Enrico di Aurelio, da Gaeta, sottocapo cannoniere P.S., matr. 58986;

Cavallero Bruno di Giovanni, da Moragone (Alessandria), sottocapo cannoniere S.T., matr. 55703;

Farrone Enrico fu Francesco, da S. Remo (Imperia), sottocapo S.D.T., matr. 87712;

Chiantella Beniamino di Alfredo, da Pescara, sottocapo meccanico, matr. 69823;

Benedetti Andrea di Giuseppe, da Dalmine (Bergamo), sottocapo cannoniere arm., matr. 60659;

Pascolini Amedeo di Giuseppe, da Città di Castello (Perugia), sottocapo cannoniere P.M., matr. 53266;

Lombardi Angelo di Giuseppe, da Cremona, sottocapo cannoniere P.M., matr. 70536;

Cedola Pierino di Carmine, da Avezzano (Aquila), sottocapo cannoniere P.S., matr. 57456;

Marazzotta Salvatore di Orazio, da Butera (Caltanissetta), sottocapo M.N., matr. 50381;

Testoni Salvatore di Francesco, da Tissi (Sassari), sottocapo cannoniere P.M., matr. 54575;

Amendola Giovanni di Vincenzo, da Castellammare di Stabia (Napoli), sottocapo cannoniere arm., matr. 57679;

Amato Giovanni di Francesco, da Torre Annunziata (Napoli), sottocapo elettricista, matr. 87712;

Cavalieri Francesco di Cavalieri Annunziata, da Lausali (Salerno), sottocapo cannoniere P.M., matr. 46815;

Caldari Giuseppe di Gioacchino, da Belluno, sottocapo cannoniere P.M., matr. 56104;

Cei Narciso di Attilio, da Cascina (Pisa), sottocapo cannoniere P.M., matr. 69583;

Ghiglione Pasquale di Ghiglione Maria, da Novi Ligure, sottocapo cannoniere P.M., matr. 63367;

Fedorano Vittorio di Epifanio, da Casarano (Lecce), sottocapo cannoniere P.M., matr. 61380;

Maiale Giuseppe di Mario, da Mazzara del Vallo (Trapani), sottocapo cannoniere P.M., matr. 85323;

De Michele Elvio di Luigi, da Sulmona (Aquila), sottocapo cannoniere P.S., matr. 57363;

Mancini Francesco di Lorenzo, da Noia (Bari), sottocapo cannoniere arm., matr. 51358;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ventarini Giuseppe di Pietro, da Savona, sottocapo cannoniere P.S., matr. 63677;
Arrigone Luigi di Carlo, da Bagano S. Fermo (Como), sottocapo cannoniere, arm., matr. 19505;
Cavalieri Enrico di Giustino, da Porto Garibaldi (Ferrara), sottocapo cannoniere P.M., matr. 51475;
Canto Salvatore fu Alfonso, da Tortora (Cosenza), sottocapo cannoniere P.M., matr. 56175;
Cuzzocrea Pasquale di Domenico, da Pola, sottocapo cannoniere P.M., matr. 55505;
Colaburti Andrea di Nicola, da Giovinazzo (Bari), marò, matr. 19837;
Costa Dino fu Cristoforo, da Pirano (Pola), marò, matricola 95747;
Checcucci Rolando di Fioravante, da Montignano (Firenze), cannoniere A., matr. 38190;
Rossi Giuseppe di Vincenzo, da Voltri (Genova), cannoniere A., matr. 32951;
Simonelli Vincenzo di Simonelli Maria, da Briatico (Catanzaro), cannoniere A., matr. 10862;
Tamburro Walter di Enrico, da Sestri Ponente (Genova), cannoniere A., matr. 39011;
Zucconi Vittorio di Igino, da Trebbiano Arcola (La Spezia), cannoniere A., matr. 65386;
Fraboni Battista di Battista, da Botticino Sera (Brescia), cannoniere O., matr. 4234;
Greco Sabatino fu Antonio, da Caronia (Catanzaro), marò, matr. 17259;
Galli Guerrino di Giuseppe, da Ghisalba (Bergamo), cannoniere P.S., matr. 44686;
Marello Ermanio di Eugenio, da Burano (Venezia), cannoniere O., matr. 79555;
Muscolino Sebastiano di Domenico, da S. Teresa Riva (Messina), cannoniere O., matr. 121520;
Melis Raimondo fu Raffaele, da Cergli (Nuoro), marò, matricola 93271;
Menegozzo Gino di Basilio, da Cordenons (Udine), cannoniere O., matr. 62178;
Vinlani Nicola di Domenico, da Monterosso al Mare (La Spezia), marò, matr. 91729;
Gobelli Giacomo di Amedeo, da Levanto (La Spezia), cannoniere S.D.T., matr. 37532;
Resca Libero di Rinaldo, da Fezzano (La Spezia), cannoniere S.D.T., matr. 13874;
Freschi Angelo di Giuseppe, da Mogliano Veneto (Treviso), cannoniere S.D.T., matr. 70439;
Grogno Edmondo di Antonio, da Leini (Torino), cannoniere S.D.T., matr. 89500;
Curró Salvatore di Salvatore, da S. Agata di Militello (Messina), cannoniere O., matr. 5495;
Vicari Florio di Sebastiano, da Terni, cannoniere A., matricola 35805;
Tubali Benedetto di Emilio, da Roma, cannoniere S.D.T., matr. 88756;
Nicolussi Elio di Enrico, da Molveno (Trento), cannoniere S.T., matr. 96763;
Sorrentino Raffaele di Pasquale, da Torre Annunziata (Napoli), cannoniere O., matr. 101567;
Pensabene Temistocle fu Silvio, da Palmi (Reggio Calabria), marò, matr. 46110;
Papili Vincenzo fu Silvio, da Arcona, cannoniere P.S., matr. 11671;
Roggio Raffaele di Giorgio, da Pozzallo (Ragusa), cannoniere O., matr. 15711;
Romano Gaspare di Francesco, da Palermo, cannoniere P.S., matr. 21526;
Bancali Luigi fu Vittorio, da Casalpusterlengo (Milano), cannoniere O., matr. 156109;
Secci Dante di Angelo, da La Romola (Firenze), marò, matr. 19153;
Di Lella Giuseppe di Michele, da Rodi Garganico (Foggia), cannoniere P.M., matr. 51857;

Masin Gino di Angelo, da Este (Padova), cannoniere P.M., matr. 85426;
Rossi Giovanni di Giuseppe, da Casalbuttano (Cremona), cannoniere P.M., matr. 60165;
Lavagetto Antonio di Francesco, da Bolzaneto (Genova), cannoniere P.M., matr. 66675;
Barbarotto Santino di Mario, da Castellammare di Stabia (Napoli), cannoniere P.M., matr. 53509;
Fazio Salvatore di Sebastiano, da Augusta (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 64625;
Battaglieri Domenico di Giacomo, da Salita Gavitelli (Messina), marò cannoniere, matr. 5149;
Giacchetta Salvatore di Pasquale, da Stigliano (Matera), marò cannoniere, matr. 142262;
Serpe Ciro di Raffaele, da Torre del Greco (Napoli), marò cannoniere, matr. 82788;
Marcenaro Armando fu Agostino, da Genova Bolzaneto, marò cannoniere, matricola 160271;
La Manna Raffaele di Marco, da Salerno, marò cannoniere, matr. 49296;
Todaro Natale fu Pedro, da Trapani, marò cannoniere, matricola 56568;
Guariglia Domenico di Nicola, da Salerno, marò cannoniere, matricola 67061;
Conti Vasco di Giobatta, da Livorno, cannoniere A., matricola 49170;
Folino Domenico di Vincenzo, da Guardia Piemontese (Cosenza), cannoniere O., matr. 5805;
Leone Carlo di Giuseppe, da Lecce, cannoniere P.S., matricola 61289;
Micalizzi Tommaso di Giovanni, da Pellaro Occhio (Reggio Calabria), cannoniere O., matr. 12951;
Marchesini Renato di Ulderico, da Milano, cannoniere O., matr. 7878;
Scarcella Camillo di Nicola, da Castellammare del Golfo (Trapani), cannoniere O., matricola 56825;
Carbone Secondo di Alfredo, da Asti, cannoniere P.M., matr. 124495;
Casaburi Antonio di Luigi, da Vallo della Lucania (Salerno), cannoniere O., matr. 136960;
Dall Giuseppe di Giuseppe, da Borghetto Lodigiano (Milano), cannoniere P.M., matr. 29280;
Brienti Francesco di Francesco, da Avola (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 165548;
Pirani Renato di Torsilio, da Torino, cannoniere A., matricola 43129;
Frasson Sergio di Luigi, da Castelfranco Veneto (Treviso), cann. A., matr. 24756;
Tresalini Giuseppe di Carmine, da Palagiano (Taranto), cannoniere O., matr. 89251;
Ventura Umberto di Giulio, da Roma, cannonier. O., matricola 69247;
Ficca Aldo di Nicola, da Settimo (Torino), cannoniere O., matr. 65998;
Vannella Luigi di Giuseppe, da Barletta (Bari), cannoniere O., matr. 17824;
Barducci Mario di Giulio, da Firenze, cannoniere A., matricola 15845;
Piana Antonio di Giuseppe, da Campo Ligure (Genova), cannoniere A., matr. 67025;
Bianco Enrico di Enrico, da Trieste, cannoniere P.S., matricola 37242;
Carrubba Carmelo di Mario, da Gallodoro (Messina), cannoniere O., matr. 90547;
Ciavolino Arcangelo di Cosimo, da Torre del Greco (Napoli), marò S.V., matr. 14353;
Carofizzola Rosario fu Rosario, da Bagnara (Reggio Calabria), cannoniere O., matr. 129508;
F... ncà Augusto di Pietro, da Cassano Spinola (Alessandria), cannoniere O., matr. 124475;
De Vita Giuseppe di Diego, da Favignana (Trapani), cannoniere O., matr. 132670;
Fontanino Vasco di Amedeo, da Poleslne (Mantova), can-
... determinazione del 18 agosto 1945).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1384

sottocapo cannoniere P.M., matr. 5875;

Conte Salvatore fu Alfonso, da Tortora (Cosenza), sottocapo cannoniere P.M., matr. 56475;

Cuzzocrea Pasquale di Domenico, da Pola, sottocapo cannoniere P.M., matr. 5250;

Casaburi Andrea di Nicola, da Giovinazzo (Bari), marò, matr. 14057;

Castro Dino fu Cristoforo, da Pirano (Pola), marò, matricola 95747;

Checcucci Rolando di Fioravante, da Montignano (Firenze), cannoniere A., matr. 28190;

Rossi Giuseppe di Vincenzo, da Voltri (Genova), cannoniere A., matr. 32254;

Simonelli Vincenzo di Simonelli Maria, da Biratico (Catanzaro), cannoniere A., matr. 40862;

Tamburro Walter di Enrico, da Sestr. Ponente (Genova), cannoniere A., matr. 39611;

Zucconi Vittorio di Igino, da Trebbiano Arcola (La Spezia), cannoniere A., matr. 66185;

Fratoni Battista di Battista, da Botticino Sera (Brescia), cannoniere O., matr. 44311;

Giacco Sabatino fu Antonio, da Caronia (Catanzaro), marò, matr. 17250;

Galli Guerrino di Giuseppe, da Ghisalba (Bergamo), cannoniere P.S., matr. 44686;

Marello Erminio di Eugenio, da Burano (Venezia), cannoniere O., matr. 70555;

Marcolino Sebastiano di Domenico, da S. Teresa Riva (Messina), cannoniere O., matr. 121230;

Melis Raimondo fu Raffaele, da Cergli (Nuoro), marò, matricola 23271;

Menegozzo Gino di Basilio, da Cordenons (Udine), cannoniere O., matr. 62178;

Viviani Nicola di Domenico, da Monterosso al Mare (La Spezia), marò, matr. 91729;

Gobetti Giacomo di Amedeo, da Levanto (La Spezia), cannoniere S.D.T., matr. 57032;

Bosco Libero di Rinaldo, da Fezzano (La Spezia), cannoniere S.D.T., matr. 13874;

Freschi Angelo di Giuseppe, da Mogliano Veneto (Treviso), cannoniere S.D.T., matr. 76590;

Grogno Edmondo di Antonio, da Leini (Torino), cannoniere S.D.T., matr. 89250;

Currò Salvatore di Salvatore, da S. Agata di Militello (Messina), cannoniere O., matr. 5105;

Vicari Florio di Sebastiano, da Terni, cannoniere A., matricola 55896;

Tubali Benedetto di Emilio, da Roma, cannoniere S.D.T., matr. 88726;

Nicolussi Elia di Enrico, da Molveno (Trento), cannoniere S.T., matr. 98763;

Sorrentino Raffaele di Pasquale, da Torre Annunziata (Napoli), cannoniere O., matr. 101567;

Pensabene Temistocle fu Silvio, da Palmi (Reggio Calabria), marò, matr. 46110;

Papili Vincenzo fu Silvio, da Ancona, cannoniere P.S., matr. 11671;

Raguso Raffaele di Giorgio, da Pozzallo (Ragusa), cannoniere O., matr. 15714;

Romano Gaspare di Francesco, da Palermo, cannoniere P.S., matr. 27526;

Rancati Luigi fu Vittorio, da Casalpusterlengo (Milano), cannoniere O., matr. 156169;

Secci Dante di Angelo, da La Rufina (Firenze), marò, matr. 19153;

Di Lella Giuseppe di Michele, da Rodi Garganico (Foggia), cannoniere P.M., matr. 51827;

Perugi Bruno di Benedetto, da Napoli, cannoniere S.D.T., matr. 115657;

Gri Renato di Amedeo, da Roma, cannoniere P.S., matricola 16765;

Calderan Armando di Alvise, da Venezia, cann. O., matricola 13528;

Porturro Nicola di Francesco, da Giovinazzo (Bari), fuochista O., matr. 96807;

Del Vecchio Antonio di Ermanno, da Napoli, furiere O., matr. 104085;

cannoniere P.M., matr. 66075;

Barbarotto Santino di Mario, da Castellammare di Stabia (Napoli), cannoniere P.M., matr. 53709;

Fazio Salvatore di Sebastiano, da Augusta (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 64622;

Battaglieri Domenico di Giacomo, da Salita Gavitelli (Messina), marò cannoniere, matr. 5149;

Giacchetta Salvatore di Pasquale, da Stigliano (Matera), marò cannoniere, matr. 14062;

Serpe Ciro di Raffaele, da Torre del Greco (Napoli), marò cannoniere, matr. 82788;

Marcenaro Armando fu Agostino, da Genova Bolzaneto, marò cannoniere, matricola 109271;

La Manna Raffaele di Marco, da Salerno, marò cannoniere, matr. 8626;

Todaro Natale fu Pietro, da Trapani, marò cannoniere, matricola 96768;

Guariglia Domenico di Nicola, da Salerno, marò cannoniere, matricola 67061;

Conti Vasco di Giobatta, da Livorno, cannoniere A., matricola 42170;

Folino Domenico di Vincenzo, da Guardia Piemontese (Cosenza), cannoniere O., matr. 5303;

Leone Carlo di Giuseppe, da Lecce, cannoniere P.S., matricola 61280;

Micalozzi Tommaso di Giovanni, da Pellaro Occhio (Reggio Calabria), cannoniere O., matr. 12364;

Marchesini Renato di Uderico, da Milano, cannoniere O., matr. 74988;

Scarcella Camillo di Nicola, da Castellammare del Golfo (Trapani), cannoniere O., matricola 59825;

Carbone Secondo di Alfredo, da Asti, cannoniere P.M., matr. 124496;

Casaburi Antonio di Luigi, da Vallo della Lucania (Salerno), cannoniere O., matr. 136569;

Ducci Giuseppe di Giuseppe, da Borghetto Lodigiano (Milano), cannoniere P.M., matr. 36920;

Grienti Francesco di Francesco, da Avola (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 105548;

Pitoni Renato di Tersillo, da Torino, cannoniere A., matricola 43129;

Frasson Sergio di Luigi, da Castelfranco Veneto (Treviso), cann. A., matr. 24794;

Tresoldi Giuseppe di Carmine, da Palagiano (Taranto), cannoniere O., matr. 86631;

Ventura Umberto di Giulio, da Roma, cannoniere O., matricola 67063;

Vacca Aldo di Nicola, da Settimo (Torino), cannoniere O., matr. 63698;

Vannella Luigi di Giuseppe, da Barletta (Bari), cannoniere O., matr. 17894;

Barducci Mario di Giulio, da Firenze, cannoniere A., matricola 11244;

Piana Antonio di Giuseppe, da Campo Ligure (Genova), cannoniere A., matr. 67225;

Bianco Enrico di Enrico, da Trieste, cannoniere P. S., matricola 37212;

Curreli Carmelo di Mario, da Gallodoro (Messina), cannoniere O., matr. 56547;

Cuccolino Arcangelo di Cosimo, da Torre del Greco (Napoli), marò s.v., matr. 14323;

Carotozzolo Rosario fu Rosario, da Bagnara (Reggio Calabria), cannoniere O., matr. 129358;

F[illegible]ca Augusto di Pietro, da Cassano Spinola (Alessandria), cannoniere O., matr. 124179;

De Vita Giuseppe di Diego, da Favignana (Trapani), cannoniere O., matr. 132670;

Fontanino Vasco di Amedeo, da Polesine (Mantova), cannoniere O., matr. 56926. — *Determinazione del 18 agosto* 1915).

Rosatti Luigi fu Augusto e di Boisserne Ada, nato a Firenze l'11 dicembre 1909, capitano di fregata;

Sacchi Marco fu Michelangelo e di Chizzolini Camilla, nato a Torino il 12 gennaio 1907, capitano di fregata;

Manca Eugenio di Vincenzo e fu Franchetti Sofia, nato a Roma il 3 febbraio 1912, tenente di vascello;

Musso Ugo di Giovanni Battista e di Torre Maddalena, nato a Genova il 9 maggio 1909, capitano G.N. (D.M.);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Leboffe Angelo di Giovanni e di Bertella Luigia, nato a Lerici (La Spezia) il 23 dicembre 1895, tenente C.R.E.M. (s.m.);

Palmara Ernesto di Giuseppe e di Lorito Alba, nato a Torino il 25 giugno 1898, tenente C.R.E.M. (s.m.);

Montesi Domenico di Giacomo e di Broccolino Maria, nato a Giulianova (Teramo) il 18 ottobre 1908, capo meccanico di 1ª classe, matr. 12428;

Parlanti Marcello di Serafino, nato a Lucca il 27 settembre 1894, capo segnalatore di 1ª classe, matr. 2017;

Ronzitti Michele di Teodoro e di Malatesta Angela, nato a Istonio (Chieti) il 1° ottobre 1910, capo meccanico di 1ª classe, matr. 61287;

Sotgiu Luigi di Daniele e di Raccis Rosa, nato a Guspini (Cagliari) il 9 gennaio 1901, capo meccanico di 1ª classe, matricola 64123;

Iacobellis Filippo fu Nicola e di Vita Maria, nato a Mottola (Taranto), il 3 maggio 1895, capo cannoniere di 1ª classe, matr. 911;

Papa Luigi fu Pasquale e fu Mate Anna, nato a Portici (Napoli) l'8 aprile 1896, 1° nocchiere, matr. 8869;

Milazzo Antonino di Vincenzo e di Serpi Iole, nato a Livorno il 28 aprile 1900, capo elettricista di 1ª classe, matr. 51456;

Cassuti Augusto di Alberto e di Marsigliano Caterina, nato a Pordenone (Udine) il 18 febbraio 1911, capo elettricista di 2ª classe, matr. 2237;

Milioni Adelmo di Giuseppe e fu Ferretti Giulia, nato a Tarquinia (Roma) il 13 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 48455;

Sanlucci Giovanni di Francesco e di Consalvo Rosina, nato a Nocera Superiore (Salerno) il 27 settembre 1915, 2° capo meccanico, matr. 21993;

Pozzi Gino di Gino e di Donati Paolina, nato a Monsummano (Pistoia) il 20 dicembre 1914, 2° capo carpentiere, matricola 34071;

Bonazzi Domenico fu Enrico e di Dall'Oglio Giulia, nato a La Spezia il 4 luglio 1917, sergente elettricista, matr. 62275;

Baldini Angelo di Ettore e di Cavagnino Giuseppina, nato a Genova il 9 febbraio 1916, sergente elettricista, matr. 12641;

Beltrame Augusto fu Giovanni e di Vanon Ida, nato a Cividale (Udine) il 27 dicembre 1920, sottocapo elettricista, matricola 4908;

De Paola Donato di Vittorio e di Landi Maria, nato a Pertosa (Salerno) il 17 agosto 1922, sottocapo elettricista, matricola 6750;

Del Carria Aldo di Donato e di Carmucci Angelina, nato a La Spezia il 20 ottobre 1920, sottocapo elettricista, matr. 13805;

Isola Vittorio di Raimondo e di Ablossi Giuseppina, nato a Genova il 9 luglio 1920, elettricista, matr. 18875;

Amaruso Gaetano di Giuseppe e di Lorusso Teresa, nato a Bari il 21 settembre 1921, elettricista, matr. 23569;

Carnesso Bruno di Agostino e di Chinellato Elisabetta, nato a Chirignago (Venezia) il 26 luglio 1920, sergente meccanico, matr. 42002;

De Pascali Salvatore di Vito e di Spano Caterina, nato a Muro Leccese (Lecce) l'8 febbraio 1922, sottocapo meccanico, matricola 61794;

Sibille Adolfo di Sibille Cestina, nato a Exilles (Torino) il 18 aprile 1920, fuochista A., matr. 13631;

Gabrizzo Giovanni di Giuseppe e di Bonenio Maria, nato a Stroppiana (Vercelli) il 2 settembre 1920, fuochista A, matricola 9881;

Cosentino Giovanni di Domenico e di Foresta Carmelina, nato a Taverna (Catanzaro) il 12 aprile 1920, sergente carpentiere, matr. 44471;

Ibba Giuseppe di Egidio e di Ibba Angela, nato a Villacidro (Cagliari), sottocapo carpentiere, matr. 62562;

Menoni Antonio di Otello e di Sebastiani Argia, nato a Cepagatti (Pescara) il 22 gennaio 1924, sottocapo M.N., matr. 66018;

Valli Ilario di Umberto e di Ferrari Maria, nato a Lezzeno (Como) il 26 gennaio 1922, carpentiere, matr. 103250;

Biancaloni Virgilio di Giuseppe e di Moselli Felicina, nato a Virgilio (Lucca) il 19 gennaio 1922, carpentiere, matr. 88117;

Passariello Giacomo di Pietro e di Moscatiello Giuseppina,

nato a Casandrino (Napoli) il 27 maggio 1907, cappellano capo;

Di Giuseppe Giuseppe fu Antonio e di Cammisa Elisabetta,

Pace Simone di Francesco e di Sarra Lucrezia, nato a Scanno (L'Aquila) il 9 settembre 1911, tenente di vascello;

Malfettani Piro di Pietro e di Caprioli Gerolama, nato ad Alessandria il 4 maggio 1920, sergente cannoniere P.M., matricola 46919. — (*Determinazione del 30 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Viviani*).

Bardi Aldo di Ettore e di Pellegrini Lilia, nato a Pitelli (La Spezia) il 27 gennaio 1912, capo meccanico di 2ª classe, matricola 15626;

Santostefano Antonio di Vincenzo e di Rocci Nicoletta, nato a Castel di Sangro (L'Aquila), sottocapo elettricista, matricola 2756;

Bonisenta Osvaldo di Attilio e fu Vianello Emilia, nato a Jesolo (Venezia) il 16 marzo 1920, fuochista, matr. 44600;

Pauri Remigio di Antonio e di Ulian Maria, nato a Buia (Udine) il 2 agosto 1920, fuochista;

Rotolo Antonio di Francesco e di Bottari Serafina, nato a Siracusa il 24 agosto 1923, fuochista, matr. 128129;

Frassine Vittorio di Luigi e di Abrami Maria, nato a Brescia il 4 aprile 1923, cannoniere A., matr. 6666;

Barberini Mario di Anselmo e fu Pederiva Virginia, nato a Feltre (Belluno) il 1° gennaio 1923, sottocapo infermiere, matricola 6163;

La Bruna Giovanni di Giuseppe e di Palumbo Matilde, nato a Pozzuoli (Napoli) il 21 ottobre 1921, fuochista O., matricola 29015;

Gallelli Cosimo di Rosario e di Caruso Giuseppa, nato a Palermo il 3 gennaio 1921, fuochista O., matr. 12297. — (*Determinazione del 24 agosto 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 155.

(1539)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 685.

Cancellazione dai ruoli dei sottufficiali di carriera delle Forze armate e del personale raffermato o vincolato a ferma speciale, che abbiano cooperato dal 13 ottobre 1943 con forze armate combattenti contro l'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1922, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Montesi Domenico di Giacomo e di Broccolino Maria, nato a Giulianova (Teramo) il 18 ottobre 1908, capo meccanico di 1ª classe, matr. 12428;

Parlanti Marcello di Serafino, nato a Lucca il 27 settembre 1894, capo segnalatore di 1ª classe, matr. 2017;

Bonzilli Michele di Teodoro e di Malatesta Angela, nato a Istonio (Chieti) il 1º ottobre 1910, capo meccanico di 1ª classe, matr. 6125;

Suriga Luigi di Daniele e di Baccis Rosa, nato a Giuspini (Cagliari) il 9 gennaio 1901, capo meccanico di 1ª classe, matricola 6412;

Iacobellis Filippo fu Nicola e di Vita Maria, nato a Mottola (Taranto), il 3 maggio 1895, capo cannoniere di 1ª classe, matr. 911;

Papa Luigi fu Pasquale e fu Mato Anna, nato a Portici (Napoli) l'8 aprile 1896, 1º nocchiere, matr. 8670;

Milazzo Antonino di Vincenzo e di Serpi Iole, nato a Livorno il 28 aprile 1900, capo elettricista di 1ª classe, matr. 51420;

Cassidi Augusto di Alberto e di Marsigliano Caterina, nato a Pordenone (Udine) il 18 febbraio 1911, capo elettricista di 2ª classe, matr. 23371;

Miloni Adelmo di Giuseppe e fu Ferretti Giulia, nato a Tarquinia (Roma) il 13 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 48455;

Santucci Giovanni di Francesco e di Consalvo Rosina, nato a Nocera Superiore (Salerno) il 27 settembre 1915, 2º capo meccanico, matr. 27993;

Pari Gino di Gino e di Donati Paolina, nato a Monsummano (Pistoia) il 20 dicembre 1914, 2º capo carpentiere, matricola 30071;

Bonazzi Domenico fu Enrico e di Dell'Oglio Giulia, nato a La Spezia il 4 luglio 1917, sergente elettricista, matr. 80275;

Baldini Angelo di Ettore e di Cavagnino Giuseppina, nato a Genova il 6 febbraio 1916, sergente elettricista, matr. 19541;

Beltrame Augusto fu Giovanni e di Vanon Ida, nato a Cividale (Udine) il 27 dicembre 1920, sottocapo elettricista, matricola 2908;

De Paola Donato di Vittorio e di Lanza Maria, nato a Pertosa (Salerno) il 17 agosto 1922, sottocapo elettricista, matricola 67569;

Del Carria Aldo di Donato e di Caramelli Angelina, nato a La Spezia il 20 ottobre 1920, sottocapo elettricista, matr. 13815;

Isola Vittorio di Raimondo e di Anfossi Giuseppina, nato a Genova il 9 luglio 1920, elettricista, matr. 18875;

Amoruso Gaetano di Giuseppe e di Lorusso Teresa, nato a Bari il 21 settembre 1921, elettricista, matr. 38563;

Carnesso Bruno di Agostino e di Chinellato Elisabetta, nato a Chirignago (Venezia) il 26 luglio 1920, sergente meccanico, matr. 42932;

De Pascali Salvatore di Vito e di Spano Caterina, nato a Muro Leccese (Lecce) l'8 febbraio 1922, sottocapo meccanico, matricola 64704;

Sibille Adolfo di Sibille Cestina, nato a Exilles (Torino) il 18 aprile 1920, fuochista A., matr. 13631;

Oppezzo Giovanni di Giuseppe e di Renaldo Maria, nato a Stroppiana (Vercelli) il 2 settembre 1920, fuochista A., matricola 9681;

Cosentino Giovanni di Domenico e di Foresta Carmelina, nato a Taverna (Catanzaro) il 12 aprile 1920, sergente carpentiere, matr. 44471;

Ibba Giuseppe di Egidio e di Isoni Angela, nato a Villacidro (Cagliari), sottocapo carpentiere, matr. 67361;

Mammi Antonio di Otello e di Sebastiani Argia, nato a Capagatti (Pescara) il 22 gennaio 1924, sottocapo M.N., matr. 60018;

Valli Aurio di Umberto e di Ferrari Maria, nato a Lezzeno (Como) il 20 gennaio 1922, carpentiere, matr. 109259;

Biancalana Virgilio di Giuseppe e di Musetti Felicina, nato a Virgilio (Lucca) il 19 gennaio 1922, carpentiere, matr. 88117;

Passariello Giacomo di Pietro e di Moscatiello Giuseppina, nato a Praia Principato Ultra (Avellino) il 13 agosto 1924, carpentiere, matr. 71658. — (*Determinazione del 19 agosto 1945*).

Antriani Giuseppe fu Giuseppe e di Greco Angela, nato a Oria (Brindisi) il 20 febbraio 1903, capitano di fregata;

Basile Cosimo di Gaetano e di Pursi Ernestina, nato a Taranto il 7 novembre 1911, capitano di corvetta;

Qualtrone Giuseppe di Rocco e di Alampi Guglielmi Antonia, nato a Reggio Calabria il 27 giugno 1913, tenente di vascello;

Malfettani Piro di Pietro e di Caprioli Gerolama, nato ad Alessandria il 4 maggio 1920, sergente cannoniere P.M., matricola 48919. — (*Determinazione del 20 agosto 1945*).

(*Gruppo Cc. TT. Picardi*).

Bardi Aldo di Ettore e di Pellegrini Lilia, nato a Portelli (La Spezia) il 27 gennaio 1912, capo meccanico di 2ª classe, matricola 15636;

Santostefano Antonio di Vincenzo e di Rocci Nicoletta, nato a Castel di Sangro (L'Aquila), sottocapo elettricista, matricola 35066;

Bonivento Osvaldo di Attilio e fu Vianello Emilia, nato a Jesolo (Venezia) il 16 marzo 1920, fuochista, matr. 45620;

Furri Remigio di Antonio e di Ullian Maria, nato a Buia (Udine) il 22 agosto 1920, fuochista;

Rossito Antonio di Francesco e di Bottari Serafina, nato a Siracusa il 24 agosto 1923, fuochista, matr. 128150;

Frassine Vittorio di Luigi e di Abrami Maria, nato a Brescia il 4 aprile 1923, cannoniere A., matr. 66007;

Barbarini Marco di Anselmo e fu Pederiva Virginia, nato a Feltre (Belluno) il 1º gennaio 1923, sottocapo infermiere, matricola 61673;

La Rosa Giovanni di Giuseppe e di Palumbo Matilde, nato a Pozzuoli (Napoli) il 24 ottobre 1919, fuochista O., matricola 99615;

Galioto Cosimo di Rosario e di Caruso Giuseppe, nato a Palermo il 3 gennaio 1922, fuochista O., matr. 122367. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 145.

(1539)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 685.

Cancellazione dai ruoli dei sottufficiali di carriera delle Forze armate e del personale rafferrnato o vincolato a ferma speciale, che abbiano cooperato dal 13 ottobre 1943 con forze armate combattenti contro l'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali delle Forze armate e i militari raffermati o vincolati a ferma speciale, che abbiano cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate combattenti contro l'Italia, sono, nei casi gravi, cancellati dai relativi ruoli con perdita del grado, indipendentemente dall'azione penale da esperirsi nei loro confronti in applicazione delle leggi penali militari o di altre leggi speciali e senza pregiudizio degli obblighi di servizio militare.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dall'art. 1 sono adottati dal Ministro competente con suo decreto, se si tratti di maresciallo maggiore, maresciallo capo, o maresciallo ordinario, e gradi corrispondenti, o con sua determinazione negli altri casi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 686.

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, e successive modificazioni, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, e successive modificazioni, recante norme sulla requisizione del naviglio;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai proprietari, che intendono procedere alla rimessa in efficienza di navi miste e da passeggeri di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate e di navi o galleggianti di qualsiasi altro tipo o tonnellaggio (escluse le navi da diporto) è concesso, qualora le spese di ripristino, calcolate al momento del recupero, risultino superiori all'85 per cento dell'indennità di perdita, a qualsiasi titolo conseguibile, un compenso di riparazione nonchè un contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti ottenuti, con la garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall'art. 5 del presente decreto, da Enti od Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio.

I lavori di rimessa in efficienza debbono essere ultimati entro il 31 dicembre 1947.

I suddetti benefici sono estesi anche alle navi o galleggianti dei quali il ricupero oppure la riparazione erano in corso al 2 settembre 1943 ovvero siano stati iniziati dopo tale data ed ultimati o tuttora in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla concessione dei benefici di cui al presente articolo sono esclusi i proprietari delle navi e galleggianti requisiti, danneggiati e rimessi in piena e completa efficienza ai termini dell'art. 17 della legge 13 luglio 1939, n. 1151, dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

I proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dal presente decreto, devono farne dichiarazione scritta entro sei mesi dalla entrata in vigore di esso al Ministero della marina, impegnandosi ad iniziare i lavori di ricupero e riparazione entro i tre mesi successivi alla dichiarazione. Scaduto infruttuosamente detto termine il Ministero potrà provvedere altrimenti alla utilizzazione del relitto, sul quale il proprietario perderà ogni eventuale diritto di rivendicazione.

Art. 2.

Il compenso di riparazione di cui al precedente art. 1, la cui liquidazione sarà effettuata dopo l'entrata in esercizio delle navi e dei galleggianti sinistrati, è costituito dalle quote sotto indicate ed è corrisposto nella misura risultante dalle tabelle allegate al presente decreto firmate dal Ministro per la marina:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

militari;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali delle Forze armate e i militari raffermati o vincolati a ferma speciale, che abbiano cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate combattenti contro l'Italia, sono, nei casi gravi, cancellati dai relativi ruoli con perdita del grado, indipendentemente dall'azione penale da esperirsi nei loro confronti in applicazione delle leggi penali militari o di altre leggi speciali e senza pregiudizio degli obblighi di servizio militare.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dall'art. 1 sono adottati dal Ministro competente con suo decreto, se si tratti di maresciallo maggiore, maresciallo capo, o maresciallo ordinario, e gradi corrispondenti, o con sua determinazione negli altri casi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 686.

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, e successive modificazioni, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successiva modificazione, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale [illegible] maggio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai proprietari, che intendono procedere alla rimessa in efficienza di navi miste e da passeggeri di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate e di navi o galleggianti di qualsiasi altro tipo o tonnellaggio (escluse le navi da diporto) è concesso, qualora le spese di ripristino, calcolate al momento del recupero, risultino superiori all'85 per cento dell'indennità di perdita, a qualsiasi titolo conseguibile, un compenso di riparazione nonchè un contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti ottenuti, con la garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall'art. 5 del presente decreto, da Enti od Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio.

I lavori di rimessa in efficienza debbono essere ultimati entro il 31 dicembre 1947.

I suddetti benefici sono estesi anche alle navi e galleggianti dei quali il ricupero oppure la riparazione erano in corso al 2 settembre 1943 ovvero siano stati iniziati dopo tale data ed ultimati o tuttora in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla concessione dei benefici di cui al presente articolo sono esclusi i proprietari delle navi e galleggianti requisiti, danneggiati e rimessi in piena e completa efficienza ai termini dell'art. 47 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

I proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dal presente decreto, devono farne dichiarazione scritta entro sei mesi dalla entrata in vigore di esso al Ministero della marina, impegnandosi ad iniziare i lavori di ricupero e riparazione entro i tre mesi successivi alla dichiarazione. Scaduto infruttuosamente detto termine il Ministero potrà provvedere altrimenti alla utilizzazione del relitto, sul quale il proprietario perderà ogni eventuale diritto di rivendicazione.

Art. 2.

Il compenso di riparazione di cui al precedente art. 1, la cui liquidazione sarà effettuata dopo l'entrata in esercizio delle navi e dei galleggianti sinistrati, è costituito dalle quote sotto indicate ed è corrisposto nella misura risultante dalle tabelle allegate al presente decreto firmate dal Ministro per la marina:

a) *quota concorso spese di ricupero* che non è corrisposto ove le navi e i galleggianti, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina, siano rimasti a galla dopo il sinistro (tabella *A*);

b) *quota concorso spese di riparazione scafo, allestimento e relativi macchinari ausiliari* (tabella *B*);

c) *quota concorso spese di ripristino corredi, dotazioni e pezzi di rispetto* (tabella *C*);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) *quota concorso spese di riparazione apparato motore e macchinari ausiliari dell'apparato motore* (tabella *Dj*).

La misura delle quote costituenti il compenso di cui al presente articolo è semestralmente soggetta a revisione, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, sulla base delle variazioni intervenute nei costi dei materiali e della mano d'opera.

Per le navi o galleggianti di cui al terzo comma del precedente art. 1, le quote del compenso di riparazione saranno ridotte, in relazione ai minori costi dell'epoca, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per il tesoro.

L'ammontare del compenso complessivo previsto dal presente articolo non potrà in alcun caso superare il 40 per cento delle spese effettuate per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati.

A tale fine il Ministero della marina avrà facoltà di esaminare tutti i documenti di spesa, in contraddittorio con le imprese, i cantieri e gli stabilimenti che hanno provveduto al ricupero ed alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti stessi.

Le controversie, eventualmente insorte con gli interessati, saranno definite secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 4 del presente decreto.

Il compenso di riparazione può essere ricuperato, in tutto od in parte, dallo Stato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'esercizio di tale facoltà, che sarà regolato da norme da emanarsi dal Ministero della marina di concerto con quello del tesoro, è subordinato all'accertamento dei benefici che il corso dei noli ed il conseguente valore delle navi o dei galleggianti nel mercato internazionale assicureranno a coloro che li hanno ricuperati e rimessi in efficienza.

Art. 3.

Quando la nave od il galleggiante sia stato ricuperato e reso sicuramente galleggiante, ai proprietari potrà essere concesso, a giudizio del Ministro per la marina, un acconto non superiore all'80 per cento della quota concorso spese di ricupero.

Quando lo stato d'avanzamento dei lavori di riparazione, accertato dagli uffici di vigilanza del Registro Italiano Navale, abbia raggiunto, rispettivamente, il 50 per cento, il 75 per cento ed il 95 per cento, ai proprietari delle navi e galleggianti potranno esser concessi, a giudizio del Ministro per la marina, acconti pari, rispettivamente, al 35 per cento, al 60 per cento ed al 75 per cento delle quote *b*), *c*) e *d*) del compenso di riparazione.

Art. 4.

I proprietari i quali, allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto, intendano riacquistare la proprietà dei relitti delle navi o galleggianti che, già requisiti per uso temporaneo, sono stati successivamente requisiti per acquisto, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ed a quelle assicurate contro i rischi di guerra di cui alla legge 3 aprile 1941, n. 400, per la parte ad esse applicabile; in tal caso va preso per base il valore assicurato in polizza.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere agli enti od istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino all'importo complessivo di 3500 milioni, per i finanziamenti da concedersi per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti, di cui al presente decreto. Tale garanzia sarà concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese già sostenute e dei preventivi delle spese da sostenere, predisposti dagli enti ricuperatori, dai cantieri o stabilimenti ed approvati dal Ministero della marina previa deduzione del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del presente decreto.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina, previo parere del Comitato previsto nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

I detti finanziamenti avranno durata non eccedente i cinque anni, e il contributo nel pagamento degli interessi sarà corrisposto in misura non eccedente il 3 per cento annuo, per un periodo non maggiore di quattro

Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennità di perdita o di avaria a carico dell'Amministrazione, spettante ai proprietari delle navi o galleggianti, non potrà superare per qualsiasi titolo di spesa o perdite subite, l'85 per cento del valore della nave o del galleggiante alla data del sinistro, valore da determinarsi dal Ministero della marina, secondo le norme di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1151.

Le spese per i lavori di ricupero e di riparazione sostenute dal Ministero della marina non potranno perciò superare tale valore. Qualora le spese abbiano superato il valore predetto, l'Amministrazione ha diritto al rimborso della maggior somma erogata. Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione dei compensi di requisizione, a termini del R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127.

Le controversie eventualmente insorte sulla necessità ed entità dei lavori e sui costi relativi sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante dell'armatore e da un terzo arbitro nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale competente.

L'arbitrato del Collegio è disciplinato dalle norme del titolo VIII, libro IV, del Codice di procedura civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi noleggiate dalle Amministrazioni dello Stato, nel caso che le Amministrazioni stesse si siano avvalse delle facoltà previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ed a quelle assicurate contro i rischi di guerra di cui alla legge 3 aprile 1941, n. 400, per la parte ad esse applicabile; in tal caso va preso per base il valore assicurato in polizza.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere agli enti od istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino all'importo complessivo di 3500 milioni, per i finanziamenti da concedersi per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti, di cui al presente decreto. Tale garanzia sarà concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese già sostenute e dei preventivi delle spese da sostenere, predisposti dagli enti ricuperatori, dai cantieri o stabilimenti ed approvati dal Ministero della marina previa deduzione del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del presente decreto.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina, previo parere del Comitato previsto nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

I detti finanziamenti avranno durata non eccedente i cinque anni, e il contributo nel pagamento degli interessi sarà corrisposto in misura non eccedente il 3 per cento annuo, per un periodo non maggiore di quattro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La misura delle quote costituenti il compenso di cui al presente articolo è semestralmente soggetta a revisione, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, sulla base delle variazioni intervenute nei costi dei materiali e della mano d'opera.

Per le navi o galleggianti di cui al terzo comma del precedente art. 1, le quote del compenso di riparazione saranno ridotte, in relazione ai minori costi dell'epoca, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per il tesoro.

L'ammontare del compenso complessivo previsto dal presente articolo non potrà in alcun caso superare il 10 per cento delle spese effettuate per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati.

A tale fine il Ministero della marina avrà facoltà di esaminare tutti i documenti di spesa, in contraddittorio con le imprese, i cantieri e gli stabilimenti che hanno provveduto al ricupero ed alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti stessi.

Le controversie, eventualmente insorte con gli interessati, saranno definite secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 4 del presente decreto.

Il compenso di riparazione può essere ricuperato, in tutto od in parte, dallo Stato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'esercizio di tale facoltà, che sarà regolato da norme da emanarsi dal Ministero della marina di concerto con quello del tesoro, è subordinato all'accertamento dei benefici che il corso dei noli ed il conseguente valore delle navi o dei galleggianti nel mercato internazionale assicureranno a coloro che li hanno ricuperati e rimessi in efficienza.

Art. 3.

Quando la nave od il galleggiante sia stato ricuperato e reso sicuramente galleggiante, ai proprietari potrà essere concesso, a giudizio del Ministro per la marina, un acconto non superiore all'80 per cento della quota concorso spese di ricupero.

Quando lo stato d'avanzamento dei lavori di riparazione, accertato dagli uffici di vigilanza del Registro Italiano Navale, abbia raggiunto, rispettivamente, il 50 per cento, il 75 per cento ed il 95 per cento, ai proprietari delle navi e galleggianti potranno esser concessi, a giudizio del Ministro per la marina, acconti pari, rispettivamente, al 35 per cento, al 60 per cento ed al 75 per cento delle quote *b*), *c*) e *d*) del compenso di riparazione.

Art. 4.

I proprietari i quali, allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto, intendano riacquistare la proprietà dei relitti delle navi o galleggianti che, già requisiti per uso temporaneo, sono stati successivamente requisiti per acquisto, a termini dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e dell'art. 1 del Regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, dovranno corrispondere una somma pari al 15 per cento dell'ammontare dell'indennità ad essi spettante a termini della legge 13 luglio 1939, n. 1151, e rimborsare le spese per ricupero e per riparazioni, eventualmente sostenute dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

non potrà superare per qualsiasi titolo di spesa o perdite subite, l'85 per cento del valore della nave o del galleggiante alla data del sinistro, valore da determinarsi dal Ministero della marina, secondo le norme di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1151.

Le spese per i lavori di ricupero e di riparazione sostenute dal Ministero della marina non potranno perciò superare tale valore. Qualora le spese abbiano superato il valore predetto, l'Amministrazione ha diritto al rimborso della maggior somma erogata. Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione dei compensi di requisizione, a termini del R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127.

Le controversie eventualmente insorte sulla necessità ed entità dei lavori e sui costi relativi sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante dell'armatore e da un terzo arbitro nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale competente.

L'arbitrato del Collegio è disciplinato dalle norme del titolo VIII, libro IV, del Codice di procedura civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi noleggiate dalle Amministrazioni dello Stato, nel caso che le Amministrazioni stesse si siano avvalse delle facoltà previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ed a quelle assicurate contro i rischi di guerra di cui alla legge 3 aprile 1941, n. 400, per la parte ad esse applicabile: in tal caso va preso per base il valore assicurato in polizza.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere agli enti ed istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino all'importo complessivo di 3500 milioni, per i finanziamenti da concedersi per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti, di cui al presente decreto. Tale garanzia sarà concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese già sostenute e dei preventivi delle spese da sostenere, predisposti dagli enti ricuperatori, dai cantieri o stabilimenti ed approvati dal Ministero della marina previa deduzione del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del presente decreto.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina, previo parere del Comitato previsto nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

I detti finanziamenti avranno durata non eccedente i cinque anni, e il contributo nel pagamento degli interessi sarà corrisposto in misura non eccedente il 3 per cento annuo, per un periodo non maggiore di quattro anni per ogni operazione.

Il contributo d'interesse è corrisposto nei limiti previsti dal presente articolo anche ai proprietari ammessi al beneficio del compenso di riparazione che provvedano con mezzi finanziari propri, in tutto od in parte, alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati. Detto contributo sarà pagato, con decorrenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dalla data d'entrata in esercizio delle navi o galleggianti, a rate semestrali posticipate e sarà calcolato per il primo anno sulla base delle spese sostenute dai proprietari e controllate dal Ministero della marina, e per i tre anni successivi sulla base di tale ammontare ridotto ogni anno del 25 per cento.

Art. 6.

Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente art. 5 deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi o galleggianti al cui ricupero e rimessa in efficienza è destinato il finanziamento stesso.

Alla pubblicità dell'ipoteca si procede senza alcuna spesa, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione.

Qualora la nave o galleggiante sia stato cancellato dalla matricola o registro d'iscrizione dovrà essere ripristinata la preesistente iscrizione.

Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave o galleggiante di cui sopra.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi; esso è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi o pegni preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto od ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il Tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi e di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'ipoteca ed il privilegio s'intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 7.

Fermo sempre il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, perchè la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato ai sensi del precedente art. 5 diventi operativa e lo Stato sia tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto, sarà sufficiente che abbia avuto corso la escussione della nave o galleggiante ipotecato e delle cose sottoposte a privilegio a termini del precedente art. 6.

Inoltre la detta garanzia sussidiaria diventa ugualmente operativa, e lo Stato è tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatore nei casi seguenti:

Art. 8.

Alle provvidenze ed ai finanziamenti di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944 n. 367.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto s'intendono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di riparazione di cui al presente decreto, nonchè alle formalità ipotecarie marittime.

Art. 9.

Con singoli provvedimenti, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, i benefici previsti dal presente decreto potranno essere estesi anche alle navi miste e da passeggeri di stazza lorda superiore alle 15.000 tonnellate.

Art. 10.

Agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dal R. decreto-legge 16 marzo 1938, n. 339, e successive modifiche, le motonavi a scafo di legno sono parificate ai motovelieri a scafo di legno.

Art. 11.

Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare sulla autorizzazione di cui all'art. 21 del Regio decreto-legge 16 marzo 1938, n. 339. La indicata somma di L. 2500 milioni sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero della marina in ragione di:

750	milioni	per	l'esercizio	finanziario	1945-46
1000	»	»	»	»	1946-47
750	»	»	»	»	1947-48

Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per i tre anni successivi sulla base di tale ammontare ridotto ogni anno del 25 per cento.

Art. 6.

Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente art. 5 deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi o galleggianti al cui ricupero e rimessa in efficienza è destinato il finanziamento stesso.

Alla pubblicità dell'ipoteca si procede senza alcuna spesa, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione.

Qualora la nave o galleggiante sia stato cancellato dalla matricola o registro d'iscrizione dovrà essere ripristinata la preesistente iscrizione.

Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave o galleggiante di cui sopra.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi; esso è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi o pegni preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto od ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il Tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi e di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'ipoteca ed il privilegio s'intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 7.

Fermo sempre il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, perchè la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato ai sensi del precedente art. 5 diventi operativa e lo Stato sia tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto, sarà sufficiente che abbia avuto corso la esecuzione della nave o galleggiante ipotecato e delle cose sottoposte a privilegio a termini del precedente art. 6.

Inoltre la detta garanzia sussidiaria diventa ugualmente operativa, e lo Stato è tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatore nei casi seguenti:

a) ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave o galleggiante ipotecato per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fosse coperta dalla indennità di assicurazione;

b) ogni qualvolta la nave o galleggiante abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali, dopo trascorsi sei mesi dalla cattura o dall'inizio di detti procedimenti.

Luogotenenziale 1° novembre 1944 n. 367.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto s'intendono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di riparazione di cui al presente decreto, nonchè alle formalità ipotecarie marittime.

Art. 9.

Con singoli provvedimenti, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, i benefici previsti dal presente decreto potranno essere estesi anche alle navi miste o da passeggeri di stazza lorda superiore alle 15.000 tonnellate.

Art. 10.

Agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, le motonavi a scafo di legno sono parificate ai motovelieri a scafo di legno.

Art. 11.

Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare sulla autorizzazione di cui all'art. 21 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330. La indicata somma di L. 2500 milioni sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero della marina in ragione di:

750	milioni	per	l'esercizio	finanziario	1945-46
1000	»	»	»	»	1946-47
750	»	»	»	»	1947-48

Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 12. — PRESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di ricupero

Navi e galleggianti	fino a 100	tonn.	stanza	lorda	L.	6.500	per	tonn.	stanza	lorda
» »	da 101 a 300	»	»	»	»	6.000	»	»	»
» »	da 301 a 500	»	»	»	»	5.500	»	»	»
» »	da 501 a 1000	»	»	»	»	5.000	»	»	»
» »	da 1001 a 2000	»	»	»	»	4.000	»	»	»
» »	da 2001 a 15000 ed oltre	»	»	»	»	3.000	»	»	»

TABELLA B.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di riparazione scafo ed attrezzamento e relativi macchinari ausiliari

		Per ogni quintale di legno messo a posto — Lire	Per ogni quintale di materiale metallico messo a posto — Lire	Peso massimo per ogni tonnellata s. l. — g.l.
Navi e galleggianti	fino a 100 tonn. stanza lorda	2.000	2.500	3,1
» »	da 101 a 300 » » »	2.000	2.500	2,9
» »	da 301 a 500 » » »	2.000	2.500	2,7
» »	da 501 a 1000 » » »	1.800	2.500	2,5
» »	da 1001 a 1500 » » »	1.600	2.100	2,3
» »	da 1501 a 2000 » » »	1.500	2.100	2,1
» »	da 2001 a 3000 » » »	1.400	2.100	1,9
» »	da 3001 a 15000 ed oltre » » »	1.400	1.900	1,6
				1,3

TABELLA C.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese ripristino corredi, dotazioni, pezzi rispetto

Navi e galleggianti	fino a 500	tonn.	stanza	lorda	L.	1.600	per	tonn.	stanza	lorda
» »	da 501 a 1000	»	»	»	»	1.700	»	»	»
» »	da 1001 a 2000	»	»	»	»	1.900	»	»	»
» »	da 2001 a 15000 ed oltre	»	»	»	»	2.000	»	»	»

I valori di cui alla presente tabella debbono essere maggiorati del 30 per cento nel caso di navi da passeggeri o miste.

TABELLA D.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di riparazione apparato motore ed apparecchi ausiliari dell'apparato motore

Potenza	fino a 100	C.A.	o	C.I.	. . . . .	L. 4.000	a C.A.	o C.I.
»	da 101 a 300	»	»		. . . . .	» 3.800	»	»
»	da 301 a 500	»	»		. . . . .	» 3.600	»	»
»	da 501 a 1000	»	»		. . . . .	» 3.400	»	»
»	da 1001 a 2000	»	»		. . . . .	» 3.200	»	»
»	di oltre 2000	»	»		. . . . .	» 3.000	»	»

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Navi e galleggianti	fino a	100	tonn.	stanza	lorda	L.	1.500	per	tonn.	stanza	lorda
»	»	da 101	a	200	»	»	»	»	5.000	»	»	»
»	»	da 201	a	500	»	»	»	»	5.500	»	»	»
»	»	da 501	a	1000	»	»	»	»	5.000	»	»	»
»	»	da 1001	a	2000	»	»	»	»	4.000	»	»	»
»	»	da 2001	a	15000	»	»	»	»	3.000	»	»	»
				ed oltre								

TABELLA *B*.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di riparazione scafo ed attrezzamento e relativi macchinari ausiliari

								Per ogni quintale di legno messo a posto — Lire	Per ogni quintale di materiale metallico messo a posto — Lire	Peso massimo per ogni tonnellata s. l. — q.li
Navi e galleggianti	fino a	100	tonn.	stanza	lorda			2.500	2.500	2,9
»	»	da 101	a	300	»	»	»	2.000	2.500	2,7
»	»	da 301	a	500	»	»	»	2.000	2.500	2,5
»	»	da 501	a	1000	»	»	»	1.800	2.500	2,3
»	»	da 1001	a	1500	»	»	»	1.600	2.100	2,1
»	»	da 1501	a	2000	»	»	»	1.600	2.100	1,9
»	»	da 2001	a	3000	»	»	»	1.500	1.900	1,6
»	»	da 3001	a	15000	»	»	»	1.400	1.900	1,3
				ed oltre						

TABELLA *C*.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese ripristino corredi, dotazioni, pezzi rispetto

Navi e galleggianti	fino a	500	tonn.	stanza	lorda	L.	1.600	per	tonn.	stanza	lorda
»	»	da 501	a	1000	»	»	»	»	1.700	»	»	»
»	»	da 1001	a	2000	»	»	»	»	1.900	»	»	»
»	»	da 2001	a	15000	»	»	»	»	2.000	»	»	»
				ed oltre								

I valori di cui alla presente tabella debbono essere maggiorati del 30 per cento nel caso di navi da passeggeri o miste.

TABELLA *D*.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di riparazione apparato motore ed apparecchi ausiliari dell'apparato motore

Potenza	a	fino a	100	C.A.	o	C.I.	. . . . .	L.	4.000	a C.A. o C.I.
»	da	101	a	300	»	»	. . . . .	»	3.800	» »
»	da	301	a	500	»	»	. . . . .	»	3.600	» »
»	da	501	a	1000	»	»	. . . . .	»	3.400	» »
»	da	1001	a	2000	»	»	. . . . .	»	3.200	» »
»	di	oltre		2000	»	»	. . . . .	»	3.000	» »

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 20 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1945.

Pena pecuniaria inflitta al liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo » con sede in Butera (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 20 agosto 1945, n. 65921, della Banca d'Italia;

Considerato che il sig. dott. Giuseppe Strazzeri liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo » di Butera (Caltanissetta), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fattegli pel tramite della competente prefettura, non ha prodotto la documentazione annuale relativa all'esercizio 1943;

Decreta:

Al signor dott. Giuseppe Strazzeri, liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo », con sede in Butera (Caltanissetta), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato R. decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2.000); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno) e affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che dovrà prenderla in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonché il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1897)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 20 agosto 1945, n. 65921, della Banca d'Italia;

Considerato che il sig. dott. Giuseppe Strazzeri liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo » di Butera (Caltanissetta), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fattegli pel tramite della competente prefettura, non ha prodotto la documentazione annuale relativa all'esercizio 1943;

Decreta:

Al signor dott. Giuseppe Strazzeri, liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo », con sede in Butera (Caltanissetta), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato R. decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2.000); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Reale, in data 7 marzo 1935, con cui venne sciolta e posta in liquidazione la Cassa agraria cooperativa di Licata, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Licata (Agrigento) e venne nominato liquidatore il dott. Antonio Lo Presti Seminario;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che il predetto liquidatore si è trasferito in altra residenza ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Lo Presti Seminerio, il rag. Ettore Macdonato fu Francesco è nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge numero 375, liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata, società cooperativa in nome collettivo con sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Riapertura della liquidazione della Banca artigiana di Bari, con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore e di membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 novembre 1937, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca artigiana di Bari, società anonima cooperativa con sede in Bari, e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nel marzo 1943 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, nell'aprile 1943 venne notificato al commissario liquidatore della cessata Banca, dott. Nicola De Cristofaro fu Domenico, un avviso di sgravio d'imposta di ricchezza mobile categoria C² riferentesi all'anno 1938 per l'importo di L. 1227 e che, pertanto, si rende necessario procedere alla riapertura della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere possibile l'incasso di detta quota e il riparto di essa fra gli aventi diritto;

Art. 2.

I signori dott. Nicola De Cristofaro fu Domenico, Angeloro dott. Giuseppe fu Francesco, Manara dott. Carlo fu Pietro e D'Amore dott. Antonio di Giovanni sono nominati, rispettivamente, commissario liquidatore della menzionata Banca il primo, e membri del Comitato di sorveglianza gli altri, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 11 settembre 1941, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento) e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda venne sostituita con quella speciale regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 11 settembre 1941, con il quale il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato commissario liquidatore della Cassa anzidetta;

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In sostituzione del dott. Antonio Lo Presti Seminerio, il rag. Ettore Macdonato fu Francesco è nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge numero 375, liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata, società cooperativa in nome collettivo con sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1991)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Riapertura della liquidazione della Banca artigiana di Bari, con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore e di membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 novembre 1937, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca artigiana di Bari, società anonima cooperativa con sede in Bari, e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nel marzo 1943 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, nell'aprile 1943 venne notificato al commissario liquidatore della cessata Banca, dott. Nicola De Cristofaro fu Domenico, un avviso di sgravio d'imposta di ricchezza mobile categoria C2 riferentesi all'anno 1938 per l'importo di L. 1227 e che, pertanto, si rende necessario procedere alla riapertura della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere possibile l'incasso di detta quota e il riparto di essa fra gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperta la liquidazione della Banca artigiana di Bari, società anonima cooperativa con sede in Bari, limitatamente all'operazione d'incasso della nuova sopravvenienza attiva ed al riparto di essa fra gli aventi diritto.

Carlo la Pietra e D'Amore dott. Antonio di Giovanni sono nominati, rispettivamente, commissario liquidatore della menzionata Banca il primo, e membri del Comitato di sorveglianza gli altri, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1990)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 11 settembre 1941, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento) e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda venne sostituita con quella speciale regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 11 settembre 1941, con il quale il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato commissario liquidatore della Cassa anzidetta;

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: Prasico

(1995)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 marzo 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1902)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 marzo 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1902)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Decreta:

I signori avv. Mario Cavallari fu Vincenzo e avv. Renato Giovannetti fu Riccardo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Nomina e conferma in carica di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Massafra (Taranto), S. Severino Rota (Salerno), Picciano (Pescara), Campolattaro (Benevento) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli, con sede in Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. avv. Gaetano Stefano Tramonte di Fedele Benedetto è confermato nella carica di presidente della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 marzo 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: Pennino

(1962)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che con decreto 23 luglio 1945 del Prefetto di Ferrara, i signori dott. avv. Mario Cavallari fu Vincenzo e avv. Renato Giovannetti fu Riccardo vennero nominati rispettivamente commissario e vice commissario amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Decreta:

I signori avv. Mario Cavallari fu Vincenzo e avv. Renato Giovannetti fu Riccardo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Nomina e conferma in carica di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Massafra (Taranto), S. Severino Rota (Salerno), Picciano (Pescara), Campolattaro (Benevento) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vedati i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3120, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli, con sede in Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. avv. Gaetano Stefano Tramonte di Fedele Benedetto è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Massafra (Taranto);

il sig. Luigi Tenore di Gennaro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severino Rota (Salerno);

il sig. Pasquale De Luca fu Filandro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Picciano (Pescara);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il sig. Vincenzo Denza di Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento);

il sig. Giacomo Melchiorre di Camillo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bellante (Teramo);

il sig. Giorgio Vitale di Angelo Rodolfo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento);

il sig. Beniamino Pompei fu Francesco Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefino (Teramo);

il sig. Elio Lalli fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pio delle Camere (L'Aquila);

il sig. Nicola Graziano fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pietro al Tanagro (Salerno);

il sig. Zuccarini Giovanni Battista fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gusphni (Cagliari);

il sig. Vallero avv. Baldo fu Stefano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sassari;

il sig. Sanna Isidoro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari);

il sig. Fabrizi Eugenio fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gualdo Tadino (Perugia);

il sig. Cellini cav. Arpaldo fu Emilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripatransone (Ascoli Piceno);

il sig. Gnoni dott. G. Battista fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del mutuo di L. 5.000.000 concesso dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2, n. 5, e 3 del decreto legislativo [illegible]

federazione professionisti ed artisti, sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana, come da rogito notaio Staderini 12 ottobre 1943, registrato a Roma il 13 ottobre successivo, atti pubblici, vol. 648, n. 6649;

Viste le deduzioni presentate dai commissari liquidatori della Confederazione professionisti ed artisti e i documenti esibiti dalla Confederazione e dalla Cassa;

Ritenuto che il mutuo predetto deve ritenersi un atto di disposizione dei beni della Cassa nazionale assistenza medici, avendo importato trasferimento nel patrimonio della Confederazione professionisti ed artisti dell'importo delle somme mutuate ai sensi dell'art. 1814 Codice civile;

Ritenuto d'altra parte che la somma mutuata è stata acquisita al patrimonio confederale, risultando dai documenti prodotti dalla Cassa nazionale assistenza medici che la Banca nazionale del lavoro trasferì L. 4.500.000 dal conto tesoreria della Cassa stessa a quello della Confederazione, e che per altre L. 500.000 la Cassa predetta emise sul proprio cassiere un mandato a favore della Confederazione professionisti ed artisti come da regolare quietanza e successiva reversale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato valido il mutuo di L. 5.000.000, fatto con atto Staderini il 12 ottobre 1943 (registrato il 13 ottobre successivo, atti pubblici, volume 648, n. 6649) dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano (Macerata).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bellante (Teramo);

il sig. Giorgio Vitale di Angelo Rodolfo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento);

il sig. Benjamino Pompei fu Francesco Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montesino (Teramo);

il sig. Elio Laili fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pio delle Camere (L'Aquila);

il sig. Nicola Graziano fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pietro al Tanagro (Salerno);

il sig. Zuccarini Giova.... Battista fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari);

il sig. Vallero avv. Baldo fu Stefano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sassari;

il sig. Sanna Isidoro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari);

il sig. Fabrizi Eugenio fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gualdo Tadino (Perugia);

il sig. Cellini cav. Arpaldo fu Emidio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripatransone (Ascoli Piceno);

il sig. Gnoni dott. G. Battista fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del mutuo di L. 5.000.000 concesso dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2, n. 5, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto l'art. 2, penultimo comma, del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Vista l'istanza in data 24 marzo 1945 del commissario della Cassa nazionale assistenza medici, con la quale si chiede la convalida ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, come atto portante disposizioni di propri beni, di un mutuo di L. 5.000.000, fatto dalla Cassa alla Confederazione professionisti ed artisti e i documenti esibiti dalla Confederazione e dalla Cassa;

Ritenuto che il mutuo predetto deve ritenersi un atto di disposizione dei beni della Cassa nazionale assistenza medici, avendo importato trasferimento nel patrimonio della Confederazione professionisti ed artisti dell'importo delle somme mutuate ai sensi dell'art. 1814 Codice civile;

Ritenuto d'altra parte che la somma mutuata è stata acquisita al patrimonio confederale, risultando dai documenti prodotti dalla Cassa nazionale assistenza medici che la Banca nazionale del lavoro trasferì L. 4.500.000 dal conto tesoreria della Cassa stessa a quello della Confederazione, e che per altre L. 500.000 la Cassa predetta emise sul proprio cassiere un mandato a favore della Confederazione professionisti ed artisti come da regolare quietanza e successiva reversale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato valido il mutuo di L. 5.000.000, fatto con atto Staderini il 12 ottobre 1943 (registrato il 13 ottobre successivo, atti pubblici, volume 648, n. 6649) dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1909)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano (Macerata).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 25 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano della provincia di Macerata non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione dei patrimoni delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano della provincia di Macerata è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1926)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Istituzione di una dipendenza del Banco di Sicilia in Polizzi Generosa (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pub-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Con decreto interministeriale 19 corrente, l'Amministrazione provinciale di Roma è stata autorizzata ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di L. 111.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(1946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 novembre 1945 - N. 230

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,20
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	91,15
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,125
Id. 5 % quinq. 1950 (8ª serie)	98,85
Id. 5 % quinq. 1950 (9ª serie)	99 —

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1945 - N. 231

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,575
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano della provincia di Macerata non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione dei patrimoni delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano della provincia di Macerata è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1926)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Istituzione di una dipendenza del Banco di Sicilia in Polizzi Generosa (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Polizzi Generosa (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1927)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Con decreto interministeriale 10 corrente, l'Amministrazione provinciale di Roma è stata autorizzata ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di L. 111.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(1946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 novembre 1945 - N. 230

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,20
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	91,15
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1945 - N. 231

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,575
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,125
Redimibile 3,50 % 1934	91,10
Id. 5 % 1936	98,55
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,00
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rubino Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9734 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9414 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120-10806 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lauciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amalsia Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 1550.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2023 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paradiso Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 692 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Sgorra Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 116.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Ievolella Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 86,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 23.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 90.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 15.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Bocchini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 4 % — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 15, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

(1344) *Il direttore generale:* Conti

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno indicata:

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica, Milano, prof. Giovanni Emanuele Barié.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Chimica generale e inorganica, Milano, prof. Umberto Sborgi.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica otorinolaringoiatrica, Milano, prof. Francesco Lasagna.

Facoltà di medicina veterinaria:

Patologia speciale e clinica chirurgica, Bologna, prof. Attilio Messa;

Patologia speciale e clinica chirurgica, Milano, prof. Felice Cinotti.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare, o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rubino Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9754 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato della ricevuta: 9414 — Data: 26 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 7600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120-1906 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lauciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amatista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paradiso Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Saorra Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 132.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Iavolella Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 89,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 122,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 99,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 15,500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 38,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Rocchini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buono Tesoro 4 % — Capitale: L. 25,000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 18 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

(1344) *Il direttore generale*: CONTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottoindicati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno indicata:

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica, Milano, prof. Giovanni Emanuele Barié.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Chimica generale e inorganica, Milano, prof. Umberto Sborgi.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica otorinolaringoiatrica, Milano, prof. Francesco Lasagna.

Facoltà di medicina veterinaria:

Patologia speciale e clinica chirurgica, Bologna, prof. Attilio Manna;

Patologia speciale e clinica chirurgica, Milano, prof. Felice Cinotti.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1334)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

File 11-2 p

131-0

Roma, 10 Novembre 1945

Ministero dell'Interno
Direz.Gen.delle P.S.

Al Com.Comm.Alleata
Sottocomm. per la P.S.
R O M A

Divisione Polizia Sez. 1^
Prot. N. 10.10083/B.Allegati

Risposta al f. del
Div. Sez. N°

OGGETTO Bollettino delle Ricerche

In relazione alla nota pari numero, in data 23 marzo u.s., si trasmettono le accluse quattro copie del Bollettino N.20 in data 30 ottobre a.c.

4151

PEL MINISTRO

[signature]

14071

Anno XXXII - N. 20

ROMA, 31 Ottobre 1945.

R

Bollettino delle Ricerche

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIVISIONE POLIZIA - SEZ. I^a

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

2052

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Teodoro BAGNOLI di Felice, nato a Bologna il 15. 8. 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bologna il 30. 6. 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bologna.

2053

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Lorenzo MARCHES fu Francesco, nato a Palermo il 19. 1. 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina

CATTURANDI

2054

ITALIANO Maria, fu Francesco, nata 4. 10. 1927 a Villafranca Tirrena.
Responsabile di furto.
Questore Messina, 23. 6. 1945.

2055

DE GRANDE Salvatore, di Francesco, nato 1. 4. 1920 a Siracusa, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Siracusa, 20. 6. 1945.

2056

ROSSITTO Carmelo di Salvatore, nato 8. 9. 1907 a Siracusa, dimorante a Catania, bracciante.
Libero vigilato assegnato ad una casa di lavoro con decreto 6. 9. 1944 del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Catania.
Questore Catania, 15. 6. 1945.

2057

LA SPINA Giovanni di Giuseppe, nato 8. 7. 1928 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile furto.
Questore Catania, 18. 6. 1945.

2058

MICCI Francesco di Francesco, nato 28. 11. 1925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bollettino delle Ricerche

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIVISIONE POLIZIA · SEZ. I^a

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

2052

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Teodoro BAGNOLI di Felice, nato a Bologna il 15. 8. 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bologna il 30. 6. 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bologna.

2053

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Lorenzo MARCHES fu Francesco, nato a Palermo il 19. 1. 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la R. Università di Palermo il 28. 11. 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Palermo.

CATTURANDI

2054

ITALIANO Maria, fu Francesco, nata 4. 10. 1927 a Villafranca Tirrena.
Responsabile di furto.
Questore Messina, 23. 6. 1945.

2055

DE GRANDE Salvatore di Francesco, nato 1. 5. 1920 a Siracusa, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Siracusa, 20. 6. 1945.

2056

ROSSITTO Carmelo di Salvatore, nato 8. 9. 1907 a Siracusa, dimorante a Catania, bracciante.
Libero vigilato assegnato ad una casa di lavoro con decreto 6. 9. 1943 del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Catania.
Questore Catania, 14. 6. 1945.

2057

LA SPINA Giovanni di Giacomo, nato 8. 7. 1928 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile furto.
Questore Catania, 18. 6. 1945.

2058

MICCI Francesco di Francesco, nato 28. 11. 1925 a Catania, ivi domiciliato. [illegible]
Responsabile di *rapina*
Questore Catania, 15. 6. 1945.

2059

VAINO Ferdinando fu Carlo, nato 3. 1. 1898 a Napoli, ivi domiciliato.
Deve espiare mesi 12 reclusione per truffa.
Questore Napoli, 15. 6. 1945.

2060
MAUGERI Giovanni di Carmelo, nato 30. 6. 1900 a Catania.
Responsabile *associazione delinquere* furti aggravati e *tentato omicidio*.
Questore Catania, 30. 6. 1945.

2061
GUASCO Carlotta di Francesco, nato 11. 5. 1921 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 14. 6. 1945.

2062
LAIANO Giovanni fu Antonio, nato 11. 10. 1922 a Marano (Napoli), ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri Giudiziarie di Aversa nel settembre 1943.
Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2063
PAGLIUCA Francesco di Salvatore, nato 15. 9. 1905 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2064
PEZZELLA Luigi di Ciro, nato 1. 8. 1920 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile saccheggio.
Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2065
SCALONE Sebastiano di Gaetano, nato 24. 4. 1917 a Francofonte, domiciliato a Ribolla, impiegato.
Da arrestare.
Questore Grosseto, 23. 6. 1945.

2066
PEREZ Giuseppe fu Gaetano, nato 19. 3. 1916 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Palermo, 20. 6. 1945.

2067
COSENTINO Salvatore di Raffaele, nato 6. 8. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2068
NICOLETTI Giuseppe.
Responsabile sequestro persone, violenza privata, violazione dom. *rapina aggravata*, lesioni, *associazione a delinquere*.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2069
MUSOLINO Antonio di Rosario, nato 17. 7. 1906 a Catania, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile furto.

2071
TUCCIO Francesco di Giovanni, nato 18. 1. 1922 a Cosoleto, ivi domiciliato, falegname.
Responsabile di *rapina*.
Questore Reggio Cal. 25. 6. 1945.

2072
TADDEI Celestino di Giuseppe, nato 20. 9. 1918 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2073
INCELLI Nella.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2074
MUSUMECI Irene di Carrado, nata 19. 6. 1915 a Noto.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2075
PASCUCCI Mario di Tommaso, nato 18. 4. 1915 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2076
INNOCENTI Italia fu Angelo, nata 28. 7. 1905 a Borgo S. Lorenzo.
Responsabile atti osceni.
Questore Firenze, 15. 6. 1945.

2077
BARBERI Armando di Giuseppe, nato 11. 6. 1906 a Catania.
Evaso carceri Lagonegro dove era detenuto in espiazione di pena.
Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2078
ALAIMO Stefano di Nunzio, nato 27. 2. 1925 ad Ascoli (Enna).
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2079
ALOISIO Giovanni di Carmelo, nato 12. 3. 1924 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2080
CANAVACCI Giulio di Giovanni, nato 25. 5. 1925 a Roma.
Responsabile di *concorso in rapina aggravata*.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2081
LO CASCIO Pietro di Pietro, nato 16. 10. 1920 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 23. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Responsabile *associazione delinquere* furti aggravati e *tentato omicidio*.
Questore Catania, 20. 6. 1945.

2061
GUASCO Carmine di Francesco, nato 11. 5. 1921 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 16. 6. 1945.

2062
BALANO Giovanni fu Antonio, nato 11. 10. 1922 a Marano (Napoli), ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri Giudiziarie di Aversa nel settembre 1943.
Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2063
PAOLELLA Francesco di Salvatore, nato 15. 9. 1924 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2064
FEZZELLA Luca di Ciro, nato 1. 8. 1920 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile saccheggio.
Questore Napoli, 22. 6. 1945.

2065
SCALONE Sebastiano di Gaetano, nato 24. 5. 1914 a Francoforte, domiciliato a Ribolla, impiegato.
Da arrestare.
Questore Grosseto, 23. 6. 1945.

2066
PEREZ Giuseppe fu Gaetano, nato 19. 3. 1916 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Palermo, 20. 6. 1945.

2067
COSENTINO Salvatore di Raffaele, nato 6. 8. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2068
NICOLETTI Giuseppe.
Responsabile sequestro persona, violenza privata, violazione dom. *rapina aggravata*, lesioni, *associazione a delinquere*.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2069
MUSOLINO Antonio di Rosario, nato 17. 7. 1906 a Catania, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile furto.
Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2070
GATTA Giovanni di Federico, nato 18. 6. 1900 a Firenze, dimorante a Forlì.
Responsabile dei reati previsti dagli articoli 610, 110, 339, 81 C. P.
Questore Forlì, 27. 6. 1945.

Questore Reggio Cal. 23. 6. 1945.

2072
TALDEI Celestino di Giuseppe, nato 20. 9. 1918 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2073
INCELLI Nella.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2074
MUSUMECI Irene di Corrado, nata 19. 6. 1915 a Noto.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2075
PASCUCCI Mario di Tommaso, nato 18. 4. 1915 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2076
INNOCENTI Batta fu Angelo, nata 28. 7. 1906 a Borgo S. Lorenzo.
Responsabile atti osceni.
Questore Firenze, 14. 6. 1945.

2077
BARBERI Armando di Giuseppe, nato 11. 6. 1926 a Catania.
Evaso carceri Lagonegro dove era detenuto di espiazione di pena.
Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2078
ALAIMO Stefano di Nunzio, nato 27. 9. 1905 ad Ascoro (Enna).
Responsabile *associazioni delinquere* e furti aggravati.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2079
ALOISIO Giovanni di Carmelo, nato 12. 3. 1923 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2080
CANAVACCI Giulio di Giovanni, nato 25. 5. 1925 a Roma.
Responsabile di *concorso in rapina aggravata*.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2081
LO CASCIO Pietro di Pietro, nato 10. 10. 1920 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 23. 6. 1945.

2082
LO PIETE Francesco fu Francesco, nato 21. 1. 1905 a Giffalco, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 23. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2083
GABONNE Cesare di Andrea, nato 11. 10. 1919 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2084
FUGLISI Giovanni di Giuseppe, nato 22. 11. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile furto doppiamente aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2085
PIZZO Francesco di Antonio, nato 8. 12. 1925 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 16. 6. 1945.

2086
LO PRESTI Antonino di Giuseppe, nato 16. 11. 1907 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2087
MACALUSO Giulio di Salvatore, nato 1. 5. 1897 a Palermo, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 13 di reclusione.
Questore Palermo, 20. 6. 1945.

2088
VIOLA Pietro fu Marco, nato 2. 2. 1907 a Palermo, dimorante a Monreale.
Responsabile *rapina aggravata*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2089
PARLAPIANO Nicolò fu Baldassare, nato 21. 4. 1915 a Terrasa (Friuli), domiciliato a Palermo, carrettiere.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Palermo, 27. 6. 1945.

2090
TABASCIO Ernesto di Filippo, nato 13. 11. 1909 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto più volte aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2091
SANTORO Vincenzo fu Vincenzo, nato 10. 3. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2092
FOGHETTI Angelo di Luigi, nato 20. 4. 1914 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2093
RUSPI Marino fu Vincenzo, nato 7. 10. 1925 a Anagni.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2095
SURIANO Salvatore di Michelangelo, soprannominato « Totò », nato 6. 11. 1921 a S. Pietro Patti (Messina).
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2096
MUNERETTA Flavio di Federico, nato 14. 8. 1902 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2097
PONDO Nino di Giuseppe, nato 28. 10. 1924 a Reggio Calabria.
Responsabile di *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2098
CECCARELLI Pietro fu Guido, nato 15. 3. 1911 a Sezziano, dimorante a Castel del Piano, operaio.
Responsabile di concorso in furto doppiamente aggravato.
Questore Grosseto, 29. 6. 1945.

2099
DEL MASTRO Giuseppe di Giovanni, nato 27. 8. 1922 a S. Marco in Lamis (Foggia), dimorante a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2100
CURCIO Angelo Antonio di Leonardo, nato 27. 4. 1925 a San Floro, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia, dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 23. 6. 1945.

2101
D'ELIA Ciro di Decio, nato 29. 4. 1908 a Trieste, dimorante a Firenze.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2102
PACINI Mario di Carlo, nato 16. 1. 1908 a Livorno, gonfiatore di palloni.
Responsabile *rapina a mano armata*.
Questore Ascoli Piceno, 20. 6. 1945.

2103
PIZZICALLI Angelo di Carmincantonio, nato 1. 8. 1883 a Chieti, ivi domiciliato, ex bidello.
Responsabile violazione domicilio e violenza privata.
Questore Chieti, 30. 6. 1945.

2104
VANACORE Vincenzo di Carmine, nato 1. 1. 1923 a Pianura (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di furto e diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2105
[illegible] Alfredo, nato 28. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GUALSI Giovanni di Giuseppe, nato 22. 11. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile furto doppiamente aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2085

PIZZO Francesco di Antonio, nato 8. 12. 1925 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 16. 6. 1945.

2086

LO PRESTI Antonino di Giuseppe, nato 16. 11. 1907 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2087

MACALUSO Guido di Salvatore, nato 1. 5. 1897 a Palermo, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 13 di reclusione.
Questore Palermo, 20. 6. 1945.

2088

VIOLA Pietro fu Marco, nato 2. 2. 1907 a Palermo, dimorante a Monreale.
Responsabile *rapina aggravata*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2089

PARLAPIANO Nicolò fu Baldassare, nato 24. 4. 1915 a Lercara Friddi, domiciliato a Palermo, carrettiere.
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Palermo, 27. 6. 1945.

2090

TABASCIO Ernesto di Filippo, nato 19. 11. 1909 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto più volte aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2091

SANTORO Vincenzo fu Vincenzo, nato 10. 3. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2092

FOGHETTI Angelo di Luigi, nato 20. 4. 1914 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2093

RUSPI Marino fu Vincenzo, nato 7. 10. 1925 ad Anagni.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2094

PARLAGRECO Carlo di Giovanni, nato 8. 6. 1913 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

MINDULA Flavio di Federico, nato 14. 8. 1942 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2097

FONDI Nino di Giuseppe, nato 18. 10. 1924 a Reggio Calabria.
Responsabile di *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2098

CECCARELLI Pietro fu Guido, nato 15. 3. 1911 a Seggiano, dimorante a Castel del Piano, operaio.
Responsabile di concorso in furto doppiamente aggravato.
Questore Grosseto, 20. 6. 1945.

2099

DEL MASTRO Giuseppe di Giovanni, nato 27. 6. 1922 a S. Marco in Lamis (Foggia), dimorante a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2100

CURCIO Angelo Antonio di Leonardo, nato 29. 5. 1925 a San Floro, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia, dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 23. 6. 1945.

2101

DELLA Aldo di Decio, nato 29. 1. 1906 a Trieste, dimorante a Firenze.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2102

PACINI Mario di Carlo, nato 16. 1. 1908 a Livorno, giocatore di pallone.
Responsabile *rapina a mano armata*.
Questore Ascoli Piceno, 20. 6. 1945.

2103

PIZZIGALLI Angela di Carmineantonio, nato 1. 8. 1883 a Chieti, ivi domiciliata, ex bidello.
Responsabile violazione domicilio e violenza privata.
Questore Chieti, 20. 6. 1945.

2104

VASACCHE Vincenzo di Carmine, nato 1. 1. 1924 a Pianura (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di furto e diserzione.
Questore Napoli, 20. 6. 1945.

2105

ANATRELLA Alfredo Riccardo fu Alfredo, nato 28. 8. 1910, a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di uso di atto falso, usurpazione pubbliche funzioni e titoli, concorso in tentata estorsione, truffa e porto d'armi.
Questore Firenze, 21. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2106
CASALE Luciano di Pietro, nato 21. 6. 1926 a Roma.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2107
LIMONGELLI Arcangelo fu Alfredo, nato 4. 11. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2108
CAMPANILE Raffaele fu Francesco, nato 29. 2. 1916 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 26. 6. 1945.

2109
LA TORRE Gaetano di Pasquale, nato 12. 12. 1918 a Ssiva (Taranto), domiciliato a Taranto, fuochista Regia Marina.
Responsabile diserzione reiterata in tempo di guerra.
Questore Taranto, 26. 6. 1945.

2110
CANTARELLA Alfio di Giuseppe, nato 29. 8. 1902 a Catania, ivi domiciliato.
Latitante assegnato casa lavoro ordine Procura Generale Regio Catania 1. 2. 1945.
Questore Catania, 23. 6. 1945.

2111
VANNI Leopoldo fu Secondo, nato 3. 8. 1911 a Piombino, ivi domiciliato.
Responsabile del reato art. 610, parte 1ª e 2ª capoverso 339.110.61 c. 1 C. P.
Questore Livorno, 27. 6. 1945.

2112
BIAMONTE Saverio di Francesco, nato 3. 1. 1899 a Badolato, dimorante a Gagliano di Catanzaro, pastore.
Responsabile di *furto* e *associazione a delinquere*.
Questore Catanzaro, 25. 6. 1945.

2113
GASCA Alfredo di Giovanni, nato 13. 2. 1897 a Torino, dimorante ad Andretta, panettiere.
Confinato comune. Allontanatosi arbitrariamente dalla sede di confino.
Questore Avellino, 30. 6. 1945.

2114
FORNAROLI Francesco fu Sebastiano, nato 5. 2. 1907 a Fabbrica di Roma.
Deve espiare anni 3 mesi 5 e giorni 23 di reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 4. 7. 1945.

2115
LAVORATORI Gino di Pilade, nato 15. 6. 1899 a Li-

2117
SIMONCELLI Carlo fu Vittorio, nato 15. 4. 1886 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, infrazione norme razionamento.
Questore Roma, 8. 7. 1945.

2118
PIOVOSO Carlo di Natale, nato 12. 10. 1918 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *tentato rapina*.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2119
PRESTER Pietro di Antonino, nato 28. 5. 1927 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*, furto ed altro.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2120
VERGATI Fernando fu Loredo, nato 2. 8. 1915, a Grottaferrata.
Responsabile di ricettazione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2121
NUGLANTI Mario di Vincenzo, nato 12. 9. 1912 a Lussemburgo.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2122
MUNZI Nazzareno di Francesco, nato 14. 1. 1911 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2123
FRAGASSI Rodolfo di Sante, nato 22. 11. 1919 a Mogliano dei Marsi.
Responsabile di *rapina*, falso ed usurpazione.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2124
LUNA Renato di Umberto, nato 29. 4. 1919 a Civitavecchia.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2125
GENOVESI Nello fu Vincenzo, nato 30. 10. 1916 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2126
AVOLA Antonio fu Sebastiano, nato 22. 7. 1905 a Napoli, ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri giudiziarie di Aversa nel settembre 1943. Da arrestare.
Questore Napoli, 2. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2107

LIMONGELLI Arcangelo fu Alfredo, nato 4. 11. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2108

CAMPANILE Raffaele fu Francesco, nato 20. 2. 1916 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 26. 6. 1945.

2109

LA TORRE Gaetano di Pasquale, nato 12. 12. 1918 a Sava (Taranto), domiciliato a Taranto, fuochista Regia Marina.
Responsabile diserzione reiterata in tempo di guerra.
Questore Taranto, 26. 6. 1945.

2110

CANTARELLA Alfio di Giuseppe, nato 22. 8. 1902 a Catania, ivi domiciliato.
Latitante assegnato casa lavoro ordine Procura Generale Regno Catania 1. 2. 1945.
Questore Catania, 28. 6. 1945.

2111

VANNI Leopoldo fu Secondo, nato 3. 8. 1911 a Piombino, ivi domiciliato.
Responsabile del reato art. 610, parte 1ª e 4ª capoverso 339.110.61 n. 4 C. P.
Questore Livorno, 27. 6. 1945.

2112

BIAMONTE Saverio di Francesco, nato 3. 1. 1896 a Badolato, dimorante a Guglianò di Catanzaro, pastore.
Responsabile di furto e *associazione a delinquere*.
Questore Catanzaro, 25. 6. 1945.

2113

GASCA Alfredo di Giovanni, nato 11. 2. 1897 a Torino, dimorante ad Andretta, panettiere.
Confinato comune. Allontanatosi arbitrariamente dalla sede di confino.
Questore Avellino, 30. 6. 1945.

2114

FORNAROLI Francesco fu Sebastiano, nato 5. 4. 1907 a Fabbrica di Roma.
Deve espiare anni 3 mesi 4 e giorni 23 di reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 4. 7. 1945.

2115

LAVORATORI Gino di Pilade, nato 15. 6. 1909 a Livorno, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 6 reclusione per furto.
Questore Livorno, 30. 6. 1945.

2116

LORENZELLI Giuseppe di Gedeone, nato 13. 6. 1925 a Livorno, ivi domiciliato.
Responsabile furto aggravato.
Questore Livorno, 29. 6. 1945.

2118

PIOVOSO Carlo di Natale, nato 12. 10. 1918 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *tentato rapina*.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2119

PRESTER Pietro di Antonino, nato 28. 5. 1927 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*, furto ed altro.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2120

VERGATI Fortunato fu Lorito, nato 2. 8. 1914 a Grottaferrata.
Responsabile di ricettazione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2121

NICOLANTI Mario di Vincenzo, nato 12. 9. 1912 a Lussemburgo.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2122

MUNZI Nazzareno di Francesco, nato 13. 1. 1911 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2123

FRACASSI Rodolfo di Sante, nato 22. 11. 1919 a Mogliano dei Marsi.
Responsabile di *rapina*, falso ed usurpazione.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2124

LENA Renato di Umberto, nato 29. 4. 1919 a Civitavecchia.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2125

GENOVESI Nello fu Vincenzo, nato 30. 10. 1916 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2126

AVOLA Antonio fu Sebastiano, nato 22. 7. 1905 a Napoli, ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri giudiziarie di Aversa nel settembre 1943. Da arrestare.
Questore Napoli, 2. 7. 1945.

2127

PATTINA Giuseppe di Ignato, nato 2. 1. 1906 a Riesi, dimorante a Guspini (Cagliari), minatore.
Responsabile di *associazione a delinquere*, sequestro di persone a scopo estorsione e porto abusivo di armi da guerra.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2128
SANSOVINI Armando di Giovanni, nato 15. 3. 1907 a Forlì.
Pregiudicato. Responsabile di *rapina*.
Questore Forlì, 7. 7. 1945.

2129
ZOCCO Angelo fu Guglielmo, nato 1. 9. 1925 a Ispica (Ragusa).
Responsabile di detenzione e spendita biglietti falsi.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2130
PERSICO Oberdan di Giulio, nato 21. 10. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed altro.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2131
FERRARI Giuseppe di Riccardo, nato 17. 3. 1915 a Parma.
Responsabile *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2132
LONGO Alighiero di Giovanni, nato 1. 1. 1911 a Portici (Napoli).
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2133
BELLINI Roberto di Raffaele, nato 17. 4. 1918 a Siena.
Responsabile di peculato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2134
ANTONELLI Domenico di Cesare, nato 6. 5. 1886 a Roma.
Evaso dalle carceri di L'Aquila nel novembre 1943 dove era detenuto in espiazione di pena anni 9 reclusione per furto.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2135
PASTORINI Luciano di Bartolomeo, nato 23. 10. 1926 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 28. 6. 1945.

2136
TONDUTTI Renato fu Guglielmo, nato 3. 12. 1908 a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 27. 6. 1945.

2137
VELLA Luigi di Vincenzo, nato 24. 5. 1925 a Riesi, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di sequestro di persona con armi da guerra a scopo di estorsione.
Questore Caltanissetta, 5. 7. 1945.

2139
TROSCIA Amedeo fu Tancredi, nato 2. 10. 1901 a Roma.
Responsabile di ricettazione e reati annonari.
Questore Roma, 4. 7. 1945.

2140
PANDOZI Aldo di Antonio, nato 21. 1. 1915 a Fondi.
Responsabile di corruzione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2141
BISCIOTTO Pasquale di Giuseppe, nato 8. 2. 1921 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione per delinquere, rapina* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2142
PAPA Cesare fu Pompeo, nato 18. 9. 1899 a S. Paolo del Brasile.
Responsabile di violazione di domicilio, violenza privata, lesioni, ingiurie, porto armi, omessa consegna e detenzione di armi.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2143
SALLUSTRO Raffaele fu Carmine, nato 1. 9. 1927 a Noto Siracusa), dimorante a Casagiove (Caserta).
Evaso Carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2144
VITANGELI Marcello fu Leonildo, nato 4. 12. 1924 a Roma.
Responsabile di *rapina* e furto aggravato.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2145
CERRITO Giovanni di Vincenzo, nato 6. 1. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapine* e lesioni gravi a scopo *rapina*.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

2146
GUARINI Paolo Maria di Sesto, nato 3. 7. 1893 a Forlì, ivi domiciliato, avvocato.
Responsabile del reato ex art. 63 [illegible] in relazione articolo 366 n. 2 C. P. 1889.
Questore Forlì, 5. 7. 1945.

2147
DE CERTO Antonino di Domenico, nato 8. 6. 1924 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2148
RUGGISANO Vincenzo di Domenico, nato 1. 9. 1923 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione a delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

Questore Forlì, 7. 7. 1945.

2129

ZOCCO Angelo fu Guglielmo, nato 1. 9. 1925 a Isgrò (Savona).
Responsabile di detenzione e spendita biglietti falsi.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2130

PERSICO Gherdan di Attilio, nato 31. 10. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato anonario ed altro.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2131

FERRARI Giuseppe di Riccardo, nato 17. 3. 1915 a Parma.
Responsabile *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2132

LONGO Alighiero di Giovanni, nato 1. 1. 1911 a Portici (Napoli).
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2133

BELLONI Roberto di Raffaele, nato 17. 4. 1918 a Siena.
Responsabile di peculato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2134

ANTONELLI Domenico di Cesare, nato 6. 5. 1886 a Roma.
Evaso dalle carceri di L'Aquila nel novembre 1943 dove era detenuto in espiazione di pena anni 9 reclusione per furto.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2135

BASTORINI Luciano di Bartolomeo, nato 23. 10. 1925 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 28. 6. 1945.

2136

TONDUTTI Benito fu Guglielmo, nato 3. 12. 1908 a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 27. 6. 1945.

2137

VELLA Luigi di Vincenzo, nato 24. 5. 1925 a Riesi, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di sequestro di persona con armi da guerra a scopo di estorsione.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

2138

MONELLI Rocco fu Francesco, nato 18. 4. 1919 a Riesi, ivi domiciliato, zolfataro.
Responsabile di *associazione a delinquere* e *rapina a mano armata*.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

2140

PANDOZI Aldo di Antonio, nato 21. 1. 1915 a Fondi.
Responsabile di corruzione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2141

BISCIOTTO Pasquale di Giuseppe, nato 8. 2. 1921 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione per delinquere, rapina* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2142

PAPA Cesare fu Pompeo, nato 18. 9. 1899 a S. Paolo del Brasile.
Responsabile di violazione di domicilio, violenza privata, lesioni, ingiurie, porto armi, omessa consegna e detenzione di armi.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2143

SALLUSTRO Raffaele fu Carmine, nato 4. 9. 1927 a Noto (Siracusa), dimorante a Casagiove (Caserta).
Evaso Carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2144

VITANGELI Marcello fu Leonildo, nato 7. 12. 1924 a Roma.
Responsabile di *rapina* e furto aggravato.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2145

CERRITO Giovanni di Vincenzo, nato 6. 1. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina* e lesioni gravi a scopo *rapina*.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

2146

GUARINI Paolo Maria di Sesto, nato 3. 7. 1923 a Forlì, ivi domiciliato, avvocato.
Responsabile del reato cui art. 63-365 in relazione articolo 356 n. 2 C. P. 1889.
Questore Forlì, 5. 7. 1945.

2147

DE CERTO Antonino di Domenico, nato 8. 6. 1924 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2148

BUGGISANO Vincenzo di Domenico, nato 1. 9. 1925 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione a delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2149

CARUSO Antonino di Cristoforo, nato 16. 11. 1920 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto doppiamente aggravato e tentato borseggio.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2150

GROSSI Guido di Orazio, nato a Parigi.
Responsabile di estorsione e falso.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2151

CORVINO Bernardo di Pasquale, soprannominato Scazzillo, nato 2. 8. 1917 ad Albanova (Napoli), ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2152

D'AMBROGIO Sebastiano di Giuseppe, nato 20. 2. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 28. 6. 1945.

2153

MARESCA Alberto di Vincenzo, soprannominato Lampitiello, nato 25. 11. 1908 a Castellammare di Stabia, ivi domiciliato.
Responsabile di ricettazione.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

2154

CERASUOLO Gaetano di Antonio, nato 6. 4. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di non aver risposto alla chiamata alle armi.
Questore Napoli, 7. 7. 1945.

2155

MORACA Antonio fu Tommaso, nato 14. 7. 1917 a Giugliano (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2156

BENVENUTI Felice di Policarpo, soprannominato Umberto, nato 14. 8. 1889 a Orbetello, ivi domiciliato.
Responsabile di *concorso in omicidio*.
Questore Grosseto, 5. 9. 1945.

2157

SIGILLITO Francesco di Giovanni, nato 25. 6. 1906 a Barile, ivi domiciliato, guardia campestre.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore Potenza, 31. 8. 1945.

2158

CONSOLI Giuseppe di Alessandro, nato 18. 5. 1887 a Catania, ivi domiciliato, calzolaio.
Deve scontare l'*ergastolo per omicidio e rapina*.
Questore Catania, 5. 9. 1945.

2159

CAPASSO Domenico fu Gennaro, soprannominato reginella, nato 24. 10. 1883 a S. Arpino (Napoli) ivi domiciliato, contadino.
Responsabile di *omicidio volontario*.

2161

RAVO, non meglio indicato.
Responsabile di tentata estorsione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2162

ANNUNZIATA Salvatore di Pasquale, nato 15. 6. 1919 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2163

VERDICCHI Ciro di Vincenzo, nato 15. 10. 1923 a S. Felice a Cancello, dimorante ad Arienzo S. Felice.
Responsabile di correità in furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2164

LIZZI Francesco di Domenico, nato 20. 9. 1921 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio*.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2165

RAGGETTO Francesco di Paolo, nato 17. 2. 1913 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio* e porto d'armi.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2166

MENCONI Rolando fu Domenico, nato 5. 5. 1913 a Carrara, già dimorante a Firenze, partigiano.
Responsabile di *omicidio* in persona di un militare alleato.
Questore Firenze, 4. 9. 1945.

2167

GUARNIERI Camillo fu Florindo, nato 1. 1. 1924 a Trivento, dimorante a Campobasso.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2168

BASILE Enrico di Giuseppe, nato 6. 3. 1922 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2169

ANSALDO Salvatore di Angelo, nato 6. 12. 1918 a Riesi (Caltanissetta), ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2170

RIVETTI Vincenzo di Pellegrino, nato 30. 10. 1925 a Maddaloni, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

2151

CORVINO Bernardo di Pasquale, soprannominato Scazzato, nato 2. 8. 1917 ad Albanova (Napoli), ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2152

D'AMBROGIO Sebastiano di Giuseppe, nato 20. 2. 1916 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 28. 6. 1945.

2153

MARESCA Alberto di Vincenzo, soprannominato Lampitiello, nato 26. 11. 1908 a Castellammare di Stabia, ivi domiciliato.
Responsabile di rapina.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

2154

CERASUOLO Gaetano di Antonio, nato 6. 4. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di non aver risposto alla chiamata alle armi.
Questore Napoli, 7. 7. 1945.

2155

MORACA Antonio fu Tommaso, nato 14. 7. 1917 a Giugliano (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2156

BENVENUTI Felice di Pellegrino, soprannominato Umberto, nato 14. 8. 1889 a Orbetello, ivi domiciliato.
Responsabile di *concorso in omicidio*.
Questore Grosseto, 5. 9. 1945.

2157

SIGILLITO Francesco di Giovanni, nato 25. 6. 1902 a Barile, ivi domiciliato, guardia campestre.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore Potenza, 31. 8. 1945.

2158

CONSOLI Giuseppe di Alessandro, nato 18. 5. 1887 a Catania, ivi domiciliato, calzolaio.
Deve scontare l'ergastolo per *omicidio e rapina*.
Questore Catania, 5. 9. 1945.

2159

CAPASSO Domenico fu Gennaro, soprannominato reginella, nato 24. 10. 1893 a S. Arpino (Napoli) ivi domiciliato, contadino.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore di Napoli, 3. 9. 1945.

2160

CORVINO Augusto di Pasquale, soprannominato Scazzato, nato 29. 1. 1926 ad Albanova (Napoli) ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *concorso omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2162

ANNUNZIATA Salvatore di Pasquale, nato 15. 6. 1919 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2163

VERDICCHI Ciro di Vincenzo, nato 15. 10. 1923 a S. Felice a Cancello, dimorante ad Afienso S. Felice.
Responsabile di correità in furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2164

LIZZI Francesco di Domenico, nato 20. 9. 1921 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio*.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2165

BAGGETTO Francesco di Paolo, nato 17. 2. 1913 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio e porto d'armi*.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2166

MUNCONI Rolando fu Domenico, nato 5. 5. 1913 a Ferrara, ha dimorato a Firenze, partigiano.
Responsabile di *omicidio* in persona di un militare alleato.
Questore Firenze, 4. 9. 1945.

2167

GUARNIERI Camillo fu Florindo, nato 1. 1. 1924 a Trivento, dimorante a Campobasso.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2168

BASILE Enrico di Giuseppe, nato 6. 3. 1922 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2169

ANSALDO Salvatore di Angelo, nato 6. 12. 1918 a Riesi (Caltanissetta), ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2170

RIVETTI Vincenzo di Pellegrino, nato 30. 10. 1925 a Maddaloni, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2171

AURIY Augusto fu Vittorio, nato 12. 7. 1914 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2172

VELIS Antonino di Alfio, nato 21. 11. 1924 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile di *triplice tentato omicidio aggravato* e detenzione abusiva armi da guerra.
Questore Catania, 7. 9. 1945.

2173

CASTELLANO Giuseppe di Egidio, nato 5. 8. 1906 a Taranto, ivi domiciliato, panettiere.
Responsabile di *diserzione*.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2174

BUCCHERI Francesco di Antonino, nato 26. 3. 1926 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere* e furto.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2175

CARPINE Mario di Vitantonio, nato 1. 4. 1924 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2176

BUFALIERI Aniello fu Ettore, nato 15. 7. 1927 a Padova, dimorante a Caserta.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2177

FORINO Carmine di Salvatore, nato 10. 1. 1925 a Marigliano, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2178

VEROLI Pietro di Domenico, nato 18. 9. 1895 a Riofreddo.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 11. 7. 1945.

2179

FORNARO Salvatore di Giuseppe, nato 20. 2. 1917 a Leporano, dimorante a Taranto.
Responsabile di *rapina*.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2180

MOTOLESE Cosimo fu Adolfo, nato 23. 3. 1919 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di *diserzione*.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2181

GIANNESE Renato fu Scipione, nato 2. 2. 1923 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di truffa continuata ed altro.

2183

DI STEFANO Ennio di Loreto, nato 7. 9. 1929 a Roma.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 12. 7. 1945.

2184

AUTORINO Antonio di Francesco, nato 21. 3. 1909 a Poggiomarino, ivi domiciliato, carrettiere.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2185

SABATINO Pasquale fu Giovanni, nato 27. 4. 1903 a Somma Vesuviana, dimorante a S. Gennaro Vesuviano.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2186

CAMARDA Camillo di Erasmo, nato nel 1921 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato continuato.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2187

GIORDANO Giuseppe di Domenico, nato 11. 6. 1897 a Bitonto (Bari).
Responsabile di sequestro persona e violenza privata.
Questore Roma, 15. 7. 1945.

2188

LEONE Francesco di Nicola, nato 28. 2. 1905 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2189

BIORDI Fernando di Gaetano, nato 18. 12. 1925 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2190

CIGNA Antonino di Antonino, nato 28. 11. 1892 a Butera, dimorante a Palermo.
Responsabile di estorsione ed altro.
Questore Palermo, 11. 7. 1945.

2191

DI MAIO Gabriele di Antonino, nato 1. 5. 1924 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2192

SABATINO Giovanni di Pasquale, nato 5. 3. 1927 a S. Gennaro Vesuviano, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2193

ATTANASIO Aniello di Pietro, nato 16. 1. 1923 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2173

CASTELLANO Giuseppe di Egidio, nato 5. 8. 1906 a Taranto, ivi domiciliato, panettiere.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2174

BUCCHERI Francesco di Antonino, nato 30. 3. 1926 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere* e furto.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2175

CARPINE Mario di Vitantonio, nato 1. 4. 1923 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2176

BUFALIERI Aniello fu Ettore, nato 15. 7. 1927 a Padova, dimorante a Caserta.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2177

FORINO Carmine di Salvatore, nato 10. 1. 1925 a Marigliano, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2178

VEROLI Pietro di Domenico, nato 18. 9. 1895 a Riofreddo.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 11. 7. 1945.

2179

FORNARO Salvatore di Giuseppe, nato 20. 2. 1917 a Leporano, dimorante a Taranto.
Responsabile di *rapina*.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2180

MOTOLESE Cosimo fu Adolfo, nato 23. 3. 1919 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2181

GIANNESE Renato fu Scipione, nato 2. 2. 1923 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di truffa continuata ed altro.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2182

CASSANO Salvatore di Carlo, nato 21. 9. 1897 a Sava, dimorante a Taranto, fruttivendolo.
Responsabile concorso in peculato ed altro.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

AUTORINO [illegible]
Poggiomarino, ivi domiciliato, carrettiere.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2185

SABATINO Pasquale fu Giovanni, nato 27. 4. 1902 a Somma Vesuviana, dimorante a S. Gennaro Vesuviano.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2186

CAMARDA Camillo di Erasmo, nato nel 1921 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato continuato.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2187

GIORDANO Giuseppe di Domenico, nato 11. 6. 1897 a Bitonto (Bari).
Responsabile di sequestro persona e violenza privata.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2188

LEONE Francesco di Nicola, nato 28. 2. 1905 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2189

BIOBBI Fernando di Gaetano, nato 18. 12. 1925 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2190

CIGNA Antonino di Antonino, nato 26. 11. 1892 a Ribera, dimorante a Palermo.
Responsabile di estorsione ed altro.
Questore Palermo, 11. 7. 1945.

2191

DI MAIO Gabriele di Antonino, nato 1. 5. 1924 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2192

SABATINO Giovanni di Pasquale, nato 5. 3. 1927 a S. Gennaro Vesuviano, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2193

ATTANASIO Aniello di Pietro, nato 26. 1. 1923 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2194

BONOMO Francesco di Salvatore, nato 24. 1. 1909 a Mussomeli, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di diserzione.
Questore Caltanissetta, 5. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2195

POGGI Marsilio di Sante, nato 21. 3. 1918 a Norcia (Perugia), ivi domiciliato.
Condannato dalla Pretura di Civita Castellana 21. 2. 1945, ad anni tre mesi sei di reclusione e mesi uno e gg. 15 di arresto per falsa dichiarazione ed altro.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2196

MEDURI Pietro di Antonio, nato 29. 6. 1916 a Pellaro, ivi domiciliato, contadino.
Evaso carceri Civitavecchia dove era detenuto per espiare anni 20 reclusione per *omicidio*.
Questore Reggio Cal. 29. 8. 1945.

2197

ZAMPELLA Luigi fu Nicola, nato 17. 10. 1912 a Casolla di Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentali di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2198

MONTAGNO Sebastiano di Antonino, nato 7. 5. 1924 a Tortorici.
Condannato in contumacia dalla Corte di Assise di Messina 6. 5. 1945 ad anni due di reclusione.
Questore Messina, 12. 7. 1945.

2199

FALCONE Armando fu Giovanni, nato 26. 3. 1918 a Magisano, ivi domiciliato.
Evaso in seguito agli eventi bellici del 1944 dal penitenziario di Volterra dove trovavasi detenuto per espiazione pena.
Questore Catanzaro, 9. 7. 1945.

2200

QUARTARONE Giovanni di Carmelo, nato 1. 2. 1903 a Floridia, ivi domiciliato, bracciante.
Ammonito in contumacia con ordinanza 4. 7. 1945 Commissione provinciale per l'ammonizione di Siracusa.
Questore Siracusa, 4. 7. 1945.

2201

BONARRIGO Teresa di Nicola, nata 25. 5. 1900 a Rosarno, ivi domiciliata.
Responsabile di violenza e resistenza ai carabinieri.
Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2202

FERRO Giuseppe fu Salvatore, nato 5. 12. 1883 a Raffadali, ivi domiciliato, contadino.
Allontanatosi arbitrariamente dal comune di Africo dove era confinato.
Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2203

PALLI Fortunato di Adamo, nato 29. 10. 1923 a Portico S. Benedetto, dimorante a Borgo S. Lorenzo.
Evaso carceri Rocca S. Casciano ove era detenuto per

2205

CAPACI Paolo fu Giuseppe, nato a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere* e furti aggravati.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2206

ALVINO Antonio di Leonardo, nato 31. 12. 1910 ad Avellino.
Responsabile di *rapina* ed estorsione.
Questore Roma, 17. 7. 1945.

2207

PIERMARINO Marino di Ferdinando, nato 9. 1. 1921 a Castelluccio di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 3. 7. 1945.

2208

CARMIGIANI Giovanni d'ignoti, nato 5. 2. 1922 a Torre Morte (Perugia), dimorante a Norcia.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2209

LEONCILLI Guerino di Giuseppe, nato 15. 8. 1922 a San Pellegrino di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2210

AGNOLONI Umberto fu Ernesto, nato 27. 7. 1902 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 14. 7. 1945.

SCOMPARSI

2211

CUCCIARDI Raimondo di Giovanni, nato 29. 4. 1929 a Tunisi.
Allontanatosi il 4. 10. 1943 dal Collegio Figli degli Italiani all'Estero di Siena, senza dare più notizie di sè.
Ministero Interno (S.R.), 6. 7. 1945.

2212

CAVALLINI Angelo di Torello, nato 12. 5. 1872 a Dicomano, dimorante a Firenze.
Allontanatosi dalla propria abitazione il 4. 10. 1944 senza farvi più ritorno.
Questore Firenze, 26. 6. 1945.

2213

SIMONIELLO Rocco Antonio di Alessandro, nato 2. 11. 1903 a Grottaminarda, dimorante a S. Sossio Baronia, manovale.
Allontanatosi dalla propria abitazione per cercare lavoro senza fare ritorno. Temesi disgrazia o delitto.
Questore Avellino, 25. 6. 1945.

2214

BOSCO Pietro fu Sebastiano, nato 1. 1. 25 a Roma, ivi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Condannato dalla Pretura di Civita Castellana 21. 2. 1945, ad anni tre mesi sei di reclusione e mesi uno e gg. 15 di arresto per falsa dichiarazione ed altro.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2196

MEDURI Pietro di Antonio, nato 29. 6. 1916 a Pellaro, ivi domiciliato, contadino.
Evaso carceri Civitavecchia dove era detenuto per espiare anni 26 reclusione per *omicidio*.
Questore Reggio Cal. 29. 8. 1945.

2197

ZAMPELLA Luigi fu Nicola, nato 17. 10. 1912 a Casolla di Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2198

MONTAGNO Sebastiano di Antonino, nato 7. 5. 1924 a Tortorici.
Condannato in contumacia dalla Corte di Assise di Messina 6. 3. 1945 ad anni due di reclusione.
Questore Messina, 12. 7. 1945.

2199

FALCONE Armando fu Giovanni, nato 26. 2. 1918 a Magisano, ivi domiciliato.
Evaso in seguito agli eventi bellici del 1943 dal penitenziario di Volterra dove trovavasi detenuto per espiazione pena.
Questore Catanzaro, 9. 7. 1945.

2200

QUARTARONE Giovanni di Carmelo, nato 1. 2. 1903 a Floridia, ivi domiciliato, bracciante.
Ammonito in contumacia con ordinanza 4. 7. 1945 Commissione provinciale per l'ammonizione di Siracusa.
Questore Siracusa, 4. 7. 1945.

2201

BONARRIGO Teresa di Nicola, nata 24. 5. 1909 a Rosarno, ivi domiciliata.
Responsabile di violenza e resistenza ai carabinieri.
Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2202

FERRO Giuseppe fu Salvatore, nato 5. 12. 1883 a Raffadali, ivi domiciliato, contadino.
Allontanatosi arbitrariamente dal comune di Africo dove era confinato.
Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2203

PALLI Fortunato di Adamo, nato 29. 10. 1923 a Portico S. Benedetto, dimorante a Borgo S. Lorenzo.
Evaso carceri Rocca S. Casciano ove era detenuto per furto aggravato.
Questore Forlì, 16. 7. 1945.

2204

FERRANTE Antonia di Attilio, nata 1. 10. 1905 a Carsoli.
Deve espiare anni 2 mesi 4 e gg. 26 reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 17. 7. 1945.

gravati.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2206

ALVINO Antonio di Leonardo, nato 31. 12. 1910 ad Avellino.
Responsabile di *rapina* ed estorsione.
Questore Roma, 17. 7. 1945.

2207

PIERMARINO Marino di Ferdinando, nato 9. 1. 1921 a Castelluccio di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di desrzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 3. 7. 1945.

2208

CARMIGIANI Giovanni d'ignoti, nato 5. 9. 1922 a Torre Morio (Perugia), dimorante a Norcia.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2209

LEONCILLI Guerino di Giuseppe, nato 15. 8. 1922 a San Pellegrino di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2210

AGNOLONI Umberto fu Ernesto, nato 27. 7. 1902 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 14. 7. 1945.

SCOMPARSI

2211

CUCCIARDI Raimondo di Giovanni, nato 22. 4. 1929 a Tunisi.
Allontanatosi il 4. 10. 1943 dal Collegio Figli degli Italiani all'Estero di Siena, senza dare più notizie di sè.
Ministero Interno (B.R.), 6. 7. 1945.

2212

CAVALLINI Angelo di Torello, nato 12. 5. 1872 a Dicomano, dimorante a Firenze.
Allontanatosi dalla propria abitazione il 4. 10. 1944 senza farvi più ritorno.
Questore Firenze, 20. 6. 1945.

2213

SIMONIELLO Rocco Antonio di Alessandro, nato 2. 11. 1905 a Grottaminarda, dimorante a S. Sossio Baronia, manovale.
Allontanatosi dalla propria abitazione per cercare lavoro senza fare ritorno. Temesi disgrazia o delitto.
Questore Avellino, 25. 6. 1945.

2214

BOSCO Pietro fu Sebastiano, nato 1. 1. 25 a Roma, ivi residente.
Scomparso dalla propria abitazione di Roma, il 25 settembre 1943, senza dare più notizie di sè.
Ministero Interno, (B.R.), 8. 7. 1945.

2215

SABATINO Maria di Francesco, nata 19. 3. 1929 a Calvizzano (Napoli), dimorante a Giugliano, casalinga.
Allontanatasi casa paterna per darsi alla prostituzione.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

Anno XXXII - N. 20 ROMA, 31 Ottobre 1945.

Bollettino delle Ricerche

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIVISIONE POLIZIA - SEZ. I^

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

2052

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Teodoro BAGNOLI di Felice, nato a Bologna il 15. 8. 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bologna il 30. 6. 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bologna.

2053

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Lorenzo MARCHESE fu Francesco, nato a Palermo il 19. 1. 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la R. Università di

CATTURANDI

2054

ITALIANO Mario, fu Francesco, nato 4. 10. 1927 a Villafranca Tirrena.
Responsabile di furto.
Questore Messina, 23. 6. 1945.

2055

DE GRANDE Salvatore di Francesco, nato 1. 4. 1920 a Siracusa, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Siracusa, 20. 6. 1945.

2056

ROSSITTO Carmelo di Salvatore, nato 8. 9. 1907 a Siracusa, dimorante a Catania, bracciante.
Libero vigilato assegnato ad una casa di lavoro con decreto 6. 9. 1941 del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Catania.
Questore Catania, 15. 6. 1945.

2057

LA SPINA Giovanni di Giacomo, nato 8. 7. 1928 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile furto.
Questore Catania, 18. 6. 1945.

2058

MICCI Francesco di Francesco, nato 28. 11. 1925 a Catania, ivi domiciliato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bollettino delle Ricerche

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIVISIONE POLIZIA - SEZ. I^

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

2052

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Teodoro BAGNOLI di Felice, nato a Bologna il 15. 8. 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bologna il 30. 6. 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bologna.

2053

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Lorenzo MARCHES fu Francesco, nato a Palermo il 19. 4. 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la R. Università di Palermo il 28. 11. 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Palermo.

CATTURANDI

2054

ITALIANO Maria, fu Francesco, nata 4. 10. 1927 a Villafranca Tirrena.
Responsabile di furto.
Questore Messina, 23. 6. 1945.

2055

DE GRANDE Salvatore di Francesco, nato 4. 4. 1929 a Siracusa, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Siracusa, 20. 6. 1945.

2056

ROSSITTO Carmelo di Salvatore, nato 8. 9. 1907 a Siracusa, dimorante a Catania, bracciante.
Libero vigilato assegnato ad una casa di lavoro con decreto 6. 9. 1944 del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Catania.
Questore Catania, 14. 6. 1945.

2057

LA SPINA Giovanni di Giacomo, nato 8. 7. 1908 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile furto.
Questore Catania, 18. 6. 1945.

2058

MICCI Francesco di Francesco, nato 28. 11. 1925 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Catania, 14. 6. 1945.

2059

VAINO Ferdinando fu Carlo, nato 3. 4. 1898 a [illegible] ivi domiciliato.
Deve scontare mesi 12 reclusione per truffa.
Questore Napoli, 14. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2060

MAUGERI Giovanni di Carmelo, nato 20. 6. 1919 a Catania.

Responsabile *associazione delinquere* furti aggravati e *tentato omicidio*.

Questore Catania, 20. 6. 1945.

2061

GUASCO Carmine di Francesco, nato 11. 5. 1921 a Napoli.

Responsabile diserzione.

Questore Napoli, 14. 6. 1945.

2062

BAIANO Giovanni fu Antonio, nato 11. 10. 1922 a Marano (Napoli), ivi domiciliato.

Evaso dalle Carceri Giudiziarie di Aversa nel settembre 1943.

Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2063

PAOLELLA Francesco di Salvatore, nato 15. 9. 1904 a Napoli, ivi domiciliato.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2064

FEZZELLA Luca di Ciro, nato 1. 8. 1920 a Napoli, ivi domiciliato.

Responsabile saccheggio.

Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2065

SCALONE Sebastiano di Gaetano, nato 23. 4. 1914 a Francofonte, domiciliato a Ribella, impiegato.

Da arrestare.

Questore Grosseto, 23. 6. 1945.

2066

PEREZ Giuseppe fu Gaetano, nato 19. 3. 1916 a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile di *rapina*.

Questore Palermo, 20. 6. 1945.

2067

COSENTINO Salvatore di Raffaele, nato 6. 8. 1912 a Roma.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2068

NICOLETTI Giuseppe.

Responsabile sequestro persona, violenza privata, violazione dom., *rapina aggravata*, lesioni, *associazione a delinquere*.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2069

MUSOLINO Antonio di Rosario, nato 27. 7. 1904 a Ca-

2071

TUCCIO Francesco di Giovanni, nato 18. 1. 1912 a Cosoleto, ivi domiciliato, falegname.

Responsabile di *rapina*.

Questore Reggio Cal. 23. 6. 1945.

2072

TADDEI Celestino di Giuseppe, nato 20. 9. 1918 a Roma.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2073

INCELLI Nella.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2074

MUSUMECI Irene di Corrado, nata 19. 6. 1915 a Noto.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2075

PASCUCCI Mario di Tommaso, nato 18. 4. 1915 a Roma.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2076

INNOCENTI Italia fu Angelo, nata 28. 7. 1905 a Borgo S. Lorenzo.

Responsabile atti osceni.

Questore Firenze, 14. 6. 1945.

2077

BARBIERI Armando di Giuseppe, nato 11. 6. 1926 a Catania.

Evaso carceri Lagonegro dove era detenuto in espiazione di pena.

Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2078

ALAIMO Stefano di Nunzio, nato 27. 9. 1925 ad Ascoro (Enna).

Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.

Questore Roma, 27. 6. 1945.

2079

ALOISIO Giovanni di Carmelo, nato 12. 3. 1924 a Messina.

Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.

Questore Roma, 28. 6. 1945.

2080

CANAVACCI Giulio di Giovanni, nato 25. 5. 1925 a Roma.

Responsabile di *concorso in rapina aggravata*.

Questore Roma, 27. 6. 1945.

2081

LO CASCIO Pietro di Pietro, nato 10. 10. 1920 a Pa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2061

GIASCO Carmine di Francesco, nato 11. 5. 1921 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 15. 6. 1945.

2062

BAIANO Giovanni fu Antonio, nato 11. 10. 1922 a Marano Napoli, ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri Giudiziarie di Aversa nel settembre 1943.
Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2063

PAOLELLA Francesco di Salvatore, nato 15. 9. 1908 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 24. 6. 1945.

2064

PEZZELLA Luca di Ciro, nato 1. 8. 1920 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile saccheggio.
Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2065

SCALONE Sebastiano di Gaetano, nato 24. 4. 1915 a Francoforte, domiciliato a Ribella, impiegato.
Da arrestare.
Questore Grosseto, 23. 6. 1945.

2066

PEREZ Giuseppe fu Gaetano, nato 19. 3. 1916 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Palermo, 26. 6. 1945.

2067

COSENTINO Salvatore di Raffaele, nato 6. 8. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2068

NICOLETTI Giuseppe.
Responsabile sequestro persona, violenza privata, violazione dom., *rapina aggravata*, lesioni, *associazione a delinquere*.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2069

MUSOLINO Antonio di Rosario, nato 17. 7. 1905 a Calanna, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile furto.
Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2070

GATTA Giovanni di Federico, nato 18. 6. 1900 a Firenze, dimorante a Forlì.
Responsabile dei reati previsti dagli articoli 610, 110, 339, 81 C. P.
Questore Forlì, 27. 6. 1945.

2072

TADDEI Celestino di Giuseppe, nato 20. 9. 1918 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2073

INCELLI Nella.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2074

MUSUMECI Irene di Corrado, nata 19. 6. 1945 a Noto.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2075

PASCUCCI Mario di Tommaso, nato 18. 4. 1915 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2076

INNOCENTI Italia fu Angelo, nata 28. 7. 1906 a Borgo S. Lorenzo.
Responsabile atti osceni.
Questore Firenze, 15. 6. 1945.

2077

BARBIERI Armando di Giuseppe, nato 11. 6. 1926 a Catanzaro.
Evaso carceri Lagonegro dove era detenuto in espiazione di pena.
Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2078

ALAIMO Stefano di Nunzio, nato 27. 9. 1925 a Ascoro (Enna).
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2079

ALOISIO Giovanni di Carmelo, nato 12. 3. 1923 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2080

CANAVACCI Giulio di Giovanni, nato 25. 5. 1925 a Roma.
Responsabile di *concorso in rapina aggravata*.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2081

LO CASCIO Pietro di Pietro, nato 10. 10. 1929 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 23. 6. 1945.

2082

LO PRETE Francesco fu Francesco, nato 21. 1. 1905 a Gioiosa, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 27. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2083
GARONNE Cesare di Andrea, nato 11. 10. 1919 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2084
FUGLISI Giovanni di Giuseppe, nato 22. 11. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile furto doppiamente aggravato.
Questore Palermo, 21. 6. 1945.

2085
PIZZO Francesco di Antonio, nato 8. 12. 1925 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 16. 6. 1945.

2086
LO PIESTI Antonino di Giuseppe, nato 16. 11. 1907 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*.
Questore Palermo, 28. 6. 1945.

2087
MACALUSO Guglielmo di Salvatore, nato 1. 5. 1897 a Palermo, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 14 di reclusione.
Questore Palermo, 20. 6. 1945.

2088
VIOLA Pietro fu Marco, nato 2. 2. 1907 a Palermo, dimorante a Montreale.
Responsabile *rapina aggravata*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2089
PARLAPIANO Nicolo fu Baldassare, nato 21. 4. 1915 a Lercara Friddi, domiciliato a Palermo, carrettiere.
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Palermo, 27. 6. 1945.

2090
TABASCIO Ernesto di Filippo, nato 16. 11. 1900 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto più volte aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2091
SANTORO Vincenzo fu Vincenzo, nato 10. 3. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2092
FOGHETTI Angelo di Luigi, nato 20. 4. 1914 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2093
BUSCI Marino fu Vincenzo, nato 7. 10. 1905 a Anagni.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2095
SURIANO Salvatore di Michelangelo, sopranominato « Totò », nato 6. 11. 1921 a S. Pietro Patti (Messina).
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2096
MENDOLA Flavio di Federico, nato 15. 8. 1902 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *omicidio*.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2097
FONDO Nino di Giuseppe, nato 28. 10. 1924 a Reggio Calabria.
Responsabile di *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2098
CECCARELLI Pietro fu Guido, nato 15. 3. 1911 a Scarlino, dimorante a Castel del Piano, operaio.
Responsabile di concorso in furto doppiamente aggravato.
Questore Grosseto, 29. 6. 1945.

2099
DEL MASTRO Giuseppe di Giovanni, nato 27. 6. 1921 a S. Marco in Lamis (Foggia), dimorante a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2100
CURCIO Angelo Antonio di Leonardo, nato 29. 1. 1925 a San Pietro, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia, dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 21. 6. 1945.

2101
D'ELIA Aldo di Decio, nato 29. 1. 1908 a Trieste, dimorante a Firenze.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2102
PACINI Mario di Carlo, nato 16. 1. 1908 a Livorno, giocatore di pallone.
Responsabile *rapina a mano armata*.
Questore Ascoli Piceno, 29. 6. 1945.

2103
FIZZAGALLI Angelo di Carmineantonio, nato 1. 8. 1883 a Chieti, ivi domiciliato, ex fidello.
Responsabile violazione domicilio e violenza privata.
Questore Chieti, 30. 6. 1945.

2104
VANACORE Vincenzo di Carmine, nato 1. 1. 1921 a Pianura (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di furto a diversione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2105
ANATRELLA Alfredo Riccardo fu Alfredo, nato 25. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2084

FUGLISI Giovanni di Giuseppe, nato 22. 11. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile furto doppiamente aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2085

FAZZO Francesco di Antonio, nato 8. 12. 1925 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 16. 6. 1945.

2086

LO PRESTI Antonino di Giuseppe, nato 16. 11. 1907 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2087

MAGALUSO Guido di Salvatore, nato 1. 5. 1907 a Palermo, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 15 di reclusione.
Questore Palermo, 29. 6. 1945.

2088

VIOLA Pietro fu Marco, nato 2. 2. 1907 a Palermo, dimorante a Monreale.
Responsabile *rapina aggravata*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2089

FARLAPIANO Nicolò fu Baldassare, nato 21. 4. 1915 a Lercara Friddi, domiciliato a Palermo, carrettiere.
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Palermo, 27. 6. 1945.

2090

TARASCIO Ernesto di Filippo, nato 10. 11. 1900 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto più volte aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2091

SANTORO Vincenzo fu Vincenzo, nato 10. 3. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2092

FOGHETTI Angelo di Luigi, nato 20. 5. 1914 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2093

RUSPI Marino fu Vincenzo, nato 7. 10. 1925 ad Anagni.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2094

PARLAGRECO Carlo di Giovanni, nato 8. 6. 1911 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2096

MENDOLA Flavio di Federico, nato 14. 8. 1902 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2097

FONDO Nino di Giuseppe, nato 28. 10. 1924 a Reggio Calabria.
Responsabile di *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2098

CECCARELLI Pietro fu Guido, nato 15. 3. 1911 a Sozzigano, dimorante a Castel del Piano, operaio.
Responsabile di concorso in furto doppiamente aggravato.
Questore Grosseto, 29. 6. 1945.

2099

DEL MASTRO Giuseppe di Giovanni, nato 27. 6. 1922 a S. Marco in Lamis (Foggia), dimorante a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2100

CURCIO Angelo Antonio di Leonardo, nato 29. 4. 1925 a San Floro, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia, dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 23. 6. 1945.

2101

DELLA Aldo di Decio, nato 29. 1. 1908 a Trieste, dimorante a Firenze.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2102

PACINI Mario di Carlo, nato 16. 1. 1908 a Livorno, giocatore di pallone.
Responsabile *rapina a mano armata*.
Questore Ascoli Piceno, 30. 6. 1945.

2103

PIZZIGALLI Angelo di Carmineantonio, nato 1. 8. 1883 a Chieti, ivi domiciliato, ex bidello.
Responsabile violazione domicilio e violenza privata.
Questore Chieti, 30. 6. 1945.

2104

VANACORE Vincenzo di Carmine, nato 1. 1. 1921 a Pianura (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di furto e diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2105

ANATRELLA Alfredo Riccardo fu Alfredo, nato 28. 8. 1910 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di uso di atto falso, usurpazione pubbliche funzioni e titolo, concorso in tentata estorsione, truffa e porto d'armi.
Questore Firenze, 21. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2106

CASALE Luciano di Pietro, nato 23. 6. 1926 a Roma. Responsabile di *rapina*.

Questore Roma, 27. 6. 1945.

2107

LIMONGELLI Arcangelo fu Alfredo, nato 4. 11. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.

Responsabile diserzione.

Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2108

CAMPANILE Raffaele fu Francesco, nato 29. 2. 1916 a Napoli.

Responsabile diserzione.

Questore Napoli, 26. 6. 1945.

2109

LA TORRE Gaetano di Pasquale, nato 12. 12. 1918 a Sava (Taranto), domiciliato a Taranto, fuochista Regia Marina.

Responsabile diserzione reiterata in tempo di guerra.

Questore Taranto, 26. 6. 1945.

2110

CANTARELLA Alfio di Giuseppe, nato 22. 8. 1902 a Catania, ivi domiciliato.

Latitante assegnato casa lavoro ordine Procura Generale Regno Catania 1. 2. 1945.

Questore Catania, 23. 6. 1945.

2111

VANNI Leopoldo fu Secondo, nato 3. 8. 1911 a Piombino, ivi domiciliato.

Responsabile del reato art. 610, parte 1ª e 1º capoverso 339.110.61 n. 1 C. P.

Questore Livorno, 27. 6. 1945.

2112

BIAMONTE Saverio di Francesco, nato 3. 1. 1899 a Badolato, dimorante a Gagliano di Catanzaro, pastore.

Responsabile di furto e *associazione a delinquere*.

Questore Catanzaro, 25. 6. 1945.

2113

GASCA Alfredo di Giovanni, nato 13. 2. 1897 a Torino, dimorante ad Andretta, panettiere.

Confinato comune. Allontanatosi arbitrariamente dalla sede di confino.

Questore Avellino, 30. 6. 1945.

2114

FORNAROLI Francesco fu Sebastiano, nato 5. 2. 1907 a Fabbrica di Roma.

Deve espiare anni 3 mesi 4 e giorni 23 di reclusione per furto aggravato.

Questore Roma, 1. 7. 1945.

2115

LAVORATORI Gino di Pilade, nato 15. 6. 1909 a Livorno, ivi domiciliato.

Deve scontare anni 6 reclusione per furto.

2117

SIMONCELLI Carlo fu Vittorio, nato 14. 5. 1886 a Roma.

Responsabile di furto aggravato, infrazione norme razionamento.

Questore Roma, 8. 7. 1945.

2118

PIOVOSO Carlo di Natale, nato 12. 10. 1918 a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile di *tentata rapina*.

Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2119

PRESTER Pietro di Antonino, nato 28. 5. 1927 a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile *associazione a delinquere*, furto ed altro.

Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2120

VERGATI Fernando fu Londo, nato 2. 8. 1914, a Grottaferrata.

Responsabile di ricettazione.

Questore Roma, 6. 7. 1945.

2121

NICOLANTI Mario di Vincenzo, nato 12. 9. 1912 a Lussemburgo.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 6. 7. 1945.

2122

MUNZI Nazzareno di Francesco, nato 13. 1. 1911 a Roma.

Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.

Questore Roma, 6. 7. 1945.

2123

FRACASSI Rodolfo di Sante, nato 22. 11. 1919 a Magliano dei Marsi.

Responsabile di *rapina*, falso ed usurpazione.

Questore Roma, 5. 7. 1945.

2124

LENA Renato di Umberto, nato 29. 4. 1919 a Civitavecchia.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 5. 7. 1945.

2125

GENOVESI Nello fu Vincenzo, nato 30. 10. 1916 a Roma.

Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.

Questore Roma, 6. 7. 1945.

2126

AVOLA Antonio fu Sebastiano, nato 22. 7. 1905 a Napoli, ivi domiciliato.

Evaso dalle Carceri giudiziarie di Aversa nel settembre 1943. Da arrestare.

Questore Napoli, 2. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2107

LIMONGELLI Arcangelo fu Alfredo, nato 4. 11. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2108

CAMPANILE Raffaele fu Francesco, nato 29. 2. 1926 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 26. 6. 1945.

2109

LA TORRE Gaetano di Pasquale, nato 12. 12. 1918 a Sava (Taranto), domiciliato a Taranto, fuochista Regia Marina.
Responsabile diserzione reiterata in tempo di guerra.
Questore Taranto, 26. 6. 1945.

2110

CANTARELLA Alfio di Giuseppe, nato 22. 8. 1902 a Catania, ivi domiciliato.
Latitante assegnato casa lavoro ordine Procura Generale Regno Catania 1. 2. 1945.
Questore Catania, 23. 6. 1945.

2111

VANNI Leopoldo fu Secondo, nato 3. 8. 1917 a Piombino, ivi domiciliato.
Responsabile del reato art. 610, parte 1ª e 1º capoverso 339.110.61 n. 1 C. P.
Questore Livorno, 27. 6. 1945.

2112

BIAMONTE Saverio di Francesco, nato 3. 7. 1899 a Badolato, dimorante a Gagliano di Catanzaro, pastore.
Responsabile di furto e *associazione a delinquere*.
Questore Catanzaro, 25. 6. 1945.

2113

GASCA Alfredo di Giovanni, nato 13. 2. 1897 a Torino, dimorante ad Andretta, panettiere.
Confinato comune. Allontanatosi arbitrariamente dalla sede di confino.
Questore Avellino, 30. 6. 1945.

2114

FORNAROLI Francesco fu Sebastiano, nato 5. 2. 1907 a Fabbrica di Roma.
Deve espiare anni 3 mesi 4 e giorni 23 di reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 4. 7. 1945.

2115

LAVORATORI Gino di Pilade, nato 15. 6. 1909 a Livorno, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 6 reclusione per furto.
Questore Livorno, 30. 6. 1945.

2116

LORENZELLI Giuseppe di Gedeone, nato 12. 6. 1925 a Livorno, ivi domiciliato.
Responsabile furto aggravato.
Questore Livorno, 29. 6. 1945.

2118

PIOVOSO Carlo di Natale, nato 12. 10. 1918 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *tentata rapina*.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2119

PRESTER Pietro di Antonino, nato 28. 5. 1927 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*, furto ed altro.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2120

VERGATI Fernando fu Loreto, nato 2. 8. 1914, a Grottaferrata.
Responsabile di ricettazione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2121

NICOLANTI Mario di Vincenzo, nato 12. 9. 1912 a Lussemburgo.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2122

MENZI Nazzareno di Francesco, nato 13. 1. 1911 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2123

FRACASSI Rodolfo di Sante, nato 22. 11. 1919 a Magliano dei Marsi.
Responsabile di *rapina*, falso ed usurpazione.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2124

LENA Renato di Umberto, nato 29. 4. 1919 a Civitavecchia.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2125

GENOVESI Nello fu Vincenzo, nato 30. 10. 1916 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2126

AVOLA Antonio fu Sebastiano, nato 27. 7. 1905 a Napoli, ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri giudiziarie di Aversa nel settembre 1943. Da arrestare.
Questore Napoli, 2. 7. 1945.

2127

PATERNA Giuseppe di Ignoto, nato 2. 1. 1906 a Riesi, dimorante a Guspini (Cagliari), minatore.
Responsabile di *associazione a delinquere*, sequestro di persone a scopo estorsione e porto abusivo di armi da guerra.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

2128

SANSOVINI Armando di Giovanni, nato 19. 3. 1907 a Forlì.
Pregiudicato. Responsabile di *rapina*.
Questore Forlì, 7. 7. 1945.

2129

ZOCCO Angelo fu Guglielmo, nato 1. 9. 1925 a Ispica (Ragusa).
Responsabile di detenzione e spendita biglietti falsi.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2130

PERSICO Oberdan di Giulio, nato 31. 10. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato ambulatorio ed altro.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2131

FERRARI Giuseppe di Riccardo, nato 17. 3. 1915 a Parma.
Responsabile *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2132

LONGO Alighiero di Giovanni, nato 1. 1. 1911 a Fortini (Napoli).
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2133

BELLONI Roberto di Raffaele, nato 17. 3. 1918 a Siena.
Responsabile di peculato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2134

ANTONELLI Domenico di Cesare, nato 6. 5. 1886 a Roma.
Evaso dalle carceri di L'Aquila nel novembre 1943 dove era detenuto in espiazione di pena anni 9 reclusione per furto.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2135

PASTORINI Luciano di Bartolomeo, nato 23. 10. 1926 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 28. 6. 1945.

2136

TONDUTTI Renato fu Guglielmo, nato 3. 12. 1908 a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 27. 6. 1945.

2137

VELLA Luigi di Vincenzo, nato 24. 5. 1925 a Riesi, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di sequestro di persona con armi da guerra a scopo di estorsione.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

2139

TIROSCIA Angelo fu Tancredi, nato 2. 10. 1901 a Roma.
Responsabile di rivelazione e reati militari.
Questore Roma, 4. 7. 1945.

2140

PANDOZI Aldo di Antonio, nato 21. 4. 1915 a Fondi.
Responsabile di corruzione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2141

BISCIOTTO Pasquale di Giuseppe, nato 8. 2. 1921 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione per delinquere, rapina* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2142

PAPA Cesare fu Pompeo, nato 18. 9. 1899 a S. Paolo del Brasile.
Responsabile di violazione di domicilio, violenza privata, lesioni, ingiurie, porto armi, omessa consegna e detenzione di armi.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2143

SALLUSTRO Raffaele fu Carmine, nato 1. 9. 1927 a Noto (Siracusa), dimorante a Casaluce (Caserta).
Evaso Carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 5. 7. 1945.

2144

VITANGELI Marcello fu Leonilde, nato 4. 12. 1924 a Roma.
Responsabile di *rapina* e furto aggravato.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2145

CERRITO Giovanni di Vincenzo, nato 6. 1. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapine* e lesioni gravi a scopo *rapina*.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

2146

GUARINI Paolo Maria di Sesto, nato 4. 7. 1893 a Forlì, ivi domiciliato, avvocato.
Responsabile del reato cui art. 63-64 in relazione articolo 306 n. 2 C. P. 1889.
Questore Forlì, 5. 7. 1945.

2147

DE CIRTO Antonino di Domenico, nato 8. 6. 1924 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2148

BUGGISANO Vincenzo di Domenico, nato 1. 9. 1925 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione a delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZOCCO Angelo fu Guglielmo, nato 1. 9. 1925 a Ispica (Ragusa).
Responsabile di detenzione e spendita biglietti falsi.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2130

PERSICO Oberdan di Giulio, nato 31. 10. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed altro.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2131

FERRARI Giuseppe di Riccardo, nato 17. 3. 1915 a Parma.
Responsabile *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2132

LONGO Alighiero di Giovanni, nato 1. 1. 1911 a Portici (Napoli).
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2133

BELLINI Roberto di Raffaele, nato 17. 1. 1918 a Siena.
Responsabile di peculato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2134

ANTONELLI Domenico di Cesare, nato 6. 5. 1886 a Roma.
Evaso dalle carceri di L'Aquila nel novembre 1943 dove era detenuto in espiazione di pena anni 9 reclusione per furto.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2135

PASTORINI Luciano di Bartolomeo, nato 28. 10. 1926 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 28. 6. 1945.

2136

TONDUTTI Renato fu Guglielmo, nato 3. 12. 1908 a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 27. 6. 1945.

2137

VELLA Luigi di Vincenzo, nato 24. 5. 1925 a Riesi, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di sequestro di persona con armi da guerra a scopo di estorsione.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

2138

MONELLI Rocco fu Francesco, nato 18. 6. 1919 a Riesi, ivi domiciliato, zolfataro.
Responsabile di *associazione a delinquere e rapina a mano armata.*
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

CANDOZI [illegible]
Responsabile di corruzione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2141

BISCIOTTO Pasquale di Giuseppe, nato 8. 2. 1921 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione per delinquere, rapina* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2142

PAPA Cesare fu Pompeo, nato 18. 9. 1889 a S. Paolo del Brasile.
Responsabile di violazione di domicilio, violenza privata, lesioni, ingiurie, porto arma, omessa consegna e detenzione di armi.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2143

SALLUSTRO Raffaele fu Carmine, nato 1. 9. 1927 a Noto (Siracusa), dimorante a Casagiove (Caserta).
Evaso Carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2144

VITANGELI Marcello fu Leonildo, nato 4. 12. 1925 a Roma.
Responsabile di *rapina* e furto aggravato.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2145

CERRITO Giovanni di Vincenzo, nato 6. 1. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina* e lesioni gravi a scopo *rapina*.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

2146

GUARINI Paolo Maria di Sesto, nato 3. 7. 1883 a Forlì, ivi domiciliato, avvocato.
Responsabile del reato cui art. 63-364 in relazione articolo 366 n. 2 C. P. 1889.
Questore Forlì, 3. 7. 1945.

2147

DE CERTO Antonino di Domenico, nato 8. 6. 1924 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2148

BUGGISANO Vincenzo di Domenico, nato 1. 9. 1925 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione a delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2149

CARUSO Antonino di Cristoforo, nato 16. 11. 1920 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto doppiamente aggravato e tentato borseggio.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2150

GROSSI Guido di Orazio, nato a Parigi.
Responsabile di estorsione e falso.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2151

CORVINO Bernardo di Pasquale, soprannominato Scazzaio, nato 2. 8. 1917 ad Afragola (Napoli), ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2152

D'AMBROGIO Sebastiano di Giuseppe, nato 20. 2. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 28. 6. 1945.

2153

MARESCA Alberto di Vincenzo, soprannominato Lampitiello, nato 26. 11. 1905 a Castellammare di Stabia, ivi domiciliato.
Responsabile di ricettazione.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

2154

CERASUOLO Gaetano di Antonio, nato 6. 4. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di non aver risposto alla chiamata alle armi.
Questore Napoli, 7. 7. 1945.

2155

MORACA Antonio fu Tommaso, nato 17. 7. 1917 a Giugliano (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2156

BENVENUTI Felice di Policarpo, soprannominato Umberto, nato 13. 8. 1889 a Orbetello, ivi domiciliato.
Responsabile di *concorso in omicidio*.
Questore Grosseto, 5. 9. 1945.

2157

SIGILLITO Francesco di Giovanni, nato 25. 6. 1906 a Barile, ivi domiciliato, guardia campestre.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore Potenza, 31. 8. 1945.

2158

CONSOLI Giuseppe di Alessandro, nato 18. 5. 1887 a Catania, ivi domiciliato, calzolaio.
Deve scontare l'*ergastolo per omicidio e rapina*.
Questore Catania, 5. 9. 1945.

2159

CAPASSO Domenico fu Gennaro, soprannominato regifiella, nato 25. 10. 1893 a S. Arpino (Napoli) ivi domiciliato, contadino.
Responsabile di *omicidio volontario*.

2161

BAVO, non meglio indicato.
Responsabile di tentata estorsione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2162

ANNUNZIATA Salvatore di Pasquale, nato 15. 6. 1919 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2163

VERDICCHI Ciro di Vincenzo, nato 15. 10. 1923 a S. Felice a Cancello, dimorante ad Arienzo S. Felice.
Responsabile di correità in furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2164

LIZZI Francesco di Domenico, nato 29. 9. 1921 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio*.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2165

BAGGETTO Francesco di Paolo, nato 17. 2. 1913 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio* e porto d'armi.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2166

MENCONI Rolando fu Domenico, nato 5. 5. 1913 a Carrara, ma dimorante a Firenze, partigiano.
Responsabile di *omicidio* in persona di un militare alleato.
Questore Firenze, 4. 9. 1945.

2167

GUARNIERI Camillo fu Florindo, nato 1. 1. 1925 a Trevento, dimorante a Campobasso.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2168

BASILE Enrico di Giuseppe, nato 6. 3. 1922 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2169

ANSALDO Salvatore di Angelo, nato 6. 12. 1918 a Riesi (Caltanissetta), ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2170

RIVETTI Vincenzo di Pellegrino, nato 30. 10. 1925 a Maddaloni, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

2151

CORVINO Bernardo di Pasquale, soprannominato Scazzato, nato 2. 8. 1917 ad Altanova (Napoli), ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2152

D'AMBROGIO Sebastiano di Giuseppe, nato 20. 2. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 28. 6. 1945.

2153

MARESCA Alberto di Vincenzo, soprannominato Lampitielle, nato 26. 11. 1906 a Castellammare di Stabia, ivi domiciliato.
Responsabile di ricettazione.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

2154

CERASUOLO Gaetano di Antonio, nato 6. 4. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di non aver risposto alla chiamata alle armi.
Questore Napoli, 7. 7. 1945.

2155

MORACA Antonio fu Tommaso, nato 14. 7. 1917 a Giugliano (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2156

BENVENUTI Felice di Policarpo, soprannominato Umberto, nato 14. 8. 1880 a Orbetello, ivi domiciliato.
Responsabile di *concorso in omicidio*.
Questore Grosseto, 5. 9. 1945.

2157

SIGILLITO Francesco di Giovanni, nato 25. 6. 1906 a Barile, ivi domiciliato, guardia campestre.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore Potenza, 31. 8. 1945.

2158

CONSOLI Giuseppe di Alessandro, nato 18. 5. 1887 a Catania, ivi domiciliato, calzolaio.
Deve scontare *l'ergastolo per omicidio e rapina*.
Questore Catania, 5. 9. 1945.

2159

CAPASSO Domenico fu Gennaro, soprannominato reginella, nato 24. 10. 1893 a S. Arpino (Napoli) ivi domiciliato, contadino.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore di Napoli, 3. 9. 1945.

2160

CORVINO Augusto di Pasquale, soprannominato Scazzato, nato 29. 1. 1926 ad Altanova (Napoli) ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *concorso omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

ANNUNZIATA Salvatore di Pasquale, nato 13. 6. 19[illegible] a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2163

VERDICCHI Ciro di Vincenzo, nato 15. 10. 1923 a S. Felice a Cancello, dimorante ad Arienzo S. Felice.
Responsabile di correità in furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2164

LIZZI Francesco di Domenico, nato 20. 9. 1921 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio*.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2165

BAGGETTO Francesco di Paolo, nato 17. 2. 1913 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio* e porto d'armi.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2166

MENCONI Rolando fu Domenico, nato 5. 5. 1913 a Carrara, già dimorante a Firenze, partigiano.
Responsabile di *omicidio* in persona di un militare alleato.
Questore Firenze, 4. 9. 1945.

2167

GUARNIERI Camillo fu Florindo, nato 1. 1. 1924 a Trivento, dimorante a Campobasso.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2168

BASILE Enrico di Giuseppe, nato 6. 3. 1922 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2169

ANSALDO Salvatore di Angelo, nato 6. 12. 1918 a Riesi (Caltanissetta), ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2170

RIVETTI Vincenzo di Pellegrino, nato 30. 10. 1925 a Maddaloni, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2171

AUBRY Augusto fu Vittorio, nato 12. 7. 1914 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2172

VELIS Antonino di Attilio, nato 21. 11. 1925 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile di *tentato omicidio aggravato* e detenzione abusiva armi da guerra.
Questore Catania, 7. 7. 1945.

2173

CASTELLANO Giuseppe di Egidio, nato 5. 8. 1906 a Taranto, ivi domiciliato, panettiere.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2174

BUCCHERI Francesco di Antonino, nato 26. 3. 1926 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere* e furto.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2175

CARPINE Maria di Vincenzo, nato 1. 4. 1924 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2176

BUFALIERI Angelo fu Ettore, nato 15. 7. 1927 a Padova, dimorante a Caserta.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2177

FORINO Carmine di Salvatore, nato 10. 1. 1925 a Marigliano, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2178

VERONI Pietro di Domenico, nato 18. 9. 1895 a Rio freddo.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 11. 7. 1945.

2179

FORNARO Salvatore di Giuseppe, nato 20. 2. 1917 a Leporano, dimorante a Taranto.
Responsabile di *rapina*.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2180

MOTOLESE Cosimo fu Angelo, nato 23. 3. 1919 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2181

GIANNESE Bernardo fu Scipione, nato 5. 2. 1923 a Taranto, ivi domiciliato.

2183

DI STEFANO Enrico di Loreto, nato 7. 9. 1929 a Roma.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 12. 7. 1945.

2184

AUTORINO Antonio di Francesco, nato 21. 3. 1906 a Pozzuoli-marino, ivi domiciliato, carrettiere.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2185

SARATINO Pasquale fu Giovanni, nato 27. 4. 1903 a Somma Vesuviana, dimorante a S. Gennaro Vesuviano.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2186

CAMARDA Camillo di Erasmo, nato nel 1921 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato continuato.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2187

GIORDANO Giuseppe di Domenico, nato 11. 6. 1897 a Bitonto (Bari).
Responsabile di sequestro persona e violenza privata.
Questore Bari, 15. 7. 1945.

2188

LEONE Francesco di Nicola, nato 28. 2. 1905 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed *estorsione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2189

FIORINI Fernando di Gaetano, nato 18. 12. 1925 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *estorsione*.
Questore Roma, 17. 7. 1945.

2190

CIGNA Antonino di Antonino, nato 26. 11. 1902 a Bucera, dimorante a Palermo.
Responsabile di estorsione ed altro.
Questore Palermo, 11. 7. 1945.

2191

DI MAIO Gabriele di Antonino, nato 1. 5. 1924 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2192

SARATINO Giovanni di Pasquale, nato 5. 3. 1927 a S. Gennaro Vesuviano, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2193

ATTANASIO Angelo di Pietro, nato 20. 1. 1923 a Napoli, ivi domiciliato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Questore Catania, 7. 7. 1945.

2173

CASTELLANO Giuseppe di Egidio, nato 5. 8. 1906 a Taranto, ivi domiciliato, pescatore.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2174

BUCCHERI Francesco di Antonino, nato 26. 3. 1926 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere* e furto.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2175

CARFINE Mario di Vincenzo, nato 1. 4. 1924 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2176

BUFALIERI Angelo fu Ettore, nato 15. 7. 1927 a Padova, dimorante a Caserta.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2177

FORINO Carmine di Salvatore, nato 10. 1. 1925 a Marigliano, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2178

VEROLI Pietro di Domenico, nato 18. 9. 1895 a Rieti, freddo.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 11. 7. 1945.

2179

FORNARO Salvatore di Giuseppe, nato 20. 2. 1917 a Leporano, dimorante a Taranto.
Responsabile di *rapina*.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2180

MOTOLESE Cosimo fu Adolfo, nato 23. 5. 1919 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2181

GIANNESE Renato fu Scipione, nato 2. 2. 1923 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di truffa continuata ed altro.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2182

CASSANO Salvatore di Carlo, nato 21. 9. 1897 a Sava, dimorante a Taranto, fruttivendolo.
Responsabile concorso in peculato ed altro.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2184

AUTORINO Antonio di Francesco, nato 21. 3. 1903 a Poggiomarino, ivi domiciliato, carrettiere.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2185

SAGATINO Pasquale fu Giovanni, nato 27. 7. 1903 a Somma Vesuviana, dimorante a S. Gennaro Vesuviano.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2186

CAMARDA Camillo di Erasmo, nato nel 1921 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato continuato.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2187

GIORDANO Giuseppe di Domenico, nato 11. 6. 1887 a Bitonto (Bari).
Responsabile di sequestro persona e violenza privata.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2188

LEONE Francesco di Nicola, nato 28. 2. 1926 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2189

BIORDI Fernando di Gaetano, nato 18. 12. 1925 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2190

CIGNA Antonino di Antonino, nato 27. 11. 1882 a Bisacca, dimorante a Palermo.
Responsabile di estorsione ed altro.
Questore Palermo, 11. 7. 1945.

2191

DI MAIO Gabriele di Antonino, nato 1. 5. 1924 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2192

SAGATINO Giovanni di Pasquale, nato 5. 3. 1927 a S. Gennaro Vesuviano, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2193

ATTANASIO Angelo di Pietro, nato 18. 1. 1921 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2194

BONOMO Francesco di Salvatore, nato 25. 1. 1920 a Mussomeli, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di diserzione.
Questore Caltanissetta, 5. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2195

POGGI Marsilio di Sante, nato 21. 3. 1918 a Norcia (Perugia), ivi domiciliato.
Condannato dalla Pretura di Civita Castellana 21. 2. 1945, ad anni tre mesi sei di reclusione e mesi uno e gg. 15 di arresto per falsa dichiarazione ed altro.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2196

MEDURI Pietro di Antonio, nato 20. 6. 1906 a Pellaro, ivi domiciliato, contadino.
Evaso carceri Civitavecchia dove era detenuto per espiare anni 20 reclusione per omicidio.
Questore Reggio Cal. 20. 8. 1945.

2197

ZAMPELLA Luca fu Nicola, nato 17. 10. 1912 a Casolla di Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2198

MONTAGNO Sebastiano di Antonino, nato 7. 5. 1924 a Tortorici.
Condannato in contumacia dalla Corte di Assise di Messina 6. 4. 1945 ad anni due di reclusione.
Questore Messina, 12. 7. 1945.

2199

FALCONE Armando fu Giovanni, nato 26. 3. 1918 a Magisano, ivi domiciliato.
Evaso in seguito agli eventi bellici del 1944 dal penitenziario di Volterra dove trovavasi detenuto per espiazione pena.
Questore Catanzaro, 9. 7. 1945.

2200

QUARTARONE Giovanni di Carmelo, nato 1. 2. 1903 a Floridia, ivi domiciliato, bracciante.
Ammonito in contumacia con ordinanza 1. 7. 1945 Commissione provinciale per l'ammonizione di Siracusa.
Questore Siracusa, 4. 7. 1945.

2201

BONARRIGO Teresa di Nicola, nata 24. 5. 1900 a Rosarno, ivi domiciliata.
Responsabile di violenza e resistenza ai carabinieri.
Questore Reggio Cal. 12. 7. 1945.

2202

FERRO Giuseppe fu Salvatore, nato 5. 12. 1881 a Raffadali, ivi domiciliato, contadino.
Allontanatosi arbitrariamente dal comune di Africo dove era confinato.
Questore Reggio Cal. 12. 7. 1945.

2203

PALLI Fortunato di Adamo, nato 20. 10. 1923 a Portico S. Benedetto, dimorante a Borgo S. Lorenzo.

2205

CAPACI Paolo fu Giuseppe, nato a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere* e furti aggravati.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2206

ALVINO Antonio di Leonardo, nato 31. 12. 1910 ad Avellino.
Responsabile di *rapina* ed estorsione.
Questore Roma, 17. 7. 1945.

2207

PIERMARINO Marino di Ferdinando, nato 9. 4. 1921 a Castelluccio di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 3. 7. 1945.

2208

CARMIGIANI Giovanni d'Ignoti, nato 5. 9. 1922 a Torre Morto (Perugia), dimorante a Norcia.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2209

LEONCILLI Guerino di Giuseppe, nato 15. 8. 1922 a San Pellegrino di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2210

AGNOLONI Umberto fu Ernesto, nato 27. 7. 1897 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 14. 7. 1945.

SCOMPARSI

2211

CECCIARDI Raimondo di Giovanni, nato 29. 4. 1920 a Tonsi.
Allontanatosi il 4. 10. 1943 dal Collegio Figli degli Italiani all'Estero di Siena, senza dare più notizie di se.
Ministero Interno (R.R.), 6. 7. 1945.

2212

CAVALLINI Angelo di Torello, nato 12. 5. 1872 a Dicomano, dimorante a Firenze.
Allontanatosi dalla propria abitazione il 4. 10. 1944 senza farvi più ritorno.
Questore Firenze, 20. 6. 1945.

2213

SIMONELLO Rocco Antonio di Alessandro, nato 2. 11. 1900 a Grottaminarda, dimorante a S. Sossio Baronia, minatore.
Allontanatosi dalla propria abitazione per cercare lavoro senza farvi ritorno. Temesi disgrazia o delitto.
Questore Avellino, 25. 6. 1945.

2214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1945, ad anni tre mesi sei di reclusione e ... gg. 15 di arresto per falsa dichiarazione ed altro.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2196
MEDURI Pietro di Antonio, nato 29. 6. 1916 a Pellaro, ivi domiciliato, contadino.
Evaso carceri Civitavecchia dove era detenuto per espiare anni 20 reclusione per *omicidio*.
Questore Reggio Cal. 20. 8. 1945.

2197
ZAMPELLA Luca fu Nicola, nato 17. 10. 1912 a Casolla di Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2198
MONTAGNO Sebastiano di Antonino, nato 7. 5. 1924 a Tortorici.
Condannato in contumacia dalla Corte di Assise di Messina 6. 5. 1945 ad anni due di reclusione.
Questore Messina, 12. 7. 1945.

2199
FALCONE Armando fu Giovanni, nato 26. 3. 1918 a Magisano, ivi domiciliato.
Evaso in seguito agli eventi bellici del 1944 dal penitenziario di Volterra dove trovavasi detenuto per espiazione pena.
Questore Catanzaro, 9. 7. 1945.

2200
QUARTARONE Giovanni di Carmelo, nato 1. 2. 1903 a Floridia, ivi domiciliato, bracciante.
Ammonito in contumacia con ordinanza 4. 7. 1945 Commissione provinciale per l'ammonizione di Siracusa.
Questore Siracusa, 4. 7. 1945.

2201
BONARRIGO Teresa di Nicola, nata 23. 5. 1900 a Rosarno, ivi domiciliata.
Responsabile di violenza e resistenza ai carabinieri.
Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2202
FERRO Giuseppe fu Salvatore, nato 5. 12. 1883 a Raffadali, ivi domiciliato, contadino.
Allontanatosi arbitrariamente dal comune di Africo dove era confinato.
Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2203
PALLI Fortunato di Adamo, nato 29. 10. 1923 a Portico S. Benedetto, dimorante a Borgo S. Lorenzo.
Evaso carceri Rocca S. Casciano ove era detenuto per furto aggravato.
Questore Forlì, 16. 7. 1945.

2204
FERRANTE Antonia di Abilio, nata 1. 10. 1905 a Carsoli.
Deve espiare anni 2 mesi 4 e gg. 26 reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 17. 7. 1945.

Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2206
ALVINO Antonio di Leonardo, nato 31. 12. 1919 ad Avellino.
Responsabile di *rapina* ed estorsione.
Questore Roma, 17. 7. 1945.

2207
PERMARINO Marino di Ferdinando, nato 9. 1. 1921 a Castelluccio di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 3. 7. 1945.

2208
CARMIGIANI Giovanni d'ignoti, nato 5. 9. 1922 a Torre Morto (Perugia), dimorante a Norcia.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2209
LEONCILLI Guerino di Giuseppe, nato 15. 8. 1922 a San Pellegrino di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2210
AGNOLONI Umberto fu Ernesto, nato 27. 7. 1912 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 13. 7. 1945.

SCOMPARSI

2211
CUCCIARDI Raimondo di Giovanni, nato 29. 4. 1929 a Tunisi.
Allontanatosi il 5. 10. 1943 dal Collegio Figli degli Italiani all'Estero di Siena, senza dare più notizie di sè.
Ministero Interno (B.R.), 6. 7. 1945.

2212
CAVALLINI Angelo di Torello, nato 12. 5. 1877 a Dicomano, dimorante a Firenze.
Allontanatosi dalla propria abitazione il 4. 10. 1944 senza farvi più ritorno.
Questore Firenze, 20. 6. 1945.

2213
SIMONGELLO Rocco Antonio di Alessandro, nato 2. 11. 1905 a Grottaminarda, dimorante a S. Sossio Baronia, manovale.
Allontanatosi dalla propria abitazione per cercare lavoro senza fare ritorno. Temesi disgrazia o delitto.
Questore Avellino, 25. 6. 1945.

2214
BOSCO Pietro fu Sebastiano, nato 1. 1. 25 a Roma, ivi residente.
Scomparso dalla propria abitazione di Roma il 25 settembre 1943, senza dare più notizie di sè.
Ministero Interno, (B.R.), 8. 7. 1945.

2215
SARATINO Maria di Francesco, nata 10. 3. 1929 a Calvizzano (Napoli), dimorante a Giugliano, cavaliera.
Allontanatasi casa paterna per darsi alla prostituzione.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

Anno XXXII - N. 20 ROMA, 31 Ottobre 1945.

Bollettino delle Ricerche

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIVISIONE POLIZIA - SEZ. I^a

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

2052

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Teodoro BAGNOLI di Felice, nato a Bologna il 15. 8. 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bologna il 30. 6. 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bologna.

2053

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Lorenzo MARCHES fu Francesco, nato a Palermo il 19. 1. 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina

CATTURANDI

2054

ITALIANO Maria, fu Francesco, nata 4. 10. 1927 a Villafranca Tirrena.
Responsabile di furto.
Questore Messina, 23. 6. 1945.

2055

DE GRANDE Salvatore di Francesco, nato 4. 4. 1929 a Siracusa, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Siracusa, 29. 6. 1945.

2056

ROSSITTO Carmelo di Salvatore, nato 8. 9. 1907 a Siracusa, dimorante a Catania, bracciante.
Libero vigilato assegnato ad una casa di lavoro con decreto 6. 9. 1941 del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Catania.
Questore Catania, 15. 6. 1945.

2057

LA SPINA Giovanni di Giacomo, nato 8. 7. 1928 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile furto.
Questore Catania, 18. 6. 1945.

2058

MICCI Francesco di Francesco, nato 28. 11. 1925 a Ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bollettino delle Ricerche

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIVISIONE POLIZIA - SEZ. I^

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

2052

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Teodoro BAGNOLI di Felice, nato a Bologna il 15. 8. 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bologna il 30. 6. 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bologna.

2053

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Lorenzo MARCHES fu Francesco, nato a Palermo il 13. 1. 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la R. Università di Palermo il 28. 11. 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Palermo.

CATTURANDI

2054

ITALIANO Maria, fu Francesco, nata 4. 10. 1927 a Villafranca Tirrena.
Responsabile di furto.
Questore Messina, 23. 6. 1945.

2055

DE GRANDE Salvatore di Francesco, nato 1. 4. 1929 a Siracusa, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Siracusa, 20. 6. 1945.

2056

ROSSITTO Carmelo di Salvatore, nato 8. 9. 1907 a Siracusa, dimorante a Catania, licenziato.
Libero vigilato assegnato ad una casa di lavoro con decreto 6. 9. 1944 del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Catania.
Questore Catania, 15. 6. 1945.

2057

LA SPINA Giovanni di Giovanni, nato 8. 7. 1928 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile furto.
Questore Catania, 18. 6. 1945.

2058

MICCI Francesco di Francesco, nato 28. 11. 1925 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile di rapina.
Questore Catania, 14. 6. 1945.

2059

VAINO Ferdinando fu Carlo, nato 3. 1. 1898 a Napoli, ivi domiciliato.
Deve espiare mesi 12 reclusione per truffa.
Questore Napoli, 15. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4154

2060
MAUGERI Giovanni di Carmelo, nato 29. 6. 1919 a Catania.
Responsabile *associazione delinquere*, furti aggravati e *tentato omicidio*.
Questore, Catania, 20. 6. 1945.

2061
GUASCO Carmine di Francesco, nato 11. 5. 1921 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 14. 6. 1945.

2062
BAIANO Giovanni fu Antonio, nato 11. 10. 1922 a Marano (Napoli), ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri Giudiziarie di Aversa nel settembre 1943.
Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2063
PAOLELLA Francesco di Salvatore, nato 15. 9. 1904 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2064
PEZZELLA Luca di Ciro, nato 1. 8. 1920 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile saccheggio.
Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2065
SCALONE Sebastiano di Gaetano, nato 23. 4. 1915 a Francofonte, domiciliato a Biballa, impiegato.
Da arrestare.
Questore Grosseto, 23. 6. 1945.

2066
PEREZ Giuseppe fu Gaetano, nato 19. 3. 1916 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Palermo, 29. 6. 1945.

2067
COSENTINO Salvatore di Raffaele, nato 6. 8. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2068
NICOLETTI Giuseppe.
Responsabile sequestro persona, violenza privata, violazione domi, *rapina aggravata*, lesioni, *associazione a delinquere*.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2069
MUSOLINO Antonio di Rosario, nato 17. 7. 1904 a Catania, ivi domiciliato, commerciante.

2071
FUCCIO Francesco di Giovanni, nato 18. 4. 1912 a Cosoleto, ivi domiciliato, falegname.
Responsabile di *rapina*.
Questore Reggio Cal. 23. 6. 1945.

2072
TADDEI Celestino di Giuseppe, nato 30. 9. 1918 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2073
INCELLI Nella.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2074
MUSUMECI Irene di Corrado, nata 19. 5. 1917 a Noto.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2075
PASCUCCI Mario di Tommaso, nato 18. 4. 1915 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2076
INNOCENTI Italia fu Angelo, nata 28. 7. 1907 a Borgo S. Lorenzo.
Responsabile atti osceni.
Questore Firenze, 11. 6. 1945.

2077
BARRERI Armando di Giuseppe, nato 11. 6. 1926 a Catania.
Evaso carceri Lagonegro dove era detenuto in espiazione di pena.
Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2078
ALAIMO Stefano di Nunzio, nato 27. 9. 1925 ad Assoro (Enna).
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2079
ALOISIO Giovanni di Carmelo, nato 12. 3. 1923 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2080
CANAVACCI Giulio di Giovanni, nato 25. 5. 1925 a Roma.
Responsabile di *concorso in rapina aggravata*.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2081
LO CASCIO Pietro di Pietro, nato 10. 10. 1920 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Responsabile *tentato omicidio.*
Questore Catania, 20. 6. 1945.

2061

GUASCO Carmine di Francesco, nato 11. 5. 1921 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 14. 6. 1945.

2062

BAIANO Giovanni fu Antonio, nato 11. 10. 1922 a Marano (Napoli), ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri Giudiziarie di Aversa nel settembre 1943.
Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2063

PAOLELLA Francesco di Salvatore, nato 15. 9. 1896 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2064

PEZZELLA Luca di Ciro, nato 1. 8. 1926 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile saccheggio.
Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2065

SCALONE Sebastiano di Gaetano, nato 24. 4. 1914 a Francofonte, domiciliato a Rifredo, impiegato.
Da arrestare.
Questore Grosseto, 23. 6. 1945.

2066

PEREZ Giuseppe fu Gaetano, nato 19. 3. 1916 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina.*
Questore Palermo, 26. 6. 1945.

2067

COSENTINO Salvatore di Raffaele, nato 6. 8. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2068

NICOLETTI Giuseppe.
Responsabile sequestro persona, violenza privata, violazione dom. *rapina aggravata*, lesioni, *associazione a delinquere.*
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2069

MESOLINO Antonio di Rosario, nato 17. 7. 1904 a Calanna, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile furto.
Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2070

GATTA Giovanni di Federico, nato 18. 6. 1900 a Firenze, dimorante a Forlì.
Responsabile dei reati previsti dagli articoli 610, 110, 336, 81 C. P.
Questore Forlì, 27. 6. 1945.

Questore Reggio Cal. 28. 6. 1945.

2072

TADDEI Celestino di Giuseppe, nato 30. 9. 1918 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2073

INCELLI Nella.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2074

MUSUMECI Irene di Corrado, nata 19. 5. 1915 a Noto.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2075

PASCUCCI Mario di Tommaso, nato 18. 4. 1915 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2076

INNOCENTI Italia fu Angelo, nata 28. 7. 1905 a Borgo S. Lorenzo.
Responsabile atti osceni.
Questore Firenze, 14. 6. 1945.

2077

BARRIERI Armando di Giuseppe, nato 11. 6. 1926 a Catanzaro.
Evaso carceri Lazzaretto dove era detenuto in espiazione di pena.
Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2078

ALAIMO Stefano di Nunzio, nato 27. 9. 1925 ad Assoro (Enna).
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2079

ALOISIO Giovanni di Carmelo, nato 12. 3. 1924 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2080

CANAVACCI Giulio di Giovanni, nato 25. 5. 1925 a Roma.
Responsabile di *concorso in rapina aggravata.*
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2081

LO CASCIO Pietro di Pietro, nato 16. 10. 1929 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 23. 6. 1945.

2082

LO PRETE Francesco fu Francesco, nato 21. 1. 1905 a Girifalco, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 28. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2083

GARONNE Cesare di Andrea, nato 11. 10. 1919 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2084

PUGLISI Giovanni di Giuseppe, nato 22. 11. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile furto doppiamente aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2085

PIZZO Francesco di Antonio, nato 8. 12. 1925 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 16. 6. 1945.

2086

LO PRESTI Antonino di Giuseppe, nato 16. 11. 1907 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*.
Questore Palermo, 27. 6. 1945.

2087

MACALUSO Giulio di Salvatore, nato 1. 5. 1897 a Palermo, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 13 di reclusione.
Questore Palermo, 26. 6. 1945.

2088

VIOLA Pietro fu Marco, nato 2. 2. 1907 a Palermo, dimorante a Monreale.
Responsabile *rapina aggravata*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2089

PARLAPIANO Nicolò fu Baldassare, nato 21. 4. 1915 a Lercara Friddi, domiciliato a Palermo, carrettiere.
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Palermo, 27. 6. 1945.

2090

TARASCIO Ernesto di Filippo, nato 10. 11. 1900 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto più volte aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2091

SANTORO Vincenzo fu Vincenzo, nato 10. 3. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2092

FOGHETTI Angelo di Luigi, nato 20. 4. 1918 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2093

RUSPI Mariano fu Vincenzo, nato 7. 10. 1925 ad Anagni.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2095

SURIANO Salvatore di Michelangelo, soprannominato « Totò », nato 6. 11. 1921 a S. Pietro Patti (Messina).
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2096

MUNDULA Flavio di Federico, nato 15. 8. 1902 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2097

FONDO Nino di Giuseppe, nato 28. 10. 1924 a Reggio Calabria.
Responsabile di *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2098

CECCARELLI Pietro fu Guido, nato 15. 3. 1911 a Seggiano, dimorante a Castel del Piano, operaio.
Responsabile di concorso in furto doppiamente aggravato.
Questore Grosseto, 29. 6. 1945.

2099

DEL MASTRO Giuseppe di Giovanni, nato 27. 6. 1923 a S. Marco in Lamis (Foggia), dimorante a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2100

CURCIO Angelo Antonio di Leonardo, nato 29. 4. 1925 a San Floro, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia, dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 21. 6. 1945.

2101

D'ELIA Aldo di Decio, nato 29. 1. 1908 a Trieste, dimorante a Firenze.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2102

PACINI Mario di Carlo, nato 16. 4. 1908 a Livorno, giocatore di pallone.
Responsabile *rapina a mano armata*.
Questore Ascoli Piceno, 20. 6. 1945.

2103

PIZZIGALLI Angelo di Carmineantonio, nato 1. 8. 1883 a Chieti, ivi domiciliato, ex bidello.
Responsabile violazione domicilio e violenza privata.
Questore Chieti, 20. 6. 1945.

2104

VANACORE Vincenzo di Carmine, nato 1. 1. 1921 a Pianura (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di furto e diserzione.
Questore Napoli, 20. 6. 1945.

2105

LUCALISI Giovanni di Giuseppe, nato [illegible] Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile furto doppiamente aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2085

PIZZO Francesco di Antonio, nato 8. 12. 1925 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 16. 6. 1945.

2086

LO PIRESTI Antonino di Giuseppe, nato 16. 11. 1907 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2087

MAGALUSO Guido di Salvatore, nato 1. 5. 1897 a Palermo, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 13 di reclusione.
Questore Palermo, 30. 6. 1945.

2088

VIOLA Pietro fu Marco, nato 2. 2. 1907 a Palermo, dimorante a Monreale.
Responsabile *rapina aggravata*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2089

PARLAPIANO Nicolò fu Baldassare, nato 21. 4. 1915 a Lercara Friddi, domiciliato a Palermo, carrettiere.
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Palermo, 27. 6. 1945.

2090

TABASCO Ernesto di Filippo, nato 10. 11. 1900 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto più volte aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2091

SANTORO Vincenzo fu Vincenzo, nato 10. 3. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2092

LOGHETTI Angelo di Luigi, nato 20. 4. 1914 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2093

RUSEI Marino fu Vincenzo, nato 7. 10. 1925 ad Anagni.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2094

PARLAGRECO Carlo di Giovanni, nato 8. 6. 1911 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

MINDULA [illegible] di furto aggravato ed [illegible].
Responsabile di furto aggravato ed [illegible].
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2097

FONTO Nino di Giuseppe, nato 28. 10. 1924 a Reggio Calabria.
Responsabile di *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2098

CECCARELLI Pietro fu Guido, nato 15. 3. 1911 a Sorziano, dimorante a Castel del Piano, operaio.
Responsabile di concorso in furto doppiamente aggravato.
Questore Grosseto, 29. 6. 1945.

2099

DEL MASTRO Giuseppe di Giovanni, nato 27. 6. 1922 a S. Marco in Lamis (Foggia), dimorante a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2100

CERCIO Angelo Antonio di Leonardo, nato 29. 4. 1925 a San Floro, ivi domiciliato.
Fuggito dal carcere di Borgia, dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 23. 6. 1945.

2101

DELLA Aldo di Decio, nato 29. 1. 1908 a Trieste, dimorante a Firenze.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2102

PACINI Mario di Carlo, nato 16. 4. 1908 a Livorno, giocatore di pallone.
Responsabile *rapina a mano armata*.
Questore Ascoli Piceno, 30. 6. 1945.

2103

PIZZIGALLI Angelo di Carminantonio, nato 1. 8. 1883 a Chieti, ivi domiciliato, ex bidello.
Responsabile violazione domicilio e violenza privata.
Questore Chieti, 29. 6. 1945.

2104

VANACORE Vincenzo di Carmine, nato 1. 1. 1921 a Pianura (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di furto e diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2105

ANATRELLA Alfredo Riccardo fu Alfredo, nato 28. 8. 1910 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di uso di atto falso, usurpazione pubbliche funzioni e titolo, concorso in tentata estorsione, truffa e porto d'armi.
Questore Firenze, 21. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2106

CASALE Luciano di Pietro, nato 23. 6. 1926 a Roma.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2107

LIMONGELLI Arcangelo fu Alfredo, nato 4. 11. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2108

CAMPANILE Raffaele fu Francesco, nato 29. 2. 1916 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 26. 6. 1945.

2109

LA TORRE Gaetano di Pasquale, nato 12. 12. 1918 a Sava (Taranto), domiciliato a Taranto, fuochista Regia Marina.
Responsabile diserzione reiterata in tempo di guerra.
Questore Taranto, 26. 6. 1945.

2110

CANTARELLA Alfio di Giuseppe, nato 22. 8. 1902 a Catania, ivi domiciliato.
Latitante assegnato casa lavoro ordine Procura Generale Regno Catania 1. 2. 1945.
Questore Catania, 23. 6. 1945.

2111

VANNI Leopoldo fu Secondo, nato 3. 8. 1911 a Piombino, ivi domiciliato.
Responsabile del reato art. 610, parte 1a e 1o capoverso 339.110.61 n. 1 C. P.
Questore Livorno, 27. 6. 1945.

2112

BIAMONTE Saverio di Francesco, nato 3. 1. 1899 a Badolato, dimorante a Gagliano di Catanzaro, pastore.
Responsabile di furto e *associazione a delinquere*.
Questore Catanzaro, 25. 6. 1945.

2113

GASCA Alfredo di Giovanni, nato 13. 2. 1897 a Torino, dimorante ad Andretta, panettiere.
Confinato comune. Allontanatosi arbitrariamente dalla sede di confino.
Questore Avellino, 30. 6. 1945.

2114

FORNAROLI Francesco fu Sebastiano, nato 5. 2. 1905 a Fabbrica di Roma.
Deve espiare anni 3 mesi 4 e giorni 23 di reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 4. 7. 1945.

2115

2117

SIMONCELLI Carlo fu Vittorio, nato 14. 4. 1895 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, infrazione norme razionamento.
Questore Roma, 8. 7. 1945.

2118

PIOVOSO Carlo di Natale, nato 12. 10. 1918 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *tentata rapina*.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2119

PRESTER Pietro di Antonino, nato 28. 5. 1927 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*, furto ed altro.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2120

VERGATI Fernando fu Loreto, nato 2. 8. 1915 a Grottaferrata.
Responsabile di ricettazione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2121

NICOLANTI Mario di Vincenzo, nato 12. 9. 1912 a Leisembourg.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2122

MUNZI Nazzareno di Francesco, nato 13. 1. 1911 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2123

FRACASSI Rodolfo di Sante, nato 22. 11. 1919 a Magliano dei Marsi.
Responsabile di *rapina*, falso ed usurpazione.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2124

LENA Renato di Umberto, nato 29. 3. 1919 a Civitavecchia.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2125

GENOVESI Nello fu Vincenzo, nato 30. 10. 1916 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2126

AVOLA Antonio fu Sebastiano, nato 22. 7. 1905 a Napoli, ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri giudiziarie di Aversa nel settembre 1943. Da arrestare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2107

LIMONGELLI Arcangelo fu Alfredo, nato 4. 11. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2108

CAMPANILE Raffaele fu Francesco, nato 29. 2. 1915 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 28. 6. 1945.

2109

LA TORRE Gaetano di Pasquale, nato 12. 12. 1918 a Sava (Taranto), domiciliato a Taranto, fuochista Regia Marina.
Responsabile diserzione reiterata in tempo di guerra.
Questore Taranto, 26. 6. 1945.

2110

CANTARELLA Alfio di Giuseppe, nato 22. 8. 1902 a Catania, ivi domiciliato.
Latitante assegnato casa lavoro ordine Procura Generale Regno Catania 1. 2. 1945.
Questore Catania, 23. 6. 1945.

2111

VANNI Leopoldo fu Secondo, nato 3. 8. 1911 a Piombino, ivi domiciliato.
Responsabile del reato art. 610, parte 1ª e 1º capoverso 339.110.61 n. 1 C. P.
Questore Livorno, 27. 6. 1945.

2112

DIAMONTE Saverio di Francesco, nato 3. 1. 1899 a Badolato, dimorante a Gagliano di Catanzaro, pastore.
Responsabile di furto e *associazione a delinquere*.
Questore Catanzaro, 25. 6. 1945.

2113

GASCA Alfredo di Giovanni, nato 13. 2. 1897 a Torino, dimorante ad Andretta, panettiere.
Confinato comune. Allontanatosi arbitrariamente dalla sede di confino.
Questore Avellino, 30. 6. 1945.

2114

FORNAROLI Francesco fu Sebastiano, nato 5. 2. 1907 a Fabbrica di Roma.
Deve espiare anni 3 mesi 4 e giorni 23 di reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 4. 7. 1945.

2115

LAVORATORI Gino di Pilade, nato 15. 6. 1922 a Livorno, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 6 reclusione per furto.
Questore Livorno, 30. 6. 1945.

2116

LORENZELLI Giuseppe di Gedeone, nato 12. 6. 1925 a Livorno, ivi domiciliato.
Responsabile furto aggravato.
Questore Livorno, 29. 6. 1945.

2118

PIOVOSO Carlo di Natale, nato 12. 10. 1918 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *tentata rapina*.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2119

PRESTER Pietro di Antonino, nato 28. 5. 1927 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*, furto ed altro.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2120

VERGATI Fernando fu Loreto, nato 2. 5. 1924, a Grottaferrata.
Responsabile di ricettazione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2121

NICOLANTI Mario di Vincenzo, nato 12. 9. 1912 a Lussemburgo.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2122

MUNZI Nazzareno di Francesco, nato 13. 1. 1911 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2123

FRACASSI Rodolfo di Sante, nato 22. 11. 1919 a Magliano dei Marsi.
Responsabile di *rapina*, falso ed usurpazione.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2124

LENA Renato di Umberto, nato 29. 5. 1919 a Civitavecchia.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2125

GENOVESI Nello fu Vincenzo, nato 30. 10. 1916 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2126

AVOLA Antonio fu Sebastiano, nato 22. 7. 1907 a Napoli, ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri giudiziarie di Aversa nel settembre 1943. Da arrestare.
Questore Napoli, 2. 7. 1945.

2127

PATTINA Giuseppe di Ignazio, nato 2. 4. 1906 a Riesi, dimorante a Guspini (Cagliari), minatore.
Responsabile di *associazione a delinquere*, sequestro di persona a scopo estorsione e porto abusivo di armi da guerra.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2128
SANSOVINI Armando di Giovanni, nato 15. 3. 1907 a Forlì.
Pregiudicato. Responsabile di *rapina*.
Questore Forlì, 7. 7. 1945.

2129
ZOCCO Angelo fu Guglielmo, nato 1. 9. 1925 a Ispica (Ragusa).
Responsabile di detenzione e spendita biglietti falsi.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2130
PERSICO Oberdan di Giulio, nato 31. 10. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed altro.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2131
FERRARI Giuseppe di Riccardo, nato 17. 3. 1915 a Parma.
Responsabile *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2132
LONGO Alighiero di Giovanni, nato 1. 1. 1911 a Forlì (Napoli).
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2133
BELLINI Roberto di Raffaele, nato 17. 4. 1918 a Siena.
Responsabile di peculato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2134
ANTONELLI Domenico di Cesare, nato 6. 5. 1886 a Roma.
Evaso dalle carceri di L'Aquila nel novembre 1943 dove era detenuto in espiazione di pena anni 9 reclusione per furto.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2135
PASTORINI Luciano di Bartolomeo, nato 22. 10. 1920 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 28. 6. 1945.

2136
TONDUTTI Renato fu Guglielmo, nato 3. 12. 1908 a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 27. 6. 1945.

2137
VELLA Luigi di Vincenzo, nato 25. 5. 1925 a Riesi, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di sequestro di persona con armi da guerra a scopo di estorsione.

2139
TROSCIA Amedeo fu Tancredi, nato 2. 10. 1901 a Roma.
Responsabile di ricettazione e reati annonari.
Questore Roma, 4. 7. 1945.

2140
PANDOZI Aldo di Antonio, nato 21. 1. 1915 a Fondi.
Responsabile di corruzione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2141
BISCIOTTO Pasquale di Giuseppe, nato 8. 2. 1921 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione per delinquere*, *rapina* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2142
PAPA Cesare fu Pompeo, nato 28. 2. 1899 a S. Paolo del Brasile.
Responsabile di violazione di domicilio, violenza privata, lesioni, ingiurie, porto arma, omessa consegna e detenzione di armi.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2143
SALLUSTRO Raffaele fu Carmine, nato 1. 9. 1927 a Noto (Siracusa), dimorante a Casagiove (Caserta).
Evaso Carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2144
VITANGELI Marcello fu Leonildo, nato 1. 12. 1924 a Roma.
Responsabile di *rapina* e furto aggravato.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2145
CERRITO Giovanni di Vincenzo, nato 6. 1. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapine* e lesioni gravi a scopo *rapina*.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

2146
GUARINI Paolo Maria di Sesto, nato 3. 7. 1893 a Forlì, ivi domiciliato, avvocato.
Responsabile del reato cui art. 63-81 in relazione articolo 366 n. 2 C. P. 1889.
Questore Forlì, 5. 7. 1945.

2147
DE CERTO Antonino di Domenico, nato 8. 6. 1925 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2148
BUGGISANO Vincenzo di Domenico, nato 1. 9. 1925 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione a delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2129

ZOLLO Angelo fu Guglielmo, nato 1. 9. 1925 a Ispica (Ragusa).
Responsabile di detenzione e spendita biglietti falsi.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2130

PERSICO Oberdan di Giulio, nato 31. 10. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed altro.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2131

FERRARI Giuseppe di Riccardo, nato 17. 3. 1915 a Parma.
Responsabile *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2132

LONGO Alighiero di Giovanni, nato 1. 1. 1921 a Portici (Napoli).
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2133

BELLINI Roberto di Raffaele, nato 17. 5. 1918 a Siena.
Responsabile di peculato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2134

ANTONELLI Domenico di Cesare, nato 6. 5. 1889 a Roma.
Evaso dalle carceri di L'Aquila nel novembre 1943 dove era detenuto in espiazione di pena anni 9 reclusione per furto.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2135

PASTORINI Luciano di Bartolomeo, nato 23. 10. 1926 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 28. 6. 1945.

2136

TONDUTTI Renato fu Guglielmo, nato 3. 12. 1908 a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 27. 6. 1945.

2137

VELLA Luigi di Vincenzo, nato 24. 5. 1925 a Riesi, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di sequestro di persona con armi da guerra a scopo di estorsione.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

2138

MONELLI Rocco fu Francesco, nato 18. 6. 1909 a Riesi, ivi domiciliato, zolfataio.
Responsabile di *associazione a delinquere e rapina a mano armata*.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

2140

PANDOZI Aldo di Antonio, nato 21. 1. 1915 a Fondi.
Responsabile di corruzione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2141

BISCIOTTO Pasquale di Giuseppe, nato 8. 2. 1921 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione per delinquere, rapina* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2142

PAPA Cesare fu Pompeo, nato 18. 9. 1909 a S. Paolo del Brasile.
Responsabile di violazione di domicilio, violenza privata, lesioni, ingiurie, porto arma, omessa consegna e detenzione di armi.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2143

SALLUSTRO Raffaele fu Carmine, nato 1. 9. 1927 a Noto (Siracusa), dimorante a Casagiove (Caserta).
Evaso Carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2144

VITANGELI Marcello fu Leonildo, nato 4. 12. 1923 a Roma.
Responsabile di *rapina* e furto aggravato.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2145

CERRITO Giovanni di Vincenzo, nato 6. 1. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapine* e lesioni gravi a scopo *rapina*.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

2146

GUARINI Paolo Mario di Sesto, nato 3. 7. 1893 a Forlì, ivi domiciliato, avvocato.
Responsabile del reato cui art. 63-364 in relazione articolo 366 n. 2 C. P. 1889.
Questore Forlì, 5. 7. 1945.

2147

DE CERTO Antonino di Domenico, nato 8. 6. 1923 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2148

BUGGISANO Vincenzo di Domenico, nato 1. 9. 1925 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione a delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2149

CARUSO Antonino di Cristoforo, nato 16. 11. 1920 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto doppiamente aggravato e tentato borseggio.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2150
GROSSI Guido di Orazio, nato a Parigi.
Responsabile di estorsione e falso.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2151
CORVINO Bernardo di Pasquale, soprannominato Scazzato, nato 2. 8. 1917 ad Albanova (Napoli), ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2152
D'AMBROGIO Sebastiano di Giuseppe, nato 20. 2. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 28. 6. 1945.

2153
MARESCA Alberto di Vincenzo, soprannominato Lampitiello, nato 26. 11. 1908 a Castellammare di Stabia, ivi domiciliato.
Responsabile di ricettazione.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

2154
CERASUOLO Gaetano di Antonio, nato 6. 4. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di non aver risposto alla chiamata alle armi.
Questore Napoli, 7. 7. 1945.

2155
MORACA Antonio fu Tommaso, nato 14. 7. 1917 a Giugliano (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2156
BENVENUTI Felice di Policarpo, soprannominato Umberto, nato 15. 8. 1889 a Orbetello, ivi domiciliato.
Responsabile di *concorso in omicidio*.
Questore Grosseto, 5. 9. 1945.

2157
SIGILLITO Francesco di Giovanni, nato 25. 6. 1906 a Barile, ivi domiciliato, guardia campestre.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore Potenza, 31. 8. 1945.

2158
CONSOLI Giuseppe di Alessandro, nato 18. 5. 1887 a Catania, ivi domiciliato, calzolaio.
Deve scontare *l'ergastolo per omicidio e rapina*.
Questore Catania, 5. 9. 1945.

2159
CAPASSO Domenico fu Gennaro, soprannominato reginella, nato 24. 10. 1893 a S. Arpino (Napoli), ivi domiciliato, contadino.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore Napoli, [illegible]

2161
BAVO, non meglio indicato.
Responsabile di tentata estorsione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2162
ANNUNZIATA Salvatore di Pasquale, nato 15. 6. 1919 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2163
VERDICCHI Ciro di Vincenzo, nato 15. 10. 1923 a S. Felice a Cancello, dimorante ad Arienzo S. Felice.
Responsabile di correità in furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2164
LIZZI Francesco di Domenico, nato 20. 9. 1921 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio*.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2165
RAGGETTO Francesco di Paolo, nato 17. 2. 1913 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio* e porto d'armi.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2166
MENCONI Rolando fu Domenico, nato 5. 5. 1913 a Carrara, ivi dimorante a Firenze, partigiano.
Responsabile di *omicidio* in persona di un militare alleato.
Questore Firenze, 4. 9. 1945.

2167
GUARNIERI Camillo fu Fiorindo, nato 1. 1. 1924 a Trivento, dimorante a Campobasso.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2168
BASILE Enrico di Giuseppe, nato 6. 3. 1922 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2169
ANSALDO Salvatore di Angelo, nato 6. 12. 1918 a Riesi (Caltanissetta), ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2170
RIVETTI Vincenzo di Pellegrino, nato 30. 10. 1925 a Maddaloni, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2151
CORVINO Bernardo di Pasquale, soprannominato Scazzato, nato 2. 8. 1917 ad Afragola (Napoli), ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2152
D'AMBROGIO Sebastiano di Giuseppe, nato 20. 2. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 28. 6. 1945.

2153
MARESCA Alberto di Vincenzo, soprannominato Lampitello, nato 26. 11. 1906 a Castellammare di Stabia, ivi domiciliato.
Responsabile di ricettazione.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

2154
CERASUOLO Gaetano di Antonio, nato 6. 4. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di non aver risposto alla chiamata alle armi.
Questore Napoli, 7. 7. 1945.

2155
MORACA Antonio fu Tommaso, nato 14. 7. 1917 a Giugliano (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2156
BENVENUTI Felice di Policarpo, soprannominato Umberto, nato 14. 8. 1889 a Orbetello, ivi domiciliato.
Responsabile di *concorso in omicidio*.
Questore Grosseto, 5. 9. 1945.

2157
SIGILLITO Francesco di Giovanni, nato 25. 6. 1906 a Barile, ivi domiciliato, guardia campestre.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore Potenza, 31. 8. 1945.

2158
CONSOLI Giuseppe di Alessandro, nato 18. 5. 1887 a Catania, ivi domiciliato, calzolaio.
Deve scontare *l'ergastolo per omicidio e rapina*.
Questore Catania, 5. 9. 1945.

2159
CAPASSO Domenico fu Gennaro, soprannominato reginella, nato 24. 10. 1893 a S. Arpino (Napoli) ivi domiciliato, contadino.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore di Napoli, 3. 9. 1945.

2160
CORVINO Augusto di Pasquale, soprannominato Scazzato, nato 29. 1. 1926 ad Afragola (Napoli) ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *concorso omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2162
ANNUNZIATA Salvatore di Pasquale, nato 15. 6. 1919 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2163
VERDICCHI Ciro di Vincenzo, nato 15. 10. 1923 a S. Felice a Cancello, dimorante ad Arienzo S. Felice.
Responsabile di correità in furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2164
LIZZI Francesco di Domenico, nato 20. 9. 1921 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio*.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2165
BAGGETTO Francesco di Paolo, nato 17. 2. 1913 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio* e porto d'armi.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2166
MENCONI Rolando fu Domenico, nato 5. 5. 1913 a Carrara, già dimorante a Firenze, partigiano.
Responsabile di *omicidio* in persona di un militare alleato.
Questore Firenze, 4. 9. 1945.

2167
GUARNIERO Camillo fu Florindo, nato 1. 1. 1924 a Trivento, dimorante a Campobasso.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2168
BASILE Enrico di Giuseppe, nato 6. 3. 1922 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2169
ANSALDO Salvatore di Angelo, nato 6. 12. 1918 a Riesi (Caltanissetta), ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2170
RIVETTI Vincenzo di Pellegrino, nato 30. 10. 1925 a Maddaloni, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2171
AUBRY Augusto fu Vittorio, nato 12. 7. 1914 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2172

VELIS Antonino di Alfio, nato 21. 11. 1924 a Catania, ivi domiciliato.

Responsabile di *triplice tentato omicidio aggravato* e detenzione abusiva armi da guerra.

Questore Catania, 7. 9. 1945.

2173

CASTELLANO Giuseppe di Egidio, nato 5. 8. 1906 a Taranto, ivi domiciliato, panettiere.

Responsabile di diserzione.

Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2174

BUCCHERI Francesco di Antonino, nato 26. 3. 1926 a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile *associazione per delinquere* e furto.

Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2175

CARPINE Mario di Vitantonio, nato 1. 5. 1924 a Caserta, ivi domiciliato.

Evaso carceri mandamentali di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2176

BUFALIERI Aurelio fu Ettore, nato 15. 7. 1927 a Padova, dimorante a Caserta.

Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2177

FORINO Carmine di Salvatore, nato 10. 1. 1925 a Marigliano, ivi domiciliato.

Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2178

VEROLI Pietro di Domenico, nato 18. 9. 1895 a Bitredo.

Responsabile di *rapina*.

Questore Roma, 11. 7. 1945.

2179

FORNARO Salvatore di Giuseppe, nato 20. 7. 1917 a Leporano, dimorante a Taranto.

Responsabile di *rapina*.

Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2180

MOTOLESE Cosimo fu Adolfo, nato 21. 3. 1919 a Taranto, ivi domiciliato.

Responsabile di diserzione.

Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2181

GIANNESE Renato fu Scipione, nato 2. 2. 1923 a Taranto, ivi domiciliato.

Responsabile di truffa continuata ed altro.

Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2183

DI STEFANO Ennio di Loreto, nato 7. 9. 1929 a Roma.

Responsabile di *rapina*.

Questore Roma, 12. 7. 1945.

2184

AUTORINO Antonio di Francesco, nato 21. 3. 1909 a Poggiomarino, ivi domiciliato, carrettiere.

Responsabile di *rapina*.

Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2185

SABATINO Pasquale fu Giovanni, nato 27. 4. 1903 a Somma Vesuviana, dimorante a S. Gennaro Vesuviano.

Responsabile di *rapina*.

Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2186

CAMARDA Camillo di Erasmo, nato nel 1921 a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile di furto aggravato continuato.

Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2187

GIORDANO Giuseppe di Domenico, nato 11. 6. 1867 a Bitonto (Bari).

Responsabile di sequestro persona e violenza privata.

Questore Roma, 13. 7. 1945.

2188

LEONE Francesco di Nicola, nato 28. 2. 1905 a Roma.

Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed *estorsione*.

Questore Roma, 13. 7. 1945.

2189

BIORDI Fernando di Gaetano, nato 18. 12. 1925 a Roma.

Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.

Questore Roma, 13. 7. 1945.

2190

CIGNA Antonino di Antonino, nato 26. 11. 1892 a Bugera, dimorante a Palermo.

Responsabile di estorsione ed altro.

Questore Palermo, 11. 7. 1945.

2191

DI MAIO Gabriele di Antonino, nato 1. 5. 1924 a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile *associazione per delinquere*.

Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2192

SABATINO Giovanni di Pasquale, nato 5. 3. 1927 a S. Gennaro Vesuviano, ivi domiciliato.

Responsabile di *rapina*.

Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2193

ATTANASIO Aniello di Pietro, nato 26. 1. 1923 a Napoli, ivi domiciliato.

Responsabile diserzione.

Questore Napoli, 9. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2173
CASTELLANO Giuseppe di Egidio, nato 5. 8. 1906 a Taranto, ivi domiciliato, panettiere.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2174
BECCHERI Francesco di Antonino, nato 26. 3. 1926 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere* e furto.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2175
CARPINE Mario di Vitantonio, nato 1. 4. 1924 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2176
BUFALIERI Amedio fu Ettore, nato 15. 7. 1927 a Padova, dimorante a Caserta.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2177
FORINO Carmine di Salvatore, nato 10. 1. 1925 a Marigliano, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2178
VEROLI Pietro di Domenico, nato 18. 9. 1895 a Riofreddo.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 11. 7. 1945.

2179
FORNARO Salvatore di Giuseppe, nato 20. 2. 1917 a Leporano, dimorante a Taranto.
Responsabile di *rapina*.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2180
MOTOLESE Cosimo fu Adolfo, nato 23. 3. 1919 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2181
GIANNESE Renato fu Scipione, nato 2. 2. 1923 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di truffa continuata ed altro.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2182
CASSANO Salvatore di Carlo, nato 21. 4. 1897 a Sava, dimorante a Taranto, fruttivendolo.
Responsabile concorso in peculato ed altro.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

AUTORINO Antonio di Francesco, nato 21. 3. 1909 a Poggiomarino, ivi domiciliato, carrettiere.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2185
SABATINO Pasquale fu Giovanni, nato 27. 4. 1903 a Somma Vesuviana, dimorante a S. Gennaro Vesuviano.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2186
CAMARDA Candido di Erasmo, nato nel 1921 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato continuato.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2187
GIORDANO Giuseppe di Domenico, nato 11. 6. 1897 a Bitonto (Bari).
Responsabile di sequestro persona e violenza privata.
Questore Roma, 15. 7. 1945.

2188
LEONE Francesco di Nicola, nato 28. 2. 1905 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2189
BIORDI Fernando di Gaetano, nato 18. 12. 1925 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2190
CIGNA Antonino di Antonino, nato 26. 11. 1902 a Butera, dimorante a Palermo.
Responsabile di estorsione ed altro.
Questore Palermo, 11. 7. 1945.

2191
DI MAIO Gabriele di Antonino, nato 1. 5. 1924 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2192
SABATINO Giovanni di Pasquale, nato 5. 3. 1927 a S. Gennaro Vesuviano, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2193
ATTANASIO Aniello di Pietro, nato 26. 1. 1923 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2194
BONOMO Francesco di Salvatore, nato 24. 1. 1920 a Mussomeli, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di diserzione.
Questore Caltanissetta, 5. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2195

POGGI Marsilio di Sante, nato 21. 3. 1918 a Norcia (Perugia), ivi domiciliato.

Condannato dalla Pretura di Civita Castellana 21. 2. 1945, ad anni tre mesi sei di reclusione e mesi uno e gg. 15 di arresto per falsa dichiarazione ed altro.

Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2196

MEDURI Pietro di Antonio, nato 29. 6. 1916 a Pellaro, ivi domiciliato, contadino.

Evaso carceri Civitavecchia dove era detenuto per espiare anni 20 reclusione per *omicidio*.

Questore Reggio Cal. 20. 8. 1945.

2197

ZAMPELLA Luca fu Nicola, nato 17. 10. 1912 a Casolla di Caserta, ivi domiciliato.

Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2198

MONTAGNO Sebastiano di Antonino, nato 7. 5. 1924 a Tortorici.

Condannato in contumacia dalla Corte di Assise di Messina 6. 4. 1945 ad anni due di reclusione.

Questore Messina, 12. 7. 1945.

2199

FALCONE Armando fu Giovanni, nato 26. 3. 1918 a Magisano, ivi domiciliato.

Evaso in seguito agli eventi bellici del 1943 dal penitenziario di Volterra dove trovavasi detenuto per espiazione pena.

Questore Catanzaro, 9. 7. 1945.

2200

QUARTARONE Giovanni di Carmelo, nato 1. 2. 1903 a Floridia, ivi domiciliato, bracciante.

Ammonito in contumacia con ordinanza 4. 7. 1945 Commissione provinciale per l'ammonizione di Siracusa.

Questore Siracusa, 4. 7. 1945.

2201

BONARRIGO Teresa di Nicola, nata 24. 5. 1900 a Bosarno, ivi domiciliata.

Responsabile di violenza e resistenza ai carabinieri.

Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2202

FERRO Giuseppe fu Salvatore, nato 5. 12. 1883 a Bolfadali, ivi domiciliato, contadino.

Allontanatosi arbitrariamente dal comune di Africo dove era confinato.

Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2203

PALLI Fortunato di Adamo, nato 29. 10. 1923 a Portico S. Benedetto, dimorante a Borgo S. Lorenzo.

2205

CAPACI Paolo fu Giuseppe, nato a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile *associazione per delinquere* e furti aggravati.

Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2206

ALVINO Antonio di Leonardo, nato 31. 12. 1910 ad Avellino.

Responsabile di *rapina* ed estorsione.

Questore Roma, 17. 7. 1945.

2207

PIERMARINO Marino di Ferdinando, nato 9. 4. 1921 a Castelluccio di Norcia, ivi domiciliato.

Responsabile di diserzione in tempo di guerra.

Questore Perugia, 3. 7. 1945.

2208

CARMIGIANI Giovanni d'ignoti, nato 5. 9. 1922 a Torre Morto (Perugia), dimorante a Norcia.

Responsabile di diserzione in tempo di guerra.

Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2209

LEONCILLI Guerino di Giuseppe, nato 15. 8. 1922 a San Pellegrino di Norcia, ivi domiciliato.

Responsabile di diserzione in tempo di guerra.

Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2210

AGNOLONI Umberto fu Ernesto, nato 27. 7. 1902 a Firenze, ivi domiciliato.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Firenze, 13. 7. 1945.

SCOMPARSI

2211

CUCCIARDI Raimondo di Giovanni, nato 20. 4. 1929 a Tunisi.

Allontanatosi il 4. 10. 1943 dal Collegio Figli degli Italiani all'Estero di Siena, senza dare più notizie di se.

Ministero Interno (B.R.), 6. 7. 1945.

2212

CAVALLINI Angelo di Torello, nato 12. 5. 1872 a Dicomano, dimorante a Firenze.

Allontanatosi dalla propria abitazione il 4. 10. 1944 senza farvi più ritorno.

Questore Firenze, 30. 6. 1945.

2213

SIMONELLO Rocco Antonio di Alessandro, nato 2. 11. 1885 a Grottaminarda, dimorante a S. Sossio Baronia, manovale.

Allontanatosi dalla propria abitazione per cercare lavoro senza fare ritorno. Temesi disgrazia o delitto.

Questore Avellino, 25. 6. 1945.

2214

1945 ad anni [illegible] di reclusione per falsa dichiarazione ed altro.
gg. 15 di arresto per falsa dichiarazione ed altro.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2196

MEDURI Pietro di Antonio, nato 23. 6. 1916 a Pellaro, ivi domiciliato, contadino.
Evaso carceri Civitavecchia dove era detenuto per espiare anni 20 reclusione per *omicidio*.
Questore Reggio Cal. 29. 8. 1945.

2197

ZAMPELLA Luca fu Nicola, nato 17. 10. 1912 a Casolla di Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2198

MONTAGNO Sebastiano di Antonino, nato 7. 5. 1924 a Tortorici.
Condannato in contumacia dalla Corte di Assise di Messina 6. 1. 1945 ad anni dieci di reclusione.
Questore Messina, 12. 7. 1945.

2199

FALCONE Armando fu Giovanni, nato 26. 3. 1918 a Magisano, ivi domiciliato.
Evaso in seguito agli eventi bellici del 1943 dal penitenziario di Volterra dove trovavasi detenuto per espiazione pena.
Questore Catanzaro, 9. 7. 1945.

2200

GUARTARONE Giovanni di Carmelo, nato 1. 2. 1902 a Floridia, ivi domiciliato, bracciante.
Ammonito in contumacia con ordinanza 4. 7. 1945 Commissione provinciale per l'ammonizione di Siracusa.
Questore Siracusa, 4. 7. 1945.

2201

BONARRIGO Teresa di Nicola, nata 24. 2. 1890 a Rosarno, ivi domiciliata.
Responsabile di violenza e resistenza ai carabinieri.
Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2202

FERRO Giuseppe fu Salvatore, nato 5. 12. 1883 a Raffadali, ivi domiciliato, contadino.
Allontanatosi arbitrariamente dal comune di Africo dove era confinato.
Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2203

PALLI Fortunato di Adamo, nato 29. 10. 1923 a Portico S. Benedetto, dimorante a Borgo S. Lorenzo.
Evaso carceri Rocca S. Casciano ove era detenuto per furto aggravato.
Questore Forlì, 16. 7. 1945.

2204

FERRANTE Antonio di Attilio, nato 1. 10. 1905 a Carsoli.
Deve espiare anni 2 mesi 5 e gg. 26 reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 17. 7. 1945.

2206

ALVINO Antonio di Leonardo, nato 31. 12. 1910 ad Avellino.
Responsabile di *rapina* ed estorsione.
Questore Roma, 17. 7. 1945.

2207

PIERMARINO Marino di Ferdinando, nato 9. 1. 1921 a Castelluccio di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 3. 7. 1945.

2208

CARMIGIANI Giovanni d'Ignoli, nato 5. 9. 1922 a Porta Morto (Perugia), dimorante a Norcia.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2209

LEONCILLI Guerino di Giuseppe, nato 15. 8. 1922 a San Pellegrino di Norcia, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione in tempo di guerra.
Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2210

AGNOLONI Umberto fu Ernesto, nato 27. 7. 1902 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 14. 7. 1945.

SCOMPARSI

2211

CUCCIARDI Raimondo di Giovanni, nato 25. 4. 1929 a Tunisi.
Allontanatosi il 4. 10. 1943 dal collegio Figli degli Italiani all'Estero di Siena, senza dare più notizie di se.
Ministero Interno (D.R.), 6. 7. 1945.

2212

CAVALLINI Angelo di Torello, nato 12. 5. 1872 a Dicomano, dimorante a Firenze.
Allontanatosi dalla propria abitazione il 4. 10. 1944 senza farvi più ritorno.
Questore Firenze, 20. 6. 1945.

2213

SIMONELLO Rosco Antonio di Alessandro, nato 2. 11. 1905 a Grottaminarda, dimorante a S. Sossio (Baronia), manovale.
Allontanatosi dalla propria abitazione per cercare lavoro senza fare ritorno. Temesi disgrazia o delitto.
Questore Avellino, 25. 6. 1945.

2214

BOSCO Pietro fu Sebastiano, nato 1. 1. 25 a Roma, ivi residente.
Scomparso dalla propria abitazione di Roma il 25 settembre 1944, senza dare più notizie di se.
Ministero Interno, (D.R.), 8. 7. 1945.

2215

SABATINO Maria di Francesco, nata 10. 3. 1929 a Caivizzano (Napoli), dimorante a Giugliano, casalinga.
Allontanatasi causa paternità per darsi alla prostituzione.
Questore Napoli, 5. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Anno XXXII - N. 20 ROMA, 31 Ottobre 1945.

Bollettino delle Ricerche

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIVISIONE POLIZIA - SEZ. I^

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

2052

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Teodoro BAGNOLI di Felice, nato a Bologna il 15. 8. 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bologna il 30. 6. 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bologna.

2053

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Lorenzo MARCHESE fu Francesco, nato a Palermo il 19. 1. 1914, ha dichiarato di avere

CATTURANDI

2054

FIAETANO Maria, fu Francesco, nato 4. 10. 1927 a Villafranca Tirrena.
Responsabile di furto.
Questore Messina, 23. 6. 1945.

2055

DE GRANDE Salvatore di Francesco, nato 1. 4. 1929 a Siracusa, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Siracusa, 20. 6. 1945.

2056

BOSSITTO Carmelo di Salvatore, nato 8. 9. 1907 a Siracusa, dimorante a Catania, bracciante.
Libero vigilato assegnato ad una casa di lavoro con decreto 6. 9. 1944 del ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Catania.
Questore Catania, 15. 6. 1945.

2057

LA SPINA Giovanni di Giuseppe, nato 8. 7. 1928 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile furto.
Questore Catania, 18. 6. 1945.

2058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bollettino delle Ricerche

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIVISIONE POLIZIA - SEZ. I^a

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

2052

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Teodoro BAGNOLI di Felice, nato a Bologna il 15. 8. 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bologna il 30. 6. 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bologna.

2053

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Lorenzo MARCHESE fu Francesco, nato a Palermo il 29. 1. 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la R. Università di Palermo il 28. 11. 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Palermo.

CATTURANDI

2054

ITALIANO Maria, fu Francesco, nata 4. 10. 1927 a Villafranca Tirrena.

Responsabile di furto.

Questore Messina, 23. 6. 1945.

2055

DE GRANDE Salvatore di Francesco, nato 1. 4. 1920 a Siracusa, ivi domiciliato.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Siracusa, 20. 6. 1945.

2056

ROSSITTO Carmelo di Salvatore, nato 8. 9. 1907 a Siracusa, dimorante a Catania, bracciante.

Libero vigilato assegnato ad una casa di lavoro con decreto 6. 9. 1934 del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Catania.

Questore Catania, 15. 6. 1945.

2057

LA SPINA Giovanni di Giuseppe, nato 8. 7. 1928 a Catania, ivi domiciliato.

Responsabile furto.

Questore Catania, 18. 6. 1945.

2058

MICCI Francesco di Francesco, nato 28. 11. 1925 a Catania, ivi domiciliato.

Responsabile di *rapina*.

Questore Catania, 15. 6. 1945.

2059

VAINO Ferdinando fu Carlo, nato 3. 1. 1898 a Napoli, ivi domiciliato.

Deve espiare mesi 12 reclusione per truffa.

Questore Napoli, 14. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2060
MAUGERI Giovanni di Carmelo, nato 20. 6. 1896 a Catania.
Responsabile *associazione delinquere furti aggravati e tentato omicidio.*
Questore Catania, 30. 6. 1945.

2061
GUASTO Carmine di Francesco, nato 11. 5. 1921 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 14. 6. 1945.

2062
BALANO Giovanni fu Antonio, nato 11. 10. 1922 a Marano (Napoli), ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri Giudiziarie di Aversa nel settembre 1943.
Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2063
PAOLELLA Francesco di Salvatore, nato 15. 9. 1905 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2064
PEZZELLA Luca di Ciro, nato 1. 8. 1920 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile saccheggio.
Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2065
SCALONE Sebastiano di Gaetano, nato 24. 4. 1914 a Francofonte, domiciliato a Ribolla, impiegato.
Da arrestare.
Questore Grosseto, 23. 6. 1945.

2066
PEREZ Giuseppe fu Gaetano, nato 19. 3. 1916 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina.*
Questore Palermo, 26. 6. 1945.

2067
COSENTINO Salvatore di Raffaele, nato 6. 8. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2068
NICOLETTI Giuseppe.
Responsabile sequestro persona, violenza privata, violazione dom., *rapina aggravata*, lesioni, *associazione a delinquere.*
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2069
MUSOLINO Antonio di Rosario, nato 17. 7. 1906 a Catania, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile furto.
Questore Reggio Cal., 27. 6. 1945.

2071
TUCCIO Francesco di Giovanni, nato 18. 1. 1912 a Cosoleto, ivi domiciliato, falegname.
Responsabile di *rapina.*
Questore Reggio Cal., 23. 6. 1945.

2072
LADDEI Celestino di Giuseppe, nato 30. 9. 1918 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2073
INCELLI Nella.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2074
MUSUMECI Irene di Corrado, nata 19. 6. 1915 a Noto.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2075
PASCUCCI Mario di Tommaso, nato 18. 4. 1915 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 25. 6. 1945.

2076
INNOCENTI Italia fu Angelo, nata 28. 7. 1906 a Borgo S. Lorenzo.
Responsabile atti osceni.
Questore Firenze, 14. 6. 1945.

2077
BARBIERI Armando di Giuseppe, nato 11. 6. 1926 a Catania.
Evaso carcere Lagonegro dove era detenuto in espiazione di pena.
Questore Reggio Cal., 27. 6. 1945.

2078
ALAIMO Stefano di Nunzio, nato 27. 9. 1925 ad Assoro (Enna).
Responsabile *associazioni delinquere* e furti aggravati.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2079
ALOISIO Giovanni di Carmelo, nato 17. 3. 1924 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2080
CANAVACCI Giulio di Giovanni, nato 25. 5. 1925 a Roma.
Responsabile di *concorso nel rapina aggravata.*
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2081
LO CASCIO Pietro di Pietro, nato 10. 10. 1920 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 23. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Responsabile di [illegible] tentato omicidio.

Questore Catania, 20. 6. 1945.

2061

GUASCO Carmine di Francesco, nato 11. 5. 1921 a Napoli.

Responsabile diserzione.

Questore Napoli, 14. 6. 1945.

2062

BAIANO Giovanni fu Antonio, nato 11. 10. 1922 a Marano (Napoli), ivi domiciliato.

Evaso dalle Carceri Giudiziarie di Aversa nel settembre 1943.

Questore Napoli, 21. 6. 1945.

2063

PAOLELLA Francesco di Salvatore, nato 15. 9. 1904 a Napoli, ivi domiciliato.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2064

PEZZELLA Luca di Ciro, nato 1. 8. 1920 a Napoli, ivi domiciliato.

Responsabile saccheggio.

Questore Napoli, 23. 6. 1945.

2065

SCALONE Sebastiano di Gaetano, nato 24. 4. 1914 a Francoforte, domiciliato a Ribolla, impiegato.

Da arrestare.

Questore Grosseto, 23. 6. 1945.

2066

PEREZ Giuseppe fu Gaetano, nato 19. 3. 1916 a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile di *rapina*.

Questore Palermo, 26. 6. 1945.

2067

COSENTINO Salvatore di Raffaele, nato 6. 8. 1912 a Roma.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2068

NICOLETTI Giuseppe.

Responsabile sequestro persona, violenza privata, violazione dom. *rapina aggravata*, lesioni, *associazione a delinquere*.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2069

MUSOLINO Antonio di Rosario, nato 17. 7. 1904 a Calanna, ivi domiciliato, contadino.

Responsabile furto.

Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2070

GATTA Giovanni di Federico, nato 18. 6. 1900 a Firenze, dimorante a Forlì.

Responsabile dei reati previsti dagli articoli 610, 110, 320, 81 C. P.

Questore Forlì, 27. 6. 1945.

Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2072

TADDEI Celestina di Giuseppe, nato 30. 9. 1918 a Roma.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2073

INCELLI Nella.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2074

MUSUMECI Irene di Corrado, nata 19. 6. 1915 a Noto.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2075

PASCUCCI Mario di Tommaso, nato 18. 4. 1915 a Roma.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 25. 6. 1945.

2076

INNOCENTI Italia fu Angelo, nata 28. 7. 1906 a Borgo S. Lorenzo.

Responsabile atti osceni.

Questore Firenze, 14. 6. 1945.

2077

BARBIERI Armando di Giuseppe, nato 11. 6. 1926 a Calanna.

Evaso carceri Lagonegro dove era detenuto in espiazione di pena.

Questore Reggio Cal. 27. 6. 1945.

2078

ALAIMO Stefano di Nunzio, nato 27. 9. 1925 ad Ascoro (Enna).

Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.

Questore Roma, 27. 6. 1945.

2079

ALOISIO Giovanni di Carmelo, nato 12. 2. 1924 a Messina.

Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.

Questore Roma, 28. 6. 1945.

2080

CANAVACCI Giulio di Giovanni, nato 25. 5. 1925 a Roma.

Responsabile di *concorso in rapina aggravata*.

Questore Roma, 27. 6. 1945.

2081

LO CASCIO Pietro di Pietro, nato 10. 10. 1920 a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Palermo, 23. 6. 1945.

2082

LO PRETE Francesco fu Francesco, nato 21. 1. 1905 a Girifalco, ivi domiciliato.

Evaso dal carcere di Borgia dove trovavasi detenuto per furto.

Questore Catanzaro, 23. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2083
GARONNE Cesare di Andrea, nato 11. 10. 1919 a Reggio.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2084
FEGLISI Giovanni di Giuseppe, nato 22. 11. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile furto doppiamente aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2085
PIZZO Francesco di Antonio, nato 8. 12. 1925 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 16. 6. 1945.

2086
LO PRESTI Antonino di Giuseppe, nato 16. 11. 1907 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2087
MACALUSO Giulio di Salvatore, nato 1. 5. 1897 a Palermo, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 15 di reclusione.
Questore Palermo, 20. 6. 1945.

2088
VIOLA Pietro fu Marco, nato 2. 2. 1907 a Palermo, dimorante a Monreale.
Responsabile *rapina aggravata*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2089
PABLAPIANO Nicolò fu Baldassare, nato 21. 4. 1915 a Lercara Friddi, domiciliato a Palermo, carrettiere.
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Palermo, 27. 6. 1945.

2090
TABASCIO Ernesto di Filippo, nato 19. 11. 1900 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto più volte aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2091
SANTORO Vincenzo fu Vincenzo, nato 16. 3. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2092
FOGHETTI Angelo di Luigi, nato 29. 3. 1914 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2093
RUSPI Marino fu Vincenzo, nato 7. 10. 1925 ad Anagni.
Responsabile di furto aggravato.

2095
SURIANO Salvatore di Michelangelo, soprannominato «Toto», nato 6. 11. 1921 a S. Pietro Patti (Messina).
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2096
MUNDULA Flavio di Federico, nato 14. 8. 1902 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2097
FONTE Nino di Giuseppe, nato 28. 10. 1925 a Reggio Calabria.
Responsabile di *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2098
CECCARELLI Pietro fu Guido, nato 15. 3. 1911 a Seggiano, dimorante a Castel del Piano, operaio.
Responsabile di concorso in furto doppiamente aggravato.
Questore Grosseto, 29. 6. 1945.

2099
DEL MASTRO Giuseppe di Giovanni, nato 27. 6. 1892 a S. Marco in Lamis (Foggia), dimorante a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2100
CURCIO Angelo Antonio di Leonardo, nato 23. 4. 1925 a San Floro, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia, dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 23. 6. 1945.

2101
DELLA Aldo di Decio, nato 29. 1. 1918 a Trieste, dimorante a Firenze.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2102
PACINI Mario di Carlo, nato 18. 1. 1908 a Livorno, giocatore di pallone.
Responsabile *rapina a mano armata*.
Questore Ascoli Piceno, 30. 6. 1945.

2103
PAZZIGALLI Angelo di Carmantonio, nato 1. 8. 1881 a Chieti, ivi domiciliato, ex bidello.
Responsabile violazione domicilio e violenza privata.
Questore Chieti, 30. 6. 1945.

2104
VANACORE Vincenzo di Carmine, nato 1. 1. 1924 a Pimonza (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di furto e diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2084

FUGLISI Giovanni di Giuseppe, nato 22. 11. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile furto doppiamente aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2085

IAZZO Francesco di Antonio, nato 8. 12. 1925 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 16. 6. 1945.

2086

LO PRESTI Antonino di Giuseppe, nato 16. 11. 1907 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2087

MACALUSO Giulio di Salvatore, nato 4. 5. 1897 a Palermo, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 13 di reclusione.
Questore Palermo, 29. 6. 1945.

2088

VIOLA Pietro fu Marco, nato 2. 2. 1907 a Palermo, dimorante a Monreale.
Responsabile *furto aggravato*.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2089

PARLAPIANO Nicolò fu Baldassare, nato 21. 4. 1915 a Lercara Friddi, domiciliato a Palermo, carrettiere.
Responsabile *associazione delinquere* e furti aggravati.
Questore Palermo, 27. 6. 1945.

2090

TABASCIO Ernesto di Filippo, nato 16. 11. 1900 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto più volte aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2091

SANTORO Vincenzo fu Vincenzo, nato 10. 3. 1919 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Palermo, 22. 6. 1945.

2092

FOGHETTI Angelo di Luigi, nato 20. 4. 1914 a Roma.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2093

RUSSI Marino fu Vincenzo, nato 7. 10. 1925 ad Anagni.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2094

PARLAGRECO Carlo di Giovanni, nato 8. 6. 1914 a Messina.
Responsabile *associazione delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2096

MENDOLA Flavio di Federico, nato 14. 8. 1902 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *estorsione*.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2097

FONDO Nino di Giuseppe, nato 28. 10. 1924 a Reggio Calabria.
Responsabile di *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 28. 6. 1945.

2098

CECCARELLI Pietro fu Guido, nato 15. 3. 1911 a Sezzano, dimorante a Castel del Piano, operaio.
Responsabile di concorso in furto doppiamente aggravato.
Questore Grosseto, 29. 6. 1945.

2099

DEL MASTRO Giuseppe di Giovanni, nato 27. 9. 1922 a S. Marco in Lamis (Foggia), dimorante a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2100

CURCIO Angelo Antonio di Leonardo, nato 20. 4. 1917 a San Pinco, ivi domiciliato.
Evaso dal carcere di Borgia, dove trovavasi detenuto per furto.
Questore Catanzaro, 23. 6. 1945.

2101

DELIA Aldo di Decio, nato 29. 1. 1902 a Trieste, dimorante a Firenze.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 18. 6. 1945.

2102

PACINI Mario di Carlo, nato 16. 1. 1908 a Livorno, giocatore di pallone.
Responsabile *rapina a mano armata*.
Questore Ascoli Piceno, 20. 6. 1945.

2103

PAZZIGALLI Angelo di Carmantonio, nato 1. 8. 1885 a Chieti, ivi domiciliato, ex bidello.
Responsabile violazione domicilio e violenza privata.
Questore Chieti, 20. 6. 1945.

2104

VANACORE Vincenzo di Carmine, nato 1. 4. 1924 a Pianura (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di furto e diserzione.
Questore Napoli, 20. 6. 1945.

2105

ANATRELLA Alfredo Riccardo fu Alfredo, nato 28. 8. 1910 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di uso di atto falso, usurpazione pubbliche funzioni e titolo, concorso in tentata estorsione, truffa e porto d'armi.
Questore Firenze, 21. 6. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2106

CASALE Luciano di Pietro, nato 23. 6. 1926 a Roma.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 27. 6. 1945.

2107

LIMONGELLI Arcangelo fu Alfredo, nato 4. 11. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2108

CAMPANILE Raffaele fu Francesco, nato 29. 2. 1916 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 26. 6. 1945.

2109

LA TORRE Gaetano di Pasquale, nato 13. 12. 1918 a Sava (Taranto), domiciliato a Taranto, fuochista Regia Marina.
Responsabile diserzione reiterata in tempo di guerra.
Questore Taranto, 26. 6. 1945.

2110

CANTARELLA Alfio di Giuseppe, nato 22. 3. 1922 a Catania, ivi domiciliato.
Latitante assegnato casa lavoro ordine Procura Generale Regno Catania 1. 2. 1945.
Questore Catania, 23. 6. 1945.

2111

VANNI Leopoldo fu Secondo, nato 3. 8. 1911 a Piombino, ivi domiciliato.
Responsabile del reato art. 610, parte 1ª e 4ª capoverso 339-110-51 n. 1 C. P.
Questore Livorno, 27. 6. 1945.

2112

BIAMONTE Saverio di Francesco, nato 3. 1. 1896 a Badolato, dimorante a Gagliano di Catanzaro, pastore.
Responsabile di: furto e *associazione a delinquere*.
Questore Catanzaro, 25. 6. 1945.

2113

GASCA Alfredo di Giovanni, nato 17. 2. 1897 a Torino, dimorante ad Andretta, panettiere.
Confinato comune. Allontanatosi arbitrariamente dalla sede di confino.
Questore Avellino, 30. 6. 1945.

2114

FORNAROLI Francesco fu Sebastiano, nato 5. 2. 1907 a Fabbrica di Roma.
Deve espiare anni 3 mesi 4 e giorni 20 di reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2115

LAVORATORI Gino di Filide, nato 15. 6. 1909 a Livorno, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 6 reclusione per furto.

2117

SIMONCELLI Carlo fu Vittorio, nato 14. 4. 1896 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, infrazione norme razionamento.
Questore Roma, 8. 7. 1945.

2118

PIOVOSO Carlo di Natale, nato 12. 10. 1918 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *tentato rapina*.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2119

PRESTEI Pietro di Antonino, nato 28. 5. 1927 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*, furto ed altro.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2120

VERGATI Fernando fu Libero, nato 2. 8. 1914, a Grottaferrata.
Responsabile di ricettazione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2121

NICOLANTI Mario di Vincenzo, nato 12. 9. 1942 a Ambasciatore.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2122

MUNZI Nazzareno di Francesco, nato 13. 1. 1911 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2123

FRACASSI Rodolfo di Sante, nato 22. 11. 1919 a Mezzano dei Marsi.
Responsabile di *rapina*, falsi ed usurpazione.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2124

LENA Renato di Umberto, nato 29. 5. 1919 a Civitavecchia.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2125

GENOVESI Nello fu Vincenzo, nato 30. 10. 1916 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2126

AVOLA Antonio fu Sebastiano, nato 22. 7. 1905 a Napoli, ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri giudiziarie di Aversa nel settembre 1943. Da arrestare.
Questore Napoli, 2. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2107

LIMONGELLI Arcangelo fu Alfredo, nato 4. 11. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 30. 6. 1945.

2108

CAMPANILE Raffaele fu Francesco, nato 29. 2. 1916 a Napoli.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 26. 6. 1945.

2109

LA TORRE Gaetano di Pasquale, nato 12. 12. 1918 a Sava (Taranto), domiciliato a Taranto, fuochista Regia Marina.
Responsabile diserzione, reclutata in tempo di guerra.
Questore Taranto, 26. 6. 1945.

2110

CANTARELLA Alfio di Giuseppe, nato 22. 8. 1902 a Catania, ivi domiciliato.
Latitante assegnato casa lavoro ordine Procura Generale Regno Catania 1. 2. 1945.
Questore Catania, 23. 6. 1945.

2111

VANNI Leopoldo fu Secondo, nato 3. 8. 1911 a Piombino, ivi domiciliato.
Responsabile del reato art. 610, parte 1ª e 1º capoverso 339.110.61 n. 1 C. P.
Questore Livorno, 27. 6. 1945.

2112

BIAMONTE Saverio di Francesco, nato 3. 1. 1899 a Badolato, dimorante a Gagliano di Catanzaro, pastore.
Responsabile di furto e *associazione a delinquere*.
Questore Catanzaro, 25. 6. 1945.

2113

GASCA Alfredo di Giovanni, nato 13. 2. 1897 a Torino, dimorante ad Andretta, panettiere.
Confinato comune. Allontanatosi arbitrariamente dalla sede di confino.
Questore Avellino, 30. 6. 1945.

2114

FORNARELI Francesco fu Sebastiano, nato 5. 2. 1907 a Fabbrica di Roma.
Deve espiare anni 3 mesi 4 e giorni 23 di reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 4. 7. 1945.

2115

LAVORATORI Gino di Pilade, nato 15. 6. 1900 a Livorno, ivi domiciliato.
Deve scontare anni 6 reclusione per furto.
Questore Livorno, 30. 6. 1945.

2116

LORENZELLI Giuseppe di Gedeone, nato 12. 6. 1925 a Livorno, ivi domiciliato.
Responsabile furto aggravato.
Questore Livorno, 29. 6. 1945.

2118

PIOVOSO Carlo di Natale, nato 12. 10. 1915 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *tentata rapina*.
Questore Palermo, 3. 7. 1945.

2119

PRESTER Pietro di Antonino, nato 28. 5. 1921 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione a delinquere*, furto ed altro.
Questore Palermo, 4. 7. 1945.

2120

VERGATI Ferdinando fu Loreto, nato 2. 8. 1914 a Grottaferrata.
Responsabile di rivelazione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2121

NICOLANTI Mario di Vincenzo, nato 12. 9. 1912 a Lussemburgo.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2122

MUNZI Nazzareno di Francesco, nato 13. 1. 1911 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2123

FRAGASSI Rodolfo di Sante, nato 22. 11. 1919 a Magliano dei Marsi.
Responsabile di *rapina*, falso ed usurpazione.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2124

LENA Renato di Umberto, nato 29. 4. 1919 a Civitavecchia.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 5. 7. 1945.

2125

GENOVESI Nello fu Vincenzo, nato 30. 10. 1916 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed istigazione alla corruzione.
Questore Roma, 6. 7. 1945.

2126

AVOLA Antonio fu Sebastiano, nato 22. 7. 1905 a Napoli, ivi domiciliato.
Evaso dalle Carceri giudiziarie di Averza nel settembre 1943. Da arrestare.
Questore Napoli, 2. 7. 1945.

2127

PATERNA Giuseppe di Ignoto, nato 2. 1. 1906 a Riesi, dimorante a Guspini (Cagliari), minatore.
Responsabile di *associazione a delinquere*, sequestro di persone a scopo estorsione e porto abusivo di armi da guerra.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2128

SANSOVINI Armando di Giovanni, nato 15. 3. 1907 a Forlì.

Pregiudicato. Responsabile di *rapina*.

Questore Forlì, 7. 7. 1945.

2129

ZOCCO Angelo fu Guglielmo, nato 1. 9. 1925 a Ispica (Ragusa).

Responsabile di detenzione e spendita biglietti falsi.

Questore Roma, 7. 7. 1945.

2130

PERSICO Oberdan di Giulio, nato 31. 10. 1912 a Roma.

Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed altro.

Questore Roma, 7. 7. 1945.

2131

FERRARI Giuseppe di Riccardo, nato 17. 3. 1915 a Parma.

Responsabile *associazione a delinquere* e furto aggravato.

Questore Roma, 7. 7. 1945.

2132

LONGO Alighiero di Giovanni, nato 1. 1. 1911 a Forio (Napoli).

Responsabile di furto aggravato.

Questore Roma, 7. 7. 1945.

2133

BELLINI Roberto di Raffaele, nato 17. 4. 1918 a Siena.

Responsabile di peculato.

Questore Roma, 7. 7. 1945.

2134

ANTONELLI Domenico di Cesare, nato 6. 5. 1886 a Roma.

Evaso dalle carceri di L'Aquila nel novembre 1943 dove era detenuto in espiazione di pena anni 9 reclusione per furto.

Questore Roma, 7. 7. 1945.

2135

PASTORINI Luciano di Bartolomeo, nato 23. 10. 1926 a Firenze, ivi domiciliato.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Firenze, 28. 6. 1945.

2136

TONDUTTI Renato fu Guglielmo, nato 3. 12. 1908 a Firenze.

Responsabile di truffa.

Questore Firenze, 27. 6. 1945.

2137

VELLA Luigi di Vincenzo, nato 24. 5. 1925 a Riesi, ivi domiciliato, agricoltore.

Responsabile di sequestro di persona con armi da guerra a scopo di estorsione.

Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

2139

TROSCIA Amedeo fu Tancredi, nato 2. 10. 1904 a Roma.

Responsabile di ricettazione e reati annonari.

Questore Roma, 4. 7. 1945.

2140

PANDOZI Aldo di Antonio, nato 21. 4. 1915 a Fondi.

Responsabile di corruzione.

Questore Roma, 10. 7. 1945.

2141

BISCIOTTO Pasquale di Giuseppe, nato 8. 2. 1921 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.

Responsabile *associazione per delinquere*, *rapina* ed altro.

Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2142

PAPA Cesare fu Pompeo, nato 18. 9. 1899 a S. Paolo del Brasile.

Responsabile di violazione di domicilio, violenza privata, lesioni, ingiurie, porto arma, omessa consegna e detenzione di armi.

Questore Roma, 10. 7. 1945.

2143

SALLUSTRO Raffaele fu Carmine, nato 1. 9. 1927 a Noto (Siracusa), dimorante a Casagiove (Caserta).

Evaso Carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2144

VITANGELI Marcello fu Leonildo, nato 4. 12. 1923 a Roma.

Responsabile di *rapina* e furto aggravato.

Questore Roma, 10. 7. 1945.

2145

CERRITO Giovanni di Vincenzo, nato 6. 1. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile di *rapine* e lesioni gravi a scopo *rapina*.

Questore Palermo, 7. 7. 1945.

2146

GUARINI Paolo Maria di Sesto, nato 3. 7. 1893 a Forlì, ivi domiciliato, avvocato.

Responsabile del reato dal art. 63-364 in relazione articolo 366 n. 2 C. P. 1889.

Questore Forlì, 5. 7. 1945.

2147

DE CERTO Antonino di Domenico, nato 8. 6. 1924 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.

Responsabile *associazione delinquere* ed altro.

Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2148

BUGGISANO Vincenzo di Domenico, nato 1. 9. 1925 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.

Responsabile *associazione a delinquere* ed altro.

Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2129

ZOCCO Angelo fu Guglielmo, nato 4. 9. 1925 a Ispica (Ragusa).
Responsabile di detenzione e spendita biglietti falsi.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2130

PERSICO Giordano di Giulio, nato 31. 10. 1912 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato antimario ed altro.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2131

FERRARI Giuseppe di Riccardo, nato 17. 3. 1915 a Parma.
Responsabile *associazione a delinquere* e furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2132

LONGO Alighiero di Giovanni, nato 1. 1. 1911 a Portici (Napoli).
Responsabile di furto aggravato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2133

BELLINI Roberto di Raffaele, nato 17. 3. 1918 a Siena.
Responsabile di peculato.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2134

ANTONELLI Domenico di Cesare, nato 6. 5. 1886 a Roma.
Evaso dalle carceri di L'Aquila nel novembre 1942 dove era detenuto in esplazione di pena anni 9 reclusione per furto.
Questore Roma, 7. 7. 1945.

2135

PASTORINI Luciano di Bartolomeo, nato 23. 10. 1926 a Firenze, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Firenze, 28. 6. 1945.

2136

TONDUTTI Renato fu Guglielmo, nato 3. 12. 1908 a Firenze.
Responsabile di truffa.
Questore Firenze, 27. 6. 1945.

2137

NELLA Luigi di Vincenzo, nato 24. 5. 1925 a Riesi, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di sequestro di persona con armi da guerra a scopo di estorsione.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

2138

MONELLI Rocco fu Francesco, nato 18. 6. 1919 a Riesi, ivi domiciliato, zolfataro.
Responsabile di *associazione a delinquere* e *rapina* a mano armata.
Questore Caltanissetta, 2. 7. 1945.

PANDOZI Rao di Antonio, nato [illegible]
Responsabile di corruzione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2141

BISCIOTTO Pasquale di Giuseppe, nato 8. 2. 1921 a Sambiatra, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione per delinquere, rapina* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2142

PAPA Cesare fu Pompeo, nato 18. 2. 1899 a S. Paolo del Brasile.
Responsabile di violazione di domicilio, violenza privata, lesioni, ingiurie, porto arma, omessa consegna e detenzione di armi.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2143

SALLUSTRO Raffaele fu Carmine, nato 1. 9. 1927 a Noto (Siracusa), dimorante a Caserta (Caserta).
Evaso Carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2144

VITANGELI Marcello fu Leonardo, nato 4. 12. 1923 a Roma.
Responsabile di *rapina* e furto aggravato.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2145

CERRITO Giovanni di Vincenzo, nato 6. 1. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina* e lesioni gravi a scopo *rapina*.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

2146

GUARINI Paolo Maria di Sesto, nato 3. 7. 1893 a Forlì, ivi domiciliato, avvocato.
Responsabile del reato cui art. 63-36; in relazione articolo 366 n. 2 C. P. 1889.
Questore Forlì, 5. 7. 1945.

2147

DE CERTO Antonino di Domenico, nato 8. 6. 1921 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2148

RUGGISANO Vincenzo di Domenico, nato 1. 9. 1925 a Seminara, ivi domiciliato, contadino.
Responsabile *associazione a delinquere* ed altro.
Questore Reggio Calabria, 5. 7. 1945.

2149

CARUSO Antonino di Cristoforo, nato 16. 11. 1920 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto doppiamente aggravato e lenocinio borsaggio.
Questore Palermo, 7. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2150
GROSSI Guido di Orazio, nato a Parigi.
Responsabile di estorsione e falso.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2151
CORVINO Bernardo di Pasquale, soprannominato Scazzo, nato 2. 8. 1917 ad Albanova (Napoli), ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2152
D'AMBROGIO Sebastiano di Giuseppe, nato 20. 2. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 28. 6. 1945.

2153
MARESCA Alberto di Vincenzo, soprannominato Lampitello, nato 25. 11. 1908 a Castellammare di Stabia, ivi domiciliato.
Responsabile di ricettazione.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

2154
CERASUOLO Gaetano di Antonio, nato 6. 4. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di non aver risposto alla chiamata alle armi.
Questore Napoli, 7. 7. 1945.

2155
MORACA Antonio fu Tommaso, nato 15. 7. 1917 a Giugliano (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2156
BENVENUTI Felice di Policarpo, soprannominato Umberto, nato 15. 8. 1889 a Orbetello, ivi domiciliato.
Responsabile di *concorso in omicidio*.
Questore Grosseto, 5. 9. 1945.

2157
SIGILLITO Francesco di Giovanni, nato 25. 6. 1906 a Barile, ivi domiciliato, guardia campestre.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore Potenza, 31. 8. 1945.

2158
CONSOLI Giuseppe di Alessandro, nato 18. 5. 1887 a Catania, ivi domiciliato, calzolaio.
Deve scontare l'*ergastolo per omicidio e rapina*.
Questore Catania, 5. 9. 1945.

2159
CAPASSO Domenico fu Gennaro, soprannominato reginella, nato 24. 10. 1893 a S. Arpino (Napoli) ivi domiciliato, contadino.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore di Napoli, 3. 9. 1945.

2161
RAVO, non meglio indicato.
Responsabile di tentata estorsione.
Questore Roma, 10. 7. 1945.

2162
ANNUNZIATA Salvatore di Pasquale, nato 15. 6. 1919 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2163
VERDICCHI Ciro di Vincenzo, nato 15. 10. 1923 a S. Felice a Cancello, dimorante ad Arienzo S. Felice.
Responsabile di correità in furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2164
LIZZI Francesco di Domenico, nato 20. 9. 1921 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio*.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2165
RAGGETTO Francesco di Paolo, nato 17. 2. 1913 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio* e porto d'armi.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2166
MENCONI Rolando fu Domenico, nato 5. 3. 1913 a Carrara, già dimorante a Firenze, partigiano.
Responsabile di *omicidio* in persona di un militare alleato.
Questore Firenze, 4. 9. 1945.

2167
GUARNIERI Camillo fu Florindo, nato 1. 1. 1924 a Trivento, dimorante a Campobasso.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2168
BASILE Enrico di Giuseppe, nato 6. 3. 1922 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2169
ANSALDO Salvatore di Angelo, nato 6. 12. 1918 a Riesi (Caltanissetta), ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2170
RIVETTI Vincenzo di Pellegrino, nato 30. 10. 1925 a Maddaloni, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

CORVINO Bernardo di Pasquale, soprannominato Scazzato, nato 2. 8. 1917 ad Altanova (Napoli), ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

2152

D'AMBROGIO Sebastiano di Giuseppe, nato 20. 2. 1910 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 28. 6. 1945.

2153

MARESCA Alberto di Vincenzo, soprannominato Lampiobello, nato 26. 11. 1908 a Castellammare di Stabia, ivi domiciliato.
Responsabile di *ricettazione*.
Questore Napoli, 3. 7. 1945.

2154

CERASUOLO Gaetano di Antonio, nato 6. 4. 1922 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di non aver risposto alla chiamata alle armi.
Questore Napoli, 7. 7. 1945.

2155

MORACA Antonio fu Tommaso, nato 11. 7. 1917 a Giugliano (Napoli), ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2156

BENVENUTI Felice di Policarpo, soprannominato Umberto, nato 13. 8. 1889 a Orbetello, ivi domiciliato.
Responsabile di *concorso in omicidio*.
Questore Grosseto, 5. 9. 1945.

2157

SIGILLITO Francesco di Giovanni, nato 25. 6. 1906 a Barile, ivi domiciliato, guardia campestre.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore Potenza, 31. 8. 1945.

2158

CONSOLI Giuseppe di Alessandro, nato 18. 5. 1887 a Catania, ivi domiciliato, calzolaio.
Deve scontare l'*ergastolo per omicidio e rapina*.
Questore Catania, 5. 9. 1945.

2159

CAPASSO Domenico fu Gennaro, soprannominato Pegnella, nato 24. 10. 1893 a S. Arpina (Napoli) ivi domiciliato, contadino.
Responsabile di *omicidio volontario*.
Questore di Napoli, 3. 9. 1945.

2160

CORVINO Augusto di Pasquale, soprannominato Scazzato, nato 29. 1. 1924 ad Altanova (Napoli) ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di *concorso omicidio premeditato*.
Questore Napoli, 1. 9. 1945.

ANNUNZIATA Salvatore di Pasquale, nato 15. 4. 1919 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2163

VERDICCHI Ciro di Vincenzo, nato 15. 10. 1923 a S. Felice a Cancello, dimorante ad Arienzo S. Felice.
Responsabile di complicità in furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2164

LIZZI Francesco di Domenico, nato 28. 9. 1921 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio*.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2165

BAGGETTO Francesco di Paolo, nato 17. 2. 1913 a Siderno, ivi domiciliato, marittimo.
Responsabile di *tentato omicidio* e porto d'armi.
Questore Reggio Cal., 6. 9. 1945.

2166

MENCONI Rolando fu Domenico, nato 5. 5. 1914 a Carrara, ha dimorato a Firenze, partigiano.
Responsabile di *omicidio* in persona di un militare alleato.
Questore Firenze, 4. 9. 1945.

2167

GIARNIERI Camillo fu Florindo, nato 1. 1. 1924 a Trivento, dimorante a Campobasso.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2168

BASILE Enrico di Giuseppe, nato 6. 3. 1922 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2169

ANSALDO Salvatore di Angelo, nato 6. 12. 1918 a Riesi (Caltanissetta), ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2170

RIVETTI Vincenzo di Pellegrino, nato 30. 10. 1925 a Maddaloni, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2171

MERRY Augusto fu Vittorio, nato 12. 7. 1914 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2172

VELIS Antonino di Alfio, nato 21. 11. 1923 a Catania, ivi domiciliato.
Responsabile di *tentato omicidio aggravato* e detenzione illegale armi da guerra.
Questore Catania, 7. 7. 1945.

2173

CASTELLANO Giuseppe di Egidio, nato 5. 8. 1906 a Taranto, ivi domiciliato, panettiere.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2174

BUCCHERI Francesco di Antonino, nato 26. 5. 1926 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere* e furto.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2175

CARPINE Mario di Vincenzo, nato 1. 4. 1925 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2176

BUFALIERI Anacleto fu Ettore, nato 15. 7. 1927 a Padova, dimorante a Caserta.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2177

FORINO Carmine di Salvatore, nato 10. 1. 1925 a Marcianise, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2178

VERDEI Pietro di Domenico, nato 18. 9. 1895 a Bitetto.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 11. 7. 1945.

2179

FORNARO Salvatore di Giuseppe, nato 29. 5. 1927 a Leporano, dimorante a Taranto.
Responsabile di *rapina*.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2180

MOTOLESE Cosimo fu Alfonso, nato 23. 3. 1919 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2181

GIANNESE Renato fu Scipione, nato 2. 3. 1923 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di furto continuato ed altro.

2183

DI STEFANO Emilio di Loreto, nato 7. 9. 1920 a Roma.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 12. 7. 1945.

2184

ALTORINO Antonio di Francesco, nato 21. 3. 1900 a Pozzomaggiore, ivi domiciliato, carrettiere.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2185

SABATINO Pasquale fu Giovanni, nato 27. 4. 1905 a Somma Vesuviana, dimorante a S. Gennaro Vesuviano.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2186

CAMARDA Camillo di Ernesto, nato nel 1921 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato continuato.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2187

GIORDANO Giuseppe di Domenico, nato 11. 6. 1897 a Bitonto (Bari).
Responsabile di sequestro persona e violenza privata.
Questore Roma, 15. 7. 1945.

2188

LEONE Francesco di Nazzeno, nato 28. 2. 1905 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, resto armamento ed *cessione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2189

BIONDI Ermenegildo di Gaetano, nato 18. 12. 1905 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *estorsione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2190

CIGNA Antonino di Antonino, nato 22. 11. 1909 a Bagheria, dimorante a Palermo.
Responsabile di estorsione ed altro.
Questore Palermo, 11. 7. 1945.

2191

DI MAIO Gabriele di Antonino, nato 1. 5. 1924 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2192

SABATINO Giovanni di Pasquale, nato 5. 3. 1927 a S. Gennaro Vesuviano, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2193

ATTANASIO Aniello di Pietro, nato 19. 1. 1921 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2173
CASTELLANO Giuseppe di Egidio, nato 5. 8. 1906 a Taranto, ivi domiciliato, panettiere.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2174
BUCCHERI Francesco di Antonino, nato 26. 1. 1926 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere* e furto.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2175
CARPINE Mario di Vitantonio, nato 1. 4. 1924 a Caserta, ivi domiciliato.
Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2176
BUFALIERI Aniello fu Ettore, nato 15. 7. 1927 a Padova, dimorante a Caserta.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2177
FORINO Carmine di Salvatore, nato 10. 1. 1925 a Marigliano, ivi domiciliato.
Evaso carcere mandamentale di Caserta 28. 3. 1945.
Da arrestare.
Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2178
VEROLI Pietro di Domenico, nato 18. 9. 1895 a Bitreddo.
Responsabile di *rapina*.
Questore Roma, 11. 7. 1945.

2179
FORNARO Salvatore di Giuseppe, nato 20. 2. 1917 a Leporano, dimorante a Taranto.
Responsabile di *rapina*.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2180
MOTOLESE Cosimo fu Adolfo, nato 23. 3. 1919 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di diserzione.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2181
GIANNESE Renato fu Scipione, nato 2. 2. 1923 a Taranto, ivi domiciliato.
Responsabile di truffa continuata ed altro.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2182
CASSANO Salvatore di Carlo, nato 21. 9. 1897 a Sava, dimorante a Taranto, fruttivendolo.
Responsabile concorso in peculato ed altro.
Questore Taranto, 7. 7. 1945.

2184
AUTORINO Aniello di Francesco, nato 21. 2. 1909 a Poggiomarino, ivi domiciliato, carrettiere.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2185
SABATINO Pasquale fu Giovanni, nato 27. 4. 1903 a Somma Vesuviana, dimorante a S. Gennaro Vesuviano.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2186
CAMARDA Camillo di Erasmo, nato nel 1921 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile di furto aggravato continuato.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2187
GIORDANO Giuseppe di Domenico, nato 11. 6. 1897 a Bitonto (Bari).
Responsabile di sequestro persona e violenza privata.
Questore Roma, 15. 7. 1945.

2188
LEONE Francesco di Nicola, nato 28. 2. 1905 a Roma.
Responsabile di furto aggravato, reato annonario ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2189
BIONDI Fernando di Gaetano, nato 18. 12. 1925 a Roma.
Responsabile di furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 13. 7. 1945.

2190
CIGNA Antonino di Antonino, nato 26. 11. 1892 a Bisera, dimorante a Palermo.
Responsabile di estorsione ed altro.
Questore Palermo, 11. 7. 1945.

2191
DI MAIO Gabriele di Antonino, nato 1. 5. 1924 a Palermo, ivi domiciliato.
Responsabile *associazione per delinquere*.
Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2192
SABATINO Giovanni di Pasquale, nato 5. 3. 1927 a S. Gennaro Vesuviano, ivi domiciliato.
Responsabile di *rapina*.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2193
ATTANASIO Aniello di Pietro, nato 26. 1. 1921 a Napoli, ivi domiciliato.
Responsabile diserzione.
Questore Napoli, 9. 7. 1945.

2194
BONOMO Francesco di Salvatore, nato 25. 1. 1920 a Mussomeli, ivi domiciliato, agricoltore.
Responsabile di diserzione.
Questore Caltanissetta, 5. 7. 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2195

POGGI Marsilio di Sante, nato 21. 3. 1918 a Norcia (Perugia), ivi domiciliato.

Condannato dalla Pretura di Civita Castellana 21. 2. 1945, ad anni tre mesi sei di reclusione e mesi uno e gg. 15 di arresto per falsa dichiarazione ed altro.

Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2196

MEDURI Pietro di Antonio, nato 29. 6. 1906 a Pellaro, ivi domiciliato, contadino.

Evaso carceri Civitavecchia dove era detenuto per espiare anni 20 reclusione per *omicidio*.

Questore Reggio Cal. 20. 6. 1945.

2197

ZAMPELLA Luca fu Nicola, nato 17. 10. 1912 a Casolla di Caserta, ivi domiciliato.

Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2198

MONTAGNO Sebastiano di Antonino, nato 7. 5. 1924 a Tortorici.

Condannato in contumacia dalla Corte di Assise di Messina 6. 5. 1945 ad anni due di reclusione.

Questore Messina, 12. 7. 1945.

2199

FALCONE Armando fu Giovanni, nato 26. 3. 1918 a Marcisano, ivi domiciliato.

Evaso in seguito agli eventi bellici del 1944 dal penitenziario di Volterra dove trovavasi detenuto per espiazione pena.

Questore Catanzaro, 9. 7. 1945.

2200

QUARTARONE Giovanni di Corrado, nato 1. 2. 1905 a Floridia, ivi domiciliato, bracciante.

Ammonito in contumacia con ordinanza 4. 7. 1945 Commissione provinciale per l'ammonizione di Siracusa.

Questore Siracusa, 4. 7. 1945.

2201

BONARRIGO Teresa di Nicola, nata 25. 5. 1909 a Rosarno, ivi domiciliata.

Responsabile di violenza e resistenza ai carabinieri.

Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2202

FERRO Giuseppe fu Salvatore, nato 5. 12. 1883 a Raffadali, ivi domiciliato, contadino.

Allontanatosi arbitrariamente dal comune di Africo dove era confinato.

Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2203

PALLI Fortunato di Adamo, nato 29. 10. 1923 a Portico S. Benedetto, dimorante a Borgo S. Lorenzo.

Evaso carceri Rocca S. Casciano ove era detenuto per

2205

CAPACI Paolo fu Giuseppe, nato a Palermo, ivi domiciliato.

Responsabile *associazione per delinquere* e furti aggravati.

Questore Palermo, 10. 7. 1945.

2206

ALAINO Antonio di Leonardo, nato 31. 12. 1919 ad Avellino.

Responsabile di *rapina* ed estorsione.

Questore Roma, 17. 7. 1945.

2207

PIERMARINO Marino di Ferdinando, nato 9. 1. 1923 a Castelluccio di Norcia, ivi domiciliato.

Responsabile di diserzione in tempo di guerra.

Questore Perugia, 3. 7. 1945.

2208

CARMIGIANI Giovanni d'ignoti, nato 5. 9. 1922 a Torre Morto (Perugia), dimorante a Norcia.

Responsabile di diserzione in tempo di guerra.

Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2209

LEONCILLI Guerino di Giuseppe, nato 13. 8. 1922 a San Pellegrino di Norcia, ivi domiciliato.

Responsabile di diserzione in tempo di guerra.

Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2210

AGNOLONI Umberto fu Ernesto, nato 27. 7. 1902 a Firenze, ivi domiciliato.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Firenze, 15. 7. 1945.

SCOMPARSI

2211

CUCCIARDI Raimondo di Giovanni, nato 29. 6. 1929 a Tunisi.

Allontanatosi il 4. 10. 1938 dal Collegio Figli degli Italiani all'Estero di Siena, senza dare più notizie di sè.

Ministero Interno (B.R.), 6. 7. 1945.

2212

CAVALLINI Angelo di Fortunato, nato 12. 5. 1872 a Dicomano, dimorante a Firenze.

Allontanatosi dalla propria abitazione il 4. 10. 1944 senza farvi più ritorno.

Questore Firenze, 20. 6. 1945.

2213

SIMONELLO Rocco Antonio di Alessandro, nato 2. 11. 1905 a Grottaminarda, dimorante a S. Sossio Baronia, manovale.

Allontanatosi dalla propria abitazione per cercare lavoro senza fare ritorno. Temesi disgrazia o delitto.

Questore Avellino, 25. 6. 1945.

2214

BOSCO Pietro fu Sebastiano, nato 1. 1. 25 a Roma, ivi residente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Questore Perugia ...

2196

MEDURI Pietro di Antonio, nato 23. 6. 1916 a Pellaro, ivi domiciliato, contadino.

Evaso carceri Civitavecchia dove era detenuto per espiare anni 20 reclusione per *omicidio*.

Questore Reggio Cal. 29. 6. 1945.

2197

ZAMPELLA Luca fu Nicola, nato 17. 10. 1912 a Casolla di Caserta, ivi domiciliato.

Evaso carceri mandamentale di Caserta 28. 3. 1945. Da arrestare.

Questore Napoli, 6. 7. 1945.

2198

MONTAGNO Sebastiano di Antonino, nato 7. 5. 1925 a Tortorici.

Condannato in contumacia dalla Corte di Assise di Messina 6. 5. 1945 ad anni due di reclusione.

Questore Messina, 12. 7. 1945.

2199

FALCONE Armando fu Giovanni, nato 26. 3. 1918 a Magisano, ivi domiciliato.

Evaso in seguito agli eventi bellici del 1944 dal penitenziario di Volterra dove trovavasi detenuto per espiazione pena.

Questore Catanzaro, 9. 7. 1945.

2200

QUARTARONE Giovanni di Carmelo, nato 1. 2. 1903 a Floridia, ivi domiciliato, bracciante.

Ammonito in contumacia con ordinanza 4. 7. 1945 Commissione provinciale per l'ammonizione di Siracusa.

Questore Siracusa, 4. 7. 1945.

2201

BONARRIGO Teresa di Nicola, nata 24. 5. 1909 a Rosarno, ivi domiciliata.

Responsabile di violenza e resistenza ai carabinieri.

Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2202

FERRO Giuseppe fu Salvatore, nato 5. 12. 1883 a Raffadali, ivi domiciliato, contadino.

Allontanatosi arbitrariamente dal comune di Africo dove era confinato.

Questore Reggio Cal. 13. 7. 1945.

2203

PALLI Fortunato di Adamo, nato 29. 10. 1923 a Portico S. Benedetto, dimorante a Borgo S. Lorenzo.

Evaso carceri Rocca S. Casciano ove era detenuto per furto aggravato.

Questore Forlì, 16. 7. 1945.

2204

FERRANTE Antonia di Attilio, nata 1. 10. 1904 a Carsoli.

Deve espiare anni 2 mesi 4 e gg. 26 reclusione per furto aggravato.

Questore Roma, 17. 7. 1945.

2206

ALVINO Antonio di Leonardo, nato 11. 12. 1910 ad Avellino.

Responsabile di *rapina* ed *estorsione*.

Questore Roma, 17. 7. 1945.

2207

PIERMARINO Marino di Ferdinando, nato 9. 1. 1923 a Castelluccio di Norcia, ivi domiciliato.

Responsabile di diserzione in tempo di guerra.

Questore Perugia, 3. 7. 1945.

2208

CARMIGIANI Giovanni d'ignoti, nato 5. 9. 1922 a Torre Morto (Perugia), dimorante a Norcia.

Responsabile di diserzione in tempo di guerra.

Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2209

LEONCILLI Guerino di Giuseppe, nato 15. 8. 1922 a San Pellegrino di Norcia, ivi domiciliato.

Responsabile di diserzione in tempo di guerra.

Questore Perugia, 30. 6. 1945.

2210

AGNOLONI Umberto fu Ernesto, nato 27. 7. 1907 a Firenze, ivi domiciliato.

Responsabile di furto aggravato.

Questore Firenze, 15. 7. 1945.

SCOMPARSI

2211

CUCCIARDI Raimondo di Giovanni, nato 29. 1. 1929 a Tunisi.

Allontanatosi il 4. 10. 1943 dal Collegio Figli degli Italiani all'Estero di Siena, senza dare più notizie di sè.

Ministero Interno (R.R.), 6. 7. 1945.

2212

CAVALLINI Angelo di Torello, nato 12. 3. 1872 a Dicomano, dimorante a Firenze.

Allontanatosi dalla propria abitazione il 4. 10. 1944 senza farvi più ritorno.

Questore Firenze, 29. 6. 1945.

2213

SIMONIELLO Rocco Antonio di Alessandro, nato 2. 11. 1905 a Grottaminarda, dimorante a S. Sossio Baronia, manovale.

Allontanatosi dalla propria abitazione per cercare lavoro senza fare ritorno. Temesi disgrazia o delitto.

Questore Avellino, 25. 6. 1945.

2214

BOSCO Pietro fu Sebastiano, nato 1. 1. 25 a Roma, ivi residente.

Scomparso dalla propria abitazione di Roma il 25 settembre 1943, senza dare più notizie di sè.

Ministero Interno, (R.R.), 8. 7. 1945.

2215

SABATINO Maria di Francesco, nata 10. 2. 1929 a Cavizzano (Napoli), dimorante a Giugliano, casalinga.

Allontanatasi casa paterna per darsi alla prostituzione.

Questore Napoli, 3. 7. 1945.

14071 R

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. [illegible] del 25 ottobre 1945

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ANNO 20 - N. 2 OTTOBRE 1945

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ANNO 20 - N. 2 OTTOBRE 1945

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA - 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE

POPOLAZIONE

TAVOLA 1 — Popolazione presente e residente dell'Italia . . . . . Pag. 3
TAVOLA 2 — Movimento naturale della popolazione italiana :
A) Dati assoluti . . . . . » 3
B) Dati relativi . . . . . » 3
TAVOLA 3 — Movimento naturale della popolazione presente in alcuni Comuni con oltre 50.000 abitanti . . . . . » 4
TAVOLA 4 — Morti per malattie infettive e parassitarie, suicidi ed omicidi nei Comuni con oltre 100.000 abitanti . . . . . » 5

AGRICOLTURA E FORESTE

TAVOLA 5 — Produzione delle principali coltivazioni agricole :
A) Prodotti delle coltivazioni erbacee . . . . . Pag. 6
B) Prodotti delle coltivazioni legnose agrarie . . . . . » 6
TAVOLA 6 — Superficie e produzione di frumento . . . . . » 7
TAVOLA 7 — Superficie e produzione di segale . . . . . » 9
TAVOLA 8 — Superficie e produzione di orzo . . . . . » 9
TAVOLA 9 — Superficie e produzione di avena . . . . . » 10
TAVOLA 10 — Superficie e produzione di riso . . . . . » 10
TAVOLA 11 — Superficie e produzione di granoturco primaverile . . . . . » 11
TAVOLA 12 — Superficie e produzione di fava da seme . . . . . » 13
TAVOLA 13 — Produzione di uva da vino . . . . . » 15
TAVOLA 14 — Conferimento di frumento ai granai del popolo . . . . . » 16
TAVOLA — Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo . . . . . » 18

MONETA, CREDITO, FINANZE

TAVOLA 16 — Entrate e spese dello Stato, secondo il bilancio di previsione per l'esercizio 1944-45, per le provincie in detto esercizio restituite all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 20
TAVOLA 17 — Alcuni dati del Conto riassuntivo del Tesoro . . . . . » 20
TAVOLA 18 — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia . . . . . » 20
TAVOLA 19 — Corso medio ufficiale e tasso di rendimento dei titoli dello Stato . . . . . » 21
TAVOLA 20 — Situazione dei Buoni del Tesoro poliennali . . . . . » 22
TAVOLA 21 — Corso medio ufficiale dei cambi . . . . . » 22
TAVOLA 22 — Stanze di compensazione :
A) Ammontare complessivo delle operazioni eseguite in contanti . . . . . » 23
B) Operazioni eseguite in contanti presso le singole Stanze nelle liquidazioni mensili . . . . . » 23
C) Operazioni eseguite in contanti presso le singole stanze nelle compensazioni giornaliere . . . . . » 24
TAVOLA 23 — Attività della Borsa di Roma :
A) Dati riassuntivi sul mercato delle varie categorie di titoli . . . . . » 25
B) Valore di compenso delle diverse specie di titoli trattati . . . . . » 26
C) Prezzi e quantità di alcuni principali titoli trattati . . . . . » 27
TAVOLA 24 — Situazione della Banca d'Italia . . . . . » 28

PREZZI, SALARI, CONSUMI

TAVOLA 25 — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli . . . . . Pag. 29
TAVOLA 26 — Prezzi effettivamente pagati da pubbliche Amministrazioni per acquisti di merci e articoli vari nel mese di giugno 1945 . . . . . » 29
TAVOLA 27 — Numeri indici dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari . . . . . » 30
TAVOLA 28 — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto . . . . . » 30
TAVOLA 29 — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas . . . . . » 31
TAVOLA 30 — Distribuzioni di generi razionati, effettuate nei capoluoghi di provincia ai normali consumatori . . . . . » 34
TAVOLA 31 — Valore calorico delle razioni medie giornaliere dei generi distribuiti mediante carta annonaria ai normali consumatori in alcuni capoluoghi di provincia . . . . . » 35
TAVOLA 32 — Guadagni medi giornalieri degli operai dell'industria in alcune Provincie . . . . . » 36

AVVERTENZE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAVOLA 1 — Popolazione presente e residente dell'Italia . . . . . Pag. 2
TAVOLA 2 — Movimento naturale della popolazione italiana:
A) Dati assoluti . . . . . » 3
B) Dati relativi . . . . . » 3
TAVOLA 3 — Movimento naturale della popolazione presente in alcuni Comuni con oltre 50.000 abitanti . . . . . » 4
TAVOLA 4 — Morti per malattie infettive e parassitarie, suicidi ed omicidi nei Comuni con oltre 100.000 abitanti . . . . . » 5

AGRICOLTURA E FORESTE

TAVOLA 5 — Produzione delle principali coltivazioni agricole:
A) Prodotti delle coltivazioni erbacee . . . . . Pag. 6
B) Prodotti delle coltivazioni legnose agrarie . . . . . » 6
TAVOLA 6 — Superficie e produzione di frumento . . . . . » 7
TAVOLA 7 — Superficie e produzione di segale . . . . . » 9
TAVOLA 8 — Superficie e produzione di orzo . . . . . » 9
TAVOLA 9 — Superficie e produzione di avena . . . . . » 10
TAVOLA 10 — Superficie e produzione di riso . . . . . » 10
TAVOLA 11 — Superficie e produzione di granoturco primaverile . . . . . » 11
TAVOLA 12 — Superficie e produzione di fava da seme . . . . . » 13
TAVOLA 13 — Produzione di uva da vino . . . . . » 15
TAVOLA 14 — Conferimento di frumento ai granai del popolo . . . . . » 16
TAVOLA — Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo . . . . . » 18

MONETA, CREDITO, FINANZE

TAVOLA 16 — Entrate e spese dello stato, secondo il bilancio di previsione per l'esercizio 1944-45, per le provincie in detto esercizio restituite all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 20
TAVOLA 17 — Alcuni dati del Conto riassuntivo del Tesoro . . . . . » 20
TAVOLA 18 — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia . . . . . » 20
TAVOLA 19 — Corso medio ufficiale e tasso di rendimento dei titoli dello Stato . . . . . » 21
TAVOLA 20 — Situazione dei buoni del Tesoro poliennali . . . . . » 22
TAVOLA 21 — Corso medio ufficiale dei cambi . . . . . » 22
TAVOLA 22 — Stanze di compensazione:
A) Ammontare complessivo delle operazioni eseguite in contanti . . . . . » 23
B) Operazioni eseguite in contanti presso le singole Stanze nelle liquidazioni mensili . . . . . » 23
C) Operazioni eseguite in contanti presso le singole Stanze nelle compensazioni giornaliere . . . . . » 24
TAVOLA 23 — Attività della Borsa di Roma:
A) Dati riassuntivi sul mercato delle varie categorie di titoli . . . . . » 25
B) Valore di compenso delle diverse specie di titoli trattati . . . . . » 26
C) Prezzi e quantità di alcuni principali titoli trattati . . . . . » 27
TAVOLA 24 — Situazione della Banca d'Italia . . . . . » 28

PREZZI, SALARI, CONSUMI

TAVOLA 25 — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli . . . . . Pag. 28
TAVOLA 26 — Prezzi effettivamente pagati da pubbliche Amministrazioni per acquisti di merci e articoli vari nel mese di giugno 1945 . . . . . » 29
TAVOLA 27 — Numeri indici dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari . . . . . » 30
TAVOLA 28 — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto . . . . . » 30
TAVOLA 29 — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas . . . . . » 31
TAVOLA 30 — Distribuzioni di generi razionati, effettuate nei capoluoghi di provincia ai normali consumatori . . . . . » 34
TAVOLA 31 — Valore calorico delle razioni medie giornaliere dei generi distribuiti mediante carta annonaria ai normali consumatori in alcuni capoluoghi di provincia . . . . . » 35
TAVOLA 32 — Guadagni medi giornalieri degli operai dell'industria in alcune Provincie . . . . . » 36

AVVERTENZE

I. **Segni convenzionali.** — Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti *segni convenzionali*:

Linea (—): *a)* quando il fenomeno non esiste;
b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati;
c) quando il fenomeno esiste ma non viene o non venne rilevato.

Punto interrogativo (?): quando i dati non si conoscono, perchè gli Organi rilevatori non li hanno comunicati, pure avendo eseguita la rilevazione o perchè questa non è stata ancora eseguita.

Due puntini (..): per i numeri assoluti (ridotti a centinaia, migliaia, ecc.) o per i numeri relativi, quando non raggiungano la cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

II. **Cifre rettificate.** — Le cifre che non concordano con quelle pubblicate nel *Bollettino* precedente s'intendono rettificate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

POPOLAZIONE

TAV. 1. — Popolazione presente e residente dell'Italia

REGIONI	Censimento al 21 aprile 1931: popolazione residente	Censimento al 21 aprile 1931: popolazione presente	Popolazione residente (legale) alle seguenti date: 21 aprile 1936 (censimento)	31 dicembre 1939	31 dicembre 1942 (a)	1° luglio 1943 (a)
Piemonte	3.546.367	3.497.799	3.506.134	3.561.029	3.600.251	3.602.721
Liguria	1.425.654	1.436.958	1.466.915	1.521.757	1.534.968	1.535.078
Lombardia	5.594.372	5.545.307	5.836.342	6.041.992	6.185.753	6.199.061
Venezia Tridentina	657.825	669.137	669.029	658.203	660.752	663.825
Veneto	4.274.707	4.123.267	4.247.400	4.359.321	4.473.418	4.483.891
Venezia Giulia e Zara	990.999	978.042	977.257	1.014.762	1.030.068	1.030.381
Emilia	3.297.449	3.218.452	3.339.058	3.402.507	3.457.815	3.472.017
Italia settentrionale	19.786.315	19.480.662	20.082.641	20.559.567	20.952.071	20.978.022
Toscana	2.910.410	2.892.364	2.974.479	3.043.602	3.095.229	3.098.511
Marche	1.239.860	1.217.746	1.278.071	1.311.388	1.328.117	1.330.774
Umbria	698.983	694.074	725.918	747.093	763.938	765.711
Lazio	2.349.681	2.395.052	2.647.049	2.861.602	3.050.191	3.063.208
Italia centrale	7.159.980	7.189.236	7.630.516	7.963.655	8.238.479	8.248.199
Abruzzi e Molise	1.565.764	1.496.658	1.600.651	1.641.770	1.673.919	1.677.146
Campania	3.511.416	3.494.726	3.698.695	3.861.675	3.982.980	3.991.409
Puglie	2.503.396	2.486.063	2.637.022	2.768.615	2.877.842	2.886.570
Lucania	513.712	507.750	543.262	567.105	582.660	584.243
Calabria	1.726.126	1.668.954	1.771.651	1.838.278	1.902.432	1.907.063
Italia meridionale	9.807.680	9.656.582	10.251.281	10.677.343	11.019.812	11.047.018
Sicilia	3.906.967	3.690.866	4.000.078	4.131.257	4.247.902	4.256.077
Sardegna	983.760	978.125	1.034.206	1.094.231	1.148.506	1.153.384
Italia insulare	4.869.727	4.680.991	5.034.284	5.226.488	5.396.408	5.409.461
IN COMPLESSO	41.651.617	41.176.671	42.993.692	44.460.347	45.566.560	45.681.600

(a) Cifre provvisorie.

TAV. 2. — Movimento naturale della popolazione italiana (*)

A) Dati assoluti, medie annuali

PERIODI	MATRIMONI	Nati vivi: in complesso M F	Nati vivi: in complesso M	Nati vivi: illegittimi M F	Nati vivi: illegittimi M	Nati morti M F	Nati morti M	Morti (a): in complesso M F	Morti (a): in complesso M	Morti (a): da 0 a 364 giorni di età M F	Eccedenza dei nati vivi sui morti
1872-75	218.937	998.226	511.772	70.578	36.128	28.680	16.453	827.971	424.928	218.735	170.255
1876-80	210.029	1.029.457	530.734	71.251	38.069	31.962	18.183	820.802	421.140	215.480	208.655
1881-85	231.915	1.094.076	563.127	82.596	42.337	37.029	21.019	786.656	399.908	213.472	307.420
1886-90	231.640	1.118.340	575.983	82.924	42.177	41.052	23.800	811.701	411.262	216.343	306.745
1891-95	228.813	1.112.989	571.914	76.267	38.893	40.505	23.328	787.001	399.928	203.580	325.898
1896-900	227.997	1.084.672	557.189	67.560	31.659	46.085	25.909	731.701	370.742	182.747	352.911
1901-05	232.645	1.072.575	551.188	60.309	31.008	45.044	26.935	721.401	366.022	179.818	351.081
1906-10	267.889	1.106.473	567.869	56.109	28.724	49.684	27.721	717.636	364.519	169.138	388.837
1911-14	260.319	1.116.026	572.279	53.861	27.228	47.388	26.635	671.880	340.118	154.376	444.146
1915-18	184.402	839.874	431.046	37.907	19.384	37.022	21.080	970.424	551.609	179.356	130.455
1919-21	422.364	1.015.895	522.080	47.703	24.420	47.540	26.702	666.771	338.150	131.420	348.807
1922-25	325.591	1.131.220	564.950	58.791	27.517	50.706	25.517	659.487	343.196	143.656	471.883
1926-30	294.679	1.078.211	552.892	54.425	27.849	49.737	22.815	641.956	328.986	128.812	436.255
1931-35	286.815	1.009.569	512.869	50.545	25.642	34.561	19.305	599.291	303.113	104.800	410.278
1936-40	331.061	1.015.685	521.128	41.700	21.300	32.074	18.211	602.914	305.874	101.639	412.711
1941-42	281.466	931.864	478.885	36.528	18.192	26.772	14.712	632.661	320.098	106.784	299.143

(*) Fino al 1921 i dati riguardano il movimento della popolazione entro i confini preesistenti alla guerra 1915-18.
(a) Dal 1940 esclusi i morti (civili e militari) in zone di operazioni.

B) Dati relativi

PRINCIPALI QUOZIENTI	1872-75	1876-80	1881-85	1886-90	1891-95	1896-900	1901-05	1906-10	1911-14	1915-18	1919-21	1922-25	1926-30	1931-35	1936-40	1941-42

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIONI	Censimento al 21 aprile 1931: popolazione residente	Censimento al 21 aprile 1931: popolazione presente	Popolazione residente (legale) alle seguenti date: 21 aprile 1936 (censimento)	31 dicembre 1939	31 dicembre 1942 (a)	1° luglio 1943 (a)
Piemonte	3.546.367	3.497.799	3.506.134	3.561.029	3.590.251	3.602.721
Liguria	1.423.654	1.496.964	1.404.915	1.521.757	1.533.983	1.535.970
Lombardia	5.594.372	5.545.307	5.836.342	6.041.992	6.145.733	6.190.351
Venezia Tridentina	597.926	600.137	669.868	698.203	690.755	663.896
Veneto	4.274.707	4.123.267	4.387.096	4.359.021	4.473.418	4.480.801
Venezia Giulia e Zara	990.892	978.942	977.257	1.014.762	1.030.668	1.036.231
Emilia	3.287.400	3.218.452	3.339.056	3.402.397	3.467.815	3.472.017
Italia settentrionale	19.764.315	19.460.882	20.292.541	20.599.987	20.862.071	20.978.022
Toscana	2.915.410	2.892.764	2.974.470	3.043.882	3.086.220	3.088.311
Marche	1.219.688	1.217.746	1.278.071	1.311.388	1.326.114	1.330.774
Umbria	698.983	694.074	723.918	747.003	753.958	766.711
Lazio	2.349.838	2.385.052	2.647.088	2.861.998	3.060.191	3.063.303
Italia centrale	7.183.959	7.189.236	7.625.516	7.963.855	8.225.479	8.248.139
Abruzzi e Molise	1.555.794	1.406.559	1.600.651	1.641.779	1.673.919	1.677.146
Campania	3.511.476	3.494.728	3.684.839	3.561.678	3.982.930	3.991.409
Puglie	2.502.068	2.496.593	2.637.823	2.768.519	2.877.428	2.888.270
Lucania	513.712	507.750	543.262	567.105	582.606	584.243
Calabria	1.728.126	1.666.954	1.771.331	1.838.274	1.902.452	1.907.953
Italia meridionale	9.807.086	9.658.582	10.251.981	10.577.343	11.019.312	11.047.318
Sicilia	3.905.867	3.898.869	4.000.078	4.131.257	4.237.902	4.256.077
Sardegna	983.760	978.125	1.034.206	1.094.231	1.148.596	1.153.384
Italia insulare	4.889.727	4.880.991	5.034.284	5.225.488	5.386.498	5.409.461
IN COMPLESSO	41.651.617	41.176.671	42.993.602	44.405.347	45.800.800	45.651.000

(a) Cifre provvisorie.

Tav. 2. — Movimento naturale della popolazione italiana (*)

A) Dati assoluti, medie annuali

PERIODI	MATRIMONI	NATI VIVI in complesso M F	NATI VIVI in complesso M	NATI VIVI illegittimi M F	NATI VIVI illegittimi M	NATI MORTI M F	NATI MORTI M	MORTI (a) in complesso M F	MORTI (a) in complesso M	MORTI (a) da 0 a 364 giorni di età M F	ECCEDENZA dei nati vivi sui morti
1872-75	213.937	995.226	511.772	70.573	36.128	28.660	16.453	827.971	424.028	218.735	170.255
1876-80	210.029	1.029.457	530.534	71.231	38.069	31.962	18.163	820.862	421.140	215.189	208.595
1881-85	231.915	1.094.076	563.127	82.598	42.337	37.029	21.010	786.656	399.809	213.472	307.420
1886-90	231.049	1.116.340	575.065	82.924	42.177	11.022	23.800	811.601	411.262	218.319	306.740
1891-95	225.613	1.112.809	571.914	70.267	36.593	45.508	25.328	787.001	399.328	206.580	325.808
1896-900	227.907	1.084.672	557.160	67.509	34.659	46.083	26.009	731.761	370.759	182.747	352.911
1901-05	242.645	1.072.575	551.188	60.359	31.009	48.044	26.935	721.494	366.090	170.815	351.081
1906-10	267.880	1.106.473	567.680	56.100	28.724	49.654	27.721	717.636	364.519	169.178	388.837
1911-14	280.319	1.118.020	572.278	53.333	27.228	47.588	26.626	671.186	340.119	154.578	444.518
1915-18	124.482	839.974	431.045	37.907	19.084	37.028	20.695	970.429	451.029	159.958	— 130.455
1919-21	422.864	1.015.068	522.080	47.739	24.480	47.548	26.702	666.771	338.109	131.427	348.897
1922-25	328.591	1.141.220	584.039	53.781	27.517	50.708	28.517	669.587	343.108	148.640	471.633
1926-30	294.878	1.078.211	552.892	54.455	27.619	48.737	28.415	641.058	325.969	124.612	436.233
1931-35	288.815	1.000.569	512.809	50.565	25.842	34.081	19.305	590.291	303.115	104.800	410.278
1936-40	321.051	1.015.885	521.128	41.706	21.380	32.974	18.114	602.914	309.974	101.620	412.711
1941-42	281.405	931.804	478.885	35.520	18.192	26.772	14.712	682.661	352.098	105.704	249.143

(*) Fino al 1921 i dati riguardano il movimento della popolazione entro i confini precedenti alla guerra 1915-18.
(a) Dal 1940 esclusi i morti (civili e militari) in zone di operazioni.

B) Dati relativi

PRINCIPALI QUOZIENTI DEMOGRAFICI	1872-75	1876-80	1881-85	1886-90	1891-95	1896-900	1901-05	1906-10	1911-14	1915-18	1919-21	1922-25	1926-30	1931-35	1936-40	1941-42
Matrimoni per 1000 abitanti	7,9	7,5	8,1	7,8	7,4	7,1	7,4	7,9	7,4	3,4	11,6	8,4	7,3	6,8	7,5	6,2
Nati vivi per 1000 abitanti	36,8	36,9	38,0	37,5	36,0	34,0	32,7	32,7	31,7	22,9	27,9	29,5	26,8	23,8	23,2	20,9
Morti per 1000 abitanti	30,5	29,4	27,3	27,2	25,5	22,9	22,0	21,2	19,1	26,4	18,3	17,3	16,0	14,1	13,7	14,3
Eccedenza nati per 1000 abitanti	6,3	7,5	10,7	10,3	10,6	11,1	10,7	11,5	12,6	-3,5	9,6	12,2	10,8	9,8	9,4	6,6
Illegittimi per 100 nati vivi	7,1	7,2	7,5	7,4	6,9	6,2	5,6	5,1	4,8	4,5	4,7	4,7	5,1	5,1	4,1	3,8
Nati morti per 100 nascite	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,1	4,3	4,3	4,1	4,2	4,5	4,3	3,0	3,4	3,1	2,8
Morti a meno di un anno per 1000 nati vivi	219,1	209,3	195,1	195,2	184,7	168,5	167,7	152,9	138,5	166,1	129,4	125,9	119,5	104,7	103,0	115,5

TAV. 2. — **Movimento naturale della popolazione presente in alcuni Comuni con oltre 50.000 abitanti**

(Cifre provvisorie)

COMUNI	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1° Trimestre 1943	1° Trimestre 1944	1° Trimestre 1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1° Trimestre 1943	1° Trimestre 1944	1° Trimestre 1945
	MATRIMONI									NATI VIVI								
Alessandria	361	377	491	504	439	350	96	93	79	1.162	1.132	1.170	1.069	1.021	890	271	295	188
Ancona	597	740	608	649	482	235	161	40	106	1.822	1.794	1.694	1.725	1.567	811	479	189	298
Andria	374	453	288	421	399	288	92	77	86	2.056	1.972	1.709	1.968	1.940	1.903	590	528	513
Apuania	942	993	988	778	616	596	192	156	103	2.417	2.666	2.348	2.158	2.027	2.257	473	641	473
Arezzo	495	423	419	433	327	227	94	41	100	1.158	1.311	1.165	1.092	1.215	832	239	242	223
Bari	1.596	1.476	1.632	1.744	1.434	2.219	357	317	434	6.696	6.937	6.332	6.976	5.862	6.229	1.627	1.945	2.196
Barletta	442	349	321	239	224	358	92	63	115	1.877	2.022	1.854	1.941	1.936	1.784	576	534	509
Bergamo	574	546	493	565	459	474	119	89	83	2.203	2.565	2.185	2.224	2.231	2.122	588	590	531
Bologna	2.615	619	2.377	2.285	1.630	944	430	235	281	4.892	5.011	4.833	4.585	3.844	2.540	1.007	854	843
Cagliari	1.052	1.090	1.094	904	395	531	199	57	155	3.410	3.677	3.605	3.705	1.312	2.148	824	449	1.001
Caltanissetta	406	389	317	338	274	367	8	87	84	1.464	1.610	1.407	1.332	1.274	1.189	702	335	359
Caserta	439	375	329	344	237	290	75	61	73	1.558	1.330	1.216	1.280	1.392	1.074	427	329	462
Catania	1.909	1.596	1.914	1.960	1.284	1.966	471	398	452	6.966	7.642	6.633	7.125	5.082	6.460	1.079	1.031	2.036
Cremona	415	421	384	361	278	343	79	73	57	1.367	1.317	1.348	1.200	1.155	892	297	284	210
Firenze	2.663	2.647	2.603	2.518	2.014	1.580	469	374	196	5.413	5.456	5.254	4.698	4.435	4.500	1.060	1.226	1.152
Forlì	417	415	442	431	343	296	102	77	88	1.280	1.320	1.161	162	1.148	1.195	239	345	294
Genova	4.487	4.395	4.180	4.436	3.301	3.034	774	646	370	9.302	8.784	8.339	7.148	4.392	5.142	1.004	1.050	1.367
Lecce	364	408	327	375	339	392	88	78	100	1.340	1.465	1.247	1.424	1.290	1.382	379	412	377
Livorno	1.169	963	1.058	1.122	535	337	208	56	172	2.403	2.463	2.348	2.284	1.021	805	487	150	377
Lucca	571	604	613	542	459	329	125	73	159	1.492	1.560	1.475	1.398	1.556	1.406	546	368	338
Marsala	611	566	525	456	312	396	99	60	91	1.728	1.776	1.551	1.739	1.660	1.416	525	346	449
Messina	1.618	1.414	1.426	1.522	738	1.369	254	291	298	4.455	5.016	4.371	4.045	2.915	3.604	1.052	996	1.193
Napoli	7.300	7.891	7.918	7.867	4.775	5.520	1.390	940	1.444	21.614	[illegible]	23.524	24.072	16.866	18.830	5.149	6.484	7.496
Palermo	3.111	3.211	3.253	3.745	1.932	3.285	687	745	661	11.100	11.791	11.092	11.323	6.237	10.289	2.351	2.182	3.187
Pavia	330	317	288	300	208	247	63	79	59	1.354	1.357	1.168	1.084	1.049	922	280	306	750
Perugia	527	588	509	559	436	182	139	93	116	1.857	1.835	1.738	1.571	1.752	1.528	419	477	303
Pescara	418	406	422	415	270	162	92	13	62	1.365	1.365	1.235	1.259	720	548	435	110	265
Pisa	289	514	507	557	409	250	103	60	60	1.679	1.723	1.558	1.573	1.075	574	376	127	127
Pistoia	504	507	536	504	427	343	121	98	67	1.395	1.334	1.185	1.207	1.225	977	330	264	251
Prato	500	524	572	578	398	244	110	44	63	1.241	1.197	1.133	1.107	1.103	875	277	228	212
Ragusa	322	297	142	212	173	331	41	77	80	1.084	1.028	865	819	849	746	249	211	212
Reggio di Cal.	808	871	724	955	561	567	200	133	198	3.357	3.579	3.054	3.094	2.427	2.877	878	706	751
Roma	9.766	10.795	9.832	10.089	8.821	7.589	2.107	1.716	1.702	30.338	30.686	29.819	29.209	25.612	24.111	7.330	7.419	5.034
Salerno	427	485	463	517	501	283	108	75	72	2.084	2.146	2.002	2.071	1.573	1.525	554	464	592
Sassari	620	469	542	486	400	341	93	62	77	1.731	2.060	1.740	1.840	1.774	1.759	585	518	474
Savona	486	537	451	496	367	312	90	63	40	1.132	1.016	905	936	850	687	236	298	162
Siracusa	522	475	457	479	391	536	98	125	169	1.511	1.520	1.341	1.458	1.151	1.501	481	336	473
Taranto	934	968	1.062	1.084	859	1.182	248	216	247	4.202	4.450	4.090	4.081	2.998	3.937	884	1.134	1.311
Terni	381	391	459	564	399	357	95	69	110	1.895	1.592	1.529	1.498	1.156	904	276	270	232
Torre Annunziata	548	543	532	587	436	582	122	104	129	2.149	2.405	2.457	2.518	2.459	2.095	727	774	779
Trapani	667	599	683	659	433	589	121	129	122	2.009	2.130	1.799	2.083	1.353	1.886	500	434	610
Venezia	2.071	2.346	2.114	931	1.516	1.406	347	315	191	5.431	5.557	5.272	5.361	5.339	5.018	1.273	1.593	1.310
Verona	1.072	1.175	1.136	1.131	900	744	238	159	196	3.519	3.400	3.418	3.468	2.575	1.735	871	545	411
Totale	56.557	55.678	55.608	53.739	41.015	42.478	11.565	8.739	10.024	171.646	177.027	164.088	164.303	131.864	133.945	39.455	35.711	40.500

COMUNI	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1° Trimestre 1943	1° Trimestre 1944	1° Trimestre 1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1° Trimestre 1943	1° Trimestre 1944	1° Trimestre 1945
	MORTI IN COMPLESSO (a)									MORTI A MENO DI UN ANNO DI ETÀ (DA 0 A 364 GIORNI)								
Alessandria	1.190	1.190	1.327	1.347	1.431	1.063	443	410	473	59	65	85	80	61	63	14	20	22
Ancona	1.052	1.281	1.199	1.389	1.912	1.167	410	203	283	114	107	128	142	102	62	57	19	28
Andria	1.166	1.122	1.078	1.129	1.227	1.117	379	329	332	—	—	—	342	391	238	100	99	115
Apuania	1.127	1.219	1.382	1.633	1.473	2.000	433	461	739	164	203	194	160	—	—	—	—	—
Arezzo	921	828	841	1.042	1.004	1.425	200	257	287	110	101	86	93	78	107	27	8	53
Bari	3.863	3.573	3.919	4.192	4.370	4.024	1.067	1.306	1.001	776	901	953	1.036	1.006	959	218	245	249
Barletta	847	1.046	957	914	1.136	1.196	217	346	284	—	—	—	279	341	392	58	76	86
Bergamo	1.579	1.723	1.759	2.100	2.071	2.209	610	621	406	291	341	331	285	305	352	71	61	68
Bologna	4.160	4.102	4.547	4.632	4.381	5.211	1.250	1.325	2.172	280	331	318	273	381	318	82	91	214
Cagliari	1.865	1.900	2.243	2.397	1.780	1.778	610	414	509	315	289	415	121	116	217	42	40	74
Caltanissetta	779	814	982	817	1.609	865	277	228	258	169	206	215	169	136	122	34	29	9
Caserta	738	850	1.014	1.181	1.401	894	278	334	264	—	—	—	136	226	158	51	33	44
Catania	4.167	3.901	4.003	4.708	5.524	4.042	1.198	1.204	1.178	1.029	916	1.053	1.100	728	747	152	144	100
Cremona	1.214	1.222	1.297	1.214	1.344	1.417	358	416	351	165	129	107	95	90	118	30	13	10
Firenze	4.672	4.965	5.367	5.367	5.602	9.356	1.038	2.003	2.301	301	328	357	340	322	478	79	135	166
Forlì	907	954	892	956	979	1.615	252	298	337	70	86	81	70	79	82	22	13	30
Genova	8.250	8.725	8.700	9.647	7.313	8.368	2.301	2.142	2.453	603	611	501	595	428	733	66	162	160
Lecce	875	891	1.038	1.289	1.264	1.178	396	418	391	121	120	165	175	154	149	37	50	48
Livorno	1.750	1.382	2.090	2.601	2.115	1.382	665	342	559	118	184	177	157	81	72	31	11	39
Lucca	1.256	1.396	1.391	1.642	1.535	2.144	453	501	509	89	122	109	97	122	129	26	19	29
Marsala	739	753	789	816	1.334	894	227	272	221	—	—	—	189	172	123	25	21	32
Messina	2.583	2.648	2.776	3.075	3.748	2.601	899	851	784	295	462	692	477	806	331	89	68	127
Napoli	15.750	16.117	18.550	20.292	22.238	19.421	5.428	6.439	4.182	2.881	2.814	3.590	2.754	2.852	2.508	474	605	663
Palermo	7.172	7.179	7.376	9.155	8.020	6.142	2.387	1.922	1.916	1.281	1.359	1.304	1.446	638	1.009	171	220	264
Pavia	950	993	990	1.051	1.031	1.275	279	512	284	80	105	91	102	84	81	10	18	23
Perugia	1.149	1.327	1.271	1.473	1.372	2.107	371	520	472	112	141	140	134	130	137	40	32	48
Pescara	582	630	661	639	532	575	178	99	240	78	121	101	108	92	55	29	8	26
Pisa	958	1.143	1.192	1.420	2.110	1.675	445	404	404	95	118	97	120	92	73	33	11	11
Pistoia	989	1.052	1.058	1.110	1.242	1.425	322	368	356	89	108	97	76	94	92	26	20	10
Prato	873	825	869	939	848	1.356	273	371	362	—	—	—	69	55	87	21	10	22
Ragusa	603	569	632	678	670	562	252	171	201	132	96	115	110	80	69	21	15	17
Reggio di Cal.	1.642	1.574	1.765	1.849	2.154	1.590	432	466	367	380	325	408	326	129	261	80	54	44
Roma	14.110	14.566	15.018	16.914	19.319	25.604	4.941	7.788	5.606	2.046	2.386	2.286	2.324	2.495	2.094	615	691	661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COMUNI	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1° Trimestre 1943	1° Trimestre 1944	1° Trimestre 1945
MATRIMONI									
Alessandria	561	577	491	504	439	369	96	93	79
Ancona	666	740	609	649	449	235	151	40	106
Andria	374	423	288	421	390	286	92	77	86
Apuania	942	999	958	778	616	598	162	156	103
Arezzo	490	423	419	433	327	227	94	41	107
Bari	1.506	1.478	1.632	1.744	1.434	2.219	357	317	434
Barletta	442	399	521	319	294	358	90	80	115
Bergamo	574	588	492	535	459	474	116	80	83
Bologna	2.515	612	2.377	2.245	1.506	914	186	232	281
Cagliari	1.052	1.040	1.054	964	395	531	100	57	155
Caltanissetta	406	360	317	330	274	387	8	87	84
Caserta	438	373	329	344	237	290	75	51	73
Catania	1.929	1.886	1.914	1.969	1.264	1.966	471	898	485
Cremona	415	421	364	361	278	343	79	73	57
Firenze	2.665	2.642	2.608	2.518	2.084	1.566	409	384	196
Forlì	447	515	442	431	343	298	103	77	88
Genova	4.457	4.305	4.180	4.439	3.301	3.048	774	646	570
Lecce	394	408	327	835	349	892	83	74	100
Livorno	1.169	962	1.058	1.122	535	837	208	56	172
Lucca	571	604	613	542	497	329	125	73	159
Marsala	611	596	523	438	312	306	99	58	91
Messina	1.618	1.444	1.420	1.522	728	1.309	284	291	205
Napoli	7.390	7.891	7.948	7.810	4.775	5.523	1.590	940	1.454
Palermo	3.111	3.211	3.282	3.745	1.913	3.285	887	748	663
Pavia	330	297	295	300	298	247	63	70	59
Perugia	527	588	509	550	456	442	139	93	116
Pescara	418	406	422	415	279	162	92	13	62
Pisa	460	514	567	537	409	279	103	60	60
Pistoia	594	507	536	504	427	348	121	98	87
Prato	580	524	572	578	399	244	110	41	83
Ragusa	322	267	142	272	173	233	41	77	80
Reggio di Cal.	988	871	724	953	581	567	200	130	194
Roma	9.790	10.795	9.852	10.069	8.821	7.580	2.197	1.716	1.702
Salerno	427	486	402	517	301	383	108	75	72
Sassari	626	489	542	493	400	341	94	82	77
Savona	486	537	491	490	367	312	90	65	69
Siracusa	522	475	457	470	391	389	98	125	109
Taranto	934	988	1.082	1.088	859	1.182	246	216	247
Terni	531	591	459	584	399	357	96	63	119
Torre Annunziata	548	543	592	687	458	582	122	104	120
Trapani	667	599	662	659	443	569	121	129	122
Venezia	2.674	2.148	2.114	981	1.510	1.406	347	315	191
Verona	1.072	1.175	1.138	1.104	900	744	238	159	196
Totale	58.587	55.678	55.608	55.739	41.015	42.478	11.555	8.759	10.022
MORTI IN COMPLESSO (a)									
Alessandria	1.150	1.190	1.227	1.347	1.431	1.668	443	470	477
Ancona	1.652	1.261	1.199	1.339	1.912	1.167	410	203	250
Andria	1.106	1.322	1.078	1.129	1.227	1.117	339	329	332
Apuania	1.127	1.219	1.392	1.683	1.473	2.000	436	401	730
Arezzo	921	828	941	1.042	1.004	1.425	290	267	257
Bari	2.865	3.573	5.919	4.192	4.370	4.024	1.067	1.306	1.061
Barletta	847	1.048	957	914	1.136	1.196	217	348	259
Bergamo	1.579	1.724	1.759	2.100	2.021	2.293	510	321	496
Bologna	4.300	4.192	4.507	4.662	4.391	5.211	1.250	1.325	2.172
Cagliari	1.849	1.060	2.283	2.397	1.736	1.778	610	418	569
Caltanissetta	779	814	883	817	1.609	865	277	232	230
Caserta	758	808	1.014	1.161	1.401	804	276	338	254
Catania	4.187	8.901	4.093	4.736	5.524	4.049	1.188	1.264	1.176
Cremona	1.214	1.222	1.207	1.214	1.344	1.417	358	418	351
Firenze	4.672	4.906	5.057	5.387	5.864	9.356	1.638	2.366	2.301
Forlì	807	904	892	908	973	1.615	252	208	537
Genova	8.250	8.726	8.400	9.647	7.313	8.306	2.101	2.145	2.439
Lecce	875	891	1.028	1.289	1.264	1.178	338	413	381
Livorno	1.750	1.502	2.090	2.501	2.112	1.382	685	342	559
Lucca	1.288	1.306	1.391	1.642	1.515	2.144	453	591	500
Marsala	739	753	789	816	1.334	894	237	272	221
Messina	2.583	2.648	2.776	3.075	3.746	2.601	860	851	754
Napoli	15.730	16.117	18.329	20.282	22.258	19.421	5.128	5.438	4.181
Palermo	7.172	7.175	7.378	9.155	8.029	6.142	2.307	1.922	1.946
Pavia	959	989	890	1.081	1.091	1.279	279	312	284
Perugia	1.140	1.327	1.271	1.479	1.372	2.107	371	530	472
Pescara	582	688	661	658	522	575	178	98	240
Pisa	998	1.148	1.192	1.429	2.119	1.675	449	494	404
Pistoia	989	1.052	1.098	1.110	1.242	1.425	322	366	358
Prato	873	823	869	939	848	1.338	273	371	382
Ragusa	685	589	612	678	670	582	282	171	201
Reggio di Cal.	1.642	1.574	1.765	1.819	2.193	1.690	432	488	367
Roma	14.110	14.966	15.018	16.917	19.319	25.604	4.041	7.758	5.566
Salerno	946	1.012	1.050	1.296	1.444	1.453	391	520	282
Sassari	894	1.051	1.245	1.346	1.867	1.278	345	551	291
Savona	871	901	812	915	1.044	1.147	241	321	280
Siracusa	885	788	827	946	1.330	763	351	252	207
Taranto	1.981	1.980	2.107	2.410	1.800	2.090	460	637	647
Terni	858	922	824	885	1.373	878	262	251	205
Torre Annunziata	1.337	1.306	1.307	1.618	2.041	1.583	422	535	357
Trapani	1.024	1.084	1.117	1.240	1.437	1.132	332	552	246
Venezia	3.242	3.207	3.789	4.011	3.761	4.504	1.121	1.552	1.272
Verona	2.105	2.280	2.449	2.452	2.422	2.638	624	1.010	576
Totale	103.628	107.701	118.938	127.355	133.209	135.779	34.038	42.253	35.582

COMUNI	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1° Trimestre 1943	1° Trimestre 1944	1° Trimestre 1945
NATI VIVI									
Alessandria	1.148	1.122	1.170	1.069	1.081	809	274	293	183
Ancona	1.822	1.794	1.698	1.725	1.567	811	479	189	288
Andria	2.053	1.972	1.709	1.908	1.940	1.998	593	538	513
Apuania	2.417	2.666	2.388	2.138	2.087	2.287	473	641	473
Arezzo	1.138	1.311	1.153	1.092	1.215	832	339	242	253
Bari	6.800	6.927	6.532	6.978	5.862	6.229	1.627	1.905	2.196
Barletta	1.877	2.022	1.851	1.941	1.936	1.784	345	346	569
Bergamo	2.280	2.563	2.183	2.234	2.281	2.122	588	590	531
Bologna	4.869	5.014	4.833	4.985	3.841	2.540	1.007	858	813
Cagliari	3.110	3.677	3.605	3.705	3.312	2.148	824	449	1.081
Caltanissetta	1.484	1.610	1.407	1.832	1.274	1.180	392	325	359
Caserta	1.295	1.333	1.219	1.250	1.392	1.074	427	320	402
Catania	6.996	7.642	6.693	7.105	5.082	6.469	1.979	1.631	2.095
Cremona	1.367	1.341	1.348	1.200	1.155	802	297	234	210
Firenze	5.413	5.356	5.251	4.698	4.435	4.560	1.046	1.226	1.152
Forlì	1.230	1.380	1.161	1.102	1.134	1.106	289	245	298
Genova	9.302	8.784	8.339	7.153	4.335	5.742	1.004	1.683	1.367
Lecce	1.340	1.465	1.243	1.424	1.290	1.302	379	412	377
Livorno	2.403	2.465	2.348	2.284	1.021	805	487	159	377
Lucca	1.492	1.560	1.475	1.395	1.555	1.408	346	384	338
Marsala	1.728	1.776	1.551	1.759	1.690	1.416	525	340	410
Messina	4.453	5.094	4.671	4.045	2.915	3.664	1.025	906	1.193
Napoli	24.614	23.784	23.524	24.072	16.366	18.899	5.149	6.481	7.498
Palermo	11.100	11.791	11.092	11.220	6.233	10.239	2.351	2.182	2.187
Pavia	1.354	1.323	1.198	1.084	1.046	922	280	209	190
Perugia	1.887	1.835	1.735	1.571	1.752	1.526	419	477	380
Pescara	1.363	1.293	1.235	1.250	729	946	405	110	205
Pisa	1.670	1.729	1.558	1.573	1.075	971	370	127	127
Pistoia	1.393	1.338	1.185	1.207	1.225	977	390	264	251
Prato	1.241	1.197	1.133	1.107	1.103	875	277	224	212
Ragusa	1.064	1.028	888	810	848	746	280	211	212
Reggio di Cal.	3.357	3.570	3.054	3.094	2.427	2.577	678	798	751
Roma	30.338	30.866	29.819	29.209	26.602	24.111	7.050	7.119	5.084
Salerno	2.084	2.140	2.002	2.071	1.573	1.525	554	484	852
Sassari	1.731	2.060	1.740	1.840	1.774	1.759	585	518	474
Savona	1.132	1.016	965	928	850	687	236	298	182
Siracusa	1.511	1.520	1.341	1.455	1.159	1.501	401	339	473
Taranto	4.202	4.450	4.080	4.081	2.998	3.937	884	1.134	1.314
Terni	1.895	1.592	1.529	1.498	1.156	904	276	270	232
Torre Annunziata	2.149	2.465	2.457	2.518	2.440	2.095	727	774	779
Trapani	2.609	2.130	1.709	2.083	1.351	1.858	590	434	610
Venezia	5.631	5.587	5.212	5.391	5.359	5.018	1.273	1.563	1.316
Verona	2.519	2.490	3.140	3.468	2.976	1.735	371	545	414
Totale	171.648	177.027	164.698	164.303	131.604	133.935	39.455	38.711	40.660
MORTI A MENO DI UN ANNO DI ETÀ (DA 0 A 364 GIORNI)									
Alessandria	59	85	95	80	93	67	14	29	22
Ancona	114	167	126	142	192	62	57	19	24
Andria	†	†	†	342	321	333	100	99	113
Apuania	164	203	194	160	†	†	†	†	†
Arezzo	110	101	86	93	78	107	27	8	23
Bari	776	921	932	1.038	1.004	909	218	205	349
Barletta	†	†	†	279	341	382	56	76	85
Bergamo	261	341	311	285	395	352	71	91	58
Bologna	289	331	318	275	381	238	92	91	214
Cagliari	316	369	425	421	116	217	42	40	74
Caltanissetta	169	206	215	160	108	122	31	23	9
Caserta	†	†	†	136	226	158	54	33	41
Catania	1.029	946	1.053	1.165	728	747	152	144	190
Cremona	105	129	100	96	93	118	39	43	10
Firenze	301	328	357	340	322	478	73	135	154
Forlì	70	86	81	70	73	92	22	13	30
Genova	603	641	581	595	425	713	98	151	150
Lecce	121	129	165	175	154	149	37	63	48
Livorno	138	184	177	157	81	72	13	11	39
Lucca	89	122	109	97	122	129	24	19	29
Marsala	†	†	†	183	179	128	25	21	32
Messina	395	462	602	477	396	331	65	68	127
Napoli	2.861	2.814	3.500	2.751	2.852	2.509	474	695	662
Palermo	1.251	1.359	1.394	1.446	636	1.069	171	229	264
Pavia	89	102	91	102	86	81	16	18	23
Perugia	112	144	140	134	130	137	49	32	48
Pescara	78	121	101	108	92	35	29	8	26
Pisa	93	118	97	129	92	73	35	11	11
Pistoia	89	108	97	76	94	92	28	29	40
Prato	†	†	†	60	65	57	21	10	23
Ragusa	132	96	115	110	89	60	21	15	17
Reggio di Cal.	390	324	408	324	120	201	30	54	44
Roma	2.045	2.386	2.296	2.624	2.495	2.284	615	681	651
Salerno	182	265	245	321	266	234	72	66	57
Sassari	157	180	201	188	262	188	58	61	64
Savona	65	90	68	80	32	47	2	6	7
Siracusa	151	145	178	163	207	110	32	23	23
Taranto	585	642	713	736	500	587	115	134	159
Terni	96	119	111	112	82	79	17	25	29
Torre Annunziata	†	†	†	429	499	454	107	106	57
Trapani	212	245	278	347	270	237	66	43	46
Venezia	355	378	472	350	348	441	85	147	147
Verona	201	320	318	279	201	105	72	42	71
Totale	14.424	15.758	16.890	17.529	15.436	15.914	3.465	3.976	4.261

(a) Esclusi i nati morti. Dal 1940 esclusi anche i morti (civili e militari) in zone di operazioni.

1460

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 4. — Morti per malattie infettive e parassitarie, suicidi ed omicidi, nei Comuni con oltre 100.000 abitanti (popolazione residente)

ANNI	Roma	Milano	Napoli	Torino	Genova	Palermo	Firenze	Bologna	Venezia	Trieste	Catania	Bari	Messina	Verona	Taranto	Padova	Brescia	Livorno	Reggio Calabria	Ferrara	Cagliari	La Spezia	Apuania	Modena	Reggio Emilia
1. — Febbre tifoidea e paratifi																									
Media 1936-38	81	82	137	42	61	113	15	20	31	23	41	65	28	38	29	26	47	9	7	12	25	16 (b)	7	†	†
1939	78	57	112	35	48	158	29	29	34	23	52	43	34	39	24	22	64	31	10	21	29	9	5	20	†
1940	90	59	105	48	61	79	12	39	36	22	33	60	13	48	29	14	65	11	4	7	56	13	10	22	18
1941	100	74	225	74	173	102	15	32	60	31	38	123	25	41	28	22	125	21	11	42	50	22	7	14	6
1942 (a)	132	87	182	96	116	148	23	30	92	47	64	74	19	38	42	15	240	35	7	42	39	13	8	16	17
1944 (a)	238	112	†	†	†	†	92	†	67	39	†	†	47	†	†	10	†	†	†	10	†	20	†	5	†
2. — Tubercolosi apparato respiratorio																									
Media 1936-38	1.260	743	984	850	681	514	434	338	226	390	250	66	161	99	102	160	198	169	78	137	192	104 (b)	94	†	†
1939	1.238	798	941	827	595	481	424	285	251	415	204	103	151	113	105	184	177	131	92	153	236	83	91	85	†
1940	1.280	673	1.043	821	629	545	415	294	229	388	225	195	128	142	67	180	192	124	60	103	212	32	96	84	105
1941	1.509	729	1.367	877	649	601	455	254	257	441	298	245	148	131	47	218	245	126	68	145	257	49	104	85	67
1942 (a)	2.067	298	1.761	1.029	837	748	451	302	380	510	370	378	199	208	34	202	338	234	101	186	280	58	153	114	162
1944 (a)	2.981	878	†	†	†	†	895	†	453	617	†	†	182	†	†	235	†	†	†	114	†	141	†	187	†
3. — Altre forme tubercolari																									
Media 1936-38	323	227	216	159	154	127	104	111	112	80	59	52	38	29	46	63	44	39	15	36	63	25 (b)	23	†	†
1939	297	221	198	129	136	117	90	93	105	97	39	35	32	38	42	71	32	36	11	35	58	20	25	35	†
1940	322	201	219	152	139	124	90	98	98	84	57	42	27	40	27	43	46	32	15	42	63	21	26	26	29
1941	379	238	252	193	128	109	103	115	112	94	71	57	32	55	34	67	59	44	19	50	60	26	41	37	44
1942 (a)	437	298	322	234	173	148	147	144	179	99	73	70	46	66	55	85	48	60	19	64	98	35	52	34	64
1944 (a)	554	190	†	†	†	†	182	†	179	101	†	†	29	†	†	49	†	†	†	32	†	28	†	32	†
4. — Sifilide, atassia locomotrice progressiva e paralisi progressiva degli alienati																									
Media 1936-38	217	120	237	64	56	43	31	32	35	68	34	23	16	14	10	16	20	13	10	15	9	9 (b)	1	†	†
1939	157	121	202	97	92	54	38	24	23	81	35	26	12	18	10	12	24	8	12	23	18	10	3	5	†
1940	164	124	259	85	75	39	26	31	74	61	27	13	14	18	14	10	29	9	10	15	15	9	2	3	11
1941	172	122	265	80	88	52	34	48	38	74	22	10	15	19	9	18	36	12	19	26	13	8	5	2	4
1942 (a)	275	145	333	69	97	72	40	36	45	82	32	23	10	20	17	20	30	14	11	17	8	15	3	3	16
1944 (a)	213	108	†	†	†	†	48	†	54	44	†	†	8	†	†	11	†	†	†	7	†	2	†	13	†
5. — Altre malattie infettive e parassitarie																									
Media 1936-38	981	656	815	423	246	300	151	218	202	180	125	381	170	118	48	105	202	82	79	33	172	58 (b)	68	†	†
1939	837	550	850	400	219	440	149	259	213	141	129	490	99	58	51	128	157	81	73	53	171	45	46	62	†
1940	938	382	589	315	231	299	97	178	112	107	89	698	57	73	40	110	143	83	64	53	127	73	24	24	68
1941	774	459	651	341	186	321	131	193	219	198	94	599	70	102	51	116	105	100	72	73	164	40	47	67	40
1942 (a)	710	335	679	252	194	372	129	191	151	108	109	497	95	93	43	125	149	91	49	62	150	35	27	37	59
1944 (a)	810	185	†	†	†	†	160	†	137	154	†	†	58	†	†	42	†	†	†	26	†	19	†	25	†
Complesso malattie infettive e parassitarie — a) *Dati assoluti*																									
Media 1936-38	2.942	1.834	2.102	1.538	1.225	1.187	735	734	606	750	506	787	414	288	235	370	520	289	190	267	421	212 (b)	198	†	†
1939	2.037	1.669	2.106	1.488	1.099	1.281	721	681	623	730	456	710	301	295	227	415	454	297	198	271	510	167	179	207	†
1940	2.724	1.430	2.215	1.422	1.124	1.086	640	669	510	662	431	927	259	323	176	359	485	259	160	229	479	145	162	186	222
1941	2.925	1.622	2.761	1.525	1.260	1.217	735	755	716	838	396	1.042	311	360	169	436	621	337	129	345	553	155	234	205	109
1942 (a)	3.621	1.583	3.217	1.590	1.417	1.403	981	918	817	840	620	1.040	398	425	241	537	811	430	187	388	570	150	243	204	318
1944 (a)	4.796	1.473	†	†	†	†	1.197	†	594	954	†	†	274	†	†	353	†	†	†	195	†	212	†	219	†
b) *Percentuali sul totale dei decessi per tutte le cause di morte*																									
Media 1936-38	19,9	13,5	15,6	17,5	14,7	17,7	15,8	18,1	17,8	21,4	12,6	26,6	14,4	13,3	18,6	18,8	21,4	17,6	10,4	17,0	24,2	18,5 (b)	15,8	†	†
1939	15,8	12,5	13,2	16,3	14,0	17,7	15,2	16,6	18,5	21,3	10,8	24,1	11,6	14,1	12,0	19,6	20,3	16,8	12,1	16,3	26,7	14,2	15,6	14,0	†
1940	15,6	10,8	13,6	15,6	12,9	15,6	13,2	15,3	15,7	18,9	11,6	25,8	10,3	14,2	8,6	17,5	20,6	13,8	10,1	13,3	24,1	11,8	13,1	12,7	16,3
1941	19,7	12,2	14,7	15,9	14,8	17,1	14,3	16,3	19,9	21,7	9,6	25,3	11,2	16,2	7,9	19,8	24,3	16,7	10,2	20,3	24,2	12,9	16,8	14,3	12,6
1942 (a)	21,5	13,8	15,6	16,2	14,7	16,7	16,7	19,7	20,1	21,2	11,0	24,5	12,0	17,2	10,1	21,9	29,3	17,1	10,4	21,3	23,3	11,8	14,9	14,1	20,3
1944 (a)	18,7	†	†	†	†	†	16,0	†	19,8	†	†	†	19,5	†	†	†	†	†	†	†	†	21,7	†	†	†
6. — Suicidi																									
Media 1936-38	102	142	91	90	73	20	46	62	21	62	21	9	10	10	7	10	12	11	3	12	7	12 (b)	8	†	†
1939	80	122	85	80	51	14	36	51	12	55	21	17	9	14	0	17	7	10	3	16	15	18	5	14	†
1940	92	101	53	75	37	17	41	42	15	48	14	6	4	10	9	11	8	15	3	19	13	10	9	10	13
1941	70	94	57	63	54	7	41	31	13	48	10	9	5	6	2	10	13	11	7	8	12	9	3	13	9
1942 (a)	86	91	61	72	34	7	37	37	17	38	14	10	7	6	7	8	15	13	4	9	9	4	7	10	10
1944 (a)	65	57	†	†	†	†	21	†	10	42	†	†	2	†	†	0	†	†	†	5	†	†	†	6	†

7. — Omicidi

Anni	Roma	Milano	Napoli	Torino	Genova	Palermo	Firenze	Bologna	Venezia	Trieste	Catania	Bari	Messina	Verona	Taranto	Padova	Brescia	Livorno	Reggio Calabria	Ferrara	Cagliari	La Spezia	Apuania	Modena	Reggio Emilia
1. — Febbre tifoidea e paratifi																									
Media 1936-38	81	92	157	42	61	113	15	23	31	23	41	65	28	30	23	26	47	9	7	12	85	16	(b) 7	?	?
1939	78	57	115	35	48	184	20	20	31	35	52	45	34	30	24	22	64	21	10	21	29	9	6	20	?
1940	90	59	105	46	80	79	12	30	36	22	33	69	13	45	28	14	85	11	4	7	56	13	10	22	18
1941	100	74	228	74	172	152	15	32	60	31	36	122	25	41	28	22	122	21	11	49	50	22	7	14	8
1942 (a)	132	87	162	96	118	148	20	29	42	47	64	74	16	38	42	15	240	35	7	49	39	13	8	16	17
1944 (a)	238	112	?	?	?	?	92	?	67	30	?	?	47	?	?	10	?	?	?	16	?	20	?	5	?
2. — Tubercolosi apparato respiratorio																									
Media 1936-38	1.290	749	984	859	681	514	434	336	225	399	250	56	134	90	102	160	138	153	78	137	192	104	(b) 94	?	?
1939	1.238	708	941	827	506	481	424	285	251	415	204	103	151	113	160	184	177	151	92	133	236	83	91	85	?
1940	1.280	673	1.043	821	629	545	415	291	229	388	238	135	158	142	67	180	192	124	66	103	212	33	98	84	105
1941	1.509	729	1.307	877	649	603	456	364	257	441	238	345	188	181	47	218	243	155	68	145	257	49	174	85	67
1942 (a)	2.067	906	1.761	1.029	837	748	551	509	369	513	370	376	139	208	84	202	306	234	101	186	209	58	153	114	162
1944 (a)	2.981	878	?	?	?	?	995	?	451	617	?	?	132	?	?	235	?	?	?	174	?	143	?	137	?
3. — Altre forme tubercolari																									
Media 1936-38	323	227	216	139	151	127	101	111	112	80	56	32	35	24	15	63	14	38	15	50	62	25	(b) 24	?	?
1939	267	221	198	129	135	117	99	93	106	97	39	35	35	38	42	71	32	36	11	35	58	20	25	36	?
1940	322	201	219	192	138	121	96	98	99	84	57	42	27	49	27	49	46	32	16	42	69	21	28	29	20
1941	370	238	252	153	128	104	103	115	112	94	34	57	33	56	54	67	56	44	19	50	69	36	41	37	44
1942 (a)	427	258	322	234	173	144	147	146	170	99	73	70	46	66	55	85	48	60	19	69	98	35	52	34	34
1944 (a)	354	190	?	?	?	?	182	?	179	104	?	?	29	?	?	49	?	?	?	33	?	28	?	29	?
4. — Sifilide, atassia locomotrice progressiva e paralisi progressiva degli alienati																									
Media 1936-38	217	120	287	64	50	43	31	32	35	68	34	23	16	14	10	16	29	17	10	15	9	3	(b) 1	?	?
1939	157	134	262	97	92	54	38	24	23	61	35	26	12	18	10	12	24	8	12	23	14	10	3	5	?
1940	194	124	260	86	75	39	26	31	34	67	27	13	14	18	14	10	29	9	10	15	13	6	2	3	11
1941	172	122	295	80	68	52	24	42	38	74	22	10	12	19	9	13	30	12	10	28	13	8	5	2	4
1942 (a)	278	145	331	60	97	72	49	33	45	82	35	24	10	20	17	29	36	14	11	17	8	15	3	3	14
1944 (a)	213	108	?	?	?	?	45	?	58	44	?	?	8	?	?	11	?	?	?	7	?	2	?	13	?
5. — Altre malattie infettive e parassitarie																									
Media 1936-38	961	656	575	425	246	350	151	218	202	180	125	581	170	118	45	105	292	82	70	53	132	58	(b) 68	?	?
1939	867	559	650	400	219	449	149	259	219	141	129	490	63	58	51	128	157	81	73	59	171	45	46	62	?
1940	836	382	580	215	231	208	97	175	112	107	80	903	57	75	40	118	143	83	64	53	127	73	28	38	68
1941	774	459	681	341	166	321	131	196	230	109	91	593	70	102	51	118	155	100	72	73	104	40	47	67	40
1942 (a)	710	335	630	252	194	377	129	191	151	109	109	497	95	94	43	125	149	91	49	68	156	33	27	37	59
1944 (a)	810	185	?	?	?	?	180	?	137	154	?	?	58	?	?	42	?	?	?	26	?	19	?	23	?
Complesso malattie infettive e parassitarie — a) *Dati assoluti*																									
Media 1936-38	2.642	1.834	2.482	1.538	1.228	1.187	733	734	606	750	506	747	414	286	235	379	520	203	150	267	421	212	(b) 108	?	?
1939	2.637	1.650	2.166	1.488	1.093	1.240	721	681	633	739	459	719	301	294	227	415	454	297	108	271	510	167	179	207	?
1940	2.721	1.439	2.242	1.422	1.124	1.046	647	640	510	602	431	927	269	323	176	359	485	259	150	229	479	145	162	188	222
1941	2.925	1.622	2.754	1.525	1.233	1.237	730	755	716	808	396	1.042	311	350	169	436	621	337	169	345	653	155	234	205	169
1942 (a)	5.024	1.833	3.217	1.690	1.417	1.493	951	918	917	840	820	1.040	368	422	241	537	611	421	187	368	570	156	243	204	313
1944 (a)	4.799	1.473	?	?	?	?	1.497	?	804	951	?	?	274	?	?	353	?	?	?	195	?	212	?	219	?
b) *Percentuali sul totale dei decessi per tutte le cause di morte*																									
Media 1936-38	*19,9*	*13,5*	*16,6*	*17,8*	*14,7*	*17,7*	*15,8*	*18,1*	*17,8*	*21,4*	*12,8*	*26,6*	*14,4*	*11,5*	*12,6*	*18,6*	*21,4*	*17,6*	*10,4*	*17,2*	*24,2*	*16,5*	(b) *15,8*	?	?
1939	*18,8*	*12,5*	*13,2*	*16,3*	*13,9*	*17,7*	*15,2*	*16,6*	*18,2*	*21,3*	*10,8*	*24,1*	*11,6*	*14,1*	*12,0*	*15,6*	*20,3*	*16,8*	*12,1*	*16,5*	*26,7*	*14,2*	*15,5*	*15,0*	?
1940	*15,6*	*10,8*	*13,6*	*15,6*	*13,9*	*15,6*	*13,2*	*15,3*	*15,7*	*18,9*	*11,0*	*25,8*	*10,3*	*14,2*	*8,8*	*17,5*	*20,6*	*13,3*	*10,1*	*13,4*	*24,1*	*11,8*	*13,1*	*12,7*	*16,3*
1941	*19,7*	*12,2*	*14,7*	*15,9*	*14,5*	*17,1*	*14,5*	*16,8*	*18,9*	*21,7*	*9,6*	*26,3*	*11,2*	*14,2*	*7,9*	*19,8*	*24,3*	*16,7*	*10,2*	*20,3*	*24,2*	*12,5*	*16,8*	*14,3*	*12,6*
1942 (a)	*21,5*	*13,6*	*15,8*	*16,2*	*14,2*	*16,7*	*16,7*	*19,7*	*20,1*	*21,2*	*13,9*	*24,5*	*12,0*	*17,2*	*10,1*	*22,9*	*26,3*	*17,1*	*10,4*	*21,3*	*22,3*	*11,8*	*14,9*	*14,1*	*20,3*
1944 (a)	*18,7*	?	?	?	?	?	*16,9*	?	*19,8*	?	?	?	*10,3*	?	?	?	?	?	?	?	?	*21,7*	?	?	?
6. — Suicidi																									
Media 1936-38	105	112	91	98	73	20	45	62	24	62	21	9	10	10	7	13	13	11	3	12	7	12	(b) 8	?	?
1939	83	122	85	60	51	14	36	59	12	55	21	17	9	14	6	17	7	10	8	16	15	18	5	16	?
1940	92	101	53	75	87	17	41	42	15	44	14	8	4	10	6	11	8	15	3	15	13	10	6	10	15
1941	79	94	50	63	53	7	41	31	10	48	10	9	5	6	2	10	13	11	7	8	12	8	5	13	9
1942 (a)	93	91	61	72	34	7	37	37	17	38	14	10	7	6	7	8	16	16	4	9	9	4	7	10	10
1944 (a)	96	57	?	?	?	?	21	?	10	42	?	?	2	?	?	8	?	?	?	5	?	?	?	8	?
7. — Omicidi																									
Media 1936-38	14	16	31	9	4	9	2	4	1	4	5	2	1	2	2	2	1	2	6	1	2	1	(b) —	?	?
1939	15	9	22	4	3	5	1	6	4	5	10	—	3	—	3	5	—	—	7	—	2	1	1	1	?
1940	13	10	25	6	3	8	2	3	1	6	5	1	1	—	5	—	4	1	5	—	3	2	1	—	—
1941	24	12	22	4	1	1	1	5	1	2	6	7	2	2	3	—	—	1	2	—	3	—	—	1	—
1942 (a)	11	16	15	10	2	1	1	1	3	6	7	4	4	3	3	—	6	1	5	—	4	3	3	1	—
1944 (a)	120	122	?	?	?	?	90	?	35	31	?	?	5	?	?	13	?	?	?	15	?	20	?	39	?

(a) Dati provvisori.
(b) Dati relativi al solo anno 1938.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AGRICOLTURA E FORESTE

TAV. 5. — Produzione delle principali coltivazioni agricole

A) PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI ERBACEE

PRODOTTI	Media quadriennio 1936-39			Media quadriennio 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
I. — CEREALI												
1. Frumento	5.141.995	75.852.850	14,7	5.143.062	67.316.800	13,?	4.702.525	63.?81.300	13,4	4.456.671	38.749.530	8,7
2. Segale	104.846	1.415.090	13,5	104.866	1.414.430	13,5	93.959	1.196.130	12,7	92.741	774.930	8,4
3. Orzo	197.534	2.273.160	11,5	234.902	2.278.830	9,7	211.032	2.105.690	9,?	238.100	1.242.900	5,4
4. Avena	453.226	5.865.530	12,7	448.223	5.216.920	11,6	424.478	4.221.080	9,9	424.863	2.501.270	5,8
5. Riso (risone)	148.020	7.410.500	50,1	161.186	8.071.170	50,1	120.547	4.954.500	39,?	?	?	?
6. Granoturco	1.380.309	26.067.940	18,5	1.275.284	23.177.050	18,2	1.286.196	21.499.110	16,7	?	?	?
II. — LEGUMINOSE DA GRANELLA												
7. Fave da seme	652.806	6.350.210	9,7	550.996	3.439.220	6,2	407.221	2.587.010	6,4	377.981	1.115.350	3,0
8. Fagiuoli	506.125	1.672.190	3,3	397.095	1.281.610	3,2	404.129	973.670	2,4	?	?	?
9. Piselli	23.029	183.390	7,7	21.184	150.140	7,1	21.359	139.740	6,5	?	?	?
10. Ceci	100.610	353.270	3,5	97.844	311.600	3,2	94.027	317.820	3,4	?	?	?
11. Lenticchie	21.772	127.840	5,8	21.309	107.820	5,0	21.229	102.35?	4,8	?	?	?
12. Leguminose minori da granella	92.681	708.400	6,?	82.804	550.050	6,7	66.973	385.?00	5,7	?	?	?
III. — COLTIVAZIONI ORTIVE												
13. Patate	423.652	28.934.060	68,1	423.435	27.191.070	64,?	414.570	27.321.250	56,?	?	?	?
14. Fave	18.409	803.020	43,6	17.654	620.930	35,?	18.762	700.110	37,3	18.995	529.500	27,9
15. Fagiuoli	38.562	582.200	15,1	37.021	586.920	15,8	38.650	632.820	16,4	45.064	811.040	18,0
16. Piselli	25.424	825.620	32,5	27.422	835.190	30,5	25.701	785.560	30,6	27.093	599.110	22,2
17. Pomodori	57.544	9.670.820	168,1	61.598	9.942.450	161,?	53.310	7.168.000	134,?	?	?	?
18. Asparagi	2.632	116.180	44,1	2.670	110.450	41,4	2.447	93.540	38,2	2.304	76.190	33,1
19. Carciofi	12.966	794.420	61,?	13.800	734.720	53,?	14.761	747.620	50,6	14.910	711.170	47,7
20. Cardi, finocchi e sedani	7.229	1.276.960	176,7	7.7?6	1.110.140	144,?	7.612	1.036.900	136,?	?	?	?
21. Cavoli	43.225	4.741.320	109,?	47.300	4.621.400	99,?	32.852	5.307.900	161,6	?	?	?
22. Cavolfiori	18.403	2.092.740	114,3	21.488	2.865.150	136,?	19.795	3.013.180	152,2	?	?	?
23. Cipolle e agli	12.186	1.493.540	122,6	14.821	1.965.710	133,?	17.919	2.238.580	124,?	?	?	?
24. Poponi e cocomeri	24.433	3.982.350	163,0	16.367	2.020.970	124,?	17.821	2.350.240	131,?	?	?	?
IV. — COLTIVAZIONI INDUSTRIALI												
25. Barbabietole da zucchero	134.766	32.719.290	242,3	155.779	40.814.790	262,0	113.950	29.970.720	263,0	?	?	?
26. Canapa: a) tiglio	85.229	1.097.450	12,9	88.431	1.088.520	12,3	52.196	557.640	10,7	?	?	?
b) seme	85.229	35.660	0,4	88.431	42.500	0,5	52.196	20.210	0,4	?	?	?
27. Lino: a) tiglio	14.859	37.860	2,5	30.915	86.650	2,8	22.035	58.580	2,7	?	?	?
b) seme	14.859	59.280	4,0	30.915	154.240	5,0	22.035	81.310	3,7	?	?	?
28. Cotone: a) fibra	27.358	53.290	1,9	47.541	82.000	1,?	11.832	19.390	1,6	?	?	?
b) seme	27.358	101.770	3,7	47.541	105.110	?,?	11.832	54.850	4,6	?	?	?
29. Semi oleosi (a)	5.513	61.800	—	15.146	156.250	—	30.650	282.950	—	?	?	?
V. — COLTIVAZIONI FORAGGERE												
30. Foraggi (b)	—	310.431.520	—	—	274.197.110	—	—	212.102.740	—	?	?	?

(a) Arachide, colza, girasole, ravizzone, ricino, sesamo, soia.
(b) Produzione dei prati avvicendati; degli erbai; dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti e produzione accessoria di foraggio (ottenuta dai seminativi a riposo, dalle tare produttive, dai boschi e dalle altre colture legnose, dagli incolti produttivi, paglia dei cereali, foglie e colletti di barbabietole da zucchero: cime, frasche, fronde, strame, ecc.). La produzione è espressa in quintali di fieno normale.

B) PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRODOTTI	Produzione (quintali): Media quadriennio 1936-39	Media quadriennio 1940-43	1944	1945 (dati provvisori)	PRODOTTI	Produzione (quintali): Media quadriennio 1936-39	Media quadriennio 1940-43	1944	1945 (dati provvisori)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A) PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI [illegible]

PRODOTTI	Media quadriennio 1936-39 Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q	Media quadriennio 1940-43 Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q	1944 Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q	1945 *(dati provvisori)* Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q
I. — CEREALI												
1. Frumento	5.141.966	75.452.830	14,5	5.143.060	67.975.850	13,2	4.762.525	53.783.390	11,4	4.456.671	38.749.530	8,7
2. Segale	104.815	1.415.090	13,5	104.026	1.414.400	13,6	93.569	1.136.150	12,1	92.741	774.920	8,4
3. Orzo	197.534	2.273.180	11,5	234.902	2.279.830	9,7	241.032	2.195.690	9,1	236.600	1.242.995	5,3
4. Avena	438.230	5.695.580	13,1	448.223	5.216.920	11,6	424.173	4.221.080	9,9	474.653	2.521.270	5,3
5. Riso (risone)	148.628	7.440.500	50,1	161.125	8.071.170	50,1	121.847	4.564.300	39,5	!	!	!
6. Granoturco	1.300.860	26.697.940	20,5	1.275.284	23.177.050	18,2	1.286.100	21.496.110	16,7	!	!	!
II. — LEGUMINOSE DA GRANELLA												
7. Fave da seme	652.806	6.350.210	9,7	550.886	3.489.820	6,3	407.323	2.587.910	6,4	377.031	1.115.350	3,0
8. Fagiuoli	506.125	1.672.590	3,3	397.605	1.231.510	3,2	494.120	973.570	2,0	!	!	!
9. Piselli	23.929	183.580	7,7	21.184	158.140	7,5	21.280	128.740	6,1	!	!	!
10. Ceci	100.619	293.270	2,9	97.814	311.690	3,2	94.027	317.820	3,4	!	!	!
11. Lenticchie	21.773	122.840	5,6	21.399	107.820	5,0	21.229	102.220	4,8	!	!	!
12. Leguminose minori da granella	92.681	798.400	8,3	82.864	550.570	6,7	66.973	385.100	5,7	!	!	!
III. — COLTIVAZIONI ORTIVE												
13. Patate	425.108	28.934.060	68,1	468.435	30.191.070	64,6	414.570	23.521.250	56,7	!	!	!
14. Fave	18.236	815.820	45,5	17.664	625.930	35,8	18.762	709.110	37,8	18.995	520.590	27,5
15. Fagiuoli	36.592	502.270	13,7	39.024	546.920	15,0	38.624	632.850	16,4	45.064	811.080	18,0
16. Piselli	25.124	825.630	32,9	27.422	835.460	29,5	25.761	785.560	30,5	27.002	599.110	22,2
17. Pomodori	57.544	9.576.820	166,4	61.395	9.942.450	161,9	53.910	7.161.000	134,4	!	!	!
18. Asparagi	2.637	116.180	44,1	2.670	110.450	41,4	2.447	93.540	38,2	2.094	70.160	33,1
19. Carciofi	12.968	764.420	58,8	13.886	734.120	53,2	14.761	747.620	50,6	14.910	711.170	47,7
20. Cardi, finocchi e sedani	7.225	1.276.320	176,7	7.776	1.116.140	144,7	7.812	1.080.900	129,1	!	!	!
21. Cavoli	43.323	4.731.220	109,2	45.590	4.021.460	99,2	52.282	5.307.980	101,6	!	!	!
22. Cavolfiori	18.402	2.092.740	116,3	21.035	2.805.150	136,2	19.795	3.012.980	152,3	!	!	!
23. Cipolle e agli	12.186	1.493.540	122,6	14.851	1.985.710	133,9	17.949	2.238.580	124,7	!	!	!
24. Poponi e cocomeri	24.421	3.582.320	154,0	18.867	2.609.970	138,3	17.931	2.390.240	134,0	!	!	!
IV. — COLTIVAZIONI INDUSTRIALI												
25. Barbabietole da zucchero	134.790	32.719.200	242,8	155.779	40.814.790	262,0	113.850	29.970.720	263,0	!	!	!
26. Canapa: a) tiglio	85.229	1.097.450	12,9	88.431	1.089.520	12,3	52.100	557.640	10,7	!	!	!
b) seme	85.229	33.960	0,4	88.431	42.560	0,5	52.100	20.210	0,4	!	!	!
27. Lino: a) tiglio	14.859	37.850	2,5	30.915	66.850	2,2	22.035	58.580	2,7	!	!	!
b) seme	14.859	59.280	4,0	30.915	154.340	5,0	22.035	81.310	3,7	!	!	!
28. Cotone: a) fibra	27.358	53.200	1,9	47.541	62.900	1,3	11.832	19.590	1,7	!	!	!
b) seme	27.358	101.770	3,7	47.541	105.110	2,2	11.832	34.350	2,9	!	!	!
29. Semi oleosi (a)	5.513	61.860	—	15.148	158.250	—	39.650	282.930	—	!	!	!
V. — COLTIVAZIONI FORAGGERE												
30. Foraggi (b)	—	310.431.590	—	—	274.167.110	—	—	248.102.740	—	!	!	!

(a) Arachide, colza, girasole, ravizzone, ricino, sesamo, soia.
(b) Produzione dei prati avvicendati; degli erbai; dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti e produzione accessoria di foraggio (ottenuta dai seminativi a riposo, dalle tare produttive, dai boschi e dalle altre colture legnose, dagli incolti produttivi; paglia dei cereali; foglie e colletti di barbabietole da zucchero; cime, frasche, fronde, strame, ecc.). La produzione è espressa in quintali di fieno normale.

B) PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRODOTTI	Produzione (quintali) Media quadriennio 1936-39	Media quadriennio 1940-43	1944	1945 *(dati provvisori)*	PRODOTTI	Produzione (quintali) Media quadriennio 1936-39	Media quadriennio 1940-43	1944	1945 *(dati provvisori)*
1. Uva	61.677.700	58.078.650	55.108.850	!	12. Susine	534.290	616.610	770.300	!
2. Olive	14.325.570	10.834.880	10.479.750	!	13. Cotogne e melagrane	99.290	129.790	164.600	!
3. Arance	3.255.340	3.121.650	2.279.100	!	14. Mandorle (a)	1.804.950	927.940	789.460	!
4. Mandarini	533.620	659.450	434.440	!	15. Nocciole (a)	221.450	190.680	258.540	!
5. Limoni	3.283.230	3.193.580	2.284.810	!	16. Noci	481.870	412.690	434.480	!
6. Altri agrumi	297.090	288.110	192.170	!	17. Fichi freschi	5.070.990	3.457.120	5.257.100	!
7. Mele	2.910.640	3.278.710	4.113.470	!	18. Fichi secchi	848.440	689.850	659.050	!
8. Pere	1.989.950	2.108.200	2.472.260	!	19. Prugne secche	1.460	2.190	2.100	!
9. Pesche	2.315.820	2.417.970	2.616.570	!	20. Carrube	574.960	377.780	459.680	!
10. Albicocche	251.340	196.770	222.020	!	21. Foglie di gelso	9.788.940	9.824.030	10.927.220	10.710.580
11. Ciliege	693.810	751.400	781.110	977.050					

(a) Col guscio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 6. — Superficie e produzione di frumento

PROVINCIE E REGIONI	Media quadriennio 1936-39 Superficie ha	Media quadriennio 1936-39 Produzione Complessiva q	Media quadriennio 1936-39 Produzione Per ha q	Media quadriennio 1940-43 Superficie ha	Media quadriennio 1940-43 Produzione Complessiva q	Media quadriennio 1940-43 Produzione Per ha q	1944 Superficie ha	1944 Produzione Complessiva q	1944 Produzione Per ha q	1945 (dati provvisori) Superficie ha	1945 Produzione Complessiva q	1945 Produzione Per ha q
Alessandria	79.481	1.565.350	19,7	82.012	1.653.900	20,2	88.820	1.573.900	17,8	78.200	1.147.320	14,7
Aosta	10.414	203.140	19,5	10.799	239.610	22,2	11.334	224.420	19,8	10.210	78.140	7,7
Asti	37.020	648.120	17,5	40.412	654.510	16,2	40.790	597.880	14,7	37.200	436.660	11,7
Cuneo	90.123	1.629.580	18,1	92.234	1.661.280	18,0	101.087	1.702.510	16,8	92.064	914.080	9,9
Novara	15.481	350.500	22,6	12.594	296.860	23,6	12.960	292.000	20,9	11.590	106.720	12,1
Torino	54.224	990.390	18,3	56.581	1.075.900	19,0	57.973	1.022.290	17,6	57.471	441.370	7,7
Vercelli	24.825	599.130	24,1	20.569	527.760	25,7	23.201	441.600	19,0	21.287	199.200	9,1
Piemonte	**311.568**	**5.958.720**	**19,2**	**315.193**	**6.109.530**	**19,4**	**334.165**	**5.855.690**	**17,6**	**310.201**	**3.351.090**	**10,8**
Genova	8.454	86.800	10,3	10.727	115.880	10,8	13.000	97.770	7,5	12.545	76.590	6,1
Imperia	2.271	22.740	10,0	3.398	25.990	7,7	3.317	27.040	8,2	2.333	13.320	5,7
La Spezia	4.980	51.480	10,3	5.404	53.320	9,9	5.500	58.040	10,2	5.330	37.940	7,1
Savona	7.420	83.710	11,3	7.329	65.850	9,1	8.205	69.380	8,5	7.705	49.160	6,1
Liguria	**23.125**	**244.810**	**10,6**	**27.154**	**266.950**	**9,8**	**30.022**	**250.730**	**8,3**	**27.918**	**177.310**	**6,4**
Bergamo	25.033	622.490	24,6	25.905	574.290	22,3	24.600	502.830	20,4	22.250	278.000	12,5
Brescia	53.496	1.551.590	29,0	45.495	1.280.370	28,2	49.000	1.350.010	27,6	41.390	575.020	14,3
Como	12.748	265.320	21,7	11.570	217.010	18,8	10.075	200.000	19,9	9.965	97.430	9,8
Cremona	38.187	1.065.190	27,9	25.659	958.140	27,2	38.551	1.076.250	27,9	32.450	510.500	15,7
Mantova	58.550	1.442.040	24,6	57.571	1.393.240	24,2	58.615	1.496.580	25,5	51.424	870.040	16,9
Milano	49.200	1.212.650	26,6	48.697	1.214.180	24,9	51.586	1.111.710	21,6	45.090	679.390	14,9
Pavia	52.395	1.296.970	24,7	51.708	1.264.360	24,4	59.002	1.325.600	22,5	54.348	797.510	14,7
Sondrio	564	6.060	10,7	588	7.160	12,2	600	8.570	14,3	525	6.320	12,0
Varese	7.671	159.290	20,8	6.682	125.030	18,7	6.150	95.990	15,6	6.120	69.800	11,4
Lombardia	**298.061**	**7.728.500**	**26,1**	**287.782**	**7.090.200**	**24,6**	**298.173**	**7.166.440**	**24,0**	**283.811**	**3.884.510**	**14,7**
Bolzano	3.250	60.400	17,6	3.962	63.940	16,1	3.563	45.670	12,1	3.862	42.990	11,1
Trento	11.551	175.340	15,0	10.103	147.320	14,6	8.820	127.280	14,4	5.404	54.190	10,0
Venezia Tridentina	**14.807**	**211.800**	**15,7**	**14.065**	**211.260**	**15,0**	**12.083**	**173.950**	**13,7**	**9.266**	**97.180**	**10,5**
Belluno	1.222	27.030	22,2	1.012	21.900	21,1	1.256	21.600	17,2	900	12.010	13,3
Padova	62.704	1.427.220	22,8	59.156	1.192.350	20,1	59.496	1.559.600	26,2	50.991	964.890	19,0
Rovigo	43.178	1.139.196	26,4	42.247	1.068.030	25,3	40.420	1.200.000	29,7	33.700	761.600	22,6
Treviso	39.120	615.070	15,9	37.280	516.290	13,8	42.403	679.400	16,0	34.350	424.190	12,3
Udine	37.891	678.210	18,0	31.057	499.130	16,1	37.000	734.000	19,8	30.000	457.090	15,3
Venezia	41.066	920.480	22,5	34.434	714.650	20,8	36.000	955.100	26,5	25.950	472.400	18,2
Verona	57.644	1.294.600	22,5	63.430	1.305.240	20,6	68.065	1.527.010	22,5	50.290	685.050	13,3
Vicenza	42.780	781.990	18,3	42.735	759.540	17,6	40.000	1.002.900	27,5	36.900	564.660	15,7
Veneto	**325.423**	**6.894.120**	**21,2**	**312.000**	**6.087.610**	**19,5**	**330.530**	**7.678.970**	**23,2**	**262.880**	**4.530.782**	**16,9**
Carnaro	740	10.600	14,3	550	6.120	11,1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Gorizia	4.673	71.190	15,2	4.040	56.880	12,7	5.300	81.040	15,3	4.450	59.440	13,1
Istria (Pola)	20.877	254.810	12,2	20.017	232.960	11,6	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Trieste	2.077	58.020	19,5	3.016	49.690	16,4	3.308	65.900	19,8	1.880	28.690	15,3
Zara	121	1.770	14,6	122	1.050	11,8	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Venezia Giulia e Zara (1)	**29.304**	**396.300**	**13,5**	**28.321**	**349.210**	**12,3**	**8.656**	**147.540**	**17,0**	**6.330**	**88.120**	**13,9**
Bologna	81.470	1.920.610	23,6	79.774	1.824.930	22,9	92.000	2.298.740	25,0	55.100	947.800	17,2
Ferrara	59.385	1.570.490	26,4	55.105	1.501.670	28,3	60.700	1.837.800	30,3	45.650	995.740	21,9
Forlì	81.740	1.506.320	18,4	87.090	1.461.790	16,7	90.000	1.400.000	15,5	74.720	787.810	10,5
Modena	48.743	990.330	20,3	51.761	981.120	18,9	57.592	1.252.400	21,7	48.500	772.000	15,9
Parma	55.460	1.178.110	21,2	58.300	1.259.500	21,6	69.592	1.296.870	19,5	56.674	711.120	12,5
Piacenza	55.375	1.184.750	21,4	54.371	1.167.680	21,5	55.400	1.305.320	23,6	60.900	802.300	13,0
Ravenna	70.147	1.487.980	21,2	64.387	1.257.310	19,5	58.327	900.000	15,4	52.214	593.000	17,1
Reggio nell'Emilia	39.464	747.890	19,0	40.925	710.550	17,4	45.200	857.760	19,0	40.290	521.800	13,0
Emilia	**493.790**	**10.691.480**	**21,7**	**492.348**	**10.158.220**	**20,7**	**511.781**	**11.189.220**	**21,8**	**403.257**	**6.081.610**	**15,1**
[illegible]	5.314	73.390	13,8	6.929	56.150	9,6	6.750	68.490	10,1	5.082	40.460	5,9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	64.115	730.810	11,4	59.687	514.830	8,3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIONI	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q
Alessandria	79.451	1.562.350	19,7	82.072	1.653.900	20,2	88.820	1.635.900	18,8	78.288	1.147.320	14,7
Aosta	10.414	203.140	19,5	10.790	239.610	22,2	11.334	224.520	19,8	10.210	78.140	7,7
Asti	37.020	648.120	17,5	40.442	654.510	16,2	40.700	597.890	14,7	39.200	430.660	11,0
Cuneo	90.121	1.629.590	18,1	92.234	1.661.250	18,0	101.087	1.702.510	16,8	92.061	914.080	9,9
Novara	16.481	350.500	22,6	12.565	286.860	22,8	12.080	250.000	20,6	11.360	136.720	12,1
Torino	54.224	990.500	18,3	55.584	1.075.900	19,0	57.073	1.022.280	17,0	57.871	444.370	7,7
Vercelli	24.625	599.150	24,1	20.509	527.700	25,7	23.201	441.600	19,2	21.287	199.900	9,4
Piemonte	311.568	5.936.730	19,2	315.193	6.100.830	19,4	334.155	5.985.890	17,6	310.201	3.351.090	10,8
Genova	8.454	86.880	10,3	10.925	118.250	10,8	13.000	97.770	7,5	12.548	76.080	6,1
Imperia	2.271	22.740	10,0	3.238	25.000	7,7	3.317	27.040	8,2	2.333	13.230	5,7
La Spezia	4.980	51.480	10,3	5.401	53.325	9,9	5.600	56.040	10,0	5.330	37.940	7,1
Savona	7.430	83.710	11,3	7.820	63.520	8,1	8.305	69.980	8,5	7.705	40.160	5,4
Liguria	23.135	244.810	10,5	27.384	260.050	9,8	30.022	250.730	8,3	27.916	177.310	6,4
Bergamo	25.051	622.890	24,3	23.960	534.200	22,3	24.000	682.850	28,4	22.256	279.060	12,3
Brescia	57.495	1.551.990	29,0	48.405	1.360.870	28,3	49.000	1.350.010	27,5	41.100	575.620	14,0
Como	12.748	268.820	21,0	11.570	215.910	18,5	10.075	200.000	19,9	9.985	97.420	9,8
Cremona	35.557	1.065.150	19,9	35.650	968.140	27,2	38.651	1.076.250	27,9	32.459	510.500	15,7
Mantova	58.680	1.442.040	24,6	57.270	1.393.240	24,3	58.616	1.426.080	24,3	51.424	870.040	16,9
Milano	49.265	1.312.850	26,6	48.697	1.214.190	24,9	51.385	1.111.710	21,6	45.600	679.290	14,9
Pavia	52.596	1.296.970	24,7	51.798	1.264.890	23,7	50.062	1.125.690	22,5	54.348	797.510	14,7
Sondrio	354	6.980	19,2	358	7.160	18,5	500	8.570	17,1	525	6.720	12,9
Varese	7.471	159.290	20,6	6.642	125.070	16,7	6.150	95.090	15,6	6.120	69.850	11,4
Lombardia	298.004	7.726.500	26,1	287.782	7.080.200	24,6	298.173	7.168.440	24,0	263.811	3.884.510	14,7
Bolzano	3.956	69.470	17,6	3.902	65.940	16,1	3.823	46.670	12,1	3.882	42.960	11,1
Trento	11.051	175.340	16,0	10.163	147.320	14,6	8.820	127.280	14,4	5.404	54.190	10,0
Venezia Tridentina	15.007	244.800	15,7	14.065	211.210	15,0	12.683	173.950	13,7	9.286	97.150	10,3
Belluno	1.292	37.050	29,0	1.012	21.900	21,7	1.206	21.690	17,9	905	12.010	11,3
Padova	62.704	1.427.220	22,8	59.188	1.192.050	20,1	59.186	1.558.800	26,2	50.290	956.500	19,9
Rovigo	43.178	1.130.150	26,4	42.217	1.068.600	25,3	40.420	1.200.000	29,7	33.700	761.600	22,1
Treviso	30.126	618.070	15,8	37.292	510.260	13,8	42.403	679.490	16,0	34.500	421.500	12,3
Udine	37.691	678.210	18,0	31.057	499.150	16,1	37.000	734.030	19,8	30.000	457.960	15,2
Venezia	41.006	920.680	22,5	34.431	714.820	20,8	35.000	905.400	25,5	25.050	172.440	17,2
Verona	57.644	1.258.800	21,8	63.305	1.305.590	20,6	68.005	1.527.010	22,5	54.250	888.030	15,3
Vicenza	42.780	784.580	18,3	43.790	769.540	17,6	46.000	1.002.900	21,8	36.000	564.080	15,7
Veneto	325.421	6.894.120	21,2	312.300	6.087.810	19,5	330.530	7.678.070	23,2	293.298	4.370.780	16,9
Carnaro	710	10.900	14,2	550	6.120	11,1	!	!	!	!	!	!
Gorizia	4.673	71.100	15,2	4.640	58.880	12,7	5.300	81.940	15,5	4.450	59.440	13,4
Istria (Pola)	20.877	254.810	12,2	20.017	232.260	11,6	!	!	!	!	!	!
Trieste	2.977	58.030	19,5	3.010	49.600	16,4	3.356	65.600	19,5	1.880	28.600	15,3
Zara	121	1.770	14,6	122	1.650	13,5	!	!	!	!	!	!
Venezia Giulia e Zara (a)	29.394	396.390	13,6	28.851	349.210	12,3	8.656	147.540	17,0	6.330	88.135	13,9
Bologna	81.479	1.920.630	23,6	79.774	1.824.930	22,9	82.600	2.398.790	29,0	55.100	947.900	17,2
Ferrara	59.389	1.570.490	26,4	55.105	1.561.870	28,3	60.700	1.837.800	30,2	45.650	998.740	21,9
Forlì	83.749	1.596.320	19,1	87.660	1.463.700	16,7	90.500	1.409.900	15,6	71.729	767.690	10,3
Modena	48.743	999.330	20,5	51.761	931.120	18,0	57.092	1.232.460	21,7	48.500	772.000	15,9
Parma	55.460	1.175.110	21,2	58.300	1.259.500	21,6	63.382	1.230.870	19,5	50.674	711.120	14,0
Piacenza	55.370	1.184.750	21,4	54.371	1.167.680	21,5	55.400	1.305.020	23,6	50.100	802.700	16,0
Ravenna	70.147	1.487.980	21,2	64.387	1.257.810	19,5	58.827	900.060	15,4	32.234	560.380	17,4
Reggio nell'Emilia	39.464	747.890	19,0	40.925	719.550	17,6	45.200	857.750	19,0	40.200	521.800	13,0
Emilia	493.799	10.681.430	21,7	492.348	10.186.220	20,7	513.761	11.189.220	21,8	403.237	6.081.610	15,1
Apuania	5.314	73.390	13,8	6.920	66.410	9,6	6.720	68.460	10,2	5.082	40.490	8,0
Arezzo	60.109	850.920	14,2	61.686	717.800	11,6	64.115	730.010	11,4	59.507	514.820	8,8
Firenze	65.708	1.090.750	16,6	69.405	934.800	13,5	75.999	803.120	10,6	65.810	670.100	10,2
Grosseto	62.507	791.910	12,7	68.014	827.020	12,2	70.104	680.650	9,8	60.605	520.150	8,6
Livorno	17.265	213.640	11,1	18.867	261.710	13,9	20.300	216.020	10,7	18.842	219.200	11,6
Lucca	16.902	254.020	15,1	13.270	192.390	14,5	13.020	160.250	12,3	9.700	100.350	10,3
Pisa	41.233	593.360	14,4	44.782	618.730	13,8	47.210	535.150	11,3	41.000	371.120	9,1
Pistoia	11.250	178.140	15,8	11.411	171.180	15,0	12.272	156.000	12,7	9.800	107.480	11,0
Siena	74.828	1.028.920	13,8	78.690	989.370	12,6	80.110	1.002.100	12,2	75.190	680.900	9,1
Toscana	355.115	5.105.390	14,4	373.002	4.779.430	12,8	389.878	4.425.880	11,4	345.486	3.224.850	9,3

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: TAV. 6. — **Superficie e produzione di frumento**

PROVINCIE E REGIONI	Media quadriennio 1936-39 Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q	Media quadriennio 1940-43 Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q	1944 Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q	1945 (dati provvisori) Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q
Ancona	64.850	1.266.660	19,6	68.233	1.302.790	19,1	71.680	1.101.560	15,4	68.150	801.620	11,8
Ascoli Piceno	52.956	908.290	17,2	53.496	950.630	17,8	55.815	903.230	16,2	55.575	699.040	12,6
Macerata	71.026	1.249.400	15,6	73.790	1.224.510	16,6	74.249	1.189.090	16,0	74.519	825.250	11,1
Pesaro e Urbino	72.878	1.208.190	16,6	87.708	1.167.500	13,3	91.000	920.650	10,1	76.500	600.000	7,8
Marche	262.699	4.632.540	17,6	283.367	4.641.430	16,4	292.753	4.117.040	14,1	274.709	2.926.030	10,6
Perugia	137.307	1.701.890	12,4	138.757	1.769.720	12,8	141.080	1.872.700	13,3	140.328	1.407.610	10,0
Terni	37.386	437.580	11,7	38.849	455.600	11,7	41.000	488.000	11,9	41.000	363.100	8,9
Umbria	174.693	2.139.470	12,2	177.606	2.225.320	12,5	182.080	2.360.380	13,0	181.328	1.770.710	9,8
Frosinone	66.500	480.190	7,2	66.643	476.060	7,1	34.790	210.380	6,0	37.490	164.790	4,4
Latina	40.283	350.500	8,2	36.570	399.510	10,9	21.600	104.150	4,8	26.090	159.800	6,1
Rieti	44.557	397.790	8,9	43.760	350.410	8,0	39.000	273.000	7,0	39.250	208.500	5,3
Roma	72.643	858.250	11,9	78.124	927.070	11,9	58.324	653.500	11,2	71.039	470.690	6,9
Viterbo	73.938	869.160	11,8	83.264	832.360	10,0	68.500	602.250	8,8	70.838	502.370	6,6
Lazio	[illegible]	[illegible]	9,7	308.378	2.985.420	9,7	222.204	1.843.350	8,3	[illegible]	1.561.070	6,6
Campobasso	136.435	1.349.000	9,9	139.825	1.143.910	8,3	123.100	1.103.100	9,0	123.170	743.150	6,0
Chieti	68.092	778.020	11,3	75.797	621.810	8,2	68.800	480.000	7,0	72.000	381.700	5,3
L'Aquila	65.803	822.580	12,5	62.985	628.070	10,0	52.000	430.000	8,3	50.000	200.000	4,0
Pescara	31.005	411.920	13,1	34.054	438.770	12,9	30.000	299.910	10,0	31.000	186.080	6,0
Teramo	50.118	780.800	15,6	51.200	752.500	14,7	53.500	625.000	11,7	53.000	475.000	9,0
Abruzzi e Molise	352.913	4.142.220	11,7	363.812	3.575.000	9,9	327.400	2.938.100	9,0	329.170	1.959.220	6,0
Avellino	73.405	728.630	9,9	73.729	673.730	6,9	70.300	533.450	7,6	73.300	330.650	4,5
Benevento	84.317	768.700	9,1	84.792	690.880	8,1	80.700	625.580	7,8	83.600	379.470	4,5
Napoli	61.595	808.450	14,1	62.059	797.440	12,8	31.000	433.000	14,0	53.285	470.270	8,8
Salerno	53.526	552.390	10,3	54.510	568.620	10,4	55.300	477.000	8,6	50.800	293.130	5,8
Campania	272.813	2.918.230	10,7	277.089	2.729.670	9,8	237.300	2.070.230	8,7	261.185	1.483.510	5,7
Bari	95.113	1.121.000	11,8	91.354	837.470	9,2	65.000	524.810	8,0	65.970	233.410	3,6
Brindisi	47.815	447.740	9,3	43.400	350.480	8,1	34.700	187.150	5,4	28.600	80.020	2,8
Foggia	211.485	2.748.680	13,0	229.214	2.682.080	11,7	219.200	2.504.000	11,5	221.570	1.218.900	5,5
Ionio (Taranto)	59.256	555.010	9,4	50.436	360.010	7,3	44.050	321.500	7,3	42.220	140.520	3,3
Lecce	32.315	274.170	8,5	34.284	243.490	7,2	25.228	125.720	4,8	25.600	71.940	2,8
Puglia	445.984	5.143.230	11,5	448.798	4.493.330	9,8	389.678	3.664.440	9,4	383.909	1.730.270	4,6
Matera	91.376	1.089.380	11,9	99.121	977.010	9,9	91.040	1.017.350	11,2	78.050	441.420	5,7
Potenza	118.450	1.134.860	9,6	119.620	917.910	7,7	114.400	1.000.410	8,7	116.000	307.250	2,6
Lucania	209.826	2.224.240	10,6	218.741	1.895.520	8,7	205.440	2.017.760	9,8	194.050	751.670	3,9
Catanzaro	84.838	973.450	11,5	90.978	823.190	9,0	61.152	579.650	9,4	64.310	499.980	7,8
Cosenza	112.104	1.292.960	11,5	111.502	947.850	8,5	75.000	600.040	8,0	75.000	280.000	3,7
Reggio di Calabria	27.085	175.410	6,9	27.076	151.500	5,6	14.031	73.510	5,2	21.880	87.080	4,0
Calabria	224.127	2.441.820	10,9	229.646	1.922.700	8,4	150.184	1.249.310	8,3	161.190	867.060	5,4
Agrigento	125.919	1.814.190	14,4	120.721	1.144.950	9,5	120.000	720.000	6,0	101.948	550.000	5,4
Caltanissetta	76.001	1.137.820	15,0	81.637	982.310	12,0	75.000	707.900	9,4	70.100	487.050	7,0
Catania	82.094	837.010	10,1	85.077	720.390	8,4	73.000	788.150	10,8	73.000	365.000	5,0
Enna	94.012	1.320.730	14,0	98.933	973.600	10,4	59.512	591.820	10,0	69.578	387.290	5,6
Messina	47.904	481.660	10,1	43.303	337.650	7,8	44.010	308.180	7,0	42.640	200.200	4,8
Palermo	160.877	1.928.080	12,0	154.021	1.062.740	6,9	129.175	981.600	7,6	120.700	595.640	4,9
Ragusa	44.162	343.130	7,8	40.297	244.340	6,1	30.180	211.200	7,0	27.010	120.280	4,4
Siracusa	74.575	707.530	9,5	71.629	523.120	7,3	52.080	408.350	7,8	51.901	238.040	4,6
Trapani	82.812	944.130	11,4	71.091	623.590	8,4	65.000	473.700	7,3	60.000	407.080	6,8
Sicilia	789.450	9.524.840	12,1	766.149	6.912.920	9,0	651.757	5.191.030	8,0	592.057	3.338.630	5,6
Cagliari	114.598	1.121.810	9,8	106.658	707.790	6,7	85.094	712.330	8,4	94.402	400.090	4,3
Nuoro	53.196	487.920	9,2	45.618	260.070	5,9	40.552	211.510	5,2	40.110	110.260	2,7

1467

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIONI	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q
Ancona	64.830	1.266.600	19,5	68.283	1.302.790	19,1	71.690	1.100.550	15,4	69.196	801.635	11,8
Ascoli Piceno	52.955	908.290	17,2	53.496	950.630	17,8	55.815	900.230	16,2	55.575	699.040	12,6
Macerata	71.026	1.249.400	16,6	73.790	1.224.510	16,6	74.249	1.162.060	16,0	74.519	825.380	11,1
Pesaro e Urbino	73.878	1.208.190	16,4	87.798	1.163.500	13,3	91.000	920.650	10,1	75.500	600.000	7,8
Marche	262.699	4.632.540	17,6	283.367	4.641.430	16,4	292.753	4.117.540	14,1	274.790	2.926.030	10,6
Perugia	137.307	1.701.896	12,4	138.757	1.760.720	12,8	141.080	1.874.780	13,3	140.323	1.407.610	10,0
Terni	37.386	437.580	11,7	38.849	465.600	11,7	41.000	488.600	11,9	41.000	361.100	8,9
Umbria	174.693	2.139.476	12,2	177.606	2.225.320	12,6	182.080	2.360.380	13,0	181.329	1.773.710	9,8
Frosinone	66.500	480.190	7,2	66.643	470.060	7,1	34.780	219.330	6,0	37.400	164.790	4,4
Latina	46.265	380.500	8,2	36.579	399.510	10,9	21.600	104.130	4,8	25.080	150.060	6,1
Rieti	44.557	307.790	6,9	43.769	350.410	8,0	39.000	273.000	7,0	39.250	200.500	5,3
Roma	72.649	860.290	11,9	78.124	927.070	11,9	58.324	653.800	11,2	71.020	630.650	8,9
Viterbo	73.906	860.160	11,6	83.264	882.260	10,6	68.500	602.250	8,8	76.534	502.540	6,6
Lazio	33.907	2.966.930	9,7	303.379	2.935.430	9,7	222.204	1.843.350	8,3	252.324	1.664.070	6,6
Campobasso	136.435	1.349.600	9,9	135.922	1.143.910	8,3	123.100	1.101.190	9,0	121.120	714.150	6,0
Chieti	68.992	778.090	11,3	75.797	621.810	8,2	66.800	450.090	7,0	72.000	381.700	5,3
L'Aquila	65.863	822.580	12,5	62.908	628.670	10,0	52.000	430.000	8,3	50.000	200.000	4,0
Pescara	31.505	411.920	13,1	34.051	438.770	12,9	30.000	299.910	10,0	31.000	186.080	6,0
Teramo	50.118	780.630	15,6	51.200	752.500	14,7	53.500	625.000	11,7	53.000	475.000	9,0
Abruzzi e Molise	352.913	4.142.220	11,7	359.812	3.575.660	9,9	327.400	2.938.100	9,0	329.179	1.986.220	6,0
Avellino	73.435	728.630	9,9	75.728	673.710	8,9	70.850	533.450	7,6	73.300	350.650	4,8
Benevento	84.817	768.700	9,1	81.792	650.850	8,1	80.700	625.880	7,8	83.800	379.470	4,5
Napoli	61.595	868.450	14,1	62.050	787.440	12,8	31.000	433.000	14,0	53.285	470.270	8,8
Salerno	53.526	552.290	10,3	54.810	568.670	10,4	55.700	477.900	8,6	50.800	293.130	5,8
Campania	272.813	2.918.220	10,7	277.380	2.720.670	9,8	237.350	2.070.230	8,7	261.185	1.493.510	5,7
Bari	95.113	1.121.000	11,8	91.394	837.470	9,2	65.903	524.610	8,0	65.970	270.410	3,6
Brindisi	47.815	447.710	9,3	43.400	330.480	8,7	34.700	187.150	5,4	23.600	80.030	3,8
Foggia	211.485	2.748.680	13,0	229.241	2.600.020	11,3	218.200	2.504.900	11,5	221.570	1.248.900	5,6
Ionio (Taranto)	59.226	555.640	9,4	50.420	368.910	7,3	41.050	321.890	7,8	42.220	140.825	3,3
Lecce	32.315	274.170	8,5	34.284	246.400	7,2	26.225	125.720	4,8	25.690	71.390	2,4
Puglie	445.954	5.143.230	11,5	445.752	4.403.330	9,8	389.878	3.664.440	9,4	381.009	1.790.270	4,6
Matera	91.376	1.049.380	11,9	99.121	977.010	9,9	91.040	1.017.350	11,2	78.050	444.420	5,7
Potenza	118.450	1.184.860	9,8	110.620	917.910	7,7	114.400	1.000.410	8,7	116.600	307.250	2,6
Lucania	207.826	2.234.240	10,6	218.741	1.895.920	8,7	205.440	2.017.760	9,8	194.650	751.670	3,9
Catanzaro	84.838	973.450	11,5	90.975	823.190	9,0	61.153	576.550	9,4	64.310	499.980	7,8
Cosenza	112.494	1.292.960	11,6	111.592	947.550	8,5	75.000	600.540	8,0	75.000	280.000	3,7
Reggio di Calabria	27.095	175.410	6,5	27.076	151.960	5,6	14.031	73.510	5,2	21.880	57.080	4,0
Calabria	224.127	2.441.820	10,9	229.643	1.922.700	8,3	150.184	1.249.810	8,3	161.190	837.060	5,4
Agrigento	125.013	1.814.100	14,4	120.731	1.144.950	9,5	120.000	729.000	6,0	107.948	590.000	5,4
Caltanissetta	76.001	1.187.820	15,6	81.677	962.310	12,0	75.000	707.900	9,4	70.100	487.060	7,0
Catania	82.601	837.010	10,1	86.077	729.390	8,4	73.000	788.180	10,8	73.000	365.000	5,0
Enna	94.612	1.320.730	14,0	93.053	973.000	10,4	40.312	391.620	10,0	65.578	367.390	5,6
Messina	47.901	481.600	10,1	43.503	337.650	7,8	41.010	308.450	7,6	42.610	206.390	4,5
Palermo	160.837	1.938.080	12,0	154.521	1.302.740	8,5	128.175	967.600	7,6	100.790	595.630	5,9
Ragusa	44.162	343.130	7,8	40.237	244.340	6,1	30.180	211.260	7,0	27.010	120.290	4,4
Siracusa	74.575	707.530	9,5	71.629	523.120	7,3	62.080	468.350	7,5	51.901	289.640	4,6
Trapani	52.842	944.190	11,4	74.001	623.080	8,4	65.000	505.700	7,7	60.600	407.980	6,8
Sicilia	789.450	9.584.340	12,1	766.143	6.912.226	9,0	651.757	5.531.220	8,0	692.097	3.338.650	5,6
Cagliari	114.898	1.121.310	9,8	106.658	707.700	6,6	85.094	712.330	8,4	94.462	409.000	4,3
Nuoro	53.195	487.920	9,2	45.818	269.970	5,9	40.652	211.310	5,2	40.110	110.200	2,7
Sassari	82.307	793.460	9,6	67.629	473.790	7,0	57.107	419.630	7,3	58.595	215.910	3,7
Sardegna	250.400	2.402.690	9,6	220.105	1.451.460	6,6	182.813	1.343.330	7,3	193.167	736.130	3,8
REGNO (a)	5.141.985	75.852.620	14,8	5.142.069	67.815.890	13,2	4.762.525	63.783.380	13,4	4.456.571	38.749.530	8,7
Italia Settentrionale (a)	1.494.978	32.161.730	21,5	1.477.215	30.200.310	20,5	1.526.010	32.492.040	21,3	1.289.047	18.210.560	14,1
Italia Centrale	1.101.444	14.871.330	13,5	1.142.354	14.631.610	12,8	1.186.913	13.746.030	11,7	1.051.867	9.585.460	9,1
Italia Meridionale	1.505.633	16.869.740	11,2	1.535.246	14.520.180	9,5	1.310.002	11.939.840	9,1	1.329.013	6.878.780	5,2
Italia Insulare	1.039.940	11.927.030	11,5	986.254	8.393.700	8,5	827.600	6.604.550	7,9	786.074	4.074.780	5,2

(a) Vedasi la nota (a) alla pagina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 7. — Superficie e produzione di segale

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Piemonte	43.823	615.000	*14,0*	41.186	589.910	*14,3*	35.596	460.850	*12,9*	35.040	263.110	*7,5*
Liguria	315	3.390	*10,8*	302	3.020	*10,0*	272	2.580	*9,5*	230	1.130	*4,9*
Lombardia	15.511	249.110	*16,1*	17.244	275.550	*16,0*	15.761	224.200	*14,2*	17.285	177.150	*10,3*
Venezia Tridentina	11.995	185.570	*15,5*	12.877	209.350	*16,2*	12.700	171.220	*13,5*	11.978	151.800	*12,7*
Veneto	3.640	54.200	*14,9*	4.972	79.790	*16,0*	5.400	90.910	*16,8*	4.155	61.590	*14,8*
Venezia Giulia e Zara (a)	2.776	32.300	*11,7*	2.306	25.030	*10,9*	1.019	12.800	*12,5*	407	5.450	*11,1*
Emilia	1.778	31.410	*17,7*	1.612	24.400	*15,1*	1.482	21.500	*14,2*	1.341	13.600	*10,2*
Italia Settentrionale (a)	**79.837**	**1.174.040**	***14,7***	**80.039**	**1.207.040**	***15,1***	**71.789**	**873.200**	***13,6***	**71.375**	**674.060**	***9,1***
Toscana	5.893	70.790	*12,0*	4.070	45.050	*11,1*	3.749	38.220	*10,2*	2.457	15.400	*6,3*
Marche	77	1.000	*13,0*	86	1.030	*12,0*	90	910	*10,1*	100	600	*6,0*
Umbria	602	3.600	*5,6*	513	2.670	*5,0*	370	2.170	*5,9*	310	1.100	*3,5*
Lazio	1.100	9.960	*9,1*	1.515	15.010	*9,9*	1.631	14.040	*8,6*	1.429	8.910	*6,2*
Italia Centrale	**7.782**	**85.350**	***11,0***	**7.104**	**73.766**	***10,4***	**5.840**	**55.340**	***9,5***	**4.291**	**30.370**	***7,1***
Abruzzi e Molise	1.135	9.310	*8,2*	1.050	7.790	*7,2*	1.110	5.620	*5,1*	800	2.570	*3,2*
Campania	4.760	51.650	*10,9*	4.230	43.440	*10,4*	3.840	30.660	*8,0*	4.652	25.900	*5,6*
Puglie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucania	300	2.060	*5,9*	300	2.300	*7,0*	310	2.170	*7,0*	304	800	*2,6*
Calabria	9.844	81.180	*8,2*	10.374	68.420	*6,6*	9.140	53.220	*5,8*	9.775	32.800	*3,3*
Italia Meridionale	**16.039**	**144.800**	***9,0***	**15.993**	**121.880**	***7,6***	**14.400**	**91.670**	***6,4***	**15.530**	**62.070**	***4,1***
Sicilia	1.237	10.900	*8,8*	1.453	10.430	*7,2*	1.560	10.940	*7,0*	1.545	7.590	*4,9*
Sardegna	—	—	—	37	380	*10,3*	—	—	—	—	—	—
Italia Insulare	**1.237**	**10.900**	***8,8***	**1.490**	**10.810**	***7,3***	**1.560**	**10.940**	***7,0***	**1.545**	**7.590**	***4,9***
REGNO (a)	**104.845**	**1.415.090**	***13,5***	**104.626**	**1.414.490**	***13,5***	**93.569**	**1.130.150**	***12,1***	**92.741**	**774.030**	***8,4***

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 1.417 ha e la produzione di 16.230 q in media; nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 1.322 ha e la produzione di 13.840 q in media.

TAV. 8. — Superficie e produzione di orzo

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Piemonte	1.300	15.160	*11,6*	2.731	39.250	*14,4*	3.334	37.050	*11,1*	3.538	32.770	*9,3*
Liguria	83	790	*9,0*	85	710	*8,4*	120	890	*7,4*	100	530	*5,3*
Lombardia	254	4.240	*16,7*	719	13.820	*19,2*	1.729	28.930	*16,7*	1.221	13.790	*11,3*
Venezia Tridentina	3.961	55.310	*14,2*	4.275	62.200	*14,5*	4.091	54.290	*13,3*	3.882	47.130	*12,2*
Veneto	1.356	21.180	*15,7*	2.374	38.210	*15,9*	2.108	33.940	*16,3*	2.101	26.820	*12,7*
Venezia Giulia e Zara (a)	5.270	59.420	*11,3*	5.104	51.620	*10,1*	1.727	21.430	*12,4*	1.082	13.000	*12,0*
Emilia	9.513	132.020	*11,6*	13.087	200.570	*14,8*	17.839	294.420	*16,7*	12.067	181.090	*15,0*
Italia Settentrionale (a)	**21.961**	**235.860**	***13,5***	**28.778**	**404.110**	***14,0***	**31.167**	**475.320**	***15,1***	**25.708**	**276.450**	***10,7***
Toscana	7.922	99.390	*12,6*	11.457	121.780	*10,6*	12.870	114.600	*8,9*	9.393	71.510	*7,8*
Marche	7.061	85.750	*11,5*	8.393	93.850	*11,2*	8.906	94.650	*10,6*	8.087	57.590	*7,1*
Umbria	6.091	51.600	*8,6*	4.885	38.810	*8,0*	4.400	35.300	*8,0*	4.430	30.750	*6,9*
Lazio	4.112	40.250	*9,8*	5.497	59.510	*10,8*	6.218	60.000	*7,5*	6.525	58.840	*8,9*
Italia Centrale	**25.749**	**280.880**	***10,9***	**30.174**	**313.110**	***10,4***	**33.184**	**307.590**	***9,3***	**30.435**	**218.870**	***7,2***
Abruzzi e Molise	5.280	51.210	*9,7*	4.662	44.870	*9,6*	5.776	42.060	*7,4*	1.920	18.470	*7,2*
Campania	7.258	75.610	*10,4*	8.358	98.150	*11,8*	6.902	64.000	*9,2*	6.710	4.080	*6,4*
Puglie	35.797	382.090	*10,7*	41.822	308.410	*9,0*	42.475	342.860	*8,1*	11.980	[illegible]	*3,9*
Lucania	11.258	136.690	*12,1*	16.231	155.810	*9,6*	20.000	177.550	*8,9*	10.250	37.410	*3,0*
Calabria	11.911	121.780	*10,2*	12.430	108.410	*5,3*	8.500	56.860	*6,7*	10.400	51.130	*4,9*
Italia Meridionale	**71.503**	**768.290**	***10,7***	**85.390**	**798.150**	***9,3***	**84.003**	**683.600**	***8,2***	**[illegible]**	**317.950**	***[illegible]***

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Superficie	Complessiva	Per ha	Superficie	Complessiva	Per ha	Superficie	Complessiva	Per ha	Superficie	Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Piemonte	43.822	616.000	14,1	41.126	589.910	14,3	35.555	455.880	12,8	35.540	263.110	7,4
Liguria	315	3.300	10,5	302	3.020	10,0	272	2.320	8,5	230	1.130	4,9
Lombardia	15.511	249.110	16,1	17.244	275.520	16,0	15.701	221.290	14,2	17.265	177.190	10,3
Venezia Tridentina	11.966	185.570	15,5	12.377	200.350	16,2	12.300	171.220	13,9	11.975	151.390	12,7
Veneto	3.633	54.200	14,9	4.978	79.790	16,0	5.400	90.930	16,8	4.128	61.560	14,9
Venezia Giulia e Zara (a)	2.776	32.380	11,7	2.346	26.050	10,9	1.019	13.380	12,8	493	5.480	11,1
Emilia	1.776	31.410	17,7	1.612	24.490	15,2	1.462	21.000	14,2	1.341	13.680	[illegible]
Italia Settentrionale (a)	**79.837**	**1.174.049**	**14,7**	**80.039**	**1.207.946**	**15,1**	**71.769**	**973.200**	**13,6**	**71.375**	**671.060**	**9,4**
Toscana	5.598	70.700	12,6	4.970	55.050	11,1	3.749	38.220	10,2	2.457	19.670	8,0
Marche	77	1.000	13,0	86	1.030	12,0	90	910	10,1	100	690	6,9
Umbria	602	3.690	5,0	533	2.670	5,0	370	2.170	5,9	310	1.100	3,5
Lazio	1.100	9.960	9,1	1.515	15.040	9,9	1.631	14.040	8,6	1.423	8.910	6,2
Italia Centrale	**7.732**	**85.350**	**11,0**	**7.104**	**73.790**	**10,4**	**5.810**	**55.340**	**9,5**	**4.291**	**30.370**	**7,1**
Abruzzi e Molise	1.135	9.310	8,2	1.080	7.790	7,2	1.110	5.620	5,1	800	2.570	3,2
Campania	4.760	51.650	10,9	4.216	43.440	10,3	3.830	30.650	8,0	4.655	25.300	5,4
Puglie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucania	300	2.660	8,9	303	2.300	7,6	310	2.170	7,0	300	890	3,0
Calabrie	9.844	81.180	8,2	10.374	68.420	6,6	9.140	53.220	5,8	9.775	32.550	3,3
Italia Meridionale	**16.039**	**144.800**	**9,0**	**15.993**	**121.880**	**7,6**	**14.400**	**91.670**	**6,4**	**15.530**	**62.010**	**4,1**
Sicilia	1.237	10.900	8,8	1.453	10.430	7,2	1.560	10.940	7,0	1.545	7.590	4,9
Sardegna	—	—	—	37	380	10,3	—	—	—	—	—	—
Italia Insulare	**1.237**	**10.909**	**8,8**	**1.490**	**10.819**	**7,3**	**1.560**	**10.940**	**7,0**	**1.545**	**7.590**	**4,9**
REGNO (a)	**104.845**	**1.415.099**	**13,5**	**104.626**	**1.414.430**	**13,5**	**92.500**	**1.100.159**	**12,1**	**92.741**	**771.320**	**8,4**

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 1.417 ha e la produzione di 16.220 q in media, nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 1.322 ha e la produzione di 13.940 q in media.

Tav. 8. — Superficie e produzione di orzo

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Media quadriennio 1936-39			Media quadriennio 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Piemonte	1.300	18.190	14,0	2.734	39.250	14,4	3.299	39.030	11,8	3.930	38.220	9,7
Liguria	81	750	9,0	85	710	8,4	120	890	7,4	100	550	[illegible]
Lombardia	254	4.240	16,7	719	13.830	19,2	1.720	24.930	14,5	1.224	13.740	11,3
Venezia Tridentina	3.961	56.410	14,2	4.273	62.200	14,5	4.004	54.220	13,5	[illegible]	17.190	12,5
Veneto	1.536	24.180	15,7	2.274	36.210	15,9	2.508	38.340	15,3	2.301	29.630	12,7
Venezia Giulia e Zara (a)	5.276	59.420	11,3	5.104	51.720	10,1	1.727	21.480	12,4	1.082	14.000	12,9
Emilia	9.513	132.820	14,0	13.587	200.570	14,8	17.630	294.420	16,7	12.967	140.010	10,9
Italia Settentrionale (a)	**21.823**	**295.850**	**13,5**	**28.778**	**404.110**	**14,0**	**31.107**	**473.300**	**15,4**	**25.720**	**274.450**	**10,7**
Toscana	7.922	99.030	12,5	11.459	121.750	10,6	13.570	114.600	8,4	9.383	71.010	7,7
Marche	7.651	88.700	11,5	8.333	93.820	11,3	8.900	94.800	10,5	8.087	57.500	7,1
Umbria	6.034	51.800	8,6	4.885	[illegible]	7,9	4.400	45.200	9,9	4.480	30.750	6,9
Lazio	4.112	40.230	9,8	5.497	59.510	10,8	6.215	50.000	9,7	8.535	58.680	7,3
Italia Centrale	**25.719**	**280.020**	**10,9**	**30.174**	**313.[illegible]**	**10,4**	**33.184**	**307.540**	**9,3**	**30.425**	**219.470**	**7,2**
Abruzzi e Molise	5.290	51.210	9,7	4.662	44.870	9,6	5.776	42.680	7,4	4.520	[illegible]	4,2
Campania	7.258	75.610	10,4	8.183	96.050	11,8	6.902	64.670	9,2	8.710	[illegible]	6,1
Puglie	35.797	382.900	10,7	45.822	[illegible]	8,0	42.435	342.550	8,1	41.620	[illegible]	3,8
Lucania	11.254	136.800	12,1	16.294	[illegible]	9,6	20.000	[illegible]	8,9	19.250	77.430	4,0
Calabria	11.941	121.780	10,2	[illegible]	[illegible]	8,3	8.900	58.800	6,7	10.000	61.180	6,1
Italia Meridionale	**71.523**	**768.220**	**10,7**	**85.229**	**796.[illegible]50**	**9,3**	**84.003**	**686.020**	**8,2**	**82.930**	**217.950**	**3,6**
Sicilia	50.037	611.570	12,2	58.310	539.100	9,2	[illegible]	585.050	8,7	63.122	311.360	5,4
Sardegna	28.306	317.030	11,2	32.411	225.120	6,9	25.886	108.150	[illegible]	33.907	88.770	2,6
Italia Insulare	**78.343**	**928.600**	**11,9**	**90.721**	**764.[illegible]10**	**8,4**	**92.[illegible]**	**723.100**	**7,8**	**97.029**	**399.120**	**4,3**
REGNO (a)	**197.338**	**2.273.180**	**11,5**	**234.002**	**2.273.[illegible]30**	**9,7**	**241.032**	**2.190.600**	**9,1**	**238.090**	**1.[illegible]**	**5,3**

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 3.379 ha e la produzione di 33.310 q in media; nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 3.498 ha e la produzione di 31.320 q in media.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 9. — Superficie e produzione di avena

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Media quadriennio 1936-39			Media quadriennio 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
Piemonte	16.318	264.600	16.2	15.261	284.050	17.7	16.433	229.470	14.0	21.672	183.330	8.7
Liguria	879	9.600	9.7	398	3.900	10.3	341	2.250	6.6	287	1.550	5.2
Lombardia	14.501	243.800	16.8	16.219	332.500	20.5	14.374	238.460	16.4	17.851	214.460	12.0
Venezia Tridentina	1.918	28.550	14.7	2.018	31.060	15.2	1.570	18.190	11.6	1.917	18.380	9.6
Venezia	7.328	123.640	16.9	9.359	148.930	15.9	8.570	139.750	16.3	9.762	139.150	14.3
Venezia Giulia e Zara (a)	3.193	34.560	10.8	3.059	71.450	10.8	782	8.960	11.5	454	4.980	10.7
Emilia	7.057	121.860	17.3	5.064	92.220	14.2	4.721	84.710	17.9	4.674	56.360	12.1
Italia settentrionale (a)	50.704	860.710	17.0	51.538	904.160	17.6	46.977	721.740	15.4	56.017	618.200	11.0
Toscana	33.515	500.720	15.2	35.910	479.090	13.3	35.196	380.950	10.8	32.356	250.050	7.7
Marche	2.572	32.400	12.6	2.632	31.690	12.0	2.035	18.820	9.2	1.803	11.780	6.4
Umbria	11.504	108.520	9.4	9.658	80.790	8.4	9.390	84.300	9.0	9.310	61.190	6.6
Lazio	26.068	283.760	10.9	26.301	367.200	14.0	20.449	253.610	12.4	25.302	256.470	10.1
Italia centrale	73.659	924.210	12.7	74.501	958.820	12.9	66.082	707.740	10.6	68.808	585.960	8.5
Abruzzi e Molise	17.406	196.310	11.3	14.594	130.390	8.7	14.817	113.120	7.6	15.300	67.370	4.4
Campania	28.984	296.190	10.2	29.437	353.870	12.0	25.000	212.810	8.5	25.000	137.370	5.4
Puglie	119.670	1.578.640	13.2	134.232	1.441.800	10.7	132.461	1.252.520	9.5	129.700	609.820	4.7
Lucania	57.405	742.840	12.9	61.062	660.440	10.7	65.000	616.060	9.5	61.850	210.320	3.4
Calabria	36.634	425.720	11.7	31.198	335.140	10.7	27.140	231.530	8.5	27.200	137.270	5.1
Italia meridionale	259.129	3.233.710	12.5	271.910	2.921.810	10.7	265.018	2.427.050	9.2	259.310	1.062.150	4.1
Sicilia	33.589	420.290	12.7	37.464	233.230	6.2	26.468	197.280	7.6	31.883	182.590	5.7
Sardegna	16.152	136.810	12.3	23.076	199.100	8.6	19.050	167.870	8.8	18.845	72.870	3.9
Italia insulare	49.748	657.000	13.2	50.540	432.330	8.6	45.518	385.150	8.0	50.728	255.460	5.0
REGNO (a)	433.290	5.685.540	13.1	448.228	5.216.920	11.6	424.478	4.241.680	9.9	434.863	2.521.170	5.8

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 1.826 ha e la produzione di 17.140 q in media; nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 1.869 ha e la produzione di 17.220 q in media.

TAV. 10. — Superficie e produzione di riso

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Media quadriennio 1936-39			Media quadriennio 1940-43			1944			1945 (dati di previsione)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
Alessandria	2.980	197.480	54.9	3.081	160.140	53.7	3.310	161.600	49.0	3.012	150.420	50.0
Novara	18.448	1.009.870	54.7	20.554	1.073.780	52.1	15.600	618.250	39.6	11.800	457.100	38.8
Torino	2	100	50.0	4	180	45.0	4	120	30.0	4	100	25.0
Vercelli	52.021	2.330.720	45.1	55.975	2.785.000	49.8	49.380	1.850.960	37.1	42.000	1.606.850	38.2
Piemonte	73.451	3.538.170	48.0	79.594	4.038.700	50.6	68.334	2.630.930	38.5	56.816	2.213.370	39.0
Bergamo	35	1.550	44.3	38	1.580	41.6	40	1.800	45.0	45	2.030	45.1
Brescia	26	1.420	54.6	11	580	53.0	15	570	39.0	15	250	16.7
Cremona	555	27.530	49.6	798	33.200	41.6	657	23.500	35.5	600	21.120	35.2
Mantova	3.793	201.870	53.2	3.905	195.020	50.0	3.638	170.790	46.9	2.310	100.200	43.5
Milano	11.900	601.720	50.6	13.910	632.050	45.4	12.000	500.050	41.5	9.080	334.500	37.3
Pavia	42.212	2.201.210	52.2	44.515	2.288.000	51.0	29.188	1.171.130	40.2	21.070	997.000	47.5
Lombardia	58.519	3.033.310	51.9	63.075	3.155.577	50.0	45.548	1.866.880	41.0	35.850	1.455.615	40.6
Padova	44	1.850	42.0	46	1.730	37.6	41	1.710	42.4	40	1.560	39.0
Rovigo	4.295	186.550	43.5	4.390	165.500	37.9	3.500	112.000	32.0	2.500	75.000	30.0
Udine	128	4.270	33.4	49	610	15.3	—	—	—	—	—	—
Venezia	77	3.980	51.7	23	720	31.3	—	—	—	—	—	—
Verona	2.817	59.320	40.4	2.134	82.340	38.6	1.657	65.820	35.5	1.505	60.200	40.0
Vicenza	87	3.230	37.6	77	2.480	30.4	55	2.150	40.1	60	2.700	45.0
Veneto	8.041	258.130	43.0	7.091	253.330	37.9	5.223	181.330	34.8	4.205	142.460	33.9
Bologna	5.708	368.300	64.5	5.804	377.790	65.0	3.044	120.000	40.0	1.000	45.000	45.0
Ferrara	1.817	95.990	51.9	3.177	149.490	47.1	1.800	92.340	50.0	—	—	—
Modena	417	23.040	55.3	700	41.260	58.9	483	31.400	65.0	285	18.500	51.0
Ravenna	701	40.390	57.6	809	84.320	52.1	94	1.410	15.0	43	1.900	44.2
Reggio nell'Emilia	619	37.090	51.4	962	48.710	49.1	676	21.290	30.0	610	21.350	35.0
Emilia	9.262	559.719	60.4	11.381	651.560	57.3	6.107	269.500	44.0	1.938	83.250	43.0
Lucca - Toscana	131	4.340	33.2	97	2.730	28.1	60	1.200	20.0	80	1.200	15.0
Perugia - Umbria	—	—	—	1	20	20.0	—	—	—	—	—	—
Roma - Lazio	8	270	33.8	60	2.230	37.2	—	—	—	—	—	—
Foggia - Puglie	2	40	20.0	58	710	12.2	—	—	—	80	3.600	45.0
Catanzaro	152	6.460	46.1	54	1.250	23.7	—	—	—	—	—	—
Cosenza	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37	1.610	43.5	22	440	20.0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q
Piemonte	16.318	264.640	16,2	15.261	264.030	17,3	16.433	229.470	14,0	21.078	183.320	8,7
Liguria	377	3.690	9,7	880	5.900	10,3	341	2.290	6,6	207	1.120	5,4
Lombardia	14.501	283.500	19,6	16.219	332.500	20,5	14.374	238.490	16,4	17.864	214.450	12,0
Venezia Tridentina	1.918	27.540	14,7	2.088	31.092	15,2	1.570	18.190	11,6	1.917	18.880	9,8
Veneto	7.328	123.040	16,9	9.320	148.930	15,9	8.570	139.750	16,3	9.782	139.150	14,3
Venezia Giulia e Zara (a)	2.190	34.050	15,8	3.059	31.450	10,3	768	8.900	11,7	464	4.290	10,7
Emilia	7.037	121.880	17,3	5.061	92.230	18,2	4.721	84.730	17,9	4.674	56.290	12,1
Italia settentrionale (a)	50.794	860.710	17,0	51.320	904.180	17,6	46.077	721.740	15,4	56.017	618.200	11,0
Toscana	33.516	500.720	15,2	35.910	479.090	13,3	35.108	350.950	10,0	32.558	256.020	7,9
Marche	2.572	32.400	12,6	2.598	31.680	12,0	2.055	18.820	9,2	1.837	11.780	6,4
Umbria	11.502	108.330	9,4	9.558	80.790	8,4	9.360	84.300	9,0	9.310	61.150	6,6
Lazio	26.065	283.760	10,9	26.301	367.290	14,0	20.419	253.690	12,4	25.203	255.470	10,1
Italia centrale	73.655	924.210	12,7	74.501	958.820	12,9	66.893	707.740	10,6	68.908	585.050	8,5
Abruzzi e Molise	17.409	196.210	11,3	14.964	130.390	8,7	14.617	113.130	7,6	15.396	67.830	4,4
Campania	25.024	260.160	10,3	29.487	350.870	12,0	25.890	212.550	8,2	25.000	137.320	5,4
Puglie	119.070	1.528.680	12,2	134.232	1.441.960	10,7	132.401	1.259.520	9,5	129.300	500.020	3,9
Lucania	57.403	742.840	12,9	61.935	660.440	10,7	65.000	616.000	9,4	61.850	210.230	3,4
Calabrie	36.634	426.720	11,7	31.104	335.140	10,7	27.110	231.530	8,6	27.290	137.770	5,1
Italia meridionale	259.139	3.232.710	12,5	271.818	2.921.610	10,7	265.018	2.427.050	9,2	259.310	1.062.150	4,1
Sicilia	33.589	459.590	13,7	27.461	233.230	8,5	26.468	197.280	7,5	31.883	182.060	5,7
Sardegna	16.159	198.310	12,3	23.079	199.100	8,6	19.050	157.870	8,4	18.845	72.830	3,9
Italia insulare	49.748	657.900	13,2	50.540	432.330	8,6	45.518	355.150	8,0	50.728	255.460	5,0
REGNO (a)	433.350	5.685.530	13,1	448.203	5.216.920	11,6	424.476	4.221.880	9,9	434.983	2.521.270	5,8

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 1.520 ha e la produzione di 17.140 q in media; nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 1.390 ha e la produzione di 17.270 q in media.

Tav. 10. — Superficie e produzione di riso

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Media quadriennio 1936-39			Media quadriennio 1940-43			1944			1945 (dati di previsione)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
Alessandria	2.980	163.460	54,9	3.031	168.140	55,5	3.340	161.600	48,0	3.012	150.490	50,0
Novara	19.440	1.059.870	54,7	20.534	1.075.380	52,4	15.600	619.250	39,6	11.860	457.400	38,5
Torino	2	190	50,0	4	180	45,0	4	120	30,0	4	100	25,0
Vercelli	53.029	2.565.720	48,4	55.675	2.785.000	49,8	49.380	1.848.930	37,4	42.000	1.605.880	38,2
Piemonte	73.451	3.838.170	48,0	79.204	4.028.700	50,6	68.324	2.628.900	38,5	56.816	2.213.870	39,0
Bergamo	35	1.550	44,3	38	1.560	41,0	40	1.800	45,0	42	2.080	49,1
Brescia	26	1.420	54,6	11	580	52,8	15	570	38,0	15	580	38,7
Cremona	625	27.520	45,6	798	33.290	41,8	657	23.560	35,9	900	21.110	38,2
Mantova	3.728	201.870	53,2	3.803	190.920	50,0	3.698	169.700	46,7	2.810	100.300	41,5
Milano	11.935	601.730	50,4	13.910	632.080	45,4	12.090	500.080	41,5	9.650	391.390	37,3
Pavia	42.312	2.292.210	52,2	44.515	2.208.000	57,0	29.120	1.171.120	40,2	21.030	967.900	41,5
Lombardia	58.519	3.039.310	51,9	63.075	3.155.870	50,0	45.543	1.866.800	41,0	35.650	1.484.510	40,6
Padova	44	1.860	42,0	40	1.740	37,8	41	1.710	41,7	40	1.000	35,0
Rovigo	4.258	180.370	43,5	4.360	165.500	37,9	3.670	113.000	31,3	2.900	78.000	36,0
Udine	125	4.200	32,8	40	610	15,3	—	—	—	—	—	—
Venezia	77	3.980	51,7	25	720	31,8	—	—	—	—	—	—
Verona	2.317	98.320	42,4	2.184	82.340	37,8	1.357	65.080	38,6	1.505	60.200	40,0
Vicenza	87	3.290	37,8	79	2.420	30,6	55	2.190	41,1	60	2.700	45,0
Veneto	6.941	298.130	43,0	6.631	253.330	37,9	5.123	181.980	34,8	4.205	142.460	33,9
Bologna	3.708	238.300	64,6	5.868	377.790	65,6	3.000	120.000	40,0	1.000	46.000	46,0
Ferrara	1.817	75.980	41,6	3.173	140.400	47,1	1.850	92.500	50,0	—	—	—
Modena	411	23.010	56,0	780	41.120	53,9	490	31.400	63,0	283	15.000	53,0
Ravenna	701	40.560	57,9	650	34.720	52,1	98	4.110	42,0	18	1.000	55,5
Reggio nell'Emilia	719	38.040	53,1	992	48.720	49,1	675	20.280	30,0	629	21.350	35,0
Emilia	7.088	389.710	60,4	11.333	651.500	57,5	6.107	268.500	44,0	1.930	83.350	43,0
Lucca - Toscana	121	4.340	35,9	97	2.730	28,1	60	1.200	20,0	80	1.200	15,0
Perugia - Umbria	—	—	—	1	20	20,0	—	—	—	—	—	—
Roma - Lazio	8	270	33,8	60	2.230	37,2	—	—	—	80	3.600	45,0
Foggia - Puglie	2	40	20,0	58	716	12,2	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	162	6.490	40,1	54	1.280	23,7	97	1.210	12,5	22	440	20,0
Cosenza	7	280	40,0	93	3.910	42,0	68	2.360	34,7	70	2.450	35,0
Calabrie	169	6.770	40,1	147	5.190	35,3	165	3.570	21,6	92	2.890	31,4
Catania	60	2.290	37,7	2	30	15,0	—	—	—	54	110	2,0
Siracusa	17	410	24,1	1	—	—	—	—	—	12	240	20,0
Sicilia	77	2.620	34,7	3	30	10,0	—	—	—	66	350	5,3
Cagliari - Sardegna	10	95	9,5	97	3.160	32,6	125	3.500	28,0	125	3.250	26,0
REGNO	148.628	7.440.500	50,1	161.155	8.071.170	50,1	125.547	4.954.500	39,5	100.050	3.937.713	39,4
Italia Settentrionale	148.339	7.426.320	50,1	160.692	8.057.100	50,1	125.197	4.946.230	39,5	99.607	3.926.120	39,4
Italia Centrale	129	4.610	35,7	158	4.980	31,5	60	1.200	20,0	160	4.800	30,0
Italia Meridionale	171	6.810	39,8	205	6.050	28,8	165	3.570	21,6	92	2.890	31,4
Italia Insulare	87	2.760	31,7	100	3.180	31,9	125	3.500	28,0	191	3.600	18,8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 11. — **Superficie e produzione di granoturco primaverile**

PROVINCIE E REGIONI	Media quadriennio 1936-39 Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q	Media quadriennio 1940-43 Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q	1944 Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q	1945 (dati provvisori) Superficie ha	Produzione Complessiva q	Per ha q
Alessandria	21.722	439.410	20,2	16.976	331.480	19,7	16.271	239.850	14,7	17.848	229.260	12,3
Aosta	9.342	238.260	25,2	10.032	211.410	21,1	10.307	105.830	19,3	11.000	175.670	15,9
Asti	14.542	295.860	20,3	12.590	213.470	17,0	12.700	141.150	11,1	12.000	118.970	5,2
Cuneo	32.936	1.061.610	31,2	32.729	849.500	25,9	28.551	594.630	20,8	32.000	447.280	14,0
Novara	11.548	456.860	39,5	9.769	323.320	33,1	11.350	237.750	22,7	11.870	208.810	17,6
Torino	20.982	544.320	26,3	20.989	466.890	22,2	17.530	290.221	16,6	17.345	175.770	10,1
Vercelli	16.400	396.190	25,7	14.954	370.890	24,8	8.551	170.930	20,8	9.142	112.356	11,5
Piemonte	127.206	3.432.540	27,0	118.043	2.763.430	23,5	105.610	1.913.730	18,1	111.705	1.456.680	12,0
Genova	1.426	24.790	17,3	1.576	27.650	17,5	1.800	23.090	12,8	1.894	18.500	10,0
Imperia	—	—	—	78	810	10,4	290	3.080	10,6	88	600	7,3
La Spezia	3.410	71.510	20,8	3.442	43.580	12,7	3.600	61.980	17,2	3.350	[illegible]	9,3
Savona	1.374	30.320	22,1	859	15.290	15,9	1.029	6.450	6,3	908	5.800	6,0
Liguria	6.210	126.803	20,3	6.655	87.310	14,4	6.719	94.440	14,1	6.236	58.000	9,0
Bergamo	24.230	842.390	31,5	23.047	761.730	31,8	24.000	996.000	29,9	24.000	489.900	20,3
Brescia	36.614	1.195.280	35,6	36.845	1.326.250	35,9	32.000	1.300.000	29,4	35.000	771.340	22,6
Como	11.411	384.010	33,6	11.500	292.400	25,4	12.100	298.520	24,6	11.050	105.280	18,3
Cremona	33.886	1.327.470	39,4	34.200	1.173.240	40,1	29.320	1.176.300	40,1	27.052	631.500	23,7
Mantova	28.321	822.990	28,9	27.543	783.500	28,4	27.519	702.960	25,5	24.581	332.900	13,3
Milano	48.373	1.794.850	37,0	46.316	1.617.160	31,6	40.050	1.164.800	29,1	42.200	1.175.000	27,8
Pavia	20.702	813.030	39,3	20.090	729.450	36,3	16.030	504.290	33,7	22.485	728.410	32,1
Sondrio	1.775	38.470	27,8	1.857	46.020	21,6	2.110	44.750	21,2	2.200	24.380	11,1
Varese	8.110	179.710	22,2	8.210	169.940	20,5	7.010	131.120	18,7	6.500	114.020	17,5
Lombardia	211.017	7.403.700	35,1	212.560	6.896.050	32,9	191.430	6.113.830	31,9	197.010	4.556.199	23,0
Bolzano	1.013	31.000	30,7	1.101	31.620	29,7	1.128	26.580	23,6	1.133	21.120	18,6
Trento	9.977	258.800	25,9	10.758	231.200	21,5	9.902	255.200	25,6	11.000	170.230	15,5
Venezia Tridentina	10.990	289.923	26,4	11.859	262.950	22,2	11.030	281.810	25,4	12.133	191.350	15,8
Belluno	7.456	145.980	19,5	7.801	158.010	20,3	8.210	134.820	16,2	8.510	100.076	11,9
Padova	35.630	1.027.250	28,8	41.834	902.710	21,2	35.000	900.000	27,0	42.000	1.026.410	24,1
Rovigo	6.022	218.150	36,2	17.200	198.400	11,5	9.500	285.000	30,0	23.000	529.000	23,0
Treviso	43.701	1.038.360	23,2	34.240	932.100	27,2	44.041	711.450	15,8	49.200	623.420	12,9
Udine	58.777	1.301.090	22,1	59.345	1.428.400	24,0	60.300	1.202.010	19,9	68.000	1.188.060	18,0
Venezia	37.491	1.200.520	32,2	42.085	1.274.080	30,1	40.450	1.000.000	24,7	46.000	861.000	18,3
Verona	20.914	673.500	27,7	31.028	654.700	20,9	29.180	833.050	29,6	38.970	764.210	20,7
Vicenza	25.598	683.660	23,8	23.965	627.180	26,2	24.000	622.200	25,9	29.000	417.500	14,4
Veneto	245.673	6.421.210	26,1	257.856	6.180.730	24,0	252.682	5.708.850	22,6	300.306	5.557.590	18,4
Carnaro (Fiume)	563	9.330	16,7	477	5.650	11,8	†	†	†	†	†	†
Gorizia	7.861	190.780	24,6	8.274	201.800	24,4	9.200	140.200	17,6	8.276	115.000	17,5
Istria (Pola)	15.597	157.340	10,1	17.300	139.040	7,9	†	†	†	†	†	†
Trieste	3.408	82.000	23,7	3.750	68.930	18,3	2.479	20.090	19,8	2.467	38.840	16,1
Zara	173	1.180	6,8	195	2.720	16,1	†	†	†	†	†	†
Venezia Giulia e Zara (a)	27.602	440.630	16,0	30.281	418.820	13,8	10.769	194.320	18,0	10.692	184.040	17,2
Bologna	14.987	255.090	17,1	10.970	177.890	16,1	13.500	328.200	25,2	12.700	151.600	12,2
Ferrara	5.750	193.700	33,7	6.585	201.250	30,5	9.500	200.400	21,1	10.000	153.500	15,3
Forlì	15.195	315.300	20,8	12.622	186.500	14,3	15.150	220.000	29,3	15.000	86.000	5,0
Modena	7.451	197.800	26,5	6.660	122.250	18,3	9.127	259.950	25,5	9.000	90.900	10,0
Parma	12.651	324.330	25,6	11.145	221.450	21,7	9.147	245.500	26,8	12.420	174.800	14,1
Piacenza	15.900	472.080	29,7	11.411	319.210	27,8	10.000	287.500	28,8	11.000	170.100	15,5
Ravenna	4.000	142.000	25,5	5.067	179.800	27,0	6.700	107.000	17,5	5.000	50.000	10,0
Reggio nell'Emilia	9.710	241.030	24,9	10.270	211.060	20,5	5.400	182.610	22,1	8.150	90.000	11,0
Emilia	86.151	2.132.850	24,7	73.059	1.713.430	22,0	73.914	1.891.190	24,0	87.270	1.147.022	12,0
Apuania	4.878	88.880	18,2	4.667	71.070	15,4	4.400	48.400	11,0	4.900	26.400	5,5
Arezzo	8.204	125.250	15,3	8.150	62.900	7,7	6.000	60.520	10,0	8.573	21.870	2,6
Firenze	14.063	275.970	19,6	12.510	193.570	15,5	12.500	153.950	12,3	15.000	101.400	6,8
Grosseto	8.193	115.420	14,1	8.182	80.640	11,0	7.400	51.000	7,9	8.000	20.000	2,6
Livorno	3.741	59.130	15,8	3.560	38.200	11,0	4.520	18.850	4,2	4.150	15.630	3,8
Lucca	8.302	180.070	23,2	2.618	94.290	16,0	4.950	55.270	11,1	5.300	26.720	5,0
Pisa	10.822	209.550	19,4	11.259	144.080	12,8	12.000	90.400	7,5	10.300	29.450	2,7
Pistoia	2.339	56.940	24,3	2.279	41.570	18,4	2.400	27.940	11,6	2.200	15.500	7,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.019	102.410	11,5	9.400	102.540	10,9	9.100	30.720	3,4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIONI	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q
Alessandria	21.782	439.410	20,2	16.979	334.430	19,7	16.571	259.590	15,7	17.848	220.280	12,3
Aosta	9.342	238.280	25,5	10.032	211.410	21,1	10.367	199.680	19,3	11.600	175.670	15,0
Asti	14.549	295.850	20,3	12.500	218.470	17,6	12.706	141.160	11,1	13.000	118.970	9,2
Cuneo	32.958	1.061.610	32,2	32.799	849.500	25,9	29.551	594.620	20,5	32.000	447.280	14,0
Novara	11.640	458.880	39,2	9.789	328.320	33,5	11.326	254.730	22,7	11.870	208.280	17,6
Torino	20.602	541.320	26,3	20.929	468.890	22,3	17.520	290.220	16,6	17.335	175.770	10,1
Vercelli	15.409	399.190	25,7	11.054	270.380	24,5	8.561	170.820	20,0	8.142	112.520	13,8
Piemonte	**127.266**	**3.432.540**	**27,0**	**118.043**	**2.769.440**	**23,5**	**105.610**	**1.913.790**	**18,1**	**111.725**	**1.456.650**	**13,0**
Genova	1.426	24.780	17,3	1.576	27.650	17,5	1.800	22.980	12,8	1.850	18.500	10,0
Imperia	—	—	—	75	810	10,8	220	2.080	10,6	85	800	7,3
La Spezia	3.449	71.510	20,8	3.412	42.580	12,7	3.500	61.880	17,2	3.350	31.620	9,3
Savona	1.374	30.820	22,1	959	15.290	15,9	1.028	6.450	6,3	968	5.800	6,0
Liguria	**6.249**	**124.560**	**20,3**	**6.055**	**87.310**	**14,4**	**6.718**	**94.440**	**14,1**	**6.256**	**58.000**	**9,0**
Bergamo	24.290	842.390	34,7	23.947	761.730	31,8	24.000	696.000	29,0	24.000	490.800	20,5
Brescia	32.611	1.136.280	35,6	30.845	1.026.290	26,6	35.000	1.200.000	34,2	35.000	771.540	22,0
Como	11.441	264.010	23,0	11.500	292.400	25,4	12.400	303.520	29,3	11.900	195.380	16,4
Cremona	33.898	1.337.210	39,3	34.203	1.373.240	40,1	29.328	1.170.360	40,1	27.002	681.800	25,7
Mantova	29.024	752.060	25,9	27.540	792.560	28,4	27.540	702.960	25,5	26.561	352.990	13,3
Milano	46.575	1.754.850	37,6	45.316	1.417.160	31,4	40.050	1.164.800	29,1	42.290	1.175.000	27,8
Pavia	29.702	845.020	29,1	29.662	729.450	29,3	16.000	534.290	33,4	22.480	728.410	32,4
Sondrio	1.775	48.670	27,8	1.887	53.020	27,6	2.110	44.700	21,2	2.200	24.580	11,1
Varese	8.110	179.710	22,2	8.245	189.710	20,4	7.000	131.190	18,7	8.500	114.920	13,5
Lombardia	**211.017**	**7.402.700**	**35,1**	**212.553**	**6.962.050**	**32,9**	**191.436**	**6.112.830**	**31,9**	**197.919**	**4.538.122**	**23,0**
Bolzano	1.013	31.060	30,7	1.101	31.020	27,7	1.128	26.580	23,6	1.123	21.100	18,6
Trento	9.977	258.860	25,9	10.758	231.960	21,5	9.965	255.260	25,6	11.000	170.250	15,5
Venezia Tridentina	**10.990**	**289.920**	**26,4**	**11.859**	**262.980**	**22,2**	**11.093**	**281.840**	**25,4**	**12.123**	**191.350**	**15,8**
Belluno	7.489	145.880	19,5	7.801	158.010	20,3	8.210	134.330	16,2	8.510	109.070	12,9
Padova	45.030	1.027.250	23,8	44.854	982.740	21,9	35.000	960.050	27,4	42.560	1.020.410	24,1
Rovigo	6.023	218.150	36,2	13.208	188.100	14,3	9.500	285.000	30,1	23.000	639.000	26,8
Treviso	49.701	1.055.560	21,2	34.240	932.100	27,2	44.341	711.450	15,8	48.289	625.450	13,0
Udine	58.777	1.461.090	24,9	50.545	1.428.450	22,6	60.501	1.202.010	19,9	60.000	1.188.350	18,0
Venezia	37.491	1.200.520	32,2	42.365	1.297.080	28,1	40.450	1.000.000	24,7	40.000	804.000	17,3
Verona	30.914	672.500	27,3	31.323	654.790	20,5	29.450	651.050	22,9	36.970	761.210	20,7
Vicenza	25.538	635.090	24,8	23.062	627.190	26,2	24.000	*621.200	25,9	29.000	417.500	14,4
Veneto	**255.673**	**6.421.210**	**26,1**	**257.853**	**6.180.730**	**24,0**	**252.032**	**5.768.650**	**22,8**	**300.536**	**5.367.590**	**18,4**
Carnaro (Fiume)	565	9.290	16,7	477	5.650	11,9	†	†	†	†	†	†
Gorizia	7.894	193.780	24,6	8.273	201.890	24,4	8.250	145.250	17,6	8.275	145.000	17,5
Istria (Pola)	15.597	157.340	10,1	17.556	159.040	7,2	†	†	†	†	†	†
Trieste	3.450	82.000	23,7	3.750	68.000	18,1	2.479	49.060	19,8	2.407	38.640	16,1
Zara	179	1.180	6,6	193	3.320	16,6	†	†	†	†	†	†
Venezia Giulia e Zara (a)	**27.685**	**443.590**	**16,0**	**30.261**	**418.550**	**13,8**	**10.729**	**194.320**	**18,0**	**10.682**	**183.640**	**17,2**
Bologna	14.857	255.030	17,1	10.570	177.000	16,7	13.500	328.500	23,1	12.700	154.500	12,2
Ferrara	2.750	103.700	33,7	6.525	201.250	30,8	9.500	200.400	21,1	10.600	153.500	14,5
Forlì	15.122	315.400	20,8	12.629	180.500	14,3	13.159	270.000	20,5	13.000	65.000	5,0
Modena	7.451	197.800	26,2	6.620	122.250	18,3	9.127	250.950	28,1	9.000	90.000	10,0
Parma	12.651	321.030	25,6	13.145	321.450	24,2	9.147	245.550	26,0	12.420	171.820	13,8
Piacenza	15.900	472.060	29,7	11.513	318.210	27,2	10.000	287.900	28,8	11.000	170.100	15,5
Ravenna	4.000	152.000	38,1	6.667	179.550	26,9	6.200	107.000	17,2	5.000	50.400	10,0
Reggio nell'Emilia	9.710	241.980	24,9	10.270	214.950	20,9	8.900	185.610	22,1	8.150	90.890	11,0
Emilia	**88.181**	**2.182.860**	**24,7**	**78.053**	**1.718.400**	**22,0**	**78.934**	**1.891.190**	**24,0**	**87.270**	**1.147.920**	**12,0**
Apuania	4.875	88.880	18,2	4.007	71.970	13,4	4.400	48.400	11,0	1.800	20.400	5,5
Arezzo	8.294	125.280	15,5	8.150	62.920	7,7	6.000	69.520	10,5	8.373	21.870	2,6
Firenze	14.003	275.970	19,6	12.510	193.570	17,5	12.500	154.050	12,3	15.000	101.490	6,8
Grosseto	8.190	115.320	14,1	6.182	59.040	11,0	7.400	51.600	7,0	8.000	20.600	2,6
Livorno	3.741	59.130	15,8	3.500	38.500	11,0	4.520	18.850	4,2	4.153	15.680	3,8
Lucca	6.860	158.070	23,2	5.015	84.290	16,8	4.000	62.270	11,1	5.900	28.720	5,0
Pisa	10.812	209.530	19,4	11.250	144.780	12,8	12.000	90.400	7,5	16.200	60.470	3,7
Pistoia	2.330	53.910	21,7	2.270	41.570	18,4	2.400	27.940	11,6	2.300	15.900	7,0
Siena	9.348	138.800	14,8	8.915	102.410	11,5	9.400	102.340	10,5	9.300	50.750	6,1
Toscana	**67.441**	**1.206.100**	**17,9**	**65.101**	**830.410**	**12,9**	**64.215**	**616.270**	**9,6**	**74.730**	**341.260**	**4,6**
Ancona	10.619	123.200	11,6	10.607	151.000	14,2	12.944	132.010	10,2	12.115	35.670	2,9
Ascoli Piceno	17.890	285.930	16,0	17.181	217.280	12,6	18.324	309.540	16,9	18.277	74.280	4,1
Macerata	17.752	287.030	16,2	17.278	260.140	15,1	16.000	254.600	15,9	15.908	62.240	3,9
Pesaro e Urbino	18.358	200.010	10,9	17.895	197.820	11,1	17.929	150.300	8,4	14.000	25.000	1,8
Marche	**64.628**	**877.870**	**13,6**	**62.961**	**826.240**	**13,1**	**65.197**	**846.450**	**13,0**	**60.350**	**197.170**	**3,3**

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara.

Segue: TAV. 119. — Superficie e produzione di granoturco primaverile

PROVINCIE E REGIONI	Media quadriennio 1936-39			Media quadriennio 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
Perugia	21.033	275.870	*13,0*	19.196	186.820	*9,7*	20.085	210.800	*10,0*	21.060	82.290	*3,9*
Terni	8.963	124.250	*14,1*	6.648	61.740	*9,3*	5.500	35.000	*10,0*	6.050	11.000	*1,8*
Umbria	29.996	400.100	*13,3*	25.844	248.560	*9,6*	25.585	295.820	*11,6*	27.110	93.290	*3,4*
Frosinone	41.841	355.390	*8,5*	40.677	317.020	*7,8*	20.000	121.400	*6,1*	28.000	84.600	*3,0*
Latina	14.746	143.460	*9,7*	13.468	82.150	*6,1*	1.600	4.200	*2,6*	7.400	25.310	*3,4*
Rieti	10.018	114.790	*11,5*	9.718	92.670	*9,5*	6.200	52.900	*7,9*	9.010	38.170	*4,2*
Roma	20.452	216.070	*10,6*	15.443	155.050	*10,0*	8.000	72.030	*9,0*	12.000	57.150	*4,8*
Viterbo	12.180	93.740	*7,7*	11.560	54.100	*4,6*	10.710	51.440	*4,8*	10.510	28.790	*2,7*
Lazio	99.277	923.460	*9,3*	91.172	703.090	*7,7*	40.910	309.770	*6,3*	66.920	235.110	*3,5*
Campobasso	67.772	447.710	*6,6*	66.962	391.550	*5,8*	31.412	227.160	*7,2*	40.000	108.050	*2,7*
Chieti	21.126	257.220	*8,5*	19.956	113.220	*5,7*	12.020	93.150	*3,8*	15.000	18.250	*1,2*
L'Aquila	16.298	120.990	*7,4*	14.374	91.150	*6,3*	16.700	67.070	*5,4*	10.350	21.860	*2,1*
Pescara	8.324	75.290	*9,5*	6.021	48.150	*7,7*	3.500	13.450	*4,2*	4.000	3.130	*0,8*
Teramo	10.468	129.340	*12,4*	10.225	85.880	*8,4*	10.700	80.500	*7,5*	8.000	33.290	*4,2*
Abruzzi e Molise	199.983	1.010.560	*8,0*	117.672	729.900	*6,3*	70.729	456.010	*6,5*	77.350	183.710	*2,4*
Avellino	27.250	250.570	*9,4*	27.975	111.940	*5,5*	20.250	170.420	*6,6*	28.000	48.250	*1,7*
Benevento	32.310	330.980	*10,2*	30.871	230.820	*7,4*	31.500	230.080	*8,0*	31.000	80.050	*2,6*
Napoli	21.775	343.620	*15,8*	23.924	236.420	*14,1*	12.000	150.000	*12,0*	18.050	118.000	*6,4*
Salerno	18.718	231.360	*11,4*	12.198	124.410	*6,3*	10.250	250.500	*12,0*	21.200	79.000	*3,8*
Campania	100.161	1.156.350	*11,5*	94.811	703.050	*8,0*	91.070	231.650	*9,1*	98.575	324.050	*3,3*
Bari	723	7.890	*10,9*	594	6.210	*10,8*	550	4.280	*7,8*	480	1.430	*3,0*
Brindisi	428	4.510	*10,5*	479	3.290	*6,9*	200	800	*4,0*	110	140	*1,3*
Foggia	14.220	100.510	*7,0*	22.290	102.030	*7,6*	20.000	78.000	*3,9*	20.000	10.300	*0,5*
Jonio (Taranto)	1.062	12.620	*11,9*	1.212	5.220	*4,3*	620	3.320	*5,4*	222	420	*1,*
Lecce	356	2.690	*7,5*	494	2.520	*5,2*	390	1.400	*3,7*	315	230	*0,7*
Puglie	16.799	127.840	*7,5*	25.094	120.320	*4,8*	21.760	80.040	*4,0*	21.127	12.520	*0,6*
Matera	2.586	25.640	*9,9*	2.543	16.570	*6,5*	2.000	7.710	*3,9*	112	250	*2,2*
Potenza	22.114	172.230	*7,8*	21.072	102.020	*4,8*	20.000	100.940	*5,0*	16.000	40.310	*2,5*
Lucania	24.700	198.870	*8,0*	23.615	118.590	*4,8*	23.000	108.650	*4,9*	16.112	40.700	*4,8*
Catanzaro	20.282	103.850	*5,2*	17.800	105.470	*5,9*	10.000	40.010	*4,0*	10.250	19.200	*1,8*
Cosenza	19.518	229.000	*11,7*	18.121	117.140	*6,5*	18.200	75.000	*4,1*	15.750	29.300	*1,9*
Reggio di Calabria	4.095	37.320	*9,1*	4.238	33.550	*7,9*	3.500	24.200	*6,9*	11.700	20.850	*2,4*
Calabria	43.873	435.250	*9,9*	40.659	256.160	*7,0*	31.700	139.250	*4,4*	37.600	57.930	*2,1*
Agrigento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta	3	50	*16,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	1.230	10.040	*8,2*	807	6.320	*9,7*	950	8.800	*9,3*	500	2.000	*4,0*
Enna	3	60	*20,0*	1	20	*20,0*	—	—	—	—	—	—
Messina	2.520	19.650	*7,8*	2.673	22.880	*8,5*	3.810	14.120	*3,7*	2.000	8.750	*4,4*
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragusa	20	140	*15,9*	41	510	*12,4*	30	400	*13,3*	40	320	*8,0*
Siracusa	26	450	*17,3*	54	680	*12,6*	25	270	*10,8*	48	520	*10,8*
Trapani	12	190	*15,8*	11	150	*13,6*	15	210	*14,0*	17	200	*11,8*
Sicilia	3.850	30.920	*8,0*	3.466	1.470	*9,1*	3.318	18.830	*5,6*	2.565	11.910	*3,9*
Cagliari	1.100	13.400	*12,2*	1.208	17.200	*12,2*	1.056	11.210	*9,7*	1.022	12.150	*9,7*
Nuoro	600	6.320	*10,6*	560	3.900	*7,1*	500	2.300	*7,8*	200	570	*2,9*
Sassari	5.902	55.350	*9,4*	3.961	26.270	*7,6*	2.330	12.220	*5,9*	961	2.170	*3,6*
Sardegna	7.602	75.070	*9,9*	5.719	47.370	*8,3*	4.086	25.700	*7,0*	2.183	15.350	*6,9*
REGNO (a)	1.300.389	26.687.240	*20,5*	1.275.368	23.177.980	*18,2*	1.105.736	20.004.140	*18,4*	1.403.110	14.578.080	*13,2*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIONI	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q
Perugia	21.033	273.870	13,0	19.196	186.880	9,7	20.085	240.830	12,0	21.060	42.250	2,0
Terni	8.963	126.290	14,1	6.648	61.740	9,3	5.500	55.090	10,0	6.050	11.000	1,8
Umbria	29.996	400.160	13,3	25.844	248.560	9,6	25.585	295.920	11,6	27.110	53.250	3,4
Frosinone	41.881	355.380	8,5	40.077	317.020	7,9	20.000	121.400	6,1	28.300	84.600	3,0
Latina	14.740	143.400	9,7	13.486	88.190	6,5	1.600	4.200	2,6	7.400	25.310	3,4
Rieti	10.018	114.790	11,5	9.715	92.970	9,6	8.500	65.500	7,8	9.010	39.170	4,3
Roma	20.452	216.070	10,6	15.443	155.980	10,1	8.000	72.030	9,0	13.000	57.150	4,4
Viterbo	12.180	93.740	7,7	11.569	54.930	4,6	10.710	51.440	4,8	10.510	28.790	2,7
Lazio	99.277	923.460	9,3	91.172	707.690	7,7	48.816	308.770	6,3	68.220	235.110	3,5
Campobasso	67.772	447.710	6,6	66.098	391.500	5,9	31.402	235.160	7,5	40.600	106.000	2,7
Chieti	24.136	237.230	9,5	19.956	113.530	5,7	12.028	69.130	5,0	15.000	18.290	1,2
L'Aquila	16.288	120.950	7,4	14.374	91.150	6,3	12.700	67.670	5,3	10.300	21.890	2,1
Pescara	8.724	76.290	8,8	6.021	46.450	7,7	3.300	13.450	4,1	4.600	3.130	0,8
Teramo	10.463	129.280	12,4	10.225	85.880	8,4	19.700	69.500	7,0	8.000	33.400	4,2
Abruzzi e Molise	126.983	1.010.560	8,0	117.678	738.900	6,3	78.729	480.210	6,3	77.150	182.710	2,4
Avellino	27.350	230.570	8,4	27.973	144.040	6,2	26.300	170.450	6,0	25.900	46.250	1,7
Benevento	32.315	330.930	10,2	30.671	230.320	7,5	31.520	230.920	8,3	21.300	60.050	2,6
Napoli	21.778	345.620	15,8	20.323	237.420	14,7	12.000	160.000	13,0	18.550	118.050	6,4
Salerno	18.718	251.360	13,4	19.198	124.410	6,9	19.250	250.200	12,0	21.200	73.880	3,4
Campania	100.161	1.156.350	11,5	98.811	706.050	6,0	91.070	831.550	9,1	98.973	324.000	3,3
Bari	720	7.800	10,8	504	6.210	10,3	550	4.350	7,9	480	1.420	3,0
Brindisi	428	4.510	10,5	476	3.290	6,9	200	800	4,0	110	120	1,3
Foggia	14.229	100.210	7,0	22.240	102.030	4,6	20.900	75.000	3,7	20.000	10.300	0,5
Ionio (Taranto)	1.052	12.620	12,0	1.242	5.820	4,7	680	7.320	5,4	225	157	1,7
Lecce	339	2.600	7,3	494	2.350	5,0	357	1.180	3,7	342	250	1,1
Puglie	16.790	127.840	7,6	25.094	120.220	4,8	21.788	89.040	4,1	21.157	12.325	0,6
Matera	2.586	25.040	9,7	2.543	16.210	6,5	2.000	7.710	3,9	585	230	0,3
Potenza	22.144	173.230	7,8	21.972	102.010	4,6	20.000	100.940	5,0	16.000	59.510	3,0
Lucania	24.730	198.870	8,0	24.515	118.580	4,8	22.000	168.650	4,9	16.985	59.700	4,8
Catanzaro	20.250	168.850	8,3	17.500	103.470	5,9	10.000	40.010	4,0	10.590	10.220	1,0
Cosenza	19.515	229.000	11,7	18.525	147.140	7,9	18.200	75.900	4,2	16.740	25.290	1,5
Reggio di Calabria	4.008	37.320	9,1	4.230	31.550	7,3	3.500	24.300	7,0	3.300	20.850	5,6
Calabrie	43.873	435.230	9,9	40.455	288.160	7,6	31.700	140.210	4,4	27.650	57.350	2,1
Agrigento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta	3	50	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	1.220	10.040	8,2	692	6.320	9,1	595	3.600	6,0	580	3.000	5,2
Enna	3	90	30,0	1	20	20,0	—	—	—	—	—	—
Messina	2.500	19.650	7,8	2.675	23.860	8,9	2.635	14.100	5,4	2.500	8.760	3,4
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragusa	26	440	16,9	41	510	12,4	40	400	10,0	40	160	4,0
Siracusa	28	460	17,0	38	590	15,5	23	270	12,3	48	240	11,2
Trapani	15	190	12,7	11	150	13,6	18	210	11,7	17	200	11,8
Sicilia	3.889	30.920	8,0	3.460	31.470	9,1	3.316	18.632	5,6	3.565	12.840	3,9
Cagliari	1.100	13.400	12,2	1.308	17.290	13,2	1.302	13.210	9,7	1.330	12.150	9,1
Nuoro	600	6.250	10,6	350	3.900	7,1	500	2.300	4,6	300	900	3,0
Sassari	5.902	55.220	9,1	3.461	26.270	7,6	2.282	13.220	5,8	681	2.470	3,6
Sardegna	7.602	75.070	9,9	5.319	47.330	8,9	4.096	28.730	7,0	2.302	15.550	6,9
REGNO (a)	1.300.059	26.697.340	20,5	1.075.968	20.177.960	18,7	1.105.736	20.004.140	18,1	1.203.110	14.572.580	12,2
Italia settentrionale (a)	715.033	20.256.480	28,3	714.643	18.424.620	25,8	637.232	15.753.020	24,7	720.421	13.019.270	20,8
Italia centrale	261.338	3.407.590	13,0	245.078	2.617.000	10,7	208.807	2.069.320	10,2	229.106	868.520	3,8
Italia meridionale	312.537	2.928.860	9,4	306.757	2.058.030	6,7	237.283	1.629.440	6,9	242.015	657.700	2,7
Italia insulare	11.491	105.990	9,2	8.785	78.900	9,0	7.414	47.360	6,4	5.568	28.690	5,2

(a) Vedasi la nota (a) alla pagina precedente.

1476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 12. — Superficie e produzione di fava da seme

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
Alessandria	1.041	11.349	*10,9*	761	7.140	*9,4*	638	2.620	*4,1*	663	2.470	*3,7*
Aosta	154	1.360	*8,8*	164	1.200	*7,3*	170	1.050	*6,0*	170	1.190	*7,0*
Asti	1.098	16.100	*14,7*	1.174	15.470	*13,2*	1.185	10.800	*9,1*	1.117	9.750	*8,8*
Cuneo	1.710	23.020	*13,6*	1.598	16.870	*10,6*	750	5.090	*6,8*	1.518	6.060	*4,0*
Torino	152	2.060	*13,6*	151	2.750	*18,2*	166	2.450	*14,8*	171	2.030	*11,6*
Piemonte	**4.155**	**53.880**	***13,0***	**3.848**	**43.480**	***11,3***	**2.907**	**21.980**	***7,6***	**3.639**	**21.840**	***6,0***
Genova	28	330	*11,8*	28	230	*8,2*	15	90	*6,0*	12	120	*10,0*
Imperia	44	300	*6,8*	37	210	*5,7*	20	100	*5,0*	20	80	*4,0*
La Spezia	32	140	*4,4*	33	220	*6,7*	37	190	*5,1*	23	130	*5,7*
Savona	485	3.860	*8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	**589**	**4.630**	***7,9***	**98**	**660**	***6,7***	**72**	**380**	***5,3***	**55**	**330**	***6,0***
Brescia	442	140	*0,3*	260	70	*0,3*	—	—	—	—	—	—
Pavia	700	6.740	*9,6*	796	9.000	*11,3*	110	360	*3,3*	670	1.400	*2,1*
Lombardia	**1.142**	**6.880**	***6,0***	**1.056**	**9.070**	***8,6***	**110**	**350**	***3,2***	**670**	**1.400**	***2,1***
Bolzano	75	360	*4,8*	82	450	*5,5*	80	580	*7,2*	80	500	*6,3*
Trento	350	450	*1,3*	335	580	*1,7*	341	700	*2,1*	340	710	*2,1*
Venezia Tridentina	**425**	**810**	***1,9***	**417**	**1.030**	***2,5***	**421**	**1.280**	***3,0***	**420**	**1.210**	***2,9***
Belluno	29	540	*18,6*	24	460	*19,2*	13	260	*20,0*	23	400	*17,5*
Rovigo	5	100	*20,0*	6	110	*18,3*	5	90	*18,0*	10	100	*10,0*
Udine	11	70	*6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	**45**	**710**	***15,8***	**30**	**570**	***19,0***	**18**	**350**	***19,4***	**33**	**500**	***15,5***
Istria (Pola)	114	580	*5,1*	64	330	*5,2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Zara	16	170	*10,6*	19	120	*6,3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Venezia G. e Zara	**130**	**750**	***5,8***	**83**	**450**	***5,4***	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Bologna	2.150	22.470	*10,5*	906	9.790	*10,8*	600	6.810	*11,4*	910	6.880	*7,6*
Ferrara	75	1.690	*20,6*	55	1.140	*20,7*	66	820	*12,6*	50	530	*10,6*
Forlì	2.556	18.540	*7,2*	1.154	4.790	*4,2*	500	3.720	*7,5*	400	1.000	*2,5*
Modena	463	5.400	*11,7*	184	1.910	*10,2*	47	700	*11,5*	17	160	*9,4*
Parma	520	6.950	*13,1*	278	3.110	*11,2*	135	1.550	*10,3*	81	410	*5,1*
Piacenza	800	10.570	*13,2*	420	6.070	*14,5*	400	5.870	*11,7*	300	3.160	*10,2*
Ravenna	354	6.980	*19,7*	327	7.600	*23,4*	220	2.000	*9,1*	250	3.010	*12,1*
Reggio nell'Emilia	406	5.050	*12,4*	287	2.500	*8,7*	100	740	*7,4*	108	400	*3,5*
Emilia	**7.339**	**77.570**	***10,6***	**3.613**	**37.070**	***10,2***	**2.027**	**21.560**	***10,4***	**2.050**	**15.490**	***7,5***
Apuania	143	1.800	*12,6*	88	750	*8,5*	96	600	*6,3*	80	390	*4,9*
Arezzo	2.446	25.700	*10,5*	2.070	14.520	*7,0*	2.080	9.330	*4,5*	2.400	5.160	*2,2*
Firenze	9.068	71.630	*7,9*	8.313	59.350	*7,2*	7.100	20.580	*2,9*	6.350	3.050	*0,5*
Grosseto	12.217	111.840	*9,1*	12.038	75.010	*6,2*	12.000	60.250	*5,0*	10.500	39.600	*3,9*
Livorno	570	4.780	*8,3*	522	3.940	*7,5*	554	2.780	*5,0*	452	2.250	*5,0*
Lucca	34	410	*12,7*	29	380	*13,1*	16	180	*11,2*	15	160	*10,7*
Pisa	4.862	94.220	*19,4*	4.105	28.010	*6,8*	3.080	13.370	*4,3*	3.700	7.040	*1,9*
Pistoia	770	9.760	*12,9*	657	4.250	*6,5*	38	150	*4,2*	30	110	*3,1*
Siena	13.587	131.380	*9,8*	12.398	90.100	*7,3*	12.600	95.540	*7,6*	12.600	47.350	*3,8*
Toscana	**43.885**	**451.220**	***10,4***	**40.221**	**276.400**	***6,9***	**38.161**	**201.770**	***5,4***	**36.133**	**106.610**	***2,9***
Ancona	1.488	7.230	*4,8*	1.597	12.620	*7,9*	1.405	8.800	*6,3*	1.373	5.090	*3,7*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIONI	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q
Alessandria	1.041	11.340	10,9	761	7.140	9,4	638	2.620	4,1	663	2.470	3,7
Aosta	154	1.360	8,8	164	1.200	7,3	170	1.020	6,0	170	1.100	7,0
Asti	1.098	16.100	14,7	1.174	15.470	13,2	1.185	10.800	9,1	1.117	9.700	8,8
Cuneo	1.710	23.020	13,5	1.598	16.870	10,6	750	5.090	6,8	1.518	6.000	4,0
Torino	152	2.080	13,6	151	2.750	18,2	166	2.450	14,8	171	2.330	13,6
Piemonte	**4.155**	**53.880**	**13,0**	**3.848**	**43.430**	**11,3**	**2.907**	**21.980**	**7,6**	**3.639**	**21.840**	**6,0**
Genova	28	330	11,8	28	230	8,2	15	90	6,0	12	120	10,0
Imperia	44	300	6,8	37	210	5,7	20	100	5,0	20	80	4,0
La Spezia	32	140	4,4	33	220	6,7	37	190	5,1	23	130	5,7
Savona	485	3.860	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	**589**	**4.630**	**7,9**	**98**	**660**	**6,7**	**72**	**380**	**5,3**	**55**	**330**	**6,0**
Brescia	442	140	0,3	260	70	0,3	—	—	—	—	—	—
Pavia	700	6.740	9,6	796	9.000	11,3	110	360	3,3	670	1.400	2,1
Lombardia	**1.142**	**6.880**	**6,0**	**1.056**	**9.070**	**8,6**	**110**	**380**	**3,3**	**670**	**1.400**	**2,1**
Bolzano	75	360	4,8	82	450	5,5	80	580	7,2	80	500	6,3
Trento	350	450	1,3	335	580	1,7	341	700	2,1	340	710	2,1
Venezia Tridentina	**425**	**810**	**1,9**	**417**	**1.030**	**2,5**	**421**	**1.280**	**3,0**	**420**	**1.210**	**2,9**
Belluno	29	540	18,6	24	460	19,2	13	260	20,0	23	400	17,5
Rovigo	5	100	20,0	6	110	18,3	5	90	18,0	10	100	10,0
Udine	11	70	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	**45**	**710**	**15,8**	**30**	**570**	**19,0**	**18**	**350**	**19,4**	**38**	**590**	**15,5**
Istria (Pola)	114	580	5,2	64	330	5,2	1	1	1	1	1	1
Zara	16	170	10,5	19	120	6,3	1	1	1	1	1	1
Venezia G. e Zara	**130**	**750**	**5,8**	**83**	**450**	**5,4**	1	1	1	1	1	1
Bologna	2.150	22.470	10,5	908	9.790	10,8	600	6.810	11,4	910	6.880	7,6
Ferrara	79	1.630	20,6	55	1.140	20,7	65	820	12,6	50	530	10,6
Forlì	2.558	18.540	7,2	1.154	4.760	4,2	500	3.770	7,6	400	1.000	2,5
Modena	461	5.400	11,7	184	1.940	10,5	57	700	12,3	17	160	9,4
Parma	529	6.950	12,7	278	3.110	11,2	135	1.390	10,3	81	410	5,1
Piacenza	800	10.570	13,2	420	6.020	14,3	400	5.870	14,7	300	3.100	10,3
Ravenna	354	6.980	19,7	327	7.600	23,4	220	2.000	9,1	200	3.010	15,1
Reggio nell'Emilia	406	5.070	12,5	287	2.500	8,7	100	340	3,4	105	400	3,8
Emilia	**7.339**	**77.570**	**10,6**	**3.613**	**37.070**	**10,3**	**2.097**	**21.860**	**10,4**	**2.063**	**15.490**	**7,5**
Apuania	143	1.800	12,6	88	750	8,5	95	600	6,3	80	390	4,8
Arezzo	2.456	25.700	10,5	2.070	14.520	7,0	2.080	9.520	4,5	2.100	5.180	2,2
Firenze	9.058	71.630	7,9	8.317	59.350	7,1	7.100	20.780	2,9	6.350	3.050	0,5
Grosseto	12.217	111.540	9,1	12.058	75.010	6,2	12.000	60.250	5,0	10.500	39.800	3,8
Livorno	570	4.780	8,3	533	3.940	7,5	451	2.780	6,0	452	2.250	5,0
Lucca	34	410	12,1	29	380	13,1	16	180	11,2	15	160	10,7
Pisa	4.862	94.220	19,4	4.105	28.010	6,8	3.680	15.370	4,2	3.700	7.040	1,9
Pistoia	779	9.700	12,5	657	4.250	6,5	38	130	4,2	38	110	3,1
Siena	13.387	131.380	9,8	12.398	90.100	7,3	12.900	95.510	7,0	12.600	47.600	2,8
Toscana	**43.585**	**451.220**	**10,4**	**40.221**	**278.400**	**6,9**	**38.161**	**204.770**	**5,4**	**36.133**	**105.610**	**2,9**
Ancona	1.458	7.230	4,8	1.597	12.020	7,9	1.405	8.550	6,3	1.373	5.000	3,7
Ascoli Piceno	1.886	12.210	6,5	1.637	16.940	10,3	1.000	8.220	5,5	1.100	4.520	4,1
Macerata	3.770	32.220	8,5	4.159	38.700	9,3	3.500	31.450	9,0	3.500	16.600	4,7
Pesaro e Urbino	5.184	39.630	7,7	5.130	34.720	6,7	5.000	25.600	5,0	4.500	7.560	1,7
Marche	**12.354**	**91.490**	**7,4**	**12.523**	**102.640**	**8,2**	**10.905**	**73.820**	**6,8**	**10.473**	**33.690**	**3,2**
Perugia	7.463	31.050	4,2	7.345	42.500	5,8	7.630	43.070	5,6	7.550	19.980	2,6
Terni	8.340	40.550	4,9	7.200	29.130	4,0	5.500	28.500	5,2	4.480	8.410	1,9
Umbria	**15.803**	**71.600**	**4,5**	**14.545**	**71.630**	**4,9**	**13.130**	**71.570**	**5,5**	**12.030**	**28.390**	**2,4**

Segue: TAV. 12. — **Superficie e produzione di fava da seme**

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
Frosinone	9.980	78.650	7,9	9.456	32.300	3,5	6.580	39.480	6,0	4.600	11.960	2,6
Latina	2.676	19.140	7,2	2.972	27.170	9,1	1.400	3.150	2,3	2.540	14.650	5,8
Rieti	5.665	22.330	4,0	5.704	17.170	3,0	6.000	11.000	1,8	6.000	10.110	1,7
Roma	5.337	41.520	7,8	4.065	26.620	6,5	2.000	9.910	5,0	1.001	4.900	3,9
Viterbo	5.595	44.100	7,9	5.659	34.510	6,1	5.380	35.510	6,6	5.493	18.100	3,3
Lazio	**29.202**	**205.740**	**7,0**	**27.855**	**138.270**	**5,0**	**21.380**	**98.590**	**4,6**	**19.634**	**59.770**	**3,0**
Campobasso	21.933	163.080	7,4	21.581	157.710	7,3	18.746	73.840	3,9	18.000	51.970	3,1
Chieti	7.402	59.550	7,5	7.166	50.720	7,1	5.630	39.450	7,0	5.950	15.110	2,5
L'Aquila	726	4.290	5,9	819	5.080	6,2	900	6.250	7,0	800	2.600	3,3
Pescara	3.632	26.430	7,3	2.982	12.660	4,0	2.200	13.210	6,0	2.200	4.600	2,1
Teramo	5.744	61.000	10,6	5.635	52.750	9,4	5.500	50.500	9,2	5.500	22.450	4,1
Abruzzi e Molise	**39.587**	**314.350**	**7,9**	**38.123**	**278.510**	**7,3**	**32.976**	**183.290**	**5,6**	**32.450**	**99.950**	**3,1**
Avellino	9.800	77.550	7,9	10.325	95.410	9,2	10.000	81.300	8,1	10.000	20.800	2,1
Benevento	7.602	55.650	7,3	7.800	60.640	7,8	6.595	41.100	6,2	6.700	20.880	3,1
Napoli	9.318	110.440	11,9	9.242	87.410	9,5	5.000	40.000	8,0	7.520	38.340	5,1
Salerno	3.072	32.460	10,6	2.060	11.850	5,8	1.800	11.110	6,2	1.635	9.260	5,7
Campania	**29.852**	**276.100**	**9,2**	**29.828**	**257.310**	**8,6**	**23.395**	**173.510**	**7,4**	**25.855**	**89.280**	**3,5**
Bari	24.198	232.350	9,6	14.923	76.440	5,2	11.024	50.200	4,6	10.433	23.520	2,3
Brindisi	14.150	135.280	9,6	14.502	102.220	7,0	18.800	75.850	4,0	13.200	26.500	2,0
Foggia	26.380	293.510	11,1	30.254	514.500	13,1	40.000	400.000	10,0	30.000	120.000	4,0
Ionio (Taranto)	13.937	145.820	10,5	14.531	68.280	4,7	13.000	57.450	4,4	9.800	18.500	1,9
Lecce	2.578	18.040	7,0	2.430	14.590	6,0	2.500	12.600	5,0	2.450	6.550	2,6
Puglie	**81.222**	**825.500**	**10,2**	**85.711**	**778.040**	**9,1**	**85.324**	**596.130**	**7,0**	**65.929**	**195.110**	**3,0**
Matera	22.584	242.310	10,7	25.922	141.000	5,5	23.000	197.700	8,6	17.020	34.040	2,0
Potenza	11.239	111.200	9,9	11.871	83.550	7,0	10.000	79.500	8,0	8.500	26.100	3,1
Lucania	**33.823**	**353.510**	**10,5**	**37.793**	**224.550**	**5,9**	**33.000**	**277.200**	**8,4**	**25.520**	**60.140**	**2,4**
Catanzaro	16.218	149.590	9,2	15.054	67.050	4,5	12.000	60.170	5,0	12.050	48.100	4,0
Cosenza	8.110	73.000	9,0	7.516	35.640	4,7	3.000	17.750	5,9	4.000	8.540	2,1
Reggio di Calabria	3.461	18.040	5,2	3.431	12.960	3,8	2.500	8.750	3,5	2.800	7.150	2,6
Calabrie	**27.789**	**240.650**	**8,7**	**26.001**	**118.550**	**4,5**	**17.500**	**88.670**	**5,0**	**18.850**	**63.790**	**3,4**
Agrigento	75.316	890.890	11,8	32.102	189.850	5,6	18.000	90.000	5,0	15.500	40.250	2,5
Caltanissetta	50.510	564.300	11,2	34.750	153.320	4,4	24.000	199.700	8,3	30.000	71.800	2,4
Catania	34.013	272.070	7,9	21.700	102.800	4,7	17.538	95.550	5,4	18.000	36.000	2,0
Enna	38.750	412.500	10,6	25.750	137.060	5,3	4.000	16.000	4,0	4.000	8.000	2,0
Messina	5.250	44.370	8,4	5.220	20.450	3,9	5.084	20.350	4,0	4.970	14.140	2,8
Palermo	35.420	338.350	9,6	25.300	86.500	3,4	10.014	53.400	5,3	6.000	24.000	4,0
Ragusa	15.377	188.850	12,3	12.540	96.380	7,6	6.650	54.500	8,2	5.330	35.270	6,6
Siracusa	6.782	56.750	8,4	5.655	27.030	4,8	3.475	28.010	8,1	3.582	13.920	3,9
Trapani	14.970	183.640	12,3	9.912	16.050	4,7	8.500	51.830	6,1	3.300	8.200	2,5
Sicilia	**277.054**	**2.951.760**	**10,7**	**190.418**	**850.650**	**4,5**	**97.261**	**603.400**	**6,3**	**93.689**	**257.640**	**2,7**
Cagliari	30.205	291.390	9,4	27.740	185.160	6,7	19.544	116.580	6,0	20.350	57.590	2,8
Nuoro	5.603	45.500	8,1	5.209	27.150	5,2	4.100	20.210	5,0	5.000	9.230	1,8
Sassari	9.252	95.830	10,0	5.877	35.330	6,0	5.042	28.870	5,7	5.135	14.320	2,8
Sardegna	**45.710**	**423.080**	**8,7**	**38.825**	**247.640**	**6,4**	**28.686**	**165.760**	**5,8**	**30.485**	**81.140**	**2,7**
REGNO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIONI	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q	Superficie ha	Complessiva q	Per ha q
Frosinone	9.980	78.620	7,9	5.435	32.800	5,5	6.500	39.480	6,0	4.600	11.950	2,6
Latina	2.676	19.140	7,2	2.972	27.170	9,1	1.400	3.100	2,3	2.540	11.550	5,8
Rieti	5.605	22.730	4,0	5.704	17.170	3,0	6.000	11.000	1,8	6.000	10.110	1,7
Roma	5.337	41.300	7,5	4.065	26.630	6,5	2.000	9.910	5,0	1.001	4.960	5,0
Viterbo	5.595	44.100	7,9	5.689	34.510	6,1	5.380	35.010	6,6	5.491	18.190	3,3
Lazio	29.202	205.740	7,0	27.865	138.270	5,0	21.360	98.590	4,6	19.634	59.770	3,0
Campobasso	21.993	163.040	7,4	21.501	157.710	7,3	18.748	73.840	3,9	18.000	54.070	3,1
Chieti	7.492	59.520	7,9	7.106	50.720	7,1	5.630	39.450	7,0	5.950	15.110	2,5
L'Aquila	726	4.290	5,9	849	5.388	6,2	100	6.250	7,0	880	2.860	3,3
Pescara	3.622	26.430	7,3	2.982	12.060	4,0	2.200	13.210	6,0	2.200	4.600	2,1
Teramo	5.744	61.000	10,6	5.625	52.750	9,4	5.500	50.500	9,2	5.500	22.450	4,1
Abruzzi e Molise	39.587	314.259	7,9	38.123	278.510	7,3	31.978	183.290	5,8	32.450	99.950	3,1
Avellino	9.800	77.550	7,9	10.325	95.410	9,2	10.000	81.300	8,1	10.000	20.800	2,1
Benevento	7.632	55.650	7,3	7.600	59.640	7,8	6.595	41.100	6,2	6.700	20.880	3,1
Napoli	9.348	110.440	11,8	9.243	87.410	9,5	5.000	40.000	8,0	7.520	38.340	5,1
Salerno	3.072	32.460	10,6	2.660	14.850	5,6	1.800	11.110	6,2	1.635	9.280	5,7
Campania	29.852	276.100	9,2	29.828	257.310	8,6	23.395	173.510	7,4	25.855	89.280	3,5
Bari	24.168	222.850	9,6	14.925	78.440	5,3	11.024	50.290	4,6	10.439	23.520	2,3
Brindisi	14.150	135.280	9,6	14.582	102.220	7,0	18.800	75.850	4,0	13.200	26.500	2,0
Foggia	26.380	293.510	11,1	39.254	514.500	13,1	40.000	400.000	10,0	30.000	120.000	4,0
Ionio (Taranto)	13.937	145.820	10,5	14.531	68.230	4,7	13.000	57.480	4,4	9.800	18.500	1,9
Lecce	2.578	18.040	7,0	2.439	14.590	6,0	2.500	12.600	5,0	2.490	6.590	2,6
Puglie	81.222	825.500	10,2	85.711	778.040	9,1	85.324	598.135	7,0	65.929	195.110	3,0
Matera	22.584	242.310	10,7	25.822	141.000	5,6	23.000	197.790	8,6	17.020	34.040	2,0
Potenza	11.239	111.200	9,9	11.971	83.550	7,0	10.000	79.500	8,0	8.500	26.100	3,1
Lucania	33.823	353.510	10,5	37.793	224.550	5,9	33.000	277.890	8,4	25.520	60.140	2,4
Catanzaro	16.218	149.550	9,2	15.054	67.050	4,5	12.000	60.170	5,0	12.050	48.100	4,0
Cosenza	8.110	73.060	9,0	7.516	35.640	4,7	3.000	17.750	5,9	4.000	8.540	2,1
Reggio di Calabria	3.461	18.040	5,2	3.431	12.960	3,8	2.500	8.750	3,5	2.800	7.150	2,6
Calabrie	27.789	240.650	8,7	26.001	116.650	4,5	17.500	86.670	5,0	18.850	63.790	3,4
Agrigento	75.310	890.890	11,8	52.102	189.850	3,6	18.000	90.000	5,0	18.500	46.250	2,5
Caltanissetta	50.549	564.360	11,2	34.750	153.320	4,4	21.000	199.700	8,3	30.000	71.800	2,4
Catania	34.613	212.070	7,9	21.700	102.680	4,7	17.538	95.550	6,4	18.000	36.000	2,0
Enna	38.750	412.500	10,6	25.750	137.040	5,3	4.000	16.000	4,0	4.000	8.000	2,0
Messina	5.290	44.270	8,4	5.229	20.450	3,9	5.054	20.350	4,0	4.976	14.140	2,8
Palermo	35.420	378.350	9,6	23.308	86.500	3,7	10.014	53.460	5,3	6.000	24.000	4,0
Ragusa	15.377	188.820	12,2	12.540	95.330	7,6	6.650	54.200	8,1	5.350	35.270	6,6
Siracusa	6.763	56.750	8,4	5.002	23.930	4,6	3.475	28.010	8,1	3.583	13.920	3,9
Trapani	14.970	183.640	12,3	9.042	16.680	4,7	8.500	51.630	6,1	3.300	8.200	2,5
Sicilia	277.054	2.951.760	10,7	109.416	886.050	4,5	97.281	609.400	6,3	93.689	257.640	2,7
Cagliari	33.565	281.930	8,4	27.740	185.160	6,7	19.544	116.580	6,0	20.350	57.000	2,8
Nuoro	5.053	48.500	8,7	5.208	27.150	5,2	4.100	20.310	5,0	5.000	9.220	1,8
Sassari	9.252	92.630	10,0	5.877	35.330	6,0	5.042	28.870	5,7	5.133	14.920	2,8
Sardegna	48.710	423.089	8,7	38.825	247.640	6,4	28.688	165.760	5,8	30.484	81.140	2,7
REGNO (a)	652.800	6.350.219	9,7	550.996	3.439.820	6,2	407.323	2.587.010	6,4	377.931	1.115.350	3,0
Italia Settentrionale (a)	13.825	145.230	10,5	9.145	92.230	10,1	5.625	46.210	8,2	6.885	40.860	5,9
Italia Centrale	100.944	820.059	8,1	95.154	588.940	6,2	83.556	448.750	5,4	78.270	227.460	2,9
Italia Meridionale	212.273	2.010.110	9,5	217.456	1.654.960	7,6	192.195	1.316.890	6,9	168.604	508.250	3,0
Italia Insulare	325.764	3.374.830	10,4	229.241	1.103.690	4,8	125.947	755.160	6,0	124.172	338.780	2,7

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie dell'Istria e Zara.

1480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 13. — Produzione di uva da vino

(Quintali)

PROVINCIE E REGIONI	Media quadriennio 1936-1939	Media quadriennio 1940-1943	1944	1945 *(dati di previsione)*
Alessandria	1.692.290	1.914.000	1.840.110	1.544.020
Aosta	200.820	221.170	120.180	66.240
Asti	1.579.040	1.768.200	1.791.440	1.232.380
Cuneo	1.250.700	1.150.570	1.310.820	895.870
Novara	460.720	398.090	220.850	308.100
Torino	691.790	579.200	608.130	412.390
Vercelli	251.780	247.250	220.030	198.900
Piemonte	6.037.680	6.217.430	6.193.850	4.768.830
Genova	234.340	237.400	286.430	269.400
Imperia	133.180	120.770	130.160	133.330
La Spezia	327.090	232.730	215.780	189.680
Savona	246.370	121.490	81.860	67.520
Liguria	940.980	772.040	714.230	661.970
Bergamo	250.250	372.370	214.930	381.180
Brescia	474.750	490.290	402.310	234.890
Como	125.320	139.150	134.390	147.510
Cremona	157.010	114.770	97.170	124.580
Mantova	896.830	729.860	642.770	478.020
Milano	89.450	89.000	60.050	56.530
Pavia	1.389.067	1.248.000	1.240.620	1.027.190
Sondrio	181.000	151.470	100.690	130.040
Varese	74.590	58.900	84.850	54.220
Lombardia	3.661.250	3.372.810	2.969.770	2.675.030
Bolzano	316.100	381.210	387.460	265.970
Trento	499.110	534.630	591.190	570.280
Venezia Tridentina	811.210	915.840	978.650	835.650
Belluno	52.580	73.000	76.890	61.550
Padova	875.040	865.660	769.010	761.870
Rovigo	291.010	225.690	160.660	184.800
Treviso	709.190	914.920	700.950	580.920
Udine	458.120	511.140	323.580	107.620
Venezia	664.320	677.720	644.500	671.600
Verona	828.360	782.250	793.870	698.290
Vicenza	476.810	561.020	431.090	364.250
Veneto	4.441.160	4.596.210	3.892.790	3.639.510
Carnaro (Fiume)	18.450	11.050	?	?
Gorizia	196.620	175.020	186.350	157.400
Istria (Pola)	535.210	503.250	?	?
Trieste	136.460	73.470	70.560	61.880
Zara	33.890	22.000	?	?
Venezia G. e Zara (a)	920.630	785.470	256.910	219.370
Bologna	758.640	796.850	621.290	351.440
Ferrara	368.620	229.980	139.860	68.000
Forlì	737.780	644.040	257.000	238.220
Modena	1.334.020	1.190.280	1.043.090	960.640
Parma	801.480	818.400	617.780	297.240
Piacenza	495.500	497.900	448.140	398.650
Ravenna	1.389.330	1.567.880	1.060.000	1.380.000
Reggio nell'Emilia	1.365.180	940.900	1.501.280	955.500
Emilia	7.293.070	6.585.080	5.669.640	4.723.810
Apuania	275.850	254.940	176.330	213.090
Arezzo	1.130.490	716.540	390.610	530.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINCIE E REGIONI	Media quadriennio 1936-1939	Media quadriennio 1940-1943	1944	1945 *(dati di previsione)*
Ancona	789.850	530.590	310.170	547.210
Ascoli Piceno	737.730	698.900	501.020	737.780
Macerata	1.152.310	671.090	416.320	695.900
Pesaro e Urbino	393.090	570.940	300.000	340.000
Marche	3.072.980	2.493.580	1.608.510	2.316.890
Perugia	1.553.610	1.191.650	815.300	1.202.880
Terni	412.160	213.570	250.750	276.130
Umbria	1.965.770	1.405.220	1.071.050	1.479.010
Frosinone	939.830	789.790	458.020	532.070
Latina	218.780	247.810	51.790	112.560
Rieti	284.220	175.750	192.090	210.350
Roma	1.768.060	2.021.340	1.296.570	2.186.210
Viterbo	603.520	517.400	851.970	690.180
Lazio	3.814.410	3.725.040	3.150.260	4.171.310
Campobasso	397.180	280.000	274.810	200.270
Chieti	419.000	336.080	280.750	252.020
L'Aquila	363.700	391.990	371.010	368.290
Pescara	325.690	240.490	270.020	319.950
Teramo	864.430	608.220	405.000	454.000
Abruzzi e Molise	2.409.900	1.856.750	1.602.300	1.635.550
Avellino	970.730	1.077.910	971.000	986.000
Benevento	929.250	722.730	1.014.690	1.119.540
Napoli	2.041.980	1.544.300	1.685.070	2.042.440
Salerno	911.910	713.710	829.210	952.760
Campania	4.813.600	4.058.350	4.472.970	5.101.740
Bari	1.226.970	1.659.870	2.246.590	1.127.090
Brindisi	276.880	1.113.010	1.421.580	1.261.750
Foggia	912.160	921.130	1.109.210	896.010
Ionio (Taranto)	1.184.120	1.091.350	1.035.350	960.000
Lecce	1.267.720	1.790.150	2.060.300	1.741.020
Puglia	5.667.880	6.516.940	7.873.080	6.054.810
Matera	56.810	180.120	81.530	81.880
Potenza	430.930	545.450	690.220	665.140
Lucania	519.740	725.670	771.010	747.020
Catanzaro	450.910	573.920	507.600	504.570
Cosenza	234.570	290.490	368.400	442.900
Reggio di Calabria	127.480	271.010	398.900	335.040
Calabria	812.900	1.141.510	1.265.190	1.282.500
Agrigento	331.410	271.390	327.440	295.250
Caltanissetta	371.690	330.870	311.430	164.810
Catania	1.235.170	1.190.750	1.201.500	1.158.140
Enna	71.790	88.290	126.000	91.550
Messina	555.580	663.000	861.510	836.640
Palermo	628.520	709.130	944.210	849.350
Ragusa	187.030	368.900	251.600	358.290
Siracusa	242.990	311.390	556.340	322.500
Trapani	1.318.180	1.372.650	1.305.780	1.059.390
Sicilia	5.251.019	5.388.510	5.817.390	5.229.400
Cagliari	413.280	698.670	486.740	545.950
Nuoro	136.780	130.700	111.020	102.500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCE E REGIONI	quadriennio 1936-1939	quadriennio 1940-1943	1944	1945 (dati di previsione)
Alessandria	1.632.220	1.914.800	1.840.110	1.546.040
Aosta	200.620	221.170	120.180	95.240
Asti	1.579.910	1.708.260	1.791.410	1.252.380
Cuneo	1.250.780	1.150.570	1.310.870	935.870
Novara	460.920	308.090	299.830	308.480
Torino	661.730	670.200	803.130	412.300
Vercelli	251.780	247.590	226.080	198.900
Piemonte	6.037.580	6.217.490	6.198.550	4.788.230
Genova	234.340	297.590	256.430	259.460
Imperia	133.180	120.770	130.160	138.330
La Spezia	327.060	232.790	215.780	189.660
Savona	245.270	121.490	81.800	67.520
Liguria	960.980	772.640	714.230	684.970
Bergamo	296.250	372.270	244.900	284.160
Brescia	471.780	460.290	402.240	294.850
Como	128.320	139.190	134.300	147.510
Cremona	157.030	118.770	97.170	162.580
Mantova	896.830	739.960	642.770	478.050
Milano	89.420	89.000	69.650	56.580
Pavia	1.389.040	1.248.000	1.243.630	1.027.150
Sondrio	181.020	151.470	109.680	139.040
Varese	71.520	58.900	31.850	54.220
Lombardia	3.681.290	3.372.810	2.969.770	2.675.030
Bolzano	315.100	351.210	387.400	265.370
Trento	499.110	584.630	591.190	570.290
Venezia Tridentina	814.210	935.840	978.650	835.650
Belluno	82.850	73.000	76.300	61.550
Padova	875.010	805.860	703.010	761.870
Rovigo	291.010	225.500	166.600	164.820
Treviso	799.190	914.820	799.950	659.020
Udine	453.120	517.140	321.580	403.450
Venezia	664.890	677.720	641.800	671.650
Verona	838.390	782.250	785.670	828.290
Vicenza	476.810	584.920	431.000	384.290
Veneto	4.441.160	4.596.210	3.892.730	3.839.510
Carnaro (Fiume)	18.450	11.090	!	!
Gorizia	196.620	175.650	156.350	157.490
Istria (Pola)	535.240	503.200	!	!
Trieste	136.460	73.470	79.560	61.880
Zara	33.830	22.000	!	!
Venezia G. e Zara (a)	920.690	785.470	268.910	219.370
Bologna	738.640	796.860	625.290	351.490
Ferrara	358.020	229.880	129.860	93.050
Forlì	737.780	644.040	237.060	308.320
Modena	1.374.050	1.199.280	1.047.600	869.610
Parma	801.480	819.400	617.280	297.240
Piacenza	108.500	497.000	446.110	758.450
Ravenna	1.380.330	1.507.860	1.000.900	1.380.060
Reggio nell'Emilia	1.285.180	940.900	1.501.280	855.500
Emilia	7.293.070	6.585.660	5.605.040	4.723.210
Apuania	376.650	254.940	170.330	273.030
Arezzo	1.130.490	718.540	380.640	580.600
Firenze	1.474.860	1.491.270	1.640.610	1.677.150
Grosseto	230.470	160.040	103.630	108.510
Livorno	325.320	287.740	274.540	296.450
Lucca	280.500	255.460	347.790	271.300
Pisa	1.418.560	951.040	1.103.980	941.520
Pistoia	348.050	302.160	366.740	349.910
Siena	1.000.090	659.430	498.280	674.040
Toscana	6.675.990	5.114.680	4.911.490	4.639.980

PROVINCE E REGIONI	quadriennio 1936-1939	quadriennio 1940-1943	1944	1945 (dati di previsione)
Ancona	789.850	826.580	341.170	847.250
Ascoli Piceno	757.730	898.090	561.020	757.780
Macerata	1.182.310	671.080	446.820	695.900
Pesaro e Urbino	533.050	530.910	250.940	318.060
Marche	3.272.050	2.433.520	1.608.520	2.318.990
Perugia	1.553.610	1.191.050	815.300	1.802.860
Terni	412.160	212.270	255.830	376.150
Umbria	1.965.770	1.403.220	1.071.050	1.679.010
Frosinone	939.830	733.790	453.920	932.070
Latina	219.730	241.810	53.200	117.590
Rieti	284.220	175.770	192.600	220.350
Roma	1.708.060	2.021.310	1.596.870	2.146.210
Viterbo	663.520	547.100	854.570	690.130
Lazio	3.814.410	3.723.060	3.150.260	4.131.920
Campobasso	397.180	250.090	274.580	298.270
Chieti	449.090	328.080	299.750	252.630
L'Aquila	363.750	301.900	371.060	368.200
Pescara	325.690	210.490	270.090	319.920
Teramo	864.430	808.220	405.000	154.000
Abruzzi e Molise	2.400.590	1.898.750	1.603.310	1.698.060
Avellino	930.320	1.077.910	974.000	990.000
Benevento	929.290	722.730	1.014.690	1.110.540
Napoli	2.041.980	1.544.500	1.655.070	2.042.440
Salerno	911.910	713.710	829.210	992.760
Campania	4.813.500	4.058.850	4.472.970	5.151.740
Bari	1.326.370	1.650.070	2.245.350	1.127.080
Brindisi	776.880	1.113.040	1.424.900	1.361.790
Foggia	912.100	921.130	1.109.240	895.010
Ionio (Taranto)	1.154.120	1.061.550	1.033.330	880.800
Lecce	1.267.720	1.799.150	2.060.200	1.781.030
Puglie	5.667.600	6.543.940	7.878.280	6.064.810
Matera	108.910	180.420	83.810	81.830
Potenza	430.930	545.450	689.220	665.180
Lucania	539.740	725.870	773.030	747.010
Catanzaro	150.540	573.620	607.600	564.570
Cosenza	234.570	299.880	388.100	382.390
Reggio di Calabria	267.480	271.040	368.960	335.040
Calabrie	652.880	1.144.540	1.365.190	1.282.000
Agrigento	331.430	271.390	327.140	245.250
Caltanissetta	371.600	330.870	311.420	104.810
Catania	1.235.170	1.198.750	1.301.500	1.158.740
Enna	71.760	88.280	120.000	34.850
Messina	505.530	683.000	861.610	906.580
Palermo	638.820	709.130	944.210	549.950
Ragusa	482.090	308.900	351.000	358.250
Siracusa	242.950	511.390	355.340	322.500
Trapani	1.318.480	1.372.030	1.209.760	1.059.390
Sicilia	5.291.010	5.392.510	5.817.350	5.229.450
Cagliari	413.280	606.670	485.740	345.080
Nuoro	126.780	131.700	111.020	102.450
Sassari	217.690	224.100	264.740	267.310
Sardegna	757.760	965.670	861.500	914.950
REGNO (a)	60.961.500	56.632.670	54.120.020	51.399.410
Italia settentrionale (a)	34.106.960	33.296.140	20.017.880	17.836.550
Italia centrale	13.729.120	12.678.500	10.745.250	12.337.800
Italia meridionale	14.374.090	14.299.950	18.086.830	14.891.250
Italia insulare	6.049.370	6.357.980	6.678.690	6.144.410

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara.

TAV. 14. — Conferimento di frumento ai granai del popolo (*)

(Quantità in quintali)

PROVINCIE E REGIONI	Media campagne 1937-38 — 1941-42: Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Campagna 1942-43: Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Campagna 1944-45 (a): Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità ammassata a fine agosto: 1944	1945 (a)
Alessandria	1.099.139	66,2	702	1.050.541	56,6	1.782	?	?	?	162.934	102.191
Aosta	95.991	44,3	—	107.476	42,4	18	?	?	?	11.872	1.865
Asti	287.899	41,9	213	226.356	36,5	253	?	?	?	2.881	21.425
Cuneo	818.088	49,3	912	548.358	53,2	5.263	?	?	?	62.855	97.050
Novara	260.066	82,1	280	240.752	72,0	721	?	?	?	59.286	29.058
Torino	801.907	56,5	—	540.522	52,8	1.860	?	?	?	63.015	25.039
Vercelli	533.207	50,2	1.150	415.777	60,6	403	?	?	?	130.049	56.774
Piemonte	**3.706.351**	**59,7**	**3.266**	**3.538.982**	**55,3**	**9.855**	**?**	**?**	**?**	**503.754**	**294.323**
Genova	8	..	—	2.289	1,9	498	?	?	?	—	18
Imperia	824	1,4	—	2.058	7,7	—	?	?	?	68	23
La Spezia	3.712	6,7	24	5.497	9,6	201	?	?	?	—	671
Savona	8.097	11,1	202	6.805	10,1	117	?	?	?	—	377
Liguria	**12.641**	**5,0**	**226**	**16.649**	**6,1**	**818**	**?**	**?**	**?**	**68**	**1.119**
Bergamo	382.512	64,6	—	341.391	64,9	—	?	?	?	133.948	59.348
Brescia	1.078.227	71,9	—	1.078.349	71,6	161	?	?	?	412.280	136.209
Como	190.367	76,3	—	134.816	65,8	115	?	?	?	30.629	2.791
Cremona	911.690	76,0	—	812.510	77,7	—	?	?	?	439.796	101.424
Mantova	1.134.613	77,4	—	964.635	69,9	2.426	?	?	?	630.598	227.767
Milano	1.176.370	59,1	—	1.052.148	79,3	405	?	?	?	471.451	112.821
Pavia	1.018.217	79,9	411	1.092.753	67,3	—	?	?	?	380.736	116.566
Sondrio	11	8,2	53	—	—	—	?	?	?	—	—
Varese	7.108	52,7	30	62.485	48,1	39	?	?	?	5.774	1.062
Lombardia	**5.894.535**	**77,2**	**494**	**5.479.464**	**71,2**	**3.179**	**?**	**?**	**?**	**2.615.297**	**694.463**
Bolzano	1.029	1,5	882	2.752	4,4	70	951	2,6	171	—	230
Trento	5.482	3,2	283	4.368	3,4	191	2.368	1,9	1.117	962	314
Venezia Tridentina	**6.511**	**2,7**	**1.155**	**7.119**	**3,8**	**261**	**3.314**	**1,9**	**1.288**	**962**	**544**
Belluno	3.909	17,6	10	7.601	30,1	7	1.385	6,4	—	—	295
Padova	921.425	67,8	—	820.638	59,0	149	898.468	57,9	219	364.954	171.541
Rovigo	734.388	62,6	160	738.478	67,3	—	850.320	79,9	49.298	603.620	231.937
Treviso	561.938	61,6	311	358.154	61,6	150	202.471	38,6	768	90.234	79.548
Udine	417.905	73,7	144	387.502	64,4	873	250.972	34,2	872	141.253	86.658
Venezia	702.814	86,8	219	737.919	82,7	718	697.480	63,6	3.479	259.576	120.172
Verona	1.067.314	77,8	—	825.475	61,6	—	865.348	56,7	—	473.847	125.000
Vicenza	402.487	51,4	1	578.530	47,9	—	315.904	51,4	976	102.679	91.118
Veneto	**4.802.178**	**69,4**	**1.149**	**4.254.172**	**63,3**	**1.937**	**4.161.381**	**54,2**	**48.522**	**3.078.091**	**913.247**
Carnaro (Fiume)	41	6,5	—	—	—	—	?	?	?	—	—
Gorizia	18.291	27,3	9	12.401	19,3	19	?	?	?	6.806	1.532
Istria (Pola)	62.606	27,7	11	46.272	19,3	318	?	?	?	2.846	—
Trieste	28.587	54,3	—	35.138	56,6	21	?	?	?	6.170	—
Zara	—	—	—	—	—	—	?	?	?	—	—
Venezia Giulia e Zara	**109.522**	**28,8**	**20**	**93.811**	**25,1**	**349**	**?**	**?**	**?**	**15.822**	**1.532**
Bologna	1.102.722	55,9	—	859.702	50,9	292	1.128.820	47,0	6.000	537.585	385.696
Ferrara	922.075	54,1	—	1.076.542	62,0	784	1.329.492	72,2	80.434	337.380	187.851
Forlì	876.768	47,6	—	480.491	39,1	115	212.945	15,2	41.446	7.590	131.817
Modena	385.909	28,6	551	582.939	41,1	710	586.900	46,9	1.931	362.739	187.694
Parma	677.102	52,7	—	558.242	48,8	25	750.886	69,7	30.447	252.071	154.260
Piacenza	743.576	69,3	—	670.126	56,2	722	503.328	35,4	6.330	193.872	118.818
Ravenna	857.845	65,2	—	610.786	54,3	149	709.735	59,0	276.171	100.086	128.608
Reggio nell'Emilia	285.421	31,6	66	185.911	32,3	100	381.070	41,4	9.297	184.791	84.201
Emilia	**5.850.551**	**53,0**	**678**	**4.654.913**	**50,6**	**2.895**	**5.692.978**	**58,9**	**454.046**	**2.176.167**	**1.052.554**
Apuania	4.112	5,6	—	7.949	10,9	49	—	—	—	—	691
Arezzo	248.359	20,9	26	302.479	38,6	650	290.002	29,7	31.474	27.108	11.631
Firenze	288.044	22,9	161	323.144	35,8	1.446	218.050	27,2	18.245	16.022	32.047
Grosseto	362.113	55,7	56	598.406	65,1	3.556	455.269	66,3	19.885	298.047	212.110
Livorno	156.742	38,2	20	100.021	66,9	387	118.586	54,7	16	68.925	79.172
Lucca	21.698	6,7	—	32.252	10,9	—	2.550	1,6	8	—	427
Pisa	253.376	39,4	665	278.475	42,1	732	274.785	42,9	40.193	28.118	31.880
Pistoia	21.623	15,0	8	52.414	26,0	25	3.642	7,8	72	—	2.377
Siena	209.671	43,0	—	577.312	59,5	2	690.690	60,9	61.052	[illegible]	194.561

1483

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIE E REGIONI	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	A FINE AGOSTO 1944	1945 (a)
Alessandria	1.099.139	66,2	702	1.050.541	56,6	1.783	?	?	?	162.734	102.191
Aosta	96.201	44,3	—	107.476	42,4	18	?	?	?	11.872	1.865
Asti	287.893	41,9	218	226.556	36,5	252	?	?	?	2.861	21.425
Cuneo	818.988	49,3	912	948.356	53,2	5.265	?	?	?	62.838	97.050
Novara	269.066	83,1	280	249.752	72,0	238	?	?	?	59.264	29.968
Torino	601.967	56,6	—	549.622	82,8	1.860	?	?	?	83.915	25.030
Vercelli	533.207	50,2	1.189	415.777	60,6	403	?	?	?	139.049	55.774
Piemonte	**3.706.351**	**59,7**	**3.268**	**3.538.582**	**55,3**	**9.855**	?	?	?	**503.754**	**394.323**
Genova	8	…	—	5.229	1,9	498	?	?	?	—	18
Imperia	324	1,1	—	2.058	7,7	—	?	?	?	68	22
La Spezia	3.712	6,7	24	5.497	9,6	291	?	?	?	—	673
Savona	8.597	11,1	292	6.865	10,1	117	?	?	?	—	377
Liguria	**12.641**	**5,0**	**226**	**16.649**	**6,1**	**816**	?	?	?	**68**	**1.119**
Bergamo	382.342	64,6	—	341.934	61,9	—	?	?	?	137.912	59.546
Brescia	1.073.227	71,9	—	1.078.749	71,6	164	?	?	?	412.289	154.269
Como	190.367	76,5	—	134.046	63,8	115	?	?	?	30.659	2.780
Cremona	811.600	76,0	—	812.640	77,7	—	?	?	?	139.758	194.424
Mantova	1.134.613	77,4	—	904.650	69,9	—	?	?	?	698.598	221.767
Milano	1.476.370	90,1	—	1.092.348	76,3	2.426	?	?	?	472.454	112.882
Pavia	1.046.217	79,9	411	1.032.753	68,3	455	?	?	?	389.736	116.548
Sondrio	11	0,2	53	—	—	—	?	?	?	—	—
Varese	71.498	52,7	30	62.435	48,1	29	?	?	?	5.774	1.082
Lombardia	**5.804.535**	**77,2**	**494**	**5.479.494**	**71,2**	**3.179**	?	?	?	**2.515.207**	**804.469**
Bolzano	1.029	1,1	862	2.752	4,4	79	951	2,6	171	—	230
Trento	5.482	3,2	293	4.356	3,4	191	2.363	1,9	1.117	932	314
Venezia Tridentina	**6.511**	**2,7**	**1.155**	**7.119**	**3,8**	**281**	**3.314**	**1,9**	**1.288**	**932**	**544**
Belluno	9.909	17,6	79	7.639	30,1	7	1.285	6,4	—	—	295
Padova	911.425	67,8	—	820.031	59,0	149	808.498	51,9	219	394.054	171.511
Rovigo	734.388	62,5	100	738.498	64,3	—	830.820	70,9	49.258	800.625	221.907
Treviso	561.936	61,6	311	358.154	61,0	799	282.434	34,6	784	90.224	79.548
Udine	417.205	73,7	444	387.563	64,4	475	250.972	84,2	878	141.295	86.036
Venezia	702.814	86,6	213	747.919	82,7	718	807.469	61,6	5.479	237.378	179.172
Verona	1.067.314	77,4	—	825.475	64,6	—	960.248	56,7	—	473.827	125.000
Vicenza	402.487	21,4	1	378.540	47,9	—	515.094	51,4	976	102.679	91.118
Veneto	**4.692.178**	**69,4**	**1.148**	**4.854.172**	**63,3**	**1.937**	**4.161.381**	**54,2**	**48.522**	**2.078.093**	**913.217**
Carnaro (Fiume)	41	0,5	—	—	—	—	?	?	?	—	—
Gorizia	15.294	28,2	9	12.401	19,5	10	?	?	?	6.906	1.532
Istria (Pola)	62.006	24,7	11	46.272	19,3	318	?	?	?	2.848	—
Trieste	28.581	51,3	—	35.138	56,6	21	?	?	?	6.170	—
Zara	—	—	—	—	—	—	?	?	?	—	—
Venezia Giulia e Zara	**109.922**	**23,8**	**20**	**93.811**	**25,1**	**349**	?	?	?	**15.822**	**1.532**
Bologna	1.102.722	55,9	—	898.702	50,9	292	1.128.520	47,0	6.000	337.386	365.086
Ferrara	962.875	55,1	—	1.078.737	62,8	784	1.329.492	72,1	80.434	537.868	307.861
Forlì	815.788	47,6	—	470.491	39,4	113	212.915	15,2	45.146	7.000	151.817
Modena	384.349	28,6	554	362.939	41,4	710	585.993	46,9	1.921	762.759	137.694
Parma	677.193	62,7	—	559.342	38,8	25	750.886	60,7	30.447	252.071	158.369
Piacenza	713.570	69,5	—	670.126	56,2	722	593.824	38,6	6.330	193.672	118.818
Ravenna	957.846	65,2	—	510.766	54,9	149	799.735	59,0	278.171	100.900	128.028
Reggio nell'Emilia	245.427	31,6	66	155.811	32,3	100	361.070	41,1	9.287	184.791	61.391
Emilia	**5.850.551**	**53,0**	**620**	**4.654.913**	**50,6**	**2.895**	**5.692.978**	**48,9**	**454.046**	**2.176.187**	**1.682.554**
Apuania	1.212	3,6	—	7.040	10,9	49	—	—	—	—	661
Arezzo	216.279	29,9	26	292.470	35,5	650	296.092	39,7	51.474	27.103	44.631
Firenze	238.044	25,5	151	323.144	35,8	1.446	218.050	27,2	13.245	16.023	32.047
Grosseto	262.112	68,7	25	598.408	68,1	3.556	455.289	66,3	16.885	288.047	212.110
Livorno	150.742	58,7	29	190.021	65,9	397	115.588	54,7	16	68.005	79.172
Lucca	21.698	8,7	—	32.252	16,9	—	2.389	1,6	8	—	427
Pisa	255.370	39,4	635	278.478	43,1	752	234.785	42,9	40.198	98.415	31.660
Pistoia	23.623	13,6	8	52.444	26,0	25	2.842	1,8	72	—	2.377
Siena	509.671	53,0	—	577.912	59,5	2	653.699	60,9	51.052	300.000	104.561
Toscana	**2.129.712**	**41,2**	**876**	**2.362.784**	**47,9**	**6.797**	**1.972.014**	**41,6**	**173.645**	**821.613**	**598.149**
Ancona	735.267	61,5	—	674.356	59,5	—	625.568	56,7	112.938	29.236	278.886
Ascoli Piceno	497.947	50,7	—	467.051	52,7	1.313	482.235	48,3	39.220	155.615	262.016
Macerata	752.351	57,4	—	691.180	61,7	18	758.243	64,6	66.026	251.411	324.690
Pesaro e Urbino	617.341	54,2	—	513.227	51,1	269	431.700	46,9	113.196	—	95.001
Marche	**2.603.906**	**54,4**	**—**	**2.346.417**	**56,6**	**1.600**	**2.294.746**	**55,7**	**331.449**	**436.260**	**970.505**

(*) L'ammasso collettivo obbligatorio del frumento fu stabilito con R. decreto legge 15 luglio 1936, n. 1273; con decreto ministeriale 2 maggio 1944 l'organizzazione dell'ammasso venne riordinata, assumendo la denominazione di granai del popolo. I dati vengono rilevati dalla Federazione Italiana dei Consorzi agrari, che ne effettua la raccolta a mezzo dei Consorzi agrari provinciali ai quali è demandata la gestione dell'ammasso.

(a) Dati provvisori.

Segue: TAV. 14. — **Conferimento di frumento ai granai del popolo (*)**

(Quantità in quintali)

PROVINCIE E REGIONI	Media campagne 1937-38 — 1941-42			Campagna 1942-43			Campagna 1944-45 (a)			Quantità ammassata a fine agosto	
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	1944	1945 (a)
Perugia	813.090	46,3	—	907.195	51,0	—	962.555	51,4	31.027	541.626	374.961
Terni	220.696	46,1	20.767	211.673	43,6	843	256.433	52,7	6.802	177.346	109.222
Umbria	1.033.786	46,3	20.767	1.118.868	49,4	843	1.218.988	51,6	37.829	718.972	484.183
Frosinone	44.553	8,5	298	53.003	10,7	257	12.036	5,7	458	8.135	1.835
Latina	113.702	38,2	171	200.025	46,8	176	12.951	12,4	—	11.676	5.306
Rieti	77.068	19,2	13	67.065	15,3	528	93.915	31,4	6.164	75.214	17.202
Roma	445.350	47,7	185	371.432	39,1	12.193	148.092	22,8	3.927	114.136	90.204
Viterbo	614.584	62,7	—	437.656	56,1	—	247.136	41,0	1.367	187.824	116.566
Lazio	1.295.177	47,7	686	1.133.334	37,4	13.192	514.732	27,9	11.916	396.985	231.173
Campobasso	467.609	33,3	3.851	253.867	27,2	11.975	257.729	23,4	16.657	108.153	27.347
Chieti	270.629	36,8	75	130.789	21,3	263	75.250	15,3	1.093	24.368	17.669
L'Aquila	99.367	12,4	23	93.835	11,8	27	37.904	8,8	4.640	7.846	3.460
Pescara	182.812	40,2	239	117.362	29,6	63	95.126	31,7	467	58.806	34.442
Teramo	375.554	46,1	685	310.648	45,9	13	284.803	43,0	11.296	210.234	122.243
Abruzzi e Molise	1.395.622	33,2	4.963	906.431	28,4	12.341	748.321	25,5	34.152	457.405	205.147
Avellino	156.710	20,8	3.850	125.039	15,4	6.914	90.236	16,9	8.737	11.348	8.210
Benevento	161.098	20,7	106	178.812	23,7	850	98.903	15,4	7.976	41.759	6.401
Napoli	125.880	11,6	27	130.000	16,6	2.235	46.402	10,7	515	26.445	4.820
Salerno	68.822	11,8	234	102.189	15,6	325	42.385	8,9	1.184	23.114	6.370
Campania	514.033	15,8	4.250	536.060	18,7	10.324	277.959	13,4	18.411	102.663	22.884
Bari	412.314	24,3	298	280.737	37,2	255	221.700	42,3	182	187.938	9.132
Brindisi	74.461	13,4	722	29.051	10,4	381	29.092	10,7	140	16.236	1.235
Foggia	2.011.831	65,5	4.918	1.444.020	57,3	1.172	1.209.601	48,1	19.440	1.095.221	166.420
Ionio (Taranto)	186.322	31,3	543	102.492	34,8	2.163	119.184	37,0	1.960	98.061	6.120
Lecce	30.212	13,1	58	30.079	11,5	67	19.134	14,4	77	15.206	579
Puglia	2.745.030	50,5	6.549	1.875.049	46,7	3.998	1.589.813	43,4	21.809	1.323.312	183.585
Matera	543.956	37,5	1.599	479.113	43,6	14.866	434.389	47,5	28.230	375.048	51.109
Potenza	368.586	32,1	15.752	282.921	37,5	8.792	297.348	29,7	12.646	193.991	40.076
Lucania	912.542	39,5	17.351	762.034	40,6	23.658	731.737	38,7	40.882	569.039	91.185
Catanzaro	280.688	28,9	1.357	259.726	29,5	9.077	118.911	19,7	—	91.804	49.428
Cosenza	194.516	16,5	350	141.358	17,8	2.154	77.704	13,0	787	56.517	5.980
Reggio di Calabria	9.573	3,8	255	14.557	7,2	1.494	2.573	4,9	121	1.482	1.150
Calabria	484.827	19,9	2.171	415.611	22,1	13.025	194.598	15,6	908	149.803	56.568
Agrigento	778.151	46,3	25	186.644	23,1	—	181.275	25,2	—	127.601	15.780
Caltanissetta	682.012	56,7	278	217.220	33,2	—	301.054	42,6	—	229.988	18.108
Catania	375.610	42,9	106	216.460	31,9	—	217.812	27,6	154	130.517	6.403
Enna	525.186	39,6	1.885	252.012	23,4	—	106.320	21,6	1.713	118.808	2.692
Messina	26.958	5,9	8.008	31.515	7,1	—	19.741	6,4	2.671	8.661	2.137
Palermo	579.228	32,9	348	151.153	15,7	—	184.457	19,2	698	70.757	7.702
Ragusa	112.606	37,2	31	54.231	23,0	—	77.054	36,1	1	63.409	17.744
Siracusa	154.438	31,7	278	97.994	25,1	—	98.228	20,3	—	60.253	24.973
Trapani	246.966	39,7	1.503	77.084	13,1	—	62.500	17,1	179	45.711	12.867
Sicilia	3.483.158	37,9	12.712	1.290.121	23,9	—	1.239.331	25,5	5.449	882.567	103.414
Cagliari	312.873	43,5	2.255	209.127	33,4	16.413	162.810	27,2	4.246	131.400	16.509
Nuoro	96.990	22,0	1.235	29.290	12,7	—	25.512	12,1	310	16.108	3.341
Sassari	269.982	37,8	121	149.725	37,9	—	64.061	14,3	502	17.652	8.926
Sardegna	679.845	38,9	3.612	387.912	29,7	16.413	252.383	21,0	5.058	165.230	28.776
REGNO	27.788.476	49,2	80.885	31.160.799	47,4	131.710	?	?	?	13.117.741	6.744.347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCE E REGIONI	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	1944	1945 (a)
Perugia	813.090	46,3	—	907.195	51,0	—	962.555	51,4	31.027	541.626	374.961
Terni	220.696	46,1	20.767	211.673	45,6	843	256.433	52,7	6.802	177.346	109.222
Umbria	1.033.786	46,3	20.767	1.118.868	49,4	843	1.218.988	51,6	37.829	718.972	484.183
Frosinone	44.553	6,5	298	53.000	10,7	357	12.036	5,7	458	8.135	1.835
Latina	143.702	36,2	171	200.325	40,8	176	12.951	12,4	—	11.676	5.306
Rieti	77.988	19,2	12	67.068	18,5	520	92.015	34,4	6.464	75.214	17.202
Roma	345.550	47,7	125	374.105	39,1	12.139	146.692	22,8	3.627	114.138	90.254
Viterbo	611.384	66,7	—	437.036	45,1	—	247.136	41,0	1.367	187.824	116.666
Lazio	1.236.177	41,7	606	1.133.934	37,4	13.192	514.782	27,9	11.916	396.985	231.173
Campobasso	407.020	33,3	3.851	287.677	27,2	11.905	257.789	25,4	16.857	158.158	27.343
Chieti	270.889	36,5	75	190.789	24,3	203	79.259	16,3	1.093	34.366	17.669
L'Aquila	99.257	12,4	23	16.935	11,8	27	37.904	8,8	4.649	7.845	3.459
Pescara	183.813	40,2	389	170.552	29,3	65	96.126	31,7	487	58.806	34.442
Teramo	370.604	46,1	625	210.643	46,0	53	281.203	45,5	11.255	210.234	122.243
Abruzzi e Molise	1.335.482	33,2	4.953	950.421	28,4	12.341	748.321	25,5	34.152	457.405	205.147
Avellino	156.710	20,8	3.893	155.630	18,4	6.914	90.286	16,2	8.727	11.348	5.210
Benevento	161.606	26,7	186	175.012	23,7	850	98.966	15,8	7.975	41.760	6.461
Napoli	125.860	11,6	27	130.000	10,6	2.235	46.402	10,7	515	26.445	4.820
Salerno	68.822	11,8	234	102.390	13,6	385	42.205	8,9	1.184	23.114	6.373
Campania	514.088	16,8	4.259	560.080	18,7	10.384	277.959	13,4	18.411	102.663	22.864
Bari	432.314	38,2	298	280.757	37,2	255	221.723	42,2	182	187.958	9.132
Brindisi	64.601	13,4	732	29.251	10,4	381	20.048	10,7	149	16.296	1.235
Foggia	2.011.851	68,5	1.948	1.415.800	57,3	1.172	1.200.601	48,3	10.449	1.005.221	165.420
Ionio (Taranto)	188.222	31,3	548	102.182	24,8	2.303	119.143	37,0	1.060	98.651	6.199
Lecce	39.212	13,7	58	19.970	11,5	67	18.124	14,4	77	15.206	579
Puglia	2.746.030	50,5	6.619	1.876.949	46,7	3.928	1.588.918	43,4	21.805	1.323.312	183.565
Matera	543.956	47,5	1.599	470.113	48,0	13.866	484.380	47,6	28.236	375.048	51.109
Potenza	368.886	32,1	15.752	292.621	32,8	9.792	297.343	29,7	12.646	193.991	40.076
Lucania	912.842	39,8	17.351	762.734	40,6	23.658	781.737	38,7	40.882	569.039	91.185
Catanzaro	280.668	29,0	1.557	289.720	28,7	9.677	113.311	19,7	—	91.804	40.428
Cosenza	194.846	15,5	569	115.[illegible]	17,5	2.164	77.704	13,0	757	56.517	5.090
Reggio di Calabria	9.373	3,2	255	10.647	7,2	1.494	3.572	4,9	121	1.482	1.150
Calabrie	484.887	19,9	2.171	415.611	22,1	13.335	194.588	15,6	908	149.803	56.568
Agrigento	778.161	46,3	25	185.564	23,5	—	181.278	25,2	—	127.001	15.768
Caltanissetta	652.012	56,1	278	207.020	33,3	—	301.054	42,6	—	229.988	14.104
Catania	373.610	42,9	406	242.400	31,9	—	217.842	27,6	154	130.517	9.405
Enna	526.186	25,6	1.834	222.642	28,4	—	108.380	15,6	1.740	118.908	2.092
Messina	26.928	5,9	8.008	23.115	7,1	—	19.703	6,4	2.074	6.084	2.187
Palermo	679.223	42,9	245	151.191	18,7	—	184.457	19,2	608	70.757	7.702
Ragusa	112.606	33,3	81	24.381	23,9	—	77.064	36,5	1	63.809	17.744
Siracusa	136.438	27,2	276	97.661	23,1	—	96.224	29,6	—	69.253	24.974
Trapani	216.966	30,7	1.595	77.054	13,1	—	62.580	12,1	179	45.711	18.867
Sicilia	3.462.130	37,9	12.712	1.200.121	23,9	—	1.339.381	25,5	5.449	862.557	108.444
Cagliari	312.578	49,5	2.285	209.187	21,4	16.413	192.815	27,1	1.246	131.400	18.509
Nuoro	56.803	22,2	1.281	29.290	12,1	—	28.512	12,1	310	16.159	3.341
Sassari	309.963	37,8	124	149.729	32,9	—	61.061	15,2	502	47.652	8.926
Sardegna	879.245	39,9	3.812	38[illegible]	25,7	16.413	282.388	21,0	5.058	195.230	29.776
REGNO	27.789.470	49,2	59.995	31.169.709	47,4	121.713	!	!	!	13.117.741	8.744.347
Italia Settentrionale	20.182.189	62,3	6.029	18.016.109	56,5	19.292	!	!	!	7.288.872	3.703.788
Italia Centrale	7.188.551	45,2	21.339	8.351.383	45,4	22.435	6.091.960	47,1	555.029	2.173.830	2.284.010
Italia Meridionale	6.603.289	34,7	35.373	4.499.596	32,5	63.676	3.591.416	39,1	116.161	2.692.252	559.339
Italia Insulare	4.301.471	38,2	16.324	1.572.385	25,9	16.413	1.621.709	24,6	10.507	1.057.787	137.220
Complesso delle provincie considerate nella campagna 1944-45	25.029.381	45,0	78.879	22.049.814	42,9	107.514	21.072.175	32,7	1.185.663	—	—

(a) [illegible] Vedansi le corrispondenti note alla pagina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 15. — **Confarimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo (*)**

(*Quantità in quintali*)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1940-41 — 1942-43		CAMPAGNA 1944 - 1945						
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna precedente	Quantità conferita		Situazione al 31 agosto 1945			
				dall'inizio della campagna al 31-8-45	% sulla produzione	Quantità assegnata		Quantità giacente	
						in totale	di cui ritirata	in totale (col. 4 + 5 — col. 8)	di cui disponibile (col. 4 + 5 — col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genova	4.779	*34,2*	!	!	!	!	!	!	!
Imperia	50.329	*73,6*	!	!	!	!	!	!	!
La Spezia	3.390	*36,0*	!	!	!	!	!	!	!
Savona	7.154	*72,0*	!	!	!	!	!	!	!
Liguria	**65.652**	***62,2***	!	!	!	!	!	!	!
Brescia	1.679	*36,2*	!	!	!	!	!	!	!
Lombardia	**1.679**	***34,2***	!	!	!	!	!	!	!
Trento	58	*8,2*	!	!	!	!	!	!	!
Venezia Tridentina	**58**	***8,2***	!	!	!	!	!	!	!
Verona	331	*19,5*	!	!	!	!	!	!	!
Vicenza	4	*1,7*	!	!	!	!	!	!	!
Veneto	**335**	***17,9***	!	!	!	!	!	!	!
Istria (Pola)	706	*13,5*	!	!	!	!	!	!	!
Venezia G. e Zara	**706**	***13,4***	!	!	!	!	!	!	!
Forlì	278	*9,3*	!	!	!	!	!	!	!
Ravenna	31	*9,5*	!	!	!	!	!	!	!
Emilia	**309**	***9,8***	!	!	!	!	!	!	!
Apuania	510	*19,5*	!	!	!	!	!	!	!
Arezzo	8.125	*38,7*	—	6.785	*42,8*	6.910	4.937	1.859	1.176
Firenze	43.012	*68,0*	76	27.091	*32,4*	19.065	16.244	19.023	7.512
Grosseto	19.582	*72,6*	—	11.460	*45,6*	11.149	7.301	4.180	344
Livorno	10.160	*87,2*	—	7.833	*60,2*	6.947	5.662	2.171	1.185
Lucca	9.331	*82,9*	—	3.817	*23,4*	3.820	3.805	12	— 3
Pisa	17.361	*72,1*	—	6.902	*40,7*	7.847	7.122	1.839	1.115
Pistoia	9.282	*69,7*	—	4.397	*44,1*	4.297	4.292	4	—
Siena	12.490	*69,0*	1	9.842	*42,5*	8.414	6.995	2.007	1.429
Toscana (a)	**126.922**	***65,4***	**77**	**59.230**	***45,4***	**67.543**	**56.404**	**23.993**	**12.780**
Ancona	674	*16,5*	—	540	*10,2*	330	329	230	229
Ascoli Piceno	1.035	*24,0*	—	467	*9,8*	429	429	78	59
Macerata	1.021	*22,7*	—	552	*11,1*	353	326	226	100
Pesaro e Urbino	708	*38,7*	—	448	*15,6*	428	211	217	—
Marche	**3.438**	***23,0***	—	**2.007**	***14,3***	**1.530**	**1.296**	**741**	**477**
Perugia	21.671	*61,5*	6	19.007	*52,6*	17.118	13.432	5.481	1.705
Terni	11.880	*31,6*	—	10.517	*31,7*	7.421	7.339	3.278	3.196
Umbria	**33.551**	***59,1***	**6**	**29.524**	***44,8***	**24.539**	**20.771**	**8.759**	**4.901**
Frosinone	5.134	*21,9*	—	2.067	*3,3*	1.865	1.654	213	— 1.818
Latina	4.597	*36,6*	22	1.147	*5,8*	2.348	1.050	119	— 1.179

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIE E REGIONI	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna precedente	Quantità conferita: dall'inizio della campagna al 31-8-45	Quantità conferita: % sulla produzione	Situazione al 31 agosto 1945 — Quantità assegnata: in totale	Quantità assegnata: di cui ritirata	Quantità giacente: in totale (col. 4 + 5 — col. 8)	Quantità giacente: di cui disponibile (col. 4 + 5 — col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genova	4.760	34,2	!	!	!	!	!	!	!
Imperia	50.339	73,6	!	!	!	!	!	!	!
La Spezia	3.399	36,0	!	!	!	!	!	!	!
Savona	7.154	32,0	!	!	!	!	!	!	!
Liguria	**65.652**	**62,2**	!	!	!	!	!	!	!
Brescia	1.679	36,2	!	!	!	!	!	!	!
Lombardia	**1.679**	**34,2**	!	!	!	!	!	!	!
Trento	58	8,2	!	!	!	!	!	!	!
Venezia Tridentina	**55**	**8,2**	!	!	!	!	!	!	!
Verona	831	19,5	!	!	!	!	!	!	!
Vicenza	4	1,7	!	!	!	!	!	!	!
Veneto	**835**	**17,9**	!	!	!	!	!	!	!
Istria (Pola)	706	13,4	!	!	!	!	!	!	!
Venezia G. e Zara	**706**	**13,4**	!	!	!	!	!	!	!
Forlì	278	9,8	!	!	!	!	!	!	!
Ravenna	31	9,8	!	!	!	!	!	!	!
Emilia	**309**	**9,8**	!	!	!	!	!	!	!
Apuania	519	19,5	!	!	!	!	!	!	!
Arezzo	8.155	35,7	—	6.795	12,3	5.619	4.067	1.836	1.176
Firenze	41.012	69,0	76	27.091	32,4	19.085	18.244	10.923	7.912
Grosseto	19.582	72,6	—	11.490	45,6	11.149	7.301	4.189	341
Livorno	10.160	83,2	—	7.833	60,7	6.647	5.662	2.171	1.186
Lucca	9.881	82,0	—	3.817	36,5	3.820	3.805	12	— 3
Pisa	17.361	72,4	—	8.962	40,7	7.847	7.129	1.839	1.115
Pistoia	6.292	69,7	—	4.307	44,4	4.307	1.293	4	—
Siena	12.495	60,0	1	9.842	42,5	8.414	6.930	2.907	1.429
Toscana (a)	**124.922**	**65,4**	**77**	**80.290**	**45,4**	**67.543**	**56.404**	**23.963**	**12.759**
Ancona	674	16,5	—	540	16,2	323	320	220	223
Ascoli Piceno	1.035	24,6	—	487	9,9	429	409	78	58
Macerata	1.021	23,7	—	552	11,2	363	326	226	199
Pesaro e Urbino	708	30,7	—	428	25,6	425	211	217	—
Marche	**3.438**	**23,0**	—	**2.007**	**14,3**	**1.530**	**1.266**	**741**	**477**
Perugia	21.671	61,8	6	18.907	51,6	17.118	13.442	5.481	1.795
Terni	11.650	54,6	—	10.917	36,7	7.421	7.339	3.278	3.196
Umbria	**33.551**	**59,1**	**6**	**29.824**	**44,8**	**24.539**	**20.771**	**3.759**	**4.991**
Frosinone	5.134	21,9	—	2.067	8,3	3.885	1.854	213	— 1.818
Latina	4.527	36,6	22	1.147	8,6	2.348	1.050	110	— 1.179
Rieti	13.496	79,6	14	10.262	41,1	8.892	8.144	2.132	1.384
Roma	14.060	37,8	2	5.641	14,7	5.272	4.885	758	371
Viterbo	12.002	62,7	—	6.372	25,1	5.337	4.331	2.041	1.035
Lazio	**49.219**	**45,2**	**38**	**25.489**	**20,1**	**25.734**	**20.264**	**5.263**	**— 207**

(*) L'ammasso collettivo obbligatorio dell'olio fu stabilito con legge 2 dicembre 1940, n. 1792; con decreto ministeriale 7 settembre 1944, l'organizzazione degli ammassi venne riordinata assumendo la denominazione di oliari del popolo. I dati vengono elaborati dalla Federazione Italiana dei Consorzi agrari che ne effettua la situazione a mezzo dei Consorzi agrari provinciali, ai quali sono demandate le gestioni dell'ammasso.

(a) Esclusa la provincia di Apuania per la campagna 1944-45.

Segue: TAV. 15. — **Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo (*)**

(Quantità in quintali)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1940-41 — 1942-43		CAMPAGNA 1944 - 1945						
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna precedente	Quantità conferita: dall'inizio della campagna al 31-8-45	Quantità conferita: % sulla produzione	Situazione al 31 agosto 1945 — Quantità assegnata: In totale	Quantità assegnata: di cui ritirata	Quantità giacente: In totale (col. 4 + 5 — col. 8)	Quantità giacente: di cui disponibile (col. 4 + 5 — col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Campobasso	12.127	*56,2*	31	5.329	*21,1*	4.922	4.000	1.359	437
Chieti	22.407	*40,8*	—	2.886	*8,6*	3.932	2.740	127	— 1.116
L'Aquila	402	*24,1*	—	108	*3,2*	—	—	108	108
Pescara	6.926	*42,9*	—	3.477	*19,2*	3.167	3.058	419	310
Teramo	2.500	*24,8*	—	2.540	*19,3*	2.421	2.380	165	119
Abruzzi e Molise	44.558	***47,1***	31	14.290	***15,9***	14.482	11.782	2.526	— 182
Avellino	895	*14,5*	—	932	*8,5*	515	151	781	417
Benevento	6.440	*37,3*	—	5.134	*25,7*	4.791	1.791	343	338
Napoli	3.350	*28,8*	—	2.694	*16,0*	2.215	2.215	479	479
Salerno	28.516	*40,6*	—	11.723	*13,0*	12.631	11.295	458	— 908
Campania	39.410	***39,5***	—	20.483	***15,4***	20.152	18.422	2.061	331
Bari	230.902	*89,6*	710	145.902	*72,6*	118.344	114.250	22.454	26.290
Brindisi	85.699	*97,2*	344	28.960	*37,5*	25.807	20.376	8.051	3.520
Foggia	61.744	*77,0*	299	28.653	*42,5*	24.875	12.900	16.069	4.184
Jonio (Taranto)	48.440	*82,5*	553	16.098	*54,1*	12.520	8.273	8.278	4.105
Lecce	60.559	*84,9*	1.290	11.536	*27,5*	10.623	9.320	3.351	2.048
Puglia	487.384	***87,2***	3.096	231.253	***56,9***	192.176	165.238	69.113	42.176
Matera	16.171	*75,2*	1.264	4.701	*35,1*	3.911	3.408	2.559	2.054
Potenza	8.163	*31,5*	—	5.380	*20,6*	5.157	5.157	223	223
Lucania	24.334	***52,2***	1.264	10.081	***25,0***	9.068	8.565	2.722	2.277
Catanzaro	55.080	*70,0*	756	13.337	*31,1*	11.745	8.715	5.278	2.346
Cosenza	51.125	*72,3*	—	46.764	*65,0*	35.367	29.350	17.295	10.897
Reggio Calabria	83.200	*76,2*	810	10.570	*22,6*	10.298	9.324	2.062	1.148
Calabria	192.155	***72,7***	1.572	70.671	***44,2***	57.350	47.398	21.645	14.394
Agrigento	15.232	*55,7*	—	1.662	*8,6*	1.327	1.535	302	35
Caltanissetta	1.079	*19,3*	—	84	*3,6*	80	80	4	1
Catania	4.088	*24,6*	3	234	*2,8*	233	207	30	24
Enna	1.101	*35,1*	—	20	*1,0*	1	1	19	19
Messina	22.668	*43,9*	51	6.510	*7,3*	5.288	4.091	1.509	250
Palermo	22.743	*70,1*	—	3.228	*4,5*	2.064	1.869	1.364	1.164
Ragusa	7.457	*61,1*	—	138	*10,8*	138	132	6	—
Siracusa	6.738	*40,0*	—	1.252	*16,6*	906	856	396	346
Trapani	6.765	*47,2*	—	637	*5,2*	613	621	56	24
Sicilia	83.426	***46,6***	54	13.041	***6,5***	11.273	9.383	3.712	1.825
Cagliari	2.082	*15,7*	—	2.267	*36,3*	1.007	922	1.375	1.290
Nuoro	3.250	*40,0*	—	7.028	*47,3*	3.271	2.894	4.129	3.752
Sassari	20.027	*67,8*	123	10.372	*49,8*	10.143	14.011	6.024	3.092
Sardegna	25.359	***52,5***	123	20.232	***47,1***	22.421	17.827	11.528	8.924
REGNO	1.183.974	*65,1*	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Complesso delle Provincie centro meridionali e delle [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	844.740	877.388	155.095	87.814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIE E REGIONI	1940-41 — 1942-43 Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna precedente	Quantità conferita dall'inizio della campagna al 31-8-45	Quantità conferita % sulla produzione	Situazione al 31 agosto 1945 — Quantità assegnata in totale	Quantità assegnata di cui ritirata	Quantità giacente in totale (col. 4 + 5 — col. 8)	Quantità giacente di cui disponibile (col. 4 + 5 — col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Campobasso	12.127	56,2	31	5.323	21,3	4.922	4.000	1.360	437
Chieti	22.497	49,3	—	2.338	8,6	3.292	2.745	457	— 1.115
L'Aquila	462	24,1	—	108	3,3	—	—	108	108
Pescara	6.990	43,9	—	3.477	19,2	3.167	3.058	419	310
Teramo	2.506	24,5	—	2.540	19,5	2.121	2.365	155	119
Abruzzi e Molise	45.585	47,1	31	14.289	15,9	14.402	11.792	2.505	— 142
Avellino	892	14,5	—	932	9,8	515	153	781	417
Benevento	6.449	37,3	—	5.134	25,7	4.791	4.791	343	343
Napoli	3.590	18,8	—	2.694	16,0	2.215	2.215	479	479
Salerno	28.518	49,6	—	11.723	14,0	12.631	11.296	458	— 908
Campania	39.415	39,5	—	20.483	18,4	20.152	18.422	2.061	331
Bari	230.903	90,6	710	145.923	72,0	138.344	114.299	22.424	28.299
Brindisi	55.609	57,2	344	28.983	37,3	35.807	29.378	8.051	3.530
Foggia	61.744	77,0	206	28.853	42,5	24.875	12.950	16.099	4.174
Jonio (Taranto)	56.460	52,5	553	18.008	44,3	12.656	8.372	8.374	4.128
Lecce	60.559	81,9	1.285	11.386	27,5	10.633	9.320	2.251	2.048
Puglia	487.294	87,2	3.098	231.253	58,9	192.175	165.238	69.113	43.176
Matera	16.171	78,3	1.264	4.701	33,3	3.911	3.400	1.550	2.054
Potenza	5.163	31,5	—	5.380	29,6	5.157	5.157	223	223
Lucania	21.334	52,2	1.264	10.081	25,6	9.068	8.563	2.782	2.277
Catanzaro	55.850	70,2	753	13.337	31,1	11.745	8.715	5.373	2.348
Cosenza	53.128	70,3	—	46.764	63,0	35.867	29.350	17.266	10.897
Reggio Calabria	83.200	76,2	819	10.570	23,6	10.238	9.324	2.002	1.148
Calabria	192.108	72,7	1.572	70.671	44,2	57.850	47.598	24.615	14.393
Agrigento	15.832	56,7	—	1.862	8,0	1.827	1.556	307	35
Caltanissetta	1.079	10,3	—	84	3,6	80	80	4	4
Catania	4.088	21,8	3	264	2,4	233	207	10	24
Enna	1.162	25,3	—	20	1,0	1	1	19	19
Messina	22.862	43,9	51	5.516	7,9	5.397	4.091	1.509	290
Palermo	22.743	70,7	—	3.228	4,5	2.064	1.860	1.308	1.164
Ragusa	7.057	51,3	—	138	10,5	118	172	6	—
Siracusa	8.733	40,0	—	1.252	16,6	906	850	396	346
Trapani	6.708	43,2	—	657	5,2	633	601	56	24
Sicilia	78.426	45,6	54	13.041	6,5	11.279	9.383	3.712	1.825
Cagliari	2.092	18,7	—	2.267	16,5	1.007	922	1.375	1.290
Nuoro	3.250	40,0	—	7.025	47,3	3.271	2.894	4.129	6.752
Sassari	20.087	68,6	123	19.912	59,5	16.143	14.011	6.024	1.892
Sardegna	25.230	52,5	123	29.202	47,1	20.421	17.827	11.528	9.934
REGNO	1.183.974	65,1	!	!	!	!	!	!	!
Complesso delle Provincie centro meridionali e delle isole (a)	1.114.735	62,3	6.263	525.300	36,6	444.749	377.528	155.035	87.214
Italia Settentrionale	60.209	55,8	!	!	!	!	!	!	!
Italia Centrale (a)	213.150	58,6	121	137.250	35,9	119.351	98.705	38.066	15.020
Italia Meridionale	787.890	74,1	5.965	346.277	42,7	293.707	251.613	101.129	59.035
Italia Insulare	113.715	47,8	177	42.273	19,2	31.691	27.210	15.240	10.709

(*) (a) Vedansi le corrispondenti note alla pagina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MONETA, CREDITO, FINANZE

TAV. 16. — Entrate e spese dello Stato, secondo il bilancio di previsione per l'esercizio 1944-45, per le provincie in detto esercizio restituite all'Amministrazione italiana (*)

(Milioni di lire)

NATURA DEI DATI	Entrate: effettive	Entrate: per movimento di capitali	Entrate: totale	Spese effettive: normali	Spese effettive: eccezionali	Spese effettive: totale	Spese: per movimento di capitali	Spese: in complesso	Differenza entrate e spese: effettive	Differenza: per movimento di capitali	Differenza: totale
Previsioni iniziali	12.938,4	1.130,1	14.068,5	23.917,2	39.760,7	64.697,9	2.781,8	67.479,7	— 51.759,5	— 1.651,7	— 53.411,2
Variazioni successive	+ 8.832,6	+ 38.607,9	+ 47.440,5	+ 16.145,1	+ 45.870,1	+ 62.015,2	+ 3.343,9	+ 65.359,1	— 53.182,6	+ 35.264,0	— 17.918,6
Totale al 30-6-1945	21.771,0	39.738,0	61.509,0	59.062,3	+ 79.650,8	126.713,1	6.125,7	132.838,8	— 104.942,1	+ 33.612,3	— 71.329,8

(*) Le cifre della presente tavola concernono, per le entrate, gli accertamenti provvisori al 30 giugno 1945 e, per le spese, gli stanziamenti disposti. Esse si riferiscono all'intero esercizio finanziario per le 21 provincie amministrate dal Governo italiano al 1° luglio 1944, mentre per le provincie appresso indicate, restituite nel corso dell'esercizio, i dati si riferiscono al periodo compreso fra la data di restituzione e la fine della gestione: provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Napoli, dal 20 luglio 1944; provincie di Roma, Frosinone, Latina, dal 10 agosto 1944; provincie dell'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara, Rieti, Viterbo, dal 16 ottobre 1944; provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena, Terni, dal 20 maggio 1945; provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, dal 15 giugno 1945. I dati delle entrate non comprendono, tuttavia, quelli relativi alle 9 provincie restituite il 10 maggio ed alle 4 restituite il 15 giugno u. s., non essendo tali dati ancora pervenuti al Ministero del Tesoro.

TAV. 17. — Alcuni dati del Conto riassuntivo del Tesoro

(Milioni di lire)

ESERCIZI	Incassi: in totale	Incassi di cui: entrate effettive	Incassi di cui: movimento capitali	Pagamenti: in totale	Pagamenti di cui: spese effettive	Pagamenti di cui: movimento capitali	Differenza incassi e pagamenti	Fondo cassa e crediti di Tesoreria: in totale	di cui: fondo cassa	di cui: crediti di Tesoreria	Debiti di Tesoreria	Differenza tra disponibilità e debiti
1930-31	25.442	20.056	5.386	25.076	20.342	4.782	+ 366	3.144	2.299	845	8.417	— 5.273
1931-32	23.878	19.394	4.484	24.339	21.291	2.048	— 461	3.037	2.641	396	8.374	— 5.337
1932-33	18.575	18.157	418	23.037	21.753	1.284	— 4.462	2.038	1.218	820	12.298	— 10.260
1933-34	25.086	17.777	7.309	27.218	23.764	3.454	— 2.132	1.473	716	757	13.887	— 12.414
1934-35	21.959	18.051	3.908	23.833	22.612	1.221	— 1.874	991	240	751	14.586	— 13.595
1935-36	58.983	20.257	38.726	65.705	33.128	32.577	— 6.722	5.523	4.338	1.185	18.904	— 13.381
1936-37	37.707	24.523	13.206	43.804	36.[illegible]	6.903	— 6.097	1.509	99	1.410	27.835	— 26.326
1937-38	31.089	26.982	4.107	39.934	37.485	2.449	— 8.845	3.[illegible]	1.343	1.[illegible]	35.764	— 35.[illegible]
1938-39	30.431	27.367	3.064	41.316	38.795	2.521	— 10.885	3.779	1.506	2.273	49.948	— 46.169
1939-40	61.758	31.458	30.300	60.[illegible]	52.[illegible]	8.446	+ [illegible]	5.787	1.759	4.028	51.155	— 45.368
1940-41	55.581	34.085	21.496	103.[illegible]	96.[illegible]	7.177	— 47.[illegible]	12.578	3.430	9.148	105.386	— 93.008
1941-42	90.772	40.755	50.017	117.879	115.076	2.802	— 27.107	22.305	3.259	19.046	142.421	— 120.116
1942-43 (b)	97.642	45.384	52.258	151.953	129.576	22.376	— 54.311	39.702	4.270	35.432	214.[illegible]	— 174.[illegible]

(a) Entrate e spese per le competenze e per i residui degli esercizi cui i dati si riferiscono.
(b) Cifre provvisorie.

TAV. 18. — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia

(Milioni di lire)

CATEGORIE DI DEBITI	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943
	Situazione al 30 giugno degli anni								
A) Consolidati e altri debiti perpetui	9.832	47.490	52.012	52.235	52.938	51.985	53.067	52.063	52.915
B) Redimibili:	67.905	47.450	47.958	49.128	49.178	70.955	85.877	131.297	178.969
1. Emissioni anteriori al 1911 e prestiti nazionali 1914 e 1915	3.358	3.272	3.256	3.151	3.111	1.902	1.539	1.468	1.466
2. Prestito della conversione 3,50 % (1906)	61.127	23.758	19.073	19.012	18.923	18.525	14.921	14.081	13.238
3. Prestito redimibile 5 % (1936)	—	—	4.994	5.773	5.911	6.061	6.067	6.985	6.984
4. Certificati di credito per opere pubbliche	—	—	—	—	—	—	—	1.921	17.150
5. Buoni del Tesoro (poliennali)	17.893	18.084	19.777	20.049	20.178	42.154	56.330	104.335	134.415
6. Altri debiti redimibili (c)	1.527	1.492	1.258	1.475	1.037	1.016	920	844	702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NATURA DEI DATI	ENTRATE: effettive	ENTRATE: per movimento di capitali	ENTRATE: totale	SPESE effettive: normali	SPESE effettive: eccezionali	SPESE effettive: totale	SPESE: per movimento di capitali	SPESE: in complesso	DIFFERENZA ENTRATE E SPESE: effettive	DIFFERENZA: per movimento di capitali	DIFFERENZA: totale
Previsioni iniziali	12.938,4	1.130,1	14.068,5	33.917,2	30.780,7	64.697,9	2.781,8	67.479,7	— 51.759,5	— 1.651,7	— 53.411,2
Variazioni successive	+ 8.832,6	+ 38.607,9	+ 47.440,5	+ 16.145,1	+ 45.870,1	+ 62.015,2	+ 3.343,9	+ 65.359,1	— 53.182,6	+ 35.264,0	— 17.918,6
Totale al 30-6-1945	21.771,0	39.738,0	61.509,0	50.062,3	76.650,8	126.713,1	6.125,7	132.838,8	— 104.942,1	+ 33.612,3	— 71.329,8

(*) Le cifre della presente tavola concernono, per le entrate, gli accertamenti provvisori al 30 giugno 1945 e, per le spese, gli stanziamenti disposti. Esse si riferiscono all'intero esercizio finanziario per le 22 provincie amministrate dal Governo italiano al 1° luglio 1944, mentre per le provincie appresso indicate, restituite nel corso dell'esercizio, i dati si riferiscono al periodo compreso fra la data di restituzione e la fine della gestione: provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Napoli, dal 20 luglio 1944; provincie di Roma, Frosinone, Latina, dal 15 agosto 1944; provincie dell'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara, Rieti, Viterbo, dal 16 ottobre 1944; provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena, Terni, dal 10 maggio 1945; provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, dal 19 giugno 1945. I dati delle entrate non comprendono, tuttavia, quelli relativi alle 5 provincie restituite il 10 maggio ed alle 4 restituite il 19 giugno u. s., non essendo tali dati ancora pervenuti al Ministero del Tesoro.

TAV. 17. — Alcuni dati del Conto riassuntivo del Tesoro

(Milioni di lire)

ESERCIZI	Movimento generale di cassa in conto entrate e spese di bilancio (a): Incassi in totale	Incassi di cui entrate effettive	Incassi di cui movimento capitali	Pagamenti in totale	Pagamenti di cui spese effettive	Pagamenti di cui movimento capitali	Differenza incassi e pagamenti	Situazione del Tesoro alla fine di ciascun esercizio finanziario: Fondo cassa e crediti di Tesoreria in totale	di cui fondo cassa	di cui crediti di Tesoreria	Debiti di Tesoreria	Differenza tra disponibilità e debiti
1930-31	25.442	20.056	5.386	25.076	20.343	4.733	+ 366	2.144	1.299	845	8.417	— 6.273
1931-32	23.878	19.392	4.486	24.339	21.691	2.648	— 461	3.037	2.041	996	8.774	— 5.737
1932-33	18.573	18.157	416	23.037	21.796	1.241	— 4.464	2.034	1.218	816	12.298	— 10.264
1933-34	25.086	17.777	7.309	27.218	23.764	3.454	— 2.132	1.473	716	757	13.807	— 12.334
1934-35	21.859	18.951	2.908	23.233	22.012	1.221	— 1.374	989	259	730	14.698	— 13.709
1935-36	58.969	20.241	38.728	65.700	30.123	35.577	— 6.731	5.523	4.385	1.138	18.904	— 13.381
1936-37	37.797	24.592	13.205	43.804	36.901	6.903	— 6.007	1.439	20	1.419	27.625	— 26.186
1937-38	31.085	27.088	4.007	39.934	37.485	2.449	— 8.849	190	1.393	1.592	35.764	— 35.574
1938-39	30.481	27.397	3.084	41.316	38.795	2.521	— 10.835	778	1.500	2.278	46.942	— 46.164
1939-40	61.788	31.478	30.310	60.952	52.506	8.446	+ 836	5.787	1.759	4.028	51.135	— 45.348
1940-41	55.581	24.142	31.439	103.250	96.073	7.177	— 47.669	12.376	3.233	9.143	105.385	— 93.009
1941-42	90.772	40.755	50.017	117.879	115.076	2.803	— 27.107	22.305	9.260	13.045	142.421	— 120.116
1942-43 (b)	97.642	45.384	52.258	151.859	129.483	22.376	— 54.217	39.708	4.276	35.432	214.165	— 174.457

(a) Entrate e spese per le competenze e per i residui degli esercizi cui i dati si riferiscono.
(b) Cifre provvisorie.

TAV. 18. — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia

(Milioni di lire)

CATEGORIE DI DEBITI	Situazione al 30 giugno degli anni: 1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943
A) Consolidati e altri debiti perpetui	9.639	47.490	53.012	53.095	52.995	52.985	51.067	52.988	52.815
B) Redimibili:	81.938	47.450	47.958	49.128	49.176	70.955	85.877	133.027	178.089
1. Emissioni anteriori al 1914 e prestiti nazionali 1913 e 1915	3.208	3.272	3.200	3.181	3.111	1.902	1.630	1.468	1.495
2. Prestito della conversione 3,50 % (1934)	61.127	23.753	19.079	19.012	15.029	18.830	18.621	18.081	18.543
3. Prestito redimibile 5 % (1936)	—	—	4.704	5.739	5.911	8.061	6.087	5.984	5.884
4. Certificati di credito per opere pubbliche	—	—	—	—	—	—	—	7.891	17.180
5. Buoni del Tesoro poliennali	17.892	18.064	19.777	20.049	20.139	43.154	58.333	101.233	134.415
6. Altri debiti redimibili (a)	1.557	1.361	1.238	1.125	1.087	1.016	926	844	702
C) Biglietti di Stato	—	1.329	1.259	1.383	2.122	3.609	3.867	4.650	5.319
D) Debiti fluttuanti:	11.832	13.244	23.293	29.881	41.511	43.283	87.970	118.041	168.809
1. Buoni del Tesoro ordinari	670	1.655	5.115	8.922	12.199	13.916	38.693	43.437	51.339
2. Conti correnti fruttiferi (b)	11.212	11.589	16.184	19.959	24.320	18.788	29.185	29.512	34.178
3. Anticipazioni della Banca d'Italia	—	—	2.996	1.000	4.992	10.590	21.802	34.892	58.882
Totale debiti pubblici interni	105.723	109.407	125.613	133.383	145.795	169.732	229.041	357.758	405.538

(a) Obbligazioni 3,50 % delle Venezie, obbligazioni 4,75 % a 25 anni; per gli anni 1935 e 1936 compreso anche l'ex consolidato 5 % da rimborsare al 1° gennaio 1937.
(b) Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza da essa amministrati, Banco di Napoli ed altri Istituti.

TAV. 19. — **Corso medio ufficiale e tasso di rendimento dei titoli dello Stato** (*)

ANNI — MESI	CONSOLIDATI 2,50 % (1906)	CONSOLIDATI 3,50 % (1902)	CONSOLIDATI 3 % lordo (2,40 % netto)	CONSOLIDATI 5 % (1935)	REDIMIBILI 3,50 % (1934)	REDIMIBILI 5 % (1936)	BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5 % 15-6-43	BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5 % 15-2-49	BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5 % 15-2-50	BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5 % 15-9-50	BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5 % 15-4-51	BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4 % 15-9-51
A) Corso medio ufficiale												
1938	73,775	70,950	51,675	93,675	70,675	93,775	—	—	—	—	—	—
1939	72,675	70,425	50,250	92,075	68,250	92,775	—	—	—	—	—	—
1940	73,875	70,925	50,700	92,450	70,175	93,700	—	98,820	—	—	—	—
1941	75,625	73,200	52,275	93,425	73,175	94,940	—	98,410	98,130	—	—	—
1942	86,296	81,300	62,350	94,825	80,200	96,601	—	97,510	97,256	97,206	96,900	—
1943	87,050	84,895	70,840	81,591	72,400	85,899	81,820	84,039	83,346	83,205	83,456	76,957
1944	104,972	90,283	71,904	91,119	84,032	95,557	94,505	92,297	92,082	92,097	92,009	84,250
1944 - Gennaio	95,345	81 —	75 —	77,958	71,843	83,850	88,150	81,618	81,093	81,024	81,110	73,400
» Febbraio	100,095	81,810	71,190	83,596	77,321	90,393	89,902	87,340	86,926	80,895	86,067	79,895
» Marzo	99,954	85 —	71 —	87,676	88,376	93,300	92,941	90,384	89,903	89,963	89,906	82,135
» Aprile	107,309	82 —	71 —	93,262	86,879	97,012	97,062	95,100	94,013	94,894	94,909	88,197
» Maggio	110,833	99 —	71 —	94,657	90,074	97,564	96,376	95,264	95,107	94,909	94,945	88,155
» Giugno	123, —	90 —	71 —	96,256	92,750	99,375	96,300	96,275	96,275	96,250	96,150	89,250
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	106,221	109 —	72,067	94,096	83,934	94,961	93,116	92,325	92,123	92,106	92,061	83,772
» Settembre	103,503	95 —	72 —	93,560	83,955	93,850	94,008	93,193	93,025	93,022	92,910	83,750
» Ottobre	103,010	95 —	72 —	95,260	87,329	97,408	93,770	95,454	95,314	95,290	95,320	87,293
» Novembre	107,516	95,085	72 —	96,458	88,312	97,709	97,353	96,349	96,133	96,233	96,111	85,381
» Dicembre	110,150	95 —	72 —	97,523	85,455	98,261	97,441	96,775	96,475	96,466	96,451	88,510
1945 - Gennaio	115,516	93,250	72 —	95,780	87,122	97,522	97,296	93,272	95,910	95,772	95,700	88,536
» Febbraio	119,456	93,250	72 —	96,908	88,500	98,118	97,882	96,947	96,325	96,368	96,226	89,295
» Marzo	119,662	93,250	72 —	97,273	88,692	98,400	97,322	96,028	95,738	95,758	95,760	88,224
» Aprile	113,380	93,250	72 —	96,066	87,779	97,198	96,689	95,370	95,270	95,250	95,250	87,210
» Maggio	108,558	90,363	72,625	96,969	88,172	97,521	96,649	95,347	95,347	95,380	95,310	87,283
» Giugno	112,096	87 —	73,200	99,733	92,310	99,898	97,684	96,866	96,728	96,712	96,740	91,100
» Luglio	103,295	85,000	73,200	96,927	91,104	97,509	97,007	97,773	97,727	97,684	97,675	91,552
» Agosto	97,575	90 —	73,200	95,475	90,012	96,798	97,730	97,437	97,425	97,409	97,381	90,375
» Settembre	108,042	90 —	73,563	96,500	90,839	97,364	97,977	97,531	97,389	97,340	97,306	91,168
B) Tasso medio di rendimento (%)												
1938	4,80	5,00	4,79	5,41	5,00	5,41	—	—	—	—	—	—
1939	4,88	5,03	4,80	5,50	5,20	5,46	—	—	—	—	—	—
1940	4,80	5,00	4,79	5,43	5,05	5,40	—	5,01	—	—	—	—
1941	4,68	4,84	4,65	5,42	4,84	5,33	—	5,08	5,10	—	—	—
1942	4,24	4,35	3,89	5,34	4,41	5,24	—	5,12	5,74	5,14	5,15	—
1943	4,06	4,29	3,42	6,41	4,95	6,00	6,22	6,07	6,10	6,10	6,10	5,70
1944	3,32	3,92	3,87	5,55	4,10	5,24	6,20	5,41	5,43	7,42	5,42	4,73
1944 - Gennaio	3,78	4,33	3,23	6,41	4,88	6,00	5,87	6,13	6,17	6,17	6,16	5,44
» Febbraio	3,52	4,15	3,41	6,03	4,55	5,57	5,50	5,72	5,75	5,75	5,75	5,04
» Marzo	3,52	4,10	3,43	5,77	4,29	5,48	5,38	5,53	5,58	5,58	5,56	4,87
» Aprile	3,29	4,17	3,39	5,40	4,04	5,23	5,15	5,20	5,27	5,27	5,27	4,54
» Maggio	3,12	3,95	3,29	5,38	3,94	5,23	5,19	5,25	5,26	5,26	5,27	4,54
» Giugno	2,88	3,96	3,46	5,32	3,84	5,12	5,19	5,10	5,10	5,10	5,09	4,48
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	3,31	3,53	3,37	5,44	4,19	5,30	5,87	5,42	5,43	5,43	5,43	4,77
» Settembre	3,41	3,71	3,39	5,40	4,21	5,22	5,32	5,32	5,37	5,38	5,38	4,77
» Ottobre	3,40	3,72	3,34	5,33	4,06	5,21	5,17	5,24	5,25	5,25	5,25	4,38
» Novembre	3,30	3,74	3,33	5,29	4,05	5,21	5,14	5,19	5,24	5,20	5,20	4,35
» Dicembre	3,05	3,74	3,04	5,25	4,00	5,21	5,13	5,17	5,16	5,15	5,18	4,33
1945 - Gennaio	3,03	3,78	3,37	5,25	4,02	5,14	5,13	5,19	5,22	5,22	5,22	4,52
» [illegible]	3,04	3,77	3,38	5,19	3,07	5,18	6,11	5,16	5,10	5,19	5,19	4,45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A) Corso medio ufficiale

1938	73,775	70,950	51,675	93,875	70,075	93,775	—	—	—	—	—	—
1939	72,875	70,425	50,250	92,075	68,250	92,775	—	—	—	—	—	—
1940	72,875	70,925	50,700	92,450	70,175	93,700	—	90,825	—	—	—	—
1941	75,025	73,200	52,275	93,425	73,175	94,000	—	93,449	98,180	—	—	—
1942	80,200	81,300	62,350	94,825	80,200	96,601	—	97,516	97,256	97,256	96,800	—
1943	87,059	84,695	70,849	81,591	72,400	85,850	81,820	84,019	83,586	83,566	83,400	77,007
1944	104,973	90,243	71,904	91,119	84,032	95,657	91,360	92,297	92,032	92,007	92,098	84,250
1944 - Gennaio	93,345	81 —	75 —	77,888	71,843	83,550	85,169	81,618	81,050	81,024	81,119	73,426
» Febbraio	100,066	84,615	71,150	83,593	77,321	90,202	90,972	87,349	86,225	86,800	86,867	79,306
» Marzo	99,954	85 —	71 —	87,676	82,376	92,300	92,241	90,304	89,993	89,943	89,959	82,135
» Aprile	107,396	83 —	71 —	93,260	86,979	97,613	97,062	95,100	94,912	94,894	94,900	88,197
» Maggio	113,233	90 —	71 —	94,657	90,074	97,504	96,376	95,201	95,107	94,059	93,945	88,796
» Giugno	123,—	90 —	71 —	99,250	92,750	99,375	96,300	96,275	96,275	96,250	96,150	89,500
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	106,291	100 —	72,067	92,606	89,031	94,981	93,116	92,325	92,122	92,106	92,091	83,772
» Settembre	102,503	95 —	72 —	93,567	88,965	93,830	94,004	93,183	93,035	93,025	93,010	83,738
» Ottobre	103,916	95 —	72 —	95,300	87,329	97,466	94,770	96,164	95,314	96,295	95,330	87,277
» Novembre	107,516	95,066	72 —	96,450	88,212	97,794	97,331	96,315	96,133	96,124	96,114	88,341
» Dicembre	110,156	95 —	72 —	97,322	88,453	98,281	97,441	96,775	96,475	96,460	96,481	88,515
1945 - Gennaio	115,516	93,250	72 —	96,706	87,122	97,522	97,296	96,274	96,516	95,772	95,709	88,658
» Febbraio	119,458	93,250	72 —	96,905	88,550	97,115	97,882	96,947	96,325	96,866	96,250	89,295
» Marzo	119,662	93,250	72 —	97,273	88,602	98,400	97,322	96,034	95,758	95,758	95,706	88,221
» Aprile	113,380	93,250	72 —	96,056	87,770	97,100	96,680	95,370	95,270	95,250	95,250	87,210
» Maggio	108,558	90,369	72,620	96,961	88,173	97,521	96,649	96,547	95,517	95,330	95,310	87,536
» Giugno	112,006	87 —	73,200	99,737	92,315	99,594	97,684	96,066	96,726	96,742	96,749	91,100
» Luglio	105,295	89,000	73,200	96,927	91,104	97,500	97,107	97,772	97,727	97,681	97,675	91,552
» Agosto	97,375	90 —	73,200	96,878	90,032	96,799	97,742	97,187	97,425	97,469	97,384	90,375
» Settembre	108,049	90 —	73,863	96,596	90,930	97,359	97,577	97,531	97,380	97,286	97,254	91,168

B) Tasso medio di Rendimento (%)

1938	4,80	5,00	4,70	5,41	5,66	5,41	—	—	—	—	—	—
1939	4,88	5,03	4,83	5,59	5,20	5,46	—	—	—	—	—	—
1940	4,88	5,00	4,79	5,48	5,05	5,40	—	5,01	—	—	—	—
1941	4,66	4,84	4,65	5,42	4,84	5,33	—	5,08	5,10	—	—	—
1942	4,24	4,36	3,89	5,34	4,41	5,24	—	5,12	5,14	5,14	5,15	—
1943	4,06	4,29	3,42	6,41	4,95	5,99	6,21	6,07	6,10	6,10	6,10	5,79
1944	3,52	3,92	3,37	5,65	4,19	5,34	5,29	5,41	5,43	5,42	5,42	4,73
1944 - Gennaio	3,78	4,33	3,23	6,42	4,58	6,00	5,67	6,13	6,17	6,17	6,16	5,44
» Febbraio	3,52	4,15	3,41	6,03	4,32	5,57	5,50	5,72	5,75	5,75	5,75	5,01
» Marzo	3,53	4,15	3,43	5,77	4,29	5,48	5,34	5,53	5,56	5,56	5,56	4,87
» Aprile	3,29	4,17	3,39	5,45	4,09	5,23	5,15	5,28	5,27	5,27	5,27	4,61
» Maggio	3,12	3,95	3,39	5,39	3,94	5,23	5,19	5,25	5,23	5,26	5,27	4,64
» Giugno	2,88	3,96	3,40	5,32	3,84	5,12	5,19	5,19	5,19	5,19	5,20	4,46
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	3,31	3,52	3,37	5,44	4,10	5,30	5,37	5,42	5,43	5,43	5,43	4,77
» Settembre	3,41	3,71	3,39	5,40	4,21	5,22	5,32	5,37	5,37	5,38	5,38	4,77
» Ottobre	3,40	3,72	3,34	5,33	4,06	5,21	5,17	5,24	5,25	5,25	5,25	4,58
» Novembre	3,30	3,74	3,39	5,29	4,07	5,21	5,14	5,19	5,28	5,20	5,20	4,53
» Dicembre	3,05	3,74	3,36	5,25	4,03	5,21	5,13	5,17	5,18	5,19	5,18	4,52
1945 - Gennaio	3,08	3,78	3,37	5,23	4,02	5,14	5,13	5,19	5,22	5,22	5,22	4,52
» Febbraio	2,94	3,77	3,38	5,19	3,07	5,13	5,11	5,18	5,19	5,19	5,19	4,48
» Marzo	2,94	3,78	3,39	5,25	3,98	5,14	5,14	5,21	5,22	5,22	5,22	4,52
» Aprile	3,11	3,79	3,34	5,29	4,03	5,22	5,17	5,24	5,25	5,25	5,25	4,60
» Maggio	3,23	3,93	3,32	5,26	4,08	5,23	5,17	5,23	5,24	5,24	5,25	4,57
» Giugno	3,17	4,10	3,30	5,18	3,86	5,14	5,12	5,16	5,17	5,17	5,17	4,39
» Luglio	3,24	3,98	3,31	5,17	3,85	5,14	5,10	5,11	5,12	5,12	5,12	4,37
» Agosto	3,59	3,91	3,32	5,25	3,91	5,20	5,11	5,13	5,13	5,13	5,13	4,41
» Settembre	3,32	3,92	3,30	5,24	3,89	5,19	5,10	5,13	5,11	5,14	5,11	4,39

(*) Dati elaborati dall'Istituto centrale di statistica in base alle quotazioni medie giornaliere dei titoli, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.
(a) Borsa chiusa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 20. — Situazione dei Buoni del Tesoro poliennali

(Valori in milioni di lire)

BUONI	Consistenza al 30 giugno 1944		Consistenza al 30 giugno 1945		Iscrizioni vigenti al 30 giugno 1945 e loro ripartizione — al nome			al portatore			Consistenza al 30 giugno degli anni sotto indicati	
	Rendita	Capitale	Rendita	Capitale	N. dei buoni	Rendita	Capitale nominale	N. dei buoni	Rendita	Capitale nominale	Anni	Capitale
5% nov. serie speciale 1944	122	2.443	—	—	—	—	—	—	—	—	1935	17.833
5% nov. a premi 15-2-1946	1.400	28.000	1.400	28.000	23.495	759	15.175	2.842.978	641	12.825	1936	18.964
5% nov. a premi 15-2-1950 (1ª emiss.)	950	19.000	950	19.000	14.648	161	3.008	2.475.538	790	15.992	1937	19.777
5% nov. a premi 15-6-1950 (2ª emiss.)	1.050	21.000	1.050	21.000	9.584	135	2.695	1.512.887	915	18.305	1938	20.049
5% nov. a premi 15-2-1951 (1ª emiss.)	1.250	25.000	1.250	25.000	9.017	200	4.001	2.229.287	1.050	20.999	1939	29.178
4% nov. a premi 15-5-1951 (2ª em.)(a)	556	13.902	556	13.902	3.416	80	2.007	1.160.657	476	11.895	1940	40.194
5% nov. a prem. 15-2-1948	602	12.048	602	12.048	513	110	2.204	1.152.033	492	9.844	1941	58.333
5% nov. a premi 15-9-1951 (a)	555	11.098	555	11.098	2.570	80	1.605	878.285	475	9.493	1942	104.305
3% quinq. serie spec. 1947 (b)	9	300	9	300	10.000	9	300	—	—	—	1943	134.415
5% quinq. a premi 1-4-1950 (c)	—	—	5.300	106.000	—	—	—	7.000.000	5.300	106.000	1944	132.791
Totale	6.494	132.791	11.672	226.348	73.453	1.524	30.995	19.491.845	10.148	205.888	1945	226.348

(a) Cifre provvisorie, essendo in corso le operazioni di verifica della conversione. — (b) Cifre provvisorie. — (c) Cifre provvisorie in attesa dei risultati definitivi della sottoscrizione.

TAV. 21. — Corso medio ufficiale dei cambi (*)

PAESI	Lire italiane per 1	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1945 settembre	1945 20 ottobre
Australia	Lira sterlina	1	1	1	1	1	60,23	60,23	1	323,70
Belgio	Belga	3,207	3,235	3,242	3,210	3,048	3,042	3,042	2,285	2,2845
Canada	Dollaro	18,998	18,930	18,404	16,522	1	16,02	15,97	1	90,909
Danimarca	Corona	4,188	4,151	3,911	3,864	3,745	3,825	3,970	1	20,8768
Egitto	Lira egiziana	96,306	95,381	90,361	74,84	1	75,07	75,28	1	415 —
Francia	Franco	0,7752	0,5503	0,4806	0,4132	0,38147	0,38	0,38	2,0180	2,0175
India britannica (Bombay)	Rupia	1	1	1	1	1	5,65	5,73	1	30,349
Nuova Zelanda	Lira sterlina	1	1	1	1	1	60,23	60,23	1	325,42
Paesi Bassi	Fiorino	10,389	10,304	10,264	10,050	10,112	10,09	10,09	37,742	37,7415
Portogallo	Scudo	0,863	0,845	0,778	0,740	0,785	0,792	0,796	4,057	4,057
Regno Unito	Lira sterlina	93,005	92,074	86,157	72,305	75,213	75,25	75,28	400 —	400 —
Spagna	Peseta	1,2282	1,0477	2,1502	1,8428	1,7491	1,6949	1,6949	9,13	9,12
Stati Uniti	Dollaro	19 —	19 —	19,227	19,800	19,710	19,01	19 —	100 —	100 —
Svezia	Corona	4,641	4,708	4,617	4,704	4,680	4,520	4,520	23,845	23,845

BUONI	Consistenza al 30 giugno 1944		Consistenza al 30 giugno 1945		Iscrizioni vigenti al 30 giugno 1945 e loro ripartizione						Consistenza al 30 giugno degli anni sotto indicati	
					al nome			al portatore				
	Rendita	Capitale	Rendita	Capitale	N. dei buoni	Rendita	Capitale nominale	N. dei buoni	Rendita	Capitale nominale	Anni	Capitale
5% nov. serie speciale 1944	122	2.443	—	—	—	—	—	—	—	—	1935	17.893
5% nov. a premi 15-2-1949	1.400	28.000	1.400	28.000	23.405	759	15.175	2.842.078	641	12.825	1936	18.964
5% nov. a premi 15-8-1950 (1ª emiss.)	950	19.000	950	19.000	14.948	161	3.098	2.475.898	799	15.902	1937	19.777
5% nov. a premi 15-8-1950 (2ª emiss.)	1.050	21.000	1.050	21.000	9.584	135	2.695	1.512.837	915	18.305	1938	20.049
5% nov. a premi 15-9-1951 (1ª emiss.)	1.250	25.000	1.250	25.000	9.017	200	4.001	2.229.207	1.050	20.999	1939	20.135
4% nov. a premi 15-9-1951 (2ª em.) (a)	556	13.902	556	13.902	3.416	80	2.007	1.300.057	476	11.895	1940	47.154
5% nov. a premi 15-2-1948	602	12.048	602	12.048	513	110	2.204	1.152.032	492	9.844	1941	58.353
5% nov. a premi 15-9-1951 (a)	555	11.098	555	11.098	2.570	80	1.605	878.235	475	9.493	1942	104.335
3% quinq. serie spec. 1947 (b)	9	300	9	300	10.000	9	300	—	—	—	1943	174.415
5% quinq. a premi 1-4-1950 (c)	—	—	5.300	106.000	—	—	—	7.000.000	5.300	106.000	1944	132.791
Totale	6.494	132.791	11.672	238.348	73.453	1.524	30.965	19.491.845	10.148	205.383	1945	238.348

(a) Cifre provvisorie, essendo in corso le operazioni di verifica della conversione. — (b) Cifre provvisorie. — (c) Cifre provvisorie in attesa dei risultati definitivi della sottoscrizione.

TAV. 21. — Corso medio ufficiale dei cambi (*)

PAESI	LIRE ITALIANE per 1	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1945 settembre	1945 20 ottobre
Australia	Lira sterlina	†	†	†	†	†	60,23	60,23	†	323,70
Belgio	Belga	3,207	3,235	3,213	3,219	3,048	3,042	3,042	2,285	2,2845
Canadà	Dollaro	18,998	18,920	18,404	16,922	†	16,02	15,97	†	90,909
Danimarca	Corona	4,168	4,151	3,911	3,804	3,745	3,825	3,970	†	20,8768
Egitto	Lira egiziana	98,306	95,381	90,381	74,80	†	75,37	75,28	†	[illegible]
Francia	Franco	0,7752	0,5563	0,4896	0,4132	0,38147	0,38	0,38	2,0180	2,0175
India britannica (Bombay)	Rupia	†	†	†	†	†	5,65	5,73	†	30,319
Nuova Zelanda	Lira sterlina	†	†	†	†	†	60,23	60,23	†	323,42
Paesi Bassi	Fiorino	10,389	10,304	10,204	10,350	10,112	10,09	10,09	37,742	37,7415
Portogallo	Scudo	0,863	0,845	0,775	0,740	0,785	0,762	0,796	4,057	4,057
Regno Unito	Lira sterlina	93,905	92,974	85,137	72,904	75,213	75,28	75,28	400 —	400 —
Spagna	Peseta	1,2902	1,0477	2,1502	1,8428	1,7491	1,6940	1,6940	9,13	9,12
Stati Uniti	Dollaro	19 —	19 —	19,227	19,800	19,710	19,01	19 —	100 —	100 —
Svezia	Corona	4,841	4,792	4,617	4,709	4,620	4,530	4,530	23,843	23,845
Svizzera	Franco svizzero	4,3585	4,3486	4,3552	4,4218	4,4072	4,41	4,41	23,31	23,31
Turchia	Lira turca	15,100	15,14	15,13	15,29	15,29	15,29	15,28	77,52	77,52
Unione Sud Africana	Lira sterlina	†	†	†	†	†	75,28	75,28	†	400,50

(*) Le medie annuali dei cambi riportate nella presente tavola sono calcolate in base ai cambi giornalieri ufficiali oppure di compensazione o, in mancanza dei precedenti, in base ai cambi indicativi, pubblicati dalla Direzione Generale del Tesoro nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 22. — Stanze di compensazione

A) Ammontare complessivo delle operazioni eseguite in contanti

(*Milioni di lire*)

ANNI — MESI	Compensazioni giornaliere: Partite liquidate di debito e di credito: in complesso	di cui: vaglia cambiari e altri assegni bancari	di cui: cambiali	Somme compensate	Differenze saldate con denaro (a)	Liquidazioni mensili di borsa (a): Partite liquidate di debito e di credito	Somme compensate	In complesso: Partite liquidate di debito e di credito	Somme compensate	Differenze saldate con denaro
1939	747.241	148.965	3.553	726.099	21.142	23.515	23.515	770.756	749.614	21.142
1940	941.866	262.984	12.085	922.498	19.368	36.611	36.611	978.477	959.109	19.368
1941	1.366.833	239.919	10.219	1.343.077	23.256	49.982	49.982	1.416.815	1.393.059	23.256
1942	1.834.792	301.094	12.636	1.804.116	30.676	34.102	34.102	1.868.894	1.838.218	30.676
1943	1.693.706	353.398	10.607	1.674.100	19.606	12.202	12.202	1.705.908	1.686.302	19.606
1944	2.117.274	521.411	6.276	2.107.303	9.971	23.271	23.271	2.140.545	2.130.574	9.971
1944 - Gennaio	120.872	28.386	677	120.214	658	1.242	1.242	122.114	121.456	658
» Febbraio	125.146	30.623	983	124.381	765	1.594	1.594	126.740	125.975	765
» Marzo	140.080	34.513	652	139.090	990	1.612	1.612	141.692	140.702	990
» Aprile	157.203	36.460	603	156.016	1.187	2.362	2.362	159.565	158.378	1.187
» Maggio	190.391	46.110	922	189.292	1.099	2.627	2.627	193.018	191.919	1.099
» Giugno	178.112	46.453	692	177.192	920	3.870	3.870	181.982	181.062	920
» Luglio	186.783	42.678	411	185.475	1.308	2.194	2.194	188.977	187.669	1.308
» Agosto	189.477	44.510	278	188.469	1.008	826	826	190.303	189.295	1.008
» Settembre	211.831	47.953	91	211.330	501	1.391	1.391	213.222	212.721	501
» Ottobre	205.190	49.834	506	204.881	309	2.004	2.004	207.194	206.885	309
» Novembre	193.125	53.478	270	192.642	483	2.303	2.303	195.428	194.945	483
» Dicembre	219.064	60.400	302	218.321	743	1.246	1.246	220.310	219.567	743
1945 - Gennaio	232.439	61.652	249	231.809	630	3.585	3.585	236.024	235.394	630
» Febbraio	242.758	64.560	712	241.959	799	2.760	2.760	245.518	244.719	799
» Marzo	291.253	87.035	171	290.240	1.013	3.030	3.030	294.283	293.270	1.013
» Aprile	321.277	81.816	232	320.186	1.091	3.300	3.300	324.577	323.486	1.091
» Maggio	234.180	65.542	117	232.815	1.371	1.193	1.193	235.373	234.008	1.371
» Giugno	322.629	83.127	1.530	321.009	1.620	1.397	1.397	324.026	322.406	1.620

(a) Le differenze saldate in danaro, relative alle liquidazioni mensili di borsa, vengono comprese nei saldi delle liquidazioni giornaliere.

B) Operazioni eseguite in contanti presso le singole stanze nelle liquidazioni mensili

Somme compensate

(*Milioni di lire*)

STANZE	1939	1940	1941	1942	1943	1944	Gennaio-Giugno 1944	Gennaio-Giugno 1945	1944 maggio	1944 giugno	1945 maggio	1945 giugno
Bologna	260	251	257	208	62	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	415	490	484	505	77	3	3	—	—	—	—	—
Genova	8.521	4.077	4.521	2.077	775	2.011	1.498	2.303	303	375	100	225
[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNI — MESI	Partite liquidate di debito e di credito: in complesso	di cui: vaglia cambiari e altri assegni bancari	di cui: cambiali	Somme compensate	Differenze saldate con denaro (a)	Partite liquidate di debito e di credito	Somme compensate	Partite liquidate di debito e di credito	Somme compensate	Differenze saldate con denaro
1939	747.211	148.165	5.553	726.069	21.142	23.515	23.515	770.726	749.614	21.142
1940	941.966	262.927	12.025	922.698	19.268	26.611	26.611	978.477	959.109	19.368
1941	1.368.333	339.919	10.219	1.343.077	25.256	49.982	49.982	1.416.315	1.393.059	23.256
1942	1.834.792	301.694	12.636	1.804.116	30.676	24.102	24.102	1.858.894	1.828.218	30.676
1943	1.693.796	353.298	19.697	1.674.190	19.606	12.202	12.202	1.705.998	1.686.392	19.606
1944	2.117.274	521.414	6.276	2.107.303	9.971	23.271	23.271	2.140.545	2.130.574	9.971
1944 - Gennaio	120.872	26.286	977	120.214	658	1.242	1.242	122.114	121.456	658
» Febbraio	125.146	30.622	983	124.381	765	1.594	1.594	126.740	125.975	765
» Marzo	140.080	34.513	652	139.090	990	1.612	1.612	141.692	140.702	990
» Aprile	157.203	34.460	803	156.016	1.187	2.302	2.302	159.505	158.378	1.187
» Maggio	190.391	46.110	322	189.292	1.099	2.627	2.627	193.018	191.919	1.099
» Giugno	178.112	46.453	692	177.192	920	3.870	3.870	181.982	181.062	920
» Luglio	186.783	42.678	411	185.475	1.308	2.194	2.194	188.977	187.669	1.308
» Agosto	189.477	44.510	278	188.469	1.008	826	826	190.303	189.295	1.008
» Settembre	211.831	47.303	91	211.330	501	1.391	1.391	213.222	212.721	501
» Ottobre	205.190	49.824	996	204.881	309	2.004	2.004	207.194	206.885	309
» Novembre	193.125	53.478	270	192.642	483	2.303	2.303	195.428	194.945	483
» Dicembre	219.064	60.466	302	218.321	743	1.246	1.246	220.310	219.567	743
1945 - Gennaio	232.439	61.052	240	231.809	630	3.585	3.585	236.024	235.394	630
» Febbraio	242.758	64.509	713	241.959	799	2.760	2.760	245.518	244.719	799
» Marzo	291.253	87.035	171	290.240	1.013	3.050	3.050	294.283	293.270	1.013
» Aprile	321.277	81.816	292	320.186	1.091	3.300	3.300	324.577	323.486	1.091
» Maggio	234.186	65.542	117	232.815	1.371	1.193	1.193	235.379	234.008	1.371
» Giugno	322.629	80.127	1.359	321.009	1.620	1.297	1.297	324.926	323.306	1.620

(a) Le differenze saldate in danaro, relative alle liquidazioni mensili di borsa, vengono comprese nei saldi delle liquidazioni giornaliere.

B) Operazioni eseguite in contanti presso le singole stanze nelle liquidazioni mensili

Somme compensate

(Milioni di lire)

STANZE	1939	1940	1941	1942	1943	1944	Gennaio-Giugno 1944	Gennaio-Giugno 1945	1944 maggio	1944 giugno	1945 maggio	1945 giugno
Bologna	260	251	287	299	62	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	415	490	484	505	77	3	3	—	—	—	—	—
Genova	3.521	4.077	4.321	2.977	775	2.011	1.468	2.303	303	275	160	225
Livorno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	8.136	17.578	25.540	13.722	5.546	15.239	8.564	9.097	1.788	2.655	580	601
Napoli	1.245	1.546	1.862	2.825	562	—	—	20	—	—	9	6
Padova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	4.545	6.745	9.404	8.067	3.105	908	603	434	299	—	77	171
Torino	5.136	5.634	7.874	5.480	1.905	4.201	2.281	3.402	214	827	367	394
Trieste	147	128	158	79	16	5	5	—	2	—	—	—
Venezia	110	162	392	118	34	104	83	3	21	13	—	—
Totale	23.515	26.611	49.982	34.102	12.202	23.271	13.007	15.265	2.627	3.870	1.183	1.397

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: TAV. 22. — Stanze di compensazione

C) OPERAZIONI ESEGUITE IN CONTANTI PRESSO LE SINGOLE STANZE NELLE COMPENSAZIONI GIORNALIERE

(Milioni di lire)

STANZE	1939	1940	1941	1942	1943	1944	Gennaio-Giugno		1944		1945	
							1944	1945	maggio	giugno	maggio	giugno
Partite di debiti e di crediti liquidate												
Bologna	28.775	32.756	49.911	66.998	78.841	72.563	41.611	28.842	6.767	7.206	6.825	6.344
Firenze	27.078	30.014	45.122	58.209	64.402	90.976	35.670	92.071	7.481	7.825	16.786	15.927
Genova	104.129	123.626	160.001	165.235	126.499	128.506	61.702	72.324	9.512	12.280	8.550	17.689
Livorno	6.510	8.412	10.159	12.186	9.957	—	—	7.810	—	—	2.234	1.296
Milano	286.715	332.249	491.246	752.116	653.419	979.774	406.160	703.066	87.033	86.212	78.101	145.697
Napoli	34.973	46.775	73.077	78.940	62.387	108.290	70.410	151.749	18.708	17.726	29.958	21.829
Padova	11.103	12.309	19.852	22.668	33.621	54.066	25.821	23.349	5.611	6.603	2.638	5.891
Roma	149.152	197.323	324.820	405.657	440.031	292.949	112.160	354.089	25.908	12.819	64.501	72.747
Torino	64.553	75.069	105.960	135.736	121.249	161.718	71.194	117.438	14.013	15.331	16.870	24.244
Trieste	13.716	24.870	30.642	30.611	38.498	52.422	22.010	22.567	4.191	4.215	810	1.303
Venezia	31.698	28.456	49.717	53.546	66.941	127.517	53.157	60.475	10.237	12.320	7.906	9.083
TOTALE	747.241	841.888	1.308.303	1.834.792	1.693.708	2.117.274	911.804	1.644.542	190.391	178.112	234.186	328.629
Somme compensate												
Bologna	27.382	30.748	47.530	64.256	74.669	71.417	40.844	28.186	6.719	7.016	6.665	6.107
Firenze	22.359	29.479	44.609	57.727	64.114	60.958	35.663	92.051	7.478	7.823	16.783	15.919
Genova	100.731	121.240	163.100	163.187	124.981	125.891	60.311	72.171	9.390	12.260	8.511	17.398
Livorno	6.079	7.938	9.622	12.453	9.733	—	—	7.129	—	—	2.113	1.039
Milano	279.342	318.399	486.034	725.510	648.373	966.527	405.359	701.612	87.704	82.029	77.739	145.412
Napoli	33.391	44.931	70.180	76.880	58.362	105.401	77.837	149.893	18.409	17.489	28.602	21.307
Padova	10.341	11.507	18.733	31.556	32.279	51.408	25.430	27.819	5.534	6.528	2.622	5.687
Roma	144.536	191.067	321.066	451.959	437.379	290.501	111.709	352.811	25.829	12.222	64.219	72.599
Torino	62.298	72.416	103.106	129.271	120.494	161.648	71.125	117.317	14.006	15.328	16.810	24.227
Trieste	19.322	24.252	29.871	25.744	37.570	51.556	22.068	22.507	4.057	4.138	810	1.271
Venezia	30.739	27.521	46.092	56.561	66.179	127.008	52.743	65.402	10.162	12.290	7.902	8.994
TOTALE	728.039	922.498	1.313.077	1.831.116	1.674.199	2.107.336	906.165	1.632.018	189.388	177.198	232.815	321.009
Differenze saldate con denaro												
Bologna	1.393	2.008	2.411	2.742	2.142	1.156	767	656	78	192	160	237
Firenze	650	535	513	542	288	129	6	23	3	2	[illegible]	8
Genova	3.393	2.386	2.509	2.028	1.440	609	391	154	122	20	9	91
Livorno	431	474	531	530	224	—	—	690	—	—	181	257
Milano	4.373	3.850	5.212	6.576	5.015	1.247	801	1.453	229	181	362	275
Napoli	1.672	1.844	3.898	2.001	[illegible]	2.907	1.572	1.856	299	237	[illegible]	292

STANZE	1939	1940	1941	1942	1943	1944	Gennaio-Giugno		1944		1945	
							1944	1945	maggio	giugno	maggio	giugno
Partite di debiti e di crediti liquidate												
Bologna	28.795	32.756	49.941	65.298	76.841	72.869	41.611	38.842	6.797	7.208	6.825	6.344
Firenze	23.019	30.014	45.122	58.280	64.409	60.976	35.670	62.074	7.481	7.825	16.786	15.927
Genova	104.129	129.620	166.001	165.205	128.400	128.300	63.702	72.324	9.515	12.829	8.550	17.689
Livorno	9.510	8.412	10.153	12.986	9.987	—	—	7.819	—	—	2.294	1.906
Milano	283.715	332.249	401.246	732.116	653.419	970.774	408.160	703.068	87.323	82.212	78.101	145.687
Napoli	34.975	46.775	72.077	78.949	62.037	198.399	79.410	151.749	18.708	17.728	28.658	21.828
Padova	11.169	12.509	19.882	31.688	33.621	54.966	25.821	28.149	5.611	6.697	2.638	5.891
Roma	149.152	197.323	224.609	465.657	440.021	292.049	112.169	354.039	25.908	12.213	64.501	72.747
Torino	54.353	75.069	105.069	135.736	121.289	161.718	71.194	117.408	14.013	15.331	16.819	21.274
Trieste	19.716	24.876	30.643	26.611	58.498	62.422	22.910	22.567	4.191	4.245	819	1.303
Venezia	31.658	28.436	19.717	59.586	68.941	127.917	58.157	66.475	10.227	12.290	7.905	9.062
Totale	747.241	941.808	1.368.338	1.824.792	1.683.760	2.117.274	911.894	1.644.542	190.091	178.112	234.188	322.629
Somme compensate												
Bologna	27.982	30.745	47.530	64.208	74.099	71.417	40.841	38.180	6.719	7.016	6.665	6.107
Firenze	22.059	29.479	44.609	57.727	64.114	60.858	35.663	62.051	7.478	7.827	16.789	15.919
Genova	100.736	121.240	163.409	163.187	124.981	125.891	63.311	72.171	9.390	12.800	8.541	17.564
Livorno	6.079	7.958	9.822	12.455	9.733	—	—	7.129	—	—	2.113	1.699
Milano	279.342	348.350	486.034	725.549	648.374	968.527	405.359	701.612	87.704	82.028	77.799	145.412
Napoli	33.301	44.931	70.481	76.880	58.852	199.401	77.837	149.883	18.109	17.489	28.352	21.597
Padova	10.341	11.267	18.733	31.536	32.279	54.308	25.436	27.819	5.534	6.388	2.822	5.647
Roma	144.536	194.007	221.000	454.959	437.379	290.501	111.799	352.811	25.923	12.222	64.219	72.588
Torino	52.268	72.419	103.106	134.271	120.494	161.048	71.125	117.417	14.006	15.328	10.819	21.227
Trieste	19.025	24.202	29.871	25.714	37.570	51.980	22.068	22.507	4.067	4.138	819	1.271
Venezia	30.735	57.531	48.653	58.561	66.179	127.098	52.743	66.402	10.162	12.260	7.905	8.994
Totale	726.099	922.436	1.313.077	1.804.119	1.674.160	2.107.335	908.165	1.638.918	189.292	177.194	232.815	321.009
Differenze saldate con denaro												
Bologna	1.153	2.008	2.411	2.742	2.132	1.136	767	656	78	192	160	237
Firenze	950	535	515	512	288	119	8	23	3	2	2	8
Genova	3.393	2.780	2.599	2.018	1.419	109	391	154	122	29	9	91
Livorno	431	454	331	371	254	—	—	690	—	—	181	207
Milano	4.372	3.806	5.212	6.476	3.015	1.847	801	1.453	229	151	302	275
Napoli	1.672	1.844	2.088	2.090	3.085	2.397	1.572	1.866	259	257	226	321
Padova	702	742	1.090	1.122	1.341	558	343	330	77	75	16	204
Roma	4.616	3.290	3.000	10.096	2.633	1.550	370	1.198	85	51	232	159
Torino	2.285	2.644	2.305	2.445	797	70	69	21	7	3	—	17
Trieste	693	674	772	867	920	898	842	60	134	107	—	22
Venezia	903	965	1.031	1.025	762	419	414	73	75	60	9	49
Totale	21.148	19.368	22.250	30.678	19.806	9.971	5.619	6.624	1.093	923	1.371	1.620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tav. 23. — Attività della Borsa di Roma [a]

A) Dati riassuntivi sul mercato delle varie categorie di titoli

(Valori in migliaia di lire)

ANNI — MESI [a]	Giorni di Borsa [b]	Titoli di Stato e garantiti - Quantità	Titoli di Stato e garantiti - Valore nominale	Titoli di Stato e garantiti - Valore compenso	Obbligazioni - Quantità	Obbligazioni - Valore nominale	Obbligazioni - Valore compenso	Azioni - Quantità	Azioni - Valore nominale	Azioni - Valore compenso	Complesso - Quantità	Complesso - Valore nominale	Complesso - Valore compenso
1938	250	4.100.309	444.763	356.404	32.927	16.215	13.082	4.302.763	628.566	1.121.223	8.435.489	1.089.544	1.491.009
1939	264	2.324.233	268.895	210.299	47.376	24.394	21.467	4.209.240	600.196	1.049.554	6.580.850	893.485	1.287.227
1940	269	2.596.929	215.[illegible]	259.973	46.822	23.664	20.213	4.779.063	754.837	1.509.851	7.424.021	1.034.623	1.789.837
1941	257	3.567.702	463.967	380.105	40.271	20.105	18.057	5.356.966	839.483	1.962.555	9.464.939	1.313.[illegible]	2.360.717
1942	258	12.656.149	1.480.205	1.306.527	60.540	31.074	30.361	1.133.469	130.842	285.370	13.850.178	1.642.024	1.622.758
1943	232	5.971.522	968.538	828.911	58.474	47.639	48.514	291.732	49.875	126.205	6.321.728	1.066.052	1.003.120
1944	201	5.977.129	1.385.734	1.265.477	78.802	45.619	45.643	304.764	43.914	165.341	6.360.695	1.474.160	1.476.431
1944 - Gennaio	22	372.175	93.256	78.850	8.665	4.621	4.860	68.133	8.730	23.496	448.978	111.707	107.145
» Febbraio	20	741.564	172.682	152.708	7.057	4.098	4.253	25.479	4.689	11.095	773.096	181.468	168.057
» Marzo	23	703.779	165.685	146.273	6.973	3.774	4.012	27.775	1.411	14.562	738.518	170.870	164.844
» Aprile	19	828.095	188.367	178.123	9.615	5.833	6.287	72.480	13.070	41.660	510.190	207.270	226.027
» Maggio	19	1.032.870	224.069	200.484	10.935	6.717	7.040	56.325	9.679	42.694	1.100.130	240.431	250.227
» Giugno	8	342.925	72.663	66.782	4.760	2.075	2.766	29.650	2.746	15.902	377.335	76.384	87.213
» Agosto	10	141.880	35.450	32.064	3.062	1.547	1.603	—	—	—	144.982	16.020	33.630
» Settembre	20	373.749	91.732	85.400	6.906	3.578	3.683	—	—	—	382.655	95.313	87.085
» Ottobre	22	815.871	181.185	171.320	9.827	4.916	5.056	—	—	—	829.398	188.101	176.376
» Novembre	21	348.866	85.050	79.994	6.275	3.403	3.487	—	—	—	355.141	88.453	81.481
» Dicembre	17	274.377	68.188	64.476	5.073	2.761	2.696	24.918	1.416	10.124	304.368	71.165	78.240
1945 - Gennaio	25	684.205	153.242	145.852	7.264	3.742	3.827	48.108	7.324	29.906	739.817	164.258	177.547
» Febbraio	24	586.432	135.776	131.350	14.119	7.622	7.812	60.642	8.964	47.589	668.193	152.352	186.706
» Marzo	26	463.267	119.594	115.575	9.829	5.039	5.225	41.247	7.277	32.369	518.343	131.910	151.164
» Aprile	24	371.283	78.622	84.418	8.712	4.419	4.523	34.305	5.161	33.574	414.002	88.242	122.515
» Maggio	23	394.313	85.355	80.502	11.517	5.824	5.896	16.703	2.831	15.352	424.425	94.210	101.810

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ANNI — MESI (a)	Giorni di Borsa (b)	TITOLI DI STATO E GARANTITI — Quantità	Valore nominale	Valore compenso	OBBLIGAZIONI — Quantità	Valore nominale	Valore compenso	AZIONI — Quantità	Valore nominale	Valore compenso	COMPLESSO — Quantità	Valore nominale	Valore compenso
1938	260	4.100.309	444.765	356.404	32.827	16.218	13.082	4.902.793	628.566	1.121.223	9.435.485	1.089.541	1.491.809
1939	264	2.324.238	263.893	216.290	47.378	24.394	21.447	4.229.240	609.190	1.049.564	6.589.856	893.483	1.287.297
1940	259	2.186.929	317.935	259.978	40.628	22.861	20.213	4.779.962	714.897	1.509.651	7.494.524	1.054.623	1.789.837
1941	257	3.567.702	453.877	380.105	40.271	20.109	18.097	5.856.968	839.423	1.902.555	9.461.930	1.313.409	2.290.717
1942	258	12.098.149	1.460.208	1.330.527	60.559	31.274	30.861	1.122.469	130.642	285.870	13.300.178	1.642.624	1.622.758
1943	252	5.971.522	968.536	828.311	68.474	47.639	46.514	291.722	49.675	126.295	6.331.728	1.065.852	1.003.120
1944	201	5.977.129	1.385.730	1.263.477	76.892	47.619	45.613	504.764	46.814	165.341	6.560.685	1.478.163	1.476.431
1944 - Gennaio	22	372.175	98.258	78.820	8.068	4.621	4.859	68.132	8.796	23.496	448.978	111.707	107.145
» Febbraio	20	742.564	172.682	152.708	7.057	4.096	4.253	25.475	4.688	11.036	775.096	181.466	168.097
» Marzo	23	703.779	165.685	146.275	6.971	3.774	4.012	27.775	4.411	14.362	738.518	173.870	164.64[illegible]
» Aprile	19	828.093	188.367	178.121	9.615	5.838	6.218	72.486	12.070	41.698	910.194	207.276	226.027
» Maggio	19	1.082.870	224.083	209.494	10.949	6.717	7.042	56.329	9.679	42.691	1.150.130	240.481	259.227
» Giugno	4	342.920	72.069	66.782	4.750	2.676	2.709	29.656	3.749	15.062	377.325	78.194	87.243
» Agosto	10	141.995	33.452	32.964	3.002	1.547	1.695	—	—	—	144.980	30.979	33.659
» Settembre	20	375.749	91.735	83.450	6.900	3.578	3.069	—	—	—	382.652	95.313	87.095
» Ottobre	22	819.871	183.185	171.320	9.527	4.910	5.050	—	—	—	829.398	188.101	176.370
» Novembre	21	348.868	85.050	79.964	6.272	3.401	3.467	—	—	—	355.140	88.451	83.431
» Dicembre	17	274.377	70.188	64.470	5.073	2.561	2.636	21.918	4.410	16.124	301.368	76.169	83.230
1945 - Gennaio	23	684.365	153.242	143.852	7.284	3.742	3.897	46.108	7.354	29.606	739.817	164.338	177.347
» Febbraio	24	585.432	135.778	131.865	14.119	7.022	7.815	60.642	8.564	47.580	663.193	152.352	186.760
» Marzo	25	465.267	119.594	113.575	9.829	5.099	5.223	41.247	7.277	32.869	516.343	131.970	151.061
» Aprile	24	371.285	88.642	84.418	8.712	4.419	4.523	34.634	5.181	33.574	414.382	98.242	122.515
» Maggio	23	396.315	86.188	80.002	11.317	5.821	5.896	16.793	2.891	15.352	424.425	94.210	101.840
» Giugno	20	1.022.932	188.078	184.257	8.800	5.011	5.110	27.172	5.306	24.891	1.058.905	198.393	214.270

(*) I dati riportati nelle tre sezioni della presente tavola costituiscono alcuni risultati parziali (limitati alla Borsa di Roma) di una apposita rilevazione completa sul mercato italiano dei valori mobiliari, iniziata qualche anno addietro dall'Istituto Centrale di Statistica. Gli analoghi dati per le altre Borse saranno pubblicati non appena ultimate le elaborazioni, recentemente riprese.

(a) Agli effetti della presente elaborazione si considerano i mesi di Borsa, e non quelli solari; pertanto i dati relativi a ciascun mese si riferiscono alle contrattazioni effettuate nel periodo compreso fra il giorno successivo ai compensi del mese precedente e il giorno del mese considerato stabilito dal calendario di Borsa per i compensi del mese stesso. (b) Durante lo scorso anno la Borsa valori di Roma rimase chiusa dal 5 giugno al 31 luglio 1944; le contrattazioni dei titoli dello Stato e delle obbligazioni furono riprese il 1° agosto e quelle dei titoli azionari il 24 novembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1502

Segue: TAV. 23 — Attività della Borsa di Roma

E) VALORE DI COMPENSO DELLE DIVERSE SPECIE DI TITOLI TRATTATI

(Migliaia di lire)

CATEGORIE	ANNI							GENNAIO-GIUGNO		1944		1945	
	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1944	1945	Maggio	Giugno	Maggio	Giugno
Giorni di Borsa	260	264	269	257	238	252	251	111	147	19	8	23	25
TITOLI DI STATO	350.698	202.839	230.151	360.601	1.251.204	867.262	1.233.068	814.916	806.302	204.986	65.779	77.462	170.729
1. - Consolidati	86.041	49.510	31.441	67.445	277.911	137.297	184.344	110.064	114.432	25.528	12.061	14.789	21.098
2. - Redimibili	229.431	125.202	139.293	194.367	772.548	277.711	182.982	134.601	168.153	39.771	11.454	12.982	49.144
3. - Buoni del Tesoro	35.226	28.127	59.417	107.789	240.745	390.244	865.740	570.051	473.777	139.856	42.204	50.692	100.487
TITOLI GARANTITI DALLO STATO	5.706	13.457	9.822	10.504	15.323	21.059	32.391	19.431	41.668	4.829	3.032	3.030	13.520
1. - A reddito fisso	3.445	4.839	4.473	4.078	6.736	10.164	13.121	9.152	12.354	2.548	324	1.316	5.446
2. - Con partecipazione ai dividendi	2.261	8.618	5.349	6.426	8.587	10.895	19.270	10.279	29.312	2.281	2.698	1.731	8.080
Totale Titoli di Stato e garantiti	354.404	216.296	239.973	380.105	1.306.527	828.311	1.285.477	834.347	738.028	209.484	66.522	80.502	184.258
OBBLIGAZIONI	13.982	21.447	30.213	15.657	30.881	48.514	45.613	29.185	32.403	7.049	2.769	5.806	5.120
1. - Fondiarie ed equiparate	13.610	20.432	19.602	16.336	26.400	42.607	39.916	26.023	29.059	6.716	2.445	5.371	4.790
2. - Imprese finanziarie	92	588	243	209	591	722	869	176	366	95	—	139	—
3. - Industrie elettriche	280	427	344	1.235	3.541	5.043	4.733	2.886	2.029	238	324	296	324
4. - Zucchero, dolci e affini	—	—	24	—	100	52	202	—	—	—	—	—	—
5. - Gas e acquedotti	—	—	—	24	48	—	13	—	—	—	—	—	—
6. - Immobiliari urbane	—	—	—	51	41	—	—	—	—	—	—	—	—
TITOLI AZIONARI	1.121.228	1.049.554	1.509.551	1.962.356	285.376	196.295	185.941	149.169	185.012	42.094	15.196	15.352	24.895
1. - Imprese finanziarie	143.504	139.271	159.604	171.500	19.023	7.965	5.501	4.719	10.139	1.891	43	1.032	1.066
2. - » assicurative	12	—	12	854	31	487	944	655	1.600	—	400	—	—
3. - » trasporti marittimi	66	480	181	289	84	30	335	255	220	—	44	—	—
4. - Imprese comunicazioni elettriche	10.674	8.206	18.416	34.201	5.472	5.667	9.270	6.661	6.127	1.985	1.313	431	—
5. - Industria del cotone	13.758	21.387	70.667	126.387	5.663	2.900	5.152	4.233	13.851	2.080	160	840	685
6. - » fibre tessili artificiali	303.127	227.665	384.814	526.386	34.879	5.913	5.425	5.350	4.306	2.200	60	660	1.320
7. - Industrie estrattive	166.315	147.197	245.999	192.742	41.098	19.143	25.558	21.708	26.209	4.038	2.213	2.081	4.679
8. - » metallurgiche	41.458	38.461	110.294	132.348	27.642	21.828	37.572	34.070	23.397	6.453	3.294	1.159	4.569
9. - » meccaniche	171.852	213.589	285.253	373.610	20.192	8.250	8.806	8.701	4.709	2.065	1.506	461	192
10. - » elettriche	156.566	129.023	135.644	231.075	76.181	31.835	39.483	31.861	62.667	10.808	3.213	6.315	6.974
11. - Mugnai, pastai e risieri	6.141	4.998	3.167	8.915	1.656	586	1.303	1.763	917	49	455	25	180
12. - Zucchero, dolci e affini	5.781	5.585	9.519	12.770	3.800	1.823	3.798	3.483	3.384	1.156	445	—	595
13. - Industria prodotti chimici	6.727	22.414	17.688	24.428	7.798	4.954	6.658	8.277	6.722	3.180	1.300	425	554
14. - Società immobiliari urbane	50.256	28.991	44.149	87.304	20.807	6.427	9.001	9.421	9.254	1.033	396	456	865
15. - Imprese agricole	10.789	14.152	14.062	21.919	8.433	3.400	1.085	1.022	1.580	652	489	371	235
16. - Gas e acquedotti	25.274	24.231	28.143	32.518	15.016	5.507	4.985	4.840	5.749	1.561	447	106	910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1503

CATEGORIE	ANNI							GENNAIO-GIUGNO		1944		1945	
	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1944	1945	Maggio	Giugno	Maggio	Giugno
Giorni di Borsa	260	264	269	257	258	252	301	111	147	19	8	23	26
TITOLI DI STATO	350.693	202.829	250.151	369.601	1.291.204	807.252	1.252.066	814.816	696.302	201.055	65.779	77.482	173.739
1. - Consolidati	86.041	49.510	61.411	67.445	277.911	133.297	184.244	110.064	114.432	24.028	12.061	14.768	21.098
2. - Redimibili	229.431	126.202	139.260	194.367	772.548	277.711	183.062	134.601	108.152	39.771	11.454	12.082	49.144
3. - Buoni del Tesoro	35.220	28.127	50.417	107.789	240.745	396.244	865.740	570.051	473.777	138.256	42.264	50.632	109.487
TITOLI GARANTITI DALLO STATO	5.706	13.457	9.822	10.504	15.323	21.059	32.391	19.431	41.666	4.829	3.033	3.030	13.529
1. - A reddito fisso	3.445	4.839	4.473	4.078	6.736	10.164	13.121	9.152	13.354	2.548	324	1.346	5.416
2. - Con partecipazione ai dividendi	2.261	8.618	5.349	6.426	8.587	10.895	19.270	10.279	28.312	2.281	2.699	1.734	8.093
Totale Titoli di Stato e garantiti	356.404	216.286	259.973	380.105	1.306.527	828.311	1.284.477	834.247	738.038	209.484	68.502	80.562	184.258
OBBLIGAZIONI	13.952	21.447	20.213	18.067	30.881	48.514	45.613	29.185	32.400	7.049	2.706	5.806	5.120
1. - Fondiarie ed equiparate	13.610	20.432	19.602	16.535	28.450	42.697	39.915	26.069	29.059	6.716	2.446	5.271	4.796
2. - Imprese finanziarie	92	588	243	209	591	722	660	176	236	95	—	190	—
3. - Industrie elettriche	250	427	344	1.235	3.541	5.048	4.733	2.986	2.069	238	324	345	324
4. - Zucchero, dolci e affini	—	—	24	—	190	52	292	—	—	—	—	—	—
5. - Gas e acquedotti	—	—	—	24	48	—	13	—	—	—	—	—	—
6. - Immobiliari urbane	—	—	—	51	41	—	—	—	—	—	—	—	—
TITOLI AZIONARI	1.121.223	1.049.564	1.509.651	1.962.555	285.370	120.285	163.341	149.189	183.644	42.034	15.998	15.352	24.895
1. - Imprese finanziarie	143.504	139.271	150.094	171.500	19.628	7.965	5.901	4.710	10.110	1.891	48	1.085	1.066
2. - » assicurative	12	—	12	554	31	487	944	655	1.690	—	400	—	—
3. - » trasporti marittimi	66	469	161	259	84	89	395	265	230	—	44	—	—
4. - Imprese comunicazioni elettriche	16.674	8.206	18.416	34.104	5.472	5.087	9.276	8.601	8.127	1.085	1.213	481	—
5. - Industria del cotone	13.758	21.387	70.157	126.287	5.603	2.900	5.152	4.283	13.851	2.080	150	640	688
6. - » fibre tessili artificiali	368.127	257.563	394.314	526.986	34.370	5.912	5.435	5.350	4.390	2.290	69	600	1.320
7. - Industrie estrattive	108.313	147.197	245.909	193.742	41.606	19.161	25.556	21.793	26.099	4.088	2.243	2.081	4.079
8. - » metallurgiche	41.458	88.451	110.204	132.342	24.649	21.828	37.572	34.670	29.501	5.493	3.294	1.183	4.500
9. - » meccaniche	171.862	213.529	205.353	373.510	20.182	8.290	8.806	8.791	4.709	2.665	1.396	461	132
10. - » elettriche	150.566	150.663	135.694	234.075	76.181	81.835	39.435	31.861	62.687	10.865	3.313	6.215	8.874
11. - Mugnai, pastai e risieri	8.141	4.066	3.167	3.919	1.636	589	1.363	1.363	947	49	455	25	189
12. - Zucchero, dolci e affini	5.781	5.385	9.519	12.710	3.800	1.823	3.708	3.483	1.294	1.450	445	—	505
13. - Industria prodotti chimici	6.727	22.414	17.853	24.424	7.798	4.034	8.652	8.877	6.722	3.102	1.309	425	594
14. - Società immobiliari urbane	50.236	28.061	44.148	67.304	20.807	6.427	6.001	5.421	6.264	1.003	298	456	665
15. - Imprese agricole	10.789	14.152	14.062	21.910	3.493	3.468	1.985	1.622	1.580	602	189	375	335
16. - Gas e acquedotti	25.274	24.231	28.143	35.518	15.015	5.507	4.985	4.840	5.743	1.561	447	168	919
17. - Costruttori edili e affini	12	72	658	580	79	42	145	95	379	—	95	—	—
18. - Cemento, calce e gesso	4	9	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
19. - Ferro-tranvie, navigazione interna	642	2.058	465	1.559	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. - Industria idro-termale	272	320	106	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE	1.491.609	1.287.297	1.789.837	2.360.717	1.622.758	1.003.120	1.478.431	1.012.601	954.075	259.227	87.567	101.810	214.273

1504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: TAV. 23. — **Attività della Borsa di Roma**

C) PREZZI E QUANTITÀ DI ALCUNI PRINCIPALI TITOLI TRATTATI

TITOLI	Valore nominale del titolo	Prezzi fatti – Anno 1944 – minimo	Prezzi fatti – Anno 1944 – massimo	Prezzi fatti – Da gennaio a giugno 1945 – minimo	Prezzi fatti – Da gennaio a giugno 1945 – massimo	Prezzi di compenso – Anno 1944 – minimo	Prezzi di compenso – Anno 1944 – massimo	Prezzi di compenso – Da gennaio a giugno 1945 – minimo	Prezzi di compenso – Da gennaio a giugno 1945 – massimo	Num. complessivo dei titoli trattati a contanti e a termine – Anno 1944	Num. complessivo dei titoli trattati a contanti e a termine – Da gennaio a giugno 1945
TITOLI DELLO STATO O GARANTITI DALLO STATO											
Rendita 3,50% netto (emiss. 1906)	100	91 —	126 —	103 —	130 —	94 —	116,50	107 —	119,50	220.900	232.500
Rendita 5% netto	100	76,50	98,85	93,60	110,20	78 —	97,50	98 —	100 —	1.726.500	1.051.000
Prestito redimibile 3,50% 1934	100	68,75	93,60	86 —	94,05	71,50	90,30	87,50	93,20	1.261.500	1.096.500
» » 5% 1936	100	82,25	99,75	96,40	99,65	82,75	90 —	97,30	102 —	192.825	12.400
Buoni del Tesoro 15-6-1948, 5%	500	430 —	483 —	480 —	493 —	442,50	489 —	483 —	492,50	120.000	61.700
» » » 15-2-1949, 5%	500	387,50	490 —	465 —	487,50	405 —	485 —	478,50	497 —	117.900	80.800
» » » 15-2-1950, 5%	500	395 —	491 —	463 —	488 —	402,50	483 —	476,50	487 —	253.500	167.200
» » » 15-9-1950, 5%	500	395 —	491	465 —	487,50	401,25	458 —	479 —	486,75	375.050	170.390
» » » 15-4-1951, 5%	500	387,50	491 —	462,50	487,50	405 —	483 —	478 —	490,75	381.000	221.720
» » » 15-9-1951, 4%	500	357,50	460 —	432,50	462 —	395 —	452 —	436 —	460,50	621.862	302.100
Consorzio di Credito Opere Pubbliche 5%	500	435 —	504,50	460 —	481 —	439 —	502 —	462 —	470 —	17.785	20.406
I. R. I. Serie speciale MARE 4,50%	500	455 —	575 —	500 —	856 —	460 —	530 —	525 —	785 —	11.420	19.743
I. R. I. » » FERRO 4,50%	500	460 —	580 —	515 —	800 —	490 —	720 —	620 —	760 —	21.105	18.411
OBBLIGAZIONI											
Istituto Italiano Credito Fondiario 5%	500	515 —	579 —	509 —	550 —	518 —	577 —	512 —	546 —	9.650	9.733
» » » » 4%	500	502 —	588 —	498 —	519 —	506 —	533 —	500 —	519 —	11.775	8.093
Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	500	505 —	545 —	512 —	523 —	507 —	530 —	514 —	518 —	7.290	2.255
Istituto Mobiliare Italiano 7ª emiss. 5%	1.000	918 —	1.010 —	940 —	992 —	925 —	1.008 —	918 —	990 —	8.440	3.900
Istituto di Credito Imprese Pubblica Utilità 6%	500	505 —	546 —	500 —	514 —	511 —	548 —	504 —	512 —	4.640	8.385
Romana di Elettricità 6%	500	520 —	570 —	525 —	558 —	523 —	570 —	528 —	552 —	6.764	1.751
TITOLI AZIONARI											
Torinese Esercizi Telefonici «S.T.E.T.»	500	1.850 —	2.760 —	1.780 —	2.750 —	1.200 —	3.200 —	1.780 —	2.800 —	400	750
Strade Ferrate Meridionali	500	2.000 —	4.600 —	3.075 —	4.500 —	2.600 —	4.300 —	3.000 —	4.200 —	570	825
Italcable	250	660 —	1.650 —	780 —	1.240 —	610 —	1.280 —	800 —	1.225 —	8.025	6.000
Manifattura Cotoniere Meridionali	150	800 —	3.100 —	1.980 —	3.200 —	810 —	3.200 —	1.900 —	3.050 —	3.225	4.374
Snia Viscosa	500	930 —	3.575 —	1.670 —	2.275 —	930 —	2.750 —	1.620 —	2.200 —	3.100	2.250
Montecatini	100	320 —	1.000 —	440 —	820 —	420 —	880 —	380 —	740 —	13.180	34.315
Ilva	200	205 —	580 —	348 —	490 —	205 —	560 —	330 —	450 —	22.005	3.475
Terni	200	375 —	940 —	595 —	920 —	395 —	725 —	710 —	840 —	21.166	10.073
Finsider A	500	455 —	1.000 —	588 —	810 —	483 —	885 —	680 —	700 —	26.180	17.725
Fabbrica Automobili Isotta Fraschini	100	105 —	279 —	150 —	220 —	110 —	250 —	171 —	190 —	10.850	2.500
Ernesto Breda	250	350 —	680 —	390 —	770 —	390 —	640 —	500 —	700 —	1.580	1.350
Ansaldo	200	212 —	445 —	235 —	425 —	216 —	400 —	310 —	350 —	2.800	1.575
Fiat	200	1.105 —	2.100 —	1.800 —	2.800 —	1.000 —	2.800 —	1.780 —	2.000 —	350	315
Unione Esercizi Elettrici	125	410 —	820 —	440 —	750 —	410 —	740 —	440 —	670 —	5.000	3.501
Romana di Elettricità	300	1.750 —	4.450 —	2.860 —	3.900 —	1.725 —	5.400 —	2.360 —	3.650 —	6.085	6.855

TITOLI	Valore nominale del titolo	Prezzi fatti				Prezzi di compenso				Nominale dei titoli trattati a contanti e a termine	
		Anno 1944		Da gennaio a giugno 1945		Anno 1944		Da gennaio a giugno 1945		Anno 1944	Da gennaio a giugno 1945
		minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo		
TITOLI DELLO STATO O GARANTITI DALLO STATO											
Rendita 3,50 % netto (emiss. 1906)	100	91 —	138 —	103 —	120 —	94 —	116,50	107 —	119,50	220.900	232.550
Rendita 5 % netto	100	76,50	96,40	93,10	110,20	78 —	97,50	98 —	100 —	1.726.500	1.051.000
Prestito redimibile 3,50 % 1934	100	68,75	98,50	85 —	94,05	71,50	90,50	87,50	95,20	1.951.500	1.006.500
» » 5 % 1936	100	82,25	99,75	98,40	99,65	83,75	99 —	97,30	102 —	102.400	42.400
Buoni del Tesoro 15-6-1948, 5%	500	430 —	493 —	480 —	493 —	452,50	489 —	483 —	492,50	129.000	61.700
» » » 15-2-1949, 5%	500	487,50	490 —	465 —	487,50	475 —	485 —	476,50	487 —	117.000	83.000
» » » 15-2-1950, 5%	500	395 —	491 —	483 —	485 —	482,50	489 —	476,50	487 —	353.500	187.500
» » » 15-9-1950, 5%	500	395 —	491 —	483 —	487,50	481,25	488 —	476 —	486,75	375.000	170.500
» » » 15-4-1951, 5%	500	397,50	491 —	482,50	487,50	485 —	488 —	476 —	486,75	381.000	324.750
» » » 15-9-1951, 5%	500	397,50	490 —	482,50	482 —	485 —	482 —	438 —	480,50	621.400	302.100
Consorzio di Credito Opere Pubbliche 5%	500	435 —	504,50	460 —	481 —	459 —	502 —	482 —	470 —	17.785	20.495
I. R. I. Serie speciale MARE 4,50%	500	455 —	575 —	500 —	805 —	480 —	530 —	525 —	785 —	11.480	19.743
I. R. I. » » FERRO 4,50%	500	480 —	860 —	515 —	800 —	495 —	720 —	520 —	760 —	21.180	18.811
OBBLIGAZIONI											
Istituto Italiano Credito Fondiario 5%	500	513 —	579 —	504 —	560 —	516 —	577 —	512 —	546 —	9.600	9.730
» » » » 4%	500	502 —	548 —	498 —	510 —	505 —	533 —	500 —	510 —	11.775	8.097
Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	500	505 —	545 —	512 —	525 —	507 —	530 —	514 —	518 —	7.200	2.295
Istituto Mobiliare Italiano 7ª emiss. 5%	1.000	918 —	1.010 —	940 —	992 —	925 —	1.000 —	948 —	990 —	8.440	5.300
Istituto di Credito Imprese Pubblica Utilità 6%	500	500 —	546 —	500 —	514 —	511 —	546 —	504 —	512 —	4.645	5.155
Romana di Elettricità 6%	500	520 —	570 —	525 —	554 —	528 —	570 —	534 —	562 —	6.764	1.761
TITOLI AZIONARI											
Torinese Esercizi Telefonici S.T.E.T.	500	1.450 —	2.700 —	1.780 —	2.750 —	1.900 —	3.200 —	1.760 —	2.500 —	400	750
Strade Ferrate Meridionali	500	2.900 —	4.800 —	3.075 —	4.500 —	2.900 —	4.800 —	3.000 —	4.200 —	370	420
Italcable	250	680 —	1.650 —	780 —	1.220 —	610 —	1.250 —	800 —	1.225 —	6.000	6.000
Manifattura Cotoniere Meridionali	150	800 —	3.100 —	1.580 —	3.150 —	810 —	3.200 —	1.600 —	3.050 —	3.285	4.870
Snia Viscosa	100	930 —	3.575 —	1.070 —	2.275 —	930 —	2.750 —	1.620 —	2.200 —	3.100	2.250
Montecatini	100	800 —	1.000 —	440 —	520 —	420 —	630 —	560 —	740 —	43.180	34.315
Ilva	200	235 —	580 —	348 —	490 —	205 —	560 —	350 —	450 —	22.195	8.475
Terni	200	375 —	940 —	595 —	920 —	390 —	775 —	710 —	840 —	21.190	10.075
Finsider A	500	455 —	1.050 —	588 —	810 —	483 —	835 —	680 —	790 —	95.180	17.725
Fabbrica Automobili Isotta Fraschini	100	105 —	270 —	160 —	250 —	110 —	220 —	174 —	190 —	10.850	5.500
Ernesto Breda	200	350 —	690 —	300 —	770 —	480 —	640 —	600 —	790 —	1.550	1.050
Ansaldo	200	212 —	445 —	235 —	425 —	216 —	440 —	310 —	350 —	9.600	4.575
Fiat	200	1.105 —	2.107 —	1.900 —	2.000 —	1.000 —	2.500 —	1.780 —	2.000 —	350	315
Unione Esercizi Elettrici	125	410 —	820 —	440 —	750 —	410 —	740 —	440 —	670 —	5.000	3.651
Romana di Elettricità	300	1.750 —	4.450 —	2.260 —	3.900 —	1.720 —	3.400 —	2.350 —	3.650 —	6.065	6.950
Adriatica di Elettricità	100	480 —	1.060 —	482 —	925 —	503 —	940 —	550 —	660 —	12.400	13.200
Edison	200	1.100 —	2.475 —	1.120 —	2.125 —	1.100 —	1.950 —	1.800 —	2.125 —	2.025	5.747
Molino e Pastificio Pantanella	50	450 —	735 —	440 —	800 —	440 —	725 —	470 —	710 —	2.424	1.523
Romana Fabbricazione Zucchero	50	528 —	790 —	405 —	720 —	540 —	695 —	440 —	700 —	7.050	5.275
A. N. I. C.	100	91 —	217 —	100 —	190 —	101 —	197 —	142 —	163 —	57.125	43.890
Istituto Romano Beni Stabili	150	1.300 —	2.600 —	1.470 —	2.850 —	1.200 —	2.300 —	1.425 —	2.470 —	1.975	1.875
Istituto Fondi Rustici	100	1.000 —	1.080 —	1.000 —	1.515 —	1.040 —	1.520 —	1.030 —	1.400 —	1.925	1.275
Itagus	10	44 —	107 —	66 —	89 —	49 —	86 —	66 —	94 —	26.465	27.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tav. 24. — Situazione della Banca d'Italia

(Milioni di lire)

ATTIVO	AL 31 DICEMBRE 1938	1939	1940	1941	1942	1943
Oro in cassa	3.674	2.382	2.348	2.673	2.237	
Altre valute auree	152	—	—	—	—	
Totale della riserva	3.826	2.382	2.318	2.673	2.207	
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	1.770	1.773	1.770	1.773	1.772	
Cassa	407	1.042	955	440	2.830	
Portafoglio su piazze italiane	3.704	4.832	5.525	24.182	45.767	
Anticipazioni	3.857	3.442	5.797	7.042	7.210	
Titoli	764	516	811	918	800	
Conti corr. attivi nel Regno	152	36	115	241	77	
Istituto per la ricostruzione industriale	4.708	4.708	4.708	4.708	4.708	
Anticipazioni temporanee al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anticipazioni straordinarie al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	2.000	15.000	20.000	40.000	79.000	
Partite varie	1.397	3.071	6.179	2.315	16.417	
Altre attività	135	134	124	122	97	
Conto corrente del R. Tesoro	—	1.043	—	—	47.284	
In complesso	23.538	39.182	53.302	94.424	209.312	

PASSIVO	AL 31 DICEMBRE 1938	1939	1940	1941	1942	1943
Circolazione dei biglietti	18.956	31.306	49.609	73.820	156.682	
Vaglia cambiari e assegni	966	3.162	2.292	5.754	7.902	
Depositi in c/c fruttifero	816	2.071	1.882	6.224	17.366	
Totale dei debiti a vista	20.677	36.545	53.783	85.298	181.910	
Capitale	300	300	300	300	300	
Fondo di riserva ordinario	79	156	205	259	301	
Riserva straordinaria	30	93	130	173	223	
Conti correnti vincolati	340	593	594	491	20.565	
Conto corrente del R. Tesoro	850	—	1.281	5.387	—	
Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno - c/c	4	4	13	—	9	
Partite varie	1.131	1.337	1.875	2.343	5.950	
Utili netti dell'esercizio	151	154	175	174	36	
In complesso	23.538	39.182	53.302	94.424	209.312	

PREZZI, SALARI, CONSUMI

Tav. 25. — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli

(Prezzi in lire per quintale, salvo diversa indicazione)

CAMPAGNA DI VENDITA O DI AMMASSO	CEREALI: Grano tenero	Grano duro	Granoturco	Risone (a)	Segala	Orzo	Avena	LEGUMINOSE DA GRANELLA: Fagioli	Fave	ALTRI PRODOTTI: Olio di oliva (b)	Vino comune (c) Lire per grado	Alcole da zucchero (d) Lire per gr. pol.	Canapa (e)	Lana (f) Lire per kg	Bozzoli gialli (g) Lire per kg
1935-36	110	125	75	80	65	70	70	170	85	500	5,50	0,7035	515	14,20	5 —
1936-37	112	127	80	70	65	65	65	175	90	735	7 —	0,7275	593	21,85	5,50
1937-38	121	137	85	90	105	95	90	165	80	680	11,10	0,8077	571	27,53	7 —
1938-39	135	150	90	94	120	100	90	215	90	731	10,20	0,9250	574	27,53	10 —
1939-40	135	150	98	100	125	115	110	300	130	800	10 —	1 —	700	27,53	10,09
1940-41	155	170	100	130	140	125	135	365	160	890	13 —	1,10	1.020	33,23	10,28
1941-42	175	190	135	146	150	161	151	425	180	1.498	21 —	1,35	1.085	34,10	21,27
1942-43	215	240	146	160	181	180	151	425	190	1.498	21 —	1,50	1.085	34,15	25 —
1943-44	247	311	160	150	200	175	160	425	160	1.498	21 —	2 —	1.242	34,15	25 —
1944-45 (h)	542	1.000	289	330	318	643	553	553	672	5.125	†	†	†	†	†
Provincie dell'Alta Italia	350	380	250	330	280	550	240	600	300	8.000	60 —	3 —	1.770	47,97	47 —
Altre provincie	600	1.000	650	415	900	700	850	1.250	675	8.000	†	†	†	†	†
1945-46 (h)	802	1.000	†	†	759	685	624	†	†	—	—	17 —	†	†	†
Provincie dell'Alta Italia	750	850	†	†	750	583	512	†	†	—	—	10 —	†	†	†
Altre provincie	900	1.000	650	675	900	700	600	2.000	1.850	—	—	22 —	8.148	327,29	†

Avvertenze. — 1) Per campagna di vendita s'intende il periodo, compreso fra l'epoca di un raccolto e quello del raccolto successivo di ciascun prodotto, durante il quale normalmente si effettua, da parte degli agricoltori, la vendita del prodotto stesso. I prezzi riportati nella presente tabella sono pertanto i prezzi praticati dagli agricoltori o a questi corrisposti dai grossisti per i prodotti raccolti rispettivamente negli anni dal 1935 al 1945.

2) I prezzi indicati in grassetto sono quelli stabiliti in regime di ammasso obbligatorio pei prodotti che vi sono soggetti e sono comprensivi della quota fissa a carico dello Stato e dell'eventuale premio di sollecito conferimento, a partire dall'anno in cui tali quote e premi vennero concessi. Per il grano, la segala e l'orzo i prezzi della campagna di vendita 1942-43 sono comprensivi del premio di semina, concesso soltanto in tale campagna per detti prodotti.

3) I prezzi dei prodotti soggetti all'ammasso, relativi agli anni precedenti al regime di ammasso, e quelli dei prodotti non soggetti all'ammasso, sono desunti dalle disposizioni ufficiali o sulla base dei prezzi praticati in alcuni principali mercati.

4) I prezzi del periodo considerato sono stati tutti riferiti alle qualità, condizioni di vendita e basi commerciali risultanti per i singoli prodotti, nell'ultima campagna di vendita, effettuando opportuni ragguagli nei casi in cui alcune delle suddette caratteristiche non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1507

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ATTIVO	1938	1940	1941	1942	1943
Oro in cassa	3.674	2.282	2.348	2.673	2.237
Altre valute auree	152	—	—	—	—
Totale della riserva	3.826	2.282	2.348	2.673	2.237
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
Cassa	407	1.042	355	440	2.839
Portafoglio su piazze italiane	2.701	4.833	5.525	24.162	45.767
Anticipazioni	5.687	3.441	5.797	7.042	7.218
Titoli	769	518	511	918	859
Conti corr. attivi nel Regno	132	36	115	241	77
Istituto per la ricostruzione industriale	4.708	4.708	4.708	4.708	4.708
Anticipazioni temporanee al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anticipazioni straordinarie al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	2.000	15.000	29.000	49.000	70.000
Partite varie	1.397	3.071	6.176	2.315	16.417
Altre attività	135	134	124	122	97
Conto corrente del R. Tesoro	—	1.043	—	—	47.256
In complesso	23.598	39.182	58.332	94.424	209.312

PASSIVO	1938	1940	1941	1942	1943
Circolazione dei biglietti	18.956	31.806	49.609	73.320	156.632
Vaglia cambiari e assegni	905	3.168	2.292	5.754	7.902
Depositi in c/c fruttifero	816	2.071	1.892	6.224	17.385
Totale dei debiti a vista	20.677	36.545	53.793	85.298	181.919
Capitale	300	300	300	300	300
Fondo di riserva ordinario	79	156	203	252	301
Riserva straordinaria	56	93	130	178	223
Conti correnti vincolati	340	593	594	491	20.595
Conto corrente del R. Tesoro	850	—	1.261	5.387	—
Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno - c/c	4	4	18	—	9
Partite varie	1.181	1.337	1.875	2.543	5.959
Utili netti dell'esercizio	131	154	173	174	36
In complesso	23.598	39.182	58.332	94.424	209.312

PREZZI, SALARI, CONSUMI

TAV. 25. — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli

(Prezzi in lire per quintale, salvo diversa indicazione)

CAMPAGNA DI VENDITA O DI AMMASSO	CEREALI							LEGUMINOSE DA GRANELLA		ALTRI PRODOTTI					
	Grano		Granoturco	Risone (a)	Segale	Orzo	Avena	Fagioli	Fave	Olio di oliva (b)	Vino comune (c)	Bietole da zucchero (d)	Canapa (e)	Lana (f)	Bozzoli gialli (g)
	tenero	duro									Lire per grado	Lire per gr. pol.		Lire per kg	Lire per kg
1935-36	110	125	75	65	80	75	70	170	85	500	6,50	0,7335	515	14,29	5 —
1936-37	112	127	80	70	95	85	85	175	60	755	7 —	0,7278	803	21,85	5,50
1937-38	121	137	85	90	105	95	90	165	80	680	11,10	0,8377	574	27,53	7 —
1938-39	135	150	90	94	120	100	90	215	95	751	10,20	0,9288	674	27,53	10 —
1939-40	135	150	94	100	124	115	110	300	135	800	13 —	1 —	700	27,53	10,00
1940-41	155	170	130	120	140	125	133	365	160	833	13 —	1,10	1.029	33,23	15,28
1941-42	175	190	135	148	160	161	151	425	180	1.498	21 —	1,35	1.036	34,15	21,27
1942-43	215	249	148	180	191	183	151	425	180	1.498	21 —	1,50	1.085	34,15	25 —
1943-44	247	311	160	180	230	175	189	425	180	1.498	21 —	2 —	1.243	34,15	15 —
1944-45 (h)	*542*	*1.000*	*289*	*330*	*318*	*643*	*553*	*912*	*672*	*6.125*	?	?	?	?	?
Provincie dell'Alta Italia	350	380	250	330	239	250	240	600	300	8.000	10 —	8 —	1.776	47,97	47 —
Altre provincie	900	1.000	650	455	900	700	650	1.250	675	6.000	?	?	?	?	?
1945-46 (h)	*802*	*1.000*	?	?	*759*	*682*	*624*	?	?	—	—	*17 —*	?	?	?
Provincie dell'Alta Italia	750	520	?	?	750	580	542	?	?	—	—	16 —	?	?	?
Altre provincie	900	1.000	650	675	900	703	650	2.000	1.080	—	—	22 —	8.148	327,29	?

Avvertenze. — 1) Per campagna di vendita s'intende il periodo, compreso fra l'epoca di un raccolto e quello del raccolto successivo di ciascun prodotto, durante il quale normalmente si effettua, da parte degli agricoltori, la vendita del prodotto stesso. I prezzi riportati nella presente tabella sono pertanto i prezzi praticati dagli agricoltori o a questi corrisposti pei prodotti raccolti rispettivamente negli anni dal 1935 al 1945.

2) I prezzi indicati in grassetto sono quelli stabiliti in regime di ammasso obbligatorio pei prodotti che vi sono soggetti e sono comprensivi della quota fissa a carico dello Stato e dell'eventuale premio di sollecito conferimento, a partire dall'anno in cui tali quote e premi vennero concessi. Per il grano, la segale e l'orzo i prezzi della campagna di vendita 1942-43 sono comprensivi del premio di semina concesso soltanto in tale campagna per detti prodotti.

3) I prezzi dei prodotti soggetti all'ammasso, relativi agli anni precedenti al regime di ammasso, e quelli dei prodotti non soggetti all'ammasso, sono desunti dalle disposizioni ufficiali o sulla base dei prezzi praticati in alcuni principali mercati.

4) I prezzi del periodo considerato sono stati tutti riferiti alle qualità, condizioni di vendita e fasi commerciali risultanti per i singoli prodotti, nell'ultima campagna di vendita, effettuando opportuni ragguagli nei casi in cui alcune delle suddette caratteristiche non sono rimaste costanti nel periodo considerato.

(a) Prezzi al netto delle spese di magazzinaggio per le quali sono concesse maggiorazioni mensili massime in aggiunta ai prezzi indicati, stabiliti per l'inizio delle campagne; il prezzo della campagna 1945-46 è comprensivo del soprapprezzo di L. 250 concesso a titolo di sussidio delle maggiori spese colturali. (b) Prezzo dell'olio di produzione, Puglie, Lucania, Calabrie per merce nuda filtrata, franco magazzino di raccolta o del produttore. (c) Prezzo al netto della quota di distillazione. (d) I prezzi indicati sono ragguagliati per tutte le campagne a bietole di grado polarimetrico fisso (16 gradi) per prodotto consegnato alle fabbriche non comprensivi dei contributi per spese di trasporto. (e) Partite buone, prezzi comprensivi delle varie integrazioni del prezzo base di valutazione delle partite; per la campagna 1945-46 prezzo dell'Italia Centrale. (f) Prezzi fra produttore ed ammasso della Roma 1ª sopravissana in saltato 60 % per merce imballata resa franco magazzino di consegna. (g) Resa 1:10 per le campagne dal 1942-43 in poi prezzi base fissati per legge; per le campagne precedenti i prezzi sono comprensivi delle integrazioni varie sui prezzi base, al netto delle spese di essiccazione. (h) Prezzi medi calcolati in base alla media aritmetica ponderata dei prezzi stabiliti per le provincie dell'Alta Italia e per quelle dell'Italia centro-meridionale e insulare; la ponderazione dei prezzi è effettuata tenendo conto delle quantità dei vari prodotti conferiti in media agli ammassi nelle ultime campagne.

TAV. 26 — Prezzi effettivamente pagati da pubbliche Amministrazioni per acquisti di merci e articoli vari nel mese di giugno 1945

MERCI	CITTÀ	Base di scambio (a)	Condizioni di vendita (b)	Unità di misura	Prezzo
1. — MATERIE PRIME E PRODOTTI SIDERURGICI					
Acciaio rapido in verghe	Reggio C.	B	b	kg	500
Acciaio tondo da mm 10	Palermo	B	b	»	135
Acciaio tondino da mm 15 a 30	»	B	b	»	190
Lamiera zincata [illegible]	Roma	B	b	»	95
Lamiera acciaio speciale da mm 7 a 1[illegible]	Palermo	B	b	»	125
Lamiera nera mm 15	Bari	B	b	»	158
2. — METALLI NON FERROSI E SEMILAVORATI					
Rame in barre da mm 25 a 32	Bari	B	b	kg	540
Stagno vergine	»	B	b	»	900
Ottone in filo tondo da mm 5	»	B	b	»	500
Metallo bianco (lega 80)	Palermo	B	b	»	420
» » antifrizione	Bari	B	b	»	250
3. — PRODOTTI DELL'INDUSTRIA MECCANICA					
Macchina calcolatrice «[illegible] Euklid» mod. 21	Roma	B	b	cad.	65.000
Macchina addizionatrice «Burroughs» a 10 colonne	Firenze	B	b	»	40.625
Macchina da scrivere «Olivetti» mod. 40	Roma	B	b	»	21.000
Macchina da scrivere «Olivetti» a doppio carrello	»	B	b	»	20.000
Macchina da scrivere «Underwood» mod. 5 con coperchio	Napoli	B	b	»	29.270
4. — PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA					
Copertoni per «Fiat 1100» e «Aprilia»	Ancona	B	b	cad.	50.000
Copertoni per «Balilla»	»	B	b	»	38.650
5. — CARBONI FOSSILI E COMBUSTIBILI VEGETALI					
Carbone coke per forni	Roma	A	a	q	676
Legna da ardere	»	B	b	»	251
6. — OLI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI					
Benzina	Roma	B	b	q	2.980
[illegible]					[illegible]

MERCI	CITTÀ	Base di scambio (a)	Condizioni di vendita (b)	Unità di misura	Prezzo
7. — LEGNAMI DA LAVORO					
Abete	Palermo	B	b	m³	14.000
Castagno in tavoloni	»	B	b	»	12.000
Faggio in tavoloni da m 2 a m 3,20, spessore da cm 6 a cm 10	»	B	b	»	13.000
Pioppo in tavoloni da m 2 a m 3,20, spessore da cm 6 a cm 10	Roma	B	b	»	11.000
Quercia	Palermo	B	b	»	9.000
Pino in tavoloni	Roma	B	b	»	10.500
8. — LATERIZI ED ALTRO MATERIALE EDILIZIO					
Calce spenta	Roma	B	b	m³	4.000
Calce spenta in pasta	»	C	c	»	2.200
Gesso fino	»	B	b	q	3.500
Cemento	Cagliari	B	b	»	1.510
Tegole curve (embrici)	Roma	C	d	100 pezzi	1.900
9. — VETRI					
Vetri in lastre	Palermo	B	b	m²	1.200
Vetri in lastre	Roma	B	b	»	750
10. — PRODOTTI CHIMICI					
Solfato di rame	Bari	B	b	kg	323
Cloruro di ammonio	Napoli	B	b	»	500
Carburo di calcio	Bari	B	b	»	107
Soda Solvay	Roma	B	b	»	50
Ammoniaca pura al 30%	»	B	b	»	170
Ossigeno in bombole	Bari	B	b	m³	30
Acqua ragia	Roma	B	b	l	110
11. — CARTA E ARTICOLI DI CANCELLERIA					
Carta protocollo rigata	Reggio C.	B	b	400 fogli	1.710
Carta protocollo uso bollo	»	B	b	»	1.710
Carta quadrettata	»	B	b	»	1.710
Carta vergatina per macchina	Ancona	B	b	500 fogli	301
Carta per ciclostile	Bari	B	b	400 fogli	400
Carta per ciclostile	Palermo	B	b	»	458
Carta per ciclostile	Reggio C.	B	b	»	527
Matite nere	Ancona	B	b	cad.	15
Matite colorate	»	B	b	»	15
Matite copiative	»	B	b	»	15
Gomme per lapis ed inchiostro	»	B	b	»	10
Inchiostro nero	Reggio C.	B	b	l	180
Inchiostro per ciclostile in tubi	Cagliari	B	b	cad.	200
[illegible]	[illegible]	B	b	bott.	31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MERCI	CITTÀ	Fase di scambio (a)	Condizioni di vendita (b)	Unità di misura	Prezzo
1. — Materie prime e prodotti siderurgici					
Acciaio rigido in verghe	Reggio C.	B	b	kg	800
Acciaio tenero da mm 10	Palermo	B	b	»	135
Acciaio tenerino da mm 16 a 30	»	B	b	»	190
Lamiera zincata m 1 x 0,50 x [illegible]	Roma	B	b	»	95
Lamiera acciaio speciale da mm 2 a 10	Palermo	B	b	»	125
Lamiera nera mm 15	Bari	B	b	»	108
2. — Metalli non ferrosi e semilavorati					
Rame in barre da mm 25 a 30	Bari	B	b	kg	540
Stagno vergine	»	B	b	»	900
Ottone filo crudo da mm 5	»	B	b	»	500
Metallo bianco (lega 8)	Palermo	B	b	»	400
» » antifrizione	Bari	B	b	»	280
3. — Prodotti dell'industria meccanica					
Macchina calcolatrice « Special Euklid » mod. 21	Roma	B	b	cad.	95.000
Macchina addizionatrice « Burroughs » a 10 colonne	Firenze	B	b	»	40.625
Macchina da scrivere « Olivetti » mod. 40	Roma	B	b	»	21.000
Macchina da scrivere « Olivetti » a doppio carrello	»	B	b	»	20.000
Macchina da scrivere « Underwood » mod. 5 con superchiave	Napoli	B	b	»	20.270
4. — Pneumatici e camere d'aria					
Coperture per « Fiat 1100 » e « Aprilia »	Ancona	B	b	cad.	30.000
Coperture per « Balilla »	»	B	b	»	28.526
5. — Carboni fossili e combustibili vegetali					
Carbone cotto per forni	Roma	A	a	q	670
Legna da ardere	»	B	b	»	251
6. — Oli combustibili e lubrificanti					
Benzina	Roma	B	b	q	2.080
Petrolio	»	B	b	»	2.020
Gasolio	»	B	b	»	2.145
Olio combustibile per motori	»	B	b	»	900
Olio combustibile per forni e caldaie	»	B	b	»	462

MERCI	CITTÀ	Fase di scambio (a)	Condizioni di vendita (b)	Unità di misura	Prezzo
7. — Legnami da lavoro					
Abete	Palermo	B	b	m³	14.000
Castagno in tavoloni	»	B	b	»	12.000
Faggio in tavoloni da m 2 a m 2,50, spessore da cm 6 a cm 10	»	B	b	»	10.000
Pioppo in tavoloni da m 2 a m 3,20, spessore da cm 6 a cm 10	Roma	B	b	»	11.050
Quercia	Palermo	B	b	»	9.050
Pino in tavoloni	Roma	B	b	»	10.500
8. — Laterizi ed altro materiale edilizio					
Calce spenta	Roma	B	b	m³	4.000
Calce spenta in pasta	»	C	c	»	5.200
Gesso fino	»	B	b	q	3.500
Cemento	Cagliari	B	b	»	1.010
Tegole curve (embrici)	Roma	C	d	100 pezzi	1.[illegible]
9. — Vetri					
Vetri in lastre	Palermo	B	b	m²	1.250
Vetri in lastre	Roma	B	b	»	750
10. — Prodotti chimici					
Solfato di rame	Bari	B	b	kg	320
Cloruro di ammonio	Napoli	B	b	»	500
Carbone di calcio	Bari	B	b	»	197
Soda Solvay	Roma	B	b	»	50
Ammoniaca pura al 30 %	»	B	b	»	170
Ossigeno in bombole	Bari	B	b	m³	30
Acqua ragia	Roma	B	b	l	110
11. — Carta e articoli di cancelleria					
Carta protocollo rigata	Reggio C.	B	b	500 fogli	1.710
Carta protocollo uso bollo	»	B	b	»	1.710
Carta quadrettata	»	B	b	»	1.710
Carta vergatina per macchine	Ancona	B	b	500 fogli	301
Carta per ciclostile	Bari	B	b	400 fogli	400
Carta per ciclostile	Palermo	B	b	»	420
Carta per ciclostile	Reggio C.	B	b	»	427
Matite nere	Ancona	B	b	cad.	15
Matite colorate	»	B	b	»	15
Matite copiative	»	B	b	»	15
Gomme per lapis ed inchiostro	»	B	b	»	10
Inchiostro nero	Reggio C.	B	b	l	180
Inchiostro per ciclostile in tubi	Cagliari	B	b	cad.	200
Inchiostro per timbri	Ancona	B	b	bott.	91
Nastri per macchina	Ancona	B	b	cad.	170
Nastri per macchina	Reggio C.	B	b	»	238
Nastri per macchina	Roma	B	b	»	291

(a) Le fasi di scambio sono: A = dal produttore; B = dal grossista; C = dal dettagliante.
(b) Le condizioni di vendita sono: a = franco magazzino produttore; b = franco magazzino grossista; c = franco magazzino amministrazione; d = franco vagone Ferrovie dello Stato.

N. B. — Presso l'Istituto Centrale di Statistica sono disponibili i prezzi di numerose altre merci ed articoli acquistati dalle Amministrazioni dello Stato e da altre pubbliche Amministrazioni negli anni 1941 e 1942, nell'ottobre 1944 e dal gennaio 1945 in poi; non si ritiene opportuno riportare nella presente tavola tali prezzi retrospettivi, in quanto gli acquisti necessariamente effettuati dalle singole amministrazioni non sempre si riferiscono a merci ed articoli di identica specie e qualità nonchè ad identiche fasi di scambio e condizioni di vendita, come sarebbe invece necessario per rendere possibili sistematici confronti dei prezzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 27. — Numeri indici dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari (*)

(Base 1938 = 100)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE — REGIONI	Indici dei prezzi medi annui					Indici dei prezzi medi mensili							
						Indice generale		Indici di categoria					
								Generi razionati (a)				Altri generi (Prezzi effettivi)	
								legali		mercato nero			
	1939	1940	1941	1942	1943	Luglio 1945	Agosto 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Luglio 1945	Agosto 1945
Italia Settentrionale:	107	127	143	160	188	!	!	!	!	!	!	!	!
Piemonte	109	128	145	161	186	!	!	!	!	!	!	!	!
Liguria	104	122	141	159	192	!	!	!	!	!	!	!	!
Lombardia	108	127	143	157	192	!	!	!	!	!	!	!	!
Venezia Tridentina	109	127	141	160	179	!	!	!	!	!	!	!	!
Veneto	107	127	142	159	178	!	!	!	!	!	!	!	!
Venezia Giulia	107	129	159	176	199	!	!	!	!	!	!	!	!
Emilia	107	125	142	159	161	!	!	!	!	!	!	!	!
Italia Centrale:	108	125	142	161	180	3.086	3.001	830	848	7.116	7.613	3.814	3.750
Toscana	107	126	144	164	188	3.025	3.086	812	821	6.862	7.760	3.795	3.733
Marche	106	128	146	165	179	2.800	2.288	690	670	6.810	6.727	2.582	2.685
Umbria	104	119	132	159	169	2.734	2.716	540	562	7.198	7.016	3.860	3.332
Lazio	105	124	139	158	197	3.420	3.320	828	846	7.472	7.904	4.190	4.341
Italia Meridionale:	104	120	138	157	172	2.892	2.864	871	819	5.926	5.956	3.208	3.290
Abruzzi e Molise	105	121	147	172	186	2.924	2.853	865	862	5.545	6.519	3.512	3.478
Campania	104	120	134	158	174	2.804	2.910	887	803	6.537	6.020	3.495	3.588
Puglie	105	120	136	155	165	2.694	2.698	934	930	5.402	5.346	3.265	3.249
Lucania	103	121	141	167	173	2.566	2.542	861	892	5.991	5.707	3.465	3.439
Calabrie	103	119	140	156	168	2.081	2.290	890	841	4.422	4.445	2.362	2.384
Italia Insulare:	104	125	137	158	167	2.145	2.106	900	909	4.852	4.675	2.333	2.300
Sicilia	105	120	139	157	170	2.191	2.233	988	953	4.264	4.383	2.454	2.481
Sardegna	102	118	131	151	154	1.964	1.921	615	690	6.189	5.761	1.911	1.945
INDICE NAZIONALE	106	124	141	159	181	!	!		!	!	!	!	!

(*) I numeri indici riportati nella presente tavola sono calcolati in base ai prezzi al minuto dei generi alimentari elencati nella tavola seguente, rilevati dagli uffici comunali dei capoluoghi di provincia. Gli indici regionali — per la prima volta qui calcolati — sono ottenuti: 1) calcolando, per ciascun genere, la media aritmetica ponderata dei prezzi praticati nei capoluoghi di provincia di ciascuna regione; la ponderazione è stabilita in base alla popolazione dei capoluoghi considerati; 2) calcolando, per ciascuna merce, il corrispondente indice regionale e infine la media aritmetica ponderata di tali indici; per quest'ultima ponderazione, a ciascun genere viene attribuito un peso costante, proporzionale al valore del consumo del genere stesso, calcolato ai prezzi del 1938.

Gli indici delle circoscrizioni geografiche e quello nazionale sono ottenuti calcolando la media aritmetica ponderata degli indici regionali.

(a) Sono considerati i seguenti generi: pane, pasta, olio, zucchero, i quali sono sottoposti a una disciplina di consumo con modalità pressoché uniformi in tutto il territorio nazionale.

[T]AV. 28. — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto

GENERI	Unità di misura	Regno 1938	Italia settentrionale 1938	Italia centrale			Italia meridionale			Italia insulare		
				1938	Agosto 1945		1938	Agosto 1945		1938	Agosto 1945	
					legali	mercato nero e libero		legali	mercato nero e libero		legali	mercato nero e libero
1. Pane	kg	1,94	2,08	1,94	16,48	77,74	1,78	16,46	83,47	1,69	17,95	85,58
2. Pasta	»	2,75	2,85	2,72	22,40	104,33	2,71	22,23	127,65	2,51	22,50	90,69
3. Riso	»	1,90	1,90	1,94	—	—	1,96	—	—	2,03	—	—
4. Farina di frumento	»	1,94	1,94	1,98	—	79,16	1,96	—	66,92	1,85	—	74,81

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE — REGIONI	Indici dei prezzi medi annui					Indici dei prezzi medi mensili (*)							
						Indice generale		Indici di categoria					
								Generi razionati (a)				Altri generi (Prezzi effettivi)	
								legali		mercato nero			
	1939	1940	1941	1942	1943	Luglio 1945	Agosto 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Luglio 1945	Agosto 1945
Italia Settentrionale:	107	127	143	160	186	†	†	†	†	†	†	†	†
Piemonte	109	126	145	161	186	†	†	†	†	†	†	†	†
Liguria	104	122	141	159	192	†	†	†	†	†	†	†	†
Lombardia	108	127	143	157	192	†	†	†	†	†	†	†	†
Venezia Tridentina	109	127	141	160	179	†	†	†	†	†	†	†	†
Veneto	107	127	142	159	178	†	†	†	†	†	†	†	†
Venezia Giulia	107	129	160	176	190	†	†	†	†	†	†	†	†
Emilia	107	125	142	159	181	†	†	†	†	†	†	†	†
Italia Centrale:	108	125	142	181	190	3.026	3.071	832	846	7.118	7.613	3.814	3.750
Toscana	107	126	144	164	188	3.075	3.066	812	831	6.852	7.709	3.795	3.783
Marche	106	128	146	165	170	2.930	2.988	896	871	6.810	6.727	2.582	2.685
Umbria	104	119	139	159	189	2.734	2.716	840	862	7.188	7.016	3.358	3.332
Lazio	105	124	139	158	197	3.426	3.420	838	848	7.472	7.894	4.497	4.341
Italia Meridionale:	104	120	138	157	172	2.832	2.884	871	878	5.935	5.959	3.208	3.290
Abruzzi e Molise	105	124	147	159	168	2.924	2.855	865	867	6.543	6.519	3.512	3.434
Campania	104	120	134	156	174	2.904	2.910	867	866	6.637	6.929	3.405	3.988
Puglie	105	120	138	155	165	2.904	2.866	864	859	5.402	5.346	3.285	3.249
Lucania	108	121	141	167	172	2.566	2.512	861	862	5.991	5.707	3.185	3.433
Calabria	103	119	140	156	196	2.981	2.920	909	841	4.422	4.446	2.392	2.551
Italia Insulare:	104	120	137	158	167	2.148	2.158	900	909	4.652	4.678	2.339	2.393
Sicilia	105	123	139	157	170	2.184	2.202	923	953	4.234	4.363	2.454	2.481
Sardegna	102	118	121	151	154	1.964	1.961	815	820	6.169	5.701	1.911	1.916
INDICE NAZIONALE	106	124	141	159	181	†	†		†	†	†	†	†

(*) I numeri indici riportati nella presente tavola sono calcolati in base ai prezzi al minuto dei generi alimentari elencati nella tavola seguente, rilevati dagli uffici comunali dei capoluoghi di provincia. Gli indici regionali — per la prima volta qui calcolati — sono ottenuti: 1) calcolando, per ciascun genere, la media aritmetica ponderata dei prezzi praticati nei capoluoghi di provincia di ciascuna regione; la ponderazione è stabilita in base alla popolazione dei capoluoghi considerati; 2) calcolando, per ciascuna merce, il corrispondente indice regionale e infine la media aritmetica ponderata di tali indici; per quest'ultima ponderazione, a ciascun genere viene attribuito un peso costante, proporzionale al valore del consumi del genere stesso, calcolato ai prezzi del 1938.

Gli indici delle circoscrizioni geografiche e quello nazionale sono ottenuti calcolando la media aritmetica ponderata degli indici regionali.

(a) Sono considerati i seguenti generi: pane, pasta, olio, zucchero, i quali sono sottoposti a una disciplina di consumo con modalità pressochè uniformi in tutto il territorio nazionale.

AV. 28. — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto

GENERI	Unità di misura	Regno 1938	Italia Settentrionale 1938	Italia Centrale 1938	Italia Centrale Agosto 1945 legali	Italia Centrale Agosto 1945 mercato nero o libero	Italia Meridionale 1938	Italia Meridionale Agosto 1945 legali	Italia Meridionale Agosto 1945 mercato nero o libero	Italia Insulare 1938	Italia Insulare Agosto 1945 legali	Italia Insulare Agosto 1945 mercato nero o libero
1. Pane	kg	1,94	2,08	1,94	18,48	77,74	1,78	18,48	83,47	1,93	17,95	65,58
2. Pasta	»	2,75	2,85	2,72	22,40	104,33	2,71	22,98	127,64	2,51	22,50	90,69
3. Riso	»	1,90	1,90	1,94	—	—	1,98	—	—	2,69	—	—
4. Farina di frumento	»	1,94	1,94	1,93	—	70,14	1,95	—	88,82	1,95	—	74,81
5. Farina di granturco	»	1,29	1,28	1,27	—	—	1,29	—	—	1,60	—	—
6. Fagioli	»	2,15	2,13	2,28	—	94,94	2,09	—	130,74	2,13	—	93,93
7. Patate	»	0,55	0,56	0,61	—	—	0,22	—	—	0,79	—	—
8. Conserva di pomodoro	»	3,66	3,51	3,54	—	219,98	3,83	—	207,15	4,09	—	198,63
9. Zucchero	»	6,63	6,56	6,60	24,78	711,86	6,67	27,94	728,42	6,86	27,18	660,60
10. Vino	l	2,22	2,11	2,07	—	72,81	2,42	—	37,72	2,48	—	39,92
11. Olio	»	7,06	7,79	7,80	78,82	522,05	7,89	74,43	325,09	7,40	72,56	282,16
12. Burro	kg	15,10	14,74	15,69	—	—	15,63	—	—	17,25	—	—
13. Lardo	»	10,04	9,89	9,88	—	548,38	10,05	—	553,41	10,88	—	49,79
14. Carne bovina	»	10,95	11,52	8,88	—	283,31	10,89	—	280,46	12,05	—	102,19
15. Formaggio da condimento	»	13,08	13,95	12,90	—	615,48	12,04	—	574,71	11,97	—	306,06
16. Latte	l	1,31	1,17	1,24	—	35,56	1,46	—	40,83	1,67	—	33,64
17. Uova	pezzo	0,52	0,52	0,51	—	22,09	0,52	—	20,51	0,52	—	11,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 29. — **Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas (*)**

(Prezzi in lire per kg, salvo diversa indicazione)

CITTÀ	Pane – media 1938	Pane – agosto 1945 legali	Pane – agosto 1945 mercato nero o libero	Pasta – media 1938	Pasta – agosto 1945 legali	Pasta – agosto 1945 mercato nero o libero	Farina di frumento – media 1938	Farina di frumento – agosto 1945 legali	Farina di frumento – agosto 1945 mercato nero o libero	Fagioli secchi – media 1938	Fagioli secchi – agosto 1945 legali	Fagioli secchi – agosto 1945 mercato nero o libero	Patate – media 1938	Patate – agosto 1945 legali	Patate – agosto 1945 mercato nero o libero	Pomodori – media 1938	Pomodori – agosto 1945 legali	Pomodori – agosto 1945 mercato nero o libero	Zucchine – media 1938	Zucchine – agosto 1945 legali	Zucchine – agosto 1945 mercato nero o libero
Alessandria	1,96	13,47	47	2,96	21,50	73	2,00	—	40	2,25	—	100	0,32	21 —	21	1,58	21 —	27	1,20	21 —	21
Novara	1,88	14,33	29	2,77	24 —	55	2,00	—	—	1,70	—	—	0,30	—	17	1,42	—	16	1,71	—	10
Torino	1,84	14,25	65	3,07	8 —	60	1,97	—	67	2,51	—	80	0,68	22 —	23	1,85	21 —	21	—	22 —	23
Savona	2,07	12,90	67	2,90	11,30	125	1,35	—	60	2,65	—	75	0,50	21 —	22	0,64	16 —	16	0,92	12 —	12
Cremona	2,05	14,25	32	2,50	21,50	35	1,64	—	50	2,80	—	—	0,60	—	17	1,09	—	12	1,98	—	12
Varese	2,04	14,42	30	3,05	—	—	1,92	4,70	77	1,80	—	—	0,53	19 —	19	1,25	24,33	23	1,62	18,33	19
Trento	2,02	12,33	60	2,69	15,50	50	1,88	10,20	60	1,62	13 —	80	0,52	14 —	15	1,31	25 —	25	1,06	—	—
Belluno	2,64	12,77	—	3,05	20 —	—	1,93	—	35	2,13	—	—	0,79	14 —	14	—	21 —	21	—	10 —	10
Udine	1,99	12,20	—	2,87	22 —	33	1,85	—	40	1,60	—	—	0,45	—	12	0,54	—	10	0,68	—	8
Venezia	2,01	14 —	50	2,52	16,67	61	1,90	—	55	2,15	—	71	0,50	16 —	14	0,93	32 —	21	0,81	15 —	15
Verona	2,13	16,67	37	2,49	22 —	48	1,91	—	31	1,65	90 —	70	0,46	13 —	13	0,34	18 —	18	1,00	12 —	12
Vicenza	2,05	12,50	35	2,64	21,70	43	1,91	—	31	2,14	—	60	0,60	18,87	17	0,99	—	—	1,19	19 —	19
Modena	2,09	12,02	40	2,90	15,80	47	1,81	11,67	27	2,34	—	—	0,64	—	17	—	—	13	1,62	—	34
Piacenza	1,58	12,07	—	3,09	13,83	—	2,05	—	—	3,07	—	—	0,78	—	15	1,41	—	—	1,28	—	11
Reggio nell'Emilia	1,71	12,37	—	2,73	19,50	—	1,88	11,40	—	2,15	—	—	0,62	14,33	16	—	19 —	19	—	—	—
Arezzo	1,65	14,50	45	2,77	21,50	50	1,81	15,20	41	1,94	—	65	0,56	21,66	27	—	16,30	19	—	—	—
Firenze	1,99	15 —	62	2,68	22 —	100	1,98	—	65	2,18	—	88	0,56	25 —	25	1,47	17,43	19	1,22	—	—
Grosseto	1,79	15 —	90	2,76	22,65	100	1,91	16 —	60	2,07	22,87	67	0,62	22 —	22	—	8 —	8	—	9 —	9
Livorno	1,72	15,67	77	2,94	21,17	120	2,04	16,17	100	2,03	32 —	98	0,58	27 —	27	0,67	13 —	13	—	14 —	14
Lucca	1,69	16 —	70	2,77	21,33	112	1,54	—	70	2,01	—	—	0,66	25 —	24	0,97	—	18	—	—	—
Pisa	1,79	16 —	80	2,79	21,67	100	1,97	16,83	90	2,23	—	97	0,77	28 —	28	—	24 —	24	0,63	15 —	15
Pistoia	1,73	14,50	58	2,72	21 —	72	1,85	16,50	50	2,10	—	82	0,58	—	21	0,66	—	14	—	—	4
Siena	1,75	16 —	30	2,57	20,83	50	1,97	16 —	45	2,12	55 —	85	0,67	24,33	24	0,94	14 —	18	0,96	15 —	15
Ancona	1,80	15,50	—	2,80	23 —	40	1,82	—	—	2,80	—	—	0,57	25 —	22	1,40	17 —	17	1,27	20 —	20
Ascoli Piceno	1,79	15,50	—	2,75	21 —	—	1,85	15,50	40	1,85	31 —	96	0,53	23 —	23	0,81	12 —	15	0,22	10 —	10
Macerata	1,77	15 —	—	2,73	23,50	—	1,95	15,50	—	2,74	—	—	0,59	23 —	23	—	14 —	14	—	11 —	11
Pesaro	1,75	—	—	2,82	28,80	—	1,87	17,10	—	1,98	—	—	0,62	17 —	17	—	12,65	13	—	16 —	16
Perugia	1,78	16,67	40	2,82	21,83	67	1,75	16,33	50	2,05	—	65	0,57	—	25	0,50	29 —	30	0,85	11 —	13
Terni	1,70	16 —	47	2,60	21 —	87	1,88	15,90	53	3 —	—	—	0,61	24,67	25	0,94	15 —	13	0,31	10 —	10
Frosinone	1,73	17 —	83	2,87	22 —	123	1,92	17 —	70	2,60	30 —	130	0,49	22 —	25	—	—	15	—	—	13
Latina	1,82	16 —	67	2,83	20,50	150	1,94	16 —	80	2,03	21,40	125	0,48	20 —	25	—	—	—	—	—	—
Rieti	1,70	15,50	50	2,47	21,50	—	1,82	16 —	57	2,02	—	75	0,58	28 —	28	—	12 —	11	—	10,67	10
Roma	2,20	18 —	117	2,38	23,50	163	2,00	—	92	2,3[illegible]	—	150	0,65	—	28	1,94	—	28	1,30	—	17
Viterbo	1,70	16 —	70	2,91	21,67	80	1,85	16 —	80	1,85	—	—	0,39	22 —	23	1,12	17 —	17	0,88	9 —	9
Campobasso	1,67	15,80	58	2,67	23,53	135	1,85	10,20	53	2,07	—	—	0,50	—	27	—	—	10	—	—	—
Chieti	1,78	15 —	60	2,90	21,60	100	1,84	16 —	60	1,61	30 —	60	0,45	—	24	0,78	—	14	1,18	—	14
L'Aquila	1,73	16 —	60	2,95	21,50	120	1,88	—	—	2,07	—	120	0,52	—	32	0,75	—	—	1,20	—	—
Pescara	1,77	15 —	50	2,73	22 —	113	1,83	—	60	2 —	—	85	0,53	21 —	30	—	—	17	—	—	12
Teramo	1,67	15,50	—	2,78	23 —	40	2,04	—	40	1,54	—	90	0,63	25 —	20	0,81	12,65	13	2,91	17,35	19
Avellino	1,77	16 —	113	2,66	22 —	153	1,92	—	137	1,90	—	142	0,31	—	23	—	21 —	21	—	—	—
Benevento	1,69	16 —	75	2,65	20,33	140	1,92	15,20	88	1,16	41,50	110	0,30	34 —	65	—	16,67	19	—	—	—
Napoli	1,77	17 —	98	2,75	22 —	188	2 —	—	—	2,03	22 —	173	0,46	18 —	28	1,38	21,23	32	0,87	15 —	20
Salerno	1,88	17 —	125	2,63	22 —	103	1,88	15,50	140	2,24	—	180	0,39	30 —	25	0,77	—	15	0,65	—	—
Bari	1,67	18,50	92	2,65	24,50	113	1,90	17 —	80	1,90	—	100	0,68	31 —	31	0,74	27 —	27	0,78	—	—
Brindisi	2,05	(1)	(1)	2,67	(1)	(1)	1,86	[illegible]	(1)	1,88	(1)	(1)	0,56	(1)	(1)	—	(1)	(1)	—	(1)	(1)
Foggia	1,77	16,50	40	2,62	21,80	119	1,95	15,80	70	1,93	—	140	0,53	30 —	30	0,62	—	—	0,72	—	—
Lecce	2,11	16,67	120	2,43	25 —	130	1,96	—	100	2,10	—	—	0,53	32 —	32	0,84	30 —	30	0,58	12 —	12
Taranto	1,72	15 —	100	2,62	25,50	350	1,90	16,50	120	1,98	—	100	0,51	23,85	31	1,52	28 —	28	0,73	—	—
Matera	1,85	16,43	100	2,62	22,50	100	1,82	15,67	100	2,02	—	—	0,49	—	32	0,90	—	26	0,83	—	15
Potenza	1,88	15,60	60	2,72	25 —	—	1,98	15,40	60	2 —	—	—	0,45	25 —	30	1,50	25 —	29	0,90	9 —	9
Catanzaro	1,87	15 —	80	3,08	22,50	90	2,05	15,90	77	2,93	60 —	135	0,60	29 —	29	—	11 —	11	—	—	—
Cosenza	1,77	15 —	90	2,96	24 —	125	1,94	14,60	110	2 —	30 —	117	0,48	28 —	40	—	—	12	—	—	—
Reggio Calabria	1,67	16,40	57	2,64	20,17	92	2,05	—	—	2,80	—	102	0,54	23 —	24	1,07	15 —	15	1,00	13 —	13
Agrigento	1,92	17,60	42	2,40	22,10	72	—	18,30	50	2,08	35 —	50	0,77	45 —	—	0,90	—	—	—	10,67	11
Caltanissetta	1,82	17,50	38	2,40	22 —	65	1,85	18 —	45	2,10	30 —	42	0,73	—	30	—	14 —	15	—	11,33	13
Catania	1,72	19 —	52	2,50	23,33	90	1,88	—	—	2,30	—	90	0,70	38 —	38	0,87	15 —	15	—	16,22	16
Enna	1,74	14,60	57	2,45	19 —	65	—	16 —	47	2,28	—	37	0,76	—	68	—	—	17	—	—	—
Messina	2,02	19 —	65	3,01	22 —	92	2 —	16,50	75	1,94	—	93	0,56	51,67	27	0,94	17 —	17	0,94	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CITTÀ	media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero
Alessandria	1,96	18,47	43	2,96	21,50	75	2,00	—	40	2,25	—	100	0,59	21 —	21	1,58	21 —	23	1,26	21 —	21
Novara	1,88	14,33	23	2,32	25 —	35	2,00	—	—	1,76	—	—	0,09	—	17	1,42	—	16	1,71	—	10
Torino	1,84	14,25	65	2,07	8 —	60	1,97	—	67	2,01	—	85	0,68	21 —	28	1,85	21 —	21	—	22 —	23
Savona	2,07	12,93	67	2,90	11,50	125	1,98	—	80	2,63	—	75	0,53	23 —	23	0,84	16 —	16	0,92	12 —	12
Cremona	2,05	14,33	32	2,50	21,50	35	1,84	—	60	2,80	—	—	0,60	—	17	1,98	—	12	1,98	—	12
Varese	2,04	14,42	30	3,09	—	—	1,92	4,70	77	1,80	—	—	0,53	19 —	19	1,25	24,33	23	1,82	18,33	19
Trento	2,02	12,33	60	2,93	15,50	50	1,88	10,20	60	1,65	15 —	80	0,52	14 —	16	1,31	25 —	25	1,08	—	—
Belluno	2,04	12,77	—	3,09	30 —	—	1,93	—	26	2,18	—	—	0,70	14 —	14	—	21 —	21	—	10 —	10
Udine	1,90	12,20	—	2,87	22 —	—	1,95	—	43	1,83	—	—	0,45	—	12	0,84	—	10	0,68	—	8
Venezia	2,01	14 —	30	2,52	16,67	61	1,90	—	85	2,15	—	71	0,50	16 —	14	0,91	32 —	21	0,91	15 —	15
Verona	2,13	16,67	37	2,47	22 —	48	1,91	—	31	1,85	60 —	70	0,40	13 —	13	0,94	18 —	18	1,00	12 —	12
Vicenza	2,05	12,50	35	2,54	21,76	45	1,91	—	21	2,14	—	65	0,90	13,83	17	0,90	—	—	1,10	19 —	19
Modena	2,10	12,62	49	2,90	16,30	47	1,93	11,67	27	2,04	—	—	0,63	—	17	—	—	13	1,62	—	24
Piacenza	1,86	12,67	—	2,90	13,83	—	2,06	—	—	2,07	—	—	0,55	—	13	1,41	—	—	1,10	—	11
Reggio nell'Emilia	1,71	12,27	—	2,73	19,50	—	1,89	11,40	—	2,16	—	—	0,52	14,33	16	—	19 —	19	—	—	—
Arezzo	1,85	14,50	45	2,77	21,50	60	1,81	15,20	45	1,94	—	65	0,68	21,65	27	—	16,50	19	—	—	—
Firenze	1,99	15 —	62	2,88	22 —	100	1,93	—	65	2,12	—	88	0,58	25 —	25	1,47	17,43	15	1,22	—	—
Grosseto	1,70	15 —	60	2,70	22,35	100	1,91	10 —	98	2,97	22,67	67	0,59	22 —	22	—	8 —	8	—	9 —	9
Livorno	1,72	15,67	73	2,94	21,17	120	2,04	16,17	100	2,09	32 —	98	0,58	27 —	27	0,67	13 —	13	—	14 —	14
Lucca	1,80	16 —	70	2,77	21,33	113	1,84	—	70	2,01	—	—	0,65	25 —	24	0,97	—	16	—	—	—
Pisa	1,79	16 —	80	2,78	21,67	100	1,97	16,83	90	2,23	—	97	0,77	28 —	28	—	24 —	24	0,63	15 —	15
Pistoia	1,73	14,50	50	2,72	21 —	72	1,88	16,50	50	2,19	—	82	0,58	—	21	0,60	—	14	—	—	4
Siena	1,75	16 —	35	2,57	20,83	50	1,97	16 —	45	2,12	56 —	83	0,97	24,33	24	0,94	18 —	18	0,96	15 —	15
Ancona	1,80	15,50	—	2,85	23 —	40	1,92	—	—	2,80	—	—	0,57	23 —	22	1,40	17 —	17	1,27	20 —	20
Ascoli Piceno	1,73	15,50	—	2,73	21 —	—	1,85	15,50	40	1,80	31 —	98	0,53	23 —	23	0,83	12 —	15	0,22	10 —	10
Macerata	1,72	15 —	—	2,73	23,50	—	1,96	16,50	—	2,74	—	—	0,50	23 —	23	—	14 —	14	—	11 —	11
Pesaro	1,75	—	—	2,82	23,60	—	1,87	17,10	—	1,98	—	—	0,63	17 —	47	—	12,65	13	—	16 —	16
Perugia	1,78	16,67	40	2,82	21,83	67	1,78	16,33	50	2,05	—	65	0,57	—	23	0,50	23 —	30	0,85	11 —	13
Terni	1,78	18 —	47	2,80	21 —	67	1,88	15,90	67	3 —	—	—	0,61	24,67	25	0,94	13 —	18	0,31	10 —	10
Frosinone	1,70	17 —	88	2,87	22 —	122	1,92	17 —	70	2,60	30 —	130	0,40	22 —	25	—	—	13	—	—	13
Latina	1,82	18 —	67	2,83	20,50	152	1,94	18 —	60	2,05	31,40	125	0,49	20 —	25	—	—	—	—	—	—
Rieti	1,70	15,50	50	2,47	21,50	—	1,82	16 —	57	2,02	—	75	0,58	26 —	28	—	12 —	11	—	10,67	10
Roma	2,30	18 —	117	2,53	23,50	193	2,00	—	92	2,35	—	150	0,65	—	28	1,94	—	22	1,30	—	11
Viterbo	1,79	16 —	70	2,91	21,67	80	1,82	16 —	80	1,80	—	—	0,39	23 —	23	1,12	17 —	17	0,68	9 —	9
Campobasso	1,57	15,80	58	4,07	23,53	135	1,88	16,20	85	2,07	—	—	0,60	—	27	—	—	10	—	—	—
Chieti	1,78	15 —	90	2,90	21,60	100	1,84	16 —	60	1,91	30 —	60	0,45	—	24	0,78	—	14	1,18	—	14
L'Aquila	1,75	16 —	50	2,66	21,39	120	1,88	—	—	2,07	—	120	0,52	—	26	0,75	—	—	1,29	—	—
Pescara	1,77	15 —	50	2,73	22 —	113	1,85	—	80	2 —	—	85	0,33	24 —	30	—	—	17	—	—	12
Teramo	1,87	15,90	—	2,78	23 —	40	2,04	—	40	1,54	—	100	0,63	28 —	30	0,81	12,65	18	2,91	17,58	19
Avellino	1,77	18 —	112	2,90	22 —	153	1,90	—	187	1,90	—	142	0,31	—	21	—	21 —	21	—	—	—
Benevento	1,63	16 —	75	2,65	20,33	140	1,92	15,20	88	1,90	43,60	110	0,35	34 —	35	—	16,67	19	—	—	—
Napoli	1,77	17 —	98	2,75	27 —	155	2 —	—	—	2,02	29 —	173	0,46	18 —	26	1,38	21,33	22	0,87	13 —	23
Salerno	1,88	17 —	125	2,62	22 —	103	1,86	15,50	140	2,24	—	180	0,39	30 —	22	0,77	—	11	0,62	—	—
Bari	1,87	18,50	92	2,65	24,50	113	1,90	17 —	60	1,90	—	103	0,68	31 —	31	0,74	27 —	27	0,78	—	—
Brindisi	2,05	1	1	2,07	1	1	1,88		1	1,68	1	1	0,56	1	1	—	1	1	—	1	1
Foggia	1,77	16,50	60	2,62	21,50	110	1,90	15,60	70	1,90	—	140	0,53	30 —	30	0,62	—	—	0,72	—	—
Lecce	2,11	16,67	120	2,43	23 —	180	1,96	—	100	2,10	—	—	0,35	32 —	32	0,84	20 —	20	0,58	12 —	12
Taranto	1,72	15 —	100	2,62	23,50	150	1,90	16,50	125	1,98	—	150	0,51	33,33	31	1,52	26 —	26	0,79	—	—
Matera	1,85	16,42	100	2,82	22,90	100	1,82	15,97	100	2,02	—	—	0,49	—	32	0,80	—	28	0,83	—	15
Potenza	1,88	15,60	60	2,79	23 —	—	1,88	15,40	60	2 —	—	—	0,45	25 —	33	1,36	26 —	26	0,99	9 —	9
Catanzaro	1,87	15 —	80	3,02	22,25	90	2,03	15,90	77	2,35	60 —	135	0,60	29 —	29	—	11 —	11	—	—	—
Cosenza	1,77	15 —	60	2,85	21 —	120	1,94	14,60	110	2 —	30 —	115	0,49	24 —	48	—	—	12	—	—	—
Reggio Calabria	1,87	16,40	67	2,64	20,17	92	2,05	—	—	2,83	—	103	0,54	29 —	29	1,07	15 —	15	1,00	13 —	13
Agrigento	1,92	17,60	42	2,40	23,10	72	—	16,30	38	2,08	38 —	50	0,77	45 —	—	0,90	—	—	—	10,67	11
Caltanissetta	1,80	17,50	38	2,49	22 —	63	1,83	18 —	45	2,10	39 —	42	0,72	—	38	—	14 —	15	—	11,33	13
Catania	1,72	19 —	52	2,50	23,33	90	1,84	—	—	2,29	—	60	0,70	30 —	38	0,87	15 —	15	—	16,22	16
Enna	1,74	14,60	57	2,45	19 —	65	—	16 —	47	2,28	—	37	0,76	—	59	—	—	17	—	—	—
Messina	2,02	19 —	65	2,01	22 —	92	2 —	19,50	75	1,94	—	95	0,58	21,67	27	0,94	17 —	17	0,94	—	—
Palermo	2,06	18,50	72	2,41	22,33	104	1,98	—	—	2,18	—	118	0,55	—	48	0,41	—	13	1,00	—	18
Ragusa	1,86	16 —	60	2,27	22,50	60	1,87	16,80	52	2 —	—	—	0,50	—	39	—	—	11	—	—	—
Siracusa	1,84	18,83	46	2,37	23,25	81	1,92	18,43	70	1,70	19,80	73	0,68	27 —	27	—	13 —	13	—	—	—
Trapani	1,73	18,17	53	2,40	22,29	77	1,90	15,50	92	2,09	—	100	0,62	—	45	—	—	15	—	—	10
Cagliari	1,90	16 —	90	2,68	22,40	100	1,97	—	80	2,09	—	—	0,70	32 —	34	0,92	14 —	13	2,16	15 —	15
Nuoro	1,74	16 —	35	2,78	27 —	35	1,95	16,50	30	1,67	—	120	0,56	30 —	30	—	15,67	18	—	6,97	11
Sassari	2,06	16 —	80	2,70	22,60	80	2,10	18,50	60	2,40	—	—	0,53	30 —	30	—	14 —	14	—	5 —	5

(*) I prezzi riportati nella presente tavola sono desunti dalle rilevazioni effettuate dagli uffici comunali in conformità ad istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica. Le norme per l'attuale rilevazione furono impartite ai comuni dell'Italia centro-meridionale e insulare nell'agosto 1944; nell'agosto del corrente anno le stesse norme sono state diramate ai comuni dell'Italia settentrionale.

Le medie mensili dei prezzi sono ottenute calcolando la media aritmetica dei prezzi rilevati, l'ultimo giorno del mese precedente a quello considerato, il 15 e l'ultimo giorno del mese cui i dati si riferiscono; ad esempio, i prezzi medi dell'agosto 1945 sono ottenuti in base ai prezzi rilevati il 31 luglio, il 15 e il 31 agosto.

Segue: TAV. 29. — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas (*)

(Prezzi in lire per kg. salvo diversa indicazione)

CITTÀ	Pane media 1938	Pane agosto 1945 legali	Pane agosto 1945 mercato nero o libero	Pasta media 1938	Pasta agosto 1945 legali	Pasta agosto 1945 mercato nero o libero	Conserva di pomodoro media 1938	Conserva di pomodoro agosto 1945 legali	Conserva di pomodoro agosto 1945 mercato nero o libero	Zucchero media 1938	Zucchero agosto 1945 legali	Zucchero agosto 1945 mercato nero o libero	Vino (a) media 1938	Vino (a) agosto 1945 legali	Vino (a) agosto 1945 mercato nero o libero	Olio di oliva (a) media 1938	Olio di oliva (a) agosto 1945 legali	Olio di oliva (a) agosto 1945 mercato nero o libero	Burro media 1938	Burro agosto 1945 legali	Burro agosto 1945 mercato nero o libero
Alessandria	1,70	30 —	30	2,21	50 —	50	3,30	97	180	6,60	58 —	833	1,84	—	50	7,95	75 —	750	15,84	230	750
Novara	1,60	—	28	2,00	—	32	3,81	—	113	6,63	58,83	500	2,05	—	70	8,05	—	—	14,64	220	367
Torino	1,72	30 —	30	2,17	30,33	37	3,39	64	200	6,60	69 —	945	2,82	—	90	7,73	—	974	15,41	288	667
Savona	1,35	21 —	21	1,39	21 —	21	3 —	—	250	6,55	68 —	867	1,80	60 —	90	7,66	52,48	573	15,38	—	717
Cremona	2,05	—	30	1,78	—	41	3,69	—	—	6,60	55 —	653	2,57	—	59	7,48		517	14,64	240	583
Varese	1,89	31 —	31	2,36	42,75	16	3,12	22	190	6,63	74,17	733	2,50	—	107	7,51	10 —	833	15,71	199	767
Trento	1,48	15 —	15	1,58	—	—	3,48	—	245	6,48	54,17	713	1,63	30 —	60	7,87	54,50	800	12,59	216	800
Belluno	—	21 —	21	—	32 —	32	3,77	—	250	6,63	63 —	—	2,02	—	72	8,14	—	—	13,55	153	600
Udine	1,80	—	26	2,21	—	30	3,76	—	—	6,63	—	600	2,24	—	84	8,07	—	750	14,42	—	700
Venezia	1,74	30 —	30	1,51	35 —	35	3,57	105	—	6,65	64 —	633	2,27	—	81	8,00	74 —	666	13,50	—	753
Verona	1,38	25 —	25	1,17	18 —	18	3,39	115	250	6,65	65 —	617	1,63	48 —	80	7,38	—	900	12,53	—	730
Vicenza	2,28	29 —	29	2,28	30 —	30	3,65	—	250	6,65	65 —	517	1,89	—	113	7,02	—	1000	13,90	79	683
Modena	1,64	—	31	1,90	—	37	3,49	25	125	6,63	—	733	1,69	15,00	45	8,01	71,67	667	13,19	104	650
Piacenza	2,01	—	30	2,18	—	35	3,71	23	—	6,65	—	—	1,70	—	66	7,70	—	—	13,10	91	—
Reggio nell'Emil.	—	32 —	32	—	34 —	34	3,81	22	—	6,62	68 —	—	1,65	16,33	—	7,92	—	900	14,84	100	617
Arezzo	—	18 —	20	—	40 —	40	3,61	200	250	6,61	21,50	653	1,77		60	7,65	72,68	433	14,70	—	900
Firenze	2,53	23 —	29	2,25	—	—	3,59	210	247	6,65	25 —	786	1,82	—	65	7,33	18,60	700	15,56	—	950
Grosseto	—	29 —	30	—	31 —	31	3,56	238	235	6,65	25,75	783	1,71	—	90	7,74	71 —	433	16,58	—	—
Livorno	2,01	38 —	38	1,83	44 —	41	3,38	230	317	6,65	20,77	617	2,30	50 —	60	7,78	71 —	617	14,30	—	700
Lucca	2,09	—	30	1,37	—	33	3,53	—	200	6,65	17,58	750	1,84	—	62	7,92	84,65	733	14,91	—	767
Pisa	2,22	13 —	43	1,14	40 —	40	3,63	211	400	6,66	20,13	617	1,89	—	67	7,77	82 —	617	16,21	—	650
Pistoia	1,55	—	—	1,40	—	—	3,48	220	400	6,65	18,10	700	1,80	—	[illegible]	7,64	73 —	[illegible]	12,06	235	800
Siena	1,90	32 —	32	1,60	37 —	37	3,46	233	233	6,70	27,93	1000	1,82	38,50	45	8,00	71,50	567	13,60	—	933
Ancona	1,60	21 —	21	1,61	28 —	28	3,39	—	250	6,65	29,00	500	2,04	—	45	7,85	90,50	433	14,95	—	500
Ascoli Piceno	1,76	12 —	15	1,50	20,67	21	3,41	180	—	6,65	17,00	500	2,05	—	45	7,96	84,50	[illegible]	16,33	—	
Macerata	—	15 —	15	—	25 —	25	3,56	—	—	6,65	30 —	700	1,03	—	60	7,77	85 —	500	15,71	—	—
Pesaro	1,24	16 —	18	—	—	—	3,68	190	300	6,60	21,63	433	1,83	45 —	57	7,74	89,30	[illegible]	16,31	—	—
Perugia	1,72	26 —	27	1,50	21 —	25	3,35	—	300	6,60	—	850	1,82	20 —	67	7,61	77 —	417	15,17	—	[illegible]
Terni	1,28	26 —	26	1,58	25 —	25	3,12	135	215	6,65	12,07	767	2,05	43 —	43	7,55	70,60	433	14,45	—	[illegible]
Frosinone	—	—	—	—	—	38	3,58	—	300	6,75	24,40	1000	2,04	30 —	32	8,00	71 —	417	15,50	150	600
Latina	—	—	—	—	—	—	4,37	200	333	6,67	50 —	833	1,89	44,62	75	7,95	74 —	433	12,70	—	933
Rieti	—	30 —	30	—	40 —	40	2,03	210	215	6,00	30 —	800	2,10	45 —	60	7,50	71,40	483	15,50	—	700
Roma	2,90	—	34	3,25	—	55	3,63	221	266	6,76	27,50	617	2,35	40 —	93	8,00	80 —	475	16,54	—	733
Viterbo	2,90	—	—	2,33	30 —	30	3,67	100	240	6,78	18,67	1000	1,84	—	43	7,91	72	700	13,71	400	650
Campobasso	—	—	25	—	—	34	4,13	—	267	6,70	31,20	855	2,38	85 —	42	7,79	71,50	205	11,33	364	758
Chieti	1,61	—	16	—	—	20	3,83	—	400	6,65	29 —	750	2,31	—	47	7,45	71 —	867	10,33	—	600
L'Aquila	2,58	—	—	2,08	—	37	3,53	—	250	6,70	16,25	900	2,27	—	60	7,01	85 —	433	14,84	—	600
Pescara	—	—	16	—	—	29	3,84	—	267	6,68	25,25	800	2,25	40 —	32	7,94	80 —	373	15,72	—	—
Teramo	1,47	—	—	—	22,00	25	3,59	—	233	6,65	18 —	600	2,07	30 —	44	7,68	72 —	400	18,23	—	700
Avellino	—	22 —	22	—	40	40	3,82	210	350	6,65	20 —	1000	1,53	22 —	25	7,78	71,00	360	12,18	—	—
Benevento	—	26 —	26	—	40 —	43	3,04	180	230	6,75	25 —	900	1,95	—	34	7,30	71,67	330	15,88	—	600
Napoli	2,74	32 —	32	1,80	28,33	31	3,32	150	267	6,65	31,50	745	2,06	40 —	42	7,53	70 —	400	10,76	675	675
Salerno	1,61	32 —	36	1,44	40 —	45	3,06	—	—	6,64	24,75	700	1,89	37,83	30	8,00	75 —	370	13,50	—	540
Bari	1,55	21,50	21	2,15	—	—	4,12	—	—	6,60	29 —	367	2,41	33 —	22	7,00	71,50	237	16,78	680	640
Brindisi	—	†	†	—	†	†	3,64	†	†	6,75	†	†	2,20	†	†	8,60	†	†	17,17	†	†
Foggia	1,80	—	—	—	35 —	35	4,11	210	210	6,73	27 —	767	2,71	35 —	35	7,23	72 —	307	12,92	—	—
Lecce	1,90	—	—	—	30 —	30	3,42	—	300	6,76	28,50	200	2,53	29 —	29	7,07	71,50	217	14,20	700	700
Taranto	1,92	23,33	27	1,90	42 —	50	4,14	—	195	6,63	29 —	700	2,22	33 —	33	7,18	71 —	243	14,67	320	617
Matera	2,01	—	17	2,15	—	—	4,12	170	182	6,71	25,67	683	1,95	30 —	40	6,93	71 —	300	18,03	233	550
Potenza	1,60	29 —	29	1,65	38 —	38	4,12	200	200	6,71	28 —	650	2,20	32 —	32	7,92	75,10	217	13,42	—	—
Catanzaro	—	18,67	18	—	11 —	15	3,37	161	257	6,71	27,40	1000	2,20	32 —	40	8,00	75 —	217	13,84	—	570
Cosenza	—	—	—	—	—	18	3,30	80	250	6,65	23 —	667	2,18	30 —	42	8,50	74 —	250	16,12	—	800
Reggio Calabria	1,51	21 —	21	1,17	22 —	22	4,09	—	—	6,65	27 —	733	2,64	25 —	25	7,31	74 —	300	15,09	—	500
Agrigento	1,60	16 —	16	2,10	36 —	36	3,12	—	113	6,73	24 —	700	2,43	—	22	8,67	75 —	303	16,06	—	450
Caltanissetta	—	18 —	20	—	30,33	31	3,13	—	210	6,73	29 —	800	2,26	33 —	33	7,48	74 —	300	16,33	—	467
Catania	2,04	30 —	30	2,04	31,50	32	4,95	—	220	7,06	31 —	733	2,70	—	31	8,00	—	370	17,03	—	625
Enna	—	—	—	—	—	25	3,68	—	180	6,85	25,67	1067	2,18	—	35	8,20	—	200	17,05	—	500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CITTÀ	[illegible] media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	[illegible] media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	[illegible] di pomodoro media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	Zucchero media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero
Alessandria	1,79	30 —	30	2,31	30 —	50	3,59	97	160	6,60	58 —	850
Novara	1,80	—	28	2,00	—	32	3,81	—	143	6,63	54,83	500
Torino	1,72	30 —	30	2,17	66,33	57	3,25	84	299	6,60	60 —	943
Savona	1,35	21 —	21	1,89	21 —	21	3 —	—	250	6,55	56 —	667
Cremona	2,05	—	30	1,78	—	43	3,39	—	—	6,60	65 —	633
Varese	1,80	31 —	31	2,38	42,75	46	3,12	22	100	6,65	74,17	733
Trento	1,78	15 —	15	1,58	—	—	3,48	—	240	6,60	64,47	713
Belluno	—	21 —	21	—	32 —	32	3,77	—	250	6,65	63 —	—
Udine	1,80	—	26	2,21	—	30	3,70	—	—	6,63	—	600
Venezia	1,74	30 —	30	1,51	35 —	35	3,67	95	—	6,65	64 —	685
Verona	1,58	25 —	25	1,17	18 —	18	3,39	115	250	6,65	63 —	617
Vicenza	2,38	29 —	29	2,28	30 —	30	3,55	—	280	6,65	65 —	517
Modena	1,61	—	31	1,90	—	37	3,49	27	125	6,63	—	783
Piacenza	2,61	—	39	2,18	—	35	3,71	27	—	6,63	—	—
Reggio nell'Emil.	—	32 —	32	—	34 —	34	3,81	30	—	6,65	68 —	—
Arezzo	—	18 —	20	—	40 —	43	3,51	230	300	6,61	24,50	633
Firenze	2,53	25 —	29	2,25	—	—	3,02	238	317	6,65	25 —	750
Grosseto	—	29 —	29	—	31 —	31	3,36	208	208	6,63	25,75	733
Livorno	2,01	38 —	38	1,65	44 —	44	3,48	220	313	6,65	20,77	617
Lucca	2,10	—	30	1,57	—	33	3,50	—	200	6,65	17,58	750
Pisa	2,32	43 —	43	1,14	40 —	40	3,62	271	400	6,65	20,13	617
Pistoia	1,55	—	—	1,40	—	—	3,48	220	400	6,65	15,30	709
Siena	1,50	32 —	32	1,60	37 —	37	3,40	227	233	6,79	20,93	1000
Ancona	1,09	21 —	21	1,91	28 —	28	3,26	—	250	6,65	20,90	500
Ascoli Piceno	1,76	12 —	15	1,83	20,67	21	3,41	180	—	6,65	17,50	800
Macerata	—	15 —	15	—	25 —	25	3,60	—	—	6,65	30 —	700
Pesaro	1,24	15 —	15	—	—	—	3,35	190	200	6,65	21,83	433
Perugia	1,72	26 —	27	1,60	21 —	25	3,30	—	300	6,99	—	850
Terni	1,28	26 —	26	1,58	25 —	25	3,12	135	215	6,65	22,67	767
Frosinone	—	—	—	—	—	38	3,56	—	300	6,75	24,40	1000
Latina	—	—	—	—	—	—	4,37	260	333	6,67	30 —	833
Rieti	—	30 —	30	—	40 —	40	3,05	218	213	6,65	29 —	800
Roma	3,20	—	54	3,20	—	55	3,65	221	298	5,16	27,50	617
Viterbo	2,05	—	—	2,93	30 —	30	2,87	110	240	6,75	18,67	1000
Campobasso	—	—	25	—	—	34	4,13	—	287	6,70	31,20	864
Chieti	1,81	—	16	—	—	29	3,63	—	400	6,65	29 —	730
L'Aquila	2,58	—	—	2,08	—	33	2,55	—	250	6,70	16,25	600
Pescara	—	—	16	—	—	28	3,61	—	567	6,65	28,25	800
Teramo	1,47	—	—	—	22,65	25	3,39	—	200	6,65	18 —	500
Avellino	—	22 —	22	—	40 —	40	3,82	210	350	6,65	20 —	1000
Benevento	—	26 —	26	—	40 —	43	3,64	186	230	6,75	25 —	500
Napoli	2,74	32 —	32	1,80	28,33	31	3,33	190	267	6,65	31,50	715
Salerno	1,65	32 —	36	1,41	40 —	45	3,63	—	—	6,65	24,75	500
Bari	1,05	21,50	21	2,15	—	—	4,10	—	—	6,63	29 —	567
Brindisi	—	(*)	(*)	—	(*)	(*)	3,58	(*)	(*)	6,75	(*)	(*)
Foggia	1,80	—	—	—	35 —	35	4,11	210	210	6,75	27 —	767
Lecce	1,60	—	—	—	30 —	30	3,42	—	300	6,70	25,50	500
Taranto	1,02	23,33	27	1,66	42 —	50	4,14	—	185	6,63	29 —	700
Matera	2,61	—	17	2,18	—	—	4,12	170	182	6,71	25,67	683
Potenza	1,60	29 —	29	1,65	38 —	38	4,12	200	200	6,71	24 —	659
Catanzaro	—	18,67	18	—	14 —	15	3,57	161	259	6,71	27,40	1000
Cosenza	—	—	—	—	—	18	6,33	80	250	6,65	29 —	567
Reggio Calabria	1,51	21 —	21	1,17	22 —	22	4,03	—	—	6,65	27 —	733
Agrigento	1,60	16 —	16	2,10	36 —	36	3,12	—	143	6,75	21 —	700
Caltanissetta	—	19 —	20	—	30,33	31	3,16	—	210	6,75	29 —	800
Catania	2,04	30 —	30	2,04	31,50	32	4,95	—	220	7,05	31 —	723
Enna	—	—	—	—	—	22	3,58	—	180	6,85	26,67	1067
Messina	1,62	—	—	1,53	20 —	20	4,45	180	180	6,72	26 —	617
Palermo	—	—	36	1,79	—	30	3,64	—	204	7,01	24 —	550
Ragusa	—	—	13	—	—	—	6,05	—	150	6,73	27,60	883
Siracusa	—	14 —	14	—	28 —	28	—	—	230	6,70	24 —	855
Trapani	—	—	32	—	—	35	3,21	—	170	6,70	27,50	500
Cagliari	2,56	31 —	31	2,41	40 —	40	4,12	—	157	6,65	—	707
Nuoro	—	30 —	31	—	30 —	31	4,31	—	—	6,73	20,30	1000
Sassari	—	21,67	26	—	33,33	32	3,69	—	—	6,70	30 —	500

CITTÀ	Vino (a) media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	Olio d'oliva (a) media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero	Burro media 1938	agosto 1945 legali	agosto 1945 mercato nero o libero
Alessandria	1,84	—	80	7,03	120 —	750	15,84	200	750
Novara	2,08	—	70	8,05	—	—	14,08	229	537
Torino	2,82	—	90	7,73	—	574	15,41	253	667
Savona	1,65	60 —	60	7,96	56,48	673	15,38	—	717
Cremona	2,87	—	60	7,48		517	14,64	245	583
Varese	2,30	—	107	7,51	107 —	433	15,71	199	757
Trento	1,65	50	60	7,87	54,50	900	12,80	218	800
Belluno	2,02	—	72	8,14	—	—	13,05	153	600
Udine	2,24	—	91	8,07	—	750	14,47	—	700
Venezia	2,27	—	81	8,00	74 —	683	13,90	—	733
Verona	1,63	45 —	80	7,38	—	703	12,55	—	720
Vicenza	1,80	—	113	7,92	—	1000	13,03	79	683
Modena	1,69	15,09	46	8,01	71,67	667	13,19	104	650
Piacenza	1,76	—	65	7,70	—	—	13,15	91	—
Reggio nell'Emil.	1,65	16,33	—	7,92	—	600	14,84	100	617
Arezzo	1,77		60	7,88	72,02	485	14,79	—	600
Firenze	1,82	—	85	7,34	75,90	700	15,90	—	950
Grosseto	1,71		90	7,74	71 —	433	16,65	—	—
Livorno	2,28	50 —	90	7,78	71 —	617	14,50	—	700
Lucca	1,84	—	62	7,92	64,83	733	14,91	—	767
Pisa	1,89	—	57	7,77	82 —	617	16,21	—	650
Pistoia	1,89	—	1	7,64	72 —	467	15,96	300	800
Siena	1,82	28,50	45	8,00	71,30	533	13,58	—	933
Ancona	2,03	—	45	7,39	80,50	450	14,85	—	500
Ascoli Piceno	2,06	—	45	7,86	84,50	400	16,38	—	
Macerata	1,54		60	7,77	85 —	300	15,71	—	—
Pesaro	1,03	45 —	57	7,74	68,30	400	15,57	—	—
Perugia	1,82	20 —	67	7,61	77 —	467	15,17	—	9
Terni	2,08	45 —	43	7,85	76,65	433	14,45	—	100
Frosinone	2,04	30 —	32	8,00	71 —	477	15,60	150	600
Latina	1,89	44,67	75	7,95	74 —	400	13,79	—	933
Rieti	2,10	48 —	60	7,60	71,49	485	15,50	—	700
Roma	2,52	40 —	33	8,00	80 —	473	16,54	—	750
Viterbo	1,80	—	48	7,61	72	350	13,71	400	650
Campobasso	2,38	46 —	42	7,75	71,20	295	11,33	308	758
Chieti	2,34	—	47	7,42	71 —	357	10,35	—	660
L'Aquila	2,27	—	60	7,94	85 —	453	14,84	—	600
Pescara	2,24	40 —	52	7,94	80 —	373	15,72	—	—
Teramo	2,87	29 —	44	7,80	72 —	400	16,25	—	700
Avellino	1,80	22 —	25	7,36	71,80	350	12,13	—	—
Benevento	1,97	—	34	7,50	71,67	300	15,98	—	600
Napoli	2,00	40 —	42	7,55	78 —	400	16,75	675	675
Salerno	1,80	37,33	33	8,00	75 —	370	13,50	—	500
Bari	2,41	25 —	25	7,09	71,50	257	15,78	680	600
Brindisi	2,20	(*)	(*)	6,80	(*)	(*)	17,17	(*)	(*)
Foggia	2,31	35 —	35	7,33	72 —	307	12,92	—	—
Lecce	2,52	28 —	28	7,67	71,50	211	14,50	700	700
Taranto	2,21	33 —	33	7,15	71 —	243	14,67	520	817
Matera	1,99	30 —	40	6,99	71 —	300	16,95	235	550
Potenza	2,59	33 —	32	7,53	75,10	287	13,42	—	—
Catanzaro	2,20	32 —	49	6,90	75 —	217	13,84	—	570
Cosenza	2,16	36 —	42	6,80	74 —	220	16,12	—	600
Reggio Calabria	2,61	26 —	28	7,31	74 —	280	15,03	—	500
Agrigento	2,48	—	20	7,07	75 —	300	16,95	—	450
Caltanissetta	2,25	30 —	30	7,43	74 —	300	16,33	—	467
Catania	2,70	—	31	8,00	—	310	17,03	—	625
Enna	2,13	—	35	8,29	—	267	17,02	—	500
Messina	2,09	—	34	7,28	71 —	277	17,79	—	680
Palermo	2,07	—	30	7,35	—	200	17,75	—	708
Ragusa	2,45	—	33	7,42	—	257	16,28	—	650
Siracusa	2,36	—	43	7,54	73 —	267	16,43	—	850
Trapani	2,71	—	39	7,77	—	333	17,16	—	683
Cagliari	2,02	—	47	7,15	77 —	300	16,96	200	210
Nuoro	3,03	100 —	120	7,04	72,13	200	16,29	252	250
Sassari	2,48	—	60	7,25	75 —	175	18,10	—	—

(*) Vedi nota a pagina precedente.
(a) Prezzi per litro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: TAV. 29. — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas (*)

(Prezzi in lire per kg, salvo diversa indicazione)

CITTÀ	Lardo media 1938	Lardo agosto 1945 legali	Lardo agosto 1945 mercato nero o libero	Carne bovina media 1938	Carne bovina agosto 1945 legali	Carne bovina agosto 1945 mercato nero o libero	Formaggio media 1938	Formaggio agosto 1945 legali	Formaggio agosto 1945 mercato nero o libero	Latte (a) media 1938	Latte (a) agosto 1945 legali	Latte (a) agosto 1945 mercato nero o libero	Uova (b) media 1938	Uova (b) agosto 1945 legali	Uova (b) agosto 1945 mercato nero o libero	Sale media 1938	Sale agosto 1945 legali	Sale agosto 1945 mercato nero o libero	Carbone media 1938	Carbone agosto 1945 legali	Carbone agosto 1945 mercato nero o libero	Gas (c) media 1938	Gas (c) agosto 1945 (legali)
Alessandria	9,79	47	533	8,09	135	267	15,54	—	850	1,15	—	20	0,34	—	22	1,30	10 —	113	0,58	—	—	0,92	—
Novara	9,60	65	483	7,71	123	207	12,78	—	—	1,05	9,60	14	0,32	—	20	1,50	11 —	203	0,63	—	—	0,80	—
Torino	10,21	—	638	10,69	250	482	13,59	—	784	1,15	15 —	21	0,30	—	20	1,30	10 —	141	0,60	—	—	0,76	—
Savona	10,13	100	667	9,80	264	450	13,22	157	838	1,15	—	25	0,31	—	21	1,30	20 —	180	0,54	10 —	14	0,86	4,10
Cremona	10,14	74	583	8,75	80	157	15,17	—	600	1,27	11,20	—	0,32	—	19	1,50	—	—	0,60	—	—	0,90	1,26
Varese	9,43	65	533	9,32	130	300	15,43	72	550	1,28	20 —	35	0,37	11,50	21	1,50	11 —	150	0,55	—	—	0,58	—
Trento	9,48	62	600	6,84	173	210	14,42	—	780	0,94	10,33	25	0,32	15,33	20	1,40	—	167	0,55	20 —	20	0,90	—
Belluno	10,38	71	—	6,40	110	185	12,89	—	—	0,81	10 —	—	0,40	12,17	13	1,50	20 —	250	0,50	—	—	—	—
Udine	10,09	65	683	10,71	—	251	14,33	—	667	0,96	9 —	18	0,16	—	20	1,50	18 —	150	0,40	—	—	0,71	—
Venezia	10,04	—	508	14,04	—	190	11,38	—	—	1,19	21 —	—	0,42	—	20	1,50	12,50	171	0,59	—	18	0,57	—
Verona	10 —	80	650	12,27	117	143	13,83	—	583	1,12	16 —	20	0,51	18 —	19	1,50	18,33	187	0,60	—	—	0,88	—
Vicenza	10,33	—	—	7,22	73	167	15,44	50	633	1,11	9,30	13	0,49	14,00	18	1,50	15,00	233	0,61	—	—	0,83	—
Modena	9,16	—	—	9,92	80	175	13 —	—	667	1 —	8 —	—	0,46	15,50	20	1,50	26,67	130	0,57	—	14	0,63	—
Piacenza	8,75	—	—	12,50	90	—	13,80	—	—	0,90	8 —	—	0,53	—	19	1,60	25 —	—	0,20	14 —	16	0,86	3,52
Reggio nell'Emilia	9,95	—	800	10,33	108	—	13,45	60	600	1,20	8 —	—	0,48	10,67	21	1,50	25 —	—	0,49	10,67	—	—	—
Arezzo	9,42	—	750	11,77	253	280	13,91	500	550	1 —	16 —	24	0,48	17,83	19	1,50	—	47	0,59	8 —	10	—	—
Firenze	10,25	—	600	10,05	—	305	14,21	—	667	1,25	24 —	50	0,51	—	22	1,50	31,73	178	0,55	15 —	16	0,76	—
Grosseto	9,46	132	217	6,83	174	227	10,84	125	1	1,14	16 —	19	0,50	18 —	18	1,50	37,62	150	0,49	6 —	9	—	—
Livorno	9,55	—	700	10,73	213	207	14,34	—	933	1,20	18 —	—	0,53	—	21	1,60	32 —	100	0,45	9,50	0	0,83	—
Lucca	10,27	—	400	10,20	—	260	11 —	—	700	0,95	11 —	15	0,50	—	23	1,50	32 —	160	0,60	—	12	0,87	4,62
Pisa	10,11	—	600	6,51	227	227	13,72	500	550	1 —	15 —	20	0,54	—	27	1,50	20 —	120	0,60	12 —	12	0,86	—
Pistoia	9,04	—	—	10,61	200	230	13,23	350	917	0,98	13 —	18	0,53	20 —	21	1,50	32 —	200	0,50	12 —	12	0,84	—
Siena	8,92	171	350	10,54	248	280	13,99	—	900	1,10	18,33	20	0,47	20,50	21	1,50	33 —	—	0,55	8,60	9	1,05	!
Ancona	9,40	—	250	9,27	110	233	13,42	—	500	0,95	15 —	—	0,53	—	20	1,50	29 —	—	0,53	—	18	0,83	—
Ascoli Piceno	9,82	81	400	8,50	150	—	14,25	450	500	0,96	10 —	17	0,19	20 —	21	1,50	23,33	21	0,45	13 —	11	1 —	—
Macerata	10,07	—	450	8,99	114	—	13 —	—	!	0,97	16 —	20	0,49	10,25	28	1,50	22 —	100	0,45	18 —	17	—	—
Pesaro	9,46	—	300	5,96	147	147	13,6[illegible]	—	—	1 —	16,65	—	0,48	—	21	1,60	20,50	—	0,51	17 —	—	0,73	—
Perugia	10 —	—	500	10,27	202	202	12,05	—	947	1 —	18 —	25	0,40	17 —	20	1,50	23 —	—	0,43	9 —	16	1,20	5,28
Terni	9,67	113	600	7,14	—	500	14,91	435	500	1,09	15 —	24	0,42	—	24	1,60	23 —	30	0,41	—	9	1,03	—
Frosinone	9,75	270	600	9,20	380	380	11,50	150	937	1,10	20 —	30	0,42	—	23	1,50	18 —	10	0,20	10 —	10	—	—
Latina	9,79	—	867	9,80	330	—	10,79	—	—	1,04	—	35	0,15	—	23	1,60	14 —	32	0,47	12,67	—	—	—
Rieti	9,90	—	616	8,92	235	250	11,50	—	567	1,11	21 —	26	0,47	—	22	1,50	—	30	0,40	—	9	—	—
Roma	10,07	—	622	7,92	278	312	12,13	—	578	1,55	20 —	50	0,62	—	27	1,50	24 —	62	0,45	—	16	0,71	4,62
Viterbo	9,67	153	650	6,58	250	—	11,67	210	450	0,94	18 —	20	0,32	—	21	1,60	23,60	—	0,47	10,52	—	1,18	—
Campobasso	10,13	350	875	10,77	220	240	11,70	—	625	0,80	18 —	21	0,39	15,20	20	1,50	22,07	63	0,37	7 —	10	—	—
Chieti	10,43	—	500	9,70	—	225	11,89	400	500	1,15	—	33	0,45	—	18	1,50	25 —	20	0,39	—	19	0,92	4,10
L'Aquila	10,34	—	700	4,95	—	180	12,60	—	750	1,15	—	27	0,50	—	20	1,50	24,50	—	0,44	11 —	12	—	—
Pescara	10,17	—	450	7,51	200	213	9 —	450	750	1,50	23,33	27	0,48	16 —	20	1,50	—	52	0,50	—	20	—	—
Teramo	10,25	—	300	8,70	180	180	11,28	—	900	1,20	23,65	27	0,47	13 —	11	1,50	23,65	—	0,46	13 —	—	—	—
Avellino	9,95	450	600	9,81	240	280	10,54	400	400	1,09	18 —	23	0,30	22 —	22	1,50	21 —	60	0,50	11 —	16	—	—
Benevento	9,90	300	700	11,87	250	250	10 —	450	600	1,20	24 —	30	0,42	16 —	21	1,50	20 —	20	0,28	10,20	22	—	—
Napoli	10,07	700	702	12,78	330	380	12,33	580	580	1,60	30 —	60	0,52	24 —	23	1,50	10 —	30	0,46	13 —	15	0,77	4,06
Salerno	10,70	—	—	7 —	240	270	11,13	600	680	1,40	25 —	—	0,52	22 —	—	1,50	—	20	0,40	10 —	10	1 —	4,65
Bari	9,83	500	500	11,82	263	265	13,56	525	520	1,50	35 —	35	0,54	—	22	1,50	20 —	20	0,61	16 —	22	1 —	3,61
Brindisi	10,17	!	!	11,25	!	!	13,24	!	!	1,44	!	7	0,80	!	!	1,50	!	!	0,45	!	!	!	!
Foggia	10,73	—	—	11,50	300	300	9,83	500	500	1,28	30 —	50	0,48	20 —	28	1,50	16,33	40	0,40	13,25	25	1,10	—
Lecce	10,11	370	370	11,15	300	300	13,47	580	580	1,60	27,33	32	0,57	—	21	1,50	20 —	24	0,62	18 —	18	1,30	4,66
Taranto	9,60	—	—	8,65	300	300	12,48	525	633	1,60	50 —	50	0,61	18 —	10	1,50	20 —	20	0,47	19 —	19	1,05	4,02
Matera	9,50	185	400	9,45	300	300	11,43	500	650	1,10	20 —	35	0,44	14 —	30	1,50	20 —	60	0,53	25 —	22	—	—
Potenza	10,34	—	440	9,03	290	290	9,72	—	470	1,41	21 —	23	0,41	17 —	17	1,50	20,50	60	0,37	10 —	14	—	—
Catanzaro	10,44	222	443	10,77	210	210	13 —	—	440	1,53	26 —	29	0,50	10 —	10	1,50	20 —	52	0,42	7,67	11	—	7,45
Cosenza	10,53	—	633	7,61	100	200	12,03	433	—	1,50	15 —	32	0,58	—	16	1,50	20 —	60	0,30	10 —	15	—	—
Reggio Calabria	9,88	—	—	12,79	220	220	12 —	393	800	1,60	26 —	29	0,50	15 —	15	1,60	20 —	20	0,16	9 —	9	—	—
Agrigento	11,43	—	—	13,57	193	193	11,77	—	387	1,63	23 —	37	0,44	—	15	0,50	—	5	0,58	15 —	15	1,13	—
Caltanissetta	11,24	—	400	10,15	210	210	11,07	—	400	1,70	20 —	37	0,50	—	14	0,50	—	5	0,56	—	19	—	—
Catania	10,96	—	505	11,30	190	193	11,75	—	605	1,80	—	25	0,54	—	15	0,50	—	3	0,65	—	19	1,07	—
Enna	10,63	—	500	12,10	173	173	9,77	—	817	1,84	—	25	0,40	—	12	0,50	—	5	0,50	—	22	—	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,80	23 —	40	0,43	—	15	0,50	—	5	0,50	14,50	15	1,05	—

CITTÀ	Lardo media 1938	Lardo agosto 1945 legali	Lardo agosto 1945 mercato nero o libero	Carne bovina media 1938	Carne bovina agosto 1945 legali	Carne bovina agosto 1945 mercato nero o libero	Formaggio media 1938	Formaggio agosto 1945 legali	Formaggio agosto 1945 mercato nero o libero	Latte (a) media 1938	Latte (a) agosto 1945 legali	Latte (a) agosto 1945 mercato nero o libero	Uova (b) media 1938	Uova (b) agosto 1945 legali	Uova (b) agosto 1945 mercato nero o libero	Sale media 1938	Sale agosto 1945 legali	Sale agosto 1945 mercato nero o libero	Carbone media 1938	Carbone agosto 1945 legali	Carbone agosto 1945 mercato nero o libero	Gas (c) media 1938	Gas (c) agosto 1945 (legali)
Alessandria	9,79	47	533	8,99	135	287	15,64	—	850	1,15	—	20	0,54	—	22	1,50	10 —	113	0,38	—	—	0,92	—
Novara	9,63	62	485	7,71	123	207	13,79	—	—	1,95	9,09	14	0,32	—	20	1,50	11 —	203	0,35	—	—	0,86	—
Torino	10,21	—	638	10,09	255	462	13,59	—	784	1,18	15 —	21	0,53	—	20	1,50	10 —	141	0,60	—	—	0,76	—
Savona	10,13	100	667	9,80	268	450	13,22	157	833	1,18	—	25	0,51	—	21	1,50	20 —	189	0,54	10 —	14	0,86	4,10
Cremona	10,14	74	583	8,73	88	187	15,17	—	600	1,27	11,54	—	0,32	—	19	1,50	—	—	0,60	—	—	0,90	1,36
Varese	9,43	65	533	9,23	190	300	15,43	72	250	1,30	20 —	35	0,67	11,50	21	1,50	11 —	150	0,55	—	—	0,38	—
Trento	9,48	62	600	6,84	171	240	14,12	—	780	0,91	10,33	25	0,52	18,33	20	1,50	—	167	0,55	20 —	20	0,50	—
Belluno	10,38	71	—	6,46	110	135	13,86	—	—	0,83	10 —	—	0,49	12,17	13	1,50	25 —	250	0,55	—	—	—	—
Udine	10,05	69	683	10,71	—	231	14,35	—	667	0,96	9 —	18	0,49	—	20	1,50	16 —	150	0,40	—	—	0,71	—
Venezia	10,04	—	508	13,04	—	190	11,08	—	—	1,19	21 —	—	0,42	—	20	1,50	12,50	171	0,59	—	10	0,37	—
Verona	10 —	80	650	12,27	117	147	13,83	—	583	1,12	15 —	20	0,31	10 —	15	1,50	18,33	187	0,60	—	—	0,88	—
Vicenza	10,39	—	—	7,25	73	137	15,41	65	633	1,01	9,80	15	0,40	14,00	16	1,50	15,50	233	0,61	—	—	0,83	—
Modena	9,16	—	—	9,02	83	175	13 —	—	667	1 —	8 —	—	0,45	15,56	20	1,50	20,67	130	0,57	—	14	0,83	—
Piacenza	9,75	—	—	12,60	90	—	13,80	—	—	0,90	8 —	—	0,50	—	19	1,50	25 —	—	0,50	14 —	14	0,86	3,52
Reggio nell'Emilia	9,95	—	800	10,35	108	—	13,45	60	900	1,20	8 —	—	0,48	17,67	21	1,50	25 —	—	0,49	10,67	—	—	—
Arezzo	9,42	—	750	11,77	253	280	18,93	300	850	1 —	18 —	24	0,46	17,85	10	1,50	—	47	0,50	8 —	10	—	—
Firenze	10,25	—	900	10,05	—	308	14,21	—	600	1,25	24 —	50	0,51	—	22	1,50	31,73	179	0,55	13 —	10	0,70	—
Grosseto	9,40	125	217	6,88	174	227	10,84	125	!	1,18	16 —	18	0,53	16 —	18	1,50	37,83	100	0,49	5 —	5	—	—
Livorno	9,53	—	700	10,75	213	297	14,34	—	933	1,20	18 —	—	0,33	—	24	1,70	32 —	120	0,45	9,80	8	0,83	—
Lucca	10,27	—	400	10,26	—	260	11 —	—	700	0,69	11 —	15	0,50	—	23	1,50	32 —	160	0,60	—	12	0,87	4,82
Pisa	10,11	—	600	6,51	227	227	13,70	500	550	1 —	15 —	20	0,54	—	27	1,50	20 —	120	0,68	12 —	12	0,86	—
Pistoia	9,04	—	—	10,61	200	230	13,22	550	617	0,96	13 —	18	0,53	20 —	21	1,50	32 —	300	0,59	12 —	12	0,88	—
Siena	8,92	171	350	10,54	243	260	13,95	—	800	1,10	16,33	20	0,47	20,50	21	1,50	33 —	—	0,55	8,50	9	1,03	!
Ancona	9,46	—	253	9,27	110	233	13,42	—	500	0,95	15 —	—	0,53	—	20	1,50	30 —	—	0,53	—	18	0,85	—
Ascoli Piceno	9,82	81	400	8,93	150	—	11,55	450	500	0,96	10 —	17	0,49	20 —	21	1,50	20,83	24	0,15	13 —	11	1 —	—
Macerata	10,07	—	450	8,93	114	—	13 —	—	!	0,57	16 —	20	0,40	10,25	20	1,19	22 —	100	0,45	18 —	17	—	—
Pesaro	9,46	—	300	5,96	147	147	13,65	—	—	1 —	16,65	—	0,48	—	21	1,50	20,80	—	0,51	17 —	—	0,72	—
Perugia	10 —	—	500	10,23	202	202	12,09	—	647	1 —	18 —	25	0,46	17 —	20	1,50	25 —	—	0,43	8 —	15	1,20	5,28
Terni	9,67	113	600	7,44	—	270	14,01	408	560	1,08	13 —	24	0,43	—	21	1,50	23 —	30	0,44	—	9	1,03	—
Frosinone	9,75	270	600	9,20	380	380	11,50	150	617	1,10	30 —	50	0,42	—	24	1,50	18 —	40	0,50	10 —	14	—	—
Latina	8,70	—	867	9,80	350	—	10,70	—	—	1,05	—	35	0,46	—	23	1,50	14 —	32	0,47	12,67	—	—	—
Rieti	9,96	—	616	8,92	235	250	11,90	—	567	1,11	24 —	20	0,47	—	23	1,50	—	35	0,40	—	9	—	—
Roma	10,07	—	622	7,92	275	342	12,13	—	575	1,50	30 —	50	0,52	—	21	1,50	24 —	52	0,45	—	16	0,71	4,82
Viterbo	9,67	154	650	6,58	235	—	11,67	216	450	0,94	13 —	20	0,54	—	21	1,50	20,60	—	0,47	10,55	—	1,10	—
Campobasso	10,13	350	675	10,77	229	240	11,19	—	622	0,80	18 —	21	0,37	15,20	25	1,50	22,67	63	0,37	7 —	10	—	—
Chieti	10,43	—	500	9,76	—	225	11,88	400	500	1,15	—	33	0,44	—	18	1,50	25 —	50	0,32	—	19	0,92	4,10
L'Aquila	10,33	—	700	4,35	—	180	12,00	—	750	1,15	—	27	0,50	—	25	1,50	24,50	—	0,44	11 —	12	—	—
Pescara	10,17	—	450	7,51	200	213	9 —	450	750	1,50	33,33	37	0,48	16 —	20	1,50	—	52	0,50	—	20	—	—
Teramo	10,25	—	800	8,70	180	180	11,25	—	600	1,20	23,85	27	0,47	12 —	15	1,50	23,65	—	0,46	13 —	—	—	—
Avellino	9,95	450	600	9,81	260	260	10,54	400	400	1,06	15 —	35	0,40	22 —	22	1,50	21 —	60	0,40	11 —	19	—	—
Benevento	9,90	500	700	11,67	250	250	10 —	450	666	1,28	22 —	30	0,12	16 —	21	1,50	20 —	20	0,38	10,50	22	—	—
Napoli	10,07	700	700	12,74	350	380	12,23	580	580	1,60	30 —	60	0,58	24 —	25	1,50	10 —	30	0,48	13 —	15	0,77	4,06
Salerno	10,70	—	—	7 —	280	270	11,13	600	680	1,40	25 —	—	0,52	25 —	—	1,50	—	20	0,46	10 —	10	1 —	4,65
Bari	9,83	500	500	11,52	265	265	13,56	525	550	1,30	25 —	65	0,54	—	22	1,50	20 —	20	0,61	10 —	22	1 —	3,81
Brindisi	10,17	!	!	11,25	!	!	13,24	!	!	1,40	!	!	0,80	!	!	1,50	!	!	0,45	!	!	!	!
Foggia	10,73	—	—	11,50	300	300	9,80	500	500	1,25	30 —	50	0,48	20 —	20	1,50	16,33	49	0,49	13,25	25	1,10	—
Lecce	10,11	370	370	11,15	300	300	18,47	580	580	1,50	27,33	32	0,53	—	21	1,50	20 —	20	0,62	18 —	18	1,30	4,66
Taranto	9,03	—	—	8,65	300	300	12,48	525	633	1,80	30 —	50	0,51	18 —	10	1,50	20 —	20	0,47	19 —	19	1,05	4,62
Matera	9,85	135	400	9,45	300	300	11,43	300	450	1,10	20 —	35	0,41	14 —	20	1,50	20 —	60	0,53	25 —	22	—	—
Potenza	10,34	—	449	9,03	293	293	9,72	—	470	1,41	21 —	21	0,45	17 —	17	1,50	20,59	60	0,37	10 —	14	—	—
Catanzaro	10,44	325	443	10,77	210	210	13 —	—	440	1,83	28 —	28	0,50	16 —	16	1,50	20 —	57	0,42	7,67	11	—	7,46
Cosenza	10,53	—	633	7,01	160	200	12,03	433	—	1,30	15 —	32	0,36	—	16	1,50	20 —	60	0,30	10 —	15	—	—
Reggio Calabria	9,85	—	—	12,79	220	220	12 —	398	393	1,60	26 —	20	0,50	15 —	15	1,50	20 —	20	0,46	9 —	9	—	—
Agrigento	11,43	—	—	13,87	193	193	11,77	—	307	1,60	25 —	37	0,44	—	13	0,50	—	5	0,56	15 —	15	1,13	—
Caltanissetta	11,24	—	400	10,15	210	270	11,07	—	400	1,70	20 —	37	0,60	—	14	0,50	—	5	0,56	—	10	—	—
Catania	10,08	—	505	11,33	190	190	11,75	—	608	1,00	—	35	0,51	—	16	0,50	—	3	0,68	—	19	1,07	—
Enna	10,63	—	500	12,18	173	173	9,77	—	317	1,84	—	25	0,48	—	12	0,50	—	5	0,59	—	22	—	—
Messina	11,04	—	400	9,15	220	225	11,14	—	233	1,80	28 —	40	0,43	—	15	0,50	—	5	0,50	12,50	15	1,05	—
Palermo	10,60	—	—	15,21	250	250	13,79	—	437	1,09	22 —	40	0,57	—	15	0,50	—	4	0,62	15 —	22	0,93	10,16
Ragusa	11,37	—	—	11,22	147	147	9,55	—	410	1,30	—	27	0,43	—	13	0,50	—	7	0,55	16 —	16	—	—
Siracusa	10,93	—	—	12,80	167	167	11,50	—	367	1,50	—	28	0,51	—	15	0,50	—	4	0,80	—	18	—	—
Trapani	11,08	—	—	11,91	233	250	10,50	—	400	1,53	28 —	23	0,54	8 —	14	0,50	—	2	0,34	14 —	19	—	12,20
Cagliari	11,03	—	—	12,46	100	100	12,13	150	150	1,60	16 —	27	0,49	—	10	0,50	—	5	0,44	7 —	16	0,61	5,94
Nuoro	10,77	—	200	7,34	95	100	10,80	81	150	1,26	13 —	20	0,51	12 —	15	0,50	—	3	0,35	4 —	0	—	—
Sassari	10,38	—	250	7,14	80	80	9,50	83	174	1,30	18 —	22	0,55	—	13	0,50	—	4	0,49	10 —	15	—	7,59

(*) Vedi nota a pag. 31.
(a) Prezzi per litro. — (b) Prezzi per pezzo. — (c) Prezzi per m³.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAV. 30. — **Distribuzioni di generi razionati, effettuate nei capoluoghi di provincia ai normali consumatori (*)**

(Pane, pasta, zucchero: kg; olio: litri)

CITTÀ	Pane					Pasta (a)					Zucchero					Olio				
	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Agosto 1945
Alessandria	?	?	?	?	4,500	?	?	?	—	0,500	?	?	?	—	—	?	?	?	0,110	—
Novara	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	0,400	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Torino	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,000	—	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Savona	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,000	1,000	?	?	?	0,125	—	?	?	?	0,050	0,110
Cremona	?	?	?	4,500	2,600	?	?	?	0,600	2,000	?	?	?	—	—	?	?	?	0,050	—
Varese	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Trento	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	—	?	?	?	0,125	—	?	?	?	0,050	0,100
Belluno	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	0,500	?	?	?	—	—	?	?	?	0,025	0,100
Udine	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	1,000	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Venezia	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,500	1,000	?	?	?	—	—	?	?	?	0,100	—
Verona	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	1,500	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Vicenza	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,600	1,750	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Modena	?	?	?	6,000	6,000	?	?	?	2,500	3,000	?	?	?	—	—	?	?	?	0,100	0,110
Piacenza	?	?	?	6,000	6,000	?	?	?	2,500	2,000	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Reggio nell'Emilia	?	?	?	6,000	6,000	?	?	?	2,500	2,000	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Arezzo	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,110	0,125	0,200	0,200	0,200
Firenze	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,900	0,600	1,200	1,200	—	0,125	—	0,250	0,125	0,100	0,127	—	0,180	0,200
Grosseto	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,070	0,125	—	0,125	0,125	—	0,100	0,200	0,200	0,180	0,180
Livorno	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,500	2,400	2,400	2,400	2,080	—	0,375	0,125	0,125	0,125	0,100	0,160	0,160	0,200	0,200
Lucca	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,600	1,200	1,200	0,520	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,180	0,180	0,180	0,200
Pisa	?	6,000	6,000	6,000	6,000	1,000	2,185	2,250	2,210	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200
Pistoia	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,240	1,200	1,240	1,210	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Siena	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	2,400	—	1,300	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,180	0,180	0,200	0,200
Ancona	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	—	—	1,200	1,000	1,300	0,125	0,125	,200	0,125	0,125	—	0,100	—	0,100	0,100
Ascoli Piceno	6,000	6,000	6,000	?	6,000	—	—	—	—	—	0,125	—	—	0,250	0,125	—	0,100	0,100	—	0,200
Macerata	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	—	1,000	—	1,000	1,000	—	0,120	0,080	0,100	0,110	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Pesaro	(c)	(c)	(c)	(c)	(c)	—	—	—	—	?	0,100	—	0,100	0,100	0,100	0,300	—	0,200	0,200	0,270
Perugia	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	4,150	2,300	2,180	2,190	2,080	—	0,125	—	0,120	—	—	0,300	—	—	0,300
Terni	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,080	—	0,250	—	0,125	—	0,200	0,180	0,200	0,200	0,200
Frosinone	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,500	1,150	1,180	0,990	1,250	—	0,120	0,080	0,125	—	0,300	—	0,150	—	—
Latina	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,180	1,180	1,170	0,990	2,170	—	0,100	—	0,250	0,125	—	0,115	—	0,100	—
Rieti	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,230	2,100	2,100	2,100	2,080	0,125	—	—	0,125	0,125	0,200	—	0,200	0,200	0,200
Roma	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,180	2,260	2,360	2,360	2,080	0,125	—	0,125	0,225	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Viterbo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,100	2,360	2,360	2,360	2,125	—	0,080	0,100	—	0,125	0,100	0,150	0,200	0,184	0,200
Campobasso	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,080	0,125	0,100	0,100	0,125	0,125	0,200	0,220	0,200	0,250	0,220
Chieti	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,150	2,100	2,100	2,080	0,070	0,100	0,100	0,125	0,125	0,100	0,180	0,300	—	0,100
L'Aquila	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,100	2,000	1,600	2,100	—	0,200	0,100	0,100	0,100	0,400	—	0,250	0,250	0,150
Pescara	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,100	2,150	2,100	0,125	—	0,100	0,125	0,125	0,200	0,200	—	—	0,200
Teramo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,150	2,110	2,110	2,110	2,080	0,100	—	0,080	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Avellino	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,450	2,400	2,450	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,250	0,250	0,200	0,200	0,200
Benevento	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,350	2,350	2,350	2,424	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Napoli	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,420	1,170	4,750	1,170	2,250	—	0,110	—	0,250	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Salerno	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,880	2,750	2,200	2,200	2,600	—	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	—	—
Bari	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,300	2,300	2,300	2,100	2,080	0,125	0,125	—	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,220
Brindisi	6,000	6,000	6,000	6,000	?	1,140	0,800	0,500	0,500	?	0,125	0,125	—	0,125	?	0,200	0,200	0,100	0,200	?
Foggia	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,750	2,300	2,300	2,300	2,080	0,125	—	—	0,125	0,125	—	0,400	0,200	0,200	0,200
Lecce	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,900	2,150	1,180	1,000	1,950	0,125	0,125	—	0,100	0,250	0,200	0,220	0,250	0,220	0,220
Taranto	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,500	1,180	1,180	1,575	1,040	—	0,125	—	0,125	0,250	0,200	0,250	0,200	0,200	0,200
Matera	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,400	2,400	2,250	2,080	0,125	—	—	0,250	0,125	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Potenza	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	—	—	0,600	1,010	—	0,125	—	0,080	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	—	0,200
Catanzaro	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,125	—	1,250	—	2,000	—	0,125	0,100	0,250	0,125	0,200	0,200	0,200	0,100	0,200
Cosenza	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	—	—	1,000	2,150	1,040	—	—	0,125	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Reggio Calabria	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,100	—	—	—	0,200	—	—	0,100	—	0,200	0,400
Agrigento	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,350	2,350	2,350	2,350	2,080	—	—	0,125	0,125	—	—	0,400	—	—	0,200
Caltanissetta	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,250	2,250	2,200	2,140	—	—	—	—	0,125	—	—	—	—	—
Catania	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	0,900	1,050	—	—	0,125	—	0,125	—	—	—	—	—
Enna	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	1,100	1,100	2,200	2,200	—	—	—	—	0,300	—	—	—	—	—
Messina	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,600	—	—	1,600	0,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,350	2,300	2,500	2,200	—	—	—	0,100	0,250	0,125	—	—	—	—	—
Ragusa	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,350	2,350	2,350	2,200	2,250	—	—	0,125	0,125	0,125	—	—	—	—	—
Siracusa	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,300	2,300	2,300	2,200	1,305	—	0,125	0,125	0,125	0,080	0,110	—	—	0,050	—
Trapani	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,540	2,300	2,250	2,540	2,050	—	—	0,250	0,125	0,125	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CITTÀ	Aprile 1946	Maggio 1946	Giugno 1946	Luglio 1946	Agosto 1946	Aprile 1946	Maggio 1946	Giugno 1946	Luglio 1946	Agosto 1946	Aprile 1946	Maggio 1946	Giugno 1946	Luglio 1946	Agosto 1946	Aprile 1946	Maggio 1946	Giugno 1946	Luglio 1946	Agosto 1946
Alessandria	†	†	†	†	4,500	†	†	†	—	0,500	†	†	†	—	—	†	†	†	0,110	—
Novara	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	—	0,400	†	†	†	—	—	†	†	†	—	—
Torino	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	1,000	—	†	†	†	—	—	†	†	†	—	—
Savona	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	1,000	1,000	†	†	†	0,125	—	†	†	†	0,060	0,110
Cremona	†	†	†	4,500	3,600	†	†	†	3,000	2,800	†	†	†	—	—	†	†	†	0,030	—
Varese	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	—	—	†	†	†	—	—	†	†	†	—	—
Trento	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	—	—	†	†	†	0,125	—	†	†	†	0,100	0,100
Belluno	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	—	0,500	†	†	†	—	—	†	†	†	0,050	0,100
Udine	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	—	1,000	†	†	†	—	—	†	†	†	—	—
Venezia	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	1,500	1,000	†	†	†	—	—	†	†	†	0,100	—
Verona	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	—	1,500	†	†	†	—	—	†	†	†	—	—
Vicenza	†	†	†	4,500	4,500	†	†	†	1,500	1,750	†	†	†	—	—	†	†	†	—	—
Modena	†	†	†	6,000	6,000	†	†	†	1,548	3,000	†	†	†	—	—	†	†	†	0,100	0,110
Piacenza	†	†	†	6,000	6,000	†	†	†	2,300	3,000	†	†	†	—	—	†	†	†	—	—
Reggio nell'Emilia	†	†	†	6,000	6,000	†	†	†	2,500	2,000	†	†	†	—	—	†	†	†	—	—
Arezzo	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,210	1,040	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,110	0,125	0,200	0,200	0,200
Firenze	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,600	0,600	1,200	1,200	—	0,125	—	0,250	0,125	0,150	0,327	—	0,198	0,200
Grosseto	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,070	0,125	—	0,120	0,125	—	0,100	0,200	0,200	0,180	0,190
Livorno	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,800	2,420	2,410	2,300	2,060	—	0,375	0,125	0,125	0,125	0,150	0,160	0,140	0,200	0,200
Lucca	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,600	1,200	1,225	0,520	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,180	0,150	0,180	0,200
Pisa	†	6,000	6,000	6,000	6,000	1,000	2,225	2,350	1,240	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,190	0,200	0,200	0,200	0,200
Pistoia	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,370	1,240	1,200	1,240	1,240	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,220	0,210	0,200	0,300	0,190
Siena	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	2,400	—	1,100	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,190	0,150	0,200	0,200
Ancona	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	—	—	1,500	1,000	1,200	0,125	0,125	0,080	0,125	0,125	—	0,170	—	0,200	0,160
Ascoli Piceno	6,000	6,000	6,000	†	6,000	—	—	—	—	—	0,125	—	—	0,250	0,125	—	0,400	0,200	—	0,200
• Macerata	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	—	1,000	—	1,000	1,000	—	0,125	0,080	0,100	0,140	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Pesaro	(c)	(c)	(c)	(c)	(c)	—	—	—	—	†	0,100	—	0,100	0,100	0,100	0,200	—	0,285	0,280	0,250
Perugia	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	4,120	2,360	2,160	2,160	2,080	—	0,125	—	0,125	—	—	0,300	—	—	0,300
Terni	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,080	—	0,250	—	0,125	—	0,200	0,200	0,200	0,100	0,200
Frosinone	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,300	1,180	1,180	0,500	1,220	—	0,120	0,080	0,125	—	0,230	—	0,180	—	—
Latina	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,180	1,180	1,770	0,500	2,170	—	0,100	—	0,250	0,125	—	0,150	—	0,100	—
Rieti	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,100	2,100	2,100	2,000	0,125	—	—	0,125	0,125	0,200	—	0,200	0,200	0,200
Roma	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,180	2,360	2,000	2,300	2,080	0,125	—	0,125	0,225	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Viterbo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,360	2,360	2,360	2,360	2,195	—	0,087	0,106	—	0,125	0,200	0,350	0,200	0,184	0,200
Campobasso	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,080	0,125	0,100	0,100	0,125	0,125	0,200	0,220	0,200	0,220	0,220
Chieti	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,100	2,100	2,100	2,080	0,050	0,100	0,100	0,125	0,125	0,100	0,200	0,360	—	0,100
L'Aquila	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,220	2,100	2,000	1,800	2,100	—	0,200	0,100	0,100	0,100	0,400	—	0,200	0,200	0,120
Pescara	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,100	2,100	2,100	0,125	—	0,100	0,125	0,125	0,250	0,300	—	—	0,300
Teramo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,360	2,110	2,110	2,110	2,080	0,100	—	0,080	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Avellino	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,480	2,400	2,480	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,225	0,220	0,200	0,200	0,200
Benevento	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,350	2,350	2,350	2,424	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,600	0,300	0,300	0,300	0,300
Napoli	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,420	1,170	4,700	1,170	2,280	—	0,110	—	0,250	0,120	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Salerno	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,680	2,750	2,280	2,200	2,600	—	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	—	—
Bari	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,360	2,360	2,360	2,100	2,080	0,125	0,125	—	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,250
Brindisi	6,000	6,000	6,000	6,000	†	1,140	0,550	0,570	0,500	†	0,120	0,125	—	0,125	†	0,200	0,200	0,183	0,200	†
Foggia	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,750	2,360	2,360	2,360	2,360	0,115	—	—	0,125	0,125	—	0,100	0,200	0,200	0,200
Lecce	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,550	2,220	1,180	1,635	1,560	0,125	0,125	—	0,100	0,250	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Taranto	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,360	1,180	1,180	1,575	1,040	—	0,125	—	0,115	0,230	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Matera	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,480	2,400	2,228	2,058	0,120	—	—	0,250	0,125	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Potenza	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	—	—	0,600	1,040	—	0,125	—	0,060	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	—	0,200
Catanzaro	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,125	—	1,200	—	2,200	—	0,125	0,100	0,250	0,125	0,200	0,200	0,200	0,100	0,200
Cosenza	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	—	—	1,000	2,150	1,000	—	—	0,125	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Reggio Calabria	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,000	—	—	—	0,200	—	—	0,100	—	0,200	0,400
Agrigento	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,520	2,360	2,360	2,360	2,080	—	—	0,125	0,125	—	—	0,400	—	—	0,200
Caltanissetta	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,280	2,200	2,200	2,140	—	—	—	—	0,125	—	—	—	—	—
Catania	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	0,600	1,050	—	—	0,125	—	0,120	—	—	—	—	—
Enna	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	1,760	1,180	2,760	2,200	—	—	—	—	0,250	—	—	—	—	—
Messina	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,600	—	—	1,650	0,880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,320	2,360	2,360	2,200	—	—	—	0,100	0,200	0,125	—	—	—	—	—
Ragusa	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,360	2,360	2,360	2,280	2,220	—	—	0,125	0,125	0,125	—	—	—	—	—
Siracusa	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,880	2,360	2,360	2,280	1,365	—	0,125	0,125	0,125	0,080	0,110	—	—	0,050	—
Trapani	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,540	2,360	2,280	2,540	2,080	—	—	0,250	0,125	0,125	—	—	—	—	—
Cagliari	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	1,650	2,200	2,200	2,100	—	—	0,100	—	—	0,200	0,200	0,200	0,250	0,200
Nuoro	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,400	2,400	2,400	2,300	0,100	0,100	0,100	0,200	—	—	0,300	0,300	0,300	0,300
Sassari	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	1,620	2,200	2,250	2,100	—	0,100	0,100	0,200	—	0,600	—	—	0,200	0,200

(*) I dati contenuti nella presente tavola sono rilevati dagli Uffici comunali delle singole città secondo norme uniformi che dall'agosto del corrente anno sono state estese, analogamente a quelle sui prezzi, anche ai Comuni dell'Alta Italia. Le razioni considerate sono quelle effettivamente distribuite ai normali consumatori nel corso del mese; la razione mensile del pane è calcolata considerando il mese di 30 giorni. La lineetta (—) sta ad indicare che non vi è stata distribuzione.

(a) Per quei Comuni per i quali le distribuzioni mensili di pasta risultano inferiori a quelle stabilite, sono state generalmente effettuate, in sostituzione della pasta, distribuzioni di farina. — (b) Per la città di Macerata, essendo stato distribuito grano in luogo di pane, quest'ultimo è stato distribuito soltanto ai non approvvigionati di grano in ragione di gr. 300 al giorno pari a kg. 9 per 30 giorni; dal 1° agosto la razione è stata ridotta a gr. 250 al giorno, pari a kg. 7,500 per 30 giorni. — (c) Per la città di Pesaro è stato distribuito grano in luogo di pane, in ragione di kg. 12,500 mensili per testa.

TAV. 31. — Valore calorico delle razioni medie giornaliere di generi distribuiti mediante carta annonaria ai normali consumatori in alcuni capoluoghi di provincia (*)

CITTÀ	1944 Settembre	1944 Ottobre	1944 Novembre	1944 Dicembre	1945 Gennaio	1945 Febbraio	1945 Marzo	1945 Aprile	1945 Maggio	1945 Giugno	1945 Luglio	1945 Agosto
Alessandria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	664	590
Novara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	475	635
Torino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	711	440
Savona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	603	692
Cremona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.062	926
Varese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759	615
Trento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	494	482
Belluno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	733	842
Udine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	643
Venezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	734	869
Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	481	589
Vicenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	662	658
Modena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	908	1.164
Piacenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.049	940
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.044	945
Arezzo	608	601	693	748	792	709	834	999	913	917	1.061	915
Firenze	666	635	700	763	718	860	1.031	892	909	821	923	901
Grosseto	744	826	690	752	924	747	940	907	902	1.005	910	882
Livorno	620	753	874	850	810	798	966	949	1.050	1.072	1.011	1.019
Lucca	309	848	744	895	864	875	927	956	958	964	996	995
Pisa	—	567	780	679	635	824	1.001	867	1.030	1.000	922	893
Pistoia	—	—	—	—	856	817	782	947	909	959	868	907
Siena	620	1.022	756	672	905	957	954	1.020	1.029	1.130	861	957
Ancona	748	753	633	766	712	743	743	705	1.018	948	746	1.006
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	1.140	1.273	1.027	668	737	—	961
Macerata	—	1.224	1.177	1.042	991	853	1.035	998	1.317	965	1.095	1.254
Pesaro	—	—	500	674	635	676	1.047	912	1.176	1.248	1.319	1.323
Perugia	955	1.065	858	1.194	938	1.274	1.205	1.151	1.032	907	1.018	1.110
Terni	758	779	840	1.207	1.027	898	977	873	934	941	915	889
Frosinone	651	692	546	611	646	690	712	719	723	758	842	996
Latina	674	675	890	679	654	816	625	658	811	1.107	677	832
Rieti	707	591	660	777	780	777	1.005	907	834	869	961	912
Roma	705	794	754	702	754	728	888	932	962	918	954	877
Viterbo	604	571	894	768	687	788	1.022	820	991	975	922	1.150
Campobasso	922	950	922	910	1.006	1.048	923	940	918	924	921	966
Chieti	620	—	—	—	659	710	901	1.047	863	901	814	845
L'Aquila	620	1.049	866	731	632	868	935	934	827	978	869	924
Pescara	560	586	683	748	711	751	876	903	861	939	867	933
Teramo	653	611	600	816	782	833	983	1.072	851	816	864	864
Avellino	1.001	1.194	1.165	1.023	966	901	1.002	963	980	949	909	906
Benevento	954	1.013	852	1.075	960	1.016	1.038	1.087	977	945	939	902
Napoli	933	929	778	1.203	874	849	1.056	997	789	1.030	843	934
Salerno	946	1.004	974	954	953	1.168	914	850	958	919	825	899
Bari	767	1.042	1.025	829	930	1.215	861	907	856	915	863	859
Brindisi	999	980	1.060	1.019	906	955	958	898	863	820	917	—
Foggia	899	968	869	1.062	960	901	861	933	932	889	935	896
Lecce	960	936	937	1.004	929	982	832	977	986	829	885	830
Taranto	1.037	874	989	1.224	763	769	896	890	829	800	881	761
Matera	947	930	1.100	1.052	946	979	1.081	1.076	948	1.082	1.009	916
Potenza	1.020	944	923	1.757	919	959	858	943	914	943	588	887
Catanzaro	946	922	792	660	686	972	962	895	629	812	1.075	878
Cosenza	940	909	930	679	906	954	623	826	997	743	938	742
Reggio Calabria	680	813	852	940	656	650	903	817	914	1.172	888	891
Agrigento	634	606	817	910	561	835	1.044	854	932	820	860	846
Caltanissetta	817	808	817	806	808	835	851	817	817	817	808	815
Catania	834	829	725	725	828	852	706	840	835	857	768	834
Enna	868	808	817	808	822	835	808	817	714	694	826	845
Messina	630	628	630	628	628	685	624	630	569	640	746	628
[illegible]	600	625	684	640	607	600	943	651	898	918	841	994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CITTÀ	1944 Settembre	1944 Ottobre	1944 Novembre	1944 Dicembre	1945 Gennaio	1945 Febbraio	1945 Marzo	1945 Aprile	1945 Maggio	1945 Giugno	1945 Luglio	1945 Agosto
Alessandria	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	664	559
Novara	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	479	635
Torino	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	[illegible]	449
Savona	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	[illegible]	692
Cremona	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	1.562	926
Varese	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	759	615
Trento	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	494	462
Belluno	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	733	842
Udine	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	560	640
Venezia	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	754	809
Verona	†	†	†	†	†	†		†	†	†	481	580
Vicenza	†	†	†	†	†	†		†	†	†	692	638
Modena	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	908	1.164
Piacenza	†	†		†	†	†	†	†	†	†	1.049	949
Reggio nell'Emilia	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	1.044	945
Arezzo	609	651	695	745	792	788	834	929	913	947	1.051	915
Firenze	666	635	700	763	718	80[illegible]	1.031	892	900	821	923	961
Grosseto	744	826	690	732	924	787	940	907	902	1.003	910	882
Livorno	830	707	874	858	810	798	966	949	1.050	1.022	1.011	1.019
Lucca	380	548	744	880	854	876	927	956	956	964	966	929
Pisa	†	567	740	679	635	824	1.001	887	1.030	1.000	922	893
Pistoia	†	†	†	†	855	817	782	947	909	959	888	907
Siena	630	1.022	756	672	905	952	994	1.020	1.029	1.130	881	987
Ancona	748	750	833	790	712	742	748	795	1.013	948	746	1.006
Ascoli Piceno	†	†	†	†	†	1.146	1.273	1.027	688	737	†	961
Macerata	†	1.224	1.177	1.042	991	853	1.035	998	1.317	968	1.005	1.294
Pesaro	†	†	590	674	635	676	1.047	912	1.176	1.246	1.819	1.303
Perugia	925	1.065	858	1.194	938	1.274	1.205	1.151	1.059	997	1.018	1.110
Terni	758	779	840	1.207	1.027	828	977	879	934	941	915	889
Frosinone	651	592	586	611	646	699	712	719	722	758	642	628
Latina	674	673	590	879	694	816	825	698	811	1.137	677	822
Rieti	707	901	660	777	780	777	1.005	907	834	889	901	912
Roma	788	734	754	752	754	728	868	932	962	918	934	877
Viterbo	604	871	894	768	887	738	1.022	820	991	975	922	1.180
Campobasso	922	950	922	910	1.000	1.033	925	940	918	924	921	966
Chieti	620	†	†	†	602	710	901	1.047	882	901	814	845
L'Aquila	620	1.049	868	731	632	888	935	934	827	978	863	928
Pescara	560	586	689	746	711	751	876	903	861	929	857	902
Teramo	658	611	690	816	752	833	962	1.072	851	816	864	864
Avellino	1.001	1.194	1.135	1.023	966	901	1.002	963	930	[illegible]	909	906
Benevento	964	1.013	852	1.075	950	1.016	1.038	1.087	977	945	989	992
Napoli	939	929	773	1.293	674	849	1.025	897	789	1.028	843	924
Salerno	946	1.004	974	954	953	1.165	914	859	958	919	825	850
Bari	767	1.042	1.025	829	950	1.215	861	907	896	915	863	859
Brindisi	969	988	1.060	1.019	906	955	956	898	928	820	917	†
Foggia	899	966	899	1.052	980	931	861	933	932	886	935	850
Lecce	900	905	937	1.094	929	982	838	977	956	829	885	839
Taranto	1.037	874	989	1.224	763	769	846	890	829	800	881	761
Matera	947	930	1.100	1.052	946	979	1.031	1.070	948	1.082	1.069	916
Potenza	1.020	944	922	1.757	919	959	855	945	914	943	834	857
Catanzaro	946	822	792	860	608	972	962	895	629	812	1.075	678
Cosenza	949	909	930	879	906	964	689	826	957	748	938	742
Reggio Calabria	880	813	892	980	656	659	903	817	914	1.172	888	891
Agrigento	834	896	617	950	861	835	1.044	854	992	829	860	848
Caltanissetta	817	808	617	808	808	835	861	817	817	617	808	813
Catania	834	820	758	728	826	852	708	640	835	857	766	834
Enna	865	808	617	808	822	835	898	617	714	694	628	844
Messina	630	629	630	629	623	635	628	630	560	645	746	628
Palermo	850	622	624	640	607	800	943	831	826	915	841	604
Ragusa	817	805	817	808	584	760	899	832	828	822	843	827
Siracusa	868	908	871	878	735	753	806	926	843	876	847	718
Trapani	714	783	900	812	641	773	890	873	826	860	974	811
Cagliari	954	958	856	809	820	932	911	1.050	833	1.008	895	884
Nuoro	834	825	834	825	825	806	989	872	942	982	937	917
Sassari	936	1.096	706	920	912	689	942	1.014	723	854	933	850

(*) Le calorie medie giornaliere per testa riportate nella presente tavola sono ottenute calcolando le calorie totali delle quantità di generi razionati e contingentati effettivamente distribuite ai normali consumatori nel corso del mese considerato e dividendo il numero di calorie, così ottenuto, per il numero dei giorni del mese stesso.

TAV. 32. — Guadagni [illegible]li giornalieri degli operai dell'industria [illegible]n alcune Provincie (*)

(Esclusi gli assegni familiari)

PROVINCIE	Guadagno giornaliero effettivo (a)				Guadagno giornaliero virtuale (b)			
	Maggio 1939	Maggio 1943	Luglio 1944	Novembre 1944	Maggio 1939	Maggio 1943	Luglio 1944	Novembre 1944
OPERAI SPECIALIZZATI								
Firenze	29,38	44,24	74,28	104,28	31,18	48,46	79,83	109,83
Roma	38,74	46,58	80,75	115,75	35,74	50,98	87,25	122,25
Napoli	32,81	57,63	160,54	195,54	34,96	62,10	169,39	204,39
Bar	24,17	37,29	100,51	130,51	25,47	40,45	106,58	136,58
Catania	26,67	39,60	96,65	126,65	21,84	36,52	102,12	132,12
Palermo	22,70	36,86	107,55	142,55	24,04	40,94	119,38	154,36
Cagliari	26,29	41,21	67,65	97,65	27,71	44,89	73,89	103,89
OPERAI QUALIFICATI								
Firenze	25,73	39,57	60,40	90,40	27,26	43,05	65,38	95,38
Roma	28,89	41,89	74,64	109,64	30,61	45,84	80,57	115,57
Napoli	20,43	50,24	148,43	178,43	28,08	55,89	151,42	186,42
Bari	17,60	32,39	87,31	117,31	18,77	35,76	92,31	122,31
Catania	19,82	32,12	90,63	120,63	20,95	34,92	95,43	125,43
Palermo	22,70	35,79	103,43	133,43	24,01	38,92	113,05	143,05
Cagliari	21,93	35,25	57,23	87,23	23,16	38,47	62,50	92,50
OPERAI COMUNI								
Firenze	21,47	34,51	54,15	84,15	22,76	37,58	58,37	88,37
Roma	23,40	36,38	67,01	102,01	25,89	39,77	72,48	107,48
Napoli	23,82	41,31	129,63	164,63	24,98	45,19	136,55	171,55
Bari	14,09	29,99	80,46	110,46	15,83	32,18	84,84	114,84
Catania	16,50	29,06	83,40	113,40	17,43	31,44	88,40	118,40
Palermo	18,87	35,32	80,37	113,37	19,86	38,11	88,10	123,10
Cagliari	19,10	31,71	51,97	81,97	20,14	34,28	56,31	86,31
MANOVALI								
Firenze	21,42	31,61	51,75	81,75	22,71	34,55	55,65	85,65
Roma	21,40	32,24	59,11	94,11	22,83	35,31	63,72	98,72
Napoli	18,32	33,04	116,06	151,06	19,37	36,44	121,86	156,86
Bari	12,04	28,17	75,73	105,73	12,74	30,53	79,44	109,44
Catania	14,84	27,55	80,59	110,59	15,66	29,46	84,95	114,95
Palermo	18,25	29,52	78,27	113,27	19,26	32,06	85,85	120,85
Cagliari	15,43	26,81	46,13	76,13	16,28	31,06	49,82	79,82
DONNE								
Firenze	11,76	16,18	29,03	49,03	12,49	20 —	31,39	51,39
Roma	13,84	22,21	38,64	63,64	14,65	23,97	41,40	66,40
Napoli	10,16	22,15	79,52	104,52	10,73	23,98	82,35	107,35
Bari	8,31	13,88	41,71	61,71	8,75	14,92	43,71	63,71
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	—	15,66	36,96	61,96	—	16,77	40,25	65,25
Cagliari	7,04	9,39	27,60	47,60	7,46	10,50	29,53	49,53

(*) I dati medi riportati nel prospetto rispecchiano la situazione salariale esistente di fatto nelle principali ditte, che esercitavano la loro attività nelle varie provincie nel maggio 1939, maggio 1943, luglio 1944. Tuttavia nei casi in cui le ditte, presso le quali è stata eseguita la rilevazione, non svolgevano alcuna attività nelle dette epoche, o non avevano a quelle date operai dipendenti appartenenti alle prescelte categorie di lavoratori, sono stati rilevati i dati che si riferivano alle epoche, che erano più prossime a quelle richieste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIE	Guadagno giornaliero effettivo (a)				Guadagno giornaliero virtuale (b)			
	Maggio 1939	Maggio 1943	Luglio 1944	Novembre 1944	Maggio 1939	Maggio 1943	Luglio 1944	Novembre 1944
Operai specializzati								
Firenze	29,38	44,24	74,24	104,25	31,13	48,46	79,83	109,83
Roma	33,74	46,58	80,75	115,75	35,74	50,96	87,22	122,25
Napoli	33,31	57,63	160,54	195,54	34,96	62,10	169,39	204,39
Bari	24,17	37,29	100,51	130,51	25,47	40,45	106,56	136,56
Catania	20,67	32,60	96,65	126,65	21,84	36,52	102,12	132,12
Palermo	22,70	36,86	107,55	142,55	24,04	40,94	119,36	154,36
Cagliari	26,29	41,21	67,65	97,65	27,71	44,89	73,69	103,69
Operai qualificati								
Firenze	25,73	39,37	60,40	90,40	27,26	46,08	65,38	95,38
Roma	28,89	41,89	74,64	109,64	30,61	45,84	80,57	115,57
Napoli	26,48	50,24	143,48	178,48	28,08	53,89	151,42	186,42
Bari	17,80	32,39	87,31	117,31	18,77	35,76	92,31	122,31
Catania	19,82	32,12	90,63	120,63	20,95	34,92	95,43	125,43
Palermo	22,70	35,79	103,43	135,43	24,01	38,92	113,05	148,05
Cagliari	21,93	35,25	57,23	87,23	23,16	38,47	62,50	92,50
Operai comuni								
Firenze	21,47	34,51	54,15	84,15	22,76	37,56	58,37	88,37
Roma	25,40	36,38	67,01	102,01	26,89	39,77	72,48	107,48
Napoli	23,83	41,31	129,63	164,63	24,96	45,10	136,35	171,35
Bari	14,09	29,99	89,46	110,46	15,63	32,16	94,64	114,64
Catania	16,50	29,06	83,40	113,40	17,43	31,44	88,40	118,40
Palermo	18,87	35,32	80,37	115,37	19,86	38,11	88,10	123,10
Cagliari	19,10	31,71	51,07	81,07	20,14	34,28	56,31	86,31
Manovali								
Firenze	21,42	31,61	51,75	81,75	22,71	34,55	55,65	85,65
Roma	21,49	32,24	59,11	94,11	22,83	35,31	63,72	98,72
Napoli	18,22	33,94	116,06	151,06	19,37	36,44	121,86	156,86
Bari	12,04	28,17	75,73	105,73	12,74	30,53	79,44	109,44
Catania	14,84	27,35	80,59	110,59	15,66	29,46	84,95	114,95
Palermo	18,25	30,52	78,27	113,27	19,26	33,06	85,85	120,85
Cagliari	15,43	26,81	46,13	76,13	16,28	31,08	49,82	79,82
Donne								
Firenze	11,76	18,15	29,03	49,03	12,49	20 —	31,39	51,39
Roma	13,84	22,21	38,64	63,64	14,65	23,97	41,40	66,40
Napoli	10,18	22,15	79,52	104,52	10,73	23,98	82,55	107,55
Bari	8,81	15,88	41,71	61,71	8,76	14,92	43,71	63,71
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	—	15,68	36,96	61,96	—	16,77	40,25	65,25
Cagliari	7,04	9,39	27,60	47,60	7,46	10,50	29,53	49,53

(*) I dati medi riportati nel prospetto rispecchiano la situazione salariale esistente di fatto nelle principali ditte, che esercitavano la loro attività nelle varie provincie nel maggio 1939, maggio 1943, luglio 1944. Tuttavia nei casi in cui le ditte, presso le quali è stata eseguita la rilevazione, non svolgevano alcuna attività nelle dette epoche, o non avevano a quelle date operai dipendenti appartenenti alle prescelte categorie di lavoratori, sono stati rilevati i dati che si riferivano alle epoche, che erano più prossime a quelle richieste. I dati del novembre 1944 sono stati calcolati aggiungendo, ai corrispondenti dati del luglio 1944, L. 30 per gli uomini e L. 20 per le donne per le città di Firenze, Bari, Catania, Cagliari, L. 35 per gli uomini e L. 25 per le donne per le città di Roma, Napoli, Palermo per indennità di carovita concessa con Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

(a) I guadagni giornalieri effettivi rappresentano il compenso normale effettivo di un operaio per una giornata di otto ore di lavoro e sono comprensivi della paga giornaliera propriamente detta e di tutte le indennità giornaliere a qualsiasi titolo corrisposte, nonchè degli eventuali compensi in natura, per quei casi in cui una tale forma di retribuzione risultava applicata.

(b) I guadagni giornalieri virtuali invece sono stati ottenuti, aggiungendo ai guadagni giornalieri effettivi di cui sopra le indennità e gratifiche corrisposte una o più volte all'anno, quali ferie, festività e gratifiche natalizie, ragguagliate tutte a giornata di lavoro effettivo.

PREZZO L. 40

(2101143) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 3 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600		All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	
	» semestrale » 350			» semestr. » 700	
	» trimestrale » 200			» trimestr. » 400	
	Un fascicolo . . » 8			Un fascicolo . » 20	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400		All'Estero	Abb. annuo . . . L. 800	
	» semestrale » 200			» semestrale » 500	
	» trimestrale » 120			» trimestrale » 300	
	Un fascicolo . . » 8			Un fascicolo . . » 20	

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 675.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia . . . Pag. 1728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 676.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna . . . Pag. 1728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 677.

Disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e per gli Istituti autonomi per le case popolari . . . Pag. 1728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 678.

Nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana . . . Pag. 1729

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679.

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale . . . Pag. 1731

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Composizione del Collegio arbitrale di Messina per le controversie dipendenti dal terremoto del 1908 . . . Pag. 1731

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908 . . . Pag. 1734

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico ordinario e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908 . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Fantino Lorenzo a rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . Pag. 1735

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

ROMA - Sabato, 3 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 350
	» trimestrale	» 200
	Un fascicolo	» 8
All'Estero	Abb. annuo	L. 1200
	» semestr.	» 700
	» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 8
All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 675.
Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia . . . Pag. 1726

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 676.
Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna . . . Pag. 1727

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 677.
Disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e per gli Istituti autonomi per le case popolari . . . Pag. 1728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 678.
Nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana . . . Pag. 1729

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679.
Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale . . . Pag. 1731

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 680.
Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra . . . Pag. 1732

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 681.
Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari . . . Pag. 1733

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.
Composizione del Collegio arbitrale di Messina per le controversie dipendenti dal terremoto del 1908 . . . Pag. 1733

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908 . . . Pag. 1734

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina di un membro tecnico ordinario e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908 . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.
Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Nomina del sig. Fantino Lorenzo a rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . Pag. 1735

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1735

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1735

4152

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . . . . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati dell'Ente « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione » . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.
Convalida del provvedimento di licenziamento del ragioniere Mario Bianchini dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonimina (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.
Disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari. Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.
Nomine del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura . . . . . Pag. 1738

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna . . . . . Pag. 1738

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari. Pag. 1738

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni . . . . . Pag. 1738

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1735

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936) . . . . . Pag. 1739

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943) . . . . . Pag. 1739

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diploma di laurea . Pag. 1739

Revoca di trasferimento di professori universitari. Pag. 1739

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1740

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 675.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centocinquantamilioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sicilia.

Art. 2.

Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sicilia apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.

Al riguardo sarà sentito, anche, il parere del provveditore alle Opere pubbliche.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

piegati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . . . . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati dell'Ente « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione » . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.
Convalida del provvedimento di licenziamento del ragioniere Mario Bianchini dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.
Disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari. Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.
Nomina del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura . . . . . Pag. 1738

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna . . . . . Pag. 1738

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari. Pag. 1738

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni . . . . . Pag. 1738

Ministero del tesoro:

Medio dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1738

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1939) . . . . . Pag. 1739

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1942) . . . . . Pag. 1739

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diploma di laurea . Pag. 1739

Revoca di trasferimento di professori universitari. Pag. 1739

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1740

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 3 NOVEMBRE 1945:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1945.
Adozione delle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite.

(1849).

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 675.
Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 78;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centocinquantamilioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sicilia.

Art. 2.

Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sicilia apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.

Al riguardo sarà sentito, anche, il parere del provveditore alle Opere pubbliche.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, semprechè essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire trecentocinquantamilioni per provvedere alla maggiore spesa ed alla liquidazione di opere in corso di esecuzione a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo nel territorio della Sicilia.

Art. 6.

Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, è autorizzata la spesa di lire cinquecentomilioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dal 1945-46, in ragione di lire centomilioni per ciascun esercizio.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 171. — ERAMCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 676.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Art. 2.

Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sardegna apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.

Al riguardo sarà sentito anche il parere del Provveditorato alle opere pubbliche.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, semprechè essi posseggano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nomi per provvedere alla [illegible]
dazione di opere in corso di esecuzione a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo nel territorio della Sicilia.

Art. 6.

Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, è autorizzata la spesa di lire cinquecentomilioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dal 1945-46, in ragione di lire centomilioni per ciascun esercizio.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 171. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 676.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centomilioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sardegna.

inoltrare all'Alto Commissario per la Sardegna apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.

Al riguardo sarà sentito anche il parere del Provveditorato alle opere pubbliche.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, semprechè essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 170. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 677.

Disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e per gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili urbani;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) è autorizzato a provvedere all'adeguamento delle pigioni per le case date in locazione, a norma del secondo comma dell'art. 370 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il predetto Istituto è altresì autorizzato a procedere alla perequazione delle pigioni ad esso dovute per case costruite in località, in tempi ed a costi diversi, tenendo conto delle loro speciali condizioni, a norma del penultimo comma dell'art. 370, del citato testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica relativamente agli alloggi già di proprietà dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono anche essi autorizzati a procedere all'adeguamento delle pigioni e alla loro perequazione per la totalità degli alloggi da ciascuno di essi gestiti.

Art. 3.

L'adeguamento e la perequazione delle pigioni, sia

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, può rifiutare l'approvazione dei piani finanziari quando gli aumenti siano molto onerosi per gli inquilini.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, è autorizzato a consentire, previo esame dei bilanci, la sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui concessi dagli Istituti di credito e di previdenza agli Istituti autonomi per le case popolari.

La sospensione potrà avere effetto nei riguardi delle annualità che verranno a maturare sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, nonchè di quelle già maturate all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora corrisposte.

Rimane ferma la corresponsione del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per i quali il contributo stesso sia stato già accordato.

Art. 5.

Sulle annualità di ammortamento non corrisposte ai termini del precedente articolo decorreranno, a carico degli Istituti mutuatari, gli interessi nella stessa misura stabilita nei contratti di mutuo.

L'ammontare delle annualità differite e dei relativi interessi sarà accertato alla fine del periodo di sospensione e sarà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote d'importo non superiore a quello stabilito per l'estinzione del mutuo stesso.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche per la sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento per i mutui concessi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, con fondi propri o con fondi somministrati da altri Istituti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e per gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili urbani;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) è autorizzato a provvedere all'adeguamento delle pigioni per le case date in locazione, a norma del secondo comma dell'art. 379 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il predetto Istituto è altresì autorizzato a procedere alla perequazione delle pigioni ad esso dovute per case costruite in località, in tempi ed a costi diversi, tenendo conto delle loro speciali condizioni, a norma del penultimo comma dell'art. 379, del citato testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica relativamente agli alloggi già di proprietà dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono anche essi autorizzati a procedere all'adeguamento delle pigioni e alla loro perequazione per la totalità degli alloggi da ciascuno di essi gestiti.

Art. 3.

L'adeguamento e la perequazione delle pigioni, sia da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sia degli Istituti autonomi per le case popolari, saranno fatti in base a piani finanziari, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le nuove pigioni risultanti dai piani finanziari saranno applicate dalla data di approvazione dei piani stessi.

[illegible] per gli inquilini.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, è autorizzato a consentire, previo esame dei bilanci, la sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui concessi dagli Istituti di credito e di previdenza agli Istituti autonomi per le case popolari.

La sospensione potrà avere effetto nei riguardi delle annualità che cesseranno a maturare sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, nonchè di quelle già maturate all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora corrisposte.

Rimane ferma la corresponsione del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per i quali il contributo stesso sia stato già accordato.

Art. 5.

Sulle annualità di ammortamento non corrisposte ai termini del precedente articolo decorreranno, a carico degli Istituti mutuatari, gli interessi nella stessa misura stabilita nei contratti di mutuo.

L'ammontare delle annualità differite e dei relativi interessi sarà accertato alla fine del periodo di sospensione e sarà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote d'importo non superiore a quello stabilito per l'estinzione del mutuo stesso.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche per la sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento per i mutui concessi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, con fondi propri o con fondi somministrati da altri Istituti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA — TEGLIATTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGNIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 168. — FRAGA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 678.

Nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e successive modificazioni;

Viste le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali Luce e dei documentari;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernente la concessione di provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale, e successive modificazioni;

Viste le leggi 9 gennaio 1939, n. 165, e 4 aprile 1940, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film esteri;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1939, numero 1812, contenente norme per la disciplina dell'attività di produzione dei film;

Vista la legge 30 novembre 1939, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, sulla proiezione obbligatoria di film di propaganda;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1491;

Vista la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di alcuni film nazionali ed esteri;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 143;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 129, concernente provvidenze a favore di Case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esercizio dell'attività di produzione di film è libero.

[illegible] dell'esercizio dell'attività con il R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e la legge 30 novembre 1939, n. 2125, sulla concessione del nulla osta preventivo per la produzione dei film, sono abrogate.

Per i film che saranno posti in lavorazione dall'entrata in vigore del presente decreto sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il produttore dovrà presentare la sceneggiatura all'approvazione preventiva dell'autorità competente. Questa potrà essere negata soltanto per ragioni inerenti alla censura militare od ai rapporti internazionali.

L'approvazione preventiva della sceneggiatura di cui al comma precedente è condizione indispensabile per poter successivamente presentare il film prodotto alla revisione prescritta dall'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 3.

Sono considerati nazionali, ai fini del presente decreto, i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

Per ottenere la dichiarazione di nazionalità il produttore dovrà denunziare all'autorità competente, con le modalità che saranno prescritte dalle norme di attuazione del presente decreto, prima dell'inizio della lavorazione, tutti i dati occorrenti per l'accertamento della nazionalità del film.

Art. 4.

Gli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, rispettivamente modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1083, sulla proiezione obbligatoria e sulle particolari condizioni di noleggio dei film nazionali, il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, sulla proiezione obbligatoria di pellicole di propaganda, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali L.U.C.E. e dei documentari, e la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di programmazione dei film nazionali ed esteri che presentino gravi deficienze di realizzazione, sono abrogati.

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, conver-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nana.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e successive modificazioni;

Viste le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali Luce e dei documentari;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 158, concernente la concessione di provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale, e successive modificazioni;

Viste le leggi 9 gennaio 1939, n. 165, e 4 aprile 1940, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film esteri;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1939, numero 1812, contenente norme per la disciplina dell'attività di produzione dei film;

Vista la legge 29 novembre 1939, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, sulla proiezione obbligatoria di film di propaganda;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1491;

Vista la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di alcuni film nazionali ed esteri;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 143;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 429, concernente provvidenze a favore di Case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero;

Vista l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esercizio dell'attività di produzione di film è libero.

Le norme per la disciplina dell'esercizio dell'attività di produzione dei film approvate col decreto 27 novembre 1939, n. 1812, e la legge 22 gennaio 1942, n. 143, sull'autorizzazione ministeriale per le imprese di produzione, sono abrogate.

Art. 2.

Le norme sull'esame preventivo dei soggetti dei film contenute nell'art. 2 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato [illegible] per la produzione dei film, sono [illegible] gate.

Per i film che saranno posti in lavorazione dall'entrata in vigore del presente decreto sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il produttore dovrà presentare la sceneggiatura all'approvazione preventiva dell'autorità competente. Questa potrà essere negata soltanto per ragioni inerenti alla censura militare od ai rapporti internazionali.

L'approvazione preventiva della sceneggiatura di cui al comma precedente è condizione indispensabile per poter successivamente presentare il film prodotto alla revisione prescritta dall'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 3.

Sono considerati nazionali, al fini del presente decreto, i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

Per ottenere la dichiarazione di nazionalità il produttore dovrà denunziare all'autorità competente, con le modalità che saranno prescritte dalle norme di attuazione del presente decreto, prima dell'inizio della lavorazione, tutti i dati occorrenti per l'accertamento della nazionalità del film.

Art. 4.

Gli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, rispettivamente modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1083, sulla proiezione obbligatoria e sulle particolari condizioni di noleggio dei film nazionali, il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, sulla proiezione obbligatoria di pellicole di propaganda, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali L.U.C.E. e dei documentari, e la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di programmazione dei film nazionali ed esteri che presentino gravi deficienze di realizzazione, sono abrogati.

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 158, concernenti la concessione di premi a favore dell'industria cinematografica nazionale, nonchè quelle delle leggi e dei decreti che li hanno successivamente modificati e quelle della legge 24 marzo 1942, n. 429, che ha esteso tali provvidenze a case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero, sono abrogate. In via transitoria potranno essere ammessi a fruire delle disposizioni come sopra abrogate soltanto quei film, sia ad intreccio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che documentari, già ultimati, che saranno presentati all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

A tale beneficio potranno essere ammesse anche le imprese che, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non siano fornite del nulla osta sindacale e di quello ministeriale richiamate dall'art. 4 del presente decreto, o non abbiano potuto adempiere a tutte le formalità richieste per il conseguimento di tali premi, sempre che abbiano denunciato l'inizio della lavorazione all'autorità competente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e non abbiano collaborato col nemico.

Pei film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 429, la concessione dei premi di cui sopra avrà luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorità diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anzichè all'autorità competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Rimangono ferme le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, all'imposta di registro sugli atti concernenti i film ed ai compensi spettanti alla Società italiana degli autori per il servizio del registro cinematografico e per l'accertamento degli incassi contenute negli articoli 7, 12, 13 e 14 del citato R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, e nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940, n. 1491, che ha modificato l'art. 13 del predetto R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061.

Art. 6.

Per ogni pellicola nazionale di lunghezza superiore ai 1800 metri presentata all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui prima del 30 giugno 1948 è concesso a favore del produttore, in via eccezionale, una quota del 10 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Alle pellicole previste nel comma precedente che, per il loro valore artistico ne siano giudicate meritevoli da apposito comitato, è concessa un'ulteriore quota, pari al 4 % dell'introito lordo, di cui al comma precedente. Una quota pari all'1 % dell'introito stesso sarà devoluta per manifestazioni cinematografiche, in conformità delle disposizioni che saranno emanate.

Le quote previste dai commi precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro film di lunghezza superiore ai 1800 metri; sono ridotte del 40 % se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

Art. 7.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano in nessun caso ai film prodotti o in corso di lavorazione nelle provincie settentrionali prima della liberazione, i quali abbiano ottenuto dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro l'anticipazione sul costo di produzione a carico del fondo statale di L. 52.500.000.

E' in facoltà dell'autorità amministrativa competente di confermare le anticipazioni predette e in tal caso sono applicabili le modalità di erogazione e di rimborso previste nei relativi contratti di finanziamento.

Qualora le anticipazioni siano revocate esse saranno recuperate dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Il residuo netto del fondo indicato nel primo comma integrato dalle somme ricuperate ai sensi dei due commi precedenti, sarà devoluto ad incremento della quota di partecipazione del tesoro dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Art. 8.

Entro i limiti di tempo e con le modalità previste dal precedente articolo 6 è concessa, a favore dei produttori di film nazionali a carattere documentario, culturale e di attualità, di lunghezza superiore ai 150 metri ed inferiore ai 1800 metri, a titolo di parziale rimborso dei diritti erariali, una quota del 3 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i film stessi sono stati proiettati per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Se in uno stesso programma sono proiettati più film di corto metraggio la predetta quota viene divisa in parti eguali fra essi.

Gli enti e le imprese che intendano svolgere la loro attività nel campo della ripresa cinematografica di fatti o di avvenimenti di attualità debbono ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente.

Tale autorizzazione sarà concessa con criteri analoghi a quelli vigenti per la pubblicazione dei periodici.

Art. 9.

Le leggi 9 gennaio 1939, n. 467 e 4 aprile 1940, n. 401 sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici prodotti all'estero sono abrogate.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà disposta la liquidazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

Art. 10.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1938,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

A tale beneficio potranno essere ammesse anche le imprese che, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non siano fornite del nulla osta sindacale e di quello ministeriale richiamate dall'art. 4 del presente decreto, o non abbiano potuto adempiere a tutte le formalità richieste per il conseguimento di tali premi, sempre che abbiano denunciato l'inizio della lavorazione all'autorità competente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e non abbiano collaborato col nemico.

Pei film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 420, la concessione dei premi di cui sopra avrà luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorità diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anzichè all'autorità competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Rimangono ferme le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, all'imposta di registro sugli atti concernenti i film ed ai compensi spettanti alla Società Italiana degli autori per il servizio del registro cinematografico e per l'accertamento degli incassi contenute negli articoli 7, 12, 13 e 14 del citato R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, e nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940, n. 1491, che ha modificato l'art. 13 del predetto R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061.

Art. 6.

Per ogni pellicola nazionale di lunghezza superiore ai 1800 metri presentata all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui prima del 30 giugno 1948 è concessa a favore del produttore, in via eccezionale, una quota del 10 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Alle pellicole previste nel comma precedente che, per il loro valore artistico ne siano giudicate meritevoli da apposito comitato, è concessa un'ulteriore quota, pari al 4 % dell'introito lordo, di cui al comma precedente. Una quota pari all'1 % dell'introito stesso sarà devoluta per manifestazioni cinematografiche, in conformità delle disposizioni che saranno emanate.

Le quote previste dai comma precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro film di lunghezza superiore ai 1800 metri; sono ridotte del 40 % se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

L'introito sul quale vengono liquidate le quote di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana degli autori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Con le norme di attuazione del presente decreto saranno regolate le modalità per la liquidazione delle quote suddette, per la nomina e la composizione del Comitato e quanto altro occorra per l'attuazione del presente articolo.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano in nessun caso ai film prodotti o in corso di lavorazione nelle provincie settentrionali prima della liberazione, i quali abbiano ottenuto dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro l'anticipazione sul costo di produzione a carico del fondo statale di L. 52.500.000.

E' in facoltà dell'autorità amministrativa competente di confermare le anticipazioni predette e in tal caso sono applicabili le modalità di erogazione e di rimborso previste nei relativi contratti di finanziamento.

Qualora le anticipazioni siano revocate esse saranno recuperate dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Il residuo netto del fondo indicato nel primo comma integrato dalle somme ricuperate ai sensi dei due comma precedenti, sarà devolato ad incremento della quota di partecipazione del tesoro dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Art. 8.

Entro i limiti di tempo e con le modalità previsti dal precedente articolo 6 è concessa, a favore dei produttori di film nazionali a carattere documentario, culturale e di attualità, di lunghezza superiore ai 150 metri ed inferiore ai 1800 metri, a titolo di parziale rimborso dei diritti erariali, una quota del 3 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i film stessi sono stati proiettati per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Se in uno stesso programma sono proiettati più film di corto metraggio la predetta quota viene divisa in parti eguali fra essi.

Gli enti e le imprese che intendano svolgere la loro attività nel campo della ripresa cinematografica di fatti o di avvenimenti di attualità debbono ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente.

Tale autorizzazione sarà concessa con criteri analoghi a quelli vigenti per la pubblicazione dei periodici.

Art. 9.

Le leggi 9 gennaio 1939, n. 465 e 4 aprile 1940, n. 404 sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici prodotti all'estero sono abrogate.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà disposta la liquidazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

Art. 10.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 329, che vietano la proiezione nelle sale del Regno di film esteri doppiati all'estero e istituiscono una tassa di concessione governativa sul doppiaggio, e tutte le successive disposizioni che hanno apportato aggiunte o modifiche ad esse cessano di avere vigore per tutti i film esteri presentati all'autorità competente per il nulla osta di proiezione, dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per i pagamenti a favore della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro, in corrispettivo dei certificati di esonero dalla tassa di concessione governativa (buoni di doppiaggio), che non potranno essere utilizzati per la disposta abrogazione delle tasse di doppiaggio.

Art. 11.

Oltre alle disposizioni di cui è espressamente prevista l'abrogazione negli articoli precedenti, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto tutte le norme legislative e regolamentari che sottopongono a particolari restrizioni l'importazione, il doppiaggio, la produzione e il noleggio di pellicole cinematografiche o che siano comunque incompatibili con le norme contenute nel presente decreto, salvo le norme delle leggi di pubblica sicurezza e del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il R. decreto 21 settembre 1923, n. 3287, che disciplinano la censura cinematografica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 109. — FRESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679.

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere quella della multa da lire cento a lire quarantamila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire ventimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale e dalle leggi penali speciali, nonchè le altre sanzioni pecuniarie comminate, per le singole infrazioni, dal Codice di procedura penale, sono raddoppiate.

La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali.

Art. 4.

Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 78, comma 1°, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° lire trecentomila per la multa, e lire sessantamila per l'ammenda; ovvero, lire ottocentomila per la multa e lire centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire, o frazione di cento lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva ».

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro, in corrispettivo dei certificati di esonero della tassa di concessione governativa (buoni di doppiaggio), che non potranno essere utilizzati per la disposta abrogazione delle tasse di doppiaggio.

Art. 11.

Oltre alle disposizioni di cui è espressamente prevista l'abrogazione negli articoli precedenti, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto tutte le norme legislative e regolamentari che sottopongono a particolari restrizioni l'importazione, il doppiaggio, la produzione e il noleggio di pellicole cinematografiche o che siano comunque incompatibili con le norme contenute nel presente decreto, salvo le norme delle leggi di pubblica sicurezza e del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, che disciplinano la censura cinematografica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 169. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679.

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il testo dell'art. 21 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento, nè superiore a lire centomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire ventimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale e dalle leggi penali speciali, nonchè le altre sanzioni pecuniarie comminate, per le singole infrazioni, dal Codice di procedura penale, sono raddoppiate.

La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali.

Art. 4.

Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 78, comma 1°, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° lire trecentomila per la multa, e lire sessantamila per l'ammenda; ovvero lire ottocentomila per la multa e lire centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire, o frazione di cento lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva ».

Art. 7.

L'art. 162 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 237 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duemila, ne superiore a lire cinquemila ».

Art. 9.

L'art. 30 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale la cognizione dei reati diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, e che non sono attribuiti alla competenza del pretore.

Tuttavia, qualora per il concorso di circostanze attenuanti, diverse da quelle prevedute nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 288, il procuratore del Regno ritenga applicabile una pena che rientri nei limiti indicati nel primo comma dell'articolo seguente, può, con provvedimento insindacabile e fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, disporre la rimessione al pretore del procedimento di competenza del tribunale.

Parimenti il giudice istruttore e la sezione istruttoria, qualora ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma, possono, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del procedimento innanzi al pretore ».

Art. 10.

L'art. 31 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile può disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale ».

Art. 11.

All'art. 166 del Codice di procedura penale è aggiunto il comma seguente:

« Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero può disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero di copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, è rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questa delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale è tenuto ad osservare le disposizioni degli articoli seguenti ».

Art. 12.

alla Corte di Assise, trasmette gli atti al Procuratore generale con ordinanza motivata.

Il Procuratore generale presenta le sue requisitorie alla sezione istruttoria ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 374 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

Art. 14.

Il primo periodo del primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento ».

Art. 15.

Il limite di pena pecuniaria, stabilito per l'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, nn. 1 e 3, e 513, nn. 1 e 3, del Codice di procedura penale è raddoppiato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 680.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310;

Visto il bando n. 19 dell'8 marzo 1944;

Visto il bando n. 41 del 11 marzo 1945;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duemila, nè superiore a lire cinquantamila ».

Art. 9.

L'art. 30 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale la cognizione dei reati di cui al precedente articolo, e che non sono attribuiti alla competenza del pretore.

Tuttavia, qualora per il concorso di circostanze attenuanti, diverse da quelle previste nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, il procuratore del Regno ritenga applicabile una pena che rientri nei limiti indicati nel primo comma dell'articolo seguente, può, con provvedimento insindacabile e fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, disporre la rimessione al pretore del procedimento di competenza del tribunale.

Ugualmente il giudice istruttore e la sezione istruttoria, qualora ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma, possono, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del procedimento innanzi al pretore ».

Art. 10.

L'art. 31 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile può disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale ».

Art. 11.

All'art. 166 del Codice di procedura penale è aggiunto il comma seguente:

« Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero può disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero di copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, è rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale è tenuto ad osservare le disposizioni degli articoli seguenti ».

Art. 12.

L'art. 369 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore, compiuta la istruttoria, comunica gli atti al procuratore del Regno.

Questi, se ritiene che la cognizione del reato appartenga alla Corte di Assise, trasmette gli atti al Procuratore generale con relazione motivata; in ogni altro caso presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene alla sezione istruttoria ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 374 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

Art. 14.

Il primo periodo del primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento ».

Art. 15.

Il limite di pena pecuniaria, stabilito per l'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, nn. 1 e 3, e 513, nn. 1 e 3, del Codice di procedura penale è raddoppiato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. — PRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 680.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310;

Visto il bando n. 19 dell'8 marzo 1944;

Visto il bando n. 41 del 14 marzo 1945;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1945 la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto con sede in Lecce è soppressa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 1° novembre 1945 presso la Sezione autonoma di Lecce è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1945 riprenderà il suo funzionamento il Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia, costituito presso il Comando militare marittimo di La Spezia, e con la circoscrizione stabilita dalla tabella *A* allegata all'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Pertanto dalla stessa data il territorio delle provincie di Livorno, Lucca e Pisa, temporaneamente attribuite al Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze in forza dell'art. 6 del bando n. 41 del 14 marzo 1945, è restituito alla giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia.

Art. 3.

I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia che, alla data del 1° novembre 1945, saranno in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze dovranno essere rimessi a quel Tribunale.

Rimarranno validi gli atti istruttori già compiuti.

Tuttavia i procedimenti per i quali alla data predetta sarà stata già pronunciata sentenza di rinvio a giudizio od omessa richiesta di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per quanto dispongono gli articoli 2 e 3 il decreto entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza della competente Autorità Alleata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 2. — FRESCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 681.

Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutto il periodo di tempo in cui gli uffici finanziari continueranno, in deroga all'art. 52 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, ad osservare l'orario giornaliero di sei ore, le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari osserveranno lo stesso orario giornaliero di sei ore, rimanendo aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 14 in ciascun giorno feriale e dalle ore 9 alle ore 12 in ogni giorno festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 166. — FRESCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Composizione del Collegio arbitrale di Messina per le controversie dipendenti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 23 gennaio 1945 e 19 luglio 1945, n. 680, dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 21 febbraio 1945, dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A decorrere dal 1° novembre 1945 riprenderà il suo funzionamento il Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia, costituito presso il Comando militare marittimo di La Spezia, e con la circoscrizione stabilita dalla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Pertanto dalla stessa data il territorio delle provincie di Livorno, Lucca e Pisa, temporaneamente attribuite al Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze in forza dell'art. 6 del bando n. 41 del 14 marzo 1945, è restituito alla giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia.

Art. 3.

I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia che, alla data del 1° novembre 1945, saranno in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze dovranno essere rimessi a quel Tribunale.

Rimarranno validi gli atti istruttori già compiuti.

Tuttavia i procedimenti per i quali alla data predetta sarà stata già pronunciata sentenza di rinvio a giudizio od omesso richiesta di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per quanto dispongono gli articoli 2 e 3 il decreto entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza della competente Autorità Alleata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 2 — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 681.

Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutto il periodo di tempo in cui gli uffici finanziari continueranno, in deroga all'art. 52 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, ad osservare l'orario giornaliero di sei ore, le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari osserveranno lo stesso orario giornaliero di sei ore, rimanendo aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 11 in ciascun giorno feriale e dalle ore 9 alle ore 12 in ogni giorno festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 196 — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 agosto 1945.

Composizione del Collegio arbitrale di Messina per le controversie dipendenti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 161 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1923, n. 512;

Visti i decreti in data 23 gennaio 1945 e 19 luglio 1945, n. 980, dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 21 febbraio 1945, dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina, a termini degli articoli 161 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1945 dai signori:

Laganà dott. Basilio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Venuti dott. Nicola, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Accinni Raffaele, ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro ordinario;

Palomio Vincenzo, ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Sturiale ing. Santi e Alizzi ing. Sebastiano, rispettivamente arbitro ordinario e supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro Lavori pubblici n. 27, foglio n. 109. — ZACCA

(1876)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Messina, per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Armando Brath, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria, ed il comm. ing. Vincenzo Pagliese, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, direttore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, sono nominati rispettivamente membro tecnico effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico ordinario e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Reggio Calabria per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. arch. Aurelio Chersi, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Messina ed il comm. ing. Giuseppe Chisini, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catanzaro, sono nominati rispettivamente membro tecnico ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro n. 27, foglio n. 116.

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da decretarsi ogni anno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Accium Raniere, ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro ordinario;

Palombo Vincenzo, ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Sturiale ing. Santi e Alizzi ing. Sebastiano, rispettivamente arbitro ordinario e supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PAGRI — ROMITA — TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro Lavori pubblici n. 27, foglio n. 109 — ZACCA

(1870)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 191 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Messina, per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Armando Brath, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria ed il comm. ing. Vincenzo Puglese, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, direttore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, sono nominati rispettivamente membro tecnico effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro n. 27, foglio n. 117.

(1869)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 191 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Reggio Calabria per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. arch. Aurelio Chersi, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Messina ed il comm. ing. Giuseppe Chishi, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catanzaro, sono nominati rispettivamente membro tecnico ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro n. 27, foglio n. 116.

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Vista la lettera 2 luglio 1945, n. 1175, con la quale il Ministero dell'industria e commercio determina detto limite di valore nella misura di L. 100;

Visto il successivo art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*) il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio alcuni generi alimentari e generi di largo e popolare consumo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità imposta dalla attuale situazione alimentare del Paese, di aggiungere a detti generi i prodotti tesserati attualmente, nonchè tutti gli altri che nel corso dell'anno potranno essere soggetti a tesseramento;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1945 nella misura di L. 100 (cento).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a' termini dell'art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, i prodotti attualmente tesserati, compresi i vini, il pollame e il carbone, nonchè gli altri generi che nel corso dell'anno 1945 potranno essere sottoposti a tesseramento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'industria e commercio
GROSSOLI

(1068)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945

Nomina del sig. Fantino Lorenzo a rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Fantino Lorenzo fu Giuseppe;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105 F del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 299, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Oppler dottor Ernesto, con sede in Torino, via Torricelli n. 2, esercente commercio schedari e articoli di cancelleria, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Morù Leo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1786)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, via Montecuccoli n. 9, esercente produzione di tele cerate, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. uff. Dicina Vittorio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

seramento;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1945 nella misura di L. 100 (cento).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a' termini dell'art. 51 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, i prodotti attualmente tesserati, compresi i vini, il pollame e il carbone, nonchè gli altri generi che nel corso dell'anno 1945 potranno essere sottoposti a tesseramento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1908)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Fantino Lorenzo a rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Fantino Lorenzo fu Giuseppe;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13165/F del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Fantino Lorenzo fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1872)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Oppler dottor Ernesto, con sede in Torino, via Torricelli n. 2, esercente commercio schedari e articoli di cancelleria, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Morfi Leo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, via Montecuccoli n. 9, esercente produzione di tele cerate, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. uff. Diena Vittorio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1797)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 29744 del 27 settembre 1945 dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che ai licenziamenti suddetti furono estranei motivi di carattere politico, essendo stati determinati dalla riduzione dell'attività dell'Ente, le cui condizioni finanziarie non consentono tuttora la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei 27 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza da 30 ottobre 1943:

Monaco Mario - Maresca Vanda - Savino Ofelia - Almanza Vera - Apruzzesi Anna Maria - Menanti Velia - Marceddu Raimgio - Graziani Laura - Einasi Ferdinando - Santarelli Caterina - Dell'Anna Liliana.

Con decorrenza dal 31 dicembre 1943:

Corsi Clara - Barbetta Giuliana - Stengel Guglielmo - Gagliardi Ercole - Colasanti Massimilde - Emanuelli Rosa - Principi Adelaide - Locatelli Dario - Bani Lilla - Dalcin Giovanna - Pesce Ermanno - Cremona Maria - Rutili Paolo - Cardinale Giovanna - Vacher Anna Maria - Aloisi Adriana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1945

Il Ministro: BARBAROSCHI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati dell'Ente « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che ai licenziamenti di cui sopra furono estranei motivi di carattere politico, essendo stati determinati esclusivamente dalla riduzione delle attività dell'Ente, le cui condizioni finanziarie non consentono la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, dalla data in cui furono effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento dei cinque impiegati sotto indicati del « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione » disposti dall'Ente suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

avv. Francesco Vairo - ing. Ego Raponi - sig.na Franca Fabi - sig.na Gilda Corrado - sig. Arturo Palestro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: BARBAROSCHI

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento del ragioniere Mario Bianchini dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2274 del 14 settembre 1945 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la quale viene proposta la convalida del provvedimento di licenziamento del rag. Mario Bianchini, professionista esterno ad orario parziale della disciolta Cassa mutua infortuni agricoli « Adige » di Verona, licenziamento disposto dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che al licenziamento di cui sopra furono estranei motivi di carattere politico, essendo stato determinato dalla riduzione dell'attività dell'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, con effetto dal 31 luglio 1944, il provvedimento di licenziamento del rag. Mario Bianchini, disposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti gli articoli 2 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 29744 del 27 settembre 1945 dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che ai licenziamenti suddetti furono estranei motivi di carattere politico, essendo stati determinati dalla riduzione dell'attività dell'Ente, le cui condizioni finanziarie non consentono tuttora la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei 27 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza da 30 ottobre 1943:

Monaco Mario - Maresca Vanda - Savino Ofelia - Almanza Vera - Apruzzesi Anna Maria - Menanti Vella - Marceddu Raimgio - Graziani Laura - Ettasi Ferdinando - Santarelli Caterina - Dell'Anna Liliana.

Con decorrenza dal 31 dicembre 1943:

Corsi Clara - Barbetta Giuliana - Stengel Guglielmo - Gagliardi Ercole - Colasanti Massimilla - Emanuelli Rosa - Principi Adelaide - Locatelli Ilario - Bani Lidia - Dalcin Giovanna - Pesce Emanuno - Cremona Maria - Rutli Paolo - Cardinale Giovanna - Vacher Anna Maria - Aloisi Adriana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati dell'Ente « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 39415 del 28 settembre 1945 del « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione », con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati disposti dall'Ente suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Art. 1.

Sono convalidati, dalla data in cui furono effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento dei cinque impiegati sotto indicati del « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione » disposti dall'Ente suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

avv. Francesco Vairo - ing. Ego Raponi - sig.na Franca Fabi - sig.na Gilda Corrado - sig. Arturo Palestro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento del ragioniere Mario Bianchini dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2274 del 14 settembre 1945 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la quale viene proposta la convalida del provvedimento di licenziamento del rag. Mario Bianchini, professionista esterno ad orario parziale della disciolta Cassa mutua infortuni agricoli « Adige » di Verona, licenziamento disposto dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che al licenziamento di cui sopra furono estranei motivi di carattere politico, essendo stato determinato dalla riduzione dell'attività dell'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, con effetto dal 31 luglio 1944, il provvedimento di licenziamento del rag. Mario Bianchini, disposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1895)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 agosto 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 22 ottobre 1942, con il quale l'avv. Domenico Marulli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che l'avv. Marulli si è trasferito in altra residenza ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Domenico Marulli, l'avv. Walter De Agostino fu Felice è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PESCIO

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.

Disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie dell'Italia settentrionale di cui alla annessa tabella, salvo quanto è previsto nel successivo art. 8, ed in quelle altre che potranno essere successivamente determinate dal Ministero dell'alimentazione, tutto il latte vaccino prodotto, fatta eccezione pei quantitativi riconosciuti per il fabbisogno familiare ed aziendale dei produttori, deve essere conferito per il consumo diretto e l'utilizzazione industriale, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Il quantitativo di latte conferito non può essere inferiore ai contingenti minimi che saranno stabiliti per ciascun produttore.

La consegna di detto quantitativo e dell'eventuale supero deve effettuarsi col sistema dell'abbinamento obbligatorio già in atto alla data dell'ultimo censimento, salvo eventuali variazioni che sono autorizzate a norma del successivo art. 4.

Art. 2.

Le ditte industriali lattiero-casearie che ricevono il latte a norma del precedente articolo hanno l'obbligo di tenere a disposizione del Ministero dell'alimentazione tutti i prodotti alimentari ottenuti dal latte ad esse conferito secondo le rese che verranno stabilite dalle Commissioni lattiero-casearie provinciali.

La immissione al consumo del latte alimentare e dei suddetti derivati viene effettuata in base a piani predisposti dal Ministero dell'alimentazione.

Art. 3.

Il latte conferito nei limiti del contingente fissato a norma del precedente articolo viene pagato ai prezzi ufficiali attualmente in vigore; per i quantitativi conferiti in eccedenza a tale contingente viene inoltre corrisposto un premio la cui determinazione è demandata ai competenti organi provinciali.

Art. 4.

E' demandato ai prefetti di emanare con proprio decreto, sulla base e nei limiti delle disposizioni del Ministero dell'alimentazione, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme previste nei precedenti articoli, provvedendo:

a) a determinare le zone nelle quali la produzione del latte deve essere destinata al consumo diretto, e quelle nelle quali la produzione stessa è destinata alla lavorazione industriale, soddisfatte anche a mezzo di precettazione, le necessità del consumo diretto;

b) ad autorizzare, ove necessario, variazioni o libertà di abbinamento nelle zone del latte industriale e, a richiesta degli interessati, a permettere la lavorazione diretta ai produttori che già dispongono di idonea attrezzatura industriale e di adeguata produzione azien-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 agosto 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonimina (Reggio Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 22 ottobre 1942, con il quale l'avv. Domenico Marulli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che l'avv. Marulli si è trasferito in altra residenza ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Domenico Marulli, l'avv. Walter De Agostino fu Felice è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonimina (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

P. *Il Ministro*: Pesenti

(1991)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.

Disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1941, n. 87, relativo alla disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in latte fresco, formaggi e burro;

Nelle provincie dell'Italia settentrionale di cui alla annessa tabella, salvo quanto è previsto nel successivo art. 8, ed in quelle altre che potranno essere successivamente determinate dal Ministero dell'alimentazione, tutto il latte vaccino prodotto, fatta eccezione pei quantitativi riconosciuti per il fabbisogno familiare ed aziendale dei produttori, deve essere conferito per il consumo diretto e l'utilizzazione industriale, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Il quantitativo di latte conferito non può essere inferiore ai contingenti minimi che saranno stabiliti per ciascun produttore.

La consegna di detto quantitativo e dell'eventuale sapero deve effettuarsi col sistema dell'abbinamento obbligatorio già in atto alla data dell'ultimo censimento, salvo eventuali variazioni che sono autorizzate a norma del successivo art. 4.

Art. 2.

Le ditte industriali lattiero-casearie che ricevono il latte a norma del precedente articolo hanno l'obbligo di tenere a disposizione del Ministero dell'alimentazione tutti i prodotti alimentari ottenuti dal latte ad esse conferito secondo le rese che verranno stabilite dalle Commissioni lattiero-casearie provinciali.

La immissione al consumo del latte alimentare e dei suddetti derivati viene effettuata in base a piani predisposti dal Ministero dell'alimentazione.

Art. 3.

Il latte conferito nei limiti del contingente fissato a norma del precedente articolo viene pagato ai prezzi ufficiali attualmente in vigore; per i quantitativi conferiti in eccedenza a tale contingente viene inoltre corrisposto un premio la cui determinazione è demandata ai competenti organi provinciali.

Art. 4.

E' demandato ai prefetti di emanare con proprio decreto, sulla base e nei limiti delle disposizioni del Ministero dell'alimentazione, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme previste nei precedenti articoli, provvedendo:

a) a determinare le zone nelle quali la produzione del latte deve essere destinata al consumo diretto e quelle nelle quali la produzione stessa è destinata alla lavorazione industriale, soddisfatte anche a mezzo di precettazione, le necessità del consumo diretto;

b) ad autorizzare, ove necessario, variazioni o libertà di abbinamento nelle zone del latte industriale e, a richiesta degli interessati, a permettere la lavorazione diretta ai produttori che già dispongono di idonea attrezzatura industriale e di adeguata produzione aziendale di latte.

Ove sia concessa libertà di abbinamento, le ditte industriali non possono utilizzare la produzione del latte di un numero di capi lattiferi superiore a quello che avevano in abbinamento alla data dell'ultimo censimento nazionale o provinciale;

c) a stabilire le modalità relative all'accertamento della produzione, alla notifica dei contingenti di conferimento, al controllo delle consegne e della produzione industriale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Tutti i quantitativi di prodotti alimentari derivati dal latte giacenti presso le ditte produttrici, stagionatrici e grossiste, già vincolati a termini di precedenti provvedimenti, restano a disposizione del Ministero dell'alimentazione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione che contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto ed a quelle che verranno emanate dai prefetti in applicazione del decreto stesso sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie di cui alla allegata tabella che alla data della entrata in vigore del presente decreto non siano restituite all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 30 ottobre 1945

Il Ministro: Molè

Tabella

Provincie nelle quali si attua la disciplina della produzione e della utilizzazione del latte di vacca:

Piemonte: Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Asti.

Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Veneto: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Emilia: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

Il Ministro: Molè

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.

Nomina del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 23 ottobre 1945, l'ing. Giacomo Piergianni è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, per la durata di altri sei mesi e cioè fino al 9 dicembre 1945.

(1849)

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 22 ottobre 1945, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari, affidandone l'incarico presidenziale al rag. Fausto Dessy.

(1850)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 23 ottobre 1945, il geom. Butoni Renato è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(1851)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 ottobre 1945 - N. 226

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	322,70	Olanda	37,7315
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	402,50
India (Bombay)	30,349		

	104,275
Rendita 3,50 % 1906	91,50
Id. 3,50 % 1902	92,50
Id. 3 % lordo	97,475
Id. 5 % 1935	90,475
Redimibile 3,50 % 1934	97,80
Id. 5 % 1936	97,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tutti i quantitativi di [illegible] dal latte giacenti presso le ditte produttrici, stagionatrici e grossiste, già vincolati a termini di precedenti provvedimenti, restano a disposizione del Ministero dell'alimentazione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione che contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto ed a quelle che verranno emanate dai prefetti in applicazione del decreto stesso sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie di cui alla allegata tabella che alla data della entrata in vigore del presente decreto non siano restituite all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 30 ottobre 1945

Il Ministro: Molè

TABELLA

Provincie nelle quali si attua la disciplina della produzione e della utilizzazione del latte di vacca:

Piemonte: Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Asti.

Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Veneto: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Emilia: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

Il Ministro: Molè

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.

Nomina del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Decreta:

Il prof. Domenico Casella è nominato commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

Roma, addì 30 ottobre 1945

Il Ministro: Gullo

(1352)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 23 ottobre 1945, l'ing. Giacomo Piergianni è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, per la durata di altri sei mesi e cioè fino al 8 dicembre 1945.

(1849)

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 22 ottobre 1945, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari, affidandone l'incarico presidenziale al rag. Fausto Dessy.

(1850)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 23 ottobre 1945, il geom. Butondi Renato è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(1851)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 ottobre 1945 - N. 226

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	323,42
Australia	321,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,259		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 3 % lordo	82,50
Id. 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	90,475
Id. 5 % 1936	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 ottobre 1945 - N. 227

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,20
Id. 3,50 % 1902	91,60
Id. 3 % lordo	82,30
Id. 5 % 1935	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	90,475
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1945 - N. 228

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,075
Id. 3,50 % 1902	93 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	97,025
Redimibile 3,50 % 1934	90,525
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936)

A norma dell'art. 15 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1960, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta le dichiarazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1850)

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943)

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 29

I signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, coniugi, hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 D.P. n. 298, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, in data 28 aprile 1943, in seguito alla presentazione del buono del Tesoro 4 % (1943) serie G, n. 353, di L. 10.000, intestato alla signora Agneci Adriana di Antonio, maritata Billitteri, con vincolo dotale, scadenza 15 febbraio 1943.

Ai termini dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà pagato ai signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, il mandato corrispondente al predetto buono senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1854)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Eleonora Penna fu Pasquale, di anni 36, nata a Napoli, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Regia università di Napoli il 30 giugno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1852)

Revoca di trasferimento di professori universitari

Il Ministro per la pubblica istruzione rende noto che i decreti Ministeriali 25 luglio 1944, relativi alla revoca del trasferimento dei professori Gaetano Morelli della Regia uni-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canada	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,20
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 3 % lordo	82,50
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	90,475
Id. 5 % 1936	97,00
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1945 - N. 228

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canada	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,075
Id. 3,50 % 1902	93 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	90,525
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936)

(1ª pubblicazione). Avviso n. 18

E' stato denunciato lo smarrimento delle due quietanze serie 3ª, n. 573813 e n. 573812, rilasciate il 1º luglio 1939 dalla Esattoria comunale di Gela, per il versamento della sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, dovuta rispettivamente dalla ditta Iacono Maria Luisa, maritata Navarra, iscritta all'art. 58 di ruolo del comune di Gela, e dalla ditta Navarra Maria Luisa fu Cesare, iscritta all'art. 107 di ruolo del medesimo comune, con delega al ritiro dei titoli definitivi del detto prestito a Navarra Carlo fu Cesare.

... Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1850)

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943)

(1ª pubblicazione). Avviso n. 29

I signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, coniugi, hanno denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241 D.P. n. 288, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, in data 28 aprile 1943, in seguito alla presentazione del buono del Tesoro 4 % (1943) serie G, n. 421, di L. 10.000, intestato alla signora Agneci Adriana fu Antonio, maritata Billitteri, con vincolo dotale, scadenza 15 febbraio 1943.

Ai termini dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà pagato ai signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, il mandato corrispondente al predetto buono senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Eleonora Pousa fu Pasquale, di anni 26, nata a Napoli, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Regia università di Napoli il 30 giugno 1942.

Si ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1852)

Revoca di trasferimento di professori universitari

Il Ministro per la pubblica istruzione rende noto che i decreti Ministeriali 25 luglio 1945, relativi alla revoca del trasferimento dei professori Gaetano Morelli della Regia università di Napoli, Eugenio Maurizio della Regia università di Catania, Giuseppe D'Eufemia della Regia università di Bari, sono stati revocati e dichiarati di nessun effetto, perchè i trasferimenti medesimi sono risultati regolarmente disposti, a suo tempo, con il voto delle Facoltà interessate.

Di conseguenza i predetti professori risultano definitivamente assegnati alle rispettive cattedre di diritto internazionale della Regia università di Napoli, di clinica ostetrica e ginecologica della Regia università di Catania e di diritto costituzionale della Regia università di Bari.

(1996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623 (Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1915)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945 ad eccezione del decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1916)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 6 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1917)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 9 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1918)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1919)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623 (Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1915)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945 ad eccezione del decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1916)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1917)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 9 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1918)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 11 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1919)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

ROMA - Mercoledì, 31 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,60 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Roma.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina del Ministro per la Consulta Nazionale . . . Pag. 1710

Nomina del Ministro per la Costituente . . . Pag. 1710

Sostituzione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri . . . . . Pag. 1710

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 670.

Modificazione della tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserta nell'art. 268 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato . . Pag. 1710

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 671.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche . . Pag. 1711

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 672.

Diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari. Pag. 1711

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Estrazione di cartelle 4 % di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 1721

Revoca di accreditamento di notaio . . . . Pag. 1721

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1721

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1721

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1721

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 131 DEL 31 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, in Trento:** Cartelle sorteggiate nei giorni 8 e 9 agosto 1945. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** 142ª estrazione delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 10, 11 e 13 agosto 1945. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Cartelle fondiarie estratte nei giorni dal 2 al 4 e dal 6 al 8 agosto 1945. — **Officine elettriche genovesi, società per azioni in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nella 12ª estrazione del 24 agosto 1945. — **Società prodotti alimentari Maggi, società per**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600 — » semestrale » 350 — » trimestrale » 200 — Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200 — » semestr. » 700 — » trimestr. » 400 — Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400 — » semestrale » 200 — » trimestrale » 120 — Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800 — » semestrale » 500 — » trimestrale » 300 — Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . . » 500 — Un fascicolo . il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina del Ministro per la Consulta Nazionale . . . Pag. 1710

Nomina del Ministro per la Costituente . . . Pag. 1710

Sostituzione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri . . . . . Pag. 1710

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 670.

Modificazione della tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato . . Pag. 1710

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 671.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche . . Pag. 1711

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 672.

Diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari. Pag. 1711

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 673.

Nuove disposizioni per il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali . . . . . Pag. 1722

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 674.

Funzionamento dei servizi portuali . . . . Pag. 1723

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Estrazione di cartelle 4 % di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 1723

Revoca di accreditamento di notaio . . . . Pag. 1723

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1723

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai . . . Pag. 1723

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1724

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 131 DEL 31 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, in Trento:** Cartelle sorteggiate nei giorni 5 e 6 agosto 1945. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** 143ª estrazione delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 10, 11 e 13 agosto 1945. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Cartelle fondiarie estratte nei giorni dal 2 al 4 e dal 6 al 9 agosto 1945. — **Officine elettriche genovesi, società per azioni in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nella 15ª estrazione del 24 agosto 1945. — **Società prodotti alimentari Maggi, società per azioni in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 26 giugno 1945. — **Società idroelettrica comacina, anonima, in Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 17ª estrazione del 20 agosto 1945, e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Istituto italiano di credito fondiario, anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 14, 16, 17, 20 a 24 agosto 1945. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Obbligazioni sorteggiate nella 155ª estrazione dal 14 al 21 agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Ministro per la Consulta Nazionale

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 17 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'avv. Manlio Brosio a Ministro per la Consulta Nazionale.

(1876)

Nomina del Ministro per la Costituente

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 12 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Pietro Nenni a Ministro per la Costituente.

(1877)

Sostituzione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 10 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Celeste Negarville, in sostituzione del dott. Eugenio Reale, a Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri.

(1878)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 670.

Modificazione della tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2904, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 89 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 260 e 263 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2904, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giu-

Art. 1.

La tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro, inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2904, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituita dalla seguente:

Militari del Regio esercito ed equiparati della Regia marina, Regia aeronautica e Regia guardia di finanza	Aggregati agli stabilimenti	Preposti a comandate militari
	—	—
Sottufficiali retribuiti con stipendio	4,20	—
Sottufficiali a paga giornaliera . .	3,60	—
Caporali	2,40	1,80
Soldati	1,80	1,20

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 260 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Il compenso orario di L. 4,20 stabilito alla colonna 2 è portato a L. 4,80 allorquando i sottufficiali retribuiti con lo stipendio siano aggregati agli stabilimenti di lavoro con funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, a norma del primo comma del precedente art. 259 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 263 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali preposti a comandate militari, alla dipendenza di stabilimenti di lavoro dello Stato è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 12 se retribuiti con stipendio e di L. 9 se retribuiti a paga giornaliera.

Per i militari di truppa cui venga affidato lo stesso incarico il soprassoldo è di L. 6 ».

Art. 4.

I compensi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1931, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1931, n. 1038.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del Ministro per la Consulta Nazionale

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 17 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'avv. Manlio Brosio a Ministro per la Consulta Nazionale.

(1876)

Nomina del Ministro per la Costituente

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 12 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Pietro Nenni a Ministro per la Costituente.

(1877)

Sostituzione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 10 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Celeste Negarville, in sostituzione del dott. Eugenio Reale, a Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri.

(1878)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 670.

Modificazione della tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 89 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2111, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 260 e 263 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituita dalla seguente:

Militari del Regio esercito ed equiparati della Regia marina, Regia aeronautica e Regia guardia di finanza	Aggregati agli stabilimenti	Partecipanti a comandate militari
	—	—
Sottufficiali retribuiti con stipendio	4,20	—
Sottufficiali a paga giornaliera . . .	3,60	—
Caporali	2,40	1,80
Soldati	1,80	1,20

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 260 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Il compenso orario di L. 4,20 stabilito alla colonna 2 è portato a L. 4,80 allorquando i sottufficiali retribuiti con lo stipendio siano aggregati agli stabilimenti di lavoro con funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, a norma del primo comma del precedente art. 259 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 263 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali preposti a comandate militari, alla dipendenza di stabilimenti di lavoro dello Stato è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 12 se retribuiti con stipendio e di L. 9 se retribuiti a paga giornaliera.

Per i militari di truppa cui venga affidato lo stesso incarico il soprassoldo è di L. 6 ».

Art. 4.

I compensi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1391, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 162. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 671.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, con il quale fu autorizzata un'assegnazione di 500 milioni per l'esecuzione dei lavori di urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, con il quale, in dipendenza dell'aumento verificatosi nel costo dei materiali e della mano d'opera, il fondo di 500 milioni autorizzato dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, fu aumentato di 300 milioni;

Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per provvedere alla prosecuzione dell'attività di ripristino delle opere predette;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di lire 500 milioni autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione, ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, aumentato di L. 300.000.000 con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, è ulteriormente aumentato di lire un miliardo.

Il Ministro per il tesoro procederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 672.

Diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2162, concernente i diritti per la consultazione degli atti catastali, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, sul servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli uffici delle imposte dirette e del registro, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, che estende al personale dell'Amministrazione del catasto i compensi concessi col R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e successive modificazioni, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, sulla conservazione del catasto, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che approva il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Vista la legge 17 giugno 1943, n. 571, contenente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano;

Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 1.

I diritti e i compensi che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli Uffici tecnici erariali e del catasto, gli Uffici del registro e gli Uffici dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire per le prestazioni indicate rispettivamente nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, con il quale fu autorizzata un'assegnazione di 500 milioni per l'esecuzione dei lavori di urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, con il quale, in dipendenza dell'aumento verificatosi nel costo dei materiali e della mano d'opera, il fondo di 500 milioni autorizzato dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, fu aumentato di 300 milioni;

Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per provvedere alla prosecuzione dell'attività di ripristino delle opere predette;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di lire 500 milioni autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione, ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, aumentato di L. 300.000.000 con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, è ulteriormente aumentato di lire un miliardo.

Il Ministro per il tesoro procederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 161. — FROSCA

imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, concernente i diritti per la consultazione degli atti catastali, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, sul servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli uffici delle imposte dirette e del registro, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, che estende al personale dell'Amministrazione del catasto i compensi concessi col R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e successive modificazioni, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, sulla conservazione del catasto, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che approva il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Vista la legge 17 giugno 1943, n. 571, contenente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano;

Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 1.

I diritti e i compensi che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli Uffici tecnici erariali e del catasto, gli Uffici del registro e gli Uffici dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire per le prestazioni indicate rispettivamente nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, sono fissate nella misura stabilita nelle tabelle medesime.

Il Ministro per le finanze può autorizzare, di volta in volta, su richiesta di pubbliche Amministrazioni o di Enti pubblici e privati, lavori e prestazioni straordinarie attinenti alle materie di competenza dei predetti uffici, e non previsti nelle tabelle allegate, precisandone le modalità e determinando i relativi compensi a favore del personale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO II.

Ripartimento e riparto dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

I diritti fissati dal titolo II, n. 1, delle tabelle *A* e *B*, per la compilazione di registri, atti e schedari, sono devoluti nella misura del 60 % agli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Art. 3.

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per i diritti indicati al titolo I, numeri 1, 2, 3, al titolo II, numero 1 e al titolo III numeri 3, 4 e 5 della tabella *A*, sono liquidate alla fine di ogni bimestre dalle Intendenze di finanza e versate, al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare, sul conto corrente postale intestato alla Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 4.

I diritti indicati al titolo III, numeri 1 e 2, al titolo IV, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al titolo V, numeri 1, 2 e 3 della tabella *A*, sono riscossi direttamente dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e l'ammontare di essi deve essere versato, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente postale di cui all'articolo precedente.

I compensi riscossi dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi del presente articolo e del precedente art. 1, sono versati previa detrazione delle somme che gli uffici medesimi siano stati autorizzati a prelevare per le spese inerenti alla esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni, di cui al titolo III, numero 6, della tabella *A*.

Il comune delegato alla notifica del riparto ai sensi dell'art. 161 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto di tutti gli altri comuni interessati salvo rivalsa per le rispettive quote.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette versano al conto corrente postale di cui all'art. 2 le somme introitate per tale titolo entro i termini indicati nel successivo art. 4.

Direzione generale delle imposte dirette, e comunicano alla stessa e all'Ispettorato compartimentale una distinta relativa alle somme introitate complessivamente dagli Uffici della provincia per ogni voce indicata nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

La distinta deve inoltre contenere l'elenco nominativo del personale di ciascun ufficio che, in conformità dei criteri fissati nel successivo art. 7, partecipa al riparto dei compensi, escludendo quello in aspettativa per motivi di salute, di famiglia o per servizio militare, e in congedo straordinario.

Art. 7.

Sull'importo dei proventi liquidati in conformità dei precedenti articoli, una quota pari al 5 %, è devoluta al personale della Direzione generale delle imposte dirette, ed è all'uopo versata sul conto corrente postale intestato alla medesima Direzione generale che ne dispone l'assegnazione in conformità di norme da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Il residuo ammontare dei proventi è ripartito fra tutto il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, compreso quello addetto ai Centri di organizzazione dell'anagrafe tributaria, nella seguente misura:

al personale dei gradi 5° e 6°: quote 2,50;

al personale del grado 7°: quote 2,00;

ai titolari d'ufficio di grado inferiore al 7°: quote 1,50;

al personale di ruolo di tutti gli altri gradi ed al personale non di ruolo delle categorie 1ª, 2ª e 3ª che abbia anzianità di servizio non inferiore ai 10 anni: quote 1,00;

al personale subalterno di ruolo ed al personale non di ruolo in servizio continuativo da oltre un anno ritenuto meritevole: quote 0,50.

Art. 8.

La Direzione generale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle riscossioni:

a) liquida le imposte erariali e le versa in tesoreria;

b) determina la quota dei diritti e dei compensi spettanti al personale di ciascun ufficio e ne rimette l'importo complessivo con la relativa distinta nominativa mediante posta-giro a favore del titolare dell'ufficio.

TITOLO III.

Ripartimento e riparto dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 9.

L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici del registro deve

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

riali.

Art. 2.

I diritti fissati dal titolo II, n. 1, delle tabelle *A* e *B*, per la consultazione di registri, atti e schedari, sono devoluti nella misura del 60 % agli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Art. 3.

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per i diritti indicati al titolo I, numeri 1, 2, 3, al titolo II, numero 1 e al titolo III numeri 3, 4 e 5 della tabella *A*, sono liquidate alla fine di ogni bimestre dalle Intendenze di finanza e versate, al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare, sul conto corrente postale intestato alla Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 4.

I diritti indicati al titolo III, numeri 1 e 2, al titolo IV, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al titolo V, numeri 1, 2 e 3 della tabella *A*, sono riscossi direttamente dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e l'ammontare di essi deve essere versato, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente postale di cui all'articolo precedente.

I compensi riscossi dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi del presente articolo e del precedente art. 1, sono versati previa detrazione delle somme che gli uffici medesimi siano stati autorizzati a prelevare per le spese inerenti alla esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni, di cui al titolo III, numero 6, della tabella A.

Il comune delegato alla notifica del riparto ai sensi dell'art. 161 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto di tutti gli altri comuni interessati salvo rivalsa per le rispettive quote.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette versano al conto corrente postale di cui all'art. 2 le somme introitate per tale titolo entro i termini indicati nel successivo art. 4.

Art. 6.

Entro la prima decade di ciascun bimestre, gli ispettori delle imposte dirette eseguono il controllo delle somme versate nel bimestre precedente dagli Uffici distrettuali sul conto corrente postale intestato alla Direzione generale delle imposte dirette.

La distinta deve inoltre contenere l'elenco nominativo del personale di ciascun ufficio che, in conformità dei criteri fissati nel successivo art. 7, partecipa al riparto dei compensi, escludendo quello in aspettativa per motivi di salute, di famiglia o per servizio militare, e in congedo straordinario.

Art. 7.

Sull'importo dei proventi liquidati in conformità dei precedenti articoli, una quota pari al 5 %, è devoluta al personale della Direzione generale delle imposte dirette, ed è all'uopo versata sul conto corrente postale intestato alla medesima Direzione generale che ne dispone l'assegnazione in conformità di norme da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Il residuo ammontare dei proventi è ripartito fra tutto il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, compreso quello addetto ai Centri di organizzazione dell'anagrafe tributaria, nella seguente misura:

al personale dei gradi 5° e 6°: quote 2,50;

al personale del grado 7°: quote 2,00;

ai titolari d'ufficio di grado inferiore al 7°: quote 1,50;

al personale di ruolo di tutti gli altri gradi ed al personale non di ruolo delle categorie 1ª, 2ª e 3ª che abbia anzianità di servizio non inferiore ai 10 anni: quote 1,00;

al personale subalterno di ruolo ed al personale non di ruolo in servizio continuativo da oltre un anno ritenuto meritevole: quote 0,50.

Art. 8.

La Direzione generale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle riscossioni:

a) liquida le imposte erariali e le versa in tesoreria;

b) determina la quota dei diritti e dei compensi spettanti al personale di ciascun ufficio e ne rimette l'importo complessivo con la relativa distinta nominativa mediante posta-giro a favore del titolare dell'ufficio.

TITOLO III.

Affidamento e riparto dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 9.

L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici del registro deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli uffici stessi, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, addetto al Ministero a norma dell'art. 146 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

L'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, alla fine di ciascun bimestre, sul totale delle somme riscosse a norma della tabella *C*:

a) determina l'ammontare della quota riservata al personale dell'Amministrazione centrale ai sensi del primo comma dell'art. 7 da assegnarsi con le norme ivi previste;

b) determina, per il rimanente importo, la somma spettante a ciascun impiegato di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto agli Uffici del registro e agli Ispettorati compartimentali in conformità dei criteri contenuti nel successivo art. 11;

c) preleva da tali somme il contributo individuale spettante all'Erario ai sensi dell'art. 76 della legge sulle imposte di registro, entro i limiti fissati dall'articolo 38 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;

d) liquida sulla quota spettante a ciascun impiegato le prescritte ritenute d'imposta e le versa in tesoreria;

e) preleva la quota bimestrale di associazione alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovuta a norma dell'art. 5 dello statuto della Cassa;

f) emette per somma netta residua il posta-giro di cui all'art. 8 lettera *b*) a favore dei titolari degli uffici.

Art. 11.

Il riparto delle somme fra il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari viene effettuato nel modo seguente:

a) la divisione dei diritti e compensi si attua fra tutto il personale attribuendo un punto per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di stipendio lordo iniziale annuo, esclusa ogni altra indennità, fissato pel grado rivestito da ciascun impiegato senza distinzione di gruppo o categoria;

b) in aumento sono assegnati n. 130 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 1ª categoria, n. 90 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 2ª categoria, n. 70 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 3ª categoria.

In caso di reggenza fiduciaria i suddetti punti vanno divisi a metà fra il titolare dell'ufficio ed il reggente fiduciario.

Per il servizio d'ispezione sono assegnati in aumento n. 150 punti a favore dei titolari o reggenti di Ispettorato compartimentale, n. 70 punti a favore degli ispettori compartimentali e superiori, n. 50 punti a favore dei direttori distrettuali e procuratori con funzione ispettiva;

d) ai volontari ed agli alunni d'ordine in prova che non abbiano ancora compiuto un anno di servizio continuativo è attribuita la metà del numero dei punti spettanti rispettivamente ai gradi 11° e 12°.

E' escluso dal riparto dei diritti e compensi, il personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio continuativo, o la cui retribuzione non è a carico dell'Erario.

Sono del pari esclusi dal riparto, per tutto il periodo di assenza dal servizio, gli impiegati in aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di salute o per servizio militare, o in congedo straordinario.

TITOLO IV.

Attribuzione e riparto dei diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario degli Uffici dei registri immobiliari.

Art. 12.

La tabella *D*, allegata al presente decreto, sostituisce a tutti gli effetti la tabella *D*, parte 1ª e 2ª, degli emolumenti o diritti ipotecari spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari allegata alla legge 25 giugno 1943, n. 540.

I diritti e compensi indicati nella prima colonna della succitata tabella *D* sono dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al personale dei gruppi *A* e *B* delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati con le norme di cui all'art. 35, della suddetta legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie.

I diritti e compensi indicati nella seconda colonna della stessa tabella *D* sono dovuti al personale sussidiario di ruolo e non di ruolo in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari e presso gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per quanto attiene esclusivamente al servizio ipotecario.

Art. 13.

Per la riscossione e per la contabilizzazione dei diritti e compensi stabiliti a favore del personale sussidiario, valgono le norme di cui al decreto del Ministro per le finanze in data 9 agosto 1943.

L'ammontare dei diritti e dei compensi deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli Uffici dei registri immobiliari, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto al Ministero, a norma dell'art. 116 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Art. 14.

Il riparto dei diritti e compensi tra il personale sus-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

somme riscosse a norma della tabella C;

a) determina l'ammontare della quota riservata al personale dell'Amministrazione centrale ai sensi del primo comma dell'art. 7 da assegnarsi con le norme ivi previste;

b) determina, per il rimanente importo, la somma spettante a ciascun impiegato di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto agli Uffici del registro e agli Ispettorati compartimentali in conformità dei criteri contenuti nel successivo art. 11;

c) preleva da tali somme il contributo individuale spettante all'Erario ai sensi dell'art. 76 della legge sulle imposte di registro, entro i limiti fissati dall'articolo 28 della legge 25 giugno 1943, n. 510, sulle imposte ipotecarie;

d) liquida sulla quota spettante a ciascun impiegato le prescritte ritenute d'imposta e le versa in tesoreria;

e) preleva la quota bimestrale di associazione alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovuta a norma dell'art. 5 dello statuto della Cassa;

f) emette per somma netta residua il posta giro di cui all'art. 8 lettera b) a favore dei titolari degli uffici.

Art. 11.

Il riparto delle somme fra il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari viene effettuato nel modo seguente:

a) la divisione dei diritti e compensi si attua fra tutto il personale attribuendo un punto per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di stipendio lordo iniziale annuo, esclusa ogni altra indennità, fissato pel grado rivestito da ciascun impiegato senza distinzione di gruppo o categoria;

b) in aumento sono assegnati n. 130 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 1ª categoria; n. 90 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 2ª categoria, n. 70 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 3ª categoria.

In caso di reggenza fiduciaria i suddetti punti vanno divisi a metà fra il titolare dell'ufficio ed il reggente fiduciario.

Per il servizio d'ispezione sono assegnati in aumento n. 150 punti a favore dei titolari o reggenti di Ispettorato compartimentale, n. 70 punti a favore degli ispettori compartimentali e superiori, n. 50 punti a favore dei direttori distrettuali e procuratori con funzione ispettiva;

c) ai volontari ed al personale non di ruolo di seconda categoria in servizio continuativo da almeno un anno, è attribuito lo stesso numero di punti spettante al personale di ruolo di grado 11°, mentre agli alunni d'ordine in prova ed al personale non di ruolo di 3ª e 4ª categoria in servizio continuativo da almeno un anno è attribuito lo stesso numero di punti spettante al personale di ruolo di grado 13°;

E' escluso dal riparto dei diritti e compensi, il personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio continuativo, o la cui retribuzione non è a carico dell'Erario.

Sono del pari esclusi dal riparto, per tutto il periodo di assenza dal servizio, gli impiegati in aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di salute o per servizio militare, o in congedo straordinario.

TITOLO IV.

Affiramento e riparto dei diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario degli Uffici dei registri immobiliari.

Art. 12.

La tabella D, allegata al presente decreto, sostituisce a tutti gli effetti la tabella D, parte 1ª e 2ª, degli emolumenti o diritti ipotecari spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari allegata alla legge 25 giugno 1943, n. 510.

I diritti e compensi indicati nella prima colonna della succitata tabella D sono dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al personale dei gruppi A e B delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati con le norme di cui all'art. 35, della suddetta legge 25 giugno 1943, n. 510, sulle imposte ipotecarie.

I diritti e compensi indicati nella seconda colonna della stessa tabella D sono dovuti al personale sussidiario di ruolo e non di ruolo in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari e presso gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per quanto attiene esclusivamente al servizio ipotecario.

Art. 13.

Per la riscossione o per la contabilizzazione dei diritti e compensi stabiliti a favore del personale sussidiario, valgono le norme di cui al decreto del Ministro per le finanze in data 9 agosto 1943.

L'ammontare dei diritti e dei compensi deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli Uffici dei registri immobiliari, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto al Ministero, a norma dell'art. 116 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Art. 14.

Il riparto dei diritti e compensi fra il personale sussidiario viene effettuato con gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Ai gerenti regolarmente nominati a norma dell'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 510, sulle imposte ipotecarie sono assegnati in aumento n. 70 punti se per la conservatoria è stabilita una cauzione non inferiore a L. 50.000, n. 50 punti se per la conservatoria è stabi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lita una cauzione non inferiore a L. 50.000 e n. 30 punti se per la conservatoria è stabilita una cauzione inferiore a L. 30.000.

Negli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, il personale che beneficia dei diritti e compensi del ramo «Registro» perchè appartenente al ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro, non può concorrere al riparto dei diritti e compensi del ramo «ipotecario» e viceversa.

Disposizioni finali.

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni attualmente vigenti relative ai diritti e compensi di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Ogni ulteriore esenzione non potrà, tuttavia, essere concessa se non di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero il giorno in cui la efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti Autorità Alleate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio 167. — FRASCA

TABELLA A.

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

N.	OGGETTO	DIRITTI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturazione	
	TITOLO I. — *Diritti catastali.*			
1	Volture catastali: per ogni voltura eseguita e calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 270, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159	30 —		Metà del compenso va devoluto agli U.T.E. unicamente per quanto concerne la conservazione del nuovo catasto terreni.
2	Certificati catastali ordinari (articoli 90 a 94 R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159) per ogni copia, certificato o estratto catastale in bollo	7 —	+ 3 —	+ per pagina.
3	Certificati catastali rilasciati di urgenza (art. 3 decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 765 e articolo 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159): per il rilascio dei certificati di cui al numero precedente entro cinque giorni dalla richiesta	14 —	+ —	+ per pagina.
	TITOLO II. — *Visure dei registri del catasto e della imposta di ricchezza mobile.*			
1	Consultazione, con o senza estrazione di appunti, dei registri catastali, dei registri			Ad eccezione delle visure catastali, le consultazioni degli altri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e compensi del ramo ... al ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro, non può concorrere al riparto dei diritti e compensi del ramo «ipotecario» e viceversa.

Disposizioni finali.

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni attualmente vigenti relative ai diritti e compensi di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Ogni ulteriore esenzione non potrà, tuttavia, essere concessa se non di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

territori entrera in vigore ... successivo a quello in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero il giorno in cui la efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti Autorità Alleate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio 167. — FRASCA

TABELLA A.

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

N.	OGGETTO	Diritti: Fisso	Diritti: Scritturazione	*ANNOTAZIONI*
	Titolo I. — *Diritti catastali.*			Metà del compenso va devoluto agli U.T.E. unicamente per quanto concerne la conservazione del nuovo catasto terreni.
1	Volture catastali: per ogni voltura eseguita e calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159	30 —		
2	Certificati catastali ordinari (articoli 90 a 94 R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159) per ogni copia, certificato o estratto catastale in bollo	7 —	+ 3 —	+ per pagina.
3	Certificati catastali rilasciati di urgenza (art. 3 decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e articolo 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159): per il rilascio dei certificati di cui al numero precedente entro cinque giorni dalla richiesta	14 —	+ —	+ per pagina.
	Titolo II. — *Visure dei registri del catasto e della imposta di ricchezza mobile.*			
1	Consultazione, con o senza estrazione di appunti, dei registri catastali, dei registri mod. 43 dei possessori dei redditi di ricchezza mobile e di altri registri ed atti riguardanti le varie imposte, nonchè degli schedari anagrafici tributari (R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, modificato dall'art. 2 del presente decreto):			Ad eccezione delle visure catastali, le consultazioni degli altri registri e degli schedari anagrafici, dovrà eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge. * Il 40 % dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato, per quanto riguarda le visure catastali.
	a) per la prima mezz'ora o frazione	15 —		
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	30 —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	Diritti: Fisso	Diritti: Scritturazione	ANNOTAZIONI
	TITOLO III. — *Certificati, copie ed estratti vari.*			
1	Certificati vari ordinari da rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta	7 —	+ 3 —	+ per pagina.
2	Certificati vari da rilasciarsi d'urgenza il giorno successivo a quello della richiesta.	14 —	+ 6 —	+ per pagina.
3	Certificati attestanti l'avvenuta liberazione del privilegio dello Stato per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione del privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali	50 —		
4	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative	10 —	+ —	+ per pagina.
5	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative da rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta	20 —	+ 6 —	+ per pagina.
6	Certificato attestante la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni da corrispondersi da ciascun Ente che abbia interesse al riparto: per ogni ripartizione di redditi (articolo 161 R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	25 —		
	TITOLO IV. — *Compilazione e tariffazione di ruoli.*			
1	Tariffazione di sovrimposte comunali e provinciali sui ruoli principali e suppletivi erariali delle imposte immobiliari da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	20 —	Per 100 articoli.
2	Tariffazione di tributi non erariali sul ruolo unico dell'imposta di ricchezza mobile da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	40 —	Per 100 articoli.
3	Tariffazione di contributi su ruoli erariali	—	25 —	Per 100 articoli.
4	Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale . . .	—	60 —	Per 100 articoli.
5	Compilazione e tariffazione di ruoli speciali di altri tributi locali e di contributi	—	60 —	Per 100 articoli.
6	Compilazione di elenchi di contribuenti da rilasciarsi a richiesta di Enti autorizzati . .	—	40 —	Per 100 articoli.
	TITOLO V. — *Diritti inerenti alla riscossione delle imposte.*			
1	Elenchi di reste: per il controllo di bollettari con i ruoli (articoli 58 a 62 R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090)	0,15		Per bolletta.
2	Elenchi di reste: per la scritturazione degli elenchi delle reste, se ad opera del personale degli uffici (articoli 58 a 62 R. decreto 15 settembre 1923 n. 2090)	—	50 —	Per 100 articoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		Fisso	Scritturazione	ANNOTAZIONI
	TITOLO III. — *Certificati, copie ed estratti vari.*			
1	Certificati vari ordinari da rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.	7 —	+ 3 —	+ per pagina.
2	Certificati vari da rilasciarsi d'urgenza il giorno successivo a quello della richiesta.	14 —	+ 6 —	+ per pagina.
3	Certificati attestanti l'avvenuta liberazione del privilegio dello Stato per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali	50 —		
4	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative	10 —	+ —	+ per pagina.
5	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative da rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta	20 —	+ 6 —	+ per pagina.
6	Certificato attestante la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni da corrispondersi da ciascun Ente che abbia interesse al riparto: per ogni ripartizione di redditi (articolo 161 R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	25 —		
	TITOLO IV. — *Compilazione e tariffazione di ruoli.*			
1	Tariffazione di sovrimposte comunali e provinciali sui ruoli principali e suppletivi erariali delle imposte immobiliari da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	20 —	Per 100 articoli.
2	Tariffazione di tributi non erariali sul ruolo unico dell'imposta di ricchezza mobile da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	40 —	Per 100 articoli.
3	Tariffazione di contributi su ruoli erariali	—	25 —	Per 100 articoli.
4	Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale . . .	—	60 —	Per 100 articoli.
5	Compilazione e tariffazione di ruoli speciali di altri tributi locali e di contributi.	—	60 —	Per 100 articoli.
6	Compilazione di elenchi di contribuenti da rilasciarsi a richiesta di Enti autorizzati. .	—	40 —	Per 100 articoli.
	TITOLO V. — *Diritti inerenti alla riscossione delle imposte.*			
1	Elenchi di reste: per il controllo di bollettari con i ruoli (articoli 58 a 62 R. decreto 15 settembre 1923, n. 2690)	0,15		Per bolletta.
2	Elenchi di reste: per la scritturazione degli elenchi delle reste, se ad opera del personale degli uffici (articoli 58 a 62 R. decreto 15 settembre 1923 n. 2690)	—	50 —	Per 100 articoli.
3	Anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette	—	30 —	Per 100 articoli.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SOGGIMARDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B.

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI: Fisso	DIRITTI E COMPENSI: Proporzionale	ANNOTAZIONI
	TITOLO I. — *Diritti di scritturato.*			
1	Voltura catastale per ogni voltura effettivamente eseguita	30 —		Metà del compenso va devoluto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
2	Copie certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria)	7 —	+ 3 —	+ per ogni pagina o frazione di pagina.
	TITOLO II. — *Diritti di visura.*			
	Consultazione delle mappe, delle planimetrie o degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe o di planimetrie:			Il 40 % dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (R. decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'art. 2 del presente decreto).
	a) per la prima mezz'ora o frazione . .	15 —		
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	30 —		
	TITOLO III. — *Diritti di disegno.*			
1	Tipi, copie od estratti di mappa	5 —	+ 0,75	+ per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero o per ogni indicazione del nome dei confinanti, se richiesto.
		—	+ 0,20	+ per ogni particella confinante semplicemente accennata e se richiesto.
		—	+ 1 —	+ per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.
2	Copie od estratti di quadri d'unione o di fogli d'insieme delle mappe	5 —	+ 0,10	+ per ognuno dei primi cento ettari.
		—	+ 0,02	+ per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano:			
	a) su foglio di formato cm. 24,5 × 37. .	12 —		
	b) su foglio di formato cm. 49 × 37. . .	18 —		
	TITOLO IV. — *Diritti per certificati, tipi, copie od estratti richiesti d'urgenza.*			
1	Certificati, tipi, copie od estratti di uno qualsiasi degli atti di cui ai precedenti titoli I — III, richiesti d'urgenza e da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta	Il doppio dei diritti o compensi, sia fissi che proporzionali, stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.		

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le Finanze
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B.

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

N.	OGGETTO	Diritti e compensi: Fisso	Diritti e compensi: Proporzionale	ANNOTAZIONI
	TITOLO I. — *Diritti di scritturato.*			
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita	20 —		Metà del compenso va devoluto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette
2	Copie certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria).	7 —	+ 3 —	+ per ogni pagina o frazione di pagina.
	TITOLO II. — *Diritti di visura.*			
	Consultazione delle mappe, delle planimetrie o degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe o di planimetrie:			Il 40 % dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (R. decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'art. 2 del presente decreto).
	a) per la prima mezz'ora o frazione. . .	15 —		
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	30 —		
	TITOLO III. — *Diritti di disegno.*			
1	Tipi, copie od estratti di mappa.	5 —	+ 0,75	+ per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero o per ogni indicazione dei nomi dei confinanti se richiesto.
		—	+ 0,20	+ per ogni particella confinante semplicemente accennata o se richiesto.
		—	+ 1 —	+ per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva rappresentata entro i perimetri riprodotti.
2	Copie od estratti di quadri d'unione o di fogli d'insieme delle mappe.	5 —	+ 0,10	+ per ognuno dei primi cento ettari.
		—	+ 0,02	+ per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano:			
	a) su foglio di formato cm. 24,5 × 37. .	12 —		
	b) su foglio di formato cm. 49 × 37. . .	18 —		
	TITOLO IV. — *Diritti per certificati, tipi, copie od estratti richiesti d'urgenza.*			
1	Certificati, tipi, copie od estratti di uno qualsiasi degli atti di cui ai precedenti titoli I — III, richiesti d'urgenza e da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta.	Il doppio dei diritti o compensi, sia fissi che proporzionali, stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.		

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le finanze
SOCCI[illegible]

TABELLA C.

Diritti spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazioni	ANNOTAZIONI
1	Per ogni formalità di registrazione (a pagamento, a debito o gratuita, purchè non derivante da privilegio a favore dello Stato o di altri Enti parificati allo Stato nei rapporti tributari) compreso le denunzie di successione, riunione di usufrutto, imposta sull'entrata e simili	1 —		Nel caso di registrazione per elenco ai sensi dell'art. 74 della legge di registro e del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3281 sulle assicurazioni il compenso deve ragguagliarsi ad ogni contratto o quietanza compresi nell'elenco o nella denunzia di tacita rinnovazione dei contratti necessari.
	Per ogni bolletta staccata da qualsiasi bollettario, esclusi i bollettari mod. 72 e 10	1 —		Non è dovuto il diritto:
	Per ogni richiesta di bollazione di mandati di pagamento e di libretti coloniei, qualunque sia il numero dei fogli o libretti bollati	1 —		*a*) per tutte le quietanze per versamenti effettuati dagli uffici od enti preposti per legge alla riscossione di tasse o proventi contravvenzionali devoluti allo Stato;
	Per ogni versamento di tassa per porto d'armi tanto se pagata con bolletta mod. 72ª quanto se con foglietto compilato con visto bollo	1 —		*b*) per le vidimazioni semestrali dei repertori notarili o delle pubbliche Amministrazioni prescritti dalla vigente legge del registro.
	Per ogni documento bollato a norma dell'art. 121 tariffa *A*, allegato alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 . . .	1 —		
2	Ricerca di una registrazione, ovvero di un atto o di una denunzia o di una bolletta:			
	a) quando viene indicata la data precisa della registrazione o della bolletta .	2 —		
	b) quando s'indica l'anno entro il quale la ricerca va eseguita: per ogni serie di registri e per ogni mese da ispezionare .	3 —		
3	Ricerca di un articolo di campione o di ruolo	3 —		Il diritto compenso non è dovuto quando la ricerca avviene per effettuare l'appuramento delle partite di campione o di ruolo.
4	Compilazione di atti privati di qualsiasi specie, di convenzioni di abbonamento e di verbali di dilazione:		oltre ogni facciata scritta L. 1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe. Nel conteggio di queste non si tiene conto della data e della firma.
	a) quando il valore del contratto non supera L. 10.000	3 —		Nessun compenso spetta per la compilazione del verbale di compromesso amichevole in sede di accertamento valore.
	b) quando il valore supera L. 10.000 e non L. 100.000	6 —		
	c) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		
5	Compilazione di domanda di voltura catastale	4 —		Nel caso di registrazione gratuita di trasferimenti interessanti Enti parificati allo Stato nei riguardi tributari, qualora l'Amministrazione interessata non provveda direttamente, come d'obbligo, a presentare contemporaneamente la relativa do-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
1	Per ogni formalità di registrazione (a pagamento, a debito o gratuita, purchè non derivante da privilegio a favore dello Stato o di altri Enti parificati allo Stato nei rapporti tributari) compreso le denunzie di successione, riunione di usufrutto, imposta sull'entrata e simili	1 —		Nel caso di registrazione per elenco ai sensi dell'art. 74 della legge di registro e del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3281 sulle assicurazioni, il compenso deve ragguagliarsi ad ogni contratto o quietanza compresi nell'elenco o nelle denunzie di tacita rinnovazione dei contratti medesimi.
	Per ogni bolletta staccata da qualsiasi bollettario, esclusi i bollettari mod. 72 e 10	1 —		Non è dovuto il diritto: a) per tutte le quietanze per versamenti effettuati dagli uffici od enti preposti per legge alla riscossione di tasse o proventi contravvenzionali devoluti allo Stato; b) per le vidimazioni semestrali dei repertori notarili o delle pubbliche Amministrazioni prescritti dalla vigente legge del registro.
	Per ogni richiesta di bollazione di mandati di pagamento e di libretti colonici, qualunque sia il numero dei fogli o libretti bollati	1 —		
	Per ogni versamento di tassa per porto d'armi tanto se pagata con bolletta mod. 72a quanto se con foglietto completato con visto bollo	1 —		
	Per ogni documento bollato a norma dell'art. 121 tariffa A, allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 . . .	1 —		
2	Ricerca di una registrazione, ovvero di un atto o di una denunzia o di una bolletta: a) quando viene indicata la data precisa della registrazione o della bolletta .	3 —		
	b) quando s'indica l'anno entro il quale la ricerca va eseguita: per ogni serie di registri e per ogni mese da ispezionare .	3 —		
3	Ricerca di un articolo di campione o di ruolo	3 —		Il dicontro compenso non è dovuto quando la ricerca avviene per effettuare l'appuramento delle partite di campione o di ruolo.
4	Compilazione di atti privati di qualsiasi specie; di convenzioni di abbonamento e di verbali di dilazione:		oltre ogni facciata scritta L. 1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe. Nel conteggio di queste non si tiene conto della data e della firma. Nessun compenso spetta per la compilazione del verbale di componimento amichevole in sede di accertamento valore.
	a) quando il valore del contratto non supera L. 10.000	3 —		
	b) quando il valore supera L. 10.000 e non L. 100.000	6 —		
	c) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		
5	Compilazione di domanda di voltura catastale	4 —		Nel caso di registrazione gratuita di trasferimenti interessanti Enti parificati allo Stato nei riguardi tributari, qualora l'Amministrazione interessata non provveda direttamente, come d'obbligo, a presentare contemporaneamente la relativa domanda di voltura, spetta il compenso per la redazione della domanda stessa e dei documenti da allegare, ove questi mancano.
6	Riscontro di domanda di voltura compilata dalla parte	3 —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
7	Copia od estratti di testamento o di atti richiesti *a corredo della domanda di voltura:*		oltre per ogni facciata dell'atto o delle parti integranti di esso copiato in riassunto L. 1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe. Nel computo di queste non si tiene conto della data e della firma.
	a) quando il valore dei beni non supera L. 1000	—		Il diritto graduale è dovuto anche sul valore dei beni definitivamente accertato agli effetti dell'imposta e conseguentemente all'atto della liquidazione della tassa complementare compete la percezione della differenza del diritto liquidato in meno sul valore dichiarato.
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000.	6 —		
	d) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		
8	Compilazione di certificati di denunziata successione per *la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:*		oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
	a) quando il valore dei beni non supera L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000	6 —		
	d) quando il valore supera L. 100.000 .	12 —		
9	Compilazione di certificati di denunziata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o di accrescimento del diritto di usufrutto *per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:*		oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
	a) quando il valore dell'usufrutto non supera L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000.	6 —		
	d) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		
10	Formazione di note ipotecarie.	6 —	oltre per ogni facciata scritta di ciascuna nota L. 1 —	Come al n. 7 per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Il diritto di L. 6 è dovuto soltanto sulla 1ª nota.
11	Rilascio di copia di estratto di atti e denunzie di qualsiasi specie conservati presso gli archivi degli Uffici di registro:			
	a) quando il valore non supera le L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000	6 —		
	d) quando il valore supera L. 100.000	12 —		
	e) cartellini estratti di atti di locazione, richiesti dai Comuni per tassa valore locativo per ogni cartellino	1 —		
	Oltre al diritto di cui al precedente n. 2 ad			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
7	Copia od estratti di testamento o di atti richiesti *a corredo della domanda di voltura:*		oltre per ogni facciata dell'atto o delle parti integranti di esso copiato in riassunto L. 1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe. Nel contegno di queste non si tiene conto della data e della firma. Il diritto graduale è dovuto anche sul valore dei beni definitivamente accertato agli effetti dell'imposta e conseguentemente all'atto della liquidazione della tassa complementare compete la percezione della differenza del diritto liquidato in meno sul valore dichiarato.
	a) quando il valore dei beni non supera L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000.	6 —		
	d) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		
8	Compilazione di certificati di denunziata successione per *la voltura catastale* o *per la trascrizione ipotecaria:*		oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
	a) quando il valore dei beni non supera L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000	6 —		
	d) quando il valore supera L. 100.000 .	12 —		
9	Compilazione di certificati di denunziata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o di accrescimento del diritto di usufrutto *per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:*		oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
	a) quando il valore dell'usufrutto non supera L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000.	6 —		
	d) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		
10	Formazione di note ipotecarie.	6 —	oltre per ogni facciata scritta di ciascuna nota L. 1 —	Come al n. 7 per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Il diritto di L. 6 è dovuto soltanto sulla 1ª nota.
11	Rilascio di copia di estratto di atti e denunzie di qualsiasi specie conservati presso gli archivi degli Uffici di registro:			
	a) quando il valore non supera le L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000	6 —		
	d) quando il valore supera L. 100.000	12 —		
	e) cartellini estratti di atti di locazione, richiesti dai Comuni per tassa valore locativo: per ogni cartellino	1 —		
	Oltre al diritto di cui al precedente n. 2 ad eccezione per gli estratti di cui alla lettera *e*).			
12	Rilascio di copia di liquidazione di tassa in genere, di nota di registrazione, di duplicato di quietanza, e di certificato di qualunque specie, escluso quello di cui al seguente numero	—	per ogni facciata scritta L. 1 —	Per la scritturazione delle facciate successive alla prima come al n. 7.
	. Oltre il diritto di cui al precedente n. 2.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
13	Rilascio di certificato di definita valutazione	30 —		Non è dovuto il diritto di ricerca e di scritturazione.
14	Per la richiesta urgente: *a*) di rilascio delle copie e dei certificati di cui ai nn. 11, 12, 1 . . . . . . *b*) di registrazione di atti: quando il valore non supera L. 50.000 quando supera L. 50.000 e non 200.000 quando supera L. 200.000	 10 — 10 — 15 — 20 —	oltre il supplemento di L. 2 — per ogni facciata scritta, oltre ai diritti stabiliti ai precedenti n.n. 11, 12, 13.	Il diritto di urgenza deve percepirsi soltanto nel caso di copie e di certificati rilasciati contestualmente alla richiesta, o di registrazione eseguita entro lo stesso giorno della richiesta.
15	Per la numerazione e bollazione di qualsiasi libro, registro, bollettario, schedario richiesto agli effetti dell'applicazione delle leggi di tassa e per la bollazione dei libri dei commercianti previsti agli effetti della legge di bollo dagli articoli da 71 a 79 della relativa tariffa allegato *A*: *a*) se il fascicolo non supera pagine 100 *b*) se il fascicolo supera pagine 100: per ogni 100 fogli o frazione	 2 — 3 —		Per la bollazione dei bollettari destinati al rilascio di ricevute in genere, il diritto va commisurato in base al numero delle pagine e non al numero delle bollette.
16	Sulla domanda di rilascio di duplicato del libretto di iscrizione alle radio-audizioni, in caso di smarrimento	4 —		
17	Compilazione dell'avviso di accertamento valori mod. 85: *a*) se il valore accertato definitivamente non supera le L. 20.000 . . . . . . *b*) se il valore predetto supera L. 20.000 e non L. 100.000 . . . . . . *c*) se il valore predetto supera le lire 100.000	 2 — 3 — 4 —	oltre per ogni facciata dell'orig. e delle copie L. 1 —	Come al n. 7. I diritti di contro debbono riscuotersi al momento della percezione della tassa complementare.
18	Compilazione dell'ingiunzione: *a*) se il valore pel quale s'ingiunge il pagamento non supera le L. 1000. . . . *b*) se il valore predetto supera L. 1000 e non supera L. 10.000. . . . . . *c*) se supera le L. 10.000.	 2 — 3 — 4 —	oltre per ogni facciata dell'*solo* originale L. 1. —	Come al n. 7. Per uno stesso credito dovuto da più debitori, il compenso di cui contro deve percepirsi limitatamente ad una *sola* ingiunzione anche se vengano compilati originali separati e se la notifica venga ripetuta ad intervalli di tempo.
19	Bollazione mediante marche, punzone o vista bollo di modelli per cambiali ed altri effetti di commercio, *con qualsiasi scadenza*, stampati o litografati per proprio uso da Istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali, ivi compresi gli assegni bancari, anche se riuniti in fascicolo o blocchetti: per ogni centinaio o frazione in più .	 1 —		
20	Per il riscontro di ogni richiesta di valori bollati fatta da distributori secondari;			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	Diritti	Sovrimposte	ANNOTAZIONI
13	Rilascio di certificato di definita valutazione	50 —		Non è dovuto il diritto di ricerca e di scritturazione.
14	Per la richiesta urgente: a) di rilascio delle copie e dei certificati di cui ai nn. 11, 12, 1 . . . . . . b) di registrazione di atti: quando il valore non supera L. 50.000 quando supera L. 50.000 e non 200.000 quando supera L. 200.000	 10 — 10 — 15 — 20 —	e supplemento di L. 2 — per ogni facciata scritta, oltre ai diritti stabiliti ai precedenti n.n. 11, 12, 13.	Il diritto di urgenza deve percepirsi soltanto nei casi di copie e di certificati rilasciati contestualmente alla richiesta, o di registrazione eseguita entro lo stesso giorno della richiesta.
15	Per la numerazione e bollazione di qualsiasi libro, registro, bollettario, schedario richiesto agli effetti dell'applicazione delle leggi di tassa e per la bollazione dei libri dei commercianti previsti agli effetti della legge di bollo dagli articoli da 71 a 79 della relativa tariffa allegato *A*: a) se il fascicolo non supera pagine 100 b) se il fascicolo supera pagine 100: per ogni 100 fogli o frazione	 2 — 3 —		Per la bollazione dei bollettari destinati al rilascio di ricevute in genere, il diritto va commisurato in base al numero delle pagine e non al numero delle bollette.
16	Sulla domanda di rilascio di duplicato del libretto di iscrizione alle radio-audizioni, in caso di smarrimento	4 —		
17	Compilazione dell'avviso di accertamento valori mod. 85: a) se il valore accertato definitivamente non supera le L. 20.000 . . . . . . b) se il valore predetto supera L. 20.000 e non L. 100.000 . . . . . . c) se il valore predetto supera le lire 100.000	 2 — 3 — 4 —	oltre per ogni facciata dell'orig. e delle copie L. 1 —	Come al n. 7. I diritti di contro debbono riscuotersi al momento della percezione della tassa complementare.
18	Compilazione dell'ingiunzione: a) se il valore pel quale s'ingiunge il pagamento non supera le L. 1000. . . . b) se il valore predetto supera L. 1000 e non supera L. 10.000. . . . . . c) se supera le L. 10.000.	 2 — 3 — 4 —	oltre per ogni facciata dell'*solo* originale L. 1. —	Come al n. 7. Per uno stesso credito dovuto da più debitori, il compenso di contro deve percepirsi limitatamente ad una *sola* ingiunzione anche se vengano compilati originali separati e se la notifica venga ripetuta ad intervalli di tempo.
19	Bollazione mediante marche, punzone o visto bollo di modelli per cambiali od altri effetti di commercio, *con qualsiasi scadenza*, stampati o litografati per proprio uso da Istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali, (vi compresi gli assegni bancari, anche se riuniti in fascicolo o blocchetti: per ogni centinaio o frazione in più .	 1 —		
20	Per il riscontro di ogni richiesta di valori bollati fatta da distributori secondari, commercianti, ditte ed Istituti commerciali ed industriali	1 —		
21	Per la rappresentanza dell'Amministrazione avanti al Comitato di borsa in occasione di richiesta del certificato di valutazione di titoli fatta dalle parti: per ogni certificato	 10 —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
22	Per ogni partita allibrata a favore di enti o persone (esclusi i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli uscieri di conciliazione e il Fondo massa della R. Guardia di finanza per le quote contravvenzionali allo stesso spettanti) sul registro mod. 60	2 —		Il diritto sta a carico del percipiente e deve calcolarsi esclusivamente nel caso in cui le singole partite da erogare, raggiungano al netto delle ritenute, l'importo di L. 5 — Non è dovuto il diritto sulle somme recuperate per inserzioni eseguite sul Foglio degli annunzi legali e sulla *Gazzetta Ufficiale* nell'interesse di enti o persone ammesse al gratuito patrocinio.
23	Sui proventi della Cassa nazionale del notariato: per ogni 100 lire.	2 —		
24	Sul prodotto della vendita delle marche dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale: a) sulle prime L. 10.000 per ogni 100 lire b) sulle somme successive: per ogni 100 lire	1 — 0,50		Sull'intero importo delle marche vendute deve prelevarsi una trattenuta di L. 0,25 per cento e pagarsi all'Istituto di previdenza dei ricevitori postali.
25	Sui proventi delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni sulle assicurazioni sociali: per ogni 100 lire	3,50		Il diecintro diritto spetta soltanto qualora le penalità siano pagate in seguito a sentenza e va applicato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia nazionale 30 aprile 1926 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 maggio 1926) sul prodotto netto della penalità ripartibile.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le finanze
SOMMARIVA

TABELLA *D*.

Diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari.

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al conservatore	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al personale sussidiario	ANNOTAZIONI
1	Per ogni formalità di trascrizione, anche se una sola nota concerne più formalità, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente . . .	2 —	1 —	L'emolumento è liquidato con gli stessi criteri stabiliti, per il calcolo della imposta, dall'art. 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
	Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a «favore» o «contro» per ciascun altro nominativo repertoriato.	—	1 —	
	Per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturato se scritte per oltre 5 righe compreso la data e la firma.
2	Per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione e annotamento compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al contribuente: a) se la formalità è soggetta alla normale imposta fissa o l'ammontare del credito			Come al n. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

22	Per ogni partita allibrata a favore di enti o persone (esclusi i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli uscieri di conciliazione e il Fondo massa della R. Guardia di finanza per le quote contravvenzionali allo stesso spettanti) sul registro mod. 69	2 —	.	Il diritto sta a carico del percipiente e deve calcolarsi esclusivamente nel caso in cui le singole partite da erogare, raggiungano al netto delle ritenute, l'importo di L. 5 — Non è dovuto il diritto sulle somme ricuperate per inserzioni eseguite sul Foglio degli annunzi legali e sulla *Gazzetta Ufficiale* nell'interesse di enti o persone ammesse al gratuito patrocinio.
23	Sui proventi della Cassa nazionale del notariato: per ogni 100 lire.	2 —		
24	Sul prodotto della vendita delle marche dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale: *a*) sulle prime L. 10.000 per ogni 100 lire *b*) sulle somme successive: per ogni 100 lire	1 — 0,50		Sull'intero importo delle marche vendute deve prelevarsi una trattenuta di L. 0,25 per cento e pagarsi all'Istituto di previdenza dei ricevitori postali.
25	Sui proventi delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni sulle assicurazioni sociali: per ogni 100 lire	3,50		Il diecimo diritto spetta soltanto qualora le penalità siano pagate in seguito a sentenza e vengano applicate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia nazionale 30 aprile 1926 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 maggio 1926) sul prodotto netto della penalità ripartibile.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le finanze
SOLLIANO

TABELLA *D*.

Diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari.

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al conservatore	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al personale sussidiario	*ANNOTAZIONI*
1	Per ogni formalità di trascrizione, anche se una sola nota concerne più formalità, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente . . .	2 —	1 —	L'emolumento è liquidato con gli stessi criteri stabiliti, per il calcolo della imposta, dall'art. 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
	Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a «favore» o «contro» per ciascun altro nominativo repertoriato.	2 —	1 —	
	Per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturato se scritte per oltre 5 righe compreso la data e la firma.
2	Per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione e annotamento compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al contribuente: *a*) se la formalità è soggetta alla normale imposta fissa o l'ammontare del credito, per capitale, interessi ed accessori, non supera L. 10.000.	2 —	1 —	Come al n. 1.
	se supera L. 10.000 ma non L. 100.000.	4 —	2 —	
	se supera L. 100.000 ma non L. 500.000	6 —	3 —	
	se supera L. 500.000	8 —	4 —	
	b) inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a «favore» o «contro» per ciascun altro nominativo repertoriato	2 —	1 —	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI: al conservatore	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI: al personale sussidiario	ANNOTAZIONI
	c) per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
3	Formazione della nota, in doppio originale, *per l'iscrizione d'ufficio*, prescritta dall'art. 2834 del Codice civile:			Il diritto contro diritto non compete quando il venditore abbia provveduto da sè alla compilazione della nota o quando abbia rinunziato all'ipoteca.
	a) se l'ammontare dell'ipoteca non supera L. 10.000	2 —	1 —	
	b) se supera L. 10.000 ma non L. 100.000	4 —	2 —	
	c) se supera L. 100.000 ma non lire 500.000	6 —	3 —	
	d) se supera L. 500.000	8 —	4 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale, a mano od a macchina.	2 —	1 —	Come al n. 1.
4	Formazione della nota, in doppio originale, *per la trascrizione d'ufficio* prescritta dal penultimo comma dell'articolo 2647 del Codice civil	6 —	3 —	Come al n. 1.
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
5	Formazione della nota o della denunzia nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540	6 —	3 —	Il diritto è dovuto soltanto sulla prima nota.
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina in ciascuna nota o domanda. . .	2 —	1 —	Come al n. 1.
6	Vidimazione della terza nota di cui agli articoli 2669 e 2883 del Codice civile . . .	2 —	1 —	
7	Per ogni nota di trascrizione a pagamento, per ogni iscrizione, rinnovazione o annotazione a pagamento; per ogni bolletta staccata dai bollettari mod. 72 e 72 A o dal registro mod. 68 per certificati e copie a pagamento	0,50	0,50	Il diritto concernente le bollette mod. 68 è riscosso insieme a l'emolumento dovuto al conservatore per la relativa formalità o certificato assumendolo in carico sul registro mod. 68 se trattasi di domanda di annotamento oppure sul registro mod. 70 se trattasi di certificato.
8	Duplicato di quietanza, di cui all'art. 6 della legge, richiesto anche successivamente alla data di esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale	2 —	1 —	La richiesta non contemporanea alla esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale deve stendersi su carta bollata.
9	Ricerca completamente infruttosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica. . .	4 —	2 —	Se la persona è indicata col solo nome e cognome sono dovuti distinti emolumenti e per ogni paternità cui si estende la ricerca sulla tavola. Non è consentito al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.
10	Semplice ispezione:			L'emolumento è dovuto per ciascuna specie di formalità cui si estende l'ispezione. Se essa si riferisce a formalità passate nel mod. 00
	a) delle partite del repertorio riflettenti [illegible]	2 —	1 —	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	a conservatore	al personale ausiliario	ANNOTAZIONI
	c) per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
3	Formazione della nota, in doppio originale, *per l'iscrizione d'ufficio*, prescritta dall'art. 2834 del Codice civile:			Il di contro diritto non compete quando il venditore abbia provveduto da sè alla compilazione della nota o quando abbia rinunziato all'ipoteca.
	a) se l'ammontare dell'ipoteca non supera L. 10,000	2 —	1 —	
	b) se supera L. 10,000 ma non L. 100,000	4 —	2 —	
	c) se supera L. 100,000 ma non lire 500,000	6 —	3 —	
	d) se supera L. 500,000	8 —	4 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale, a mano od a macchina.	2 —	1 —	Come al n. 1.
4	Formazione della nota, in doppio originale, *per la trascrizione d'ufficio* prescritta dal penultimo comma dell'articolo 2647 del Codice civile	6 —	3 —	Come al n. 1.
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
5	Formazione della nota e della denunzia nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540	6 —	3 —	Il diritto è dovuto soltanto sulla prima nota.
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina in ciascuna nota o domanda. . .	2 —	1 —	Come al n. 1.
6	Vidimazione della terza nota di cui agli articoli 2669 e 2883 del Codice civile . . .	2 —	1 —	
7	Per ogni nota di trascrizione a pagamento, per ogni iscrizione, rinnovazione o annotazione a pagamento; per ogni bolletta staccata dai bollettari mod. 72 e 72 A o dal registro mod. 68 per certificati e copie a pagamento	0,50	0,50	Il diritto concernente le bollette mod. 68 è riscosso insieme a l'emolumento dovuto al conservatore per la relativa formalità o certificato assumendolo in carico sul registro mod. 60 se trattasi di domanda di annotamento oppure sul registro mod. 70 se trattasi di certificato.
8	Duplicato di quietanza, di cui all'art. 6 della legge, richiesto anche successivamente alla data di esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale	2 —	1 —	La richiesta non contemporanea alla esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale deve stendersi su carta bollata.
9	Ricerca completamente infruttosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica. . .	4 —	2 —	Se la persona è indicata col solo nome e cognome sono dovuti distinti emolumenti e per ogni paternità cui si estende la ricerca sulla tavola. Non è consentito al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.
10	Semplice ispezione:			L'emolumento è dovuto per ciascuna specie di formalità cui si estende l'ispezione. Se essa si riferisce a formalità passate nel mod. 60 in epoca anteriore ai 4 giorni dalla richiesta non è dovuto lo speciale diritto qualunque sia il motivo che ha impedito di introdurre le note nei relativi repertori.
	a) delle partite del repertorio riflettenti una sola persona.	2 —	1 —	
	b) del registro generale d'ordine modello 60 per le formalità ivi passate non oltre quattro giorni prima della richiesta, ferma l'osservanza delle prescrizioni contenute all'art. 2678 Codice civile relative all'obbligo di annotazione di tutte le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione viene eseguita.	2 —	1 —	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	DIRITTI E ONORARI DOVUTI al conservatore	al personale ausiliario	ANNOTAZIONI
	c) di ogni partita nei registri particolari o di ciascuna nota	2 —	1 —	
	d) di ciascun titolo depositato.	4 —	2 —	
11	Per ogni stato o certificato (generale o speciale) delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni concernenti una sola persona:			Sono considerati come concernenti una sola persona, anche agli effetti della tassa di bollo, i certificati che riguardano cumulativamente il padre o la madre, ed i figli ovvero più fratelli e sorelle.
	per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni comprese le relative annotazioni riportato nel certificato generale o esaminato ai fini del certificato speciale	2 —	1 —	L'emolumento è dovuto col minimo di L. 2 e col massimo di L. 12. Se il certificato è cumulativo sono dovuti distinti emolumenti per le iscrizioni e le trascrizioni.
	se non viene riportato o esaminato alcun articolo	2 —	1 —	
	ed in ciascuno di questi casi per ogni facciata scritta	2 —	1 —	Come al n. 1.
12	Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni	2 —	1 —	
13	Copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti nei registri particolari, comprese le relative annotazioni, nonchè delle note depositate in ufficio.	2 —	1 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
14	Copia dei titoli consentiti dall'art. 2673 ultimo comma del Codice civile.	4 —	2 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
15	Collazione delle copie degli atti depositati in ufficio, ai sensi dell'articolo 710 del Codice di procedura civile:			
	per ogni facciata collazionata	2 —	1 —	Come al n. 1.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SOMMARIVA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 673.

Nuove disposizioni per il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	OGGETTO	al conservatore	al personale sussidiario	ANNOTAZIONI
	c) di ogni partita nei registri particolari o di ciascuna nota	2 —	1 —	
	d) di ciascun titolo depositato.	4 —	2 —	
11	Per ogni stato o certificato (generale o speciale) delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni concernenti una sola persona:			Sono considerati come concernenti una sola persona, anche agli effetti della tassa di bollo, i certificati che riguardano cumulativamente il padre o la madre, ed i figli ovvero più fratelli o sorelle. L'emolumento è dovuto col minimo di L. 3 e col massimo di L. 12. Se il certificato è cumulativo sono dovuti distinti emolumenti per le iscrizioni e le trascrizioni.
	per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni comprese le relative annotazioni riportate nel certificato generale o esaminato ai fini del certificato speciale	2 —	1 —	
	se non viene riportato o esaminato alcun articolo	2 —	1 —	
	ed in ciascuno di questi casi per ogni facciata scritta.	2 —	1 —	Come al n. 4.
12	Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni	2 —	1 —	
13	Copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti nei registri particolari, comprese le relative annotazioni, nonchè delle note depositate in ufficio.	2 —	1 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
14	Copia dei titoli consentiti dall'art. 2673 ultimo comma del Codice civile.	4 —	2 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
15	Collazione delle copie degli atti depositati in ufficio, ai sensi dell'articolo 746 del Codice di procedura civile:			
	per ogni facciata collazionata	2 —	1 —	Come al n. 1.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SOMMARIVA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 673.

Nuove disposizioni per il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 148;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i provvedimenti concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra avranno effetto nelle provincie non ancora restituite al Governo italiano e nelle quali non siano stati estesi dal Governo Militare Alleato, il giorno di tale restituzione, ancorchè l'entrata in vigore di essi sia subordinata alla emanazione di ulteriori disposizioni da parte del Governo italiano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nelle provincie già restituite, i suindicati provvedimenti, che non vi siano stati resi esecutivi dal Governo Militare Alleato, hanno effetto dal giorno del ritorno di esse all'Amministrazione italiana.

Resta ferma, per il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91, la decorrenza dal 16 febbraio 1945.

Art. 2.

Per il personale residente nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, ha effetto a decorrere da 1° maggio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 674.

Funzionamento dei servizi portuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 28;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per far fronte alle spese per il funzionamento dei servizi portuali, il Ministro per la marina può, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Estrazione di cartelle 4 % di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 15 novembre 1945, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 8, avranno inizio le operazioni relative alla 95ª e 96ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate, per la 95ª estrazione, n. 22621 cartelle del capitale complessivo di L. 4.524.200, e per la 96ª estrazione, n. 22628 cartelle dell'importo complessivo di L. 4.525.600.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 22 ottobre 1945, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti da eseguire presso l'Incendenza di finanza di Siena, già conferito, con decreto Ministeriale 28 giugno 1911, al notaio Nencini Lorenzo, residente ed esercente in quella città.

Il direttore generale: CONTI

(1879)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Guglielmo Noschese di Giacinto, nato ad Acireale (Catania) il 7 febbraio 1915, ha denunciato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Regia università di Messina nel 1936.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(1880)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

verno Militare Alleato, hanno effetto dal giorno del ritorno di esse all'Amministrazione italiana.

Resta ferma, per il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91, la decorrenza dal 16 febbraio 1945.

Art. 2.

Per il personale residente nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 674.

Funzionamento dei servizi portuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per far fronte alle spese per il funzionamento dei servizi portuali, il Ministro per la marina può, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, imporre uno speciale contributo a carico degli spenditori e dei ricevitori di merci, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 160. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Estrazione di cartelle 4 % di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 15 novembre 1945, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 5, avranno inizio le operazioni relative alla 95ª e 96ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate, per la 95ª estrazione, n. 22923 cartelle del capitale complessivo di L. 4 584 600, e per la 96ª estrazione, n. 23828 cartelle dell'importo complessivo di L. 4 765 600.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il direttore generale PALLESTRINI

(1881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 22 ottobre 1945, è stata revocata l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Siena, già conferito, con decreto Ministeriale 28 giugno 1941, al notaio Nencini Perenzio, residente ed esercente in quella città.

Il direttore generale: CONTI

(1879)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Guglielmo Noschese di Giacinto, nato ad Acireale (Catania) il 7 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Regia università di Messina nel 1950.

Se ne dà pubblica notizia a sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(1880)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 29 ottobre 1945:

Del Prete Enrico, notaio residente nel comune di Bucine, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze.

Bellani Luigi, notaio residente nel comune di Monte San Savino, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze.

Palumbi Camillo, notaio nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto.

(1887)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1882)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1883)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1884)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1885)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1886)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1887)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 APRILE 1945, N. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

---

della circolare del Ministero dell'industria e del commercio (Riassunto del provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945, riguardante i prezzi degli oli) dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale circolare entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, detta circolare è esclusa dall'esecutorietà e viene pubblicata nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 24 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1885)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoelencato decreto entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 APRILE 1945, N. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1882)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1883)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, nei confronti merce (Riassunto del provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945, riguardante i prezzi degli oli) dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale circolare entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, detta circolare è esclusa dall'esecutorietà e viene pubblicata nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 24 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1885)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoelencato decreto entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 APRILE 1945, N. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

(1886)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Lunedì, 29 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . L. 400 — ; » semestrale . . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 — ; » semestrale . . . . » 500 — ; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1702

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 663.

Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra . . . . . Pag. 1702

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 664.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1930, n. 1654, ed al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1466, concernenti il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali generali e per i colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 1703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 665.

Modificazioni delle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione . . . . . Pag. 1703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 666.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale . . . . . Pag. 1705

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la gente di mare «Principe di Piemonte» . . . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti . . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Boria Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1706

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Lunedì, 29 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo « SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . L. 400 — ; » semestrale . . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 — ; » semestrale . . . » 500 — ; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2 % per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1702

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 663.

Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra . . . . . Pag. 1702

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 664.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1930, n. 1654, ed al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1166, concernenti il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali generali e per i colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 1703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 665.

Modificazioni delle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione . . . . . Pag. 1703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 666.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per agevolare il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche . Pag. 1704

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 667.

Dispensa dal servizio durante lo stato di guerra, dei funzionari diplomatico-consolari che abbiano contratto matrimonio senza il prescritto assenso . . . . . Pag. 1705

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale . . . . . Pag. 1705

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » . . . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1706

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro 1950 . . . . . Pag. 1707

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1707

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1707

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1707

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1708

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 29 OTTOBRE 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.
Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423;
Visto il R. decreto 13 ottobre 1940, n. 1508;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 8-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capo meccanico di 3ª classe *Fasan Virgilio* di Giovanni e di Nardi Maria, nato a Sacile (Udine) il 10 settembre 1914.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 109.

(1864)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 663.

Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali del C.R.E.M., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giu

Art. 1.

In tempo di guerra, ai sottufficiali in servizio effettivo della Regia marina, compresi i rinassunti, e al personale volontario del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, che abbiano dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento di azioni di guerra, può essere concesso l'avanzamento per merito di guerra.

L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando il sottufficiale o il militare nel ruolo del proprio grado di un numero di posti da determinarsi dal Ministro per la marina, sentito il parere della Commissione ordinaria di avanzamento, di cui all'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, per i capi di prima classe, e della Commissione di avanzamento di cui all'art. 34 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per i sottufficiali e militari degli altri gradi.

Tale numero non potrà in ogni caso superare i seguenti limiti:

a) un terzo dell'organico per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe;

b) un quinto dell'organico per i secondi capi di carriera;

c) un corso per il personale volontario.

Qualora nell'effettuare lo spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, il sottufficiale è senz'altro promosso, ma non usufruisce in detto ruolo della differenza residua che rimarrebbe da concedergli. In tal caso la promozione si effettua anche quando non esista la corrispondente vacanza nel grado superiore e l'eccedenza che ne deriva è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Nei confronti del personale cui sia conferito l'avanzamento per merito di guerra la decorrenza delle ferme volontarie a premio quinquennali e biennali è spostata in relazione al corso al quale esso viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato. Nessuna variazione, invece, ha luogo per i sottufficiali di carriera vincolati a rafferma quinquennale.

Art. 2.

In tempo di guerra, su parere della competente Commissione di avanzamento, per speciali e accertati meriti di guerra può essere concesso il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera o del personale volontario del C.R.E.M. ai sottufficiali e militari della Regia marina volontari, trattenuti, richiamati o in servizio di leva, indipendentemente da qualsiasi condizione d'imbarco, esami, corsi, o tirocini, e indipendentemente dall'esistenza di vacanza, quando richiesta, salvo in questo caso il riassorbimento della eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e i secondi capi, trasferiti in carriera, prendono posto nel ruolo della propria categoria e del proprio grado con sole di anzianità relativa, determinata con le norme di cui all'art. 87 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

29 ottobre 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capo meccanico di 3ª classe *Fasan Virgilio* di Giovanni e di Nardi Maria, nato a Sacile (Udine) il 10 settembre 1914.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 109.

(1864)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 663.

Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali del C.R.E.M., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

volontario del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, che abbiano dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento di azioni di guerra, può essere concesso l'avanzamento per merito di guerra.

L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando il sottufficiale o il militare nel ruolo del proprio grado di un numero di posti da determinarsi dal Ministro per la marina, sentito il parere della Commissione ordinaria di avanzamento, di cui all'art. 19 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1436, e successive modificazioni, per i capi di prima classe, e della Commissione di avanzamento di cui all'art. 56 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per i sottufficiali e militari degli altri gradi.

Tale numero non potrà in ogni caso superare i seguenti limiti:

a) un terzo dell'organico per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe;

b) un quinto dell'organico per i secondi capi di carriera;

c) un corso per il personale volontario.

Qualora nell'effettuare lo spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, il sottufficiale è senz'altro promosso, ma non usufruisce in detto ruolo della differenza residua che rimarrebbe da concedergli. In tal caso la promozione si effettua anche quando non esista la corrispondente vacanza nel grado superiore e l'eccedenza che ne deriva è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Nei confronti del personale cui sia conferito l'avanzamento per merito di guerra la decorrenza delle ferme volontarie a premio quinquennali e biennali è spostata in relazione al corso al quale esso viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato. Nessuna variazione, invece, ha luogo per i sottufficiali di carriera vincolati a rafferma quinquennale.

Art. 2.

In tempo di guerra, su parere della competente Commissione di avanzamento, per speciali e accertati meriti di guerra può essere concesso il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera o del personale volontario del C.R.E.M. ai sottufficiali e militari della Regia marina volontari, trattenuti, richiamati o in servizio di leva, indipendentemente da qualsiasi condizione d'imbarco, esami, corsi, o tirocini, e indipendentemente dall'esistenza di vacanza, quando richiesta, salvo in questo caso il riassorbimento della eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e i secondi capi, trasferiti in carriera, prendono posto nel ruolo della propria categoria e del proprio grado con sede di anzianità relativa, determinata con le norme di cui all'art. 87 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, in base all'anzianità assoluta di grado da essi posseduta dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Ai sergenti, sottocapi e comuni, trasferiti nei volontari, si applicano norme analoghe a quelle indicate nel precedente comma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agli effetti del compimento delle ferme volontarie quinquennali e biennali, il personale predetto segue le sorti del corso al quale viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato fra la data di trasferimento e quella di compimento della ferma.

I sottocapi e comuni, trasferiti per merito di guerra, nei volontari, non sono tenuti al corso di integrazione di cui al terzo comma dell'art. 14 del citato testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 153. — FRISCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 664.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, ed al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernenti il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali generali e per i colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1925, n. 307, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1930, n. 1684;

Visto il R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1986;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 154. — FRISCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 665.

Modificazioni delle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360, il quale ha elevato da L. 25 a L. 50 al lordo del doppio 12 % l'indennità giornaliera spettante ai membri delle Commissioni di esami di maturità e di abilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riduzione del doppio 12 % attualmente applicata, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360, sul compenso giornaliero di L. 50 (cinquanta) spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, è abrogata.

Declassified ed E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I sottocapi e comuni, trasferiti per merito di guerra, nei volontari, non sono tenuti al corso di integrazione di cui al terzo comma dell'art. 14 del citato testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 153. — FRAGA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 604.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, ed al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernenti il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali generali e per i colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1930, n. 1684;

Visto il R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1986;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La concessione del trattamento di ausiliaria agli ufficiali generali e ai colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica, di cui alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, ha luogo, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, senza che occorra sentire le competenti Commissioni di avanzamento e il Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — CAVALLERO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 154. — FRAGA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 665.

Modificazioni delle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360, il quale ha elevato da L. 25 a L. 50 al lordo del doppio 12 % l'indennità giornaliera spettante ai membri delle Commissioni di esami di maturità e di abilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riduzione del doppio 12 % attualmente applicata, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360, sul compenso giornaliero di L. 50 (cinquanta) spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, è abrogata.

Art. 2.

Oltre il compenso giornaliero anzidetto, a ciascun commissario è dovuta una propina di L. 10 (dieci) per ogni candidato esaminato dalla Commissione di cui egli è componente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il compenso giornaliero stabilito dal 4° comma dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, per i maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all'art. 62 dello stesso Regio decreto, è elevato a L. 50 (cinquanta).

Su tale compenso non si applica la riduzione del doppio 12 %.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ha effetto dal 16 giugno 1945.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data della restituzione o da quella anteriore in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 159. — FRESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 666.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per agevolare il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 26 marzo 1931, n. 311, e 17 luglio 1931, n. 1022, convertiti nelle leggi 18 giugno 1931, n. 860, e 7 aprile 1932, n. 357, recanti provvedimenti per l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la concessione di mutui ai danneggiati;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, con il quale l'Istituto Vittorio Emanuele III venne autorizzato a concedere un mutuo di 10 milioni al Governo delle Isole italiane dell'Egeo e altri mutui suppletivi e principali rimasti da definire al 30 aprile 1935, in relazione all'art. 5 del R. decreto-legge 17 luglio 1931;

Visto il provvedimento da cui risulta che le disponibilità assegnate all'Istituto Vittorio Emanuele III per la concessione di mutui in dipendenza dei terremoti di Reggio Calabria, vennero restituite al bilancio dello Stato sin dall'aprile 1939;

Considerata l'opportunità di porre detto Istituto in condizioni di poter concedere ai mutuatari, per i quali è in corso l'ammortamento, nuovi mutui in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Considerato che i nuovi mutui previsti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per un periodo non eccedente i 40 anni, venendo a scadere nel 1985, prima cioè del 1988 periodo massimo consentito per i mutui di cui al R. decreto 16 giugno 1938, n. 1428, non comportano un prolungamento dell'attività dell'Istituto stesso;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, gestito dal Ministero del tesoro, è autorizzato a concedere, in contanti, ai propri mutuatari per i quali è tuttora in corso l'ammortamento, i mutui, con concorso statale, previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche, alle condizioni e con le modalità in esso decreto stabilite.

I mutui che saranno stipulati al saggio del 4 % saranno ammortizzabili mediante pagamento di semestralità costanti che comprenderanno oltre la quota di interesse e quella di rimborso del capitale, il diritto di commissione per spese di amministrazione nella misura del 0,50 per cento sul capitale mutuato.

Art. 2.

Per i mutui di cui sopra il Ministro per il tesoro, indipendentemente dalla utilizzazione delle eventuali disponibilità liquide dell'Istituto Vittorio Emanuele III, è autorizzato ad anticipare all'Istituto stesso e sino alla concorrenza di lire 35 milioni i contributi a carico dello Stato previsti dall'art. 12 del succitato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, nonchè le quote a carico dei mutuatari.

Art. 3.

In relazione alle disponibilità dell'Istituto Vittorio Em-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, per i maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all'art. 62 dello stesso Regio decreto, è elevato a L. 50 (cinquanta).

Su tale compenso non si applica la riduzione del doppio 12 %.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ha effetto dal 16 giugno 1945.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data della restituzione o da quella anteriore in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 159 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 666.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per agevolare il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 10 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 26 marzo 1931, n. 311, e 17 luglio 1931, n. 1022, convertiti nelle leggi 18 giugno 1931, n. 860, e 7 aprile 1932, n. 357, recanti provvedimenti per l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la concessione di mutui ai danneggiati;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, con il quale l'Istituto Vittorio Emanuele III venne autorizzato a concedere un mutuo di 10 milioni al Governo delle Isole italiane dell'Egeo e altri mutui suppletivi e principali rimasti da definire al 30 aprile 1935, in relazione all'art. 5 del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1428, con il quale venne data all'Istituto la facoltà di consentire un nuovo ammortamento, da non superare il cinquantennio, per il debito di morosità accumulatosi a carico di ciascun mutuatario al 1° aprile 1938;

Reggio Calabria, vennero restituite al bilancio dello Stato sin dall'aprile 1939;

Considerata l'opportunità di porre detto Istituto in condizioni di poter concedere ai mutuatari, per i quali è in corso l'ammortamento, nuovi mutui in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Considerato che i nuovi mutui previsti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per un periodo non eccedente i 40 anni, venendo a scadere nel 1985, prima cioè del 1988 periodo massimo consentito per i mutui di cui al R. decreto 16 giugno 1938, n. 1428, non comportano un prolungamento dell'attività dell'Istituto stesso;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, gestito dal Ministero del tesoro, è autorizzato a concedere, in contanti, ai propri mutuatari per i quali è tuttora in corso l'ammortamento, i mutui, con concorso statale, previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche, alle condizioni e con le modalità in esso decreto stabilite.

I mutui che saranno stipulati al saggio del 4 % saranno ammortizzabili mediante pagamento di semestralità costanti che comprenderanno oltre la quota di interesse e quella di rimborso del capitale, il diritto di commissione per spese di amministrazione nella misura del 0,50 per cento sul capitale mutuato.

Art. 2.

Per i mutui di cui sopra il Ministro per il tesoro, indipendentemente dalla utilizzazione delle eventuali disponibilità liquide dell'Istituto Vittorio Emanuele III, è autorizzato ad anticipare all'Istituto stesso e sino alla concorrenza di lire 35 milioni i contributi a carico dello Stato previsti dall'art. 12 del succitato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, nonchè le quote a carico dei mutuatari.

Art. 3.

In relazione al fabbisogno dell'Istituto Vittorio Emanuele III il Ministro per il tesoro preleverà dal fondo di cui sopra le somme occorrenti che saranno versate in apposito conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti aprirà con l'Istituto predetto ai fini delle somministrazioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano l'attuale attività dell'Istituto Vittorio Emanuele III.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà a quanto possa occorrere per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 667.

Dispensa dal servizio durante lo stato di guerra, dei funzionari diplomatico-consolari che abbiano contratto matrimonio senza il prescritto assenso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare che, anteriormente alla data del presente decreto, abbiano contratto matrimonio, guerra, ottenere il prescritto assentimento. Qualora non l'ottengano essi sono dispensati dal servizio.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, è estesa alle vedove dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare. Tuttavia tale disposizione non si applica qualora i funzionari anzidetti decedano prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dall'8 settembre 1943 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 3, comma primo, e 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti le dichiarazioni di convalida e le dichiarazioni di inefficacia di alcuni provvedimenti ed atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà a quanto possa occorrere per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 667.

Dispensa dal servizio durante lo stato di guerra, dei funzionari diplomatico-consolari che abbiano contratto matrimonio senza il prescritto assenso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare che, anteriormente alla data del presente decreto, abbiano contratto matrimonio, anche con persone non in possesso della cittadinanza italiana, senza l'assentimento previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

I funzionari di cui all'articolo precedente debbono entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di

La disposizione dell'art. [illegible] del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, è estesa alle vedove dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare. Tuttavia tale disposizione non si applica qualora i funzionari anzidetti decedano prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dall'8 settembre 1943 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 3, comma primo, e 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti le dichiarazioni di convalida e le dichiarazioni di inefficacia di alcuni provvedimenti ed atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 30 giugno 1946, sono prorogati sino a tale data.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Istituto « Principe di Piemonte », approvato con R. decreto 28 gennaio 1943;

Decreta:

Il contrammiraglio in ausiliaria Diego Pardo è nominato commissario straordinario, per la durata di mesi sei, dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

Al predetto commissario sono attribuiti tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano in via normale agli organi di amministrazione dell'Ente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945

Il Ministro: DE COURTEN

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Decreta:

Il sig. Catalido Ignazio è nominato commissario

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 26;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando nella persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), via Roma n. 18, esercente industria trasporti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando in persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ferrero Ettore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1799) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 26;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, via Vela n. 27, esercente commercio pelli per calzature, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Gerstendorfer Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'at-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 165. — FRESCA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Istituto « Principe di Piemonte », approvato con R. decreto 28 gennaio 1943;

Decreta:

Il contrammiraglio in ausiliaria Diego Pardo è nominato commissario straordinario, per la durata di mesi sei, dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

Al predetto commissario sono attribuiti tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano in via normale agli organi di amministrazione dell'Ente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945

(1843) *Il Ministro*: DE COURTEN

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Decreta:

Il sig. Cataldo Ignazio è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

Roma, addì 26 settembre 1945

(1845) *Il Ministro*: BARBARESCHI

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando nella persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), via Romanò n. 13, esercente industria trasporti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando in persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ferrero Ettore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio delle attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1799) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, via Vela n. 27, esercente commercio pelli per calzature, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Gerstenderfer Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1798) *Il Ministro*: RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro 1950

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 19.

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale d'interessi al 15 agosto 1945, relativa al buono del Tesoro 1950, serie 17ª, n. 366, intestato a Casini Cortesi Walter fu Curzio, minore sotto la patria potestà della madre Conforti Inès fu Gualtiero vedova Casini Cortesi, domiciliata a Roma.

A norma degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 295, e 135 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi maturati mediante quietanza della predetta signora Conforti Inès vedova Casini Cortesi.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1853)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1923, n. 700, e dell'art. 10 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1950 5 %, serie 3ª, n. 1203, da L. 10.000; serie 4ª, n. 1262, da L. 500; serie 5ª, n. 706, da L. 1000, serie 6ª, n. 1016, da L. 1000, serie 7ª, n. 1050, da L. 2000, tutti intestati a Cartocci Paolo fu Pio, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 8 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1278)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 giugno 1943, n. 172, e dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Tresca Giovanni fu Luigi, domiciliato in Benevento, vico Dismedo, 14, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 50, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Tresca Giovanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % - 1951 per l'importo di L. 5000, presentati per la sostituzione in buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 ottobre 1945 - N. 224

Argentina	L.	20,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,067
Spagna	»	9,15
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,55
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,00
Id. 5 % 1936	»	97,075
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 26 ottobre 1945 - N. 225

Argentina	L.	20,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,8708
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,067
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,55
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,425
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro 1950

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 19.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale d'interessi al 15 agosto 1945, relativa al buono del Tesoro 1950, serie 17ª, n. 396, intestato a Casini Cortesi Walter fu Curzio, minore sotto la patria potestà della madre Conforti Ines fu Gualtiero vedova Casini Cortesi, domiciliata a Roma.

A norma degli articoli 5 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 185 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi maturati mediante quietanza della predetta signora Conforti Ines vedova Casini Cortesi.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: Cocci

(1853)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 769, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1950 5 %, serie 3ª, n. 1265, da L. 10.000; serie 4ª, n. 1262, da L. 500, serie 5ª, n. 706, da L. 1000, serie 6ª, n. 1016, da L. 1000, serie 7ª, n. 1050, da L. 2000, tutti intestati a Cartocci Paolo fu Pio, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 8 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: Conti

(1278)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 22 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Tresca Giovanni fu Luigi, domiciliato in Benevento, vico Dismede, 12 è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 108-T. n. 50, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Tresca Giovanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % - 1951 per l'importo di L. 5000, presentati per la sostituzione in buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: Conti

(1277)

Media dei cambi e dei titoli del 25 ottobre 1945 - N. 224

Argentina	L.	20,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87853
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,15
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,32
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	101,75
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,60
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 26 ottobre 1945 - N. 225

Argentina	L.	20,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,284
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,8788
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,741
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,32
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,55
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,4[illegible]5
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,425
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna inscrizione
			Lire
Rendita 5 %	158681	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Bonanno Enrico Santi fu Pasquale, dom. a Catania, vincolo dotale.	2.180 —
Id.	120800	Panetta Tilde di G. Battista, dom. in Grotteria (Reggio Calabria), vincolata per dote.	1.650 —
Id.	180245	D'Alairi Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca.	810 —
Id.	147694	Cantore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Acerra (Napoli).	440 —
Pr. Red. 3,50 %	255162	Iantria Edvige Arcangela di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	7.000 —
Id.	229866	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli).	161 —
Id.	69394	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	70763	Come sopra	35 —
Id.	69399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	292345	Dierna Delizia Maria di Francesco, moglie di Selfo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote.	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	739693	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petroselli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale.	280 —
Rendita 5 %	168309	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Settefrati (Frosinone), vincolato.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(906)

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 43 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	158681	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Bonanno Enrico Saoli fu Pasquale, dom. a Catania, vincolo dotale.	2.180 —
Id.	120800	Panetta Tilde di G. Battista, dom. in Grotteria (Reggio Calabria), vincolata per dote.	1.650 —
Id.	180215	D'Alairi Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca.	810 —
Id.	147604	Cantore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Acerra (Napoli).	440 —
Pr. Red. 3,50 %	235162	Iantria Savige Arcangela di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	7.000 —
Id.	229866	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli).	161 —
Id.	69394	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	70763	Come sopra	35 —
Id.	69399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	292345	Dierna Delizia Maria di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote.	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	739093	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petrocelli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale.	280 —
Rendita 5 %	168309	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Settefrati (Frosinone), vincolato.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: PORTENZA

(906)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTE RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14076

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 27 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-235 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. anno . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. anno . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. anno . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. anno . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1686

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 657.
Premi agli equipaggi di navi mercantili adibite a trasporti militari per l'Africa settentrionale . . . Pag. 1686

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 658.
Varianti alle disposizioni in vigore circa la reintegrazione nel grado militare . . . . . Pag. 1687

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1945, n. 659.
Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali . . . Pag. 1688

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 660.
Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni . . . . . Pag. 1688

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, numero 661.
Modificazioni alla composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1690

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, del piroscafo «Turiddu» . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma . . . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Emissione di nuove carte valori postali . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.
Tariffa dei pieghi sottofascia e dei pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie . . . Pag. 1692

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e nomina dell'amministratore straordinario . . Pag. 1692

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'as-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 27 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1686

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 657.
Premi agli equipaggi di navi mercantili adibite a trasporti militari per l'Africa settentrionale . . . Pag. 1686

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 658.
Varianti alle disposizioni in vigore circa la reintegrazione nel grado militare . . . . . Pag. 1687

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1945, n. 659.
Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali . . . Pag. 1688

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 660.
Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni . . . . . Pag. 1688

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, numero 661.
Provvedimenti economici straordinari a favore del personale navigante della marina mercantile libera e della pesca meccanica . . . . . Pag. 1689

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 662.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in località Quartarella del comune di Modica (Ragusa) . . . . . Pag. 1690

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945.
Modificazioni alla composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1690

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, del piroscafo «Turiddu» . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma . . . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Emissione di nuove carte valori postali . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.
Tariffa dei pieghi sottofascia e dei pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie . . . . Pag. 1692

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e nomina dell'amministratore straordinario . . . Pag. 1692

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione . . . . . Pag. 1693

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.
Emissione di nuove cartoline postali . . . Pag. 1693

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma . . . . . Pag. 1693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.
Convalida del provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Pag. 1694

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Società Industriale Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.). Pag. 1694

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Ente autonomo « Unione Militare » . . . . . Pag. 1694

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1696

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Pag. 1696

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Revoca di concessione di exequatur . . . . . Pag. 1696

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferimento delle facoltà per l'assemblea dei soci concesse al liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. » di Roma . . . . . Pag. 1697

Ministero dell'alimentazione: Avviso di rettifica Pag. 1697

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare) . . . . . Pag. 1697

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . Pag. 1697

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1698

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1700

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 1700

Trasferimento di notaio . . . . . Pag. 1700

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1700

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1928, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare al capitano di corvetta *Salvatore Pelosi*.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 113.

(1863)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 657.

Premi agli equipaggi di navi mercantili adibite a trasporti militari per l'Africa settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1145, recante disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi esercitati da privati;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 767, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, sul noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 897, che proroga il precedente Regio decreto-legge;

Visto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Pag. 1694

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Società Industriale Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.). Pag. 1694

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Ente autonomo « Unione Militare » . . . . . Pag. 1694

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Pag. 1696

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Revoca di concessione di exequatur . . . . . Pag. 1696

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferimento delle facoltà per l'assemblea dei soci conferite al liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. » di Roma . . . . . Pag. 1697

Ministero dell'alimentazione: Avviso di rettifica Pag. 1697

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare) . . . . . Pag. 1697

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico Pag. 1697

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1698

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1700

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 1700

Trasferimento di notaio . . . . . Pag. 1700

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1700

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 27 OTTOBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ravenna.

(911)

Concessione di decorazione al valor militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare al capitano di corvetta *Salvatore Pelosi*.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 113.

(1863)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 657.

Premi agli equipaggi di navi mercantili adibite a trasporti militari per l'Africa settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1145, recante disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi esercitati da privati;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2384, sul noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 897, che proroga il precedente Regio decreto-legge;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Agli equipaggi delle navi mercantili, noleggiate dallo Stato e requisite, anche se iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, che abbiano effettuato viaggi per trasporti d'interesse militare fra i porti del Regno e quelli dell'Africa settentrionale e viceversa, può essere corrisposto un premio in denaro, nella misura che sarà stabilita dal Ministero della marina, tenuto conto del tipo della nave, del suo tonnellaggio, della natura del carico e delle circostanze in cui è avvenuto il viaggio.

La misura del premio non può superare per ogni viaggio di andata e ritorno e per ciascun equipaggio l'ammontare di lire centomila.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente agli equipaggi delle navi mercantili indicate nell'articolo stesso, che abbiano effettuato, per trasporti d'interesse militare, viaggi di cabotaggio lungo le coste settentrionali dell'Africa ovvero fra Pantelleria e le isole Pelagie e gli altri porti del Regno; ma in tali casi la misura del premio non può superare le lire diecimila.

Art. 3.

I premi previsti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale della Marina mercantile, anche se rivestito di grado militare temporaneo, escluso, in ogni caso, il personale imbarcato di passaggio.

Art. 4.

I premi indicati negli articoli 1 e 2 possono essere corrisposti anche se il viaggio è stato interrotto per evento bellico.

Art. 5.

In caso di morte di un membro dell'equipaggio, anche se avvenuta nel corso del viaggio, la quota del premio che sarebbe a lui spettata sarà corrisposta ai suoi eredi.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai viaggi effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 1942 ed il 15 luglio 1943.

La spesa fa carico all'Amministrazione della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 658.

Varianti alle disposizioni in vigore circa la reintegrazione nel grado militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1116, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2185;
Visto il R. decreto 26 ottobre 1940, n. 1809;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1623;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per la guerra, per la marina, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La domanda diretta ad ottenere la reintegrazione nel grado può essere prodotta dagli eredi del militare rimosso o retrocesso dal grado in seguito a procedimento disciplinare o a condanna penale, nel caso che questi sia deceduto in azione di guerra e per causa diretta di tale azione.

Art. 2.

Per la concessione della reintegrazione di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di tempo prescritti dalle disposizioni vigenti.

La domanda prevista dal precedente articolo deve essere presentata non oltre sei mesi dalla data di partecipazione del decesso del militare.

Nella prima applicazione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 3.

La reintegrazione concessa ai sensi degli articoli precedenti decorre dalla data del decesso del militare.

Art. 4.

Si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, nella legge 22 dicembre 1939, n. 2185, e nel R. decreto 26 ottobre 1940, n. 1809.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dello Stato, che abbiano effettuato viaggi per trasporti d'interesse militare fra i porti del Regno e quelli dell'Africa settentrionale e viceversa, può essere corrisposto un premio in denaro, nella misura che sarà stabilita dal Ministero della marina, tenuto conto del tipo della nave, del suo tonnellaggio, della natura del carico e delle circostanze in cui è avvenuto il viaggio.

La misura del premio non può superare per ogni viaggio di andata e ritorno e per ciascun equipaggio, l'ammontare di lire centomila.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente agli equipaggi delle navi mercantili indicate nell'articolo stesso, che abbiano effettuato, per trasporti d'interesse militare, viaggi di cabotaggio lungo le coste settentrionali dell'Africa ovvero fra Pantelleria e le isole Pelagie e gli altri porti del Regno; ma in tali casi la misura del premio non può superare le lire diecimila.

Art. 3.

I premi previsti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale della Marina mercantile, anche se rivestito di grado militare temporaneo, escluso, in ogni caso, il personale imbarcato di passaggio.

Art. 4.

I premi indicati negli articoli 1 e 2 possono essere corrisposti anche se il viaggio è stato interrotto per evento bellico.

Art. 5.

In caso di morte di un membro dell'equipaggio, anche se avvenuta nel corso del viaggio, la quota del premio che sarebbe a lui spettata sarà corrisposta ai suoi eredi.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai viaggi effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 1942 ed il 15 luglio 1943.

La spesa fa carico all'Amministrazione della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

FARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 152 — FRASCA

nel grado militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1116, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2185;
Visto il R. decreto 26 ottobre 1940, n. 1869;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1633;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per la guerra, per la marina, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La domanda diretta ad ottenere la reintegrazione nel grado può essere prodotta dagli eredi del militare rimosso o retrocesso dal grado in seguito a procedimento disciplinare o a condanna penale, nel caso che questi sia deceduto in azione di guerra e per causa diretta di tale azione.

Art. 2.

Per la concessione della reintegrazione di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di tempo prescritti dalle disposizioni vigenti.

La domanda prevista dal precedente articolo deve essere presentata non oltre sei mesi dalla data di partecipazione del decesso del militare.

Nella prima applicazione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 3.

La reintegrazione concessa ai sensi degli articoli precedenti decorre dalla data del decesso del militare.

Art. 4.

Si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, nella legge 22 dicembre 1939, n. 2185, e nel R. decreto 26 ottobre 1940, n. 1869.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — JACINI — DE COURTEN — TOGLIATTI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1945, n. 659.

Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali, sono modificati come dalla seguente tabella:

Ruolo	Limiti di età (anni) per ciascun grado							
	Ufficiali generali			Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori	
	C. d'A.	Div.	Brig.	Col.	T. Col.	Magg.	Cap.	Ten.
Ufficiali dell'Arma dei CC. RR. . .	66	64	62	58	56	53	50	48

Art. 2.

In conseguenza delle attuali deficienze di ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, il Ministro per la guerra ha facoltà, fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, di procedere, d'autorità, a

Art. 3.

Il numero degli ufficiali da richiamare in temporaneo servizio con le norme di cui al presente decreto non potrà eccedere il numero dei posti che, distintamente per grado, risultino scoperti, per vacanze definitive, negli organici in vigore. Possono tuttavia operarsi richiami in servizio in eccedenza ai posti di determinati gradi semprechè tale eccedenza venga compensata con un corrispondente numero di posti da lasciare scoperti negli organici dei gradi superiori.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 25 agosto 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 660.

Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 374;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2652;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — JACINI — DE COURTEN — TOGLIATTI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1945, n. 659.

Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali, sono modificati come dalla seguente tabella:

RUOLO	Limiti di età (anni) per ciascun grado							
	Ufficiali generali			Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori	
	Gen. d'A.	Div.	Brig.	Col.	T. Col.	Magg.	Cap.	Ten.
Ufficiali dell'Arma dei CC. RR. . .	66	64	62	58	56	53	50	48

Art. 2.

In conseguenza delle attuali deficienze di ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, il Ministro per la guerra ha facoltà, fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, di procedere, d'autorità, a richiami in temporaneo servizio, previo giudizio di idoneità, di ufficiali della riserva, per assicurare l'esonetamento dei compiti inerenti al servizio d'istituto.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, in conformità della disposizione del comma precedente, promuove, per ciascun ufficiale mediante proposta motivata, il richiamo in servizio.

per grado, risultino scoperti, per vacanze definitive, negli organici in vigore. Possono tuttavia operarsi richiami in servizio in eccedenza ai posti di determinati gradi semprechè tale eccedenza venga compensata con un corrispondente numero di posti da lasciare scoperti negli organici dei gradi superiori.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 25 agosto 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 660.

Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 374;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno.

L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge è così modificato:

«Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, devono essere consegnati quattro esemplari alla Prefettura ed un esemplare alla Procura del Regno».

Art. 3.

L'art. 3 della stessa legge è sostituito dal seguente:

«Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative, lo stampatore è tenuto a consegnare anche cinque copie, salva sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsivoglia variante.

Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine».

Art. 4.

L'art. 4 della stessa legge è sostituito dal seguente:

«Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera non adempiuto quanto siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti».

Art. 5.

Il comma primo dell'art. 8 della stessa legge è così modificato:

«Per ogni violazione delle norme della presente legge e del regolamento previsto dall'art. 14, lo stampatore o editore è punito, semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. All'ammenda può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna».

Art. 6.

L'art. 10 della stessa legge è sostituito dal seguente:

«Dei quattro esemplari ricevuti, la Prefettura trattiene uno per l'adempimento delle funzioni di sua competenza, e trasmette gli altri tre, rispettivamente, uno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stampa), uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma, per la presa visione per il servizio di informazioni bibliografiche, al Ministero dell'interno (Direzione generale di P. S.) che, dopo l'uso d'ufficio, lo invia alla Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma.

La Procura del Regno, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

L'esemplare di ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente, richiesto dal secondo comma modificato dell'art. 1, è destinato alla Prefettura che, dopo l'uso di ufficio, lo trasmette alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione».

Art. 7.

Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da persona idonea designata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Restano in vigore, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto, tutte le altre norme della legge 2 febbraio 1939, n. 374, nonchè quelle del regolamento per l'attuazione della stessa legge, approvato con R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052.

Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 139 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, numero 661.

Provvedimenti economici straordinari a favore del personale navigante della marina mercantile libera e della pesca meccanica.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, devono essere consegnati quattro esemplari alla Prefettura ed un esemplare alla Procura del Regno ».

Art. 3.

L'art. 2 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative, lo stampatore è tenuto a consegnare anche cinque copie, salva sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsivoglia variante.

Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine ».

Art. 4.

L'art. 4 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera non adempiuto quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti ».

Art. 5.

Il comma primo dell'art. 8 della stessa legge è così modificato:

« Per ogni violazione delle norme della presente legge e del regolamento previsto dall'art. 14, lo stampatore o editore è punito, semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. All'ammenda può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna ».

Art. 6.

L'art. 10 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Dei quattro esemplari ricevuti, la Prefettura trattiene uno per l'adempimento delle funzioni di sua competenza, e trasmette gli altri tre, rispettivamente, uno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stampa), uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma.

La Prefettura, adempiuti gli obblighi di sua competenza, trasmette l'esemplare ricevuto alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stampa) trasmette l'esemplare ricevuto, dopo averne adempiuto le funzioni di sua competenza, alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma.

La Procura del Regno, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

L'esemplare di ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente, richiesto dal secondo comma modificato dell'art. 1, è destinato alla Prefettura che, dopo l'uso di ufficio, lo trasmette alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ».

Art. 7.

Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da persona idonea designata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Restano in vigore, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto, tutte le altre norme della legge 2 febbraio 1939, n. 374, nonchè quelle del regolamento per l'attuazione della stessa legge, approvato con R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052.

Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 149. — PASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, numero 661.

Provvedimenti economici straordinari a favore del personale navigante della marina mercantile libera e della pesca meccanica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1944, la gratifica natalizia al personale navigante di Stato Maggiore o di bassa forza, della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, è fissata nella misura pari all'ammontare di una mensilità della paga, delle indennità fisse e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi, nel caso che il personale medesimo abbia percepito in tale misura la gratifica stessa per l'anno 1943.

Ai sottufficiali della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 14, la gratifica stessa per l'anno 1944 è commisurata all'ammontare di 21 giorni della paga, soprassoldi e lavoro straordinario eventualmente forfetizzato, nonchè del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Ai marittimi di bassa forza della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 7, la gratifica stessa, per l'anno 1944, sarà commisurata all'ammontare di giorni 14 della paga, dei soprassoldi, del lavoro straordinario eventualmente forfetizzato, e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Art. 2.

Al personale navigante di cui al precedente articolo, sia di Stato Maggiore che di bassa forza, per l'anno 1944, deve essere corrisposta, altresì, una gratifica straordinaria pari rispettivamente a 30, 21 o 14 giornate di indennità caro-vita e di presenza.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 662.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in località Quartarella del comune di Modica (Ragusa).

N. 662. Decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto, in data 11 febbraio 1943, con cui fu eretta la parrocchia del SS.mo Redentore, in località Quartarella del comune di Modica (Ragusa), con la dote e la circoscrizione territoriale nel decreto stesso indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945.

Modificazioni alla composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 559, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, concernente l'assegnazione dei Consultori alle Commissioni della Consulta Nazionale;
Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione di alcune delle Commissioni anzidette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

De Nicola Enrico cessa di far parte della Commissione per gli affari politici e amministrativi, ed è assegnato alla Commissione per la giustizia;
Canevari Emilio cessa di far parte della Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, ed è assegnato alla Commissione per l'agricoltura e alimentazione;
Ceraloma Francesco cessa di far parte della Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, ed è assegnato alla Commissione per l'industria e commercio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1944, la gratifica natalizia al personale navigante di Stato Maggiore o di bassa forza, della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, è fissata nella misura pari all'ammontare di una mensilità della paga, delle indennità fisse e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi, nel caso che il personale medesimo abbia percepito in tale misura la gratifica stessa per l'anno 1943.

Ai sottufficiali della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 14, la gratifica stessa per l'anno 1944 è commisurata all'ammontare di 21 giorni della paga, soprassoldi e lavoro straordinario eventualmente forfettizzato, nonchè del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Ai marittimi di bassa forza della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 7, la gratifica stessa, per l'anno 1944, sarà commisurata all'ammontare di giorni 14 della paga, dei soprassoldi, del lavoro straordinario eventualmente forfettizzato, e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Art. 2.

Al personale navigante di cui al precedente articolo, sia di Stato Maggiore che di bassa forza, per l'anno 1944, deve essere corrisposta, altresì, una gratifica straordinaria pari rispettivamente a 30, 21 o 14 giornate di indennità caro-vita e di presenza.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARGARDSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 156. — FRASCA

---

comune di Modica (Ragusa).

N. 602. Decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto, in data 11 febbraio 1943, con cui fu eretta la parrocchia del SS.mo Redentore, in località Quartarella del comune di Modica (Ragusa), con la dote e la circoscrizione territoriale nel decreto stesso indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945.

Modificazioni alla composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, concernente l'assegnazione dei Consultori alle Commissioni della Consulta Nazionale;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione di alcune delle Commissioni anzidette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

De Nicola Enrico cessa di far parte della Commissione per gli affari politici e amministrativi, ed è assegnato alla Commissione per la giustizia;

Canevari Emilio cessa di far parte della Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, ed è assegnato alla Commissione per l'agricoltura e alimentazione;

Ceraloma Francesco cessa di far parte della Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, ed è assegnato alla Commissione per l'industria e commercio;

Amerio Giovanni cessa di far parte della Commissione per l'agricoltura e alimentazione, ed è assegnato alla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Ureglos Costantino cessa di far parte della Commissione per l'industria e commercio, ed è assegnato alla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Registro Consulta n. 1, foglio n. 3. — MESSINA

(1841)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.

Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, del piroscafo « Turiddu ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo « Turiddu », di stazza lorda tonn. 541,11, inscritto al n. 339 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia, requisito per le esigenze delle Forze armate, è inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore zero del 23 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 172

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, col quale vennero stabilite modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1945, col quale sono state apportate modificazioni al decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza dell'aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, gli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Decreta:

La tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli nn. 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934, modificato con decreti Ministeriali 7 gennaio 1943 e 7 febbraio 1945, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 950 per ogni anno, di L. 500 per ogni semestre e di L. 250 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 12,50.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 15 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, che ha modificato le tariffe postali per l'interno del Regno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BOSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Registro Consulta n. 1, foglio n. 3. — MESSINO

(1841)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.

Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, del piroscafo « Turiddu ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo « Turiddu », di stazza lorda tonn. 541,11, inscritto al n. 229 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia, requisito per le esigenze delle Forze armate, è inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi oneraria, dalle ore zero del 23 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 152

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1922, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1922, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato, quale vennero stabiliti modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1945, col quale sono state apportate modificazioni al decreto Ministeriale 17 luglio 1931;

Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza dell'aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, gli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1931;

Decreta:

La tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli nn. 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1931, modificato con decreti Ministeriali 7 gennaio 1942 e 7 febbraio 1945, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 600 per ogni anno, di L. 300 per ogni semestre e di L. 250 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 12,50.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 15 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 91, che ha modificato le tariffe postali per l'interno del Regno;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di tre nuovi tipi di francobolli ordinari da centesimi 50, da centesimi 60 e da lire 1,20, e di un nuovo tipo di francobollo da lire 5, per la tassa postale di recapito per espresso, in sostituzione di quello attualmente in uso da lire 1,25.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di marca da centesimi 10 per il recapito autorizzato (di cui al capo XVIII del vigente regolamento dei servizi postali) in sostituzione di quella attualmente in uso da centesimi dieci; o con soprastampa 0,10.

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di cartolina postale da centesimi 60.

Art. 4.

E' autorizzata l'emissione di due nuovi tipi di francobolli per la posta pneumatica, da centesimi 60 e da lire 1,40.

Art. 5.

Le caratteristiche dei francobolli, della marca e della cartolina di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno precisate con separato decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.

Tariffa dei pieghi sottofascia e dei pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto il decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, col quale sono state aumentate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Decreta:

Art. 1.

La tassa dei pieghi, contenenti libri, spediti sottofascia da Case editrici o da Case librarie, è di centesimi 20 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Il diritto fisso di raccomandazione è stabilito in lire 1,20 e quello per la dichiarazione di spedizione dei pieghi ordinari in lire 0,40.

Art. 2.

Ai pacchi postali, contenenti libri, spediti da Case

Art. 3.

E' abrogato il decreto Ministeriale 29 settembre 1944.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e nomina dell'amministratore straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'atto per notaio Paolo Castellini in data 7 agosto 1937, con il quale è stata costituita la Società Italiana Trasporti Africa Orientale;

Ritenuto opportuno affidare temporaneamente la gestione del detto Ente ad un amministratore straordinario con l'assistenza di due coadiutori, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana e l'altro dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) è disciolto.

L'ing. Giovanni Stefanini è nominato amministratore straordinario delle attività della Società medesima nel Regno.

L'ing. Carlo Angelino ed il dott. Alfredo Salimei sono nominati coadiutori dell'amministratore straordinario, il primo in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana, il secondo in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

capo XVIII del vigente regolamento dei servizi postali) in sostituzione di quella attualmente in uso da centesimi dieci; o con soprastampa 0,40.

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di cartolina postale da centesimi 60.

Art. 4.

E' autorizzata l'emissione di due nuovi tipi di francobolli per la posta pneumatica, da centesimi 60 e da lire 1,40.

Art. 5.

Le caratteristiche dei francobolli, della marca e della cartolina di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno precisate con separato decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.

Tariffa dei pieghi sottofascia e dei pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 91, col quale sono state aumentate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Decreta:

Art. 1.

La tassa dei pieghi, contenenti libri, spediti sottofascia da Case editrici o da Case librarie, è di centesimi 20 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Il diritto fisso di raccomandazione è stabilito in lire 1,20 e quello per la dichiarazione di spedizione dei pieghi ordinari in lire 0,40.

Art. 2.

Ai pacchi postali, contenenti libri, spediti da Case editrici o da Case librarie, si applica la seguente tariffa:

fino a 1 kg.	L.	5
da oltre 1 kg. fino a 3 kg.	»	10
da oltre 3 kg. fino a 5 kg.	»	15
da oltre 5 kg. fino a 10 kg.	»	25
da oltre 10 kg. fino a 15 kg.	»	32
da oltre 15 kg. fino a 20 kg.	»	36

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e nomina dell'amministratore straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'atto per notaio Paolo Castellini in data 7 agosto 1937, con il quale è stata costituita la Società Italiana Trasporti Africa Orientale;

Ritenuto opportuno affidare temporaneamente la gestione del detto Ente ad un amministratore straordinario con l'assistenza di due coadiutori, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana e l'altro dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) è disciolto.

L'ing. Giovanni Stefanini è nominato amministratore straordinario delle attività della Società medesima nel Regno.

L'ing. Carlo Angelino ed il dott. Alfredo Salmei sono nominati coadiutori dell'amministratore straordinario, il primo in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana, il secondo in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1867)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 27 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1858)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Emissione di nuove cartoline postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 54, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, col quale sono state modificate le tariffe postali nei rapporti con l'estero per le lettere e le cartoline;

Considerata l'opportunità di provvedere alla emissione di nuove cartoline postali;

Decreta:

Art. 1.

La cartolina da centesimi 60 è stampata con inchiostro di colore verde cupo, reca nel mezzo in alto la dicitura « cartolina postale » e, sotto ad essa, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di centesimi 60.

Art. 4.

La cartolina da lire 1,20 è stampata con inchiostro di colore bruno, reca nel mezzo in alto la dicitura « cartolina postale » e, sotto ad esso, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di lire 1,20.

Art. 5.

La cartolina da lire 2 (per l'estero) è stampata con inchiostro di colore rosso, reca nel mezzo, in alto, le diciture « cartolina postale » e « carte postale », e, sotto ad esse, lo stemma dello Stato. A destra in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di lire tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 953, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione contta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 29 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca fondiaria di Roma e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 360, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1858)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.
Emissione di nuove cartoline postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 61, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, col quale sono state modificate le tariffe postali nei rapporti con l'estero per le lettere e le cartoline;

Considerata l'opportunità di provvedere alla emissione di nuove cartoline postali;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuove cartoline postali da centesimi 60, da lire 1,20 e da lire 3.

Art. 2.

Le cartoline di cui al precedente articolo sono stampate su cartoncino grigio ed hanno il formato normale di cm. 14,8 x 10,5.

Art. 3.

La cartolina da lire 0,60 è stampata con inchiostro di colore bruno, reca nel mezzo in alto la dicitura «cartolina postale» e, sotto ad essa, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di centesimi 60.

Art. 4.

La cartolina da lire 1,20 è stampata con inchiostro di colore bruno, reca nel mezzo in alto la dicitura «cartolina postale» e, sotto ad essa, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di lire 1,20.

Art. 5.

La cartolina da lire 3 (per l'estero) è stampata con inchiostro di colore rosso, reca nel mezzo, in alto, le diciture «cartolina postale» e «carte postale» e, sotto ad esse, lo stemma dello Stato. A destra in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di lire tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 19 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca fondiaria di Roma e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 6 marzo 1940, con il quale il prof. Nicola Bruno Robertazzi, venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza ha ora rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

In sostituzione del prof. Nicola Bruno Robertazzi, il dott. Giorgio Natali di Tito, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(4789)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti a vigilanza dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al precedente art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera del 30 giugno 1945, n. 38 Ris., con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sottopone al Ministero la pratica della risoluzione alla data del 31 marzo 1944 del rapporto d'impiego con il dottor Gino Bizzarri, già direttore generale dell'Ente, decisa di comune accordo con il dott. Bizzarri, dallo pseudo commissario dell'Ente con deliberazione n. 258 del 27 marzo 1944;

Considerato che tale provvedimento, voluto dal dottor Bizzarri, ha risposto anche alle esigenze dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato alla data del 31 marzo 1944 il provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Società Industriale Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 1° ottobre 1941, con cui fu disciolto il Consiglio di amministrazione della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.), e fu nominato amministratore straordinario della Società medesima il dott. Giorgio Candiani;

Vista la lettera n. 4966 in data 1° dicembre 1943 del Ministero delle finanze, con cui, d'intesa col Ministero dell'Africa Italiana, si disponeva la cessazione del dott. Giorgio Candiani dall'incarico predetto e la sua sostituzione con l'avv. Gian Domenico Delfino;

Considerato che l'avv. Gian Domenico Delfino ha rassegnato le sue dimissioni e che quindi occorre provvedere alla nomina di un nuovo amministratore straordinario della Società predetta;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

L'avv. Gian Domenico Delfino cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.).

Il dott. Dante Cada è nominato amministratore straordinario delle attività e degli interessi nel Regno della Società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1508)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Ente autonomo « Unione Militare ».

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il dott. Giorgio Natali di Tito, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1789)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti a vigilanza dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al precedente art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera del 30 giugno 1945, n. 38 Ris., con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sottopone al Ministero la pratica della risoluzione alla data del 31 marzo 1944 del rapporto d'impiego con il dottor Gino Bizzarri, già direttore generale dell'Ente, decisa di comune accordo con il dott. Bizzarri, dallo pseudo commissario dell'Ente con deliberazione n. 258 del 27 marzo 1944;

Considerato che tale provvedimento, voluto dal dottor Bizzarri, ha risposto anche alle esigenze dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato alla data del 31 marzo 1944 il provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 9 ottobre 1945

Il Ministro: Barbareschi

(1814)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Interministeriale in data 1° ottobre 1941, con cui fu disciolto il Consiglio di amministrazione della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.), e fu nominato amministratore straordinario della Società medesima il dott. Giorgio Candiani;

Vista la lettera n. 4966 in data 1° dicembre 1943 del Ministero delle finanze, con cui, d'intesa col Ministero dell'Africa Italiana, si disponeva la cessazione del dott. Giorgio Candiani dall'incarico predetto e la sua sostituzione con l'avv. Gian Domenico Delfino;

Considerato che l'avv. Gian Domenico Delfino ha rassegnato le sue dimissioni e che quindi occorre provvedere alla nomina di un nuovo amministratore straordinario della Società predetta;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

L'avv. Gian Domenico Delfino cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.).

Il dott. Dante Coda è nominato amministratore straordinario delle attività e degli interessi nel Regno della Società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
Parri

Il Ministro per le finanze
Scoccimarro

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Ente autonomo « Unione Militare ».

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Vista la lettera del commissario straordinario dell'« Unione Militare », in data 16 febbraio 1945, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti

di licenziamento del personale dipendente, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i licenziamenti disposti sono stati determinati dalla manifesta riduzione di lavoro verificatasi dopo l'8 settembre 1943;

Ritenuto che per i detti provvedimenti di licenziamento si rende necessaria la convalida, dato che la situazione finanziaria ed amministrativa è tale da non consentire la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti del personale di qualsiasi categoria e grado, dell'Ente autonomo « Unione Militare » adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dopo la data dell'8 settembre 1943.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, debbono essere corrisposte le indennità di licenziamento, riferite alle date in cui i licenziamenti stessi ebbero luogo, in conformità alle disposizioni statuite dal regolamento del personale e dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per la guerra
JACINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, via Vanchiglia n. 20 e via Silvio Pellico n. 8, esercente confezione e commercio calzature, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda [illegible] di nazionalità della

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, corso Dante n. 46, esercente fabbricazione stores e tendaggi, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Sorrentino Raffaele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istrut- [illegible] ditta individuale Etter Eugenio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che i licenziamenti dispezzi sono stati determinati dalla manifesta riduzione di lavoro verificatasi dopo l'8 settembre 1943;

Ritenuto che per i detti provvedimenti di licenziamento si rende necessaria la convalida, dato che la situazione finanziaria ed amministrativa è tale da non consentire la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti del personale di qualsiasi categoria e grado, dell'Ente autonomo « Unione Militare » adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana dopo la data dell'8 settembre 1943.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, debbono essere corrisposte le indennità di licenziamento, riferite alle date in cui i licenziamenti stessi ebbero luogo, in conformità alle disposizioni statuite dal regolamento del personale e dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per la guerra
JACHSI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, via Vanchiglia n. 20 e via Silvio Pellico n. 8, esercente confezione e commercio calzature, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Maina Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1793)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, corso Dante n. 46, esercente fabbricazione stores e tendaggi, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Sorrentino Raffaele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Etter Eugenio in persona del proprietario Etter Eugenio, con sede in Torino, corso Canale n. 46, esercente industria incassatore pietre preziose, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

La ditta individuale Etter Eugenio in persona di Etter Eugenio, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ottolenghi Bonaparte.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Consorzio di credito per le opere pubbliche è soggetto, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro e che inoltre lo Stato ha partecipato alla formazione del suo capitale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore i provvedimenti sopra accennati possano essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Vista l'istanza con la quale l'Amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche chiede la convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio adottati nei confronti di quattro dipendenti dell'Istituto dagli organi dell'Istituto stesso nominati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che, per due dei predetti dipendenti, la rescissione del rapporto d'impiego ha avuto luogo a seguito di volontarie dimissioni degli interessati e che gli altri due — giusta quanto comunica l'Amministrazione dell'Istituto — non hanno potuto essere riassunti in servizio per obbiettive esigenze del riordinamento degli uffici, indipendentemente da ogni considerazione politica;

Decreta:

... sunto dal Consorzio stesso, per obiettive esigenze di riordinamento degli uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

(1839) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la deliberazione 9 giugno 1945, n. 153, del commissario straordinario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, relativa alla richiesta di convalida di licenziamenti disposti dal governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti di impiegati avventizi non furono determinati da motivi politici ma da ragioni di ordinaria amministrazione;

Considerato, per altro, che le condizioni finanziarie dell'Opera non consentono di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessario all'attività dell'Ente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, contenente norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati avventizi della sede centrale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra:

1) Ribotta Gianna;
2) Cacciaglia Margherita;
3) Bordoni Maddalena;
4) Roscigliene Paolo;
5) La Mantia Vincenzo.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: LUSSU

(1857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Etter Eugenio, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ottolenghi Bonaparte.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Consorzio di credito per le opere pubbliche è soggetto, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro e che inoltre lo Stato ha partecipato alla formazione del suo capitale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore i provvedimenti sopra accennati possano essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Vista l'istanza con la quale l'Amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche chiede la convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio adottati nei confronti di quattro dipendenti dell'Istituto dagli organi dell'Istituto stesso nominati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che, per due dei predetti dipendenti, la rescissione del rapporto d'impiego ha avuto luogo a seguito di volontarie dimissioni degli interessati e che gli altri due — giusta quanto comunica l'Amministrazione dell'Istituto — non hanno potuto essere riassunti in servizio per obbiettive esigenze del riordinamento degli uffici, indipendentemente da ogni considerazione politica;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di cessazione dal servizio adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche già dimessosi volontariamente, sia licenziato in via amministrativa e non riassunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1859)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la deliberazione 9 giugno 1945, n. 153, del commissario straordinario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, relativa alla richiesta di convalida di licenziamenti disposti dal governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti di impiegati avventizi non furono determinati da motivi politici ma da ragioni di ordinaria amministrazione;

Considerato, per altro, che le condizioni finanziarie dell'Opera non consentono di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessario all'attività dell'Ente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, contenente norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati avventizi della sede centrale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra:

1) Ribotta Gianna;
2) Cacciaglia Margherita;
3) Bordoni Maddalena;
4) Rosciglione Paolo;
5) La Mantia Vincenzo.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: Lussu

(1857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca di concessione di exequatur

In data 15 agosto 1945 è stato revocato l'exequatur concesso il 12 aprile 1945 da Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno al signor Tadeusz Wiernse-Kowalski, Console generale della Repubblica di Polonia a Roma.

(1831)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento delle facoltà per l'assemblea dei soci concesse al liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. » di Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 ottobre 1945, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestre, liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci sociali 1943-1944.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1772)

MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 1 ottobre 1945, recante norme relative all'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1945, n. 122, all'art. 1, lettera b), linea 7ª, ove è detto: « quantitativi di vino *eccedenti* i 20 hl. . . . . . . » ecc., devesi leggere: « quantitativi di vino *inferiori ai* 20 hl. . . . . . . », ecc.

(1862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie nona, numeri 279245 e 279246, dell'importo rispettivo di L. 100 e di L. 100, rilasciate il 17 aprile 1929 dalla Esattoria comunale di Pomarico (Matera), per versamento in unica soluzione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), da parte di Selvaggi Leonardo fu Vincenzo, iscritto all'art. 35-2993 del ruolo fabbricati e all'art. 17-2766 del ruolo terreni del comune di Pomarico, con delega allo stesso Selvaggi Leonardo fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A termini dell'articolo 19 del R. decreto 20 novembre 1925, n. 1980, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera le attestazioni che terranno le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONT.

(1555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	390736	280 —	Cirillo *Erminia* fu Ignazio, nubile, dom. a Cosenza.	Cirillo *Marianna - Petronilla - Erminia - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
Rendita 5 % 1914	207137	9300 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elisa* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elisa* fu *Gio Batta Pietro*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	38118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico, dom. a Massa Lubrense (Napoli).	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	487497	462 —	De Blasio Filomena di Raffaele, nubile, dom. a Villa Volturno (Napoli), con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Teresa* fu Pasquale, dom. a Villa Volturno (Napoli).	Come contro, con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Maria-Teresa* fu Pasquale, ecc. come contro.
B. T. N.	201	Cap. nom. 93400 —	Brian Anna-Maria fu Alessio, dom. a Mila-	Come contro, con usufrutto a favore di Br-

« Roma agricola S.A.C.R.A. » di Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 ottobre 1945, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestre, liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci sociali 1943-1944.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1772)

MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 4 ottobre 1945, recante norme relative all'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1945, n. 122, all'art. 1, lettera b), linea 7ª, ove è detto: « quantitativi di vino *eccedenti* i 20 hl. . . . . » ecc., devesi leggere: « quantitativi di vino *inferiori ai* 20 hl. . . . . », ecc.

(1862)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie nona, numeri 279615 e 279616, dell'importo rispettivo di L. 100 e di L. 50, rilasciata il 17 aprile 1942 dalla Esattoria comunale di Pomarico (Materia), per versamento in unico soluzione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), da parte di Selvaggi Leonardo fu Vincenzo, iscritto all'art. 35-295 del ruolo fabbricati e all'art. 17-796 del ruolo terreni del comune di Pomarico, con delega allo stesso Selvaggi Leonardo fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A termini dell'articolo 19 del R. decreto 20 novembre 1905, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera le attestazioni che terranno luogo della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: Cust.

(1555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	390736	280 —	Cirillo *Erminia* fu Ignazio, nubile dom. a Cosenza.	Cirillo *Maricona - Petronilla - Erminia - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
Rendita 5 % 1934	207137	9300 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elina* fu *Gio-Batta-Pietro*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	38118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico, dom. a Massa Lubrense (Napoli).	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	187407	402 —	De Blasio Filomena di Raffaele, nubile, dom. a Villa Volturno (Napoli), con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Teresa* fu Pasquale, dom. a Villa Volturno (Napoli).	Come contro, con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Maria-Teresa* fu Pasquale, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1944) Serie speciale	201	Cap. nom. 93500 —	Brian Anna-Maria fu Alessio, dom. a Milano, con usufrutto a favore di *Banaudi Giuseppina* fu Alessandro, ved. Brian, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di *Banaudi Alessandrina - Giuseppina - Federica - Antonietta* fu Alessandro, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: Corti

(1777)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			lire
Pr. Red. 3,50 %	400238	Masselino Maria di Crescenzo, moglie di Rosco Nicola, dom. a S. Biagio del Samit. Benevento, vincolata .	217 —
Id.	448095	Valentino Adalgisa fu Andrea, minore sotto la tutela del fratello [illegible], dom. a Palermo . . .	556,50
Id.	264819	Chiarello Rosa di Calogero, nubile, dom. a Sciacca (Agrigento) . . .	350 —
Id.	824829	Come sopra . . .	350 —
Id.	306068	Chiarello Rosina di Calogero, nubile, dom. a Sciacca . .	28 —
Id.	306069	Chiarello Vincenzo di Calogero, dom. a Sciacca . .	28 —
Id.	228797	Calderone Cira fu Francesco, ved. Triolo, dom. a Marineo (Palermo) . . .	910 —
Id.	228798	Triolo Francesca fu Pietro, nubile, dom. a Marineo .	910 —
Id.	228799	Triolo Antonio fu Pietro, dom. a Palermo	910 —
Id.	370910	Triolo Francesca fu Pietro, nubile, dom. a Marineo . .	665 —
Id.	184774	Calogero Rosolina di Calogero, moglie di Palagonia Calogero, dom. a Palermo . .	215 —
Rend. 5 %	151420	Di [illegible] Leonia fu [illegible], moglie di Salvatore Gaetano di Pietro, dom. a Formia (Latina), vincolata .	2500 —
B. Tes. nov. 4 % (1951) serie 3-1	3728	Come sopra	capitale 10.000 —
Rend. 5 %	127172	Granges Geremia fu Diodato, dom. a Pollica (Salerno) . .	800 —
Cons. 3,50 %	552568 solo per usufrutto	Puglisi e Parti Francesco Paolo di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Sommese Margherita, nubile	45,50
Id.	552569	Come sopra	10,50
Id.	552570	Come sopra	21 —
Id.	552571	Come sopra	14 —
Id.	552572	Puglisi e Parti Clotilde di Carmelo, minore ecc., come sopra	45,50
Id.	552573	Come sopra	10,50
Id.	552574	Come sopra	21 —
Id.	552575	Come sopra	14 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	400238	Mascolino Maria di Crescenzo, moglie di Bosco Nicola, dom. a S. Biagio del Sannio (Benevento) vincolata	217 —
Id.	448995	Valentino Adalgisa fu Andrea, minore sotto la tutela del fratello Gerundo, dom. a Palermo	550,50
Id.	284819	Chiarello Rosa di Calogero, nubile, dom. a Sciacca (Agrigento)	350 —
Id.	824820	Come sopra	350 —
Id.	309968	Chiarello Rosina di Calogero, nubile, dom. a Sciacca	28 —
Id.	309969	Chiarello Vincenzo di Calogero, dom. a Sciacca	28 —
Id.	228797	Calderone Cira fu Francesco, ved. Triolo, dom. a Marineo (Palermo)	910 —
Id.	228798	Triolo Francesca fu Pietro, nubile, dom. a Marineo	910 —
Id.	228799	Triolo Antonio fu Pietro, dom. a Palermo	910 —
Id.	370010	Triolo Francesca fu Pietro, nubile, dom. a Marineo	665 —
Id.	184774	Calcagno Rosolina di Calogero, moglie di Palagonia Calogero, dom. a Palermo	245 —
Rend. 5 %	151420	Di Pascale Leonia di Adolfo, moglie di Semitore Gaetano di Pietro, dom. a Formia (Latina), vincolata	2500 —
B. Tes. nov. 4 % (1951) serie A-1	3728	Come sopra	capitale 10,000 —
Rend. 5 %	127172	Granges Geremia fu Deodato, dom. a Pollica (Salerno)	800 —
Cons. 3,50 %	552568 (solo per l'usufrutto)	Pugliesi e Patti Francesco Paolo di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Sammiessi Margherita, nubile	45,50
Id.	552569	Come sopra	10,50
Id.	552570	Come sopra	21 —
Id.	552571	Come sopra	14 —
Id.	552572	Pugliesi e Patti Clotilde di Carmelo, minore ecc., come sopra	45,50
Id.	552573	Come sopra	10,50
Id.	552574	Come sopra	21 —
Id.	552575	Come sopra	14 —
Pr. Red. 3,50 %	2504	Scimia Luigi fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre Mastrostefano Angelina di Antonio ved. Scimia, dom. a Napoli	610 —
Id.	2505	Scimia Ermanno fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra	610 —
B. Tes. 5 % (1949) Serie J	5099	Scimia Luigi ed Ermanno fu Ugo, minori sotto la patria potestà della madre Mastrostefano Angelina di Antonio, ved. Scimia, dom. a Napoli	250 —
Id.	5123	Come sopra	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	167891 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto a Spirito Antonietta fu Francesco, ved. Iacontini	133 —
Id.	167890 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	133 —
Id.	169459 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra	633,50
Id.	169560 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra	633,50
Id.	169931 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Laura fu Giuseppe, moglie di Giulio Iturralde di Nicola, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra e vincolata	133 —
Id.	169918 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	420 —
Id.	333683	Magaldi Maria Bianca di Vincenzo, moglie di Liberati Vincenzo, dom. a Roma, vincolata	1834 —
Id.	222697	Come sopra	1977,50
Cons. 3,50 % (nom)	813322	Come sopra	577,50
Id.	315616	Demartini Maria fu Stefano, moglie di Marletti Giambattista fu Luigi, dom. in Chiavari (Genova), vincolata	105 —
Rend. 5 %	124982	Amorosa Domenico fu Luigi, dom. a Larino (Campobasso)	2000 —
Id.	113135	D'Evan Cristina di Michele, moglie di Cordori Ernesto, dom. in Isernia (Campobasso)	1500 —
Pr. Red. 3,50 %	309358 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonio di Giovanni, dom. a Geraci Siculo (Palermo), con usufrutto a favore di Farella Antonina fu Giacomo, ved. di Filippone Mariano, dom. in Geraci Siculo	119 —
Id.	320475 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	105 —
Id.	32047[illegible] (solo per l'usufrutto)	Filippone Giovanni di Antonio, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	20477 (solo per l'usufrutto)	Spallina Giovanni e Giuseppe fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	329478 (solo per l'usufrutto)	Baldanza Antonia, Giuseppa e Giuseppa di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	331817 (solo per l'usufrutto)	Baldanza Giuseppa Antonia e Giuseppa di Francesco, ecc., come sopra	63 —
Id.	334818	Spallina Giuseppa e Giovanni fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo fu Giuseppe, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	331819	Filippone Giovanni di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	331820	Filippone Antonio di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	59,50
Id.	363531	Filippone Antonino di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	140 —
Id.	369252 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonina di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	35 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del debito	della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	187891 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto a Spirito Antonietta fu Francesco, ved. Iacontini	133 —
Id.	187890 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	133 —
Id.	169459 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra	633,50
Id.	169590 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra	633,50
Id.	169031 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Laura fu Giuseppe, moglie di Giulio Parisio di Nicola, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra e vincolata	133 —
Id.	169918 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	420 —
Id.	333583	Magelli Maria Bianca di Vincenzo, moglie di Liberati Vincenzo, dom. a Roma, vincolata	1834 —
Id.	232597	Come sopra	1977,50
Cons. 3,50 % (1906)	813322	Come sopra	577,50
Id.	313084	Demartini Maria fu Stefano, moglie di Marletti Giambattista fu Luigi, dom. in Chiavari (Genova), vincolata	105 —
Rend. 5 %	134832	Amorisa Domenico fu Luigi, dom. a Lariano (Campobasso)	2000 —
Id.	113157	D'Evoli Cristina di Michele, moglie di Centuori Ernesto, dom. in Isernia (Campobasso)	1500 —
Pr. Red. 3,50 %	305358 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonio di Giovanni, dom. a Geraci Siculo (Palermo), con usufrutto a favore di Parisi Antonina fu Giacomo, ved. di Filippone Mariano, dom. in Geraci Siculo	110 —
Id.	129475 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	105 —
Id.	32947[illegible] (solo per l'usufrutto)	Filippone Giovanni di Antonio, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	29477 (solo per l'usufrutto)	Spallina Giovanni e Giuseppe fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	145,50
Id.	329478 (solo per l'usufrutto)	Baldanza Antonia, Giuseppe e Giuseppa di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	334817 (solo per l'usufrutto)	Baldanza Giuseppa Antonia e Giuseppe di Francesco, ecc., come sopra	65 —
Id.	334818	Spallina Giuseppe e Giovanni fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo fu Giuseppe, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	65 —
Id.	334819	Filippone Giovanni di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	67 —
Id.	334820	Filippone Antonio di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	50,50
Id.	336531	Filippone Antonino di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	140 —
Id.	369252 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonina di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la data delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1776)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 ottobre 1945 - N. 222

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,18
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,425
Id. 3,50 % 1902	»	91,30
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
Id. 5 % 1936	»	97,725
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 ottobre 1945 - N. 223

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,18
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,375
Id. 3,50 % 1902	»	91,30
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,65
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale 24 ottobre 1945:

Il dott. Moro Giuseppe di Pietro, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Codroipo, dei distretti notarili riuniti di Udine, Pordenone e Tolmezzo, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in sopranumero il suo ufficio nel comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, e dell'art. 2 del successivo decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

(1860)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1945, Fiorillino Riccardo, notaio residente nel comune di Ariano San Felice, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,969
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,340
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 4,50 % 1906	»	104,425
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
Id. 5 % 1936	»	97,725
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,969
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,340
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,425
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,65
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale 2 ottobre 1945:

Il dott. Moro Giuseppe di Pietro, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1932, della sede di Codroipo, dei distretti notarili riuniti di Udine, Pordenone e Tolmezzo, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, e dell'art. 2 del successivo decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 576, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

(1859)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1945, Fiordiliso Riccardo, notaio residente nel comune di Arienzo San Felice, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Trentola, stesso distretto.

(1861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1865)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

14071 B

AC/4010/L. /lc.
MEMORANDUM 5 - November 1945.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale N°. 128 of 25 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance, Land Forces, Navy, Air Force

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General N°.650 of 31 August 1945.
Increase of pay of non-commissioned officers and Privates of the Armed Forces.

(b) Local Govt.

(b) Legislative Decree of the Lieutenanat General N°.65 of 7 September 1945.
Constitution of the Commune of San Benedetto dei Marsi.

(c) Industry, Commerce, Transportation

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 65 of 7 September 1945.
Abrogation of monopoly for coal and metals and institution of a Central Coal Office.

(d) Finance

( ) Legislative Decree of the Lieutenant General N°.652 of 21 September 1945.
Temporary amendments to the rules on the enlistment of regular officers of the R. Guard of Finance.

(e) Local Govt.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General N°.654 of 22 September 1945.
Reconstitution of the Communes of Giarre and Ripost in the province of Catania.

(f) Finance, Communications

(f) Decree of the Lieutenant General N.655 of 21 Aug:45
Provisions for the remunerations of the telegraph messengers.

(g) (g) Decree of the Lieutenant General N9656 of 2 August

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Land Forces Navy Air Force	(a)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°.65(of 31 August 1945. Increase of pay of non-commissioned officers and Privates of the Armed Forces.
(b) Local Govt.	(b)	Legislative Decree of the Lieutenanat General N°.6 of 7 September 1945. Constitution of the Commune of San Benedetto dei Marsi.
(c) Industry Commerce Transportation	(c)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 6 of 7 September 1945. Abrogation of monopoly for coal and metals and institution of a Central Coal Office.
(d) Finance	( )	Legislative Decree of the Lieutenant General N°.65 of 21 September 1945. Temporary amendments to the rules on the enlistment of regular officers of the R. Guard of Finance.
(e) Local Govt.	(e)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°.654 of 22 September 1945. Reconstitution of the Communes of Giarre and Ripost in the province of Catania.
(f) Finance Communications	(f)	Decree of the Lieutenant General N.655 of 21 Aug.45 Provisions for the remunerations of the telegraph messengers.
(g) Local Govt.	(g)	Decree of the Lieutenant General N°656 of 2 August Granting the status of a juridical person to "Picco Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola" located in Roccadimezzo (Aquila).
(h) Shipping	(h)	Decree of the Lieutenant General of 24 August 1945. Cancelling merchant ships requisitioned by the Arme Forces from the roll of auxiliary State vessels.
(i) Public Relations Commerce	(i)	Decree of the President of the Council of Ministers of 26 July 1945. Extension of the temporary administration of the "Corriere Adriatico" Publishing Company of Ancona.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(j) Finance RC Lombardia — (j) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 October 1945.
Repeal of the decree of the Head of Government dated 11 May 1944 concerning the appointment of the commissioner of the Company "Mutua Assicuratrice Cotoni", with the seat in Milan.

(k) Finance (Property Control) RC Lombardia — (k) Ministerial Decree of 16 September 1945.
Sequestration of the Hanebeck firm, with the seat in Milan and appointment of a receiver.

(l) Finance (Property Control) RC Lombardia — (l) Ministerial Decree of 19 September 1945.
Extension of the sequestration of the "Siemens" stock Company, with the seat in Milan, to the whole industrial, commercial and patrimonial combine; and appointment of a receiver.

(m) Finance — (m) Ministerial Decree of 25 September 1945.
Substitution of the commissioner liquidator of the Rural and Artisan's Bank of Villanovatulo (Nuoro).

(n) Finance (Property Control) RC Lombardia — (n) Ministerial Decree of 25 September 1945.
Sequestration of the "Radion" Italian Company Ltd with the seat in Milan and appointment of a receiver.

(o) Commerce Agriculture — (o) Ministerial Decree of 26 September 1945.
Appointment of a commissioner for the liquidation of the dissolved National Federation of commercial farm managers which formerly was a member of the Confederation of Merchants.

(p) Commerce Industry Agriculture — (p) Ministerial Decree of 26 September 1945.
Appointment of the president of the Board of the Chamber of Commerce , Industry and Agriculture of Reggio Emilia.

(q) Industry Public Works & Utilities. — (q) Ministerial Decree of 28 September 1945.
Appointment of a commissioner for the liquidation of the dissolved National Federation of Electric Power Plant Owners. which formerly was a member of the suppressed Confederation of Industrialists.

(r) Finance (Property Control) — (r) Ministerial Decree of 29 September 1945.
Sequestration of the "S'dol" company limited, with the seat in Florence, and appointment of a receiver.

(s) — (s) Ministerial Decree of 1st October 1945.
Pledging under receivership of the "Cornelio" Tannin

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(l) Finance (Property Control) RC Lombardia	(l)	Extension of the sequestration of the "Siemens" stock Company, with the seat in Milan, to the whole industrial, commercial and patrimonial combine; and appointment of a receiver.
(m) Finance	(m)	Ministerial Decree of 25 September 1945. Substitution of the commissioner liquidator of the Rural and Artisan's Bank of Villanovatulo (Nuoro).
(n) Finance (Property Control) RC Lombardia	(n)	Ministerial Decree of 25 September 1945. Sequestration of the "Radion" Italian Company Ltd with the seat in Milan and appointment of a receiver.
(o) Commerce Agriculture	(o)	Ministerial Decree of 26 September 1945. Appointment of a commissioner for the liquidation of the dissolved National Federation of commercial farm managers which formerly was a member of the Confederation of Merchants.
(p) Commerce Industry Agriculture	(p)	Ministerial Decree of 26 September 1945. Appointment of the president of the Board of the Chamber of Commerce , Industry and Agriculture of Reggio Emilia.
(q) Industry Public Works & Utilities.	(q)	Ministerial Decree of 28 September 1945. Appointment of a commissioner for the liquidation of the dissolved National Federation of Electric Power Plant Owners. which formerly was a member of the suppressed Confederation of Industrialists.
(r) Finance (Property Control)	(r)	Ministerial Decree of 29 September 1945. Sequestration of the "S'dol" company limited, with the seat in Florence, and appointment of a receiver.
(s) Finance (Property Control) RC Lombardia	(s)	Ministerial Decree of 1st October 1945. Placing under receivership of the "Cornelia" Tannin Stock Company, with the seat in Milan, and appointment of a receiver.
(t) Finance (Property Control)	(t)	Ministerial Decree of 1st October 1945. Placing under receivership the Italian Ribbon Manufacturing Limited Partnership Company of Vedan Olona, with the seat in Vedano Olona, and appointment of a receiver.
(u) Finance (Property Control) RC Lombardia	(u)	Ministerial Decree of 2 October 1945. Sequestration of the Company with limited partnership "N. Heid" in liquidation with the seat in Milan, and appointment of a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(v) (v) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Kuntz Riccardo" firm, with the
(Property Control) seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(w) (w) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Walser Gustavo" firm, with
(Property Control) the seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(x) (x) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "R.A.P." partnership with the
(Property Control) seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(y) (y) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Oehme & Baier" partnership, wi
(Property Control) the seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(z) (z) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Heule Alfredo" Company, with
(Property Control) the seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(aa) (aa) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the National Elastic Ribbon
(Property Control) Manufacturing Company limited partnership with the
RC Piemonte seat in Turin, and appointment of a receiver.

(bb) (bb) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the Pinerolo Lace Manufacturing
(Property Control) Company limited partnership with the seat in Pinerolo and
RC Piemonte appointment of a receiver.

(cc) (cc) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "S.I.S.A." (Italian Enamel
(Property Control) Manufacturing Company "Auduberti & Co.) limited
RC Piemonte partnership with the seat in Turin and appointment of a receiver.

(dd) (dd) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Pregel Teodoro" firm, with
(Property Control) the seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(ee) (ee) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Wendel Rodolfo" company, with
(Property Control) seat in Turin, and appointment of a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RC Piemonte

(y) Finance (Property Control) RC Piemonte — (y) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "Oehme & Baier" partnership, wi the seat in Turin, and appointment of a receiver.

(z) Finance (Property Control) RC Piemonte — (z) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "Heule Alfredo" Company, with the seat in Turin, and appointment of a receiver.

(aa) Finance (Property Control) RC Piemonte — (aa) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the National Elastic Ribbon Manufacturing Company limited partnership with the seat in Turin, and appointment of a receiver.

(bb) Finance (Property Control) RC Piemonte — (bb) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the Pinerolo Lace Manufacturing Company limited partnership with the seat in Pinerolo and appointment of a receiver.

(cc) Finance (Property Control) RC Piemonte — (cc) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "S.I.S.A." (Italian Enamel Manufacturing Company "Auduberti & Co.) limited partnership with the seat in Turin and appointment of a receiver.

(dd) Finance (Property Control) RC Piemonte — (dd) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "Pregel Teodoro" firm, with the seat in Turin, and appointment of a receiver.

(ee) Finance (Property Control) RC Piemonte — (ee) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "Wendel Rodolfo" company, with seat in Turin, and appointment of a receiver.

(ff) Agriculture — (ff) Ministerial Decree of 22 October 1945. Appointment of the commissioner for the Economic Organization for the Cultivation of Vine and Olive trees.

(gg) Agriculture — (gg) Ministerial Decree of 22 October 1945. Appointment of the commissioner for Economic Bodies for Zootechnics and Pasturing.

(hh) Agriculture — (hh) Ministerial Decree of 22 October 1945. Appointment of the commissioner for Economic Bodies Production of Cereals, Flowers and Fruit.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(ii) Finance (Property Control) R.C. Lombardia	(ii)	Ministerial Decree of 11 October 1945. Repeal of sequestration and receivership of the "F.R.I.A." stock company with the seat in Milan, and appointment of a receiver.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 10th November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

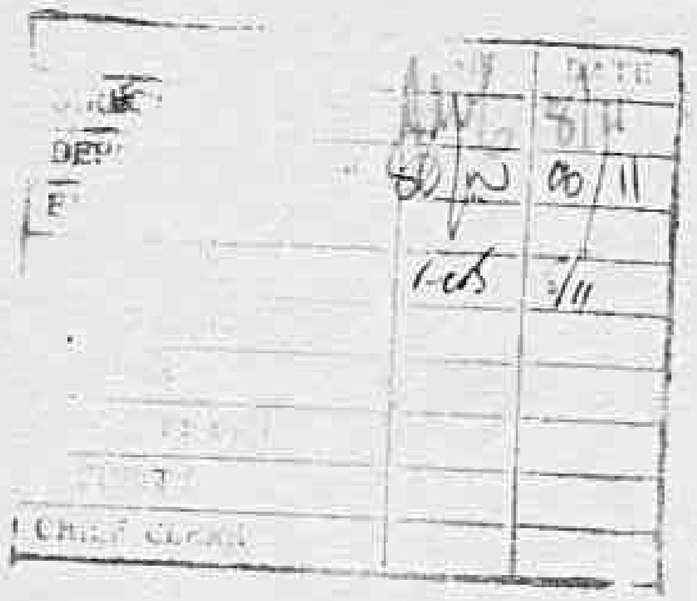

JOHN K. WEBER
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 25 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 6

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 3

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.10 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 agosto 1945, n. 650.

Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate . . . . . Pag. 1670

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 651.

Costituzione del comune di San Benedetto dei Marsi. Pag. 1671

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 652.

Abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e istituzione di un Ufficio centrale carboni . . . Pag. 1671

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 653.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 1672

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 654.

Ricostituzione dei comuni di Giarre e Riposto, in provincia di Catania . . . . . Pag. 1672

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1674

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 1945.

Proroga della temporanea gestione della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona . . . . Pag. 1675

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1945.

Revoca del decreto del Capo del Governo 11 maggio 1944 relativo alla nomina del commissario della Società «Mutua assicuratrice Cotoni», con sede in Milano . . Pag. 1675

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hanebeck, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della «Siemens» società per azioni, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro) . . Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Radion», società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del seque-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma - Giovedì, 25 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.300; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 600 — » semestrale . . . . » 300 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 3% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 650.
Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate . . . . . Pag. 1670

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 651.
Costituzione del comune di San Benedetto dei Marsi. Pag. 1671

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 652.
Abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e istituzione di un Ufficio centrale carboni . . . Pag. 1671

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 653.
Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 1672

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 654.
Ricostituzione dei comuni di Giarre e Riposto, in provincia di Catania . . . . . Pag. 1673

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 655.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici . . . . . Pag. 1673

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 656.
Erezione in ente morale della «Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola», con sede in Roccadimezzo (Aquila) . . . . . Pag. 1674

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1674

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1945.
Proroga della temporanea gestione della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona . . . Pag. 1675

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1945.
Revoca del decreto del Capo del Governo 11 maggio 1944 relativo alla nomina del commissario della Società «Mutua assicuratrice Cotoni», con sede in Milano . . . Pag. 1675

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Hanebeck, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della «Siemens» società per azioni, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro) . . Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Radion», società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti. Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia. Pag. 1677

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali. Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Sidel », con sede in Firenze e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società conciaria per azioni « Cornelia », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « R.A.P. », con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Ochme e Baier, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Benle Alfredo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Merlettifici Pinerolo, con sede in Pinerolo, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Auduberti e C.), con sede in Torino, e nomina del sequestratario . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia . . . . . Pag. 1681

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario degli Enti economici della cerealicoltura e della ortoflorofrutticoltura . . . Pag. 1681

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.
Revoca di sequestro e sottoposizione a sindacato della Società anonima « F.R.I.A. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1682

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1682

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1682
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1683
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) . . . . . Pag. 1683

Ministero di grazia e giustizia: Iscrizione e reiscrizione di revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 1683

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 1684

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 25 OTTOBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Ottobre 1945 (Fascicolo n. 2).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 650.

Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società conciaria per azioni « Cornelia », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « R.A.P. », con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Merlettifici Pinerolo, con sede in Pinerolo, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Auduberti e C.), con sede in Torino, e nomina del sequestratario . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1681

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1681

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura . . . . Pag. 1681

Nomina del commissario degli Enti economici della cerealicoltura e della ortoflorofrutticoltura . . . Pag. 1681

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.
Revoca di sequestro e sottoposizione a sindacato della Società anonima « F.R.I.A. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1682

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1682

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1682
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1683

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) . . . . . . Pag. 1683

Ministero di grazia e giustizia: Iscrizione e reiscrizione di revisori ufficiali dei conti . . . . Pag. 1683

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato . . . . Pag. 1684

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 25 OTTOBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Ottobre 1945 (Fascicolo n. 2).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 650.

Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle paghe ordinarie giornaliere, ai graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aero-

nautica è corrisposta una integrazione temporanea pari:

al doppio dell'ammontare attuale delle paghe, per coloro che abbiano prestato, quali trattenuti o richiamati alle armi, almeno quaranta mesi di servizio continuativo, ivi computato il servizio di leva, nonchè, per la Regia marina, quello volontario a premio;

all'importo delle paghe medesime per quelli che contino meno di quaranta mesi di servizio continuativo.

Art. 2.

Ai graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica, raffermati o vincolati a ferma speciale, che non fruiscono di integrazione temporanea a sostanze, si applica il disposto degli articoli 4, 7 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

È abrogato l'ultimo periodo della lettera c) del primo comma dell'art. 4 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le località che alla data di pubblicazione del decreto stesso siano state restituite all'Amministrazione Italiana. Per le altre località il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con provvedimento del Governo Militare Alleato.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

FARINI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 651.

Costituzione del comune di San Benedetto dei Marsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 1.

La frazione di San Benedetto dei Marsi del comune di Pescina (Aquila) è eretta in Comune autonomo.

Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Pescina e di San Benedetto dei Marsi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Pescina che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico più favorevoli rispetto a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

FARINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 652.

Abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e istituzione di un Ufficio centrale carboni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, riguardante la istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36 ed altri indifferibili provvedimenti;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1397, contenente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mati alle armi, almeno quaranta mesi di servizio continuativo, ivi computato il servizio di leva, nonchè, per la Regia marina, quello volontario a premio;

all'importo delle paghe medesime per quelli che contino meno di quaranta mesi di servizio continuativo.

Art. 2.

Ai graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica, raffermati o vincolati a ferma speciale, che non fruiscono di integrazione temporanea a se stante, si applica il disposto degli articoli 4, 7 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' abrogato l'ultimo periodo della lettera c) del primo comma dell'art. 4 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le località che alla data di pubblicazione del decreto stesso siano state restituite all'Amministrazione italiana. Per le altre località il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con provvedimento del Governo Militare Alleato.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — DE COURTEN — CAVALLERO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 651.

Costituzione del comune di San Benedetto dei Marsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Pescina e di San Benedetto dei Marsi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Pescina che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico più favorevoli rispetto a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 652.

Abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e istituzione di un Ufficio centrale carboni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, riguardante la istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36 ed altri indifferibili provvedimenti;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1397, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 e altri provvedimenti di carattere finanziario;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1941, n. 284, e contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Vista la legge 11 febbraio 1941, n. 56, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 159, che trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e valute in materia di disciplina delle importazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito l'Ufficio centrale carboni.

L'Ufficio stesso è gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vi provvede, a mezzo del proprio servizio approvvigionamenti.

L'Ufficio, in conformità dei piani stabiliti dal Ministero dell'industria e del commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate: acquista, importa e distribuisce nel Regno i carboni fossili esteri, i loro agglomerati e il coke.

Art. 2.

I piani di cui all'art. 1 sono predisposti presso la Direzione generale dell'industria e delle miniere in base all'avviso espresso da un Comitato tecnico consultivo presieduto dal Sottosegretario per l'industria e composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione.

Ai lavori del Comitato partecipano anche rappresentanti degli altri Ministeri per quanto concerne gli affari di competenza di ciascuno.

Art. 3.

Gli organi dell'Amministrazione ferroviaria provvedono e dispongono, ai fini della gestione, secondo le competenze per ciascuno stabilite dagli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verranno istituiti appositi capitoli relativi alla gestione dell'Ufficio centrale carboni.

Gli eventuali utili di gestione verranno attribuiti al Tesoro dello Stato, il quale provvederà a reintegrare l'Amministrazione ferroviaria delle perdite della gestione stessa.

Art. 4.

Gli atti e contratti relativi all'acquisto dei carboni da parte dell'Ufficio centrale non sono soggetti a registrazione nè ad imposta di registro.

Art. 6.

Il monopolio per l'acquisto all'estero del carbone fossile, dei suoi agglomerati, del carbone coke, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, istituito con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, è soppresso.

Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, provvede di intesa col Ministero del tesoro alla liquidazione delle gestioni passate del monopolio sia per quanto riflette i carboni, sia per i metalli e denuncia al Ministero dell'industria e commercio le consistenze di materiali e di valute estere, per le successive destinazioni.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GROSSI — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 151 — TOSSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 653.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, che reca provvedimenti per la Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] decreto 2 giugno 1944, n. 140, che trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e valute in materia di disciplina delle importazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio centrale carboni.

L'Ufficio stesso è gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vi provvede a mezzo del proprio servizio approvvigionamenti.

L'Ufficio, in conformità dei piani stabiliti dal Ministero dell'industria e del commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate: acquista, importa e distribuisce nel Regno i carboni fossili esteri, i loro agglomerati o il coke.

Art. 2.

I piani di cui all'art. 1 sono predisposti presso la Direzione generale dell'industria e delle miniere in base all'avviso espresso da un Comitato tecnico consultivo presieduto dal Sottosegretario per l'industria e composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione.

Ai lavori del Comitato partecipano anche rappresentanti degli altri Ministeri per quanto concerne gli affari di competenza di ciascuno.

Art. 3.

Gli organi dell'Amministrazione ferroviaria provvedono e dispongono, ai fini della gestione, secondo le competenze per ciascuno stabilite dagli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verranno istituiti appositi capitoli relativi alla gestione dell'Ufficio centrale carboni.

Gli eventuali utili di gestione verranno attribuiti al Tesoro dello Stato, il quale provvederà a reintegrare l'Amministrazione ferroviaria delle perdite della gestione stessa.

Art. 4.

Gli atti e contratti relativi all'acquisto dei carboni da parte dell'Ufficio centrale non sono soggetti a registrazione nè ad imposta di registro.

Le somministrazioni fatte dal predetto Ufficio debbono risultare in ogni caso da apposita fattura e sono soggette all'imposta generale sull'entrata che è a carico dell'acquirente.

Art. 5.

Le funzioni dell'Ufficio centrale carboni avranno termine un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

rame, dello stagno, del piombo e dei relativi rottami, istituito con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, è soppresso.

Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, provvede di intesa col Ministero del tesoro alla liquidazione delle gestioni passate del monopolio sia per quanto riflette i carboni, sia per i metalli e denuncia al Ministero dell'industria e commercio le consistenze di materiali e di valute estere, per le successive destinazioni.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — LA MALFA

Visto, *il guardasigilli*: TOGNIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 151 — PECORA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 653.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1923, n. 1281, che reca provvedimenti per la Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1 ottobre 1935, n. 1961, recante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1912, n. 61, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, recante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Limitatamente al concorso per esami bandito nell'anno 1945 per l'ammissione alla Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, i limiti massimi di età stabiliti dall'art. 3 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sono elevati:

a) ad anni 25, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, per geometri e per periti;

b) ad anni 32, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che alla data stessa abbiano prestato due anni di servizio da sottufficiale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 654.

Ricostituzione dei comuni di Giarre e Riposto, in provincia di Catania.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Giarre e Riposto, fusi con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il R. decreto 12 maggio 1942, n. 974, col quale venne disposto che il comune di Giarre-Riposto assumesse la denominazione di Ionia, è abrogato. Il Prefetto di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790.

Al personale già in servizio presso il comune di Ionia e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 655.

Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Limitatamente al concorso per esami bandito nell'anno 1945 per l'ammissione alla Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, i limiti massimi di età stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sono elevati:

a) ad anni 25, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici;

b) ad anni 32, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che alla data stessa abbiano prestato due anni di servizio da sottufficiale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 654.

Ricostituzione dei comuni di Giarre e Riposto, in provincia di Catania.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790;

Visto il R. decreto 12 maggio 1942, n. 971;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Art. 1.

I comuni di Giarre e Riposto, fusi con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il R. decreto 12 maggio 1942, n. 971, col quale venne disposto che il comune di Giarre-Riposto assumesse la denominazione di Iaula, è abrogato. Il Prefetto di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790.

Al personale già in servizio presso il comune di Iaula e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 655.

Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774;

Visto il R. decreto 20 agosto 1921, n. 1201;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 431;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il compenso di cui al R. decreto 24 ottobre 1910, n. 771, modificato con i Regi decreti 20 agosto 1921, n. 1204, e 22 novembre 1944, n. 434, è elevato da L. 50 a L. 200 mensili.

Al compenso di cui al comma precedente non si applicano le riduzioni previste nei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto:

a) dal 1° giugno 1945 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;

b) dal giorno in cui il presente decreto entra in vigore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratta di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato, o, dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano nelle provincie indicate nel citato art. 1.

Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCIOLLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 145 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 656.

Erezione in ente morale della «Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola», con sede in Roccadimezzo (Aquila).

N. 656. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, con

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 20 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 27 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940, registro n. 11, foglio n. 35, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 12, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 432, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 11 ottobre 1940, registrati alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

municazioni, di concerto con il ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il compenso di cui al R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, modificato con i Regi decreti 29 agosto 1921, n. 1204, e 22 novembre 1944, n. 434, è elevato da L. 50 a L. 200 mensili.

Al compenso di cui al comma precedente non si applicano le riduzioni previste nei Regi decreti-legge 29 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1938.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto:

a) dal 1° giugno 1945 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;

b) dal giorno in cui il presente decreto entra in vigore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratta di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 189;

c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato, o, dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano nelle provincie indicate nel citato art. 1.

Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 145. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 656.

Erezione in ente morale della «Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola», con sede in Roccadimezzo (Aquila).

N. 656. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, con cui, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, la «Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola», con sede in Roccadimezzo (Aquila) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1945

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 27 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940, registro n. 11, foglio n. 35, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 151 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 12, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 422, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 11 ottobre 1940, registrati alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, fogli nn. 27 e 29, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, foglio n. 25, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da cro-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ciera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Clemente »: dalle ore 8 del 14 marzo 1945;

Motonave « Sorrento »: dalle ore 12 del 9 maggio 1945;

Motopeschereccio « Cotardino »: dalle ore 8 del 19 maggio 1945;

Motopeschereccio « Audax Omnia Perpetis »: dalle ore 18 del 9 giugno 1945;

Motopeschereccio « Dominion »: dalle ore 9 del 26 maggio 1945;

Motopeschereccio « Italia »: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;

Motopeschereccio « Leonardo Tumbiolo »: dalle ore 14 del 12 maggio 1945;

Motopeschereccio « Francesca Madre »: dalle ore 10 del 29 luglio 1943;

Motopeschereccio « Orazio »: dalle ore 9 del 24 luglio 1943;

Motopeschereccio « Audace »: dalle ore 24 del 3 novembre 1944;

Motopeschereccio « Balilla »: dalle ore 12 del 6 aprile 1945;

Motopeschereccio « Truentum »: dalle ore 18 del 4 maggio 1945;

Motopeschereccio « Tranquillo »: dalle ore 20 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Luigi Padre »: dalle ore 17 del 26 maggio 1945;

Motopeschereccio « Giovanna Madre »: dalle ore 8 del 10 maggio 1944;

Rimorchiatore « Iolanda »: dalle ore 24 del 5 giugno 1944;

Motopeschereccio « Freccia Azzurra »: dalle ore 10 del 28 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Goffredo Mameli »: dalle ore 24 del 28 marzo 1945;

Motopeschereccio « Giulio Cesare »: dalle ore 12 del 18 aprile 1945;

Motopeschereccio « Teresa »: dalle ore 17 del 30 maggio 1945;

Motopeschereccio « Trento »: dalle ore 14 del 13 giugno 1945;

Motopeschereccio « Tirrenia »: dalle ore 12 del 30 maggio 1945;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Madre »: dalle ore 5 del-

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 151.

(1821)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1945.

Proroga della temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1945, con il quale veniva prorogata di tre mesi la temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico », conferita al prof. Pietro Morelli con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1945;

Considerato che tale termine scade il 26 luglio 1945 e che occorre prorogare la durata dell'incarico conferito al prof. Pietro Morelli;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona, affidata al prof. Pietro Morelli è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1945.

Revoca del decreto del Capo del Governo 11 maggio 1944 relativo alla nomina del commissario della Società « Mutua

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Clemente »: dalle ore 8 del 14 marzo 1945;

Motonave « Sorrento »: dalle ore 12 del 9 maggio 1945;

Motopeschereccio « Cotardino »: dalle ore 8 del 19 maggio 1945;

Motopeschereccio « Audax Omnia Perpetis »: dalle ore 18 del 9 giugno 1945;

Motopeschereccio « Dominion »: dalle ore 9 del 26 maggio 1945;

Motopeschereccio « Italia »: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;

Motopeschereccio « Leonardo Tumbiolo »: dalle ore 14 del 12 maggio 1945;

Motopeschereccio « Francesca Madre »: dalle ore 10 del 20 luglio 1943;

Motopeschereccio « Orazio »: dalle ore 9 del 21 luglio 1943;

Motopeschereccio « Audace »: dalle ore 21 del 3 novembre 1944;

Motopeschereccio « Palilla »: dalle ore 12 del 6 aprile 1945;

Motopeschereccio « Tuentum »: dalle ore 18 del 4 maggio 1945;

Motopeschereccio « Tranquillo »: dalle ore 20 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Luigi Padre »: dalle ore 17 del 26 maggio 1945;

Piropeschereccio « Giovanna Madre »: dalle ore 8 del 10 maggio 1944;

Rimorchiatore « Iolanda »: dalle ore 24 del 5 giugno 1944;

Motopeschereccio « Freccia Azzurra »: dalle ore 10 del 28 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Goffredo Mameli »: dalle ore 24 del 28 marzo 1945;

Motopeschereccio « Giulio Cesare »: dalle ore 12 del 18 aprile 1945;

Motopeschereccio « Teresa »: dalle ore 17 del 30 maggio 1945;

Motopeschereccio « Trento »: dalle ore 14 del 13 giugno 1945;

Motopeschereccio « Tirrenia »: dalle ore 12 del 30 maggio 1945;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piropeschereccio « Maria Madre »: dalle ore 5 dell'8 maggio 1945;

Motopeschereccio « Nuovo Domenico »: dalle ore 8 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Maria Grazia »: dalle ore 18 del 23 luglio 1943;

Motobarca « Paolo Usai »: dalle ore 18 del 12 aprile 1945;

Motoveliero « Cora »: dalle ore 0 del 20 gennaio 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 141.

(1821)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1945.

Proroga della temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ufficio stampa;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1945, con il quale veniva prorogata di tre mesi la temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico », conferita al prof. Pietro Morelli con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1945;

Considerato che tale termine scade il 26 luglio 1945 e che occorre prorogare la durata dell'incarico conferito al prof. Pietro Morelli;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona, affidata al prof. Pietro Morelli è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1945.

Revoca del decreto del Capo del Governo 11 maggio 1944 relativo alla nomina del commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti i Regi decreti legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 29, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza e la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale in data 11 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno — serie speciale — n. 28 del 17 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi è stato nominato commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che, con la liberazione dell'Italia settentrionale, sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Vista la domanda della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu nominato commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1945

PARRI

(1823) *

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hanebeck, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 11 luglio 1945, n. 514/37, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Hanebeck;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1106;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Hanebeck, con sede in Milano, via Tibullo, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Hanebeck, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Vincenzo Di Gesù.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 21 marzo 1945, n. 400748, con il quale è stato sottoposto a sequestro l'ufficio tecnico regionale di Roma della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano;

Visto il decreto 18 luglio 1945, n. 832/1, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Siemens »;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della predetta società, esistente in Italia;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 21 marzo 1945, n. 400748, è esteso alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, ed è nominato sequestratario il dott. Furlani Fulvio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

(1629) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1937,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto presidenziale in data 11 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno — serie speciale — n. 28 del 17 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi è stato nominato commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che, con la liberazione dell'Italia settentrionale, sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Vista la domanda della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu nominato commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1945

PARRI

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hanebeck, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 11 luglio 1945, n. 544/37, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Hanebeck;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1166;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Hanebeck, con sede in Milano, via Tibullo, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Hanebeck, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Vincenzo Di Gesù.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1670) *Il Ministro*: RICCI

Visto il proprio decreto 21 marzo 1945, n. 400748, con il quale è stato sottoposto a sequestro l'ufficio tecnico regionale di Roma della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano;

Visto il decreto 18 luglio 1945, n. 832/1, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Siemens »;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della predetta società, esistente in Italia;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 21 marzo 1945, n. 400748, è esteso alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, ed è nominato sequestratario il dott. Furlani Fulvio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

(1629) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 30 dicembre 1942, con il quale il geom. Luigi Corti venne nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del geom. Luigi Corti, il geom. Roberto Pompei di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Villanovatulo (Nuoro) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

p. *Il Ministro*: PENSICO

(1698)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Radion », società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Radion » società anonima italiana (fabbrica specializzata di tubi, valvole ed accessori Roentgen), con sede in Milano, via Giuseppina Lazzaroni, 1, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Radion » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. dott. Giorgio Coriglioli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1667)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Cataldo Ignazio è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

Roma, addì 26 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Lasagni Bruno, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 settembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GROSSI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

In sostituzione del geom. Luigi Corti, il geom. Roberto Pompei di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Villanovatulo (Nuoro) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

p. *Il Ministro*: PESCO

(1698)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Radion », società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Radion » società anonima italiana (fabbrica specializzata di tubi, valvole ed accessori Roentgen), con sede in Milano, via Giuseppina Lazzaroni, 1, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge suecitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Radion » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. dott. Giorgio Coriandi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1667)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

Roma, addì 26 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1744)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Lusagni Bruno, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GROSCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali;

Decreta:

Il dott. Modiano Saul è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali.

Roma, addì 28 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1745)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, via Torretta n. 28, esercente fabbricazione lucido per metalli, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dal Poggetto Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società conciaria per azioni « Cornelia », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Cornelia » società conciaria per azioni esercente industria e concia delle pelli, con sede sociale a Milano, via Gaetano Negri n. 10 e stabilimenti a Varese, via Dalmazia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Cornelia » società conciaria per azioni, con

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona « Na.V.O. », con sede in Vedano Olona, via De Amicis n. 2, esercente commercio nastri in genere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Piotti Severo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1731)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, piazza Duca D'Aosta n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'Azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'Azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Wilmant Giacomo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, via Torretta n. 28, esercente fabbricazione inchiostro per metalli, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dal Poggetto Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1703)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società conciaria per azioni « Cornelia », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Cornelia » società conciaria per azioni esercente industria e concia delle pelli, con sede sociale a Milano, via Gaetano Negri n. 10 e stabilimenti a Varese, via Dalmazia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Cornelia » società conciaria per azioni, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. prof. Rota Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1750)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona « Na.V.O. », con sede in Vedano Olona, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona « Na.V.O. », con sede in Vedano Olona, via De Ambris n. 2, esercente commercio nastri in genere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Piotti Severo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, piazza Duca D'Aosta n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'Azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'Azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Wilmann Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1752)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, via Berthollet n. 18, esercente commercio stampe, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marzano Pierino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, via Po n. 22, esercente commercio minuterie metalliche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Rolle Livio.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « R.A.P. », con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « R.A.P. » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, via Monginevro n. 23, esercente rigenerazione e tintura cuoio e pellami, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « R.A.P. » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Prat Cesare.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, esercente fabbricazione e commercio essenze frutta ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, via Berthollet n. 18, esercente commercio stampe, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marzano Pierino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, via Po n. 22, esercente commercio minuterie metalliche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Rolle Livio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1792)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « R.A.P. » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, via Monginevro n. 23, esercente rigenerazione e tintura cuoio e pellami, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « R.A.P. » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Prat Cesare.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, esercente fabbricazione e commercio essenze frutta ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Calligaris Lodovico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1765)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Heule Alfredo, in persona del signor Heule Alfredo, con sede in Torino, corso Quintino Sella n. 12, esercente costruzione di statistiche grafiche elettriche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Heule Alfredo, in persona di Heule Alfredo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Guglielmino Edoardo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1793) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, via Figlia dei Militari n. 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Levi Ernesto.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, via Molrano n. 8, esercente industria merletti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Favole Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1792) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Andriberti e C.), con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Andriberti e C.), con sede in Torino, corso Racconigi n. 182, esercente produzione e commercio di smalti e vernici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Andriberti e C.), con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Muratore Guido.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Heule Alfredo, in persona del signor Heule Alfredo, con sede in Torino, corso Quintino Sella n. 12, esercente costruzione di statistiche grafiche elettriche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Heule Alfredo, in persona di Heule Alfredo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Guglielmino Edoardo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1762) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, via Figlia dei Militari n. 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Levi Ernesto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1764) *Il Ministro*: Ricci

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, via Moirano n. 8, esercente industria merletti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Favole Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1762) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Audiberti e C.), con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Audiberti e C.), con sede in Torino, corso Racconigi n. 182, esercente produzione e commercio di smalti e vernici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Audiberti e C.), con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Muratore Guido.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1763) *Il Ministro*: Ricci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, via S. Secondo n. 100, esercente impianti segnalazioni elettriche e telefoniche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge specitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Lerla Emanuele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1761)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, via Valsallice n. 42, esercente progetti decorazione e illuminazione, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra gli enti medesimi;

Decreta:

Il dott. Alessandro De Feo è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Decreta:

L'avv. Tullio Molas è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1834)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della cerealicoltura e della ortofloroftutticoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente l'istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e della soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, via S. Secondo n. 100, esercente impianti segnalazioni elettriche e telefoniche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Levia Emanuele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1761)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, via Valsalice n. 43, esercente progetti decorazione e illuminazione, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Chiesa Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1760)

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra gli enti medesimi;

Decreta:

Il dott. Alessandro De Feo è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: Gullo

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Decreta:

L'avv. Tullio Mulas è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: Gullo

(1834)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della cerealicoltura e della ortoflorofrutticoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente l'istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e della soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra gli enti medesimi;

Decreta:

L'on. ing. Emilio Canevari è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della cerealicoltura e della ortoflorofrutticoltura.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: Gullo

(1835)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Revoca di sequestro e sottoposizione a sindacato della Società anonima « F.R.I.A. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 23 agosto 1945, con il quale la Società anonima « F.R.I.A. » fornitura refrigeranti, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che in detta società sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani;

Ritenuto che la Camera di commercio di Milano, ha proposto di sostituire il provvedimento di sequestro con quello di sindacato;

Visto l'art. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 23 agosto 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Soc. Anon. « F.R.I.A. » fornitura refrigeranti, con sede in Milano.

La suddetta società è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Bezzi Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 ottobre 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Dorthea Speyer, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1825)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Guido A. Sacchini, Vice console onorario di Danimarca a Firenze.

(1826)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Karel Trpak, Console di Cecoslovacchia a Milano.

(1827)

In data 11 ottobre 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Arvid Conrad Olsson, Vice console di Svezia a Milano.

(1828)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 ottobre 1945 - N. 220

Argentina	L.	29,778
Australia	»	322,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	400,50
Rendita 3,50 % 1906	»	103,975
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,625
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (1° gennaio 1948)	»	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	97,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1945 - N. 221

Argentina	L.	29,778
Australia	»	322,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	400,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,425
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 23 agosto 1945, con il quale la Società anonima « F.R.I.A. » fornitura refrigeranti, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che in detta società sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani;

Ritenuto che la Camera di commercio di Milano, ha proposto di sostituire il provvedimento di sequestro con quello di sindacato;

Visto l'art. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 23 agosto 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Soc. Anon. « F.R.I.A. » fornitura refrigeranti, con sede in Milano.

La suddetta società è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Bezzi Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1899)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 ottobre 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Dorothea Speyer, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1825)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Guido A. Saccinni, Vice console onorario di Danimarca a Firenze.

(1826)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Karel Trpak, Console di Cecoslovacchia a Milano.

(1827)

In data 11 ottobre 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Arvid Conrad Olsson, Vice console di Svezia a Milano.

(1828)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Julio Palencia y Alvarez, Console generale di Spagna a Genova.

(1829)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Fred W. Landrey, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1830)

Media dei cambi e dei titoli del 20 ottobre 1945 - N. 220

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,15
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	107,975
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,375
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,625
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	88 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1945 - N. 221

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,15
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,425
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,65
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,875
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLE RETTICA 5
Rendita 5 %	63555	2650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5130 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	600 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853821	140 —	Ferrara *Angela*, *Elsa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelina*, *Elisabetta*, ecc., come contro.
Id	326951	35 —	Battisti Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davì Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	114867	199,50	Giglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Giglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	149947	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl.Ferr. 3 %	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22195	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1498)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Iscrizione e reiscrizione di revisori ufficiali dei conti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLE RETTICA 5
Rendita 5%	63555	2630 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5130 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Pazienza* fu Abramo ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29150	600 —	Moresini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Moresini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	853821	140 —	Ferrara *Angela*, *Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica*, *Elisabetta*, ecc., come contro.
Id	326951	35 —	Battisti Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	114567	199,50	Guglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Guglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	149917	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl. Ferr. 3%	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5%	22156	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: Conti

(1498)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno)

Nella seduta tenuta il 22 settembre 1945 dal Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) l'avv. Capua Michelangelo è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1732, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1803)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Iscrizione e reiscrizione di revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale 12 ottobre 1945, il rag. Guarino Luigi fu Raffaele, residente a Napoli, è stato iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Con decreti Ministeriali 12 ottobre 1945, sono stati reiscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti:

Colombo dott. Rodolfo fu Giuseppe, residente a Milano;

Massarani dott. Enzo fu Giuseppe, residente a Milano.

(1816)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, di grado non inferiore all'ottavo, che siano in possesso della laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Al richiamati alle armi è data facoltà nel termine predetto di presentare soltanto la domanda salvo a corredarla dei documenti richiesti non oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione esaminatrice del concorso.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;

2) diritto internazionale, pubblico e privato;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Regia università, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione del concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia d'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Roma, addì 1° settembre 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

(1832)

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2326, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, di grado non inferiore all'ottavo, che siano in possesso della laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione informativa sulla qualità del servizio da ciascuno prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Ai richiamati alle armi è data facoltà nel termine predetto di presentare soltanto la domanda salvo a corredarla dei documenti richiesti non oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione esaminatrice del concorso.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;

2) diritto internazionale, pubblico e privato;

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di venticinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge un punto per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Il numero dei vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente, di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Regia università, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione del concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Roma, addì 1° settembre 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

(1832)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14871 R

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

EB/og.
3 November 1945

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 130 of 29 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal note is inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to the decree within its field.

(a) Finance Industry Commerce Local Govt.

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 669 of 12 October 1945.
Rules for lease of urban real estate.

NOTE : - RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that the provision contained in this issue of the Ordinary Supplement of G. U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday, 12th November 1945. As the endorsement of the decree appearing in this issue will be published in the issue of the Ordinary Supplement of G. U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN M. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

4140

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 130 del 29 ottobre 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

4140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 659.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, recante disposizioni contro i perturbamenti del mercato e gli inasprimenti del costo della vita;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, relativo al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relativo alla proroga, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, contenente norme relative agli affitti degli immobili urbani;

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, contenente disposizioni in materia di subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100, relativo alla proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 6[illegible], contenente norme di eccezione all'esecuzione degli sfratti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 505, recante provvedimenti relativi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicem

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni relative alle pigioni delle locazioni.

Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal trenta al sessanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal venti al quaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quindici al trenta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e dell'importo della pigione in relazione alle condizioni economiche e familiari dell'inquilino.

Art. 2.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentate con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dall'ottanta al centoquaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal sessanta al centodieci per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quaranta all'ottanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1931, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, recante disposizioni contro i perturbamenti del mercato e gli inasprimenti del costo della vita;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, relativo al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relativo alla proroga, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, contenente norme relative agli affitti degli immobili urbani;

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1159, contenente disposizioni in materia di subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 160, relativo alla proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 152, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 614, contenente norme di eccezione all'esecuzione degli sfratti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, recante provvedimenti relativi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 415 e 4 giugno 1945, n. 332, concernenti la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni relative alle pigioni delle locazioni.

Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal trenta al sessanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1931;

2) dal venti al quaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1931 e il 30 luglio 1940;

3) dal quindici al trenta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e dell'importo della pigione in relazione alle condizioni economiche e familiari dell'inquilino.

Art. 2.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentate con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dall'ottanta al centoquaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1931;

2) dal sessanta al centodieci per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1931 e il 30 luglio 1940;

3) dal quaranta all'ottanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'articolo 21, tenendo conto dell'uso al quale è destinato l'immobile, della località in cui questo si trova, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e del reddito che il conduttore ritrae dall'attività svolta nell'immobile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Alle pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione, che l'inquilino abbia sublocato in virtù del contratto o del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, può essere apportato, oltre gli aumenti previsti dall'art. 1 e con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, un aumento supplementare dal venti al cento per cento.

L'aumento supplementare può essere ridotto fino al dieci per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale di locali non ammobiliati, sempre che sia escluso il fine di speculazione. La stessa riduzione si applica anche nel caso di sublocazione parziale di locali ammobiliati, nelle località dove è praticata la requisizione parziale degli alloggi, sempreché sia escluso il fine di speculazione.

La misura dell'aumento supplementare è dal trenta al centocinquanta per cento:

1) se l'inquilino pratica abitualmente la sublocazione a giornate;

2) se la sublocazione è praticata in deroga di patti contrattuali, in virtù del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, e si estende a più della metà dei locali utili che costituiscono l'immobile.

L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo che nel contratto sia stabilito il divieto di sublocazione e l'inquilino si avvalga della facoltà accordatagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162.

L'aumento supplementare è computato dopo che siano stati praticati gli aumenti previsti dall'art. 1. Esso non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà comunicazione al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento supplementare è fissata dalla commissione arbitrale prevista dall'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, del reddito che l'inquilino ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

Art. 4.

Nel caso di immobili presi in locazione da istituzioni di assistenza e di beneficenza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si applicano gli aumenti previsti dall'art. 1, anche se gli immobili medesimi siano adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, purchè in essi non sia svolta un'attività commerciale.

Art. 5.

Se uno stesso locale è adibito ad uso promiscuo, per la determinazione dell'aumento si ha riguardo all'uso prevalente.

Qualora però l'immobile sia costituito di più locali adibiti ad usi che comportano diverse misure di au-

blocco dei fitti, quand'anche l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile.

L'ammontare della pigione è costituito dalla somma complessiva che il conduttore deve corrispondere al locatore, anche se una parte di tale somma, anzichè per il godimento della cosa, figuri dovuta come speciale corrispettivo per prestazioni accessorie relative al godimento stesso.

Viene tuttavia detratto il corrispettivo per i servizi che il locatore ha successivamente cessato di prestare, o per quelli rispetto ai quali la legge consente aumenti in misura diversa da quella prevista nei precedenti articoli.

Art. 7.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 marzo 1942, n. 200, ovvero sia in corso o venga proposta istanza di riduzione della pigione ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione o la riduzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazioni o migliorie apportate all'immobile prima della data del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, numero 1387, e del quinto e del sesto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 8.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 2 devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento supplementare stabilito dall'art. 3 deve essere chiesto all'inquilino entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prescritta dall'art. 13.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nei precedenti commi, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Art. 9.

I canoni di locazione o di sublocazione risultanti dall'applicazione del presente decreto, o liberamente stabiliti per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, non possono essere aumentati fino al 31 dicembre 1946, quand'anche altri conduttori o subconduttori succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 10.

La disposizione dell'[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in virtù del contratto o del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, può essere apportato, oltre gli aumenti previsti dall'art. 1 e con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, un aumento supplementare dal venti al cento per cento.

L'aumento supplementare può essere ridotto fino al dieci per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale di locali non ammobiliati, sempre che sia escluso il fine di speculazione. La stessa riduzione si applica anche nel caso di sublocazione parziale di locali ammobiliati, nelle località dove è praticata la requisizione parziale degli alloggi, sempreché sia escluso il fine di speculazione.

La misura dell'aumento supplementare è dal trenta al centocinquanta per cento:

1) se l'inquilino pratica abitualmente la sublocazione a giornate;

2) se la sublocazione è praticata in deroga di patti contrattuali, in virtù del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, e si estende a più della metà dei locali utili che costituiscono l'immobile.

L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo che nel contratto sia stabilito il divieto di sublocazione e l'inquilino si avvalga della facoltà accordatagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162.

L'aumento supplementare è computato dopo che siano stati praticati gli aumenti previsti dall'art. 1. Esso non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà comunicazione al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento supplementare è fissata dalla commissione arbitrale prevista dall'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, del reddito che l'inquilino ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

Art. 4.

Nel caso di immobili presi in locazione da istituzioni di assistenza e di beneficenza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si applicano gli aumenti previsti dall'art. 1, anche se gli immobili medesimi siano adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, purchè in essi non sia svolta un'attività commerciale.

Art. 5.

Se uno stesso locale è adibito ad uso promiscuo, per la determinazione dell'aumento si ha riguardo all'uso prevalente.

Qualora però l'immobile sia costituito di più locali adibiti ad usi che comportano diverse misure di aumento, sono determinate separatamente le quote della pigione relative alle parti dell'immobile rispettivamente destinate ad usi diversi.

Art. 6.

Gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati previa eliminazione degli aumenti eventualmente praticati in violazione delle norme relative al locatore, anche se una parte di tale somma, anzichè per il godimento della cosa, figuri dovuta come speciale corrispettivo per prestazioni accessorie relative al godimento stesso.

Viene tuttavia detratto il corrispettivo per i servizi che il locatore ha successivamente cessato di prestare, o per quelli rispetto ai quali la legge consente aumenti in misura diversa da quella prevista nei precedenti articoli.

Art. 7.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 marzo 1942, n. 200, ovvero sia in corso o venga proposta istanza di riduzione della pigione ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione o la riduzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazioni o migliorie apportate all'immobile prima della data del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, numero 1387, e del quinto e del sesto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 8.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 2 devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento supplementare stabilito dall'art. 3 deve essere chiesto all'inquilino entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prescritta dall'art. 13.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nei precedenti commi, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Art. 9.

I canoni di locazione o di sublocazione risultanti dall'applicazione del presente decreto, o liberamente stabiliti per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, non possono essere aumentati fino al 31 dicembre 1946, quand'anche altri conduttori o subconduttori succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 10.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica quando, successivamente alla data del presente decreto, all'immobile sono apportate importanti ed improrogabili opere di riparazione o riattamento necessarie per conservare all'immobile stesso la sua destinazione, anche nel caso in cui l'immobile sia stato danneggiato per fatto di guerra.

L'aumento è determinato in modo da garantire un interesse non inferiore al due per cento al capitale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità per risarcimento di danni di guerra e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepiti o che necessariamente venga a percepire per la riparazione dell'immobile.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere di riparazione e di riattamento, se la relativa richiesta è fatta entro sessanta giorni dalla data predetta; in caso diverso, decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Restano salve le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relative all'aumento di pigione a seguito dell'imposizione del contributo di miglioria, sostituita alla competenza del pretore quella delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 del presente decreto.

Art. 11.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili che usufruiscono del servizio di portierato sono tenuti a rivalere il locatore di un terzo dei maggiori oneri a lui derivanti per il servizio medesimo, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

Il terzo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori che usufruiscono dello stesso servizio di portierato, in proporzione del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dal terzo degli oneri suddetti viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Art. 12.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili serviti da ascensore sono tenuti a rivalere il locatore dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

L'importo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori serviti dallo stesso ascensore, in proporzione dell'altezza del piano e del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dall'importo degli oneri stessi viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Qualora non venga raggiunto l'accordo tra tutti gli interessati, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

Capo II.

Disposizioni relative alle sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione

25 gennaio 1943, n. 162, a partire dal giorno in cui è tenuto all'aumento supplementare previsto dall'art. 3 del presente decreto.

L'inquilino che si vale della facoltà di sublocare lo immobile locato, sia che la sublocazione sia consentita dal contratto, sia che essa avvenga a norma del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, deve darne comunicazione al locatore non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando il numero dei componenti la famiglia del subinquilino, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.

Se l'inquilino pratica la sublocazione a giornate, la comunicazione deve essere fatta non oltre il decimo giorno dall'inizio delle sublocazioni e, successivamente, ogni semestre.

Nella prima applicazione del presente decreto le sublocazioni saranno comunicate al locatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 14.

Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell'inquilino, o non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di persone costrette a sfollare a causa di eventi bellici ovvero di ospiti con carattere transitorio.

La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme all'inquilino.

Salvo che il locatore vi consenta, non è permessa la sublocazione per uso diverso da quello di abitazione.

Art. 15.

In ogni caso di sublocazione il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:

1) se il conduttore ha omesso di fare la comunicazione prescritta dall'art. 13, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;

2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero per eludere in tutto o in parte l'applicazione dell'aumento supplementare stabilito dall'art. 3;

3) se il conduttore ha sublocato l'immobile, senza esservi autorizzato, per uso diverso da quello di abitazione.

Nel caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali il locatore ha inoltre il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, se il conduttore ha sublocato l'intero immobile avuto in locazione. Se la sublocazione dell'intero immobile è stata stipulata anteriormente alla data del presente decreto, il subinquilino può chiedere al locatore di subentrare all'inquilino nel contratto di locazione, e il locatore non può opporsi, salvo che sussistano l'abuso della cosa locata, ragioni di moralità o altri gravi motivi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere di riparazione e di riattamento, se la relativa richiesta è fatta entro sessanta giorni dalla data predetta; in caso diverso, decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Restano salve le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1287, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relative all'aumento di pigione a seguito dell'imposizione del contributo di miglioria, sostituita alla competenza del pretore quella delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 del presente decreto.

Art. 11.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili che usufruiscono del servizio di portierato sono tenuti a rivalere il locatore di un terzo dei maggiori oneri a lui derivanti per il servizio medesimo, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

Il terzo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori che usufruiscono dello stesso servizio di portierato, in proporzione del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dal terzo degli oneri suddetti viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Art. 12.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili serviti da ascensore sono tenuti a rivalere il locatore dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

L'importo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori serviti dallo stesso ascensore, in proporzione dell'altezza del piano e del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dall'importo degli oneri stessi viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Qualora non venga raggiunto l'accordo tra tutti gli interessati, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

CAPO II.

Disposizioni relative alle sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione.

Art. 13.

L'inquilino non è più tenuto a corrispondere al locatore il terzo del corrispettivo convenuto con il subinquilino, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge [illegible], sia che la sublocazione sia consentita dal contratto, sia che essa avvenga a norma del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, deve darne comunicazione al locatore non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando il numero dei componenti la famiglia del subinquilino, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.

Se l'inquilino pratica la sublocazione a giornate, la comunicazione deve essere fatta non oltre il decimo giorno dall'inizio delle sublocazioni e, successivamente, ogni semestre.

Nella prima applicazione del presente decreto le sublocazioni saranno comunicate al locatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 14.

Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell'inquilino, o non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di persone costrette a sfollare a causa di eventi bellici ovvero di ospiti con carattere transitorio.

La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme all'inquilino.

Salvo che il locatore vi consenta, non è permessa la sublocazione per uso diverso da quello di abitazione.

Art. 15.

In ogni caso di sublocazione il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:

1) se il conduttore ha omesso di fare la comunicazione prescritta dall'art. 13, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;

2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero per eludere in tutto o in parte l'applicazione dell'aumento supplementare stabilito dall'art. 3;

3) se il conduttore ha sublocato l'immobile, senza esservi autorizzato, per uso diverso da quello di abitazione.

Nel caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali il locatore ha inoltre il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, se il conduttore ha sublocato l'intero immobile avuto in locazione. Se la sublocazione dell'intero immobile è stata stipulata anteriormente alla data del presente decreto, il subinquilino può chiedere al locatore di subentrare all'inquilino nel contratto di locazione, e il locatore non può opporsi, salvo che sussistano l'abuso della cosa locata, ragioni di moralità o altri gravi motivi.

Si presume che l'inquilino abbia sublocato l'intero immobile quando non vi dimora abitualmente.

E' prorogata sino al 31 dicembre 1946, la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E' abolito il divieto, stabilito dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, di immettere più di due persone per ogni vano abitabile.

Art. 16.

Il canone di sublocazione di un appartamento vuoto non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del venti per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento vuoto, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del cinquanta per cento.

Il canone di sublocazione di un appartamento mobiliato non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del cento per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento mobiliato, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del centrotrenta per cento.

Nei casi previsti dal secondo e dal quarto comma, gli ambienti e i servizi comuni sono calcolati a carico del subinquilino fino ad un massimo di due vani, a seconda dei diritti di uso riconosciuti al subinquilino e dell'entità degli ambienti comuni.

Le percentuali d'aumento previste dal presente articolo sono computate sull'ammontare della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, quale risulta dopo che siano stati apportati gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 2.

E' abrogato il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 139.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 17.

Su richiesta del conduttore possono essere rivedute le pigioni dovute per locazioni di immobili locati per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, qualora esse risultino eccessive rispetto ai prezzi praticati per immobili analoghi o similari per ubicazione, per numero ed ampiezza di vani e per altre caratteristiche locative.

La revisione può essere chiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, per le locazioni che saranno stipulate dopo tale data, entro novanta giorni dalla stipulazione stessa.

La revisione prevista da questo articolo non opera per il periodo anteriore al 1° gennaio 1945.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano [illegible] sublocazione di immobili adibiti ad

Art. 19.

E' nullo il patto per il quale il conduttore o il subconduttore è tenuto al pagamento di una pigione superiore a quella risultante dall'applicazione del presente decreto, qualunque ne sia il contenuto apparente. La pigione così determinata si sostituisce di diritto a quella contrattuale.

E' altresì nullo l'obbligo imposto al conduttore o al subconduttore dal locatore o dal conduttore uscente:

1) di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazioni a titolo di buon ingresso o di buona uscita, qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comunque questa sia dissimulata;

2) di acquistare mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di locazione in corso, qualunque sia la persona verso la quale l'obbligo è assunto, e comunque tale acquisto sia dissimulato.

Le somme pagate per alcuna delle cause previste dal primo e dal secondo comma, se corrisposte al locatore o al sublocatore, possono essere computate in conto di pigione e, in ogni caso, possono essere ripetute fino a sei mesi dopo la riconsegna della cosa locata; se corrisposte al conduttore uscente, possono essere ripetute entro tre mesi dal pagamento. Nel caso previsto dal n. 2 del secondo comma, il conduttore o il subconduttore è tenuto alla restituzione dei mobili all'atto in cui gli viene restituito il prezzo.

Chiunque ottiene il pagamento di somme per alcuna delle cause previste dal secondo comma, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire diecimila a lire centomila. La stessa pena si applica all'inquilino che ha pattuito con il subinquilino un canone di sublocazione manifestamente sproporzionato rispetto all'immobile sublocato, tenuto conto della sua ubicazione, del numero e dell'ampiezza dei vani e delle altre caratteristiche locative.

Art. 20.

Il conduttore o subconduttore che contesta di dovere un aumento, o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risoluta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 21.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, con decreto del presidente del tribunale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una commissione arbitrale presieduta dal pretore e composta di due proprietari di immobili urbani affittati e di due inquilini. I proprietari e gli inquilini saranno scelti, sentite, dove esistano, le rispettive associazioni locali o provinciali, tra persone di indiscussa probità e rettitudine.

Con le modalità di cui sopra saranno nominati due

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 16.

Il canone di sublocazione di un appartamento vuoto non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del venti per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento vuoto, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del cinquanta per cento.

Il canone di sublocazione di un appartamento mobiliato non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del cento per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento mobiliato, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del centrotrenta per cento.

Nei casi previsti dal secondo e dal quarto comma gli ambienti e i servizi comuni sono calcolati a carico del subinquilino fino ad un massimo di due vani, a seconda dei diritti di uso riconosciuti al subinquilino e dell'entità degli ambienti comuni.

Le percentuali d'aumento previste dal presente articolo sono computate sull'ammontare della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, quale risulta dopo che siano stati apportati gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1133.

Capo III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 17.

Su richiesta del conduttore possono essere rivedute le pigioni dovute per locazioni di immobili locati per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, qualora esse risultino eccessive rispetto ai prezzi praticati per immobili analoghi o similari per ubicazione, per numero ed ampiezza di vani e per altre caratteristiche locative.

La revisione può essere chiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, per le locazioni che saranno stipulate dopo tale data, entro novanta giorni dalla stipulazione stessa.

La revisione prevista da questo articolo non opera per il periodo anteriore al 1° gennaio 1945.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche nel caso di sublocazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

E' abrogato il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200.

Art. 18.

Nel caso di locazione o sublocazione di camere con pensione familiare, il prezzo della pensione deve essere indicato separatamente da quello delle camere.

decreto, qualunque ne sia il contenuto apparente. La pigione così determinata si sostituisce di diritto a quella contrattuale.

E' altresì nullo l'obbligo imposto al conduttore o al subconduttore dal locatore o dal conduttore uscente:

1) di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazioni a titolo di buon ingresso o di buona uscita, qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comunque questa sia dissimulata;

2) di acquistare mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di locazione in corso, qualunque sia la persona verso la quale l'obbligo è assunto, e comunque tale acquisto sia dissimulato.

Le somme pagate per alcuna delle cause previste dal primo e dal secondo comma, se corrisposte al locatore o al sublocatore, possono essere computate in conto di pigione e, in ogni caso, possono essere ripetute fino a sei mesi dopo la riconsegna della cosa locata; se corrisposte al conduttore uscente, possono essere ripetute entro tre mesi dal pagamento. Nel caso previsto dal n. 2 del secondo comma, il conduttore o il subconduttore è tenuto alla restituzione dei mobili all'atto in cui gli viene restituito il prezzo.

Chiunque ottiene il pagamento di somme per alcuna delle cause previste dal secondo comma, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire diecimila a lire centomila. La stessa pena si applica all'inquilino che ha pattuito con il subinquilino un canone di sublocazione manifestamente sproporzionato rispetto all'immobile sublocato, tenuto conto della sua ubicazione, del numero e dell'ampiezza dei vani e delle altre caratteristiche locative.

Art. 20.

Il conduttore o subconduttore che contesta di dovere un aumento, o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risoluta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 21.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, con decreto del presidente del tribunale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una commissione arbitrale presieduta dal pretore e composta di due proprietari di immobili urbani affittati e di due inquilini. I proprietari e gli inquilini saranno scelti, sentite, dove esistano, le rispettive associazioni locali o provinciali, tra persone di indiscussa probità e rettitudine.

Con le modalità di cui sopra saranno nominati due membri supplenti, di cui uno proprietario e uno inquilino.

Qualora ragioni di servizio lo richiedano, il presidente del tribunale potrà chiamare a presiedere la commissione, o nominare quale presidente aggiunto, un altro magistrato, anche a riposo, ovvero un funzionario a riposo delle Amministrazioni dello Stato, munito di laurea in giurisprudenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ove se ne manifesti la necessità, il presidente del tribunale potrà costituire sottocommissioni arbitrali, anche in sedi diverse dal capoluogo del mandamento. Nel decreto di costituzione potrà essere determinata la competenza territoriale delle sottocommissioni; in mancanza, l'assegnazione delle controversie alle varie sottocommissioni sarà fatta dal presidente della commissione arbitrale.

Art. 22.

Alle commissioni previste dall'articolo precedente sono devolute:

1) le controversie relative agli aumenti di pigione stabiliti dal presente decreto;

2) le controversie relative alla revisione delle pigioni, a norma del R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, tuttora pendenti dinanzi alle autorità indicate nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

3) le controversie relative alla revisione dei canoni di sublocazione, a norma del R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, tuttora pendenti innanzi alle autorità previste nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

4) le controversie, anche se pendenti, relative alla riduzione delle pigioni dovute per immobili che siano stati danneggiati da eventi bellici, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162;

5) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del quinto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del quinto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

6) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del sesto comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

7) le controversie relative alla revisione delle pigioni pattuite dopo l'8 settembre 1943, a norma dell'articolo 17 del presente decreto;

8) le controversie relative all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 19, primo, secondo e terzo comma, 36 e 37 del presente decreto.

Art. 23.

Per la ricusazione e l'astensione dei componenti delle commissioni arbitrali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il presidente del tribunale.

Art. 24.

Le commissioni regolano il procedimento nel modo che ritengono più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli [illegible]

La sentenza è deliberata a norma del primo comma dell'art. 823 del codice di procedura civile. Per i suoi requisiti si osservano le disposizioni contenute nel secondo comma, nn. 1, 2, 4, 5 e 6, e nel terzo comma dell'articolo stesso.

Le sentenze delle commissioni arbitrali possono essere impugnate nel termine di trenta giorni dalla notificazione, per difetto di giurisdizione e per violazione di legge, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che deciderà a sezione semplice.

Art. 25.

Gli atti del procedimento innanzi alle commissioni arbitrali sono esenti da tasse e diritti e, per il rilascio di copie dei provvedimenti, sono dovute solo le spese di scritturazione.

Le spese per eventuali sopraluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopraluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

CAPO IV

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni e agli sfratti.

Art. 26.

Relativamente ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore ha diritto alla proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta al conduttore sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Art. 27.

Se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, l'inquilino non ha diritto alla proroga o decade da essa:

1) oltre che nei casi previsti dall'art. 15, quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quand'anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;

2) quando il locatore dimostra di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente;

3) quando l'inquilino ha trasferito altrove la sua abitazione.

Art. 28.

Se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

competenza territoriale delle sottocommissioni; in mancanza, l'assegnazione delle controversie alle varie sottocommissioni sarà fatta dal presidente della commissione arbitrale.

Art. 22.

Alle commissioni previste dall'articolo precedente sono devolute:

1) le controversie relative agli aumenti di pigione stabiliti dal presente decreto;

2) le controversie relative alla revisione delle pigioni, a norma del R. decreto-legge 21 marzo 1942, n. 200, tuttora pendenti dinanzi alle autorità indicate nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

3) le controversie relative alla revisione dei canoni di sublocazione, a norma del R. decreto-legge 25 agosto 1942, n. 1189, tuttora pendenti innanzi alle autorità previste nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

4) le controversie, anche se pendenti, relative alla riduzione delle pigioni dovute per immobili che siano stati danneggiati da eventi bellici, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1942, n. 162;

5) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del quinto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del quinto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

6) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del sesto comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

7) le controversie relative alla revisione delle pigioni pattuite dopo l'8 settembre 1943, a norma dell'articolo 17 del presente decreto;

8) le controversie relative all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 19, primo, secondo e terzo comma, 36 e 37 del presente decreto.

Art. 23.

Per la ricusazione e l'astensione dei componenti delle commissioni arbitrali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il presidente del tribunale.

Art. 24.

Le commissioni regolano il procedimento nel modo che ritengono più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 291 e seguenti del codice di procedura civile.

Le commissioni devono assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.

Qualora siano necessari accertamenti tecnici, questi sono effettuati dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico comunale.

Le sentenze delle commissioni arbitrali possono essere impugnate nel termine di trenta giorni dalla notificazione, per difetto di giurisdizione o per violazione di legge, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che deciderà a sezione semplice.

Art. 25.

Gli atti del procedimento innanzi alle commissioni arbitrali sono esenti da tasse o diritti e, per il rilascio di copie dei provvedimenti, sono dovute solo le spese di scritturazione.

Le spese per eventuali sopraluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopraluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

Capo IV

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni e agli sfratti.

Art. 26.

Relativamente ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore ha diritto alla proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta al conduttore sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Art. 27.

Se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, l'inquilino non ha diritto alla proroga o decade da essa:

1) oltre che nei casi previsti dall'art. 15, quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quand'anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;

2) quando il locatore dimostra di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente;

3) quando l'inquilino ha trasferito altrove la sua abitazione.

Art. 28.

Se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

1) quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quand'anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;

2) quando ha smesso di svolgere nell'immobile locato l'attività alla quale serviva l'immobile stesso, salvo che per le presenti difficoltà sia stato costretto ad adibirlo ad abitazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La proroga non può essere esclusa per la necessità del locatore di disporre dell'immobile locato, salvo nel caso in cui il locatore esercitava nell'immobile la stessa attività svolta dal conduttore, ed ha locato l'immobile stesso dopo l'inizio della guerra e per necessità dipendenti da essa o per persecuzioni politiche.

Art. 29.

Il locatore può opporre la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 e nell'ultimo comma dell'art. 28, mediante preavviso da darsi almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto o, se questo è prorogato, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.

La causa predetta non può essere opposta:

1) se il conduttore o il capo famiglia è morto a causa di eventi bellici o è disperso, ovvero se è od è stato prigioniero di guerra, internato o deportato al lavoro, o se è in servizio militare. Tali circostanze non possono essere invocate se il conduttore o il capo famiglia è od è stato prigioniero od internato per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale, ovvero se il locatore è reduce dallo sfollamento, dall'internamento o dalla prigionia, semprechè non sia stato internato o prigioniero per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale;

2) se il locatore ha acquistato, per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile posteriormente al 21 marzo 1942.

Art. 30.

La sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile per la necessità del locatore, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è locato ad altro conduttore, o se il locatore si procura altro immobile, sempre che il conduttore sia ancora nel possesso della cosa locata.

Se il conduttore non ha tale possesso, il locatore, che senza giustificato motivo ha locato l'immobile ad altro conduttore o si è trasferito in altro immobile, è tenuto al risarcimento dei danni; è tenuto altresì a riammettere il conduttore nel possesso della cosa locata, qualora esso non sia riuscito a sistemarsi in altro immobile, semprechè nel possesso della cosa locata non sia stato immesso un altro conduttore, il quale ignorasse la situazione precedente.

Il locatore che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 o da l'ultimo comma dell'art. 28, è punito con la multa da lire diecimila a centomila.

Art. 31.

Il pretore, su istanza del locatore, sentito il conduttore, con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, determina [illegible] esecuzione della

Se la sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia ai sensi dell'articolo 30, il pretore provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e, quando non ricorre la propria competenza, rimette le parti innanzi al giudice competente. La sospensione non è concessa se non ricorrono gravi elementi di prova, ma il pretore può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

Art. 32.

Il decreto previsto nei due primi comma dell'articolo precedente non è soggetto ad alcun gravame. Tuttavia lo sfratto può essere prorogato dal pretore se gravi circostanze sopravvenute lo esigono, e semprechè, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata. In nessun caso lo sfratto può essere ritardato per oltre tre mesi, salvo che per il conduttore ricorrano le circostanze indicate nell'art. 29, secondo comma, n. 1.

Durante la proroga dello sfratto il conduttore è tenuto a le obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione non fosse risolto, sotto pena di decadenza dalla proroga concessa.

La decadenza è dichiarata dal pretore nelle forme indicate dall'art. 31, primo e secondo comma, con decreto non soggetto a gravame.

Art. 33.

Nella sentenza o nell'ordinanza che dispone il rilascio per morosità, di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.

La sentenza o l'ordinanza perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

Il termine suddetto non può essere maggiore di un mese.

Art. 34.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 35.

Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

L'inquilino, qualora sia stato costretto a lasciare l'abitazione per sfollamento dovuto ad eventi bellici, non è tenuto al pagamento delle pigioni per il periodo in cui lo sfollamento è durato; se, tuttavia, ha conservato nell'immobile la propria mobilia, deve corrispon-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

attività svolta dal conduttore, ed ha scelto l'indirizzo stesso dopo l'inizio della guerra e per necessità dipendenti da essa o per persecuzioni politiche.

Art. 29.

Il locatore può opporre la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 e nell'ultimo comma dell'art. 28, mediante preavviso da darsi almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto o, se questo è prorogato, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.

La causa predetta non può essere opposta:

1) se il conduttore o il capo famiglia è morto a causa di eventi bellici o è disperso, ovvero se è od è stato prigioniero di guerra, internato o deportato al lavoro, o se è in servizio militare. Tali circostanze non possono essere invocate se il conduttore o il capo famiglia è od è stato prigioniero od internato per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale, ovvero se il locatore è reduce dallo sfollamento, dall'internamento o dalla prigionia, sempreché non sia stato internato o prigioniero per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale;

2) se il locatore ha acquistato, per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile posteriormente al 24 marzo 1942.

Art. 30.

La sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile per la necessità del locatore, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è locato ad altro conduttore, o se il locatore si procura altro immobile, sempre che il conduttore sia ancora nel possesso della cosa locata.

Se il conduttore non ha tale possesso, il locatore, che senza giustificato motivo ha locato l'immobile ad altro conduttore o si è trasferito in altro immobile, è tenuto al risarcimento dei danni; è tenuto altresì a riammettere il conduttore nel possesso della cosa locata, qualora esso non sia riuscito a sistemarsi in altro immobile, sempreché nel possesso della cosa locata non sia stato immesso un altro conduttore, il quale ignorasse la situazione precedente.

Il locatore che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 o dall'ultimo comma dell'art. 28, è punito con la multa da lire diecimila a centomila.

Art. 31.

Il pretore, su istanza del locatore, sentito il conduttore, con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, determina il giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile, con decreto scritto in margine o in calce al titolo in base a cui si procede.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla data del decreto, se il rilascio è disposto per inadempienza del conduttore o se esistono gravi motivi. Negli altri casi, il pretore valuterà le particolari circostanze di fatto.

[illegible] competenza, rimette le parti innanzi al giudice competente. La sospensione non è concessa se non ricorrono gravi elementi di prova, ma il pretore può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

Art. 32.

Il decreto previsto nei due primi comma dell'articolo precedente non è soggetto ad alcun gravame. Tuttavia lo sfratto può essere prorogato dal pretore se gravi circostanze sopravvenute lo esigono, e sempreché, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata. In nessun caso lo sfratto può essere ritardato per oltre tre mesi, salvo che per il conduttore ricorrano le circostanze indicate nell'art. 29, secondo comma, n. 1.

Durante la proroga dello sfratto il conduttore è tenuto a le obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione non fosse risolto, sotto pena di decadenza dalla proroga concessa.

La decadenza è dichiarata dal pretore nelle forme indicate dall'art. 31, primo e secondo comma, con decreto non soggetto a gravame.

Art. 33.

Nella sentenza o nell'ordinanza che dispone il rilascio per morosità, di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.

La sentenza o l'ordinanza perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

Il termine suddetto non può essere maggiore di un mese.

Art. 34.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 35.

Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

L'inquilino, qualora sia stato costretto a lasciare l'abitazione per sfollamento dovuto ad eventi bellici, non è tenuto al pagamento delle pigioni per il periodo in cui lo sfollamento è durato; se, tuttavia, ha conservato nell'immobile la propria mobilia, deve corrispondere il venti per cento delle pigioni maturate.

Non è ammessa la ripetizione delle pigioni eventualmente già corrisposte.

Art. 37.

Qualora siano necessarie importanti ed improrogabili opere di riparazione o di riattamento per conservare all'immobile la sua destinazione, ed il locatore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

non vi provveda, il conduttore può chiedere alla commissione arbitrale prevista dall'art. 21 l'autorizzazione a provvedervi direttamente.

La commissione, sentito l'ufficio del genio civile o l'ufficio tecnico comunale, determina le opere che il conduttore può effettuare, fissando il termine entro il quale esse devono farsi ed il limite massimo delle spese di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.

Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, a trattenere l'importo della pigione, detratta una quota, non superiore ai venti per cento, per il pagamento delle imposte e per gli altri oneri gravanti sul proprietario. In caso di contestazione sulla misura della quota, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

Il locatore non può opporre la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 e dall'ultimo comma dell'art. 28, fin quando il conduttore non viene soddisfatto del suo credito.

Art. 38.

Per l'adeguamento e la perequazione delle pigioni relative ad immobili appartenenti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e agli Istituti autonomi per le case popolari, sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 39.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli immobili destinati ad albergo, per i quali sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 40.

Restano salve le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, relativo al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche, e dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 415, e 4 giugno 1945, n. 332, concernenti la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.

Art. 41.

Ai componenti delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 sarà corrisposta, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, un'indennità in misura non superiore ai gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni per i membri delle commissioni funzionanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Le modalità per la liquidazione delle indennità predette e la determinazione dell'amministrazione a cui fa carico l'onere relativo saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 42.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, gli aumenti stabiliti dal presente decreto e le disposizioni degli articoli 11 e 12 avranno effetto a decorrere dal primo del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 165. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2101206) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 20 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 20 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1646

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro . . . . . Pag. 1646

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo . . . . . Pag. 1646

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Agenzia Stefani . . . . Pag. 1646

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Sideros, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Chlorodont» società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima «Nastri e treccie», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Giubra» società anonima, con sede in Desio (Milano), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta «Carlo Barberich - Società in accomandita», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale malattia lavoratori. Pag. 1649

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . . Pag. 1649

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare . . . . . Pag. 1650

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **DELREGNO**

Roma - Sabato, 20 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo: Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo: Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1646

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro . . . . . Pag. 1646

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo . . . . . Pag. 1646

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Agenzia Stefani . . . . Pag. 1646

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Sideros, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « Chlorodont » società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Alfred H. Schulte, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « Gubra » società anonima, con sede in Desio (Milano), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale malattia lavoratori. Pag. 1649

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . . Pag. 1649

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare . . . . . Pag. 1650

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento dei dipendenti dell'Ente Nazionale Metano . . . . . Pag. 1650

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 16 ottobre 1945.
Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali . . . . . Pag. 1651

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 1652
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1652
Ministero di grazia e giustizia: Avviso di rettifica. Pag. 1652
Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1652

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1652

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il signor prof. Stanislao Kot, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Polonia.

Roma, il 18 ottobre 1945

(1785)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro, pel triennio 1944-1946, i signori:
Palighedda dott. Antonio, medico chirurgo;
Monni dott. Leonardo, medico chirurgo;
Gabbas dott. Francesco, pediatra;
Monni avv. Pietro, esperto in scienze amministrative;
Cossu dott. Andrea, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 25 maggio 1945, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di Teramo per il triennio 1944-1946;
Considerato che il prof. Luciani Gaetano esperto nelle scienze agrarie si è trasferito in provincia di Pesaro, e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Rajmondi Luigi;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di Teramo per il triennio 1944-1946, il signor prof. Rajmondi Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro Interno n. 8, foglio n. 275. — FORIA CANALIS

(1787)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Agenzia Stefani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti fra l'altro la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

Visto il successivo art. 3, col il quale si dispone che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Mi-

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 1652
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 1652
Ministero di grazia e giustizia: Avviso di rettifica. Pag. 1652
Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1652
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1652

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il signor prof. Stanislao Kot, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Polonia.

Roma, il 18 ottobre 1945

(1785)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro, pel triennio 1944-1946, i signori:
Puligheddu dott. Antonio, medico chirurgo;
Monni dott. Leonardo, medico chirurgo;
Gabbas dott. Francesco, pediatra;
Monni avv. Pietro, esperto in scienze amministrative;
Cossu dott. Andrea, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro Interno, n. 8, foglio n. 274. — LAMIA CASALIS

(1786)

nità di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 25 maggio 1945, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di Teramo per il triennio 1944-1946;
Considerato che il prof. Luciani Gaetano esperto nelle scienze agrarie si è trasferito in provincia di Pesaro, e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Rajmondi Luigi;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di Teramo per il triennio 1944-1946 il signor prof. Rajmondi Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro Interno n. 8, foglio n. 273. — LAMIA CASALIS

(1787)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Agenzia Stefani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti fra l'altro la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;
Visto il successivo art. 3, col quale si dispone che i provvedimenti di cui al succennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Ritenuto che le disposizioni di tale decreto legislativo Luogotenenziale n. 249, sono applicabili all'Agenzia Stefani di cui, a prescindere da ogni altra constatazione, lo Stato ha concorso al finanziamento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che al personale dell'Agenzia Stefani vennero portati a conoscenza provvedimenti di cessazione dal servizio attraverso la offerta o la liquidazione delle indennità di licenziamento, o di anticipi di esse;

Considerato altresì che tali provvedimenti hanno tutti carattere amministrativo e che si rende oggi necessario convalidarli, atteso che l'Agenzia Stefani non ha ripreso le sue funzioni di agenzia di informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti di qualsiasi categoria dell'Agenzia Stefani adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e ciò anche quando i provvedimenti stessi siano implicitti nella offerta o nella liquidazione delle indennità di licenziamento o di anticipi sull'ammontare di queste.

Art. 2.

E' fatta salva ogni determinazione della cifra esatta delle indennità di licenziamento dovute per legge ai detti dipendenti dell'Agenzia Stefani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Parri

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Sideros, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 19 luglio 1945, n. 770/39, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Sideros;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Sideros (compravendita attrezzeria meccanica varia), con sede in Milano, via C. Tenca, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Sideros, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Carlo Simacher.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Chlorodont » società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 19 luglio 1945, n. 626/19, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Chlorodont » S.A.I.;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Chlorodont » società anonima italiana (produzione dentifrici), con sede in Milano, via Archimede, 67, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Chlorodont » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dosi Dolfini Giancarlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1668)

Il Ministro: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 19 luglio 1945, n. 623/16, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Giuseppe Fiebiger;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Giuseppe Fiebiger (importazione dalla Germania di elettrodi e carboni per usi elettrici), con sede in Milano, via Tadino, 31, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato altresì che tali provvedimenti hanno tutti carattere amministrativo e che si rende oggi necessario convalidarli, atteso che l'Agenzia Stefani non ha ripreso le sue funzioni di agenzia di informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti di qualsiasi categoria dell'Agenzia Stefani adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e ciò anche quando i provvedimenti stessi siano impliciti nella offerta o nella liquidazione delle indennità di licenziamento o di anticipi sull'ammontare di queste.

Art. 2.

E' fatta salva ogni determinazione della cifra esatta delle indennità di licenziamento dovute per legge ai detti dipendenti dell'Agenzia Stefani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Parri

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Sideros, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 770/39, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Sideros;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Sideros (compravendita mensileria meccanica varia), con sede in Milano, via C. Tenca, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Sideros, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Carlo Spengler.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1655)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 626/19, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Chlorodont » S.A.I.;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Chlorodont » società anonima italiana (produzione dentifrici), con sede in Milano, via Archimede, 63, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Chlorodont » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dosi Dolini Giancarlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 623/16, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Giuseppe Fiebiger;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Giuseppe Fiebiger (importazione dalla Germania di elettrodi e carboni per usi elettrici), con sede in Milano, via Tadino, 31, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giulio Castini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1659)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 641/34, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana Alfred H. Schutte;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, via Mercadante, 4 (commercio macchine utensili e affini) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Pietro Saldiele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1667) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 771/43, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima « Nastri e treccie »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, via Rigli, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato seque-

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Gubra » società anonima, con sede in Desio (Milano), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 635/28, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano, nei confronti della « Gubra » società anonima;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Gubra » società anonima (fabbrica colori anilina e prodotti chimici), con sede in Desio (provincia di Milano), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Gubra » società anonima, con sede in Desio (provincia di Milano), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Malberti Alessandro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1684) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 610/32, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita » (commercio carta), con sede in Milano, corso Concordia n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nomi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 641/34, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana Alfred H. Schutte;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, via Mercadante, 4 (commercio macchine utensili e affini) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Pietro Smiderle.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1667) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 12 luglio 1945, n. 771/43, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima « Nastri e treccie »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, via Bigli, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Giro Vittorio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1671) *Il Ministro*: Ricci

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 635/28, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano, nei confronti della « Gubra » società anonima;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Gubra » società anonima (fabbrica colori anilina e prodotti chimici), con sede in Desio (provincia di Milano), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Gubra » società anonima, con sede in Desio (provincia di Milano), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Malberti Alessandro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1684) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 640/33, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita » (commercio carta), con sede in Milano, corso Concordia n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Luigi Devani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1945

(1628) *Il Ministro*: Ricci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale malattia lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 4210 del 16 giugno 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di sette impiegati disposti dall'Istituto suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i suddetti licenziamenti furono determinati da esigenze di carattere organizzativo e che ad essi furono estranee determinazioni di carattere politico;

Considerato che l'Istituto, per la sua attuale organizzazione e le sue necessità finanziarie, si trova nell'impossibilità di poter utilizzare detti elementi;

Decreta:

Sono convalidati, alle date sotto indicate, i provvedimenti di licenziamento dei seguenti impiegati, disposti dall'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori:

Guerci Renzo, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 gennaio 1944;

Aneris Giuseppe, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 dicembre 1943;

Fischer Mario, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Amati Marcella, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Rossi Dina, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 30 novembre 1943;

Gustinicich Lina, impiegata settore Industria, con decorrenza dell'esonero dal 15 novembre 1943;

Poletti Neri Guglielmina, impiegata settore Industria, con decorrenza dell'esonero dal 15 novembre 1943.

Art. 2.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2322 del 3 ottobre 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 33 impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico, essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da circostanze connesse al rapporto di servizio ed alla riduzione delle attività dell'Istituto, che impediscono anche attualmente all'Istituto di riassumere in servizio il personale di cui trattasi;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 33 impiegati sotto indicati, disposti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo repubblicano e indicati nella lettera n. 2322 del 3 ottobre 1945 dell'Istituto stesso:

Baccola Virgilio - Poliaghi Renato - Bracci Torsi Harry - Matcowich Enrico - Borsani Angelo - Masciadri Miro - Venturini Giorgio - Giacomone Clotilde vedova Masserano - Selva Alfeo - Bonghi Carlo - Mazzi Emma - Renzi Renzo - Di Chiara Dante - Boni Fernanda - Corridi Viviana - Rossi Caterina - Andreini Claudio - Mignani Bellmer Giannozzo - Scaffati Francesco - Porri Vincenzo - Matarese Vincenzo - Bracci Braccio - Tadler Valentino Taddeo - Di Matteo Giuseppe - Filadoro Pasquale - Milani Antonio - Pellegrino Carlo - Renzi Ippolito - Zoli Emilio - Fecchia Magno - Giampaoli Antonio - Gargani Labindo - Poltronieri Marcello.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 4210 del 16 giugno 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di sette impiegati disposti dall'Istituto suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i suddetti licenziamenti furono determinati da esigenze di carattere organizzativo e che ad essi furono estranee determinazioni di carattere politico;

Considerato che l'Istituto, per la sua attuale organizzazione e le sue necessità finanziarie, si trova nell'impossibilità di poter utilizzare detti elementi;

Decreta:

Sono convalidati, alle date sotto indicate, i provvedimenti di licenziamento dei seguenti impiegati, disposti dall'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori:

Guerri Renzo, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 gennaio 1944;

Anelis Giuseppe, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 dicembre 1943;

Fischer Mario, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Amati Marcella, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Rossi Dina, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 30 novembre 1943;

Gustinich Lina, impiegata settore Industria, con decorrenza dell'esonero dal 15 novembre 1943;

Poletti Neri Guglielmina, impiegata settore Industria, con decorrenza dell'esonero dal 15 novembre 1943.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1780)

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2222 del 3 ottobre 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 33 impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico, essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da circostanze, connesse al rapporto di servizio ed alla riduzione delle attività dell'Istituto, che impediscono anche attualmente all'Istituto di riassumere in servizio il personale di cui trattasi;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 33 impiegati sotto indicati, disposti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo repubblicano e indicati nella lettera n. 2222 del 3 ottobre 1945 dell'Istituto stesso:

Baccolo Vieglia - Pollaghi Renato - Bracci Torsi Harry - Matcovich Enrico - Borsani Angelo - Masciadri Miro - Venturini Giorgio - Giugamone Clotilde vedova Masserano - Selva Adele - Bonechi Carlo - Mazzi Emma - Renzi Renzo - Di Chiara Dante - Bona Fernanda - Corridi Viviana - Rossi Caterina - Andreini Ubaldo - Mignani Bellucci Giannozzo - Scalfati Francesco - Porri Vincenzo - Matarese Vincenzo - Bracci Braccio - Taddei Valentino Taddeo - Di Mattei Giuseppe - Filadoro Pasquale - Miliani Antonio - Pellegrino Carlo - Bruzzi Ippolito - Zoli Emilia - Vecchia Magno - Giampaoli Antonio - Gargani Labindo - Poltronieri Marcello.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1781)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2238 dell'11 ottobre 1945 dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 54 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del pseudo governo repubblicano;

Considerato che i licenziamenti furono determinati esclusivamente dalle esigenze di servizio dell'Ente, restando quindi esclusa ogni considerazione o direttiva di carattere politico e che inoltre l'attuale situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente stesso non consente di riassumere in servizio il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 54 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare:

Ciaburro Augusta - Venuti Luigi - Moroni Giulia - Bombagli Clara - Bombagli Maria Teresa - Urbani Scilla - Vannini Maria Luisa - Gentili Elena - Carrara Giuseppina - Laube Edda - Miraldie Francesco - Ginata Primo - Caccavale Gaetano - Borriello Luigi - Cannatella Domenico - Gamberale Tommaso - Bianchi Attilio - Ferro Giovanni - Mello Federico - Salvioli Renato - Buonanno Nicola - Romeo Michele - Cremonese Concetta - Avellone Teresa - Saleri Galileo - Moi Rodolfo - Benzini Alfredo - Scaramuzza Antonio - Spalvarin Giobatta - Ventura Marta - Moschetti Ederina - Cariello Michele - Scolozzi Ida - Minale Salvatore - Cavallucci Ugo - De Biasio Renato - Ambrogio Agostino - Pierangeli Walter - Di Fiori Sebastiano - Longo Pasquale - Lilla Pierluigi - Di Bella Vito - Mantarro Giovanni - Fossatoro Giuseppe - Donato Giuseppe - De Franceschi Giovanbattista - Serafini Bruno - Cozzani Giorgio - Panizzoni Gino - Bruno Eugenio - Agnetta Salvatore - Canti Antonio - Tofani Giovanni - Martini Oscar.

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento dei dipendenti dell'Ente Nazionale Metano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Me.) è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle citate disposizioni;

Visti i licenziamenti dei dipendenti degli uffici di Roma, effettuati dall'Ente Nazionale Metano nel periodo previsto dalle citate disposizioni di legge e considerato che la situazione dell'Ente predetto non consente di mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Considerato, inoltre, che sette elementi del personale licenziato hanno prestato volontariamente la loro opera, costituendo il nucleo mediante cui si è resa possibile l'attuale ripresa dell'Ente;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 292, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano, nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

La data del licenziamento dei sette impiegati che, volontariamente, hanno continuato a prestare la loro opera presso gli uffici dell'Ente, viene spostata al 30 giugno 1944.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2238 dell'11 ottobre 1945 dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 54 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del pseudo governo repubblicano;

Considerato che i licenziamenti furono determinati esclusivamente dalle esigenze di servizio dell'Ente, restando quindi esclusa ogni considerazione o direttiva di carattere politico e che inoltre l'attuale situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente stesso non consente di riassumere in servizio il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 54 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare:

Claburro Augusta - Venuti Luigi - Moroni Giulia - Bombagli Clara - Bombagli Maria Teresa - Urbani Sella - Vannini Maria Luisa - Gentili Elena - Carrera Giuseppina - Laube Elda - Mirabile Francesco - Giunta Primo - Caccavale Gaetano - Borriello Luigi - Cannatella Domenico - Gamberale Tommaso - Bianchi Attilio - Ferro Giovanni - Mello Federico - Salvioli Renato - Buonanico Nicola - Romeo Michele - Cremonese Concetta - Avellone Teresa - Soleri Galileo - Melfodolfo - Bancini Alfredo - Scaramuzza Antonio - Spolverin Globatta - Ventura Marta - Moschetti Ederina - Cariello Michele - Scolozzi Ida - Minale Salvatore - Cavallucci Ugo - De Blasio Renato - Ambrogio Agostino - Pierangeli Walter - Di Fiori Sebastiano - Longo Pasquale - Lilla Pierluigi - Di Bella Vito - Mantarro Giovanni - Fossataro Giuseppe - Donato Giuseppe - De Franceschi Giovambattista - Scrafini Bruno - Cozzani Giorgio - Panizzoni Gino - Benno Eugenio - Agnetta Salvatore - Conti Antonio - Tofani Giovanni - Martini Oscar.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1782)

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle citate disposizioni;

Visti i licenziamenti dei dipendenti degli uffici di Roma, effettuati dall'Ente Nazionale Metano nel periodo previsto dalle citate disposizioni di legge e considerato che la situazione dell'Ente predetto non consente di mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Considerato, inoltre, che sette elementi del personale licenziato hanno prestato volontariamente la loro opera, costituendo il nucleo mediante cui si è reso possibile l'attuale ripresa dell'Ente;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano, nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

La data del licenziamento dei sette impiegati che, volontariamente, hanno continuato a prestare la loro opera presso gli uffici dell'Ente, viene spostata al 30 giugno 1944.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1779)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 16 ottobre 1945.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti gli articoli 122, 125, 171 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti i decreti Ministeriali 30 luglio 1937 e 16 ottobre 1944, concernenti i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali agli aumentati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Attesa la particolare situazione contingente dell'industria chimico-farmaceutica e la necessità di incrementarne la ripresa;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro possono essere aumentati fino alla misura massima del 960 % rispetto ai prezzi vigenti al 19 giugno 1940 (R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi) più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Per i prodotti a base di acido acetilsalicilico la misura massima dell'aumento è limitata al 700 %.

Art. 2.

Per le specialità medicinali e per gli altri prodotti suindicati, la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al 19 giugno 1940 e non oltre il 31 dicembre 1943, i relativi prezzi di autorizzazione possono essere aumentati fino alla misura massima del 100 % più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Art. 3.

I prezzi di vendita al pubblico dei prodotti sulfamidici e delle specialità medicinali a base di sulfamidici, qualunque sia la data della loro autorizzazione, possono essere aumentati fino alla misura massima del 500 per cento.

Art. 4.

Art. 6.

Le ditte fabbricanti sono autorizzate al ricupero dei flaconi contenenti i prodotti per uso orale mediante deposito rimborsabile. La misura di detto deposito verrà stabilita dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa col Ministero dell'industria e commercio e dovrà risultare da apposito bollino.

Art. 7.

E' consentito il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di produzione a quello di consumo, esclusa quindi la produzione destinata al consumo locale. La relativa misura dovrà essere determinata dai singoli prefetti esclusivamente in rapporto al peso dei prodotti ed all'effettivo costo medio del trasporto stesso.

Art. 8.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità e degli altri prodotti suindicati, di un bollino unico conforme a quello depositato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, recante il nome della ditta, il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta generale sull'entrata del 4 %, nonchè uno spazio per la indicazione delle spese di trasporto in quanto dovute e gli estremi del presente decreto.

Art. 9.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il listino della propria produzione contenente, per ciascun prodotto, il vecchio prezzo base ed il nuovo prezzo di vendita al pubblico conseguente all'aumento applicato nei limiti consentiti dal decreto stesso.

Art. 10.

Le ditte fabbricanti che nella prima applicazione del presente decreto aumentino i prezzi dei propri prodotti in misura inferiore a quella massima consentita, possono successivamente apportare ai prezzi stessi ulteriori aumenti fino a raggiungere detta misura massima, senza bisogno di speciale autorizzazione, ma con la semplice segnalazione delle variazioni all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 11.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previsti dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dagli articoli 18 e seguenti del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, modificato dal decreto legislativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti gli articoli 122, 125, 174 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti i decreti Ministeriali 30 luglio 1937 e 16 ottobre 1944, concernenti i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali agli aumentati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Attesa la particolare situazione contingente dell'Industria chimico-farmaceutica e la necessità di incrementarne la ripresa;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e fiobegici, dei formenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro possono essere aumentati fino alla misura massima del 800 %, rispetto ai prezzi vigenti al 19 giugno 1940 (R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 952, sul blocco dei prezzi) più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Per i prodotti a base di acido acetilsalicilico la misura massima dell'aumento è limitata al 700 %.

Art. 2.

Per le specialità medicinali e per gli altri prodotti salubrati, la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al 19 giugno 1940 e non oltre il 31 dicembre 1943, i relativi prezzi di autorizzazione possono essere aumentati fino alla misura massima del 400 % più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Art. 3.

I prezzi di vendita al pubblico dei prodotti sulfanilici e delle specialità medicinali a base di sulfanilici, qualunque sia la data della loro autorizzazione, possono essere aumentati fino alla misura massima del 500 per cento.

Art. 4.

Detti aumenti sono applicabili ai prodotti venduti e fatturati dalle ditte fabbricanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto e sui cui involucri sia apposto dal produttore il bollino prescritto dal successivo art. 8.

Art. 5.

Le maggiorazioni concesse vengono riassorbite fino alla concorrenza della misura degli aumenti consentiti dagli articoli precedenti.

stabilita dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa col Ministero dell'Industria e commercio e dovrà risultare da apposito bollino.

Art. 7.

E' consentito il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di produzione a quello di consumo, esclusa quindi la produzione destinata al consumo locale. La relativa misura dovrà essere determinata dai singoli prefetti esclusivamente in rapporto al peso dei prodotti ed all'effettivo costo medio del trasporto stesso.

Art. 8.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità e degli altri prodotti suindicati, di un bollino unico conforme a quello depositato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, recante il nome della ditta, il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta generale sull'entrata del 4 %, nonchè uno spazio per la indicazione delle spese di trasporto in quanto dovute e gli estremi del presente decreto.

Art. 9.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il listino della propria produzione contenente, per ciascun prodotto, il vecchio prezzo base ed il nuovo prezzo di vendita al pubblico conseguente all'aumento applicato nei limiti consentiti dal decreto stesso.

Art. 10.

Le ditte fabbricanti che nella prima applicazione del presente decreto aumentino i prezzi dei propri prodotti in misura inferiore a quella massima consentita, possono successivamente apportare ai prezzi stessi ulteriori aumenti fino a raggiungere detta misura massima, senza bisogno di speciale autorizzazione, ma con la semplice segnalazione delle variazioni all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 11.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previsti dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dagli articoli 18 e seguenti del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 142.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il 20 ottobre 1945.

Roma, addì 16 ottobre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(1788)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 19.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 798, e art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1969) n. 449, serie L, di L. 10.000 cap. nom., intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Guisci Sara di Adolfo ved. Bruno, dom. in Paola, in parti uguali, col pagamento degli interessi in Lonato.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo titolo al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il direttore generale: PORENZA

(885)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 ottobre 1945 - N. 247

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87083
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,340
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Svezia	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svizzera	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	103,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,325
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	»	96,325
Id. 5 % 1936	»	97,525
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)	»	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1952)	»	[illegible]

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, pag. 1605, colonna 2ª, ove è detto: «ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nelle stesse Università ai funzionari del distretto di Roma» deve dire: «ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nelle stesse Università ai funzionari della sed. di Roma».

(1804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Lorenzo Marchese fu Francesco, nato a Palermo il 19 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Palermo il 28 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Palermo.

(1781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tuttavia, gli articoli 11, 15 e 16 di detto decreto sono esclusi dalla esecutorietà e non hanno nessuna forza ed effetto di legge nelle provincie soggette, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato.

In data 20 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª pubblicazione). Avviso n. 19.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 599, e art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949) n. 410, serie L, di L. 10.000 cap. nom., intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Grisci Sara di Adolfo ved. Bruno, dom. in Paola, in parti uguali, col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del predetto titolare.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(885)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 ottobre 1945 - N. 217

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	99,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	323,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,325
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,225
Id. 5 % 1936	»	97,525
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,675

Nell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, pag. 1608, colonna 2ª, ove è detto: «ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari del *distretto di Roma*» deve dire: «ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media; complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari della *sede di Roma*».

(1804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Lorenzo Marchese fu Francesco, nato a Palermo il 19 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Palermo il 28 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Palermo.

(1784)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tuttavia, gli articoli 14, 15 e 16 di detto decreto sono esclusi dalla esecutorietà e non hanno nessuna forza ed effetto di legge nelle provincie soggette, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato.

In data 20 ottobre 1945.

M. CARR

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1778)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 18 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-394

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo (Prezzi vari)

All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo » Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 634.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra . . . . . Pag. 1629

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 635.

Sospensione dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1669, concernente la disciplina dell'industria della pubblicazione . . . . . Pag. 1630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 656.

Aggiornamento dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 1631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 637.

Disposizioni per favorire l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria . . . . . Pag. 1632

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria draganine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . Pag. 1632

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Egestorff & Ranz», società in nome collettivo con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1633

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta «Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1634

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Carbocoke», società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1635

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare. Pag. 1635

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione . . . . . Pag. 1635

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Revoca dei provvedimenti di sequestro e di messa in liquidazione nei confronti della ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova . . . . . Pag. 1636

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 18 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 634.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra . . . . . Pag. 1630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 635.

Sospensione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1009, concernente la disciplina dell'industria della panificazione . . . . . Pag. 1630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 636.

Aggiornamento dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 1631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 637.

Disposizioni per favorire l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria . . . . . Pag. 1632

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . Pag. 1642

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . . . Pag. 1642

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Determinazione ed erogazione dei reintegri previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente lo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito . . . . Pag. 1643

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Eigestorff & Ranz», società in nome collettivo con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta «Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Cachocoke», società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare. Pag. 1935

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione . . . . . Pag. 1935

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Revoca dei provvedimenti di sequestro e di messa in liquidazione nei confronti della ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova . . . . . Pag. 1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 10 al 20 giugno 1945 . . . . . Pag. 1936

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie ed le competenti Facoltà intendono provvedere al trasferimento di titolari in altri Atenei . . . . Pag. 1942

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare e dei fertilizzanti azotati . Pag. 1643

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione di una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari in Francavilla a Mare (Chieti) . . . . . Pag. 1643

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli . Pag. 1643

CONCORSI

Ministero dell'interno:

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato . . . . . Pag. 1644

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato . . . . . Pag. 1644

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 18 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29-30 agosto 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 634.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In via transitoria, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gen-

Qualora il giudizio verta su ufficiali dei corpi del Genio aeronautico, di Commissariato aeronautico e Sanitario aeronautico, il presidente ha facoltà di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore appartenente allo stesso Corpo del giudicando.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione o di incompatibilità di uno dei membri.

E' data facoltà al presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore dell'ufficiale da esaminare per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale stesso.

Il Ministro per l'aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione superiore di avanzamento e, in tal caso, ne assume la presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 1946.

Il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CINGOLETTO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 635.

Sospensione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609, concernente la disciplina dell'industria della pubblicazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione di una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari in Francavilla a Mare (Chieti) . . . . . Pag. 1643
Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli . . . Pag. 1643

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Approvazione della graduatoria del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato . . . . . Pag. 1644
Nomina dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato . . . . . Pag. 1644

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 18 OTTOBRE 1945:
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29-30 agosto 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 631.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In via transitoria, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è composta di cinque ufficiali generali designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro per l'aeronautica.

La presidenza della Commissione è assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, dal più anziano.

Intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore appartenente allo stesso Corpo del giudicando.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione o di incompatibilità di uno dei membri.

E' data facoltà al presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore dell'ufficiale da esaminare per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale stesso.

Il Ministro per l'aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione superiore di avanzamento e, in tal caso, ne assume la presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 1946.

Il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 635.

Sospensione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609, concernente la disciplina dell'industria della panificazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1669, che stabilisce l'attrezzatura tecnica dei panifici che debbono essere impiantati nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — GULLO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 128. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 636.

Aggiornamento dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 78;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il n. 149, e dall'art. 7 della legge 24 marzo 1942, n. 360, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali può essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

c) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

d) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

La cessazione dal servizio per collocamento a riposo dei marescialli maggiori dei carabinieri Reali di cui alla precedente lettera *d*), ai fini della nomina a sottotenente di complemento, può, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere disposta, anche in tempo di guerra, in deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è portato a cinquantacinque anni ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dall'11 giugno 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sicura tecnica dei panifici che debbono essere impiantati nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — GULLO — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 626.

Aggiornamento dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1941, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai vice brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

c) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

d) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

La cessazione dal servizio per collocamento a riposo dei marescialli maggiori dei carabinieri Reali di cui alla precedente lettera *d)*, ai fini della nomina a sottotenente di complemento, può, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere disposta, anche in tempo di guerra, in deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)* e *d)*, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è portato a cinquantacinque anni ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dall'11 giugno 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 637.

Disposizioni per favorire l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di fabbricati di proprietà dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato e degli Istituti autonomi delle case popolari danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonchè per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli Enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo potranno essere eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici su domanda degli Enti interessati.

I contratti di appalto in corso per tali lavori saranno risoluti, applicandosi le disposizioni dell'art. 2 della legge 28 novembre 1940, n. 1772.

E' in facoltà dello stesso Ministero di affidare l'esecuzione dei lavori agli Enti richiedenti qualora riconosca che essi possiedano adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. In tal caso i fondi saranno somministrati agli Enti costruttori in base a stato di avanzamento dei lavori, vistati dagli uffici del Genio civile e per la rata di saldo in base al collaudo.

Art. 3.

La spesa effettiva sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, è posta per la metà a carico degli Enti proprietari dei fabbricati, ed essi sono tenuti a rimborsarla allo Stato in trenta rate annuali eguali senza interessi, a decorrere dal secondo anno successivo alla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Art. 5.

La spesa occorrente per il completamento dei fabbricati, la costruzione dei quali è rimasta interrotta a causa degli eventi bellici, e ai quali deve provvedere l'Ente edilizio di Reggio Calabria, a norma degli articoli 17, 395 e 396 del testo unico delle leggi emanate per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1396, sarà imputata, entro la concorrenza di lire cento milioni, al fondo di lire due miliardi autorizzato col precedente articolo primo.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto allo stanziamento delle somme autorizzate col presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — RICCI

Visto, *il guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 157. — FRANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1925, n. 1536, convertito nella legge 9 gennaio 1926, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1930, n. 1151, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1928, n. 1183, riguardante l'assimilazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di fabbricati di proprietà dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato e degli Istituti autonomi delle case popolari danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonchè per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli Enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo potranno essere eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici su domanda degli Enti interessati.
I contratti di appalto in corso per tali lavori saranno risoluti, applicandosi le disposizioni dell'art. 2 della legge 28 novembre 1940, n. 1772.
E' in facoltà dello stesso Ministero di affidare l'esecuzione dei lavori agli Enti richiedenti qualora riconosca che essi posseggano adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. In tal caso i fondi saranno somministrati agli Enti costruttori in base a stato di avanzamento dei lavori, vistati dagli uffici del Genio civile, e per la rata di saldo in base al collaudo.

Art. 3.

La spesa effettiva sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, è posta per la metà a carico degli Enti proprietari dei fabbricati, ed essi sono tenuti a rimborsarla allo Stato in trenta rate annuali eguali senza interessi, a decorrere dal secondo anno successivo alla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Art. 4.

Le spese di manutenzione degli alloggi sono a carico degli Enti interessati a decorrere dalla data di consegna delle opere. Tale consegna sarà effettuata all'atto della visita di collaudo, alla quale interverrà un rappresentante dell'Ente.

Art. 5.

La spesa di cui all'art. 1 del presente decreto, da imputare, ai sensi degli articoli 17, 385 e 386 del testo unico delle leggi emanate per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sarà imputata, entro la concorrenza di lire cento milioni, al fondo di lire due miliardi autorizzato col precedente articolo primo.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto allo stanziamento delle somme autorizzate col presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Eolo », di stazza lorda tonnellate 31,32, inscritto al n. 63 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Termoli: dalle ore 10 del 20 maggio 1945;

Motopeschereccio « Aragosta », di stazza lorda tonn. 31, inscritto al n. 846 delle matricole del Com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

partimento marittimo di Bari; dalle ore 12 del 5 maggio 1945;

Motopeschereccio « Premuda », di stazza lorda tonn. 12,93, inscritto al n. 63 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Giulianova; dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Antonio Padre », di stazza lorda tonn. 14,21, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco; dalle ore 8 del 2 giugno 1944;

Rimorchiatore « Roma », di stazza lorda tonnellate 76,07, inscritto al n. 95 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova; dalle ore zero del 26 maggio 1944;

Motopeschereccio « Maria Concetta », di stazza lorda tonn. 27,12, inscritto al n. 781 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona; dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Vittoria », di stazza lorda tonnellate 13, inscritto al n. 1040 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari; dalle ore 10 del 6 febbraio 1945;

Motopeschereccio « Tranquillo », di stazza lorda tonn. 21,89, inscritto al n. 1276 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Torretta del Compartimento di Ancona; dalle ore 12 del 10 giugno 1945;

Motopeschereccio « Maria Maggiore di Siponto », di stazza lorda tonn. 26,57, inscritto al n. 630 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani; dalle ore 10 del 17 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 386.

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazione, nella legge 3 marzo 1932, n. 299, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1945-46
ENTRATA	
1. Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	50.000
2. Canoni delle imprese portuali	2.000
3. Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232 per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	12.000
4. Proventi eventuali diversi	500
	65.000
SPESA	
1. Retribuzione ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*
2. Indennità di trasferta e di missione	*per memoria*
3. Spese per provvedimenti atti a promuovere le elevazioni fisiche e morali delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	13.000
4. Costruzione, manutenzione e miglioramenti di fabbricati - Fitto di locali	*per memoria*
5. Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio . . .	30.000
6. Premi di operosità e di rendimento (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e R. decreto 12 febbraio 1925, n. 182 . . .	*per memoria*
7. Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 299)	*per memoria*
8. Sussidio al personale e rispettive famiglie	*per memoria*
9. Spese casuali	*per memoria*
10. Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario	*per memoria*
11. Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22.000
	65.000

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Determinazione ed erogazione dei reintegri previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente lo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

della Delegazione marittima di Gallipoli; dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Antonio Padre », di stazza lorda tonn. 14,21, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco; dalle ore 8 del 3 giugno 1944;

Rimorchiatore « Rino », di stazza lorda tonnellate 76,07, inscritto al n. 93 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova; dalle ore zero del 26 maggio 1944;

Motopeschereccio « Maria Concetta », di stazza lorda tonn. 27,12, inscritto al n. 781 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona; dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Vittoria », di stazza lorda tonnellate 42, inscritto al n. 1040 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari; dalle ore 10 del 6 febbraio 1945;

Motopeschereccio « Tranquillo », di stazza lorda tonn. 21,80, inscritto al n. 1276 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Portorita del Compartimento di Ancona; dalle ore 12 del 10 giugno 1945;

Motopeschereccio « Maria Maggiore di Siponto », di stazza lorda tonn. 26,37, inscritto al n. 420 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani; dalle ore 10 del 17 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 259

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazione, nella legge 3 marzo 1932, n. 268, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

È approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Lo Stanziamento 1945-46
ENTRATA	
1. Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	50.000
2. Canoni delle imprese portuali	2.000
3. Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per le parti da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	13.000
4. Proventi eventuali diversi	500
	65.000
SPESA	
1. Retribuzione ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*
2. Indennità di trasferta e di residenza . .	*per memoria*
3. Spese per provvedimenti atti a promuovere le elevazioni fisiche e morali delle maestranze portuali e intese a tutelare gli operai, sul lavoro e ad accrescere il rendimento	13.000
4. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	*per memoria*
5. Mobili, arredi, materiali, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, abbonamenti, pubblicazioni e spese varie d'ufficio . .	30.000
6. Fondi di anticipazione e di reintegrazione (art. 6 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e R. decreto 17 febbraio 1924, n. 192) . .	*per memoria*
7. Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 268)	*per memoria*
8. Sussidi al personale e rispettive famiglie	*per memoria*
9. Spese eventuali	*per memoria*
10. Premi di anzianità e di natalità al personale straordinario	*per memoria*
11. Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22.000
	65.000

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Determinazione ed erogazione dei reintegri previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente lo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON QUELLO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949;
Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063;
Ritenuta la necessità di determinare, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

modalità per il reintegro delle somme riscosse in meno in conseguenza dell'esonero e della riduzione dei contributi agricoli unificati a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito;

Decreta:

Art. 1.

Le minori entrate derivanti agli enti interessati dalla applicazione del R. decreto-legge 13 giugno 1942, numero 1063, vengono reintegrate dallo Stato e sono determinate sulla base dei riepiloghi provinciali delle somme non iscritte nei ruoli dei contribuenti agricoli unificati e delle quali fu concesso lo sgravio.

Art. 2.

I riepiloghi di cui al precedente art. 1 sono predisposti dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e devono indicare l'importo delle somme non iscritte nei ruoli e delle quali fu accordato lo sgravio, distintamente per i singoli comuni della provincia e per ciascuna delle voci di contribuzione.

I riepiloghi di cui al precedente comma devono essere compilati separatamente per ciascuno degli anni 1941, 1942, 1943, 1944 e 1945.

Art. 3.

I riepiloghi di cui al precedente art. 2 sono inoltrati, in duplice copia, dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura all'Intendente di finanza.

Art. 4.

I riepiloghi approvati e firmati dall'Intendente di finanza saranno dallo stesso inviati rispettivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro.

Il Ministro Segretario di Stato per il tesoro, provvederà con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti per il reintegro per ciascun servizio di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARACCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SOMMARIVA

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Egestorff & Banz » società in nome collettivo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 776/45, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Egestorff & Banz »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Egestorff & Banz » società in nome collettivo (lavorazione e commercio di vetri soffiati per usi scientifici e industriali), con sede in Milano, via P. Giovio, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Egestorff & Banz » società in nome collettivo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Clemente Gay.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 776/45, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab » rappresentanza di utensileria ed articoli affini, con sede in Milano, via Pecchio n. 12, e piazza Diaz n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Alfonso Rizza.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'at-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

Le minori entrate derivanti agli enti interessati dalla applicazione del R. decreto-legge 13 giugno 1942, numero 1063, vengono reintegrate dallo Stato e sono determinate sulla base dei riepiloghi provinciali delle somme non iscritte nei ruoli dei contributi agricoli unificati e delle quali fu concesso lo sgravio.

Art. 2.

I riepiloghi di cui al precedente art. 1 sono predisposti dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e devono indicare l'importo delle somme non iscritte nei ruoli e delle quali fu accordato lo sgravio, distintamente per i singoli comuni della provincia e per ciascuna delle voci di contribuzione.

I riepiloghi di cui al precedente comma devono essere compilati separatamente per ciascuno degli anni 1941, 1942, 1943, 1944 e 1945.

Art. 3.

I riepiloghi di cui al precedente art. 2 sono inoltrati, in duplice copia, dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura all'Intendente di finanza.

Art. 4.

I riepiloghi approvati e firmati dall'Intendente di finanza saranno dallo stesso inviati rispettivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro.

Il Ministro Segretario di Stato per il tesoro, provvederà con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme decorrenti per il reintegro per ciascun servizio di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Egestorff & Ranz », società in nome collettivo con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 638/31, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società « Egestorff & Ranz »;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Egestorff & Ranz » società in nome collettivo (lavorazione e commercio di vetri soffiati per usi scientifici e industriali), con sede in Milano, via P. Giovio, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Egestorff & Ranz » società in nome collettivo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Clemente Gay.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 776/45, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab » (rappresentanza di utensileria ed articoli affini), con sede in Milano, via Pecchio n. 12, e piazza Diaz n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Alfonso Rizza.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1632)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Carbocoke », società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 771/40, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana « Carbocoke »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, via Fratelli Gabba, 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Franco Zancopè.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Co-

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1945.

Revoca dei provvedimenti di sequestro e di messa in liquidazione nei confronti della ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con il quale la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 22 ottobre 1941, emesso in base all'art. 8 del citato Regio decreto-legge, con il quale la predetta ditta è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 16 agosto 1940 e 22 ottobre 1941, con cui la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, è stata sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

[illegible] dalla data della presa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 771/40, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana « Carbocoke »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, via Fratelli Gabba, 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suecitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Franco Zancope.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1638)

soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1945

Il Ministro: Barbareschi

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1945.

Revoca dei provvedimenti di sequestro e di messa in liquidazione nei confronti della ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con il quale la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 22 ottobre 1941, emesso in base all'art. 8 del citato Regio decreto-legge, con il quale la predetta ditta è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 16 agosto 1940 e 22 ottobre 1941, con cui la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, è stata sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1672)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12
dal 16 al 30 giugno 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Agrigento	Agrigento	B	1	1
Cagliari	Sadali	O	—	2
Id.	Id.	E	—	1
Catanzaro	Crosia	O Cap	—	1
Como	[illegible]	E	—	1
Foggia	Motta Montecorvino	Cap	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	—	1
Id.	San Severo	O	—	1
Id.	Ascoli Satriano	E	—	1
Frosinone	Trivigliano	O	—	30
Lecce	Salve	BO	—	2
Matera	Matera	B	—	2
Nuoro	Jerzu	C	—	1
Id.	Villagrande Strisaili	E	—	1
Id.	Id.	C	—	1
Perugia	Spoleto	S	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	—	3
Id.	Taurianova	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Id.	[illegible]	B	1	—
Id.	Postiglione	B	1	—
Id.	Tramonti	B	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
Sassari	Nulvi	E	—	1
Trapani	Trapani	B	—	1
Id.	Mazara del Vallo	B	—	1
Vicenza	Gallio	B	—	2
Viterbo	Vignanello	O	—	1
			6	59
Carbonchio sintomatico				
Campobasso	Vastogirardi	B	—	1
[illegible]	[illegible]	B	—	1
Nuoro	[illegible]	B	—	1
			—	3
Afta epizootica				

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Bari	Canosa	O	2	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Cassano delle Murge	O	2	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Noci	B	—	6
Id.	Polignano	B	3	—
Id.	Id.	B	—	6
Id.	Sammichele di Bari	B	1	—
Id.	Santeramo	B	4	5
Benevento	Apice	B	3	1
Id.	Paduli	B	2	—
Id.	Castelfranco in Miscano	B	11	—
Id.	Montefalcone di Val Fortore	B	1	—
Id.	Sassinoro	B	—	5
Id.	Pontelandolfo	B	—	1
Id.	Morcone	B	—	2
Cagliari	[illegible]	B	5	—
Id.	Ales	B	5	—
Id.	Assemini	B	2	—
Id.	Ballao	B	1	—
Id.	Baressa	BO	—	7
Id.	Busachi	OB Cap	3	—
Id.	Capoterra	BS	5	5
Id.	Collinas	BO	—	62
Id.	Decimomannu	B	2	—
Id.	Donori	B	2	—
Id.	Gesico	B	3	—
Id.	Mandas	B	2	—
Id.	Mogoro	B	15	—
Id.	Monastir	B	—	1
Id.	Muravera	B	2	—
Id.	Narcao	B	1	—
Id.	Norbello	B	—	9
Id.	Nuraminis	B	—	3
Id.	Id.	O	—	5
Id.	Pabillonis	BOS	16	—
Id.	Palmas Suergiu	B	—	1
Id.	Paulilatino	B	12	1
Id.	Id.	O	9	—
Id.	San Sperate	B	—	1
Id.	Sant'Andrea Frius	BO	7	—
Id.	Santu Lussurgiu	B	5	—
Id.	San Vito	B	3	—
Id.	Selargius	BOS	28	—
Id.	[illegible]	B	—	7
Id.	[illegible]	B	—	1
Id.	[illegible]	B	—	4
Id.	[illegible]	B	—	5
Id.	Siurgus Donigala	B	2	—
Id.	Solarussa	BO	—	13
Id.	Soleminis	B	—	2
Id.	Sorradile	BOS	5	—
Id.	Teulada	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12
dal 16 al 30 giugno 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Agrigento	Agrigento	B	1	1
Cagliari	Sanluri	O	—	2
Id.	Id.	E	—	1
Catanzaro	Curinga	O Cap	—	1
Como	Mariano	E	—	1
Foggia	Motta Montecorvino	Cap	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	—	1
Id.	San Severo	O	—	1
Id.	Ascoli Satriano	E	—	1
Frosinone	Trevigliano	O	—	30
Lecce	Salve	BO	—	2
Matera	Matera	B	—	2
Nuoro	Jerzu	C	—	1
Id.	Villagrande Strisaili	E	—	1
Id.	Id.	C	—	1
Perugia	Spoleto	B	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	—	3
Id.	Taurianova	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Id.	Laviano	B	1	—
Id.	Postiglione	B	1	—
Id.	Tramonti	B	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
Sassari	Nulvi	E	—	1
Trapani	Trapani	B	—	1
Id.	Mazzara del Vallo	B	—	1
Vicenza	Gallio	B	—	2
Viterbo	Vignanello	O	—	1
			6	59
Carbonchio sintomatico				
Campobasso	Vastogirardi	B	—	1
Catania	Bronte	B	—	1
Nuoro	Orani	B	—	1
			—	3
Afta epizootica				
Avellino	Altavilla Irpina	O	7	—
Id.	Ariano Irpino	O	13	—
Id.	Calabritto	B	4	—
Id.	Greci	B	4	—
Id.	Melito Irpino	B	2	—
Id.	Mirabella Eclano	B	3	—
Id.	Montemarano	B	11	—
Id.	Savignano di Puglia	B	3	—
Id.	Torre le Nocelle	B	1	—
Bari	Altamura	BO	23	4
Id.	Barletta	B	1	—
Segue: Afta epizootica				
Bari	Canosa	O	2	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Cassano delle Murge	O	2	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Noci	B	—	6
Id.	Polignano	B	3	—
Id.	Id.	B	—	6
Id.	Sammichele di Bari	B	1	—
Id.	Santeramo	B	4	5
Benevento	Apice	B	3	1
Id.	Paduli	B	2	—
Id.	Castelfranco in Miscano	B	11	—
Id.	Montefalcone di Val Fortore	B	1	—
Id.	Sassinoro	B	—	5
Id.	Pontelandolfo	B	—	1
Id.	Morcone	B	—	2
Cagliari	Villasalto	B	5	—
Id.	Ales	B	5	—
Id.	Assemini	B	2	—
Id.	Ballao	B	1	—
Id.	Baressa	BO	—	7
Id.	Burcei	OB Cap	3	—
Id.	Capoterra	BS	5	6
Id.	Collinas	BO	—	62
Id.	Decimomannu	B	2	—
Id.	Donori	B	2	—
Id.	Guspini	B	3	—
Id.	Mandas	B	2	—
Id.	Mogoro	B	15	—
Id.	Monastir	B	—	1
Id.	Muravera	B	2	—
Id.	Nureci	B	4	—
Id.	Narbolia	B	—	9
Id.	Nuraminis	B	—	3
Id.	Id.	OS	—	5
Id.	Pabillonis	BOS	116	—
Id.	Palmas Suergiu	B	—	1
Id.	Paulilatino	B	12	1
Id.	Id.	O	9	—
Id.	San Sperate	B	—	1
Id.	Sant'Andrea Frius	BO	7	—
Id.	Santu Lussurgiu	B	5	—
Id.	San Vito	B	3	—
Id.	Senorbì	BOS	28	—
Id.	Serrenti	B	—	7
Id.	Sestu	B	—	1
Id.	Siliqua	B	—	4
Id.	Sinnai	B	—	5
Id.	Siurgus Donigala	B	2	—
Id.	Solarussa	BO	—	13
Id.	Soleminis	B	—	2
Id.	Sorradile	BOS	5	—
Id.	Teulada	B	4	—
Id.	Tratalias	B	—	2
Id.	Villacidro	BO	21	5
Id.	Ghilarza	BS	21	—
Id.	Gonnosfanadiga	BO	7	7
Campobasso	Cantalupo nel Sannio	B	—	6
Id.	Petacciato	B	—	4
Id.	Campochiaro	B	1	1
Id.	Capracotta	B	—	2
Id.	Id.	O	—	2
Id.	San Pietro Avellana	B	—	1
Id.	Sant'Angelo in Grotte	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Campobasso	Pescopennataro	B	—	1
Id.	Bojano	S B O	1	10
Id.	Gambatesa	B O	1	6
Id.	Termoli	B	1	3
Id.	Pietrabbondante	B	—	1
Id.	Agnone	B	—	3
Id.	Rotello	B	5	1
Id.	Morrone	B	—	2
Id.	Ripalimosano	B	—	1
Id.	Castelbottaccio	B	—	1
Id.	Lucito	B	—	1
Id.	Vinchiaturo	B	—	3
Id.	Larino	B	—	2
Id.	Torella del Sannio	B	—	1
Id.	[illegible]	B	—	4
Id.	Campobasso	B	2	1
Catanzaro	Cirò	B	2	25
Id.	Id.	O C	—	2
Id.	Crucoli	B	—	1
Id.	Cutro	B	—	2
Id.	Savelli	B	1	2
Id.	Strongoli	B	5	8
Id.	Verzino	B	—	1
Chieti	Chieti	B	—	2
Id.	Poggiofiorito	B	—	1
Id.	Torino di Sangro	B O	3	2
Id.	Vasto	B	—	2
Cosenza	Acquaformosa	B	7	—
Id.	Acri	B	16	—
Id.	Belsito	B	7	—
Id.	Id.	O	7	—
Id.	Calopezzati	B	13	—
Id.	Caloveto	B	5	2
Id.	Campana	B	—	7
Id.	Cassano al Ionio	B O	33	—
Id.	Castrovillari	B	10	5
Id.	Cerchiara di Calabria	B	13	2
Id.	Corigliano Calabro	B	17	—
Id.	Crosia	B	12	—
Id.	Firmo	B	10	2
Id.	Longobucco	B	4	3
Id.	Lungro	B	2	2
Id.	Montalto Uffugo	B	5	10
Id.	Morano Calabro	B	7	—
Id.	Rende	B	12	—
Id.	Rose	B O	26	—
Id.	Id.	Cap S	21	—
Id.	Rossano	B O	13	—
Id.	San Basile	B	10	—
Id.	San Demetrio Corone	B	30	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	24	10
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	26	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Foggia	Foggia	B S Buf	25	4
Id.	Lucera	B S	13	4
Id.	Manfredonia	B	11	2
Id.	Bovino	B	4	—
Id.	Monte Sant'Angelo	Cap B S	20	5
Id.	Torremaggiore	B	5	—
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	1
Id.	Orsara di Puglia	B	6	1
Id.	Celle San Vito	B	1	—
Id.	Faeto	B	2	—
Id.	Apricena	B	3	1
Id.	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Trinitapoli	B	1	—
Id.	Roseto Valfortore	B	11	—
Id.	Candela	B Buf	5	—
Id.	Monteleone di Puglia	B	2	—
Id.	Rignano Garganico	B Cap	2	1
Id.	Volturino	B	3	1
Id.	Volturara	B O S	4	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	1	2
Id.	Troia	S B	10	4
Id.	San Marco in Lamis	B S	—	13
Id.	Sant'Agata di Puglia	B O S	—	8
Id.	Cagnano Varano	B O S	—	1
L'Aquila	Barisciano	B	—	1
Id.	Capestrano	B	—	1
Id.	Capitignano	B	—	1
Id.	Carsoli	B	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Celano	B	—	1
Id.	Introdacqua	B	—	1
Id.	L'Aquila	B	—	2
Id.	Massa d'Albe	B	—	1
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Pescasseroli	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	—	1
Id.	Pizzoli	B	—	1
Id.	Prata d'Ansidonia	O	—	1
Id.	Pratola Peligna	B	—	1
Id.	Rivisondoli	B	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	B	—	1
Id.	Scoppito	B	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Priverno	B	1	—
Id.	Pontinia	B	—	5
Id.	Pisterzo	B	5	—
Lecce	Tricase	B O	—	2
Macerata	Fiastra	B O	—	2
Id.	Monte Cavallo	B O	—	2
Id.	Cessapalombo	B O S	—	2
Id.	[illegible]	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie de…	Rimasti da… quindicina precedente	Nuove denunzie
	Segue: Afta epizootica			
Campobasso	Pescopennataro	B	—	1
Id.	[illegible]	B O	1	10
Id.	Gambatesa	B O	1	6
Id.	[illegible]	B	1	3
Id.	Pietrabbondante	B	—	1
Id.	Agnone	B	—	3
Id.	Bonefro	B	5	1
Id.	Morrone	B	—	2
Id.	Ripalimosani	B	—	1
Id.	Castelbottaccio	B	—	1
Id.	Lucito	B	—	1
Id.	Vinchiaturo	B	—	3
Id.	Larino	B	—	2
Id.	Torella del Sannio	B	—	1
Id.	Rotello	B	—	4
Id.	Campobasso	B	2	1
Catanzaro	Cirò	B	2	25
Id.	Id.	O C	—	2
Id.	Crotone	B	—	1
Id.	[illegible]	B	—	2
Id.	Savelli	B	1	3
Id.	Strongoli	B	5	8
Id.	Verzino	B	—	1
Chieti	Chieti	B	—	2
Id.	Poggiofiorito	B	—	1
Id.	Torino di Sangro	B O	3	2
Id.	Vasto	B	—	2
Cosenza	Acquaformosa	B	7	—
Id.	Acri	B	16	—
Id.	Belsito	B	7	—
Id.	Id.	S O	7	—
Id.	Calopezzati	B	13	—
Id.	Caloveto	B	5	2
Id.	Campana	B	—	2
Id.	Cassano al Ionio	B O	33	—
Id.	Castrovillari	B	10	5
Id.	Cerchiara di Calabria	B	13	2
Id.	Corigliano Calabro	B	17	—
Id.	Crosia	B	12	—
Id.	Firmo	B S	10	2
Id.	Longobucco	B	4	3
Id.	Lungro	B	2	3
Id.	Montalto Uffugo	B	5	10
Id.	Marano Calabro	B	7	—
Id.	Rende	B	12	—
Id.	Rose	B O	26	—
Id.	Id.	Cap S	21	—
Id.	Rossano	B O	13	—
Id.	San Basile	B	10	—
Id.	San Demetrio Corone	B	30	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	31	10
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	26	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	6	—
Id.	San Pietro in Guarano	B	11	—
Id.	Id.	O S Cap	9	5
Id.	San Vincenzo	B	10	8
Id.	Spezzano Sila	B	5	2
Id.	Vaccarizzo Albanese	B	10	—
Foggia	Cerignola	B S	15	3
Id.	San Severo	O B S	23	1
Id.	Orta Nova	Cap B O S	17	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie…	Rimasti… quindicina precedente	Nuove denunzie
	Segue: Afta epizootica			
Foggia	Foggia	B S Buf	25	4
Id.	Lucera	B S	13	1
Id.	Manfredonia	B	11	2
Id.	Bovino	B	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	Cap B S	20	5
Id.	Torremaggiore	B	5	—
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	1
Id.	Orsara di Puglia	B	6	1
Id.	Celle San Vito	B	1	—
Id.	Faeto	B	2	—
Id.	Apricena	B	5	—
Id.	Ascoli Satriano	B	3	1
Id.	Trinitapoli	B	1	—
Id.	Roseto Valfortore	B	11	—
Id.	Candela	B Buf	5	—
Id.	Monteleone di Puglia	B	2	—
Id.	Rignano Garganico	B Buf	2	1
Id.	Accadia	B	3	1
Id.	Volturara	B O S	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	5	2
Id.	Troia	S B	10	1
Id.	San Marco in Lamis	B S	—	13
Id.	Sant'Agata di Puglia	B O S	—	3
Id.	Cagnano Varano	B O S	—	1
L'Aquila	Barisciano	B	—	1
Id.	Capestrano	B	—	1
Id.	Caporciano	B	—	1
Id.	Carsoli	B	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Celano	B	—	1
Id.	Introdacqua	B	—	1
Id.	L'Aquila	B	—	2
Id.	Massa d'Albe	B	—	1
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Pescasseroli	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	—	1
Id.	Pizzoli	B	—	1
Id.	Prata d'Ansidonia	O	—	1
Id.	Pratola Peligna	B	—	—
Id.	Rivisondoli	B	1	—
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	B	—	1
Id.	Scoppito	B	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Priverno	B	1	—
Id.	Pontinia	B	—	5
Id.	Prossedi	B	5	—
Lecce	Tricase	B O	—	2
Macerata	Fiastra	B O	—	2
Id.	Monte Cavallo	B O	—	2
Id.	Ussita	B O S	—	2
Matera	Matera	B	1	—
Id.	Montescaglioso	B	—	1
Nuoro	Bari Sardo	B O	1	16
Id.	Baunei	B O S	—	1
Id.	Bitti	B	—	6
Id.	Escalaplano	B O	—	2
Id.	Esterzili	B	—	4
Id.	Gairo	B O	—	5
Id.	Jerzu	B O	—	8
Id.	Lanusei	B O C	—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: Afta epizootica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Nuoro	Meana Sardo	BOS	—	10
Id.	Nurri	BOS	5	32
Id.	Orroli	BOS	—	34
Id.	Osini	BO	—	11
Id.	Perdasdefogu	BO	1	9
Id.	Posada	BOS	1	34
Id.	Sadali	B	—	3
Id.	Seui	B	—	11
Id.	Seulo	B	—	12
Id.	Siniscola	BOS	4	17
Id.	Tertenia	B	—	3
Id.	Torpè	BOS	—	16
Id.	Tortolì	B	—	5
Id.	Triei	BOS	—	9
Id.	Ulassai	BOS	1	7
Id.	Urzulei	BOS	—	9
Id.	Ussassai	B	—	2
Id.	Villanovatulo	BOS	—	14
Id.	Villagrande	BOS	2	5
Perugia	Campello	BO	—	2
Id.	Cerreto di Spoleto	O	—	1
Id.	Foligno	B	—	1
Id.	Poggiodomo	O	—	1
Id.	Sellano	O	—	1
Id.	Trevi	O	—	1
Potenza	Atella	B	2	—
Id.	Avigliano	B	—	3
Id.	Calvello	B	1	2
Id.	Castelmezzano	BO	—	3
Id.	Lagonegro	B	2	—
Id.	Lauria	B	5	—
Id.	Lavello	B	3	—
Id.	Pescopagano	B	2	—
Id.	Picerno	B	—	3
Id.	Rionero in Vulture	B	5	5
Id.	Ruoti	B	—	3
Id.	Terranova di Pollino	BO	2	—
Rieti	Pescorocchiano	BO	2	—
Id.	Fiamignano	BO	2	—
Id.	Posta	B	1	—
Id.	Castel Sant'Angelo	B	1	—
Id.	Rieti	B	1	19
Id.	Cottanello	B	—	5
Id.	Forano	B	—	1
Id.	Poggio Nativo	B	—	5
Id.	Longone	B	—	3
Id.	Frasso Sabino	B	—	1
Id.	Montopoli	B	—	1
Id.	Rivodutri	B	—	2
Roma	Albano	B	4	—
Id.	Artena	B	2	—
Id.	Campagnano di Roma	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Id.	Cerveteri	B	—	1
Id.	Capena	B	—	3
Id.	Colleferro	B	2	—
Id.	Labico	B	1	—
Id.	Mandela	B	3	—
Id.	[illegible]	BO	2	—

Segue: Afta epizootica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Roma	Vallepietra	B	—	3
Id.	Vicovaro	O	—	5
Salerno	Eboli	B	2	—
Sassari	Alghero	B	—	1
Id.	Nulvi	O	3	—
Id.	Porto Torres	B	—	1
Id.	Sassari	BO	6	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	2	2
Id.	Tempio	B	5	1
Siena	Monteroni d'Arbia	B	1	—
Taranto	Taranto	BOS	3	2
Teramo	Arsita	B	11	12
Id.	Bisenti	B	—	1
Id.	Castilenti	B	—	1
Id.	Castiglione Messer Raimondo	B	—	1
Id.	Civitella del Tronto	B	—	1
Id.	Cermignano	B	—	1
Id.	Isola del Gran Sasso d'Italia	B	—	2
Id.	Montorio al Vomano	S	—	1
Id.	Id.	B	1	4
Id.	Valle Castellana	B	—	10
Id.	Rocca Santa Maria	O	—	19
Id.	Arsita	S	—	1
Id.	Bisenti	S	—	1
Terni	Acquasparta	B	1	1
Viterbo	Bassano di Sutri	B	1	—
Id.	Bagnoregio	B	—	1
Id.	Capranica	B	—	1
Id.	Civita Castellana	B	—	3
Id.	Carbognano	B	—	1
Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Vejano	B	—	1
Id.	Viterbo	BOS	—	1
			1174	859

Mal rossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	S	3	—
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Marengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Ancona	Agugliano	S	—	1
Id.	Osimo	S	1	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	2
Id.	Montesampietrangeli	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Avellino	Calabritto	S	2	—
Id.	Volturara Irpina	S	—	2
Belluno	Belluno	S	—	2
Chieti	Vasto	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	—	4
L'Aquila	Rocca di Mezzo	S	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	S	1	—
Id.	Sante Marie	S	1	—
Macerata	Camerino	S	—	1
Id.	Colmurano	S	—	1
Id.	San Severino	S	3	6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Nuoro	Meana Sardo	BOS	—	10
Id.	Nurri	BOS	5	32
Id.	Orroli	BOS	—	34
Id.	Ortueri	BO	—	11
Id.	Perdasdefogu	BO	1	9
Id.	Posada	BOS	1	24
Id.	Sadali	B	—	3
Id.	Seui	B	—	11
Id.	Seulo	B	—	12
Id.	Siniscola	BOS	4	17
Id.	Tertenia	B	—	3
Id.	Torpè	BOS	—	16
Id.	Tortolì	B	—	5
Id.	Triei	BOS	—	9
Id.	Ulassai	BOC	4	7
Id.	Urzulei	BOS	—	9
Id.	Ussassai	B	—	2
Id.	Villanovatulo	BOS	—	14
Id.	Villagrande	BOS	2	5
Perugia	Campello	BO	—	2
Id.	Cerreto di Spoleto	O	—	1
Id.	Foligno	B	—	1
Id.	Poggiodomo	O	—	1
Id.	Sellano	O	—	1
Id.	Trevi	O	—	1
Potenza	Atella	B	3	—
Id.	Avigliano	B	—	3
Id.	Calvello	B	1	2
Id.	Castelmezzano	BO	—	3
Id.	Lagonegro	B	2	—
Id.	Lauria	B	5	—
Id.	Lavello	B	3	—
Id.	Pescopagano	B	2	—
Id.	Picerno	B	—	3
Id.	Rionero Vulture	B	5	5
Id.	Ruoti	B	—	3
Id.	Terranova di Pollino	BO	2	—
Rieti	Pescorocchiano	BO	2	—
Id.	Fiamignano	BO	2	—
Id.	Posta	B	1	—
Id.	Castel Sant'Angelo	B	1	—
Id.	Rieti	B	1	10
Id.	Cottanello	B	—	3
Id.	Forano	B	—	1
Id.	Poggio Nativo	B	—	5
Id.	Longone	B	—	3
Id.	Frasso Sabino	B	—	1
Id.	Montopoli	B	—	1
Id.	Rivodutri	B	—	2
Roma	Albano	B	4	—
Id.	Artena	B	2	—
Id.	Campagnano di Roma	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Id.	Cerveteri	B	—	1
Id.	Capena	B	—	3
Id.	Gallicano	B	2	—
Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Mandela	B	3	—
Id.	Manziana	B	2	—
Id.	Nettuno	B	3	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Pontezia	B	4	—
Id.	Percile	B	—	2
Id.	Roccagiovine	B	—	5
Id.	San Vito Romano	B	2	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Trevignano	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Roma	Vallepietra	B	—	3
Id.	Vicovaro	O	—	5
Salerno	Eboli	B	2	—
Sassari	Alghero	B	—	1
Id.	Nulvi	O	3	—
Id.	Porto Torres	B	—	1
Id.	Sassari	BO	6	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	2	2
Id.	Tempio	B	5	1
Siena	Monteroni d'Arbia	B	1	—
Taranto	Taranto	BOS	3	3
Teramo	Atri	B	11	12
Id.	Bisenti	B	—	1
Id.	Castilenti	B	—	1
Id.	Castiglione Messer Raimondo	B	—	1
Id.	Civitella del Tronto	B	—	4
Id.	Cermignano	B	—	1
Id.	Is. del Gran Sasso d'Italia	B	—	2
Id.	Montorio al Vomano	S	—	1
Id.	Id.	B	1	4
Id.	Valle Castellana	B	—	10
Id.	Rocca Santa Maria	O	—	19
Id.	Arsita	S	—	1
Id.	Bisenti	S	—	1
Terni	Acquasparta	B	1	1
Viterbo	Bassano di Sutri	B	1	—
Id.	Bagnoregio	B	—	1
Id.	Canepina	B	—	1
Id.	Civita Castellana	B	—	3
Id.	Corchiano	B	—	1
Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Vejano	B	—	1
Id.	Viterbo	BOS	—	1
			1174	856
	Mal rossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	3	—
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Murisengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Ancona	Agugliano	S	—	1
Id.	Osimo	S	1	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	2
Id.	Montesampietrangeli	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Avellino	Calitri	S	2	—
Id.	Volturara Irpina	S	—	2
Belluno	Belluno	S	—	5
Chieti	Vasto	S	—	1
Cuneo	Frassino	S	—	1
L'Aquila	Rocca di Mezzo	S	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	S	1	—
Id.	Sante Marie	S	1	—
Macerata	Camerino	S	—	—
Id.	Caldarola	S	—	1
Id.	San Severino	S	3	6
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	3	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Perugia	Montefalco	S	—	1
Id.	Perugia	S	2	1
Pesaro Urbino	Montelabbate	S	—	2
Reggio Emilia	Baiso	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Malessian dei suini				
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Id.	San Polo d'Enza in Caviano	S	—	2
Id.	Viano	S	—	1
Rovigo	Adria	S	1	—
Id.	San Martino di Venezze	S	—	1
Id.	Villadose	S	1	1
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Trecenta	S	2	—
Teramo	Campli	S	6	2
Id.	Teramo	S	1	5
Terni	Montecastrilli	S	1	—
Id.	Narni	S	—	2
Treviso	Gorgo al Monticano	S	—	1
Id.	Mansuè	S	—	1
Id.	Maser	S	—	1
Id.	Motta di Livenza	S	3	—
Id.	Ormelle	S	—	1
Id.	Ponzano Veneto	S	1	—
Id.	Preganziol	S	5	—
Id.	Riese	S	—	2
Udine	Bertiolo	S	1	—
Id.	Palazzolo dello Stella	S	1	—
Id.	Tarcento	S	—	—
Id.	Codroipo	S	—	8
Id.	Pagnacco	S	—	3
Id.	Martignacco	S	—	1
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	—	2
Id.	Casarsa	S	—	2
Varese	Laino	S	3	—
Id.	Varese	S	—	1
Vercelli	Vercelli	S	—	32
Verona	Castelnuovo di Verona	S	—	1
Id.	Cavaion	S	—	3
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	1
Id.	Villabartolomea	S	—	4
Vicenza	Nanto	S	—	1
Viterbo	Orte	S	1	—
Id.	Bomarzo	S	1	—
			65	115
Peste e setticemia dei suini				
Alessandria	Cella Monte	S	—	2
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Ancona	S	5	3
Id.	Senigallia	S	3	1
Id.	Rio	S	1	—
Id.	Id.	S	2	2
[illegible]	Borgomanero	S	—	1
Id.	Masino	S	—	3
Id.	San Vincenzo	S	—	1
Apuania	Pontremoli	S	17	—
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	2	1
Id.	Cortona	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Cupra Marittima	S	1	—
Id.	Grottammare	S	—	—
Id.	Massignano	S	—	1
Id.	Montalto delle Marche	S	2	1
Id.	Montefiore Aso	S	2	—
Id.	Montegranaro	S	—	2
Id.	Monte Vidon Combatte	S	—	2
Id.	Moresco	S	—	1
Id.	Pedaso	S	1	—
Id.	Petritoli	S	—	4
Id.	Porto San Giorgio	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Calitri	S	12	2
Id.	Flumeri	S	2	—
Id.	Montella	S	2	—
Id.	Salza Irpina	S	11	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	18	5
Id.	Summonte	S	—	2
Bari	Bitonto	S	1	—
Id.	Toritto	S	4	—
Benevento	Apollosa	S	—	7
Id.	Vitulano	S	—	4
Id.	Foglianise	S	—	6
Cagliari	Dolianova	S	1	1
Campobasso	Casacalenda	S	3	2
Catanzaro	Tiriolo	S	—	1
Chieti	Casalanguida	S	—	1
Id.	Casalincontrada	S	—	1
Id.	Vasto	S	—	1
Cosenza	Altomonte	S	2	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	3	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S	13	2
Id.	Chieuti	S	3	—
Id.	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	San Severo	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	3	—
Id.	Celenza Valfortore	S	1	—
Id.	San Paolo Civitate	S	—	2
Id.	Anzano di Puglia	S	—	1
Id.	Deliceto	S	—	1
Id.	Serracapriola	S	—	1
Grosseto	Manciano	S	2	—
Id.	Civitella Marittima	S	2	—
L'Aquila	L'Aquila	S	2	2
Id.	Capitignano	S	13	—
Id.	Campotosto	S	3	—
Id.	Montereale	S	11	—
Novara	[illegible]	S	—	1
Id.	[illegible]	S	—	1
Id.	[illegible]	S	—	1
Id.	[illegible]	S	—	1
Perugia	Perugia	S	1	—
Pesaro Urbino	Montelabbate	S	—	2
Ravenna	Alfonsine	S	—	2
Id.	Brisighella	S	2	1
Rovigo	Adria	S	1	—
Salerno	Omignano	S	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Malrossino dei suini				
Reggio Emilia	Guastalla	S.	—	1
Id.	Luzzara	S.	—	1
Id.	San Polo d'Enza in Caviano	S.	—	2
Id.	Viano	S.	—	1
Rovigo	Adria	S.	1	—
Id.	San Martino di Venezze	S.	—	1
Id.	Villadose	S.	1	1
Id.	Taglio di Po	S.	1	—
Id.	Trecenta	S.	2	—
Teramo	Campli	S.	2	2
Id.	Teramo	S.	1	5
Terni	Montecastrilli	S.	1	—
Id.	Narni	S.	—	2
Treviso	Gorgo al Monticano	S.	—	1
Id.	Mansuè	S.	—	1
Id.	Maser	S.	—	1
Id.	Motta di Livenza	S.	3	—
Id.	Ormelle	S.	—	1
Id.	Ponzano Veneto	S.	1	—
Id.	Preganziol	S.	5	—
Id.	Riese	S.	—	2
Udine	Bertiolo	S.	1	—
Id.	Palazzolo dello Stella	S.	1	—
Id.	Tarcento	S.	1	—
Id.	Codroipo	S.	—	8
Id.	Fagagna	S.	—	5
Id.	Martignacco	S.	—	1
Id.	San Giorgio di Nogaro	S.	—	1
Id.	Spilimbergo	S.	—	2
Id.	Casarsa	S.	—	2
Varese	Tinno	S.	3	—
Id.	Varano	S.	—	1
Vercelli	Vercelli	S.	—	32
Verona	Castelnuovo di Verona	S.	—	1
Id.	Casaleone	S.	—	3
Id.	San Pietro di Morubio	S.	—	1
Id.	Villabartolomea	S.	—	4
Vicenza	Nanto	S.	—	1
Viterbo	Orte	S.	1	—
Id.	Ronciglione	S.	1	—
			65	113
Peste e setticemia dei suini				
Alessandria	Cellamonte	S.	—	2
Id.	Giarole	S.	1	—
Ancona	Ancona	S.	5	1
Id.	Senigallia	S.	3	1
Id.	Ripe	S.	1	—
Id.	Id.	S.	2	3
Aosta	Borgomasino	S.	—	4
Id.	Masino	S.	—	3
Id.	San Vincenzo	S.	—	1
Apuania	Pontremoli	S.	17	—
Arezzo	Arezzo	S.	2	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S.	2	1
Id.	Cortona	S.	1	—
Id.	San Sepolcro	S.	1	—
Id.	Poppi	S.	—	1
Id.	Pontevecchio	S.	3	—
Id.	Stia	S.	1	—
Id.	Terranuova Bracciolini	S.	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S.	—	—
Id.	Amandola	S.	3	—
Id.	Ascoli Piceno	S.	1	—
Id.	Carassai	S.	5	—
Id.	Comunanza	S.	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Cupramarittima	S.	1	—
Id.	Grottammare	S.	1	—
Id.	Maltignano	S.	—	1
Id.	Montalto delle Marche	S.	2	1
Id.	Montefiore Aso	S.	—	—
Id.	Montegranaro	S.	—	2
Id.	Monte Vidon Combatte	S.	—	2
Id.	Moresco	S.	—	1
Id.	Pedaso	S.	1	—
Id.	Petritoli	S.	—	4
Id.	Porto San Giorgio	S.	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S.	1	—
Avellino	Cairano	S.	2	2
Id.	Lioni	S.	2	—
Id.	Montella	S.	2	1
Id.	Salza Irpina	S.	11	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S.	18	5
Id.	Summonte	S.	—	2
Bari	Bitonto	S.	1	—
Id.	Toritto	S.	4	—
Benevento	Apollosa	S.	—	7
Id.	Vitulano	S.	—	6
Id.	Foglianise	S.	—	6
Cagliari	Donori	S.	1	—
Campobasso	Casacalenda	S.	5	1
Catanzaro	Tiriolo	S.	—	2
Chieti	Casalanguida	S.	—	1
Id.	Casalincontrada	S.	—	1
Id.	Vasto	S.	—	1
Cosenza	Altomonte	S.	2	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S.	5	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S.	17	2
Id.	Chieuti	S.	2	—
Id.	Motta Montecorvino	S.	1	—
Id.	San Severo	S.	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S.	3	—
Id.	Celenza Valfortore	S.	4	—
Id.	San Paolo Civitate	S.	—	2
Id.	Anzano di Puglia	S.	—	1
Id.	Deliceto	S.	—	1
Id.	Serracapriola	S.	—	1
Grosseto	Manciano	S.	2	—
Id.	Civitella Marittima	S.	2	2
L'Aquila	L'Aquila	S.	3	—
Id.	Capitignano	S.	13	—
Id.	Campotosto	S.	3	—
Id.	Montereale	S.	11	—
Napoli	Barano	S.	—	1
Id.	Procida	S.	—	1
Id.	Forio	S.	—	1
Id.	Ischia	S.	—	1
Perugia	Perugia	S.	1	—
Pesaro Urbino	Montelabbate	S.	—	2
Ravenna	Alfonsine	S.	—	2
Id.	Brisighella	S.	2	1
Rovigo	Adria	S.	1	—
Salerno	Omignano	S.	2	—
Id.	Bellosguardo	S.	1	—
Id.	Oliveto Citra	S.	2	—
Siena	Castelnuovo Berardenga	S.	1	—
Id.	Torrita di Siena	S.	1	—
Terni	Montegabbione	S.	—	2
Id.	Monteleone d'Orvieto	S.	2	—
Id.	Acquasparta	S.	—	2
Id.	Narni	S.	2	2
Id.	Terni	S.	—	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini			
Treviso	Preganziol	S	—	2
Varese	Casalzuigno	S	1	—
Id.	Varese	S	1	—
Id.	Varese	S	—	1
Id.	Leggiuno Sangiano	S	—	1
Viterbo	Canepina	S	1	—
			209	95
	Morva			
Foggia	Morva Cerignola	E	2	—
			2	—
	Farcino criptococcico			
Avellino	Volturara Irpina	E	—	1
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Canosa di Puglia	E	1	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Barletta	E	—	1
Id.	Polignano	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Sutera	E	1	—
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Catanzaro	Nicastro	E	—	1
Foggia	Lucera	E	—	2
L'Aquila	Sulmona	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Lecce	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	1
Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	1
Id.	Siracusa	E	—	2
Taranto	San Giorgio Jonico	E	1	—
Trapani	Marsala	E	10	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	2	—
Id.	Campobello	E	2	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
			16	12
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Altidona	Can	—	1
Id.	Carassai	Can	—	1
Id.	Folignano	Can	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	1
Id.	Ramacca	Can	—	1
Catanzaro	Maida	Can	—	1
Foggia	Anzano di Puglia	Can	2	—
Frosinone	Ceprano	Can	2	—
Perugia	Bastia	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	5	2
Aosta	Castiglion	O	—	1
Id.	Valdigna d'Aosta	O	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	2	—
Id.	Arquata del Tronto	O	3	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	4	—
Id.	Grumo	O	2	—
Id.	Noci	O	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	O	6	—
Id.	Castelfranco in Miscano	O	4	—
Id.	Montefalcone di Val Fortore	O	3	—
Campobasso	Campobasso	O	2	—
Id.	Montenero di Bisaccia	O	2	—
Id.	Belmonte del Sannio	O	2	—
Id.	Guglionesi	O	1	—
Chieti	Montenerodomo	O	3	—
Id.	Roio del Sangro	O	5	—
Id.	Vasto	O	2	—
Cosenza	Belsito	O	6	—
Id.	Calopezzati	O	3	—
Id.	Caloveto	O	2	—
Id.	Cariati	O	1	—
Id.	Cassano al Ionio	O	1	—
Id.	Corigliano Calabro	O	6	—
Id.	Cropalati	O	1	—
Id.	Crosia	O	2	—
Id.	Paludi	O	1	—
Id.	Pietrapaola	O	2	—
Id.	Roggiano Gravina	O	1	—
Id.	Rossano	O	15	—
Id.	San Giorgio Albanese	O	2	—
Id.	San Marco Argentano	O	2	—
Id.	Scala Coeli	O	4	—
Foggia	San Marco in Lamis	O	5	—
Id.	Bovino	O	2	—
Id.	Chieuti	O	2	—
Id.	Città Nova	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	2	—
Id.	Troia	O	2	1
Id.	Deliceto	O	2	—
Frosinone	Guarcino	O	20	—
Id.	Fiuggi	O	30	—
Id.	Acuto	O	—	15
Id.	Frosinone	O	—	15
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Castiglione della Pescaia	O	2	—
Id.	Cinigiano	O	—	16
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	4	—
Id.	Pitigliano	O	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente (Comuni o pascoli infetti)	Nuovi denunziati (Comuni o pascoli infetti)
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Treviso	Preganziol	S	—	2
Varese	Casalzuigno	S	1	—
Id.	Varano	S	1	—
Id.	Varese	S	—	1
Id.	Leggiuno Sangiano	S	—	1
Viterbo	Canepina	S	1	—
			209	95
Morva				
Foggia	Morva Cerignola	E	2	—
			2	—
Farcino criptococcico				
Avellino	Volturara Irpina	E	—	1
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Canosa di Puglia	E	1	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Barletta	E	—	1
Id.	Polignano	E	1	—
Id.	Sammichele	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Sutera	E	1	—
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	3	—
Id.	Misterbianco	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Catanzaro	Nicastro	E	—	1
Foggia	Lucera	E	—	2
L'Aquila	Sulmona	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Lecce	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	1
Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	1
Id.	Siracusa	E	—	2
Taranto	San Giorgio Jonico	E	1	—
Trapani	Marsala	E	10	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	2	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
			46	12
Rabbia				
Ascoli Piceno	Altidona	Can	—	1
Id.	Carassai	Can	—	1
Id.	Folignano	Can	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	1
Id.	Ramacca	Can	—	1
Catanzaro	Maida	Can	—	1
Foggia	Anzano di Puglia	Can	2	—
Frosinone	Ceprano	Can	2	—
Perugia	Bastia	Can	—	1
Id.	Città di Castello	Can	—	1
Ragusa	Acate	Can	—	2
Salerno	Nocera Inferiore	Can	1	—
Teramo	Colledara	Can	—	1
Id.	Teramo	Can	—	1
Terni	Attigliano	Can	—	1
Viterbo	Civita Castellana	Can	—	1
Id.	Orte	Can	1	—
Id.	Tuscania	Can	—	1
			6	16

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente (Comuni o pascoli infetti)	Nuovi denunziati (Comuni o pascoli infetti)
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	5	2
Aosta	Castiglion	O	—	1
Id.	Valdigna d'Aosta	O	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	2	—
Id.	Acquata del Tronto	O	3	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	4	—
Id.	Grumo	O	2	—
Id.	Noci	O	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	O	6	—
Id.	Castelfranco in Miscano	O	4	—
Id.	Montefalcone di Valfortore	O	3	—
Campobasso	Campobasso	O	4	—
Id.	Montenero di Bisaccia	O	2	—
Id.	Belmonte del Sannio	O	1	—
Id.	Guglionesi	O	1	—
Chieti	Montenerodomo	O	3	—
Id.	Roio del Sangro	O	5	—
Id.	Vasto	O	2	—
Cosenza	Belsito	O	6	—
Id.	Calopezzati	O	3	—
Id.	Celico	O	2	—
Id.	Cariati	O	1	—
Id.	Cassano al Jonio	O	1	—
Id.	Corigliano Calabro	O	9	—
Id.	Cropalati	O	1	—
Id.	Crosia	O	2	—
Id.	Paludi	O	1	—
Id.	Pietrapaola	O	2	—
Id.	Roggiano Gravina	O	1	—
Id.	Rossano	O	15	—
Id.	San Giorgio Albanese	O	2	—
Id.	San Marco Argentano	O	2	—
Id.	Scala Celi	O	1	—
Foggia	San Marco in Lamis	O	3	—
Id.	Rignano	O	2	—
Id.	Chieuti	O	2	—
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	3	—
Id.	Troia	O	2	1
Id.	Deliceto	O	2	—
Frosinone	Guarcino	O	20	—
Id.	Fiuggi	O	21	—
Id.	Acuto	O	—	15
Id.	Frosinone	O	—	15
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Castiglione della Pescaia	O	2	—
Id.	Cinigiano	O	—	16
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Canistro	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Regno			
L'Aquila	Cappadocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Raiano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Santa Maria	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Scontrone	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Macerata	Ussita	O	500	—
Id.	Visso	O	2	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	2	—
Perugia	Campello	O	1	—
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Fossato di Vico	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	4	—
Id.	Nocera Umbra	O	6	—
Id.	Norcia	O	2	—
Id.	Scheggino	O	3	—
Id.	Spello	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Regno			
Roma	Campagnano Romano	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	5	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	11	1
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Velletri	O	3	—
Id.	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	[illegible]	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Salerno	Rocca d'Aspide	O	—	2
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	—	1
Id.	Capaccio	O	—	1
Terni	[illegible]	O	11	—
Udine	Pasiano	E	1	—
			1019	60
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Catanzaro	Soriano Calabro	Cap.	1	—
Latina	Priverno	Cap.	1	—
Matera	Accettura	O	1	—
Rieti	Amatrice	O	1	—
Roma	Frascati	O	1	—
			5	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Belluno	Belluno	B	—	1
Firenze	Fiesole	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Castelnovo ne' Monti	B	—	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rivignano	B	1	—
			13	2
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Carovigno	O	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		Specie	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuove denunzie
Segue: Rogna				
L'Aquila	Cappadocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Gioia de' Marsi	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Raiano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Macerata	Ussita	O	500	—
Id.	Visso	O	2	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	2	—
Perugia	Campello	O	1	—
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Fossato di Vico	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	4	—
Id.	Nocera Umbra	O	6	—
Id.	Norcia	O	2	—
Id.	Scheggino	O	3	—
Id.	Spello	O	1	—
Id.	Spoleto	O	4	—
Id.	Trevi	O	1	—
Pesaro Urbino	Cagli	O	—	1
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Genzano	O	4	—
Id.	Marsico Nuovo	O	3	—
Id.	Picerno	O	—	3
Id.	Potenza	O	1	—
Reggio Calabria	Roccaforte	O	4	—
Id.	Roccella Jonica	O	6	—
Rieti	Castel di Tora	O	1	—

		Specie	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuove denunzie
Segue: Rogna				
Roma	Campagnano Romano	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	5	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	11	1
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Velletri	O	3	—
Id.	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Salerno	Rocca d'Aspide	O	—	2
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	—	1
Id.	Capaccio	O	—	1
Terni	Terni	O	11	—
Udine	Pasiano	E	1	—
			1019	60
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Catanzaro	Soriano Calabro	Cap	1	—
Latina	Priverno	Cap	1	—
Matera	Accettura	O	1	—
Rieti	Amatrice	O	1	—
Roma	Frascati	O	1	—
			5	—
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Belluno	Belluno	B	—	1
Firenze	Firenze	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Castelnovo ne' Monti	O	—	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	1	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
			13	2
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Carovigno	O	2	—
Id.	Ostuni	O	—	3
Id.	San Donaci	O	—	1
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	3	—
			5	4
Brucellosi				
Rieti	Pescorocchiano	O	—	1
Udine	Palmanova	O	1	—
			1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Tetano			
Pesaro Urbino	Mondolfo	B	—	1
			—	1
	Anemia infettiva			
Vercelli	Vercelli	E	—	2
			—	2
	Colera dei polli			
Ancona	Ostra Vetere	P	—	1
Catania	Ramacca	P	1	—
			1	1
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Montelparo	P	—	10
Id.	Ripatransone	P	5	—
Rovigo	Adria	P	—	1
Id.	Castelmassa	P	21	3
Id.	Guarda Veneta	P	11	—
Id.	Melara	P	2	—
Id.	Polesella	P	2	—
Id.	Rovigo	P	1	—
Id.	Villanova del Ghebbo	P	1	—
			32	14
	Laringo-tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Bosco Marengo	P	1	—
Id.	Casale Monferrato	P	1	1
L'Aquila	Sulmona	P	6	2
Matera	Grassano	V	1	—
Reggio Emilia	Bibbiano	P	—	5
Id.	Gattatico	P	—	2
Id.	Guastalla	P	—	3
Id.	Luzzara	P	—	6
Id.	Rolo	P	—	1
Id.	Viano	P	—	1
Salerno	Buccino	P	2	1
Id.	Pellezzano	P	1	1
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Lentini	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Ferla	P	1	—
Treviso	Treviso	P	—	2
Varese	Somma Lombardo	P	1	—
Vicenza	Torri di Quartesolo	P	—	1
			20	25

RIEPILOGO

dal 16 al 30 giugno 1945 - N. 12

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	16	57	65
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	26	289	1030
4	Mal rossino dei suini	23	79	178
5	Peste e setticemia dei suini	28	94	204
6	Morva	1	1	2
7	Farcino criptococcico	14	32	78
8	Rabbia	12	19	22
9	Rogna	24	159	1079
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	5	5
11	Aborto epizootico	5	10	15
12	Vaiuolo ovino	2	4	9
13	Tubercolosi	2	2	2
14	Tetano	1	1	1
15	Anemia infettiva	1	1	2
16	Colera dei polli	2	2	2
17	Peste aviaria	2	9	66
18	Laringo-tracheite infettiva dei polli	9	19	45

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; C. p. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(1648)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari in altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per

REGIA UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Anatomia umana normale.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Fisica superiore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Tetano				
Pesaro Urbino	Mondolfo	B	—	1
			—	1
Anemia infettiva				
Vercelli	Vercelli	E	—	2
			—	2
Colera dei polli				
Ancona	Ostra Vetere	P	—	1
Genova	[illegible]	P	1	—
			1	1
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Montefortino	P	—	10
Id.	Ripatransone	P	5	—
Rovigo	Adria	P		1
Id.	Castelmassa	P	21	3
Id.	Guarda Veneta	P	11	—
Id.	Melara	P	7	—
Id.	Polesella	P	2	—
Id.	Rovigo	P	5	—
Id.	Villanova del Ghebbo	P	1	—
			52	14
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Bosco Marengo	P	1	—
Id.	Casale Monferrato	P	1	1
L'Aquila	Sulmona	P	6	2
Matera	Grassano	V	1	—
Reggio Emilia	Bibbiano	P	—	5
Id.	Gattatico	P	—	2
Id.	Guastalla	P	—	3
Id.	Luzzara	P	—	5
Id.	Rolo	P	—	1
Id.	Viano	P	—	1
Salerno	Buccino	P	2	1
Id.	Pellezzano	P	1	1
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Ferla	P	1	—
Treviso	Treviso	P	—	2
Varese	Somma Lombardo	P	1	—
Vicenza	Torri di Quartesolo	P	—	1
			20	25

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	16	57	65
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	26	289	1030
4	Mal rossino dei suini	23	70	178
5	Peste e setticemia dei suini	28	94	304
6	Morva	1	1	2
7	Farcino criptococcico	14	32	58
8	Rabbia	12	19	22
9	Rogna	24	159	1079
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	5	5
11	Aborto epizootico	5	10	15
12	Vaiuolo ovino	2	4	6
13	Brucellosi	2	2	2
14	Tetano	1	1	1
15	Anemia infettiva	1	1	2
16	Colera dei polli	2	2	2
17	Peste aviaria	7	9	66
18	Laringo-tracheite infettiva dei polli	9	19	45

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cp. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(1648)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari in altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:
Letteratura latina,
Archeologia.

REGIA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
Anatomia e istologia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Anatomia umana normale.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Fisica terrestre.

REGIA UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di farmacia:
Fisiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1766)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1945:

Sessa Vincenzo, notaio residente nel comune di [illegible], distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Avellino.

D'Ettorre Rinaldo, notaio residente nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di San Martino in Pensilis, stesso distretto.

Lusini [illegible], notaio residente nel comune di Sinalunga, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Asciano, stesso distretto.

Rotunno Beatrice, notaio residente nel comune di Montecastrilli, distretto notarile di Terni, è traslocato nel comune di Terni.

Iacone Teresina in Benvenuto, notaio nel comune di Capistrello, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Pescina, stesso distretto.

(1767)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare e dei fertilizzanti azotati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, ha determinato quanto appresso:

ZOLFI GREZZI E LAVORATI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 21 del 28 agosto u. s., sono stati fissati per la campagna in corso, i seguenti prezzi:

I. — Prezzo di vendita dal produttore:

a) zolfo grezzo fuso di produzione del Continente per merce resa fob ai porti di [illegible], Ancona, Torre Annunziata, Crotone L. 937 al q.le

Per le consegne in miniera su mezzo di trasporto, il suddetto prezzo viene ridotto a . . . » 877 » »

b) minerale di zolfo molito titolo 20/35, franco fabbrica su mezzo di trasporto . . . » 520 » »

c) minerale di zolfo molito titolo 25/29, franco fabbrica su mezzo di trasporto . . . » 415 » »

d) zolfo grezzo molito e ventilato franco fabbrica su mezzo di trasporto . . . » 1.150 » »

e) zolfo doppio raffinato in pani franco fabbrica su mezzo di trasporto . . . » 1.250 » »

f) zolfo raffinato ventilato marca [illegible] franco fabbrica su mezzo di trasporto . . . » 1.500 » »

g) zolfo raffinato, ventilato marca rossa S.A.I.M. franco fabbrica su mezzo di trasporto . » 1.[illegible] » »

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda; nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore il [illegible] esso non potrà essere addebitato a più di L. 130 per quintale di merce fornita, sempreché [illegible] della carta e il [illegible] dei sacchetti impiegati.

I prezzi degli zolfi raffinati come sopra stabiliti si riferiscono agli stabilimenti di raffinazione annessi alla miniera. Nel caso che lo stabilimento non sia annesso alla miniera, [illegible]

VETRO

Il prezzo delle lastre di vetro semplice prodotte dallo stabilimento di Vietri sul Mare della Società anonima vetreria meridionale G. Ricciardi di Napoli viene fissato a L. 220 a metro quadro per merce resa franco stabilimento di produzione escluso imballaggio.

FERTILIZZANTI AZOTATI

a) *Solfato ammonico* titolo 20-21.

Il prezzo di vendita dal produttore per gli stabilimenti situati nell'Italia centro meridionale viene stabilito in L. 1290 al q.le per merce nuda su mezzo di trasporto per le consegne effettuate nel trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per la produzione dello stabilimento di Nera Montoro della Società Terni, in considerazione di contingenti difficoltà, è consentito il prezzo di L. 1520 per q.le di solfato ammonico limitatamente al trimestre sopraindicato.

b) *Calciocianamide* titolo 15-16.

Per la calciocianamide prodotta nello stabilimento di Apuania dalla Società Montecatini è consentito il prezzo di L. 1000 al q.le per merce nuda su mezzo di trasporto da valere per il trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per le assegnazioni di merce effettuate fino al 30 settembre u. s. si applica il prezzo di L. [illegible] per q.le di calciocianamide titolo 15-16, per merce nuda su mezzo di trasporto.

c) I Comitati provinciali provvederanno alla fissazione dei prezzi di vendita al consumo dei suddetti fertilizzanti.

(1770)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione di una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari in Francavilla a Mare (Chieti).

Con decreto Ministeriale 10 ottobre 1945 è stata costituita in Francavilla a Mare una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari della provincia di Chieti.

(1771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1945 - N. 215

Australia	L. 323,70
Belgio	» 2,2815
Canadà	» 90,909
Danimarca	» 20,8768
Egitto	» 415 —
Francia	» 2,0175
Gran Bretagna	» 400 —
India (Bombay)	» 30,259
Nuova Zelanda	» 323,42
Olanda	» 37,7415
Portogallo	» 4,057
Spagna	» 9,13
Stati Uniti America	» 100 —
Svezia	» 23,845
Svizzera	» 23,31
Turchia	» 77,52
Unione Sud Afr.	» 40[illegible],50
Rendita 3,50 % 1906	» 104 —
Id. 3,50 % 1902	» 91,50
Id. 3 % lordo	» 82,50
Id. 5 % 1935	» 97,15
Redimibile 3,50 % 1934	» 84,225

Con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1945:

Sessa Vincenzo, notaio residente nel comune di [illegible], distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Avellino.

D'Ettorre Rinaldo, notaio residente nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di San Martino in Pensilis, stesso distretto.

Losini Luigi, notaio residente nel comune di Sinalunga, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Asciano, stesso distretto.

Rotunno Beatrice, notaio residente nel comune di Montecastrilli, distretto notarile di Terni, è traslocato nel comune di Terni.

Iacono Teresina in Benvenuto, notaio del comune di Capestrano, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Pescina, stesso distretto.

(1767)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare e dei fertilizzanti azotati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, ha comunicato quanto appresso:

ZOLFI GREZZI E LAVORATI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 22 del 28 agosto u. s., sono stati fissati per la campagna in corso, i seguenti prezzi:

1. — Prezzo di vendita del produttore:

a) zolfo grezzo fuso di produzione del Continente per merce resa fob ai porti di Rimini, Ancona, Torre Annunziata, Crotone — L. 967 al q.le

Per le consegne in miniera su mezzo di trasporto, il suddetto prezzo viene ridotto a — » 817 » »

b) minerale di zolfo molito titolo [illegible] franco fabbrica su mezzo di trasporto — » 790 » »

c) minerale di zolfo molito titolo [illegible] franco fabbrica su mezzo di trasporto — » 415 » »

d) zolfo grezzo molito e ventilato franco fabbrica su mezzo di trasporto — » 1.150 » »

e) zolfo grezzo raffinato in pani franco fabbrica su mezzo di trasporto — » 1.250 » »

f) zolfo raffinato ventilato finezza 60% franco fabbrica su mezzo di trasporto — » 1.650 » »

g) zolfo raffinato, ventilato marca rossa S.V.I.M. franco fabbrica su mezzo di trasporto — » 1.750 » »

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda; nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore in sacchi di carta esso non potrà essere addebitato a più di L. [illegible] per quintale di merce fornita, qualunque sia la qualità della carta e il numero dei sacchetti impiegati.

I prezzi degli zolfi raffinati come sopra stabiliti si riferiscono agli stabilimenti di raffinazione annessi alla miniera. Nel caso che lo stabilimento non sia annesso alla miniera, i suddetti prezzi saranno maggiorati delle spese di trasporto dello zolfo grezzo dalla miniera agli stabilimenti di raffinazione. Detta spesa verrà calcolata e autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi nella cui giurisdizione si trovano gli stabilimenti di raffinazione.

2. — I prezzi al consumo degli zolfi grezzi e lavorati saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi e comunicati per conoscenza a questo Ministero con l'analisi dei conteggi eseguiti.

[illegible] di Vietri sul Mare della Società anonima vetreria meccanica C. Ricciardi di Napoli viene fissato a L. 250 a quintale per merce resa franco stabilimento di produzione escluso l'imballaggio.

FERTILIZZANTI AZOTATI

a) *Solfato ammonico* titolo 20-21.

Il prezzo di vendita del produttore per gli stabilimenti situati nell'Italia centro meridionale, viene stabilito in L. 1200 al q.le per merce nuda su mezzo di trasporto per le consegne effettuate nel trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per la produzione dello stabilimento di Nera Montoro della Società Terni, in considerazione di contingenti difficoltà, è consentito il prezzo di L. 1500 per q.le di solfato ammonico limitatamente al trimestre sopraindicato.

b) *Calciocianamide* titolo 15-16.

Per la calciocianamide prodotta dallo stabilimento di Apuania dalla Società Montecatini è consentito il prezzo di L. [illegible] q.le per merce nuda su mezzo di trasporto da valere per il trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per le assegnazioni di merce effettuate fino al 30 settembre u. s., si applica il prezzo di L. [illegible] per q.le di calciocianamide 15-16, per merce nuda su mezzo di trasporto.

c) I Comitati provinciali provvederanno alla fissazione dei prezzi di vendita al consumo dei suddetti fertilizzanti.

(1770)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione di una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari in Francavilla a Mare (Chieti).

Con decreto Ministeriale 10 ottobre 1945 è stata costituita in Francavilla a Mare una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari della provincia di Chieti.

(1771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1945 - N. 215

Australia	L. 323,70
Belgio	2,2845
Canada	99,901
Danimarca	20,87683
Egitto	415 —
Francia	2,0175
Gran Bretagna	400 —
India (Bombay)	30,349
Nuova Zelanda	325,42
Olanda	37,7415
Portogallo	4,052
Spagna	9,13
Stati Uniti America	100 —
Svezia	23,845
Svizzera	23,31
Turchia	77,52
Unione Sud A.	403,60
Rendita 3,50% 1906	101 —
Id. 3,50% 1902	91,50
Id. 3% lordo	82,50
Id. 5% 1935	97,15
Redimibile 3,50% 1934	96,225
Id. 5% 1936	97,05
Obbligaz. Venezie 3,50%	98,25
Buoni del Tesoro 5% (15 giugno 1948)	98,25
Id. 5% (15 febbraio 1949)	98,15
Id. 5% (15 febbraio 1950)	97,95
Id. 5% (15 settembre 1950)	97,95
Id. 5% (15 aprile 1951)	97,95
Id. 4% (15 settembre 1951)	91,75
Id. 5% quinq. 1950 (3ª serie)	98,60
Id. 5% quinq. 1950 (4ª serie)	98,775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 ottobre 1945 - N. 216

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,8768
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,75
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,275
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 25, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, registro n. 5 Interno, foglio n. 387, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Veduti i verbali delle operazioni della Commissione stessa;

Veduto l'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei suddetto concorso per titoli per l'ammissione di sette inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato:

1) Gay Alessandro	con punti 19	[illegible]
2) Ligari Angelo	» 16	» 20
3) Masini Paride	» 15	» 20
4) Barbi Pietro	» 13,50	» 20
5) Paffuti Cesare	» 13	» 20
6) Merendoni Vittorio	» 13	» 20
7) Cristaudo Prospero	» 12	» 20
8) Pannelini Mario	» 11,50	» 20
9) Folisi Vincenzo	» 11	» 20
10) Graziano Gerardo	» 10	» 20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1945

p. Il Ministro: Mole

(1753)

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 25, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 aprile corrente anno, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso stesso;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

1) Gay Alessandro
2) Ligari Angelo
3) Masini Paride
4) Barbi Pietro
5) Paffuti Cesare
6) Merendoni Vittorio
7) Cristaudo Prospero

sono nominati, a decorrere dal 16 maggio 1945, inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato con l'assegno lordo mensile di L. 330,40 di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 378, al quale va applicato l'aumento previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 116.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1945

p. Il Ministro: Mole

(1754)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Australia	L. 323,70
Belgio	2,2845
Canada	90,909
Danimarca	20,87683
Egitto	415 —
Francia	2,0175
Gran Bretagna	400 —
India (Bombay)	30,349
Nuova Zelanda	325,12
Olanda	37,7415
Portogallo	4,057
Spagna	9,13
Stati Uniti America	100 —
Svezia	23,845
Svizzera	23,31
Turchia	77,52
Unione Sud A.	403,50
Rendita 3,50 % 1906	102,75
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 3 % lordo	82,50
Id. 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	90,275
Id. 5 % 1936	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 255, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 287, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Veduti i verbali delle operazioni della Commissione stessa;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

[illegible]

1) Gay Alessandro con punti 19 su 29
2) Liguri Angelo » 16 » 29
3) Masoni Paride » 15 » 29
4) Barbi Pietro » 13,50 » 29
5) Paffuti Cesare » 13 » 29
6) Merendoni Vittorio » 12 » 29
7) Cristaudo Prospero » 12 » 29
8) Pannella Mario » 11,50 » 29
9) Tedesco Vincenzo » 11 » 29
10) Graziano Gerardo » 10 » 29

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1945

p. Il Ministro: Molè

(1753)

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 255, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 aprile corrente anno, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso stesso;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

1) Gay Alessandro
2) Liguri Angelo
3) Masoni Paride
4) Barbi Pietro
5) Paffuti Cesare
6) Merendoni Vittorio
7) Cristaudo Prospero

sono nominati, a decorrere dal 16 maggio 1945, inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, con l'assegno lordo mensile di L. 359,50 di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 378, al quale va aggiunto l'aumento previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 116.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1945

p. Il Ministro: Molè

(1754)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

LEGAL

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale

TO : C.L.A., H.Q. A.C.

FROM : H.Q. ,A.M.G. Liguria Region

DATE : 2nd November 1945

REF. : Lig/Leg/09

Herewith receipts for Gazzetta Ufficiale as follows :-

GENOA	N°
LA SPEZIA	N°
SAVONA	N° 126
IMPERIA	N°
APUANIA	N°
LUCCA	N°

—5 NOV 1945

W.G. ELDER,
Lt. Col., Cdn. Prov. C.,
Regional Legal Officer.

Cap Mori

6116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RECEIPT
RICEVUTA

TO the Provincial Commissioner, AC.
Al Commissario Provinciale, AC.

PROVINCE OF
PROVINCIA DI Savona

I hereby acknowledge the receipt on .... 194... of a consignment of copies of
Con la presente dichiaro di aver ricevuto in data 25 - 10 - 194 5 *un quantitativo di*

the «Gazzetta Ufficiale», year 85 No. ... 1 ... for distribution within this province.
esemplari della Gazzetta Ufficiale, anno 85 n. 126 ... *per la distribuzione in questa Provincia.*

I confirm that before distribution each copy of the Gazette will be stamped or otherwise
Assicuro che prima della distribuzione ogni esemplare della Gazzetta porterà timbrata, od in

officially marked with the above date which shall be the effective date of publication in this
altro modo ufficialmente annotata, la data di cui sopra, che ha valore di data effettiva di pubbli-

Province of the decrees referred to in the special endorsement on the last page thereof.
cazione nell'ambito di questa Provincia dei decreti di cui alla speciale disposizione inserita nel-l'ultima pagina della Gazzetta medesima.

THE PREFECT OF THE PROVINCE OF
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI Savona
414

(signature - F/to) ....

A. C. - Nov. 1944

14071

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 23 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-256 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 638.

Sospensione del pagamento dei canoni relativi a derivazioni di acque pubbliche danneggiate o distrutte o non attuate a causa della guerra . . . . . Pag. 1651

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . . . . Pag. 1653

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 640.

Soppressione dell'Istituto di antropologia sociale presso la Regia università di Palermo . . . . . Pag. 1656

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 641.

Modificazioni all'articolo 9 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Pag. 1657

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 642.

Norme per le indennità dovute ai comunissari e assessori per la liquidazione degli usi civici . . . . . Pag. 1665

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 643.

Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali. Pag. 1668

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1945, n. 646.

Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . . Pag. 1669

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 647.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica . . . . . Pag. 1670

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 648.

Reclutamento di elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica . . . . . Pag. 1680

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 649.

Ripristino delle qualifiche annuali al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Pag. 1681

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1945.

Cessazione dal 1° dicembre 1945, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 ottobre 1941, n. 2 R, circa la sospensione dell'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato . . . Pag. 1682

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Assetto della legislazione nei territori liberati - Gestione delle imposte di consumo appaltate ai consorzi degli esercenti . . . . . Pag. 1682

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli animali e mezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 1682

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 23 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 360; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 6

All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 638.

Sospensione del pagamento dei canoni relativi a derivazioni di acque pubbliche danneggiate o distrutte o non attuate a causa della guerra . . . . . Pag. 1651

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 411, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . . . . Pag. 1655

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 640.

Soppressione dell'Istituto di antropologia sociale presso la Regia università di Palermo . . . . . Pag. 1656

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 641.

Modificazioni all'articolo 9 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Pag. 1657

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 642.

Norme per le indennità dovute ai commissari e assessori per la liquidazione degli usi civici . . . . Pag. 1657

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 643.

Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali. Pag. 1658

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 644.

Emissione da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario di cartelle fondiarie ad un saggio diverso da quello dei mutui . . . . . Pag. 1659

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 645.

Aumento del contributo obbligatorio, da parte dei mutilati e invalidi di guerra, a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra . . . . Pag. 1659

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 646.

Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . . Pag. 1660

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 647.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica . . . . . Pag. 1660

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 648.

Reclutamento di elettromeccanici di bordo del ruolo speciale dell'Arma aeronautica . . . . . Pag. 1660

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 649.

Ripristino delle qualifiche annuali al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Pag. 1661

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1945.

Cessazione dal 1° dicembre 1945, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 2 B, circa la sospensione dell'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato . . . Pag. 1662

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Assetto della legislazione nei territori liberati - Gestione delle imposte di consumo appaltate ai consorzi degli esercenti . . . . . Pag. 1662

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 1662

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Nomina della commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici. Pag. 1663

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani . . . . . Pag. 1663

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Cartiera di Ovaro» società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Boehringer», società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1663

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro ed altre . . . . Pag. 1664

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni . . . . Pag. 1664

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.
Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai «Granai del popolo» per l'acquisto di tessuti . . . . Pag. 1665

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.
Determinazione dei prezzi degli oli di oliva per la campagna 1945-46 . . . . Pag. 1665

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimenti di professori universitari . . . . Pag. 1666

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1666
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . Pag. 1667
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1667
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1667

Ministero dell'industria e del commercio: Errata-corrige relativa a decreti Ministeriali autorizzanti ad applicare le tariffe di assicurazioni sulla vita . . . . . Pag. 1667

Ministero dell'interno: Elenco di decreti Interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicate pel pareggio del bilancio 1945. Pag. 1668

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1668

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 698.

Sospensione del pagamento dei canoni relativi a derivazioni di acque pubbliche danneggiate o distrutte o non attuate a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti [...] guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando, in conseguenza di distruzioni o gravi danni prodotti dalla guerra, un impianto per utilizzazione di grande o piccola derivazione, legittimamente costituita, sia nell'impossibilità di funzionare in tutto od in parte, può essere concessa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la temporanea esenzione dal pagamento del canone annuo di cui al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni.

L'esenzione decorrerà dalla data nella quale si è verificata la cessazione di funzionamento dell'impianto ed il pagamento del canone sarà ripristinato improrogabilmente a partire dalla data di scadenza del termine che sarà fissato per la riattivazione dell'impianto stesso.

Quando l'impianto si trovi in condizioni di funzionare soltanto parzialmente, si farà luogo alla riduzione proporzionale del canone, ragguagliandolo alla utilizzazione che sia effettivamente possibile.

Art. 2.

Per le derivazioni concesse o provvisoriamente autorizzate per le quali si riconosca la opportunità di differire l'esecuzione dei corrispondenti impianti in relazione alle condizioni generali dell'industria italiana e alle possibilità di costruzione degli impianti stessi, potrà egualmente, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, essere accordata l'esenzione dal pagamento del canone con decorrenza dal 1° gennaio 1945 e sino alla scadenza del nuovo termine che sarà fissato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di esenzione, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza all'attuata utilizzazione.

Art. 4.

I canoni che risultano pagati dopo la data di decorrenza dell'esenzione non saranno rimborsati, ma verranno imputati ai primi pagamenti da effettuare se gli impianti saranno attuati entro il nuovo termine; resteranno acquisiti all'Erario se le relative concessioni saranno rinunziate o dichiarate decadute.

Art. 5.

L'esenzione o la riduzione del pagamento del canone

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro ed altre . . . . Pag. 1964

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni . . . . . Pag. 1964

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.

Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai « Granai del popolo » per l'acquisto di tessuti . . . . . Pag. 1965

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Determinazione dei prezzi degli oli di oliva per la campagna 1945-46 . . . . . Pag. 1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimenti di professori universitari . . . . . Pag. 1966

Ministero del tesoro:

Modi dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1966

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1967

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1967

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1967

Ministero dell'industria e del commercio: Errata-corrige relativa a decreti Ministeriali autorizzanti ad aumentare le tariffe di assicurazioni sulla vita . . . . Pag. 1967

Ministero dell'interno: Elenco di decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicate nel pareggio del bilancio 1945. Pag. 1968

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 agosto 1945, n. 638.

Sospensione del pagamento dei canoni relativi a derivazioni di acque pubbliche danneggiate o distrutte o non attuate a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando, in conseguenza di distruzioni o gravi danni prodotti dalla guerra, un impianto per utilizzazione di grande o piccola derivazione, legittimamente costituita, sia nell'impossibilità di funzionare in tutto od in parte, può essere concessa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la temporanea esenzione dal pagamento del canone annuo di cui al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni.

L'esenzione decorrerà dalla data nella quale si è verificata la cessazione di funzionamento dell'impianto ed il pagamento del canone sarà ripristinato improrogabilmente a partire dalla data di scadenza del termine che sarà fissato per la riattivazione dell'impianto stesso.

Quando l'impianto si trovi in condizioni di funzionare soltanto parzialmente, si farà luogo alla riduzione proporzionale del canone, ragguagliandolo alla utilizzazione che sia effettivamente possibile.

Art. 2.

Per le derivazioni concesse o provvisoriamente autorizzate per le quali si riconosca la opportunità di differire l'esecuzione dei corrispondenti impianti in relazione alle condizioni generali dell'industria italiana o alle possibilità di costruzione degli impianti stessi, potrà egualmente, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, essere accordata l'esenzione dal pagamento del canone con decorrenza dal 1° gennaio 1945 e sino alla scadenza del nuovo termine che sarà fissato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di esenzione, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza all'attuata utilizzazione.

Art. 4.

I canoni che risultano pagati dopo la data di decorrenza dell'esenzione non saranno rimborsati, ma verranno imputati ai primi pagamenti da effettuare se gli impianti saranno attuati entro il nuovo termine; resteranno acquisiti all'Erario se le relative concessioni saranno rinunziate o dichiarate decadute.

Art. 5.

L'esenzione o la riduzione del pagamento del canone è accordata, su richiesta degli interessati, con decreto da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 19 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, le varianti sostan-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ziali che si rendessero necessarie per il ripristino di impianti distrutti o danneggiati da eventi bellici possono essere concesse dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, previa breve istruttoria, salvo il pagamento del canone per l'eventuale maggiore utilizzazione.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GERACI — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 132. — LUSCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sulla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2.

Nella cancelleria di ciascuna Commissione devono essere tenuti tre registri, firmati in ogni foglio dal presidente prima di essere posti in uso, l'uno per elencarvi i ricorsi pervenuti, l'altro per le udienze e il terzo per le decisioni.

Art. 3.

Il ricorso deve esporre in modo conciso ma esauriente l'oggetto della controversia, e deve essere presentato in cancelleria oppure trasmesso a mezzo postale. Il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio del ricorrente nel capoluogo in cui ha sede la Commissione.

Il cancelliere, dopo averlo annotato nell'apposito registro, lo sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione delle parti ed il termine di notifica.

Il presidente, se ne ravvisa l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente, prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritiene necessari.

Art. 4.

Il ricorso, col predisposto decreto presidenziale, deve essere, a cura e spese del proponente, notificato all'altra parte entro il termine all'uopo fissato, nelle forme previste per il procedimento ordinario.

Art. 5.

Davanti le Commissioni circondariali e regionali, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Le loro ragioni possono essere esposte oralmente, ed in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

Art. 6.

La Commissione circondariale deve tentare la conciliazione delle parti. Qualora l'accordo venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi per emettere la decisione, la pronuncierà senz'altro. In caso diverso, assegnerà un termine perentorio alle parti, perchè forniscano gli elementi ritenuti necessari, rinviando la causa ad altra udienza, nella quale la decisione deve essere pronunziata.

Ricorrendone la necessità, può disporre un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi ed i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne la spesa. Degli accertamenti tecnici è di regola incaricato l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 7.

Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese, previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca soccombenza o per altri

sentito il Ministro per le finanze, previa breve istruttoria, salvo il pagamento del canone per l'eventuale maggiore utilizzazione.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — LA MALFA — SICILIA — GROCCHI — BARBARESCHI

Visto, *il guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sulla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione circondariale e quella regionale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, hanno sede rispettivamente presso il Tribunale civile e presso la Corte di Appello, e ciascuna è assistita da un cancelliere delegato dal capo dei collegi giudiziari predetti.

Art. 2.

Il ricorso deve esporre in modo conciso ma esauriente l'oggetto della controversia, e deve essere presentato in cancelleria oppure trasmesso a mezzo postale. Il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio del ricorrente nel capoluogo in cui ha sede la Commissione.

Il cancelliere, dopo averlo annotato nell'apposito registro, lo sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione delle parti ed il termine di notifica.

Il presidente, se ne ravvisa l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente, prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritiene necessari.

Art. 4.

Il ricorso, col relativo decreto presidenziale, deve essere, a cura e spese del proponente, notificato all'altra parte entro il termine all'uopo fissato, nelle forme previste per il procedimento ordinario.

Art. 5.

Davanti le Commissioni circondariali e regionali, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Le loro ragioni possono essere esposte oralmente, ed in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

Art. 6.

La Commissione circondariale deve tentare la conciliazione delle parti, qualora l'accordo venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi per emettere la decisione, la pronuncierà senz'altro. In caso diverso, assegnerà un termine perentorio alle parti, perchè forniscano gli elementi ritenuti necessari, rinviando la causa ad altra udienza, nella quale la decisione deve essere pronunziata.

Ricorrendone la necessità, può disporre un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi ed i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne la spesa. Degli accertamenti tecnici è di regola incaricato l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 7.

Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese, previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca soccombenza o per altri giusti motivi.

La liquidazione delle spese fatta nella decisione ha valore di titolo esecutivo e il cancelliere è autorizzato a rilasciare copia della medesima in forma esecutiva.

Art. 8.

La decisione è pubblicata all'udienza mediante lettura del dispositivo da parte del cancelliere, che deve

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in ogni caso notificarlo in copia alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Il ricorso alla Commissione regionale, davanti la quale si applicano le stesse norme procedurali stabilite per le Commissioni circondariali, deve essere presentato alla segreteria della detta Commissione entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata di cui all'articolo precedente.

Il ricorso sospende gli effetti della decisione impugnata.

Art. 10.

I procedimenti davanti le Commissioni non sono vincolati all'osservanza delle norme della procedura ordinaria.

Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo.

I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento ordinario civile.

Art. 11.

Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cinquanta, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire cento e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

Al cancelliere addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 12.

Il componente la Commissione che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà dal presidente segnalato al prefetto per la sostituzione.

Art. 13.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 640.

Soppressione dell'Istituto di antropologia sociale presso la Regia università di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto di antropologia sociale, istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Palermo nell'anno accademico 1943-44, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

Art. 2.

Gli studenti iscritti a detto Istituto negli anni 1943-44 e 1944-45 sono ammessi a conseguire, seguendo il piano di studi formulato dal Governo Militare Alleato, dopo due anni dalla loro iscrizione il diploma in antropologia sociale, che avrà esclusivo valore di titolo di cultura.

Essi potranno, inoltre, ottenere il passaggio ai corsi universitari, ai quali diano accesso i loro titoli di studio secondari, con le eventuali abbreviazioni di corso che possano essere loro consentite in base agli insegnamenti frequentati e agli esami superati nell'Istituto di antropologia sociale.

Art. 3.

Gli studenti iscritti all'Istituto di antropologia sociale negli anni 1943-44 e 1944-45, che siano forniti del diploma di abilitazione magistrale, sono ammessi a conseguire, presso la Regia università di Palermo o presso la Facoltà di magistero di altra università, dopo tre anni di studio, compresi quelli trascorsi nell'Istituto di antropologia sociale, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, previo il superamento di una prova scritta su argomento di carattere pedagogico per l'ammissione al 3° anno.

Il piano di studi per i primi due anni del corso triennale previsto nel precedente comma è lo stesso stabilito, per i detti due anni, nel programma formulato dal Governo Militare Alleato per il corso di laurea in antropologia sociale.

Il piano per il terzo anno è il seguente: pedagogia, storia della pedagogia, storia della filosofia morale o filosofia teoretica o estetica, letteratura italiana, istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il ricorso alla Commissione regionale, davanti la quale si applicano le stesse norme procedurali stabilite per le Commissioni circondariali, deve essere presentato alla segreteria della detta Commissione entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata di cui all'articolo precedente.

Il ricorso sospende gli effetti della decisione impugnata.

Art. 10.

I procedimenti davanti le Commissioni non sono vincolati all'osservanza delle norme della procedura ordinaria.

Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo.

I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento ordinario civile.

Art. 11.

Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cinquanta, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire cento e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

Al cancelliere addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 12.

Il componente la Commissione che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo, sarà dal presidente segnalato al prefetto per la sostituzione.

Art. 13.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GELLO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GROSCHI — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 125. — FRASCA

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto di antropologia sociale, istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Palermo nell'anno accademico 1943-44, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

Art. 2.

Gli studenti iscritti a detto Istituto negli anni 1943-44 e 1944-45 sono ammessi a conseguire, seguendo il piano di studi formulato dal Governo Militare Alleato, dopo due anni dalla loro iscrizione il diploma in antropologia sociale, che avrà esclusivo valore di titolo di cultura.

Essi potranno, inoltre, ottenere il passaggio ai corsi universitari, ai quali diano accesso i loro titoli di studio secondari, con le eventuali abbreviazioni di corso che possano essere loro consentite in base agli insegnamenti frequentati e agli esami superati nell'Istituto di antropologia sociale.

Art. 3.

Gli studenti iscritti all'Istituto di antropologia sociale negli anni 1943-44 e 1944-45, che siano forniti del diploma di abilitazione magistrale, sono ammessi a conseguire, presso la Regia università di Palermo o presso la Facoltà di magistero di altra università, dopo tre anni di studio, compresi quelli trascorsi nell'Istituto di antropologia sociale, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, previo il superamento di una prova scritta su argomento di carattere pedagogico, per l'ammissione al 3° anno.

Il piano di studi per i primi due anni del corso triennale previsto nel precedente comma è lo stesso stabilito, per i detti due anni, nel programma formulato dal Governo Militare Alleato per il corso di laurea in antropologia sociale.

Il piano per il terzo anno è il seguente: pedagogia, storia della pedagogia, storia della filosofia morale o filosofia teoretica o estetica, letteratura italiana, istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, igiene scolastica, inglese o tedesco.

Art. 4.

Sarà costituita a cura del Ministro per la pubblica istruzione una Commissione di esperti con l'incarico di studiare la eventuale istituzione presso la Regia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

università di Palermo di un Istituto post universitario biennale di specializzazione in antropologia, in sostituzione del soppresso Istituto di antropologia sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 178. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 641.

Modificazioni all'articolo 9 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è modificato come appresso:

« La licenza di caccia e di accellagione è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque anni dalla data del rilascio. Tale validità è subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e sopratassa, nonchè al pagamento delle quote dovute.

La vidimazione annuale può essere effettuata dall'autorità locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorità provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa.

autorizza il porto di più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati nuovi modelli delle licenze di caccia e di accellagione, le loro caratteristiche, nonchè le norme per l'applicazione ».

Art. 2.

Il rinnovo delle licenze di caccia scadute al 30 giugno 1945 può effettuarsi anche successivamente a detta data dietro versamento di tanti dodicesimi di tassa di concessione governativa quanti sono i mesi, o frazione di essi, che intercorrono tra il primo luglio e la data di rinnovo della licenza.

Tali quote vanno corrisposte a mezzo di marche di concessione governativa apposte ed annullate sulla licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore, nei territori non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso vi divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 180. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 642.

Norme per le indennità dovute ai commissari e assessori per la liquidazione degli usi civici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 26 ottobre 1924, e il decreto Luogotenenziale 21 maggio 1945, con i quali è stata fissata la misura delle indennità assegnate ai commissari per la liquidazione degli usi civici ed agli assessori addetti agli uffici dei commissari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 128 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 641.

Modificazioni all'articolo 9 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è modificato come appresso:

« La licenza di caccia e di uccellagione è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque anni dalla data del rilascio. Tale validità è subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e sopratassa, nonchè al pagamento delle quote dovute.

La vidimazione annuale può essere effettuata dall'autorità locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorità provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa.

In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa.

Nella domanda di vidimazione della licenza nel corrispondente è sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. Il foglietto bollato dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo. La licenza di caccia e con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonchè le norme per l'applicazione ».

Art. 2.

Il rinnovo delle licenze di caccia scadute al 30 giugno 1945 può effettuarsi anche successivamente a detta data dietro versamento di tanti dodicesimi di tassa di concessione governativa quanti sono i mesi, o frazione di essi, che intercorrono fra il primo luglio e la data di rinnovo della licenza.

Tali quote vanno corrisposte a mezzo di marche di concessione governativa apposte ed annullate sulla licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore, nei territori non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso vi divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 136 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1945, n. 642.

Norme per le indennità dovute ai commissari e assessori per la liquidazione degli usi civici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 23 ottobre 1924, e il decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, con i quali è stata fissata la misura delle indennità assegnate ai commissari per la liquidazione degli usi civici ed agli assessori addetti agli uffici dei commissari;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Sulle indennità dovute ai commissari per la liquidazione degli usi civici ed agli assessori addetti agli uffici dei commissari sono soppresse, con effetto dal 1° luglio 1945, le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 11 aprile 1931, n. 561.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore alla data in cui divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 643.

Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, ed il decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 sulla formazione delle liste elettorali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della decisione sulle liste elettorali delle

Art. 2.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune trasmette un estratto dell'elenco di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, comprendente le donne indicate nell'articolo precedente:

a) alla Questura del luogo di residenza, per le donne residenti nei Comuni capoluogo di Provincia;

b) al Comando della stazione dei carabinieri Reali competente territorialmente per le donne residenti negli altri Comuni.

Art. 3.

Le Questure e i carabinieri Reali, fatte le opportune ricerche negli atti esistenti presso i rispettivi uffici, inviano alle Commissioni elettorali competenti, entro quindici giorni dalla ricezione, l'estratto dell'elenco, previa apposizione della annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non risulti alcuna precedente condanna per delitto ed allegano, per gli altri nominativi, una attestazione contenente la indicazione dei delitti risultanti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 644.

Emissione da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario di cartelle fondiarie ad un saggio diverso da quello dei mutui.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Veduto il [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1931, n. 561.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore alla data in cui divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. **613.**

Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, ed il decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 sulla formazione delle liste elettorali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali delle donne nate nei circondari, i cui casellari giudiziari sono impossibilitati a funzionare in seguito ad eventi bellici, possono tener luogo delle attestazioni del Casellario centrale, prevedute nell'art. 4 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, analoghe attestazioni da rilasciarsi dalle Questure o dai Comandi dei carabinieri Reali in conformità delle disposizioni seguenti.

l'articolo precedente:

a) alla Questura del luogo di residenza, per le donne residenti nei Comuni capoluogo di Provincia;

b) al Comando della stazione dei carabinieri Reali competente territorialmente per le donne residenti negli altri Comuni.

Art. 3.

Le Questure e i carabinieri Reali, fatte le opportune ricerche negli atti esistenti presso i rispettivi uffici, inviano alle Commissioni elettorali competenti, entro quindici giorni dalla ricezione, l'estratto dell'elenco, previa apposizione della annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non risulti alcuna precedente condanna per delitto ed allegano, per gli altri nominativi, una attestazione contenente la indicazione dei delitti risultanti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. **644.**

Emissione da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario di cartelle fondiarie ad un saggio diverso da quello dei mutui.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1946 l'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma, è autorizzato a valersi, per l'emissione di cartelle fondiarie di saggio non superiore al 5 per cento, anche delle ipoteche iscritte in dipendenza di mutui stipulati a tasso d'interesse inferiore, a condizione che l'importo complessivo dei mutui così impegnati sia maggiore di quello nominale delle cartelle da emettersi, di tanto di quanto occorra per assicurare, con le semestralità corrispondenti, il regolare servizio delle cartelle emesse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 130. — LUSCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 645.

Aumento del contributo obbligatorio, da parte dei mutilati e invalidi di guerra, a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 111;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

sione vitalizia od assegno rinnovabile od assegno di miglioramento di guerra, il pagamento di un contributo finanziario continuativo non superiore a L. 10 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza, con decorrenza dal 1° ottobre 1945 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 139. — LUSCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945, n. 646.

Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306, convertito nella legge 15 maggio 1939, n. 965;

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1196;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 316;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 471;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per l'assistenza post bellica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per il lavoro e la previdenza sociale,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

... sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1946 l'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma, è autorizzato a valersi, per l'emissione di cartelle fondiarie di saggio non superiore al 5 per cento, anche delle ipoteche iscritte in dipendenza di mutui stipulati a tasso d'interesse inferiore, a condizione che l'importo complessivo dei mutui così impegnati sia maggiore di quello nominale delle cartelle da emettersi, di tanto di quanto occorra per assicurare, con le semestralità corrispondenti, il regolare servizio delle cartelle emesse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 645.

Aumento del contributo obbligatorio, da parte dei mutilati e invalidi di guerra, a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1920, n. 2163;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1925, n. 111;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1925, n. 111, è sostituito dal seguente:

« L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi di guerra, divenuti tali in conseguenza di servizio militare, residenti nel Regno, i quali fruiscano di pen-

sione, un contributo annuo non superiore a L. 10 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza, con decorrenza dal 1° ottobre 1945 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 646.

Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132;
Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306, convertito nella legge 15 maggio 1939, n. 965;
Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 316;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 471;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al Ministero dell'assistenza post-bellica spettano i poteri e le attribuzioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, anche nei confronti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle famiglie dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, nonchè alle famiglie dei caduti civili della guerra.

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai cimiteri di guerra sono devolute al Ministero per l'assistenza post-bellica.

Art. 2.

Il servizio di assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero, previsto dai Regi decreti-legge 5 gennaio 1939, n. 206 e 11 maggio 1941, n. 793, passa al Ministero dell'assistenza post-bellica, ferme restando al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le altre attribuzioni ad esso spettanti in materia di collocamento e di avviamento al lavoro in genere dei connazionali rimpatriati.

I servizi centrali verranno a far parte del servizio di assistenza ai civili vittime della guerra; quelli periferici potranno essere ordinati con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, emanato di concerto con quello per il tesoro, secondo le norme stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, per l'organizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno effetto dal giorno 8 agosto 1945 e quelle di cui all'art. 2, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 647.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1931, n. 153, è sostituito come appresso:

« Il comma 2° dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è sostituito dal seguente:

Del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica fanno parte i funzionari e gli ufficiali che abbiano la direzione effettiva di un servizio, preposti alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

I componenti del Consiglio, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari o dagli ufficiali chiamati a farne le veci, con determinazione ministeriale.

Del Consiglio fa pure parte il capo del personale civile, che in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario chiamato a farne le veci, con determinazione ministeriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 648.

Reclutamento di elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1943, n. 160, che istituisce la categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, num. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

sono devolute al Ministero per l'assistenza post-bellica.

Art. 2.

Il servizio di assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero, previsto dai Regi decreti-legge 5 gennaio 1939, n. 306 e 11 maggio 1941, n. 705, passa al Ministero dell'assistenza post-bellica, ferme restando al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le altre attribuzioni ad esso spettanti in materia di collocamento e di avviamento al lavoro in genere dei connazionali rimpatriati.

I servizi centrali verranno a far parte del servizio di assistenza ai civili vittime della guerra; quelli periferici potranno essere ordinati con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, emanato di concerto con quello per il tesoro, secondo le norme stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, per l'organizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno effetto dal giorno 8 agosto 1945 e quelle di cui all'art. 2 dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 132. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 647.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1931, n. 153;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

L'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1931, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Il comma 2° dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è sostituito dal seguente:

Del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica fanno parte i funzionari e gli ufficiali che abbiano la direzione superiore di un servizio, preposti alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

I componenti del Consiglio, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari e dagli ufficiali chiamati a farne le veci, con determinazione ministeriale.

Del Consiglio fa pure parte il capo del personale civile, che in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario chiamato a farne le veci, con determinazione ministeriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 133. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 648.

Reclutamento di elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 11 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 198, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1942, n. 169, che istituisce la categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di bandire un concorso interno, per il passaggio nella categoria elettromeccanici di bordo dei sottufficiali, primi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

avieri ed avieri scelti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

motoristi - montatori - armieri artificieri - elettricisti - automobilisti.

Art. 2.

Per ottenere il passaggio nella categoria elettromeccanici di bordo, i militari di cui al precedente articolo che ne facciano domanda, dovranno essere in possesso della licenza di una scuola media inferiore e superare un apposito corso di istruzione, da istituire secondo programmi, modalità e durata, che saranno stabiliti nel bando di concorso.

Art. 3.

I posti da mettere a concorso dovranno essere contenuti nei limiti degli organici in vigore, per il ruolo specialisti della Regia aeronautica.

Ai sensi, pertanto, di quanto disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, il Ministro per l'aeronautica provvederà ad una nuova ripartizione dei posti complessivamente stabiliti per le categorie di cui all'art. 1, comprendendovi quelli che, in relazione alle esigenze di servizio, saranno devoluti alla categoria elettromeccanici di bordo.

Art. 4.

I sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti, che avranno superato il corso di cui all'art. 2, saranno trasferiti nella categoria elettromeccanici di bordo, col loro grado e la loro anzianità e seguiranno, secondo l'ordine della graduatoria nel concorso, i pari grado della medesima anzianità.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 174. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 6[illegible]

14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1783; 5 gennaio 1928, n. 10, e 31 maggio 1928, n. 1233, concernenti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 1 settembre 1940, n. 1347;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di abolire per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16 e 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1783, e di ripristinare in loro vece le « qualifiche » contemplate dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1946 sono abolite, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16, 17, 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1783, ed in loro vece sono ripristinate le « qualifiche annuali » ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che demandavano alla competenza del direttore generale le decisioni sui ricorsi del personale in materia di qualifiche, e le modificazioni alle qualifiche stesse per gli impiegati già incorsi in punizioni disciplinari. L'abrogazione suddetta ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Sui ricorsi e sulle modificazioni alle qualifiche decide il Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 12 e 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

motoristi - montatori - aiutanti artieri - elettricisti - automobilisti.

Art. 2.

Per ottenere il passaggio nella categoria elettromecanici di bordo, i militari di cui al precedente articolo che ne facciano domanda, dovranno essere in possesso della licenza di una scuola media inferiore e superare un apposito corso di istruzione, da istituire secondo programma, modalità e durata, che saranno stabiliti nel bando di concorso.

Art. 3.

I posti da mettere a concorso dovranno essere contenuti nei limiti degli organici in vigore, per il ruolo specialisti della Regia aeronautica.

Ai sensi, pertanto, di quanto disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1928, n. 711, il Ministro per l'aeronautica provvederà ad una nuova ripartizione dei posti complessivamente stabiliti per le categorie di cui all'art. 1, comprendendovi quelli che, in relazione alle esigenze di servizio, saranno devoluti alla categoria elettromecanici di bordo.

Art. 4.

I sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti, che avranno superato il corso di cui all'art. 2, saranno trasferiti nella categoria elettromecanici di bordo, col loro grado e la loro anzianità e seguiranno, secondo l'ordine della graduatoria del concorso, i pari grado della medesima anzianità.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 156. — PRESCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 649.

Ripristino delle qualifiche annuali al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica; il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1121, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733; 5 gennaio 1928, n. 19, e 31 maggio 1928, n. 1233, concernenti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 1 settembre 1910, n. 1547;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di abolire per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16 e 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e di ripristinare in loro vece le « qualifiche » contemplate dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1946 sono abolite, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16, 17, 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed in loro vece sono ripristinate le « qualifiche annuali » ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1121, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che demandavano alla competenza del direttore generale le decisioni sui ricorsi del personale in materia di qualifiche, e le modificazioni alle qualifiche stesse per gli impiegati già incorsi in punizioni disciplinari. L'abrogazione suddetta ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Sui ricorsi e sulle modificazioni alle qualifiche decide il Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 12 e 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 132. — PRESCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1945.

Cessazione dal 1° dicembre 1945, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, circa la sospensione dall'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo della audizione del Consiglio di Stato relativamente ai provvedimenti, per la cui emanazione è chiesto il parere del Consiglio stesso;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbono riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1945 cessano di avere efficacia le disposizioni del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

Roma, addì 17 ottobre 1945

FABRI

(1596)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Assetto della legislazione nei territori liberati. - Gestione delle imposte di consumo appaltate ai consorzi degli esercenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Considerato che in forza dell'art. 12 del decreto legislativo 20 aprile 1944, n. 151, adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, le gestioni condotte dai consorzi esercenti debbono cessare col 31 dicembre 1944 per essere assunte dall'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, sempre che i Consorzi non intendessero condurle direttamente;

Ritenuta l'opportunità di non modificare lo stato di fatto che si è derivato dall'attuazione di tale disposizione in forza delle quali i Comuni abbiano assunto la gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte di consumo ovvero l'abbiano conferita all'Istituto nazionale gestione imposte di consumo diretta;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
PARRI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi pratici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sione dell'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R. che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo della audizione del Consiglio di Stato relativamente ai provvedimenti, per la cui emanazione è chiesto il parere del Consiglio stesso;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbano riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1945 cessano di avere efficacia le disposizioni del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R. che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

Roma, addì 17 ottobre 1945

DE GASPERI

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Assetto della legislazione nei territori liberati - Gestione delle imposte di consumo appaltate ai consorzi degli esercenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Considerato che in forza dell'art. 12 del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 151, adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, le gestioni condotte dai consorzi esercenti dovevano cessare col 31 dicembre 1944 per essere assunte dall'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, sempre che i Comuni non intendessero condurle direttamente;

Ritenuta l'opportunità di non modificare lo stato di fatto che sia derivato dall'attuazione di tale disposizione;

Decreta:

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, sono dichiarate valide le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 151, nel sedicente governo della repubblica sociale italiana, nazionale gestione imposte di consumo (Ingic).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
PARRI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici od istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca, compresi gli automezzi di pertinenza della già milizia nazionale forestale e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1809)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Nomina della commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici approvato con R. decreto 11 luglio 1937, n. 1481;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 330;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Cassa suddetta;

Decreta:

La signora Colablanchi Severina è nominata commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 21 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto prefettizio in data 10 marzo 1944, con il quale il sig. D'Alì Antonino venne confermato nella carica di presidente del Monte di credito su pegno di Trapani e Pare. Messina Andrea venne nominato vice presidente del Monte stesso in sostituzione del co. Francesco Pomar;

Decreta:

I signori D'Alì Antonino e avv. Messina Andrea sono confermati, rispettivamente, nella carica di presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani per il qua-

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Cartiera di Ovaro» società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la «Cartiera di Ovaro» società anonima, con sede in Milano, via Elemosinieri, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La «Cartiera di Ovaro» società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Roda.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: RIESI

(1585)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Boehringer», società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la «Boehringer» società anonima produtti chimici, con sede in Milano, via Roma, 98, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La «Boehringer» società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piero Pogliani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'at-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina delle commissarie straordinarie della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1181;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Cassa suddetta;

Decreta:

La signora Cobianchi Severina è nominata commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 21 settembre 1945

Il Ministro: Bonomi

(1689)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 623, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto prefettizio in data 16 marzo 1944, con il quale il sig. D'Alì Antonino venne confermato nella carica di presidente del Monte di credito su pegno di Trapani e l'avv. Messina Andrea venne nominato vice presidente del Monte stesso in sostituzione del cav. Francesco Poma;

Decreta:

I signori D'Alì Antonino e avv. Messina Andrea sono confermati, rispettivamente, nella carica di presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

p. *Il Ministro*: Pasico

(1693)

---

società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, via Elemosinieri, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Roda.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Boehringer », società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Boehringer » società anonima produttori chimici, con sede in Milano, via Roma, 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Boehringer » società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piero Pogliani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1686)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Visti il decreto Ministeriale 12 maggio 1945, col quale è stata indetta una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Cagliari e il decreto Ministeriale 6 ottobre 1945, col quale è stato disposto il rinvio delle prove scritte di tale sessione;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno e di fissare nuovamente il diario delle prove scritte per gli esami di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi suddette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, il 23 gennaio 1946;
procedura civile e penale, il 24 gennaio 1946.

Le prove scritte della sessione di esami indetta presso la sede della Corte d'appello di Cagliari, con decreto Ministeriale 12 maggio 1945, si terranno nelle ore e nei giorni sopra indicati.

Art. 2.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante è ex combattente avvero è in possesso dei requisiti previsti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di correlare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(815)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista la lettera 18 luglio u. s., con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari informa che il prof. dott. Di Giacomo Giovanni, con decreto prefettizio del 12 febbraio 1945 è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Brescia, Catania, Catanzaro ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Visti il decreto Ministeriale 12 maggio 1945, col quale è stata indetta una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Cagliari e il decreto Ministeriale 6 ottobre 1945, col quale è stato disposto il rinvio delle prove scritte di tale sessione;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno e di fissare nuovamente il diario delle prove scritte per gli esami di Cagliari:

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, il 23 gennaio 1946;
procedura civile e penale, il 24 gennaio 1946.

Le prove scritte della sessione di esami indetta presso la sede della Corte d'appello di Cagliari, con decreto Ministeriale 12 maggio 1945, si terranno nelle ore e nei giorni sopra indicati.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'Appello entro il 20 dicembre 1945, corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di compiuta pratica;
3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) ... decreto-legge 15 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista la lettera 18 luglio u. s., con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari informa che il prof. dott. Di Giacomo Giovanni, con decreto prefettizio del 12 febbraio 1945 è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al prof. dott. Di Giacomo Giovanni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Terni, a sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.

Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai « Granai del popolo » per l'acquisto di tessuti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1945, n. 53, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68, relativo ai prezzi dei cereali del raccolto 1945 conferiti ai « Granai del popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1945, concernente l'assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti cereali ai « Granai del popolo »;

Ritenuta la necessità di variare il valore di detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 23 luglio 1945 viene modificato come segue:

« Tutti coloro che conferiscono cereali ai « Granai del popolo » grano tenero o duro, orzo e segale di produzione 1945, in quantità di almeno un quintale, ricevono dagli Enti ammassatori, oltre ai prezzi fissati col decreto Ministeriale 4 giugno 1945, un buono per l'acquisto di tessuti di cotone a prezzo speciale, per un importo stabilito come segue:

Italia insulare: L. 500 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 350 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 250 per q.le conferito e frazioni in proporzione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GIONFRIDA

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Veduta la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 11 ottobre 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo in denaro per l'olio da conferirsi agli « Oleari del popolo » nella campagna d'ammasso 1945-46, con decorrenza dal 1° ottobre c. a. — stabilito nelle misure seguenti — è costituito da una quota pari al 2/3 rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa pari ad 1/3 a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali:

olio di oliva di 1ª categoria, con acidità fino a 2°, L. 18.000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria, con acidità fino a 5°, L. 16.800 a quintale;

olio di oliva di 3ª categoria, con acidità fino a 7°, L. 16.000 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°, L. 15.100 a quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°, L. 14.100 a quintale.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore, nel caso in cui sia stato autorizzato il deposito fiduciario presso i magazzini del produttore stesso.

Art. 2.

Per gli olii commestibili il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto esente da difetti organolettici, non filtrato e con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio commestibile che abbia una percentuale di umidità e di impurità inferiore al 0,20 %, verrà corrisposto al produttore un compenso di L. 20 a quintale, a titolo di rimborso delle spese di filtrazione.

Per l'olio lampante e per quello lavato, scaldato e d'inferno, con acidità diversa da quella base di 7°, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1 % per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detti olii è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,50 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di olio di cui all'art. 1, o con riferimento al valore di tale prodotto, è dovuto al locatore il solo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ai conferenti cereali ai « Granai del popolo » per l'acquisto di tessuti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1945, n. 51, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68, relativo ai prezzi dei cereali del raccolto 1945 conferiti ai « Granai del popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1945, concernente l'assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti cereali ai « Granai del popolo »;

Ritenuta la necessità di variare il valore di detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 23 luglio 1945 viene modificato come segue:

« Tutti coloro che conferiscono cereali ai « Granai del popolo » grano tenero o duro, orzo e segale di produzione 1945, in quantità di almeno un quintale, ricevono dagli Enti ammassatori, oltre ai prezzi fissati col decreto Ministeriale 4 giugno 1945, un buono per l'acquisto di tessuti di cotone a prezzo speciale, per un importo stabilito come segue:

Italia insulare: L. 500 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 350 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 250 per q.le conferito e frazioni in proporzione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.

Determinazione dei prezzi degli oli di oliva per la campagna 1945-46.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1945, n. 108, che detta norme per la disciplina della produzione olearia della campagna 1945-46;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi dell'olio di oliva che sarà conferito agli « Oleari del popolo »;

Ritenuta la necessità di provvedere entro il mese di ottobre 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo in denaro per l'olio da conferire agli « Oleari del popolo » nella campagna d'ammasso 1945-46, con decorrenza dal 1° ottobre c. a. — stabilito nelle misure seguenti — è costituito da una quota pari al 2/3 rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa pari al 1/3 a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali:

olio di oliva di 1ª categoria, con acidità fino a 2, L. 18.000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria, con acidità fino a 5, L. 16.500 a quintale;

olio di oliva di 3ª categoria, con acidità fino a 7, L. 16.000 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°, L. 15.100 a quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°, L. 14.100 a quintale.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore, nel caso in cui sia stato autorizzato il deposito fiduciario presso i magazzini del produttore stesso.

Art. 2.

Per gli olii commestibili il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto esente da difetti organolettici, non filtrato e con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio commestibile che abbia una percentuale di umidità e di impurità inferiore al 0,20 % verrà corrisposto al produttore un compenso di L. 30 a quintale, a titolo di rimborso delle spese di filtrazione.

Per l'olio lampante e per quello lavato, scaldato e di inferno, con acidità diversa da quella base di 7°, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1 % per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detti olii è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,50 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di olio, di cui all'art. 1, o con riferimento al valore di tale prodotto, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Art. 4.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio di coltivazione si applicano le seguenti disposizioni:

All'atto della consegna dell'olio, l'affittuario od enfiteuta deve dichiarare al Consorzio agrario quale è la quota che versa per conto del locatore o che dovrà essere versata dal locatore al quale sia stata materialmente consegnata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato all'affittuario per l'olio a questi appartenente, e l'altro anche intestato all'affittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al locatore . . . . », per l'olio versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che l'olio sia versato direttamente dal locatore che lo ha ricevuto come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato all'affittuario con l'indicazione del locatore al quale si riferisce l'estaglio.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna, riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato per 1/3 all'affittuario e per 2/3 al locatore, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corresponsione con canoni di affitto in olio del raccolto 1945 e quindi anche al sub-affittuario nei confronti dell'affittuario.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di fitto in olio, già avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(3811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottoindicati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno di essi indicate:

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto e procedura penale, Pisa, prof. Arturo Santoro.

Facoltà di lettere e filosofia:

Geografia, Bologna, prof. Antonio Renato Toniolo;
Letteratura italiana, Bologna, prof. Carlo Calcaterra;
Letteratura romana, Padova, prof. Nicola Terzaghi;
Glottologia, Padova, prof. Carlo Tagliavini.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Farmacologia, Bologna, prof. Alfredo Chistoni;
Clinica medica generale e terapia medica, Padova, prof. Pio Bastai;

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 ottobre 1945 - N. 218

Argentina	L.	20,778
Australia	»	322,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,12
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	398,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,275
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,25
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	»	98,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	»	98,75

Media dei cambi e dei titoli del 19 ottobre 1945 - N. 219

Argentina	L.	20,778
Australia	»	322,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,12
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	[illegible]
Rendita 3,50 % 1906	»	102,85
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,60

all'affittuario, ma con la dizione: «per fitto in natura dovuto al locatore ....», per l'olio versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che l'olio sia versato direttamente dal locatore che lo ha ricevuto come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato all'affittuario con l'indicazione del locatore al quale si riferisce l'estaglio.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna, riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato per 1/3 all'affittuario e per 2/3 al locatore, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corresponsione con canoni di affitto in olio del raccolto 1945 e quindi anche al sub-affittuario nei confronti dell'affittuario.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di fitto in olio, già avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

(1811) *Il Ministro:* GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto e procedura penale, Pisa, prof. Arturo Santoro.

Facoltà di lettere e filosofia:

Geografia, Bologna, prof. Antonio Renato Toniolo;
Letteratura italiana, Bologna, prof. Carlo Calcaterra;
Letteratura italiana, Padova, prof. Natale Busetto;
Glottologia, Padova, prof. Carlo Tagliavini.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Farmacologia, Bologna, prof. Alfredo Chistoni;
Clinica medica generale e terapia medica, Padova, prof. Pio Bastai;
Clinica ostetrica, Padova, prof. Alfredo [illegible].

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1812)

Media dei cambi e dei titoli del 18 ottobre 1945 - N. 218

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,8763
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	323,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,275
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,25
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,75

Media dei cambi e dei titoli del 19 ottobre 1945 - N. 219

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,8763
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	323,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,85
Id. 3,50 % 1902	»	91,70
Id. 3 % lordo	»	82,70
Id. 5 % 1935	»	97,225
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,45
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª pubblicazione). Avviso n. 16.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 21 luglio 1942, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Giulia fu Carmelo, domic. in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 542, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1944, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 %, 1943, per l'importo di L. 2000 presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta suddescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonché, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli in essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione). Elenco n. 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 30 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Istituto nazionale della previdenza sociale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25339 — Data: 17 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Della Pica Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 16 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Boscetti Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 391 — Data: 6 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Perella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 56200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 360 Mod. A — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Intaglietta Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi [illegible]

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 26 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale — Intestazione: Trombetti Ignazio fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 1750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data: 9 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lombardi Pietro fu Vito [illegible] — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 770.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(1ª pubblicazione). Avviso n. 13.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1931, n. 766, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950), n. [illegible] serie [illegible] di L. 1500 capitale nominale, n. [illegible] serie [illegible] di L. [illegible] capitale nominale, n. [illegible] serie [illegible] di L. [illegible] capitale nominale, n. [illegible] serie [illegible] di L. [illegible] capitale nominale, n. [illegible] serie [illegible] di L. [illegible] capitale nominale, n. [illegible] serie [illegible] di L. [illegible] capitale nominale, n. [illegible] serie [illegible] di L. [illegible] capitale nominale, tutti intestati a Dellettera Francesco fu Francesco, [illegible] Francesco fu [illegible], domiciliato a Napoli, con vincolo [illegible], col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano prodotte opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1773)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Errata-corrige relativa a decreti Ministeriali autorizzanti ad aumentare le tariffe di assicurazioni sulla vita apportandovi le seguenti rettifiche:

al 28 aprile 1945 — Istituto nazionale delle assicurazioni - *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1945, n. 54, a pag. 644, colonna [illegible], linea [illegible], ove è scritto: [illegible] per mille.

al 17 maggio 1945 — Riunione adriatica di sicurtà - *Gaz-*

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 10

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 22 luglio 1938, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Giulia fu Carmelo, domic. in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 163-T, n. 552, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1941, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, per l'importo di L. 2000, presentati per la riscossione.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli in essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 938 — Data: 30 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Istituto nazionale della previdenza sociale — Titoli del Debito pubblico: quietanza quinquennale — Capitale: L. 15.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2270 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Della Pica Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza [illegible] — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Rosetti Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Perrella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 56200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 Mod. A — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Iannielli Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 735.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 28 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Chelini Bianca fu Fiorello — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 3041,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 553 — Data: 30 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Bignardelli Ignazio fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 21.

[illegible] — Intestazione: [illegible] fu [illegible] — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data: 9 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lombardi Pietro fu Vito Donato — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 16

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 703, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) n. 87 serie 2ª di L. 1500 capitale nominale, n. 208 serie 1ª di L. 500 capitale nominale, n. 278 serie 5ª di L. 2000 capitale nominale, n. 58 serie 7ª di L. 10000 capitale nominale, n. 65 serie 15ª di L. 5000 capitale nominale, n. 208 serie 20ª di L. 25000 capitale nominale, n. 211 serie 22ª di L. 5000 capitale nominale, n. 182 serie 30ª di L. 20000 capitale nominale, tutti intestati a Dell'Isola Francesca fu Francesco, moglie di Buonanno Francesco fu Fortunato, domiciliata a Napoli, col vincolo dotale, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni ai sensi della suddetta norma.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1775)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Errata-corrige relativa a decreti Ministeriali autorizzanti ad aumentare le tariffe di assicurazioni sulla vita apportandovi le seguenti rettifiche:

a) 26 aprile 1945 — Istituto nazionale delle assicurazioni - *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1945, n. 54, a pag. 614, colonna 1ª, linea 26, ove è detto «3 %» leggasi «3 per mille»;

b) 17 maggio 1945 — Riunione adriatica di sicurtà - *Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1945, n. 64, a pag. 774, col. 1ª, linea 24, ove è detto «3 %» leggasi «3 per mille»;

c) 17 maggio 1945 — Riunione adriatica di sicurtà - *Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1945, n. 64, a pag. 774, col. 2ª, linea 11, ove è detto «1 %» leggasi «1 per mille»;

d) 4 giugno 1945 — Assicurazioni generali - *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1945, n. 69, a pag. 860, col. 2ª, linea 20, ove è detto «1 %» leggasi «1 per mille»;

e) 4 giugno 1945 — Assicurazioni generali - *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1945, n. 69, a pag. 860, col. 2ª, linea 32, ove è detto «1 %» leggasi «1 per mille».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f) 7 giugno 1945 — Assicurazioni generali - *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1945, n. 67, a pag. 885, col. 1ª, linea 1, ove è detto « 2 % » leggasi « 2 per mille »;

g) 7 giugno 1945 — Il Mondo - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 48, ove è detto « 3 % » leggasi « 3 per mille »;

h) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 1ª, linea 28, ove è detto « 3 % » leggasi « 3 per mille »;

i) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 1ª, linea 57, ove è detto « 4 % » leggasi « 4 per mille »;

l) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 1, ove è detto « 2 % » leggasi « 2 per mille »;

m) 7 giugno 1945 — Italiana Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 39, ove è detto « 4 % » leggasi « 4 per mille »;

n) 7 giugno 1945 — Italiana Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 886, col. 1ª, linea 7, ove è detto « 2 % » leggasi « 2 per mille ».

(1773)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicate pel pareggio del bilancio 1945.

Decreto interministeriale 8 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Catania, importo del mutuo L. 21.500.000;

Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Salerno, importo del mutuo L. 31.600.000;

Decreto interministeriale 10 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Pistoia, importo del mutuo L. 12.800.000;

Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Caltanissetta, importo del mutuo L. 11.500.000;

Decreto interministeriale 29 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Grosseto, importo del mutuo L. 11.500.000;

Decreto interministeriale 6 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Ancona, importo del mutuo L. 22.000.000;

Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Firenze, importo del mutuo L. 31.200.000;

Decreto interministeriale 1 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Pescara, importo del mutuo L. 15.000.000;

Decreto interministeriale 31 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Ragusa, importo del mutuo L. 10.600.000;

Decreto interministeriale 18 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Trapani, importo del mutuo L. 7.100.000.

(1783) *p. Il Ministro:* VICEDOMINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 16, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 29 marzo 1945, e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni [illegible] verno Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, N. 16.
Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

(1818)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 settembre 1945, entrino in vigore e abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Nonostante ordino che i decreti legislativi Luogotenenziali nn. 545 e 546 del 7 settembre 1945, entrino in vigore nel suddetto territorio a partire dalla data in cui il Governo Militare Alleato approverà il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 21 del su menzionato decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945.

In data 17 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1819)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 22 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

p) 7 giugno 1945 — Il Mondo - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 48, ove è detto «3 %» leggasi «4 per mille»;

q) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 1ª, linea 38, ove è detto «3 %» leggasi «2 per mille»;

r) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 1ª, linea 57, ove è detto «5 %» leggasi «4 per mille»;

s) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 1, ove è detto «2 %» leggasi «2 per mille»;

aa) 7 giugno 1945 — Italiana Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 886, col. 2ª, linea 28, ove è detto «3 %» leggasi «3 per mille»;

u) 7 giugno 1945 — Italiana Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 886, col. 1ª, linea 5, ove è detto «2 %» leggasi «2 per mille».

(1773)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicate pel pareggio del bilancio 1945.

Decreto interministeriale 8 settembre 1945. Amministrazione provinciale di Catania, importo del mutuo L. 21.500.000.

Decreto interministeriale 7 settembre 1945. Amministrazione provinciale di Salerno, importo del mutuo L. 31.000.000.

Decreto interministeriale 10 settembre 1945. Amministrazione provinciale di Pistoia, importo del mutuo L. 12.500.000.

Decreto interministeriale 7 settembre 1945. Amministrazione provinciale di Caltanissetta, importo del mutuo L. 11.500.000.

Decreto interministeriale 29 agosto 1945. Amministrazione provinciale di Grosseto, importo del mutuo L. 11.500.000.

Decreto interministeriale 6 settembre 1945. Amministrazione provinciale di Ancona, importo del mutuo L. 22.000.000.

Decreto interministeriale 7 settembre 1945. Amministrazione provinciale di Firenze, importo del mutuo L. 21.200.000.

Decreto interministeriale 4 settembre 1945. Amministrazione provinciale di Pesaro, importo del mutuo L. 18.000.000.

Decreto interministeriale 31 agosto 1945. Amministrazione provinciale di Ragusa, importo del mutuo L. 10.000.000.

Decreto interministeriale 18 agosto 1945. Amministrazione provinciale di Trapani, importo del mutuo L. 7.700.000.

(1783) p. *Il Ministro*: VIGNOCCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 46, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 29 marzo 1945, e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle summenzionate ordinanze, Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 46.
Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

(1818)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 20 settembre 1945, entrino in vigore e abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Nonpertanto ordino che i decreti legislativi Luogotenenziali nn. 545 e 546 del 7 settembre 1945, entrino in vigore nel suddetto territorio a partire dalla data in cui il Governo Militare Alleato approverà il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 21 del su menzionato decreto legislativo Luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945.

In data 17 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1819)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 22 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1820)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . . L. 600		All'Estero	Abb. annuo . . . L. 1 200
	» semestrale » 350			» semestr. » 700
	» trimestrale » 200			» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8			Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . . L. 400		All'Estero	Abb. annuo . . . L. 800
	» semestrale » 200			» semestrale » 500
	» trimestrale » 120			» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8			Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 630.
Annullamento di promozioni effettuate nel ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana nel 1941. Pag. 1614

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 631.
Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . Pag. 1614

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 632.
Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1945 e conferma delle misure dei contributi dovuti per gli anni 1943-1944 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 . . . . Pag. 1615

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 643.
Norme relative alla nomina del vice consegnatario cassiere del Consiglio di Stato . . . . Pag. 1616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . Pag. 1617

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della «Triplex», società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana «Kores», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Forlì ad aprire un proprio recapito in Cusercoli (Forlì) . . . . Pag. 1619

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimestrale del bestiame n. 11 dal 1° al 15 giugno 1945 . . . . Pag. 1620

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Puglia . . . . Pag. 1625

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1625
Elenco delle quietanze di deposito provvisorio andate distrutte a causa di bombardamento aereo del 4 agosto 1943 presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, rilasciate dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale di Napoli, Potenza, Frosinone e Bari . . . . . Pag. 1625

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1628

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1628

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 16 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale . 350; » trimestrale . 200; Un fascicolo . . 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. . 700; » trimestr. . 400; Un fascicolo . . 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale . 200; » trimestrale . 120; Un fascicolo . . 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale . 500; » trimestrale . 300; Un fascicolo . . 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . L. 400 —; » semestrale . . . 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 800 —; » semestrale . . . 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 630.
Annullamento di promozioni effettuate nel ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana nel 1941. Pag. 1614

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 631.
Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1614

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 632.
Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1945 e conferma delle misure dei contributi dovuti per gli anni 1943-1944 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 . . . . . Pag. 1615

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 633.
Norme relative alla nomina del vice consegnatario cassiere del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 1616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 1617

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.
Emissione di una nuova serie di francobolli per la tranciatura delle corrispondenze, e per rappresentare le sopratasse dovute per il recapito per espresso e per la spedizione per via aerea . . . . . Pag. 1618

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «A.R.C.A.» aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della «Triplex», società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana «Koresa», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Forlì ad aprire un proprio recapito in Cesenatico (Forlì) . . . Pag. 1619

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 11 dal 1° al 15 giugno 1945 . . . . . Pag. 1620

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Pigino . . . . . Pag. 1625

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1625
Elenco delle quietanze di deposito provvisorio andate distrutte a causa di bombardamento aereo del 4 agosto 1943 presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, rilasciate dalle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale di Napoli, Potenza, Frosinone e Bari . . . . . Pag. 1625

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1628

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1628

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 121 DEL 16 OTTOBRE 1945:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(1158)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 639.

Annullamento di promozioni effettuate nel ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana nel 1941.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono annullate le promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana che vennero conferite con i decreti Ministeriali nn. 1029, 1032, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058 in data 30 novembre 1941; n. 86 in data 18 febbraio 1942 e n. 240 in data 27 maggio 1942, su deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 novembre 1941.

Art. 2.

Il Ministero per l'Africa Italiana è autorizzato in via eccezionale ad effettuare promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo, tra gli impiegati che alla data del 25 novembre 1941 avevano i requisiti prescritti per essere promossi a tali gradi, limitatamente al numero dei posti disponibili nei gradi medesimi alla predetta data.

Art. 3.

Ai soli effetti giuridici, le promozioni degli impiegati, effettuate a norma del precedente articolo, avranno decorrenza dal 1° dicembre 1941.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 agosto 1945, n. 631.

Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 542;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 21 gennaio 1942, n. 39, riguardante la istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, che ha istituito il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1929, n. 273, e sentito il parere della Corte dei conti e sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultima capoverso dell'art. 175 del regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è così modificato:

« Devono parimenti essere autorizzati di volta in volta dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni.

In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai prefetti, ai questori e ai direttori delle Scuole di polizia i quali a mezzo delle Prefetture tengono informato il Ministero dei servizi da essi disposti e liquidati ».

Art. 2.

L'art. 206 del precitato regolamento è così modificato:

« Alla moglie od ai figli minorenni dell'agente sospeso è concesso con lo stesso decreto prefettizio di sospensione dalle funzioni e dagli assegni ovvero con separato decreto, pure da registrarsi alla Corte dei conti, e per la durata della sospensione, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o della paga ».

Art. 3.

All'attribuzione degli stipendi e paghe spettanti agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza, sia in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 635.
Annullamento di promozioni effettuate nel ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana nel 1941.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono annullate le promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana che vennero conferite con i decreti Ministeriali nn. 1029, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058 in data 30 novembre 1941; n. 86 in data 18 febbraio 1942 e n. 216 in data 27 maggio 1942, su deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 novembre 1941.

Art. 2.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato in via eccezionale ad effettuare promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo, tra gli impiegati che alla data del 25 novembre 1941 avevano i requisiti prescritti per essere promossi a tali gradi, limitatamente al numero dei posti disponibili nei gradi medesimi alla predetta data.

Art. 3.

Ai soli effetti giuridici, le promozioni degli impiegati, effettuate a norma del precedente articolo, avranno decorrenza dal 1° dicembre 1941.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 123. — FRASCA

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 21 gennaio 1942, n. 39, riguardante la istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, che ha istituito il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'art. 175 del regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è così modificato:

« Devono parimenti essere autorizzati di volta in volta dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni.

In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai prefetti, ai questori e ai direttori delle Scuole di polizia i quali a mezzo delle Prefetture tengono informato il Ministero dei servizi da essi disposti e liquidati ».

Art. 2.

L'art. 296 del precitato regolamento è così modificato:

« Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente sospeso è concesso con lo stesso decreto prefettizio di sospensione dalle funzioni e dagli assegni oppure con separato decreto, pure da registrarsi alla Corte dei conti, e per la durata della sospensione, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o della paga ».

Art. 3.

All'attribuzione degli stipendi e paghe spettanti agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, viene provveduto dalla Prefettura presso cui gli ufficiali ed agenti sono in forza.

La stessa Prefettura provvede anche all'attribuzione degli assegni validi agli effetti della pensione come all'assegnazione dell'aggiunta di famiglia, o indennità di carovivere.

Art. 4.

Per l'assegnazione degli stipendi e paghe e per la concessione dell'aggiunta di famiglia, indennità di caroviveri vengono emessi appositi decreti o fogli d'ordine di ciascuna Prefettura.

A fine di ogni mese, poi, da ciascuna Prefettura vengono trasmessi separati elenchi dimostrativi di tutte le attribuzioni effettuate a titolo di stipendi e paghe al Ministero il quale li approva con propri decreti da trasmettersi, tramite la Ragioneria centrale, alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 5.

Al pagamento degli assegni continuativi di cui è cenno nei precedenti articoli 3 e 4 viene provveduto da ciascuna Prefettura, senza attendere che i relativi provvedimenti ministeriali siano registrati e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Di ogni variazione risultante in sede di riscontro viene data comunicazione alle Prefetture interessate affinchè provvedano ai dovuti conguagli e recuperi.

Art. 6.

Lo stipendio, la paga e tutte le altre competenze di carattere continuativo agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza decorrono:

a) in caso di promozione, dalla data indicata nel decreto Ministeriale;

b) in caso di aumenti periodici, o di variazioni della aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, dalla data indicata nei relativi provvedimenti prefettizi;

c) in caso di aumenti di stipendio e paghe per nascita di figli, dal primo del mese in cui avviene la nascita del figlio se questa si verifica entro il giorno 15 ed in caso diverso dal primo del mese successivo;

d) in caso di prima nomina o di riassunzione dalla data di effettiva assunzione in servizio, per lo stipendio, paga e indennità valide agli effetti della pensione, e da quella indicata nei provvedimenti prefettizi, per le altre competenze continuative.

La paga agli allievi avrà la decorrenza fissata nel decreto di nomina.

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 328, 331 e 336 del vigente regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono abrogate.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 632.

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1945 e conferma delle misure dei contributi dovuti per gli anni 1943-1944 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il comma 2° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 marzo 1945, n. 177;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che gli agricoltori e i lavoratori della agricoltura sono tenuti a corrispondere per l'anno 1945 sono fissati nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata di lavoro prestato da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

1) quota per l'assistenza malattie:

per ogni giornata di uomo L. 0,45; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,301;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi:

per ogni giornata di uomo L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,10;

4) quota per l'assicurazione maternità e natalità:

per ogni giornata di uomo L. 0,073; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,05;

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

6) quota per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti:

per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo L. 3;

b) per ogni giornata di lavoro prestato da giornalieri di campagna:

1) quota per l'assistenza malattie:

per ogni giornata di uomo L. 0,51; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,41;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rovveri vengono emessi appositi decreti o fogli d'ordine di ciascuna Prefettura.

A fine di ogni mese, poi, da ciascuna Prefettura vengono trasmessi separati elenchi dimostrativi di tutte le attribuzioni effettuate a titolo di stipendi e paghe al Ministero il quale li approva con propri decreti da trasmettersi, tramite la Ragioneria centrale, alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 5.

Al pagamento degli assegni continuativi di cui è cenno nei precedenti articoli 3 e 4 viene provveduto da ciascuna Prefettura, senza attendere che i relativi provvedimenti ministeriali siano registrati e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Di ogni variazione risultante in sede di riscontro viene data comunicazione alle Prefetture interessate affinchè provvedano ai dovuti conguagli e recuperi.

Art. 6.

Lo stipendio, la paga e tutte le altre competenze di carattere continuativo agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza decorrono:

a) in caso di promozione, dalla data indicata nel decreto Ministeriale;

b) in caso di aumenti periodici, o di variazioni della aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, dalla data indicata nei relativi provvedimenti prefettizi;

c) in caso di aumenti di stipendio e paghe per nascita di figli, dal primo del mese in cui avviene la nascita del figlio se questa si verifica entro il giorno 15 ed in caso diverso dal primo del mese successivo;

d) in caso di prima nomina o di riassunzione dalla data di effettiva assunzione in servizio, per lo stipendio, paga e indennità valida agli effetti della pensione, e da quella indicata nei provvedimenti prefettizi, per le altre competenze continuative.

La paga agli allievi avrà la decorrenza fissata nel decreto di nomina.

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 333, 334 e 336 del vigente regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono abrogate.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — JACINI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 26. — FRASCA

per gli anni 1945-194[illegible] dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il comma 2° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che gli agricoltori e i lavoratori della agricoltura sono tenuti a corrispondere per l'anno 1945 sono fissati nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata di lavoro prestato da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

1) quota per l'assistenza malattie:

per ogni giornata di uomo L. 0,45; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,301;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

per ogni giornata di uomo L. 0,51; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi;

per ogni giornata di uomo L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,10;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

per ogni giornata di uomo L. 0,078; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,08;

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

6) quota per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti:

per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo L. 2;

b) per ogni giornata di lavoro prestato da giornalieri di campagna:

1) quota per l'assistenza malattia:

per ogni giornata di uomo L. 0,61; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,41;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

per ogni giornata di uomo L. 0,51; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,20;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

per ogni giornata di uomo L. 0,24; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,22;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

6) quota per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti:

per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo: L. 3;

c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:

1) quota per l'assistenza malattie: L. 0,151;

2) quota per l'assicurazione tubercolosi: lire 0,0625;

3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: L. 0,075.

Art. 2.

Per gli anni 1943 e 1944 vengono confermati i contributi indicati all'art. 1, lettera *a*) nn. 1, 2, 3, 4, 5, lettera *b*) nn. 1, 2, 3, 4, 5 e lettera *c*) nn. 1, 2, 3 nelle quote già fissate per l'anno 1942 ad eccezione della quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo dal 1° aprile 1943 al 31 dicembre 1944 che è fissata per ogni giornata di lavoro prestata dai salariati fissi e dai giornalieri di campagna nella misura di lire 0,54 per ogni giornata di uomo e di L. 0,27 per ogni giornata di donna o ragazzo.

Le aliquote per i contributi dovuti a favore delle soppresse associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori della agricoltura, per le opere del soppresso partito fascista, per la organizzazione delle Mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente della cooperazione, limitatamente al periodo antecedente alla soppressione dei contributi stessi nelle varie provincie, vengono iscritte con le misure fissate per l'anno 1942, nei ruoli relativi al periodo antecedente alla soppressione stabilita per legge e con ordinanza del Governo Militare Alleato, dei contributi stessi nelle varie provincie.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

Art. 3.

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura, per le categorie di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), la rispettiva quota sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In quelle provincie nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento all'estimo catastale, la quota relativa potrà essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, inscritta nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Art. 4.

Le quote indicate all'art. 1 si applicheranno alle giornate ... [illegible] ... ture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame.

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. 1 lettera *c*) nn. 1, 2 e 3, in 210.

Art. 5.

Gli agricoltori tratteugono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure sottoindicate:

1) contributi per l'assistenza malattie, per le assicurazioni tubercolosi, nuzialità e natalità: metà delle quote indicate all'art. 1 lettera *a*) n. 1, n. 3 e n. 4; *b*) n. 1, n. 3 e n. 4; *c*) n. 1, n. 2 e n. 3;

2) contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: metà delle quote stabilite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1943 e un terzo di quelle stabilite per il periodo dal 1° aprile 1943 in poi;

3) contributi per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti: un terzo delle quote indicate all'art. 1 lettera *a*) n. 6 e lettera *b*) n. 6.

Gli agricoltori tratteugono inoltre, l'importo dei contributi indicati all'art. 1, lettera *a*), dovuti eventualmente dal colono o mezzadro in proprio o in conto dei dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 6.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 122. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 633.

Norme relative alla nomina del vice consegnatario-cassiere del Consiglio di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

6) quota per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti:

- per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo, L. 3;

c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:

1) quota per l'assistenza malattie: L. 0,151;

2) quota per l'assicurazione tubercolosi: lire 0,0625;

3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: L. 0,075.

Art. 2.

Per gli anni 1943 e 1944 vengono confermati i contributi indicati all'art. 1, lettera a) nn. 1, 2, 3, 4, 5, lettera b) nn. 1, 2, 3, 4, 5 e lettera c) nn. 1, 2, 3 nelle quote già fissate per l'anno 1942 ad eccezione della quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo dal 1° aprile 1943 al 31 dicembre 1944 che è fissata per ogni giornata di lavoro prestata dai salariati fissi e dai giornalieri di campagna nella misura di lire 0,54 per ogni giornata di uomo e di L. 0,27 per ogni giornata di donna o ragazzo.

Le aliquote per i contributi dovuti a favore delle soppresse associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori della agricoltura, per le opere del soppresso partito fascista, per la organizzazione delle Mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente della cooperazione, limitatamente al periodo antecedente alla soppressione dei contributi stessi nelle varie provincie, vengono iscritte con le misure fissate per l'anno 1942, nei ruoli relativi al periodo antecedente alla soppressione stabilita per legge e con ordinanza del Governo Militare Alleato, dei contributi stessi nelle varie provincie.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

Art. 3.

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura, per le categorie di cui all'art. 1, lettere a), b), c), la rispettiva quota sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In quelle provincie nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento all'estimo catastale, la quota relativa potrà essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1932, n. 912, inscritta nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Art. 4.

Le quote indicate all'art. 1 si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato ai fini della applicazione dei contributi di cui all'art. 1 lettera a) in 300, ove i predetti salariati siano addetti alle colture...

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi di cui all'art. 1 lettera c) nn. 1, 2 e 3, in 210.

Art. 5.

Gli agricoltori trattengono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure sottoindicate:

1) contributi per l'assistenza malattie, per le assicurazioni tubercolosi, nuzialità e natalità: metà delle quote indicate all'art. 1 lettera a) n. 1, n. 3 e n. 4; b) n. 1, n. 3 e n. 4; c) n. 1, n. 2 e n. 3;

2) contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: metà delle quote stabilite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1943 e un terzo di quelle stabilite per il periodo dal 1° aprile 1943 in poi;

3) contributi per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti: un terzo delle quote indicate all'art. 1 lettera a) n. 6 e lettera b) n. 6.

Gli agricoltori trattengono inoltre, l'importo dei contributi indicati all'art. 1, lettera a), dovuti eventualmente dal colono o mezzadro in proprio o in conto dei dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 6.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 122. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 633.

Norme relative alla nomina del vice consegnatario-cassiere del Consiglio di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 29, comma secondo, del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, approvato con R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1796;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le funzioni di vice consegnatario-cassiere del Consiglio di Stato o l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento possono essere affidati ad impiegati appartenenti al ruolo di gruppo C del personale di Segreteria, di grado non inferiore al decimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 121. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 154, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

[illegible] registrato alla

del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 11 dicembre 1940, registro n. 17, foglio n. 26, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, foglio n. 375, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 11 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio numero 114, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1942, registro n. 7, foglio n. 106, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1942, registro n. 12, foglio n. 465, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1943, registro n. 2, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1943, registro n. 4, foglio n. 242, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

[illegible] 18 gennaio 1945, regi-

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le funzioni di vice consegnatario cassiere del Consiglio di Stato e l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento possono essere affidati ad impiegati appartenenti al ruolo di gruppo C del personale di Segreteria, di grado non inferiore al decimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 121. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 106, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 151, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 432, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 25, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 17, foglio n. 26, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 19, foglio n. 375, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 11 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, foglio n. 219, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi oneraria, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio numero 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1942, registro n. 7, foglio n. 166, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1942, registro n. 12, foglio n. 105, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1943, registro n. 2, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1943, registro n. 4, foglio n. 242, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi oneraria, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 18 gennaio 1945, registrati alla Corte dei conti l'8 febbraio 1945, registro n. 1, fogli nn. 322 e 323, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi oneraria, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1945, regis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 2, foglio n. 353, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse indicata:

Motopeschereccio « Antonio Figlio »: dalle ore 18 del 31 gennaio 1944;

Motoveliero « Trieste »: dalle ore 7 del 1° aprile 1944;

Motopeschereccio « Trieste »: dalle ore 8 del 7 giugno 1945;

Motopeschereccio « Ettore Fieramosca »: dalle ore 12 del 10 marzo 1945;

Motopeschereccio « Regina Giovanna »: dalle ore 17 del 7 agosto 1944;

Motopeschereccio « San Francesco »: dalle ore 10 del 1° febbraio 1944;

Motopeschereccio « Padre Leone »: dalle ore 10 del 20 febbraio 1944;

Motopeschereccio « Saetta »: dalle ore 10 del 9 marzo 1945;

Motopeschereccio « Michele »: dalle ore 21 del 11 marzo 1944;

Motopeschereccio « Romanella »: dalle ore 8 del 5 giugno 1945;

Motopeschereccio « La Nuova Rosalia »: dalle ore 10 del 12 maggio 1943;

Motoveliero « Janus »: dalle ore 21 del 12 maggio 1945;

Motopeschereccio « Maria Della Vittoria »: dalle ore 10 del 21 luglio 1943;

Motopeschereccio « Ezio »: dalle ore 21 del 18 maggio 1945;

Motopeschereccio « Graziella »: dalle ore 21 del 18 settembre 1943;

Motoveliero « Marietta »: dalle ore 8 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Giorgio »: dalle ore 21 del 7 marzo 1945;

Motopeschereccio « Giacomo »: dalle ore 17 del 11 giugno 1945;

Motobarca « Bengasi »: dalle ore 0 dell'8 aprile 1945;

Motopeschereccio « I due Fratelli »: dalle ore 21 del 30 aprile 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Emissione di una nuova serie di francobolli per la francatura delle corrispondenze, e per rappresentare le soprattasse dovute per il recapito per espresso e per la spedizione per via aerea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 228 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte I) approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 91, che ha modificato le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, pubblicato nel n. 56 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 maggio 1945, che ha modificato le tariffe postali nei rapporti con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di emettere una nuova serie di francobolli ordinari, per espresso e per posta aerea;

Visto l'esito del concorso bandito nel febbraio 1945 fra gli artisti residenti nel territorio nazionale liberato, per i bozzetti da riprodurre nella serie anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli per la francatura delle corrispondenze, e per rappresentare le soprattasse dovute per il recapito per espresso e per la spedizione per via aerea.

Art. 2.

La serie si compone di 21 valori, e cioè:

a) quattordici per la posta ordinaria, nei tagli da L. 0,10, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1, 1,20, 2, 3, 5, 10, 20, 25 e 50;

b) due per gli espressi nei tagli da L. 5 e L. 10;

c) cinque per la posta aerea, nei tagli da L. 1, 2, 3,20, 5 e 10.

Art. 3.

Con separato decreto saranno precisati i colori e le altre caratteristiche di tutti i francobolli di cui all'articolo che precede.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono cancellate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse indicata:

Motopeschereccio « Antonio Figlio »: dalle ore 18 del 31 gennaio 1944;

Motoveliero « Trieste »: dalle ore 7 del 1° aprile 1944;

Motopeschereccio « Teleste »: dalle ore 8 del 7 giugno 1945;

Motopeschereccio « Ettore Fieramosca »: dalle ore 12 del 10 marzo 1945;

Motopeschereccio « Regina Giovanna »: dalle ore 17 del 7 agosto 1944;

Motopeschereccio « San Francesco »: dalle ore 10 del 1° febbraio 1944;

Motopeschereccio « Padre Leone »: dalle ore 10 del 20 febbraio 1944;

Motopeschereccio « Saetta »: dalle ore 10 del 9 marzo 1945;

Motopeschereccio « Michele »: dalle ore 21 del 14 marzo 1944;

Motopeschereccio « Bonanella »: dalle ore 8 del 5 giugno 1945;

Motopeschereccio « La Nuova Rosalia »: dalle ore 10 del 12 maggio 1945;

Motoveliero « Janus »: dalle ore 21 del 12 maggio 1945;

Motopeschereccio « Maria Della Vittoria »: dalle ore 10 del 24 luglio 1945;

Motopeschereccio « Ezio »: dalle ore 21 del 18 maggio 1945;

Motopeschereccio « Genziella »: dalle ore 21 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Marietta »: dalle ore 8 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Giorgio »: dalle ore 21 del 7 marzo 1945;

Motopeschereccio « Giacomo »: dalle ore 17 del 14 giugno 1945;

Motobarca « Bengasi »: dalle ore 10 dell'8 aprile 1945;

Motopeschereccio « I due Fratelli »: dalle ore 21 del 30 aprile 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Registro Marina n. 5, Foglio n. 186.

(1727)

---

zione per via aerea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte I) approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 91, che ha modificato le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1945, pubblicato nel n. 56 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 maggio 1945, che ha modificato le tariffe postali nei rapporti con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di emettere una nuova serie di francobolli ordinari, per espresso e per posta aerea;

Visto l'esito del concorso bandito nel febbraio 1945 fra gli artisti residenti nel territorio nazionale liberato, per i bozzetti da riprodurre nella serie anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli per la francatura delle corrispondenze, e per rappresentare le sopratasse dovute per il recapito per espresso e per la spedizione per via aerea.

Art. 2.

La serie si compone di 21 valori, e cioè:

a) quattordici per la posta ordinaria, nei tagli da L. 0,10, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1, 1,20, 2, 3, 5, 10, 20, 25 e 50;

b) due per gli espressi nei tagli da L. 5 e L. 10;

c) cinque per la posta aerea, nei tagli da L. 1, 2, 3,20, 5 e 10.

Art. 3.

Con separato decreto saranno precisati i colori e le altre caratteristiche di tutti i francobolli di cui all'articolo che precede.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1749)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio u. s., n. 776, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, via Galvani n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1625)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della « Triplex », società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 639, 32, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Triplex » società anonima;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Triplex » società anonima, con sede in Milano, via De Brema, 25, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda stessa hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « Kores », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 776, 46, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana « Kores »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima italiana « Kores » fabbricazione carta-carbone, nastri per macchine, matrici per duplicatori e inchiostri, con sede in Milano, via Durlet n. 25, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Kores », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giovanni Canaghi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Forlì ad aprire un proprio recapito in Cesenatico (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Forlì con sede in Forlì;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio u. s., n. 775, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, via Galvani n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1625)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della « Triplex », società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 639/32, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Triplex » società anonima;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Triplex » società anonima, con sede in Milano, via De Brema, 25, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda stessa hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Triplex » società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Giuseppe Gianta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1631)

Società « Korres », con sede in Milano, è nominato del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 777/46, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana « Korres »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima italiana « Korres » (fabbri azione carta carbone, nastri per macchine, matrici per duplicatori e inchiostri), con sede in Milano, via Durini n. 25, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Korres », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giovanni Canaghi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Forlì ad aprire un proprio recapito in Cusercoli (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 935, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Forlì con sede in Forlì;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì, è autorizzata ad aprire un proprio recapito in Cusercoli (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1639)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 11 dal 1° al 15 giugno 1915.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Monopoli	O	—	1
Id.	Noci	E	—	1
Foggia	Carpino Varano	O	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	O	—	1
Lecce	Otranto	O	—	1
Nuoro	Villagrande Strisaili	C	—	1
Salerno	Battipaglia	B	—	1
Id.	Eboli	E	—	1
Id.	Postiglione	O	—	1
Taranto	Ginosa	O	—	1
Verona	San Zeno di Montagna	O	—	1
			—	11
	Afta epizootica			
Avellino	Altavilla Irpina	O	—	1
Id.	Id.	C	—	3
Id.	Ariano Irpino	B	18	3
Id.	Bonito	B	—	3
Id.	Calabritto	B	—	8
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Greci	B	—	10
Id.	Melito Irpino	B	—	2
Id.	Mirabella	B	—	7
Id.	Montemarano	B	—	32
Id.	Nusco	B	—	4
Id.	Savignano	B	—	2
Id.	Sant'Angelo all'Esca	B	—	7
Id.	San Martino Valle Caudina	B	—	0
Id.	Torre le Nocelle	B	—	2
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	3	—
Id.	Altamura	B	11	9
Id.	Bari	BO	2	1
Id.	Barletta	B	—	1
Id.	Canosa	O	2	—
Id.	Casamassima	B	—	1
Id.	Conversano	BO	2	—
Id.	Gioia del Colle	BO	2	1
Id.	Putignano	BO	2	1
Id.	Sammichele di Bari	BO	—	1
Id.	Santeramo in Colle	BO	3	1
Benevento	Apice	B	10	1
Id.	Paduli	B	3	1
Id.	San Bartolomeo in Galdo	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Campobasso	Termoli	B	—	1
Id.	Civitanova del Sannio	B	—	1
Id.	Bonefro	B	2	3
Id.	Campomarino	B	—	1
Id.	Castropignano	B	2	1
Id.	Sepino	B	—	1
Id.	Santa Croce di Magliano	B	—	1
Id.	Ripalimosani	B	—	1
Id.	Frosolone	B	2	—
Catanzaro	Cirò	B	—	2
Id.	Savelli	O	—	1
Id.	Strongoli	B	—	5
Chieti	Torino di Sangro	BO	—	3
Id.	Vasto	B	—	3
Cosenza	Acquaformosa	B	2	5
Id.	Acri	B	10	8
Id.	Belsito	B	2	5
Id.	Id.	OS	7	—
Id.	Calopezzati	B	10	3
Id.	Caloveto	B	3	2
Id.	Cassano Jonio	B	20	5
Id.	Id.	O	3	3
Id.	Castrovillari	B	10	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	12	1
Id.	Corigliano Calabro	B	17	—
Id.	Crosia	B	10	2
Id.	Firmo	BS	5	5
Id.	Longobucco	B	1	3
Id.	Lungro	B	—	2
Id.	Montalto Uffugo	B	—	5
Id.	Morano Calabro	B	6	1
Id.	Rende	B	10	2
Id.	Rose	BSO	28	9
Foggia	Cerignola	BS	12	3
Id.	San Severo	OCS	6	17
Id.	Orta Nova	BOS	13	4
Id.	Foggia	BSO	25	—
Id.	Lucera	BS	9	4
Id.	Manfredonia	B	8	3
Id.	Peschici	B	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O Ca B	10	10
Id.	Torremaggiore	B	1	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	—
Id.	Orsara di Puglia	B	5	1
Id.	Celle San Vito	B	1	—
Id.	Faeto	B	1	1
Id.	Apricena	B	3	—
Id.	Ascoli Satriano	B	1	2
Id.	Trinitapoli	B	1	—
Id.	Troia	SB	6	4
Id.	Roseto Valfortore	SB	1	10
Id.	Candela	BSO	—	5
Id.	Monteleone di Puglia	B	—	2
Id.	Rignano Garganico	BSO	—	3
Id.	Accadia	B	—	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 11
dal 1° al 15 giugno 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Monopoli	O	—	1
Id.	Noci	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	O	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	O	—	1
Lecce	Otranto	O	—	1
Nuoro	Villagrande Strisaili	C	—	1
Salerno	Battipaglia	B	—	1
Id.	Laviano	B	—	1
Id.	Postiglione	O	—	1
Taranto	Ginosa	O	—	1
Verona	San Zeno di Montagna	O	—	1
			—	11
Afta epizootica.				
Avellino	Altavilla Irpina	O	—	7
Id.	Id.	C	—	3
Id.	Ariano Irpino	B	18	3
Id.	Bonito	B	—	3
Id.	Calitri	B	—	8
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Greci	B	—	10
Id.	Melito Irpino	B	—	2
Id.	Mirabella	B	—	7
Id.	Montemarano	B	—	32
Id.	Nusco	B	—	4
Id.	Savignano	B	—	3
Id.	Sant'Angelo all'Esca	B	—	7
Id.	San Martino Valle Caudina	B	—	6
Id.	Torre Nocelle	B	—	2
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	3	—
Id.	Altamura	B	14	9
Id.	Bari	BC	2	1
Id.	Barletta	B	—	1
Id.	Canosa	O	2	—
Id.	Casamassima	B	—	1
Id.	Cassano	OC	2	—
Id.	Gioia del Colle	BO	9	1
Id.	Polignano	BO	2	1
Id.	Sammichele di Bari	BO	—	1
Id.	Sant'Eramo in Colle	BS	3	1
Benevento	Apice	B	10	1
Id.	Paduli	B	3	1
Id.	San Bartolomeo in Galdo	B	4	1
Id.	Castelfranco in Miscano	B	5	6
Id.	Montefalcone di Valfortore	B	1	—
Campobasso	Bonefro	BS	—	3
Id.	San Massimo	BO	—	2
Id.	San Polomatese	BO	—	2
Id.	Gambatesa	BS	—	5
Id.	Tufara	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica.				
Campobasso	Termoli	B	—	1
Id.	Civitanova del Sannio	B	—	1
Id.	Boiano	B	2	3
Id.	Campomarino	B	—	1
Id.	Castropignano	B	2	1
Id.	Sepino	B	—	1
Id.	Santa Croce di Magliano	B	—	1
Id.	Ripalimosano	B	—	1
Id.	Frosolone	B	2	—
Catanzaro	Cirò	B	—	2
Id.	Savelli	O	—	1
Id.	Strongoli	B	—	5
Chieti	Torino di Sangro	BO	—	3
Id.	Vasto	B	—	2
Cosenza	Acquaformosa	B	2	5
Id.	Acri	B	10	6
Id.	Belsito	B	2	5
Id.	Id.	OS	7	—
Id.	Calopezzati	B	10	3
Id.	Caloveto	B	3	2
Id.	Cassano Jonico	B	20	5
Id.	Id.	O	5	3
Id.	Castrovillari	B	19	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	12	1
Id.	Corigliano Calabro	B	17	—
Id.	Crosia	B	16	2
Id.	Firmo	BS	5	5
Id.	Longobucco	B	1	3
Id.	Lungro	B	—	2
Id.	Montalto Uffugo	B	—	5
Id.	Morano Calabro	B	6	1
Id.	Rende	B	10	2
Id.	Rose	BS Cap	28	9
Foggia	Cerignola	BS	12	3
Id.	San Severo	BS	6	17
Id.	Orta Nova	BS	13	1
Id.	Foggia	BS	25	—
Id.	Lucera	BS	9	4
Id.	Manfredonia	B	8	3
Id.	Bovino	B	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S Cap B	10	10
Id.	Torremaggiore	B	4	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	—
Id.	Orsara di Puglia	B	5	1
Id.	Celle San Vito	B	1	—
Id.	Faeto	B	1	1
Id.	Apricena	B	3	—
Id.	Ascoli Satriano	B	1	2
Id.	Trinitapoli	B	1	—
Id.	Troia	BS	6	1
Id.	Roseto Valfortore	BS	1	10
Id.	Candela	[illegible]	—	5
Id.	Monteleone di Puglia	B	—	2
Id.	Rignano Garganico	[illegible]	—	3
Id.	Accadia	B	—	3
Id.	Volturara Appula	BS	—	1
Id.	Pietramontecorvino	Cap	—	1
Frosinone	Guarcino	O	20	—
L'Aquila	Carsoli	B	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	—	1
Id.	Montereale	O	1	4
Id.	Id.	B	—	2
Id.	Pescasseroli	B	—	1
Id.	Rivisondoli	B	—	1
Id.	Rocca di Botte	O	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
L'Aquila	Scoppito	B	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	—	1
Latina	Priverno	B	—	1
Id.	Prossedi	B	—	3
Id.	Pontinia	B	—	1
Matera	Matera	B	2	—
Nuoro	Aritzo	BO	—	3
Id.	Barisardo	B	—	2
Id.	Baunei	BO	—	8
Id.	Bosa	B	—	1
Id.	Bitti	BO	—	3
Id.	Cuglieri	B	—	2
Id.	Escolca	BO	—	10
Id.	Fonni	BO	—	10
Id.	Gavoi	BO	—	5
Id.	Genoni	B	—	2
Id.	Gergei	B	—	6
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Isili	BO	—	14
Id.	Laconi	BO	—	5
Id.	Lodè	BO	—	9
Id.	Nuragus	B	—	2
Id.	Nurallao	B	—	1
Id.	Nuoro	B	—	10
Id.	Onani	B	—	1
Id.	Orroli	BO	—	3
Id.	Perdasdefogu	BO	—	2
Id.	Posada	BO	—	5
Id.	Scano di Montiferro	B	—	5
Id.	Sennariolo	BO	—	4
Id.	Serri	BO	—	16
Id.	Siniscola	BO	—	13
Id.	Tonara	BO	—	3
Id.	Ulassai	B	—	6
Id.	Villagrande Strisaili	BO	—	10
Potenza	Atella	B	3	—
Id.	Calvello	B	1	—
Id.	Lagonegro	B	2	—
Id.	Lauria	B	5	—
Id.	Lavello	B	3	—
Id.	Pescopagano	B	—	2
Id.	Rionero in Vulture	B	1	4
Id.	Terranova di Pollino	BO	—	10
Rieti	Pescorocchiano	B	11	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Fiamignano	BO	—	—
Id.	Petrella	BO	1	1
Id.	Castel Sant'Angelo	BO	1	—
Id.	Rieti	BO	—	1
Id.	Contigliano	BO	—	2
Roma	Albano	BO	4	—
Id.	Artena	BO	2	—
Id.	Guidonia	BO	1	—
Id.	Lanuvio	BO	1	—
Id.	Mandela	BO	3	—
Id.	Manziana	BO	—	2
Id.	Nettuno	BO	3	—
Id.	Poli	BO	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Salerno	Eboli	B	—	2
Sassari	Banari	B	9	—
Id.	Calangianus	B	2	—
Id.	Luras	B	1	—
Id.	Nulvi	O	—	3
Id.	Osilo	B	2	—
Id.	Putifigari	B	1	—
Id.	Sassari	BO	—	6
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	2
Id.	Tempio	B	—	5
Id.	Villanova Monteleone	B	2	—
Siena	Siena	B	9	—
Id.	Monteroni d'Arbia	B	1	—
Id.	Poggibonsi	B	1	—
Taranto	Taranto	BO	7	—
Teramo	Arsita	B	—	11
Id.	Castelli	B	—	1
Id.	Montorio	B	—	1
Id.	Penna Sant'Andrea	B	—	5
Terni	Acquasparta	B	—	1
Viterbo	Bassano di Sutri	B	—	1
Id.	Bolsena	B	1	—
Id.	Bomarzo	S	1	—
Id.	Ronciglione	S	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	B	1	—
Id.	Sutri	B	—	1
Id.	Viterbo	BO	—	1
			183	344
Mal rossino dei suini				
Ancona	Chiaravalle	S	1	—
Id.	Osimo	S	4	1
Ascoli Piceno	Monte San Pietrangeli	S	4	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	1
Avellino	Casalbore	S	—	2
Id.	Frigento	S	8	—
Id.	Gesualdo	S	3	—
Id.	Sturno	S	1	—
L'Aquila	Rocca di Mezzo	S	—	1
Id.	San Demetrio nei Vestini	S	—	1
Id.	Sante Marie	S	—	1
Macerata	Apiro	S	—	1
Id.	Petriolo	S	—	2
Id.	San Severino Marche	S	—	7
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	2	—
Id.	San Mauro Forte	S	3	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Perugia	Perugia	S	—	3
Pesaro	Pergola	S	—	2
Reggio Emilia	Baiso	S	—	2
Id.	Gattatico	S	—	1
Id.	Gualtieri	S	—	2
Id.	Guastalla	S	—	5
Id.	Montecchio	S	—	6
Id.	Novellara	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie d'animali	Rimasti dal quindicinale precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
L'Aquila	Scoppito	B	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	—	1
Latina	Priverno	B	—	1
Id.	Prossedi	B	—	3
Id.	Pontinia	B	—	1
Matera	Matera	B	2	—
Nuoro	Aritzo	BO	—	3
Id.	Barisardo	B	—	2
Id.	Baunei	B	—	8
Id.	Bosa	B	—	1
Id.	Bitti	BO	—	3
Id.	Cuglieri	B	—	2
Id.	Escalaplano	B	—	10
Id.	Fonni	B	—	19
Id.	Gavoi	BO	—	5
Id.	Genoni	B	—	2
Id.	Gergei	B	—	6
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Isili	B	—	14
Id.	Laconi	BO	—	5
Id.	Lodè	B	—	9
Id.	Meana	B	—	2
Id.	Noragugume	B	—	1
Id.	Nurri	B	—	10
Id.	Onani	B	—	1
Id.	Orroli	BO	—	3
Id.	Perdasdefogu	BO	—	2
Id.	Posada	BO	—	5
Id.	Scano di Montiferro	B	—	5
Id.	Sennariolo	BO	—	4
Id.	Serri	B	—	10
Id.	Siniscola	B	—	12
Id.	Torpè	BO	—	3
Id.	Ulassai	B	—	6
Id.	Villagrande Strisaili	B	—	10
Potenza	Atella	B	3	—
Id.	Calvello	B	1	—
Id.	Lagonegro	B	2	—
Id.	Lauria	B	5	—
Id.	Lavello	B	3	—
Id.	Pescopagano	B	—	2
Id.	Rionero in Vulture	B	1	4
Id.	Terranova di Pollino	B	—	10
Rieti	Pescorocchiano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Fiamignano	BO	—	—
Id.	Petrella	BO	1	1
Id.	Castel Sant'Angelo	BO	1	—
Id.	Rieti	BO	—	1
Id.	Contigliano	BO	—	2
Roma	Albano	BO	4	—
Id.	Artena	BO	2	—
Id.	Guidonia	BO	1	—
Id.	Lanuvio	BO	1	—
Id.	Mandela	BO	3	—
Id.	Manziana	BO	—	2
Id.	Nettuno	BO	3	—
Id.	Poli	BO	1	—
Id.	Pomezia	BO	4	—
Id.	Gallicano	BO	2	—
Id.	San Gregorio da Sassola	BO	2	—
Id.	San Vito Romano	BO	—	2
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Trevignano	B	3	—
Id.	Vicovaro	B	5	—
Salerno	Sant'Arsenio	B	1	—
Id.	Buonabitacolo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie d'animali	Rimasti dal quindicinale precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Salerno	Eboli	B	—	2
Sassari	Banari	B	9	—
Id.	Calangianus	B	2	—
Id.	Luras	B	1	—
Id.	Nulvi	O	—	3
Id.	Osilo	B	2	—
Id.	Putifigari	B	1	—
Id.	Sassari	BO	—	6
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	2
Id.	Tempio	B	—	3
Id.	Villanova Monteleone	B	2	—
Siena	Siena	B	9	—
Id.	Monteroni d'Arbia	B	1	—
Id.	Poggibonsi	B	1	—
Taranto	Taranto	B	7	—
Teramo	Arsita	B	—	11
Id.	Castelli	B	—	1
Id.	Montorio	B	—	1
Id.	Penna Sant'Andrea	B	—	5
Terni	Acquasparta	B	—	1
Viterbo	Bassano di Sutri	B	—	1
Id.	Bolsena	B	1	—
Id.	Bomarzo	S	1	—
Id.	Ronciglione	B	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	B	1	—
Id.	Sutri	B	—	1
Id.	Viterbo	B	—	1
			485	543
	Mal rossino dei suini			
Ancona	Chiaravalle	S	1	—
Id.	Osimo	S	4	1
Ascoli Piceno	Monte San Pietrangeli	S	2	4
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	2
Avellino	Candida	S	—	—
Id.	Frigento	S	8	—
Id.	Gesualdo	S	3	—
Id.	Sturno	S	1	1
L'Aquila	Rocca di Mezzo	S	—	1
Id.	San Demetrio nei Vestini	S	—	—
Id.	Sante Marie	S	—	1
Macerata	Apiro	S	—	1
Id.	Petriolo	S	—	2
Id.	San Severino Marche	S	—	7
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	2	—
Id.	San Mauro Forte	S	5	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	3
Perugia	Perugia	S	—	3
Pesaro	Pergola	S	—	2
Reggio Emilia	Baiso	S	—	1
Id.	Gattatico	S	—	2
Id.	Guastalla	S	—	5
Id.	Gualtieri	S	—	6
Id.	Montecchio	S	—	1
Id.	Novellara	S	—	1
Id.	Rubiera	S	—	3
Id.	San Polo	S	—	1
Id.	Viano	S	—	—
Salerno	Sanza	S	2	—
Id.	Castellabate	S	2	—
Id.	Stio Cilento	S	3	4
Teramo	Basciano	S	—	6
Id.	Campli	S	3	1
Id.	Teramo	S	7	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o posti di sosta: Rimasti dopo la liberazione per mancanza di possessore	Nuovi denunziati
Regione Meridionale dei suini				
Torino	Pinerolo	S.	—	—
Id.	Moncalieri	S.	—	1
Treviso	Mogliano	S.	1	—
Id.	Motta di Livenza	S.	—	1
Id.	Preganziol	S.	—	2
Id.	Preganziol	S.	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S.	—	3
Varese	Tradate	S.	2	—
Venezia	Cavallino	S.	—	1
Id.	Città	S.	—	3
Id.	Sanguinetto	S.	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	S.	—	1
Vicenza	Barbarano Vicentino	S.	—	2
Viterbo	Bomarzo	S.	—	1
Id.	Orte	S.	—	1
Tutte le sottospecie dei suini				
Ancona	Ancona	S.	—	—
Id.	Montemarciano	S.	—	—
Id.	Sassoferrato	S.	—	—
Id.	Ripe	S.	—	—
Aquila	Pratola Peligna	S.	—	—
Arezzo	Arezzo	S.	—	1
Id.	Castiglione Fiorentino	S.	—	—
Id.	Cortona	S.	—	—
Id.	Sansepolcro	S.	—	—
Id.	San Giustino Valdarno	S.	—	—
Id.	Montevarchi	S.	—	—
Id.	Foiano della Chiana	S.	—	—
Id.	Sila	S.	—	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S.	—	—
Id.	Montalto	S.	—	—
Id.	Ascoli Piceno	S.	—	—
Id.	Carassai	S.	—	—
Id.	Comunanza	S.	—	—
Id.	Force	S.	—	—
Id.	Montemonaco	S.	—	—
Id.	Roccafluvione	S.	—	—
Id.	Montedinove	S.	—	—
Id.	Montefiorino Ass.	S.	—	—
Id.	Palmia	S.	—	—
Id.	Pedaso	S.	—	—
Id.	Porto San Giorgio	S.	—	—
Id.	Ripatransone	S.	—	—
Id.	San Benedetto a Mare	S.	—	—
Avellino	Monte del Sannio	S.	—	—
Id.	Cerreto	S.	—	—
Id.	Guardia	S.	—	—
Id.	Mercogliano	S.	—	—
Id.	Pietrelcina	S.	—	—
Id.	Rocca Spina	S.	—	—
Id.	Salza Irpina	S.	—	—
Id.	Sorbo	S.	—	—
Id.	San Angelo dei Lombardi	S.	—	—
Id.	San Michele Arch. Chiesa	S.	—	—
Bari	Bitonto	S.	—	—
Id.	Locorotondo	S.	—	—
Benevento	Pontelandolfo	S.	—	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o posti di sosta: Rimasti dopo la liberazione per mancanza di possessore	Nuovi denunziati
Regione Peste e sottospecie dei suini				
Foggia	Monte Monticchio	S.	—	—
Id.	San Severo	S.	—	—
Id.	San Marco in Lamis	S.	—	—
Id.	Orsara Vallofoglio	S.	—	—
Grosseto	Manciano	S.	—	—
Id.	Civitella Paganico	S.	—	—
L'Aquila	L'Aquila	S.	—	—
Id.	Capitignano	S.	—	—
Id.	Campotosto	S.	—	—
Id.	Montereale	S.	—	—
Nuoro	Bosa	S.	—	—
Id.	Macomer	S.	—	—
Perugia	Perugia	S.	—	—
Avezzano	Dorgali	S.	—	—
Id.	Orosei	S.	—	—
Pistoia	Lucciana	S.	—	—
Ravenna	Ravenna	S.	—	—
Salerno	Ouagliano	S.	—	—
Id.	Castelgrande	S.	—	—
Id.	Olivete Citra	S.	—	—
Siena	Castelnuovo Berardenga	S.	—	—
Id.	Torrita di Siena	S.	—	—
Teramo	Montefiorino d'Orviet.	S.	—	—
Id.	Nogna	S.	—	—
Id.	Teramo	S.	—	—
Varese	Varese	S.	—	—
Id.	Castellanza	S.	—	—
Verona	Cancello Arnone	S.	—	—
Viterbo	Canepina	S.	—	—
Id.	Ronciglione	S.	115	10
Trapani	Erice	S.	—	—
Febbre Afteosa				
Bari	Altamura	S.	—	—
Id.	Cassano di Puglia	S.	—	—
Id.	Gravina	S.	—	—
Id.	Poligniano	S.	—	—
Id.	Sannicandro di Bari	S.	—	—
Catania	Bronte	S.	—	—
Id.	Catania	S.	—	—
Id.	Misterbianco	S.	—	—
Id.	Nicolosi	S.	—	—
Caltanissetta	Enna	S.	—	—
L'Aquila	Sulmona	S.	—	—
Lecce	Campi Salentina	S.	—	—
Id.	Lecce	S.	—	—
Ragusa	Vittoria	S.	—	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	S.	—	—
Salerno	Salerno	S.	—	—
Id.	Sapri	S.	—	—
Id.	Castelcivita	S.	—	—
Siracusa	Siracusa	S.	—	—
Sassari	Sassari	S.	—	—
Id.	Ittiri	S.	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Malrossino dei suini				
Terni	Ferentillo	S	1	—
Id.	Montecastrilli	S	—	1
Treviso	Maser	S	1	—
Id.	Motta di Livenza	S	—	3
Id.	Ponzano Veneto	S	—	1
Id.	Preganziol	S	1	5
Id.	Vittorio Veneto	S	3	1
Varese	[illegible]	S	—	3
Verona	[illegible]	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	1
Id.	Sanguinetto	S	—	2
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	1
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	3
Viterbo	Ronciglione	S	—	1
Id.	Orte	S	—	1
			57	82
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	[illegible]	S	1	—
Id.	Montemarciano	S	2	—
Id.	Senigallia	S	3	3
Id.	Ripe	S	—	1
Apuania	Pontremoli	S	1	17
Arezzo	Arezzo	S	—	2
Id.	Castiglione Fiorentino	S	3	2
Id.	Cortona	S	1	1
Id.	Sansepolcro	S	1	2
Id.	San Giovanni Valdarno	S	1	—
Id.	Bibbiena	S	1	—
Id.	Pratovecchio	S	—	3
Id.	Stia	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Amandola	S	—	3
Id.	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Carassai	S	1	1
Id.	Comunanza	S	1	2
Id.	Cupramarittima	S	—	1
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	[illegible]	S	—	1
Id.	Montefiore Aso	S	—	2
Id.	Pedaso	S	2	—
Id.	Porto San Giorgio	S	1	1
Id.	Ripatransone	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	Aiello del Sabato	S	—	1
Id.	Calitri	S	9	4
Id.	[illegible]	S	—	3
Id.	Mercogliano	S	—	2
Id.	[illegible]	S	2	—
Id.	Roccabascerana	S	—	3
Id.	Salza Irpina	S	—	13
Id.	Sorbo	S	—	1
Id.	Sant'Angelo dei Lombardi	S	—	1
Id.	San Martino Valle Caudina	S	18	4
Bari	Bitonto	S	1	—
Id.	Turi	S	1	—
Benevento	Benevento	S	—	1
Id.	[illegible]	S	—	1
Campobasso	Agnone	S	—	1
Id.	Casacalenda	S	13	5
Id.	Trivento	S	1	—
Id.	Montenero di Bisaccia	S	1	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S	8	9
Id.	[illegible]	S	2	—
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Foggia	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	San Severo	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	3	—
Id.	Celenza Valfortore	S	—	1
Grosseto	Manciano	S	2	—
Id.	Civitella Paganico	S	—	2
L'Aquila	L'Aquila	S	3	—
Id.	Capitignano	S	6	7
Id.	Campotosto	S	3	—
Id.	Montereale	S	2	9
Nuoro	Borore	S	—	6
Id.	[illegible]	S	—	2
Perugia	Perugia	S	—	1
Pesaro	Pergola	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	3
Pistoia	Larciano	S	—	3
Ravenna	Brisighella	S	—	2
Salerno	[illegible]	S	—	2
Id.	Bellosguardo	S	—	1
Id.	Oliveto Citra	S	—	2
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	—	1
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Terni	Monteleone d'Orvieto	S	1	—
Id.	Narni	S	—	3
Id.	Terni	S	2	3
Varese	Varese	S	—	1
Id.	[illegible]	S	—	1
Verona	Caprino Veronese	S	—	1
Viterbo	Canepina	S	—	1
			115	149
Morva				
Foggia	Foggia	E	2	—
			2	—
Farcino [illegible]				
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Canosa di Puglia	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Polignano	E	1	—
Id.	Sammichele di Bari	E	1	—
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	[illegible]	E	5	—
Id.	[illegible]	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Catanzaro	Cirò	E	2	—
L'Aquila	Sulmona	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Lecce	E	—	1
Ragusa	Vittoria	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Salerno	E	—	1
Id.	[illegible]	E	1	1
Id.	Campagna	E	1	—
Sassari	[illegible]	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	1	1
Id.	Siracusa	E	3	—
Taranto	San Giorgio Jonico	E	1	—
Trapani	Marsala	E	10	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Id.	[illegible]	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	2	—
			40	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	Can	—	1
Id.	Fermo	Fel	—	1
Id.	Monteleone di Fermo	Can	—	1
Avellino	Serino	Can	—	1
Chieti	Casoli	Can	—	1
Id.	Francavilla	Can	—	1
Firenze	Incisa	Can	—	1
Id.	Montespertoli	Can	—	1
Foggia	Anzano di Puglia	Can	—	2
Id.	Monteleone di Puglia	Can	—	2
Frosinone	Ceprano	Can	—	2
Matera	Pisticci	Can	—	1
Perugia	Città di Castello	Can	—	2
Id.	Bastia	Can	—	1
Id.	Perugia	Can	—	3
Ragusa	Santa Croce Camerina	F.	—	1
Salerno	Montecorvino Rovella	Can	1	—
Id.	Nocera Inferiore	Can	—	1
Teramo	Campli	Can	—	1
Id.	Cermignano	Can	—	1
Terni	Terni	Can	2	—
Viterbo	Orte	Can	—	1
			3	29
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	5	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	8	—
Id.	Arquata del Tronto	O	1	—
Bari	Altamura	O	2	1
Benevento	Cerreto Sannita	O	3	—
Id.	Castelfranco in Miscano	O	4	—
Id.	Montefalcone di Val Fortore	O	3	—
Campobasso	Campolieto	O	1	1
Id.	Belmonte del Sannio	O	7	—
Id.	Pietrabbondante	O	4	—
Id.	Pescolanciano	O	1	—
Id.	Guglionesi	O	1	—
Id.	Sepino	O	1	—
Id.	Frosolone	O	—	2
Id.	Agnone	O	4	—
Id.	Montenero di Bisaccia	O	—	2
Catanzaro	Petrizzi	O	2	—
Id.	Isola Capo Rizzuto	O	5	—
Id.	Savelli	O	—	1
Id.	Soveria Mannelli	O	—	2
Chieti	Montenerodomo	O	3	—
Id.	Roio del Sangro	O	5	—
Id.	Vasto	O	2	—
Cosenza	Belsito	O	6	—
Id.	Colosimi	O	—	3
Id.	Celico	O	—	2
Id.	Cariati	O	—	1
Id.	Cassano al Jonio	O	1	—
Id.	Corigliano Calabro	O	6	—
Id.	Cropalati	O	—	1
Id.	Crosia	O	—	2
Id.	Paludi	O	—	1
Id.	Pietrapaola	O	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rogna			
Foggia	Orta Nova	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	3	—
Id.	Troia	O	1	—
Id.	Deliceto	O	—	2
Frosinone	Guarcino	O	15	20
Id.	Trivigliano	O	—	20
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	30	—
Id.	Castiglione della Pescaia	O	2	—
Id.	Grosseto	O	4	—
Id.	Massa Marittima	O	2	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Seggiano	O	1	—
Id.	Sorano	O	11	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Campotosto	O	—	1
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Campo di Giove	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Raiano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	Can	—	1
Id.	Fermo	Fel	—	1
Id.	Monteleone di Fermo	Can	—	1
Avellino	Serino	Can	—	1
Chieti	Casoli	Can	—	1
Id.	Bucchianico	Can	—	1
Firenze	[illegible]	Can	—	1
Id.	Montespertoli	Can	—	1
Foggia	Anzano di Puglia	Can	—	2
Id.	Monteleone di Puglia	Can	—	2
Frosinone	Ceprano	Can	—	2
Matera	Pisticci	Can	—	1
Perugia	Città di Castello	Can	—	2
Id.	Bastia	Can	—	1
Id.	Perugia	Can	—	3
Ragusa	Santa Croce Camerina	Id.	—	1
Salerno	Montecorvino Rovella	Can	1	—
Id.	Nocera Inferiore	Can	—	1
Teramo	Campli	Can	—	1
Id.	Controguerra	Can	—	1
Terni	Terni	Can	2	—
Viterbo	Orte	Can	—	1
			3	25
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	5	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	3	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Bari	Altamura	O	2	1
Benevento	Cerreto Sannita	O	3	—
Id.	Castelfranco in Miscano	O	4	—
Id.	Montefalcone di Val Fortore	O	3	—
Campobasso	Campobasso	O	1	1
Id.	Belmonte del Sannio	O	7	—
Id.	Pietrabbondante	O	4	—
Id.	Petacciato	O	1	—
Id.	Guglionesi	O	1	—
Id.	Sepino	O	1	—
Id.	Frosolone	O	—	2
Id.	Agnone	O	4	—
Id.	Montenero di Bisaccia	O	—	2
Catanzaro	Cirò	O	3	—
Id.	Isola Capo Rizzuto	O	5	—
Id.	Sersale	O	—	1
Id.	Soveria Mannelli	O	—	2
Chieti	Monteodorisio	O	5	—
Id.	Roio del Sangro	O	5	—
Id.	Vasto	O	2	—
Cosenza	[illegible]	O	6	—
Id.	[illegible]	O	—	3
Id.	Caloveto	O	—	2
Id.	Cariati	O	—	1
Id.	Cassano al Jonio	O	1	—
Id.	Corigliano Calabro	O	6	—
Id.	Cropalati	O	—	1
Id.	Crosia	O	—	2
Id.	Paludi	O	—	1
Id.	Pietrapaola	O	—	2
Id.	Roggiano Gravina	O	4	—
Id.	Rossano	O	15	—
Id.	San Giorgio Albanese	O	2	—
Id.	San Marco Argentano	O	2	—
Id.	Scala Coeli	O	—	4
Foggia	San Marco in Lamis	O	5	—
Id.	Rignano Garganico	O	—	2
Id.	Chieuti	O	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Foggia	Orta Nova	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	3	—
Id.	Troia	O	1	1
Id.	Deliceto	O	—	2
Frosinone	Guarcino	O	15	10
Id.	Fiuggi	O	—	29
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Castiglione della Pescaia	O	2	—
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	4	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Semproniano	O	1	—
Id.	Sorano	O	11	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	—	1
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Caporciano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Collepietro	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pacentro	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Popoli	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Raiano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Macerata	Ussita	O	—	44
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	2	—
Perugia	Campello	O	—	1
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Fossato di Vico	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	4	—
Id.	Nocera Umbra	O	6	—
Id.	Norcia	O	2	—
Id.	Scheggino	O	3	—
Id.	Spello	O	—	1
Id.	Spoleto	O	1	—
Id.	Trevi	O	1	—
Pesaro	Cagli	O	—	1
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Genzano	O	4	—
Id.	Marsiconuovo	O	3	—
Id.	Potenza	O	—	1
Reggio Calabria	Benestare	O	1	—
Id.	Roccella Jonica	O	6	—
Rieti	Rieti	O	1	—
Id.	Collevecchio	O	1	—
Id.	Castel di Tora	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Campagnano Romano	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Ladispoli	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	5	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	10	1
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Velletri	O	3	—
Salerno	Piaggine	O	2	—
Id.	Sanza	O	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	O	1	1
Id.	Palomonte	O	1	—
Id.	Giffoni	O	1	—
Terni	Amelia	O	3	—
Id.	Terni	O	—	11
Viterbo	Montalto di Castro	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Aborto epizootico			
Firenze	Firenze	B	—	1
Pesaro	Montelabbate	O	—	1
Id.	Sant'Agata Feltria	O	—	4
			—	6
	Vaiuolo ovino			
Lucca	Capannori	O	1	—
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	—	3
			1	3
	Colera dei polli			
Ancona	Serra de' Conti	P	2	—
Catania	Randazzo	P	1	—
Lecce	Ugento	P	—	1
Sassari	Sassari	P	1	—
			4	1
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Carassai	P	1	—
Id.	Comunanza	P	3	—
Id.	Ripatransone	P	1	3
Firenze	Firenze	P	—	1
Treviso	Casier	P	6	—
			13	
	Laringo-tracheite infettiva dei polli			
Avellino	Cassano Irpino	P	6	—
Id.	Montella	P	11	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	20	—
Id.	Zungoli	P	18	—
Matera	Grassano	P	—	1
Reggio nell'Emilia	Cavriago	P	—	1
Id.	Correggio	P	—	12
Id.	Gattatico	P	—	1
Id.	Gualtieri	P	—	8
Id.	Guastalla	P	—	8
Id.	Luzzara	P	—	2
Id.	Rolo	P	—	1
Id.	San Polo	P	—	1
Salerno	Magliano Vetere	P	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	P	2	—
Id.	Campagna	P	2	—
Id.	Roccadaspide	P	2	—
Id.	Rutino	P	—	2
Id.	Pellezzano	P	—	1
Siracusa	Buscemi	P	1	—
Id.	Buccheri	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Ferla	P	—	1
Torino	Moncalieri	P	—	2
Id.	[illegible]	P	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Infetti: Nuovi denunziati
Segue: Rogna				
Macerata	Ussita	O	—	44
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	2	—
Perugia	Campello	O	—	1
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Fossato di Vico	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Id.	Nocera Umbra	O	6	—
Id.	Norcia	O	2	—
Id.	Scheggino	O	3	—
Id.	Spello	O	—	1
Id.	Spoleto	O	1	—
Id.	Trevi	O	1	—
Pesaro	Cagli	O	—	1
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Genzano	O	4	—
Id.	Marsiconuovo	O	3	—
Id.	Potenza	O	—	1
Reggio Calabria	[illegible]	O	4	—
Id.	Roccella Jonica	O	6	—
Rieti	Rieti	O	1	—
Id.	Collevecchio	O	1	—
Id.	Castel di Tora	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Campagnano Romano	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	5	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	10	1
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Velletri	O	3	—
Salerno	Piaggine	O	2	—
Id.	Sanza	O	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	O	1	1
Id.	Palomonte	O	1	—
Id.	Ottati	O	1	—
Terni	Amelia	O	3	—
Id.	Terni	O	—	11
Viterbo	Montalto di Castro	O	1	—
			568	723
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Catanzaro	Soriano Calabro	Cap	—	1
Latina	Priverno	Cap	—	1
Matera	Accettura	O	1	—
Id.	Montalbano Jonico	O	1	—
Rieti	Amatrice	O	—	1
Roma	Frascati	O	1	—
			3	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Infetti: Nuovi denunziati
Aborto epizootico				
Firenze	Firenze	B	—	1
Pesaro	Montelabbate	O	—	1
Id.	Sant'Agata Feltria	O	—	4
			—	6
Vaiuolo ovino				
Lucca	Capannori	O	1	—
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	—	3
			1	3
Colera dei polli				
Ancona	Serra dei Conti	P	2	—
Catania	Ramacca	P	1	—
Lecce	Ugento	P	—	1
Sassari	Sassari	P	1	—
			4	1
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Carassai	P	1	—
Id.	Comunanza	P	3	—
Id.	Ripatransone	P	1	5
Firenze	Firenze	P	—	1
Treviso	Casier	P	6	—
			13	
Laringo-tracheite infettiva dei polli				
Avellino	Cassano Irpino	P	6	—
Id.	Montella	P	11	—
Id.	Sant'Angelo dei Lombardi	P	20	—
Id.	Zungoli	P	18	—
Matera	Grassano	P	—	1
Reggio nell'Emilia	Cavriago	P	—	7
Id.	Correggio	P	—	1
Id.	Gattatico	P	—	1
Id.	Gualtieri	P	—	8
Id.	Guastalla	P	—	8
Id.	Luzzara	P	—	2
Id.	Rolo	P	—	1
Id.	San Polo	P	—	1
Salerno	Magliano Vetere	P	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	P	2	—
Id.	Campagna	P	2	—
Id.	Buonabitacolo	P	2	—
Id.	[illegible]	P	—	2
Id.	Pellezzano	P	—	1
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Ferla	P	—	1
Torino	Moncalieri	P	—	2
Id.	Caselle	P	—	1
Id.	Candiolo	P	—	1
Treviso	Orsago	P	1	—
Id.	Treviso	P	6	—
Varese	Somma Lombardo	P	—	1
Vercelli	Saluggia	P	—	95
Id.	Tronzano Vercellese	P	—	115
Vicenza	Barbarano Vicentino	P	—	2
Id.	Montecchio Precalcino	P	—	2
			73	263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIEPILOGO
dal 1° al 15 giugno 1945 - N. 11

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	7	11	11
2	Afta epizootica	23	189	1026
3	Mal rossino dei suini	17	51	139
4	Peste e setticemia dei suini	21	74	264
5	Morva	1	1	2
6	Farcino criptococcico	13	26	30
7	Rabbia	13	22	29
8	Rogna	22	162	1291
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	6
10	Aborto epizootico	2	3	1
11	Vaiuolo ovino	2	2	4
12	Colera dei polli	4	4	5
13	Peste aviaria	3	6	19
14	Laringo tracheite infettiva dei polli	11	33	337

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fel. felina.

(1360)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Piglio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1 ottobre 1945, si scioglie la Società anonima cooperativa Consorzio agrario cooperativo di Piglio, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, e si nomina liquidatore il sig. Angelo Santini.

(1756)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 ottobre 1945 - N. 214

Australia	L. 323,70
Belgio	» 2,2845
Canadà	» 90,909
Danimarca	» 20,87683
Egitto	» 415 —
Francia	» 2,0175
Gran Bretagna	» 400 —
India (Bombay)	» 30,249
Nuova Zelanda	» 325,42
Olanda	» 37,7415
Portogallo	» 4,057
Spagna	» 9,13
Stati Uniti America	» 100 —
Svezia	» 23,845
Svizzera	» 23,31
Turchia	» 77,52
Unione Sud A.	» 403,50
Rendita 3,50 % 1906	» 101,075

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI NAPOLI

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio andate distrutte a causa di bombardamento aereo del 4 agosto 1943 presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, rilasciate dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli.

La Direzione generale del tesoro rende noto che, presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, in seguito a bombardamento aereo di quella città, andarono distrutte le seguenti quietanze:

Quietanza in data 28 giugno 1940, n. 582, importo L. 200 in contanti, intestataria Pepe Giovanni.

Quietanza in data 1° luglio 1940, n. 5, importo L. [illegible] in contanti, intestataria Società Molini [illegible].

Quietanza in data 12 luglio 1940, n. 156, importo L. 301,50 in contanti, intestataria ditta Cosimo Aurito.

Quietanza in data 26 luglio 1940, n. 150, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Scala Antonio fu Pasquale.

Quietanza in data 21 settembre 1940, n. 895, importo L. 200 in contanti, intestatario sig. Orlando Pasquale.

Quietanza in data 2 ottobre 1940, n. 997, importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. Cosimo Aurito.

Quietanza in data 30 novembre 1940, n. 1575, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Vincenzo Di Ruggiero.

Quietanza in data 24 giugno 1940, n. 2861, importo L. [illegible] in titoli, intestataria Società An. Mun. Col. Meridionali.

Quietanza in data 21 ottobre 1940, n. 1355, importo L. [illegible] in titoli, intestataria Società An. Mun. Col. Meridionali.

Quietanza in data 30 dicembre 1940, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestataria Società An. Mun. Col. Meridionali.

Quietanza in data 7 giugno 1941, n. 7098, importo L. [illegible] in titoli, intestataria Società An. Mun. Col. Meridionali.

Quietanza in data 21 maggio 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestataria Società An. Mun. Col. Meridionali.

Quietanza in data 11 febbraio 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestataria Società An. Mun. Col. Meridionali.

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	7	11	11
2	Afta epizootica	23	189	1026
3	Mal rossino dei suini	17	51	139
4	Peste e setticemia dei suini	21	74	164
5	Morva	1	1	2
6	Farcino criptococcico	13	26	50
7	Rabbia	13	22	29
8	Rogna	22	162	1291
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	6
10	Aborto epizootico	2	3	[illegible]
11	Vaiuolo ovino	2	2	4
12	Colera dei polli	4	4	5
13	Peste aviaria	3	6	19
14	Laringo tracheite infettiva dei polli	11	33	337

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; El. felina.

(1500)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Piglio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1 ottobre 1945, si scioglie la Società anonima cooperativa Consorzio agrario cooperativo di Piglio, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, e si nomina liquidatore il sig. Angelo Santini.

(1756)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 ottobre 1945 - N. 214

Australia	L. 323,70
Belgio	» 2,2845
Canadà	» 90,909
Danimarca	» 20,8768
Egitto	» 413 —
Francia	» 2,0175
Gran Bretagna	» 400 —
India (Bombay)	» 30,249
Nuova Zelanda	» 325,42
Olanda	» 37,7415
Portogallo	» 4,057
Spagna	» 9,13
Stati Uniti America	» 100 —
Svezia	» 23,845
Svizzera	» 23,31
Turchia	» 77,52
Unione Sud A.	» 403,50
Rendita 3,50 % 1906	» 104,275
Id. 3,50 % 1902	» 91,50
Id. 3 % lordo	» 82,50
Id. 5 % 1935	» 97,375
Redimibile 3,50 % 1934	» 90,35
Id. 5 % 1936	» 97,625
Obbligaz. Venezie 3,50 %	» 98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	» 98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	» 98,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	» 97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	» 97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	» 97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	» 91,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI NAPOLI

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio andate distrutte a causa di bombardamento aereo del 4 agosto 1943 presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, rilasciate dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli.

La Direzione generale del tesoro rende noto che, presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, in seguito a bombardamento aereo di quella città, andarono distrutte le seguenti quietanze:

Quietanza in data 28 giugno 1940, n. 3882, importo L. 2200 in contanti, intestatario Papa Giovanni.

Quietanza in data 1° luglio 1940, n. 3, importo L. 2100 in contanti, intestataria Società Molini Bizzarro.

Quietanza in data 12 luglio 1940, n. 136, importo L. 1017,50 in contanti, intestataria ditta Cosimo Amato.

Quietanza in data 16 luglio 1940, n. 156, importo L. 28500 in titoli, intestatario sig. Scala Antonio fu Pasquale.

Quietanza in data 21 settembre 1940, n. 863, importo L. 310 in contanti, intestatario sig. Orlando Pasquale.

Quietanza in data 2 ottobre 1940, n. 997, importo L. 700 in contanti, intestatario sig. Cosimo Amato.

Quietanza in data 30 novembre 1940, n. 1771, importo L. 500 in titoli, intestatario sig. Vincenzo Di Ruggiero.

Quietanza in data 24 giugno 1940, n. 3861, importo L. 36000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 24 ottobre 1940, n. 1235, importo L. 17000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 30 dicembre 1940, n. 1853, importo L. 75000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 3 giugno 1941, n. 3109, importo L. 2500 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 21 maggio 1941, n. 3036, importo L. 150000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 11 febbraio 1941, n. 2252, importo L. 78500 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 6 agosto 1941, n. 225, importo L. 70000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 19 febbraio 1941, n. 2119, importo L. 118000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 27 marzo 1941, n. 3636, importo L. 316000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 19 marzo 1941, n. 2593, importo L. 860000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 28 gennaio 1941, n. 2070, importo L. 311000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 14 gennaio 1941, n. 1952, importo L. 18000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quietanza in data 17 gennaio 1941, n. [illegible], importo L. 115.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 28 gennaio 1941, n. [illegible], importo L. 281.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 12 febbraio 1941, n. [illegible], importo L. 100.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 31 marzo 1942, n. [illegible], importo L. 630.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 15 dicembre 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. 220.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 2 dicembre 1942, n. [illegible], importo L. 100.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 1° marzo 1943, n. [illegible], importo L. 81.500 in contanti, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 2 febbraio 1943, n. [illegible], importo L. 110.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data [illegible] febbraio 1943, n. [illegible], importo L. 1.350.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 4 dicembre 1942, n. [illegible], importo L. 165.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 4 dicembre 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 5 maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario [illegible].

Quietanza in data [illegible] marzo 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestataria ditta De Prisco [illegible].

Quietanza in data [illegible] gennaio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestataria ditta De Prisco [illegible].

Quietanza in data 18 febbraio 1942, n. [illegible], importo L. 11.500 in contanti, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data 12 marzo 1942, n. [illegible], importo L. 21.700 in contanti, intestataria S. A. [illegible].

Quietanza in data [illegible] giugno 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible], n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] giugno 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestataria S. A. A. [illegible] e C.

Quietanza in data [illegible] giugno 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestataria Società [illegible] Molino e Pastificio [illegible].

Quietanza in data [illegible] novembre 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] dicembre 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] gennaio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] marzo 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] marzo 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] aprile 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestataria ditta [illegible].

Quietanza in data [illegible] marzo 1942, n. [illegible], importo L. 10.000 in titoli, intestataria ditta [illegible].

Quietanza in data [illegible], n. [illegible], importo L. [illegible]

Quietanza in data [illegible] dicembre 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. [illegible] Di Nola.

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. 25.000 in titoli, intestatario sig. [illegible] Di Nola.

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. [illegible] Di Nola.

Quietanza in data [illegible] febbraio 1940, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma, Fil. di Napoli.

Quietanza in data [illegible] agosto 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario [illegible].

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. [illegible].

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. [illegible].

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. [illegible].

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. [illegible].

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. [illegible].

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. 15.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. [illegible].

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli e L. [illegible] in contanti, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data [illegible], n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data [illegible], n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data [illegible] settembre 1940, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti e L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data [illegible] 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data [illegible] aprile [illegible], n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data [illegible] 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestataria S. A. [illegible] Meridionali.

Quietanza in data [illegible] maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. Giuseppe [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] agosto 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] gennaio 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestataria S. A. [illegible].

Quietanza in data [illegible] 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. [illegible].

Quietanza in data [illegible] febbraio 1941, n. [illegible], importo L. [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 12 febbraio 1943, n. 2552, importo L. 100.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 31 marzo 1942, n. 2581, importo L. 620.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 15 dicembre 1941, n. 2561, importo L. 22.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 25 maggio 1942, n. 2582, importo L. 290.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 2 dicembre 1942, n. 1913, importo L. 160.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 1° marzo 1943, n. 3616, importo L. 81.500 in contanti, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 2 febbraio 1943, n. 2563, importo L. 110.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 2 febbraio 1943, n. 2564, importo L. 1.220.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 1 dicembre 1942, n. 1911, importo L. 165.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 1 dicembre 1942, n. 1912, importo L. 120.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Cot. Meridionali.
Quietanza in data 5 maggio 1942, n. 2579, importo L. 3000 in contanti, intestatario Pesce de Mezzullo.
Quietanza in data 13 marzo 1942, n. 3501, importo L. 21.500 in contanti, intestataria ditta Di Prisco Biagio.
Quietanza in data 15 giugno 1943, n. 1531, importo L. 16.250 in contanti, intestataria ditta Di Prisco Biagio.
Quietanza in data 18 febbraio 1942, n. 2562, importo L. 11.200 in contanti, intestatario sig. Eduardo Esposito.
Quietanza in data 21 maggio 1943, n. 3233, importo L. 3625 in contanti, intestatario sig. Costantino Giovanni fu Mauro.
Quietanza in data 17 marzo 1943, n. 3212, importo L. 21.100 in contanti, intestataria S. A. Caramba Rocco fu Giuseppe.
Quietanza in data 25 giugno 1943, n. 3654, importo L. 27.000 in contanti, intestatario sig. Prisco Augusto.
Quietanza in data 29 luglio 1943, n. 355, importo L. 31.500 in titoli, intestatario sig. Mastroianni Vincenzo di Gennaro.
Quietanza in data 2 dicembre 1942, n. 1732, importo L. 8000 in titoli, intestatario sig. Schettini Francesco di Pasquale.
Quietanza in data 8 giugno 1943, n. 6312, importo L. 25.000 in titoli, intestataria S. A. A. Bevilacqua e C.
Quietanza in data 26 giugno 1943, n. 3951, importo L. 21.000 in contanti, intestatario sig. Sodano Giorgio fu Aniello.
Quietanza in data 6 aprile 1943, n. 2651, importo L. 18.000 in titoli, intestataria Società Esercizi Molini e Pastifici.
Quietanza in data 5 settembre 1942, n. 1312, importo L. 14.000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.
Quietanza in data 31 dicembre 1942, n. 1853, importo L. 8200 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.
Quietanza in data 23 gennaio 1942, n. 2585, importo L. 1200 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.
Quietanza in data 3 marzo 1942, n. 3342, importo L. 8000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.
Quietanza in data 25 marzo 1942, n. 1725, importo L. 2300 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.
Quietanza in data 23 aprile 1942, n. 3726, importo L. 8000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.
Quietanza in data 19 maggio 1942, n. 2933, importo L. 8000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.
Quietanza in data 9 aprile 1943, n. 5405, importo L. 4000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.
Quietanza in data 9 aprile 1942, n. 5406, importo L. 30.000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.
Quietanza in data 30 gennaio 1943, n. 2515, importo L. 36.800 in titoli, intestataria Ditta Giovanni Vitello.
Quietanza in data 27 aprile 1943, n. 3237, importo L. 10.500 in titoli, intestataria Ditta Giovanni Vitello.
Quietanza in data 30 giugno 1943, n. 79, importo L. 15.000 in titoli, intestataria Ditta Giovanni Vitello.
Quietanza in data 28 marzo 1943, n. 1348, importo L. 9200 in contanti, intestataria Ditta Fratelli Palumbo.
Quietanza in data 3 ottobre 1941, n. 257, importo L. 9250 in contanti, intestatario Cafarelli fu Antonino Alessandro.
Quietanza in data 30 ottobre 1941, n. 1326, importo L. 31.500 in contanti, intestatario sig. Romano Vincenzo fu Vincenzo.
Quietanza in data 22 giugno 1939, n. 2857, importo L. 35.500 in titoli, intestatario sig. Grande Gaetano.

in titoli, intestatario sig. Emilio Di Nola.
Quietanza in data 19 maggio 1943, n. 3771, importo L. 30.000 in titoli, intestatario sig. Emilio Di Nola.
Quietanza in data 17 febbraio 1939, n. 2181, importo L. 147.000 in titoli, intestatario Banco di Napoli, Fil. di Napoli.
Quietanza in data 1 agosto 1943, n. 291, importo L. 21.000 in titoli, intestatario Francesco D'Amora.
Quietanza in data 2 marzo 1943, n. 2626, importo L. 50.000 in titoli, intestatario Carlo Giuseppe.
Quietanza in data 19 maggio 1942, n. 2871, importo L. 26.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Mar. di Gestione.
Quietanza in data 19 maggio 1942, n. 2872, importo L. 26.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Mar. di Gestione.
Quietanza in data 11 maggio 1942, n. 2789, importo L. 27.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Marchi Gastone.
Quietanza in data 11 maggio 1942, n. 2790, importo L. 27.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Marchi Gastone.
Quietanza in data 12 maggio 1942, n. 2800, importo L. 125.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Notaro Luigi.
Quietanza in data 12 maggio 1942, n. 2801, importo L. 12.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Notaro Luigi.
Quietanza in data 21 marzo 1943, n. 2581, importo L. 5000 in titoli e L. [illegible] in contanti, intestatario sig. D'Amore Raffaele.
Quietanza in data 29 gennaio 1943, n. 1151, importo L. 17.000 in titoli, intestatario sig. Pablo Ambrosio.
Quietanza in data 28 giugno 1943, n. 2581, importo L. 50.500 in titoli, intestatario sig. Umberto Talleri fu Sebastiano.
Quietanza in data 8 maggio 1943, n. 2376, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.
Quietanza in data 1 luglio 1939, n. 27, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.
Quietanza in data 16 novembre 1939, n. 1023, importo L. 32.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.
Quietanza in data 16 novembre 1939, n. 1129, importo L. 37.000 in contanti e L. 25.500 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.
Quietanza in data 12 gennaio 1942, n. 1208, importo L. 21.500 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.
Quietanza in data 14 gennaio 1942, n. 1227, importo L. 3.500 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.
Quietanza in data 30 giugno 1943, n. 3088, importo L. 15.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.
Quietanza in data 18 luglio 1943, n. [illegible], importo L. 25.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.
Quietanza in data 3 aprile 1939, n. 2405, importo L. 5000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.
Quietanza in data 5 febbraio 1943, n. 2551, importo L. 15.000 in titoli, intestatario Gerardo Molino.
Quietanza in data 21 marzo 1943, n. 2251, importo L. 7.000 in titoli, intestatario Gerardo Molino.
Quietanza in data 25 maggio 1943, n. 3607, importo L. 60.700 in titoli, intestataria Schiano Antonio di Ciro.
Quietanza in data 26 giugno 1943, n. 3621, importo L. 21.000 in contanti, intestatario sig. Luigi Manzi.
Quietanza in data 4 ottobre 1942, n. 1313, importo L. 92.700 in titoli, intestataria S. A. Manifatture Cotoniere Meridionali.
Quietanza in data 25 maggio 1943, n. 4021, importo L. 15.200 in contanti, intestatario sig. Giuseppe Aseo.
Quietanza in data 25 maggio 1943, n. 3625, importo L. 15.000 in contanti, intestatario sig. Giuseppe Aseo.
Quietanza in data 26 agosto 1941, n. 102, importo L. 50.000 in contanti, intestatario sig. Ciccia Ernesto.
Quietanza in data 9 gennaio 1943, n. 1231, importo L. 13.500 in contanti, intestataria S. A. Molino Ernesto Bonocore.
Quietanza in data 17 giugno 1941, n. 1827, importo L. 30.000 in contanti, intestatario sig. Tenuta fu Angelo.
Quietanza in data 11 febbraio 1943, n. 2252, importo L. 1000 in titoli, intestatario sig. Luigi Saverio fu Andrea.
Quietanza in data 20 marzo 1941, n. 2559, importo L. 5000 in titoli, intestatario sig. Luigi Saverio fu Andrea.
Quietanza in data 10 marzo 1941, n. 2576, importo L. 100 in contanti, intestatario sig. Ernesto Di Nola.
Quietanza in data 12 marzo 1941, n. 2518, importo L. 15.000 in titoli, intestatario sig. Giuseppe Foglia Marzullo.
Quietanza in data 13 marzo 1941, n. 2521, importo L. 5.000 in titoli, intestatario sig. Vitelli Aurora.

Quietanza in data 18 marzo 1941, n. 2-63, importo L. 17.000 in titoli, intestatario sig. Valeria Giovanni.

Quietanza in data 18 aprile 1941, n. 652, importo L. 1.250 in contanti, intestatario sig. Lovano Salvatore.

Quietanza in data 3 luglio 1941, n. 25, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Manzanum Gennaro di Giuseppe.

Quietanza in data 29 agosto 1941, n. 581, importo L. 11.000 in contanti, intestatario sig. Giaquinto Sebastiano.

Quietanza in data 28 settembre 1941, n. 1073, importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. Terracciano Salvatore fu Vincenzo.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. [illegible], importo L. 10.000 in titoli, intestatario ditta Gennaro Tessaro.

Quietanza in data 13 gennaio 1942, n. 2[illegible], importo L. 8.250 in titoli, intestatario ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 22 aprile 1942, n. 5[illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 18 marzo 1942, n. 3[illegible], importo L. 15.000 in titoli, intestatario ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 24 aprile 1941, n. 2837, importo L. 200 in titoli, intestatario sig. Cardano Orazio.

Quietanza in data 28 aprile 1941, n. 2[illegible], importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Lucci D'Apuzzo.

Quietanza in data 28 aprile 1941, n. 2876, importo L. 1.000 in titoli, intestatario S.A.I.G.

Quietanza in data 6 giugno 1941, n. 2[illegible], importo L. 12.000 in contanti, intestatario sig. Scala Raffaele.

Quietanza in data 17 giugno 1941, n. 3[illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. Moscariello Carmine.

Quietanza in data 26 agosto 1941, n. 2[illegible], importo L. 12.000 in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Sciarino e Cirillo.

Quietanza in data 26 agosto 1941, n. [illegible], importo L. 20.000 in titoli, intestatario sig. Caporale Vincenzo.

Quietanza in data 8 settembre 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Lupo Salvatore.

Quietanza in data 11 settembre 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli e L. 6000 in contanti, intestatario sig. Natale Antonio.

Quietanza in data 22 settembre 1941, n. 1012, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Vitelli Arturo.

Quietanza in data 27 ottobre 1941, n. 1250, importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Sciarino e Cirillo.

Quietanza in data 28 ottobre 1941, n. 1261, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Marmorino Antonio.

Quietanza in data 28 ottobre 1941, n. 1262, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Marmorino Antonio.

Quietanza in data 3 dicembre 1941, n. 1320, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 6 novembre 1941, n. 1115, importo L. 63.120 in contanti, intestatario Mottola e Pasquale in Savino.

Quietanza in data 6 novembre 1941, n. 1116, importo L. 63.120 in contanti, intestatario Mottola e Pasquale in Savino.

Quietanza in data 8 novembre 1941, n. 1155, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 11 novembre 1941, n. 1156, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Cozzo Vincenzo.

Quietanza in data 18 novembre 1941, n. 1330, importo L. [illegible] in titoli, intestatario ditta Antonio Lupo.

Quietanza in data 18 novembre 1941, n. 1331, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Iannone Antonio.

Quietanza in data 28 novembre 1941, n. 1367, importo L. 11.000 in titoli, intestatario Ente S. Erasmo.

Quietanza in data 1 dicembre 1941, n. 1402, importo L. [illegible] in titoli, intestatario Marmorino Antonio.

Quietanza in data [illegible] 1941, n. 1421, importo L. 20.000 in contanti, intestatario Ente S. Erasmo.

Quietanza in data 6 dicembre 1941, n. 1478, importo L. [illegible] in titoli e L. [illegible] in contanti, intestatario S.A.I.G.

Quietanza in data [illegible] 1941, n. [illegible], importo L. [illegible]

Quietanza in data 26 gennaio 1942, n. 2-61, importo L. 17.000 in titoli, intestatario sig. Valeria Giovanni.

Quietanza in data 16 aprile 1941, n. 652, importo L. 1.250 in contanti, intestatario sig. Lovano Salvatore.

Quietanza in data 3 luglio 1942, n. 25, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Manzanum Gennaro di Giuseppe.

Quietanza in data 29 agosto 1942, n. 581, importo L. 11.000 in contanti, intestatario sig. Giaquinto Sebastiano.

Quietanza in data 28 settembre 1942, n. 1073, importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. Terracciano Salvatore fu Vincenzo.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. [illegible], importo L. 10.000 in titoli, intestatario ditta Gennaro Tessaro.

Quietanza in data 13 gennaio 1942, n. 2[illegible], importo L. 8.250 in titoli, intestatario ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 22 aprile 1942, n. 5[illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 18 marzo 1942, n. 3[illegible], importo L. 15.000 in titoli, intestatario ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 24 aprile 1941, n. 2837, importo L. 200 in titoli, intestatario sig. Cardano Orazio.

Quietanza in data 28 aprile 1941, n. 2[illegible], importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Lucci D'Apuzzo.

Quietanza in data 28 aprile 1941, n. 2876, importo L. 1.000 in titoli, intestatario S.A.I.G.

Quietanza in data 6 giugno 1941, n. 2[illegible], importo L. 12.000 in contanti, intestatario sig. Scala Raffaele.

Quietanza in data 17 giugno 1941, n. 3[illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. Moscariello Carmine.

Quietanza in data 26 agosto 1941, n. 2[illegible], importo L. 12.000 in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Sciarino e Cirillo.

Quietanza in data 26 agosto 1941, n. [illegible], importo L. 20.000 in titoli, intestatario sig. Caporale Vincenzo.

Quietanza in data 8 settembre 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Lupo Salvatore.

Quietanza in data 11 settembre 1941, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli e L. 6000 in contanti, intestatario sig. Natale Antonio.

Quietanza in data 22 settembre 1941, n. 1012, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Vitelli Arturo.

Quietanza in data 27 ottobre 1941, n. 1250, importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Sciarino e Cirillo.

Quietanza in data 28 ottobre 1941, n. 1261, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Marmorino Antonio.

Quietanza in data 28 ottobre 1941, n. 1262, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Marmorino Antonio.

Quietanza in data 3 dicembre 1941, n. 1320, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 6 novembre 1941, n. 1115, importo L. 63.120 in contanti, intestatario Mottola e Pasquale in Savino.

Quietanza in data 6 novembre 1941, n. 1116, importo L. 63.120 in contanti, intestatario Mottola e Pasquale in Savino.

Quietanza in data 8 novembre 1941, n. 1155, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 11 novembre 1941, n. 1156, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Cozzo Vincenzo.

Quietanza in data 18 novembre 1941, n. 1330, importo L. [illegible] in titoli, intestatario ditta Antonio Lupo.

Quietanza in data 18 novembre 1941, n. 1331, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Iannone Antonio.

Quietanza in data 28 novembre 1941, n. 1367, importo L. 11.000 in titoli, intestatario Ente S. Erasmo.

Quietanza in data 1 dicembre 1941, n. 1402, importo L. [illegible] in titoli, intestatario Marmorino Antonio.

Quietanza in data [illegible] 1941, n. 1421, importo L. 20.000 in contanti, intestatario Ente S. Erasmo.

Quietanza in data 6 dicembre 1941, n. 1478, importo L. [illegible] in titoli e L. [illegible] in contanti, intestatario S.A.I.G.

Quietanza in data [illegible] 1941, n. [illegible], importo L. [illegible]

Quietanza in data 26 gennaio 1942, n. 2[illegible], importo L. 20.000 in titoli, intestatario S.A. Cartiera Napoletana.

Quietanza in data 31 gennaio 1942, n. 2166, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Izzi Massimiliano.

Quietanza in data 19 febbraio 1942, n. 2271, importo L. 25.000 in titoli, intestatario sig. Graziano Gennaro.

Quietanza in data 16 febbraio 1942, n. 2281, importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Pezzuto Ernesto.

Quietanza in data 28 febbraio 1942, n. 2319, importo L. 115.000 in titoli, intestatario S.A.I.G.I.

Quietanza in data 10 marzo 1942, n. 2321, importo L. 62.500 in titoli, intestatario S.A.A. Bertinetti.

Quietanza in data 26 marzo 1942, n. 2348, importo L. 29.017 in contanti, intestatario ditta Cosimo Abate.

Quietanza in data 27 marzo 1942, n. 2362, importo L. 16.250 in titoli, intestatario sig. Sica Antonio.

Quietanza in data 27 marzo 1942, n. 2364, importo L. 30.000 in titoli, intestatario sig. Sica Antonio.

Quietanza in data 27 aprile 1942, n. 2781, importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Francesco Abate.

Quietanza in data 3 maggio 1942, n. 2802, importo L. [illegible] in titoli, intestatario ditta Domenico Del Grosso.

Quietanza in data 7 maggio 1942, n. 2836, importo L. [illegible] in titoli, intestatario Impero di Roma p. c. Lucci Nocera.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Gennaro Iannone.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Gennaro Iannone.

Quietanza in data 18 maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Sciarino e Cirillo.

Quietanza in data 18 maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Nocera Ferdinando.

Quietanza in data 18 maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Nocera Ferdinando.

Quietanza in data 18 maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Sciarino e Cirillo.

Quietanza in data 18 maggio 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Sciarino e Cirillo.

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Pezzo e Cappiello.

Quietanza in data 29 giugno 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario S. A. Cartiere Italiane.

Quietanza in data 30 giugno 1942, n. 3[illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Cardillo e Marmorino Antonio.

Quietanza in data 29 luglio 1942, n. 3014, importo L. [illegible] in titoli, intestatario Cardillo e Marmorino Antonio.

Quietanza in data 3 giugno 1942, n. 3[illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario ditta Fedeli Barbara.

Quietanza in data 8 agosto 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Ferraro Mario.

Quietanza in data 4 settembre 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in contanti, intestatario sig. Cappiello Giuseppe.

Quietanza in data 14 settembre 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Iannone Filippo.

Quietanza in data 29 settembre 1942, n. [illegible], importo L. 25.017 in contanti, intestatario S.A.I.G. Cartiere S. Anna.

Quietanza in data [illegible] 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario Pallotta Napoleone.

Quietanza in data 19 ottobre 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Caramello Angelo.

Quietanza in data 8 novembre 1942, n. [illegible], importo L. [illegible] in titoli, intestatario sig. Nocera Luigi.

Quietanza in data 27 novembre 1942, n. [illegible], importo L. [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quietanza in data 1 luglio 1942, n. [illegible], importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Mangiarano Gennaro fu Giuseppe.

Quietanza in data 29 agosto 1942, n. 564, importo L. 11.600 in contanti, intestatario sig. Giampaolo Sebastiano.

Quietanza in data 28 settembre 1942, n. 1024, importo L. 23.450 in contanti, intestatario sig. Terrazzano Salvatore fu Vincenzo.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. [illegible], importo L. 16.500 in titoli, intestataria ditta Gennaro Iennaco.

Quietanza in data 19 gennaio 1942, n. 2563, importo L. 28.200 in titoli, intestataria ditta Salvatore Iserra.

Quietanza in data 22 aprile 1942, n. 3222, importo L. 15.000 in titoli, intestataria ditta Salvatore Iserra.

Quietanza in data 16 maggio 1942, n. 3546, importo L. 15.000 in titoli, intestataria ditta Salvatore Iserra.

Quietanza in data 21 aprile 1941, n. 2837, importo L. 7000 in titoli, intestatario sig. Luciano Chiaro.

Quietanza in data 28 aprile 1941, n. 2861, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Luigi D'Apuzzo.

Quietanza in data 23 maggio 1941, n. 2876, importo L. 1000 in titoli, intestataria S.A.I.I.

Quietanza in data 25 giugno 1941, n. 3265, importo L. 15.500 in contanti, intestatario sig. Scala Raffaele.

Quietanza in data 12 agosto 1941, n. 354, importo L. 2000 in contanti, intestatario sig. Moscariello Carmine.

Quietanza in data 26 agosto 1941, n. 567, importo L. 12.000 in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 26 agosto 1941, n. 577, importo L. 70.000 in titoli, intestatario sig. Canale Vincenzo.

Quietanza in data 4 settembre 1941, n. 605, importo L. 5000 in titoli, intestatario sig. Lalli Salvatore.

Quietanza in data 11 settembre 1941, n. 855, importo L. 20.000 in titoli e L. 6000 in contanti, intestatario sig. Natale Antonio.

Quietanza in data 22 settembre 1941, n. 1017, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Vitelli Arturo.

Quietanza in data 21 ottobre 1941, n. 1220, importo L. 6000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 28 ottobre 1941, n. 1301, importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Marinese Antonio.

Quietanza in data 29 ottobre 1941, n. 1302, importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Marinese Antonio.

Quietanza in data 3 novembre 1941, n. 1375, importo L. 500 in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 6 novembre 1941, n. 1415, importo L. 67.450 in contanti, intestatario Molino e Pastificio Sorrentino.

Quietanza in data 6 novembre 1941, n. 1416, importo L. 65.270 in contanti, intestatario Molino e Pastificio Sorrentino.

Quietanza in data 8 novembre 1941, n. 1425, importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 14 novembre 1941, n. 1516, importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Caso Vincenzo.

Quietanza in data 19 novembre 1941, n. 1536, importo L. 4000 in titoli, intestataria ditta Amodio Pepe.

Quietanza in data 19 novembre 1941, n. 1551, importo L. 2200 in titoli, intestatario sig. Iavarone Vincenzo.

Quietanza in data 26 novembre 1941, n. 1567, importo L. 16.000 in titoli, intestataria Dit. S. Erasmo.

Quietanza in data 4 dicembre 1941, n. 1612, importo L. 4000 in titoli, intestatario Marinese Antonio.

Quietanza in data 4 dicembre 1941, n. 1621, importo L. 70.000 in contanti, intestatario Dit. S. Erasmo.

Quietanza in data 15 dicembre 1941, n. 1728, importo L. 500 in titoli e L. 50 in contanti, intestataria S.A.I.I.

Quietanza in data 22 dicembre 1941, n. 1835, importo L. 5000 in titoli, intestatario Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 30 dicembre 1941, n. 1821, importo L. 5000 in titoli, intestataria ditta Stabilelli.

Quietanza in data 12 gennaio 1942, n. 1951, importo L. 25.582 in contanti, intestataria ditta Iovino Amato.

Quietanza in data 12 gennaio 1942, n. 1957, importo L. 6113 in contanti, intestataria ditta Savino Salvatore.

Quietanza in data 22 gennaio 1942, n. 2057, importo L. 1500 in contanti, intestataria S. A. Cantalupo.

Quietanza in data 19 febbraio 1942, n. 2257, importo L. 22.000 in titoli, intestatario sig. Gervasio Gennaro.

Quietanza in data 19 febbraio 1942, n. 2257, importo L. 10.000 in titoli, intestatari sig. Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 28 febbraio 1942, n. 2379, importo L. 117.000 in titoli, intestataria S.A.C.I.M.

Quietanza in data 16 marzo 1942, n. 2525, importo L. 67.500 in titoli, intestataria S.A. A. Pezzacapo.

Quietanza in data 26 marzo 1942, n. 2515, importo L. 29.117 in contanti, intestataria ditta Cosimo Amato.

Quietanza in data 27 marzo 1942, n. 2555, importo L. 16.520 in titoli, intestatario sig. Sica Antonio.

Quietanza in data 27 marzo 1942, n. 2568, importo L. 20.000 in titoli, intestatario sig. Scala Antonio.

Quietanza in data 27 aprile 1942, n. 2784, importo L. [illegible] in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Francesco Altieri.

Quietanza in data 5 maggio 1942, n. 2872, importo L. 12.000 in titoli, intestataria ditta Domenico Del Gaudio.

Quietanza in data 7 maggio 1942, n. 2885, importo L. 45.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Luigi Nocera.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. 2922, importo L. 50.000 in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Gennaro Iennaco.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. 2925, importo L. 30.000 in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Gennaro Iennaco.

Quietanza in data 12 maggio 1942, n. 2962, importo L. 10.200 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Sacco Giovanni.

Quietanza in data 13 maggio 1942, n. 2982, importo L. 25.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Di Nocera Gennaro.

Quietanza in data 15 maggio 1942, n. 2983, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Levi Marcantonio.

Quietanza in data 16 maggio 1942, n. 3001, importo L. 60.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Nocera Ferdinando.

Quietanza in data 16 maggio 1942, n. 3003, importo L. 60.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Nocera Ferdinando.

Quietanza in data 16 maggio 1942, n. 3004, importo L. 31.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 16 maggio 1942, n. 3005, importo L. 31.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 26 maggio 1942, n. 3121, importo L. 10.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Punto e Capezzuto.

Quietanza in data 29 maggio 1942, n. 3139, importo L. 61.000 in titoli, intestataria S. A. Lanificio Pezzacapo.

Quietanza in data 29 maggio 1942, n. 3142, importo L. 16.000 in titoli, intestatario Pastificio Marinese Antonio.

Quietanza in data 29 maggio 1942, n. 3143, importo L. 9000 in titoli, intestatario Pastificio Marinese Antonio.

Quietanza in data 3 giugno 1942, n. 3189, importo L. 20.850 in contanti, intestataria ditta Emilio Bertolo.

Quietanza in data 6 agosto 1942, n. 507, importo L. 2030 in titoli, intestatario sig. Ferrara Mario.

Quietanza in data 1 settembre 1942, n. 751, importo L. 10.000 in contanti, intestatario sig. Capolo Giuseppe.

Quietanza in data 1 settembre 1942, n. 571, importo L. 2000 in titoli, intestatario sig. Iannone Ettore.

Quietanza in data 24 settembre 1942, n. 1029, importo L. 28.417 in contanti, intestataria S. A. Pastificio S. Anna.

Quietanza in data 5 ottobre 1942, n. 1136, importo L. [illegible] in titoli, intestatario Pastificio Napoletano.

Quietanza in data 19 ottobre 1942, n. 1278, importo L. 36.000 in titoli, intestatario sig. Comparone Angelo.

Quietanza in data 9 novembre 1942, n. 1603, importo L. 3000 in titoli, intestatario sig. Nocera Luigi.

Quietanza in data 27 novembre 1942, n. 1807, importo L. 17.830 in contanti, intestatario sig. Di Nocera Gennaro.

Quietanza in data 30 novembre 1942, n. 1850, importo L. 6.[illegible] in contanti, intestataria ditta Cosimo Amato.

Quietanza in data 5 settembre 1942, n. 816, importo L. 30.000 in titoli, intestatario sig. Capolo Vincenzo.

Quietanza in data 8 settembre 1942, n. 832, importo L. 5000 in contanti, intestatario sig. Gentile Umberto.

Quietanza in data 8 marzo 1943, n. 76, importo L. 10.300 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Nocera Luigi.

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio rilasciate dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza andate distrutte presso questa Direzione a causa del bombardamento aereo del 4 agosto 1943.

Quietanza in data 18 giugno 1936, n. 436, importo L. 31.000 in titoli, intestataria ditta Venanzio Guida fu Pietro.

Quietanza in data 11 agosto 1941, n. 21, importo L. 19.000 in titoli, intestataria ditta cav. Pietro Guida e Figli.

Quietanza in data 18 giugno 1938, n. 250, importo L. 36.000 in titoli, intestataria ditta Venanzio Guida fu Pietro.

Quietanza in data 18 giugno 1923, n. 251, importo L. 15.000 in titoli, intestataria ditta cav. Pietro Guida e Figli.

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio rilasciate dalla Regia tesoreria provinciale di Frosinone andate distrutte presso questa Direzione a causa del bombardamento aereo del 4 agosto 1943.

Quietanza in data 25 agosto 1932, n. 57, importo L. 700 in titoli, intestataria ditta Loreto D'Ambrosio.

Quietanza in data 25 agosto 1932, n. 55, importo L. 525 in titoli, intestataria ditta Loreto D'Ambrosio.

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio rilasciate dalla Sezione di Regia tesoreria di Bari andate distrutte a causa del bombardamento aereo del 4 agosto 1943.

Quietanza in data 23 settembre 1932, n. 130, importo L. 20.000 in titoli, intestataria Banca d'America e d'Italia di Bari per conto della ditta Landi fu Raffaele.

Si diffida chiunque possa avervi interesse a [illegible] alla suddetta Direzione generale del tesoro, avvertendo che, decorso un mese dalla data del presente avviso, si procederà alla emissione dei certificati mod. 128-T, in sostituzione delle dette quietanze.

(1735)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Teodoro Bagnoli di Felice, nato a Bologna il 19 marzo 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Bologna il 30 giugno 1936.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(1755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 7 settembre 1945 (Vincolo e conferimento del 25 % della produzione di concentrato di pomodoro della campagna 1945), già reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945, e del decreto Ministeriale 8 settembre 1945 (Modificazioni al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale decreto è escluso dalla esecutorietà e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 10 ottobre 1945.

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1757)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016